



86

A
100
1258



2 400 40
Gallea
MADE IN SPAIN

R. 9948 Bae

GIARDINO DI SOMMISTI NEL QUALE SI DICHIARANO Dodecimila, e più casi di coscienza.

*Raccolti dal molto Reuerendo D. Marco Scarfella da Tolentino,
Titolato nella Parochiale, e Collegiata Chiesa, di San
Tomaso Apostolo, di Venetia.*

Utilissimo, non pur à tutti i Reuer. Curati, e Sacerdoti, ma etian-
dio à ciascun Christiano, d'ogni grado, stato, conditione,
e qualità, che piamente desidera regular
la sua, & altrui Anima.

PARTE PRIMA.

*Et in questa vltima Impressione di nuouo ricorretto dalla Santissima Inquisitione,
& aggiuntoui la Terza Parte, nella quale si dichiarano altri sei mila casi
di coscienza, dall'istesso Autore nouamente dato in luce.*

Con la Tauola di tutti i Capitoli delle materie, che in esso si contengono,
per ordine d'Alfabeto.

*Et anche coi suoi Sommarij, & nomi de' Dottori, Canonisti, e Teologi
Citati dall'Autore, in essa opera.*

CON PRIVILEGIO.



³²
IN VENETIA,

Appresso Giacomo Antonio Somasco. M. D.

del collegio della compagnia de' Jesus





AL SERENISSIMO
PRINCIPE
SIGNOR MARINO GRIMANI
DOGE DI VENETIA.



VEDENDO io il commune, & uni-
uersale applauso, & allegrezza nella asson-
tione di V. Serenità à questo altissimo gra-
do del Prencipato di Venetia, non solo di
tutta la Città, & di tutti gli ordini, &
fessi di persone in essa habitanti, ne solo di
tutte le nationi suddite à questo Serenissi.

mo Deminio, che à gara concorrono à prestare la douuta obedien-
za con insolita festa, & contento, ma ancora delli Prencipi, &
genti Straniere, tanto può ne gli animi gentili la opinione delle he-
roiche virtù, di V. Serenità, la fama veramente sparsa della libe-
ralità inusitata, della benignità, & clemenza inaudita, della pie-
tà, & religione inestimabile, della giustitia inuiolabile, della cari-
tà, & amor verso i poueri incredibile; vedendo dico questo uni-

uerjale applauso, son entrato in desiderio ardentissimo di fare ancor io palese a V. Serenità quel deuotissimo affetto, che tiene la mente mia, et animo tutto incatenato con dolcissimi legami di offeruanza inesplicabile, et se bene da ciò mi deterruua l'altezza del suo stato, quasi cielo dal centro della mia bassezza lontano, tuttauia pensando, che la maestà del sommo Iddio, che è Rè del Cielo, et Signor soprano a tutti gli Imperatori, et Regi non sprezza, anzi maggiormente gradisce la deuotione di un humil cuore, et di bassa persona, che le fastose pompe, et lodi di superbi Regi, ho giudicato, che così lei, che con la benignità sua incomparabile meno delli altri è discosta dalla diuinità non sarà per sprezzare qualunque picciol pegno di deuota mente. Et douendo fiorir di nouo per mezzo delle stampe questo nobilissimo Giardino de casi di Conscienza molto più, che prima arricchito, et allargato, ho voluto che venga meco inanti a piedi di V. Serenità per testimonio, anzi come frutto di quella offeruanza, che nell'intimo del cuore, quasi in fertile terreno radicata pianta sempre germoglia frutti di sincera fede, et mi è parso conuenevole piezzo, et malleuadore di questa mia deuotione, essendo religioso, et norma di buona conscienza innanzi un Prencipe religiosissimo, et di candidissima, et immaculatissima conscienza Gradisca dunque V. Serenità il libro, et l'affetto, et con la solita Serenità del suo benigno volto scacci le nubi del mio timore, nato dalla bassezza mia, et con un picciol raggio della sua gratia rassereni tutto il corso della mia uita, la qual per sempre à lei consacrando bacio humilmente le vesti. Di Venetia il dì XV. di Settembre. M. D. XCV.

D. V. S. Serenità:

Deuotifs. & humilifs. Seru.

Vicenzo Somasco.

CATALOGO DE
DOTTORI,
TEOLOGI, CANONISTI,
LEGISTI, ET ARTISTI,

Citati dall'Autore in questo Libro del Giardino di Sommistis,
Poste per ordine d'Alfabetto.



- A** Vttore dell'Opera.
Abbate, ouer Panormitano Siculo, Canonista.
Abdenfe Teologo.
Adriano Papa, Teologo.
Agoftino Anconitano, Sommistis.
Agoftino Santo, Dottor di Santa Chiesa.
Alberto Magno dell'Ordine dei Predicatori, Teologo.
Alessandro d'Ales, dell'Ordine Minore, Teologo.
Alfonso da Castro, dell'ordine Minore, Teologo.
Altifiodorense, Canonista.
Angelo da Rezo.
Angelo Faudentino, dell'Ordine dei Predicatori, Teologo, & Inquisitore in Venetia.
Angelo Sommistis.
Anselmo Santo, Teologo.
Antonio da Burgo, Canonista.
Archidiacono, Canonista.
- Aristotile, Filosofo.
Armilla, Sommistis.
Atefano, dell'Ordine Minore, Sommistis.
Auicenna Medico.
Aurelio Nauarino, dell'Ordine Minore, Teologo, e Regente del Studio della R. gran Casa in Venetia.
- B**
B Aldo da Perugia, Canonista, & Legista.
Bartolo.
Barrolomeo Ciuitella dell'Ordine Minore, Teologo, & Regente del Studio della R. gran Casa in Venetia.
Bernardo da Busto Teologo.
Bartholomeo Medina, Theologo.
Bonauentura Santo, dell'Ordine Minore, Teologo.
Bonifacio Poreto, Canonista.
Budeo.

C A T A L O G O

C Cardinal Fiorentino.
 Casiodoro.
 Cino.
 Concilio Agatenfe.
 Concilio Colonienfe.
 Concilio di Baflea.
 Concilio Fiorentino.
 Concilio Lateranenfe.
 Concilio Tridentino.
D
 Decio Dottor in ytroque.
 Diogene Filofofo.
 Dionifio Certofino, Teologo.
 Dominico da Santo Geminiano
 dell'Ordine de i Predicatori,
 Teologo.
 Domenico Perugino, Canonifta.
 Domenico Soto Sabonefe dell'or-
 dine de' Predicatori, Teologo.
E
 Strauaganti de i Sommi Pon-
 tefici.
F
 Federico da Siena, Legifta.
 Felino.
 Filippo Franco, Canonifta.
 Fortunio, Canonifta.
 Francesco Aretino.
 Francesco da Vittoria dell'Ordi-
 ne de' Predicatori, Sommifta.
 Francesco Maggiore, Teologo.
 Francesco Zabarella Cardinale,
 Canonifta.
G
 GAbriello Biel, Teologo.
 Galeno Artifta.
 Gasparo Calderino.
 Gialone.
 Giovanni Andrea, Canonifta.
 Giovanni Calderino, Canonifta.
 Giovanni d'Anagni, Legifta.
 Giovanni da Imola, Canonifta.

Giouani da Napoli, dell'Ordine
 de i Predicatori, Teologo.
 Giouanni da Tabiena, dell'Ordi-
 ne de i Predicatori, Sommifta.
 Giouanni da TurreCremata Car-
 dinale, dell'Ordine de i Predi-
 catori, Teologo.
 Giouanni Scoto dell'Ordine Mi-
 nore, Teologo.
 Girolamo Santo, Cardinale, &
 Dottor di Santa Chiefa.
 Glofa.
 Gofredo Sommifta.
 Gratiano Commentator del De-
 cretate.
 Gregorio Santo, Papa.
 Guglielmo, detto Durando.
H
 Enrico da Gandauo, Teolo-
 go.
 Hippolito Legifta.
 Hoftienfe Sommifta.
I
 Innocentio Papa, Canonifta.
 Ifidoro Teologo.
L
 Landolfo Certofino, Teologo.
 Leone Santo, Papa.
 Lodouico Romano, Legifta.
 Luigi Cornelio, Canonifta.
 Luigi da Granata dell'Ordine da
 i Predicatori, Teologo.
M
 Marco Tullio Cicrone Filo-
 fofo.
 Margarita Confeforum, Summa.
 Marrano Canonifta.
 Martino Azpliqueta, ouer Na-
 uarro.
 Martino della Benna, Teologo.
 Mauto, Antonio Berarduccio,
 detto Soma Corona, Teologo.
 Monaldo Sommifta.

Nico-

D E D O T T O R I .

N
 Nicolò Boetio, Canonifta.
 Nicolò de Lira, dell'Ordine
 Minore, Teologo.
P
 Panormitano, detto l'Abbate,
 Siculo.
 Paolo Apostolo Santo.
 Paolo da Caftro.
 Parisini.
 Pietro Cafale dell'Ordine Mino-
 re, Sommifta.
 Pietro d'Ancarano, Legifta.
 Pietro da Rauenna, Teologo.
 Pietro da Perugia, Canonifta.
 Pietro di Palude, dell'Ordine de
 i Predicatori, Teologo.
 Plutarco Historico, e Filofofo.
 Pragmatica Gallicana.
 Pietro Lombardo, Maeftro delle
 Sentenze.
R
 Raffaello Legifta.
 Raimondo, dell'Ordine de i
 Predicatori, Sommifta.
 Remigio Santo, Teologo.
 Ricardo di Ancona, Legifta.
 Roco di Curte, Canonifta.
 Rosella.

S
 Seneca Filofofo.
 Silueftro Pierio, dell'Ordine
 de i Predicatori, Teologo, e
 Sommifta.
Soto.
 Summa Angelica.
 Summa Antonina.
 Summa Armilla.
 Summa Aftefana.
 Summa Confeforum.
 Summa Hoftienfe.
 Summa Monaldi.
 Summa Pifanella.
 Summa Raimonda.
 Summa Rosella.
 Summa Silueftrina.
 Supplementum, ouer Summa Pi-
 fanella.
T
 Tomaso d'Aquino Santo, del-
 l'Ordine de' Predicatori,
 Teologo.
 Tomaso Gaetano Cardinale, del-
 l'Ordine de i Predicatori, Teo-
 logo.
V
 VGo Cardinale, Canonico Re-
 golare, Teologo.
 Vittoria.
 Vulpiano Legifta.

L F I N E .

TAVOLA

TAVOLA DE' CAPITOLI

DI TUTTE LE MATERIE CHE SI
contengono in questa Prima Parte, del
Giardino de Sommisti;

*Per risoluzione, decisione, e scritturalmente, doue s'abbracciano dodicimila,
e più Casi di coscienza, per ordine d'Alfabetto.*

A bbate: Capit. r. a carte. 1	Arte, cap. 38	ibid.
Abbadessa, cap. 2	Artefici, cap. 39	ibid.
Abbracciamenti, cap. 3	Articolo di morte, cap. 40	ibid.
Abborso, cap. 4	Aspettare, cap. 41	ibid.
Accettatori di persone, c. 5	Assicurazione, cap. 42	ibid.
Accidia, cap. 6	Allearsi, cap. 43	29
Accommodare, cap. 7	Assicuratore, cap. 44	ibid.
Acconsentire, cap. 8	Affoluzione sacramentale, cap. 45	ibid.
Accusare, cap. 9	Affoluzione a gl' infermi quando, & come, cap. 46	47
Adorare, cap. 10	Affoluzione per vigor delle Bolle, cap. 47	49
Adornamento di Donne, cap. 11	Affinenza corporale del mangiare, e bere, & anco matrimoniale, cap. 48	ibid.
Adottare, cap. 12	Astrologia, cap. 49	ibid.
Adottione, cap. 13	Atti lasciuui, & carnali, cap. 50	50
Adulare, cap. 14	Attoni bone, o cattine, & indifferenti, cap. 51	ibid.
Adulterio, cap. 15	Attritione, cap. 52	ibid.
Affinità corporale, & spirituale, cap. 16	Auaritia, cap. 53	54
Affittazioni, cap. 17	Augurij, Aurspicij, & Auspicij, cap. 54	55
Affogare, cap. 18	Austerità, cap. 55	56
Aiutare, cap. 19	Auocare, cap. 56	ibid.
Attergare, cap. 20		
Alchimia, cap. 21		
Alimentare figliuoli bastardi, cap. 22		
Amare Dio, & il prossimo, cap. 23		
Amare indifferentemente, cap. 24		
Ambitione, cap. 25		
Ammazzare banditi, cap. 26		
Ammazzare mariti o mogliere per rinfaritar si cap. 27		
Ammasccarsi, cap. 28		
Amor di Dio, & del prossimo, cap. 29		
Ammonitione del Confessore al penitente, dopò la confessione, cap. 30		
Angaria, cap. 31		
Animo, cap. 32		
Annulare, cap. 33		
Appellatione, cap. 34		
Aprire lettere, cap. 35		
Archibugi, cap. 36		
Arme, cap. 37		
	B agno, cap. 57	59
	Ballare, cap. 58	ibid.
	Banditi, cap. 59	ibid.
	Balci, cap. 60	63
	Bastardi, cap. 61	65
	Battere alcuno, cap. 62	ibid.
	Battersi, cap. 63	ibid.
	Battesimo, cap. 64	ibid.
	Bellertarsi, cap. 65	71
	Beneficiari, cap. 66	ibid.
	Beni Castrensi, o quasi Castrensi, cap. 67	76
	Beni Parastrenali, cap. 68	77
	Bere, cap. 69	ibid.
	Bestemmia, cap. 70	ibid.
	Bogia, cap. 71	78
	Breui, che si portano addosso, cap. 72	ibid.
	Buffoni,	

DE' CAPITOLI.

Buffoni, o Buffonarie, cap. 74	79	comprare, o uendere inanti le Chiese, cap. 119	ibid.
Bugia, cap. 75	ibid.	comprare, & uendere ingiusto, & vsuratico, cap. 120	148
Burlare, cap. 76	ibid.	comprare pensione, o uedere, o frutti, c. 121	147
Buttar forte, cap. 77	ibid.	conciere di Donne, cap. 122	ibid.
		concubinato, cap. 123	ibid.
		conditioni, che si ricercano nel Confessore, & nella confessione sacramentale, c. 128	149
		confessione in Foro giudiciale, cap. 129	151
		confessione sacramentale, cap. 130	ibid.
		confessare alcuno senza essere approbato dall'ordinario, cap. 131	156
		confirmatione, ouer cresma, capit. 132	ibid.
		confidenza de beneficij, cap. 133	159
		confidenza de ottenere perdono, c. 134	ibid.
		confortare ammalati, cap. 135	ibid.
		conscienza, & conscienza erronea, c. 136	160
		consecratione di Pane, & Vino, c. 137	163
		consenso, ouer consentire ad alcuna cosa, capitolo 138	165
		consigliare alcuno, capitolo 139	ibid.
		consegli, che si danno, &c. capit. 140	166
		consegli de' confessori a penitenti, come, cap. 141	ibid.
		consuetudine di scuotere decime, &c. capit. 142	167
		contentione, ouero Altercatione, ca. 143	ibid.
		continenza Matrimoniale, cap. 144	168
		contraher Matrimonio per uccisione, cap. 145	ibid.
		contratti di compagnie, cap. 146	ibid.
		contratti di compagnia d'animali, ouero Societa, cap. 147	171
		contratti di compagnia di prestanza, capitolo 148	172
		contratti de Retrouuendo, o Pattuito, ouer Gratiofo, cap. 149	ibid.
		contratti di compagnie di Scuole, o di Fraie, o di confraterne, o di Diuotioni, capitolo 150	176
		contratti Emphiteuti, cap. 151	ibid.
		contratti illeciti, & ingiusti, che si fanno nel comprare, & uendere, cap. 152	ibid.
		contratti Innominati, cap. 153	180
		contratti Monopolij, cap. 154	ibid.
		contratti Pattuiti, o Gratiofi, cap. 155	ibid.
		contritione, cap. 156	ibid.
		contumelia, cap. 157	187
		conuitare, o dar mangiare, cap. 158	ibid.
		coprimeto de' suoi difetti, e altri, c. 159	ibid.
		corporali, e Porificatori, sporchi, & netti, capitolo 160	188
		correttione fraterna, cap. 161	ibid.
		coscienze dubbie, cap. 162	90

cose.

TAVOLA

cofe trouate , cap. 163	191	Dimenticanza, cap. 201	ibid.
credere, o dubitare, cap. 164	192	diminutione d'amicitia, cap. 202	ibid.
credere implicito, cap. 165	193	Diminutione della penitenza, capitolo 203	ibid.
cieder troppo facilmente, ouero implicito, o di non di peccare, cap. 166	ibid.	dimostrazione, cap. 204	221
crefima, cap. 167	ibid.	Dir la corona, cap. 205	ibid.
cura, ouer custodia de' Padroni in uerfo li Seruitori, cap. 167	ibid.	dir Melfa, cap. 206	222
cura famigliare, cap. 170	ibid.	dire, ò Recitar l'ufficio diuino, capitolo 287	231
curiofità, cap. 171	ibid.	Dire, o portar parole fàcre, o confacratorie, fopra Donne di parto, o fopra infermi d'ogni forte, cap. 208	236
custodia d' Infermi, cap. 172	194	dir mal del Proffimo, o di fe medemo, cap. 209	237
D			
D Acij, cap. 173	ibid.	dir villania al proffimo, cap. 210	ibid.
danneggiare, cap. 174	ibid.	discordia, cap. 211	ibid.
danno fatto nell'anima, & nella perfona capitolo 175	ibid.	disobediencia, cap. 212	238
danno fatto nel proffimo, cap. 176	195	dispensazione d'alcuna cofa, come de cafì riferuati, de i Voti, del Digiuono, del Matrimonio, & fimili, cap. 213	ibid.
denno de' Giudici, che fententiano, o giudicano, cap. 177	197	dispensazione di entrate de i Beneficij, cap. 213	242
dare alcuna cofa, per commettere, capitolo 178	ibid.	dispensazione di potere ottenere, capitolo 214	ibid.
dare da mangiare, cap. 179	ibid.	disperdere, cap. 215	243
dar danari a guadagno, cap. 180	ibid.	dispreggio, ouer fprezzatura, cap. 216	ibid.
dar danari a fei, o più per cento, capitolo 181	199	diſputare circa le cofe della fede, capit. 217	ibid.
dare in credenza, cap. 182	ibid.	Difentire del ben fare, & dall'opinioni, cap. 219	244
dare occasione di peccare, cap. 183	ibid.	distributione de i beneficii Ecclefiaſtici, o d'altri beni, & Vfficij, cap. 219	ibid.
dar ricetta a Banditi, cap. 184	ibid.	diuinare, cap. 220	245
debiti, che da molti fi fanno, & non fi pagano, cap. 185	ibid.	diuortio, cap. 221	246
debiti, che da molti fi fanno, cap. 185	ibid.	dolo, cioè inganno, cap. 222	247
debito matrimoniale, cap. 186	235	dolor de' peccati altrui, cap. 223	ibid.
debitori, cap. 187	202	dolore de i peccati commeffi, capitolo 224	ibid.
decime, ouer Quartefe, cap. 188	ibid.	dolor fenfitiuo, cap. 225	250
denontiatione, cap. 189	204	donatione, cap. 226	252
depoſitare alcuna cofa, cap. 190	ibid.	dote, che fi da in Matrimonio, capitolo 228	254
deſiderio, cap. 191	205	dottori, cap. 229	255
determinatione del confeffore, quando cap. 192	207	dubietà del confeffore circa il terminare, cap. 230	ibid.
detrattione, cap. 193	ibid.	dubitare d'alcuna cofa, cap. 231	257
defenſione di fe medemo, o d'altri, capitolo 194	209	duello, cap. 232	ibid.
difetti, che fi commettono nella Melfa, cap. 195	211	E	
digiuono, cap. 196	ibid.	E Brietà, cap. 233	ibid.
dilettatione moroſa, o carnale, ouero di altra cofa, cap. 197	219	edificare, o fabricare, o far miglioramenti, cap. 234	259
diligenza de' Padroni inuerfo li Seruitori, cap. 198	220.	effetti della contritione, cap. 235	ibid.
diligenza de' Veſcoui in ammattere, capitolo 199	ibid.	elemofina, cap. 236	ibid.
dimandar danari a gl'Infermi, capitolo 200	ibid.	elemo-	

DE' CAPITOLI.

elemofina fatta per errore, capitolo 237	ibid.	figure, cap. 280	277
ibid.		finitione, cap. 281	ibid.
electione di due mali, cap. 238	261	forma dell' Aſſolutione della ſcommunica, & d'altri peccati, cap. 282	ibid.
electione nei beneficij, o vfficij, o altra cofa, cap. 239	ibid.	fornicatione, cap. 283	279
embriacchezza, cap. 240	263	forza dell' Aſſolutione, cap. 284	280
ereſia, cap. 241	264	frage, ouer Scuole, cap. 285	ibid.
errare, ouero errore, cap. 242	265	fraterne, ouer Scuole, cap. 286	ibid.
erubeſcenza, ouero vergogna, capitolo 243	ibid.	fraude, cap. 287	ibid.
ibid.		fuga, cap. 288	ibid.
efamina di Chierici, cap. 244	ibid.	fuggire le dilettationi, cap. 289	ibid.
effaminare, cap. 245	ibid.	funerali, cap. 290	ibid.
effecutione della giuſtitia, cap. 246	263	furto, cap. 291	ibid.
effecutione de' Teſtamenti, ouer Legatarij, cap. 247	ibid.	furto de' beni Caſtrenſi, o quaſi Caſtrenſi del padre, contra i figliuoli, cap. 292	286
effequie Mortorie, cap. 248	ibid.	furto fra marito, & moglie, cap. 293	268
efporſi a pericolo, cap. 249	ibid.	furto, che fi fa da i figliuoli al padre, o alla madre, fratelli, & di cofe depoſitate, cap. 294	287
effere in gratia di Dio, cap. 250	269	294	287
effortatione a gl'infermi, cap. 252	270	furto reale, & mentale, & ſua reſtitutione, cap. 295	289
effrema Vnitione, cap. 252	ibid.		
euangelio, cap. 253	ibid.	G	
euchariftia, cap. 254	ibid.	G Abella, ouer Dacij, cap. 297	ibid.
F			
F Abricare, o far miglioramenti, cap. 255	272	giattanza, cap. 298	295
fallimenti de i Cambij, e di Mercanti, capit. 256	ibid.	gioco, cap. 299	292
fallarij di Scritture, & Monete, capit. 257	ibid.	giubileo, cap. 300	295
ibid.		giudaizzare, cap. 301	296
fama, cap. 258	273	giudicare tanto in ciuile, come in criminale, cap. 302	297
famiglia, cap. 259	ibid.	giudicij: temerarij, cap. 303	299
far ailente alcuno, cap. 260	ibid.	giuramento Aſſertiuo, Conditionato, Confertorio, Diauoloſo, infame, Illecito, Permiſſorio, Promiſſorio, Finto, & ſemplice, cap. 304	300
far contra conciencia, cap. 261	ibid.	giuſtitia, cap. 307	301
far elemofina a parenti, cap. 262	ibid.	gloria humana, cap. 308	312
far forfantaria, cap. 263	274	gola, cap. 309	ibid.
far la penitenza, cap. 264	ibid.	gouerno di infermi, cap. 310	ibid.
far lettere falſe, cap. 265	ibid.	gouerno de i Giudici di ogni qualità, capit. 311	313
far lite, cap. 266	ibid.	guadagno, cap. 312	ibid.
far miglioramenti, cap. 267	ibid.	guadagno de i figliuoli, cap. 313	ibid.
far oltraggio al proffimo, cap. 268	ibid.	guardia di alcuna cofa, cap. 314	ibid.
far oratione, cap. 269	ibid.	guerra, cap. 315	ibid.
far paura, cap. 270	ibid.	H	
far ſacramento dell'altare, cap. 271	ibid.	H Abitare contiguo, o vicino ad alcuno, cap. 316	315
far ſi diſpenſare dal Papa, cap. 272	275	habito ſacerdotale, cap. 317	ibi.
far veſte, o altra cofa a meretrice, capitolo 273	ibid.	habito incognito, cap. 318	ibid.
ibid.		heresia, cap. 319	316
fauorire eretici, cap. 274	ibid.	hipocriſia, cap. 320	317
fede, cap. 275	ibid.	hiſtorio-	
ferire, cap. 276	276		
fideicommeſſi, ouer Legati. 277	ibid.		
fideiuſſione ſpecie d'ufura, cap. 278	ibid.		
figliuoli in verfo li loro Genitori, & altri parenti. cap. 279	ibid.		

TAVOLA

istioni, cap. 321	ibid.	impedimento del matrimonio, cap. 334	ibid.
omicidio casuale, semplice, & pensato, cap. 322	ibid.	impegnare, cap. 335	ibid.
honore a parenti, & ad altri, cap. 323	ibid.	impositioni, cap. 336	ibid.
honore, che si deue fare all' imagine de i santi, cap. 324	320	imprecationi, cap. 337	ibid.
horre Canoniche, cap. 325	ibid.	impresto, cap. 338	324
hosti, cap. 326	ibid.	improperio, cap. 340	ibid.
humiltà, cap. 327	ibid.	impudicitia, cap. 341	ibid.
	321	impugnatione, cap. 342	ibid.
	I	incantationi, ouero incantesmi, c. 343	ibid.
Attanza, cap. 328	ibid.	incanti publici, che si fanno per le piazze, cap. 344	ibid.
idolatria, cap. 329	ibid.	incendiarij, cap. 345	ibid.
ignoranza, cap. 330	322	incesto, cap. 346	325
imagini, cap. 331	ibid.	inconsideratione, cap. 347	ibid.
imbriacchezza, cap. 332	323	indiuinare, ca. 348	ibid.
immonditia, cap. 333	ibid.	indugiare, cap. 349	ibid.

Il Fine della Tauola de i Capitoli della Prima Parte, del Giardino de i Sommistii.



GIARDINO
DI SOMMISTI

DEL R. ET ECCELL. D.
MARCO SCARSELLA
Da Tolentino.

Titolato nella parochiale, & Collegiata Chiesa di
S. Thomaso Apostolo di Venetia.

Doue si dichiarano, e si decidono Doddecimila, e più casi di
Conscienza, che dubbiosi, difficili, & irresolubili
a molti possono parere.

Molto utile a R. Curati, e semplici Sacerdoti nella Confessione
Sacramentale: per ordine d'Alfabetto:
Con stile facile, e famigliare.

PARTE PRIMA.

Dell' Abbate. Cap. Primo.

SOMMARIO.

- A**BBATE, che cosa significhi, & perche padre di monaci, & preti, & di quanti anni.
L' Abbate da chi deuesi eleggere, & di qual monasterio, & perche d' altro monasterio ancora.
L' Abbate deue esser professo, & si può dimandare da altri monasteri, & essere eletto.
La dimanda dell' Abbate da chi deuesi fare, & amettere.
L' Abbate da chi deue esser confermato, & benedetto, & in qual giorno.
Se l' Abbate possi ordinarsi prima che sia benedetto, quando, & come.
1 L' Abbate, che sia eletto di due monasterij, accettandoli, quando, come, & perche pecca, & se li può tenere.
Coloro, che eleggono l' Abbate di due monasterij, come, quando, & perche peccano, & quando non peccano.
L' Abbate eletto giuridicamente, & repulso della benedictione dal prelato, vsando l' ufficio suo, non pecca, quando, & perche, & fin quanto tempo il possi vsare.
L' Abbate eletto giuridicamente, & repulso dal prelato della benedictione, quante volte deue quella dimandare, per poter vsare l' ufficio suo.
4 L' Abbate eletto giuridicamente, & recusato dal Vescovo può conferire gli ordini, & altro, & perche.
5 L' Abbate eletto giuridicamente, & recusato dal Vescovo, può conferire gli ordini anco in altro monasterio, & quando, & come.
6 L' Abbate giuridicamente eletto, & repulso dal Vescovo può assolvere da tutte le censure i suoi monaci, & il censurato, per esser assoluto quello deue fare.
7 L' Abbate può dispensare, l' irregolarità, & quando la possi ritenere, & perche.
8 I voti fatti, facendosi monaco l' abbate lo può dispensare, & anco annullarlo.
Giard. di Somm. Parte Seconda. A Colus

- 3 Colui, che fa noto dentro la religione, può esser dispensato dall' Abbate, & annullato.
L' Abbate o altro Prelato, che instituisce alcuno ufficiale generale con darli tutta la sua potestà senza licenza del capitolo, pecca & perche.
L' Abbate, che dà la benedizione nelli divini officij, & per la strada, come quando, & perche, pecca, & quando non pecca.
- 10 L' Abbate, che per negligenza non ha cura dell' anime a lui sottoposte, pecca.
L' Abbate, che non corregge gl' errori de' suoi sudditi, pecca, & perche.
Il fingere alle volte non vedere alcuni difetti, è prudenza del Superiore.
- 11 L' Abbate, che consacra Monache, o cimiterij, o paramenti, quando pecca.
L' Abbate, che consacra alcuna cosa senza hauer autorità, se siano consacrate.
Il consacrar paramenti, o altra cosa, dal Papa si può commettere a chi li piace.
- 12 L' Abbate, che conferisce ordini sacri per autorità del Papa, o per privilegio, non pecca.

1 * *Caso. Tabie. 1. par. c. 1. de sta. et qual. ord. 18. q. 2. ca. Abbate. Ea. q. c. quā sit. c. nullus. li. 6. Glo. in cle. Host dr. 69. c. quoniam uid. Tab. I par. nu. 5. Arm. nu. 2. de Abba. Tabie. in 1. par nu. 5. In cap. 1. de sup. neg. pra. lit. c. 1. Arm. ibid. nu. 3. Arm. ibid. nu. 5. & 6. Tab. ibid. nu. 9. Arch. dist. 69. ca. quoniam. S. Ant. & Host c. cum cōtingat. de sta. & qua. lit. ord. Armil. ibi. nu. 7. Tabie. ibid. Pan. de sen. excu. illo. num.*



ABBATE è parola greca, che altro non diremo, che uoglia dire, se non Padre, latinamente, & di quà è detto Abbate, Padre di monaci, ilquale deue veramente esser prete, & deue incaminare sopra i 25. anni, & essedo Abbate di monaci, deue anco essere eletto dal monasterio del quale deue esser sopra stante, & dell'istesso monasterio, essendogli però persona idonea; percioche quando non gli fosse persona idonea, & atta in quello monasterio, deuesi elegere altra persona d'altri monasterij, & che sia professo, & molti uogliono, che si debba dimandare d'altri monasterij, ma non elegerlo, & questa dimanda deuesi fare & ammettere dal Papa. Et di subito deuesi con fermare dal Prelato, & benedire dal Vescouo diocesano, & deuesi benedire in giorno di Domenica, o ne' giorni, che si conferiscono gl'ordini minori. Nè si deue ordinare, se prima non sarà benedetto, quando però gli fosse consuetudine di benedire.

- * Si dimanda? Vno fu eletto Abbate di due monasterij, se peccò, accettarlo, & coloro che l'elestero? *Resp.* se vno de' detti monasteri non fosse sotto l'altro monasterio, di rassi di sì, nè può tener l'un' & l'altra Abbatia, quando vno non sia sottoposto all'altro.
- * Si dimanda? Vno essendo eletto Abbate, professo, & ordinato, andò per pigliar la benedizione dal Prelato diocesano, alquale non la volse dare, benchè con humiltà gli hauesse dimandata, onde conuenendoli vfare l'ufficio suo, quello l'usò, benchè non fosse stato benedetto, se peccò? *Resp.* di nò, quando habbia ricercato detta benedizione con quei conuenienti modi, che se li apparteneua, & il può essercitare, fin'a tanto, ch'esso Vescouo riconoscerà la sua durezza, & tanto maggiormente potrà essercitare il suo vficio, quando l'hauesse ricercato, o fatto ricercare fin'a tre volte al più.
- * Si dimanda? Vno essendo stato eletto Abbate in alcun monasterio, ouero essendo Abbate prete, ilquale fù recusato dal Vescouo, nondimeno conferiua gl'ordini nel suo monasterio, & a i suoi monaci, ouero a quelli, ch'erano andati in quello monasterio per farsi monaci, se peccò? *Resp.* di nò; Anzi dirassi che li può dare anco a secolari, sopra iquali egli haurà giurisdizione. Et anco dirassi poterli dare in un'altro monasterio quando fosse inuitato dall'Abbate di detto monasterio; ma però che detto monasterio habbia l'essentione, imperoche altrimenti non potrebbe.
- * Et anco può assoluere i suoi monaci da tutti i peccati, & da tutte le censure, quando però quelle non fossero riservate specialmente ad altri Superiori ma à questa opione il Panormitano non consente. Et però inanti, che niuno s'assolui, deuesi sempre vedere i loro priuilegij, come gli siano concessi in questa materia; perche mai si fallerà nè da esso Abbate, nè meno da esso censurato, nè si deue andare così alla balorda.
- * Si dimanda? A un' Abbate essendogli presentato vno di suoi monaci, ilquale era irregolare per hauer riceuuto gl'ordini sacri, mentre si ritrouaua essere scomunicato per alcuni delitti commessi, per ilche quello lo dispensò, se peccò? *Resp.* di nò, quando esso monaco non hauesse hauuto memoria del fatto, o che non fosse dottore in legge, & anco che'l caso non fosse stato enorme, per ilquale fù scomunicato, & questa.

- questa è opinione di tutti Dottori. Ma dirassi bene, che sopra le altre irregolarità, l'Abbate non hauer potestà per legge commune, quando però essa legge commune espressamente non gli locouedesse.
- * Si dimanda? vno si fece monaco, ilquale prima che si facesse monaco, fece uno, o più uoti, ilquale l'Abbate, dopo che quello entrò in essa religione gli li dispensò, se peccò? *Resp.* di nò, percioche l'Abbate può dispensargli, & irritarli, & anco annullare quei, che fossero fatti anco dentro essa religione, essendo monaco; Ma però sempre dirassi, che prima si debba uedere i priuilegij loro, che hanno sopra essa assoluzione, & tutto questo intendasi secondo la legge commune; percioche essi Abbati hanno molti priuilegij sopra essa assoluzione. Quando poi gli siano annullati essi priuilegij uedi, il Concilio di Trento.
- * Si dimanda? un'Abbate, o altro Prelato uolendo fare, & instituire un' ufficiale generale con tutta quella potestà, & giurisdizione di far tutte quelle cose, & negotij pertinenti alla chiesa, così in giudicio, come fuori, fece un secolare secondo il suo humore, senza licenza, o cōsenso del suo capitolo, se peccò? *Resp.* di sì, percioche lui, nè meno altro Prelato non può instituire alcuno ufficiale tale senza licenza del suo Capitolo, o cōsenso; essendo che questa institutione si possa metter nel numero delle cose ardue nè meno questo ufficiale può esser secolare, secondo si contiene in esse leggi canoniche, & questo è quello, che vuol dire Innocentio, in cap. Edoceri. de rescrip.
- * Si dimanda? vno Abbate dopò la messa solennemente daua la benedizione al popolo, non altrimenti che fa vn Vescouo, dopò la solennità delle messe, de' vespri, & matutini, & anco quando andaua per la via, se peccò? *Resp.* che se lui haueua spciali priuilegij; di nò, ma se non l'hauesse, s'usurpò quello, che s'appartiene à Vescouo; però sempre deuesi guardare i suoi priuilegij, per vedere come, & che cosa gli sia concesso.
- * Si dimanda? Vno essendo stato eletto per Abbate, acciò quello hauesse cura dell'anime di quelli, ch'a lui sono commessi, o del monasterio, ma egli per negligenza dopò eletto Abbate, non si curò più che tanto; se peccò? *Resp.* se la sua negligenza fù grande in questa cura, dirassi veramente di sì, & mortalmente; percioche i carichi si danno sotto pena di peccato, acciò si essercitino à beneficio vniuersale, & particolare. Ma se questa negligenza fù poca, & di cose minime, dirassi hauer peccato vniuersalmente, quando però hauesse conosciuto; che non ne fosse seguito maggior danno per questa sua poca cura; percioche sarebbe altrimenti. E se per non correggere, & castigare i difetti, & eccessi d'alcuni suoi sudditi, liquali poteuano apportare pericolo probabile di infettare altri, peccò grauemente, & se i difetti, & eccessi erano mortali, peccò mortalmente. Ma se di poco momento, nè erano scandalosi, alle volte, è prudenza il fingere di non veder tutte le cose, massimamente quando sono accidentali, & non per consuetudine.
- * Si dimanda? vno essendo Abbate, benediceua Monache, o consagraua chiese ouero altari, riconciliaua cimiterij, consagraua corporali, benediceua paramenti, calici, & altre cose, che s'oprano, & seruono al culto diuino, senza hauer l'autorità dal Papa, nè commissione alcuna per legge, o per priuilegio, o per consuetudine longa & approuata, ouero senza saputa del Papa, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, percioche mancando vna di queste cose preterite, lui si abuso quella autorità, & officio, che non gli ueniua.
- * Si dimanda? vn Abbate hebbe autorità dal Papa di poter consagrare, & benedire Monache, vasi, vestimēti pertinenti al culto diuino, di cōsecrare chiese, altari, &c. o per priuilegio particolare, o per legge, o per consuetudine, se facendo le cose sopradette peccò? *Resp.* che nò, perche il Papa può commettere le sopradette cose a ciascheduno semplice Sacerdote. Poi che nò hanno dette cose atto immediato circa il vero corpo di Christo; ma circa il corpo suo mistico, però possono esser cōmesse dal Papa à ciascheduno sacerdote non pertinendo strettamente all'ordine episcopale. Può vno Abbate, o semplice Sacerdote per cōmissione del Papa dar gli ordini sacri del sottodiaconato, Diaconato, & Sacerdotio? *Resp.* con l'Armilla, che non può. Perche gli ordini sacri hanno l'atto immediato circa il vero corpo di Christo, & strettamente appartengono all'ordine, & cōmissione Episcopale; secondo che si caua da S. Thom. Altri però (a quali m'accosto) dicono che si come la Somma Angelica, la Roscella Verbo, Bened. l'Abbate nel capit. Quanto de

Cōcil. Triā. Sef. 23. c. 10. Armil. ibi. nu. 7. Glo. c. nolsie 33. q. 3. Sef. 23. c. 10. Armil. ibi. num. 9. Dist. 89. c. iudicatum. Tabie. ibid. nu. 11. Armil. de Abb nu. 12. Glo. de offic. Archi. c. ea que. Glof. de re iud. c. pen. Armil. ibid. num. 8. S. Thom. 4. sen. d. 7. q. 3. ar. 1. q. 2. ad. 3. d. 23. ar. 2. vii. Petrus de Pal. d. 7.


consuet. Pure sempre mi remetto a S. Chiesa, & lascio queste difficoltà a chi vuole sapere più di quello che se gli conuene.

Dell' Abbadessa. Cap. II. S O M M A R I O.

- 1. L' Abbadessa, che se presume poter conferire ordini, o li conferisce, pecca mortalmente, & perche.
L' Autorità, che hanno le Abbadesse, & quello, ch' è loro appartengono.
L' Abbadesse non hanno prelature, & come dicesi hauerle.
L' Abbadesse, per niun modo deouono stare, ne habitar con gl' huomini, & perche.
2. L' Abbadessa, che conferisce beneficij, non pecca, quando, come, & perche.
L' Abbadessa, che instituisce chierici nelle cose pertinenti al suo monasterio non pecca, & perche, come, & quando, & come deuesi questo intendere.
3. L' Abbadessa, che concede alle monache il poter si appropriare in proprio uso per il loro vitto il guadagno delle proprie fatiche, non pecca, perche, & quando.
4. Il monasterio, che nella elezione dell' abbadessa, nella elezione, non offeruando la forma canonica, pecca, & perche.
Quando il monasterio nella elezione dell' abbadessa, inanti che facci elezione di quella deue offeruare, & vedere la forma canonica.
Le monache, che non offeruano i decreti, & priuilegi loro, nella elezione dell' abbadessa, peccano mortalmente, & perche.
5. L' Abbadessa non curandosi, dopo eletta, & confermata, essere benedetta, fin tanto tempo, pecca, come, & perche.
L' Abbadessa, doppo eletta, quando si deue fare benedire, & in che giorno.
La benedittione dell' Abbadessa, se sia di solennità, o di giuriditione.
La benedittione dell' Abbadessa, se sia uguale a quella dell' Abbate, o inferiore.
La benedittione dell' Abbadessa, se si deue reiterare, quello si deue fare.
6. La monica, che desidera essere eletta Abbadessa per mezzo i donatiui, o d' amicizie, pecca mortalmente, & è simoniaca.
La monica eletta abbadessa per mezzo di broglio stà in continuo peccato mortale, oltre la simonia ne puo senza peccato essercitare il suo officio.
7. L' Abbadessa, che sospende i sacerdoti non vbidienti a lei, ouero gli priua, non pecca, & se lo puo fare, & perche, ma non li puo sospendere.
L' Abbadessa non puo sospendere i sacerdoti, che celebrano, benchè quelli incorressero in alcuna irregolarità, & perche, & come possi sospendere.
8. All' Abbadessa esser lecito vscire fuori del monasterio, per far visite, & come.
La monica, come, quando, quale, & perche possi vscire fuori del monasterio.
9. L' Abbadessa ch' accetta la dignità prima che sia professsa, & inanti li 40. anni, pecca.
10. L' Abbadessa non pecca dare autorità ad alcun Sacerdote di poter assoluere, & far altro, non hauendola da chi la puo dare, & come.
11. L' Abbadessa quando possi commettere, & dar licenza, & autorità a sacerdoti di poter scommunicare, & assoluere a chi.
12. L' Abbadessa non puo legger l' Euangelio, nè la Messa, nè predicare in publico, & quando lo possa fare.
13. L' Abbadessa non puo mandar le monache a parlar con le persone, sole, ne meno velarle.

1 Caso. Armil. dell' Abbadessa. Tabie. 2.

4. In di. 19. art. 1. & di. 2. & di. 4. In di. 1. art. 1.



Si dimanda? vna gentildona, o altra qualità di persona, essendo già stata 40. anni in vn monasterio, gli pareua, & così si presumeua di meritare la dignità dell' Abbadessa, & essendo venuta l' occasione, fù anco eletta, & creata Abbadessa, laquale affermatuamente credeua di poter conferire ordini sacerdoti, & hauer giuriditione d' ordine, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche che questa autorità, & giuriditione, non è concessa, nè si cōcede a donne, per grande, che quelle fossero, & di sangue illustre. Ma dirasi, che la sua autorità è il poter correggere, & castigare le donne, che a lei sono soggette, perche dice S. Tomaso, le Abbadesse nō hauer prelature ordinarie, ma l' hanno (per dir così) come per vna certa commissione, imperoche lo stare insieme con gli huomini, & habitare in compagnia di quelli, sarebbe cosa troppo periculosa.

Si:

- 5. Si dimanda? vna Abbadessa, doppo ch' ella fu confermata, conferiuu Chiese, beneficij, instituiu chierici nelle cose appartenenti al suo monasterio, se peccò? Risposti di nō, perche ueramente lei tutto questo puo fare, essendo quelle persone sottoposte alla sua giuriditione, si quanto al temporale, come nel spirituale; Et così si mostra quella esser capace di questa giuriditione spirituale; Ma però questo tutto intendasi, per essergli così commesso, & non perche habbia la potestà ordinaria.
3. Si dimanda? una donna, doppo che fu eletta, & creata Abbadessa, per gratificarli con le sue monache, permetteua, & anco concedeuu, che quelle potessero conuertirsi ne' proprij usi il uitto, & i guadagni, ch' elle si guadagnauano cō le proprie mani, se peccò? Resp. di nō, perche puo permettere, che quelle se possino conuertire essi particolari guadagni, ne' loro proprij usi particolari, & necessarij; ma non per altra cagione.
4. Si dimanda? un monasterio hauendo sedia vacante d' Abbadessa, n' esse una sedia offeruare la forma posta ne' Canonij, & anco contra quello, che dice Dominico di san Gemignano, doue ragiona del Scrutinio, se peccò? Resp. di sì, perche se ben si puo passare da una elezione all' altra, & ac costarsi aduna. La qual cosa si deue fare prima che esse monache uenghino a gli atti esteriori, nō dimeno si deouono offeruare i Canonij, o priuilegij loro. Et se non haessero offeruati i decreti, & priuilegij loro, hauendone, molto maggiormente peccorno, però sempre principalmente deouono uerli, & sopra il tutto quello, che dal sacro Concilio Trent. ha ordinato circa questa materia dell' electioni sotto pena di scomunica.
5. Si dimanda? una essendo stata eletta Abbadessa, & confermata, non si curò di esser benedetta, come è solito, & i Canonij comandano, se peccò? Resp. di sì quando in termine d' un' anno al più ciò haesse rifiutato, nè fattosi benedire, doppo la sua confirmatione, se però non si fosse restato per qualche causa ragioneuole, perche altrimenti, ipso facto (dice la Tabieba) cadit a iure suo. Et si puo far benedir qual giorno di Dominica li piacerà. Et questa benedittione, è più presto di solennità, che di iuriditione, & è inferiore assai a quella dell' Abbate: se poi si deue, o si possi reiterare, in questo attendasi alla consuetudine.
6. Si dimanda? una monaca per essere eletta Abbadessa, usò tutti quei mezzi possibili, che poteua cō presenri donatiui, cō amici, & promissioni, al fine fu eletta, se peccò? Resp. che non solamente peccò mortalmente, ma anco commesse simonia, & stà continuamente in esso peccato; nè puo essercitare con buona coscienza detto officio.
7. * Si dimanda? una Abbadessa, perche alcuni sacerdoti non faceuano, secondo che quella gli comandaua alcune cose li in la sua chiesa, come in aspettare alcune gentildonne, o altre persone, allequali lei cercaua gratificarli, hebbe ardire di sospendirli & priuarli di quell' officio, o beneficio, se peccò, & se lo puote fare giuridicamente? Resp. che essendo detti sacerdoti a lei soggetti, di sì, cioè che gli puo prohibere, che lo ro non officiano più in detta loro chiesa, & simile; ma propriamente non puo sospendere quelli, che celebrando, incorressero in qualche irregolarità; perche si come impropriamente ha potuto instituire, così anco impropriamente puo sospendere.
8. * Si dimanda? un' Abbadessa alcuna uolta uscìua fuori di monasterio, per fare alcune uisite, se gli sia lecito? Resp. di sì, ma non senza compagnia honesta, & a lei conueniente; ma però, che non uadi ad altre facende, ma solo Pro homagio faciendo, dice la summa Tabiena.
Et anco medesimamente l' istesso intendasi di qualche monica, laquale fosse inferma, in maniera tale, che non potesse stare in monasterio senza infettatione di qualche un' altra. Vedasi però ne i particolari dell' uscire le Bolle nouamente fatte particolarmente da Gregorio 13.
9. Si dimanda? Vn' abbadessa, prima ch' hauefse 40. anni, fu eletta in tal dignità, & senza esser pffessa, se peccò, per hauer accettato tal grado? Resp. di sì, & anco quello, che l' hanno eletta, perche il Concil. di Trento chiaramente di questo parla, & ha fantamete determinato, che nō si debba fare elezione d' alcuna Abbadessa, se ella nō farà entrata nell' anno quadragesimo, onde facèdo cōtra esso Cōcilio, peccò, & anco dice di più, che habbia fatto professione, & che in detta professione sia stata 8. anni.

Armil. ibi. num. 3. Tabi. ibid. Panor. in c. Dilecti. de maio & ob. Panor. ibid. num. 7.

Armil. ibid. num. 8. Tabi. nu. 2. 3. c. propter de elect. C. indemni tibus §. si ne. eo. 11. li. 6. Sess. vlt. c. 7. Ibi. num. 4. & 9. In cle. Ascē de res. de sta. mo. G'o. ibid. Tabi. ibid.

Tabie. ibid. nu. 5 in pri ma parte. S. Thomafo 4. di. 19. q. 1. ar. 1. quol. 3. ad 4. Tabie. ibid.

Pa. ca. me. minimus. de accus. Ibi. nu. 9.

In c. periculofo de sta. re. lib.

Armil. de Abba. ma. 1. Sess. vlt. c. 7.

Arml. ibi. 10 Si dimanda? An'abbadessa, dopò che fù confermata, si stitua tanto, che daua autorità di poter assoluere, & anco di fare altra cosa appartenente à quello, che ha veramente le chiaui, & autorità, se peccò? Resp. di sì, percióche di questa autorità la donna è incapace, nè per modo alcuno lei può, nè deue dare questa autorità apparte nente à chi ha veramente le chiaui. Ma diremo bene, che se quello fosse suo suddito, potrà in vn certo modo sospender quello dall'officio, ò dal beneficio, & anco dall'ordine, che non habbia à celebrare, per fino che non haurà sodisfatto, & altre cose simili. Ma però quando quel sacerdote contrafacesse non farebbe per questo irregolare, per non hauerla obedita.

Arml. ibi. num. 5. Rod. li. 6. tit. 26. ca. dilecti.

Arml. ibi. num. 6. Glo. in c. No. na de pen. & remis.

Ibid. 20 q. 2. cap. statumus. 18. q. 2. ca. deffimus.

11 Si dimanda? Vn' Abbadessa. per non poter scomunicare, ò assoluere dalla scomunica alcuna sua Monaca, comandò a vn de' suoi preti, che scomunicasse, ò assoluesse quella, ilche detto prete fece, se peccò? Resp. di no, quando quella per concessione speciale, ò generale hauesse dal Papa, ouero dal Vescono l'autorità. Referente astense, & detto sacerdote è tenuto obedita, ma se non hauesse quella tale autorità, ò consuetudine, lei non può darla, nè esso sacerdote deue accettarla, nè usarla.

12 Si dimanda? Vn'abbadessa leggeua l'Euangelio nella Messa, ouero predicaua, ò insegnaua pubblicamente, se peccò? Resp. di sì, percióche ella non può, nè deue ciò fare per la prohibitione, eccetto che ciò non l'hauesse fatto per via di esortatione alle sue Monache, ò a gli suoi sudditi, ma ad altri non può. Ma può bene leggere l'euangelio al Matucino, ma non nella Messa, nè predicare.

13 Si dimanda? Vn' Abbadessa gli piaceua di velar Monache, & anco quando parla ua con qualch'vno gli parlaua sola, ouero che mandaua le altre monache à parlare con persone sole al parlatorio, se peccò? Resp. di sì, percióche gli è prohibito, nè può uelar monache, nè meno parlar con alcuno sola, nè meno può mandar altre monache al parlatorio, che parlino con alcuno, sole, perche la ragione è pare, anzi è maggior nell'altre, che in lei.

Delli Abbracciamenti. Cap. III.

Vediano: Basci, & Toccamenti, & Dilettatione morosa, e carnale.

S. O. M. M. A. R. I. O.

- 1. Li: congiugati, che ad altro non attendono, se non di stare abbracciati, come peccano, quando, & perche.
- L'atto delli abbracciamenti, come si rendono illeciti, & perche, benchè con la moglie, o maruo sia.
- Come gli atti morosi tra congiugati si rendono illeciti per la materia, & come per la circostanza.
- Se colui, che si dileta dar si piacere con la parte congiugata, nè vorrebbe figliuoli, pecca, come: quando, & perche.
- Colui, che semina fuor del vaso, pecca, come, & perche.
- Colui, che sta in adulterio publico, come pecca, & per che l'altra parte.
- 2. Colui, che per dileto abbraccia, ò tocca, ò baccia alcuna persona, benchè parente fosse, come, & per che pecca.
- Colui, che abbraccia, ò tocca, ò baccia alcuna persona con fine di dilettarsi di quello atto, pecca, & perche.
- Colui, che si dileta di qualche pensiero lasciuo, benchè senza intentione d'effettuarlo, pecca mortalmente, & perche.
- Colui, che si dileta d'alcun atto moroso, ò di tatto, ò di cenni, pecca mortalmente, benchè fosse senza intentione d'effettuarlo, & perche.
- Le specie di Peccati commessi sono diuersi per la diuersità di pensieri, atti, e cenni, & d'atti carnali.
- Non basta al penitente confessare la semplice circostanza dell'atto, o pensiero, o diletto carnale.

- 3. Colui, che desiderano congiungersi per parole datosi tra loro peccano, quando, & perche, benchè volessero contraher matrimonio.
- Colui, che si toccano, o si bacciano ò s'abbracciano, prima che non habbino giurato per verba de futuro, peccano, & perche.
- Non esser lecito toccarsi le parti vergognose, prima che non si giura per parole de presenti, & per che.
- Colui peccano, che usano con la futura moglie, innanzi che si sposino, & perche.
- 4. L'vna parte, che vende il debito, ò dimanda all'altra, che sia in adulterio, pecca, & perche & come s'intenda.



I dimanda? Vno amaua la moglie, ò la moglie il marito, tanto ardentemente, che mai ad altro attendeua, ad altro dauano opera, che di stare abbracciati; ma l'vno di loro con fine di contentare alcuni suoi appetiti, se sia peccato? Resp. secondo il fine, se'l fine è stato lecito, ancora esso atto, dirassi esser lecito, ma se con qualche fine illecito, & indiretto, ancora esso atto dirassi essere illecito, & indiretto, etiandio cò qual si voglia altra cosa, che con la moglie, con la quale moglie in due maniere può farsi illecito, ò per la materia indebita, ò per la indebita circostanza; per la materia, all'hora sarà illecito, & mortale, quando feminasse dall'vna delle parti fuori d'esso vaso naturale, cò qualche atto indebito, & anco col fine d'esso atto debito; come sono alcuni, che non vorrebbero figliuoli, senza ch'io parli piu chiaramente. Et anco quando l'vno l'altro si prouocano, & feminano senza congiungersi. Et anco quando l'vno d'essi stessero in publico adulterio, & ch'all'altro fosse prohibito il rendergli il debito coniugale, percióche parerebbe, ch'egli acconsentisse al male, & così si viene à fare ancor lui padrone d'esso atto indiretto. Et all'hora questo così intendasi, quando essa adultera non ne vuol far penitenza. Et ciò intendasi d'ogn'atto carnale, come basci, tocamenti, abbracciamenti, cegni, &c.

1. Casb. Summa Corona. de lasuria in c. 1. S. Tom. 2. 2. q. 154. ar. 1. Gaet. ibid.

Ca. scut. 32 q. 1.

2. Si dimanda? Vno così semplicemente si dilettaua di tenere abbracciata vna donna sua Parente, ò non parente, ò un putto, ouer putta ilquale era molto bello, & quella, ò quello toccaua, ò bacciuua così semplicemente, se peccò? Resp. con S. Tomaso, & altri, & dicesi di sì, & ragioneuolmente, imperoche essendo gli basci, gl'abbracciamenti, & i tatti inquanto che hanno seco quella delectatione, accid poi le persone con simili eccitamenti piu volentieri s'accoppiassero à esso atto venereo; dirassi che hauranno l'istessa difformità, come se attualmete si ordinassero à tal egitione carnale; di maniera che dirassi, s'vno abbracciasse, ò toccasse, ò bacciasse vna persona con fine di dilettarsi in quell'atto, anchorche non gli hauesse l'intentione di volere usare carnalmente con quella, dirassi tali atti così diletteuoli fortire quell'istessa specie di peccato, che fortirebbe s'attualmente vñasse, ouer vñar desiderasse carnalmente con quella persona, & che sia la verità, la conscienza rimordendo à far tali atti in publico per la vergogna, non si fanno. Et così sarà esso peccato, secondo la qualità della persona, con la quale si fanno. Onde concludemo, che si come il dilettarsi in qualunque pensiero lasciuo, anchorche non hauesse intentione di porlo in effetto, sarà peccato mortale; Parimente dirassi, il dilettarsi in alcuno atto, ò d'Abbracciamenti, ò di basci, ò di tatti, & cegni, senza hauer (dico) intentione d'andar più oltre, cioè di voler usare alcuno di detti atti al fine alquale sono ordinati, dirassi esser peccato mortale. Et si come diuersi saranno i pensieri diletteuoli de gl'atti carnali, & anco esse qualità delle persone, che diletteuolmente si bacciaranno, si abbracciaranno, s'amerano, ò si toccheranno, &c. Così parimente saranno diuerse esse l'pecie de' peccati, che ne potessero seguire. Onde di ciascuna di queste circostanze, sarà cosa necessaria à confessare, & quante volte, doue, comè, con chi, a che fine, &c. ne li basta dire ho baciato vna donna, ò un putto, & simile deletteuolmente; ma bisogna dire, se sia maritata, ò soluta, & di che qualità. Benchè uno uoglia che sia di no, ma non è seguito da alcuno, cioè Maritimo de Magistris in lib. de temperantia, c. de luxuria, q. 2.

Coro. ibid.

2. 2. q. 154. ar. 4. Gaet. ibid.

3. Si dimanda? Dui desiderauano di congiungersi in matrimonio per parole, datosi carnale.

1. *Ibid.*

(dico) parola tra l'vna, & l'altra parte, senza hauer giurato, altrimenti per verba de futuro, liquali erano d'accordo di congiognerfi, & si faceuano lecito di toccarsi, ò baciarsi, ò cegnarsi, ò d'abbracciarfi, se peccorno? *Resp.* con l'istessa Somma Corona, che detti atti non sono leciti senza peccato mortale, inanzi che habbiano giurato almeno per verba de futuro, & però dirassi di sì, & mortalmente. Nè per modo alcuno gl'è lecito toccarsi le parti vergognose, auanti, che giurino per verba de presenti. Onde peggior farebbe, & piu graue peccato, se si congiungeffero, come ben dice S Tomaso, poiche n'anco non gl'è lecito il toccarsi, & fare altri atti morosi. Onde considerate queste cose, quanto siano in errore quelli, che vñano con la futura moglie, inanzi che si sposino, il lascio cōsiderare à chi tocca; benchè puntati non siano appresso il mondo. Per ilche habbisi cura a chi tocca.

1. *Ibid.*
c. *Sicut*; 2.
quest. 1.

4 Si dimanda? Vno maritato sapena, che l'altra parte commetteua adulterio, nondimeno gi rendea il debito, quando gli lo dimandaua, ò pur senza esser dimandato, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, essendogli proibito il renderglielo, percioche pare, che lui acconsentisca nel male, rendendoglielo poi; Onde si fa padrone di quell'atto così brutto. Ma questo intendasi però all'hora, quando l'adultera non ne voglia far penitenza; come ben nota la glosa.

Dell' Aborso. Cap. IIII.

S O M M A R I O.

- 1 Chi rettamente desidera saper della scomunica dell' Aborso, legala bolla di Sisto V.
- 2 La donna grauida, che cerca disperdere con leuar pesti, ò altro stracollo, nè disperda, se sia scomunicata.
La donna, che proua di sconciarsi, & disperde per qualch' altro suo trauiaglio d'animo, non è scomunicata, & perche, & come?
La donna, che proua di disperdere, nè può effettuare, pecca, ma non è scomunicata, & perche.
La donna, che proua di sconciarsi, nè disperde, se non fin' vn mese, ò altro tempo preffisso, è scomunicata.
La donna, che prende diletto del disconzo haurito, non è scomunicata, ma pecca mortalmente, & perche.
- 3 La donna, che ha prouato sconciarsi, & che se sia sconciata inanti la bolla di Sisto V. non è scomunicata, ma ha peccato, & a chi appartiene assoluera.
La donna, che non si confessa del disconzo fatto, ò prouato di sconciarsi, è tenuta reiterare tutte le precedenti confessioni da lei fatte, con prima farsi assoluere del disconzo, da chi ha l'Autorità.
- 4 Quando, & come si possa dar alcuna cosa per bocca alla donna grauida, senza peccare, ò farli altro rimedio.
Non esser lecito per giouar alla donna grauida, & nocere alla creatura con darli alcuna cosa, & quando sia lecito.
Non esser lecito dar alcuna cosa alla donna grauida per sua salute, quando ci fosse dubbio, se la creatura fosse animata.
La donna, che si prouoca di sconciarsi, benchè non disperda, pecca, o che si metta à probabile pericolo.
- 5 Esser pericolo di far disperdere alcuna donna per rispetto, benchè non seguisse, si pecca, & secondo la qualità della donna, & quanti peccati commetta.

1. *C. 1. 1.*



Irca questo Aborso, Sisto V. ha dichiarato euidentemente tutto, & l'ha posto, che sia caso riservato alla sedia Apostolica, di maniera che in qualouque modo l'huomo, ò donna, che commetterà questo peccato, veda essa bolla, che saprà come si deue gouernare, & sapere se sia incorso in essa censura Papale sì, ouer no. Hora vn bel caso

m'è venuto per le mani.

2 Si dimanda? Vna donna ritrouandosi grauida, cercò molte volte, & anche prouò in diuersi modi con diuersi fatiche, stracolli, & leuar pesti inleuabili, per far effetto di sconciarsi, & disperdere; ma però non prese alcuna cosa per bocca; & con tutto ciò non puote disperdere mai, nè disconciare essa grauidanza. Accadde per caso de li ad un mese, che vn fratello di detta donna fu posto in prigione per alcuni misfatti, & saputo ciò da lei hebbe tanto dolore, che disperde, quasi in quello stante di un giorno, ò dui, & fece la creaturina tutta organizzata senza esser sbattuta, nè macchiata, ma bianca, & bella, se costei sia incorsa in detta censura papale? *Resp.* di no, poiche questo suo disconzo è stato casuale, & non per opera sua propria, ma è seguita l'opera attuale da se, per il gran dolore, che ha preso della cattura, & prigionia di suo fratello, ò altro parente, ò amico, che quello fosse. Ma dirassi bene, che lei ha peccato mortalmente per hauer dato opera al detto disconzo un mese inanti, che quella se sia disconciata. Et se detto suo disconzo, seguito un mese dopò la cattura opera, allaquale lei dette opera, fosse causato dalla predetta sua opera illecita, dirassi di sì, che lei è incorsa in essa censura papale, & solo al Papa appartiene. Ma vedendosi la creaturina organizzata, & ben formata, senza esser quella guasta, nè macchiata, è da presumere, che detto disconciamento non sia causato per hauer quella dato opera, già un mese, a disconciarsi, ma ueramente per il molto dolore hauuto per la cattura, & prigionia d'esso suo fratello, ò per qualche altro trauiaglio, ò d'altri. Et questo dirassi, che se lei ha hauuto allegrezza d'esso disconzo venutoli a caso, & che li sia piaciuto questo effetto seguito à caso, lei hauer peccato mortalmente, per il diletto, & piacimento d'esso atto. Et se prouò di sconciarsi inanti il mozu proprio di Sisto Quinto, e si fosse sconciata dirassi non essere incorsa in detta scomunica papale benchè fosse causato detto suo aborso per hauerli dato opera a posta fatta, ma appartenere all'Ordinario del luogo. Et se di detta opera data per disconciarsi non se ne fosse confessata per molti anni, & hauesse lasciato questo peccato a posta fatta, dirassi esser tenuta reiterare tutte le confessioni fatte per inanti, & prima farsi assoluere del detto aborso da chi haurà l'autorità, ò ordinaria, ò Papale.

l'Autore.

* Si dimanda? Vna donna a posta fatta si disconzò, per disperdere, & anco disperse, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre la scomunica, percioche lo Aborso, è veramente mal fatto, & colei che disperde, ò che fa disperdere, fa contra la natura, & veramente dir si può esser peggiore d'vn animal brutto; poiche per bestia, che quello sia, spetta il tempo del suo parto, con gran uolontà, & allegrezza. Onde quella persona, che procura di disperdere, ò di sconzarsi, ò far disperdere uolontariamente, nè si custodisce, ò non si guarda di sconzarsi, dice si esser peggiore di essa bestia, & d'ogni animal brutto. Et se il parto sarà formato dell'Anima rationale, dirassi essere homicidiale, & pecca mortalmente. Et stante la bolla di Pio V. è caso riservato al Papa solo. Et se da questo aborso ne seguisse l'effetto, quella persona sarà fatta anco irregolare. Ma se la creatura non era uiua, nè gl'era ancora l'Anima, dice l'Armilla, che se ben pecca mortalmente non è fatto però irregolare, ma la bolla di Sisto Quinto lo fa peccato grauissimo, & Papale, oltre poi, che merita esser punito con atroci castighi, secondo le leggi ciuili, colui, che con effetto procura di disperdere & di sconzarsi.

l'Autore.

Armilla de Aborso. n. 1. me. 1. & 4. S. Th. 4. scilicet. dist. 32. ca. aliquando. 32. q. 1. ff. de pen. 15. l. si quis alius. quid §. quia. abors.

4 Si dimanda? Vna donna essendo grauida, staua ammalata in ponto di morte, allaquale fu data alcuna cosa per giouamento, per farla disperdere, se peccò? *Resp.* se la creatura, che haueua in corpo, era animata, dirassi di sì, & mortalmente & commise homicidio, percioche per modo alcuno non si deue dare a quella medicina, nè meno altra cosa, che gli potesse cagionare aborso, perche non si deue nuocere à quella creatura animata, per giouare à essa donna. Ma se ueramente quella non era animata, sarà lecito e pmesso essendo però quella in pericolo di morte ancorches'impedisso l'introduzione dell'anima in quella creatura, perche per questo non sarebbe cagione della morte d'essa creatura, uò essendo quella ancora animata. Et se si fosse in dubbio, che fosse animata ouer no, dandoli alcuna cosa per farla disperdere, peccaria mortal-

mentem.

amente. Et anco dirassi di più, che quando hauesse procurato in alcun modo di sconciarsi, benché non si fosse sconciata peccò mortalmente, percióche basta il male proposito, ò la colpa lata. Et anco se si fosse posta in probabile pericolo di sconciarsi, peccò mortalmente.

Naud. cap. 25. nu. 14.

P. Autore.

Si dimanda? Vno conobbe vna donna di qualunque conditione, ò vergine, ò vedoua, ò maritata, & l'ingrauidò, & per esser quella di qualche rispetto, acciò non fosse conosciuta quella esser grauida, gli dette alcuna cosa per bocca per farla disperdere, ouero con farli leuare alcun peso per disconzarla, & simile, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, et andio che quella creatura non fosse stata animata, & doppiamente peccò, per il disconcio d'essa donna, che la pose à pericolo, per l'impedimento dell'introdutione dell'anima in quella, & per il peccato commesso, secondo la qualità d'essa donna, ò di stupro, ò di adulterio, & simili, & anco per poner a pericolo di morte essa donna. Vedasi la bolla di Sisto V. sopra ciò, che ne tratta diffusamente, & è caso Papale.

Dell' Accettatori di persone. Cap. V.

Accettazione, altro non è, che esser parziale in amare, ò in beneficiare più vna persona, ch' vn'altra.

S O M M A R I O.

- 1 Honorare alcuno per la sua poienza, ò per le ricchezze, ò per timore, si pecca. Colui, che non honora i virtuosi, & i buoni, ma le ricchezze, pecca. Colui, che honora i ricchi, adula, & si fa schiavo, & per. he. Colui, che honora i virtuosi, & i religiosi, si fa diuino, & libero. L'honore, secondo il fine, per il quale si fa, così si pecca, & si merita. Essere accettator di persone, quando sia peccato mortale. Colui che si mostra, & è accettator di persone nelle distributioni d'alcuna cosa, è tenuto a i danni, oltre il peccato mortale.
- 2 Il giudicare, ò fauorire alcuno per broglio, o per amicitia, & non per giustitia, è peccato, & per che. Non fauorire il piu degno per il broglio, esser peccato. Colui, che per cagion delle ricchezze fauorisce alcuno, & non per la verità, pecca. Colui, che viuertice, o fauorisce alcuno per presenti, & non per bontà, ò per giustitia, pecca.
- 3 Colui, che distribuisce beneficij, ò officij, o altri beni a persone ricche (buche degne, & da beni) & lascia le pouere; pecca. Colui, che distribuisce i beni spiriuali per amicitia, & broglio, pecca più, che per i temporali & perche.
- 4 Il fauorire vn pouero per pietà, & pouertà ingiustamente contra vn ricco, pecca, & perche.
- 5 Il distribuire l'elemosine contra l'intentione del benefattore, si pecca. Distribuire elemosine (benche sue proprie) a manco bisognosi, come si pecca. Distribuire elemosine di beni altrui, come si pecca.

1. Caso. Armil. dell' accettatio- ne di persò.

nel nu. 1.4. & 7.

S Thom. 94. l. 6. ar. 9

Si dimanda? Vno era solito far riuerenza, & honore à vn'huomo, per esser quello ricco, nò à vn'huomo ilquale era pouero, & ne à vn Religioso, liquali ambedue erano virtuosi, & di buona vita, quanto esso ricco, se peccò? Resp. di sì, & mostrossi essere accettatore di persone, poiche quello honorò per poienza, ò timore delle ricchezze, non per la sua bontà, per ilche mostrossi essere seruo, & schiavo di quello per le sue ricchezze, & non veramente per honorarlo; percióche l'honor, che si fa à vn Religioso, & à vna persona virtuosa, è honor libero, & quasi diuino; massimamente quando alla virtù gli farà aggiunta anco la bontà della vita, & la Religione; onde questi honori delle ricchezze, sono tutti honori adulati, & disprezziati; per ilche dirassi, che secondo il fine, per ilquale si porgerà l'honore, così sarà anco il peccato, maggiore, ò minore, secondo essa specie, & qualità d'honore. percióche l'accettazione di persone, auuertendo in alcuna cosa d'impportanza

portanza, è anco peccato mortale, perche è essa accettazione, contra la giustitia distributua. Ilche è prohibito anco nelle sacre lettere, & colui, ch'è accettatore di persone nella distributione de' beni communi, ò de' beneficij, ò in giudicare, è tenuto, oltre il peccato, anco alla restitutione de' danni, che seguiffero dall'ingiuste promotioni, & villanie, che si facessero. Et per questo veramente il mondo vedesi andare in ruina, per ilche dirassi esser graue peccato, & pare che da molti huomini non si facci conto, per la qual cosa. Cum venerit Dominus illuminabit abscondita tenebrarum, & manifesta bit consilia cordium.

c. Non accipietis Deu. 1.

1. Cor. 4.

Si dimanda? Vno fece vna sentenza, senza hauer alcun rispetto, ouer poco alla giustitia, ma piu tosto all'amicitia, ò al broglio, ò alle ricchezze, ò à doni, che gli venivano fatti, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche lui mostrò hauer riguardo, & rispetto più presto a simil cose, che alla giustitia, ò alla virtù, ò al più degno, pigliando per cagione quello, che non è cagione, poiche le ricchezze non deueno essere cagione dell'honore, & della giustitia, ma la verità, le virtù, & la bontà, per ilche quello farà il premio è l'honor di quello. E così anco quando vno non hauesse rispetto alla giustitia: ma all'amicitia, ò alle facultà, ò alli presenti, ò ad altra cosa simile; onde dirassi maggiore, ò minore sarà anco il peccato, secondo la qualità, ò quantità dell'ingiustitia, ò del danno.

Armil. ibi. nu. 4

Si dimanda? Se vn Prelato desse vn beneficio à vna persona di buona vita, e degna, & anco ricca, antepoendola à vna persona pouera di buona vita, e virtuosa, e degna, se pecca? Resp. di sì, perche ha rispetto alla qualità della persona per essere quella ricca, & malamente distribuì questa giustitia distributua, perche douea anteponerli questo pouero à esso ricco, poiche era degno, virtuoso, & di buona vita, e tanto maggiormente ciò douea fare, per esser pouero e bisognoso, nè dar l'acqua al mare, come volgarmente si suol dire, per ilche grauemente pecca nel peccato d'essa giustitia distributua, & per mostrarsi accettator di persone. Et molto più graue peccato è questa accettazione di persone nelle cose spiriuali, che nelle temporali, perche vi è l'offesa del maggior bene.

Armil. n. 4. S. Thom. 2. 2. q. 63. art. 3. Et quod. 4. art. 15. Et S. Tho. 2. 2. q. 65. ar. 2.

Si dimanda? Vno fece vna sentenza in fauor d'vn pouero per pietà, ch'haueua il torto, & contra vn ricco, ch'haueua ragione, mosso da misericordia per la sua pouertà, se peccò? Resp. di sì, per hauer fatto contra ogni giustitia, & contra il precetto diuino dicendo. Non misereberis pauperis in iudicio, per ilche s'è mostrato accettator di persone, & è tenuto a i danni del ricco, & non è stato ministrator della giustitia, tolendo a chi si deue, & dando a chi non si deue.

Armil. nu. 7. Exo. c. 23.

Si dimanda? Vno distribuì alcune elemosine à certe persone, ch' à lui pareua, & per qualche sua affettione, & non à quelli poueri, che veramente erano bisognosi, quantunque conoscesse manifestamente la loro pouertà? Se peccò? Resp. di sì, essendo intentione tale del padrone di dette elemosine di darle à più poueri, & essendo dette elemosine di qualche legato, ò obbligo di Principi, ò pur dispensatori di beni alieni, & è tenuto al patimento di quelli. Ma se la elemosina era di sua borsa propria, era tenuto far quello che a lui piaceua del suo, quando la sua intentione non fosse stata (dico) però di darla à più poueri, benché maggior merito saria distribuire à più poueri bisognosi, degni, & meriteuoli, senza alcuna affettione, ò speranza di gratitudine, ò seruitù da quelli, perche non si troua partialità, nè accettione di persone in quelle cose, che si danno gratamente del proprio, perche ciascuno può far del suo à suo beneplacito, & darne à vno, & non all'altro. Ma quando (dico) fosse per debito, non è lecito, perche peccaria con carico di restitutione. Et per questo Dio non è accettatore di persone, perche non è debitore ad alcuno.

c. si cupis 16. q. 1.

Dell' Accidia. Cap. VI.

S O M M A R I O.

Accidia, che cosa sia, & i suoi effetti. L'Accidia, come si faccia, vedi al. Cap. 5.

Collo. 3.

- 1 Colui, che desidera per accidia, o viltà non esser nato, o altra cosa, pecca.
Colui, che per accidia, o viltà incorre in qualche infermità, o scandalo, o patimento, pecca.
- 2 Colui, che per accidia non ode Messa, o non fa altri beni, pecca.
Colui, che per accidia non vorrebbe li fosse alcuna legge, o precetto, pecca.
Effetti della carità, & chi per accidia non l'esercita, pecca.
- 3 Colui, che per viver licentiosamente odia la sua regola, o vita, pecca.
Colui, che con tedio, & accidia, o leniamente per viltà fa le sue auioni, pecca.
Colui, che con fastidio, o senza debito di ragione, o con nota, o scandalo opera alcuna cosa pecca, & piu nelle cose spirituali.
- 4 Colui, che leniamente, o freddamente opera, o lauora per altri, pecca.
Colui, che lauora per altri, o per mercede, non lauorando come per se stesso, pecca.
- 5 Quel chierico, ch' ha in odio per accidia, o tedio il viver religioso, pecca.
Coloro, che dicono sempre Legem pone, o per burla, o scherzo, o per tedio, peccano.
Colui, che troppo s'attristia de' suoi peccati, della morte d'alcun suo parente, pecca.
Coloro, ch' hanno in fastidio le cose spirituali, o per burla, o per da douero, peccano.
- 6 L'indursi per accidia à disperatione, o lasciar le cose pertinenti alla salute, si pecca.
Colui, che per accidia non si vuole aiutare, o che s'inferma, pecca.
- 7 Colui, che s'attristia per accidia, o per inuidia dell' altrui prosperità, come pecca.
Il deliberar di far bene, dopo per accidia si pente vna, o piu volte, tante volte pecca.
Colui, che per accidia, o pusillanimità non si esercita nelle cose assuesate, pecca.
Colui, che si diffida delle cose, ch'è solito da lui farsi, pecca.
- 9 Colui, che per accidia gli rincresce esser huomo, pecca.
Colui, che si vende negligente, & ha a sdegno il ben fare, & anco chi l'efforta pecca.
Colui, alquale rincresce esser creato huomo, & esser venuto al mondo, pecca.

Somma Co-
ro. dell' Acci-
dia.
Armil. del-
l' Accidia.
S. Tom. 2. 2.
q. 35. art. 2.



Accidia, altro non diremo che sia, ch'una certa cosa acetosa, essendo si-
mile ad vna cosa garba, o à l'aceto, quale ha del forte, e del garbo.
Imperochè si come sono le cose acetose, lequali per sua natura sono
frigide, così parimente essa Accidia è tanto fredda, che si perde nel-
la giaccia, & s'auilisse, conuertendosi in tristitia, o in tedio d'animo,
generando poi un certo fastidio, che l'huomo abandona se stesso, e le
cose spirituali, & quelle, che appartengono alla propria salute, per il che alle uolte ag-
graua talmente l'huomo, ch'alcuna cosa buona non li piace fare, o se la farà, la fa-
rà con tal rincrescimento, o con tal tristitia, o con tal melanconia, o con tal noia di
animo, che farà senza carità, onde per non hauer amore à essa cosa, nè meno carità,
è senza merito, & alle volte con peccato, per il che doue non è carità, diremo meno
esser gli esso Dio, per essere lui amore, & carità. *Deus charitas est, & qui manet in
charitate, in Deo manet?* & è uno de' sette uitij capitali.

I. II. 4.

cap. 23 nu.
139. per pra
dilla.

- 1 Si dimanda? Vno per essere stato ripreso, o castigato, d'alcun suo peccato, che gli
dispiaceua tanto, & tanta passione si sentiuua, che desideraua la morte, o altro mal
notabile, se peccò? *Resp.* co'l Nauarro di sì, & mortalmente. Ma se d'altra ma-
niera, sarà veniale. Et s'haueffe desiderato alcuna disgratia, o molta tristezza de-
liberatamente, o distintamente, o d'esser vna bestia, o d'ucciderfi, e simile, peccò
mortalmente.
- 2 Si dimanda? Vno per non vdir messa la festa, o altri diuini officij, desideraua, &
haurebbe uoluto, che non gli fosse alcun precetto, nè meno legge, se peccò? *Resp.*
quando veramente, & deliberatamente questo desiderio, o uolontà haueffe hauuto,
per simile effetto, dirassi di sì, & mortalmente, o pur uenialmente, secondo l'inten-
tione, o fine, & consenso della ragione, percioche tutto questo nasce da poco spirito,
o senza alcun spirito, & carità, essendo che la carità tutto quello, ch'opera, opera
con amore, senza noia, fastidio, o rincrescimento. Onde colui che non opera, nè ef-
fercita quello, che la carità comanda, opera, & vuole, pecca, quando resta per accidia
o uiltà d'animo, & di spirito.
- 3 Si dimanda? Vn religioso, o altri per uiuer licentiosamente, odiaua la sua uita, o
la sua regola, & haurebbe uoluto non fosse al suo uiuere regola alcuna, facendo tutte
le

Coro. ibid.

se sue operationi con tedio, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando questo deli-
beratamente haueffe desiderato, oprando tutto, o parte senza ragione alcuna, e con fa-
stidio, o noia, & se con scandalo, tanto maggiormente, particolarmente poi nelle cose
spirituali, & pertinenti alla salute, come quelle, che sono di maggior bene, che non so-
no le cose temporali. Et s'ad altri, à non douer operare con carità le sue operationi ha-
ueffe detto, tanto più grauemente peccò; poiche deua il prossimo a non douer opera-
re con carità.

Coro. ibid.

4 Si dimanda? Vno lauoraua con alcuna persona à giornata per tanta mercede al gior-
no, & lauoraua freddamente con rincrescimento, benchè quella fosse sua professio-
ne, se peccò? *Resp.* di sì, poiche non altrimenti deue lauorare ne' beni altrui, che
come ne' suoi proprij, con amore, & carità, cò diligenza, & sollicitudine, nè intertene-
si per accidia, o pignitia, parendogli molto longa la giornata, con cercar d'abbre-
uiarla col riposarsi spesso, ondè n'auien danno al padrone acciò l'hore passino, & con
noia, & fastidio.

Coro. ibid.

5 Si dimanda? A un clerico, o Religioso se dispiaceua tanto l'osservanza de' sacri Ca-
noni, o ordini sacri, & questa nostra regola spirituale, che da S. Chiesa s'ordina, &
offerua, ch'è gli ueniua fastidio spesse volte l'andare in Chiesa, o dir l'hore, o Messa;
& simili, dicendo spesso questo peso clericale, essere intolerabile, ogni giorno, dicendo
Legem pone mihi Domine, & mai si dice *Legem leua.* se peccò? *Resp.* di sì, e tanto piu se
deliberatamente, & con animo noioso, & fastidioso, con displicenza, o rincrescimen-
to haueffe ciò detto, o fatto altro officio pertinente a lui, haurebbe peccato mortalmen-
te, & anco di scandalo, etianchio che burlescamente dicesse. Et questa Accidia per
quanto importa solo tristitia si fa buona, o cattiuua, secondo l'oggetto, perche affo-
lutamente non è buona nè cattiuua in se. Et l'Apóstolo non loda, in vn penitente
molto si attristia de' suoi peccati, ma deuesi attristare con moderanza, acciò quello non
si deua dal bene operare, per essa tristitia, nè meno troppo si deue attristare per
la morte di qualche suo parente, o amico; ouero per altra sua aduersità, o infer-
mità resti d'operar bene, & aiutare il prossimo, percioche più presto è peccato, che
altrimenti.

Coro. ibid.

6 Si domanda? Vno si ridusse in tal termine d'Accidia, che per tedio lasciò fare, alcu-
ne cose pertinenti necessariamente alla salute, ouero si condusse à fare alcun peccato;
inducendosi à disperatione, & deliberatamente si desideraua la morte, o di esser mai
stato creato, & nasciuto al mondo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando que-
ste cose deliberatamente con il consenso della ragione si desiderasse, & si deliberasse non
uoler fare quelle cose, allequali è tenuto, per forza di precetto, & che in qualche male
incorresse, o infermità, & che non si volesse aiutare (potendosi aiutare) peccaria mor-
talmente, & grauemente.

Armil. del-
l' Accidia;
nu. 2.

7 Si dimanda? Vno si contristaua dell'altrui felicità, vedendo vno suo amico, o nemi-
co, che prosperaua nelle cose di fortuna, se peccò? *Resp.* se costui uedeua, che questa pro-
sperità era nociua ad altri contra ogni giustitia, dirassi di no, perche questo tale non chia-
merassi accidioso, se però la tristitia non l'aggrauasse tanto, ch'egli fosse negligente. cir-
ca le cose, che far douena, o che per tanta negligenza inciampasse in qualche male. Et
notasi, che s'vno deliberasse di non andare à Messa per Accidia, o di non fare altro be-
ne, dirassi hauer commesso vn peccato mortale. E dopo dicesse io non vi uoglio andare, di-
rassi essere un altro peccato di omissione, dopò s'inuiasse per andarui, & si pentisse, sarà
vn'altro peccato, che sono tre peccati mortali.

Armil. ibid.
& nu. 3.

8 Si dimanda? Vn Predicatore, o Lettore, o Confessore, & simile era solito, & assue-
fatto alla predicatione, o alla confessione: ilquale venne tanto pusillanimo, che per non
uolerli esercitare con l'atto à tal operatione, per se quell'uso, & per non esercitarlo lo
fuggiua, rincrescendoli tal'esercizio, se peccò? *Resp.* di sì e mortalmente, poi che per Ac-
cidia fugisse dalle opere buone, essendo lui atto à fare, & essercitar tal'opre, lascian-
dosi superare dalla dapocaggine, & pusillanimità; perdendo l'uso, & l'atto dell'ha-
bito fatto: o pur perche nascesse dalla poca confidenza. Ilche allhora è uero pec-
cato d'Accidia.

Coro. ibid.

9 Si dimanda? Vno per Accidia lasciò le cose necessarie alla salute propria, ouero per
Accidia.

S. Tho. 2. 2.
q. 133. art. 2.

Accidia si condusse quasi à disperatione , con hauer desiderato deliberatamente la morte,ò rincrescendoli essere stato creato, & venuto al mondo,ò desiderando più presto esser vna bestia, che vn'huomo, & simile, se peccò: Resp. di sì, & mortalmente. Et tanto più grauemente haurebbe peccato, quando ciò ragioneuolmente hauesse conosciuto, con deliberatione certa di non uoler far cosa pertinente alla propria salute, essendo tenuto ciò far, o dire per precetto; come per esemplo, quando fusse stato in alcuna graue infirmità, potendosi aiutare, & non volse, sempre peccò mortalmente, ouero per Accidia, & pigrizia, o negligenza non hauer voluto andare a Messa, essendo obligato alla predica, &c. con dire non li voglio andare, andategli voi, & simili, peccò per Accidia, & per omisione.

Armit. de Accidia. nu. 2.

Dell' Accommodare. Cap. VII.

Vedi al Cap. Prestanza.

Dell' Acconsentire a qualonque cosa, ò al male, ò al bene. Cap. VIII.

Vedi anco Consenso, Amor di Dio. Et Prestare il consenso.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che tace alcuno peccato del prossimo pecca, & perche, come, & quando.
Colui, che vede peccare il prossimo, & può diuertire, nè vuole, pecca, & ha da render gran conto a Dio di quello, & perche & quando non sia tenuto.
2 Colui, che per sua propria viltà acconsente, o permette alcun male del prossimo & può ouviare, pecca, & perche.
Colui, che inuita, o mostra ad altri il far male pecca, & perche.
Colui, che se piglia diletto & piacere, che il prossimo faccia cose mal fatte, grauemente pecca.
Non basta al penitente confessare la semplice circostanza dell'atto, o pensiero, o diletto carnale, e se non dice la qualità della persona, & il fine ancora, & perche.

1* Caso. L'Autore.



Si dimanda? Vno volendo conoscere vna donna, nè ciò poteua conseguire senza il consiglio di N. ò suo aiuto, in tacere tutto quello, che lui vedeua, o gli veniuà detto da questo suo amico: onde per questo suo consiglio, o tacere, quello conseguì quanto da lui si desideraua, vna, & poi molte, & molte volte, se detto N. peccò: Resp. che quando detto N. lui cò suo honore, & senza suo alcun pericolo ciò poteua diuertire, nè diuertì, dirassi di sì, & mortalmente, perche l'Apostolo Santo dice. Non solum qui ea faciunt, peccant, sed etiam qui consentiunt facientibus ea. Et deue ancho esso N. rendere conto a Dio delli peccati fatti da esso delinquente proprio, percioche.

Armit. 1. in fine.

In suo consilium, consensus, palpo, recursus. Participans, mutus, non ostans, non manifestans.

Ma se della sua vita, o danno alcun notabile hauesse potuto incorrere, o patire della sua correptione, & riuelatione, in questo caso, dirassi che non peccò, nè era tenuto à manifestarlo.

L'Autore.

2 Si dimanda? Vno haueua amicizia d'alcuni Signori, o d'altre persone, che à quello apportauano vrile, & guadagno, il quale per non perder detta sua vtilità, o guadagno, familiarmente praticaua con quelli, & andaua con loro a meretrice, ò ad altre cose illecite, & mal fatte, il quale poteua senza alcun suo pericolo, o danno diuertire quelli, da dette cose illecite, & mal fatte, nè ciò fece; anzi lui inuitaua quelli a malfare, per gratificarli molto più con quelli, se peccò: Resp. di sì, & grauemente, & quando quelli dalla giustizia fossero stati puniti, lui doppio castigo meritarebbe, poiche facilmente poteua diuertire dette cose mal fatte, nè le diuertì. Et se del loro malfare se ne pigliaua solazzo, & diletto, haurà anco da render conto a Dio delle ationi di quelli. Si come molti già

già veramente gli ne sono, che gran diletto prendono del veder peccare altrui, dopò lo raccontano nelli ridotti, & per le piazze, & cantoni; & anco gli mostrano la via, & il modo di far maggiori mali ancora.

Dell' Accusare. Cap. IX.

Vedi anco Querelare. Reo. Restitutione della fama. Et Confessione giudiciale.

S O M M A R I O.

- Accusare in giudicio, o fuori, che cosa sia. Et perche sia stato instituito.
L' Accusa perche si deue vsare, & essercitare.
1 Accusare per odio, o per altro cattiuo fine, o per moto di colera esser peccato, e come.
Accusare per correptione o per debito di giustizia, non esser peccato.
Accusare alcuno per proprio interesse publicamente, o secretamente, come si pecca.
2 L' Accusar se stesso di quello, che non si sa; si pecca, & come.
3 Quando sia peccato non accusare il malfattore, & perche.
4 Il Reo, che non confessa la verità alla giustizia, quando, & perche pecca, & quando sia tenuto confessarla.
5 L' Accusato, che corrompe la giustizia, o il querelante, quando, & come pecca.
Come sia lecito al querelato difendersi, quando falsamente fosse accusato, o giustamente.
6 Il Reo, come, quando, & perche si deue difendere.
7 Al Reo come, quando, & perche sia lecito il fuggire inanti, ouer dopò la sentenza.
8 Accusare alcuno, che il peccato di quello non torna in danno d'alcuno, si pecca, & perche.
Quando si deue accusare il Reo dall' Accusatore, ouer denotare.
9 Il querelante, che accusa per nemicizia, ò auaritia, o per simil fine, pecca.
10 Il Prencipe, o giudice, ch' annulla, o non accetta la querela, quando, & come non pecca.
Quando dal giudice si pecca amettendo la querela, & perche.
11 Il giudice, che rifiuta la querela, come, & quando pecca.



Ell' Accusare in giudicio, o querelare, quale altro non è, che far conoscere alla Giustitia alcuno, che disturba il ben commune, o particolare per la sua praua natura. Ilche è stato instituito dal Canone per vendetta, & per fine, ch' un colpeuole non sia sopportato, come buono, & come perturbatore de' buoni. Et si deue essercitare per conseruare il ben publico, o particolare, accioche s' habbia da viuere quietamente, & anco per proprio interesse: e non facendosi, si pecca.

Armit. de accusa. nu. 1. S. Tom. 4. sen. d. 4. 2. q. 5. q. 2. ibid. dist. 35. ar. 3.

1 Si dimanda? Vn Reo ritrouandosi hauer commesso alcuni delitti, fù da vno accusato alla giustizia, & giustamente, se peccò: Resp. se ciò fece per odio, o per vendetta d'offendere il prossimo, dirassi, di sì, perche non s'è mosso per carità, nè per giustizia, accio fosse corretto, ma per odio, o vendetta, o altro simile. Ma se bene l'hauesse accusato per proprio interesse, e che ui fosse preceduto la publica inquisitione, & non la secreta, o la correptione, & salute del prossimo con altre circostanze descritte da S. Antonino, non peccò, nè meno se l'hauesse querelato per alcun moto di colera, o per alcuna particular passione, pur che non gli sia interuenuto odio, rancore, o uendetta, nè meno peccò, se non venialmente; Ma doue interuenga odio, o vendetta, o alcuna malignità, sempre mortalmente si pecca, per esser contra la carità, & danno del prossimo. Ma quando alcuno accusasse quello di qualche occulto peccato, ma per correptione, & salute, senza proposito d'infamare, non si pecca.

Nau. c. 18. nu. 25. 2. par. iii. 8. c. 4. S. Anie. Adri. 4. de cer. frat. col. 17. per. ad. 2. Soto lib. de rati. mem. nu. 2. q. 5. p. 10.

2 Si dimanda? Vno Reo commise alcuni delitti, ilquale essendo nelle forze della giustizia, nè alcuno sapendo detti delitti confessò a esso giudice quelli, se peccò: Resp. col Nauarro, se per legge diuina, e humana ciò poteua, o doueua farlo quando, & perche, & come di nò, quando ciò non lo fece per dannificare a se, o ad altri, ne proponer a pericolo la fama di alcuno contra la legge. Ma manifestandoli contra la legge, sempre dirassi

Nau. c. 18. nu. 32.

dirassi esser peccato: Etiandio che lo dicesse ad alcuno altro, & che fosse ad vn solo, o li suoi, o di altri, quando non si sapessero, & che fossero segreti.

S. Tho. 2. 2. 9. 70. art. 1.

Caiet. ibid.

De accusat. nu. 22. S. Tho. 2. 2. 9. 69. art. 1. 2.

Artil. de accus. 12. 15. 18.

S. Tho. 2. 2. 9. 69. art. 2.

Artil. ibi. 7. 14. 15. 18.

Artil. ibi. S. Tho. 2. 2. 9. 69. art. 7. 11.

Caiet. ibid.

Caiet. ibid.

L'Autore.

Ser. Raz. cap. 9.

3 Si dimanda? Vno conosciua, e sapeua, che N. haueua commesso un gran delitto, il quale era di gran danno spirituale, o temporale, o corporale, alla Republica, o ad altra particolar famiglia, o ad altra persona, e conosciua, che non si poteua rimediare per altro modo questo danno, se non con accusare esso delinquente alla giustitia; per ilche non volse accusarlo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche s'offende la quiete pubblica, o particolare non accusandolo, & anche la giustitia, & è contra della carità, poiche lui può rimediare per questa via (benche indirettamente sia) al beneficio pubblico, o al particolare, nè obuiò al pericolo del danno, che sopra staua; & più grauemente, per il pericolo del danno dell'anima, e del ben della Republica. Imperochè mostra col tacere, e con non obuiare d'acconsentire al delitto, & al danno.

4 Si dimanda? Vno fu querelato, & interrogato dalla giustitia secondo le leggi di dir la verità, non la uolle dire, se peccò? Resp. con l'Armilli di sì mortalmente, perche fece contra il debito della giustitia, alla quale era tenuto dir la verità; ma se l'interrogatione fu contra le leggi, non solo non peccò, ma nè anco era tenuto rispondere, ouero rispondere con sagacità, e prudenza, con appellarsene, ouero in simile altro modo; con auuertir però sempre di non mentire, per esser la bugia peccato.

5 Si dimanda? vno essendo stato accusato, il quale acciò dal querelante non si cacciasse la querela, gli donò alcuna cosa, se peccò? Resp. di sì, e mortalmente, benche fusse condonato, giustamente a morte, perche mentre fece tacere il querelante, o la giustitia con i doni, indusse il prossimo al peccato Etiandio, che sia lecito al Reo il difendersi, ma senza pregiudicio del prossimo, nè con calunnie, ma con occultare il suo delitto con modi conuenienti, poiche non è tenuto a manifestare il suo delitto quando non è proceduta infamia, o espressi indicij. & infamarsi: ma però non gli è lecito dire in essa sua difesa ne bugia in danno del prossimo, nè ponere inganno, o fraude, poiche questi hanno forza di bugia; perche si chiama difesa calunniosa. Et essendo querelato indebitamente, gli è lecito, il difendersi, per gli debiti modi, perche vno trouandosi nelle forze della giustitia, benche non sia obligato a scoprire il delitto, per cui è ritenuto, tuttauia non deue negare assolutamente la verità, ma sotto conditione di dirlo in luogo, oue possi giustamente riceuere l'absolutione.

6 Si dimanda? Vno fu querelato, e condannato giustamente a morte per essa querela, o ad altra pena, il qual si uolle difendere, se peccò? Resp. se bene inanti la sentenza gli fosse lecito, di no, ma se dopo hauer peccato mortalmente; perche si difese contra giustitia, & contra le leggi. Ma se ingiustamente fu querelato, gli è lecito anco dopo essa sentenza, nè peccò, perche giustamente si difese, nè fece torto alla giustitia, anzi haurebbe peccato, per non hauer dette, e difese le sue ragioni.

7 Si dimanda? Vno essendo stato querelato, o giustamente, o pur ingiustamente, per ilche fu sentenziato a morte, dopo sentenziato, fuggi dalle forze della giustitia, se peccò? Resp. di no, perche in tutti i modi gli era lecito il fuggire, & saluare la sua vita per cioche a nissuno è lecito darli la morte, benche giustamente fosse condannato, ma la deue ben sopportare, & s'hauesse posto li guardiani a pericolo, Ma però che non intendesse di far danno a quelli, ma solamente di saluarsi, perche sarebbe altrimenti, quando s'hauesse hauuto questa intelligenza, però dirassi, che lui ha atteso a se, & essi guardiani diano la colpa a se medemi. Et questo intenda solamente del reo criminale, e non del ciuile, perche questo peccaria mortalmente, per ogni uolta che fuggisse, per il torto che farebbe al prossimo, e saria tenuto farne la penitenza, & anco se rompesse la prigione.

8 Si dimanda? Vno commise vn peccato, per ilche N. l'accusò alla giustitia, acciò lo castigasse, se esso N. accusatorero querelante peccò? Resp. se il peccato da quel suo prossimo commesso, tornaua in danno solo di colui, che lo fece, dirassi di sì, perche in tal caso N. non era tenuto all'accusatione, ma era regola, e con le debite circostanze, perche questa differenza è tra l'accusatione e la denontiatione, che l'accusatione, è quella, ch'attende all'emendatione del peccante, che è, come cosa medicinale à esso prossimo peccante. Ma l'accusatione deue solamente esser per rispetto del ben publico, o commune, laquale si procaccia per la punitione de' peccati. Ma se N. accusò quello, come

come disturbatore, e come di peccato, che tornaua in pregiudicio di molti, o in danno publico, o particolare, o corporale, o spirituale, nè si poteua detto peccato emendare per altra via, o modo, nè prouedere al detto ben publico; era tenuto veramente per precepto accusarlo, hauendo però ancora sufficienti testimonij, o proue degne di fede, nè ci essendo altri, che ciò far potesse, o douesse; perche più siamo tenuti soccorrere al commun danno, e ben publico, o sia temporale, o sia spirituale, o sia corporale, che non siamo tenuti al ben priuato. Cum bonum commune sit diuinius, & amabilius, quam bonum priuatum. Ma se non hauesse testimonij degni di fede, & proue sufficienti, all' hora non è tenuto di accusare, perche sarebbe cosa da imprudente, & forsi con esposti al proprio pericolo. Ma in questo caso essortarei, che lo iudicasse alla giustitia priuatamente, non come querelante, di quello, che egli priuatamente sapesse, acciò si soccorresse al ben publico. Ma (come ho già detto di sopra) quando detto peccato tornasse in danno di esso solo peccante, non è tenuto, nè lo doueua fare. Et secondo il fine, così sarà il peccato, o più, o men graue. Ma per fuggir esso peccato dell'accusa, non si potendo ouuire altrimenti al danno publico, & che s'accusasse esso Reo per zelo, e per esempio de gl'altri, all' hora non si peccaria altrimenti, attendendo a quello, & anche alla qualità d'esso Reo. Et di non essere esso accusatore nell'istesso peccato, del quale vuole accusare altri. Et non prouandosi, esso accusatore deue patire *penam talionis*: cioè *Oculum pro oculo, & dentem pro dente*. Ilche santamente è confermato da i sacri Canon, particolarmente da Adriano Papa. Et Damaso Papa ancor questo istituì. Perche esse accusator, che non proua la querela, doppiamente pecca, & contra l'accusato, & contra la istessa Republica. Et il giudice non pecca à castigar questo tale accusatore.

Autore.

Exo. c. non probauerit.

L'Autore.

Seraf. Raz. ibid.

9 Si dimanda? vno fece vn peccato, per ilche N. per certa passione, o inimicitia, o auaritia, o per altro suo proprio interesse priuato, l'accusò alla giustitia, mostrandosi ciò fare per zelo di giustitia, e non per propria passione, o interesse, se peccò? Resp. di sì, perche come nel precedente caso è detto, per altro fine, non si deue mouer l'huomo à querelare, se non per le cose già predette; Deuesi sapere, che esso accusatore è costituito parte, & esso giudice è posto come mezano fra esso accusatore, & esso Reo, per far che la giustitia essamini con prestezza, e diligenza, & si premia chi ha merito, & ragione, & si punisca, chi ha errato, & non ha ragione. Et il giudice, che non ha questa mira, & fine, mortalmente pecca, & se con danno del prossimo, alcuno a torto condannasse è tenuto à danni tutti di quello.

L'Autore.

Seraf. Raz. cap. 9.

10 Si dimanda? Fù dato vna querela à N. per il che il Principe, o il giudice l'annullò, o nel principio di essa querela, non l'accettò, ouero nel progresso di quella, se peccò? Resp. di no quando però esso Principe così giudicò necessariamente douersi fare per utilità della Republica, o del ben commune, essendo che a lui siano ordinate l'accusationi. Et questo sempre intendasi, quando non si parla di religione, quando però all'accusatore non gli sia mancata la douuta mercede. Et anco dirassi di più che se bene non fusse Principe, & fosse giudice solamente, ei può ciò fare, quando però conoscesse, che essa querela fosse vitiosa, o per temerità, o per qualche calunnia, nè la deue ammetter; Et se per caso fosse ammessa, la deue dipennare, perche quando la proseguisse, farebbe ingiuria all'ordine della ragione. Ma se essa querela fosse giusta, e valida, ragioneuolmente non la potrebbe non accettare si come potrebbe fare esso Principe. Ma dirassi bene, che all' hora lo potrebbe fare per giustitia, quando conoscesse, che per essa querela, si potrebbe causare qualche discordia, e seditione, oueramente che fosse impedimento al ben commune. Perche all' hora esso giudice potrebbe pretermetterla, o sospenderla, o dissimularla, o ammettendola, comunicarla col Principe.

Seraf. Raz. ibid.

L'Autore.

11 Si dimanda? Vn Giudice essendogli presentata una querela, la rifiutò, nè la uolle accettare, se peccò? Resp. se essa querela era ordinata a sodisfattione della parte, non poteua, nè doueua rifiutarla, perche lui non è Principe, che ciò possa fare, ma si bene lo può fare esso Principe per il ben commune, essendo, che *Princeps gerit curam communitatis boni plene, ad quod omne bonum, uel malum partis ordinari potest.*

Vedi al Cap. dell'Imagini.

Dell' Adornamento di Donne, ò conciero. Cap. XI.

Vedi anco Mafcarare.

S O M M A R I O.

- 1 La Donna, come, & quando pecca per adornarsi, & perche. Se sia lecito, alle donne adornarsi, accio li huomini non peccino.
- 2 Colui, che vende acque, o belleiti per donne, come, quando, & perche pecca. La donna di buona fama può comprar belleiti, & acque, & operarle, ma per buon fine.
- 3 La donna, che mostra il petto, & si adorna, quando pecca, & perche. La donna, che pomposamente veste quando, & come pecca. La donna, che sia di somma bellezza, quando li sia lecito anco abbellirsi. Il vestire & l'adornarsi smisuratamente esser peccato.
- 4 Il vestire trasparente, & con sottigliezza esser peccato & perche.
- 5 Quando sia lecito alla donna portar capelli posticci. Non sempre esser lecito al Confessore assoluere le donne, che portano capelli posticci.
- 6 Quando sia lecito usare industria alle donne di farsi, & parer belle.
- 7 A religiosi, quando, & come sia lecito ornarsi, & perche.
- 8 Il vestire, o trauersirsi in habito non conueniente a certe qualità di persone, quando, & come sia lecito. In qual sorte d'habito non conueniente a loro sia lecito à certe sorte di persone.

Nau. in cō-
men. de de-
fensione pro-
ximi n. 44.
c. 48.



Si dimanda? Vna donna laquale per natura era vana, nondimeno per esser più vaga, & per uanagloria, & anco per più piacere al mondo, si adornaua per essere vista, e desiderata da gli huomini, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, poiche il suo fine è stato tutto di peccato, & quella persona, che si compone, o si adorna con fine di peccato mortale, pecca mortalmente. Et se quella credeua da chi la vederà, esser desiderata con desiderio, o fine di peccato mortale, anco ella mortalmente dirassi hauer peccato essendo che. *Qui causam damni dat, damnum dedisse uidetur.* Et particolarmente quelle molto più grauemente peccano, alle quali tal'adornamento non conuenisse; Ma quando li conuenisse per il suo grado, o stato, se pur peccassero, direi, che peccariano venialmente. Imperoche se l'ornamento di quelle fusse cagione, che gli huomini peccassero con desiderio, ò con la vista, necessariamente conueniria fare vna legge, che niuna s'adornasse; accio per esse gli huomini non si mouessero à peccare, poiche quelli si mouerebbono per la lor fragilità al suo desiderio mortale, & anco se gli venisse occasione, non la fuggirebbono. Onde bisogna dire quelle non peccare per adornarsi, benchè il contrario alcuni credessero, per la lor malitia, per ritrouarsi forsi in mala dispositione, & senza alcun pensiero di guardarsi dal peccato della carne per lor colpa, con ricercare l'occasioni, & le tentationi, & anco prima, che gli vengano, di pigliarsi piacere di uederle, & desiderarle mortalmente belle, adorne, & vistose. Et questa sarebbe vn'ignoranza malitiosa. Ma per leuar ogni peccato, diremo quella sentenza. *Tollatur abusus, & pius fiat emendatione usus.*

S. Tho. 2. 2.
q. 169. ar. 2.

Artil. de
arte nu. 9.

2 Si dimanda? Vno uendeua acque forte, o bionde, & simili, per il biondeggiar delle donne, se peccò? *Resp.* se lui probabilmente sapeua, o credeua, o che creder doueua, che quella tal donna, che comprasse delle sue acque, o lisci, è per commettere, o far commettere, o per prouocare alcuno huomo à qualche peccato mortale, senza dubbio peccò, à uenderle. Imperoche sapendo, o douendo sapere, o credere, che quella

la compraua, o che mandò à comprare, era meretrice, o donna di partito, ouero per altra simile opera cartiua per dare, o far principio ad alcun male, peccò. Ma se la donna era di buona fama, poteua comprare, & lui vendergli, per ornarsi, & comparire fra le altre, senza peccato. *dummodo non excedat.* Et questo intendasi dell'adornamento, che non sia fuori di misura, & con dishonestà, ma sia sobrio, & modesto, essendo che la scrittura condanni l'habito meretricio.

S. Tho. 2. 2.
q. 19. q. 169
ar. 2.

3 Si dimanda? Vna donna molto si dilettaua d'esser uista, & vagheggiata, per ilche si dilettaua di mostrar il suo petto aperto, cò poca sua honestà, & del mondo, ma senza intentione di peccare, se peccò? *Resp.* di nò mortalmente, poiche, nè per legge diuina, nè di natura non gli è prohibito, benchè ad alcuni ciò gli paia esser come elca, e fomito diabolico, per pigliar l'anime con questo uitio, & abuso vago, e carnale; nè però è di più bellezza, che se bē poi fosse di sōma bellezza, nò per questo si deue dir esser prouocatiua, di maniera tale, che ritenendola, pechi, perche altri per quella caschi nel peccato mortale. Ma diremo ben questo, esser vna certa usanza, che ha, & ritiene in se della indignità, attento, che con suo honore, altro non gli resta di degno da poter mostrare. Ma diremo bene, che se ciò facesse, ò mostrasse con intentione mortale, o veniale, tale anco sarà essa operatione, o mortale, o veniale. Et l'istesso anco dirassi dell'altre sorte di concieri, o di testa, con farsi i corni, con portar code smisurate nelle veste, & simili, lequali cose sono tutte inuentioni ritrouate per soggectione diabolica, per incitare esso diauolo. Et anco dirassi l'istesso essere del soperchio, del sontuoso, e precioso vestire, si de gli huomini, come d'esse donne, rispetto di chi le ueste, o fa uestire, e del suo stato, grado, o conditione con uoler concorrere con chi, se gli acconuiene, e lo deue, & può fare.

Nau. c. 23.
nu. 23.

Gae. in d. q.
169. ar. 2.
ad 3.

4 Si dimanda? Vna donna vestiuu con tanta sottigliezza, e con vestire tanto trasparente, che apparuano le parti vergognose? se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente essendo che una nudità, ò trasparenza, è cosa prouocatiua à lussuria mortale; Et questo non solamente nelle donne, ma anco ne gli huomini, se bene quella del petto, come parte più honesta, quanto à se, è solamente argomento di bellezza corporale; & forse da molte usata, per la consuetudine, laquale è fatta permissua.

Nau. ibid.

5 Si dimanda? Vna donna usaua alcuni capelli postici, per parer più bella, per una certa vanità, allaquale il confessore gli denegò, non li debba usare, per esser peccato, benchè veniale, laquale non s'apparti dal peccato, se peccò? *Resp.* con l'istesso, se esso confessore ciò gli disse, esser peccato veniale, quella peccò anco venialmente, ma s'egli li hauesse fatto coscienza di peccato mortale, & così ella gli hauesse creduto, peccò mortalmente, ancor che non fosse mortale, & peccò mortalmente, non appartendosi da quello. Et se esso confessore dubitasse da veniale, o mortale, deue prima forzarli conoscerlo, & dopò assoluerla, o negargli essa absolutione, perche altrimenti non teneria per non saper se l'è contrita, o attrita.

Nu. 25.
S. Anto. 2.
par. 4. ca. 5.
Rosel. uer. or
natu. §. 7.

6 Si dimanda? Vna donna molto s'affaticaua, & s'industriaua di parer più bella di quello, che la natura gli donò, con artificio, se peccò? *Resp.* quando ciò non fece per lussuria mortale (come ho detto) nè per dispreggio d'Iddio, ilquale ha creato la donna, da se bella, senza ch'essa usi detta bellezza artificiale, ch'è ueramente vna specie di bugia per opra artificiale, dirassi di nò mortalmente, quando tutto il giorno non spese in simil conciero, nè postponesse le sue orationi, se bene è veniale, & graue, pur che detto artificio non li habbi usato per coprirsi alcun difetto naturale. Et perche non haueua capelli, o gli haueua notabilmente curti, usandogli postici, nè anco pecca venialmente, essendo propriamente bugia, per opera, peccarà venialmente, & secondo il fine, e l'intentione.

Nau. c. 23.
nu. 24.
S. Tho. 2. 2.
q. 169. ar. 2.
ad 3.

7 Si dimanda? Vna Monaca, o un religioso s'ornaua, o si componeua, con dar vista di se d'esser tenuta per bella, o bello, se peccò? *Resp.* secondo il Nauarro non esser mortale, poiche non è contra la carità di Dio, nè del prossimo, benchè per detto loro ornamento, si voglia mostrare d'esser bella, & l'altro disposto, ouero per altra sorte di fine leggiero, che non passi li termini del peccato veniale. Ma io dirò la mia opinione, che essendo l'ufficio del Religioso, e Monacale, esser mortificati, & fattosi religiosi, per rinunciare al mondo, & alle sue cose, non esserli condecete il componersi, & ornarsi

Ca. 23. nu.
26.
L'Amore.

per parere più belli, & ben disposti & chi in ciò si adopra, oltre il scandalo, credendo ben spesso i termini, pecca, onde uien esser peccato mortale. Et l'istesso voglio dire di Cherici, & Pizzoccare, o Disghettare; rimettendomi sempre alla determinazione di tanta Chiesa, & al giudizio de più dotti.

Nau. c. 23.
nu. 27.
S. Tho. 2. 2.
q. 169. ar. 2
ad 3.
Gaet. ibid.

8. Si dimana? Vna donna si vestiu da huomo, o un'huomo da donna per non esser conosciuto, o per alcuna loro ricreatione, se peccò? *Resp.* quando il trauestirsi, fosse honesto, & per alcuna giusta cagione, di non esser conosciuti, da suoi nemici, o per non hauer alcun'altro vestito, & simili, & per honesta ricreatione, dirassi di nò. Ma se ciò forse per qualche vanità, o peccato, dirassi di sì, & secondo il fine, e l'intentione. Ma se fusse habito di religioso, mortale sarà; se con cattiuo fine, per commettere alcuna dishonestà, o per vituperio, & simile. Ma se per leggerezza, o per allegrezza senza cattiuo fine, è senza che ne seguita vituperio alla Religione, non sarà peccato mortale.

Dell' Adottare. Cap. XII.

Vedi Adottione, & Matrimonio impedito.

Dell' Adottione. Cap. XIII.

Vedi Matrimonio impedito.

Dell' Adulare. Cap. XIII.

Adulatione, che cosa sia, & a che fine s'usa, e come diuenti peccato mortale, & in quanti modi s'usa.

S O M M A R I O.

1. L' Adulare per schifare alcun male, o per qualche suo bisogno, come, & quando sia peccato. L' Adulare per dar occasione a qualche peccato, come sia peccato. Colui, che dona alcuna cosa all' Adulatore, pecca secondo il fine. Maggior peccato commette colui, che dona all' adulatore, che esso adulatore, & per che. Il Chierico, ch' adula alcuno, per conseguir beneficio, commette simonia. Quando sia lecita l' adulatione, & a chi sia proibita.
2. Colui, che loda alcune, o d' alcuno di virtù, che in quelli non sia, pecca. Colui, che per la sua adulatione ascende a cose grande, fa maggior peccato. L' Adulatione di quella qualità che sarà, così sarà esso peccato. Dell' Adulatione l' huomo si deue allegrare, secondo che uien detto bene di lui.



Adulatione, altro non è, ch' vn' eccesso di compiacimento, & diletare altri con parole, o con fatti, di lode, & usasi per fine di conseguire alcuna cosa; Et per eccesso si fa peccato. Et in tre modi, è mortale, o con la materia, ch' è quando si loda alcuno d' alcuna cosa, che sia peccato mortale, o per il fine, di nuocere notabilmente nel corpo, o nell' anima, o nella roba. Ouerò per dare occasione di peccare ancorche fuora dell' intentione, che esso Adulator hauesse; Et allhora è più graue peccato, quando l' Adulator conoscesse, che alcuno per simil lodi più facilmente peccaria. Et è vitio tanto pessimo, che tocca del traditore. Onde l' Innocentissimo CHRISTO disse. *Iuda osculo filium hominis tradis?*

1. Si dimanda? Vno adulaua vn suo amico per suo diletto, o per schiuare alcun male, o per essere in necessità d' alcuna cosa, di poter conseguirla da quello, per qualche guadagno, o altro fine, se peccò? *Resp.* quando hauerà saluate le sopradette conditioni, dette nella diffinitione, dirassi di nò, se non venialmente; pur che non si dia occasione, o materia di peccare mortalmente. Ma dirassi bene, che quel signore, o altra persona, che quella sia, che donasse alcuna cosa à esso Adulatore, che sentiu che diceua mal.

mal d'alcuno, peccarà mortalmente, e più grauemente lui, che l' Adulatore, poiche fauorisce, e fomenta il peccato, che quello commette, facendosi partecipe d' esso peccato. Et se l' Adulatore fosse Chierico, per fine di conseguire alcun beneficio, commise simonia, si come ho già detto al Capitolo d' essa simonia. Et è vitio come ho detto traditore, oh come è pieno il mondo di questi traditori, & particolarmente se corre, che volse Dio fosse tolto via da chi può, che gran beneficio, & salute faria al Christiano.

2. Si dimanda? Vno molto lodaua vna persona d' alcune sue virtù, o qualità, le quali in quella non erano, nè meno meritata d' esser lodato, nè meno in quello, che lodaua era alcuna cosa degna di lode, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & tanto più grauemente sarà, se ditra adulatione sarà fatta d' alcuna cosa cattiuo, o di peccato, o per indur quella à qualche peccato, e se l' Adulatione artiuasse à termine, che apprendesse cose alte, e dignità tali, che quello non meritasse; ma essere peruenuto à quel grado, o dignità per la sua adulatione, & lusinghe tanto più graue peccato harrà. Ma se l' adulatione sarà stata di cose vane, nè altro ne segue, che certa vanità, sarà veniale. Et è vitio inuincibile, e pessimo, & è vitio, ch' a tutti quasi piace, se bene è cattiuo, e traditore. Onde disse S. Agostino. Mai hauer potuto vincere questo vitio: Ma ch' ogni volta, e quante volte, che lui ueniua lodato, o detto ben di lui, tante uolte si rallegraua.

Dell' Adulterio. Cap. XV.

S O M M A R I O.

- Adulterio che cosa sia, & che sorte di peccato sia. La donna adultera perche pecca più grauemente dell' huomo. Perche poi l' huomo adultero pecca più grauemente della donna. Cause quante siano, perche non si possi lasciar la moglie. L' Adulterio in quanti modi si commetta.
1. Il penitente, che cela l' Adulterio di sua moglie al suo confessore, perche non pecca. Il marito, che permeta l' adulterio alla moglie, quando & come non pecca. Il penitente, che confessa al suo confessore l' adulterio della moglie, pecca, & perche.
 2. Effortare, o indurre vno a commetter a lui peccato mortale, quando sia lecto. Colui, che per ouitare alcun graue peccato, induce alcuno à qualche peccato mortale, commette peccato.
 3. Il figliuolo bastardo, non è tenuto credere alla madre, accio rimoncij li beni paterni. Il Confessore quando sa, che l' figliuolo sia spurio, o quello sia in dubbio, lo deue dissuadere, & non crederlo.
 1. Il figliuolo, che sia pertinace in credere lui esser spurio, dal Confessore si deue persuadere, e farli rimontare li beni paterni.
 1. Il figliuolo spurio, mentre stà in dubbio per il detto di sua madre, non deue rimontare li beni paterni. La donna adultera deue far ristoro de' suoi beni guadagnati, o della dote à i figliuoli legittimi. L' Adultero deue auitare il suo figliuolo spurio.
 4. Il marito, che sia consentiente a l' adultera moglie, pecca. La donna, che fa divorzio, o lascia suo marito adultero, pecca, & perche. La donna quando, & perche deue lasciar il suo marito. Il marito, che non lascia la moglie adultera, pecca, & perche. Il marito, che fa la sua moglie esser adultera secreta, pecca lasciandola. Il marito, che fa la moglie douer diuenire putiana publica, pecca lasciandola, & perche.
 6. La donna, che commise adulterio, e nega con giuramento al marito pecca, & come. Il marito può separarsi per l' adulterio della moglie. Il marito adultero, quando non può lasciar la moglie adultera. Il marito, che acconsente al guadagno adultero della moglie, non la può lasciare. Il marito non può lasciar la moglie, quando quella se fosse rimaritata, credendo quello esser marito.

Il marito non può lasciar la moglie violata per forza.
Il marito non può lasciar la donna adultera per fraude.
Il marito non può lasciar la moglie adultera, quando con quella se sia riconciliata, doppo l'adulterio.
Il marito non può lasciar la moglie adultera, quando da quello, non se li rende il suo debito.
Condizioni, per lequali non si può lasciar la moglie.



Adulterio, altro non è, che violare il toro altrui, cioè il letto maritale; ouero è vn'accostarsi alla donna altrui, & è una specie determinata della lussuria, per hauer vna special disformità, circa gli atti carnali, per esser peccato contra la castità, & contra il bene dell'educatione. Et è peccato più graue, che la fornicatione, per farsi contra la castità, e contra la fede, e contra la carità. Et la donna adultera pecca più grauemente, che l'huomo, rispetto alla prole, per l'incertezza di quella, & per il scandalo. Ma rispetto al dominio della ragione, pecca molto più l'huomo, che la donna. Et commette in tre modi, cioè quando s'usa dalli coniugati con alcuna persona libera; si l'huomo; si la donna, ouero quando essi maritati usano con altri maritati; & questo è più graue.

Arml. de Adulterio. nu. 1. 2.

S. Tho. 2. 2. q. 54. ar. 83.

Adulterio.

Dist. c. 24. nu. 14.

Gaiet. li. 17. 2. respon. 13. nec. ierit.

1. Si dimanda? Vn marito sapeua il torto, che sua moglie à lui faceua, nè poteua per modo alcuno rimed iargli, per ilche venuto il tempo di confessarsi, questo suo difetto non lo uolse confessare al suo Confessore, o curato, perche si dubitava, che anche egli non peccasse con quella, se peccò per hauer racinto questo suo difetto? *Resp.* di nò, quando egli hauesse displicenza della vita di sua moglie, & che per modo alcuno à questo inconueniente non hauesse potuto rimediare. Et anche questo aggionger se gli deue, quando non hauesse potuto hauere altra copia di Confessori, o che esso confessor non fosse stato vecchio, o di buona uita, o decrepito, nè potuto andare, ò hauer licenza d'andare fuori della parrocchia, per impotenza, o per il molto lungo viaggio. Percioche sapendo lui probabilmente il pericolo euidente, che gli soprastà per confessar questo delitto della moglie, che non peccò anco con esso Confessore, per esser quello d'onesto, o giouane, o di altra qualità di cattua vita, non peccò; anzi molti vogliono, che haurebbe peccato, quado hauesse conosciuto il pericolo, e che l'hauesse detto, perche sarebbe fatto come condottore di quello, à sua moglie. Percioche si uede euidentemente esso penitente non esser restato per malitia di hauerlo racinto a quello. Ma dicono ben questo, che deue hauer sempre intentione di confessarlo, quando se gli rapresenterà l'occasione, & rimediargli, se mai possibil sia. Ma io di questa opinione, sempre mi rimetterò à più periti, e giudiciosi, percioche veramente la confessione deue esser libera, & integra, e senza alcun scrupolo, nè metter simili scrupoli, o dubij, o abusi in questo sacramento penitientiale. Et sopra il tutto dirò, che esso penitente deue hauer buona coscienza. Ma non sò qual buona coscienza possi esser la sua, cioè permettendò, per star con lei, nè si separa da quella, nè meno facendo la confessione integramente, & alligarla? pur mi rimetto.

2. Si dimanda? Sono dui compagni, vno de i quali deliberatamente uoleua commettere un'adulterio, laqual deliberatione vedèdo l'altro suo compagno, nè potèdo distrarre quello dal ditto peccato, il condusse ad alcune meretrici, esortandolo, e consigliandolo, che già che vuol essequire il suo cattiuo appetito, debba conoscer vna di quelle, cò lodare le bellezze di quelle, & particolarmente d'una, à fine di distorlo dal peccare con quella donna maritata, dicendo questa è vna Dea, à comparatione di quella, & simili parole: onde per le sue parole fornicò con quella, se peccò? *Resp.* col Nauarro di nò mortalmente, imperoche questa sua induttione è stata per ritrar quello dal peccato totalmente maggiore, & particolarmente dall'adulterio, e non per indurlo a commettere alcun peccato grande, nè piccolo; & benche pari contra la sentenza dell'Apostolo, che dice. *Non sunt faciendà mala, ut veniant bona.* Non dimeno per euitare maggior male, costui non fece contra essa sentenza, hauendo (come è detto) animo di ritrarlo dal detto peccato d'adulterio, & non potèdo altrimenti.

3. Si dimanda? Vna donna hauendo concepto d'adulterio vn figliuolo, disse à quel-

lo, dopò venuto grande, lui esser naturale, & non di legitimo matrimonio, ma d'adulterio, se bene lui si credeua esser legitimo, & anco da N. suo marito, per tale si teneua viuendo. Ilqual e lasciò à tutti la sua portione uguale della facultà; & gli disse figliuolo mio, tu sei figliuolo del tale, e non di N. Però discarica la tua coscienza, poiche tu non possedi questa roba lasciata da N. come suo figliuolo, se questo figliuolo sia tenuto, quando si confessa, à credere questo à sua madre, benche dica la verità? *Resp.* di nò, che lui non è tenuto credere questa spuriità, anzi sarebbe balordo prestarli fede, & informarsi da sua posta, poiche è nasciuto in casa di N. & è stato lui viuente sempre nominato per suo figliuolo, & anche instituito per herede, nè pecca, etandio che fosse spurio. Ma se per esser tanto ignorante, che lo credesse, o stesse in dubbio, ciò sia uerò, o nò; esso Confessore lo deue persuadere, che non creda questo esser la verità: poiche si ritroua in casa di N. quale l'ha tenuto sempre per suo figliuolo. Ma quando poi lui fosse pertinace in crederlo, & che si credesse essere spurio, allhora il Confessor gli deue fare restituire tutta l'heredità lasciatagli da N. Et darla a gli altri suoi figliuoli, che sono legitimi, o che credono esser legitimi. Imperoche lui non ha titolo alcuno di possedere ditta facultà. Ma stando in dubbio solamente per il detto di sua madre, non la deue restituire; perche è maggiore la conditione sua, che possiede. Ma deue bene essa sua madre far ristoro de' suoi beni guadagnati col marito, o della sua dote particolare fare ristoro à quelli legitimi d'un terzo, o del quinto per almeno. Et esso adultero deue con i suoi beni, & è tenuto aiutar detto suo spurio, sapendo, o credendo esser suo, sotto precetto di peccato mortale, quando probabilmente creda quello esser suo figliuolo.

Medil. 1. c. 14. §. 18.

Arml. de adul. nu. 9.

4. Si dimanda? Vno sapeua probabilmente che sua moglie commise adulterio, ilquale per fuggir l'infamia, l'abbandonò, se peccò? *Resp.* di nò, anzi se altrimenti hauesse fatto haurebbe mostrato al mondo esser consentiente, & partecipe dell'adulterio, & anco quando ciò hauesse fatto per corregger il peccato di quella, o per fuggir l'incertezza della prole. Ma se l'abandonò per vendicarsi, o per il guadagno, che quella faceua, peccò, nè si può scufare dal peccato. Ma come si deue fare il diuortio, leggi San Tomaso. Ma se'l peccato fosse occulto non può lasciarla nè anco la deue lasciare, sapendo, o se dubitasse, che la uerrebbe publica puttana; percioche commetterebbe molto maggior errore, quando quella dico, fosse adultera secreta, & non publica.

Arml. de matrim. num. 74. c. 75.

4. sem. dist. 35. ar. 3. ad 5.

Pei. de Pal. 4. sem.

5. Si dimanda? Vna donna probabilmente sapeua, che suo marito commise adulterio, laquale uolse lasciar il marito, & lo lasciò, se peccò? *Resp.* di sì, che peccò, imperoche non poteua lasciarlo, poiche ella non è tenuta à corregger quello, essendo che come dice l'Apostolo. *Caput mulieris est vir.* Anzi commetterebbe scandalo, quando il lasciasse, per altri peccati, che quello potrebbe commettere di maggior importanza, essendo che quanto manco si discosta da lei tanto meno anderà ad altre donne. Ecetto che se uollesse conoscerla fuor del consueto vaso, perche allhora, lo potrà lasciare, nè a patto alcuno deue consentirli, & persistendo quello in ditta diabolica opinione, deue allhora in questo caso lasciarlo.

Arml. ibid.

6. Si dimanda? Vno trouò sua moglie con vn'huomo solo in camera, o in qualche parte della casa. Per ilche sospettò di quella, & dimandatala del commesso adulterio, negò lei hauer quello commesso, (benche in ciò fosse incorsa) e si scusò; allaquale non prestando fede (ancorche con lagrime, e giuramenti) cercasse di sincerarlo, Allaquale quello disse, horsù vien quà, voglio (disse quello) che tu, ti confessi, e comunichi dal mio Confessore, e mentre ti comunichi, uoglio che mi giuri sopra quel l'hostia, non hauermi fatto torto, & per sincerarmi, uoglio che tu dia l'anima tua al diauolo, laquale per tema d'honore, e di morte, così fece, e li giurò per non infamarsi, e per non morire, poiche quello era ueramente disposto ammazzarla. Per ilche il marito restò sincerato, se peccorno? *Resp.* di sì, ch'ambidue peccorno, & il marito più grauemente di quella, poiche per modo alcuno non doueua con questo in debito modo cercar sincerarsi di detta sospettione cò ceputa. Et lei doppio peccato fece per il giuro, e scongiuro falso fatto, con hauer chiamato Dio, per testimonio in cose bugiarde, allaquale più salutifera cosa sarebbe stata perder la vita, e la buona fama, che negare Iddio, e dar l'anima sua al diauolo, perche, *Peius debemus morie in subire, quam*

L'Autore.

peccatum committere, & Christum negare. Essendoche esso Giesu Christo dica. Qui me confessus fuerit coram hominibus, ego confitebor eum coram patre meo. Et qui non perdidit animam suam propter me, non est me dignus. Per ilche meglio era a quella infamiarsi, e morir martire per questa uia, che negar l'anima sua a Christo, e darla al diuolo. Ma se lei haueuse hauuto intentione di giurare, non secondo l'intentione, e dimanda del marito, & anco di reiterar al confessore a lei non sespetto, e riconsersarsi integramente se pur peccò, dirassi non hauer peccato cosi grauemente, ma hauer peccato solamente per il giuramento falso da lei fatto, chiamando Dio per testimonio della bugia, percioche suo marito non era a quella giudice competente, che la potesse astringere a giurare.

Artil. de mat. nu. 73. S. Thoma. 4. d. 35. art. 1. Extr. ior. 7. Exiv. Gan. de xmus ca. de dinor. c. secundum verb. 33. q. 5. §. Astore.

7 Si dimanda? Vno sapeua probabilmente, che sua moglie commise adulterio: per ilche la lascid, nè più volse star seco, se peccò? Resp. che l' lasciar la moglie esser precetto diuino, per non mostrar consentire all'adulterio, nè peccò, nè esso matrimonio per niuna cagione si può dissoluer, ma solo separar si, quanto all'habitare insieme. Le cause, per lequali poi non si può lasciar la moglie adultera sono otto; Prima quando il marito haueuse rotto il matrimonio in qualouque modo, percioche per questa violatione di quello, la donna se reintegra del suo fallo. Secondo quando il marito accontentisse al guadagno dell'adulterio di quella, nè proibì, potendo. Terzo quando quella fosse rimaritata, credendo probabilmente quello esser morto: ilquale in questo caso è tenuto ripigliarla: nè con buona conscienza la può lasciar. Quarta quando assolutamente quella fosse violentemete stata sforzata, & adulterata. Quinto quando alcuno ascolamente, o furtiuamente fosse andato al suo letto, quella ignorante, l'haueuse conosciuta, credendo lei probabilmente fosse suo marito. Sesto quando il marito si fosse riconciliato con lei, dopò il commesso adulterio da quella, e l'haueuse anco conosciuta carnalmente, o mentre adulterò quella, la tenne come sua moglie. Settimo quando dopò fatto il matrimonio nell'infidelità; quello gli haueuse dato il libello del repudio, & ella si fosse rimaritata con un'altro. E dopò conuertito si ambedue, quello sarà tenuto a ripigliar quella. Ottauo quando l'huomo non gli rendesse il suo debito, percioche per questo difetto quella come bisognosa si prouide al suo bisogno. Hor per tutte queste otto cause l'huomo per modo alcuno non può, nè deue lasciar la moglie, nè meno gli è concesso lasciar il suo toro, & habitatione, quando da quella si commettesse l'adulterio senza licenza. Ma però alcuni Dottori in queste otto cagioni nõ uogliono, che si possa ritorre: Ma io dirò la mia opinione nell'ultima cagione. e dirò accontentir con quelli, che dicono, non esser lecita cosa, che la moglie si proueda al suo bisogno, percioche oltre, ch'è quella commetterebbe il peccato, come anco in tutte altri, non ostante quelle cagioni molte, che questa regola sapeffero, ogni volta che gli venisse appetito d'alcun huomo, quelle pigliariano occasione di proueder si, e commettere adulterio toties quoties, con dire mio marito mi manca nè son fodisfatta, però alcuni dicono, che per ciò, non è scufata, che'l marito non la possi lasciare.

Dell' Affinità corporale, e Spirituale. Cap. XVI.

Affinità, che cosa sia, & di doue ven ga, & dondè sia caufata, & come.

S O M M A R I O.

- 1. Conoscersi carnalmente senza seminar nel debito vaso, non esser affinità. Se per ogni commistion di sangue si contraghi affinità, & perche. Conoscersi carnalmente nel debito vaso, senza arruar al debito luogo, non esser affinità. Conoscersi carnalmente con impedimento della generatione, non essere affinità. L'affinità, come, & quando si contraga. 2. Conoscersi fuor del debito vaso non si contrabe affinità.

- Conoscete una vergine senza rompere il signacolo, non si contrabe affinità. Conoscersi senza seminar nel debito vaso, non si contrabe affinità. 3. Conoscersi carnalmente col seme dell'huomo, & senza quello della donna, non si contrabe affinità. Conoscersi carnalmente, & somministrando la donna qualche seme, o sangue si contrabe affinità, benchè non generasse. 4. Conoscersi carnalmente col seme della donna, & non dell'huomo, non si contrabe affinità. Il matrimonio sempre è valido conoscersi in qualunque modo de' sopradetti: Per contrabere affinità, una sol uolta basta conoscersi, & seminar. 5. La donna, che nel bagno riceua alcun seme humano, non contrabe affinità, benchè senza copula, & perche, & come. Il corpo humano come si concepisca, & se l'infonda l'anima. Per la donna non mai contrahersi affinità, quando da essa si tirasse nel bagno alcun seme humano, & perche. 6. La donna che conoscesse alcun demonio in forma d'huomo, benchè anco s'ingruidasse, non contrabe affinità. La donna, che s'ingruidasse per arte diabolica, benchè fosse grauida del seme d'alcuno huomo, non contrabe affinità. 7. Conoscere mascoli, & dopò tuor per moglie alcuna sorella di quelli, si contrabe affinità per uia d'essa donna. 8. Conoscere fratello, & sorella, come si pecca, & si contrabe affinità per la sorella. 9. La commadre, o altra persona, che leua la creatura, o amma, o somministra il sacerdoie, mentre fa il catechismo, non contrabe affinità, quando però non la tenga al fonte. 10. Tenere alcuno al battesimo reuerato con conuisioni, non si contrabe parentela, & perche. Quando si dubitasse che'l primo battesimo non fosse fatto rettamente, & che al secondo si tenesse la creatura si contrabe affinità, benchè fosse conditionato. 11. Impedimenti matrimoniali, quanti siano quali, & come s'intendano. Parentela corporale feminatoria esser d'affinità per copula carnale illecita, fin'a che grado impedisca il matrimonio. La parentela d'affinità incestuosa, non si può far matrimonio senza dispensa Papale. La parentela d'affinità incestuosa esser caso riservato all'Ordinario. Quelli, che si congiungono in matrimonio nella parentela d'affinità incestuosa senza dispensa, stanno in peccato mortale. Li figliuoli, che nascono di matrimonio di parentela incestuosa senza dispensa sono illegitimi.



Affinità, altro non è, che una approssimatione di persone, che prouiene dalla congiotione della copula carnale, che manca d'ogni parentado; laquale si causa per tutti gli atti carnali, ne' quali si faccia mescolanza di seme di mascolo, e femina, o fornicariamente, o matrimonialmente, in qualouque modo mascolo con femina, naturalmente. Si dimanda? Vno hauendo conosciuto carnalmente una donna, n'a però senza seminar nel debito uaso, se fra questi sia contratta affinità? Resp. secondo la Somma Corona di nõ, percioche non per ogni mistion carnale, si contrabe affinità, nè meno allhora, quando non si arriuasse al debito luogo, benchè nel debito, e proprio uaso, nè meno usandosi in qualche sinistro modo, per ilquale si potesse impedire la generatione. Ma allhora dicono quasi tutti i Dottori contrahersi l'affinità, quando si femina nel debito uaso, & che sia atto per quella mistione di seme a generare, o sia questa mistione per atto matrimoniale, o pur fornicario essendo che ambedue i semi insieme raunato, facci un'istessa carne. Et di quà si uerifica il detto del Saluator Christo. Et erit duo in carne una. Ilche è allhora quando è consumato quell'atto dell'Affinità perfetta, conforme all'ordine di S. Chiesa, per laqual congiotione poi i propinqui, e consanguinei del marito diuentano affini della moglie, nell'istesso grado d'affinità, che sono di consanguinità col marito. Et così anco i consanguinei della moglie col marito, i quali poi uolgarmente si chiamano cognati.

Artil. de mat. nu. 26. S. Tho. 4. sc. d. 41. q. 1. ar. 5. q. 1. In 1. par. de luxuria. c. 1. N. uia. c. 22. nu. 41. Nau. c. 22. num. 41. S. Tho. 4. art. 1. que. siuncula 1. Innoc. in c. fraternit. pet. de Pal.

Si:

Coro. ibid. 2
35. q. 2. ca.
Extraordi-
naria.

Si dimanda? vno fuor del vaso proprio, ma altroue conobbe vna donna, se per questa congiuntione sia contratta affinità? Resp. di nò, perche l'atto *extra vas* naturale, e debite *vi & non coniungit, nec contrahit affinitatem*. Nè meno quando siconoscesse vna vergine, nè hauesse rotto il signacolo d'essa verginità, ouer che nò hauesse seminato dentro in esso vaso, percioche, per il solo atto non si contrahe alcuna affinità. Et questo dice la Glosa, ancorche, ciò non proua. Ma diremo bene, che ha quasi della ragione per le precedenti ragioni nell'antedetto caso.

Ibid.
Innoc. Host.
in summa
Et molit al-
tri.

3 Si dimanda? vno dormi con una donna, & semindò nel debito uaso, ma lei non semindò, se sia contratta per questo atto affinità? Resp. Secondo essa Corona, & altri Dottori di nò, percioche non basta solamente la semenza dell'huomo senza quella della donna, ouero altro seme attiuo, che fosse atto à generare. Percioche dice Galeno, la donna hauere certa attuità nella generatione, benchè non sia tanto principale, quanto quella dell'huomo, ma che semina con l'huomo, per il che diremo, che la donna somministrando veramente alcuna cosa, che concorra insieme col seme dell'huomo alla generatione, benchè non quanto l'huomo, o sia seme, o attuità, o materialità, o sangue menstruale preparato, dico, alla generatione (come vuole Aristotele) per quella mistione, che si fa, si contrahe l'affinità, o di due carne farfene una (benchè sempre non generasse: alle uolte da alcuna delle parti restasi per qualche indisposizione, o della matre, o del seme virile, o pur per il sangue femminile, ouer per altra cosa, che esser potesse, per laqual cosa dunque concludemo, e diciamo con ragione, ch'ogni volta, che in essa copula, la donna mai mandasse fuori, o somministrasse alcuna cosa delle predette, insieme con esso huomo, con verità mai potassi dire, esser consumata, nè contratta affinità. Et tutto questo alle volte suole accadere, o per la grande calidità naturale dell'huomo; ilquale a pena copulatosi, semina senza aspettare alcuna attuità, o materia della donna, laquale in vero per non sentir diletto alcuno venereo, non puo seminare cosa alcuna. Ma io dirò la mia opinione, & m'accosterò a quella di Siluestro, ilquale vuole, e tiene, all'hora contraherfi affinità, pur che dall'huomo si semini in esso debito vaso della donna, e pone, e descriue questi effempi cioè.

Verb. matris
monit. nu.
8. §. 15.

4 Si dimanda? vna donna copulandosi con uno huomo, semindò, e quello nò, si come molte volte cio accader suole ne' vecchi, e ne' frigidì per natura, o ne' malfeciati, se per non hauer seminato esso huomo, sia tra di loro contratta parentela di affinità? Resp. con la Somma Corona, e col Nauarro insieme, di nò, benchè dall'huomo (come s'è detto) s'atriuasse al debito luogo; nè meno (come far sogliono alcuni poltrōcioni) quando *extra vas*, si seminasse, *causa non concipiendi prolem*. ma però diremo con Siluestro, quando maritati, esso matrimonio stare, & esser fermo, è valido.

Ibid.
cap. 22. nu.
41.

Et anche questo deuesi sapere, che per contraher parentela d'affinità, una sol uolta basta, che si semini con la donna in qualunque modo detto nel precedente caso. Per la qual cosa per venire alla conclusione, diremo, che per contraher questa affinità, bastare, che la donna somministri alcuna cosa con esso huomo, essendo che affinità si contraghi in quella commune seminatione, e commistione di sangue.

Ibid.
Verbo matris
monit. nu. 8
§. 15. in cōf.
190.

5 Si dimanda? vna donna ritrouandosi in un bagno, senza copula humana, tirò a se per la bocca dell' vtero certo seme humano, ch'era nell'acqua balneale, & concepì, se contrasse affinità per questo atto, per causa di quel seme riceuuto? Resp. con la detta somma Corona, secondo l'opinione di Siluestro, di Panormitano, del Palude, e di Federico nel consiglio, di sì. Percioche dicono, che la donna è atra a concipere solamente col seme dell'huomo; benchè quella non somministrasse seme; Laqual cosa è contra l'opinione d'alcuni altri Dottori, liquali più sentatamente par che parlino, di nò, essendo che il solo seme dell'huomo (come ancora di sopra è detto) non sia bastante a far la concettione. Ma questa controuersia (per risoluere questo caso) nasce solamente dalla uarietà dell'intelligenza di quello, che somministra essa donna nella generatione, cioè se sia seme (si come è già detto) o altra materia: Imperoche concipendo (secondo dice Galeno) non esser dubbio, che contraherà l'affinità. Percioche (come dice Aristotele) per mezzo della virtù attiuu, prima dice, che si forma vn'Embrione, ilquale poi crescendo, si organizza in fina a tanto, che si dispone a ricener l'anima, laquale di nouo creata dal sommo Dio, si infonde in quel corpetto, e si fa animal rationale; Ilche è tutto

tutto per essa virtù attiuu del seme humano di essa donna. Per la qual cosa conuien dire, che la donna in quell'atto, quando si copula con l'huomo, somministrare alcuna cosa, o sia seme; o sia sangue puro, atto a generare. Ilquale poi insieme col seme dell'huomo, cascato che sia giù nel luogo atto alla generatione, sia atto, nato à generare, benchè non fosse sempre per qualche atto accidente, già detto. Et all'hora dirassi esser affinità, benchè non generasse per i predetti accidenti. Ma non mai potremo dire, che si concepisca, benchè tirasse a se esso seme dell'huomo, per essa bocca dell'utero, menato che fosse in essa acqua balneale, percioche dicono i periti medici, che'l seme tantosto, che perde alcuna cosa della sua virtù naturale calida, quei spiriti della sua attuità, immediatamente si risoluono in niente, nè esser piu atto a essa generatione. Per tanto dunque conuien dire, che un seme menato nell'acqua, per modo alcuno non poter generare; & consequentemente conuerassi dire, non contraherfi affinità per questo caso balneale, per il che pare che l'opinione di Siluestro non sia buona, nè meno questi suoi effempi, e per la verità a me pare anco uerisimile, non poterfi altrimenti generare, e consequentemente non contraherfi affinità alcuna, & dica pur ciascuno quello, che li pare.

Auerroes, & altri.

6 Si dimanda? vn demonio per artificio suo formò un corpo aereo, colorando quello in forma d'un'huomo, & conobbe carnalmente una donna, come si suol conoscer dall'huomo, e nell'istesso ponto del feminare, pigliò il seme d'un certo huomo da alcune parti, oue egli, o altro era posto con quello in forma di donna; per il che (dice) che concepì; se tra questi sia formata parentela d'affinità? Resp. di nò, percioche, questo esser non può, poiche è lontanissima dalla scienza della Filosofia, essendo che li medici usati nella notomia, tutti dicono, il seme tosto, che perde la calidità naturale, quelli spirituali immediatamente della sua attuità si risoluono in niente, nè per modo alcuno esser piu atto a generare; per lequal ragioni non li può essere affinità. Ma diremo, dato che ciò potesse essere di quel, che si dice de i demonij, che dicono formarsi in forma d'huomini; o di donne, mischiarsi con esse donne, o huomini; Noi catholicamente diremo, questo non trouarsi in scrittura d'alcun catholico, nè d'autentico autore, benchè Agostino Santo dica hauerlo inteso da huomini stati nell'esperienza, che li demoni piu uolte essersi posti in forma d'huomini, con donne; ma però (dice) non hauerla per cosa certa, le predette donne hauer conceputo nel predetto modo. Et il Dottor Angelico S. Tomaso, dubbiosamente ne parla. Ma noi diremo; sia come esser si voglia, quando ciò dato fosse (ragioneuolmente parlando far bisogno; che la donna in quell'atto somministri il sangue preparato dalla natura a tal mistero; percioche in quell'atto (che dicono) quella ponerfi in mischiamento col demonio (pensando quello esser quell'huomo) con quella imaginatione (per sentirsi alcuna diletatione venerea) e ch'ella seminasse seme; ouer sangue; o pur qual si voglia altra materia, e che col seme humano dal demonio portato di fuori di qual si voglia luogo; si potesse generare alcuna creatura; direbbesi finalmente; quella creatura esser figliuola di quell'huomo, dal quale è tolto il seme; e non d'esso demonio; nè direbbesi per ciò, esser gli formata affinità, o parentela, come ben dice, e vuole esso Santo Dottor Angelico di maniera, che diremo, se la donna somministrerà alcuna cosa con alcuno huomo; o l'huomo con essa; all'hora dirassi veramente tutti due insieme contraher parentela di affinità; altrimenti non mai per altro modo.

Coron. ibid.
Auerroes, & altri.

Lib. 15. de
Ciuil. Det.

in 1. parte.
q. 51. art. 3.
ad 6.

Glos. 3. q.
2. cap. extra
ordinaria.

7 Si dimanda? vn fratello spento dal diauolo, conobbe una sua sorella, per il che si sarà per certo, hauer commesso bruttissimo incesto, ma se desidera sapere se tra costoro gli sia contratta altra affinità, per la copula carnale? Resp. di nò percioche come nell'antedetti casi è detto, l'affinità si contrahe per essa copula carnale tra quelli, che non sono parenti, per commistione di sangue, o di seme; ma dirassi bene esser stato commesso grave peccato, per essa qualità di peccato in diuersi modi; e persone, e fini, e con cattiuu intentione.

L'Autore.

8 Si dimanda? vno haueua amicitia con un giouane sbarbato, ilquale lo conobbe molte uolte, ma non di ciò contento, come spento dal Diauolo conobbe anco una sua sorella, o pur la tolse per moglie, se peccò, e se contrasse affinità? Resp. come di sopra nel 1. haueuociti è detto ancora, che peccò per il pessimo vitio, & auco peccò per la sommaria

L'Autore.

atione, ò per il stupro commesso con quella; ma se la tolse per moglie, non hebbe bisogno di dispensa, poiche non se contrahe affinità per il fratello, percioche (come è detto) l'affinità si contrahe per la congiuntione dell'huomo con la donna, e per la mescolanze del seme d'ambidue, o del sangue, o d'altra aruità. Ma puote torla per moglie e cōgiogrosi insieme, cōtrasse l'affinità per il detto matrimonio fatto cō la propria sorella.

Coro. ibid.

Sil. ver. ma
rim. 8. §. 6.
dubbio 13.
Soro 4. sent.
dist. 42. q. 1
art. 2.
Sess. 24. c. 2.
de reform.

9 Si dimanda? vna donna, chiamata dal uolgo abusiuamente la comadre, ò altra persona la quale mentre leuò alcuna creatura nel parto, o che la portò in Chiesa per battezzarla, o che la spogliasse, o uestisse, o facesse alcuna altra cosa pertinente al suo officio, & mentre staua in Chiesa, ò lei, ò altro che fosse li presente (mentre si catechizzaua) rispose, o aiutò il sacerdote, o tenne quella creatura in mano, mentre si fece quelle cerimonie conuenienti al battesimo, etiandio quando dal sacerdote si ongeua essa creatura con l'oglio della cresima, se contraffe cognatione spirituale insieme? Resp. di nò, non hauendo quella tenuta al fonte, mentre si li buttaua l'acqua in capo, o che non la leuasse dal detto fonte, ouero che l'hauesse battezzata in casa. Imperoche quelli sono veri padrini, che l'hauranno leuata, ò tenuta al fonte in casa, o in Chiesa, o dalle mani del sacerdote doppo battezzata; Per il che fuori di quei dui ordinati dal sacro Concilio di Trento nissuno farà compadre, etiandio che fussero assistenti, o toccassero quella in qualonque parte del suo corpo, si come in alcuni luoghi, o Chiese per auidità della mancia, o offerta si permette, che siano molti assistenti, ilche è c ontra il Concilio, & è brutta, scandalosa cosa, & quando dall' Ordinario non si gli fosse data licenza, o si permettesse, si peccaria, facendo altrimenti, & graueamente, & Dio il uoglia, che molti non perischino per meta auaritia, & basta questo.

Coron. ibid.

10 Si dimanda? Dalla leuatrice, o da altro sù battezzata vna creatura in casa per necessitá. Et acciò dubbio non nascesse, se quella fosse rettamente battezzata, sù il giorno seguente portata in Chiesa, e battezzata conditionalmente. Alcuni ch'erano in Chiesa la tennero, se siano padrini, & habbiamo contratto Cognatione spirituale? Resp. di nò, perche questo secondo battesimo conditionato, non è veramente battesimo (si come ancora ho detto al capitolo del battesimo) ma è fatto ad abondante cautela, nè meno è sacramento (quando però non constasse veramente il battesimo fatto in casa per necessitá non esser stato retto, o che affirmatiuamente non si dubitasse. Onde non gliè contratta cognatione spirituale, nè alcuna affinità: O quanti errori in questo caso di questo Santo Sacramento si commettono per crassa ignorantia di molti, li quali mettono scropulo, doue non è, feruendo per compadri quelli, che non sono, & lasciano quelli, che veramente sono, da parte. Siano dunque nell'amministrazione de i sacramenti auuertiti essi Parochi, quali deuono esser notati, & quali nò, e così medemamente nella confirmatione.

L'Autore.

11 * Si dimanda? Furno due fratelli, vno de' quali conobbe una donna soluta, & anco la tenne un tempo à sua istanza, dopò l'altro fratello la conobbe ancora lui vna, ò piu volte, non sapendo, che suo fratello l'hauesse conosciuta, ouero lo seppe, nondimeno non restò di non conoscerla. Et essendo mandato vn Giubileo, ambedui la lasciorno, & furono assoluti per vigor di detto Giubileo. Dopò il primo di nuouo uolse conoscerla (benchè sapeffe, che l'altro suo fratello l'hauesse ancor lui conosciuta dopò di lui) & la conobbe con intentione anco di volerla pigliare in matrimonio, ouero la prese per moglie, se peccò, & se la possi pigliare così assolutamente, senza altra dispensa, per moglie? Resp. essendo che gli impedimenti matrimoniali siano 12. quali si contengono in questi versi, cioè.

Lib. 6. c. 27
& 28.

Error, conditio, votum, cognatio, crimen.
Cultus, disparitas, ordo, ligamen honestas.
Si sis affinis, aut, si coire nequibis.
Hec socianda uelant, connubia facta retrahant.

Li quali impedimenti come s'intendano, legasi nell'altra nostra opera del Tesoro; doue chiaramente gli haemo dichiarati. Diremo dunque questa parentela esser corporale, & parentela d'affinità per copula carnale illecita, cioè fornicaria, laquale impedisce il matrimonio, sù in quarto grado, il quale è incestuoso, nè si puo far detto matrimonio senza dispensa del Papa. Et questo caso, è vno de i casi, riseruatì all' Ordinario.

dinario. Et se si sono congiunti in matrimonio senza dispensa, stanno in continuo peccato mortale, & li figliuoli sono illegitimi, & incestuosi.

Dell' Affittazioni, ouer locationi.

Cap. XVII.

Vedi anco locare, & condurre. Locatori, & conduttori, comprare, & vendere. Et Assoluzione.

S O M M A R I O.

- 1 Affittazione, che cosa sia, chi sia affittuale, & chi locatore, & condizioni di reale affittazione.
- 2 Affittare animali, come, & quando sia lecito.
- 3 Quando nell'affittazione non gli sia le predette condizioni, il danno, di chi deue essere.
- 4 Affittazione conditionata, quando sia lecita, e come.
- 5 Affittazione ecclesiastica, per quanto tempo, si deue fare lecitamente.
- 6 Affittazione ecclesiastica, come eccede tre anni, è scomunicato, doue, chi, & quando.
- 7 Affittazione necessitata, come sia lecita.
- 8 Colui, che affitta, o toglie ad affitto di manco del giusto prezzo, benchè desse danari inanti tre mesi, pecca.
- 9 Affittare a tempo, oltre il prezzo rigoroso, come sia lecito.
- 10 Affittare a suoi debitori di più per allongarli il tempo del debito da pagarsi, non è lecito.
- 11 Affittazione laudatoria, o per suauoria, o permissoria, come sia lecita.
- 12 Colui, che affitta piu del giusto prezzo, pecca.
- 13 Colui, che affitta, e toglie ad affitto con rinomia delle leggi, pecca, & quando.
- 14 Colui, che affitta, dopo compra dalli conduttori a minor prezzo le robbe, pecca.
- 15 Coloro, che affittano, & vogliono presentì da' conduttori, peccano, & quando.
- 16 Affittare con pericolo del conduttore, si pecca, & perche.
- 17 Affittare con patto di premio, o conditionatamente, si pecca.
- 18 Quando si affitta con certa conditione, dopo inopinatamente il patto si aliena, si pecca.
- 19 Affittazione solita con certis mezzis senza esplicarli, come si pecca.
- 20 Affittar per buono, quello, che è cattiuo, è peccato, benchè semplicemente, o ignoranemente.
- 21 Colui, che affitta con dubbio probabile, o con auertimento, non pecca.
- 22 Colui, che toglie ad affitto per manco prezzo del solito, quando sia illecito.
- 23 Colui, che presta danari con intentione per hauer ad affitto alcuna cosa, pecca.
- 24 Affittar casa per mal fare à persone infame, si pecca.
- 25 Affittar case à usurari, o che prestano danari sopra pegni, si pecca.
- 26 Colui, che ha alcuno officio, dal quale ne caui honesto frutto, & l'affitta; & permette, che da esso conduttore s'efferciti per fas, & nefas, pecca, come, & perche.
- 27 Colui, che tiene ad affitto alcuno officio, & l'effercita malamente ad luxum, pecca grauemente, & è tenuto à i danni, & alla restitutione del mal guadagnato, & à chi.
- 28 Colui, che guadagna illecitamente, non si deue assoluere, se prima non restituisce, potendo, & perche.
- 29 Illocator, chi affitta il suo officio piu di quello rende, pecca mortalmente, & è tenuto alla restitutione, & à chi.
- 30 Illocator, che sa, che il conduttore non puo lecitamente cauar il fitto, & viuere pecca, & anco esso conduttore, & perche, non ostante, che ad altri per l'istesso fitto fosse stato effercitato.
- 31 Al condutor esser lecito, di torre ad affitto alcuno officio per diporto per la vendita istessa, che da quello si caua, & anco al locator, & perche, & come.
- 32 Illocator non puo lecitamente affittare il suo officio di piu a chi sa, o deue sapere douerlo effercitare illecitamente, & perche, benchè ne fosse pregato, & astretto, o per la consuetudine.
- 33 Illocator è tenuto sapere affittare il suo officio a persone, che lo uolgia effercitar lecitamente, & non altrimenti, & perche.

Illo.

Il locator non deue affittare il suo officio più che può per sostentar quello, & perche.
Il locator, & il conduttore, che sostentano il fitto, o il togliano per più della lecita rendita, peccano. & perche.

Benche il locatore, o conduttore hauesse buona mente, & fine, per questo non si salua, quando non gli siano ancor le mezze lecite, & le buone circostanze, & vie rette.

Come l'azioni si possono far rette, con l'intentione, & fine.
Quando, & come si deue fare la locazione dopo stabilito il contratto, & con qual riguardo.

14 La locazione fatta di più di quello non rende l'officio, o altra cosa essere illecita, & s'è tenuto alla restituzione, & perche.

15 Colui ch'affitta, o toglie ad affitto alcuna cosa fruttifera, con patto di non obligarsi secondo le leggi, o statuti di risar li danni, pecca, & perche.

Il conduttore esser tenuto alla restituzione de' casi fortuiti, & perche.

Il conduttore non si deue pagare sopra alcuna altra cosa, se non sopra de' frutti della casa affittata, & del luogo, & perche.

Il conduttore, che si fa pagare i suoi fitti sopra altri fitti, che di quelli, che si ricogliono, fuor del luogo, ch'affitta, pecca, & è tenuto alla restituzione.

16 Colui, ch'affitta a publiche meretrice, come non pecca, nè sia tenuto a restituzione, & quando pecca, & sia tenuto a restituzione, & perche.

Mali quanti, & quali siano, & da qual parte, che appartino peccato, & quando no, & perche se l'affittar delle cose sia di sua natura male, quando, come, & a chi.

Se il locatore deue impedire la meretrice, allaquale affitta la sua casa, la sua arte, & se deue, & possi schiuare di non affittargliela.

17 Colui, ch'affitta la sua casa a persone con intentione cattiva, o di peccare con quella, pecca, & perche.

Colui, ch'affitta alcuna sua casa a meretrice, con fine di conoscerle, pecca, benche la casa fosse nel luogo deputata a meretrice, & perche.

Il Principe, che permette affittarsi case a meretrice, come, & perche non pecca.

18 Il fornicare se sia prohibito de iure diuino, & se sia lecito fornicare, per legge humana, & perche. Se sia lecito affittar case a fornicatori, perche, & quando sia peccato.

19 Il Principe, che fa la legge non si possi affittar case, se non nel tal luogo, nè punisse i transgressori, come, & perche non pecca, & quando pecca.

Li locatori, che affittano le lor case contra le leggi del Principe, peccano, quando, come, & perche. Il peccato, chi sia colui, che lo fa.

Quando sia peccato l'affittar case a meretrice, & perche.

20 Colui ch'affitta la casa a persone, che probabilmente sà esser concubine, non pecca, & perche, & quando pecca, & perche.

Ricordo dell' Autore à Confessori, & conduttori, come deuono, & possino affittare le case loro, & quando, & perche non le deuono affittare a meretrice:

Affittazione, altro non farà, ch'una concessione a tempo fatta ad alcuno della persona, o della roba, per conto di seruirsene, essendoui il patto del danaro, perche s'altro gli fosse, farebbe contratto innominato del quale si parlerà al suo luogo. Et il torre ad affitto altro non farà ch'un pigliare a suo uso la persona, o la roba col mezzo della mercede pecuniaria, di maniera, che Affittuale, o conduttore, è colui, che toglie ad affitto, e locatore, è colui, che dà ad affitto.

Si dimanda? Vno affittò alcuni animali, cioè buoi, ocaualli, & simili, cò patto, che li debba dar un tãto all'anno se sia lecito? *Resp.* allhora sarà lecito, quãdo saran con queste tre conditioni, cioè ch'el fitto, o pensione sia proportionato all'utilità, che se ne può cauare dal conduttore, scontandoui le fatiche, & le spese. Secondo non sarà lecito, quando per causa del locatore li animali non si potessero operare, ma non per causa del conduttore, che non li uolesse affaticargli. Terzo, quando detti animali si amalassero, o morissero per causa del locatore, o senza causa del conduttore, o casualmente, o naturalmente deue esser senza danno del conduttore: & se non gli fossero fatti tali patti, che il danno deue essere commune. Imperoche se'l locatore patirà danno naturale, o fortuito, giu-

Artil. de locatione. nu. me. 1.

Nau. c. 17. nu. 60

to, giusta cosa sarà, ch'esso conduttore patisca ancor lui della colpa lata, & leue: si può ricompensar l'un l'altro.

2 Si dimanda? Vno dette ad affitto un suo animale a un suo lauratore, con patto, che morendo o naturalmente, o fortuitamente debba pagarglielo un tanto, oltre il fitto, ma ciò fece, acciò esso conduttore gli hauesse buona custodia, ma non che intendesse ciò fare, sapendo non esser lecito, se peccò. *Resp.* di sì, e mortalmente per il scandalo, che dà al prossimo, perche non si sà la sua intentione, & fine benche buono. Secondo perche questa buona intentione se potrebbe conuertire in cattiva. Terzo perche potrebbe morire, e li heredi potrebbero giuridicamente per il patto scritto, uellare detto suo conduttore. Onde dirassi esser illecita ogni uolta, che non esprima la sua intentione.

3 Si dimanda? Vn prete affittò li frutti del suo beneficio ad alcuno per cinque anni, o li dette a liuello, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, oltre ch'è scomunicato. Et particolarmente in quelli luoghi, doue è stata accettata l'Estrauagante di Paolo Secondo sopra questa materia.

4 Si dimanda? Vno tolse ad affitto l'entrate, o frutti d'un Vescouato, o Abbazia, o d'altro beneficio, o d'alcuna comunità, & simili, o gabella, o d'alcuna altra persona, astretta d'affittare per necessitã, che la strengua, alquale dette danari auanti tratto d'un'anno, o dui, o più per minor prezzo di quello, che ualeua per giusto prezzo, se peccò? *Resp.* di sì, essendo che doue interuenne ingiustitia, gli è anco il peccato, & è tenuto alla restituzione di quello di più, che si doueua affittare. Nè lo scusa il dire io, gli ho dato danari inanti tratto, ch'io haurebbe potuto trafficarli, o metterli a guadagno, & simile in mercantia, o in altro modo; percioche tu gli hai dati, con molta e più sicura utilità, che non hauresti fatto, se li hauesti posti in mercantia.

5 Si dimanda? Vno di che qualità, grado, o stato si voglia affittò le sue terre ad alcuni suoi lauratori, per molto più del giusto prezzo rigoroso, per il termine allongato a quelli di fare il pagamento de' loro debiti, che a tal tempo doueua pagare, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre, ch'è usura, perche gli affittò il tempo ancora, insieme con dette sue terre, per il che è tenuto alla restituzione.

6 Si dimanda? Vno di che qualità stato, o grado si uoglia, volendo affittare alcune sue possessioni, lodaua le sue terre più della verità, con inuitare a questo modo essi conduttori, con promissione di buon guadagno loro, acciò gli hauesse da proferire pur allai, & più del giusto prezzo rigoroso, o con promissione di farli quanto aspetto, che lor vogliono, se peccò? *Resp.* di sì, oltre ch'è tenuto alla restituzione, perche non ha hauuto rispetto al giusto prezzo; essendo forsi, che molto meno redano di quello, che lui li ha dato ad intendere, e fattoli rinontiare tutte le leggi senza hauer rispetto ad alcuno. Nè meno valer tanto in man d'alcuno, che virtuosamente le raccogliesse, & rendesse, benche più vagliono raccolte, & uendute con molta diligenza, & poca coscienza, con molte bugie, & poca verità, con molte estorsioni, & nulla misericordia. Comprando poi da quello, che a minor prezzo di quello, che corrono, mangiando della lor robba, alloggiando con essi, con mostrar di farli fauore, & seruizio, toledò presenti, & con poca carità, di maniera, che uedessi cauargli il sangue uiuo, & mangiarglielo. Onde son tenuti alla restituzione del sopra più affittatoli a prezzo rigoroso, & anche di tutte l'estorsioni fatteli, & di presenti tolti, & patti del suo mangiati.

7 Si dimanda? Vno affittò un par di buoi, o casa, o altro, con pericolo del conduttore di perire, o perdersi, o di ruinarsi, o di peggiorare, o di non poterne cauare il fitto, se peccò? *Resp.* di sì, perche pare, che ciò si fa con fraude, poi che non è sicura, di bontà, o d'altro uitio in mano d'esso conduttore, nè chiamar si può che sia uera affittazione, perche esso locatore dette la cosa con pericolo del conduttore, ma con fraude, & inganno, onde sarà tenuto alla restituzione del danno patito, quando uolesse esser da quello ristorato d'esso danno.

8 Si dimanda? Vno affittò alcuni suoi molini per un tanto ad alcuno, con patto, che tenuto di macinarli tutta la biauua, che alui, & a tutta la famiglia di casa sua farà bisogno perpetuamente. Dopo in processo di tempo la famiglia d'esso locatore multiplicò, quasi per metà, se detto molinaro sia tenuto a macinarli col medesimo prezzo? *Resp.* di no, secondo Vgo, per non hauersi pensato tal cosa dal molinaro. Ma dall'Abdicelli di si, per

Naua. ibid.

S Bernardo in suis contract.

Naua. c. 25.

nu. 133.

Clem. de rebus eccl.

Naua. in cõmen. de usura. c. 1. nu. 27.

Naua. ibid.

nu. 28.

Naua. ibid.

Artil. de locatione. nu. 4.

Artil. ibid.

In autb. hoc ius. C. de ser-

uicio. eccl.

l. si quis in

una. ff. de

pe. & reu-

uend.

Artil. ibid.

si, per

mi. 19.
l. si merces.
§. culpa. ff.
locat.
l. fructus. ff.
de riser.

Arm. ibid.
mi. 23.
Arm. in d.
l. sed addes.

Coro. ibid.

L'Autore.

L'Autore.

L'Autore

si, per legge stretta. Et io anche son di questa opinione, perche poteua anche diminuir detta famiglia, onde era danno anche d'esso locatore. Ma la sicura sarà sempre di chiarire quello che possa succedere.

9 Si dimanda? vn contadino tolse alcuni terreni ad affitto a mezo, oue erano piantati delli arbori senza hauer fatta alcuna mentione di quelle, onde ditto contadino mandò di male quelli. Ouero vno per odio, ch'a quello portaua gli tagliò per farli dispetto, se ditto contadino sia tenuto alli danni? Resp. di sì, quando esso contadino, cioè scientemente haueffe fatto per dannificarli; ouero ch'a quello che tagliò detti arbori, ò piatate, gli haueffe dato causa, nè meno deue riceuer li frutti di quelle, non essendogli fatta alcuna mentione, ma deue esser del locatore.

10 Si dimanda? vno affittò scientemente vna cosa trista per buona, se peccò? Resp. di sì, et iandio se ignorantemente ciò haueffe fatto, & è tenuto alli danni di colui, che la tolse ad affitto, perche non doueua dar per buono, quello, che lui non sapeua esser buono, ancorche haueffe credesto quella cosa esser buona; perche è un'espone il condottore a pericolo, e però sarà tenuto al danno. Ma se semplicemente gli l'haueffe data con hauer detto io credo, che sia buona; & che veramente haueffe creduto, che la fosse buona, & haueffe detto guardate voi il fatto vostro, non sarà tenuto, perche non v'è inganno.

11 Si dimanda? vno prestò, ouer tolse ad affitto da vn suo amico mille ducati, una possessione, o casa, laqual valeua 1500. ducati, & lui questo sapeua: ma perche vedeuu, che ditto suo amico era in necessità, nè trouaua alcuno, che gli li volesse prestare ouer torre ad affitto quella, per ilche nõ gli uolse dar più, benchè probabilmente sapeffe quella valer 1500. ducati, se peccò? Resp. di sì, & è vsura marcia, & anche è tenuto alla restituzione di quel sopra più, che si soleua affittare, quando però detta casa, o possessione non sia discaduta della sua rendita. Et anco di più, dirassi, che quando lui haueffe prestato detti danari, con intentione d'hauer ad affitto quella, non può, nè deue riceuere con buona coscienza, nè anco il giusto fitto, per rispetto d'essa vsura. Quando però quel sopra più non lo riceuesse per ragione d'interesse o guadagno cessante.

12 Si dimanda? Erano due sorelle, vna maritata, laquale staua a requisitione d'uno, o di più huomini, che la manteneua, e sostentaua: laquale sua sorella maritata tolse à star seco in casa, affittandogli una camera, o partamento della casa, o perche gli pagasse fitto la parte sua, per esser forsi pouera, o forsi commodò; ouero accio quella non haueffe a esser sottoposta a molti, e la tenne molti anni con questa cattiuu vita sottoposta al detto solo in detta sua casa, senza confessarsi, nè comunicarsi, se peccò, tenendo quella in casa, per esser quella scomunicata di scomunicata lata sententia, per non comunicarsi una volta l'anno? Resp. di sì, nè la deue tenere, ma dirassi bene, che ancor lei sarà in peccato per tener persona tale in casa sua, benchè sia sorella, o parente, o figliola, o madre; poiche deue molto più curarsi della sua salute propria, che del guadagno del fitto benchè, bisognosa, e sia in necessità, nè si deue assoluere.

13 Si dimanda? vno haueua un suo fratello, ilquale cercaua di far roba per fas, & nefas (come dir si suole) nè haueudo stanza, lui gli affittò una sua camera, o altra parte della casa, per restar in tanto manco fitto, si come si suol fare in alcuni luoghi, il qual fratello soleua prestar danari con guadagno, o sopra pegni, o senza, con speranza di guadagno, e simile, se peccò? Resp. di sì, quando quello fosse vsurario publico, perche è prohibito per le leggi ad ogn'uno di poter accommodare, o affittare case, e dar ricetto a vsurari publici, benchè non siano denontati, quando però probabilmente ciò da lui si sapeffe, che quello fosse publico vsurario, perche se fosse itato secreto, farebbe altrimenti, quando probabilmente non sapeffe quello essere vsurario.

14 * Si dimanda? Vn Principe dette a un suo suddito, per alcuni suoi benemeriti vn beneficio, ouero ufficio, o luogo, o altra cosa simile, ilquale accettato, che lui hebbe, l'offercitò per vn tempo, & gli rendeu di donatiuo proprio che da esso Principe riceueua. 50. ò più ducati a l'anno, di certo, & straordinariamente guadagnaua ancora d'incerti quello lecitamente altri 50. ducati. Dopò che hebbe essercitato un tempo quello, gli parue d'affittarlo ad altri, & l'affittò 110. ò più ducati, cioè tanto, quanto lecitamente quello a lui ualeua, dalquale esso condottore, cercò poi cauarne 150. ouer 200. ò più ducati, per-

di, perche douendo lui hauer cura delle mercantie, che entrano, le lasciaua passare in danno del Principe, o del publico, buone, o cattiu, che quelle fossero state, accettando da quelli, che le conduceuano alcuni presenti, o in danari, o in robe; per liqua li donatiui, o beueraggi, per parlare da chi non ha coscienza) ne ueniua à guadagnare, circa altri 90. ò 100. ò più ducati, se costoro peccorno, & siano tenuti à restituzione? Resp. che veramente esso condottore pecca, poiche ciò fa, permette, accetta, & essercita in danno del publico, o del priuato, & l'essercita per fas, & nefas contra ogni giustitia, & contra la propria coscienza, cercando solo il proprio utile, & ciauanzo per cauar il fitto, che paga, per viuere poi, & dopò per ciauanzare alcuna cosa, & se ciò cercò di auanzare per spenderlo poi ad luxu; & malo modo tanto maggior peccato cõmette, & di tutto illo, che illecitamete haurà guadagnato, sarà tenuto alla restituzione à quello, da chi lo riceuette, ouero per consiglio del Confessore a poueri, nè p modo alcuno lo può lecitamete ritenere, nè si deue assoluere, se prima non restituisce, potèdo restituire.

Et esso conduttore, sapendo, che lecitamete più non valeua di ducati cento, & l'affittò di più ancor lui, peccò, & è tenuto alla restituzione à esso conduttore di quel tanto di più affittato, & sapendo, che con tanta conscientia esso conduttore non poteua lecitamente à pena cauar il fitto, & il suo honesto viuere, non gli lo doueua affittar per tanto prezzo, nè esso conduttore accettarlo, benchè altre persone l'haueffero accettato per l'istesso fitto, & per viuere con quello, o per fas, o per nefas, ouero perche hauuano da viuere d'altre entrate, o da altri guadagni. Ma se solo accettò detto ufficio per suo diporto, o per altro lecito fine, per questo fine, sarà lecito torlo ad affitto, ma non per far guadagno illecito, nè esso locatore a simili persone, che per simil fine illecito sapeua quello uoler torre ad affitto, lo doueua affittare, poiche erano per essercitarlo maleamente, o illecitamente contra giustitia, in danno del publico, o del priuato, nè lo scusa per modo alcuno il dire, oh io trouo chi mi prega, e chi mi uol dar tanto, nè meno lo scusa il dire, sempre si ha affittato tanto & così è la consuetudine in questa città, nè son tenuto à cercare se detto ufficio l'essercita lecitamente, o illecitamente, nè debbo essere spione del Principe, nè di altri, perche. qui causam damni dat, damnum dedisse videtur. Nè meno lo scusa con dire, oh. io son tenuto a sostentarlo, & affittarlo più, che po. lo; perche tu sei tenuto ad affittarlo per giusto, & ragioneuol prezzo. Onde esso locatore, & esso conduttore, l'uno & l'altro sono del diauolo, nè gliè rendentione alla lor salute. Perche dice San Tomaso, *Vi hoc quis bene operetur, non solum requiritur bonus finis, sed etiam requiruntur debita, & conuenientia media, & circumstantia.* Perche può spesse volte auuenire, che la intentione di qualch'uno nel fare alcuna cosa sia buona, ma i mezi, le circostanze, le uie, che si tengono, siano cattiu. Et così anco può essere, che i mezi, & le circostanze siano buone, ma l'intentione cattiu. Onde per fare, che una azione interamente sia buona, è necessario che il fine, l'intentione, i mezi con tutte le circostanze corrispondano ogni cosa in bontà, altrimenti ciascuna di queste, che discordi, farà l'azione vitiosa, & illecita? Et però dice l'istesso S. Tomaso. *Actio siquidem non est bona, nisi omnes undique bonitates concurrant, quia quislibet singularis defectus producit malum.* Per tanto non può fallare il penitente atore per sicurezza della sua salute, pigliar sempre consiglio da sauij & timorati Christiani, o dal suo Confessore. Et questo ricordo io darò, quando alcuni hauranno stabilito, & fermo il contratto fra di loro (con buona intentione però, & giusto prezzo) nel tassare gli affitti della locazione si ha d'hauer questo per principal riguardo, che la rendita d'elso ufficio, o beneficio, o d'altra cosa, sia vera giusta, lecita, & ragioneuole, & anco i frutti d'essa cosa locata, con hauer consideratione, quanto un'anno per l'altro potia rendere elso ufficio, o beneficio, o case, o terre, o altra cosa, che quella fosse. Perche dice l'Armilla, & Siluestro. che *In constituenda pensione, vel pretio in contractu locationis, uel uenditionis, semper habendus est respectus ad fructus, & redditus perceptibiles rei uendita vel locata, vel conducta.* Altrimenti passando lo affitto, & la giusta rendita, sempre sarà tenuto alla restituzione, o alla compensatione di quanto haueffe ò l'uno, o l'altro di loro conseguito più del giusto, lecito, uero, & ragioneuole prezzo. Et così quando si uoleffe francare. Ma di questo ne parleremo al suo luogo, cioè al cap. del comprare, & vendere. Et questo sia detto per hora a bastanza sopra questo, & altri simili casi.

I. 2. q. 7. ar.
1. 2. q. 57
ar. 5
Glos. 2. in c.
1. de colisu.
de reg.

I. 2. q. 18.
ar. 3. q. 4.
in fin.

In uers. offu.
ra § 14.
In uers. offu.
ra. 2. q. 15.

15 * Si dimanda? Vno affittò o tolse ad affitto alcuni campi, o altra cosa frottifera, o vfficij, & simili, per giusto, & lecito prezzo, ma con patto, che essendo dannificato da guerra, o da tempesta, o da altri casi fortuiti, non si vuole obligare, nè esser tenuto far gli alcuna remissione, secondo le leggi ciuili, o canoniche, o statuti del luogo, se sia lecito? *Resp.* di nò, & è peccato d'ingiustitia, percioche alli casi fortuiti esso Condottore è tenuto, nè d'altro lui deuesi pagare, se non delli frutti, o rendite, che si cauano dal detto luogo, o vfficio, percioche quando non ricogliesse alcuna cosa in detto luogo, ouer poco, & si volesse pagare al troue, non è lecito per modo alcuno, & pecceria, & laria tenuto alla restituzione.

E' amore.

In 3. casu. 1 part. sub. die. 26. Septemb. 1581. habito.

cap. 17. nu. 295.

4. dist. 15. 9. 35. Cap. consue. tu. dist. 100. l. 2. C. qua. sit. l. 6. consuet. lib. 2. de ord. die cap. 4. Tom. 1.

16 * Si manda? Vno fu richiesto da vna, o da più meretrici, che li douesse affittare al cuna sua casa, & lui probabilmente sapeua, che quella era publica, o priuata meretrice, & conuenutosi del prezzo, gli l'affittò, & toccò anco danari da quella di sei mesi, o d'un'anno inanti tratto, se peccò, & se sia tenuto alla restituzione, essendo che probabilmente lui sappia, quelli esser danari guadagnati turpemente? *Resp.* con il Theologo del Reuerendissi. Cardinale Paleorto; che benche il Nauarro voglia di sì, noi nondimeno diremo di nò, ogni volta però, che le case non siano appressio monasterij di moniche, o appressio Chiese, & hospitali, & che l'intentione, & principal fine di esso locatore non sia di affittarle à quella, acciò eserciti essa sua arte turpe in quella, ouero per che voglia lui hauer conoscenza con quella, percioche in questi casi non saria lecito, & si peccaria. Ma quando lui affittasse la sua casa, per hauer il suo semplice fitto, sen sia hauer intentione, o senza fine, che in quella non si habbia da peccare, & che si peccasse poi, è lecito: & questa è ancho l'opinione del Nauarro, & quantonque sapeffe, che quella sia meretrice, & facci, & sia quella la sua arte, & professione, dirassi non peccare, & esserli lecito. Imperoche quando non fosse lecito (con questa intentione predetta però) tutto il mondo andarebbe à casa del Diavolo, & pochi se ne saluarebbono, & questa è l'openione di Maiore, & d'altri eccellentissimi & Santi Dottori; percioche in ogni luogo si obserua questa consuetudine, & ottiene la magione della legge. Et il glorioso Padre S. Agostino non dice, *Auferio meretrices de rebus humanis, turbaueris omnia libidibus? Et c. vociferari posset, nisi eiusdem domus locarentur, cum per has, qua extralupanar habitant, finis à Rep. intentus, magis habeatur, quam per illas, qua in loco illo infami degunt.* Oltre di questo poi, essendo che due forte di mali gli siano, cioè alcuni sono nostri, che nascono da noi, alli quali per niun modo noi douemo consentire, *nec directe, nec indirecte.* Et alcuni altri mali sono alieni, che si fanno da altri, & à questi per niun modo douemo *directe consentire consensu approbationis,* Alle volte nondimeno par che sia lecito, *consentire indirecte consensu permissionis, sicut Deus permittit aliqua mala ex causa rationabili.* Ma questo, per non entrare in disputa, lascieremo, poi che nostra intentione non è di parlare per disputa scholastica, ma per decisione, però questo tralascieremo, & seguiremo la nostra frase facile, Diremo dunque ancor questo, che quando non fosse lecito affittare (come è detto a meretrice, il Papa, che sa, permette, & sopporta, che in Roma si affittino case a meretrice, peccaria. Ilche non è. Onde per concludere, diremo, che l'affittare delle case, non è per sua natura ordinatamente male, ma esser cosa indifferente; & *scientia usus mali,* diremo che, *non faciat illum uoluntarium, respectu locantis.* Perche, *Constat talem usum non esse uoluntarium directe, cum non sit a uoluntate locantis directe. ut patet.* Nè meno dirassi esser questo uso uolontario indirecte, perche il locatore della cosa, che ha l'uso indifferente (*per se loquendo*) non è tenuto schiuarli dell'uso futuro, percioche, altrimenti, quando questo fosse, *Oporteret locatores domuum sollicitari circa hoc, quod est futurum,* ma per accidente, perche, *est consuetus futuri mali usus,* appressio quella, alla quale affitta la casa; onde non è tenuto, se non per quanto può, & deue schifare, *ne in alijs ille usus fiat.* Percioche questa è la natura di colui, che vuole indirettamente: cioè. che possa, & *debeat uoluntarius nelle.* Ma in questo nostro caso, questo consta, che benche il locatore possa schifare, nondimeno non deue, perche non è tenuto lui impedire le meretrice dalla sua arte meretricale, come quelle, che sono appa recchiate à fare, & a uoler fare, & esercitare questa turpe arte. Oltre di questo poi diremo, che costui, il quale ha affittato la sua casa, o altro luoco a questa meretrice, non gli l'ha affittato con intentione, & fine, acciò eserciti questa sua arte meretricale, ma solamente

lamente che habiti in questa sua casa, & gli dispiace, che quella faccia questa arte turpe, & se la potesse diuertire da questa turpe arte, volentieri lo farebbe, me sa per cosa probabile, se *perdere operam & oleum.* Per tanto dunque lui non gli ha affittata la sua casa, acciò in quella meretrichi, ma acciò gli habiti, onde dirassi, & con ragione probabile, costui non ha peccato, hauendoli affittata la casa con quella intentione, & fine, che in principio del caso hauemo detto. Et si come anco più chiaramente intendrassi per li seguenti casi. Et quando con quella intentione, & fine gli l'affittasse, sarebbe altrimenti.

17 * Si dimanda? vno fu richiesto da vna donna, che era meretrice, o publica, o priuata, che gli douesse affittare vna sua casa, il quale gli l'affittò, percioche l'aspetto di quella gli piacque, & haueua intentione alle volte di conoscerla, se peccò, per hauer gliela affittata? *Resp.* con l'istesso di sì, per l'intentione, & per il fine, nè licitamente senza peccato può riceuere da quella li danari dell'affitto, poiche lui possiede meretricamente il corpo di quella percioche. *Non locat solum in contractu locationis, de present, sed et locat domum, ut sic communicet cum ea, cui locat, in futuro malo usu.* Et in questo io sarrei col Nauarro citato nel precedente caso, che. *Nequaquam licere in futuro malo usu, domos locare meretricibus.* Ancor che fosse in quella parte della città, doue fosse permesso, che quelle habitassero, percioche se bene, il Prencipe permette le meretrici, nondimeno non fa, che quelle peccchino, nè meno che dalli huomini se gli vadi, come quelli che affittano le case, allquali concede, & permette, che gli possino affittare le case, ma non fa, nè li concede, che peccchino, con quelle, percioche. *Cooperari, & consentire, immo, & prouocare, iusta i. men de causa, aliquè ad aliquè actū suo genere bonum, uel indifferenter, nullatenus consentiendo in eum, quatenus sit male, uelut est malus, non est illicitum.* Percioche Dio n' inuita anzi ci aiuta à fare alcune cose. *Qua sunt peccata, quatenus sunt enia, uel quatenus sunt pana peccantium, ut probat Cardinalis Aegidius. Et Casetanus, cum multi maritres prouocauerunt Tyrannos ad sui occisionem, qua ex parte eorum erat peccatum.* Et per concludere dirremo, che quando lui non gli l'hauesse affittato con quella intentione, & fine di volerla conoscere, ma solamente per hauer il suo semplice fitto, & acciò l'habitasse, per riceuere il fitto, non peccaria. Ma sento vn curioso, che mi dice.

Ibidem.

Cap. 17. nu. me. 195.

2. sent. dist. 37. q. 1. art. 2. 1. par. q. 49. ar. 2. & 2. 2. q. 147.

18 * Si dimanda? Essendo che il fornicare sia prohibito. *Ex iure diuino,* Et tutto quello, che è prohibito. *Iure diuino,* è peccato mortale, per tanto colui ch'affitta case a meretrici, viene à fauorire il peccato, ch'è prohibito. *Per ius diuinum.* Però lui pecca? a questo *Resp.* Che veramente il fornicare è prohibito. *Per ius diuinum.* Nè si può per legge humana farli lecito il fornicare. Onde dirassi per risoluzione di questo caso, che se è prohibito il fornicare. *Per ius diuinum.* Non è però prohibito il non poter affittare le case a fornicatori, nè meno per legge naturale, nè humana, ilche questo tutti dottori approuano. Onde non essendo illecito. *Neque genere suo erit peccatum mortale, nisi forte per accidens, ratione alicuius circumstantia.* Si come hauemo detto nelli precedenti casi.

2. sent. dist. 37. q. 1. art. 2. 1. par. q. 49. ar. 2. & 2. 2. q. 147.

19 * Si dimanda? Il Prencipe ha fatto vna legge, che tutti coloro, che vogliono affittare case a meretrici, non le possino affittare, se non le haueranno nella tal parte, o luogo della città sotto pena, &c. Nondimeno alcuni furno tanto arditi, che non obbedirno, & l'affittorno a quelle in altra parte, o luogo d'essa città, nondimeno non gli ha castigati, se esso Prencipe ha peccato, per non hauerli puniti, & essi locatori insieme? *Resp.* che il prouerbio dice, colui, che fa li boccali, gli può anco rompere, però dirassi di nò, etiam che fosse appressio qualche Chiesa, o Monasterio, eccetto che nò l'hauesse fatto per la pocca riuereza à quelli, percioche per il disprezzo, peccaria, & peccariano; Ma dirassi ben questo, che essi locatori hāno peccato, per hauer fatto cōtra la legge humana, & la pena del lor peccato, deue essere la pena fatta da esso Prencipe; percioche questo è del foro esteriore, & quello che noi diciamo è della colpa, & del foro dell'Anima. Et se alcuno mi dirà, che questa permissione del Prencipe fa, che non sia peccato, per hauer quelli affittato in altra parte della città, & quello, che era peccato, & che per questa legge inferiore, si può derogare la legge naturale, & diuina, dirassi, esser cosa absordissima, percioche. *In foro conscientia ius naturale, & diuinum, sunt necessario seruanda.* Per tanto diremo, che essendo la uolontà quella, che fa il peccato,

Ibidem; Arg. c. Erit. m. i. m. lex, dist. 4. Et c. fieri, de pre. scripi. Et c. sunt quida. 21. q. 1.

Ibidem. L'Autore.

e. sent qui-
da. 25 q 1.

S. Tho. 1. 2.
q 18. ar. 4.
Adrian.
quodlib 3.
C. u. e. 2. 2. q.
169. ar 3.

Ibidem.

ato, si come dice Santo Agostino. *Peccatum, tunc est peccatum, cum est voluntarium, cum non est voluntarium, non est peccatum.* Nell' Affittatione delle case dunque, che è a meretrici cattiuo uso, non interuiene la volontà, & il consenso del locatore di mettere il male uso. *Sed sola sua voluntas fertur in ipsam locationem, & in pecunias ob locationem suscipiendas, quod est, quid separatum à malo vsu ipsius domus. Ita quod talis malitia in vsu domus proueniat ex voluntate meretricis, & non ex ipsa natura locationis, que se se est indifferens. Nec sola scientia ualis vsus mali, efficit peccatum, sed complacentia, sicut qui sciret aliquid esse periuurum, nequaquam locado illi domum, diceretur consentire peccato eius, cum non locet eo sine, ut peteret, sed ut ibi, tanquam homo habitet.*

20 * Si dimanda? Vno teneua vna concubina, alla quale tolse ad affitto vna casa da N. & esso. N. ciò sapendo, gli l'affittò, se peccò, & se sia tenuto alla restituzione delli danari riceuuti? *Resp.* con l'istesso, di no, & con l'istesse ragioni dette nel fine del precedente caso, quando però non gli la affittò con animo, & intentione, che colui hauesse da perseverare in esso peccato di concubinato, o di fornicatione; percioche quando con questo animo gli l'affittasse, direbbesi, di si, che pecca, nè potrebbe ricuere con buona conscienza detti affitti, perche acconsente al peccato del suo prossimo affittuale. Ma non consentendo al loro peccò, non peccò mortalmente, affittando la casa à quelli, per hauer l'uso del fitto della casa, & che quelli habitino in essa, come affittuali, & senza compiacenza del peccato loro fornicario.

21 * Ma questo ricordo in fine di questo nostro capitolo ricorderò à Reuerendi confessori, che essortino essi locanti, che se schisino, quanto possibil fia di non affittare le loro case a simili persone peccatrici, còcubinarie, fornicatrice, meretricali, & adultere, percioche di raro queste locazioni si fanno; che non gli occorra qualche peccato, & occasione di peccare, perche se le meretrici fossero separate in luogo particolare della città, & non per tutta la città, si estingueriano. Imperoche per questa publica locatione, le donne da bene sono sollecitate per la troppo familiarità, & uicinità delle case; & al fine se quelle non trouassero, chi gli affittassero le case, si smorbariano, essendo, che per queste, &c.

Dell' Affogare. Cap. XVIII.

S O M M A R I O.

- 1. Tenere alcuna creatura in letto in qual unque modo, in un anno, si pecca, per il pericolo di affogarla.
- Tenere alcuna creaturina in letto, senza pericolo probabile di affogarla, non si pecca, benchè se affogasse.
- Quando si possa tenere in letto la creatura senza peccato.
- 2. I parenti, che danno a lattare alcuna creatura, e s'affoga per causa della nutrice, quelli peccano, & perche.
- 3. La donna, che per estrema necessità tiene la creaturina in letto, non pecca, e perche.



Si dimanda? vn padre, o madre, o nutrice teneua una sua creatura di latte in letto, per spatio di tempo, o continuamente, o molte uolte, o per esser quella fastidiosa, o perche piagena, o acciò non si raffreddasse, o per altro simil rispetto con pericolo della vita? se peccò? *Resp.* col Nauarro, di si, e mortalmente, benchè quella non sia perita, quando però quella fosse stata con probabile pericolo di perire, percioche quando senza pericolo probabile, quella hauesse tenuta, non fù il peccato mortale, benchè quella perira fosse per qualche caso strauagante, & accidentale. Ma però questo intendasi, quando il letto delli predetti fosse stato grande, capace, e spaioso, e che essa donna fosse stata sempre solita di trouarsi nel suo solito luogo, doue soleua addormentarsi, ouer pose a riposare essa creatura lontana da se. Percioche se quella hauesse hauuto un letto piccolo, angusto, e fuora del suo luogo, o per pigliar diletto, e piacer da quella, farebbe altrimenti, che peccato si e deue piu graue star molto uigilante.

Cap. 15. m. 13.
Panor.
& Gen. 2.
2: 9. 64. ar.
tic. 8.

Ibid. & alij.

2. Si dimanda? Vno haueua una sua creaturina da latte, il quale dette quella una nutrice, acciò fosse da lei lattata, o gouernata, nè auuertì, se la detta nutrice era donna di gouerno.

gouerno, laquale teneua per costume, & usanza quella nel proprio letto, se ditto padre, o madre peccò? *Resp.* con l'istesso Nauarro di si, quando ciò fece per poca cura, e negligenza, di non hauer vsato la debita diligenza, e possibile, di ritrouar nutrice buona, da bene, & sufficiente (secondo la sua possibilità,) & usa à gouernare, & à lattar figliuoli, percioche oltre di questo, era ufficio loro di farla auuertita, douer hauer di quella buona custodia, e gouerno, e latte buono. Ma quando loro credeuano, o creder doueano, ouer sapeuano probabilmente, quella esser atta, buona, e sufficiente, e detta creatura fosse perita; dirasli quelli non hauer peccato, e se pur peccorno, dirasli venialmente, per cioche per ragione naturale è da credere, ciascuno vsar ogni diligenza per far nutrice, & allenare li proprii figliuoli.

3. Si dimanda? Vno ritrouandosi esser pouero, & per estrema pouertà altro non haueua, ch'un sol letto, & essendo di parto, non haueudo doue altrove tener la sua creatura teneua quella nel proprio letto, e diuersorio, se peccò? *Resp.* quando ciò veramente sia stato per estrema necessità (come è detto) e che se altra commodità hauesse hauuta, o potuta hauere, non l'harria tenuta, dirasli di no, percioche la pouertà, e necessità non ha legge. Ma però deue quella vsar gran diligenza, e custodia per il pericolo, che detta creatura è sottoposta per estrema necessità. Percioche nel tempo del freddo, potrebbe esser ch'essa creatura morisse di freddo, quando quella non fosse tenuta in letto.

L'Autore.

Dell' Aiutare alcuno. Cap. XIX.
Vedi difendere.
Dell' Albergare. Cap. XX.

S O M M A R I O.

- 1. Non albergare i poveri (potendo) si pecca, particolarmente religiosi, e poveri bisognosi.
- 2. Li hosti, che non albergano (quando possono) i poveri, peccano.



Si dimanda? Vno haueua molte stanze, & era facoltoso, commodo, e ricco, o poco, o molto, ilquale quelle non godeua se non per diletto, o sopra abundantemente tenendole vote; Alquale capitò un giorno alcuni poveri pellegrini, liquali non haueudo per pouertà danari d'andare all'hostaria, nè sapendo doue albergare, stauano di notte sopra la nu da terra in mezzo la uia, & in qualonque tempo, iquali si poteuano dal detto albergare senza alcun suo discomodo, o pericolo, o danno, nè furno albergati, se peccò? *Resp.* di si, percioche fece còtra la carità, nè adempi il precetto diuino, che dice: *Quod vni ex minimis meis fecistis mihi fecistis.* Et particolarmente a persone religiose, e poveri pietosi, e di buona uita. Etiã dio, che qualche discomodo o disturbo potesse patire.

L'Autore.

S. Mat. 25.

2. Si dimanda? Alcuni poveri di buona uita, o per lor penitenza, o per diuotione andauano in peregrinaggio, liquali essendo capitati in certi luoghi, doue non era hostaria per potere albergare, benchè hauessero danari, e fossero commodi, ouero per pouertà non poteuano, (come nel precedente è detto) andare all'hostaria, o a camere locande, benchè per poco tempo. Alcuni che senza lor discomodo, o con poco, non uolsero quelli albergare, ilche poteuan fare, se peccorno? *Resp.* di si, e se non uoleuan dargli per l'asprezza del luogo altra cosa a quelli necessaria, almeno doueano dargli qualche poco di coperto, percioche tutti siamo tenuti d'adempire esso precetto diuino predetto, e la carità, benchè di quelle hostarie pagassero fitto, o poco, o grande; & ciò se non per carità, almeno per legge naturale, e particolarmente a certe sorte di persone, che probabilmente uedeual esser pouere di buona uita, e religiose. *Quod tibi vis fieri, alteri feceris,* dice la madre natura.

Dell' Alchimia. Cap. XXI.

S O M M A R I O.

- 1. Il fare Alchimia, quando, & come si fa.

Giard. di Som. Parte Prima.

Il vendere oro, o argento, o altro metallo fatto d'Alchimia, quando sia apparente, & non reale, è peccato, & è tenuto à i danni.

- 2 Il far Alchimia per arte magica, è totalmente proibita, benchè fosse buona, & reale.
 Il far l'Alchimia contra l'ordine delle leggi, sempre sarà peccato.

De Alchi-
 mia. 2.



Si dimanda? Vno fece una, certa Alchimia, di metallo, facendo oro, ouero, argento con artificio, ilquale veramente in apparenza appareua esser tale, & in effetto era tale, e per oro, o argento lo uendette, se peccò? Resp. con l'Armilla e dicefi veramente l'Alchimia in sua natura esser lecita, ogni volta però, che non sia fatta con fraude, o inganno. Per laqual cosa vendere detto oro, o argento fatto con simile arte, non esser peccato, essendo (dico) con effetto metallo d'oro, o d'argento, percioche quando apparentemente solo fosse in apparenza, e non essere in effetto, dirassi, ch'oltre il peccato mortale, saria tenuto à tutti i danni, e parimente della fama, e della roba, & alla restitutione di quanto hauesse ricevuto; percioche saria un'ingannare, e danneggiare il prossimo, & è contra la carità, e le leggi tutte. Percioche (per quanto vien detto) di raro riesce, e riuscendo, riuscirà à chi haurà la uera arte, e non a tutti. Per tanto dirasi à tutti non esser lecita, poiche con inganno, e fraude, si può fare il che è peccato, come è detto.

S. Tho. 2. 2.
 q. 77. art. 2.
 ad. 1.

Ibi. ca. 1. d.
 7. q. 3. ar. 1.

Et q. 6. ar. 1.
 ad. 8.

Artil. ibi.

& Tho. ibid.

- 2 Si dimanda? Alcuni, che desiderauano farsi in un subito ricchi, non hauendo riguardo alla propria salute, & alle pene del mondo, s'imaginauano per artemagica fare oro, o argento, o altro metallo per cauar danari, se peccorno? Resp. di sì, percioche tutte le cose fatte per arte diabolica, sono reprobate, e cattiuue, & è anco contra l'ordine delle leggi, e del ben commune, e Christiano, benchè, ditto oro, o argento fosse di tutta bontà, e con effetto reale.

Dell' Alimentare figliuoli Bastardi. Cap. XXII.

Vedi Concubinato.

Dell' Amare di Dio, & il Prossimo. Cap. XXIII.

S O M M A R I O.

- 1 Perche si deue amare Dio, & che cosa habbiamo da lui, & come siamo ordenati à lui.
 Come Dio ci ama, & perche fine habbiamo da amare lui.
 Perche Dio ci habbia dato li suoi precetti, & in che cosa quelli siano fondati.
 In che per i quali habbiamo da amare Dio, & fine, come si chiamano, & perche.
 L'huomo, che dice amare Dio, & non osserua i suoi precetti, quello, che facci, & mostri.
 L'huomo, che ama più le cose di questo mondo, che Dio, l'effetto, che fa.
 Che cosa sia il peccar dell'huomo, & quando mostra non peccare.
- 2 L'huomo, ch' antepone l'amor d'Iddio alle cose del mondo, pecca, & perche, & come pecca.
 L'Attoni humane, che sono anteposte à Dio benedetto, sono contra i precetti diuini.
 Se noi amaremo Dio, quando lui non amasse noi.
- 3 L'huomo, ch' è tenuto amare Dio, nè l'ama, per amare alcuna cosa del mondo, per qualche suo fine, & utile, pecca, & perche, & quando è tenuto amarlo.
- 4 Colui, che con effetto grande ama se stesso, o i figliuoli, o parenti o altra cosa creata, più che Dio, ouero quanto Dio pecca, & perche.
 Amar se stesso, ouero altra cosa inmensamente, o ardentemente non pecca, et perche, et quando pecca.
 Quando non si fa contra il precetto d'amare Dio, amando alcuna cosa più d'Iddio.
- 5 L'ammalato, che non si cura non amare Dio molto più in estrema di vita, che in uita, pecca, & perche.
- 6 Colui, che in alcuna necessità, o di dare, o di prendere alcun sacramento non ama Dio più

part. 2.

- particolarmente, pecca.
- 7 Colui, ch' ama Dio per uiuer sempre, o molto tempo, pecca, et perche, & come non pecca.
 Colui, che ama Dio, accio lo moltiplichi de' beni temporali, o per dilettarsi d'alcun piacere, benchè leciti, pecca, come, quando, et perche.
 Il desiderare la vita perpetua in questo mondo esser peccato, et perche, ma non si pecca per desiderar di uiuer longo tempo.
 - 8 Colui, che per attendere a' piaceri in giorno di festa, benchè honesti, non ama Dio sopra tutte le cose, perche pecca, et perche si mostra poco caritattuo.
 - 9 Colui, che continuamente à tutte l'hore non ama Dio, come non pecca.
 Come s'intenda amare Dio, et chi non l'ama.
 Se siamo tenuti amare Dio, et pensare a tutte l'hore in lui? et perche non siamo tenuti.
 Se siamo tenuti amarlo, et seruirlo in tutte le cose, et come, et perche.
 Se più tosto si deue morire, che in alcun modo negarlo, et non facendolo, se si pecca.
 Se più tosto si deue compiacere all'huomo con peccato, che à Dio, sia peccato.
 - 10 L'huomo, che non ama Dio in stato di gratia, come et perche non pecca, ma non l'ama perfettamente, et perche.
 Quando Dio si ama perfettamente, et doue, et perche non in questa vita.
 Se Dio ci obliga amarlo in ogni tempo, & quando, et come ci sia comandato, et come si deue amare Dio.
 - 11 Colui, che nel tempo del suo maritar non ama Dio, come è tenuto, non pecca, ma non ama perfettamente.
 12 Colui, che ama Dio, come il prossimo suo, non pecca, & perche.
 - 13 Colui, che si presume, & crede essere in gratia d'Iddio, & di amare Dio perfettamente, non ama Dio perfettamente, & perche.
 Colui, che si presume, & tiene per cosa ferma essere in stato di gratia, & per questo stato amare Dio si ostina, pecca, & in che modo, & perche.
 - 14 Colui, che sente, o permette, che Dio sia bestemato, o offeso, pecca, & non ama Dio, non riprendendolo, & perche.
 Chi siamo tenui riprendere, come, & perche non amando Dio, & come lo deueno amare almeno.
 - 15 Colui, che ama tanto il padre, & madre, o figliuoli, o altra cosa, come Dio, pecca, & perche.
 In quante cose deusi amare Dio, & in quali, & perche.
 Come si deue amare il padre, & la madre più d'Iddio, o come Dio.
 - 16 Amare Dio, & operar bene solo, o principalmente per i beneficij temporali, o corporali, o altre gratie riceuute da Dio, come si pecca.
 Non amare Dio come nostro Creatore, ma per principal fine di riceuere alcun bene, si pecca.
 Amare Dio sopra tutte le cose, per principal fine, dopo per riceuere alcuni beneficij non si pecca.
 Non offendere Dio per amor, ch' a quello si porta per principal fine, non si pecca.
 Guardarsi d'operare male, per riceuere alcun beneficio da Dio, come si pecca.
 - 17 Acconsentire, che li figliuoli praticino, ouero praticar con persone, che siano sospette di mal fare, si pecca, benchè non fossero.
 - 18 Li parenti, che permettono le figliuole vestire, o conzarsi dishonestamente, peccano.
 Permettere, che le figliuole si bellottano per comparir fra le altre, come si pecca, & non si ama.
 Bellottarsi più di quello, che porta il suo stato, si pecca.
 Permettere, che le figliuole habbiano innamorati, si pecca, & non si ama.
 - 19 Il marito, che infamia la moglie, pecca, & non l'ama.
 Coloro, che prendono le mogliere sempre con gridori, & infamia peccano, et non l'amano.
 - 20 Amar molto più il corpo suo, o l'honore, o la forza, o la roba, che l'anima del suo prossimo, si pecca.
 Colui, che non soccorre (potendo) il suo prossimo, pecca, se non l'ama.
 Chi prima, & secondariamente, et terzo, et quarto douemo più amare, et stimare.
 Con quale amore più si deue amare per non peccare, et come.
 Colui, che per ordine ama più la sua robba, che la vita altrui, quando non pecca.

C 4 Perche

Perchè si deve amare più la roba, che li una alitri, quando, e come.
21. Amare Dio quanto ogn'altra cosa creata, è peccato, & per he.



Scendo che per mezzo dell'amore siamo ordinati à Dio, secondo S. Tomaso, come a nostro fine naturale, come quello, ch'è prima causa, dal quale habbiamo l'essere, siamo ordinati a esso, come a fine nostro naturale, per il medesimo essere, & qualità naturali, si come dice Aristotile. Et come nostro creatore & glorificatore. insieme, siamo ordinati a esso come a fine soprannaturale, per mezzo dell'amore, per cio che hauendoci egli amato, prima, che noi amassimo lui, con hauer impresso in noi la sua bella imagine, acciò per mezzo d'esso suo amore l'hauessimo da imitare, & rimirassimo in questo bello specchio di questa sua imagine, laquale quando in noi rilucerà, dirassi essere la nostra naturale dignità. Et acciò a tal fine sommamente possiamo arriuaire, ci ha dato li mezi, cioè vna regola de' suoi santi precetti diuini, & humani fondati tutti nell'amor di Dio, & del prossimo, come mezi, che ci conducono a esso Dio benedetto, come nostra sopraffina felicità, perche detti mezi non ci sono dati per virtù naturale, però ci chiama fine sopra naturale, perche essa beatitudine eccede le nostre forze naturali. Et di qua auuenne, che al primo nostro padre furono dati i doni gratuiti insieme con la giustitia originale, poiche non si poteua regolar da se stesso con li principij naturali, acciò con quelli si potesse mantenere nella rettitudine dell'osservanza de' precetti a lui dati. Onde declinando da quelli, mostrò far poco conto di esso Dio, & de' suoi precetti, perche mostrò amar più la sua donna, che Dio; per ilche macchiò tutta essa imagine di Iddio gratuitamente donataci, & quasi la distusse à fatto in se stesso, per essere declinato dalla rettitudine dell'operare i precetti a lui dati. Onde commesse il peccato, che altro non è peccare, che declinare dalla rettitudine delle operationi, dalla quale rettitudine, mai esso primo huomo doueua partirsi. Et però disse Agostino Santo. *Se homo seruasset in se bonum, quod in illo creauit Deus, id est imaginem suam seruasset, semper laudaret Deum, non solum lingua, sed & uita.* Cioè con le operationi, per tanto notati.

2. * Si dimanda? Vno antepose l'attioni humane, ouero l'amore della creatura, o di se stesso, o d'altri à quello d'Iddio, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente & secondo il fine, per cio che ogni azione humana è disordinata, quando che sia anteposta a quell'ultimo fine di Dio benedetto, & viene ad euare da quella regola, in quanto, ch'è contra i precetti diuini; Onde conseguentemente dirassi essere peccato mortale. Ma mediante la gratia del Saluator Christo, ci ripara da quello, infiammandoci dell'amor suo & mediante l'amor, che lui ci ha mostrato, ci prouoca ad amar lui, per cio che questa è cosa chiara, che noi non l'amaremmo, se prima lui non hauesse amato noi, talche questo amore risorge in questo secondo Adamo C H R I S T O; che cascò in esso primo huomo. Et però disse quel Santo Pontefice. *Diligens inique nos Deus, ad imaginem suam nos reparat, & in nobis formam suam bonitatis inueniat, dicit, unde ipsi quoque quod operantur, operemur.*

3. * Si dimanda? Vno in tempo, ch'era d'amare Dio obligato sopra ogn'altra cosa, o d'indrizzare se stesso, & le sue operationi ad esso Dio, mancò per l'amor, che portaua ad alcuna creatura, senza certo fine di peccare con quella, o per suo comodo, & utilità, nè l'amò, se peccò? Resp. col. Nauarro di sì, per cio che noi siamo tenuti di postponer tutte le cose terrene, per amor di quello, & particolarmente, quando fu in età, nè l'amò, ouero che si potea astenere dal peccato; quale è offesa d'Iddio, nè si astenne, o quando era obligato particolarmente à certi tempi, & hore di contritione, o di oratione, & si astenne, dirassi hauer peccato mortalmente, & secondo il fine, & circostanza, che aggraua il peccato.

4. * Si dimanda? Vno amaua tanto fermamente se stesso, ouero sua moglie, o lei suo marito, o li suoi figliuoli con tanto affetto carnale, o temporale, o altra persona, & cosa creata, che postponeua Dio; & menor stima faceua di Dio, che di qualche cosa creata, se peccò? Resp. di sì, con l'istesso; & peccò mortalmente, amando fermamente più se stesso, o altra cosa creata, che Dio, Ma l'amar se stesso, o altra cosa più intensamente, non è peccato, nè meno amando ardentemente più esso Dio, purchè Dio l'amiamo più fermamente.

fermamente d'ogn'altra cosa creata; Nè si fa contra questo precetto di amare, quando vno amasse più indirettamente alcuna cosa, che Dio, perche allhora faria peccato quando amasse più indirettamente alcuna cosa contra i suoi precetti, ma amandola senza contrariare alli precetti suoi, non si pecca mortalmente.

5. * Si dimanda? Vno era ammalato, il quale essendo in pericolo di morte, non si curaua molto ricordarsi di douer morire, & di amare Dio, & particolarmente allhora, che si ritrouaua in questa estrema di vita, nel qual tempo era tenuto piu particolarmente, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, per esser obligato ogni Christiano a pensare alla sua salute propria spirituale, quando si ritroua ammalato, o traugiato, o che sia posto in qualche pericolo mortale.

6. * Et l'istesso dirassi di colui, che in necessità gli occorre prendere, o di amministrare alcun sacramento, essere obligato amare Dio in simil caso piu particolarmente.

7. * Si dimanda? Vno con grandissimo affetto amaua Dio, acciò longo tempo lo preferuasse in questa misera vita, per viuere sempre, o molto tempo; ouero, perche molto si dilettaua de' beni temporali, come sono ricchezze, sapienza, potenza, o altri piaceri, benchè giusti, & conuenienti fossero, ouero per altra sorte di rispetto, se peccò? Resp. secondo Adriano, & l'istesso di sì, benchè non sia peccato il desiderar longa vita. Ma per sempre sì, & anchor, che quello conoscesse, prolongarseli la vita eterna.

8. * Si dimanda? Vno in giorno di festa, per attendere a suoi piaceri, benchè honesti, la scio di amare Dio sopra ogni altra cosa, se costui peccò? Resp. con l'istesso in questo caso essere opinione dubbia: Imperoche Giouanni Tabienna, par che voglia di sì, & non amandosi in detto giorno particolarmente, vuole che si pecca mortalmente. Ma a me pare di no, insieme con esso Nauarro, & anco con Adriano non peccarsi mortalmente, Ma dirassi bene, che dal Christiano non amandosi Dio particolarmente in questi giorni, si dimostra hauer poca Charità, pur del tutto mi rimetto, poiche la festa è dedicata particolarmente a Dio, & è suo particular precetto, dicendo. *Sabbata sanctifices.*

9. * Si dimanda? Vno dice si, che à tutte le hore, & a tutti i momenti sempre amaua Dio, & che grandemente riprendeua alcuni, che asseriuano non esser l'huomo tenuto amare Dio a tutte le hore, & momenti, se non amando così a tutte le hore, & momenti, si pecca? Resp. con l'istesso di no, che non si pecca; Ma in questo modo intendi amare Dio a tutte le hore, cioè che l'amiamo totalmente, & intieramente, ma non già che siamo tenuti pensare, in lui à tutte le hore, & momenti; perche è cosa impossibile, fare, & adempire questo; in questa nostra uita mortale, & piena di miserie, nellaquale necessariamente bisogna mangiare, bere, dormire, negoziare, conuersare, & fare altre cose necessarie, & conuenienti a quella. Ma diremo ben con San Tomaso, che habbiamo da amarlo, & seruirlo in tutte le cose con tutto il nostro cuore, cioè applicar tutta la nostra intentione in lui, & tutto il nostro intelletto, in obediirlo, tutti i nostri appetiti regolarli con la regola della sua santa legge, & con tutte le nostre operationi esteriori esser conformi alla sua santa volontà. Et per dirlo in due parole, che noi l'amiamo, & seruiamo interiormente, & esteriormente piu di tutte le altre cose, & che per suo amore, & honore vogliamo più tosto morire, che negarlo, nè col cuore, nè con parole, nè meno con l'opere peccare per compiacere altrui, mortalmente. Et questa è l'opinione di tutti Teologi, & canonisti.

10. Si dimanda? Vno amaua Dio, però non l'amaua sempre in stato di gratia, se costui peccò? Si risponde, che secondo l'opinione d'alcuni, doppo il peccato di Adamo niuno senza la gratia del Signore può adempire questo gran precetto di amare Dio sopra tutte le cose la quale opinione è ancor di San Tomaso nella prima seconda; altri tengono l'opposito, ma con vna distinctione si salua l'vna, & l'altra opinione. Perche adempire questo precetto s'intèda in duoi modi. Prima, *quò ad substantiam actus.* & così l'huomo non hauendo la gratia può amare Dio sopra tutte le cose, come proua Caiet. nelli suoi opusculi to. 1. tra. 4. de Attritione, & S. Tom nel secondo delle sentètie, alla di. 28. q. 1. ar. 3. *secòdariamète s'intède, quia ad meritum beatitudinis,* & così l'huomo può amare Iddio sopra tutte le cose senza la gratia sua. Si risp. dūque al quesito, che se l'huomo non essendo in stato di gratia ama Dio sopra tutte le cose, & adèpisce questo precetto, *quò ad substantiam actus tantum, non pecca, ma non merita. Cò la gratia, nè pecca, & merita.*

Stato in 1. d. 1. q. 5. sub finem.

Ibi. nu. 16.

Ibid. nu. 16.

Ibidem. 1. 4. de confess. 4. sub fin.

Ibi dem.

verb. clauis. 1. 10. Scoto. lib. 3. sent. di. 27. de confess. 4. column. 2. sub fin. l'Autore. ibid. nu. 32.

2. 2. q. 44. art. 1. S. Tho. 1. 2. q. 109. art. 1. 3. q. 2. 2. q. 28. art. 3. Maior in 1. di. 5. q. 2. Es in 3. di. 27. q. 1. Et in 4. di. 14. q. 1. Caiet. 2. 2. q. 49. art. 4.

Ibid. nu. 9. 1. 2. q. 100. art. 10. 2. 2. q. 44. art. 1. q. 6.

Somma Coto. in 1. parte c. 1. nu. 1. 2.

S. Leonse.

In manna. cap. 1. 1. 14.

Ibi. nu. 15.

Tom. 2. 2. q. 3. 4. ar. 1.

È uero, che in questa presente uita, non si può amare Iddio sopra tutte le cose perfettamente, & compitamente seruire questo precetto de diligendo domino super omnia. perche questo si farà in patria. Basta però amarlo nel miglior modo, che possiamo in questa presente uita. Quando poi l'huomo sia tenuto attualmente adempire questo precetto nel miglior modo che si può in questa uita presente, sotto pena di nouo peccato mortale. Questo è un quesito non meno difficile per la varietà delle opinioni tra dottori, che necessario, & praticabile, atteso che essendo questo precetto affirmatiuo gli non ci obbliga in ogni tempo. Quando dunque sarà tenuto ciascheduno attualmente ad offeruarlo, per non incorrere in nouo peccato non lo seruando? si risponde per loro, che sarà cosa sicura sforzarsi sempre guardarsi da peccati. pentirsi delli commessi, & virtualmente riferire se stesso, & tutte le cose sue in Dio.

11 * Si dimanda? Vno nel tempo del suo maritarsi, non amaua così Dio, come era tenuto, se peccò? Resp. con l'istesso, che veramente saria santa cosa, benchè a molti questo precetto pare che sia un nouo carico, perche pare a molti, che solamente basti trouarsi senza peccato mortale nel detto tempo del suo maritarsi; benchè non si concepisca questo tanto alto amore attuale in questo atto, sacro del matrimonio.

12 * Si dimanda? Vno amaua Dio con l'istesso amore caritatiuo, che amaua il suo prossimo, se questo amore sia bastante, & si peccò, amando Dio con l'istesso amore, che si ama anco il prossimo? Resp. con l'istesso di no, che non si pecca, imperoche l'vno, & l'altro amore sono di vn genere, & d'una specie istessa, come ben dice esso Nauarro al capit. & numero, per non essere questo precetto di amare Dio, & il prossimo nel numero de' dieci comandamenti, come ciò conferma anco S. Tomaso. Essendo che tutte le volte siamo obligati ad amare Iddio, con questo Amore istesso, perche in quello del prossimo s'inclue quello di Dio, come suo fine.

13 * Si dimanda? vno credea, & probabilmente tencuasi essere in stato di gratia, & che l'amore, con il quale amaua Iddio, fosse amore sopra tutte le altre cose create, se costui (credendosi così essere) pecca, & compia questo precetto, per effetto di non incorrere in nouo peccato, per difetto di non compirlo? Resp. con l'istesso, di no, che non compie questo precetto di amare; poiche niuno può fermamente sapere, quando, egli sia in stato di gratia, & se fermamente questa opinione uolese tenere, & si ostinasse, dirassi peccare di presonione & di ostinatione, percioche niuno veramente può sapere, se sia in tale stato di gratia, ouer no.

14 * Si dimanda? vno sentiua, o taceua, o permetteua, che'l suo prossimo bestemiaua Dio o in altro modo, gli faceva altra offesa, nè però lo riprese, nè corresse, se costui peccò, & ama Dio? Resp. con l'istesso, & con Soto di sì, che peccò potendo quello riprendere, & essere in sua balia di correggerlo, o castigarlo; percioche siamo tenuti almeno amare Dio, & il nostro prossimo con buono amore naturale, & riprender quelli, che lo dishonorano, & non l'amano almeno naturalmente. Et in specie, in questo ci obbliga il concilio Lateranense.

15 * Si dimanda? vno honoraua, & anco amaua suo padre, & matre, tanto, quanto esso Dio proprio, se costui peccò? Resp. con l'istesso Nauarro di sì, percioche Dio uole, & ci comanda, che noi amiamo lui, non tanto, quanto essi parenti, ma più di loro, & anco d'ogni altra cosa creata; perche se bene il precetto di amare il prossimo, come se stesso, non sia del numero de' dieci precetti, come anco non è quello di amare Dio, sopra ogni altra cosa, però deuesi amare Dio in tre cose, cioè in amare, in obedire, & riuerire col cuore, con le parole, & con le opere. Nè dirassi esser contrario a questo quello, che si legge nell'Euangelo santo. Qui non odiu patrem, aut matrem, non est me dignus. Che altro non vuol dire, se non di colui, che ama il padre, & la madre piu di me; uolendo inferire, che dobbiamo amar quelli, obedirli, & honorarli, ma però non più di lui, nè tanto, quanto lui.

16 Si dimanda? Vno hauendo richiesti alcuni beneficij da Dio, grandemente quello amaua, & operaua bene per questo fine, se peccò? Resp. quando quello si sia mosso per principal fine ad amarlo per li predetti beni riceuuti, e che spera di riceuere, dirassi di sì, & mortalmente, percioche per principal fine, quello deuesi amare sopra tutte le cose, & più di noi medesimi, come nostro creatore, e redentore, & come sommo bene; dopò

dopò amarlo per le beneficij riceuuti, & che speriamo riceuere, per secondario fine, & questo deue esser il fine principale del buon Christiano, & non per li riceuuti beneficij; & operar bene, per non farli offesa in transgredir li suoi santi precetti, con guardarsi sempre dalle male operationi per non offenderlo, acciò poi ci habbia da dare la sua gratia, per secondario fine.

17 Si dimanda? Vn padre, o madre, o altri custodi acconsentiuano, o permetteuano, che le sue figliuole o nepote, che habitassero, o conuersassero con alcune persone di mala uita, o fama, se peccò? Resp. di sì, quando quelle fossero tali, che le farebbono peccare, o sospettose di mala uita, e fama, ouer che si presomessero quelle esser tali, percioche (di celi per prouetbio) rare uolte tona, che non pioua, ouer tempesti. Percioche in questo (come ben dice esso Nauarro) mostrariano hauer poco timor di Dio, e del loro honore, & conseguentemente non amarlo, nè stimar l'honor del mondo, nè il prossimo, ma anzi i uiti, e le dishonestà del mondo.

18 Si dimanda? Alcune madri, o parenti acconsentiuano, o permetteuano, che le lor figli uole si ornassero, e dilettassero, o che dishonestamente vestissero, se peccorono? Resp. cò l'istesso Nauarro di sì, e mortalmente, quando però quelle ciò facessero per commettere alcun peccato mortale, nè le riprendessero, o castigassero, potendo. Ma se quelle per poter comparire fra le sue vguale, & per esser ornate, non peccorono, o pur uenialmente: pur che in ditto ornamento non eccedessero la sua conditione, stato, o qualità. Et se permetteuano, che ciò facessero, per acquistar qualche innamorato, secondo il fine, & intètionè, così sarà il peccato, percioche chi còsète, nò pecca di più, che colui, che l'opra.

19 Si dimanda? Vn marito disse alcune parole a sua moglie, con intentione deliberata, e fine per infamiarla grauemènte, lequali parole da se ueramènte nò erano infamatorie, se peccò? Resp. di sì, e mortalmente, ancor che da se ditte parole fossero state infamatorie, ma che non fossero state dette con intentione d'infamiarla, non fosse seguita infamia, o pericolo d'infamia, haurebbe peccato, particolarmente quando quella fosse donna da bene, e timorosa dell'honor di Dio, e suo, nè gli hauesse dato cagione d'infamiarla, per cioche mostrò poco, o niente amarla. O quanti di questi tali mariti sono al mondo, li quali non fanno aprir bocca, nè comandarli, o riprenderle, se non gli parlano con le villanie ingiuriose, & alle volte anco per cose friuole, o per cose ch'a caso sogliono accascare. Et non considerano questi meschini, che infamiando quelle, se stasli infamiano.

20 Si dimanda? Vno molto amaua il suo corpo, & più che l'anima del suo prossimo, per ilche determinatamente lasciuaua soccorrere quello posto in estrema necessitá. Queiro costui amaua più l'honor suo, e la roba, che'l suo proprio corpo, o quello del prossimo, se peccò? Resp. che ordinariamente, prima ciascuno deue amare Dio sopra tutte le cose, e più di se stesso. Secondo noi medesimi quanto all'anima. Terzo siamo tenuti amar l'anima del nostro prossimo, molto più che'l nostro proprio corpo. Et quarto il nostro corpo, & questo amore deue esser decentemente, & non intenfamente, nè ardentemente, percioche a questo noi siamo obligati, stimar più quello, che più dobbiamo amare, & il suo amore, che quello, che non douemo, e medesimamente il suo amore.

21 Si dimanda? vno amaua Dio tanto quanto ogn'altra cosa creata se peccò? Resp. di sì, percioche si come ben dice esso Christo col Nauarro, deuesi amare Dio più d'ogn'altra cosa, e sopra tutte le altre cose, e di qual si uoglia cosa, & anche più, che se medemo, come quello, che da lui è plasmato, creato redento, & a lui sottoposto. Nè cosa alcuna deue essere a lui vguale, poi che tutte le cose create sono a lui sottoposte. Et à lui rendo no gratie. Dicendo Benedicite omnia opera Domini Dominum &c.

Dell' Amare indifferente. Cap. XXIIII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che ama parenti, o altra cosa, di doue deue pigliare il suo fine, & con qual fine.
2 Colui, che ama i suoi parenti con buon fine non pecca.
3 Colui, che ama la moglie, o marito, o altra cosa, con fine di non adulterare, o di non fornicare, non pecca.

Conc. Triet. sess. 6. c. 26. & 31.

Ca. 14. nu. 18.

Ibidem.

Capit. 1. de offi. deleg.

L' Amore.

Nau. ca. 14. & nu. 23. S. Bonau. & Riccard. m. 3. dist. 25. S. Agost. de dostr. Chrestiana.

S. Tho. 2. 2. q. 6. per tot. Ca. 1. nu. 12. S. Tho. 2. 2. q. 26.

Ibidem. 2. 2. q. 25. art. 1. q. 44. artic. 2.

Ibidem.

S. Tho. 1. 2. q. 117. ar. 5.

Ibidem.

Sub Leone 10. Sess. 9. § Ad abolenda. S. Tho. 2. 2. q. 109. ar. 9.

Ibidem. ca. 14. nu. 4. 5

S. Luc 14. S. Mat. 10. S. Tho. 2. 2. q. 44. art. 2.

Nau. ca. 11. num. 16.

me pecca, & perche.
 Colui, che ama la moglie, o marito, come se non fossero congiugati, peccano mortalmente, & peccano, benché solo si toccassero.
 2. Colui, che ama alcuna donna, o huomo con molta affetto, come pecca.
 Colui, che non cura maritarsi, per conseguire l'effetto d'una donna, o d'un huomo, pecca, & perche.
 Chi facilmente possi precipitare per amore, perche, & come.
 Come s'imbastardisca il sangue nobile, & illustre, & perche.

Somma no-
 va. cap. I.
 della lussu-
 riaz.

Gal. 2. 2. 9.
 154. art. I.

Coro. Ibid.

Si dimanda? Vno amava sua moglie, o parente, o amico, o altra cosa creata tanto smisuratamente, & con certo particular fine diretto, o indi retto, se peccò? *Resp.* che simili atti d'amare, pigliano la loro specie dal fine: uoglio dire, secondo il fine, che a l'uno s'ama, con quello istesso atto dell'amare s'haurà da giudicare esso istesso atto; colui dunque, che smisuratamente amerà sua moglie, o altra cosa creata, pur che in questo amor ardente, o foverchio, non si pensi, o non si habbia fine illecito; come amar sua moglie con fine di procreare, non è peccato, con fine di fuggir l'adulterio, o fornicatione, farà ueniale, per esso foverchio amore, & così dirassi di qualunque altra cosa, per quello foverchio effetto, & secondo il fine. Se si ama con fine & affetto l'ibidinoso, come se non fosse sua moglie, talche se fosse d'altri, si congiungerebbe anco carnalmente, all' hora tutti i baci, toccamenti, abbracciamenti, atti &c. dilettuoli, fatti con questo tal fine, di rassi esser peccato. Et così essa Glosa deuesi anco intendere nel detto cap. *Origo.*
 * Si dimanda? Vno era facoltoso, nè depò lui haueua a chi douesse lasciare le sue sostanze; & era tanto innamorato d'una donna, & l'amava con tanto affetto, che non si curaua di maritarsi, quando non haueffe preso quella per moglie, non ostante, che fosse disuguale a lui, nè lei quello uoleua per amante, nè meno per marito: per ilche era tanto occurato, che non sapeua consultarli ciò, che douesse fare, tanto era legato in questo laccio d'amore, per tenere il ceruello fuora di se, se peccò? *Resp.* di si, poiche se gli puol dire quello, che fu detto a quei vecchioni, ch'erano innamorati di Susanna, da Daniel Santo. *Species eius deceptit eum, & concupiscentia subuertit cor iuum.* Onde ageuolmente questi tali possono precipitare in molti errori; cioè in ruina della lor casa, & dell'honore: per ilche questi tali huomini, per non trouar donna a lor modo, & per l'incontinenza, s'affocano nel fango della concupiscentia, & della lussuria, ch'al fine empiono le case di bastardi, a sposare una concubina, ouero accecati da questo amore, si precipitano, & togliono una contadina per moglie, dotandola poi di piu di quello, che non si conuie ne a lor grado, macchiando il suo sangue, la nobiltà della sua famiglia, & di sangue chiaro, & illustre, si mischiano, & fanno vna stirpe bastardata.

Dell' Ambitione. Cap. XXV.

Vedi anco Superbia. Vestir pomposo. Desiderio. Et Beneficiati.

S O M M A R I O.

- 1. *Ambitione, che cosa sia, & il fine dell' Ambitioso.*
- 2. *Ambire honori, e dignità conuenienti al suo grado, non esser peccato, & come.*
 La virtù in che cosa versè, & come.
 La magnanimità, che cosa sia, & li estremi di quella.
 L'huomo, ch'a se stesso manca di desiderare honori, pecca, & in che modo.
 Perche l'huomo virtuoso deue ambire gli honori.
- 3. *Ambire gli honori per esserne lodati dal mondo, non è propriamente superbia, ma oggetta.*
 Perche si facci honore all'huomo, & Ambitione che cosa sia.
- 4. *Il compiacersi in se medemo per le sue virtù, esser peccato, & come.*
 Le virtù, & altre grazie, ch' all'huomo si concedono da Dio, perche se li conceda.
 Il bene, che si miroua nelle virtù, a quello, che sia a: per se, & per sua natura.

Il virtuoso

- 1. *Il virtuoso compiacersi in se stesso, come deue, & a che fine.*
 A che fine l'huomo deue ambire d'esser honorato.
- 2. *L'affaticarsi per acquistar virtù, per esser honorato, esser peccato, & per che.*
- 3. *L'honore, che si fa al virtuoso, esser parte del premio d'essa virtù.*
 Colui, che s'affatica in acquistar virtù per esser honorato, deuisa dal vero fine.
 Il vero, & proprio fine del virtuoso, che cosa deue esser, & perche.
 Il premio della virtù, quale deue essere, & da che se deue riconoscere.
- 4. *L'huomo virtuoso in tre modi può desiderare disordinatamente li honori, & in quelli compiacersi con peccato.*
- 5. *L'huomo, che a se solo attribuisce l'honore, & non a Dio principalmente, ma per le sue virtù, pecca.*
 L'huomo, che a se solo attribuisce l'honore, per le virtù, che lui ha, & non a Dio, è ingrato, & usurpatore di quelle.
 L'huomo, che desidera esser honorato per l'imperfezione d'esso atto di honore, pecca uenialmente.
- 6. *L'huomo, che non rende grazie a Dio per l'honor, che li vien fatto per le virtù, che sono in lui, pecca.*
 L'huomo, che attribuisce a se l'honore per le virtù, è honorato di honore priuatiuo, & perche.
 L'huomo, che è honorato, nè li viene in mente di honorare, & ringraziare Dio, & beneficiare il prossimo, non pecca, & perche.
 L'huomo non esser tenuto sempre a ringraziare Dio, quando non li sia vna certa contraria volontà.
- 7. *Il desiderar alcuna qualità di honori, o titoli, come sia peccato.*
- 8. *Desiderar dignità ecclesiastica, come si pecca, & quante volte.*
 Colui, che fauorisce alcuno indegno della dignità ecclesiastica, quando pecca.
 Colui, che pone tutto il suo fine in desiderar, per conseguire alcuna dignità ecclesiastica, benché degno, pecca.
- 9. *L'indegno di alcuna dignità ecclesiastica, pecca.*
 Il degno di alcuna dignità, come, & perche pecca.
 Intelligenza della sentenza dell' Apolo. *Si quis episcopatum desiderat, accio non si peccet.*
 Essere illecito desiderar alcun vescouato, benché degno, & perche.
- 10. *Il desiderare le dignità, o altro beneficio, o dignità per viuere, o per l'honore, quando si pecca.*
- 11. *Il concorrere per zelo di carità con persone piu sufficienti di lui, non si pecca.*
 L'elezione deuesi piu presto fare di persone men sufficienti di buona vita, che di vna sufficiente, & di cattua vita, o di vn auaro.
- 12. *Desiderar, o ambire alcun beneficio semplice per principal fine del commodo, non si pecca.*
 Desiderare, o ambire beneficij per hauer buon tempo, si pecca, & è tenuto alla restituzion de' frutti.
 Desiderare beneficij, per viuere lautamente, si pecca.
- 13. *Desiderar, o ambire beneficij con intentione di non voler clericare, ma per godere, si pecca.*
 Desiderar beneficio per goderlo vn pezzo, con intentione di rinouarlo, si pecca, & è tenuto alla restituzion de' frutti.
 Colui, che si promette ad ordine, & ottiene beneficio dopo la rinoua per maritarsi, pecca.
 Colui, che ottiene beneficio, & si dubbio, o di rinouarlo, o tenerlo, come non pecca.



Ambitione, altro non è, ch'vn'appetito insatiabile, & vn desiderio disordinato della propria uolontà d'hauer, o uolere honori, grandezze, dignità, Imperij, in qualunque modo, laquale si compiace in certa sorte di fumi di certa sorte d'honori, essendo che l'ambitioso inordinatamente desidera d'esser honorato. Et è vna delle 19. figliuole della Superbia, laquale hauemo dichiarato nell'altra nostra opera del lume, e Specchio de' penitenti.
 Si dimanda? vno desiderò (per esser tenuto magnanimo) honori, ma con debui modi, se costui peccò? *Resp.* di no, quando sia con debui modi desiderati, & ricercati, conuenienti al suo grado; Imperoche desiderare d'esser magnanimo per fare con opere, che lui fa grande, & foblime, o che far desidera, essendo degne d'honore, ouero almeno una prontezza d'animo di far cose magnanime, se lui fusse nel tal grado, non.

Cap. de' superbia.

Coro. 1. pari cap. 1. de' ambitione.

non è peccato, ma anzi virtù; essendo che la virtù versa circa il desiderare delli honori, ma però con debiti modi; Imperoche essendo, che la virtù consista nel mezzo, & essendo la magnanimità virtù, ha dui estremi vitiosi, vno per mancamento, & l'altro per eccesso; Per il che quando l'huomo restasse per mancamento, con mancare a se medesimo; peccarebbe, disprezzando di fare opere degne di honori, con nascondersi (come fece Saul) non curandosi, nè d'honori, nè di vergogna, questa è cosa vittuperosa (& come cosa vittuperosa, è peccato) perche essendo virtuoso, non deve veramente fuggire l'occasione di fare opere degne d'esser lodato, & honorato, per l'operar virtuoso, che lui fa, & quando gli honori gli sono dati, può accettarli, & tenerne conto, per fare opere virtuose maggiori. Et questo non sarà per vizio di mancamento. Ma per eccesso.

Coro. ibid.

2 Si dimanda? Vno desiderava, & ambiva honori, ma immoderatamente, & più tosto per esserne lodato, & tenuto dal mondo da qual cosa, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperoche il desiderare honori, per questo fine, è vizio d'ambitione, laquale è specie di superbia, non che veramente sia superbia, ma diremo, ch'ha per oggetto quell'istesso, ch'ha essa superbia, per appetire in vn certo modo l'eccellenza, come fa il superbo, ma la desidera più copertamente sotto specie d'eccellenza, per seguirne d'essere honorato, & ruerito; essendo che l'honore, che si fa ad vn'huomo, sia vna testimonianza della sua eccellenza, o grandezza, o dignità, come vogliamo dire, di maniera, che dirassi l'Ambitione, altro non essere, ch'vn'appetito disordinato, & insatiabile d'hauere honori.

Coro. ibid.

S. Iac. 1.

3 Si dimanda? Vno essendo eleuato in dignità, & grandezza, si compiacqua in se medesimo per le sue virtù, riputandosi hauere acquistato gli honori per queste sue virtù acquistate con sudori, & vigilie, & non come doni, & gratie di Dio, se peccò? *Resp.* di sì. Imperoche veramente le virtù concesse all'huomo sono gratie diuine, secondo l'Apostolo. *Omne datum optimum, & omne donum perfectum, de sursum est, descendens a patre luminum, &c.* lequali gratie si concedono da Dio per sua mera liberalità, & non per meriti suoi: Ma ad vtilità del prossimo, & non per propria particolare vtilità di colui, che la possiede; con laquale auanzando gli altri di virtù, nè deve far bene, & vile a quelli. Imperoche il bene, che si troua nelle virtù, da se stesso, & naturalmente, è artornato a difundersi, & comunicarsi con gli altri, tal che mediante questo giouamento, che si fa al prossimo, se li fa honore per questa sua virtù: Onde in tanto si deve dilettare, & compiacersi in se medesimo, & in quell'atto d'essere honorato, in quanto l'indrizza al debito fine, cioè a Dio, & che di ciò pigli l'occasione di giouare al prossimo. Essendo che l'huomo deve desiderare d'essere honorato, e ruerito per la sua virtù, a fin che gl'altri uedendolo essere così stimato, & ruerito, ne facciano conto, & da lui pigliano occasione di seruirsi della sua virtù: imperoche chiaramente si uede giornalmente, quando un'huomo, per letterato, che quello sia, è tenuto vile, non se li dà credito alcuno. Et anco acciò vedendo colui essere honorato, ancor lui s'accenda imitarlo in virtù.

Coro. ibid.

4 Si dimanda? Vno s'affaticò gran tempo per acquistar virtù, acciò poi fosse per mezzo di quelle honorato, & esaltato a grandezze, e dignità, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche se ben l'honore si dice esser premio della virtù, per esser honorato solamente, perche s'ingannarebbe, & dal vero fine deuiarebbe, poiche il uero, & proprio fine delle virtù, è la naturale felicità dell'huomo, perche lo fa nobile. Essendo che *Virtui tollus, mare, celum, sidera cedunt.* Et quello honore dirassi essere premio della virtù, in quanto che gli huomeni, volendo premiare, altro maggior dono, dar non gli possono, ch'honorare, & ruerire i virtuosi, che con loro studij, & sudori s'han fatto degni & premiarli con dignità, e ricchezze. Et tutto ciò deve riconoscere essere stato dall'aiuto diuino, poiche senza quello non si può arriuare ad alcun bene.

Coro. ibid.

2. 2. 9. 131.

art. 1.

Psal. 113.

5 Si dimanda? Vno desiderò come virtuoso d'essere honorato, & stimato, più di quello, che la sua conditione richiedeva, se peccò? *Resp.* in tre modi veramente può l'huomo desiderare disordinatamente gli honori, & in quelli compiacersi, si come ben dice S. Tomaso, cioè mentre attribuisce a se l'honor della sua virtù, & non a Dio, perche de nemo dire col Profeta. *Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.* Perche altrimenti fraudaremmo Iddio delle gratie, che ci dona, Secondo l'huomo desidera disordinatamente

fordinatamente gli honori, mentre che per affumarsi in quelli, gli desidera per compiacersi, & dilettarsi in quelli, & li fermarsi, nè voler passar più oltre, di non volerli indrizzare ad vtilità del prossimo, con poco curarsi di quello. Terzo s'appetisce disordinatamente, quando s'appetisce alcuni honori, liquali si conuengono ad alcune virtù, lequali esso veramente non hà. Hor tutti coloro, che in questo modo appetiscono (che questo è il suo proprio verbo) honori, tutti s'affumano, & con quello s'accecano, & restano totalmente ciechi, per questa maledetta ambitione, che più non li vedono.

Coro. ibid.

6 Si dimanda? Vno essendo honorato per la sua virtù, si compiacqua, & si dilettava molto, attribuendosi a se solo principalmente tutto l'honore, & ruerenza, se peccò? *Resp.* quando l'huomo mostra desiderare attualmente con vn certo affetto l'honor del la sua virtù, o che si compiacqua, & si dilettava di quell'honore, attribuendoselo a se solo, & non a Dio, dirassi veramente peccare mortalmente, & chiamarassi volere contrario, per esser ingrato alla diuina Maestà, vsurpandolo a quello, e pigliarcelo per se medesimo solo. Il che è vna grande ingratitudine. Ma allhora sarà veniale, quando detto honore che se li dà, o che si desidera, fosse di poco momento, ouero l'imperfectione dell'atto, che lo desiderasse senza affetto, o senz'altra consideratione, ch'il desiderio preuenisse il giudizio della ragione, ch'essa ragione non se n'auuedesse, sarà (dico) veniale.

Coro. ibid.

7 Si dimanda? Vno essendo honorato, e ruerito per alcuna sua virtù, nè rendeva gratie a Dio dell'honore, che se li faceua, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, imperoche lo deve ringraziare, come autore d'ogni suo bene, & chiamarassi honore, o volere priuatiuo, perche priua esso Dio dell'obbligo, che gli deve hauere di tutto l'honore, che se li fa, almeno con l'animo, se non con parole. Ma se fosse poi di poco momento, come di sopra nel precedente ho detto, sarebbe veniale. Ma quando, fosse honorato, ouero hauesse desiderio d'essere honorato, & che non li venisse in mente di riferire lode a Dio, & beneficio del prossimo, & che il desiderio sia moderato, senza uscire fuori de' termini della ragione, non sarà peccato. Imperoche sempre non siamo tenuti attualmente, o habitualmente, cioè con special prontezza d'animo, di subito ringraziarlo, & pensare a questo, pur che non gli sia però vna contraria volontà, per esser questo precetto di riferir l'honore a Dio, precetto affermatiuo, ilquale non obbliga sempre, ma quando occorre l'occasione, & necessità; ma basterà l'intentione virtuale per fuggire il peccato, & chiamarassi volere, & desiderio negatiuo.

8 Si dimanda? Vno per esser persona virtuosa desiderava, o uoleua più honore di quello, che non si conueniuua alla detta sua virtù, o sangue, o famiglia, o titolo, dicendo, lui non voler esser chiamato per M. tale, ma Signor tale; nè Prete, ma ambiva questo nome Monsignor, nè maestro tale, ma Eccellentissimo Dottor tale, e simile, se peccò? *Resp.* di sì, percioche niuno deve desiderare, nè ambire più honore di quello, se li conuiene. Ma ahime che questa sorte di fumi hoggidì ha oscurato tutto il mondo, & anco il Sole; nè altro si sente, nè vedesi che nebbia, caligo, e nuuoli ombrosi, e focoli, di maniera, che per questa oscurità, non ci conoscemo più l'uno dell'altro. *O vanitas vanitatum, & omnia vanitas. dixit Ecclesiast.*

Cap. 1.

Coro. ibid.

9 Si dimanda? Vno desiderava alcuna dignità ecclesiastica, ouero titolo con cura, o senza, se peccò? *Resp.* se la dignità, o titolo non sarà con cura, e che lui ne sia indegno, o inhabile per la sua ignoranza, o per altro difetto, dirassi di sì, e mortalmente, per ogni volta, che la desiderarà, & anche colui, che questi tali fauorirà, o procurarà per lui, sarà nel medesimo peccato: supendo però probabilmente (siccome è tenuto saperlo) e conoscendo quello, essere di ciò indegno, & inhabile. Ma se di quello sarà degno, & habile, nè la desidera eccessiuamente (si come alcuni fanno) nè con molto affetto d'animo, non peccò: percioche (dico) ch'etiandio ne fosse degno, desiderando esso titolo, o dignità, o beneficio, o ufficio, con grande affetto d'animo, & che per ogni uia d'amicitia, o di broglio vuole hauerlo, nè sicura etiam offendere Dio, e scandalizare il prossimo, pur che l'hauesse, ouero che non si uergognarebbe dare, o far molti scandoli per ottenere il suo intento, ouero finalmente, quando tutto il suo fine ponesse in questo, per hauerlo, dice si sempre per tanto affetto, e desiderio stare in peccato mortale, & sia degno, quanto si uoglia, sempre si renderà indegno, e mortalmente peccarà. Ma ahime quanti, e quanti, e come questi tali da alcuni sono fauoriti, oh meschine le lo-

ro anime , che alle volte molto più grauemente li fautori peccano, che loro .

Coro. *ibid.*

10 Si dimanda ? Vno desideraua alcuna dignità, ò beneficio curato, delquale per la sua ignoranza, ò altre qualità n'era indigno, se peccò ? *Resp.* di sì, e mortalmente, per ogni uolta anche, che gli caderà dinto desiderio, ouero che cercherà d'effettuarlo. Et se bene di quello fosse degno, & habile, non scamperà almeno di non peccare di profonzone. Ma molti sento, che dicono, & mi citano la sentenza dell'Apostolo Santo. *Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.* I quali mi perdonerano; perche interpretano la lettera, laquale occide, essendo che l'Apostolo ha uoluto dir questo (parlando con te, che sei di buon spirito, e non con gli ambiziosi) la cosa (dice l'Apostolo Santo) che tu desideri, ueramente in se è buona, ma il tuo desiderio, è cattiuo, perche che nissuno si può, nè tanto atto, & habile de' uersi giudicare, che possa, ò uaglia ministrare quello ufficio così bene, nè così rettamente, quanto si conuiene, senza il special fauor di Dio, quale sporge aiuto, a chi ha buon desiderio, e buona uolontà. Del che acciò non paia, ch'io mentisca, uedasi l'Angelico Dottore, quale dice esser cosa illecita a uno (benche sofficiente) il desiderare un Vescouato; uolendo dire, & dice, non per esso solo Vescouato, ma per le circostanze adherenti, come è per l'eccellenza dell'honore, per la soblimità del grado, per l'ambizione, ch'in molti suole accascare, per la copia dell'entrate, per l'auaritia, per la superbia de' parenti, & finalmente per il peso, che un Vescouato, ò beneficio curato, con se porta, e tiene, e per la profonzone, si come ben detto ho ancora nel nostro Tesoro della cura d'anime. Ma leggasi ancora questo sequente caso.

Coro. *ibid.*

11 Si dimanda ? Vno desideraua alcuna dignità, ò beneficio Ecclesiastico, & si conosce ua degno di quello, particolarmente d'un Vescouato, se peccò ? *Resp.* se l' desiderio fu con fine d'ordinare, e ben ministrare l'ufficio pastorale, & hauer cura dell'anime a quello sottoposte, dirassi di no, ma se all'honore, ò beni temporali, come a certo ultimo, ò principal fine, e che per questo fine lui se sia mosso, come quello, che se stima esser degno, & atto, ueramente peccò, & mortalmente, perche il principal uoi desiderio de ue essere per seruino di Dio, dopò per pascare quel gregge; & ultimo poi per uiuere commodamente con honore, & reputatione, onde dirassi, che per questo ultimo fine peccaria, almeno uenialmente, & secondo l'intentione.

Gaet. cò mol
si altri Dot-
tori di S Th.
2. 2. q. 185.
art. 1.

Ibidem.

12 Si dimanda ? Vno preuedendo il gran danno, ch'era per uenire in alcuna Chiesa curata per certa mala electione fatta della persona d'uno, che si doueua eleggere. Per ilche (benche non si conoscesse esser tanto atto, ò sofficiente, & habile, nondimeno uolse cò correre, come mosso piu tosto per carità, e zelo d'essa Chiesa, che per ottenere detta Chiesa, laquale era per darsi, ò per electione, ò per concorso, onde concorresse con piu sofficienti di lui, ma men degni, se peccò ? *Resp.* con la Somma Corona di no, perche alle uolte è molto meglio eleggere un pastor men sofficiente, e di buona uita, ch'un atto sofficiente, è di cattiuua uita, ò costumi, ò di qualche auaro, ò concubinario, e simili, liquali ad altro non attendono, ch'allentate de beneficij, ò suoi commodi. Quando però l'ignoranza non sia tale, e tanto crassa, che non lo potesse scufare in alcuna parte, almeno di saper discernere tra lepra, e lepra, perche allhora in questo caso de' uersi fare electione del piu sofficiente, e dotto.

Ibidem.

13 Si dimanda ? Vno desideraua, e grandemente ambuia un beneficio semplice, per fine principale del commodo temporale, ò per l'entrate, se peccò ? *Resp.* con la preditta Somma Corona di no, mortalmente, essendo habile, sofficiente, degno, e pouero, perche ueramente questa sorte di beneficij sono deputati per il sostentamento della uita di quelli, che seruono a Dio, e non per darsi piacere, e buon tempo, e per arricchirsi. Ma se quelli fossero laici, ò cherici minori dal buon tempo (dico per parlar secondo il mondo) d'hoggi, iquali uolessero riceuer quelli, non per seruire a Dio, nè per essercitarsi nel culto diuino, ma per principal fine per uiuere lautamente, e per darsi alli piaceri, dirassi, ch'oltre ch'il suo desiderio è cattiuo, e mortale, ma anco dirassi detto beneficio, (quando l'hauesse) tornargli in maleficio, & stanza infernale all'anima sua. Oh mondo quanto sei fallace, e quanti di questi tali gli ne sono, che per altro principal fine, non li desiderano ? *Vob vobis.*

14 Si dimanda ? Vn chierico ritrouandosi essere promosso nelli ordini minori per ottenere

ottenere alcun beneficio, con intentione di non uolerli promouere ad ordini sacri, ma solamente per godere, & star commodo per qualche tempo, e poi riconciliarlo, e pigliar moglie, o fare altro esercizio, se pecca ? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre poi, che sarà tenuto alla restituzione de' frutti. Ma quando si promosse a detti ordini, non hauesse ciò determinato, ma fosse stato dubbioso della sua risolutione, non peccarebbe, ouero doppo ordinato, & ottenuto detto beneficio, essendofeli presentato alcuna occasione più commoda, si risolse rinocerlo, & maritarli, o fare altro.

Coro *ibid.*

Dell' Ammazzare Banditi. Cap. XXVI.

Vedi banditi.

Dell' Ammazzare i mariti, o moglie per rimaritarli. Cap. XXVII.

Vedi Matrimonio impedito.

Dell' Ammascararsi. Cap. XXVIII.

Vedi Mascarsi, & adornamento di Donne.

Dell' Amor d'addio, & del prosimo. Cap. XXXI.

Vedi Amare Dio, & il prosimo.

Dell' Ammonitione del Confessore al penitente, dopò la confessione. Cap. XXX.

Vedi anco Consiglio de' Confessori, uerso i penitenti.

S O M M A R I O.

- 1 Il Confessore, che non usa, o non vuole instruire il penitente, pecca, facendo bisogno, & perche deue instruire, quando, e come.
- 2 Il Confessore che per comandamento dice al penitente che non facci piu la tal cosa, o peccato, o che facci voto di fare, o di non fare la tal cosa, pecca, & perche. Il Confessore, che facci giurare al penitente di non far più la tal cosa, o di farla, pecca, & perche, & si deue far giurare, o farli far voto. Se il penitente s'estenda alli peccati futuri. Il far giurare al penitente, o farli far voto di non più peccare, e grande errore, quando, & perche.
- 3 Il Confessore, che non comanda al penitente il douer sodisfare in qualunque modo, o non ammonirlo, come e quando pecca, & perche.
- 4 Il Confessore, che affermativamente non si facci promettere la sodisfattione dal penitente, & da quali penitenti, pecca, & perche.
- 5 Il Confessore quello, che deue fare a ladri, o incendiarij, & simili, prima, che si assolua, & perche.
- 6 L'ammonitione, che deue fare il Confessore al publico usuraro, prima che l'assolua.
- 7 Il Confessore, quello che deue fare per quello penitente, ch'aurà fatto danno notabile alle persone

*sono ecclesiastiche, prima che l'assolua, & perche.
Se la Confessione peccati, riceuendo il peccatore l'assoluzione incontinentamente, & perche.*

1. * *Caso.
In manuale
le, c. 26. m.
1. & 2.*

*Per princ. c.
1. de pen. di
6. et quibus
tradimus.
Facit com-
nis s. sacer-
dos de pen.
& remiss.*

*Ibid. nu. 2.
& in cap. 1.
ca. 12.
In c. penite
nt. 1. de
pen. d. 3.
Euliam sub.
Eugenio 4.
In 4. d. 17
q. 1. col. 3. de
pen. q. 1. col.
6.*

*Ibid. nu. 2.
a. ex parte.
& ca. cum
olim. de uer-
bo sign. c. so-
let. de sent.
excom. li. 6.*

*Ibid. 4.
Cap. pesti-
maz. 2. q.
8.*



Si dimanda? Vn Confessore, dopò ch'hebbe scoltato à un penitente sacramentalmente la confessione, non v'aua instruire quello, o non si curaua v'fare una certa instruzione, che si deue fare alli penitenti, acciò non ricachino più così facilmente nelli errori, & peccati mortali, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì non facendolo, poiche ueramente questo è l'ufficio del buon Confessore doppo ch'esso penitente haurà detto quello, che si ricorda, de' suoi peccati, & che lui gli haurà ricordato, o interrogato, facendo bisogno, à quello, deue esso Confessore insegnarli la uerità delle cose, & farlo capace, & conoscere il suo errore, & quale sia mortale, o ueniale, o se sia incorso in censura ecclesiastica, secondo la qualità de i penitenti, & secondo la contritione, che quelli hauranno de i suoi peccati; percioche a molti farà bisogno essortarli hauer maggior contritione: Ad alcuni conuien darli consolatione; A certi altri persuadergli l'humiltà, & la modestia. A molti conuien darli speranza in Dio. In molti altri lodargli della sua diligenza usata, per ricordarsi de' suoi peccati, & confessarli con sì bell'ordine, & indurlo à render grazie à Dio. Et se'l penitente fosse dotto, ouer chierico, comunicandosi, ò celebrando spesso, non li deue dire cosa alcuna, ouero ch'essendo lui capace di questo sacramento, non accade predicargli: ma dirgli che si ricordi tanto maggior peccato essere il suo, essendo lui il Sole, & la luce de gl'altri, & simili parole; però si deue guardare sempre la qualità del penitente.

Et dopò fatto una di queste cose, si faci concludere la confessione con una confessione generale, che noi hauemo già descritta nel nostro Lume, & specchio de' Penitenti. Et lo faci dolere de' suoi peccati, & proponere di schiararli, ilquale Confessore se ciò non fece per una certa negligenza sua senza dubbio dirassi hauer peccato. Et se ciò non sapeua fare, per essere ignorante, non si deue ponere à tal carigo di confessare, poiche maggior peccato commette. Ma notasi questo.

* Si dimanda? Vn Confessore doppo confessato vn penitente, espressamente gli comandò; che più non peccasse mortalmente, ouero gli fece far uoto di più non fare il tal peccato, ouero si fece giurare, o promettere affermatiuamente di nò far più la tale cosa, o di far la tale cosa se peccò? *Resp.* cò l'istesso di sì, percioche lo deue disporre, che il penitente habbia proposito di non più peccare mortalmente, perche senza questo proposito, inuero non faria contritione, come dice S. Ambro. & il Concilio Fiorentino ha dichiarato, se bene il pentimento non si estende alli peccati futuri, come dice il Palude, & Adriano: Ma però non lo deue far giurare, ne farti far uoto di non più peccare mortalmente, percioche è un indurlo à farli fare un spergiuro, & transgredire il uoto, essendo che non sia di necessità, che'l penitente creda, ch'egli non peccarà mai più mortalmente, imperoche questo farebbe un tembraque, & spetie di superbia à credere, o à farli credere, ch'egli non peccarà mai più mortalmente; si come è atto di grand'humiltà à credere il contrario, secondo che dice Innocentio; Ma basta dirgli, che uoglia non peccar mai più, & così fermamente propone. Eccetto però prima non li conuenisse fare alcuna cosa per comandamento della legge, come per esempio.

* Si dimanda? Vn sacerdote Confessore doppo confessato un penitente, ilquale era incorso in censura ecclesiastica, ouero che portaua odio al suo prossimo, ouero che doueua fare una restituzione, o lasciar la concubina, o non portar più odio al prossimo suo, & non gli comandò, come doueua, che douesse fare la detta restituzione, o che lasciasse l'odio, ouero non l'assolse prima della scomunica, come la legge comanda, nè fattoli alcuna delle predette ammonitioni, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, percioche al penitente quello, che la legge comanda, sempre li deue imponere & rattelo promettere, & fare prima dalla banda sua quello, che la legge uole, & comanda.

* Si dimanda? Vn Chierico Confessore hauendo scoltato la confessione d'uno, ilquale commise un incendio, o per odio, o ingiusto, doppo confessato l'impote, che douesse rifare li danni, potendo, ouero quando ueramente potrà, senza farli promettere affermatiuamente, se peccò, *Resp.* con l'istesso di sì, percioche questo uole, & comanda

comanda la legge all'incendiarij ingiusti, ò à colui, che gli lo comandò, che douesse fare l'incendio, ouero che lo consiglio, che prima sodisfaccia, potendo, ò quando ueramente potrà, & se faccia promettere di non mai più poner fuoco, ò far fare, nè consigliare, nè comandare.

* Et l'istesso dirassi di colui, che haurà tagliato qualche membro? ò che è manifesto laico, ò violatore di Chiese: A questi tali prima, che dal confessore siano assoluti se li deue fare vna seuera ammonitione, & farli prima sodisfare a chi deue, secondo la sua facoltà, & potere, ouero far dare prima di ciò pegno, ò piegiaria, auanti che nissuno di questi tali assolua.

* Et anco l'istesso dirassi douersi fare del publico, & manifesto vsuraro, alquale dopò fattoli la debita ammonitione, non lo deue assoluere, anzi dirassi, non lo deue accettare, nè riceuere alla confessione sacramentale, se prima egli non restituisce potendo, ouero non darà idonea piegiaria.

* Et anco l'istesso dirassi douersi fare verso quello, che publicamente ha fatto qualche notabile danno, ò ingiuria alle persone, ò qualche particolare persona ecclesiastica; per niun modo, questo tale, dico, si deue assoluere, senza prima farli promettere affermatiuamente di sodisfare al danno, ò all'ingiuria fatta à essa persona ecclesiastica, altrimenti non lo deue assoluere, nè ammettere alla sacratissima comunione; percioche quello la riceuerebbe incontrito, & esso Confessore mortalmente peccarebbe, poiche molto ha mancato, ò manca dell'ufficio, & debito suo.

Cap. si quis membrorum ex causa, et quest. c. super eo. de r. spio-rib.

Cap. quamquam. ver. nullus, de usur. lib. 6. ca. quisquis inuicem sue. vii. 17. q. 4.

Dell' Angaria. Cap. XXXI.

Vedi Gabella.

Dell' Animo. Cap. XXXII.

Vedi Intentione.

Dell' Annullare. Cap. XXXIII.

Vedi accusare in giudicio.

Dell' Appellatione. Cap. XXXIII.

S O M M A R I O.

Appellatione, che cosa sia.

1. Colui, ch'è condannato giustamente per i suoi misfatti, & s'appella, pecca, & perche.

Colui, che s'appella ad altro giudice d'alcuna sentenza fatta contra di lui giustamente, oltra il peccato, non si deue assoluere, quando, & perche.

L'effetto, che fa l'appellatione giustamente data contra il Reo.

S'il Reo si deue difendere, quando giustamente sia condannato, perche, come quando.

Il detto d'alcun, a torto, & a dritto non vale al Reo giustamente condannato.

Se'l Reo giustamente condannato possi fuggire dalle carcere, & perche.

Quando il Reo deue appellarsi dalla sentenza fatta contra di lui, & perche.

In quali casi il Reo deue appellarsi, & da qual giudice.

Il Reo, che s'appella della sentenza data da vn giudice inferiore, & fatta giustamente, pecca, & perche.

Il Reo condannato alla morte giustamente, fuggendo dalle carcere, non pecca, & quando pecca.

Li Confessori, che assolvono li Rei condannati giustamente, per l'appellatione, che da quelli si fa, peccano gravemente, & perche.

- 2. Il Reo condannato à morte, ò ad altra pena afflittiva giustamente, & fugga di prigione, & s'appella d'essa sentenza, pecca, & perche.
- Il Reo, ch'è posto in prigione, & fugge da quella, & si difende con l'appellazione, pecca, ma non pecca per la fuga, & quando per esser pecca.
- 3. Il Reo, che s'è d'esser sentenziato a morte giustamente, & s'appella inanti che sia sentenziato per fuggir la sentenza, pecca, nè può essere assoluto.
- Il giudice, ch'accetta l'appellazione d'alcun reo, che giustamente deve esser cōdenato, pecca, e perche.
- 4. il litigante, che si conosce hauer il torto, & litiga in qualunque modo, o per qualunque opinione, o via, pecca, & è tutto del diauolo, cō chi lo favorisce, difende, giudica, e lo confessa, & perche.
- Il litigante a torto, esser tenuto alla restituzione in solido con chi lo difende, lo giudica, favorisce, & lo confessa, e perche.
- 1. I Giudici, che probabilmente sà, che vn litigante ha torto, & sopporta, pecca, & perche; & sono tenuti alla restituzione alla parte offesa.
- I Confessori, che assolvono i litiganti, ch'hanno il torto in qualunque modo, peccano; oltre che sono tenuti alla restituzione alla parte offesa.

Appellazione, altro non è, ch'vna prouocatione d'vna iniqua sentenza. Appellazione è una certa difesa della ragione.

1. * Si dimanda: vn fù cōdenato alla galera, per alcuni suoi misfati p tãti anni, e giustamente il quale s'appellò a vn'altro giudice, per hauer gratia, ò dilazione di tēpo in parte, ò tutta d'essa sentēza fatta dal suo giudice, prima che patisce detta pena afflittiva, o sentēza cōtra di lui, se peccò? *Resp.* col Theologo del Reuer. Card. Paleoto, nella scōda parte del secondo caso, di sì, & mortalmente, nè può essere assoluto, se prima non si rimoue da essa appellatione, & se prima non obedisce alla prima sentenza, percioche dice effo Theologo, a nessuno condannato esser lecito difendersi da legitimo, & giusto giudice, perche dice l'Apost. Sãto. *qui potestati resistit ordinationis Dei resistit.* L'appellarsi dunque contra vn giudice d'vna sentenza giustamente fatta, si fà torto; & anco danno alla giustizia, & alla Republica; percioche alle volte con dilatare il tempo, si corrono li giudici, & le sceleraggini nō si puniscono. Et anco mostra, che quel giudice, ch'ha fatto giusta sentēza, sia stato vn'ignorãte, & vn'iniquo, pcioche *nil aliud est appellatio, quã prouocatio iniqua sentētia, querela continēs, & colligitur ex c. licet. 2. q. 6.* nè il reo si può, nè deue difendersi, quãdo giustamente sia cōdenato, nè vale vsare quelle ragioni, che alcuni allēgano dicēdo la ragiō naturale il detta il difendersi a torto, & a dritto, e che per difendersi ciascuno può vsare la difesa della sua ragione, & beneficio, dicēdo che *Appellatio est quãdã iuris tutela, vi patet ex causa.* E che quella è cōmune opinione de'dottori, vn reo giustamente cōdenato a morte, possi fuggire dalle carceri quãdo quello possi, ancorche le rōpelle, e di quã fanno argomēto, che molto più li sia lecito appellarsi a maggior giudice, che si come vn reo nō è tenuto restar in prigione, essēdo cōdenato alla morte, quãdo quello possi fuggir, così niuno deue accelerare la sua pena, ma differirla, p via d'appellatione. Ma dice effo Teologo, che queste sono ragioni friuoli, e che allhora deuesi appellare, quãdo si dabita della sentēza fatta, se la sia giusta, o ingiusta, ouero iniqua, e fatta p passione, e p volōtã, o p cōpiacere ad alcun, o p qualch'altra mira vtile, e passio ne propria. Hora in questi casi sì, che saria lecito, e deue appellarsi a maggior giudice, acciò quello difenda, la sua causa, nè dirassi alcun esser dissobiete in tal cause, essēdo che niuno sia tenuto pdonar all'inferiore, quãdo nō passa p i termini, & ordini del giudice superiore. Ma quãdo la sentēza dell'inferiore giudice sarà giusta, sarà poi altrimenti, pcioche appellãdo si pecca, e fa ingiuria al giudice, e lo calūnia, & accusa, e pertuibã. Onde dirassi lui pecca, nè si può, nè deuesi assoluere. Nè meno vale il dir esser lecito al reo cōdenato alla morte rōper le prigioni, e fuggir dalle carcere, e così esser lecito all'appellatore. Ma questa nō è ragione efficace, poiche vn che sia in prigione p la vita, e giustamente cōdenato à morte, fuggēdo, nō fã ingiuria ad alcuno, p la sua fuga, pcioche. *Prouidet sua viue, & nō illi irrogat iniuriã. vi late docet Gaetanus.* Ma l'appellãte dalla giusta sentēza, viene a difender se stesso calōniosamente, in vituperio del giusto giudice, in dãno dell'aduerario, & in nocumēto della Republica, la qual fã, che nō punisca li delitti, & impedisce il giudice, che nō veda, nè giudichi più alcuna causa. Et di questo abuso n'è pieno il mōdo, e li cōfessori, che questi tali assolvono, nō lo, come loro si saluerãno appresso la maestã diuina. *Vobis, vobis confessarij.*

Cap. 210.
in 2. casu
sub die 16.
Decembris
1581. 2. par
tis.

Rom. 12.

ff. de minor.

2. q. 6. per 10.
iura.

2. 2. q. 69.
art. 3. & 4.
cap. quando
prouo. nō est
necef. l. viii.
in fi. & glo.
d. ff. 50. si
quis prap
sterã. §. sen
tentiam.
S. Tho. 2. 2.
q. 69. art. 3.
Ricard. 4.
dist. 15.

- 2. * Si dimanda: Vno era stato condannato, giustamente alla morte, & era tenuto in prigione, ò per farlo morire in prigione, ò d'altra morte, però giustamente; perliche se n'appellò, & inanti che si giudicasse la sua causa, per la detta appellatione, quello trouò via, & modo di fuggire di prigione, & fuggì, dopò affentente si difendeua per il mezzo d'essa appellatione, & si aiutò, se costui peccò? *Resp.* di sì, per le ragioni sopra dette. Ma non peccò d'essere fuggito senza offesa delli guardiani però, dalle carcere per le ragioni sopradette.
- 3. * Si dimanda: Vno essendo, & era condannato giustamente, s'appellò, per differir l'effecutione della sentenza, per non esser sentenziato, sapendo che sarebbe stato cōdenato, & giustamente, se peccò? *Resp.* con l'iuustessio di sì, & mortalmente, nè può essere assoluto, anzi dirassi che colui, che accetta, simili appellationi, pecca ancor lui, percio che queste tali appellationi, non deueno essere accettate, si come si ha. *Ex ca. omnino ea. causa, & qua appellationes huiusmodi puniri iubentur.* Et il concil. di Trento dice, che *illi rei criminum, reprehenduntur, qui ad euitandas penas, & Episcoporum, &c.*
- 4. * Si dimanda: vno faceva lite, & si conosceua hauer il torto, nondimeno per stentare l'auuerfario, quando la perdeua auanti vn giudice, ò a vn'ufficio, se appellaua all'altro, & poi anco all'altro, & questo per uenire a compositione, perche si vedeua hauer il torto, o acciò gli lasciasse alcuna cosa, ò per vincere la sua praua opinione, ò perche nō haueua il modo da pagare, ò perche se pagaua, niente più restaua per lui, ouero per vsurpare quelli beni, che à quello giuridicamente perueniuano, ouero perche era pouero, acciò hauesse da accettare pacificamente quel tanto, che lui gli uoleua dare, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & dirassi, costui esser tutto del Diauolo, con quelli, che lo difendono, nè si può, nè si deue per niun modo assoluere, & si deue obligarlo alla restituzione di tutti li danni, & interessi, quali saranno prouenuti dalla sua ingiusta appellatione; & anco essi giudici, quando hauessero saputo questa estorsione di costui verso quel pouero, peccano, & sono tenuti insolido alli danni, & interessi; Et più peccano, i confessori, che li assolvono, percioche quelli non sono assoluti, & essi ligati se ne vanno insieme con loro a casa del Diauolo. Et questo per ragioni sopradette.

Silu. versio.
Accusatio.
q. 14.
Soto. de iust.
& iur. li. 5.
q. 6. artic. 3.

Ibidem.
l. Autore.

Ibidem.
Sess. 23. de
reform. ca.

l. Autore.
Ibidem.

Nasar. in
manu. cap.
25. viti. de
pactis.
Rei accusa.
& capiti.
§. 39.

Dell'Aprire lettere altrui. Cap. XXXV.

Vedi Lettere, & Falsarij.

Dell'Archibugi. Cap. XXXVI.

Vedi Sagittarij.

Delle Arme. Cap. XXXVII.

Vedi Sagittarij.

Dell'Arte. Cap. XXXVIII.

Vedi Sagittarij.

Dell'Artefici. Cap. XXXIX.

Vedi anco compraré, & vendere.

S O M M A R I O.

1. L'Artefice, che con inganno, o fraude esercita la sua arte, per sostenere, se & la sua famiglia, se si li deue proibire questa sua arte, & perche nō.

Giardino di Somm, Parte Prima,

D 3

L'arte

L'arte, che per sua natura è buona, & lecita, non si deue prohibire, vñandogli inganno, & perche...
Il Confessore deue ammonire l'artista à non abbassare la sua arte lecita, & non proibirgliela assolutamente, & perche.
Il confessore, che conosce alcuna' artista vñare in mala parte, o con fraude la sua arte, quelle deue fare.
Il Confessore, che sà l'artista vñar con fraude la sua arte, quello deue fare, quando l'artista non uoglia lasciar quella arte.

I * Caso
Cas. Pall.
caso 2. dic.
23. l. ann.
1581. 2. par.
115.

Adrian. de
per. q. 1. col.
3.
Pal. 4. sent.
dist. 17. q. 1.

Si dimanda? vno Arrefice, ò altra persona, che sostentaua se, & la sua famiglia con la sua arte, & quasi sempre vsaua nella detta arte, mentre faceua alcuna cosa, ò che si compraua, ò vendeua qualche fraude, ò bugia, & questo faceua per sostentar se, & la sua famiglia, dicendo non poter fare altrimenti quella arte se pecca? Resp. che assolutamente non si deue prohibire à quello, il far questa arte, però lecita, ò di comprare, ò di uendere, ò bracente, ò d'industria, & simili arti lecite; ma solamente deue ammonirlo, & persuaderlo, che non vñ quella più in mala parte, & che fermamente proponga nell'animo suo, & con effetto, più non igannare alcuno per l'auenire, & se qualche vno per il passato ha ingannato, debba restituire potendo, tutto quello, che illecitamente ha usurpato, & defraudato. Et il confessore, che conoscesse questa sua arte esser la sua dannatione deue essortarlo, & consigliarlo à lasciare tale officio, arte ò essercitio, come quella, che è pericolosa all'anima sua, & che s'occupi in altro: Et se per sorte si vedesse quello non uoler lasciare tale essercitio, deue almeno indurlo, alla contritione del peccato passato, & fraude usate, con fermo proposito, di nuouo non più ingannare alcuno. Ma però non si deue astregere ciò fare con uoto, nè con giuramento, acciò per schifare un peccato, non ne facesse dui, cioè fraude, & spergiuro. Ma se tal proposito fermo d'emendarli, & astenersi, non hauesse per modo alcuno si deue assoluere, nè ammettere alla sacra communione.

Dell' Articolo di morte. Cap. XL.

Vedi Morte.

Dell' Aspettare. Cap. XLI.

Vedi Mora.

Dell' Assicurazione. Cap. XLII.

Vedi anco Contratti di compagnie, & Prestare.

S O M M A R I O.

- 1 Prestare con assicurazione, come, & quando sia lecito. Ricauere alcuna cosa, per l'assicurazione, quando sia lecito & quando no. Il prestare, acciò sia lecito, come si deue fare.
2 Il prestare con obligo d'assicurazione esser illecito, & usura, & perche. Il farsi assicurare da chi toglie imprestito, il qual tolse per necessità, nè uolena assicurare, esser usura, & per che. Colui, che presta, & vuole assicurarsi pecca, & è usuraro.
3 Il prestare a nauiganti, quando sia lecito. Colui, che presta, & assicura sopra di se per cause dell'imprestito, esser usura.
4 Colui,

- 4 Colui, che semplicemente presta, & essendo ricercato dell'assicurazione, con darli di più, esser lecito, & perche.
5 Colui, che patuisse, o toglie ad assicurare alcuna naue esser lecito.
6 Colui, che con finzione d'hauer naue, uolue assicurare sopra d'essa con patto, non esser lecito.
7 Colui, ch'assicura chi uanno alle fiere, come sia lecito. Assicurare, o p'attuire più di quello, che non ual la roba, non esser lecito.
8 Assicurar alcuno, che nauiga per un luogo, dopo uadi in un altro, non esser tenuto al danno. Colui, che uende i frutti, che fa due volte l'anno, facendosi pagare i secondi, quando sia lecito. Assicurare, o uendere, o comprare equiuocamente, non esser lecito.
9 Colui, ch'assicura alcuna naue, che perisca poiper causa del patrono, esser tenuto al danno. Colui, ch'assicura la naue perita per il patrono, ha attione contra esso patrono, & come.



Si dimanda? Vno prestò mille ducati, o più, à vno, ch'andaua in alcun luogo, ma con principal inrentione, e patto, che'l debba assicurare, con dargli un tanto, per cioche lui, poi gli promette d'assicurar gli detti danari; per doue gli vuole, se sia lecito? Resp. che l'assicurare i beni forruiti alle uolte esser lecito. Ma allhora sarà illecito, quando gli concorresse vna certa presontione humana, cioè quando si uollesse assicurare quello, che non si potesse, con attribuirle à se medemo quello, che è in poter di Dio, questo sarà grauissimo peccato; per ilquale, colui, che riceuesse tal danaro, peccaria; benchè non fosse tenuto alla restitutione, ancorche se sia esposto al detto pericolo del pagamento. Ma diremo bene, che dalla parte del pericolo, il riceuere alcuna cosa, esser lecito, ma dalla banda di chi a siccura, non esser lecito, mentre assicura, intendesse principalmente obligarsi à se alcuno, a douergli dare vn tanto, ma bisogna che'l prestare sia libero senza obligatione alcuna.

2 Si dimanda? Vno prestò ad alcuno, ch'andaua in Soria mille ducati con principale intentione, e patto, che gli debba dare vn tanto, che lui gli haurebbe assicurati detti denari, & anco che perdendosi, essa perdita sia d'esso prestatore, se sia lecito? Resp. di no, & esser usura, perche esso prestatore guadagna l'obligo, d'essa assicurazione per un tanto; imperoche vedesi, che lui non gli haurebbe prestato detti danari, quando non si fosse obligato a tale assicurazione, Ma se dopò accordatosi insieme, ch'esso prestatore l'assicuri tutto, o in parte per un tanto il cento, onde vedesi, che lui non guadagna per l'imprestare, ma per assicurare quello, ch'egli ha prestato senza obligo alcuno, laqual sorte di mercantia, alcuni vogliono, che sia lecita, & utile à gli huomini. Ma dirò ben questo, che se esso debitore, non haueua animo, ò non uoleua assicurare, perche non haueua realmente da esporre detti danari ad alcun pericolo, o se pur haueua da esporli, con voler comprare mercantie, o nauigare, uoleua farlo à periculo suo; onde facendosi assicurare, dal prestatore, ciò fece per la necessità, che l'haueua, & però dirasi essere usura, poiche esso prestatore guadagna per questa indiretta via del prestare. Et anco se esso debitore realmente l'auesse proposto nell'animo suo di farsi assicurare, & esso prestatore ciò sapeua, o se l'imaginaua, & gli hauesse detto, se volete ch'io vi presta danari, voglio io farui quell'assicurazione, ch'un'altro è per farui, uoglio per l'istesso prezzo faruola io. Diremo per questo obligo del debitore essere usura, & è in confirmatione del testo. Nauiganti uolenti ad nundinas. Perche esprime esso prestatore la sua intentione, cioè che lui impresta per far guadagno nella assicurazione. Onde uedesi chiaramente essere usura, per obligare il prestatore, a farsi fare l'assicurazione da lui, per ragion d'impresto, benchè l'hauesse ricercata da altri. Ilche è simile à quelli molinari, o fornari, che prestano danari ad alcuni, acciò quelli vadino, o mandino a macinare, o a cuocere il pane al suo forno.

3 Si dimanda? Vno mercante prestò à un patron di naue mille ducati, o ad altri, ilquale uoleua nauigare, o con la sua naue, o con quella de gl'altri, delli quali, nè comprò alcune mercantie, & per assicurazione d'essa naue, esso prestatore pigliò sopra di se il pericolo di quella, o d'esse mercantie, per la quale assicurazione ancora uollesse alcuna cosa di più, se sia lecito? Resp. se esso prestante assolutamente ciò fece, per rispetto del pericolo, diremo di sì, perche Labores manuum tuarum manducabis. Ma se ciò

M. Guido
Bartolucci.
Et Nau. c.
17. nu. 221

Nau. c. 17.
nu. 221.
Gaie. in s.
usur. exte-
rior. casu. 11
& 12.

Ant. 2. par.
11. 1. c. 6. §.
46.

Summa Co-
ro. par. 2. de
usu. de pre-
staz. a. c. 7.
nu. 14.
Extravag.
Silu. us. 1.
§. 35.

Coro. ibid.

Arch. c. Na-
uiganti. de
usu.

fece per cagione d'esso impresto, farà vsura. Et questo intendasi etiam di ciascun mercante, che sogliono andare alle fiere, per passare per luoghi pericolosi di ladri, & di assassini per terra, o corsari per mare, & simili.

Coro. ibid.

4 Si dimanda? Vno prestò ad alcun patrone di naue, o d'altri 1000. ducati, che voleua nauigare, con li quali comprò alcune mercantie, & essendo ricercato da esso debitore d'assicurazione, alquale promise alcuna cosa di più, e lo fece, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche vedesi non esserli stato in lui alcuna intentione d'assicurare, nè meno di ricuere, quando però ditto guadagno sia stato discreto, o per quel tanto, ch'un'altro haurebbe tolto per ditra assicurazione. Imperoche s'hauesse riceuuto più del giusto prezzo, farebbe peccato d'ingiustitia, & saria tenuto anco alla restitutione del sopra più; poiche indiffretamente di più di quello, che per giustitia ragioneuole non li conueniuu, tolse.

Coro. ibid.

5 Vno tolse a assicurare alcuna naue sua, o d'altri, uota, o carica con patto, dicendo se la tal mia naue, lo del tale anderà salua fino nel tal porto, che non perisca, io son contento darui 1000. ducati d'assicurazione: ma se quella perisse, voglio, che uoi mi date 2000. o uota o carica, che quella sia, se questo contratto sia lecito? *Resp.* di sì, & chiamasi contratto innominato, perche non ha nome proprio, ilquale modo di contrattare si potrà fare da ciascuno, alquale non appartenga naue, nè mercantia, poiche in questi contratti non gli interuiene impresto di mutuo, ma solamente pericolo, & rischio, & per esser il pericolo commune, si fa giustamente.

Coro. ibid.

6 Si dimanda? Vn marinaro finse hauer una sua naue carica di molte mercantie di ualuta di 4000. ducati, & disse à uno, non sapendo ella esser uota, o con poca mercantia, che gli la uoleua assicurare; se voi m'assicurate la tal naue, o mia, o d'altri, io ui darò 1000. ducati. Ma se la patirà, me ne darete 4000. se sia lecito *Resp.* di nò, perche si uede esserli inganno, che se quell'assicuratore sapesse l'inganno, forse non l'haurebbe fatta, perche haurebbe temuto che il marinaro, non hauesse hauuto tanta custodia di gouernar quella, acciò non patisse periglio, o di fortuna, o di corsari, (essendo quella uota, o con poca mercantia) come se ueramente quella fosse carica di molta mercantia, della quale haurebbe hauuto maggior cura, imperoche essendo la naue con poca mercantia per guadagnare quelli 4000. ducati, potria lassarla perire, che se la fosse stata ueramente con tanta ualuta non haurebbe temuto; percioche esso marinaro haurebbe guadagnato molto più quando fosse arriuata a saluamento, ancor che gli hauesse pagato essa assicurazione.

Soto. de in. q. 7. r. 1.

7 Et l'istesso dirassi di quelli, ch'assicurano coloro, che uanno alle fiere, cò assicurargli le lor mercantie, o danari, che con loro portano, & anche il guadagno, che si potesse fare in quelle; poiche potrebbe uendere poco, & molto, per l'abundanza, o penuria delle mercantie, o de danari, o di compratori. Ma dirassi bene, che all'oultre in simil contratti, gli può interuenire alcuna ingiustitia, che farà, quando si pagasse più di quello, che merita la roba, o non pagarla quanto quella merita, & simile.

Coro. ibid.

l. seruus §. oia de pact.

8 Si dimanda? Vno assicurò alcuna naue per il corpo, & nolo di quella da Venetia per Candia, per caricar di maluasie, & da Candia per Venetia. Ma dopo partita da Venetia, & arriuata in Candia, parue al patrone di quella pigliare un'altro viaggio per Cipro, & dopò da Cipro à Venetia, con noleggiarla di cortoni, o d'altra sorte di robe, pigliando anche per questo secondo nolo, & uiaggio un'altra uoua assicurazione, & nel ritorno essendo arriuato al Zante, patì naufragio, o danno. Se quel primo assicuratore sia tenuto à questo danno? *Resp.* di nò, imperoche egli s'obligò al primo uiaggio in Candia, & per Venetia, & non nel secondo per il uiaggio di Cipro. Ma farà bene tenuto, il secondo assicuratore. Et questo contratto è simile à quello, che uende l'uua uella sua uigna, o altra sorte di frutti, che faceua due uolte à l'annuini imperfetti, percioche la seconda uua la faceua in agresta. La vendita dunque della quale uua, s'intende della prima uua, che uiene matura, & non della seconda, che resta agreste, quando non sia specificato la matura, & la matura seconda. Così la naue partita di Candia incominciò à far nuouo uiaggio per Cipro. Onde il primo assicuratore non sarà più tenuto, & per chiarezza di ciò, così fu deciso fra Dottori nella decisione della Rota di Genoa già anni. Percioche non si falla mai a far i patti, e le conuentioni.

Inson. l. di. uortio. §. mo pio nu. 152. Indecisum.

uentioni chiare, & specificate si per il carigo di coscienza, & si per fuggire le lite.

9 Si dimanda? Vno tolse assicurare vna naue da Venetia per Candia, laquale patì alcun pericolo per cagione, & difetto, ò colpa propria del patrone di quella, che la nauigaua, se esso assicuratore per il mal governo d'esso patrone, sia tenuto al danno? *Resp.* di sì, nè per ditto suo mal governo è libero, & assoluto, poiche la colpa cominesa per quello non lo libera dall'assicurazione, nè meno lo scuta da esso patimento non hauendolo specificato. Ma dirassi bene, che lui haurà attione di far conuenire esso patrone della naue, acciò quello paghi detto danno, poiche per suo difetto, è pericola, & danneggiata, quando però non gli sia altro patto, ò conuentione tra di loro, ouero che la consuetudine del luogo, doue fù fatto il contratto, così permettesse, qual consuetudine è in Genoa.

Coro. ibid.

Dell' Assentarsi.

Cap. XLIII.

S O M M A R I O.

- 1 Il Prelato, che fa l'editto, che nissuno s'assenti dal suo beneficio; & lui stà assente, pecca, & perche.
- 2 Il marito, che s'allontana dalla moglie, pecca, come, quando, & perche. Il marito, che s'è l'incontinenza della moglie, & s'allontana da quella, pecca.
- 3 Il marito, che si parte per far peregrinaggio di uoto, senza licenza della moglie, pecca, & perche, & quando, & perche anco non pecca.
- 4 Colui, ch'è mandato per Ambasciatore, & stà in quella più del suo tempo, pecca, & è tenuto alla restitutione della spesa, fatta di più.



I dimanda? Vn Prelato fece vno editto in confermatione di quello del sacro Concilio di Trento, che nissuno debba assentarsi dal suo beneficio, senza sua espressa licenza, & mandato sotto pena, &c. Et lui staua assente, & lontano dalla sua Chiesa, se peccò? *Resp.* di sì, secondo l'Armillia, & tutti li Dottori, quando ciò faccia senza giusta, & ragioneuole cagione, & molto maggiormente per hauer fatto la legge, essendo già determinatione del Sacro Concilio.

I* De absentia, nu. 4. De lect. cau. Ne pro de. fecit.

Arm. ibid. c. manifesta. ff. 35. q. 5. Ibidem.

- 2* Si dimanda? Vno si maritò, ilquale dopò maritato, spesso s'allontanaua dalla moglie, per dilettarsi di solazzi, con dispiacer di sua moglie, & forsi con qualche pericolo d'incontinenza, se peccò? *Resp.* di sì, quando senza alcuna giusta, & ragioneuole cagione, percioche egli non ha potestà del suo corpo, secondo il detto dell'Apostolo Santo, & delle leggi. Et tanto maggiormente peccò, quando hauesse saputo l'incontinenza della moglie, come occasione, che lui sarebbe stato del peccato dell'incontinenza di quella.
- 3* Si dimanda? Vno maritato fece voto d'andare alla Madonna di Loreto, doue sarebbe stato qualche giorno, ò mese, ilquale uenuto il tempo, andò senza licenza della moglie, se peccò? *Resp.* di sì, percioche, (come è detto nel precedente) lui non è padrone del suo corpo, essendo lui maritato; per il predetto precetto dell'Apostolo San Paulo, benche sia voto. Ma potrà aspettar vn tempo, che la moglie senza pericolo si contenti. Et all' hora potrebbe andare (quando anco la moglie non gli uolestesse dar licenza) quando hauesse fatto voto per il suilidio, & aiuto della Terra Santa.
- 4* Si dimanda? Vno fù mandato per Ambasciatore al Rè di N. nella quale Ambasciatia, lui stette molto più di quello, non doueua al suo ufficio, & più di quello, ch'era espediente per loro propria uolontà, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, & anco dirassi essere obligato à rifar se spesso al suo Principe, ò comunità, ò ad altri, che l'hauesse mandato.

c. Ex multa de uot.

Ibidem l. Qui dicit ff. ex quibus cau. man.

Dell' A.

Vedi Malleuadore . Et Sicurtà .

Vedi anco Concubinato . Forma dell'Assoluzione . Scommunica al caso 20. 21. de Restituzione . Artefici , Comprare , & vendere , pericolo di caccare in maggior peccato . Non rimouer l'occasione di peccare . Appellatione . Et Indulgenza .

S O M M A R I O .

- Assoluzione, che cosa sia, & di quante sorti, & suoi effetti.
Al Cristiano contrito, quando basti l'assoluzione.
Per quanto difetto l'assoluzione diueni inualida.
- 1 Il Reo, che non confessa la verità alla giustizia, non si deue assoluere, essendo però sententato a morte.
Il Confessore non deue rivelar per modo alcuno quello, che in confessione sà d'alcun reo condannato a morte.
Il Confessore non deue per modo alcuno esortare il reo a douer dir la verità al giudice, & perche.
 - 2 Colui, che ha alcuna censura, o caso riservato, & che per certo tempo starà fuor della sua giuridica diocesi, non può esser assoluto dall'Ordinario del luogo, che per tempo habita, & perche.
 - 3 Colui, che per certo tempo habita fuor della propria diocesi, & incorra in alcuna censura, o caso d'esso Ordinario straordinario, non esser sottoposto a quello, & perche.
Colui, che per certo tempo habita in qualche luogo fuor della sua propria diocesi, & nel tempo di Pasqua si confessa nella propria, non esser tenuto alla censura straordinaria.
 - 4 Colui, che sia scomunicato, & si confessa di quella, e dopo delli altri peccati, il Confessore non assoluendolo, riceue la gratia prima che lo sappia.
Il Confessore non assoluendo della scomunica il penitente per sua dimenticanza, o ignoranza, quello essere assoluto nell'assoluzione ordinaria.
Il scomunicato confesso, & non assoluto per difetto del Confessore, esser tenuto, dopo che lo saprà, farsi assoluere, da chi ha la potestà.
Colui, che non sà, o dubbia non esser assoluto, è tenuto riconfessarsi, & farsi assoluere.
Colui, che semplicemente crede, o dubbia non esser assoluto, è tenuto farsi assoluere, & perche.
 - 5 Colui, che per ignoranza, o dimenticanza non colpevole, si dimentica, o lascia di confessare la scomunica, è assoluto, & perche.
Colui, che si ricorda dopo l'assoluzione esser scomunicato, deue quella confessare, & farsi assoluere, senz'arriornar a confessare delli altri peccati.
Colui, che scientemente lascia di confessar la scomunica, & fu assoluto di tutti i peccati, non esser assoluto, se prima non la confessa, & riorna anco a riconfessar li altri peccati.
Colui, che non confessa prima la scomunica, grauemente pecca, nè è assoluto d'alcun peccato, & perche.
Colui, che prima non confessa la scomunica, & confessa tutti li altri peccati, la sua confessione è informe.
 - 6 Il Confessore, che absolue senza conoscere il peccato veniale dal mortale, pecca.
Il penitente perseverando in alcun peccato, benchè veniale, per esserli proibito dal Confessore, pecca mortalmente, benchè li parebbe non peccare.
Colui, che persevera nel peccato veniale, che gli è proibito dal Confessore, che non sà discernere tra peccato, & peccato, pecca mortalmente.
 - 7 Colui, che paga i debiti vn poco alla volta, quale può pagarli tutti in vna sol volta, pecca, & perche, nè si deue assoluere.
Colui, che non può pagare, & è di buona coscienza, gli è lecito pagar li suoi debiti, come si sente, & deuesi assoluere.

Colui,

- Colui, che per non discomodarsi, o per capriccio, o per sua praua natura stenta a pagare i debiti, non si deue assoluere.
Il creditore, che non vuol far dilation di tempo al potente debitore, esso non si deue assoluere.
- 8 Colui, che non vuol pagar i suoi debiti, se non nel tempo della sua morte, non si deue assoluere, & perche.
Colui, che non vuol pagar i suoi debiti, se non con lite, o con sentenza della giustizia, non si deue assoluere.
Colui, che sà di douer dare, nè vuol pagar, se prima il creditor non gli li dimandi, non si deue assoluere, & perche.
Colui, che si propone nell'animo suo di non voler pagar i debiti, se non dopo la sua morte, tante volte pecca, quante quello ciò si propone, nè si deue assoluere.
Colui, che può, & prolunga il tempo per straccare i creditor, peccano, & è tenuto a i danni, & alla restituzione, nè si deue assoluere.
Coloro, che consultano i debitori a straccare i suoi creditor, o prolongarli il tempo, peccano, nè si deueno assoluere, che per grandezza, o per solazzo stentano a pagare, se prima non risa i danni.
 - 9 Colui, che ha promesso al Confessore di pagare i suoi debiti, nè li pagò, non si deue assoluere.
Il creditore, non può, o non vuole assecurare il suo debitore, che può pagare, non si deue esso debitore assoluere.
Colui, che non sà il diritto creditore, come deue pagare, & assoluersi.
 - 10 Colui, che tiene molti beneficij, nè può sodisfar, non si deue assoluere, benchè fosse dispensato dal Papa, & perche.
I danni, che seguitano da quelli preti, che tengono molti beneficij.
 - 11 Il Confessore, che non sà conoscere tra lepra, & lepra, pecca mortalmente, & quello, che deue fare.
 - 12 Il penitente assoluto dal matrimonio clandestino, fuor che dal Vescouo, non esser assoluto, & quando.
Il penitente assoluto dall'homicidio del Sacerdote, esser assoluto.
 - 13 Il Sacerdote, che assoluta dalla irregolarità, è valida, ma è con pericolo, & perche.
 - 14 L'usurario quando, & come si possa assoluere.
L'usurario, che vna volta prometta far la restituzione, non è piu caso riservato.
 - 15 L'assoluzione fatta dal Sacerdote di casi riservati, quando sia valida, & come si deue fare.
 - 16 Il scomunicato assoluto, nè di quella esser si confessato, non è assoluto, & perche.
Il scomunicato, che non sà esser in censura, l'assoluzione in quello esser valida, & come.
I Sacerdoti concubinarij deueno esser fuggiti, & colui, che da questi tal si confessano, peccano quando ciò fanno.
 - 17 Essendo dubbioso nell'assoluzione, come si deue fare.
L'assoluzione, come deue esser fatta nel penitente.
Il Confessore, che fosse dubbioso d'auer assoluto, ouer no, quello, che deue fare.
 - 18 Colui, che promette astenersi dal peccato con condicione, se mai potrà, non si deue assoluere.
Il penitente, che hauerà promesso al Confessore di astenersi dal peccato, nè si astenne, come si deue assoluere.
Il penitente, che non si sia emendato dal peccato, non si deue assoluere.
 - 19 Il Confessore non deue assoluere quelli, che per ogni parola giurano.
 - 20 Quelli non si deueno assoluere, che per certo rispetto non odono Messa.
Colui, che resta di operar bene per honore, o negligenza, non si deue assoluere.
 - 21 Il Confessore, che non habbia l'autorità d'assoluere, l'assoluzione esser inualida.
Il Confessore, che hauesse assoluto alcuno, che non potena, quello, che deue fare.
Il Confessore, quello, che deue fare, per non dar scandalo al penitente, per hauerlo assoluto non potena.
Il penitente assoluto di alcun caso, che il Sacerdote non potena, non sapendolo esser assoluto, come, e fin quando sia assoluto.
 - 22 Colui, che in punto di morte si ritroua, può esser assoluto per necessitade da ogni Sacerdote, benchè fosse heretico, & da qualunque censura, & perche.

Colui,

- Colui, che per necessità di morte, fosse assoluto da qualche heretico, non li bisogna (risandandosi) fare altra confessione de' suoi peccati, & perche.
- Colui, che fosse assoluto per necessità di morte, da qualche scomunicato, da chi non poteva, è tenuto, quando sarà risanato, farsi assolvere da chi ha l'autorità, & perche.
- Colui, che fosse assoluto in punto di morte per necessità da qualche heretico, che hebbe intenzione di assolvere, esser assoluto, & come.
- Colui, ch'è in punto di morte, non deve farsi assolvere per necessità dall'heretico, quando sia pericolo di peruersione.
- 23 In tempo di morte, per necessità ciascuno può essere assoluto dal Sacerdote scomunicato. Ciascuno, che fosse assoluto in punto di morte da vn Sacerdote scomunicato, & poi viuesse, non li fa bisogno altra assoluzione, benché ciò si facesse.
- In due casi il Sacerdote scomunicato non può, né deve assolvere alcuno per necessità. L'infermo, che scientemente sapesse il Sacerdote esser scomunicato, per due casi, a quello non se deve confessare, benché fosse per necessità.
- 24 Il laico può assolvere l'infermo in punto di morte per necessità, & qual laico. Il laico può assolvere da ogni censura in punto di morte, & quale laico, & perche. La confessione perche si faccia, & a chi si deve fare.
- 25 Colui, che fosse dubbioso di essere assoluto, deuesi fare assolvere, & da chi, & perche, & quando. Colui, che fosse quasi dubbioso di esser assoluto, non si deve fare altrimenti piu assolvere, & perche.
- 26 Colui, che molte volte è incorso in scomunicato, & si fa assolvere da chi ha l'autorità, non esser altrimenti assoluto da tutte, & quando, & perche. Il scomunicato, quando sia assoluto da molte scomuniche per causa del Confessore. Forma d'assolvere vn scomunicato incorso in molte censure. Assolvere il penitente di vna sol scomunicato, non esser assoluto, quando quello fosse in molte.
- 27 Colui, che nel tempo del Giubileo, o d'altro privilegio fosse assoluto dalla scomunicato, ne hauesse confessato per dimenticanza alcun peccato a quella aderente, hauendolo dimenticato nella confessione. Non confessando alcun peccato lasciato per dimenticanza dopo, che se ne ricorderà, perde tutta la gratia, & perche.
- 28 Il Sacerdote deputato dal Vescono alla confessione assolutamente, può confessare, & assolvere ancora dopo la morte di quella. Il Sacerdote deputato alla confessione a beneplacito del Vescono, non può assolvere dopo la morte di quello.
- 29 Colui, che accetta la penitenza mal volontieri, o con dispreggio, ne confessa detto dispreggio, non esser assoluto; benché facesse essa penitenza, & perche.
- 30 Colui, che fermamente crede dopo l'assoluzione doner peccare, l'assoluzione esser valida. Colui, che crede dopo l'assoluzione, non poter conseguire aiuto da Dio non pecca piu, l'assoluzione è inualida, & pecca.
- 31 Colui, che per alcun peccato si fa irregolare, si può assolvere dal peccato, ma non da quella. Colui, che per alcun peccato incorre in irregolarità, si può dispensar da quella, ma non sarà assoluto dal peccato.
- 32 L'assoluzione fatta senza disposizione della confessione, esser inualida, benché fosse con autorità di Giubileo, & perche. Colui, che prima non haurà esaminata la sua coscienza prima, che si confessi, l'assoluzione esser inualida, & perche, & quando. Il penitente affaccennato, o semplice, che non sia disposto, come si deve confessare, & assolvere.
- 33 Al Sacerdote commessa la penitenza da darli al penitente dal superiore, non la deve alterare nell'assoluzione.
- 34 Il Sacerdote può assolvere il penitente, benché non hauesse fatta la penitenza dell'altra confessione. Il Confessore può assolvere il penitente, prima che gli dia la penitenza. Il penitente, che non sia disposto a far la penitenza, si fa incapace dell'assoluzione. Il penitente, che non vuole accettar la penitenza in questo mondo, si deve assolvere, & perche. Il peni-

- Il penitente è tenuto accettar, & far la penitenza, che sia ragionevole, & discreta. Il penitente, che per negligenza non accetti la penitenza, non si deve assolvere.
- 35 Il Confessore, che assolve de' peccati, che non ha giurisdizione, pecca, & il penitente non è assoluto. Il penitente assoluto da casi riservati dal superiore, non è tenuto confessar quelli al proprio Sacerdote.
- 36 Il querelante alcuno, è difficile d'assolversi, & quando, & perche. Colui, che querela per conseruatione della giustizia, si deve assolvere.
- 37 Il reo conuenuto secondo le tre forme delle leggi, & negando la verità al giudice, non si deve assolvere, & perche.
- 38 L'assoluzione non si deve fare, doue non è la materia, perche si pecca. Colui, che con segni di capo, o di mano confessa i suoi peccati, non si deve assolvere, & perche. L'assoluzione all'infermo, che mostrabauer contrizione senza la confessione uocale, non se li deve dare.
- 39 Il penitente essere assoluto, benché il Sacerdote l'assoluesse senza l'intenzion d'assolverlo, & perche. Il confessore deve assolvere il penitente, secondo la sua intenzione. L'assoluzione esser valida, secondo l'intenzione del penitente essendo retta.
- 40 Il Confessore non deve assolvere quello, che non si ha preparato alla confessione, benché non fosse piu per confessarsi, & perche. Colui, che è in punto di morte, si deve assolvere, benché non fosse preparato. L'assoluzione non esser valida, doue non precede la verità della confessione, & come sia valida. L'impenitente non si deve assolvere, & perche.
- 41 Il penitente, che non s'intenda la sua lingua, non si deve assolvere, perche, & quando. Assolvere di quel, che non s'intende, o non si sa, è ser peccato graue.
- 42 L'assoluzione fatta di peccati dimidiati, quando, & a chi sia valida, & perche. Doue non è la materia della confessione de' peccati, non si deve fare l'assoluzione. Il Sacerdote, che non assolve l'infermo confessò dimidiatamente, pecca, & perche. L'infermo scomunicato, & morto senza l'assoluzione, quando, & come si deve assolvere.
- 43 L'assoluzione non esser valida a quello, che per numero non confessi tutti i suoi peccati, ricordandosiene. La confessione fatta per il passato, senza hauser accusato per numero i suoi peccati, l'assoluzione non esserli valida, & è tenuto reuerarli.
- 44 L'assoluzione fatta dall'Ordinario, o dal suo delegato col segno della croce, esser valida, come, & perche.
- 45 Colui, che pone discordia, o dice mal d'alcuni, quando, & come si deve assolvere. L'assoluzione valere, a chi ha proposito d'emendarli. L'assoluzione valere, a chi si fece commutare alcun voto, benché quello non hauesse autorità.
- 46 Farsi assolvere da casi riservati da chi non ha autorità, o senza contrizione, quella essere inualida, & perche. Il penitente non deve mai restar di confessure ne i casi pericolosi, tutti i suoi peccati, se dal confessore non hauesse l'autorità.
- 47 Assolvere alcun caso per timore, o scandalo, essere assoluto, benché non s'habbia l'autorità, come, & quando.
- 48 Colui, che haurà conosciuto alcuna donna per alcun tempo, & si delibera lasciarla, ma tenere la in casa sua, come, & quando si deve assolvere.
- 49 Il penitente, che molte volte ha promesso di lasciar vn peccato, nè lo lascia, non si deve assolvere, benché stesse con pericolo della sua vita per non assolverlo. Il penitente, che si comunica senza l'assoluzione di qualche peccato occulto, il sacerdote non pecca benché lo sapesse. Il penitente, che si comunica senza l'assoluzione, è tenuto confessarsi del detto fallo.
- 50 Il comunicare alcuno senza l'assoluzione, il Sacerdote non pecca, quando il peccato sia occulto. Il comunicare alcuno, che secretamente stà in peccato, se alle volte se per mete, non si concede. Assolue-

- 51 *Affluere, chi defrauda la prole, è lecito, come, & quando.*
Quando, & come si deve assolvere l'adultera.
- 52 *Il penitente che non vuol far la penitenza condecime, non si deve assolvere & perche.*
Il penitente, che fa conoscere al confessore doverlo assolvere di alcune cose, quando lo deve assolvere.
- 53 *L'assoluzione non si deve dare a publici blasfematori.*
L'assoluzione si deve dare a publici blasfematori, come, & quando.
Colui, che non sarà preparato, o non ha avrà pensato a suoi peccati, non si deve assolvere, & perche.
- 54 *L'assoluzione, a chi non ha intenzione di far miglior vita, o perseverar nel peccato, non si deve dare, & perche.*
Il Sacerdote, che assolve alcuno che persevera nel peccato, diventa sacrilego, & anco il penitente.
- 55 *L'assoluzione al censurato per una volta esserli valida, per qualche privilegio, che avesse, o per essere in qualche fraternità, ma ricadendo in quella non esserli valida.*
Il Chierico, che fosse censurato per disobediencia, & per qualche privilegio assoluto, esser citando il suo ufficio, con disobediencia, di novo è scomunicato.
- 56 *Il religioso, che stia fuor di religione al servizio d'alcun Vescovo, & caschi in censura, devesi assolvere dal detto Vescovo, non essendo papale.*
- 57 *Il penitente povero, che non possa restituire, devesi assolvere.*
- 58 *Colui che determinatamente non propone di più non peccare, devesi assolvere.*
- 59 *Il sacerdote c'ha per consuetudine di dire nell'assolvere un penitente solo queste parole, Absoluto te, il penitente è assoluto.*
La parola, Ego nella forma della assoluzione non è necessaria ne l'essentia; ma comunemente s'usa, & è cosa conueniente il dirla.
La forma della assoluzione si contiene solo sotto queste due parole, Absoluto te.
Molte altre parole usa la Chiesa nell'assoluzione, che per conuenienza si debbono dire, e non le dicendo si peccaria, quando per ciò si desse scandolo.
- 60 *L'assoluzione fatta con parole in numero plurale, è valida; ma pecca chi la fa in tal guisa, faccendo contra quello che usa la Chiesa.*
- 61 *Non deueno due sacerdoti, ascoltare uno la confessione del penitente, e l'altro assolverlo; perche così l'assoluzione non è valida, & essi peccano, come, & perche, & il castigo ch'essi meritano.*
Quando il penitente ha qualche caso riservato, deve farsi prima assolvere da quello, e poi da gli altri suoi peccati.
- 62 *Un sacerdote quando possi confessare, & assolvere i penitenti nelle altrui parochie, senza licenza del proprio parochiano, come, & perche.*
Saria condannato per heretico chi dicesse che il Papa, o i Vescovi non possono dar licenza a un sacerdote di poter confessar per tutto e in ogni luogo.
- 63 *Un sacerdote scomunicato, sospeso, o interdetto, pecca mortalmente ascoltando le confessioni, ancorche ne sia ricercato, & perche.*
In caso d'estrema necessita può un sacerdote scomunicato, sospeso, & interdetto ascoltar la confessione, & assolvere un penitente infermo in pericolo di morte.
- 64 *Colui, che ha licenza dal Papa a eleggersi un confessore qual egli vuole s'egli si confessa da un sacerdote, che non ha licenza di confessare dal suo Prelato, è ben confessato, & assoluto.*
Pecca quel religioso che ascolta le confessioni senza licenza del suo Prelato, & quando lo può far senza peccare.
Perche nelle bolle de' Giubilei si mette sempre quella clausula, che siano ammessi da gli ordinarij
- 65 *Quelli che vanno vagando per il mondo, come Ceretani, e simili, si possono confessare e doue si trovano al tempo della Pasqua, & essere assoluti, & perche.*
- 66 *Un prete inferiore al Vescovo, confessandosi da altro che dal suo prelato senza sua licenza non è bene assoluto.*
Un sacerdote parochiano non può assolvere un altro sacerdote parochiano, che da lui si confessa, se non ha licenza dal suo Vescovo.
Un Vescovo che fa ch'un sacerdote confessi, e taccia, è segno ch'egli se ne clementa, e colui può confessare, & assolvere.

Vno

- 67 *Uno che di sua propria autorità s'elege un confessore a suo beneplacito, per una vltima cosa fatta da se stesso, quando, & perche non fa bene, & quando lo può fare, come, & perche.*
Colui, che ha qualche dignità, può eleggersi un confessore, come, & perche.
- 68 *Colui, che va dal suo Paroco per confessarsi, & esso non lo vuole ascoltare, può confessarsi da un altro.*
Un Paroco, che non voglia ascoltare la confessione d'alcuno suo Parochiano, par che tacitamente li dia licenza di confessarsi da un altro.
Il penitente quando non è obligato per precetto della Chiesa a confessarsi dal suo curato, può confessarsi da ogni altro confessore approvato dall'Ordinario.
- 69 *La licenza generale data dal Vescovo ad alcun suo suddito, di confessarsi da chi li piace, quanto tempo duri.*
Uno vuole la licenza dal suo Vescovo di confessarsi a chi egli vuole, come, & in qual forma la deve torre, per esser più cauto, & sicuro.
- 70 *Il confessore che domanda al Vescovo i casi riservati, deve dimandare anco l'autorità di poter assolvere da detti casi.*
Il Vescovo, che dà ad alcuno confessore l'assoluzione da i casi riservati, non dicendo altro, non s'intendono le scomuniche, censure, commutazioni de' voti, &c.
Avvertimento a quelli che chiedono al Vescovo l'autorità d'assolvere i casi riservati.
- 71 *Un religioso se colui, che ha licenza dal suo Vescovo di confessarsi da chi li piace, & oue li piace, si può fare in virtù questa licenza assolvere anco da i casi riservati a esso Vescovo.*
Caso successo a l'autore in questa materia.
Aviso a quelli che si fanno dar queste licenze dal suo Vescovo.
- 72 *Colui che si confessi da un sacerdote scomunicato, o sospeso, vitium sia bene assoluto.*
Pecca il sacerdote, & farsi irregolare, quando essendo scomunicato, sospeso dalla giurisdizione, ascolta le confessioni, & assolve.
- 73 *La giurisdizione è necessario, che sia nel sacerdote, accioche egli possi assolvere.*
- 74 *Colui che assolve un suo superiore eguale dalla scomunicata, non fa buona assoluzione, & perche.*
Giurisdizione, che deve hauere colui, che vole poter assolvere dalla scomunicata.
Nessuno può assolvere se stesso, ne anco l'istesso Papa.
- 75 *Un laico può assolvere dalla scomunicata un suo superiore, quando gli è commesso dal Papa.*
Anco una donna di commissione del Papa potrà scomunicare, & assolvere un suo maggiore, & uguale, & perche.
- 76 *Colui, ch'è scomunicato dal Vescovo, o da altro prelato, non può esser assoluto se non da chi lo scomunicò, o da un suo maggiore, o dal suo successore, & perche.*
La sentenza della scomunicata a lege, può esser assolta da qual se sia Vescovo, o sacerdote, che habbia autorità.
- 77 *La sentenza riservata ne i Canon, non può esser assoluta da altri, che dal Papa, e dal Vescovo.*
Al tempo di S. Tomaso il proprio sacerdote poteva assolvere dalla scomunicata maggiore, non riservata al Canone, ma a questi tempi no, & perche.
- 78 *Un Vescovo, o altro Prelato può assolvere dalla sentenza della scomunicata data nel foro esteriore, e quando non possa.*
Un Abbate, priore, o altro simile, può assolvere i suoi sudditi dalla scomunicata data come di sopra.
- 79 *Non ogni sacerdote può assolvere dalla scomunicata minore.*
Il Confessore approvato dall'ordinario, può assolvere dalla scomunicata minore, & per questo si, e gli semplici sacerdoti no.
- 80 *Ogni semplice sacerdote non ha la giurisdizione d'assolvere, da un legame ecclesiastico se non è approvato dall'ordinario.*
- 81 *Un semplice sacerdote può assolvere da i peccati veniali, ma non da i mortali, & perche.*
- 82 *Un prete sacerdote da che scomunicata possi assolvere, e da quale no, & perche.*
- 83 *Colui, che si confessa da un sacerdote, qual non s'è se sia ammesso, & approvato dall'ordinario, quanto si fa a buona fede, è bene assoluto.*
Ma quando può viene a risapere di certo, che quel confessore non era approvato, quello, che si deve fare.

Pecca

- pecca gravemente, e merita castigo quel sacerdote, ch' ascolta le confessioni, non essendo approvato, & ammesso dall' ordinario.
- Vn sacerdote che si confessa da vn altro sacerdote, qual non sà se sia approvato dall' ordinario, non è assoluto, & perche.
- Quando vn sacerdote dice essere ammesso, se li deue credere, e se ben poi si viene a sapere, che ciò non sia vero, non si è obligato a reiterare la confessione, & perche.
- 81 Vno incorsò in qualche scomunica, o aua censura riservata al Papa, o al Vescouo, non si può far assolvere dal proprio confessore, & perche.
- Auertimento in questo caso a i penitenti.
- 82 Colui, ch' è assoluto dal Papa, o da altro superiore al Papa inferiore, con qualche conditione, ch' egli non la possi eseguire, quello che debba fare.
- Impedimento di andare a nouare il superiore, quale si intende che sia vero e legittimo.
- 83 Vn giudice delegato del Papa, che scomunica vno a tempo, passato detto tempo contumace, non lo può assolvere, e perche.
- La regola, che può ligare, può sciogliere, quando e perche non vaglia.
- 84 Vn giudice che cade in scomunica dopo l' hauer scomunicato alcuno, non lo può più assolvere, nè essendo in tal stato può scomunicare alcuno, & perche.
- Il buon Christiano si dee guardare dalla scomunica maggiore, & anco dalla minore.
- 85 Gli incendiarij dopo denunciati non possono essere assoluti dalla scomunica dal Vescouo, & perche.
- 86 Vn chierico, ch' amministra i sacramenti a vno heretico, può esser prius dell' ordinario del suo officio, ma non gli può restituire.
- Al Papa appartengono tutte le ligature, e tutte l' Assoluzioni.
- 87 Gli ordinarij, che degradano alcuno, non li possono poi più restituire, che questo solo al Papa l' appartiene, & perche.
- 88 Non può vn giudice inferiore assolvere da vna sentenza fatta da lui, e confermata dal Papa, e quando possi.
- 89 Vn laico può assolvere dalla scomunica quanto al foro esteriore e contentioso, ma non quanto al foro penitentiiale, & perche.
- 90 Colui, che scomunica senza cognitione della causa, non può assolvere detta scomunica, ma con cognitione della causa si, & perche.
- Quello che deue fare vn giudice, quando gli è dal Papa commesso assolutamente che scomunicchi alcuno.
- Ogni Regola patet eccezione.
- 91 Vn vescouo suffraganeo hauendo scomunicato alcuno, l' Arcivescouo non lo può assolvere, se non è della sua Diocesi, & perche.
- 92 Il vescouo può assolvere vno scomunicato dall' Archidiacono, e perche; e quando non possa.
- 93 Colui, ch' è assoluto dal vescouo dopo che da lui è stato scomunicato, quando, & perche non sia bene assoluto.
- 94 Quando il Giudice assolve vno scomunicato da lui, si intende che assolua anco colui, che caso in scomunica per hauer praticato con detto scomunicato.
- 95 Il vescouo può assolvere vn scomunicato, anchor che egli sia assente.
- Quando, e perche vn scomunicato si può assolvere per procuratore, e ciò si faccia, quando vaglia.
- 96 Il vescouo può assolvere dalla scomunica, anchorche non vi sia giusta cagione dell' assoluzione, e perche.
- La legge che dice, la tal cosa non si può fare, come si debba interpretare.
- 97 Il vescouo fa male ad assolvere colui che non satisfice a quanto doueua, ma l' assoluzione è valida, e quando anco non sia valida, & perche.
- Le parole del Canone, quando limitano l' autorità dell' ordinario, e la fanno vana.
- 98 L' assoluzione non uirne, e non è valida, quando il Decreto determina, che non vaglia.
- Quando l' assoluzione dalla scomunica è commessa ad alcuni con parole conditionali, & esso non le osserua, l' assoluzione non vale.
- 99 Assoluzione fatta da i peccati con conditione non vale, e perche; e quando si può assolvere con conditione, e con quali conditioni, e quando no.

Assoluzione

- 100 Assoluzione fatta da vn Sacerdote de casi riservati di commissione del superiore con la tal conditione, e valida, quando il penitente accetta essa penitenza.
- Il penitente, che non fa la penitenza accettata, pecca, ma non resta per questo, che la assoluzione non sia valida, perche esso con tutto ciò resta assoluto, e di che si debba poi confessare.
- 101 Il Confessore, a chi è data l' autorità di assolvere dalla scomunica in forma ecclesiastica, pecca non osseruando essa forma, ma l' assoluzione è valida, e quando non è valida.
- 102 Quello che si deue fare, quando vn scomunicato more senza essere assoluto, ma con mostrar segni di contritione, quando egli è sepolto in luogo sacro.
- E quello che si debbe fare di vn tale sepolto in luogo non sacro.
- 103 Vno scomunicato, quando si intende esser assoluto con esser salutato, o baciato dal prelato, e quando no, e quando dal Papa, e quando no.
- 104 Vno scomunicato da più giudici, essendo assoluto da vna scomunica, non s' intende assoluto dall' altre, & perche.
- Vno scomunicato di più scomuniche da vn istesso giudice, assoluendolo esso da vna, s' intende che l' assolua da tutte, s' egli non esprime il contrario.
- Colui ch' è scomunicato da più giudici, deue esser da tutti specialmente assoluto.
- 105 Colui, che essendo scomunicato, ottiene l' assoluzione con false cagioni, non è assoluto, & perche.
- Quello che si offerua nell' assoluzione della sospensione, o dell' interdetto, o della irregolarità.
- 106 Vn frate che habbi percossò vn altro frate, quando possi essere assoluto dal Vescouo, e quando no.
- I religiosi di vn istesso monasterio percoiendosi fra loro, possono essere assoluti da gli Abbati, Priori, e Guardiani di esso luogo, ma d' altri luoghi no.
- Quel religioso, che percuote un religioso d' altra religione, deue farsi assolvere dal prelato dell' offeso.
- Vn Religioso che percuote vn Chierico, si deue far assolvere dal vescouo di detto chierico.
- Vn laico che percuote, o ferisce, o doppo vogli entrare in alcuna religione, deue prima farsi assolvere dal suo vescouo.
- 107 Vno che habbi percossò, ferito, o ammazzato alcun chierico, entrando in qualche religione può essere da quel prelato assolto, e quanto vaglia essa assoluzione.
- 108 Quello che deue fare vn penitente, al quale sia imposta dal suo confessore cosa impossibile, & irragionevole.
- 109 Vno scomunicato, che viene assolto senza far il solito giuramento, è bene assoluto, ma pecca colui che così l' assolue, & perche, & in quali casi.
- Gli incendiarij, e falsarij, come si debbano assolvere.
- 110 Colui, che fa qualche offesa notabile, & enorme a qualche chierico, o religioso a caso pensato, quando possi essere assoluto dal vescouo, e quando no, & perche.
- Auertimento a i vescouo in materia d' assolvere da i casi enormi, & atroci.
- 111 Coloro che praticano con alcuno scomunicato, quando non possono essere assoluti da altro, che da quel giudice, che lo scomunicò.
- 112 Vn sacerdote sospeso dal suo Ordinario, non può essere in altra diocesi assolto dall' Ordinario di quella, & esercitando l' officio sacerdotale, doueua irregolare.
- 113 Vn Ordinario può assolvere vn suo sacerdote dalla sospensione fattali da lui, anchorche fosse confermata dal Papa, & perche.
- 114 Colui, che au dando in peregrinaggio ha licenza dal suo vescouo di potersi confessare in ogni luogo, non può però essere assolto da i casi riservati, & perche.
- E l' istesso si intende, quando fosse, o scomunicato, o sospeso.
- Solo il Papa può dispensare sopra la irregolarità contratta da persona ecclesiastica, per hauer esercitato il suo officio essendo scomunicato, o sospeso.
- 115 Principi scomunicati per hauer fatto scuoder ne i loro stati gabelle indebite da persone ecclesiastiche, non possono essere assoluti, se non, &c.
- 116 Il penitente che promette nella confessione d' astenersi da alcuni peccati, e non se n' astiene, si deue assolvere, e perche, e quando poi non si debba assolvere.
- Vno che non si propone nella confessione di volersi astenere dal peccato, anzi ha animo di perseverare, non si deue assolvere ne comunicare.

Giard. di Somm. Parte Prima

E

Vno

- 117 Vno professò in qualche religione, vscendone senza licenxa, non può esserè assoluto in virtù di qual si voglia Giubileo, & perche Pecca grauemete, e merita castigo quel Confessore, che assoluè vn apostata, ancorche egli dica, che aspetti l'assoluzione, o dispensa da Roma; ma deue aspettar, che venga prima della dispensa da Roma.
 - 118 Colui, che fa voto d'entrare in qualche religione fra vn termine prefisso, e non vi entra, venendo vn Giubileo non si deue assoluere, ne ammettere alla comunione.
 - 119 Vno, che affitta vna sua casa a vna meretrice, se si deue assoluere, e quando si deue assoluere, e quando no.
 - 120 Colui, che si troua esser debitore d'vna somma di danari a vno, che non ne ha tanto gran bisogno, vtrum se passato il termine posto alla restituzione non li restituisse, ancorche il creditore li domandi, possi essere assoluto, e se peccò non li restituyendo.
- In che caso il Confessore può concedere la dilazione del tempo prefisso a vn debitore, & perche conceder la possa.
- Come si intenda quel detto, quel d'altri sempre si deue restituire.
- 121 Colui, che stà in dubbio di commettere vn peccato, o di morire, essendo necessitato di far o l'vno, o l'altro, e di questo dubbio confessandosi, deue essere assoluto, come, & perche.
- Ma non si deue assoluere quello, che determinasse in tal caso voler piu presto peccare, che morire, & perche.

Deum. c. 9. num. 2.



Soluzione altro non è, che vn scioglimento di alcun legame. Et l'assoluzione spirituale esser, o di giurisdittione, o di ordine; della quale ordinaria, io intendo parlare, e descriuere, per esser necessaria alla salute del Christiano, che si ritroua in qualche peccato mortale, il quale mediante questo sacramento, si fa partecipe della passione di Gesu Christo, poi che per virtù di questa sua passione ogni peccato si rimette. Et in tempo di necessità estrema, basta al Christiano penitito hauer detta assoluzione in voto. Et per cinque difetti l'assoluzione non è valida, cioè per difetto del penitente, del Confessore, della contritione, della confessione, & della soddisfazione, quando però il difetto sia sostantiale, & non accidentale, si come nelli seguenti casi dirassi.

Medina libi 1. cap. 14. §. 35.

L'Autore.

M. Guido Bartolucci.

2 Primo si dimanda. Vno ritrouandosi nelle forze della giustitia per alcuni suoi misfatti, per liquali meritaua la morte, & inanti che fosse costituito, il Giudice li dette il giuramento, per saper piu facilmente la verità dalla sua bocca, il quale giurò, ma con intentione di non confessare il vero, perche sapeua, che sarebbe condannato a morte, dicendo la verità, nè mai quella volse confessare per molti tormenti hauuti. Perilche il Giudice commise a vn Confessore, che lo douesse confessare sacramentalmente, acciò lo disponesse a douer dire la verità, acciò piu giustamente potesse far la sua sentenza, & si confessò, & disse al Confessore la verità d'hauer commessi quelli misfatti, & che veramente lui merita la morte, ma però alla giustitia non mai è per dirgli la verità, per non esser condannato; il quale il sacerdote riprese, & l'effortò a douer dire la verità al giudice, acciò la giustitia non fosse defraudata, perilche esso sacerdote non lo volse assoluere, se peccò? Resp. di no, per la cattina intentione, che quello haueua; per defraudare la giustitia, & particolarmente essendo i misfatti di quello notorij a tutti. Et in questo deue esso Confessore esser molto cauto, quando fosse dimandato dalla giustitia, che con qualche marauiglia, o sembianza, o altro indicio non mostrasse, o facesse sapere al giudice; lui non hauer voluto assoluer quello, ma quando fosse interrogato, altro non deue dire, se non hauer vfato, & fatto l'vficio suo, & ciò dire in maniera tale, che il giudice non possi scoprir per il suo parlare, o per qualche suo moto, o atto, o per la voce mutata; & messa, alcun indicio, poiche per ogni piccolo indicio giusto, lo condannarebbe alla morte. Ma io son con l'opinione del Reuer. Padre Maestro Guido Bartolucci, il quale ha reuisto questa opera, che il Confessore non deue per modo alcuno esortare il Reo a dir la verità, per non incorrere in qualche irregolarità, ma solamente far l'vficio suo, & del resto lasciar il carigo a chi tocca, quando però se l'ingerisca pena di sangue, percioche senza dubbio gli incorrerebbe.

Si di-

* Nota.

Medi. ibid.

L'Autore.

L'Autore.

Medi. lib. 1. cap. 11. §. 5.

Medi. lib. 1. c. 11. §. 3.

Arm. de as. fol. nu. 5.

D. Thom. 4. feci. di. 19. q. 1. art. vlt. quo 2. ad. 2. di. 17. q. 6.

2 Si dimanda? Vno essendo della diocese di N. ilquale, per alcuni suoi negotij, andò ad habitare a tempo, in altra diocese, & si ritiouaua esser incorso in alcune censure reseruate a esso ordinario di N. & essendo uenuto il tempo di confessarsi, andò dal detto ordinario alieno, & l'assolse, se peccò, & se sia assoluto? Resp. di no, quando non habbia hauuto particular licenza dal ditto suo ordinario di N. & peccò, per hauer assoluto, percioche quello non è suo proprio ordinario, se non a tempo, poiche finiti i suoi negotij, era per ritornarsene a N. doue è la sua propria, & ordinaria stantia, nè era più per stantiar in quella.

3 Si dimanda? vno della diocese di N. andò per stantiar in vn'altra città per alcun mesi per certi suoi negotij, il Vescouo del qual luogo dichiarò (mentre costui era li) alcuni casi reseruati a se, nelliquali, detto foristero, mentre stette li, gli incorse, se sia sotto posto a quelli? Resp. di no, per non esser sua propria Diocese, onde da detti casi lui si ritrouaua essere libero, etandio che li fosse incorso. Ma io son di contraria opinione, imperoche, se mentre si ritroua in essa città per suoi negotij, & fusse il tempo ordinato da santa Chiesa a douersi confessare, mentre stantia, & dimora in quella, esser sottoposto, poiche lui non stantia nel detto tempo a M ma resta la Pasqua in detta diocese impropria. Ma non già se andasse a far pasqua a N. sua propria diocese, percioche con questa andata, euidentemente mostra uoler riconoscere la sua propria diocese, & particolarmente in tempo di precetto di S. Chiesa, dico la Pasqua.

4 Si dimanda? Vno si andò a confessare, & si ritrouaua esser scomunicato di scõmunica maggiore, della quale si confessò prima, & dopò, delli altri suoi peccati, il quale fu assoluto da detto confessore da tutti li peccati, ma non dalla scomunica, il quale lasciò d'assoluerlo, ma però per ignoranza, o per dimenticanza, se costui riceua la gratia in questo sacramento, & sia assoluto? Resp. di sì, ch'è assoluto dalla scomunica, & da tutti li altri suoi peccati, & anche hauer riceuuto la gratia d'esso sacramento, perche in tutta l'equità non si comanda, che i sacramenti riceuuti dal scomunicato siano inuvalidi, ma nel riceuer quelli, pecca, poiche gli è proibita dalla Chiesa la partecipazione di quelli. Ma se dopò che si confessò, per alcun tempo sapesse, o dubbitasse non essere assoluto da quella, deue farsi assoluere da chi può, & habbia l'autorità. Ma non sapendo altro, nè dubitando, lui farà assoluto, ancor che quello per ignoranza, o dimenticanza, effettivamente da esso sacerdote non fosse stato assoluto.

5 Si dimanda? vn penitente per ignoranza, o per dimenticanza non colpeuole, essendo scomunicato d'alcuna scomunica; lasciò di confessarsi, dopo fatta la confessione, il confessore, l'assoluette di tutti in suoi peccati, se costui sia assoluto, & habbia riceuuto la gratia per esso sacramento? Resp. di sì, che è assoluto, poiche non è stata per ignoranza, o dimenticanza colpeuole, & anche hauer riceuuto la gratia. Et se mai di quella non si ricordasse, ouero non conoscendosi essere incorso in alcuna scomunica, lui senza altro essere assoluto. Ma se a qualche tempo, o subito, o tardi, se ne ricordasse, o si conoscesse d'esser scomunicato, deue farsi assoluere da quella, senza obligo di confessare piu altrimenti gli altri peccati, già vn'altra volta confessati. Ma se se ne fusse ricordato, nè si hauesse confessato, & fatto assoluere da quella prima, detta confessione non è ualida, & bisogna reituarla, perche la scomunica è un'impedimento di poter riceuere li altri sacramenti; se prima non farà quella lenata, perche lo priua delli effetti, & partecipazione di essi sacramenti, cioè che gli lo proibisce, & pecca più grauemete, & resta con peccato maggiore, ilquale sarà, come s'vno fusse legato con una cordicella, ilquale riceuendo poi alcun sacramento, farà legato con una catena grossa. Imperocho s'vno mentre è scomunicato, si maritasse, o si ordinasse a qualche ordine, non restarà, che non sia però maritato, & ordinato. Così colui, che lasciase di non confessarsi della scomunica, la sua confessione sarebbe informe, cioè senza il riceuimento della gratia, & con obligo di reiterare la confessione, & di quella negligenza della scomunica non confessata. Et questa è la sicura, secondo l'opinione di tutti questi Teologi.

6 Si dimanda / Vno si confessò d'alcuni peccati, i quali esso confessore non seppe

E 2 cono-

conoscere, se erano veniali, o mortali, & l'assoluetta senza altra instruzione, o cognizione, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & perseverando quello in essi, benché fosse persuaso dal confessore a non perseverare in quelli, & credendo, o pensando non peccar mortalmente, perché li faccia fare coscienza di peccato mortale, benché non fosse mortale, dirassi peccar mortalmente, non lasciandogli, né si deve assolvere.

7 Si dimanda? Vno era obligato a restituire, o pagare mille ducati, o più, o meno, al tal tempo, o per discarigo della sua coscienza per esser di male acquisto, o d'usura, o d'altro guadagno simile, o per debito di alcune robe comprate, o di qual si voglia altra cosa, quale teneua contra la uolontà del proprio patrone, o creditore, che gli uoleua tutti insieme, né gli volse restituire, se non a poco a poco, o dieci ducati al mese, o all'anno, & simile, se peccò? *Resp.* se lui poteua pagare, & restituire tutto insieme in una sol uolta, si come esso patrone, o creditore desideraua, & uoleua, dirassi di sì, & mortalmente, potendo (dico) restituire, anzi dico di più, che non si deve assolvere per modo alcuno, perché stà sempre in peccato mortale, mentre che deve, & può né vuol pagare, se non in detto modo, per non discomodarsi, o per esser di questa natura, così fatta, perché vno che deve, & può, & ha facilità di poter restituire, non può, né deve in conto alcuno tenere quello, che non è suo, contra la uolontà del proprio patrone. Et se esso confessore s'accorgesse, & vedesse, che esso penitente stesse ostinato di mai uoler sodisfare, o uoler sodisfare con suo commodo, & in questo modo a poco, a poco, né esso padrone ciò gli lo vuol concedere, né anche farli dilazione di tempo, non lo deve per modo alcuno assolvere, & lo deve mandar uia con uergogna, & con pericolo dell'anima sua, & questo è l'opinione di Siluestro, & altri, benché Soto non loda questa opinione con molti altri, & ancor noi siamo di contraria opinione al detto Siluestro, il quale vuole, che al Confessore basti farlo, che debba pagare al tempo, che promette, & assolverlo; Imperoché in questo modo (dice) che tratta il negotio del padrone utilmente, ponendolo in sicuro, facendolo obligare. Ma noi diremo, che questo giouerà quanto al foro esteriore, solamente al detto creditore, ma non giouerà al foro della coscienza cosa alcuna a esso debitore, volendo ritenere la roba d'altri, contra la uolontà del padrone, per non discomodarsi, o per dare questa sodisfazione a se medesimo. Per il che liberamente diremo non esser capace dell'assoluzione. Né mi sodisfà, dicendo, volere che vadi senza assoluzione con pericolo dell'anima sua. Questo (dico) il deve pensar più lui, che il Confessore, poichè vuol tener più conto della sua commodità temporale, per seruirsene, o per non discomodarsi, o per alcun suo capriccio, o fantasia, che della salute propria dell'anima sua, pensagli dunque (dico) chi gli ha da pensare. Ma diremo ben questo, che se hauesse giusta causa, & scusa di prolongar il tempo, per non hauer cosa il modo, o perché buttarebbe uia la sua roba, & simili altre cagioni, ouero quando detto penitente appareffe essere huomo di buona coscienza, timorosa, allhora diremo bene, come dice esso Siluestro, debba pagare al tempo, che promette, né esser tanto rigoroso, che s'exasperassero le buone conscientie, & di contrito, & penitente, che fosse, farlo diuertito, & impenitente; Ma colui, che ha il modo, ueramente deuelo esser tanto a pagare tutto, & non assolverlo.

8 Si dimanda? Vn si ritrouaua aggrauato della roba d'altri, sia in qualonque modo si voglia, il quale uoleua ueramente restituire, ma haueua questa intentione di restituire nel tempo della sua morte, per non discomodarsi di quella, o per se, o per li suoi heredi restituirla, se costui si deve assolvere. *Resp.* come è detto di sopra, per le ragioni sopradette, di no, potendo restituire, perché è incapace di quella, per star sempre in peccato mortale. Et questi tali si espongono a gran pericolo; essendo che come dice il Salvatore Christo. *Vigilate, quia nescitis diem, neque horam.* Et ciò intendasi non solamente de' debiti contratti per usura, per furti, & altri danni dati, ma anco di quelli, che sono debitori, per legittimi contratti, successioni, legati, prestiti, comprate, & simili altri. Delli quali come altroue hauemo detto nel Capitolo della Restituzione, molti si dannano, per non uoler pagare i legittimi debiti, manifesti, & chiari, se prima non sono sentenziati dalla giustizia esteriore, o almeno richiesti dalli suoi creditori più volte, con istanza, non facendosi coscienza alcuna. Onde dicemo, che questi tali stanno in

conti-

continuo peccato mortale, & per ogni volta peccar mortalmente. Percioche molti creditori alle volte restano di dimandare il suo, o per rispetto, o per temanza, o per riueranza &c. Onde tante uolte pecca, quante uolte, che gli pensa, o confidanza, o che gli viene a memoria, né propone restituire (potendo) subito, al tempo debito, & determinato, non hauendo alcuna ragione, o cagione delle sopradette, di prolongar il tempo. Per il che tante volte peccerà di nouo, & la confessione non li gioua, perché non gli è buona intentione, & l'assoluzione non fa effetto; anzi diremo di più, che non reuocando con questa sua opinione, non trouerà né anche luogo di misericordia appresso Dio. Et molto peggio poi fanno quelli, che deueno pagare, o restituire, si fanno chiamare in giudicio, proponendo mille calunnie alle cose chiare, & liquide, per prolongare il tempo, o straccare i suoi creditori. Et anche tutti quelli, che li consultano, & difendono, sono tenuti alli danni, & interessi delli creditori, né li giouano confessioni, né assoluzioni, se prima non fanno, che quelli paghino, o sodisfaccino, & restituiscino, oueramente che loro paghino, sodisfaccino, o restituiscino per loro, del suo proprio, poi che così gli hanno consigliati, difesi, & aiutati, potendo però pagare. O mondo quanto sei pieno, colmo, & sporco, poi che di questi intrichi, di questi iniqui, di questi huomini diabolici, tu ne sei pieno. O R. Curati ui prego aprite, aprite aprite ui prego gli occhi, né così facilmente assoluetate questi tali, né quelli, che per solazzo, e grandezza, tante uolte si fanno dimandare le lor mercede, & fanno perder il tempo a i poveri mercenari, & creditori.

9 Si dimanda? Vno si trouaua aggrauato della roba altrui, cioè ad alcuna comunità, o Repubblica, o a particolari persone, & ha promesso molte uolte al confessore di uoler restituire, né mai restituiti, se si deve assolvere, rimettendosi ancora alla sua parola? *Resp.* Se il penitente haurà potuto restituire, & non se n'ha curato, dirassi di no, che non si deve assolvere, perché altro giudicio non si può far di lui, se non ch'ancora habbia da mancare della promessa. Et se per sorte lui pur uolesse essere assoluto, con promesse di uoler realmente restituire, e pagare, dirassi, che se'l debito haurà certo padrone, il quale haurà ancor lui bisogno, né può, né uole aspettare, né si deve assolvere, prima che non haurà sodisfatto. Ma se non se sapesse, chi fusse il padrone, o che'l padrone fosse incerto, oueramente il debitore fosse quasi in necessità, & il padrone senza danno alcuno, o interesse può aspettare, facciasi prima obligare, quanto prima di restituire, o di pagare, & poi l'assolua, altrimenti no, e questo dopò ch'una, o due uolte haurà al confessore promesso, & non più, potendo dico pagare, o restituire, percioche. *Ad impossibile nemo tenetur.*

10 Si dimanda? Vno chierico haueua piu beneficij curati incompatibili con dispensa del Papa, per il che non poteua supplire alla cura di quelli, & spesso ne nasceua qualche danno. Se si deve o si possi assolvere? *Resp.* di no, perché la continuatione di più beneficij in questo modo non è senza peccato mortale, & questo è per conto del danno delle Chiese. Et ne seguitano ancora molti peccati, scandali, & ingiustitie, cioè del ben reggere il danno delle Chiese, il danno de' Preti meriteuoli, i quali doueriano essere honorati, & aiutati con l'intrate di quei beneficij, il scandalo delle persone di tall'ingiuste distributioni, & simili, per il che non deve essere assoluto per modo alcuno. O quanti gli ne sono di questi tali, o poveri uoi confessori, che questi tali assoluetate.

11 Si dimanda? Vna donna continuamente per uso si adornaua, o belletraua, o si componeua con capelli posticci, per una certa semplice uanità, con intentione di no lasciar di farlo, la quale s'andò a confessare, e disse questo fatto al confessore, il quale non sapeua ueramente discernere se quella peccò mortalmente, o pur uenialmente, e l'assoluetate, se detto confessore peccò, e se detta assoluzione sia ualida? *Resp.* quādo quello ueramente di ciò hauesse dubitato, di non saper discernere tra peccato, & peccato, di uasi, che peccò, percioche prima doueua usare ogni diligenza di conoscer la qualità d'esso fatto, se gliera mortale, o ueniale, & se non sapeua, doueua, consegnarsi con qualche dotto, o pratico, dopò assoluerla, ouer no. E se sapeua, che quella non uoleua appartarsi da ditto peccato (quando però hauesse temuto che fosse peccato mortale), era tenuto persuader quella, a douersi appartar da detto peccato. Et quando essa penitente hauesse dubitato, & non haueua sufficiente contritione, ouero almeno, attritio-

Giardino di Somm. Parte Prima.

E 3 ne,

Maiores 4.
sen. d. f. 15.
q. 28.

Cero. ibid.

Armit. de
beneficijs res
mero 43.

Nau. ca. 23
num. 12.
S. Ant. 2.
par. III. 4.
cap. 1.
Resol. verb.
ornatus. §. 7
Sil. cod. §. 9
q. 5.

S. Anton. 2.
par. III. 4.
cap. 5.

Coro. ibid.
III. 23.

L. Autore.

Lib. 4. de in-
sti. c. III. q.
7. art. 4.
L. Autore.

Cero. ibid.

*Nota.

Nau. ca. 17.
num. 66.

ne, non la deue assoluere, e se l'hauesse assoluta, detta a solutione non haurà il suo conueniente effetto.

- Armil. de casu. nu. 10. In ca. Deus de pen. & remif. S. Tom. 4. sent. dif. 19.*
- 12 Si dimanda? Vn sacerdote assolse alcuni, che fecero matrimonij clandestini, se quelli siano assoluti? *Resp.* de sì nel foro di coscienza, ma non nel foro contentioso, perche appartiene solo al Vescouo, quando però questo matrimonio sia realmente promesso à Dio senza inganno. Et l'istesso dirasi di quel sacerdote, ch'hauesse assoluto alcuno dall'homicidio, perche non sono computati tra i casi certi riservati al Vescouo, ma però non è expediente, considerata la grauezza del fatto, ma che lo rimetta al superiore. Ma si dirà ben questo, che se pure l'assoluette, che l'assolutione tiene; ma in questi simi li casi deue molto bene esso Confessore esser circospetto, & cauto; perche è in pelago, nè può fallare mandarlo all'Ordinario. Poi che quasi tutti questi casi se li riserva se, vedasi sopra li matrimonij clandestini il sacro Concilio di Trento.
- Arm. ibid. nu. 11. S. Tom. ibi. q. 1. art. 4. q. 2. ad. 2. L'Austore. Arm. ibid. nu. 12. Cap. quamquam diuisur.*
- 13 Si dimanda? Vno sacerdote parochiano assolse alcuno da un peccato per il quale incorse nella irregolarità, se sia assoluto, essendo che essa irregolarità s'appartenga Soperiore? *Resp.* di sì, non ostante, che à quella li osta la dichiarazione di Benedetto Papa. Ma perche detta dichiarazione, è stata riuocata, pare che non li osta. Ma io li darò questo consiglio, che il Confessore non si metta à questo pericolo, & che lo mandi al Soperiore, per cioche essendo stata una uolta la prohibitione, è cosa pericolosa. Oltre che l'irregolarità non s'assolue, ma si dispensa.
- Arm. ibid. nu. 13.*
- 14 Si dimanda? Vn Sacerdote parochiano assoluette alcuni vsurari, se siano assoluti. *Resp.* di sì, fatta ch'hauranno la debita restitutione, & che dopò si vadino in confessare, ouero che hauranno promessa di farla, perche come è fatta la restitutione, ouero che per una uolta prometta douerla fare, non è più caso riservato al Vescouo, bêche al cuni vogliano il contrario, pche in quel luogo citato in margine parla solamete del Giudeo, & alcuni altri seguitano la comune, di maniera, che l'un & l'altra si può seguitare.
- Med. lib. 1. c. 12. §. 3.*
- 15 Si dimanda? Vn sacerdote parochiano assoluette alcuni di alcuni casi riservati al Vescouo, se lui peccò, & se quelli siano assoluti? *Resp.* di sì, che peccò, se non haurà però priuilegio di poter assoluere. Ma se l'hauesse assoluto per qualche lecita, e ragionevole cagione, con priuilegio, non peccò. Ma per viuer più sicuramente i Sacerdoti si deueno sforzare, di farsi dare i casi riservati dal Vescouo, & quando alcuno se gli presenta, faccino secondo l'ordine, & ransa datali da quello. Et nelle cote dubbie tengano la più sicura; per cioche altrimenti facendo, illaquearebbe se, & anco il penitente, perche l'autorità tanto vale; quanto suona.
- Palude, & Guet. L'Austore.*
- 16 Si dimanda? Vn penitente s'andò a confessare da un Sacerdote, il quale era scomunicato, o publico, o occulto, che quello fosse, & l'assolse, se detto penitente sia assoluto? *Resp.* Essendo che gli effetti della scomunica impediscono, ch'un Sacerdote non possi vsare l'ufficio suo, però dirasi, se da detto penitente si sapeua lui essere scomunicato, detta a solutione non essere ualida; ma se ueramente ciò non hauesse saputo, ouero che la scomunica era occulta, lui sarà assoluto coram Deo, & coram Ecclesia. Imperoche molti Dottori uogliono, che sia ualida, & habbia li suoi effetti, benchè molti ancora tengono altra opinione di no; che se ciò fosse, non sò, di quali si può dubitare, nè come ci saluaremmo, poiche quelli Sacerdoti, che sono concubinarj scelerati, sono anche scomunicati. Però da quelli penitenti, che fanno la lor uita esser tale, o che sono scomunicati, o che dubitano per la lor uita cattua, o di concubinato, o d'altra cosa, che gli possa indurre alla scomunica, fuggiscali, & particolarmente nel sacramento della confessione, poiche è sacramento necessario, per esser medicato da quello, & esser guarito. Et sapendolo peccano mortalmente, confessandosi da quelli. O Dio illuminami, & deliberami da questi tali Sacerdoti.
- Med. lib. 1. c. 12. §. 2.*
- 17 Si dimanda? Vn penitente s'andò a confessare, il quale al Confessore pareua, che non hauesse totalmente l'uso della ragione, ouero era dubbioso s'egli hauesse confessato alcun peccato ueniale, che facesse sufficiente materia di confessione, se questo penitente si deue assoluere? Imperoche non assoluendolo quel penitente resta sconfolato, & assoluendolo, è cosa pericolosa, di mettere la forma dell'assolutione sopra materia, che non ui sia? *Resp.* Che questo tale si deue assoluere conditionatamente d'andò. *Si vera peccata habet, & confessus es, & ego te absoluo, si non habes ego non absoluo.* Impero-

Imperoche se bene la conditione, *de reatib. ibitione* (così chiamata) del futuro, non si deue ponere; come per esemplo, io t'assoluo se tu lasciarai la pratica di quella donna, o se tu restituirai la detta roba &c. essendo che l'assolutione deue esser fatta, secondo la relatione, & proposito, che haurà il penitente, nondimeno con tutto ciò, la conditione del passato, o del presente è lecita. Come se un Confessore fosse dubbioso d'hauer assoluto un penitente, ouer no, allhora gli è lecito, & può dire, S'io non t'ho assoluto, ti assoluo, &c.

- Med. lib. 1. c. 13.*
- 18 Si dimanda? Vno era tanto assuefatto al bestemmare Dio, o alcun Santo, che non si poteua distorre da quella, & si andò à confessare con intentione d'astenersene se mai potrà, se si deue assoluere? *Resp.* di no, se prima non haurà vsato quella diligenza necessaria, che si contiene. Et si promettesse à esso sacerdote d'astenersene, deue esso Confessore farne prima la proua, poiche delle altre uolte l'ha ingannato, con differirgli l'assolutione per alquanti giorni, o mesi, & essendosi emendato in tutto, o in parte, lo deue assoluere, & farli conoscere il suo errore, nel quale si ritrouaua; l'indignità, che lui tiene d'esser Christiano, la pena temporale, che meritarebbe in questo mondo, & l'eterna nell'altro. Ma se non si farà punto emendato, per modo alcuno non lo deue assoluere, anzi minacciarlo, & mandarlo via senza assolutione. Et questo intendasi, quando due ò tre uolte si sarà confessato da un Sacerdote, & che sempre da quello sarà trouato perseverante nel peccato.
- Ibid.*
- 19 Et l'istesso dirasi douersi fare à quelli, che non dicono alcuna parola, che non gli esca no di bocca prima dieci scongiuri, o conspetti, o sangue, o corpo, senza considerare se sia la verità, o bugia essa cosa, che giura, & che prima non haueranno proposito de estorsì da tal cattiuo habito: nè deue essere assoluto, se prima non se n'haurà fatto la proua nel modo sopradetto, altrimenti facendo si pecca, & fa callo sopra callo, & esso Confessore sarà illaqueato con esso penitente, però Reuer. Sacerdoti auerire à quello, che voi fate.
- Med. lib. 1. c. 12. §. 1. & lib. 2. c. 10.*
- 20 Si dimanda? Sono alcune donne, che per punti d'honore, ch'è loro parono, non vogliono mai vdir Messa, ouero restano per alcuni rispetti humani, meno honesti, se si deueno assoluere? *Resp.* Quando per degni, & honesti rispetti restassero, farebbono scusate, come sono pericoli della vita, o dell'anima, ma se per negligenza, o per grandezza, che per non andare à Messa reputasse grandezza, dirasi di no, essendo che le feste di comandamento, siano di precetto à tutti i fedeli vdir Messa, & gli altri giorni di consiglio, poiche grande utilità da quella si caua per uiui, & morti.
- Arm. de ab sol. nu. 13. §. 1.*
- 21 Si dimanda? Vno si confessò al suo parochiano, & fra li suoi peccati confessò un peccato, che quello non poteua, o credea di non poter assoluere, se questo penitente sia assoluto? *Resp.* di no, quando quello non habbia giurisdictione. Et dopò che esso Confessore si sarà di ciò accorto, deue chiamar quel penitente, & dirli, se vi piace dar mi licenza, u'ho da dir cose pertinenti alla uostra salute. Et da quello hauuto la licenza, se però conoscerà, che non sia per darli scandalo, gli deue dire, io u'ho assoluto dal tal caso, ch'io non poteua, però fa di necessità, che tu ritorni à confessarti, o da me, poi che m'haurò fatto dar la licenza, o da un'altro, ch'habbia l'autorità. Ma se conoscerà, che questo auiso sia per dargli scandalo, non li deue dir niente, poiche esso penitente stà con quella buona fede, nella quale fin che starà, nè altro saperà, o crederà, lui sarà anche assoluto. Et se il penitente sarà lontano, deue tacere, & guardarsi di non far questo ufficio per lettere, perche farebbe un riuolare la confessione, mentre si leggeffe detta lettera da quello, per cioche tutto quello, che sacramentalmente s'ha parlato, non si può fuori di quel sacramento parlare, nè con cegui, nè con atti, nè con parole, nè in alcun'altro modo.
- Arm. de ab sol. nu. 13. §. 1.*
- 22 Si dimanda? Vno essendo infermo, & impotente, si che si temeua della morte, nè poteua hauer Confessore approbato, se non un Sacerdote heretico, per non esserli altro Sacerdote, & si ritrouaua anco esso penitente essere scomunicato di scomunica maggiore, se detto Sacerdote heretico lo possi assoluere? *Resp.* di sì, & anco dalla scomunica, & risanandosi non occorre altrimenti che si uadi più à riconfessarsi de gli già confessati suoi peccati, nè ricuere nuoua assolutione. Ma circa della scomunica, per non ricascare in nuoua scomunica, passato il pericolo della morte, bisogna

S. Ant. 3. p. 11. 14. c. 18. §. 15.

In Corp. Cō. Stat. Gaet.

S. Th. & Pe. de Pal. 4. sem. di. 18. q. 2. arti. 3. quodl. 1. De absol. m. 39. 40. 4. sem. di. 20. q. 1. ar. 1. 1. quodl. 1. & dr. 17. q. 3. art. 3. Pan. de sent. exc. eo. lib. 6.

L'Autore.

M. Guido Bartolucci.

Armi. de absol. m. 66.

Sum Cor. de excō m. 30.

che colui si presenti à chi lo poteua assoluere, & questo non per cagion di ricuere nua assolutione, ma dico per non ricasare in nuoua scomunica. Et dico che ogni sacerdotè può assoluere, in tal caso, etiandio che sia heretico, purchè nō gli sia pericolo di far cadere esso infermo in qualche heresia, & souuertirlo con quella commodità di parlargli, per essortarlo: Imperoche la necessitā non è sottoposta alla legge positua, perche quantunque sia heretico, per questo sempre farà sacerdotè, poiche. *In ipso impressum est character indelebile.* &c. Et però lo può assoluer hauēdo anco intētionē d'assoluere, pche quādo nō haueffe intētion d'assoluerlo, farebbe assoluto *in fide ecclesia* cō la cōtritione.

24 Et l'istesso dirassi di quel penitente, che si confessasse ad alcun sacerdotè scōmunicato occulto, è tolerato, quella confessione esserli ualida, & etiandio che dopò uenisse in cognitione, che detto sacerdotè, alquale si confessò era scōmunicato; non occorre far la confessione di nuouo altrimenti. Et etiandio, che fosse legato da qual si voglia censura, eccetto in due casi; cioè quando che quel tale confessore haueffe notoriamente percosso o battuto alcun chierico, o per esser nominatamente denotato in publico. Ma dirassi che detti sacerdoti peccano mortalmente, assoluendo con simil delitti addosso. Et anco esso penitente peccarebbe mortalmente, quando sapesse che quel sacerdotè fosse scōmunicato, & lo uolesse indurre ad assoluerlo, perche l'indurrebbe à far peccato scientemente, quando ciò facesse in tempo di sanità? Et nell'infermità: gli è opinione, bastargli la contritione.

24 Si dimanda? Essendo che un secolare possa ascoltare in tempo di estrema necessitā la confessione, ma non possi assoluere, se uno ch'haueffe la prima tonsura, possi dalla scomunica assoluere? *Resp.* di sì, & etiandio vn secolare può assoluere, ma senza solennità, & che habbia la giurisdictione, ma però può assoluere nel foro giudiciale, & non in quello dell'anima, o della coscienza. Benche alcuni uogliono di sì, che possa assoluere, etiandio con solennità, secondo alcuni Dottori, che è Pietro di Palude, & l'Arcivescouo Antonino, & la Somma Armilla. Et anco vuole, che ordinariamente un secolare possi assoluere in articolo di morte, non vi essendo sacerdotè, & da ogni scōmunicata. Imperoche (dice) la necessitā non haue legge, & anco S. Tomaso acconsente, ilquale dice, che esso secolare diuenta giudice di esso secolare, & che può far giudicio di colui, che si confessa per cagione della necessitā. Et anco se scampa dalla morte, bastare solamente, che si appresenti à colui, che può, senza farsi però altrimenti assoluere più da essa scōmunicata. Et questo acciò non incorra più in quella. Ma io direi, che nissuno deue cōfessarsi à un laico per modo alcuno in estrema necessitā, per mētar quello dall'autoritā sacerdotale; poiche questo non è uso di S. Chiesa, & esso penitente fa errore, perche espone se medemo al pericolo dell'infamia, essēdoche la confessione si faccia per ricuere la uirtù dell'assolutione, onde non potendo il laico assoluere, non può nè meno confessare. Et quando S. Tomaso, con gli suoi seguaci dice, che uno in estrema necessitā, possi esser assoluto da un laico, intendesi per questa estrema necessitā, sia per ricuere la gratia, & p partecipar ancora i beni di S. Chiesa: ilche non si può mentre si ritroua immerso nelle censure; Et però necessariamente deue esser assoluto da quelle. Ma diremo, che potrà allhora esser assoluto, & liberato da un laico publico, cioè da Vicarij foranei, & da altre simili persone, che non sono sacerdoti, ma Vicarij publici & Vicordinarij. Et in questo modo intendasi confessare un penitente, che non potesse hauer sacerdotè, dal quale possi hauer, & ricuere l'assolutione da quello. Onde dirassi, questo non esser necessario, nè deue farsi, come dice il R. M. Guido Bartolucci anco, ch'ha reuisto la presente opera.

25 Si dimanda? Vno sarà stato scōmunicato, o sarà scōmunicato, ouero se sia assoluto, sarà in dubbio, se si deue fare assoluere? *Resp.* di sì, ogni volta, che si sentirà hauer commodità di chi lo possa assoluere, deue procurar l'assolutione à cautela, perche nelle cose dubbie, sempre si deue eleggere la parte più sicura. Ma questo è da auuertire, che questo si deue fare ogni qualouque uolta non soprafedesse per tal dimanda dell'assolutione, à cautela, qualche pericolo, o interesse. Iquali quando non ui siano, & dubitando ueramente, si deue fare assoluere: Ma se il dubbio fosse così, così leggiermente, non la deue ricercare, ma lasciare un tale scrupolo, percioche la gratia, la buona intentione, & la uera contritione supplisce a esso dubbio.

Si

26 Si dimanda? Vno battette molte uolte un chierico in diuersi giorni, & per uirtù d'un priuilegio, o d'alcun Giubileo, o Cōfraternità, andò a cōfessarsi ad un Sacerdotè, & gli disse lui esser scōmunicato, per la tal causa, per hauer battuto un Chierico, ma non li disse quante uolte, nè esso sacerdotè gli domandò, & l'assolse, se costui sia assoluto da tutte, essendo che molte uolte sia incorso in scōmunicata, p hauer battuto quello molte uolte? *Resp.* di nō, eccetto che esso sacerdotè nō haueffe hauuto intētionē d'assoluerlo da tutte le scōmunicate; nelle quali potesse essere incorso, ma nō è cosa troppo sicura, quādo quello nō si sia confessato di tutte, & quāte uolte; per ilche cosa necessarissima sarà, ch'esso scōmunicato esprima tutte le cause particolarmente, o almeno in generale, acciò esso Cōfessore, come Giudice l'assolua di tutte, esprimēdo p la tale, & la tal causa, ouero almeno habbia intentione d'assoluerlo di tutte, senza esprimere le cause, ma questo bisogna auuertire, che questa sua intētionē sia nota a esso scōmunicato, altrimenti non resta sicuro d'esser assoluto da tutte. Però la sicura via sarà questa, che esso sacerdotè vti questa forma di dire. *Absoluo te a ninculo excommunicationis maioris, uel minoris, quam incurristi ob aulem causam.* Et poi a cautela del scōmunicato, ò penitente, soggiunga queste altre parole. *Et si teneris alijs vinculis excommunicationum, a quibus possum te absolue. Ego absoluo, potestate mihi commissa, & tibi in hac parte concessa, uirtute Sanctissimi Yubilei, aut tui diplomatis, &c.* Con le altre cerimonie, parole, & cose, che si li fogliono ricercare. Et se fosse esso scōmunicato prete, o religioso, aggiungali queste altre parole. *Et suspensionis interdicti.* Imperoche un scōmunicato può esser molte uolte scōmunicato, per l'istessa cagione, rigrauandolo piu volte, una sopra l'altra.

27 Si dimanda? Vn penitente nella confessione si dimenticò d'alcun peccato, alquale era aderente la scōmunicata, dalla quale nel tēpo d'alcun Giubileo non si fece assoluere, ouero per uirtù d'alcun suo priuilegio particolare. Et dopò passato il Giubileo, se ne ricordò, se costui si deue far assoluer più dalla scōmunicata, per ricordarsi di detto peccato? *Resp.* di nō, ma solamente douer si far assoluer dal detto peccato solo, che si dimenticò, hauēdo esso cōfessore fatto quella generale assolutione delle scōmunicate a cautela d'esso penitente, che hauemo d'ito nel precedente caso. Imperoche se non l'haueffe fatta così generale; & poi ch'esso penitente se ricordasse di detto peccato, ò d'altro peccato nō confessato, oue era attaccata la scōmunicata, dirassi hauer perso tutto quello, ch'haurà fatto, & che di nuouo si ritorni a confessare, con farsi assoluere prima dalla scōmunicata, & dopò da i peccati, perche restando scōmunicato, quanto a quell'una, l'assolutione de' peccati, nō hebbe effetto. Et però auuertano essi cōfessori, ch'in ogni caso, e tēpo, prima che assolino da' peccati, d'assoluer prima dalla scōmunicata, a cautela, d'esso penitente.

28 Si dimanda? Vn Chierico, ò religioso fu deputato alla Confessione assolutamente da vn Vescouo, ilquale scoltaua le confessioni, & assoluena anco dopò la morte d'ello Vescouo, che lo deputò, se detta assolutione sia ualida? *Resp.* di sì, perche fu deputato assolutamente. Ma dice l'Armilla, che se quello fosse stato deputato a suo beneplacito, morto il Vescouo, la sua autoritā non dura più, però assoluendo, non è ualida, & peccò, per laqual cosa auuertiscano essi Curati, quando se li dan tal'autoritā, d'intender bene, come li venga data; *ne incidat in laqueum.*

29 Si dimanda? Vno si cōfessò & accettò la penitēza auanti l'assolutione, ma cō vn certo dispreggio, dopò nō si confessò di detto dispreggio, benchè se ne ricordasse, se questa assolutione datali dopoi, sia ualida? *Resp.* col Nauarro, di nō, percioche nō se ne cōfessò; onde per non essere essa confessione fatta intieramente, quella restò inualida, benchè dapoi facesse essa penitēza, perche questo non è, che non habbia compito di fare la penitēza, ma perche egli peccò, quando l'accettò, nè si cōfessò di esso dispreggio, percioche doueua cōfessarlo, acciò riceuelle la gratia, & la cōfessione fosse intiera.

30 Si dimanda? Vno si confessò, & fu assoluto, ma credeua, che per non potersi guardar di peccare, per sua propria uirtù, ouero, che per ogni modo credeua, inanti che muoia, che ancora peccaria mortalmente; se detta assolutione gli sia ualida, & se peccò? *Resp.* di sì, che gli è ualida, benchè fermamente credesse douere ancor peccare, nè peccò, & l'assolutione fattagli, dico, esserli ualida, percioche ueramente nissuno si può guardar di peccare di sua propria uirtù, senza l'aiuto di Dio. Ma dirassi bene, che all'ora peccaria, & grauemēte, nè gli ualera essa assolutione, quando egli credesse.

Sum. Corp. de excom. n. 30.

Sil. uer. excom. ca. 110. §. 11.

Cap. 9. m. 14.

Nauarro. 9. m. 35.

De irregul.
3. p. r. c. 2. 9.
nu. 4. in fin.
c. 27. n. 239

Medi. lib. 1.
c. p. 13

cap. 1. 2. 3.
c. 4.

Artil. de
absolu. nu. 6

Gen. 24 q. 1
c. quicunque
euer. absolu.
Rafella. Ab-
solu. nu. 5.

Artil. de
absolu. nu.
7. c. de con-
fessio. num.
29. c. 30.

Scolo. c.
Greta. in
summa.

eredesse non poter conseguire aiuto da Dio, che fosse bastate per questo, percioche commetteria peccato d'infideltà, non credendo, essendo che Iddio porge la gratia sua à qual si voglia, che faccia quello, che può dalla parte sua; però nessuno si diffidi.

31 Si dimanda? Vno per alcun peccato commesso, incorse in alcuna irregolarità, se si possi assolvere dal peccato, & dalla irregolarità? *Resp.* di no; Ma dirassi bene, che si potrà assolvere dal peccato, rimanendo la irregolarità, come dice la Summa Corona. Et così anco per il contrario, si potrà dispensare dalla irregolarità, restando il peccato, & l'istesso dice anco il Nauarro.

32 Si dimanda? Vno s'andò a confessare senza dispositione conueniente al Sacramento della penitenza, se si deue assolvere? *Resp.* di no, etiandio, che fosse in tempo di qualche Giubileo plenario, imperoche niuno Giubileo, nè Bolla, nè priuilegio dà licenza d'assolvere, se non preuiene la dispositione conueniente da poter riceuer l'assolutione, imperoche bisogna, che prima esaminati la sua coscienza, & pensi i peccati commessi. Et se esso penitente fusse pieno di negocij, ò di tanta simplicità, ò ignoranza, gli deue esso confessore insegnare, come debba fare questa examinatione, & preparatione, la quale pienamente ho mostrato nell'altra nostra opra del Lume, & Specchio de' penitenti. Et questo intendasi quando sia sano, & non in estrema di uita, perche allhora basterà quella, che con se porta tanta estrema. Et auuertisca bene il confessore, in questa preparatione di mandare ad executione, con molto animo, & fermezza quel tanto, ch'in questo caso farà bisogno, senza rispetto d'alcuna persona alta, ò bassa, ricca, ò pouera; perche niuno è maggior di lui in quel grado, con vestirsi del valore di Gesu Christo, imperoche per fare altrimenti, vedesi ch'ogni dì vengono i penitenti à piedi di confessori, senza alcuna maniera di preparatione, ò d'examina. Perilche è grauissimo pericolo, anzi manifesto, poiche la dimenticanza de peccati, che si lasciano di confessare per questa trascuraggine, non scusa il penitente, & molti s'ingannano, poiche dicono, io nel fine, dico mia colpa di peccati confessi, & obliati, perche intendesi di quelli, che hanno usato la debita examina, & preparatione, ma questi tali negligenti sono condannati, & anche esso confessore, quando per rispetto, ò per sospetto li assolve, ò per donatiui, ò per pagamento. Del poverini voi, parlo con voi Reu. Sacerdoti.

33 Si dimanda? Vn Sacerdote haueua l'autorità dal Superiore di assolvere, da certi casi riservati, sotto qualche conditione, se esso penitente deue esser assoluto con altra sorte di penitenza? *Resp.* di no, Ma solamente il Sacerdote lo deue assolvere per l'autorità datagli semplicemente, & assolutamente, perche niuna commessione può alterare il Sacramento, Come à dire per esemplo, il Superiore haurà detto à esso Sacerdote, vi dò autorità, che voi assoluiate il tale, ma dategli per penitenza, che ogni dì dica la corona, ò digiuni, &c. Esso sacerdote non deue fare altro, se non assolverlo, & semplicemente darli quella penitenza, che esso Superiore gli ha detto, che gli dia, & non altra, imperoche facendo altrimenti, peccaria. Però dicefi, quando esso penitente haueuse accettato detta penitenza, dal Superiore. Et se esso penitente, non facesse questa penitenza, peccaria, ma non occorreria, che egli si riconfessasse, per hauer vn'altra volta l'assolutione, per il medemo caso, perche fu veramente assoluto, ma bastarebbe, che si confessasse di questo peccato solo, di non hauer fatto detta penitenza commessa a esso confessore.

34 Si dimanda? Vn Sacerdote assolue prima, ch'il penitente sodisfacesse, ò facesse la penitenza passata, se sia assoluto? *Resp.* di si, & anco lo può assolvere, prima che gli imponghi altra penitenza, pur che il penitente sia disposto, & habbia animo di uoler lo disfare, imperoche quando non haueuse l'animo di sodisfare, non sarebbe capace di riceuer l'assolutione. Ma cosa piu sicura sarà questa. Et questa è la commune opinione di tutti, imponer prima la penitenza, & accettata, che sia dal penitente, all' hora l'assolui. Ma se per sorte non la uolesse accettare, ancoche minima, offerendosi uoler sodisfare nel purgatorio, in questo caso lo può, & lo deue assolvere, affine, che così disperato non vadi all'inferno, dalquale (vedesi per la sua preparatione, esser poco lontano.) Imperoche per questo difetto il Sacramento non si annulla, se bene non totalmente sia perfetto per lui, secondo le parti integrali, che ricerca la sua materia, essendo che tutti i Sacramenti appartengono a questa uita presente, nellaquale la sodisfattione faria

faria molto difettosa, ma perche le cose essenziali di questo sacramento si saluano, però non si annulla. Et accettando la penitenza, sarà tenuto adimpirla, se sarà ragionevole, & discreta. Ma se restasse per negligenza, peccarebbe, se poi vn'altro confessore non gli la mutasse, laquale allhora la può mutare, quando che il Superiore non si haueffe riferuato il caso, & la mutatione di quella.

35 Si dimanda? vn penitente si ritrouaua hauer molti casi riservati da confessarsi, ilquale andò dal proprio sacerdote, & li confessò a quello, se quello assoluendolo da detti casi riservati, pecca; & se colui sia assoluto? *Resp.* di si, che pecca; & mortalmente, & colui non faria assoluto, se non da quelli, che lui poteua, per tanto in questo caso il prudente sacerdote, deue prima mandar colui dal Superiore, & farsi assolvere prima da quelli, ouero farsi dare l'autorità, & dopò andarsi a confessare delli altri dal proprio sacerdote, & hauendo l'autorità, gli potrà confessare tutti a quello, & farsi assolvere, & questa è la retta usanza osservata da santa Madre Chiesa. Et se essendo assoluti dalli riservati dal suo Superiore, non è tenuto confessarli di nuouo al proprio sacerdote; nè meno per quelli ritornare à esso, quando delli altri, prima si fosse confessato, imperoche l'utile non è vitioso dall'inutile.

36 Si dimanda? Vno essendo stato offeso in qualunque modo, andò, & lo querelò alla giustitia, & procedette contra esso Reo, se costui deue essere assoluto? *Resp.* esser cosa difficile, che ciò non faccia con qualche sdegno, ò rancore, cacciando la querela, ma dirassi, che tutte le cose sono possibile, potrebbe essere anco, che lo sdegno dell'offeso, fosse tanto circostantionato, che si potrebbe assolvere, & comunicarlo, ancorche non uolesse depennare la querela, nè rimettere il danno patito. Ma che prometta affermatuamente lasciar l'odio, nè che trapaasi li termini della giustitia. Perche quando l'odio non sia tale, & che principalmente ciò facci per conseruar la giustitia, se bene li fosse qualche bollimento di sangue, e passione d'animo, sarà ueniale, & secondo la passione, così si deue governare il confessore, ò assolverlo, ò pur no.

37 Si dimanda? vn Giudice haueua nelle forze giustamente un malfattore, ilquale costantemente negando con giuramento, & con tortura non hauer commesso tal delitto, & fattolo confessare dal confessore, alquale disse la verità hauerlo commesso, & essortato dal detto confessore, a douer dire la verità al Giudice ancora, & dicendo non volerla dire, il confessore non lo uolse assolvere, perche vidde che haueua volontà ancora di peccare, & essendo condannato dal Giudice alla morte, se ben non gli l'ha confessato. Il confessore dopò fatta la sentenza gli ritornò à dire, che debba dire la verità, acciò da lui sacramentalmente sia assoluto, & egli rispose, che basta, poiche tanto à vn modo, quanto all'altro uiene impiccato, se il confessore deue assolvere costui? *Resp.* di no, perche non basta a dire questa parola, basta, poi che à l'un, e l'altro modo uiene impiccato, imperoche non sodisfà al Giudice dell'ingiuria, che gli fa, ogni volta, che non manifesta la verità, perche molti, pensaranno, che il Giudice lo facci morire a torto, & resteranno con quel sospetto, ilche è grandissimo dishonor del Giudice. Et se con tutte queste ragioni perseverarà in questo errore, nè uoglia dire il vero, esso confessore non lo deue assolvere, perche li resta ancora l'intentione cattiuu; perilche dirassi dannarsi per sua propria colpa, & non del confessore, quando però esso reo sia conuenuto per le tre forme delle leggi, già dette nel capitolo del reo, o dell'accusato, percioche allhora è tenuto dir la verità alla giustitia, altrimenti non deuesi dal Sacerdote assolvere. Ma dico ancora, in questo auuertisca bene esso Sacerdote di non assolverlo, perseverando in questo peccato della bugia, acciò quello non perdi l'anima, e'l corpo per essa assolutione, & anche auuertisca di non essortarlo a douer dire la verità, che per quella non sia condannato a morte, ò in altra pena sanguigna, con la fama l'honore, & la facoltà, però la sicura, e far l'ufficio suo, & non impaciarsi in altro, per non incorrere nella irregolarità.

38 Si dimanda? vno si ritrouaua amato in ponto di morte, al quale andò il Sacerdote per confessarlo, e trouò che haueua perso la parola, onde per cegni l'interrogò, se gl'era pentito, & dolente de' suoi peccati, ilquale col capo, ò con altro, gli fece cegno di si, nè lo puote confessare uocalmente, se à questo se li deue dare l'assolutione necessaria? *Resp.* essendo, ch'allhora si dà, & usasi la forma dell'Assolutione, quando gli è la mate-

c. si qui sunt
2. q. 7.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 35.

Nau. c. 25.
nu. 3536.

Scolo. lib. de
ratio. regen.
memb. 2. q.
7. pag. 7.

Medi. lib. 2.
c. 8.

fia de' peccati confessi, & in questo caso non essendogli la materia de' peccati con se per non hauerli confessati, l'assoluzione non sarà necessaria, ma se li potrà dare ad bene esse, imperoche si tiene, che detta assoluzione a costui non gli vaglia, ma solo valergli la contritione, che lui mostra per gli atti esteriori. Et questa è opinione di S. Tomaso. Ma dirasi, questo intendersi in foro Dei, & non in foro Ecclesie, valergli detta assoluzione, mediante essa contritione, perche *Ecclesia non iudicat de occultis*. Ma veramente non si può assolvere, perche non v'è materia sufficiente, & legitima, sopra la quale possa cadere la forma del Sacramento dell'assoluzione, imperoche la materia di questo Sacramento è l'accusarsi d'hauere offeso Dio, l'anima sua, & il prossimo in particolare, & non basta il dar segni di contritione in generale. Perilche concludemo con il Navarro, che l'assoluzione sacramentale non se gli deve dare, sotto pena di peccato mortale, perche egli non ha inteso in confessione i peccati di quello, che è materia di riceuere essa assoluzione sacramentale. Et se non hauesse perlo la parola, deve indurlo a concipere speranza del perdono de' suoi peccati, con volontà di confessarsi, & con vera contritione con l'esempio di Dauid, della Madalena, & delle dette, & altri, mediante gli meriti della passione di Gesù Christo, che supera tutti i peccati del mondo, per eccessi vilissimi, che quelli fossero.

26. nu. 27.
28.

Albenese c.
16. §. 9. 26.
9. 6.

in Ser. panni
penitentia.

39 Si dimanda? Vno si andò a confessare, & confessò tutti i suoi peccati al proprio Sacerdote, si come comanda la santa Chiesa, & il Sacerdote ingiuntoli la penitenza, gli pose la mano in capo facendo l'atto d'assolverlo, & disse anco la forma delle parole, ma esso Confessore (se bene disse le parole) non hebbe intentione d'assolverlo, se costui sia assoluto? *Resp.* di sì in foro Dei, & anco dicevi in foro Ecclesie, essendo che la Chiesa nostra Madre vuole, che'l peccatore contrito, & pentito sia assoluto, & esso Sacerdote (come quello, che rappresenta in questo atto la volontà della Chiesa) lo deve assolvere. Onde se bene lui non haurà hauuto intentione d'assolverlo, & benche habbi ufato, & detto la forma delle parole, con intentione di non assolverlo, dirasi costui per quella buona fede essere assoluto, & lui hauer peccato mortalmente, perche lo doueua assolvere anco per questa altra ragione, che il Confessore è obligato assolverlo, secondo la sua intentione, & proposito, come quello, ch'è Accusatore, & testimonio della sua volontà, & Iddio in questo caso sopliose il difetto del Sacerdote, il qual non assolue.

Medi. lib. 2.
c. 7

40 Si dimanda? Vno se andò a confessare nè tempi debiti, ilquale essendo interrogato dal Confessore, se nè tempi passati s'ha confessato malamente, ò con inganno, ò che non hauesse accusato tutti i suoi peccati. Et lui gli disse Padre ascoltarmi, perche veramente io nelle Confessioni passate non ho seruato tutta la verità, & ho mentito. Et il Confessore conoscendo, che se lui adesso non lo confessa, cegli non tornerà più, & non si confesserà più così integramente. Se il Confessore lo possi confessare, senza ch'egli pensi più a suoi peccati, non altrimenti, come se fosse al passo della morte? *Resp.* di no, che non lo deve assolvere, perche colui si vede, che non ha la dispositione, laquale fa dibiogno nella Confessione. Et assoluendolo, dirasi il Confessore peccare, perche assolue quello, come si assoluere uno, che non hauesse animo, ò proposito d'uscir di peccato, per non hauere la dispositione necessaria, pertinente alla Confessione, vedendosi chiaramente, che costui s'è mosso per essere così interrogato, & aiutato dal Confessore, perche in si poco tempo non si può totalmente ricordare di tutto quello, che ha fatto, & detto nelle Confessioni passate, per non essersi confessato realmente, & con verità in quelle altre, onde è obligato a riconfessarsi di tutte le cose passate, nè può compensare il bene, & esaminar la sua coscienza, con ricordarsi bene, nè darne buon conto, come deuerebbe. Perilche questo tale non ha da essere assoluto per allhora, ma essortarlo, dopò, che l'haurà vditò di tutto quello, che uorrà dire, che prima vti la debita diligenza della premeditatione, & disponersi, alla Confessione, & poi torni, che volentieri l'assoluerà. Et se detto penitente non tornerà, la colpa sarà sua, & non del Confessore, & a lui s'imputerà, poiche gli ha mostrato la uera strada, & non l'hà uoluta seguire. Ma se fosse in articolo di morte, in tal caso si può assolvere, perche la legge di Dio non obliga all'impossibile, perche se si troua in tal stato, il Confessore deve animarlo a dire tutto quello, di che si ricorda, & interrogarlo, accioche

cioche così aiutato, dica breuemente quel tanto, che se gli offerisce alla mente, con manco peso, & traualgio, & assolverlo da qualunque caso, e censura. Ma se fosse impenitente, per modo alcuno non si deve assolvere, percioche; *Impenitens cor thesaurizat sibi iram in die ire, & reuelationis iusti iudicij Dei*. Però lo deve essortare, & uedere di disponerlo alla preparatione.

Roman. 2.

41 Si dimanda? Vn Todesco ouer Francese s'andò a confessare da un Sacerdote Italiano, che non intenduea troppo bene la sua lingua, per esser differenza tra l'una, & l'altra lingua Italiana, e Francese, di maniera, che nella sua lingua non intenduea, se non di questo, o di quello peccato, se lo deve assolvere. *Resp.* di no, eccetto, che non fosse in articolo di morte. Ma fuor di questo pericolo non de ue udire la sua confessione, nè meno assolverlo, per le cose già antedette, ma lo deve inuiare a un altro, che lo intenda, perche altrimenti il Confessore peccarà, assoluendolo di quello, che lui non sà, nè intende, nè meno può saper se'l sia disposto alla confessione: imperoche facendolo, si mette a pericolo d'assolverlo di quello, che non sà, nè forse può. Imperoche se il penitente non ha ufato la necessaria diligenza, per ridursi memoria i suoi peccati, & darne conto dinanzi a Dio, la confessione non sarebbe ualida, anzi sarebbe vna bucia, & un scherno dinanzi a Dio, & s'acquistarebbe l'inferno l'uno, & l'altro.

Medi. lib. 2.
cap. 7.

42 Si dimanda? Vno staua male, & fece uenire il Confessore a se, & si confessò; & mentre, che era a mezzo la confessione, si straccò per il ragionare, & disse: Padre io non posso più, perche son stracco, lasciamo di fare il resto della confessione per un'altra uolta, imperoche mi restano da dire ancora molti piu peccati. & il Confessore lo assolue, benchè non finisse la confessione, se sia ualida? *Resp.* di sì, nè deusi differire in modo alcuno l'assoluzione a questi tali, percioche se bene l'ammalato non hauesse detto tutti i suoi peccati, almeno ha detto quello, che ha potuto, & mostrò dolore, & contritione, acciò non interuenga, come interuenne ad uno, che ritrouandosi a confessare uno infermo, & perche si straccò, & parendogli, che gli fosse ancor tempo, lasciò di assolverlo, per l'altro resto della confessione; per ilche, quando tornò, lo trouò morto, & morì senza assoluzione. Per fuggir dunque questi pericoli, si deve fare, che il penitente dica: Padre, io m'accuso di tutto quello, che ho detto, & di molti altri peccati, liquali per non hauer tempo adesso, nè forza, non gli dico, nè per la stracchezza non gli posso dire. Però dimando perdono a Dio, & a voi Padre, che state dalla sua parte, m'assoluiate. Et allhora se gli deve dare l'assoluzione. Ma se fosse tanto al fine, che temesse quello douer morire, senza altrimenti dimandarlo, lo deve assolvere, mentre confessasse alcuni peccati nel modo sopradetto. Ma se non confessarà alcun peccato (come ho già detto) ma solamente darà segni in generale di contritione, non lo deve assolvere; benchè alcuni Dottori uoghiano di sì. Perche non v'è materia sufficiente, & legitima, per laquale la possa assolvere, che è la confessione alcuni peccati in particolare d'hauere offeso Dio. Però come ho già detto nel presente capitolo al caso 38. non l'assolua, per non essergli la materia de' peccati, di poter dargli l'assoluzione. Et se esso infermo fosse scommunicato, & morisse senza l'assoluzione da quella, con segni di contritione, può, & deve dopò la morte esser assoluto da colui, che lo poteua assolvere in uita, mentre era sano, ma non può assolverlo ogni sacerdote, che lo poteua assolvere in articolo di morte; & se fosse sepelito in sacramento, si deve assolvere senza dissepelirlo, battendo esso corpo, o essa sepoltura, come si batte lo scommunicato in uita, & detta assoluzione a quello ualerà, senza dissepelirlo del sacramento. Ma se fosse sepelito in altro luogo, che in sagrato, deusi dissepelirlo, & batterlo, & gli ualerà l'assoluzione, dopò sepellirlo in sagrato, poiche gli è speranza di salute, secondo la sua dispositione, & contritione, che haurà hauuta in quel punto di morte, o per inanti.

Medi. lib. 2.
cap. 8.

L'Autore.

Nau. ca. 26.
m. 28. 3 2.

Ca. a nobis,
de sent. exc.
Resol. ver. ab.
solu. 1. §. 2.
131.

43 Si dimanda? Essendo che per fare la confessione, acciò sia integra, fra le molte circostanze, che in quella si ricercano, si ha ancora da dire il numero de' peccati; però se uno non dice se detto numero, se gli deve dare l'assoluzione? *Resp.* di no, & se qualch'uno nelle confessioni passate non l'hauesse detto, se li deve far reiterare tutte le confessioni, perche non furono ualide. Dico però quando questo hauesse lasciato

Medi. lib. 2.
cap. 8.

lasciato di proposito, di non volerlo dire, si come io so da alcuni, che mi hanno detto. Padre io non lo voglio confessare, perche mai l'ho confessato, nè anco a gli altri Confessori, benchè m'habbino dimandato, nè mi ha fatto tanto scrupolo, come mi fate voi. Allhora dico, che questo tale è obligato reiterare tutte le confessioni fatte per inanti. Ma se fosse apparecchiato a dirlo, quante volte, basterà quasi senza altrimenti reiterare le confessioni passate, & accusarsi della negligenza usata in quelle altre, che si ha confessato in simil modo. Et deue dirè, quante uolte padre ho commesso quei peccati, tante volte io ne son dolente, pentito, & contrito. Et se commodamente se ne potesse ricordare, dirli, caso nò, dica di quante uolte, & basterà. Ma in vero la più facile, & sicura, sarebbe il fare vna Confessione generale di tutti i peccati passati, & presenti, con tutte le sue circostanze; perche altrimenti è cosa dubiosa, & pericolosa. Voi dunque Padre Confessore, che sete prudente. Prudenter agas, & respice tuum, & eius finem.

44 Si dimanda? Vn Sacerdote haueua battuto leggermente vn'altro Sacerdote, ilquale pentito, andò dal Vicario, ò dal Vescono, ch'è quello, ch'ha dato l'autorità a quello, & gli disse il suo peccato, ilquale interrogato, se gli era sangue, & dicendogli di nò, come veramente era, & se haueua fatto la pace? alquale disse, costui esser forestiero, nè saper doue al presente trouarlo, ma che lui, ch'è l'offeso di parole, gli perdonaua. Alquale esso Vicario (dopò questo vdirò) gli disse ingenocchiareui, & lui s'ingenocchiò, & il Vicario gli fece il segno della Croce, & gli disse, Io te benedico, dite cinque Paternostri, & cinque Aue Marie, nè altra forma d'absolutione vsò, fuor che di quanto ho detto, se detto Sacerdote sia assoluto? *Resp.* di sì, secondo l'Armilla, con quel segno della Croce, che è segno di beneditione, imperoche non ricerca alcuna forma determinata di parole, ma le parole del Giudice hanno forza dalla intentione di chi le dice, come s'egli dicesse. Io te benedico, ò io t'absoluo, & cita il testo di San Tomaso di maniera che, vedesi non importare quelle parole, egli vsi ad esprimere la sua intentione, per la detta absolutione.

L'Autore.

De absolui
m. m. 60Opl. sc. 22.
c. 2.Nau. c. 25.
nu. 95.

46 Si dimanda? Vno disse male d'alcuni, ò pose discordia, fra due, ouero che disse al cun difetto di quelli, ò di natura, ouer di colpa, & lo disse con intentione di danneggiare, ò di vergognare quelli, per ilche il suo Confessore non lo volse absoluere, se prima non riconciliava quei due; ilquale dopò fatto il debito suo, non puote riconcigliarli; onde esso Confessore l'absoluette se sia assoluto, & se esso Confessore peccò? *Resp.* di sì, nè peccò, quando egli habbia però promesso d'usar ogni diligenza, presentandosi l'occasione di riconcigliarli, se mai farà possibile, & auco di sodisfare a i danni, che occoresero; benchè non li potesse riconciliare, per hauerli detto orbo, per esser quello veramente orbo, ò ladro, essendo ladro.

Armil. de
casu. nu. 4.

46 Si dimanda? Vno ritrouandosi esser incorso in certi casi riseruati, delli quali si fece absoluere, senza hauerne contritione, da chi haueua autorità, ilquale dopò, anco si fece absoluere contrito da vn semplice Sacerdote di tutti i suoi peccati, & da' predetti casi anchora, se sia assoluto? *Resp.* di sì, percioche già vna volta è stato giudicato auanti esso tribunale di detti peccati, ò casi, alquale tribunale quelli erano riseruati, benchè non fosse contrito, quando però di quelli la prima uolta hebbe confessati, percioche, se non li hauesse confessati, sarebbe altrimenti. Ma detta absolutione senza contritione al detto penitente, glie inualida per la gratia, percioche non riceue gratia, nè frutto da quella.

L'Autore.

47 Si dimanda? Furono già due fratelli, vno chiamato N. & l'altro P. Ilquale P. si maritò, con la moglier delquale N. vsò carnalmente, per ilche P. hebbe sospitione per non sò, che atti, che si accorse, nè potendo hauer la certezza: fece, ch'alla preferenza sua si confessasse, & si comunicasse dal suo proprio confessore, ilquale per non hauer l'autorità non la puote absoluere per esser caso riseruato, alquale essa donna gli disse, che l'absoluesse, perche altrimenti suo marito l'ammazzarebbe, & detto Confessore l'absoluette se sia valida? *Resp.* di sì, ma però, con proposito di farsi dare l'autorità, & absoluerla, quando potrà, & la puote amettere anche alla comunione; acciò non ne seguisse maggior scandalo, & essa fece bene a non tacer detto peccato per modo alcuno, e di confessarlo, perche altrimenti l'absolutione era inualida.

Si

48 Si dimanda? Vno stuprò vna vergine, dopò la tenne anco vn tempo per sua donna dopò alquanto tempo la ritolse in casa propria con animo fermo, e deliberato di non più conoscerla, & veramente più non la conobbe, & si confessaua, & fu assoluto, se sia valida? *Resp.* se con pericolo staua di poter ricadere, dirasfi di nò, che non è valida, come verbi gratia per la sua giouentù, o bellezza, ma se per lungo tempo non la conobbe, nè meno più alcun pensiero li ueniua delle cose passate, o per esser uecchio, ò mortificato, si potrebbe permettere, & assoluerlo. Ma s'alcun pensiero, o ricordanza gli potesse uenire, ò che stesse con probabile pericolo, dico, che non si deue assoluere, se prima non la manda via al tutto.

L'Autore.

49 Si dimanda? Vna donna commise incesto, laquale dopò confessata, fu ammessa alla comunione, con promissione di più non commetterlo, nondimeno molte volte anco dopò lo commise, nè restò di peccare con un suo cognato, & il marito sempre staua con quella sospitione, nè mai la lasciava andar fuori di casa senza di lui, nè uoleua, che più si confessasse da altro sacerdote, che dal primo, ilquale ancora la seconda volta l'absoluette. Ma alla terza fiata, & alla quarta, & anco alla quinta, è sesta, & più, mai la uolse assoluere, poiche uide costei essere impenitente, se peccò? *Resp.* di nò, percioche uolendo perseverare uno, che non sia contrito, ouero almeno attrito, non deue essere assoluto. Perilche ella si comunicò molte uolte senza l'absolutione, se ditto sacerdote peccò, hauendogli data la comunione? *Resp.* di nò, perche il peccato era occulto, nè era tenuto scazzarla uia, poiche Giesu Christo comunicò anche Giuda, benchè una sol uolta. Ma lei sempre grauemente peccò, & è tenuta a riconfessarsi di questo peccato, & farne graue penitenza, per conseguire la gratia, & la remissione del peccato.

L'Autore.

50 Et l'istesso dirasfi di quella sorella, & fratello, ch'erano tanto innamorati l'uno dell'altro, che'l patre cercò ogni uia, & modo per chiarirsene, nè mai puote, onde esso confessore si risoluette non assoluerla più, & lei si comunicaua senza absolutione, & seguì il suo amor 6. ouer 7. anni, o più, nè esso confessore nò poteua far di meno: nò dagli la comunione, benchè senza absolutione, perche il peccato era occulto, nè lui poteua far di meno, per non riuolare la confessione, che se non l'hauesse comunicata, haurebbe con questo indicio riuelato la confessione. Ne però lui peccò, ma lei sempre grauemente peccaua, & morendo senza contritione, & absolutione, senza dubbio anderà nell'inferno.

L'Autore.

51 Si dimanda? Vna donna maritata finse esser grauida, & finse anco hauer parturito un figliuolo, ilquale secretamente lo tolse all'hospitale, o altronde, ilquale poi mostrò à suo marito, se peccò? & esso confessore la deue absoluere; Ouero che hauesse parturito alcun figliuolo di adulterio, & che'l marito credesse esser suo, se peccò? *Resp.* che non è dubbio, che peccò, poiche doue si procede con malitia, si commette anco peccato. Quella donna dunque, che leuerà dall'hospitale alcun figliuolo, per non hauer de proprij, ma solamente hauere aderenti di sangue, & uoglia istituire quello herede de' suoi beni, & del marito, con uoler priuare à chi giustamente perueneria, peccò, nè si deue assoluere, poiche da lei è scoperto questo fatto, nè gli uà pericolo di uita; Et uedesi che in questa donna si scuopre un semplice effetto, & desiderio carnale, acciò che detti beni non uadino nell'altrui mani. Onde lei è tenuta riuolare questo fatto, acciò non sia fatto torto, a chi giuridicamente spettan detti loro beni. Et facendo altrimenti non si deue absoluere, percioche si scopriera lei uoler perseverare nella sua perfidia, & malamente uoler quelli dispensare; per ilche pecca, & grauemente; ma però deuesi absoluere, senza manifestare questo peccato, quando fosse pericolo della sua, o dell'altrui uita, ancorche si facesse danno al patre putatiuo, ch'alleua detto figliuolo d'altri, per suo proprio, & per suo herede, poiche il figliuolo spurio, quale è tenuto per uero figliuolo legitimo, possederà tutta la sua heredità, o parte di quella, in pregiudicio di quello, à cui ragioneuolmente perueneria, che quello figliuolo resti herede. Et questo hauendo però la donna pensiero di satisfare nel miglior modo, che possi cò suo honore, a chi hauerà pregiudicato, & questo allhora intendasi, quando esso marito crederà, senza alcun dubbio quello figliuolo esser suo, & ch'ella temesse il marito, non l'ammazzasse, o che non li portasse odio mortale, riuelandogli la uerità; o di perdere la sua.

Nau. c. 16.
nu. 43. 44.
c. 45.Cater. in lib.
27. resp. 14.
et 2. 2. q. 62.
art. 6
Scoto in 4.
di. 15. q. 2.
pos. an. 4. in
resp. art. 23.

Prov. 22

Imo in d. c.
officij.Nau. c. 26.
nu. 3. 4.Nau. c. 27.
nu. 257.
cap. statuti-
mus. de ma-
ledi.Ange. uer.
casus in
primis.Medi. lib. 2.
ca. 7.Medi. lib. 1.
ca. 18.

L'Autore.

Tua fama, perciocchè alcuno non è tenuto à restituire i beni di più basso ordine con danno, & perdita di quelli, che sono di più alto ordine; essendo che la fama, & la vita sia di più alto ordine, che non è la roba. Perche *melius est nomen bonum, quam diuitia multa*. Ma se quella fosse già fatta infame, & credesse, che senza pericolo della sua uita, o dell'anima sua, & che sarà creduta da ditto suo marito quello non esser suo figliuolo, deue subito discoprire, & manifestare la verità, nè più tener celato detto fatto in detrimento dell'anima sua, & in danno del prossimo, à cui giuridicamente deueno peruenire detti loro beni di fortuna, poiche sono priui della propria prole.

52 Si dimanda? Vno andò à confessarsi, & il confessore gl'impose alcune cose condendenti, per poterlo assoluere, ilquale disse non poterle fare, o che non le uoleua fare, benchè fosse obligato per necessità, & senza dubbio farle, come restituir la roba d'altri, o la fama, o lasciar l'odio, & simili, se lo deue assolvere? *Resp.* di nò, per modo alcuno, perche esso confessore peccaria mortalmente; Ma se esso confessore trouasse per li Dottori douerlo assoluere, dirassi in questo caso, che se esso confessore hauesse una opinione più ragionevole, chiara, & dimostratiua, la deue dire al penitente, ilquale quando pur non gli credesse, per non essere obligato à credere in questo conto al confessore, però sarà tenuto credere alla sua dimostratiua, & insolubile ragione. Perilche quando poi esso penitente, nè anco non gli uolese credere, benchè insolubile fosse, esso confessore in modo alcuno, non lo deue assoluere. Ma quando poi esso confessore non hauesse tanto chiara, & insolubile ragione, & che credesse solamente per ragioni probabili, dubitando, o uedendo, ch'esso penitente adduce, & s'accosta all'opinione d'alcun Dottore notabile, deue all'ora in questo caso assolverlo, & lasciare il carigo alla sua coscienza, quando però non dubiti, ma che tenga ciò per probabile caso, è chiara, & se non fosse proprio parochiano; lo potrà per più sicura cosa rimandarlo à quello, & lasciare il carigo à quello.

53 Si dimanda? Vno essendo publico bestemmiatore, & manifesto, si confessò ad un Sacerdote o al proprio, o ad altri, & l'assoluette, se peccò? *Resp.* di nò, quando l'hauesse assoluto cò grauisima penitenza, pcioche il resto com'ada, che i confessori nò assoluino questi tali bestemmiatori nel foro della coscienza, se non con grandissima penitenza; secondo il giudicio di seuro confessore. Et l'istesso dirassi di quello, che non pensò alli suoi peccati, se non dalla casa alla Chiesa, & non lo deue assoluere, nè meno scoltarlo: ma con carità ammonirlo, & darli tempo di prepararsi. Perche è cosa chiara, & im possibile, che si possa ricordare de' suoi peccati, & che possi essere non dico contrito, ma nè anco attrito, nè far conto della sua vita passata, & questo tutto per sua colpa, per esser la sua ignoranza c'ra sta chiamata da Teologi coscienza attentata, come se volòtariamente uolesse restare ne' suoi peccati, nè render conto giusto di se, per ilche se fosse il Prencipe, non deue confessarlo. Et in questo il confessore deue hauer gran cuore.

54 Si dimanda? Vno si confessò de' suoi peccati al proprio Sacerdote, ma con proposito di non mutar uita, e uiuere più christianamente, con debita diligenza d'allontanarsi da qual si uoglia peccato, o dall'occasione di peccare, ilquale l'assoluette, se sia ualida? *Resp.* che esso confessore non lo douea assoluere: per ilche peccò, & è sacrilegio, & ingiuria d'esso Sacramento per la parte d'esso penitente, & del confessore, & ambedue sono sacrilegi, & hanno dishonestato ambedue esso Sacramento. O quanti di questa sorte di penitenti, è confessori gli sono, poiche alla confessione da molti si uà per una certa consuetudine, & non per riceuere la gratia dell'assoluzione, nè per mutar uita, o costumi. Veli igitur uobis, o Reuerendi Confessori, poiche forsi (che prego Dio che non sia) per la vostra auidità, o per qualche rispetto, o broglio, o pur diciamo così, pur per vostra poca cura segue la dannatione a quelli, scādalo, al modo è vilipendio di tanto Sacramento, e con tanto accrescimento di peccati, per ilche poi. *Fiunt nominissima hominis penitentis peiora prioribus. Et sic abyssus abyssum inuocat.* Et tutti questi cò loro andaranno a casa del diuolo, & senza alcù dubbio, questi faranno vostri giudici.

55 Si dimanda? Vn Prelato, o Ordinario, ò Superiore fece un'editto, che niuno Sacerdote potesse celebrare, nè ministrare alcun Sacramento, se prima non haurà mostrate le sue bolle, o licenza, o lettere demissoriali, & che prima sian o essaminate & uiste da lui, o da alcuno Vicario, o altri, a ciò deputati giusta la bolla della felice memoria

tose vna, o più volte, ilquale dopò incorso in ditto censura, entrò in una confraternità, o della concezione della Madonna, o del Nome di Dio, ò d'altra, per farsi assoluere dalla ditto censura, essendo che conceda quelle facultà à ciascun Sacerdote approbato, di poter assoluere vna uolta in uita, & una in morte di qualonque censura, & vn Sacerdote l'assoluette, se sia assoluto? *Resp.* di sì, quando però quello fosse scritto, e notato in ditto confraternità, prima che fosse cascato in ditto censura, per sua diuotione, ma se s'haurà fatto notare, e scriuere dopò incorso nella censura, dirassi di nò, che non è assoluto altrimenti, perciocche parrebbe, che gli indulti di dette confraternite, fossero mezani de' peccati. Et anco dirassi di più, che se quello si fosse fatto scriuere prima, & dopò assoluto vna uolta, & ritornò à celebrare, prima ch'hauesse obedito al predetto editto, di nuouo sarà incorso in essa censura, benchè questo facesse molte uolte, per essere scritto, e notato in molte d'esse confraternite. Anzi di più, che grauemente peccaria, quando ciò scientemente facesse, & con malitia, & con ignoranza, perche dimostra dispreggio, & essere ostinato nella pertinacia, di non uolere obedire, & anco si potrebbe proceder contra di lui, per il foro giudiciale.

56 Si dimanda? Vno Religioso claustrale, essendo fuori della sua religione con l'habito, si pose al seruitio d'un Vescouo in casa sua propria, ilquale fece parole con un'altro religioso, & lo percossè, per ilche cascò in censura, ilquale andò per farsi assoluere dal Vicario d'esso Vescouo, (per non esser quello nella città) nè lo uolse assoluere, dicendoli douesse andare dal suo Guardiano, benchè non sia à quello sottoposto, & si ritroui al seruitio del Vescouo, per portar l'habito della religione solamente, ilquale andò, nè lo uolse assoluere, per ilche esso Vicario l'assoluette, se sia valida? *Resp.* di sì, perciocche hauendo commesso l'errore sotto la diocesi di detto Vescouo, & stando al seruitio in casa propria di quello, come caso Episcopale lo puote assoluere, nè peccò: Et esso Guardiano fece bene non assolverlo: per non esser sottoposto alla sua giuriditione, o regola; si come chiaramente ciò dichiara esso Canone. Ma se fosse stata la percossa graue, che l'assoluzione fosse appartenuta al Papa, esso Vicario non lo pottea assoluere, nè esso prouinciale, quando però non hauesse hauuta certa particolare autorità.

57 Si dimanda? Vno si ritrouaua hauer alcune robe d'altri, ò danari, ò debiti, &c. Et questo penitente era mercenario giornale, e bracente, ilquale si guadagnaua il uiuere per se, e la sua famiglia due, ò tre giulij al giorno, &c. era huomo, che si gouernaua, però che poneua anche sempre da banda alcuna cosa d'auanzo, ilquale confessò al suo Confessore tutte le predette cose, senza animo di uoler sodisfare a chi douea, ilquale parendoli pouero, l'assolse, se detta assoluzione sia valida? *Resp.* di nò, perciocche deue prima sodisfare, e restituire à chi si troua debitore, robe, ò danari, dopò saluare, & metter da banda, ò auanzare quello, che potrà del suo guadagno, nè per modo alcuno gli vale l'esser bracente giornale, et andio ch'esso creditore non fosse posto in necessitā, nè di quelle hauesse bisogno. Ma se detto debitore fosse posto in necessitā, quasi estrema, nè cosa alcuna auanzasse delle sue fatiche, & esso creditore fosse quasi commodo, per allhora dirassi detto suo guadagno non deue a quello restituire cosa alcuna, poiche se ne ferue per il suo uiuere, e della famiglia; ma deue esso Confessore assoluere quello con promissione di restituire, ogni uolta che verrà per alcun tempo in miglior fortuna. Et se per caso esso suo creditore fosse in necessitā, deue restituirgli qual che parte, se non in tutto, e souenirlo dell'istesso suo guadagno, benchè esso, e la sua famiglia patisce di qualche cosa.

58 Vedi al capitolo della scomunica, & anco al cap. de' beneficiati Ecclesiastici al caso 21. Vedi se uno, ch'habbia molti beneficij, benchè semplici, se si deue assoluere, perche dice si di nò, & perche.

59 * Si dimanda? Vn Sacerdote haueua per nso, & consuetudine, quando assoluena alcun penitente, di dire solo queste parole. *Absoluo te.* Se quello penitente sia assoluto, pilche il penitente si scādalizzaua, se peccò? *Resp.* con l'Armila di sì, ch'è assoluto, pcioche necessariamente in essa forma dell'assoluzione, altro nò se li richiede, che le predette due parole, *Te absoluo.* Ilche fù trattato nel Cōc. Fiorēt. sotto Papa Eugenio. Alcuni

Giard. di Somm. Parte Prima.

F gli

Nota.

L'Autore.

c. si quis sua
dente diabo
lo.

L'Autore.

Arm. de as-
solu. nu. 4. 5.
Tom. 3. p. 9.
84. art. 3.

- Gaet. in ver-
bo absol.
L. Autore.*
- gli sogliono metter quella parola *Ego*, laquale nõ è di necessità, & d'essenza: percioche s'intende in esso verbo. *Absoluo*. Ma è cosa molto conuenevole a dirla, & ancho a dire *Dominus Iesus Christus te absoluat &c.* con quelle altre parole, che s'usa da S. Chiesa. *Pasce Domini nostri Iesu Christi &c.* Ma questo notasi, che quando si desse scandolo, si peccarebbe, percioche per uso della Chiesa. S. si deuno dire le parole. *Dominus noster Iesus Christus &c.* Et anco per sodisfatione del penitente. Et quando in questo s'haueffe fatto uso, come vn dispreggio, si peccarebbe mortalmente.
- Ibid.
Gaet. ibid.*
- 60 * Si dimanda? Vn Sacerdote soleua usare nella sua assoluzione, ch'egli daua al penitente di qualche grado, o conditione questa forma in plurale. *Nos absolvimus te, vel vos.* se questa assoluzione sia valida, & se peccò? *Resp.* che è ualida, percioche per l'usanza del parlare ha quello significato istesso. Ma dirassi bene, che peccò, poiche fa oltra la forma di S. Chiesa.
- L. Autore.*
- 61 * Si dimanda? Erano dui Sacerdoti, liquali & per alcuni loro disegni usauano il sacramento della confessione in questa maniera, vno scoltava la confessione, & dopò senza assoluere esso penitente, mandaua quello a quell'altro Sacerdote suo compagno per l'assoluzione, dicendoli, che lui haueua solamente l'autorità di scoltar le confessioni, & quell'altro d'assoluere, & così quell'altro Sacerdote l'assolueua, se questa assoluzione sia valida, & se peccorno? *Resp.* di nõ, che non è ualida, & essi mortalmente peccorno, percioche il sacramento non può, ne deue esser diuiso; Dico però, quando esso penitente non haueffe alcuno caso riservato, percioche quando haueffe qualche caso riservato, può accasare, che vn sacerdoti non habbia l'autorità d'assoluere da qualche caso, & che l'habbia vn'altro; ma però deuesi assoluere prima esso caso riservato sempre, & dopò gli altri peccati, perche tutti i sacerdoti non possono assoluere le scomuniche, & altre censure o qualche altro peccato: ma quãdo per qualche cattiuo fine uno ascoltasse, & un'altro absoluesse nel foro della penitenza, si peccaria mortalmente, nè sarebbe ualida l'assoluzione, poiche un Sacerdote riceua la materia, & l'altro dà l'assoluzione, senza saper essa materia, di che cosa l'assolua: et andio che quell'altro Sacerdote gli dicesse sopra i tali peccati assoluetelo, perche farebbe doppio errore, per la riuelatione della confessione, & meritarebbono castigo, non poco, ambedue essi Sacerdoti, & d'essere abbruciaciati.
- Armi. ibid.
nu. 8.*
- 62 * Si dimanda? Vn Sacerdote ottene licenza dal Papa, ouero dal Vescouo di poter confessare, & assoluer da ogni caso, per ogni luogo, ilqual confessando in una Parochia, senza licenza d'esso proprio Parochiano, fu impedito dall'altro proprio Parochiano, che nõ douesse confessare. Nondimeno non restò per l'impedimento di quello, di non confessare ancora, se quelli penitenti siano assoluti, & se costui peccò. *Resp.* di sì, che sono assoluti, percioche il Papa, & i Vescouo sono quelli, che fanno i Parochiani particolari, per le Parochie, & non essi particolari Parochiani fanno il Papa, & i Vescouo: Onde quel Sacerdote, che haurà ottenuto licenza dal Papa, o da i Vescouo di poter confessare per tutto, nõ può essere impedito da alcun proposto Parochiano. Et chi uolesse dire altrimenti che'l Papa non lo può fare, ouero i Vescouo, secondo quel capitolo del statuto, che dice. *Omnes Viriisque sexus, de par. & re.* Et che bisogna, che i popoli si confessino dal proprio Sacerdote, cioè dal Curato, & Parochiano, farebbono condannati come heretici. Si come si hà per l'Extrauagante di Papa Giouanni I L. ch'incomincia. *Vas electionis, &c.*
- L. Autore.*
- Armi. I.
Ibid. nu. 11.*
- 63 * Si dimanda? Vno ritrouandosi scomunicato, ouero sospeso, o interdetto, fù ricercato da uno, che lo douesse confessare, ilquale era infermo, & lo confessò, & l'assoluetre se peccò? *Resp.* che l'atto dell'assoluzione, ueramente è proibito al Sacerdote scomunicato, interdetto, o sospeso, nè per alcun modo a questi tali, tale atto se li può commettere, se prima non gl'è leuato loro l'impedimento, percioche non possono essere scusati dall'Ordine penitente; Ma se l'infermo si ritrouasse in punto, & in pericolo di morte, in questo caso potrà usare esso atto, per la necessità, & pericolo di morte, altrimenti nõ, benchè sapesse l'infermo quello esser scomunicato. Et esercitandolo, pecca grauemente, & aggrega il peccato, & è fatto irregolare fuori di necessità estrema.
- Armi. ibid.
nu. 16.*
- Pan. in d. c.
omnis.*
- 64 * Si dimanda? il Papa dette licenza à uno di poterli eleggere qualonque Confessore

- ch'a lui piacesse, senza nominar particolarmente alcuno, & si confessò da un Religioso, ilquale non haueua licenza dal suo Prelato, se costui sia assoluto? *Resp.* ueramente di sì, quando dal detto penitente ciò non si sapeua, ma esso Religioso peccò. Ma dirassi ben questo, che se fosse stato ricordato al Papa questo Religioso, ouero che fosse stato habitato, & esposto, & ammesso alle confessioni, che non peccò, & se li può commettere l'atto dell'assoluzione; & però dicesi sempre nelle bolle, particolarmente di Giubilei, purchè siano ammessi da gli Ordinarij.
- Archiep. &
Gaet. verb.
absolutio.*
- 65 * Si dimanda? vno non haueua stanza ferma, nè habitatione certa, essendo uagabondo, hor quã, hor là, stando in continuo moto, o solo, o accompagnato, con la moglie o con li figliuoli, si com'è sono ceretani, ciurmatori, salra in banco, o altri simili, i quali in giorno di Pasqua si sogliono ritrouar fuori delle loro patrie, case, habitationi, & paesi, ilquale si confessò da chi uolse, se costui, o costoro siano assoluti? *Resp.* di sì, nè sono sottoposti ad alcuno, nè di quei tali si può dare ragione più d'vno, che d'vn'altro, per non essere sottoposti ad alcuno. Ma non sono scusati dal peccato essi sacerdoti, che questi tali confessassero, o altra persona qualunque essa fosse, quando loro non fossero ammessi dall'Ordinario.
- Ibi. nu. 18.*
- 66 * Si dimanda? vn Prete era inferiore al Vescouo, ilquale si confessò ad un'altro Sacerdote, che nõ era suo Prelato, senza sua licenza, se sia assoluto? *Resp.* secondo l'Armilli di nõ; percioche tutti i preti inferiori a' Vescouo, quãdo però nõ siano Prelati essenti, dice, che si debbono confessare a loro Prelati, ouero ad altri, ma con licenza loro. Et questo ancora notasi, che s'vn sacerdoti parochiano si confessasse a un'altro sacerdoti parochiano, senza licenza del suo Superiore, non può essere assoluto da quell'altro parochiano, quando quello non habbia licenza, o generale, o particolare, o tacita, o espressa; Ma quando il Vescouo lo sapesse, & che tacesse in questo caso lo potrà confessare, perche pare, ch'esso Vescouo acconsenti a questo atto, & approui tal fatto. Et questa è l'opinione di Guglielmo, laquale a me pare dura troppo.
- L. Autore.*
- 67 * Si dimanda? vno per una certa sua consuetudine introduse da se, che s'eleggeua un Confessore a suo beneplacito, senza licenza espressa, ouero tacita del suo superiore, se costui fece bene? *Resp.* se costui era suddito semplice, dirassi di nõ, percioche deue haueere la licenza espressa, o tacita dal suo superiore. Ma quando il suddito haueffe qualche dignità; con questo nome di questa dignità, potrebbe determinare, & prescriuere questa cura, & dopò la prescrizione, & determinatione, potrebbe diuentare proprio sacerdoti. Di maniera, che dirassi, il non poterli eleggere un confessore a suo beneplacito, deuesi intendere, quanto a' sudditi semplici, & non quanto a quelli, ch'hanno qualche dignità, per le predette ragioni.
- Ibi. nu. 20.
de pa. & re.
ca. Episc.
Pan. de offi.
or. c. conquis
renti.*
- 68 * Si dimanda? vno era solito confessarsi per sua diuotione più uolte l'anno, ilquale andò dal suo parochiano per confessarsi, nè lo uolse confessare, per ilche quello andò a confessarsi da un'altro sacerdoti, & l'assolse, se questa assoluzione sia ualida? *Resp.* di sì, quando uno sacerdoti sia stato sofficiente, altrimenti non l'hà potuto assoluere, come esso proprio parochiano, & da' medesimi casi, che l'hauebbe potuto assoluere il suo proprio sacerdoti: percioche pare, & ueramente così è da tenere, che non hauendolo uoluto scoltare, gli habbia dato una licenza tacita, d'andarsi a confessare ad vn'altro sacerdoti. Et tanto probabilmente è da credere, quanto non gl'habbia comandato, che uadi particolarmente al tal sacerdoti, che lo confessi. Et questo intendasi sempre, quando esso penitente non sia tenuto confessarsi per precetto, o per comandamento; percioche quando alcuno si uolesse confessare per sua diuotione, in questo caso, potrà andare da chi li piace; Ma quando per precetto di S. Chiesa, & che il Curato non uolesse scoltarlo, in questo caso può andare da chi li piace, pur che sia ammesso dall'Ordinario, perche mostra darli licenza tacita, non uolendolo confessare.
- Ibi. nu.*
- 69 * Si dimanda? vno haueua licenza generale, dal suo Vescouo, di poterli andare a confessare da chi egli uolesse, & usò questa sua licenza perpetuamente, se costui sia assoluto rettamente? *Resp.* che se detta licenza era a beneplacito nella fede dirassi di sì, percioche dura sempre; Et questa dicesi essere la uera opinione. Onde questo ricordasi a quei tali, che tolgono queste licenze, che quando le tolgono, di chiederle a beneplacito della fede, & non altrimenti, acciò sia più cauto, & sicuro.
- Ibi. nu. 29.
ca. Gratiose
de rescript.
L. Autore.*

70 * Si dimanda? Vn Confessore andò dal Vescouo, & dimandò tutti i casi riservati dal quale gli furono concessi, per il che confessaua indifferentemente tutti, & gli assolueua di tutti essi casi riservati al Vescouo, & ancho dalle censure. Se detti penitenti siano assoluti? *Resp.* che hauendo costui dimandati tutti i casi, non tutta l'autorità, dirassi di nò, per cio che quando si domandano i casi, & riservati, si douerebbe domandar tutta l'autorità, & non li casi tutti, ouero l'autorità solamente de i casi, perche forte questo nome de' casi, non si comprendono se non i peccati, & non le censure. Et questa è opinione di tutti i dottori. Il Vescouo dunque, che diede ad alcuno l'assoluzione de' casi, & non dica altro, dirassi, & così è da credere, che lui conceda l'assoluzione di tutti i peccati, ma non delle scomunicazioni, o la commutazione de' voti, ouero la dispensatione sopra la irregolarità, per quella croce, che lui dà, & concede, eccetto però, che esso Vescouo non intendesse nella sua mente altrimenti, ouero che si riservasse in essa concessione de i casi alcuna particolare scomunica, o voto, o altra cosa simile, imperoche per questa particolare eccezione, forma la regola in contrario, & viene a mostrare apertamente la sua mente. Ma però auuertiscasi, che questo s'intenda in quelle cose, che sono d'un medesimo genere, per cio che se esso Vescouo si riservasse alcuna scomunica, non si deue intendere, che egli habbia uoluto concedere la dispensatione de' voti, o della irregolarità, & simile, perche il voto, & la irregolarità sono di diuersi, per tanto darassi questo ricordo; che quando alcuno domanderà i casi riservati, di farli anco di chiarire da esso Vescouo, et andio da tutte le scomuniche, dispense, & commutazioni di voti, acciò il pouero penitente non sia defraudato.

Ibid. al c. Casò. nu. 1.

L'Autore.

71 * Si dimanda? Vno andò dal suo Vescouo, o dal Curato, & dimandò licenza di poterli confessare in qualunque luogo, & con chi egli uolesse, al quale fù concessa questa licenza, per la quale concessione, andò da un Confessore, & si fece assolvere da alcuni casi riservati a esso Vescouo, o a esso Curato, se costui sia assoluto rettamente? *Resp.* di nò, per cio che questo sarebbe contra la dispositione delle Leggi, dice essa Armilla, & esso Gaet. nella sua Somma, per tanto, quando alcuno domanderà queste licenze, intendasi bene, acciò non s'inganni, si come questo errore io feci conoscere a vno, che faceua il dottore, & al tutto uoleua, ch'io l'assolueffe d'uno schiaffo, che dette a un Sacerdote, dicendo lui hauer licenza di poterli fare assolvere da qualunque egli uolesse.

Ibi. nu. 30. De par. Episc. re. c. Episc. ner. Absol. l'Autore.

Ibid. nu. 32.

L'Autore.

S. To. 4. sen. dist. 6. q. 2. ar. 5. qual. 1. & ar. 2. qual. 3.

Ibi. nu. 34. S. To. 4. sen. dist. 18. q. 2. ar. 3. qual. 1. l'Autore.

Ibi. nu. 35.

S. Tho. vbi vbi supra.

72 * Si dimanda? Vno andò a confessarsi da un Sacerdote, il quale era scomunicato, ouero ad uno, ch'era sospeso dalla giurisdizione, si fece assolvere di una scomunica, nella quale lui era incorso, se costui sia assoluto? *Resp.* se lui probabilmente sapeua che detto Sacerdote era scomunicato, o sospeso, dirassi di nò, & peccò, & esso Sacerdote molto più d'esso penitente peccò, hauendo usato questo ministero, del quale per all' hora n'era priuo, & anco dirassi essere fatto irregolare; per cio che simili persone sono priue (dico) dell'uso della giurisdizione, la quale giurisdizione, se gli ricerca, perche possi assolvere alcuno dalla scomunica.

73 * Si dimanda? Vno assolve il suo superiore, ouero vn'altro suo uguale, da una scomunica, se sia assoluto? *Resp.* di nò, per cio che niuno può assolvere, nè scomunicare il suo superiore, o vn'altro uguale a se da la scomunica, per cio che bisogna, che colui, che assolve, habbia la giurisdizione superiore, senza laqual nò si può assolvere; onde vno che sia posto in superiorità, & maggiorāza, nò si può assolvere, se colui, che lo assolve nò habberà la giurisdizione di superiorità, & di maggiorāza, essendo che quello, che assolve, diventa suo giudice. Ma quando da vn'altro maggior d'egli li sarà data la giurisdizione, in questo caso potrà, altrimenti nò. Nè meno alcuno può assolvere se stesso, benchè fosse il Papa, se esso Papa prima non darà l'autorità a vn'altro, che lo debba assolvere.

74 * Si dimanda? Vn laico, per commissione del Papa, assoluete dalla scomunica un suo maggiore, o superiore, se costui puote far questa azione, & sia ualida questa sua assoluzione? *Resp.* di sì, ancorche fosse suo maggiore, o superiore, si come dice anco l'Armilla, con Vgo, Panormitano, Pietro di Palude, S. Tomaso, & altri Dottori.

Anzi dirassi di più, che anco vna donna per commissione del Papa, potrebbe scomunicare, & assolvere un suo maggiore, & uguale, perche questa potestà, & autorità è per semplice commissione d'vn'huomo, però il Papa la può commettere a chi li piacerà per essere lui supremo in terra.

75 * Si dimanda? Vn Vescouo, o altra persona scomunicò, N. il quale andò, & si fece assolvere da vn'altro Vescouo, ouero da altro Sacerdote, se costui sia assoluto? *Resp.* con l'istessa Armilla di nò; per cio che la sentenza fatta da alcuno huomo, non può essere assoluta, se non da quello, che la fa, ouero da qualch'vn'altro superiore di quello, ouero dal suo successore, per esser fatta detta sentenza dall'huomo. Ma se la sentenza fosse fatta, o data dalla legge, in questo caso dirassi, che il Vescouo, & anco il Sacerdote lo potrà assolvere; Eccettuando però, che detta sentenza non fosse riservata ne' Canoni, per cio che in questo caso, non potrebbe essere assoluto, se non dal Papa, o dal Vescouo, & non d'altro Sacerdote, benchè fosse proprio Sacerdote, o Parrochiano, perche adesso in questi presenti tempi, è fatto caso Episcopale, & non è più del proprio Sacerdote, si come leggesi, essere stato nel tempo di S. Tomaso, che il proprio Sacerdote, o Parrochiano potèua assolvere anco dalla scomunica maggiore, non riservata nel Canone, & nella Legge; ma hoggidì questa autorità al Sacerdote semplice, è tolta.

76 * Si dimanda? Vn Vescouo, o altro Prelato, che fosse, assolue un suo suddito dalla scomunica data, & fatta dalla Legge, nel foro, e Tribunale esteriore, se costui sia assoluto? *Resp.* di sì, & anco da ogn'altro Prelato, quando quello haurà la giurisdizione Episcopale; & anco potrà assolvere da gli statuti Sinodali: quando però non fosse riservato questo, o altro caso da quello, che ha fatto la Legge, & il Canone, a se. Benchè in questo gli siano contrarie opinioni de i Vescou inferiori.

Et questo istesso intendasi anco de gli Abbati, Priori, & altri simili; verso i loro sudditi. Ma cosa più sicura sarà, uedere sempre i loro priuilegi.

77 * Si dimanda? Vn Sacerdote assolue un vno dalla scomunica minore, se colui sia assoluto? *Resp.* di nò, che ogni Sacerdote non può assolvere dalla scomunica, benchè sia minore: Ma dirassi bene, che ogni Confessore approbato dall'Ordinario potrà assolvere dalla predetta scomunica minore, per cio che, essendo che la scomunica sia (come hauemo già detto nell'altra nostra opera del Lume, & Specchio di penitenti,) vn piccolo, & vn legame ecclesiastico, fa bisogno, per dislegarlo, colui, che lo uoglia sciogliere, habbia la giurisdizione, & potestà ecclesiastica, la quale non la può hauere un puro, & semplice Sacerdote, se non sarà però approuato, & ammesso, o delegato da chi è superiore a lui. Ma notasi questi seguenti casi.

78 * Si dimanda? Vn puro, & semplice Sacerdote assolue alcuni da i peccati ueniali, se siano assoluti? *Resp.* di sì, per cio che da questi peccati ueramente ogni puro Sacerdote può assolvere, per l'autorità, che lui ha dall'Ordine Sacerdotale, ma non da i peccati mortali, i quali sono ammessi, & partecipano con la scomunica minore. Ma sento vno che mi dice.

79 * Si dimanda? Se ogni Sacerdote possi assolvere dal peccato della participatione con lo scomunicato, per la quale participatione s'incorre nella scomunica minore, & se può assolvere anco da questa scomunica? *Respon.* che vn puro sacerdote veramente può assolvere da quella scomunica, la quale segue il peccato ueniale; ma quella, che segue il peccato mortale, dirassi di nò, che non può assolvere, per cio che per l'assoluzione de' peccati ueniali, bisogna alcuna giurisdizione, & così meno fa bisogno, nè se ricerca nell'assoluzione della scomunica, la quale segue il peccato ueniale, & questo è quello, che vuol dire in quello capitolo. *Nuper.* Volendo intendere (dico) questo capitolo. *Nuper.* quando la scomunica segue il peccato mortale, & non il ueniale, per cio che quando la scomunica segue il mortale, all' hora fa bisogno la giurisdizione, & l'autorità ecclesiastica, & non dell'ordine, per poterlo assolvere.

80 * Si dimanda? Vno ritrouandosi immerso in alcuni peccati mortali, andò inanti a un sacerdote, & si confessò di quelli, con animo deliberato, di non più commetterli, nè sapeua, se detto sacerdote era ammesso, & approbato dall'Ordinario, o nò, se costui sia assoluto? *Resp.* ch'essendo lui andato, con quella buona intentione, presumendo, che detto Sacerdote sia veramente approbato; Ouero anco senza presumere, che quello sia approbato, & ammesso si, ouero nò, & ingenocchiatosi innanzi a quello così semplicemente, senza ricercare altro, dirassi, che per questa sua buona intentione, & contritione di sì, per cio che i penitenti, tutti non fanno questa

Giard. di Somm. Parte Prima.

F 3 sentenza,

Ibi. nu. 36.

S. Tho. 4. sen. d. 18. q. 2. ar. 5. qual. 1.

Ibid. nu. 37. S. Thom. vbi sup. Inno. & Hostien. de sen. exc. c. nuper De sen. exc. c. monachi.

Et sup. ver. §. 6. Ibi. nu. 38. De sen. exc. ca. nuper.

Ibidem. Gaet. in su. verb. absol. circa finem S. Thom. vi sup.

L'Autore.

sentenza, di questa approbatione, benché fossero tenuti saperlo, & dimandarne; per dalla parte del penitente dirassi, lui ueramente essere assoluto, mentre stà in questa buona fede, ma subito poi, che sapesse, quello sacerdote non essere approvato, nè hauere autorità di confessare, in questo caso, subito deue andare da vn'altro. che sia approvato, & confessarsi dell'istessi peccati. Et anco della scomunica, nella quale fosse incorso, & farsi assoluere della detta scomunica anco, hauendo detto sacerdote l'autorità di poterlo assoluere di quella. Ma dirassi ben questo, che quel sacerdote, che tale arroganza, & presunzione hauesse, di scoltare le confessioni, non hauendo giurisdizione, & potestà, pecca grauemente, & merita non poco castigo. Ma notasi, che se esso penitente fosse stato sacerdote, non sarebbe assoluto, per cioche non è scusato uno sacerdote da questa ignoranza, perche lui è tenuto dimandare a quello confessore, se sia ammeso alla confessione sì, ouero no: Ma dirassi ben questo, che quando esso confessore mentisse, esso sacerdote penitente, o laico, quello fosse, essere assoluto, & non peccò, nè è più tenuto a reiterare essa confessione ad altro confessore, se non quando sapesse di certo, quello non hauere giurisdizione, & la deue reiterare, & farsi assoluere: Ma non sapendo quel tale non hauere giurisdizione, riceue la remissione de suoi peccati, poiche esso penitente ha usato la debita diligenza, dalla parte sua, perche in questo fatto poi Dio supplisce, & la contritione, che lui ha, essendo che principalmente la contritione gioua al penitente, per cioche. *Cor contritum, & humiliatum Deus non despicit.*

81 * Si dimanda? Vno essendo incorso in una scomunica, o in altra censura laquale era riservata al Papa, o al Vescouo, o ad altro Prelato, ilquale volendosi fare assoluere da quella, gli fù detto dal suo Curato, o proprio confessore, che quello fosse, che gli conueniuua andare dal suo superiore, & non da altro; nè potendo quello, per niun modo, nè uia andarli, per certi suoi legittimi, & ragioneuoli impedimenti, fece che detto Curato, o altro confessore l'assoluesse dalla predetta scomunica, & fù assoluto da uno de' predetti, se costui sia ueramente assoluto? *Resp.* con l'Armillà di sì, per hauere uno, o più de' detti impedimenti legittimi, per li quali, non ha potuto ueramente andare a trouare il proprio superiore. Ma in questi tali casi sempre cerchisi hauere il Vescouo potendolo hauere, se non habbia il Curato, ilquale suole rapresentare il proprio suo, ne' casi necessita.

82 * Et l'istesso anco dirassi di colui, che fosse stato assoluto dal Papa, o da altro superiore inferiore, con conditione, che debba però sempre sodisfare alla parte offesa, quando non possa sodisfare, per qualche legitimo, & uero impedimento, o pericolo della uita, propria, o di esser ammazzato, o per infermità, o per necessità, o per impossibilità, o per altra cosa simile, Di modo, che si ueda, per lui non restare, non uoler sodisfare per essere assoluto. Et così intendasi, che sia assoluto con conditione, che facci qualche cosa. Ma notasi questo sempre, che quello intenderassi esser pericolo, & legitimo impedimento, che non possi andare al superiore, o fare altra cosa, che parerà secondo il giudicio, & arbitrio d'huomo da bene. Per cioche se per altro modo si farà, sarà altrimenti, & fuora del caso proposto, nè lo, come potraffi saluare, che rettamente si possa dire essere assoluto.

83 * Si dimanda? Vn giudice essendo delegato dal Papa, scomunicò uno, a tempo, ilquale con tutto ciò, non uolse obedire alla sua sentenza diffinitua, & passò il termine prossimo d'un'anno, o più, o meno, & esso giudice delegato l'assoluette, se ha assoluto? *Resp.* di no, per cioche, come è passato il tempo della sua sentenza diffinitua, non lo può più assoluere, perche aspetta a maggior giudice. Nè uale quella regola in questo caso, che dice, colui, che può legare, può anco assoluere; per cioche questa regola in molti fallisce; come uede si in questo caso, & ne' seguenti con li quali piu chiaramente potraffi intendere, circa questa regola dell'assolutione, dicendo, che.

84 * Et l'istesso dirassi, s'un giudice dopò, che haurà data la sentenza, & fosse scomunicato. Imperoche allhora quando fosse scomunicato, non potrebbe assoluere, nè anco scomunicare, ilche non ualerebbe poi, se fosse scomunicato di scomunica minore. Imperoche noi parliamo delle scomuniche maggiori, le quali sono di maggiore importanza, che non sono le minori, benché l'huomo dall'una, & l'altra s'habbia

s'habbia da guardare, se desidera uiuere Christianamente, & non da infidele, si come uanno li falsi Christiani, liquali apparentemente parono santi, & intensamente sono di auoli, & questo basta.

85 * L'istesso ancora dirassi, che non uale nè anco quella regola nelli Incendarij, i quali possono essere scomunicati dal Vescouo, perche dopò la demonstratione, non gli può più assoluere, benché gli habbia legati, essendo che la legatura in questi vaglia, ma non gli ualerà a questi tali l'Assolutione.

86 * L'istesso ancora dirassi, non ualere ne' chierici, che dessero i Sacramenti di S. Chiesa agl'heretici, o che li sepelissero, iquali chierici possono esser priuati dall'ordinario del loro officio, ma dopò priuati, no' gl' può più restituire senza licenza particolare del Papa come giudice Superiore; alquale appartengono tutte le legature, & tutte l'assolutioni.

86 * Dirassi anco questa regola non ualere, nè anco in coloro, che fossero dal Concilio sospesi di poter conferire beneficij, quando scientemente gli conferissero a gl'indegni d'essi beneficij ecclesiastici, ma però intendasi dopò la seconda ammonitione, per cioche per la prima ammonitione, pare, che si permetta, & si tollera.

87 * Nè meno dirassi ualere quella regola in quelli Ordinarij, che degradassero alcuni, & che dopò li uoleffero restituire, per cioche non appartiene piu a loro il restituirli, ma solamente al Papa, come quello, ch'è giudice Superiore sopra tutti i giudici spirituali, & temporali, nè alcuno gli può comandare.

88 * Nè meno dirassi ualere la predetta regola in quella sentenza fatta da qualche giudice inferiore, quando la predetta sentenza sarà confermata per certa scienza dal Papa come sono le sentenze, che si fanno dall'Ordinarij, o da persone particolari. Ma però quando fosse confermata dal Papa alcuna sentenza, senza certa scienza, o cognitione, esso giudice inferiore lo potrà assoluere, quando però in essa confirmatione, non si facesse pregiudicio a esso giudice, o Ordinario inferiore, o a essa persona particolare, perche sarebbe altrimenti. Et l'istesso ancora intendasi, quando la sentenza fuisse per statuto, benché quella fuisse in qual si voglia modo confermata; dico che esso giudice inferiore, o Ordinario, o altra persona particolare lo potrà assoluere.

89 * Ancora dirassi non ualere la predetta regola in quelli, che scomunicano, quando non siano sacerdoti, dico, che fossero laici, per cioche se bene esso, come laico, può assoluere, intendisi potere assoluere, quanto al foro esteriore, & contentioso, ma non quanto al foro penitentiare, & di coscienza, essendo che l'assolutione, che si fa nel foro penitentiare, & di coscienza, sia propria del sacerdote, & non del laico. Et così de ueti intendere, & non altrimenti quella regola.

90 * Nè anco uale in quello, alquale il Papa comandasse, che scomunicasse alcuno senza conoscere altrimenti il merito della causa, imperoche ragioneuolmente costui non dirassi essere esecutore. Ma quando ad alcuno gli fosse comandato dal Papa, che douesse scomunicare vno con la cognitione della causa, all' hora dirassi, che lo potrà assoluere, altrimenti no. Ma notasi, che quando il Papa comandasse assolutamente, che si scomunicassi vno, all' hora il Giudice deue conoscere il merito d'essa causa con l'ammonitioni, & lo potrà in questo caso assoluere. Ma questo ancora, è da sapere, che quando il Papa conoscesse lui il merito d'essa causa, & al delegato prima fuisse manifesto, senza altro si deue scomunicare; Ma se il non l'hauesse per cosa chiara, non si deue altrimenti scomunicare, senza ueder il merito, della causa. Di maniera che, uede si, *Omnem regulam pati exceptionem.* Perche se bene si suol dire, colui, che può legare, può anco assoluere, in molte cose esser questo detto falso, & patire eccectione, come uede si ne' precedenti casi, & altri ancora, che dir si potrebbe, ma li seruaremo nella terza stampa, doue migliara, di casi non pochi, s'aggongeranno ancora in questo nostro Giardino, sempre fruttifero, & utile a tutti i fedeli.

91 * Si dimanda? Vn Vescouo essendo soffraganeo d'un' Arciuescouo, scomunicò vno, ilquale esso Arciuescouo l'assoluette, se colui sia assoluto? *Resp.* di no, ch'esso Arciuescouo non può assoluere alcuno dalla sentenza fatta dall' Vescouo suo soffraganeo, o d'altri inferiori a lui. Ma all' hora questo intendasi quando siano della sua diocesi, benché fossero della sua prouincia per cioche quando fossero della sua Diocese, all' hora dirassi poterlo assoluere, eccetto però quando la consuetudine non li fusse in

Ibid. nu. 40.

Ibidem Pan. de sent. excom. c. porro.

Ibi. nu. 42. S. Thom. 2.1 dist. ca. inferror. & 4. sent. di. 18. q. 2. art. 5. q. 1 c. querenti de off. deleg. Ibi. nu. 43. ca. Audiuimus. s. 24. q. 1 cap. duob. de sentent. excom.

Ibid. nu. 44. c. Tua de sent. excom.

Ibi. nu. 46. cap. graue. de pre.

Ibi. nu. 46

Ibi. nu. 48.

Io. And. de insti. ca. ex sequen.

Ibidem.

Ibi. nu. 49. Arch. c. su per qua & c. fin. de off. deleg. De panis. dist. 1. c. uerbum. Inn. c. fi. de off. dele. Pan. in di. c. fin. de off. deleg.

Ibi. nu. 50. c. Ro. ca. re. de sen. exc. lib. 6.

contrario; ouero che l'appellatione andasse al detto Arcieuefcouo; perche in questo caso non lo potrebbe assoluere.

Ibi. nu. 52.
Inno. de off.
ord.

ca. c. ob ec-
clesia. De
off. Arch.
l'Autore.

Pan. in d. c.
c. ob ecclē-
fiam.

l'Autore.

Ibi. nu. 52.

Inn. c. noni.

de of. dele.

Clem. unica.

de for. cop.

Ibid. nu. 73

Ibi. nu. 54.

2. q. 1. c. quā-

to in c. quid

agendū de

prob. lib. 6.

Ibidem.

S. Tom. ubi su-

pra.

Ibi. nu. 55.

In c. uener.

de sem. exc.

Ibidem.

92 * Si dimanda? Vn Archidiacono scomunicò vno, ilquale il Vescouo dopò l'assoluette, se sia assoluto? *Resp.* di sì, percioche il Vescouo è Ordinario in tutta la Diocese, & l'Archidiacono è suo inferiore, che dipende dall'Ordinario, & non l'Ordinario dall'Archidiacono, o da altra persona inferiore a esso Ordinario. Et anco lo può assoluere benchè la satisfatione non fusse andata auanti, nè promessa. Ma questo all'hora intendasi, quando la consuetudine non li fosse in contrario, cioè che per consuetudine, non potesse quello, ch'è scomunicato dall'Archidiacono, o da altra persona inferiore essere assoluto da esso Vescouo. Ma questa opinione non è abbracciata da tutti. Et io quasi acconsento all'opinionie di pochi, per esser esso Ordinario in tutta la Diocese Superiore a tutti.

93 * Si dimanda? Vn Vescouo scomunicò uno, doppo l'assoluette senza narrare altra causa, de laquale se li ricercaua la cognitione, per esser stato quello scomunicato da lui, se sia assoluto? *Resp.* di nò, quando se li ricercaua la cognitione della causa d'essa scomunica, percioche bisogna federe nel tribunale, & conoscere esa causa, benchè sia nel suo territorio. Nè meno potrà assoluer alcuno, benchè fosse nel suo territorio, & se li ricercasse la cognitione d'essa causa, quando però fusse scomunicato da suoi inferiori. Ma in quelli, che non ui occorre la cognitione della causa, lo può assoluere, e per tutto esercitare la sua autorità, ancorche fossero oltre la sua Diocese, quando però non sia esso scomunicato stato fautore, nè consigliere.

94 * Si dimanda? vno hauendo partecipato vn scomunicato, chiamato N. fu assoluto da quel Giudice, che scomunicò esso N. se sia assoluto? *Resp.* di sì, ancorche esso N. fosse stato scomunicato per qualche peccato ingiurioso, o criminoso, & esso partecipante per la pratica di N. fosse ancor lui incorso nella scomunica, per hauer praticato con N.

95 * Si dimanda? Vn Vescouo assoluete un scomunicato, ilquale era assente, se sia assoluto? *Resp.* di sì, quando vi fosse qualche giusta cagione, si può assoluere anco per il mezzo di un procuratore, & sarà assoluto, quando riceuerà le lettere, ouero quando quellò sarà auisato, & certificato, che sia stato assoluto; ma però questo, allhora intendasi essere assoluto, quando non si sapesse già altro in contrario, d'ella mente di colui, che assolue, perche poi faria altrimenti.

96 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato, il Vescouo l'assoluette, senza che alcuna giusta cagione u'interuenisse, se sia assoluto? *Resp.* di sì, anco rche gli douerebbe interuenire qualche giusta causa, percioche la scomunica dep ende dalla volontà, di chi ha la giurisdictione, & ancorche non si douerebbe fare senza cagione. Et notasi che quando la legge dice, questo non si può fare, si deue intendere in nel predetto modo, cioè non si deue fare, & non intende che non si possa fare.

97 * Si dimanda? vn Vescouo assoluete un scomunicato; che non satisfice à quanto doueua, ilche vedesi manifestamete, che l'ha fatto ingiustamete, poiche bisogna satisficere à chi si deue, altrimenti vedesi l'assolutione essere in pregiudicio della parte, se sia assoluto? *Resp.* di sì, benchè detta assolutione sia fatta in pregiudicio della parte lesa; ma dirassi bene, che il ditto Vescouo ha fatto male, & ha male vfata l'autorità, ma però c'è assoluto. Ma dirassi questo, che detta assolutione all'hora nò ualerebbe, quando essa assolutione fosse fatta contra il douere della costitutione, cioè quādo la costitutione desse, o eccettualse un certo modo d'assoluere, come se in detta costitutione gli fosse qualche conditione, o obseruāza. Come per esemplo dicesse, non possa esser per niun modo assoluto, se prima non haurà satisfatto, ouero non si possa assoluere, se prima non satisfic, & simile, in questo caso, dirassi, che per niun modo sarà assoluto in queste cose fatte, le parole del Canone limitano l'autorità dell'Ordinario, & dimostrano esser uana esa sua autorità, ogni uolta che si farà altrimenti in tutti i predetti modi, & altri simili, dice il Gaetano, l'assolutione non tenere, nè essere ualida.

98 * Ancora l'assolutione non tiene, nè è ualida, quando il Decreto esplicitamente irrita, & annulla l'assolutione, senza le predette cose, come per esemplo quando dicesse, Altrimente l'assolutione data, non uaglia, o non tenga. Ouero ancora, quando dall'Ordinario fosse commesso l'assolutione à qualch'uno, con parole conditionali, o simili,

circa.

circa tali conditioni da riguardare, come se il commissario, è delegato v'asse fuori de termini del mandato, in questo caso, è altro simile, l'assolutione non vale, nè tiene.

99 * Si dimanda? Vn Vescouo, o altro sacerdote quasi ogni uolta ch'assolueua alcuno di qualche peccato, sempre l'assolueua con questa conditione, dicendo. *Ego te absoluo, si tu satisficies, vel si tu promittis mihi non amplius, peccare, vel si tu peccabis amplius, ego non te absoluo, &c.* Se costui sia assoluto? *Resp.* di nò, percioche, come altroue hauemo detto, l'assolutione deue essere fatta senza alcuna conditione, perche quando il Sacerdote dicesse, & v'asse le predette conditioni, o altre simili, non dirassi mai esso penitente essere assoluto, finche non satisfic, o non peccarà, &c. Ma dirassi ben questo, che l'assolutione si può fare del passato, dicendo, se tu sei scomunicato, o se tu non sei assoluto, io t'assoluo di tutti i peccati, & anco di quelli, che ti sei dimenticati, & simili, percioche la conditione del passato, non è propriamente conditione, ma la conditione del tempo futuro sospende l'atto, fin'al tempo dell'adempimento della conditione; onde consequentemente venendo la conditione, & mancandoui la pronontia delle parole già dette, non potranno già hauere efficacia, nè fare opera, & effetto alcuno. Nè meno si deue fare l'assolutione con conditione del presente; come quando si dicesse, io t'assoluo, se tu mi prometti di restituire, o di fare la tal cosa, &c. & facendo altrimenti, si pecca, & si fa ingiuria al Sacramento, perche questa conditione pare, che sia presente, ma è futura. Et alle volte della conditione presente, è valida l'assolutione, che non habbia del futuro.

100 * Si dimanda? Vn confessore hebbe autorità dal Superiore d'assoluer vno di certi casi riferuati, con certa conditione, come per esemplo, che debba assoluere N. se farà la tale elemosina, o se dirà la tale oratione, & simile, & il penitente accettò questa penitēza, o altra simile, se detto N. sia assoluto? *Resp.* di sì, perche niuna commissione può alterare il Sacramento, secondo che dice il Gaetano. Ma dirassi bene, che se esso penitente non facesse detta penitēza, che peccaria, ma però sarà assoluto, nè accade, che si confessi d'essi peccati già confessati ancora, per non hauer fatta la penitēza predetta, accettata, ma gli basta, che si confessi solamente di questo peccato, di non hauer fatta la penitēza impostagli, & accettata.

101 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato, dopò data l'autorità al curato Sacerdote di douerlo assoluere in forma Ecclesie, & assoluendolo, non v'ò, nè obserò quella assolutione, che da S. Chiesa v'arfi suole verso esso scomunicato, se peccò, & se quello sia assoluto? *Resp.* di sì, che peccò, & l'assolutione è valida, quando però la legge non disponesse altrimenti, ouero che comandasse altrimenti, non s'intendesse essere assoluto, senza quelle cose sustantiali, che da S. Chiesa v'arfi suole, lequali fatte, seguita poi l'assolutione; lequali sono queste, & altre simili, cioè. *Autoritate omnipotentis Dei, absoluo te à vinculo excommunicationis, &c. Et restituo te Sacramentis Ecclesie, &c.* Assoluendolo senza queste, dice l'Armilla, non sarebbe assoluto altramente, quando si lasciasero.

102 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato, morì così scomunicato, & fù sepolto in luogo sagro, percioche, inanti che quello morisse, furono visti in esso alcuni segni di contritione, ma però non fù assoluto in uita da alcuno, se costui sia assoluto per la predetta contritione? *Resp.* che si deue battere la sua sepoltura, non altrimenti che si battesse il suo corpo, mentre fosse uiuo senza dissepelire quello, & dire le parole dell'assolutione. Ma se quello fosse stato sepolto in luogo non sagro, si deue di sorterrare, & battere il suo corpo proprio, assoluendolo, & sarà come si fosse assoluto, quando fosse uiuo, & dopò sepelirlo in luogo sagro. Et se il corpo fosse disfatto, battere le sue ossa, & dopò sepelirlo in luogo sagro, & sarà il medemo.

103 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato, fù reconciliato con la salutatione, o bacio alla assolutione dal Prelato, senza altra forma, o cerimonia, che si suole obseruare nell'assolutione, se costui sia assoluto? *Resp.* di nò, percioche fà di mestiero d'alcuna parola, che denoti esa assolutione, secondo la forma di S. Chiesa, quando però detta salutatione, o bacio non fosse fatta dal Papa, & che esso Pontefice intendesse d'assoluerlo, percioche quando non intendesse assoluerlo, meno l'intenderebbe esser assoluto, se non l'esprimesse cò laquale espressione poi, mostrerà chiaramente, hauerlo assoluto.

Si.

Ibi. nu. 56.

Cr. 6.

Pan. de ba-

pismo. c. de

quibus.

nel ca. della

forma del-

l'assolut. al

caso. 5. Cr. 6.

Ibi. nu. 6

Rosel. vers.

absol. nu. 5.

Ibid. nu. 58.

Cr. 59

c. a nobis, il

2. de sent. ex

com.

Tab. absolua.

110. 3. §. 3

Ibid. n. 62.

de sent. exc.

cap. a nobis

il 2.

l'Autore.

Ibid. n. 63.

Inn. c. cum

olim. de pri.

Et in Clem.

Si sum^o Pōs.

de sent. exc.

Ibi nu. 64.
8. Th. nu. 4.
sent. di. 18.
q. 2. art. 5.
quod. 5

In c. nō pro
ca. de sent.
excom.

Ibid nu. 65
In m. c. ex
parte. de of.
Ord.

Ibi nu. 67.

L'Autore.
Armil. ibi.
nu. 68.

De sen. exc.
c. cū illorū.
Ibi. in 6. c.
religioso.

Hist. in c.
monachi. e.
iura.

Ibi nu. 69.
Hist. ibid.

Ibi nu. 61.
de sen. exc.
ca. sa. ro.

Ibi nu. 57.
c. ex timor.
de sent. ex
com.

ca. porro. de
sent. excō.
De appell. c.
qua fronte.

104 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato da più giudici, ilquale fù assoluto da vna d'esse scomuniche sola, se sia assoluto da tutte esse scomuniche? *Resp.* di nō, perche non hanno insieme alcuna connessione. Ma quando alcuno fosse stato scomunicato con piu scomuniche da vno istesso giudice, & che dall'istesso giudice fosse assoluto, in questo caso, dirassi essere assoluto da tutte, quando però esso giudice particolarmente non esprimesse il contrario. Ouero quando esso scomunicato non impetrasse d'essere assoluto d'vna sola. Et quando fosse stato scomunicato da più giudici, da tutti essi giudici particolarmente deue essere assoluto; Et in questo caso gl'è vna nuoua dichiarazione del Panormitano particolarmente, ilquale distintamente dichiara questo passo, nè si può fallare uederlo.

105 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato, cercò per molte vie, & con false cagioni d'essere assoluto, se costui sia assoluto? *Resp.* di nō, perche quel tale non inten- de assoluerlo altrimenti; se volesse assoluerlo.

Et notasi, che quando vno fosse sospeso, ò interdetto, che nell'absoluitone di queste censure, non si suole obseruare forma determinata, ma solamente si vuol dire. *Ego absoluo te a vinculo suspensionis, vel interditi, &c.* Et l'irregolarità si fa con questa parola. *Dispensatio, & non Absolutio.* Come ben dice l'Armilla, & altri, perche l'irregolarità è rilasatione, & non assoluitone, & però s'vfa questa forma di parole di dire. *Dispensatio, & non Absolutio, à vinculo irregularitatis, &c.*

106 * Si dimanda? Vn frate percorse vn'altro frate della sua religione istessa, ilquale si fece assoluere da vn Vescouo, se costui sia assoluto? *Resp.* Se il Vescouo era suo Ordinario, dirassi di sì, ma se d'aliena Diocesi, dirassi di nō, questi tali possono anco farsi assoluere dalli loro Abbati, ò Guardiani, ò Priori dell'istesso luogo, ò monasterio, ma non di altro monasterio. Et se per caso alcuno religioso percotesse vn'altro religioso di altra religione, il percotente deuesi fare assoluere dal Prelato d'esso percotso. Et se vn religioso percotesse vn chierico secolare, deuesi fare assoluere dal Vescouo d'esso chierico, quando però l'ecceso non fosse troppo Enorme, si come dirassi al capitolo dell'Enormità. Et anco l'istesso dirassi d'un laico, che ferisse, ò percotesse, & che dopò volesse entrare in alcuna religione, prima si deue fare assoluere dal suo Vescouo, acciò sia capace delle grazie della religione.

107 * Si dimanda? Vna Religione accettò nella sua Religione vno, ch'era scomunicato, per hauer percotso, ò ferito, ò ammazzato vn chierico, ouero Religioso, & per esso ingresso della Religione, fù assoluto dall'Abbate, ò da altro Superiore, se costui sia assoluto? *Resp.* di sì, mentre starà, & persevererà in quella; ma quando in quella non perseverasse, & che n'uscisse fuori, dirassi di nō, che non è assoluto, & douer esser ridotto nella medesima sentenza.

108 * Si dimanda? Vno si fece assoluere da una scomunica, ò da altro peccato, alquale furono imposte per penitenza alcune cose irragionevoli, per ilche, quello non le volse fare, se sia assoluto? *Resp.* che veramente colui, che assolve, deue comandare al penitente cose possibili, & ragionevoli, per ilche, dirassi, che non peccò esso penitente, & si può appellare dalla predetta penitenza, per esser la sentenza d'esso Giudice irragionevole, & ingiusta, & esso penitente se ne può appellare, & ritornarsi a confessare da altro Confessore, per essere quell'altro irragionevole.

109 * Si dimanda? Vno essendo stato scomunicato, fù assoluto della predetta scomunica, laquale era maggiore, nè lo fece giurare d'ubidire a comandamenti di S. Chiesa, ò a esso Confessore, ò Giudice, che l'assolue, se sia assoluto? *Resp.* di sì, ma esso Confessore, ò Giudice peccò, perche il scomunicato si deue far giurare di stare sempre all'ubidienza di S. Chiesa, & particolarmente quando la scomunica è maggiore. Ouero che fosse stato scomunicato per qualche peccato horrendo, & eccelsiuo, come sono gl'Incendiarij, Falsarij, & simili, ma però a esso penitente, questa ubidienza, quando non gli sia imposta, non è necessaria. Ma deuesi bene imporre a gl'Incendiarij, & Falsarij, che debban dare alla parte offesa vna sufficiente cautione, secon- do il suo potere. Et all'hora poi deuesi assoluere, quando si vedrà esso penitente essere apparecchiato à fare quello, che lui può, non ostante la contraditione, & l'appellatione, che la parte offesa potrebbe fare.

110 * Si dimanda? Vno fece vn'ingiuria enorme a N. ouero a vn Chierico, ò ad altro religioso, cioè, che gli tagliò vn braccio, o li fece in altro luogo grande effusione di sangue, o lo bastonò, o pose mano nel Vescouo, o altro Prelato, o lo battete nel cimiterio, o in Chiesa, o in dormitorio, ouero fece dispiacere a un Sacerdote, essendo uestito di uesti sacerdotali, o al Padrone, o al Magistrato, o al Padre, o al Prelato, & simili, ouero fece tal ferita, che quello s'abbisognaua del medicamento della Chirurgia, o dell'impiastrò, o d'altri medicamenti, & questo dispiacere, & ingiuria disse ha- uergliela fatta a caso pensato, & non accidentalmente, nè in tempo di spasso, o di qualche festa, o l'ecceso è stato publico, & notorio, & simili, ilquale ingiuriante andò dal Vescouo, & si fece assoluere da una delle predette ingiurie, ouer da parte, o da tutte, & il Vescouo l'assolue, se costui sia assoluto? *Resp.* che da tutte, o da qualch'una di esse ingiurie, per esser ciascuna d'esse enorme, & particolarmente fatta in persona ecclesiastica, di nō, eccetto che esso Vescouo non fosse delegato dal Papa, perche questo caso è riservato al Papa, & non al Vescouo, per esser caso enorme. Ma se il caso non fosse enorme, dirassi di sì. Et però notasi, che è di necessità, colui, alquale appartiene assoluere, o legare, deue sapere, quando l'ingiuria sia enorme, per poter sapere, se la può assoluere, o nō. Et guardisi (come ben dice l'Armilla) di non giudicare per cosa leggiera quello, che la legge chiama atroce, perche in pè d'assoluerlo, l'ingannarebbe. Et per non errare, quando ad alcuno tali casi accaessero, vedasi il Gaetano, circa il fine, doue dichiara, che cosa sia ingiuria enorme, & in quai casi il Vescouo possa assoluere dalla percossa enorme d'un religioso.

111 * Si dimanda? Vno essendo stato delegato sopra una sentenza, scomunicò tutti coloro, che praticauano con quelli, che da lui erano stati scomunicati, se questi possono essere assoluti da altro Giudice, o Superiore? *Resp.* con l'Armilla di nō, eccetto che da lui proprio, ouero da quelli, che l'hanno fatto delegato.

112 * Si dimanda? Vn Sacerdote hauendo commesso alcun delitto, & citato inanti al suo Ordinario, ilqual non uolse comparire, per ilche fu sospeso dal suo ufficio per la contumacia, ilquale si assentò, & n'andò in altra Diocesi, & si fece assoluere da quell'Ordinario, senza licenza del suo proprio Ordinario, dal quale fu sospeso, & esercitò il suo ufficio, con dir Messa, & fare altro ufficio pertinente al Sacerdote, se sia assoluto? *Resp.* con il Teologo del Reuerendissimo Cardinale Palleotto, di nō, anzi esser fatto irregolare, dallaquale non può essere dispensato, se non dal Papa; impero- che dicono tutti i Teologi, & Dottori, colui, che è sospeso a Iudice, uel a iure, da qualche atto particolare del suo ordine, ouero dalla Chiesa sospeso da tale atto principalmente, o consequentemente, eseguendo detto atto, si fa irregolare, massimamente, quando che detta sospensione non sia moderata con qualche clausula, di maniera, che celebri douunque uoglia un sospeso, o uno scomunicato, si fa irregolare, nè può essere assoluto contra la uolontà del suo Ordinario.

113 * Si dimanda? Vn Sacerdote (come è detto nel precedente) fu sospeso dal suo Ordinario, & tale sospensione fu anco confermata dal Papa, nondimeno dopò fu assoluto dal predetto suo Ordinario, & celebrò, se costui sia assoluto, & se sia fatto irregolare? *Resp.* di sì, ch'è assoluto, benchè sia stata confermata detta sua sospensione dal Papa, nè esser fatto irregolare altrimenti, come l'istesso sopradetto ben dice; perche lui l'ha sospeso, & similmente lo può anco assoluere, o il suo Viceregente, o altri, con licenza però d'esso suo Ordinario.

114 * Si dimanda? Vno uoleua andare in peregrinaggio, per ilche dimandò licenza dal suo Ordinario di poterli confessare in ogni luogo, doue li piaceua, alquale il Vescouo gli la dette, & ritrouandosi in vna città, si confessò, & si fece anco assoluere di un caso riservato, se costui sia assoluto da detto caso? *Resp.* con l'istesso Teologo di nō, perche il detto suo Ordinario gli ha dato licenza, che si possi confessare, doue li piace, ma non gli ha dato licenza espressamente, che si possi fare assoluere da' casi a quello riservati. Et se lui fosse stato scomunicato, o sospeso, nè gli hauesse data particolar licenza di farsi assoluere da altri, benchè gli hauesse dato licenza di poterli confessare, nō sarebbe altrimenti dalla scomunica assoluto, & se hauesse esercitato il suo ufficio, sarebbe fatto anco irregolare, dallaquale solo il Papa lo può dispensare.

Arm. dell' E
normita, nu
me. 3. & 4.
Tabie. ibid.
circa fin.

In c. cum il
lorum, de
sent. excom.
Inst. de mira
rijs. § atrox.
Arg. in c. cō
pro causa,
de sent. exc.
ff. de iur.
l. prior § a-
trocum. Et
C. eo. tit. a-
trocem ff. de
miris. l. i. in
incipit.

Armil. della
scommuni-
ca, nu. 52.
Panorm. de
offic. deleg.

Caso 2. sub
die 26. Ot-
tob. 1581. i.
partis.
Ca. 1. de sen-
ten. exc. l. 6.
Et c. 1. de re
gu. iur. l. 6.

Goff. 4. d. 22
q. 2. ar. 3.

Cap. nuper,
de sent. exc.
Et c. ex litte-
ris.

Inno. cap. 2.
de solui.
Ibidem.
Sol. 4. d. 18.
q. 4 ar. 2.
Innocen. Et
com. c. 1. de
reg. iur. l. 6.
Sed uer. si-
spenitio. § 5.

Si di-

- 115** * Si dimanda? Molti Principi, o Signori sono stati scomunicati per vigor della Bolla in Cena Domini, per hauer uendute le gabelle, o daci, & mantenuto a essi copratori di quelle, che da tutti, quelle douessero scotere indifferentemente, si da persone ecclesiastiche, come da laici, che haueffero condutte robe pertinenti al uitto, & uso humano, nè uolendo i Confessori assoluere quelli, l'anno Santo andorono a Roma, & si fecero assoluere da' Sommi Penitenti del Papa, se quelli siano assoluti, non hauendo restituita la soluzione di quella a essi Chierici? *Resp.* col detto Teologo di no, benche haueffero promesso per l'auenire di non farli pagar le gabelle solute, & caso che non conoscessero dette persone ecclesiastiche, detta soluzione, deueno dispensare a pouere Chiefe, & ad pias causas. Et che per l'auenire non li facci pagare piu. Eccetto però, che non si consultasse sopra di ciò col Papa, perche allhora farà tenuto fare, quanto da quello gli sarà stato ordinato.
- In casu 2. habito. 26. Sept. 1589. 1 par.*
L'Autore.
- 116** * Si dimanda? Vno spesso uolte si confessaua, & prometteua al Confessore di sforzarsi d'astenersi da certi peccati, ne quali lui soleua spesso uolte calcare, & ricascare, ma però quando se li presentaua l'occasione, non se ne asteneua, come per essempio, sono alcuni giouani, liquali uanno a meretrici, o praticano con quelle, & hanno co loro familiarità, lequali toccano, bacciano, & alle uolte, & spesso anco con quelle peccano, se questi tali si deuono assoluere? *Resp.* col Teologo del Reuerendissimo Cardinal Paleotto di sì, percioche dice, che questi sono peccati tali, che per sua natura non fa sempre peccare mortalmente, perche non pare, che l'habbia ragione, nè occasione propinqua, o mortale, nè ha quelle cose, che di necessità deuono esser fuggite, massimamente quando fermamente si propone nell'animo suo di non uoler piu peccare, & dopò per una occasione accidentale, o per fragilità, o per ricadde nello istesso peccato. Ma quando fermamente proponesse di non uolersi astenere, & di uoler perseverare perpetuamente, o per tanto tempo; in questo caso io dirò, che non si debbe assoluere per modo alcuno, nè meno si deue comunicare, quando dico veramente non si propone astenersi dal peccato, o publico, o priuato? Et questa è l'opinione di tutti i Sommisti.
- In 3. casu 2. part. 1581. habito. die 23. Ianuar.*
- 117** * Si dimanda? Vno era nella Religione di Capuccini, doue fece anco professione, & si sacò da Subdiacono, dopò uscì fuori di quella senza licenza, ouer dispensa, & uiueua nel secolo con l'habito laicale, ilquale essendo uenuto un Giubileo, si confessò per riceuer detto Giubileo, ilquale assoluueua da tutti i casi, & commutaua uoti, eccetto di Religione, & Castità, ilquale Confessore, dopò fatto molte interrogationi, & particolarmente dettoli da quello aspettare di Roma la sua dispensa, imperoche era per sottomettersi a tutto quello, che dalla Santa Sedia Apostolica gli sarebbe ordinato: ma hora cercaua d'essere assoluto, per rispetto del Giubileo, & per riceuere detto Tesoro: per ilche detto Sacerdote l'assoluette del passato, & l'ammesse alla comunione, se sia assoluto? *Resp.* Io direi di no, rimettendomi però sempre a miglior giudicio, benche aspettasse l'assolutione, ouero dispensa da Roma, percioche ancora non era uenuta, & il suono del Giubileo diceua assoluere da ogni enorme peccato, eccetto di Religione, & Castità; onde dirassi ancora esso Sacerdote hauer fatto errore, & merita non poco castigo, & tanto maggiore, quando quello fosse stato persona dotta, & Teologo, imperoche in questo caso io dirò, benche fosse persona dotta, doueua rimetterlo, & consigliarlo, douesse andare al Superiore, ouero Sacerdote andare, & mostrare il caso a esso Superiore, & farsi dare licenza da quello, & in scrittura, si come io feci a un'altro simile a questo, quale dirò qui di sotto.
- L'Autore.*
S. Tho. in 4. di. 9. art. 5. q. 1. & 3. q. 80. art. 6. Sol. in 4. di. 12. q. 1. ar. 6. concl. 1.
L'Autore.
- 118** * Si dimanda? Vno chiamato N. fece uoto di farsi religioso, & entrare nella Religione in termine di due anni, nella quale non entrò, nè meno in quattro, & essendo uenuto un Giubileo amplissimo, ilquale eccettuaua questi due casi soli, cioè Religione, & voto di Castità. Et essendo detto N. confessato da un Confessore assai dotto, ilquale l'assoluette, & l'ammesse alla Comunione, ma riconciliatosi da me, & narrotomi ancora detto caso, io gli dissi, che era cosa da considerarsi bene, attento che è riferuato, poiche lui ha fatto uoto d'entrare in quella, in termine di due anni prefissamente, per ilche lo consigliai, che andasse al Superiore, nè douesse andare così facilmente alla sacra Comunione, ilquale disse di andare, nè però piu tornò da me, se peccò,
- L'Autore.*

peccò, hauendosi Communicato, & sia assoluto? *Resp.* che si dette considerare, che quantunque il voto sia semplice, è però voto terminato, per ilche esso Confessore lo doueua rimettere, (dico) al Superiore, & disincararsi, quando lui fosse stato dubbioso di questo voto, nè lo douea assoluere, perche l'assolutione tengo non sia valida.

119 * Si dimanda? Vno faceua professione di essere huomo di buona coscienza, nondimeno essendo richiesto da vna meretrice a douerli affittare una sua casa, gli affittò, & si confessò di questo caso, & il Confessore l'assoluette, se sia assoluto? *Resp.* con il Theologo del Cardinale Paleotto, come si ha già detto nel capitolo dell'Affittare, di sì, ogni uolta; che lui l'habbia affittar in quella parte della Città, che è permessa dal Principe, & che non gli l'habbia affittata con mala intentione sua, o che quella habbia a fornicare in quella, benche si meretricasse, nè meno esso Confessore, che l'haurà assoluto, haurà peccato, nè il Vescouo, che lo sopportasse.

120 * Si dimanda? Vno era debitore a N. mille, o più scuti, liquali promise douerglieli pagare fin' un'anno, o più, dopò passato detto termine, non gli li pagò, ma se serui di detti danari ancora un'altro anno, o più, percioche li tornaua molto commodo, senza però alcun sinistro del creditore, è guadagno, per ilche N. lo sollecitaua, acciò li douesse rendere li suoi danari, se bene non haueua bisogno, ma con tutto ciò uolse fare il fatto suo, nè gli li uolse restituire per l'uile, che quelli erano per dargli, per la predetta dilazione, se peccò per non restituirgli, & se il Confessore lo deue assoluere? *Resp.* con il Theologo del Cardinale Paleotto nelle sue risposte, che fa de' casi di coscienza, di sì, che si deue assoluere, & il Confessore deue concedergli la dilazione del tempo, ogni uolta però, che esso creditore non potrà ricuperare li suoi danari, o roba così presto, senza gran pregiudicio del debitore, benche li conceda essa dilazione, percioche questo è piu presto in fauor d'esso creditore, che contrario. E la ragione è questa, quando il debitore penitente, (& che veramente si scuopre lui esser per pagare al tempo del fine di questa dilazione per l'esteriore, che mostra) non si assoluesse, forsi più presto è da dubitare, che mai sia per ricuperare li suoi danari, o pur se li ricupererà, gli haurà con grande incomodo, trauaglio, spese, lite, e fastidio, percioche il creditore, benche non consenta a questa dilazione, per la passione, che l'accieca, nondimeno consente con retta uolontà, e Christiana, ilquale deue ogn'uno uolere il suo bene, senza danno del prossimo. Et così il Confessore si potrà dire, di dare questa dilazione col consenso virtuale del creditore, imperoche è da giudicare, che se il Creditore sapesse tutto quello, che sa il Confessore, non gli negarebbe certo detta dilazione di tempo. Oltre di questo ancora così si consiglia il penitente, acciò desperato non si parta dal Confessore; Et finalmente come nel caso de' pagamenti, è detto, parlando sempre mortalmente. *Id quod fieri nequit sine magno derimento, reputatur impossibile.* Et però incorre esso debitore in gran danno delle cose sue, si subito paga, & danno niuno dà al creditore, per essa dilazione a certo tempo prefisso; per concludere dunque questo caso, dirassi, non esser così semplicemente da pagarsi per quello articolo di tempo. Nè gli gioua il dire, quel d'altri sempre deuesi restituire, perche questo intendesi, quando si ritiene quel d'altri, contra la uolontà del patrone; ma in simil sorte di casi, questo non dirassi ritenere quel d'altri contra la uolontà del patrone, ma anzi si ritiene col uoler del patrone, *hoc est uelle debente*, perche deue uolere, & con tempo opportuno restituiscia. Del che uedasi Siluestro, Angelo, l'Hostiense, Tabiena, S. Ant. l'Armilla, & il Nauarro, anco nel suo Manuale, che chiaramente ciò dichiara.

121 * Si dimanda? Vno si ritrouaua essere in procinto di commettere alcun peccato mortale, & era a commetter quello sforzato, o quasi sforzato, ouero non peccando, di douer morire; Onde si ritrouaua essere in dubbio di peccare, o piu tosto morire, per ilche confessandosi di questo, nè sapendosi risolvere il Confessore non lo uoleuano assoluere, se costui deue essere assoluto? *Resp.* di sì, quando però esso penitente habbia proposito, almeno di non uoler peccare, & uoglia non peccare, quando fosse posto in questo pericolo, & dubbio. Ma non mai deue assoluere quello, che determinasse di uoler peccare, quando gli occorresse questo caso: Et discesse io gli pensarei molto bene, quando m'occorresse questo caso, perche il mettere si fa una uolta sola: per lequali parole, non si gli mostra buon segno, Ma

In 3. casu pri. partis sub die 26. Sept. 1581.

In 3. casu 2. part. sub die 19. Dec. 1581.

Arg. 47. di. c. sicut hi. & c. si quis. de fur. c. soluendo. ff. de neg. gest. Et l. Art. praxior. §. 1. ff. de minor.

verb. restit. 5. nu. 5. Eod. §. 5. in Summa. per rest. nu. 4. i. fi. 2. part. iii. 2. c. 7. verbo restit. men. 34. §. si auerit de bitor.

c. 17 nu. 69. Nouar. uel. Adama. c. 1 nu. 22.

Ma se dicesse veramente nell'intento del cuor suo; Io più tosto morirei, che peccar mortalmente, ò che hauere peccato, ò altra simile cosa, deuesi assoluto, perche basta bene hauere questo pentimento così grandissimo, non perche esso pentimento debba esser così sommamente intento, percioche non si può così communemente dare pentimento a questo intento, che non si possa più intenfare, secondo che dicono tutti i Theologi, & i Dottori.

Dell' Assoluzione à gl' Infermi, quando, & come. Cap. XLVI.

Vedi anco Artefici, Comprare. Pericolo di cascar in maggior peccato, & Non rimouere l'occasione di peccare.

S O M M A R I O.

- 1 Chi s'intenda stare in pericolo di morte, & come si conosca.
L'infermo, che sta in articolo di morte, può essere assoluto da ogni Sacerdote, & da ogni peccato, & censura.
- 2 Il Confessore non approbato, ch' absolute l'infermo posto in articolo di morte, non pecca, & quello è assoluto, perche, & quando.
L'infermo in punto di morte, quando, come, & perche non possi essere assoluto dal Sacerdote scomunicato, o scismatico, & quando possi essere assoluto, & perche.
- 3 Il Sacerdote, che non auisa l'infermo, che s'appresenti al Superiore, risanandosi, pecca, essendo quello scomunicato, ma è assoluto, & perche.
L'infermo, assoluto dalla scomunicata, non presentandosi al Superiore, dopo risanato, ricasca in censura.
L'infermo scomunicato, che può farsi assoluto dal Superiore, o con sua licenza da altro Sacerdote pecca, & anco il Sacerdote.
Il Sacerdote semplice, non deue intromettersi ne' casi riservati in cena Domini, se non come, & quando, & perche non absolute l'infermo.
Il sacerdote semplice, che confessa l'infermo non deue dispensare quello d'alcun voto, come, & perche.
- 4 L'infermo in transito di morte, che mostra segni di contritione, nè à tempo si può confessare, & si comunica non pecca, come, quando, & perche, se bene anco non si fosse confessato per molti anni.
All'infermo in transito di morte, non confessato, ma contrito, non se li deue dare l'assoluzione, & perche.
Il sacerdote, ch' absolute l'infermo posto in transito di morte, senza confessione, pecca, & perche.
- 5 Il sacerdote, che per segni di contritione, absolute l'infermo, pecca mortalmente, & perche.
La materia remota del sacramento della confessione, quale sia, & quale sia la propinqua, & perche se dia l'assoluzione.
- 6 Il confessore, che absolute il publico usuraro, infermo, pecca, & perche, benchè fosse in punto di morte.
Il publico usuraro non deuesi accettare alla confessione, nè meno alla sepoltura, benchè infermo, & perche, & quando deuesi accettare, & come, benchè contrito fosse.
- 7 Il confessore, che confessa l'infermo, ch' ha oltreggiato alcuno, pecca, & perche.
- 8 Il confessore, che confessa, & absolute l'infermo con conditione, che restituisca, o facci suue opere pie per la restituitone debbia, pecca, & perche.
- 9 L'infermo fatto mortale, & che ha da restituire, & ordina, che sia restituito, ma sà che gl'heve di non restituire, & il confessore l'absolute, pecca, & perche, nè lo deue assoluto, & perche, & quando.
- 10 L'infermo, che si confessa per vigore d'una bolla, & si fa assoluto dalle censure da ogni Sacerdote, come, quando, & perche gli sia valida l'assoluzione, & quando non gli sia valida, & perche, & come intendasi in articolo di morte.

L'infermo,

L'infermo, che per vigore della Bolla si fa assoluto da qualche censura, nè muore, non essere assoluto, & perche, & quando pecca il Confessore, assoluendolo.
L'infermo, che usa il vigore della Bolla più d'una volta per l'assoluzione, come, & perche non gli sia valida. Et quando gli sarà valida.



Stendo di non poca importanza al Sacerdote il saper procedere con i santissimi Sacramenti uerso gli infermi, & particolarmente uerso quelli, che stanno in articolo di morte, m'è parso formare questo particolare capitolo ad intelligenza di molti. Et accioche si sappia chi siano, & intendasi quelli, che stanno in articolo di morte. Diremo, esser prima colui, che probabilmente farà in tale infermità, o pericolo, che utramente si crede, ch'egli morrà, o probabilmente si dubita di lui da' medici, o da altre persone prudenti, & giudiciose, si come intenderassi per i seguenti casi. Et in questo articolo esso infermo può essere assoluto da qual si uoglia Sacerdote cattolico, che non sia disgiunto da Santa Chiesa, & da ogni enorme peccato, & da qual si uoglia censura, senza altra licenza de' Superiori in punto di necessità di morte.

2 * Si dimanda? Vno stana ammalato, & in uero probabilmente si dubitaua, & si credeua, douesse in poco spazio di tempo morire, i parenti, che haueuano cura di questo, lo esortarono alla confessione, il quale non credendo essere sì graeuemente ammalato, non uolse per allhora confessarsi. Ma dopò sentendosi aggrauar dal male, si uolse confessare, & non ritrouandosi, o non potendosi hauere il proprio Curato, un Sacerdote, che non haueua licenza, lo confessò, uedendo quello esser in punto di morte, & uidera la sua confessione tutta, ouer parte, per non hauer potuto confessare tutti i suoi peccati, per esserli sopraggiunta la morte; & essendo scomunicato anco d'una, o piu censure Papali, l'assolse di tutte, se lo puote assoluto? Resp. col Nauarro, & altri di sì, percioche ciascu Sacerdote può in articolo di morte assoluto l'infermo. Ma notasi bene questi particolari, dico da ciascu Sacerdote, benchè semplice fosse, ma che sia Sacerdote cattolico, che non sia disgiunto da Santa Chiesa, cioè che non sia scomunicato di scomunica maggiore, scismatico, heretico, interdetto, o sospeso manifestamente, imperoche niuno di questi può assoluto. Ma se non si sapessè, o non si conoscessè per tale, gli ualerà, finche si starà in questa buona fede, ma sapendosi, non può essere assoluto da quello altrimenti.

3 * Si dimanda? Vn Sacerdote proprio, o non proprio confessò un'ammalato, posto in articolo di morte, & l'assolue di una, o piu scomuniche, ma non auisò esso infermo, ch'è s'egli si risanaua, si douesse presentare al Superiore, per rispetto de' peccati, & censure riservate, se sia assoluto? Et se peccò esso Sacerdote, per non hauergli dato questo auisamento? Resp. con l'istesso, & altri di sì, ch'è assoluto, & tale scomunicato bisogna che s'appresenti, risanandosi, percioche quando non si presentasse, (cessata l'infermità) al Superiore, ricascerebbe nella medesima scomunicazione. Ma notasi questo, che quando l'infermo si ritrouasse in tale pericolo, & che si potesse hauere la presenza del Superiore, ouero la licenza da quello almeno, & che non ui fosse però pericolo in tardare, per niun modo esso semplice Sacerdote si deue intromettere ne' casi riservati; nè deue per modo alcuno assoluto da caso alcuno del processo della Cena, eccetto con la modificatione, che in essa si pone; percioche egli incorrerebbe in scomunicazione Papale. Et anco di piu dirassi, che ne meno esso Sacerdote ha da dispensare con esso alcun uoto, se però egli non ha l'autorità, & non hauendo il Sacerdote auisato quel penitente, che se si risana, si debbia presentare al Superiore per le censure, fece male, & lo debbe auisar, & ha peccato.

4 * Si dimanda? Vno ritrouandosi infermo, & essendo stato molti anni senza confessarsi, per esser stato peccatore. Et essendo in pericolo di morte, i suoi, che lo custodivano, andorno a chiamare il Confessore, & Curato proprio, acciò lo confessasse, il quale essendo andato, trouò quello, che haueua per la parola, l'udito, & l'intelletto per frenesia, o per qualche altro accidente: ma per inanti esso infermo dimandò la confessione, o mostrò segno di contritione, cioè ò leuò le mani al cielo, o disse sua colpa, o si battè il petto, ouero chiamò misericordia a Dio, o fece, o disse altri simili

In Manuale. in ca. 26. num. 26.

Et in c. 1. de pen. in prin. di. 6. nu. 72.

per illu. tex. Et ca. quem pariter, de pen. dist. 1.

cap. quod sit per ijs, de sent. excom.

Et c. si quis suadete. 27. q. 4. Et alia multa.

Ibid. nu. 27. Cap. eos, de sent. excom. lib. 6.

Cap. eos, de sent. excom. lib. 6.

Inm. in c. 1. de sent. exc. Num. infra. c. 27. nu. 74.

Ibid. Et in cap. 12.

Ca. his qui,
26. q. 6.
Ca. a nobis,
2. de senten.
excomm.
In d. S. in
Leuitico, de
pen. d. 1.
Nau. in c. 2.
Et in glos.
summa, de
pen. dist. 5.
num. 14.

Ibid. 28.
Maior. in 4.
d. 14.
Nau. in ca.
ponit. de pe
ni. d. 3.
Abulense,
ca. 16. super
Mat. 9. 49.
col. 8.

Ibidem.
Capit. 1. sub
fin. de usur.
lib. 6.
dist. c. 1.

Ibi. nu. 19.

Arg. c. pec-
catum, de re
gu. in lib. 6.
Et ca. si res.
1. q. 6.

Ca. cum in
de usu.
S. Anton. 2.
p. r. iii. 10.
c. 1. §. 2.

mili segni, & parole, alquale il Curato dette la sacratissima communione, benché non fosse confessato, & anco l'olio Santo, se peccò? *Resp.* con il predetto di no, ogni uolta, che quello ha mostrato segno di contritione, ciascuno de' predetti, o d'altri simili, benché quello fosse stato gran peccatore, & ostinato per molto tempo in peccato mortale, senza anco confessarsi per molti anni; imperoche è da presumere, quello (per simili segni) esser contrito, & che gli ha potuto dare senza peccato il sacramento della comunione. Et per piu forte ragione (dice esso Nauarro) anco quello dell'estrema onzione, & se quello fosse cascato in qualche censura, sia qual si uoglia, si può assoluere, & concedergli le indulgenze, secondo le gratie, che terrà, si come dice in vn capitolo. Ma auuertiscasi in questo, che a questi tali non se gli desse l'assoluzione sacramentale, per niun modo, perche l'assoluzione si deue dare, doue è la materia, laquale sono i peccati, o mortali, o ueniali, percioche peccaria mortalmente, quando gli la desse, essendo che la loro confessione sia una parte sostantiale del sacramento della penitenza, senza laquale l'assoluzione non può stare, nè essere, come intenderasi nel seguente caso.

5 * Si dimanda? Vno Confessore approuato, uisitando un'ammalato, che staua in pericolo di morte, & hauendo perduto tutti i sentimenti, nè hauendosi potuto confessare, per hauer perso la parola, benché habbi sempre mostrato segni di contritione per inanti, esso Confessore l'assoluette di tutti i suoi peccati, se peccò? *Resp.* di sì; & mortalmente, per la diffinitione del sacramento della penitenza, ilche esso Nauarro benissimo determina; & anco l'Abulense. Imperoche (come ho detto nel precedente) che cosa un Sacerdote può, & deue assoluere, non hauendo uditto i peccati di quello infermo? Essendo che essi peccati mortali, & ueniali siano la materia remota di questo sacramento della penitenza? Et la materia propinqua, siano essi atti del penitente? cioè la contritione, e la confessione? Non hauendo dunque questo Confessore udito li suoi peccati, che sorte d'assoluzione gli può dare? Essendo che al penitente se gli dà l'assoluzione de' peccati, & non della contritione; di maniera, che ha peccato mortalmente, per questa diffinitione (dico) del sacramento della penitenza.

6 * Si dimanda? Vn Confessore hauendo uisitato un'infermo, che staua in punto di morte, ilquale era publico usuraio, & esortandolo alla confessione, & hauendolo confessato, l'assoluette, & morse, se detto Confessore peccò? *Resp.* con il predetto, & altri di sì, percioche l'usuraio publico non deue essere accettato alla confessione, nè meno alla sepoltura, nè anco alla comunione santissima, auanti che esso, o suoi heredi restituiscono, o promettano con piegiaria, o diano la cautela comandata per la legge contra gli usurari, benché esso usuraio hauesse mostrato ogni segno di contritione, ma se haurà promesso di restituire, & n'haurà data impositione, non pecca.

7 * Si dimanda? Essendo uno ammaloato, & hauendo li sentimenti fani, il suo Confessore lo consigliò alla confessione, ilquale confessato, & uedendo quello hauere oltreggiato alcuno con delitto, ouero senza delitto, con contratto, ouer quasi contratto, o con ultima uolontà, ilquale assoluette senza consigliarlo, che douesse restituire, potendo, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì; imperoche l'ufficio del Confessore deue esser sempre d'effortare, & con grande istanza dirli, che subito restituisca, se commodamente può farlo, & caso, che non possa, che glielo dichiarari, & prouegga meglio, ch'egli può, & debba restituire piu presto sarà possibile, & non si parra da questa presente uita, con questo carico, percioche farebbe condannato poi nell'altra uita in perpetuo inferno.

8 * Si dimanda? Vno si trouaua essere infermo, & haueua da restituire roba ad altri, ilquale confessandosi, il Confessore gli dette per penitenza, ch'ei douesse restituire, ouero che lasci a gli suoi heredi, che restituiscono per lui, ouero che lasci alla tale Chiesa per far calici, o per far ornamenti, o per fabricarla, &c. se detto Confessore peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; percioche la roba, che non è propria, & che è d'altri, ad altri non si deue lasciare, nè restituire, se non a quelli, che sono creditorj certi, & proprij; & li beni, che sono incerti, deuesi lasciare a' poveri, & a quelli, che ueramente sono poveri, ouero li doni per le predette cose pie.

Si di-

* Si dimanda? Vno ritrouandosi infermo, & hauendo da restituire alcuna cosa non sua, per consiglio del Confessore, lasciaua per heredi alcuni suoi parenti, o amici, commettendoli, che dopò la sua morte la tale, & la tale cosa douessero restituire, ma cò tutto questo ordine lui benissimo sapeua, che detti heredi non le haurebbero restituire, & ciò disse anco al Confessore suo, & con tutto ciò, esso Confessore non lo consigliò, nè persuase, che quello douesse commettere ad alcuno altro, o ad altri, che egli si confidasse, acciò hauesse a far la certa, restititione, & l'assolse, se peccò? *Resp.* con il predetto di sì, & mortalmente, percioche; quando esso Confessore uidde, che esso infermo, non uolse disporre nel predetto modo, & che probabilmente sapeua, o si dubitaua, che detti suoi heredi non erano per restituire quel tanto ch'egli era tenuto di fare, acciò che fosse restituita detta roba, non lo doueua assoluere; & se lo uoleua assoluere, b'è, che di subito non hauesse a restituire, altramente si deue assoluere, che s'egli restituisce subito.

10 * Si dimanda? Vno ritrouandosi grauemente ammalato, chiamò il suo Confessore & si fece assoluere, dopò la sua confessione fatta a quello d'alcuni peccati, ch'erano riferuati al Papa, mediante vna bolla, che lui haueua di poterli fare assoluere da ciascun Sacerdote d'ogni caso riferuato in articolo di morte, & detto Confessore l'assoluette, non ostante che per auanti in un'altra infermità, o in due, o in più l'hauesse ancora assoluto, se peccò, & se detta assoluzione al predetto infermo sia valida? *Resp.* con il predetto, se questo articolo della morte, non s'intende solo di quello, nel quale vno muore ma etiaudio di tutte quelle uolte nellequali si teme la morte manifesta, & probalmente allhora dirassi, che non peccò, & è assoluto, ma se in essa bolla diceffe in articolo di morte solo; allhora dirassi, che esso Confessore peccò, per hauer uisitata l'autorità di più di quello, non gli daua essa bolla particolarmente, & detto infermo conualefcendo, & non morendo, dirassi non essere assoluto altrimenti. Onde diremo, che per vna uolta sola gli vale, & non per più, & esso infermo usandola, più d'una uolta in qualche altra infermità, dopò ch'è fatto conualefcendo, non gli è valida, & non dirassi essere assoluto altrimenti per uigor della predetta bolla, percioche l'ufficio suo è finito, & spirato. Eccetto però non se gli esprimeffe queste parole particolarmente. Et caso, che non muora di quella infermità, nellaquale una uolta l'ha usata, le se riferua per il fine.

Dell' Assoluzione per uigor delle Bolle. Cap. XLVII.

Vedi Bolle particolari. Et Assolution à gl'infermi al caso X.

Dell' Astinenza corporale del mangiare, & bere, & anco Matrimoniale. Cap. XLVIII.

S O M M A R I O.

- 1 Esser lecito l'astenersi dalla copula matrimoniale per non far figliuoli, & perche. Esser lecito non desiderar hauer figliuoli, quando si possono morire, & alienare. Il non astenersi da cibi per la ribellione della carne, per salute dell'anima, esser peccato. L'astenersi da cibi col mezzo della temperanza, esser uirtù.
- 2 Colui, che per molta astinenza s'indebolisce, o s'inferma, pecca, & perche. L'astinenza estrema, esser uizio, & condannabile. Esser proibito l'astenersi molto da cibi, & perche.
- 3 Colui, che crede esser uirtù l'astenersi da cibi necessarij alla sanità, pecca, & perche. Colui, che macera il suo corpo piu di quello, che la sua natura, o complessione non comporta, pecca. Colui, che crede (auuertendo) far bene astenersi da cibi, pecca, & quando. Colui, che s'astiene dal mangiare, o d'alcuni cibi, per morire piu presto, pecca, & è homicida.

Si dimanda? Di cōsenso cōmune marito, e moglie s'asteneuano dalla copula carnale, ma p non far figliuoli, se peccano? *Resp.* secondo il Nauarro di no, & anco essergli lecito

Giard. di Somm. Parte Prima,

G

lecito

Ibid.

In c. 17. n.
59.

Ibid.
Et in d. ca.
nu. 20.
Et in ca. 2.
nu. 8.

e. 16. n. 33.
S. Anton. 3.
par. ca. 20.
S. 6.

L'Autore.

lecito desiderare di non hauerli, o non più di quelli, che da loro si possono sopportare & alleuare, & nutrire, onde per questo rispetto, dicefi non peccare. Ma quando l'uno causasse, o fosse pericolo di calcare in fornicatione per non voler dimandare il debito, o che restasse per vergogna di dimandarlo, o con parole, o con cegni, o con atti, &c. Tacitamente, o per modestia, all'hora si peccaria astenendosi da essa copula. Laqual a me par dura cosa, per essere il tanto matrimonio facciamento di precetto di uino, hauendolo instituito per ascrescimento, dicendo: *Crescite & multiplicamini & replete terram.* Pur io mi riporio a questo da ben Dottore, percioche a me pareria, quando non gli bastasse l'animo di nutrirgli, non si deuebbe diffidare dell'aiuto diuino.

2 Si dimanda? Vno per hauer mangiato, o beuto frequentemente in alcuni conuitti, o banchetti si sentiu alcuna ribellione di carne, per laquale si disuaua dalli suoi studij, o diuotioni, & simili, se pecca non astenendosi da ditti conuitti con la sobrietà, per raffrenare la concupiscenza, con la sottratione de' cibi ordinarij? *Resp.* di sì, perche, poi che si vede che la concupiscenza repugna alla ragione, veramente lui esser tenuto per legge di natura, & come atto virtuoso, per tenere in freno questo corpo, à similitudine d'un cauallo deue astenersi da molti cibi. Ma però sempre deuesi caminare per il mezo della virtù della temperanza, per compimento della retta ragione. poiche, *Omne extremum est uisiosum.* Essendo, che quando si facesse alcuna. estrema astinenza, & pare a vita, si peccar ebbe.

3 Si dimanda? Vno per sentirsi repugnare la ragione della carne, facena un'astinenza grande d'alcuni cibi sostantiali, perche la natura se gli indebolì, & diuene difettosa, se peccò? *Resp.* di sì, per difetto dell'Escesso, quale è uno delli dui estremi uiciosi. Però alcuno, che uoglia sopra abondare in alcuna opera virtuosa, deue torre il mezo della uirtù, ch'è di consiglio, poiche per la troppa astinenza si diuene molte uolte di fetto, & mal sano: per ilquale uizio l'huomo si fa homicidiario di se stesso, & gli conuiene mancare delle cose necessarie. Onde queste astinenze da sacri Dottori sono condannate, & si prohibiscono, & simili, poiche l'età humana è declinata, le forze mancate & li frutti della terra non rendono più quella perfetta sostanza, che soleuano rendere a tempi antichi. Perche l'huomo deue reggerfi, & gouernarsi, secondo li tempi, le leggi & che la natura sua gli detta, & comporta.

4 Si dimanda? Vno credendosi, che dall'astenersi da alcuni cibi necessarij alla sanità, esser virtù, molte uolte se n'asteneua, se peccò? *Resp.* di sì, poiche si uinene à rendere inhabile à quello, ch'è obligato, & non è virtù, ma uizio. Et l'istesso dirassi di colui che per seruire à Dio, macerasse la carne, & facesse penitenza de' suoi peccati immoderatamente, cioè più di quello, che non comporta la sua complessione, quando s'auuertì però di trapassare il segno, & rendersi inhabile a' seruitij più importanti per gloria di Dio, & salute dell'anime. Et credendo anche di far bene, peccaria, ma per questa buona fede, peccaria uenialmente. Ma quando poi non si hauesse auuertito di questa indifferentione, non peccaria, eccetto però che ciò non lo facesse, per morire più presto, perche allhora farebbe homicida di se stesso.

Dell'Astrologia. Cap. XLIX.

S O M M A R I O.

Astrologia, che cosa sia, & quando, & à chi sia prohibita.

L'Astrologia, per tre capi esser peccato.

L'Astrologia giudiciaria esser sempre prohibita.

1 Essercitare l'Astrologia contra la fede, non esser lecita, & perche.

Colui, che essercita l'Astrologia, & crede gli atti humani esser necessitati, & sottoposti à i cieli, pecca, & perche.

2 Co ui, che create, che i cieli costringa la uolontà dell'huomo, pecca, & quando.

La uolontà humana à chi sia sottoposta, & perche.

Astro-



Astrologia è veramente scienza, & vna delle sette arti liberali, la quale in se non è cattiu, nè meno prohibita, anzi quelli, che la essercitano, sono premiati. Ma allhora è prohibita, & si pecca, quando s'essercita contra la fede, & per tre capi sarà peccato, si come intenderassi ne' seguenti capi. Ma la giudiciaria per vn moto particolare di N. S. Sisto V. è prohibita totalmente, & è caso d'inquisitione.

1 Si dimanda? Vno essercitaua questa arte dell'Astrologia, se peccò? *Resp.* quando l'hauesse essercitata contra la fede, come è detto, cioè quando credesse, o pensasse le cose appartenente à quella, che fossero sottoposte, & constrette alle cause celesti, dirassi di sì. Et anche quando facesse giudicio sicuro, & certo delle cose future contingenti. Et anche se credesse, che gli atti humani fossero necessitati ad esser sottoposti alle cose celesti, perche faria un torre il libero arbitrio, dato da Dio all'huomo, leuaria la fede, la gratia diuina, la legge, & tutta la uita Christiana. Onde per questi tre capi chi l'essercitasse peccaria, alche santamente ha prouisto Sisto V. Percioche li corpi celesti inclinano, & non sforzano.

2 Si dimanda? Vno disse, & così credeua, che li corpi celesti, o le costellazioni uolentauano, & constringeuanò alle uolte gli huomini ad alcuna sorte di uiti, o di uirtù, se peccò? *Resp.* di sì, quando deliberatamente ciò credesse, & faria specie d'heresia, poiche la uolontà, laquale, è principio delli atti humani, non è sottoposta al cielo, ma a noi istessi, si come Dio per bocca del Profeta ne dice. *Anima mea in manibus meis semper.* Et chi altrimenti credesse faria heretico.

Delli Atti lasciui, & carnali.

Cap. L.

Vedi Homicidio, Bugia, Parlare, Et Mangiare.

Delle Attioni buone, o cattine, & indifferenti.

Cap. LI.

Vedi anco Basci, Impudicitia, & Tocamenti.

Dell'Attritione.

Cap. LII.

Vedi anco Contritione. Et essere in gratia di Dio.

S O M M A R I O.

1 Contritione, che cosa sia, & quali, & quante siano le parti della penitenza.

La confessione per quanti, e quali cause possa essere defectosa, e quante parti habbia la confessione, Come intendasi confessione finta, & quando, & perche, & quando l'huomo si confessi fittamente, & come si conosca.

L'Anima mentre stà nel corpo, come dicefi patire, & in quanti modi, & quali siano.

L'anima, quando patisca di passione corporale, & quando spirituale, & come s'intenda.

Quando la tristitia, il dolore, & passione dell'Anima, non sia contritione, & perche, & quando l'Anima s'attristi.

Il dolore in quale, & in quanti modi si possi intendere tristitia, & quale sia la contritione per il dolore.

Dolore del cuore, che cosa sia propriamente, & perche.

2 Il dolore, quando si piglia per l'effetto, & da chi possi essere cagionato, e che cosa sia contritione propriamente.

La contritione, che cosa sia propriamente, & come.

Se il dolore sia propriamente Penitenza, et che cosa sia, et perche sia propriamente compagno di quella.

3 Le fittioni, che fanno la confessione inualida, et senza frutto, di quante sorte possano esser.

G 2 La

Arm. n. 1.
Pan in c. ex
timore. de
fort. l. 7. ff.
de ua. et ex
traor. cogni.
Arm. ibid.
Guet. in su.
ver. Astrol.

Armil. ibi.

Gate. s. 1.

Coro. 1. par.
de gula. c. 1.

Armil. de
astim. n. 1
S. Tom. quo
li. 5. ar. 18.
Gate. 2. 2. q.
247. art. 1.
S. Girola.

- La contrizione, quando sia dolore dell'huomo volontario, & come, & quale sia la buona, & perfetta.
- Differenza fra il dolore volontario, & forzato, estrinseco, & intrinseco, & se la contrizione sia patrona delle potenze dell'Anima, & perche.
- Se quando l'huomo forzatamente si attrista, o si perturba, sia contrizione, & perche.
- La volontà dell'huomo essere patrona delle potenze dell'Anima, & perche.
- Come l'appetito sensitivo s'ecita, & si duole de' peccati passati, & con qual dolore.
- Il dolore, perche & come sia proprio oggetto della contrizione, & quando l'huomo si doglia de' peccati futuri, & quando si deue dolere.
- 4 Colui, che si duole de' peccati commessi dal suo prossimo, non esser contrizione, ma charità.
- Colui, che si duole de' peccati, che si commette dal prossimo, riceue gran merito, & maggiore lo riceuerebbe, quando lo deniasse, & che sorte di dolor sia.
- 5 Colui, ch'è cagione di far commettere alcun peccato, dopo si duole, non è contrizione, & perche, & che cosa sia, & quando sia contrizione.
- Colui, che si duole dell'errore commesso dal prossimo, per sua cagione, come, & perche sia contrizione.
- Colui, che dispreggia il peccato, come offesa di Dio, quello, che sia, & se sia contrito.
- 6 Attritione, che cosa sia, & come si conosca essere buona, & come sia, & di donde sia detta.
- Attritione pensata, quale sia, & come si conosca, & perche.
- Se l'Attritione pensata basti à giustificare l'huomo, & l'effetto, ch'ella fa, & come, & quando priua l'huomo dalla gratia, & gli la dia.
- Se'l Sacramento della Confessione haui oggetto, & faccia, che d'attrito si venga contrito.
- Contritione estrinseca quale sia, & come si conosca.
- 7 Differenza fra l'Attritione, & la contritione, & di donde siano dette, & derivate, & se si riceua la gratia per l'atto mal circostantionato.
- Se l'Attritione habbi la gratia, et che dolore sia, et quale sia quello della Contritione, l'effetto che fa l'Attritione, et la Contritione.
- Se l'huomo, che si muoua d'alcuna buona circostanza per in consideratione riceua la gratia di Dio, & perche.
- Che cosa sia atto, o merito de congruo, e se all'huomo con l'Attritione, quando sia informato dalla gratia, come si chiama, et si faccia perfetto il suo dolore.
- 8 Colui, ch'è dolente, ma non con atto circostantionato, non puo riceuer la gratia anzi essere in peccato, et perche.
- A colui, che per negligenza manca qualche buona circostanza contra sua volontà è dubbio, che possa riceuere la gratia.
- L'atto ben circostantionato nel dolore del peccato è sufficiente à disporre la gratia, et quando Merito de congruo, et de condigno, cioè, che uoglia dire.
- 9 Colui, che s'astiene di commettere a lui peccato per la pena, o uergogna temporale, è dubbio della salute, et non è contrito.
- Colui, che s'astiene di peccare, per non offendere Dio, è contrito, et in buon stato.
- Colui, che teme di peccare per amor di Dio, è figliuolo di Dio, et chi per altro fine è seruo.
- Colui, ch'è attrito, non è sicuro della sua salute, & perche.
- Il timore, che nasce nel cuore dell'huomo per virtù propria, e naturale, & possi essere prima, & buona disposizione al riceuere la gratia, & perche.
- Effetto dell'Attritione, & della Contritione.
- Se basti l'Attritione sola all'huomo, per riceuere la gratia di Dio.
- Se la contritione habbi proprietà, che l'huomo sia in gratia di Dio.
- Attritioni di quante sorte, quale la propria, & impropria, quale l'intrinseca, & l'extrinseca.
- L'Attritione estrinseca è quasi contritione, & perche, & quando auuenir suole.
- Oggetto, che cosa sia, et di donde auuenga, e come.
- L'Attritione, quando possi di uentare contritione, et perche.
- L'attritione propria di quante sorte sia, quali, et perche ragione, et come chiamasi.
- L'Attritione nota, et manifesta, quando soglia accascare, et come.
- Colui, che s'astiene dal peccato per rispetto della pena, o del mondo, o per vergogna, o per qualche parità.

- particolare virtù, non riceue la gratia di Dio, & sta in peccato, & perche.
- L'Attritione pensata, & giudicata, quale sia, & suoi effetti.
- 10 Colui, che ha dolore de' peccati per la loro bruttezza, & pene dell'inferno, con proposito di mutare vita, & d'otener per dono, esser contrito, & perche.
- Contritione pensata quale sia, & come si acquisti, & se basta per giustificare l'huomo, & quale Attritione, e Contritione facci bisogno per giustificarlo.
- 11 Colui, che si duole de' suoi peccati, come per difetti naturali, o per la pena non è attrito, nè si può con questo, farsi contrito, & perche.
- Colui, ch'abborrisce più la pena, che'l peccato, non è attrito, & perche.
- 12 Colui, che ha in odio hauer peccato, nè si dispone d'astenersi da quello, non è attrito, & perche.
- 13 Colui, che tepidamente si confessa, & si duole, ma non con dolore circostantionato, non è attrito, & sta in peccato mortale, & perche.
- 14 Colui, che si duole de' peccati commessi, ma non con certo proposito determinato d'astenersi, non è attrito, & perche.
- Quello facci bisogno, per essere attrito, & contrito, & come.
- 15 Colui, che si propone di non volere più peccare, & di fare buona vita, esser contrito, & perche.
- Colui, che promette di mai più peccare, esser vano, & non contrito, & perche.
- Colui, ch'ha buona volontà di non offendere Dio, esser contrito, & perche.
- 16 Colui, che si duole, & si propone di non più peccare, ma non delibera di confessarsi, di sodisfare, non è contrito, & perche.
- 17 Colui, che pensa a' suoi misfatti, & pensa attualmente alla confessione de' peccati da farsi, non esser di necessità alla contritione, & perche.
- Se al penitente basta hauer volontà in generale di fare quello, che appartiene alla sua salute, & perche.
- 18 Colui, che si duole de' suoi peccati, nè si confessa una volta l'anno almeno, o non si confessa dal proprio Sacerdote, non è contrito, & perche.



Non ostante, che in molti luoghi habbiamo toccato di questa Attritione, & Contritione, nondimeno mi pare in questo capitolo parlarne ancora più diffusamente per esser bene inteso, & acio si sappia, che cosa sia certamente questa Attritione, & Contritione, per tanto dice si.

Essendo che la Contritione sia una delle tre parti del sacramento penitente, per hauer eſſa confessione sacramentale tre parti, cioè contritione prima, confessione fecondaria, & Sodisfatione terza parte, delle quali tutte al suo luogo s'è detto. Hora hauemo, poscia, che la confessione per tre difetti possi esser nulla, però poneremo in questo luogo per quali difetti. Primo per difetto della contritione, il che auuenir suole, quando l'huomo vada a confessarsi, & si confessa fintamente, & dico fintamente essere all' hora, quando l'huomo non ha quello sufficiente dolore, o per dir meglio tristitia, & dispiacere de' suoi peccati, essendo che il dolore propriamente sia nel corpo, & la tristitia nell'anima; perche l'anima, mentre è nel corpo, & quando si dice quella patire, in due modi, dir si può quella patire, l'vno farà di passione corporale, l'altro di passione di essa anima. Quando si dice patire passione corporale, e passione impropria, & accidentale, cioè dico, per qualche offesa fatta nel corpo, circa il senso del tatto in esso corpo, che sia cagionata da una certa transmutatione fatta (dico) in esso corpo, per laquale ne sogliono nascere pianti, dolori, e lacrime. Ma quando dice si di passione di essa anima, allhora dirassi, quella patire propriamente per qualche operatione, che principalmente è dell'anima, & questo allhora auuenir suole, mentre che con l'intelletto, o con l'imaginatione appiende qualche cosa, che a lei è nocua, disconueniente, & cattua, per la qual cosa essa se n'attrista, & questa sua tristitia potrà esser tanta, & di gran passione potrà esser dico nell'animo, che perturberà il corpo in maniera tale, che produrrà sospiri, lacrime, & pianti. Di maniera che quanto al primo modo, essa Contritione propriamente, non si può chiamare dolore, essendo che tutti gli huomini i che sono penitenti, non hanno questo dolore, nè tã poco possono piangere, sospirare, & lacrimare, per tanto uo si può dire (dico) propriamente dolore, Et però quãdo si dice dolore, intèdesi largamente per ogni sorte di tristitia, e dispiacere

che accascar suole nell'animo. Et di qua nasce, che si dice dolore del cuore, che altro non diremo, che sia se non dolore della volontà, del quale disse il Profeta. *Quamdiu ponam consilia in anima mea, & dolorem, in corde meo per diem?*

Sal. 12.

2 * Ancora dirassi questo dolore pigliarsi in questo luogo per l'effetto, ilquale si può cagionare da questa contritione, essendo che ella propriamente sia vn dispreggio del peccato, & vn dispicere d'essa uolontà, laquale uorrebbe non hauerlo commesso, la onde se n'attrista in maniera tale, mentre quello apprende come cosa cattiuo, al suo uolere, & alle volte tanto cresce questa sorte di tristitia, & questo dispicere, per la perturbatione, che dà al corpo, che proromperà in lacrime, & singulti con un certo affetto di cuore, come se propriamente, & corporalmente si dolesse. Et però Agostino S. disse, il dolore propriamente non esser l'istessa penitenza, ma esser compagno à lei. Et questo istesso ancora hauemo in quel titolo de penitenza, doue dice. *Penitentia est quadam dolentis uindicta.*

Lib. de ueris, & falsa penit. dist. 3. cap. penitentia 2.

3 * Et perche hauemo detto in questo principio, che per tre difetti la confessione può essere inualida, che è quando l'huomo si uà a confessare fintamente, laquale fittione può essere di più forte, cioè alcuno dirassi far la confessione inualida, & alcune senza frutto; però dicessi, che la contritione è un dolore, che l'huomo uolontariamente si piglia de' peccati commessi, in quanto che sono offesa di Dio, con proposito di non più commetterli, ma confessarsene, e sodisfare per quelli, con speranza di ottenere, per questo tale dolore, perdono da Dio, & non per altro principal fine. Hauemo detto del dolore, che l'huomo piglia uolontariamente, a differenza di certo altro dolore, che si cagiona estrinsecamente, per qualche timore, o per altra affittione, essendo che quando sforzatamente ci attristiamo, & ci perturbiamo, se farà inuolontariamente, questo tale dolore non dirassi esser di buona, & legitima contritione, ma cattiuo; come ben dice il Profeta parlando di questa inuolontaria, accidentale, & sforzata. *Contritio, & infelicitas in uis eorum.* Percioche la diffinitione della contritione, della quale noi parliamo, intendesi della sacramentale, & uolontariamente eletta da essa uolontà dell'huomo, laquale è come Signora, & Patrona di tutte le potenze dell'anima, perche comanda, che quella si attitisi per l'offesa fatta à Dio, & di qui, esso appetito sensitiuo, per obedire alla ragione, come eccitato da lei, viene à dolersi de' peccati commessi, & in tal modo si duole, che piange amaramente. Et dico, che si duole de' peccati commessi proprij, & attuali, come quelli, che sono l'oggetto proprio della contritione; perche comanda, che se non quanto douemo schifarli, & odiarli, come quelli, che sono offesa di Dio; Et perche qui mi si potrebon fare alcune dimande, però uoglio ponere alcuni casi sopra questa materia, dopò seguitaremo la diffinitione d'essa contritione, & di essa Attritione.

Sal. 12.

Ibid.

4 * Si dimanda? vno si doleua molto, o s'attristaua de' peccati, & errori commessi da un suo amico, se costui si possi dire essere contrito? *Resp.* con l'istesso, questa tristezza, ouer dolore, non essere atto di contritione, ma propriamente atto di Carità, in quanto che lui ha compassione del suo prossimo, ilche è molto merito appresso Dio, & maggiore sarà, quando quello deuiasse, da essi peccati, acciò più non li commettesse, & sia opera totalmente caritativa, & perfetta.

Ibid.

5 * Si dimanda? vno fù cagione, che un suo amico commettesse alcun peccato mortale, o di furto, o di fornicatione, o d'altro simile, ilquale dopò commesso da quello, molto se n'attristò, se costui sia contrito? *Resp.* con l'istesso, questo auuenir suole, in quanto che conosce il suo fallo, come quello, che n'è stato cagione principale, & mezano, & si duole, che questo suo fallo sia stato più graue del fallo istesso commesso, onde per questa grauezza dolendosi, perche n'alpetta pena maggiore, dirassi non essere contritione propriamente, per il fallo commesso, o fatto commettere, ma essere dolore intento per la pena, che alpetta, & essere specie d'Attritione. Ma se si dolesse perche il prossimo ha commesso questo errore per cagione sua, come offesa d'Iddio, dirassi di sì. Imperoche essendo che la contritione, sia un pentimento, & abominatione del peccato, in quanto è peccato, solamente dirassi esser uirtù naturale; poi che il peccato essendo contra l'inclinatione, e bontà naturale, da se stesso è odiato. Ma il dispreggio, & abominatione del peccato, in quanto, ch'è offesa di Dio, dirassi esser uirtù soprannaturale, & questa dirassi esser contritione, come quella, ch'è dono di Dio soprannaturale; onde se quello si do-

si dolerà d'essere stato cagione, che'l suo prossimo habbia commesso di peccati, come offesa d'Iddio, dirassi esser contrito. Et però dicefi in offesa di Dio, à differenza dell'Attritione, laquale è da molti giudicata Contritione, senza uoler distinguere, per esser quella uirtù morale di buone circostanze, come intenderassi ne sequenti casi.

6 * Attritione dunque, noi diremo esser quella, che è circondata da buone uirtù, e circostanze, come per essempio, quando l'huomo haurà dolore d'essi peccati, per la loro bruttezza, o per le pene dell'Inferno, o per l'infamia, che essi peccati gli possono apportare appresso gli huomini, & simili, & che questa sorte d'attritione sia accompagnata con una certa, & ferma determinatione di emendare la sua vita per l'auuenire; perche se non fosse con questa circostanza, sarebbe altrimenti, & lo priuerebbe della gratia; & anco, che sia con speranza di giustificar l'huomo, ma dirassi bene, che lo dispone à riceuere essa gratia diuina, mediante esso sacramento della Confessione: onde andando così disposto à confessarsi, & riceuendo l'assolutione Sacramentale, se l'infonde la gratia, & d'Attrito, si fa Contrito: ma non però, che quello istesso atto d'essa Attritione, propriamente si facci Contritione, per laquale poi si possi dire Contrito; perche il Sacramento d'essa Confessione non fa che quell'atto (dico) dell'Attritione muti oggetto: cioè se uno si dolesse, per paura delle pene infernali, si hauesse à dolere, per amor dell'offesa fatta à Dio, essendo che in questo dolore sia la vera Contritione, come è detto di sopra. Ma dirassi bene, che quello istesso atto dell'Attritione informato della gratia di Dio, fa che l'huomo sia giustificato, per essa Attritione (Mediante essa Confessione) appresso Dio: onde potrasfi dire Contritione estrinseca. Et di qua poi, l'huomo giustificato per la Carità, laquale non è ociosa, incomincia a mutar oggetto, cioè doue temeva per timor seruile, finirasfi in timore filiale; imperoche. *Inuim sapientia est timor Domini,* perche muoue il cuore del Penitente. Et questo è quello, che dice Isaia: *A timore tuo concepimus, & quasi parturimus spiritum salutis, id est saluare penitentiam.* Et chi altrimenti credesse, come dice il sacro Conci. Tridentino, faria heretico.

Ibid.

Sal. 110.

ca. 16.

Seff. 14. c. 4.

7 * Et accioche sia bene intesa da tutti la differenza dell'Attritione dalla Contritione, questo s'ha da notare, che l'Attritione viene da questo uerbo Attero, che significa spezzare alcuna cosa, & consumarla in parte grosse. Et la Contritione viene da questo uerbo Contrito, che significa consumare una cosa in parti minute, & spouerizzate. Et però dicono i Dottori la differenza fra questi due nomi essere questa, che l'Attritione sia un certo dolor imperfetto, & informe, & senza la gratia, & la Contritione essere un dolor perfetto, formato, qualificato, & circostantionato, del quale diceua il Profeta. *Cor contritum, & humiliatum, Deus non despiciet.* Et per questo, Scoto chiama Contritione, dolore perfetto, quato alla quantità dell'atto; Et essendo imperfetto esso dolore, cioè quado sia poco, & rimesso, lo chiama Attritione, perche non è un dolor grande, & intenso, per ilquale il cuore quasi si liquefaccia: onde per concludere questa dilucidatione, diremo l'Attritione essere una certa dispositione, la quale procede, & uà inasti alla rimessione del peccato, ma nel fine, quando sarà informato dalla gratia, si potrà poi chiamare un'atto congiunto, cioè che s'accompagna con la remissione del peccato, che altro non vuol dire, in quello istesso momento di tempo, che sarà fatto perfetto, sarà anco informato della gratia, & insieme si scancellerà il peccato, & all'ora dirassi propriamente contritione, per essa gratia, che ui sarà infusa. Ma mi si propone un dubbio.

Sal. 50.

in 4. distin.

14. q. 1.

8 * Si dimanda? Vno commesse alcuni peccati, de' quali n'era dolente, ma con atto mal circostantionato nel principio, per propria uolontà, se questo dolore sia sufficiente dispositione à riceuer la gratia d'Iddio? *Resp.* con l'istesso di no, anzi quando l'Attritione sarà male circostantionata per propria uolontà, sempre dirassi l'huomo essere in peccato mortale, ilquale peccato è un ostacolo al riceuimento della gratia. Ma se li mancherà qualche buona circostanza, & non per propria uolontà dell'huomo, ma per inconsideratione, o negligenza, in questo caso sarà cosa dubbia, se possi essere sufficiente questa sua dispositione al riceuimento della gratia. Ma, quando l'at-

Ibid.

*Gierem. 81.
Conc. Trid.
Sess. 6. ca. 3.*

to, sarà sufficiente, & perfettamente circonstantionato, non sarà dubbio alcuno, che continuandosi, & crescendo, farà una sufficiente disposizione, anzi diremo un merito de Congruo, a scancellare il peccato, & riceuere la gratia giustificante, la quale si dona da Iddio in quello vltimo instante della disposizione, in quel modo, ch'una forma naturale si produce nella materia in quell'ultimo instante, che sarà perfettamente disposta, & questo per mera liberalità d'Iddio, che è quello, che hauemo detto in principio di quello caso un merito de Congruo, essendo che il merito de Congruo, altro non sia, che un atto liberamente fatto, & accetto à qualche remunerazione per la liberalità del donatore; come è esso Dio, che è liberalissimo, quando l'huomo fa quello, che deue in disponersi la coscienza, alquale ciò facendo, non denega la gratia. Et per questo dice si de Congruo, perche non dona per debito, ò per patto, come si richiede al debito de Congruo, ma solo per liberalità dell'animo, & buona natura di quello, che dona alcun bene. Et questo vuol dir de Congruo, cioè per una ecetra conuenienza. Et questo intendesi tutto con la gratia preueniente di Dio, dicendo il Profeta: *Conuerie me Domine, & conseruati ad te.*

9 * Si dimanda? Vno si asteneua di commettere alcuni peccati mortali passati, solo per l'honor del mondo, o per le pene dell'inferno, ouero per altri disagi, che li peccati sogliono apportare, se costui sia contrito? *Resp.* con l'istessa Somma Corona, che per questa dimanda quattro differenze si ha da raccogliere prima la Contritione, & l'Attritione, cioè.

Ibid.

La prima si cauerà dalla parte dell'oggetto, che di sopra hauemo detto, e questa dirassi essere la Contritione, per esser quella un dolor de' peccati passati, per l'offesa fatta à Dio, ò che si fa à Dio per essi peccati, che l'huomo non vorrebbe hauerli fatti, poi che per quelli se n'offende tanto Dio. Et l'Attritione è un dolore per la pena, o per altro simile fine di danno, o di priuazione del Paradiso, &c.

La seconda differenza nascerà dalla causa moriuca, perche colui, che teme di peccare, per amor d'Iddio, si muoue da amor filiale, ilquale non è senza carità, & questo dolore lo fa la Contritione, ma l'Attritione nasce dal timore seruale, il quale timore deue essere in quelli, che sono in cattiuo stato, temendo di peccare, come dice quel Poeta. *Formidine peccata, oderunt peccare mali.* Di modo, che chi è Attrito, è in stato, che non si può dire esser sicuro della sua salute, poiche questo timore gli nasce per paura sua propria, & non per amore di Dio, perche per offesa della sua diuina maestà si deue temere, & non per paura propria, o per suo comodo, ouero per vtilità, o per vergogna del mondo.

Horatio.

La terza differenza sarà, che l'Attritione può nascere anco nel cuor dell'huomo, per virtù propria, & naturale, con la sola commune influenza di Dio: ma però dirassi, che a questo modo, mai può arriuare à essere vltima disposizione alla gratia, perche è sempre accompagnata col peccato mortale, che gli repugna, come altroue hauemo detto. Ma la Contritione fa un'altro effetto, imperochè è sempre con qualche mouimento del spirito di Dio, col quale preuene il nostro libero arbitrio, toccando il cuore del peccatore, & eccitandolo à leuarlo dal peccato. Et da questa poi nasce la 4. differenza tra la Contritione & l'Attritione, cioè che l'Attritione sola non basta à far sì, che l'huomo entri in gratia di Dio, per le già predette ragioni. Ma la Contritione da se stessa ha questa proprietà di poterlo fare; perche sempre s'infonde da Dio accompagnata cō la gratia, e carità; onde se noi uorremo raccogliere da queste due opinioni, & accordarle quāto si può, trouaremo, che l'Attritione farà di due forti, l'una, che si chiamerà Attritione intrinseca, & propria, per rispetto dell'oggetto, ilquale oggetto, altro nō è, che un dolore de' peccati, per timore delle pene, o d'altri incomodi, & utilità; & non sarà per l'offesa, che si fa a Dio. L'altra forte d'Attritione si chiamerà estrinseca, & impropria, laquale uà senza la gratia; & questa forte di Attritione estrinseca più accommodatamente si può chiamare Contritione, naturalmente acquistata, & per propria virtù, che altrimente; ilche suole accascare allhora, quādo l'origine sua viene, & nasce dalle proprie forze, & virtù naturali, che dall'oggetto; onde se questo suo atto continuandosi, sarà giouato con l'aiuto, & fauore particolare di Dio, toccando il cuore del peccatore, esso si farà talmente disposto alla gratia, che d'Attritione, che quella è, diuenterà Contritione formata.

Et

Et questo senso, secondo la prima opinione già detta, l'Attritione potrà diuentare contritione. Ma di piu anco diremo, che l'Attritione propria è di due forti, per ragione dell'oggetto. L'vna chiamerassi Attritione nota, & manifesta, laquale allhora suole accascare, quando che il dolore de' peccati sia uestito, e circondato di cattive circostanze, come intenderassi per li casi seguenti, dopò risoluto questo, che al presente, & nel principio è proposto; per la risoluzione del quale, dirassi di nō, che non è contrito, poi che lui resta di peccare, & si duole de' passati, per la pena infernale, o per i disagi, & incomodi, ouero per uergogna, o per qualche propria utilità, nè si propone d'astenersi per l'auenire, ouero che non si conosce hauere quel dolor sufficiente, che dourebbe hauere, & perche si uà a confessare tepidamente, laquale Attritione mai può riceuere la gratia di Dio, etandio col sacramento penitente istesso, & dirassi sempre queste tali persone stare in peccato mortale.

L'altra forte d'Attritione chiamerassi Attritione pensata, & giudicata contritione, perche l'huomo, c'haurà questa contritione, già da sua posta si giudica esser Contrito, & non attrito, per essere quella Contritione circondata, & uestita di buone, & sante circostanze, & spogliata delle cattive, & mal qualificate. Et acciò piu facilmente siano intese, & si sappia discernere la loro differenza, ponere mo alquanti casi qui di sotto.

10 * Si dimanda? Vn'huomo haueua dolore de' peccati mortali, per la lor bruttezza, ouero diremo, per le pene infernali, ma con una determinazione di mutare in meglio la sua uita per l'auenire, & anco con speranza d'ortenerne perdono da Dio, se costui sia Attrito? *Resp.* con l'istesso, non solamente essere Attrito, ma anco in un certo modo Contrito, poiche uede si questo suo dolore essere circonstantionato, qualificato, & uestito di buona disposizione. Et questa chiamerassi Contritione pensata, essendo, che quell'huomo, che habbia questa forte di Contritione, si pensa, & si rende certo ha uer fatto quanto può, & deue, in prepararsi a questo sacramento della Penitenza, ma però questa Attritione non dirassi bastarsi per sua giustificazione, ma bastarli per disporlo a riceuere la gratia, mediante detto Sacramento.

Ibidem.

Et perche di sopra, inanti questo caso predetto hauemo detto ponere alquanti casi, acciò sia intesa essa Contritione nota, & manifesta, diremo qual sia, acciò sia conosciuta dall'Attritione propria, & pensata, & anco dalla giudicata Contritione, laquale giudicata Contritione, già è detta, & intendesi nel precedente caso, che dice: Vn'huomo haueua dolore de' peccati mortali. Dirassi dunque della nota, & manifesta.

11 * Si dimanda? Vno si doleua de' suoi peccati, per esser difetti naturali, ouero per la pena, se costui sia ueramente Attrito, di potersi far Contrito? *Resp.* con l'istesso di nō, perche questo suo dolore, che nasce da' difetti naturali, ilche toleuano fare i Filosofi, ouero perche ha congiunto seco la pena temporale, o pur eternale, uede si lui dolersi per la pena, & abborrire piu la pena, che'l peccato istesso, di maniera, che questa sua attritione non è perfetta per uerificarsi col uerso del Poeta detto di sopra.

Horatio.

Oderunt peccare mali, formidine peccata.

12 * Si dimanda? Vno haueua in odio d'hauer peccato, ma però non si disponeua, nè preparauasi all'astinenza di non uoler peccare piu per l'auenire, perche lui di nuouo s'haueua acquistato una donna, o fatto altro peccato, con laquale molte uolte hebbe commercio, nè si deliberaua, nè meno si disponeua di uolerla lasciare al tutto, & di non uolerla piu conoscere per l'auenire, se costui sia ueramente attrito? *Resp.* con l'istesso di nō, ancorche li dispiaccia la uita cattiuca, che ha tenuto per il tempo passato, & uorrebbe lasciare questo, o quell'altro peccato, ma però non fa uero proponimento d'astenersene piu per l'auenire, nè uoler far piu detta uita fornicaria, o adultera, o incestuosa, o usuraria, o latrocinia, & simile altra uita.

Ibidem.

13 * Si dimanda? Vno per un gran tempo haueua tenuto una cattiuca, & pessima uita, della quale grandemente gli rincresceua, ma però non haueua quello dolor sufficiente di questa sua uita cattiuca, e piena di peccati mortali, come hauer doueua, & di ciò molto bene si conosceua così essere, & se ne andò a confessare così tepidamente, se costui sia ueramente attrito? *Resp.* con l'istesso di nō, con questa manifesta, & nota Attritione, laquale mai dirassi arriuare al riceuimento della gratia, nè meno mai poter riceuere essa gratia di Dio, etandio col sacramento istesso della confessione, & dell'Eucaristia.

Ibidem.

Anti

Anzi dirassi questa sorte di persone sempre stare in peccato. Et questo sia detto a bastanza d'essa Attritione propria, diuina, & nota, e manifesta. Della pensata poi n'è detto quì di sopra; & altroue in questo primo Tomo di questi nostri casi, dati la prima uolta in luce. Et perche di sopra, & in molti luoghi hauemo detto, all'huomo, che sia dolente, conuene hauer proposito di mai piu uoler commettere essi peccati mortali, per tanto hora no tasi questi seguenti casi.

Ibidem. 14 * Si dimanda? Vno era grandemente pentito, & si doleua de' suoi peccati commessi, ma però non haueua un certo, & terminato proposito di uolersene astenere, se costui sia contrito? *Resp.* con l'istesso non solamente non essere contrito, ma nè anco perfettamente attrito, perche non ha quel uero dispregio de' peccati commessi, che almeno si deurebbe hauere, onde conseguente non dirassi essere ueramente pentito, poiche non abborrisce quelli, & ha intentione, o quasi intende di uolerli ancora commettere, nè si dispone di piu non offendere Dio; per tanto a questi tali, che non si uogliono disporre, dice esso Profeta Ezechia: *Proijcite a uobis omnes iniquitates uestras, in quibus prauaricati estis.* Doue per queste parole mostrasi far bisogno hauere in odio, & totalmente abborrire li peccati passati. Dopò seguita, & dice: *Et facite uobis cor nouum, & spiritum nouum.* Et per queste altre parole mostrasi l'hauer proponimento di non uoler peccar piu per l'auenire, doue che nel detto proponimento s'include, & si contiene non solamente il douer cessare di piu non peccare, ma anco di dar principio, & seguire una nuoua uita. Ma mi nasce un bel dubbio.

Cap. 18. 15 * Si dimanda? Vno per hauer commesso alcuni peccati mortali, si propose di mai piu uoler peccare per l'auenire, ma fare una buona, e nuoua uita, & seguirla, & anco promise di mai piu peccare mortalmente, se costui sia ueramente contrito? *Resp.* con l'istesso, che il proporre di uoler fare una buona uita, & seguirla, esser uero proponimento, & tanto, ma di promettere di mai piu peccare, essere vanità; percioche è impossibile senza la gratia di Dio, laquale se noi l'habbiamo, non possiamo dirlo affermatiuamente, d'hauerla per non essere noi certi di questo; ma si bene, che noi douemo hauere una buona uolontà pronta, di mai piu offendere la sua diuina maestà, per qual si uoglia cosa del mondo. Il che allhora effo Saluatore **C H R I S T O** benedetto ce lo insegnò, quando disse all'Adultera: *Vade in pacem, & iam amplius noli peccare.* Et non li disse promettemi non mai piu peccare, ma disse: *Noli amplius,* cioè sforzati, & proposti di non piu peccare, o di non hauer piu uolontà di peccare.

Ancora perche hauemo detto di non solamente hauer uolontà di non piu peccare, ma anco di confessarsi, & sodisfare: Et anco con speranza d'ottenere perdono, per tanto.

Ibidem. 16 * Si dimanda? Vno commise alcuni peccati mortali, de' quali grandemente se ne doleua, & deliberò di mai piu commetterli, ma però non deliberò di uolersene confessare. & sodisfare a quanto deue per quelli, se costui sia pentito, & contrito? *Resp.* con l'istesso di no; percioche se in tal proposito di non uoler peccar piu, non ui sarà accompagnata la promissione di uolere anco adempire le altre cose, che sono necessarie ad esso sacramento della penitenza, & che la Santa Chiesa comanda, non mai si potrà dire, nè chiamare uera contritione. Ma nota quello, che dice il Dottor Soto.

Ibidem. **Lib. 4. dist. 17. q. 2. artic. 1.** 17 * Si dimanda? Vno s'andò a confessare, ilquale mentre era dinanti al Confessore, o che pensaua a' suoi misfatti, sempre pensaua attualmente alla confessione di quei peccati da farsi al suo tempo, se questo atto di pensare sia necessario alla contritione? *Resp.* con l'istesso, & con esso Dottor Soto, di no, che non fa mistero, l'huomo in esso atto della contritione habbia da pensare attualmente alla confessione di quelli da farsi al suo tempo; perche molti sono, che si pentiscono d'un peccato mortale, & quando si ritrouano essere alla confessione, in quel punto non se ne ricordano, ne gli auuene alla mente di douersene confessare, per laqual cosa dirassi, al penitente bastare, d'hauer la uolontà in generale di uoler far tutto quello, che sarà necessario alla salute sua, si come esso **C H R I S T O** gli comanda, & la Chiesa Santa, della quale sodisfattione, se n'è già parlato, & di nuouo se ne parlerà al suo luogo. Et anco della speranza dell'ottenere perdono de' peccati commessi.

Ibidem. 18 * Si dimanda? Vno commise alcuni peccati mortali, de' quali grandemente si doleua, & propose nell'animo suo di mai piu commetterli, per non offender piu la diuina maestà

maestà di Dio, & anco da fare vna buona, & santa vita, ma non si confessaua vna uolta l'anno, come era tenuto, & comandaua S. Chiesa al suo proprio sacerdote: ouero se si confessaua andaua da altro sacerdote; & non dal proprio, senza licenza di quello, ò del proprio Ordinario, senza occasione, se costui sia peccato? *Resp.* con l'istesso, di no, percioche tutto questo proponimento è buono, ma è difettiuo alla vera contritione, poiche gli manca per compimento della sua salute il uolersi confessare, & deuesi confessare vna uolta à l'anno, come da S. Chiesa si comanda; *Omni uisusque Sexus semel in anno in paschate confiteri debeat peccata sua proprio Sacerdoti, uel alteri de licetia sui.*

Dell'Auaritia.

Cap. LIII.

S O M M A R I O.

- Auaritia, che sia, & quante siano le sue specie.*
- 1 *Accrescere per accumular facoltà, o danari esser peccato, & come, benchè con buon fine. E' auaro, ch'accumula roba, o danari, puo esser astretto per giustitia far limosina. Qual cosa causa l'huomo auaro dal peccato, a non douer fare elemosina. Nissuna cosa scusa l'auaro, à non soccorrere il prossimo posto in necessità.*
 - 2 *Colui, che di continuo tesaurizza, senz'a il fine di fare limosina, o altra opera pia pecca. Colui, che sempre cerca di guadagnare, o desidera di fare roba, senz'a hauer intentione di dispensarle a chi non ha, pecca. Colui, che è ricco, & cerca d'esser più ricco per souenir i bisogni, non pecca.*
 - 3 *Colui, che superchiamente ama la roba sua, o d'altri, pecca, & perche.*
 - 4 *Colui, che accumula, ouero è tenace della roba, pecca, come, & quando. Colui, che non antepone l'amor della roba a quello di Dio, non pecca se non venialmente se ben si mostra auaro, & tenace. Colui, che ignoranemente commettesse alcuna ingiustitia per il desiderio di guadagnare, pecca.*
 - 5 *Colui, ch'è ricco, e cerca accrescere ricchezze per hauer dignità, pecca.*
 - 6 *Colui, che tutto il suo fine pone ne' beni temporali, pecca. Colui, che postpone l'amor di Dio per i beni temporali, pecca. Tanto pecca colui, che per auaritia risparmia, quanto quello, per il molto guadagnare, & non spender lecitamente. Colui, che s'occupa tutti i giorni per accumulare roba, senz'a udir Messa, o altri officij pecca. Colui, che tutto s'occupa ne' guadagni, benchè lecti, o s'occupa in governare le sue facoltà, pecca, benchè non commettesse fraude, & perche.*
 - 7 *Colui, che si compiace troppo nella roba, benchè sua propria, pecca. Colui, che teme Dio, e lo riuerisce, solamente, accio li doni roba, o sanità, pecca. Colui, che honora Dio, solamente, accio lo facci ricco, o non li auenga qualche auersità, pecca.*
 - 8 *Il ricco in che mado si possi saluare, e dammare, rispetto alla roba. Mali dell'auaritia quanti, e quali siano, & la proprietà del ricco, & dell'auaro.*
 - 9 *Colui, che per acquistare roba, sempre stà inquieto, e col pensier uago, pecca, & perche.*
 - 10 *Colui, che ha animo d'acquistare roba con peccato mortale, benchè haue se animo di non offendere Dio pecca. Colui, che ha animo di far roba lecitamente, benchè li uenisse animo cattiuo, non pecca, scacciando il pensier cattiuo.*
 - 11 *Colui, che desidera comprar alcuna dignità, o dominio, quando non lo facci per auaritia, non pecca. Colui, che non è atto a signoreggiare, & desidera signoria, o per auaritia, pecca.*
 - 12 *Colui, che preuede le cose future, & si ingegna far roba, per non esser in necessità, non pecca. Colui, che per governar casa sua, o i suoi figliuoli, desidera, o cerca fare roba lecitamente, non pecca. Colui, che per seruire piu facilmente à Dio, cerca di comprare alcuna signoria, non pecca.*

Auaritia

Enchiridion de avaritia, m. 1.

Nau. c. 23. m. 72.

Ca. 2. 2. q. 119. in fine art. 4. in fi.

S. Th. 2. 2. q. 32. Auar. n. 4. di. 15. q. 5. Rosell. ver. elemosina.

Nau. c. 23. m. 73. c. 74

Cap. 23. m. 69. 2. 2. q. 118. art. 4.

Coro. ibid.

S. Tho. 2. 2. q. 118. ar. 4

Rom. 2.

Coro. ibid.

2. 2. q. 118. art. 1.



Varia altro non è, ch'vn'appetito, ò affetto disordinato, di sempre desiderare, ò volere hauere, ò di acquistare danari, ò ritenere, ò hauer desiderio di ritenere l'altrui, ò qual si voglia beni.

Specie dell'Auaritia sono due, cioè voler quello, d'altri, ch'è contra la giustitia, & voler anco libero il suo, e soperchiare. Ilche è contra la liberalità.

1 Si dimanda? Vno si ritrouaua esser commodo di facultà, secondo il suo grado, & stato, nondimeno sempre cercaua di tesaurizzare per accrescere la sua facultà, se peccò? *Resp.* di sì, etandio che ciò hauesse fatto per gloria, ò per diletatione di posseder molto, ancorche con buon fine, perciocche vedesi, che costui non è per dare à poveri il soperchio, che lui si ritrouasse hauere, ancorche quelli non fossero in estrema necessitá; per ilche pecca in auaritia contra giustitia. Onde dice la glosa, detta singolare, che quello ricco, che tiene, & possiede il soperchio per la sua vita, & stato, si deve, & si può astreggere per giustitia, che facci elemosina del soperchio. Ma però non dice, che si debba dare ad ogni bisognoso, che gli domandasse elemosina, ma a chi a lui piacerà. Onde dice per concludere, colui, ch'haurà molta roba, & piu di quello, che li fa bisogno, per se, & per la sua famiglia, secondo il suo grado, & stato, esser tenuto sotto pena di peccato a dispensarla a poveri. Come s'intenda questo soperchio, legete il Nauarro. poiche nissuno stato, nè uoto, nè precetto humano scusa l'huomo, che può foccorrere il prossimo in caso d'estrema necessitá, & anche non estrema, ò per improprio stito, ò per cortesia, ò per mera limosina, purchè il prossimo sia foccorso.

2 Si dimanda? Molti mercanti, ò altri negotiatori, che per più hauere, sempre stauano sul traffico, per guadagnare, & auanzare, senza poner termine à quello, & senz'altro buon fine di farne elemosina, ò altro bene, se peccorno? *Resp.* di sì, perciocche tacitamente, se non espressamente, desiderauano, & voleuano tenere, & possedere il soperchio, & non per darne a chi non ha, & che sono in necessitá. Per ilche colui, che guadagna, ò desidera, & che voglia hauer molte ricchezze, senza intentione di dispensarle à poveri, sempre pecca, & stá in peccato mortale. Ma non già quelli, che per se uenire i poveri, trafficano, & cercano guadagnare per se, e per loro. Ma quali sono questi tali mercanti, che habbiano questo desiderio, ò buona uolontá?

3 Si dimanda? Vno soperchiamente amaua, ò uoleua la sua roba propria, se peccò? *Resp.* col Nauarro, & S. Tomaso, di sì, ma uenialmente. Ma quando hauesse uoluto guadagnare, ò ritenere malamente la roba d'altri, questo da se è peccato mortale, per esser contra la carità del prossimo. Essendo che due siano le specie dell'auaritia, l'vna contraria alla giustitia, ch'è volere ritenere malamente quel d'altri, & l'altra, è contra la liberalità, ch'è amare, ò uolere la sua roba soperchiamente.

4 Si dimanda? Vno, ilquale si ritrouaua esser commodo, & ricco, nondimeno, era tenace nel dispensare la roba, ò il danaro, secondo che il suo grado ricercaua, & era molto auido, & desideroso in acquistarla, & conseruarla, se peccò mortalmente? *Resp.* l'huomo, che ama le ricchezze, nè antepone per l'amor di quelle, l'amor d'Iddio, benchè sia tenace, & parco nel spendere, & che si facci intrinseco nelli negotij per aumentare ricchezze, & facultà, ne meno haurà animo di fare cosa per aumentar roba, & per guadagnare, & accumulare danari, che sia direttamente in offesa di Dio, ò del prossimo, dirassi di no, benchè l'amore di guadagnare, & d'accumulare in questa maniera sia ueniale, per esser appetito soperchio, & inordinato, nondimeno dirassi esser molto pericoloso non diuenti, è facci mortale, essendo che possi accalcare, che l'huomo per il troppo desiderio di guadagnare in alcuni negotij, che potrebbe commettere alcuna cosa contra giustitia per ignoranza, laquale non lo scuserebbe dal peccato, essendo che l'affettione della roba offusca il piu delle uolte l'intelletto, che non possa giudicare, qual sia rettamente guadagnata, & qual no. Imperocche il gran desiderio di guadagnare, che si ha, fa l'huomo inciampare senza malitia, ò per ignoranza. *Et qui per ignorantiam peccauerint, per ignorantiam peribunt.*

5 Si dimanda? Vno hauendo posto amore alla roba, era tanto tenace, & stretto nel spendere, che per risparmiare, & accumulare sottraheua il necessario vitto à se stesso, & alla sua famiglia, se peccò? *Resp.* se notabilmente patisse, ò facesse patire, dirassi di sì,

di sì, & mortalmente, ouero come dice il Gaetano, quando per il desiderio d'aumentare le facultà fosse tanto eccessiuo; che pretendesse mutare stato, & grado disforme alla sua conditione, & qualità, all'hora sempre sarà mortale, si come dirassi nel seguente caso.

6 Si dimanda? Vno essendo ricco, cercò ogni giorno d'accumular ricchezze per ascendere à qualche dignità, di qualonque sorte, non ostante, che si conoscesse esser inetto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, si per la innetitudine, come quello, che non è buono a governare stati, Et che con le sue mercantie, ò cambij, & facende di banchieri desidera peruenire, & arriuare a tal grado di alcuna dignità, laqual cosa per esser molto disdiceuole all'esser suo, grauemente peccò, e piu grauemente, quando il desiderio, ò affetto fosse stato di qualche dignità, ò honore d'importanza, come Ducato, Marchesato, Prencipato, & simili.

7 Si dimanda? Vno pose tutto il suo fine, & collocò tutto il suo riposo nelli beni temporali, onde per far roba, & accumular ricchezze, non si curaua di posporre l'amor di Dio, nè si vergognaua d'alcuna cosa per amor delle ricchezze, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperocche tanto in questo peccato d'auaritia peccarà quello, che vuol troppo risparmiare, quanto quello, che vuol molto guadagnare, quando ponesse tutto il suo fine in questo, non lasciandosi mai di negoziare tutta la settimana, con occuparsi tutto il giorno della festa, senza vdir Messa, ò Predica, & altri oblighi pertinenti al Christiano in salute dell'anima sua, liquali per andare alle sue possessioni, ò per spedire, & incaminare alcuni negotij, & simile lasciano ogni obbligo pertinente all'anima sua. Onde tutti questi guadagni, ò risparmi faranno peccato mortale. Etandio che in ciò non commettesse alcuna fraude, o inganno, nè meno in far ciò, gli fosse alcun pensiero. Imperocche auenga che l'amor della roba, & altri beni temporali sia naturale, per essere ordinati per seruitio dell'huomo, nondimeno deue esser misurato, & regolato, riguardando col mezzo di quelli, d'arriuare al nostro fine, ch'è Iddio, seruendosi di quelli per la necessitá, & commodità di se, & della sua famiglia, secondo il suo grado per seruitio di Dio.

8 Si dimanda? Vno dilettandosi, & compiacendosi della roba, faceua gran seruitù a quella, perche poneua la sua felicità in quella, & per fruire le ricchezze di questo mondo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando con questo principal fine hauesse seruito, e temuto Dio, honorandolo, & riuereandolo, acciò gli donasse della roba, ouero temendolo, acciò non gli auenisse alcuna disgratia, ouero pregandolo, che lo mantenesse sano, acciò lo conseruasse uiuo, & longo tempo per poter guadagnare roba, si come ogni giorno vedesi, & sentisi molti, che ciò fanno, & dicono, indrizzando tutto questo, à fine che lo conserui, per fruire le ricchezze, e felicità di questo mondo: tutto questo sarà peccato mortale, per esser questo il loro principale fine, & secondo l'intentione, e fine.

9 Si dimanda? Essendo che le ricchezze siano pericolose della dannatione perpetua dell'anima, se vn ricco si possi saluare? *Resp.* quando con tale effetto le ricchezze s'amassero (come di sopra è detto) che si postponga l'amor di Dio, & che tutto il suo amore sia collocato in quello, senza alcun dubbio dirassi di no, che non si possono saluare. Imperocche con tanto affetto s'intrica l'animo nelle ricchezze, che se li fa molto difficile il saluarsi. Et questo è quello, che volse dire Gesu Christo quando disse; *Facilius est camelum per foramen acus transire, quam diuitem in regnum celorum.* Perche l'auaritia ha due mani, con l'vna piglia, & con l'altra ritiene. Et questo è il proprio del pauaro, di mai dare, & sempre riceuere, perche sempre dubita, e teme, che la roba, non gli diminuisca. Et di quà nasce, che s'indurisce, & si fa crudele verso i poveri bisognosi, nè altro Dio conoscer vuole, eccetto che danari, ricchezze, e facultà, ponendo tutto il suo pensiero nella roba.

* Si dimanda? Vno per acquistar roba staua con l'animo sempre inquieto, pensando, & cercando sempre di qui, & di là, come, & quando possi guadagnare roba, & farsi ricco, se peccò per questo pensiero, & desiderio? *Resp.* di sì, & mortalmente, & uenialmente, se col pensiero cercaua di guadagnarla con violenza, fraude, fallacia, pergiurio, inquietudine, forza, & obduratione contra la misericordia con pigliare, & ritenere,

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

S. Tho. 2. 2. q. 118. ar. 4.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

*S. Mat. 19. * Nota.*

Coro. ibid.

MOA

non gli è dubbio, che peccò mortalmente, essendo che queste siano tutte figliuole dell'Auaritia. Ma se il pensiero sarà stato d'acquistarla per retto tramite, ancor che molto stesse in questo pensiero, & inquietudine d'animo, peccò uenialmente.

Arm. de avaritia, num. 2.

10 Si dimanda? Vno molte uolte hebbe l'animo deliberato di acquistar danari, o alcuna altra cosa, etiandio con animo di acquistarli per uia di peccato mortale indirettamente in qualunque modo, ma non con animo di offendere Dio, se peccò? Resp. ogni uolta, che hebbe animo di acquistarli con peccato mortale, o con animo disposto, dirassi di sì. Ma quando non hebbe animo di mai offendere Dio, nè il prossimo, & se tale desiderio era in lui, cioè d'acquistarli con peccato mortale, nè cercò di scacciarlo, peccò mortalmente, ma se questo lui cercò scacciarlo, nè mai potè, sarà ueniale.

Nau. c. 23. num. 74.

11 Si dimanda? Vno cercò di guadagnare, & farsi ricco per comprare alcuna dignità, o Signoria, o dominio, per mutar suo stato, & conditione, se peccò? Resp. di no, ogni uolta, che non si desiderasse, o si facesse per auaritia, & per cupidigia disordinata; & che si conoscesse essere atto, & idoneo a gouernare, & signoreggiare, altrimenti se per cupidigia di sublimarsi, & non essere atto a signoreggiare, sempre pecca mortalmente. Et può essere stretto per il Giudice, che le spenda con i piu poveri, & bisognosi, & particolarmente allhora quando facesse contra alcuno precetto, che l'obligasse a peccato mortale, & simile.

Gaet. ind. q. 118. art. 1. Et 2. 2. q. 32 art. 5.

12 Si dimanda? Vno tesaurizaua per prouedere alli bisogni, & necessità, che per alcun tempo gli potessero accascare per se, & per la sua famiglia, come di maritare figliuole, o figliuoli, o per il gouerno, che lui ha, & carighi, alli quali fa bisogno ricchezze, & altre cose simili, se peccò? Resp. di no, quando ueramente per questo fine, anzi esser prudentza, & sapienza: Nè anche quando si cercasse di comprare Signoria, o dignità, per poter seruire piu liberamente a Dio, alquale ha donato questo talento, per gouernare se, & altri. Nè dirassi questa roba essere soperchia, nè obligo di precetto a douerne fare elemosine, fuori del stato di necessità.

Nau. ibid.

Gaet. ibid.

Delli Auguri, Auruspici, & Auspici. Cap. LIIII.

Vedi anco Indouinare, & Sortare.

S O M M A R I O.

Auguri, Auruspici, & Auspici, che cosa siano.

1 L'indouinare, o far diuinationi esser peccato, quando, & come. Il far diuinatione per natura d'animali, alle volte non è peccato, & perche.

Arm. de Augurijs, num. 2.



Vguri sono quelli, che douinano tra il canto, & uoce d'uccelli, o d'altri animali. Auspici sono quelli, che indouinano per guardare, o per considerate gli uccelli senza espressa inuocatione de' Demoni. Auruspici sono quelli, che indouinano con espressa inuocatione de' Demoni, mediante certe figure, o segni, che appariscono nelle cose inanimate, o uiscere d'animali sacrificati.

Arm. ibid.

1 Si dimanda? Vno fece alcune douinationi, se peccò? Resp. Se egli douinò con patto espresso, o tacito con demoni. Dirassi, che peccò mortalmente, ma se ciò hauesse fatto senza alcuna soperstitione, ma considerata la natura d'alcuni animali: uerbi gratia: se dal canto de' mirgi, dalla moltitudine de' dolfini predicasse douer seguire tempesta in mare, non peccaria, perche questa douinatione è d'effetti naturali, quali si uedono auuenire per longa esperienza d'ordinario. Ma quando uno uole douinare le cose future, uolendo qualche soperstitione, o con patto esplicito, o implicito col Diauolo, pecca mortalmente. Et questi tali hoggidi sono scomunicati per la Bolla di Sisto V. & anche quando a questi troppo credesse, o temesse; stimando da ciò essere sforzati ad alcune operationi, ouero che ciò pigliasse per una legge ferma, sempre pecca, & grauemente.

Dell' Au-

Dell'Austerità. Cap. LV.

Vedi anco Penitenza.

S O M M A R I O.

Austerità, che cosa sia, & quando sia peccato, usando quella.

1 Il fare aspra penitenza per qualche delitto, con prouocarsi qualche infermità, esser peccato. Il far alcuna penitenza, nè la puote fare per l'asprezza, senza notabil danno della persona, esser peccato.

Il far alcuna penitenza con buon fine, dopo non si può soffrire, non si pecca.


2 Il Superiore, che austeramente commanda a' suoi sudditi, pecca, & piu grauemente, secondo il fine.

Il commandare austeramente, causa il piu delle uolte disperatione.

L'Austerità non esser molte uolte a salute, ma a dispregio, & a odio.

3 Il cercar d'abbreniar la uita, o priuarsi di sanità con penitenza austera, esser peccato.

Colui, che non auuerisce a far la penitenza austera, peccaria, benchè non hauesse intentione di farla sì austera.



Austerità altro non è, che una uirtù temperata; secondo un significato, ma secondo l'altro è un uitio eccessiuo, passando la mediocrità, o per rispetto di se stesso, o d'altri; per tanto dirassi, che non tenendo il mezzo, non può esser uirtù, ma peccato, & uitio, si come dirassi ne' seguenti casi.

1 Si dimanda? Vno commise un delitto, & gli increbbe ueramente hauerlo commesso: perche ne fece penitenza tato aspra, che per cagione di tanta austerità, notabilmente uidesi, che incorse in alcuna infermità, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche fece contra la carità, & contra il precetto dell'Apostolo. Vi castigati, & non mortificati. Quasi iristes, semper autem gaudentes, &c. Et piu grauemente peccò, conoscendosi non poterla fare. Imperoche quando l'hauesse potuta soffrire, facendola con buon fine, ancorche poi si fosse ingannato, non haurebbe peccato.

Arm. de Aste. ser. nu. 2.

2. Corin. 6.

2 Si dimanda? Vn Superiore uolendo correggere un suo suddito, lo castigò seueramente con austerità; ouero commandaua a' suoi sudditi austeramente senza pietà, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Va pastoribus Israel, (disse il Profeta) qui pascebant semetipsos, lac comedebatis, &c. Et quod perierat non quasi stis: sed cum austeritate imperabatis eis, & cum potentia, &c. Ahime quanti austeri, superbi, aspri per auaritia, ma che dico austeri? anzi crudeli; perche molti, ch'io so, che per questa loro crudeltà, austerità, & auidità hanno indutto quelli a disperatione, si come so d'alcuni per scienza, & benedetto sia Dio prima, dopò la benignità della felice memoria di Monsignor Illustrissimo Patriarca di Venetia, Giouanni Truiifano, & la sufficienza della illesa giustitia di Monsignor Desiderio Guidoni suo Vicario, a i quali fu rimessa la causa d'uno dalla felicissima memoria di Gregorio XIII. all'anima del quale, Dio doni riposo. Benedetto Dio, con quanta humanità detto Patriarca gouernaua, & reggeua i suoi sudditi, non come Superiore, ma come benignissimo Padre, con dolcezza, con mansuetudine, & con misericordia. Dio dunque conferui questa Serenissima Republica Venetiana, che con giustitia, & misericordia gouerna tutto il suo stato. Grauemente dunque peccano quei Superiori, che crudi, aspri, superbi, & auari sono, iquali benigni, e dolci deueriano essere uerso i sudditi, poiche la correptione austera, senza il mezzo della mansuetudine, & carità non è a salute, nè a riueranza, ma anzi a dispregio, & ad odio, & però la misericordia istessa disse: Estote misericordes, sicut & pater uester misericors est. Er altroue. Alligati enim onera graui, & importabilia, digito autem suo uoluit ea mouere, &c. Et questo sia a bastanza.

Arm. ibid. Ez. ch. 34.

* Nota.

Luc. 6. Matth. 23.

Si di-

Mat. e. 13.
num. 12.
S. Cirilano.
S. Tho. 2. 2.
q. 147. ar. 2.
Gauet. ibid.
Ioã. Gerson
4. par. in ser
mo. dom. ca.
36. adrag.

3 Si dimanda? Vno per peccati commessi, con penitenza indiscretà, s'abbreuiata la uita, ma non però per propria uolontà, ma senza alcuna intentione d'abbreuiarla. auuertendo però, che l'abbreuiata, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche l'auerti, nè restò di ciò fare, tanto piu grauemente peccò, ancorche questa penitenza la facesse a buon fine, per i commessi peccati, pensando di far bene, & che trapassò la misura della uirtù d'essa penitenza, poiche per tanta auerità s'abbreuiata la uita. Però disse quel Poeta: *Medium tenuere beati*, & come ho detto: *Vi castigati, & non mortificati*; &c.

Dell' Auuocare.

Cap. LV I.

Vedi anco Restititione. Sentenze ingiuste. Restititione della fama.
Et Sodisfattione dell'honore.

S O M M A R I O.

- Auuocato, che cosa sia.*
- 1 Difendere rei, con i debiti mezzi, non esser peccato, & quando sia peccato.
Difendere rei, di natura pernitiosi, a far male, esser peccato.
 - 2 Difendere cause ingiuste, credendo siano giuste, come, & quando si pecca.
L' Auuocato, che toglie a difendere alcuna causa ingiusta, per giusta, sarà tenuto a far desistere, potendo, & perche.
 - 3 Difendere alcuna causa ingiusta, con intentione di pacificare le parti, si pecca; benchè hauesse qualche capo ragionevole.
L' Auuocato, che per qualche capo giusto difende la causa, per impedir la ragionevole, o per allongarla, pecca.
L' Auuocato, che per farsi conoscere dal mondo d'esser valent'huomo, difende alcuna causa ingiusta, pecca.
 - 4 I Giudici, che conoscono l'auuocato difendere alcuna causa ingiusta, peccano.
L' Auuocato, che con lecte allegationi inganna il suo auuersario, quando non pecca.
L' Auuocato, che non usa cauillationi, o falsità, o bugia officiosa, & inganna il suo auuersario, non pecca.
 - 5 L' Auuocato, che auuoca per ambe le parti, & sapendo il tenore delle cause, come, & perche pecca.
L' Auuocato, che ha per dubbiose le cause, può difendere quelle, che gli piacerà, & quando.
L' Auuocato, che conosce douer nascere scandalo, per la difesa di qualche causa, non la può difendere senza peccato.
 - 6 Auuocare in difesa d'vn scomunicato, o d'vn heretico, benchè giustamente, essere scomunicato.
L' Auuocare, a qual sorte di persone sia proibito, & perche.
 - 7 Difendere alcuna causa ambigua come, & quando sia lecito.
Auuocare ambiguamente alcuna causa, & con tempo scoprirsi esser ingiusta, deue rimouersi.
L' Auuocato, che conosce il Giudice douer favorire la sua causa, benchè sia ingiusta, ma per esser mal gouernata la ragionevole, pecca, quando non cessa da quella.
 - 8 Auuocare per pratica, & non per scienza, come, & quando sia lecito.
L' Auuocato, che difende per pratica, esser tenuto alli danni del clientolo, & della parte auuersa.
La causa giusta, che si perde per ignoranza, o negligenza dell' Auuocato, lui esser tenuto a i danni.
L' Auuocato, che vuol far patto col clientolo, lo deue fare in principio: quando la causa sia giusta, & non dopo principata, & perche.
 - 9 Pattuire col clientolo, esser cosa illecita, quando la causa non sia giusta, & per il patto.
L' Auuocato deue pattuire moderatamente, & può recedere di piu del patto, vincendola.
Difendere

- 10 Difendere cause ingiuste inauerientemente, esser lecito, come, & quando.
L' Auuocato, che per ignoranza, o per superbia, o per auaritia difende cause ingiuste, pecca.
L' Auuocato, che per non hauere studiata la causa, & la perde, pecca, oltre la restititione del danno.
- 11 L' Auuocato, che impedisce l'attore dal debito fine, pecca, particolarmente difendendo il torto, & perche.
L' Auuocato, che prolunga la causa con appellatione, o altro, pecca.
- 12 L' Auuocato, che manifesta i secreti d'alcuna causa alla parte, pecca, benchè non la voglia difendere.
Il fine proprio dell' Auuocato, quale deue essere.
L' Auuocato, che conosce alcuna causa ingiusta, deue far cessare il suo clientolo, o abbandonarla la causa.
- 13 Difendere vn reo, quanto sia lecito, pur che non sia incorregibile, per che peccarebbe.
- 14 Difendere causa ingiusta per valore, esser peccato, & pecca con l'ignoranza, e no per ignoranza.
Pecca grauemente quell' Auuocato, che non vuol conoscere, e penetrare la causa.
Peccare per negligenza, esser graue peccato, & perche.
- 15 Difendere alcuna causa ingiusta, per giusta, non si pecca, quando, & perche benchè si guadagnasse.
L' Auuocato, che non usa cauillationi, o falsità nella causa ingiusta, non pecca, quando, & perche.
- 16 L' Auuocato, che difende la causa ingiusta, pecca, ma non il giudice, e perche.
- 17 L' Auuocato, che per guadagnare la causa, induce il clientolo a douer negare il giusto, quando pecca.



Vocare, altro non è, ch' esponere il desiderio, ouer bisogno suo, o d'altri inanti al Giudice in publico, o in priuato, in fauore, o in contradictorio giudicio, & simile.

1 Si dimanda? Vn' Auuocato, o Procuratore difendea alcuna causa criminale d'un certo reo, che periclitaua nella uita, o nell'honore, se peccò? *Resp.* se con debiti mezzi, auuenga, che la parte contraria hauesse gran ragione, dirassi di no, quando però sia senza pregiudicio d'alcuno, & il reo, che difendesse, non fosse huomo per sua natura pernitioso, di mala vita, & solito a far simili, o altri eccessi, Imperoche alla Republica molto più vtile gli sarebbe, ch'un tal huomo fosse punito, & castigato, o disradicato di sopra la terra, che lasciarlo impue, & difenderlo. Percioche si peccarebbe a difenderlo, & grauemete si errarebbe a difender simil forte di scelerati. Ma ahime, che l' auaritia fa gran cose, hor tu, *qui potest capere capiat.*

2 Si dimanda? Vn' Auuocato tolse a difendere alcuna causa ingiusta, credendo la fosse giusta, se peccò? *Resp.* Se dopò la cognitione della verità la proseguisse, dirassi di sì, & mortalmente, oltre la restititione de' danni, che ne seguissero. Ma dopo conosciuto la verità, la lasciasse, non peccarebbe. Ma farà tenuto con tutto il suo potere, per suadere alla parte che lui defendea, a desistere, & cessare dalla lite, con farli conoscere l'ingiustitia, & l'ingiuria, che si fa al prossimo, perche quando non gli facesse conoscere, peccarebbe mortalmente, per la credenza, che quello ha, che sia giusta, fattali nel principio da esso Auuocato.

3 Si dimanda? Vno per accordare ambedue le parti, che uoleuano litigare, tolse a difendere la parte ingiusta, con intentione d'accordarli, acciò non facessero lite, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, etandio che in detta causa, gli hauesse qualche capo giusto, per impedire poi il giusto giudicio, peccaria, o per allongarla, o per far vedere alla parte, che lui è valent'huomo, & è huomo da guadagnarla in tutti modi in qualunque modo peccarà, & farà tenuto alla restititione de' danni, che ne seguissero. Et anche i giudici istessi, quando si conoscesse questa ingiustitia, vsata da detto Auuocato: per ilche prego ciascuno, ch'apra gli occhi.

4 Si dimanda? Vno per giusta cagione, & lecitamente ingannaua il suo auersario in alcune cose, se peccò? *Resp.* di no, quando però non vi ponesse allegationi false, o che non vi facesse alcuna cosa, che per sua natura apportasse danno euidente al prossimo, ne fosse

Giard. di Somm. Parte Prima,

H cctiuat,

Arm. de ad
uo. nu. II.
Coro. 2. par.
de restitut.
in particu-
lari. c. 5. nu-
me. 4.

Arm. ibid

Coro. ibid.

Armi. ibi.
nu. 18.

Silu. ca. cu-
pientes.

Armi. ibid.
nu. 19.

Armi. ibid.
nu. 21.

l. i. f. ppier
falsas.

L'Autore.

Extra de re
ind. nullus.
lib. 6.

L'Autore.

Ser. f. Raz.

L'Autore.

cattiva, & iniqua, come fossero bugie dannose, fraudi, & cauillationi bugiarde, & maligne, & simili, perche quando queste gli fossero, sempre peccaria mortalmente: Ma se queste non gli faranno, farà lecito: & senza peccato si potrà ributtare le cauillationi. Perche *Fallere scientem non est fraus.* Anzi. *Ar. sic deluditur arte.* Ilche deuefi intendere, per le bugie officiose, & non perniciose.

5. Si dimanda? Vno sapeua tutto il tenore d'alcuna causa giusta, doue consisteva il giusto, & l'ingiusto d'essa causa, & auuocaua per l'una & l'altra parte, se peccò? *Resp.* di sì, essendo che non poteua difendere, se non il giusto con buona coscienza, poiche senza danno non si può mangiare con ambedue le ganascie. Eccetto però, che la causa non fusse stata dubbiosa, ch'allhora per questa dubbietà, haurebbe potuto difendere vna delle due, quale à lui fosse piaciuta; quando però non fosse stato con scandalo del prossimo, perche quando auuertisse douerne seguire scandalo, è tenuto lasciar quella, & auuocare, & difendere l'altra.

6. Si dimanda? Vno scientemente auuocaua in fauor d'un scomunicato nominatamente defendendolo in quel peccato, per ilquale era stato scomunicato se peccò? *Resp.* di sì, & essere anche lui per questa difesa, scomunicato.

Et l'istesso anche dirassi di colui, che difendesse heretici, & si potrebbe, & deuefi procedere anche dall'inquisitione contra d'esso, come partecipe de heretici; & ipso facto sarà sospeso dal suo officio. Poiche sarà stimata come persona infame, essendo che all'infami, à fordi, a' muti, à ciechi del tutto, a pazzi, a huomini sbarbati, à giouani, che siano d'età, minor di 18. anni, a seruitori, a donne, & a simili, è prohibito l'auuocare, & il procurare.

7. Si dimanda? Vn' Auuocato hauendo disputata, o difesa vna causa ingiusta, hebbe da Giudici la sentenza in fauore, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, ma esso Giudice, quando giudica quella per allegata, & approbata (come altroue liuemo detto) non peccò, benché conoscesse detta causa esser ingiusta; Ma esso Auuocato hauendo difesa quella scientemente, & hauendola conosciuta ingiusta, oltre il peccato mortale commesso, sarà tenuto alla sodisfattione del danno alla parte lesa, nè può essere assoluto, se non sodisfarà prima essa parte.

8. Si dimanda? Vn' Auuocato tolse à difendere una causa, ilquale efforò il suo clientolo a douer negare la uerità, acciò la sua causa potesse difendere, & hauer la sentenza in fauor suo; se peccò? *Resp.* se detta causa era giusta, il peccato fu minore, ma se quella era dubbiosa, ouero ingiusta, non gli è dubbio che peccò, e mortalmente, e non solamente lui solo in questa effortatione, o induttione fatta a esso clientolo, peccò, ma auco tutti quelli, che questa effortatione fecero, o che consigliorno, o prestorno aiuto, e fauore; oltre poi, che tutti insolido sono tenuti alla sodisfattione di tutto il danno, & interesse fatto alla parte lesa.

9. Si dimanda? Vn' auuocato, hauendo tolto à difender vna causa d'un suo clientolo, ilquale sapeua molto bene, quello hauer il torto, nondimeno per godere non so che beneficio di tempo, non intendendo l'ingiusto, s'appellaua, o faceua altri simili atti, con impedire l'attore della giusta causa dal debito fine, se peccò? *Resp.* di sì: & mortalmente per l'impedimento dato à esso attore della giusta causa del debito fine, perche ha fatto cōtra essa giustitia diuina, & anche cōtra la carità fraterna; perche hauendo lui conosciuto veramente, che'l suo clientolo haueua il torto, & potendo sodisfare, doueua sodisfare alla parte a quāto doueua, & potena. Et se per caso non hauesse potuto, doueua chiedere, & procacciare essa dilatione di tēpo per altra via, o modi, & non per appellatione, con dare qualche graue danno, o spesa a essa parte, ch'haueua ragione, come se gli hauesse agitato qualche causa ingiusta. Ma quando fosse esso danno, o nocumētod'essa appellatione di poco momento, nè l'animo, & intentione loro fosse stata, di uoler l'ingiusto, ma solamente hauesse voluto godere quel tempo, ch'entraua in essa appellatione, ilquale giustamente è concesso dalle leggi ciuili, vogliono alcuni, che peccorno venialmente; Ma io sono di contraria opinione, che peccorno mortalmente, quando veramente conosceua hauer il torto, & cercaua prolungare la causa, perche se considerare uolemo la perdita del tempo, le spese, i pericoli, & altre cose, che occorrono nelle lite, non so, come si possino saluare, & farsi buone queste sue ragioni?

10 Si

10. Si dimanda? Vn' Auuocato essendo ricercato da un suo clientolo, a douerlo difendere in una sua causa ciuile, ilquale dopò che fù informato, conobbe chiaramente per essa informatione, & auco per il processo, quello hauer il torto in essa causa, & essere ingiusta, per ilche non la uolse difendere, & per non volerla difendere, manifestò i secreti di essa sua causa alla parte contraria, & auco forsi l'aiutò, perche quella haueua ragione giusta, se peccò? *Resp.* di sì, perche questo non era il suo proprio officio; & fine. Ma quello essere il proprio officio, & fine dell' Auuocato, il giusto patrocinio, & il giusto consiglio di questa parte. Però l'ufficio suo farà, di indurre il suo clientolo alla cessione della causa, ouero alla compositione honesta. Et non ipotendo indurlo a questo, la deue totalmente abandonare, & non impacciarsi più in quella, si come hauemo detto ancor di sopra.

11. Si dimanda? Vno Auuocato essendo stato ricercato da vn suo clientolo, a douerlo difendere in una causa criminale, ilquale ueramente lui era reo, & meritaua castigo, & esso Auuocato cid chiaramente conosceua, & sapeua per il processo, & per l'informatione datagli da esso reo, cō tutto cid lo difese, & guadagnò la causa, se peccò? *Resp.* se essa difesa non tornò in danno dell'altra parte, nè s'addoprassero mezzi inconuenienti, pare di no, ma se tornò in danno, dirassi di sì, & sarà tenuto auco alla sodisfattione di esso danno di qualunque sorte, d' dell'honore, d' della roba. Et auco quando esso reo fosse incorreggibile, & che dopò assoluto, d' liberato, hauesse conosciuto, quello doue fare altri mali, d' danni, d' pubblici, d' priuati, per modo alcuno non lo doueua difendere anzi al tutto doueua abandonarlo.

12. Si dimanda? Vno Auuocato tolse à difendere una causa d'vno suo clientolo, per essere tenuto ualent'huomo, ilquale chiaramente sapeua, che l'era ingiusta, & la guadagnò, se peccò, & sia tenuto alla restitutione del danno, alla parte lesa? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restitutione d'esso danno, quando però egli hauesse conosciuto benissimo l'ingiustitia della causa, perche non peccò per l'ignoranza, ma peccò con l'ignoranza; perche questa difesa con l'ignoranza, è cagione dell'atto, essendo che se bene lui hauesse conosciuto l'ingiustitia della causa, in ogni modo l'ha uoluta toglier a difendere. Onde dirassi hauer peccato con l'ignoranza, che altro non è peccare con l'ignoranza, se non scientemente peccare, & non per l'ignoranza, che è peccare ignorantemente, la quale ignoranza è cagione uole dell'atto, & operationi, che altri fa, che leuata via quella, non l'haurebbe difesa, onde & consequentemente, non haurebbe peccato: ma quella, che si pecca con l'ignoranza, è cagione di esso atto; perche se bene conobbe quella essere ingiusta, in ogni modo l'ha uoluta difendere. Et l'istesso anche dirassi di quello Auuocato, che non curasse di voler penetrare, e discernere più che tanto di conoscere essa causa, se sia giusta, o ingiusta, si come molti, li quali io conosco, e s'ò, che prendono à difendere alcune cause in consideratamente, met tendosi à pericolo di perderla, d' guadagnarla, solo per l'auidità del danaro, questi tali dirassi, che peccano di peccato di negligenza, poiche non uogliono usare diligenza di sapere quello, che sono tenuti a sapere: per tanto concludemo, che quell' Auuocato, che toglie a difendere una causa ingiusta, ne' predetti modi, grauemente pecca, & esser tenuto alla restitutione, come quello, che presta fauore, d' consiglio, & aiuto à una causa ingiusta, & iniqua, & perche fa contra la regola, che dice; *Iustus, consilium, consensus, palpo, recusatus. Participans, mutus, non obstant, non manifestans.* Et se la predetta difesa la fece per esser laudato, per le cauillationi, o peritia dell'arte, non dirassi però, che non sia degno di biasimo, quanto all'ingiustitia della sua volontà, poiche malamente si serui dell'arte, e scienza acquistata, difendendo l'iniquità, & l'ingiustitia. Et acciò che da tutti sia inteso, poneremo vn' altro caso appreso questo più chiaro.

13. Si dimanda? Vno Auuocato con l'ignoranza, o per ignoranza, dopo fatta la debita diligenza di vedere, se la causa era giusta, o ingiusta, tolse à difendere una causa ingiusta, pensando che veramente fosse giusta, & la guadagnò, se peccò? *Resp.* di no, quando lo cauillationi, & arte usata non furno ingiuste, & essendo tale ignoranza, cagione dell'atto. Ma diremo bene, che quando poi nel processo della lite, egli fosse uenuto in cognitione dell'ingiustitia, che si conteneua in essa causa, nè l'abandonò, ouero non indusse il suo clientolo alla cessione della lite, ouero à compositione honesta, senza d'an-

H 2 no

Ser. f. Raz.

2. 2. q. 71. ar.
2. 1077.

2. 2. q. 62. ar.
110. 7.

Ser. f. Raz.
L'Autore.

no dell'altra parte, diremo di sì, dopo (dico) hauuta la cognitione; ma se non venisse in cognitione di essa ingiustitia della causa, diremo, quello non hauer peccato, poiche peccò per l'ignoranza, & non con l'ignoranza, cioè non scientemente, ma ignorantemente. Et quando esso clientolo non volesse cedere, nè meno componersi con la parte à parti honesti, deue esso Auuocato totalmente abbandonare la causa di quello, quando la conoscesse ingiusta, come di sopra hauemo già detto.

Coro. 2. par. de restitio ne in part. culari. ca. 5. m. 4.

14 Si dimanda? vno Auuocato tolse à difendere una causa ambigua, per essergli da ambe le parti ragioni probabili, se peccò? *Resp.* quando s'haurà auisata la parte, che si difendeva l'istessa ambiguità della causa, dirassi di no. Ma se per sorte in processo di tempo, mentre si litiga, venisse a scuoprire per alcuna via, ò modo che essa causa, che lui difende sia ingiusta, & che tosto non si rimouesse dall'auuocare, & dalla difesa di quella, etiamdio che conoscesse il giudice essere inclinato a darli la sentenza fauoreuole, per occasione di qualche errore estrinseco, che apparesse, fatto dall'altra parte, p' hauer mal guidata la causa, onde per detto mal gouerno la perderebbe, che per giustitia, non la deueria perdere, poiche ha ragione da uendere, peccaria, quando da lui non si esortasse la parte a douersi accordare, & trattare con tutto il suo potere l'accordo insieme.

Nat. ca. 25. m. 28. & 29. S. Tho. 2. 2. q. 71. art. 3.

Silu. ver. Aduocatus §. 10.

15 Si dimanda? Vno faceva professione d'esser difensore, o procuratore di cause, il quale mai studiò, nè vidde libri alcuni volgari, nè latini, ma per l'audacia, che si conosceua hauere in lui, ò per qualche pratica, che quello haueua, auuocaua, se peccò? *Resp.* prouebialmente, che in terra di ciechi, colui che ha vn'occhio, è patrone di tutti; voglio dire, che quando non gli fossero altri Auuocati, o Dottori, di no, ma doue, & quando gli ne fossero, & che lui auuocasse, dirassi di sì, eccetto, che la causa in se non fusse tanto giusta, che non portasse peccato, & che fosse senza intentione d'auaritia. Imperoche auuocando in cause ingiuste, oltre il peccato, è tenuto anco a' danni, & interessi a essa parte auuersa, & della sua, che difende, quando però di ciò non l'hauesse auisato. Et anche quando la causa non fosse stata ambigua. Et se perdesse essa causa per sua ignoranza, e negligenza, essendo giusta, è tenuto alla restituzione, a' danni, & interessi, secondo la qualità, & quantità della causa, della fatica, della scienza, & del costume del luogo. Et si deue fare il patto cò il clientolo delle sue mercede nel principio, o nel fine, ma non mai nel mezzo, sotto precetto di peccato mortale, doue è la consuetudine, essendo che in molti luoghi si usa pagare, secondo le lor fatiche ogni tanti giorni.

Nat. ca. 45. m. 30.

Glo. 1. sumptus. ff. de pact. Com. in d. le gibus. Armil. de auuoc. m. 13. & 14. Coro. 2. par. de restit. in part. culari cap. 5. m. 4.

16 Si dimanda? Vno fece patto, & conuentione con il suo clientolo, che gli douesse dare un tanto di quello, ch'egli haurebbe meritato per le sue fatiche nella difesa di alcuna causa, ò vincasi, o perdasì, ò la metà, ò un terzo, ò la decima, ò tanti danari, ò grano, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restituzione; essendo che per questo patto, lui piglia occasione d'affaticarsi per modi leciti, & per mezzi illeciti, per vincere essa causa, & anche per esser sicuro d'hauer la sua mercede giusta, ò ingiusta per il patto, vincasi, ò perdasì. Ma se facesse patto d'alcuna causa giusta, uincendosi, pare che habbia quasi del lecito, facendosi patto moderato, & con salario giusto, etiamdio che dopò si perdesse. Et se dopò uinta, gli fosse donato alcuna cosa, di più del patto, lo potrà tuore con buona coscienza. Ma non può, nè è lecita cosa, dopò cominciata la difesa della causa, far contratto con il clientolo, se prima non è finita.

17 Si dimanda? Vno ignorantemente difendeva una causa ingiusta, nè se n'auuertì, se peccò? *Resp.* se lui fece il debito suo, & usò quella diligenza, che se li conueniuua ricercare, & di inquirire quanto lui era tenuto, & obligato; nè che fosse Auuocato troppo ignorante, nè che si fosse intrameso in questa causa per superbia, o per auaritia di guadagnare, dirassi di no. Ma se se pose a questa impresa per risolverla da se stesso, non potè darsi a risolvere, cò cò fidarsi nel proprio giudizio, senza còsgliarsi cò altri Dottori, ò Auuocati, ouero per qualche notabile negligenza, ò ignoranza, cò non curarsi di studiarla, & indagare li meriti della causa, dirassi, che peccò, & mortalmente, oltre la restituzione del danno, & interesse, poiche per sua colpabile negligenza, quella s'è persa.

Della

Della lettera B.

Del Bagno.

Cap. LVII.

S O M M A R I O.

- 1 Lauarsi ne' bagni per diletto, e sola, & se pecca, & quando sia lecito, & con chi. A religiosi esser lecito lauarsi ne' bagni, come, e quando, & con chi.
- 2 Lauarsi in compagnia d'infideli, esser peccato, & perche. Non essere lecito à mariti lauarsi ne' bagni con le mogliere.

S

I dimanda? Vno andò ne' bagni, & entrò in quelli per hauer spasso, se peccò? *Resp.* di sì, ma venialmente, & secondo il fine, nè mai è cosa honesta entrare in quelli. Et se per lussuria gli fosse entrato peccò mortalmente, ò venialmente, secondo l'intentione, ò fine. Ma se per necessità, non si pecca, & è sempre lecito, ancorche fosse giorno festiuo, & à tutti è concesso, & è lecito, quando se gli entra per necessità, etiamdio à Religiosi. Ma non mai senza peccato con donne, per il peccato della concupiscenza.

Armil. de Baln. m. 6.

- 2 Si dimanda? Vn Christiano andò per lauarsi nel bagno, ò nella stufa, doue trouò, che gli era vn Giudeo, ò Turcho, ò altro infedele, doue si laudò nel detto bagno in compagnia, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per la prohibitione della legge, sotto pena di scomunicazione. Et se fosse Religioso deue esser deposto. Nè meno sarà lecito a mariti con le loro mogliere, per il scandalo. Nè per spasso (come ho detto) meno è lecito, per qualche peccato di lussuria, & per l'honestà, che deue regnare nell'huomo Christiano.

Del Ballare

Cap. LVIII.

Vedi anco Cantare.

S O M M A R I O.

- Ballare, che cosa sia.*
- 1 Il ballare in giorno di festa, a chi sia lecito, come, e quando. Il ballare di sua natura, non esser peccato, e perche. A comadimi esser lecito ballare in giorno di festa, & come, e quando peccano.
 - 2 Il stringere della mano ne' balli, o fare altri atti, come sia lecito.
 - 3 Il ballare, à religiosi come, quando, e con chi sia lecito.
 - 4 Inuitare à ballare alcuno con pericolo di commettere qualche peccato, esser peccato grave. A religiosi esser prohibito il ballare con donne mondane, & anche il sonare.

Ballare, altro non è, ch'vna ricreazione di sensi, & di sua natura, non è peccato, perche quando fosse peccato, non si permetterebbe. poiche sempre si peccar ebbe.

- 1 Si dimanda? Essendo che per consuetudine i contadini tutte le fette ballano, se per questa vltanza peccano? *Resp.* essendo che di sua natura il ballare non sia peccato; eccetto all'hora, che da alcune persone non nasce, ò soprastasse qualche pericolo di libidine, perche in questo calo saria peccato, ma dirò, che ciascuno s'habbi cura, & auuertisca il pericolo, poiche anche il guardare delle donne, è pericolo. Però dirassi, non esser peccato, poiche quelli starebbono ociosi, & forsi farebbono peggio, per non sapere a che altro occuparsi, essendo quelli stracchi, & per ricreazione, & allegrezza s'occupano in questo atto, per tanto non è peccato, se non secondo l'intentione, & pericolo di libidine, ma per conto dell'atto del ballare, dirassi di no, quando però dico, non postponderanno, nè laticiaranno le messe, & i diuini officij, che per precetto di Santa Chiesa son tenuti udire.

Armil. de Choref. m. 1. l'Autore.

Gaet. in sù.

Giard. di Somm. Parte Prima

G 3 Si

Arm. ibid.
num. 2.

2 Si dimanda? Mentre alcuni giouani ballauano, stringeuan la mano alle donne, ò quelle a loro, ò faceuano altri atti simili, con cegni, ò vtare, ò pizzicare, ò di occhio, & simili, se peccorono? *Resp.* se l'intentione era cattiuu, per prouocatione di peccato, fuori del matrimonio, dirassi di sì, & mortalmente. Ma se senza intentione cattiuu, dirassi di nò, poiche tutti questi atti, sono atti, che si fanno nell'atto del ballare, ma quando si faceffe, per leggerezza sarà veniale, & secondo l'intentione. Et allhora dirassi anche essere peccato mortale, quando si ballasse contra la prohibitione della legge, ò in luogo sacro, ò in Chiesa, & ne' tempi prohibiti, ò inanti la Chiesa, & quelli che possono prohibire, non lo prohibiscono, peccano più grauamente. Et se sono religiosi, molto più grauemente peccano.

Arm. ibi.
num. 2. & 3.

3 Si dimanda? Alcuni religiosi per ricreatione, ballauano con alcune donne, se peccorono? *Resp.* se ciò fecero secretamente per allegrezza, & per ricreatione del sposo, dirassi di nò, quando però sia senza offesa di Dio, & del prossimo, nè contra legge, ò constitutioni. Ma se publicamente, per il scandolo, ò per altra cattiuu intentione, dirassi di sì, & mortalmente. Et tanto più graue, quando con l'atto di stringere la mano, faceffero, ò altra forte d'atto, ò fine cattiuu. Ma dirassi, che questa semplice ricreatione, per semplice ricreatione, sarà veniale. Et se già nel tempo antico si soleua vsare, non si può vsare hoggidi per li molti inconuenienti, con le quali non solamente non è lecito ballare con quello, ma nè anche parlare. Et il Concilio di Trento gli ha prouisto. *Perche creuit malitia hominum.*

sef. 22. c. 2.
& sef. 24.

4 Si dimanda? vno inuidò alcuni probabilmente à ballare, con pericolo d'alcun peccato, se peccò? *Resp.* di sì, perche pareua, che più presto si dilettasse, & curasse del diletto sensuale, che della salute propria dell'anima, laquale pongono a pericolo di dannatione per questo conto. Et anche perche il più delle uolte, sogliono accasare in simi balli molti peccati, per ilche allhora deuesi totalmente prohibire il ballare, nè inuitare, ò indurre alcuno a far ballare, eccetto che per ricreatione.

Arm. ibi.
num. 4.

Ma a Religiosi dirassi esser sem pre prohibito con donne secolari il ballare, poi che il mondo è corrotto tutto. Et anche i soni, & i canti, se non di cose honeste.

De' Banditi.

Cap. LIX.

S O M M A R I O.

1 Bandire, che cosa, & perche si faccia.

La sorella, ò madre che dà ricetto al fratello, ò al figliuolo bandito, non pecca, ben che li sia la: scommunicata, & perche, come, & quando.

La madre, ò altra parente, che dà ricetto à banditi parenti, come pecca, & perche.

Accettatore di banditi, chi propriamente sia, & perche.

Ricordi à confessori, circa l'assolutione de' banditi, & de' ricettatori. vedi al caso. 9.

2 Colui, che dà ricetto à banditi, non pecca, come, & perche. Et quando pecca, come, & perche.

Chi siano compresi, & non compresi nella scommunicata di chi dà ricetto à banditi, & perche.

Colui, che non dà aiuto à banditi, pecca, come, quando, & perche.

A quali banditi sia prohibito il soccorso, & il darli ricetto, & perche.

3 Quel Prencipe, che per suo giusto aiuto si serue de' banditi, & di Enterani, non pecca, come, quando, & perche.

4 Colui, che dà ricetto à banditi, per saluarli la vita, ò acciò non faccino male, non pecca, & perche.

La scommunicata contra chi si proferisca, & perche.

Colui, che dà ricetto à banditi, per furla far pace, ò altro buon fine, non pecca, & perche.

5 Colui, che forzatamente dà ricetto à banditi per minacce, non pecca, & perche.

6 Colui, che dà ricetto à banditi, ò li dà aiuto, che scappò dalle mani della giustitia, non pecca, perche, & come.

Colui, ch'è autore di far fuggire vn carcerato, ò un bandito, non pecca, come, quando, & perche.
Colore

7 Coloro, che uanno à trouare i banditi, & li lasciano, ò mangiano, & simili con quelli, come, perche, & quando non peccano.

Il scommunicato se possi essere aiutato con l'elemosina, perche, & quando.

Quando non sia lecito dar ricetto, & aiuto à banditi, & perche, & quando sia lecito.

8 Colui, che per forza ricetta alcun bandito non pecca, & perche.

9 Ricordi à Reuerendi Confessori nell'assolutione de' banditi, come habbino à fare. Et di molta importanza.

10 Colui, che dà ricetto à banditi, & da quelli accetta presenti, pecca mortalmente, etiam che non supesse di peccare, & perche.

Colui, che per consuetudine, e spesse volte dà ricetto à banditi, è scommunicato, & perche.

11 La communia, che dà ricetto à banditi è scommunicata, & come, benchè tacitamente, cio facef sero, & perche.

Coloro, che favoriscono, che i banditi siano ricettati, sono scommunicati, benchè tacitamente, & perche.

Le donne, ch'acconsentono, ò tacitamente permettono, che i banditi siano ricettati, sono scommunicate, & perche.

I puiti, ch'acconsentono, ò permettono, ch' i banditi siano ricettati, sono scommunicati, come, & perche, & fin' à quanti anni.

Li scommunicati, per causa de' banditi, da chi possono essere assoluti.

Se li fautori, & ricettatori de' banditi possono essere assoluti per il mezzo dell'Indulgenze.

12 Quel Prencipe, che dà ricetto, ò favorisce banditi, è scommunicato, come, quando, & perche.

Il Prencipe, che dà ricetto à banditi, per mantenere il suo stato in liberta benchè non sia soggetto al Papa, è scommunicato, & perche.

13 Coloro, che danno aiuto, consiglio, ò fauore à Prencipi, che danno ricetto à banditi, sono scommunicati, & perche.

14 Colui, che per uoler tradire, & dare in le mani alla giustitia alcun bandito, li dà ricetto, ò fauore, ò aiuto, è scommunicato, come, & perche.

15 Colui, che ammazza vn bandito, ch' habbia taglia con se, come pecca mortalmente in molti modi, & è tenuto à danni dell'heredi, & perche.

A tutti non è lecito ammazzare banditi, benchè il bando sia con taglia, & perche.

16 Colui, ch'è bandito, & è assaltato da un altro bandito, & l'ammazza, non pecca, come, quando, & perche.

Colui, che ammazza alcuno contra l'ordine del bando, ò come persona priuata, pecca, & è tenuto anco à danni, & perche.

17 Coloro, che come persone priuate, che sono prendono alcun bandito, & lo danno alla giustitia, & è fatto morire, peccano, & sono tenuti à danni & perche. Et quando non haurebbono peccato, & perche.

18 Coloro, che prendono banditi dannificanti, ò ladroni, & gl'ammazzano, ò li danno alla giustitia, non peccano, & perche.

19 Colui, ch'ammazza alcun bandito in terre aliene, per la taglia, non pecca, come, & perche.

20 Colui, ch'ammazza alcun bandito per la vita, per zelo di giustitia, senza comandamento del Prencipe, pecca, & perche.

Il Prencipe, che non castiga colui, ch'ammazza il bandito per la vita, pecca, & perche.

Quando a ciascuno sia lecito ammazzare alcun bandito, come, & perche.

Colui, che come persona priuata, & non come ministro ammazza alcun bandito, pecca, & perche.

21 Colui, che ammazza per offeruanza della legge alcuno bandito, non pecca, come, perche, & quando, & come peccaria.

22 Colui, ch'ammazza alcun bandito p guadagnare la taglia, nò pecca, come, & perche mortalmente.

23 Colui, ch'ammazza alcun suo parente bandito, come, & perche non pecca. Et quando, & perche peccaria.

24 Colui, che ammazza alcun bandito per maleuolenza, pecca, come, & perche, & è tenuto anco à danni.

25 Il Prencipe, che per castigare i miseri, bandisce anco i buoni, pecca, & perche, & è tenuto anco à danni.

Prima par
tis in c. ca-
su sub die
24. Iannua-
rij. 1581.

In dialogo
de amicis.

l. 3. de iure
lis. c. requi-
siti. de test.
Ripa. l. 1. ex
facio & uul.
C. pup. nu.
60. l. Felin.
in ca. cum
quidā de in-
reit. n. 11.
Et in c. liti-
ras tras. de
presump.
n. 20. et alij
ff. de recep.
l. 1. ff. de of-
ficij. l. con-
gruit. C. de
eo, qui la-
occul. l. vlt.
Ibidem.
arg. l. in de
licitis. §. ff.
de retract. ff.
de Noxa.
Arg. ca. pa-
sce. 76. di.

Arg. c. duo
ista nomi-
na. 23. q. 4.
ca. Tuo de
sponsa.

Ibidem.



Andire, altro non dirassi essere, che giudicare alcuno col publico bando quello esser degno di morte, o di qualche altra pena, & si fa per cose criminali.

* Si dimanda? Hauendo il Papa mandato fuori vna scomunica, contra tutte quelle persone, che daranno ricetto a Banditi, oltre le altre pene corporali. Vna pouera donna chiamata N. hauendo un fratello, o un figliuolo, ilquale per alcuni misfatti fù dal Papa, o da altro Prencipe bandito; ilquale a caso essendo venuto ascoso nella sua patria, andò in casa di detta sua madre, o sorella, o altra parente stretta, che quella fosse, & scientemente l'accettò in casa sua, per una, o due o più notti, dandoli anco da mangiare, & facendoli accetto, fin'a tanto, che andasse al suo bando, & si prouedesse a' casi suoi di quanto li faceua bisogno se sia scomunicata? Resp. col Theologo del Reuer. Cardinale Paleoto n'è le risposte de' suoi casi, che pare di nò, benchè la bolla del Papa pare di sì; p'cioche la legge positiva non pare, che possa derogare alla legge di natura, laquale c'insegna, che niuno possi, nè deue disprezzare la sua propria carne, & quelli, che sono congiunti per sangue à non souenirli ne' suoi bisogni necessarii, dicendo Cicerone. *Cum propinquis amicitiam natura ipsi peperit.* Però questo sarà d'auuertire, che quella gli habbia dato ricetto, come a figliuolo, o a parente, nò come a bandito in contrafazione della bolla del Papa, & come a suo ribello, ma come a parente, & consanguineo, & non come a nemico della sede Apostolica. Per laqual cosa questa donna N. hauendo semplicemente per humanità mossa, & per parentela à dar ricapito à questo suo parente, & datoli da mangiare, & albergo per una, o due notti o pin, non vuole che sia altrimente scomunicata, p'cioche se sottilmente vogliamo dire, chi sia ricettatore di banditi, dirassi essere quello, che ascosamente ricetta alcuno, & lo conferua dalle mani della giustitia, acciò quello poi scappi uia; Et quello, che frequentemente, & spesso ricetta alcuno, & più volte con fraude, e pregiudicio, & danno della S. sede, & del prossimo, & non una, ma più volte; ma questa una uolta sola per necessità, & charità non pecca. Ma leggasi il nono caso à questo segno, * che si vederà i ricordi, che si dà a Reuerendi Confessori.

* Si dimanda? Vna persona semplicemente per estrema necessità, dette ricapito, & accetto per una sola notte un bandito, per foccorrerlo, & non per dargli ricetto, come à bandito, ma come a prossimo suo, se sia peccato? Resp. con l'istesso, che pare di nò, p'cioche dice. *Non incurritur excommunicatio, participando cum excommunicatio, quando est in aliqua anima aut vite necessitate, sed possumus ei succurrere.* Di maniera che, hauendo costui dato ricetto à quello bandito, per una notte, bisognoso del viuere, & di hospitio (come è detto anco nel precedente) dirassi non hauer peccato, nè essere scomunicata: perche in detto loco dice. *Qui cunque seu ignorantia, seu timore, seu necessitate cuiusque negotij maximi, & maxime necessarij excommunicatorum conuicti, & salutatione, oratione & osculatione se contaminauerit cum minoris penitentia medicina societatis nostre participationem foriatur.* La medicina dunque della minore penitenza, è la medicina del peccato ueniale. Di maniera che nè questa persona, nè la predetta donna del caso precedente, nè meno alcuna persona simile non dirassi comprenderli in la predetta bolla di questa scomunica; ma solamente quelli, che danno ricettacolo in fauore del suo misfatto: talche quelli dirassi dare ricetto à banditi, che accettano, ricenono, o danno fauore in qualonque modo, & per rispetto, che siano banditi, & restino ne' loro delitti, & misfatti. Anzi hauemo questo, colui; che non accettasse, & souenisse un bandito posto in estrema necessità, che peccarebbe mortalmente; & anco se bene non fosse in estrema necessità, dicefi esser lecito foccorrere un bandito, come prossimo. *Ibi, quia peccator est, corripit, quia homo, miserere.* Et altroue. *Nulli homini claudenda est misericordia, sicut nulli peccatori est impunitas relaxanda.* Et anco hauemo, che niuno Canone proibisce aiutare il bandito, come prossimo, in foro conscientie, in quo sola ueritas inspicitur, ma proibisce bene a quello, che persiste ne' delitti.

* Si dimanda? Vn Re, o altro Prencipe, pieno di zelo di religione Christiana, facendo guerra contra un'altro Prencipe, giustamente, tolse in suo aiuto non solamente molti scomunicati, ma anco molti Lutcrani, delli quali, non solamente si seruua del loro aiuto, o fauore, ma anco gli prestaua ogni aiuto, gli faceua ogni sorte di fauore per seruirca

seruirsi di loro, se sia scomunicato? Resp. di nò, quando questo lo faceua cò displicenza delli loro errori, o heresie; p'cioche la Bolla Papale non include, nè meno deue includere, nè può, se non quelli, che peccano mortalmente. Et la scomunica maggiore sempre presuppone il peccato mortale, come si ha per quel capitolo in margine posto.

* Si dimanda? Vn parente, o altra persona dette ricetto a uno, o più banditi, non con fine, che quelli hauessero da far male, e persistessero ne' loro misfatti, ma acciò si guardassero da' mali, e di far male, & acciò quelli nò fossero impiccati, ma solo, che s'alcòdessero, acciò poi in questo mentre si componessero le cose fra l'una parte, & l'altra, & si facesse la pace; & per fargli ottenere la rimessione della giustitia, se siano scomunicati? Resp. di nò, quando ciò hanno fatto per fuggire il male: essendo questo opera di carità, & non cartiua. Perche questo atto dirassi più tosto, (quando questo sia per questo fine) pietoso, che uitioso, essendo che la scomunica soglia inferirsi contra i peccatori contumaci. Et San Gregorio dichiarando l'editto, per schiuare la pratica de' scomunicati, non include coloro, che piamente comunicano con scomunicati. Et la Glosa in quello §. dice. *Quod cum contemnitur est damnatio, & quod nullus est excommunicandus, nisi pro contumacia.* Di maniera, che per concludere tutti i predetti casi, dirassi, che non hauendo le sopradette persone dato ricetto per contumacia, ma per naturale consanguinità, per una semplice pietà, per componere la pace, & simili opere pietose, & caritative, non essere incorse in scomunica di detta Bolla Papale In foro conscientie, benchè In foro exteriori, si polla presuppone hauer fauorito banditi, ma mi si moue un dubbio.

* Si dimanda? Vna donna parète d'un bandito, o altra persona, essendoli uenuto una notte un bandito a casa ascosamente, laquale fece ogni sforzo per non darli ricetto, nè dargli da mangiare, ma quello minaceuolmente uolse in tutti i modi restare, dicendoli di uolerla ammazzare, se cosa alcuna diceua, & per forza lo ricettò, se sia scomunicata, In foro conscientie? Resp. di nò, nè meno In foro exteriori; Per presonione, poiche per timore l'ha ricettato, & forzatamente. Di maniera che nè anco merita castigo corporale, hauendoli dato ricetto per paura di nò esser ammazzata da quello. Onde si raccoglie, che nè anco In foro exteriori si può presumere essere scomunicato colui, che darà ricetto per timore, per necessità, per parentela, per componere la pace, o per seruirsi di quelli in guerra. Ma. *Quo ad forum interiore, in quo Deus animum, & intentionem respicit, facile est dijudicare, ac discernere, quando scietur bandito ea ratione, qua talis, uel non nisi ea ratione, qua proximus.* Ma mi si moue un'altro quesito.

* Si dimanda? Vno dette ricetto a un bandito, acciò quello non capitasse nelle mani della giustitia, & lo fece scampar uia, per scapolargli la uita occultamente; se sia scomunicato? Resp. secondo l'opinione dell'istesso di nò, quando occultamente, senza scandalo, senza far uiolenza alla giustitia, nè con animo, o fine, acciò esso bandito perseveri in mal fare, ma solo, acciò non sia fatto morire, & acciò che si pentisca de' suoi commessi errori; p'cioche il far questo, da se non si puol dire, che sia cosa cartiua, ma buona, imperoche il difendere la uita del prossimo, senza ingiuria d'alcuno; & senza scandalo, è più tosto opera di carità, che di vitio; perche s'ha da presumere, che l'intentione del Papa non sia di uolere scomunicare tutti quei, che daranno ricetto, massimamente quelli, che fanno opera buona. Imperoche (come ben dicono San Tomaso, & Siluestro) si come il dare aiuto senza uiolenza a un carcerato, è lecito in foro conscientie, quando ben fosse condannato alla morte, & che quello fuggisse, non pecca; così parimente colui, che farà attore della fuga d'un bandito senza uiolenza, & scandalo, non deue essere nè anco scomunicato, nè meno come dice Gaetano, & Soto, colui, che fosse consultore d'essa fuga, o che l'aiutasse a fuggire, inanti che fosse preso dalla giustitia, & che lo potesse liberare dalle mani di essa, che non fosse posto in prigione, nè punito di pena corporale. Et tanto maggiormente, che la santa madre Chiesa non intende mai, che per correzione d'uno, o di molti, uoglia, che uno, o più siano scomunicati, & incorrano in peccato mortale. Et qui mi vien proposto un'altro bello quesito:

* Si dimanda? Molti amici d'uno, o più, che furono banditi dal Papa sotto pena, che da nessuno fossero ricettati, sotto pena d'esser scomunicati, per laqual cosa, quelli sapèdo,

Cap. Nemo,
11. q. 3.
45. di. Can-
sed illud. Et
24. quest. 3.
Can. tam s-
cerdos.
Can. eccle-
sia.
Ibidem.

Ibidem.

2. 2. q. 69.
ar. 4. verbo,
fugere.
De iusti. &
iu. li. 5. q. 6.
ar. 4. Cle. in
c. inter cetera.
S. sed v-
bis. 22. q. 4.
in fine.
Ibidem.

doma.

doue essi banditi erano, gli andorono con gran loro dispiacere a prouocarli, come amici, o parenti, che quelli fossero a loro, & partecipano con quelli, baciandosi, ouero parlando, mangiando, o beuendo, o albergando insieme, senza però alcuna fraude, o inganno alcuno di fare alcun male, ma per una certa semplice ricreatione, come parenti, o amici, che quelli erano, consigliandosi così insieme di uedere, se mai si potessero accommodare le lor cose, con far pace, o placare la giustizia, & simili, se siano scomunicati? *Resp.* con l'istesso di nò, percioche quando questo fosse, non sarebbe dubbio, che tutto quasi il Christianesimo sarebbe scomunicato, & staria continuamente in peccato mortale, essendo che la scomunica sia una delle grandissime pene, che la Chiesa santa possa dare, percioche è quasi cosa impossibile, poterli da questo saluare dalla conuersatione humana, massime in quei casi non eccettuati. Onde quei, che uiuessero sotto lo stato della santa fede, sariano sottoposti al pericolo della scomunica, o di peccato mortale, per un solo, o pure per molti banditi, che dimorassero in uno medemo luogo; Et tanto maggiormente per quello, che dice il Palude, che un scomunicato da ciascuno può essere aiutato con l'elemosina, & questo non solamente per precetto, ma anco in consiglio, quando però allo scomunicato non se gli desse fomento di nutrirsi nel suo errore; ma quando se li desse per bisogno di quelli, & non per una certa peruersa amicitia, di assi poterli esercitare l'opere della misericordia verso qualunque bandito, con souenire a quelli corporalmente, & spiritualmente. Ma però auuertiscasi questa massima, che ciò non sia fatto in contento, & dispregio di santa Chiesa, nè che quelli perseverino nel loro errore; ma solo per principal fine, acciò quelli si liberino da questo suo errore, & che habbino a stare in pace con Dio, con gli nemici, & con la Republica Christiana, percioche se per altro fine, non farà dubbio, che saranno scomunicati tutti quei, che con loro parteciparono in qualunque modo, douunque si uoglia, nè mai diransi esteriormente esser sinceri dalla gran pena d'essa scomunica, laquale da tutti sempre deve esser temuta, & stimata.

Ibidem. 8 * Si dimanda? Vna pouera uedoua, o altra persona semplice, & pouera, ricettò un bandito dal Papa, ilquale uietaua a tutti, oltre le altre pene corporali, & temporali, sotto pena di scomunica, che da nessuno fosse ricettato, ma per paura, che detto bandito a quella faceua, forzatamente lo ricettaua alcune uolte, dubitandosi probabilmente d'essere offesa da quello nella uita, se sia scomunicato? *Resp.* con l'istesso di nò, benchè detta donna ciò si presumette, percioche dice esso Teologo dell' Illustriss. Cardinal Paleotto, non è da credere, che il Papa uoglia con tanto gran pericolo, & danno di molti, obligare i fedeli a esser sottoposti alla predetta scomunica, come pena ecclesiastica maggiore, da essere infitta, per dar ricetto sforzatamente ad alcun bandito, massime doue uada il pericolo della propria uita. Et di questa opinione è anco Maggiore, Silnestro, Soto, & tutti i Teologi. Innocentio comunemente ricettato Aretino, Socino, Bartolo, & altri, iquali danno per scusati quelli, che danno ricetto per timore. Et ueramente mi pare, che tutti per precetto naturale debbono fuggire la morte, percioche fino gli animali bruti ciò c' insegnano. &c.

9 * Ma notasi questo da Reuerendi Confessori, acciò facilmente non caschino in qualche pericolo notabile, per l'assoluzione, che daranno; acciò liberando altri, essi non andassero in precipitio, come si debbano gouernare verso essi ricettatori di banditi, & d'essi banditi proprij.

Prima che inanti a' solui alcuno di quelli, che trattano con banditi, deue considerare, che in tutte le cose si deue prestare obediencia al Sommo Pontefice, poiche come Pontefice non può errare.

Secondo, deue considerare, che essendo il legame della scomunica, legame strettissimo, & dannatione perpetua, deuesi grandemente temere, nè da nessuno deue esser sprezzata, essendo che la scomunica (come nelle altre nostre opere habbiamo detto) sempre deue esser temuta, però molto riseruari bisogna procedere nell'assoluzione.

Terzo, che il Confessore (quando la necessità non stringa) deue sempre consultarli dell'intentione del Pontefice, circa il dare ricetto a' banditi, & intendere qual sia la sua intentione, acciò sicuramente possi assoluere, & particolarmente (dico) quando periculum non est in mora.

Quarto.

Quarto. Deue considerare, essendo, che l'esperienca ce lo mostra, i banditi essere estermio, & ruina della Republica Christiana, & anche de' particolari, & vna peste contagiosa, & mortifera, che si nutrisse fra parenti, & amici, per esser facilmente ricettati da loro, sotto specie di pietà, & charità, totalmente deuesi scacciare, nè essere, o almeno non mostrarli troppo facili, circa l'assoluzione a questi tali. Ilche quando non si farà così facili, molto piu cauti, & riseruari ancor da loro andarsi, nè così facilmente a quelli daranno ricetto, aiuto, sussidio, & fauore.

Quinto. Si ricorda, che cosa sicurissima sarà de' Confessori alle loro conscienze, quasi sempre differirgli l'assoluzione a essi banditi, & similmente a essi ricettatori di loro, & a quelli, che praticano, conuersano, mangiano, beuono, aiutano, consigliano, & trattano con loro, fin a tanto, che dalla Santa Sede Apostolica se li concederà facoltà, o che da essi Confessori s'impetrerà la facoltà di poterli assoluere. Et questo è quanto per sicurezza delle loro conscienze m'è parso di ricordare. Imperoche chi balordamente uà, balordamente precipita; si come ben dice l'Apostolo. *Qui per ignorantiam peccauerunt, per ignorantiam peribunt.*

10 * Si dimanda? Vno essendo stato bandito del stato di S. Chiesa dal Papa con pena, & con scomunica, vna donna semplicemente quello ricettaua ascosamente molte volte, dalquale riceuua anco qualche presente, & anco pagamento, & ciò volontieri faceua, perche era pouera, se sia scomunicata? *Resp.* affermativamente di sì, etiandio che non sapesse gli fosse scomunicata: Imperoche ciascuno è tenuto saperlo, nè la scusa l'ignoranza, massimamente quando il bando è publico, perche è da presumere, che detti banditi siano noti a tutti, & che per tutti i cantoni de' luoghi se ne ragioni: Et tanto maggiormente dirassi esser scomunicata; poiche da quello ne riceue qualche premio, & lo fa scientemente, per consuetudine, & è abituata a questo molte, & più volte; Et s' almeno da altri non si sapesse, confessandosi vna volta l'anno, come Christiano è da presumere, che lo sappia dal suo confessore, & merita castigo.

11 * Si dimanda? Vna comunità sapendo, ch'alcuni erano banditi dal Papa, & con scomunica a chi li ricettassero, nondimeno per esser quelli di buoni cittadini ricchi, & nobili della sua patria, tacitamente permetteua, che quelli habitassero in alcuni luoghi del suo territorio, liquali con facilità poteua scacciare, se detta comunità sia scomunicata. *Resp.* di sì, massimamente quando facilmente quelli poteua scacciare, nè fece sforzo, o motto di scacciarli, o farli scacciare, o denonciarli a sua santità, acciò quella prouedesse. Et non solamente faranno scomunicati quelli, che tacitamente ciò permetteuano, ma anco gli aderenti, cioè i fautori, coaiutori, quelli, che tacitamente poteuano farlo intendere al Papa, o a suoi ministri secretamente. Imperoche. *Agentes, & consentientes pari pena puniuntur*, dice la legge. Ne meno le donne sono da questa scomunica assenti, imperoche ancor loro, insieme con i putti d'età adulta, fin a 12. anni, dirassi ancor loro essere scomunicati, nè da niuno altro possono essere tutti questi assoluti, se non dalla S. sede Apostolica, o da chi haurà facoltà da quella, o secondo il suono d'essa scomunica, imperoche quando sua santità particolarmente si riserua l'assoluzione, il caso a se solo, non sò se per mezzo dell'indulgenze, benchè plenarie fossero. Si potessero assoluere.

12 * Si dimanda? Vn Principe si dilettaua molto, & si compiacua d'hauerne nel suo stato huomini facinorosi, & sapendo chiaramente l'intentione del Papa, ch'era d'estirpare questa sorte d'huomini, & che non hauesse ricapito in luogo alcuno di fedeli, nondimeno, non ostante che scomunicaua ciascuno, benchè Principe fosse, o Republica, che desse ricetto a questi banditi, quello gli daua publico ricetto nel suo stato, dicèdo in questo non volere obedire al Pontefice, perche vuole, che'l suo stato sia libero, & gli possi habitare ogni sorte di gente liberamente, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, benchè esso Principe non fosse soggetto all'obediencia Papale, imperoche il fulminare scomunica sopra tutti i fedeli, appartiene solo al Papa, come a Vicario generale di Christo, ch'è sopra tutti i fedeli. Per laqual cosa, esso Principe dirassi essere scomunicato, nè lo scusa il volere la libertà nel suo stato, poiche lui, è Principe Christiano, & è soggetto spiritualmente alla S. sede Apostolica, etiandio, che fosse suddito a qualche Principe infidele, poiche il spirito, & la volontà è sua, & non d'esso Principe infidele.

Et.

- 13 * Et anco l'istesso dirassi di tutti quelli, che detto Prencipe favorissero, aiutassero, & dessero animo, scuenssero, sostenassero, & s'accostassero alla sua opinione, benchè haueffero animo col tempo, & con l'occasione d'aiutare essa S. sede Apostolica, & che ciò permettessero, o uolessero per le occasioni d'ogni disturbo, che alla S. sede potessero venire, percioche piu tosto bisogna obedire, che sacrificare, nè mai si può fallare obedire, riuerire, obseruare, i suoi maggiori, particolarmente nelle cose pertinenti alla salute spirituale, & alla S. Chiesa Romana.
- 14 * Si dimanda ? Paulo portaua odio à N. ilquale essendo stato bandito dal Papa di tutto il suo stato, & con taglia grande a chi l'ammazzasse, o lo darà viuo in le forze della giustitia, & con scomunica Papale a chi li darà ricetto, o fauore, e aiuto. Perilche Paulo essendo ricercato dal detto N. li dette ricapito, mostrandosegli essere amico, ma solo per tradirlo, o per guadagnare la taglia, & darlo in mano della giustitia, o per vendicarsi dell'odio, che gli portaua; non bastandogli l'animo d'ammazzarlo, gli dette da mangiare, dopò secretamente lo tradì, & lo dette alla giustitia, facendosi poi dare anco la taglia, se habbi peccato ? *Resp.* di sì, percioche dice, che non se li debba dar ricapito, nè fauore, nè aiuto, oltre il peccato del tradimento, dell'odio ascolto, che gli portaua, & che l'habbia tradito per odio, & non per zelo della legge, nè della giustitia. Oltre poiche, è da presumere, che l'intentione del Prencipe sia ueramente per castigare i tristi, accioche si emendino, ma non per farli morire.
- 15 * Si dimanda ? P. hauendo commesso alcun misfatto, fù bandito dal Prencipe di tutto il suo territorio, sotto pena della testa, ilquale hauendo questo bando così rigoroso, andò in altri luoghi, Et in quel luogo si guadagnaua il viuere per se, & per li suoi figliuoli, & moglie, che haueua lasciati. Vn suo nemicho chiamato N. cercò molte uolte ammazzarlo, per l'inimicitia, & per essere bandito, & l'ammazzò, se peccò, & sia tenuto alla restitutione del danno dato alla sua famiglia ? *Resp.* che molte sono le opinioni, dicendo per quel testo di nò, che non è tenuto, percioche ogni volta che alcuno è còdannato alla morte, la sua uita non è piu delli suoi figliuoli, perche ogni ragione, che li suoi figliuoli haueuano nella sua uita, per il bando della pena della testa, che lui ha glie tolta; Onde alcuni uogliono, che N. se bene ha peccato contra la charità, per esser quello suo nemicho, nondimeno uogliono, che non habbi peccato còtra la giustitia, nè hauendo peccato contra la giustitia, meno è tenuto alla restitutione del danno ai figliuoli, poiche il loro padre è bandito, per publico bando. Ma noi diremo con il Teologo del Cardinale Paleotto, essere altrimenti. Imperoche la occisione fatta da N. nel modo predetto, non solamente è stata ingiusta, per la mala intentione, ma ancora per l'istessa opera esteriore, per essere stata la occisione fatta da partictolar persona, & nò come ministro della giustitia, percioche se bene vno sarà bandito dalla giustitia, non intendesi però, che subito sia data la facultà a ciascuno, che da quello sia ammazzato, per la diffinitione data del bandire, come è detto in esso capitolo. Et alla sentenza di questo, & alla essequuione d'essa sentenza, & banno, non ogni sorte di ministro indifferentemente deue essere costituito, ma solo in certa sorte di casi. Onde quello essendo stato bandito, sotto pena della testa, non deue N. lui essere essequutore, & ministro, per ilche dirassi, N. non solo hauere peccato per la inimicitia, & per l'odio, ma anco per la occisione ingiusta, & per l'odio, che gli portaua; onde dirassi essere tenuto anco alla restitutione del danno de' figliuoli, essendo che la giustitia commutatiua uoglia il rifacimento del danno dato, che sia rifatto. Et così è stato decretato per il decreto. *Iuxta l. si ex plagis, §. si. ff. ad l. Aquil.*
- 16 * Si dimanda ? Vno essendo bandito per la uita, ouero senza essere bandito, fù assalato da vn bannito, per la uita, & per difensione della sua uita, mentre si difendeva, ammazzò quello, se peccò ? *Resp.* di nò, nè meno dice l'istesso Teologo del Cardinale, è tenuto ad alcuna restitutione, o danno, Ma se l'haueffe ammazzato ingiustamente, o come persona priuata, & contra ordine del Prencipe, non solamente haurebbe peccato mortalmente, ma anco sarebbe tenuto ad ogni danno, & restitutione, percioche. *Vbi est damnificatio iniusta, ibi semper interuenit restitutio,* si come ottimamente dichiarano tutti i Teologi, con S. Tomaso.
- 17 * Si dimanda ? Vno essendo bandito, fù preso da certe persone priuate viuo, & dato

23. q. 5. ca. Reos & per totam qonem.

In casu primo sub stre. 21. Murij. 15. 1. par. 2.

c. si. de iniuria, & damno dato.

Ibidem.

in 4 di. 15. 2. 2. q. 62.

dato nelle forze della giustitia, non volendo loro ammazzarlo; benchè fosse quello bannito per la uita, per non peccare nel peccato dell'omicidio, per ilche la giustitia lo fece morire, per essere stato sentenziato, & bannito con pena della uita, se quelle peccano ? *Resp.* di sì, quando loro non l'habbino preso per publica autorità, & dice il Teol. del Card. Paleotto, che guadagnando quel tale cento, o piu ducati all'anno, co' quali sostentaua tutta la sua famiglia, per ilche per la sua cattura, & morte resta dannificata grauemente questa sua pouera famiglia, quelli che l'hanno con authorità priuata preso, & data alla giustitia sono tenute alla restitutione de' danni a quelli, secondo il giudicio d'huomini probi, & al meno fin l'età di 14. anni. Ma se loro haueffero hauuto l'autorità dalla giustitia, & che quello haueffero preso, & condotto alla giustitia, o ammazzato, non haurebbero peccato, benchè non fossero stati publici ministri d'essa giustitia, ma priuati, in questo solo caso. Et particolarmente se fosse stato ladro, come intendersi nel seguente.

Ibidem.

Ibidem.

2. 2. q. 64. ar. 3. de iust. & iur. in l. 5. q. 1. ar. 3.

18 * Si dimanda ? Il Prencipe vedendo, che il suo stato era dannificato da certi banniti, o da ladri, liquali per niun modo li poteua hauere nelle forze, per il che dette publica autorità a ciascuno di poterli prendere, o ammazzare, per quiete del suo stato: Onde alcuni, che non erano publici ministri li presero, & li condoffero alla giustitia, ouero li ammazzorno, doue potero, se peccorno ? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale di nò, percioche *Princeps post latam sententiam substituere potest quospiam ministros in latrones, & alios apertissimos Republica hostes, qui alia via comprehendere non possunt, de quibus habetur, C. pro humani de homicid. voluntario.* Et San Tomaso, & Soto, & altri ancora l'istesso dicono.

19 * Si dimanda ? Vno fu bandito con taglia grande, à chiuuque l'ammazzaua, in qualunque luogo, etianio in terre aliene, per ilche N. che non era publico ministro, per guadagnare la taglia l'ammazzò nel stato del Papa, o d'altro Prencipe, & presentò la testa alla giustitia, acciò gli haueffe da dare il premio promesso, se peccò ? *Resp.* con l'istesso Teologo del Card. di no, percioche, benchè vn Prencipe non si possi estendere con la sua autorità fuori del suo stato, nondimeno per certi casi atrocissimi, si vuol dare, & concedere simili facultà, benchè rare volte, imperoche quelle persone, che si mettono a simili pericoli, si acquistano odio, ira, & nemicitia.

20 * Si dimanda ? Vno essendo bannito per la uita, ilquale faceua gran danno al stato d'esso Prencipe, per ilche vno l'ammazzò per zelo di giustitia, senza che il Prencipe imponesse, che fosse ammazzato, se peccò ? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale di sì, & anco il Prencipe non hauendo castigato esso occifore, per non hauer comandato, che quello bannito sia ammazzato, & ambedue peccorno, cioè esso Prencipe, che permise quello fosse ammazzato, & esso occifore, alquale non era concesso la uicisione per autorità del Prencipe. Imperoche S. Agostino parlando nel libro de Ciuitate Dei, *Inquit, dum quis quidpiam per ministerium, quod iuberit debet, facit, non ipse, proprie facit, sed aliter, qui iubet.* Si come leggesi di Mosè santo, che essendo Vice giudice di Dio, ilquale per punire quella sceleratissima, & abominabile idolatria: essendosi per fare vna grande occisione d'essi idolatri, quasi vintitre milla, & per eseguirli, gli erano necessarii molti ministri, di maniera, che bisognaua, che l'amico ammazzasse l'altro amico, & il fratello, l'altro fratello, & essendo che questa era sentenza da Dio fatta, disse esso Mosè santo, per eseguirli. *Occidit unusquisque fratrem suum, & amicum, & proximum suum, pro peccato vituli constatilis.* Per questo essemplio dunque uedesi, che grà de differenza gli è da permettere, & concedere, che vn bannito, o reo sia ucciso: imperoche il permettere è peccato, per essere essa uicisione ingiusta, & il concedere non è peccato, purchè sia fatto, & concesso per zelo della giustitia, *Et intra terminos potestatis illius, qui talem legem condidit.* Et di queste vedasi Panormit. de Confuc. & Bar. & Gio. And. la Tabienaz, & l'Armilla, ut supra, liquali notano, & dichiarano la gran differenza, che è, quando la legge, o statuto permette, o concede l'ammazzare un bannito, quando sia giusto, & senza peccato, & quando sia ingiustitia, & peccato mortale. Onde se alcun, come ministro della giustitia, o che dalla giustitia li sia concesso ammazzare vn bannito, che fosse per la uita, e che a ciascun questa liberta fosse data di douerlo ammazzare, allhora nò peccaria, nè sarebbe tenuto a douer rifar alcò danno, o restitutione. Ma quando alcun, come

c. si. in 2. con. clu. in fin. l. oēs populi. ff. de iust. et iur. Et in l. amissionem, §. de capt. dim. in addit. Spec. 2. ut. de const.

come persona particolare, & non come ministro d'essa giustitia, quello ammazzasse, benché fosse per la vita, & fuori del stato di quel Principe, che lo bannisse, quello homicidio saria ingiusto, & peccarebbe, & anco saria tenuto al danno, & alla restituzione di tutti danni, guadagni, & interessi.

21 * Si dimanda? Vno sapendo, che N. era stato bannito, molto tempo lo cercò, & offeruò per ammazzarlo, & finalmente l'ammazzò, se peccò? *Resp.* se la legge il suo ammazzamento concedeva; dirassi di no, quando però l'haurà ammazzato per la concessione d'essa legge, & non per vendetta, o per odio intenso, che fosse tra di loro: ma dico solo per zelo di giustitia; percioche in questo caso egli, & ciascuno diceasi esser ministro della giustitia, non altrimenti che se fossero del Principe.

Armit. de bannit. n. 1

22 * Si dimanda? Vno fu bannito, per cagione ragionevole dal Principe, nè per il suo bando si fece torto alla giustitia, anzi per favorir la giustitia, & mantenere i popoli in pace, & fu bandito con taglia di guadagnare tanti danari, chi l'ammazzerà; vno per guadagnare detto premio l'ammazzò, se peccò? *Resp.* di no, mortalmente, quando ciò fece per il premio semplice, & non per zelo di giustitia principalmente, essendo che il principal fine douerebbe esser per la giustitia, & per secondario, esso premio: imperoche colui, che ammazza questi tali banditi con taglia, sono totalmente nemici della Città, e della quiete.

Ibidem.

Panorm. de consuet. c. fi. in 2. gl. in fi.

23 * Si dimanda? Vno per puro, & semplice zelo di giustitia ammazzò un suo stretto parente, il quale era stato bandito, & con taglia, per hauer ammazzato un'altro suo parente, per la qual cosa dette facultà, che i parenti proprij lo potessero ammazzare, acciò fosse stirpato di sopra della terra, & che morisse per l'istesse mani de' parenti, se peccò? *Resp.* di no, quando però ciò sia fatto, come ministro della legge, o per zelo di giustitia: ma quando la legge non lo concedesse, saria altrimenti, ma che lo permettesse, o tollerasse con non punirgli, percioche se lo permettesse, o tollerasse, accid non sia ammazzato, & fosse ammazzato, dirassi non esser lecito, & si pecca mortalmente.

Ibidem.

Io. Andr. in addi. specu. in iii. de cō.

24 * Si dimanda? Vno essendo stato bandito da un luogo, per ilche vno, che gli voleua male, lo perseguitò, & l'ammazzò fuori de' confini, & termini del dominio, del quale era bandito, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre, che è tenuto anco alli danni, che si può patire per la sua morte, poiche l'ha ammazzato fuori de' confini del dominio, dal quale era stato bandito. Et peccò, perche l'ha fatto per odio, per uendetta, & fuor del debito, & zelo di giustitia.

Ibidem.

Archid. Fl.

25 * Si dimanda? Vn Principe, volendo castigare alcuni tristi, per i loro misfatti, bandì anco vno ingiustamente, poiche non merita ueramente per giustitia esser bandito, se peccò? *Resp.* di sì, & anco è tenuto alla sodisfazione di tutti quei dāni, & interessi, che saranno seguiti da tal bando ingiusto: percioche lui fu cagione di tal bando ingiusto, & il suo bando fu l'occasione di tale perdita delle cose sue, se la paura fù vana, ma fu tale, ch'ella poteua caccare in vn'huomo costante.

Ibidem. Innoc. in c. fi. de bis qua. hi. me. c. fi.

De' Basci.

Cap. LX.

Vedi anco Toccamenti, Dilettatione morosa, e carnale. Et Abbracciamenti.

S O M M A R I O.

- 1 I basci tra marito, e moglie, & quando, & come siano leciti.
- 2 I basci tra i sposi, per parole di presenti, non esser leciti, e perche.
- 3 I basci, e toccamenti tra marito, e moglie, inanti al sponsalizio, non essere leciti, & come, & quando, & doue.
- 4 I basci, & altri atti dopo il sponsalizio, come siano leciti.
- 5 I basci, & altri atti in Chiesa, per niun modo essere leciti, e perche.
- 6 Ponere tutto il suo fine ne' basci, o in altri atti, esser peccato, benché siano cōgiunti in matrimonio.
- 7 Basciare, o toccare, o fare altri atti con alcuna persona per diletto, esser peccato, benché non gli sia intentione di congiungerli.

Amare

- 7 *Amare lasciuamente, o basciare altri, o fare atti con la moglie, come, e quando sia lecito, o peccato.*
- 8 *Colui, che bascia, o tocca alcuna donna, come sia vn solo peccato, & tanti quanti basci, atti, & fatti, come, quando, & perche.*



I dimanda? Vn'huomo, & vna donna si dettero la fede di congiungerli in matrimonio, per laquale dopò si baciorno molte uolte, & in diuerfi tempi, se peccorno? *Resp.* che ueramente questi atti de' basci, di abbracciamenti, e toccamenti sogliono essere segni d'amore cordiale, però dirassi, se quelli assolutamente si considerano, non peccorno, facendosi così comunemente, come si suole usare tra persone in segno di amor cordiale, e di pace. Et anco se considerare uorremo in quāto, che quelli pigliano certa sorte di dilettatione, mentre si toccano, o si baciano, indirizzando quelli con l'intentione, per godere solamente quel diletto, e piacere per quelli basci, o toccamenti, come conforti, nè meno sarà peccato. Ma se detti basci, o toccamenti saranno indirizzati all'atto, e congiunzione carnale, che usare si suole tra marito, e moglie, senza che altra cosa seguiti piu inanti, dirassi hauer peccato uenialmente. Ma se per detti atti ne seguisse poi alcuna pollutione, o spargimēto di seme, dirassi hauer peccato mortalmente, & chiamarebbesi peccato contra natura. Et se detti basci, o abbracciamenti, &c. non fossero tra marito, e moglie, & che per detti seguisse alcun diletto carnale, sarà anco peccato mortale, per il pericolo del peccato attuale, che ne può seguire, ma se sarà poi tra persone, che si uogliono maritare, e per hauerli data solamente la fede, e la parola, senza giuramento di parola futura, dirassi non esser lecito, & esser peccato mortale, prima che tra di loro si giurasse. Anzi dirassi anco di piu, meno esser lecito, & esser peccato toccare le parti pudende, inanti il giuramento, per parole di presente.

Coro. 1. par. de luxuria, cap. 1.

2 Si dimanda? Vn marito conobbe carnalmente sua moglie, prima che la sposasse, se peccò? *Resp.* con l'istessa Corona di sì, e mortalmente, & tories quociens, quando da Superiori non sia concesso, o permesso per longa consuetudine, che ciò si suole usare in alcuni luoghi, percioche doue non è questa consuetudine, tutti quelli, che conoscono le lor moglieri, peccano, si come molti fanno, i quali a pena promessogli, o datagli la lor fede, uanno a quelle, o le fanno uenire a se, e le uogliono conoscere, e quello, che poi aggraua piu il peccato, è, che le conoscono senza alcuna preparatione di confessione, e comunione, nè considerano il fine d'esso sacramento matrimoniale. Anzi di piu dico, che i basci, & altri atti predetti, lecitamente possono esser usati tra marito, e moglie, ma però senza fine illecito. Ma inanti essa benedittione del parochiano, e sposalizio, percioche per modo alcuno non sono leciti inanti quello, e sarebbe peccato mortale (come è detto) doue è permesso dormire con quella inanti la benedittione, e ludir della Messa, non sarà peccato.

Ibidem.

3 Si dimanda? Vn marito dopò sposata sua moglie, quella basciaua, abbracciaua, e toccaua, se peccò? *Resp.* in due modi detti atti farli illeciti, & anco esso atto carnale, cioè, o per rispetto dall'indebita materia, laquale allhora diceasi esser indebita, quando il marito conoscerà quella, e feminarà fuori del uaso naturale; o facciasi questo, con qualche atto indebito, ouero al fine del debito atto, come sogliono far molti, che non uogliono figliuoli, si come fecero i figliuoli di Giuda con Tamar; ouero quando marito, e moglie si prouocano con detti atti, e feminano fuori del uaso senza congiungerli; ouero quando l'un d'egli publicamente adulterasse, percioche per l'adulterio gli è proibito rendergli il debito coniugale, e dopò reso, pare, che cōsenta al male, per ilche si fa patrone di quell'atto, così brutto, ma però questo intendasi allhora, quando l'adultero non uorrà far penitenza dell'adulterio commesso, per lequali ragioni dirassi esser proibiti tutti essi atti, di basci, di toccamenti, &c. Ordinati a detti atti carnali, percioche essēdo essi atti mortali, dirassi, che anche questi atti de' basci, & altri, esser mortali.

Ibidem. S. Thom. & Gaet. 2. 2. q. 154. art. 1.

Et questo sia detto, quanto alla indebita materia proposta di sopra. Quanto poi aspetta all'indebita circostanza, dicefi.

4 Si dimanda? Vn marito basciò, o fece altri atti con sua moglie, in alcuna Chiesa, o in altro luogo sacro, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, per la circostanza del luogo.

** Nota. Cap. sicut, 3 2. q. 2. Glosa.*

Coro. ibid.

Cap. origo.
32.94.

go, essendo che la Chiesa sia luogo d'orazione, percioche si come farebbe peccato mortale conoscerla in detto luogo, fuori di necessità così anco esser peccato ciascun di essi atti, o di baci, o d'abbracciamenti fuor di necessità, con poca riverenza d'esto luogo sacro, o dedicato a Dio; nè in altro modo saria, se non quello, che molto ardentemente amasse sua moglie, nè ad altro attendesse, che alli predetti atti lasciui; come intenderassi nel seguente.

Ibidem.

5 Si dimanda? Vn marito amava tanto sua moglie, e con tanta lasciui, che tutto il suo fine pose in essa diletatione carnale, o in essi atti pronocatiui, nè pensava altrimenti ad esso fine matrimoniale, se peccò? *Resp.* con la predetta Corona, di sì, etiamdio che detti atti non passassero piu oltre, se non considerati con la mente in se stessi, dico, che l'huomo non si sia diletato in quelli, senza altra intentione indiretta predetta, ma solo per compiacersi in essi atti; si come vuole San Tomaso col Gaetano, al quale ogn'huomo ragionevole deve accostarsi, poiche star fiso, e continuato in quella lordura, senza pensare ad esso fine matrimoniale, esser cosa porcile, quale si compiace stare continuamente nel fango, poiche per la prole, e per fuggir la fornicatione è stato instituito questo sacramento matrimoniale, non ostante, che il Dottor Martino de Magistris tenga, non sia peccato, ma lo lasciò nella sua opinione.

2.2.9.154.
art. 4.
Lib. de tem
perantia, c.
de luxuria,
q. 2.

6 Si dimanda? Vno baciò, o abbracciò, o toccò alcuna persona con atti morosi, per i quali atti molto si compiaceua, e dilettaua, ma però senza altra intentione carnale, se peccò? *Resp.* con l'istessa Corona di sì, e mortalmente, benchè non hauesse intentione carnale, perche per li detti atti si fortisce quell'istessa specie di peccato, che farebbe, se attualmente conoscesse, o desiderasse conoscere carnalmente quella. Et per comprobatione di questo, dirassi, colui non haurebbe hauuto ardimento ciò fare in publico, per la uergogna d'esser uisto, si come in publico la farà, quando ciò semplicemente per mera simplicità d'amore caritativo, e di pace haurebbe fatto con qualche suo amico, o parente, co' quali non farebbe alcun'atto lasciui, nè libidinoso; di maniera, che concludemo, colui, che si diletta in alcun pensiero lasciui, ancorche di quello non hauesse intentione d'effettuarlo, dirassi peccare mortalmente: così parimente i baci, & altri atti senza intentione di passar piu oltre, saranno peccati; e si come i pensieri saranno diuersi da essi atti carnali, & le qualità delle persone, così anco saranno diuersi essi peccati, o mortali, o ueniali, o piu graui, o men graui, che quelli fossero.

Ibidem.

7 Si dimanda? Vno tanto lasciuiamente amava sua moglie, che per l'ardente, e soperchio amore non pensava trattare con lei con baci, o con altri atti carnali, se non come a moglie propria, se peccò? *Resp.* Con l'istessa Corona di sì, ma uenialmente, e questo per quello soperchio affetto d'amore, poiche non passò i termini matrimoniali, ma quando poi ponesse tutto il suo fine in essa diletatione carnale, per esso soperchio, e lasciui amore, non pensando piu a un fine, che a vn'altro, con amare quella con un certo affetto libidinoso, come se moglie non fosse, ma come altra donna, o soluta, o moglie d'altri, o donzella, e simile, con la quale pur si congiungerebbe: allhora diremo, tutti i detti baci, o altri atti diletteuoli fatti con quella con tal fine, tutti saranno peccati mortali, & toties quoties, benchè fosse sua moglie. Anzi di piu dirò, che se quell'atto carnale, a cui è indirizzato, sarà fornicario, esso peccato ancora sarà fornicario, se incestuoso, o stupro, e simili, così farà anco esso peccato.

Coro. ibid.

Genet. 2.2.9.
154. art. 1.
Glo. in c. ori
go, vt supra.

8 Si dimanda? Vno haueua pratica con una donna di qualunque qualità, ilquale, per conseguire il suo fine, sempre la baciava, o toccava, &c. & ciò spesse volte faceva, e si prouocava. Quante volte, e quanti peccati habbi commesso? *Resp.* col Nauarro, che la pratica di quella, e gli atti, non essere dubbio, che è camino a un sol peccato, essendo che siano nunci, e meilaggieri di quello, ma però dirassi tutti quelli baci, & altri atti lasciui essere di sua natura tanti peccati, o come ordinati per altra sorte di peccati, quelli saranno ordinati; o quanti cattui fini, per liquali si ordinano. E molti, che ciò non pensano, o non fanno, o nol uogliono sapere, non se ne confessano, o non dicono le lor circostanze, e fini; nè meno molti Confessori questo non lo fanno conoscere, o nol fanno forsi, nè anco loro, forsi conoscere: e così, *ad huc abissum inuocat.*

Cap. 6. nu-
me. 17.

De'

De Bastardi.

Cap. LXI.

Vedi Spuri.

Del Battere alcuno.

Cap. LXII.

Vedi percoltere alcuno.

Del Battersi.

Cap. LXIII.

Vedi percossione. Et Dolore.

Del Batefimo.

Cap. LXIII.

Vedi anco Matrimonio impedito.

S O M M A R I O.

- Batefimo, che cosa sia, che cosa se li ricerca, & di quante sorte siano.
- 1 Batezzare con altra forma di parole, fuor di quelle, che Gesu Christo n'ha lasciate, si pecca, ma il batefimo è valido, e perche.
 - 2 Batezzare alcuno per grauità, dicendo. Nos baptizamus, esser peccato, ma il batefimo, è valido, e perche.
 - Quando sia peccato, a chi non preferisca bene la forma del batefimo: Colui, che balbutientemente preferisce le parole del batefimo, pecca, & il batefimo alle volte non è valido, & perche.
 - Colui, che per difetto di natura preferisce malamente, non deve batezzare, perche il batefimo è inualido, e quando sia valido.
 - Colui, che per ignoranza malamente preferisce le parole, pecca, & il batefimo alle volte, è inualido, nè deve batezzare.
 - Il batefimo con tutti li linguaggi si può ministrare, & anco gli altri sacramenti, e quando Colui, che per causa del ministro sapesse non esser batezzato, deuesi ribatezzare conditionatamente, & perche.
 - Christo, perche habbi mandato douersi predicare a tutte le creature il batefimo.
 - 4 Colui, che col cuore, o con intentione preferisce le parole, e non con la lingua, il batefimo essere inualido.
 - Insonder l'acqua, dopo profervir la forma delle parole, o dir le parole prima, dopo fare l'infusione, il batefimo, non è valido.
 - 5 La persona adulta quando fosse dubbiosa d'esser batezzata, deuesi ribatezzare conditionamente.
 - 6 Il batefimo fatto da due ministri, non esser ualido, e perche.
 - Il muto non può, nè deve batezzare, per essere quello inualido, ma si bene può batezzare vno, che fosse sordo, come, & perche.
 - 7 Il batefimo fatto in due atti, in diuerso tempo, non esser ualido.
 - 8 Colui, che infonde l'acqua sopra molte persone in publico, & dice anco le parole, quel batefimo batefimo non esser ualido, e perche, & quando sia valido.
 - Colui, che in publico infonde l'acqua sopra molti, essendogli l'intentione d'ambe le parti, il batefimo essere ualido, benchè l'acqua toccasse solo i ve stimenti, e perche.
 - 9 I fanciulli d'infideli non adulti, acconsentendo al batefimo, sono batezzati, benchè siano senza ragione, ma si peccano, e perche.
 - Niuno deuesi sforzare, nè fraudare a ricevere il batefimo, e perche.
 - 10 Colui, che da sua posta si batezza, non esser batezzato, e perche; benchè fosse necessitato.
 - Colui, che dubbita per timore batezzarsi, & ha uolontà d'esser batezzato, e muore, esser batezzato, e come.
 - 11 Il puto non adulto batezzato col sangue altrui, non esser batezzato, e perche.
 - 12 Il ministro, che bruffusse l'acqua con la punta de' detti sopra il viso della creatura, esser batezzato, & perche.

Giard. di Somm. Parte Prima,

I Il bat-

- 13 Il battesimo dato inficietemente, e dubitando, o volendo farsi christiano deuesi ribattezzare, e come.
- 14 Vna creatura nata monstruosamente, con due teste, deuesi bauerzare ambedue, perche, e come.
- 15 Colui, al quale manca la materia, & il ministro da farsi bauerzare, morendo esser bauerzato.
- 16 Il battesimo dato senza l'intentione del ministro, essere valido, e perche.
Il battesimo dato, senza l'intentione del ministro, quando non sia valido.
- 17 Colui, che non è bauerzato, non può, essendo creato Vescovo, consecrar alcun sacramento, benché credesse essere bauerzato.
- 18 Lasciandosi nella forma del battesimo. Ego, & Amen. il battesimo esser valido. ma si pecca, & perche.
Lasciandosi studiosamente alcuna parola non essenziale, il ministro pecca.
- 19 Buerzare alcuno con la sola acqua, e senza forma il battesimo essere inualido, benché per necessità.
- 20 Il laico, che bauerza alcuno fuor di caso di necessità, pecca, & è fatto irregolare, & il battesimo è valido.
Error graue d'alcuni, che bauerzano senza necessità, e sollemnità.
- 21 Impedire ad alcuno il battesimo, quello essere bauerzato, benché non fosse lauato con l'acqua, e come.
- 22 Buerzare alcuno senza l'istruzione precedente, si pecca, e quando sia lecito, & il battesimo esser valido.
Quando si deue bauerzare alcuno, senza l'istruzione nella fede.
- 23 Colui, che tiene a battesimo, per qualche cattua sospitione conceita di lui, benché non ratificasse il battesimo, esser valido.
Colui, che per forza, o mal uolontieri tenne a battesimo, esser fatto compadre, & il battesimo, e valido.
- 24 Ribauerzare alcuno conditionatamente senza necessità, o per dubbio con sollemnità, esser peccato, & il battesimo, e valido.
Il battesimo dato in Chiesa con sollemnità, e conditionato, non esser vero battesimo, quando prima per necessità sia stato bauerzato in casa, & perche.
Nel secondo battesimo, dopo il primo dato per necessità, non se li contrabe parentado, e perche.
Quale sia compadre di battesimo, e quale di catechismo.
- 25 Buerzare senza la forma, o dir la forma senza infonder l'acqua non esser battesimo.
- 26 Il battesimo fatto con altra materia, che con l'acqua elementale, non esser valido.
Buerzare, per necessità con brodo, o liscia, o con acqua di fango, o di ghiaccia, esser valido.
- 27 Il battesimo fatto nel nome della santissima Trinità, o del Padre, e del Figliuolo, essere inualido, e perche.
- 28 Buerzare con la varietà delle parole, ma non del senso, il battesimo esser ualido, ma peccato.
- 29 Il battesimo dato da matti, o da lunatici, o da embriachi, e da simili non esser ualido, e perche, benché per necessità.
Il battesimo dato da qualche Angelo, come sia ualido, e perche.
- 30 Il battesimo principiato con la forma delle parole, nè finito per la morte del fanciullo, esser ualido, e perche.
- 31 Il battesimo per necessità dato nel ventre della madre in qualche membro, pche non sia ualido.
Il battesimo nel ventre della madre in qualche parte del corpo, e sopra uua la creatura, quella deuesi ribauerzare.
Non si deue aprire la madre per bauerzare la creatura, che non potesse nascere, e quando si deue aprire.
- 32 Non esser lecito, & esser peccato il buttare la creatura in pozzo per bauerzarla per necessità, nè quella esser bauerzata.
Calare la creatura in qualche pozzo con qualche canestro, o altra cosa perche bauerzarla per necessità esser ualido con la forma delle parole.
Modo di bauerzare per necessità, di tuor l'acqua del pozzo, quando non si potesse con altro modo.
- 33 Il battesimo dato all'adulto, che non sappia la lingua, nè rispondere, esser ualido, benché alcuni dottori

- dottori vogliono di no', perche, e quando.
- 34 Il battesimo dato dal padre per necessità, per causa del ministro auaro, esser ualido.
Esser lecito al padre di bauerzare il proprio figliuolo, piu presto, che pagare alcuno, che lo bauerzi, & perche.
Esser lecito comprar l'acqua per bauerzare alcuno, quando altrimenti non si possa bauerare.
L'adulto, che desidera esser bauerzato, nè roma, chi lo bauerza, se non lo paga, non deue altrimenti pregarlo, & esser bauerzato senza battesimo.
Non si pecca dal bauerzato, che paga il ministro, che lo bauerza, e lo deue pagare, e perche.
- 35 Colui, che è bauerzato dal ministro, che non hebbe intentione di bauerzarlo, esser bauerzato, e perche.
Bauerzare alcuno con l'intentione habituale, e non attuale, esser bauerzato.
Colui, che bauerza alcuno permutando il nome, esser bauerzato, e perche.
Colui, che sia in peccato morale, non si deue bauerzare, ma bauerzandosi, esser ualido, ma non s'incorpora con Christo, e perche.
- 36 Colui, che per forza è bauerzato, non esser bauerzato, & il bauerzante pecca.
Colui, che si fa bauerzare per fuggir la morte, o altra pena, esser veramente bauerzato, & perche.
Colui, che sia bauerzato per tema, si può astreggere all'osservanza della fede.
- 37 Il sacerdote, che non ricerca da chi deue, se sia il presentato a lui, bauerzato, pecca.
Il sacerdote, che ribauerza alcuno conditionatamente, non sapendo prima se sia bauerzato, pecca.
- 38 Il Sacerdote, che per sospetto di morbo, non vuol bauerzare, pecca, e perche, & esser tenuto.
- 39 Colui, che frega con vna spongia, o pezza sopra la testa, non esser bauerzato, & è dubbio ben che usasse la forma del battesimo, & perche.
- 40 Colui, che ribauerza, assè alcuna creatura fregata con la spongia, o pezza, sopra la testa, come peccaria, & perche.
- 41 Colui, che per pericolo di morte, bauerza alcuno con la mano solamente bagnata fregandola solamente sopra il capo, come sia bauerzato, & perche.
- 42 Il padre, & la madre, che si trouano presenti al battesimo del proprio figliuolo in Chiesa peccano, come, & perche.
Perche il padre, o altri parenti non possono bauerzare il figliuolo, o parente.
Perche al battesimo non deueno esser presenti i parenti,
- 43 Il padre, o madre, che si troua presente al battesimo del proprio figliuolo, & dicono le parole insieme col sacerdote, come, & perche non pecca, peccano.
Alli parenti, quando sia lecito bauerzare i propri figliuoli, & perche.
- 44 Colui, che bauerza alcuna creatura con agguitione di parole fuor della forma ordinaria, pecca, & se sia bauerzata la creatura, & perche.
- 45 La creatura bauerzata nelle parti posteriori nel corpo della madre, non essere bauerzata, & perche.
- 46 Il sacerdote, che non ribauerza vna creatura bauerzata posteriormente nel coepo della madre per necessità pecca, & perche.
- 47 Colui, che stà in dubbio d'esser bauerzata rettamente, ouero, ch'è bauerzata per necessità dubiosamente, & è cresimata, non si deue piu bauerzare, & perche.
- 48 Colui, che bauerza alcuna creatura con la seconda, o nascendo vestita, hauer ben bauerzata, & perche.
- 49 Colui, che lascia nel battesimo tutte, o parte delle sollemnità, che s'usano nel battesimo, pecca, & come quella sia bauerzata, & perche.
- 50 Molti, che tutti insieme bauerzano alcuna creatura, & usano la forma delle parole in plurale, non esser bauerzata, & perche.
Molti, che bauerzano, ma ogni uno dica la forma delle parole in singulare, quella esser bauerzata, benché tutti insieme detta forma dicessero, & perche.
Colui, che bauerza molti in vna sola volta, essere rettamente bauerzata, & perche.
- 51 Molti, che bauerzano alcuno, & che vna, o tutti non dica nè tutta la forma del battesimo, ma la dimidiano vna parola per vno, il battesimo, non è ualido, & perche.

- 52 Il Sacerdote, che crede battezzare vn puuto, & dopo troua essere vna putta, il battezzato è uali do & perche.
- 53 Il sacerdote, che battezza vna creatura adulta, ma maita, se sia battezzata, & perche, benchè non hauesse quella l'intentione.
Se nel battezzato del matto, basta la fede de' parenti, o d'altri, & perche,
Se nel battezzato d'adulti, & capaci di ragione basti a fede de' parenti, o d'altri, & perche.
- 54 I parenti, che tengono al battezzato i proprii figliuoli, è valido, ma peccano, & perche.
Se li parenti, che tengono al battezzato i proprii figliuoli, si possono dimandare il debito senza peccato.
Se l'Abbate, o Monaco, o religioso, o non battezzato, possono tenere à battezzato, & perche, & se sia valido.
- 55 Colui, che Santificato nel uentre della madre, & se battezzato, è valido, & perche.
- 56 Colui, che battezzato, ne an. monisce di quello su bisogno, come è suo debito, pecca, & perche.
Ammonitione, che deue fare colui, che battezzato, o tiene al battezzato, alla creatura battezzata, & perche.
- 57 Colui, che battezzato alcuna creatura nel corpo della madre dubitando nò muora, pecca, e perche.
- 58 Il Sacerdote, che non vuole battezzare l'ammorbato, pecca, come, & perche. V edilo al capiulo della Communione, al caso 45.

Armi. de
baptismo.
nu. 2.



Attezzato, diremo essere vn lauamento del corpo, fatto esteriormente sotto vna determinata forma di parole, lasciateci da Giesu Christo, agiontoui l'intentione di battezzare, & esser battezzato, con l'acqua naturale; essendo che questo sacramento in queste quattro sole cose consiste; cioè nella forma delle parole, nella materia, nell'intentione, e nel ministro. Et questo battezzato è di tre sorti, cioè *Fluminis, Fluminis, & Sanguinis* si come dichiarato hauemo nell'altra nostra opera del Tesoro intorno la cura dell'anime.

Armi. ibi.
nu. 5. 8. &
11.

1. Si dimanda? Vn Sacerdote battezzò vna creatura, con altra forma di parole, di quella, che Giesu Christo ha ordinato, dicendo. *Ego Baptizo Petrum in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.* se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma pero il battezzato sarà valido, poi che non è uariata la forma, benchè gli sia aggiunto in quella il nome proprio, & habbi generato senso perfetto nell'animo dell'auditor; percioche quando fosse altrimenti, cioè che le parole non hauessero alcuna conformità a essa debita forma, di maniera, tale, che non generasse perfetto senso nell'animo del scoltante, allhora direbbe quello esser inualido, quanto aspetta al ministro.

Armi. ibid.

2. Si dimanda? Vn Prelato per grauità battezzò vna creatura con questa forte di parole, dicendo. *Nos baptizamus te in nomine Patris, &c.* se peccò? *Resp.* di sì; ancorchè il battezzato fosse valido, perche quello, *Nos*, nella forma non è di essenza; si come meno nò è quello, *Ego*. Ma per precetto di santa chiesa, se gli aggiunge. Et così anco quello; *Nos*; meno sarà d'essenza, essendo però un solo, che battezzasse, perche se più persone battezzassero, & dicessero. *Nos baptizamus te*, esso battezzato non sarebbe valido; perche un solo Giouanni battezzò Christo, & non piu Giouanni, nè più Christi hanno instituito questo battezzato, ma vn solo Christo Dio, & huomo.

S. Thom. 4.
sent. di. 6. q.
2. art. 1. q. 2.
1. ad 3. Pet.
de Pal.

3. Si dimanda? Vn Sacerdote, o altra persona battezzò vna creatura, il quale nel preferire le parole, malamente le disse, a posta, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & esso battezzato per sua cagione, par che resta inualido; percioche mostrò, cioè fare, senza intendere di fare quello, che santa Chiesa intende fare. Ma però dice l'Armillà, quella creatura essere battezzata in *Fide parentum, & ecclesia.* Et anco dirassi, che quando per difetto di natura fosse tale, che essa corruzione del proferire delle parole, tolesse via il senso d'essa forma del parlare, peccarà, nè meno esser valido esso battezzato; ma sel senso rimanesse, esser valido, & di più ancora dirassi, che quando essa prolazione fosse per ignoranza, & che'l senso non rimanesse, meno esser ualido quando dalla parte d'esso ministro, per ilche questi tali si esortano, & si pregano, astenersi di non ministrare detto sacramento, nè deueno ministrarlo, se non per estrema necessità, & allhora sforzarsi, quanto possono di proferire parole, più schiette, che possibile sia, dicendo esse parole adagiatamente, e particolarmente la prima, *Baptizo te*. Percioche molto meglio saria non ministrarlo, che malamente ministrarlo.

Armi. ibid.
nu. 13. e 14

Et

Et anco questo è da sapere, che questo sacramento del battezzato: in ogni linguaggio, si può ministrare, & medemamente tutti gli altri sacramenti, pur che rimangono i principali significati d'essa forma. Nè senza misterio esso Christo a suoi santi Apostoli comandò, che douessero predicare à tutte le creature, dicendo *Euang. in vniuersum mundum predicare euangelium omni creaturae.* Per mostrarci, che questo sacramento era instituito per tutto l'vniuerso, & ch'era uenuto in terra, per saluare tutte sorte di genti. Per ilche darò questo per ricordo, & per consiglio, che quando vno fosse dubbio se ha proferito rettamente esse parole, ouer nò, a douere ribattezzare quella conditionatamente.

l'Autore

4. Si dimanda? Vna creatura essendo in ponto di morte, per necessità fù battezzata da vn muto, il quale con lingua non puote proferire la forma delle parole, ma disse con l'intentione dentro di se, o col cuore, gli infuse l'acqua, se quella sia battezzata? *Resp.* con l'Armillà di nò, perche necessariamente bisogna, che gli sia essa prolazione di parole, mentre si laua essa creatura, percioche lauandosi senza proferire le parole, o proferendole senza lauare la creatura, tutto in vn tempo, il battezzato essere inualido, per cagione d'esso ministro.

Ibi. nu. 19.
Concil. Tri.
sess. 7. can.
7. c. 2.

5. Si dimanda? Vna donna essendo grauida, & facendo peregrinaggio, partorì, & lei morse di detto parto, e la creatura fu lattata, & nutrita da fiere; laquale cresciuta alquanto, & vista da alcuni pastori, da quelli fu alleuata fino all'età quasi adulta, nè sapendosi di chi fosse figliuolo, & uiuendo Christianamente, da alcuni fu oltreggiato, e dettoli infidele, o Turco, e simili parole; per ilche cominciò a pensare di chi fosse figliuolo, & sotto qual fede douesse viuere, benchè si presumesse deliberatamente, lui esser battezzato, come gli altri Christiani, ma per dette parole ingiuriose ne restaua dubbioso, per ilche volse affermatiuamente battezzarsi, e si fece battezzare in luogo non conosciuto, se peccò? *Resp.* di nò, poiche deliberatamente lui si presumeua, non esser battezzato, ouero quando fosse battezzato, battezzarlo conditionatamente, dicendo *Si tu es baptizatus ego non te baptizo, &c.*

l'Autore.

6. Si dimanda? Sendo vna creatura in pericolo di morte, & dui semplicemente credendosi far bene, la battezzorno, vno de' quali diceua le parole, & l'altro buttaua l'acqua. Se sia valido? *Resp.* di nò, imperoche vn sol Christo è stato, & non dui, onde dice esso Angelico Dottore. *Baptizans baptizat in persona Christi, qua est una sola persona.* Et così quando fosse un muto, che hauesse le mani, ma non già la lingua, & vn Zonfo, che sapesse dire le parole, ma fosse senza braccio, non deue il muto buttar l'acqua, nè il Zonfo dir le parole, perche non è valido; ma potrà bene esso Zonfo tuore dell'acqua, e proferire le parole, e battezzare quella; ma non già il muto; poiche non può proferire le parole insieme con l'infusione.

Armi. ibid.
nu. 11. & 12
Pet. de Pal.
4. dist. 3. q. 1
art. 3.
S. Th. in sc.
ma par. vlt.

7. Si dimanda? Sendo una creatura in pericolo, fu battezzata da uno, che era senza bracci per necessità, tolendo l'acqua con la bocca per non hauer mani, dopo la sbruffò, e dopo sbruffata disse la forma giustamente delle parole, se sia battezzata? *Resp.* di nò, perche mentre si laua, si deue proferire la forma d'esse parole nel medesimo tempo, & non far dui atti in diuerso tempo, ma in vn istesso tempo far ambedue gli atti.

l'Autore.

8. Si dimanda? Vno ritrouandosi in una piazza d'infideli, pigliò un secchio d'acqua, & l'andaua spargendo sopra il capo, & vita di quelli, dicendo *Ego baptizo uos in Chr.* se quelli siano battezzati? *Resp.* di nò, perche quelli non hanno tale intentione di battezzarsi, laquale intentione è vna delle quattro cose, che si ricerca in questo Sacramento, però non saranno battezzati, & colui peccò grauemente, per l'ingiuria fatta al Sacramento, & merita castigo. Ma se gli fosse stata l'intentione dell'una parte, & l'altra, sarebbero battezzati, sendo che così ancora battezzassero li Apostoli, con questa aspersione ancorchè l'acqua non peruenisse sopra del capo di quelli, perche così era anche il battezzato delli Apostoli, & il Signore poi soppliuu alla buona uolontà, ouero ciò era per dispensatione diuina, come anco battezzauano nel nome di Christo. Ma questo hora da santa Chiesa non s'usa più.

S. To. 4. ser.
dist. 5. q. 2.
art. 2. quol.
5. ad 2.
Armi. de ba.
pif. nu. 27.

9. Si dimanda? Vno hauendo appresso di se alcuni figliuoli d'infideli, non adulti, li battezzò contra la uolontà di loro parenti, se questi siano battezzati? *Resp.* di sì. Onde non bisogna mai coartare, nè fraudare alcuno, a tale, nelle cose sacramentali, & co-
Giard. di Somm. Parte Prima. I 3 lui,

S. Thom. 3.
par. q. 68.
art. 6.

Pei. de Pal.
4. *sent. di 4.*
9. 4. *art. ult.*
Coffie. in 3.
part. 9. 68.
art. 6.
S. Augu. de
Trin.
Arml. de
b. pif. num.
2. 4. *c. debiti*
de bapif.
S. Tho. 4. sc.
dist. 5.
Medi. lib. 1.
c. 11. §. 5
L'Autore.

Arm. de ba-
pif. nu. 27.
Pe. de Pal.
4. *dist. 3. q. 1*
art. 3.

Arm. ibid.
nu. 31.
L'Autore

Arm. ibid.
num. 52.

L'Autore.

lui, che ciò facesse meriterebbe più tosto castigo, che premio, perche questo è contra la giurisdictione naturale, ma quando hanno l'uso della ragione, si possono persuadere, & acconsentendo si possono battezzare anco

10 Si dimanda? Vno infidèle haueua animo di battezzarsi, & perche da altri infideli li fù minacciato volerlo far morire, se ciò poteuano sapere, che mai si battezzasse, & darli anche molti tormenti, nè sapendo di chi fidarsi, dubitando da quelli esser manifestato, si battezzò da sua posta, dicendo. *Ego me bapizor, &c.* se sia battezzato. *Resp.* Secondo le parole del Santo Dottore di nò. percioche. *Sicut nullus corporaliter seipsum gignit, sic nullus spiritualiter, se gignere potest.* Ma io dirò ben questo, che hauendo animo, nè trouando alcuno, che lo uolesse battezzare, quando da lui alcuno fosse ricercato, che morendo farebbe battezzato. *Bapuzio fluminis.* mediante la dispositione, che lui ha hauuto, di farsi battezzare subito, presentandosegli l'occasione del ministro, & della materia. Et questa è anche l'opinione di molti, per la forza del desiderio, & della contritione, che quello haueua.

11 Si dimanda? Ritrouandosi una creatura in luogo tale, che mancaua ogni materia di battezzamento, & essendo in estrema necessità di morte, acciò quella non morisse, vno in vn tratto si saluò, & si caud sangue, col quale la battezzò, presumendosi questo battezzamento esser ualido, poiche nel sangue gli è anche l'acqua, chiamata Bile, se in questa necessità detto battezzamento sia ualido, poiche hanno questa buona uolontà? *Resp.* di nò, perche la materia manca, non essendo l'acqua naturale, & materiale, e quella acqua, detta Bile, non è acqua, ma principio di corrotione del sangue. Ma se fosse adulto, & hauesse desiderio d'esser battezzato, e fosse contrito, dirassi esser battezzato, *Bapuzio fluminis.*

12 Si dimanda? Ritrouandosi una creatura in punto di morte, fu dalla cammadre sbruffata, o aspersa detta creatura con la punta delle dita delle mani, nel uiso, dicendo, io te battezzo nel nome del Padre, & del Figliuolo, & dello Spirito Santo, Amen. Se detto battezzamento, sia ualido? *Resp.* di sì, imperoche questo sacramento non consiste intorno il torce dell'acqua, con alcuno instrumento, ma nell'intentione, nella materia, & nella forma; si che hauendo buttato, o aspersa essa acqua nel uiso, essendo il uiso parte del capo, sarà battezzata; il quale battezzamento usò S. Pietro, che in detto modo battezzò in un giorno da tre mila persone.

13 Si dimanda? Essendo preso da Turchi marito, & moglie grauida, & mentre si ritrouauano schiati, quella partorì, & secretamente quella battezzorno, li quali da li à quattro mesi morirono. Et fatta grande detta creatura, essendo peruenuta in terra di Christiani, inspirata dal Spirito Santo, desideraua farsi Christiana, non sapendo quella esser nasciuta da Christiani, nè meno esser stata già battezzata, per non sapere di chi fosse figliuolo, se ribattezzandosi si peccò? *Resp.* di nò, per non hauere alcuna cognitione, d'essere stata battezzata. Ma se qualche scintilla di lumè hauesse hauuta, deue esser battezzata conditionatamente.

14 Si dimanda? Vna donna Christiana partorì un mostro con un sol corpo, con due teste, quattro braccia, & quattro gambe, & questo uedeuasi, che quando una testa dormiuua l'altra uegliaua, e cò una sola bocca mangiua, & parlaua, ma indifferentemente hor l'vno, hor l'altra, nè si poteua conoscere se in detto corpo fosse due anime, o pure una sola, & se si deue battezzare ambedue dette teste? *Resp.* di sì, perche più presto deuesi giudicare esser in uno corpo due anime, poiche, hor l'una, hor l'altra dormiuua, o mangiua, o uegliua, ouero battezzarle conditionatamente. Ma indubitatamente, io le battezzarei ambedue senza conditione.

15 Si dimanda? Vn Turco ritrouandosi in una naue, che per naufragio si rompette, & detto Turco scapolò saluandosi in un scoglio arido, & deserto, per non essere altro, ch'un falso dishabitato, & essendo lì dimorato per quattro o più giorni senza mangiare, nè bere, nè potendo hauere altro soccorso, se non morire, disse. oh perche almeno non sono io Christiano? perche io non tengo la fede Christiana esser la uera fede? & s'io mi potesse far Christiano, uolentieri mi farei. Et mentre staua in questo pensiero, morì di fame, se sia saluo? *Resp.* douersi credere di sì, poiche è battezzato, *Bapuzio fluminis.* Et questo io direi, douersi credere di sì, per essere cosa pia, & essere saluo. *Bapuzio fluminis,* per la forza del desiderio, & della contritione, che quello mostrò hauere.

Si

16 Si dimanda? Vno andaua alla Chiesa, o venne portata alcuna creaturina in Chiesa per battezzarla, il Sacerdote senza hauere intentione di battezzarla, la battezzò con tutte quelle cerimonie ordinate da Santa Chiesa, se sia rettamente battezzata? *Resp.* di sì, perche al battezzato basta hauer l'intentione d'esser battezzato, o de' suoi parenti, non essendo adulta. Perche esso Sacerdote rappresenta essa Chiesa (si come ho detto al capitolo dell'assolutione) & mentre costui stà in questa buona fede, & intentione d'essere rettamente battezzato. Ma sapendosi poi l'intentione d'esso ministro, all'hora deuesi fare ribattezzare conditionatamente, & esso Sacerdote peccò mortalmente, oltre la pena, che merita. Benche il Nauarro vuole, che detto battezzamento non sia ualido, poiche il ministro non ha l'intentione attuale, o virtuale di darli quello, che ci crede, & che S. Chiesa li dona; però deuesi ribattezzare conditionatamente, per maggior sicurezza. Et questa è la vera opinione, & sicura.

17 Si dimanda? Essendo alcuna terra di Christiani affediata da Turchi finalmente presa, & saccheggiata fu ritrouato in vna culla vn putto battezzato, bello di quattro mesi, il quale da un Turco fu portato via per la bellezza, & gli pose dentro vn'altro putto, ch'era figliuolo d'un Hebreo non battezzato, dopò cresciuti, & fatti grandi, detto putto dell'Hebreo, credendosi essere Christiano (benche non sapeffe, chi fossero li parenti, e viuendo fra Christiani, & da Christiano, fu creato Velcouo; o fatto Sacerdote, & ministrato, le cose pertinenti à detti ordini, & dignità, se detti Sacramenti, da quello ministrati, siano validi, & veri sacramenti? *Resp.* di nò, perche mancandosi del battezzamento, quale è porta di tutti i sacramenti, non confici sacramentum, neque ulla sacramenta, perche non imprimitur character, nè di ordine, nè di cresima, nè di sacrificio, nè d'altri sacramenti, nè alcuno, che da quello fosse ordinato, sarà ordinato.

18 Si dimanda? Vn Sacerdote battezzò vno, & disse. *Te bapuzio in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti,* lasciando. *Ego, & Amen,* se costui sia rettamente battezzato? *Resp.* di sì, perche quelle due parole nella forma del battezzamento, non sono d'essenza, ma di precetto della Chiesa: Ma dirassi bene, ch'esso Sacerdote peccò mortalmente. Et se studiosamente le lasciò, tanto più grauemente peccò, oltre il castigo, ch'egli meriterebbe. Ma il battezzamento sarà ualido.

19 Vna commadre, o leuatrice battezzò per necessità di morte vna creatura con l'acqua solamente senza la forma di parole, perche non la sapeua dire, se questa creatura sia battezzata? *Resp.* di nò, poiche la materia con l'intentione non basta, se non gli è la forma insieme. Alla qual cosa molto deueno essere oculati essi Sacerdoti parochiani, d'insegnare nella sua contrada à dette leuatrici, come debbano fare questo ufficio, quando per necessità gli occorra ministrarlo, perche è grandemente da presumere, che di questi errori, liquali sono d'importanza, molti si ne facciano. Et i Prelati in questo debbono molto inuigilare, con ricordare, e commettere spesso à i Curati, che vno questa diligenza d'insegnare à quelle, o a' suoi popoli, come deuesi nell'occorenze fare questo ufficio.

20 Si dimanda? Vn Laico battezzò vna creatura senza alcuna necessità, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è fatto anche irregolare. La qual cosa da molti non è auuertita, per non saperlo, & forsi da molti credesi far bene, liquali subito nasciuta la creatura, la fanno battezzare dalla leuatrice, o da altra persona, senza solennità della Chiesa. Per ilche peccano grandemente, onde in questi simili casi siano auuertiti, & oculati essi Sacerdoti, e Curati con ricordare spesso volte in Chiesa pubblicamente alle Messe la Domenica questa cosa, & abuso. Ma il battezzamento però dato da quello esser ualido, nè deuesi altrimenti ribattezzare, percioche farebbe doppio errore, e grauissimo.

21 Si dimanda? Vno andò per battezzarsi, & mentre andaua alla Chiesa, s'incontrorno per strada in alcuni assafini, o uomini di mala qualità, tornò indietro, dubitando ragionevolmente d'alcuno accidente mortale, con determinatione di ritornare à battezzarsi, quando sarà cessato il pericolo; Ma peruenuto à casa, quello morì, se sia battezzato? *Resp.* di sì, *Bapuzio fluminis.* poiche à questo basta il battezzamento della contritione, & del Spirito Santo, con la sua buona uolontà, come è detto di sopra.

22 Si dimanda? Vno praticando con vno infidèle molto strettamente, l'essortò, & con gliò molte volte à douersi battezzare, & farsi Christiano, il quale hauendolo conuertito

L'Autore.
caso 32.

Nau. c. 22.
nu. 8.

L'Autore.

Nau. c. 22.
nu. 7.

Palud. 4. d.
5. q. 2.

Arm. 3. par.
11. 14. c. 13.

Nau. ibid.

**Nota.*

Medi. lib. 1.
c. 11. §. 5.

Nau. c. 24.
nu. 15.

con queste sue molte esortazioni, & dubitando, che non si pentisse, lo battezzò lui istesso, o lo fece battezzare da alcun Sacerdote, inanti che fosse instrutto nella fede, se sia questo battezzamento valido? *Resp.* di sì, ma peccò mortalmente esso ministro, se però non fosse scusato dalla semplice semplicità, o ignoranza, o necessità. Essendo che la Santa Madre Chiesa ordina, che prima sia instrutto nella fede, inanti che sia battezzato, acciò come male instrutto, non ritornasse a dietro, per non sapere lui, quello, che habbia fatto, con bestemmia poi Dio, con tutti li suoi Santi.

Concil. Tri.
Nau. c. 22.
nu. 38.
Archie. in ca.
de cog. q. 1.
Gl. & com.
in c. 1. de co
gna spi. li. 6

23 Si dimanda? Vno tenne una creatura al battezzamento, per esser stato inuitato dal padre di quella per compadre, e forse per qualche sospitione della comadre, ilquale accettò mal volontieri, & la tenne, ma con intentione di non esser padre, o esser fintamente, & se pure hebbe intentione vera, non rispose alle parole, cioè *Abrenuncio uolo, &c.* o come ho detto per alcun suo fine cattiuo, se detto battezzamento sia ualido, & gli sia comparitia, & parente fra costoro? *Resp.* di sì, ch'è ualido, & gli è parentela per hauerlo tenuto, o toccato, o leuato dal fonte per il prestato consenso, ma peccò mortalmente per l'ingiuria fatta al Sacramento, & per la cattiuu intentione, & se più con quella v'asse commette rebbe incesto, e anco grauissimo peccato.

Nau. 22. nu
me 38.
Rosella im
ped. 6. §. 2.
Ang. matr.
impedi. 7. §.
12.

24 Si dimanda? Vno fece battezzare vna creatura in casa per necessità laqual poi sopra uiuendo, la portorno in Chiesa, & la ribattezzorno conditionatamente, con le altre solenità se peccorno? *Resp.* di sì, quando rettamente secondo la forma delle parole, fosse stata la prima volta battezzata; Imperoche, quando rettamete (dico) la prima uolta in casa sia stata battezzata, questo primo è vero battezzamento, & non il secondo, che sarà fatto in Chiesa. Essendo che questo secondo non sia sacramento, nè meno imprime il carattere, nè se li contrahe parètado spirituale, se ben per il catechismo nasce vn'altro parentado più debole, per laqual cosa essi Curati deuono essere auuertiti nel scriuere ne' loro libri quelli, che sono compadri, di battezzamento, & anche di Catechismo, o pur solo di Catechismo, & non di battezzamento.

Nau. c. 22.
nu. 8.

25 Si dimanda? Vno battezzò vna creatura, dicendo prima la forma delle parole, che l'asersione dell'acqua, ouero facèdo prima l'asersione inanti, che dicesse essa forma di parole, se sia rettamente battezzata? *Resp.* di nò, & deuesi di nuouo ribattezzarla, poiche questo non è ualido, essendo che mentre si dice la forma delle parole, si deue anche lauare insieme, di modo, che finite le parole, deue esser finito ancora di lauare, altrimenti non è ualido, & quella creatura non dirassi esser battezzata, poiche fece in diuerso tempo la forma.

Nau. ibid.

Arm. de bap
tis. nu. 6.
Pet. de Pa
lud.

26 Si dimanda? Vno per necessità di pericolo di morte, battezzò vna creatura con acqua rosa, o altra acqua distillata, per non hauere in quel ponto acqua naturale elementale, se questo battezzamento sia ualido? *Resp.* di nò, & esser di niun valore, perche l'acqua de ue esser naturale, o secondo alcuni con brodo non spesso, o con liscia, o con acqua fatta dalla giaccia, o cauata dal fango, ma non spessa, & non con altra forte d'acqua artificia ta, nè con vrina, nè con latte, nè con altra cosa, nè fuora di tempo di necessità.

In Sinodo
Anglorum.

27 Si dimanda? Vno battezzò una creatura in estrema necessità di morte, ilquale per non saper la forma delle parole del battezzamento disse. *Ego te baptizo in nomine sanctissime Trinitatis.* Se questo sia battezzamento? *Resp.* di nò, essendo che la Santa Chiesa non v'fa, nè voglia, che si possi v'sare altra forma di quella, che è instituita da Christo Saluatore, però necessariamente, deuesi esprimere tutte tre le persone, & non una, nè meno due; perche l'espositione delle tre persone, è della sostanza della forma, hauendo il battezzamento primamente efficacia dalla santissima Trinità, Et così vuole, e comanda, e determina Santa Madre Chiesa.

Arm. ibid.
nu. 17.

28 Si dimanda? Vn Sacerdote battezzando vna creatura, disse. *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, ego te baptizo.* o in altro modo simile, senza diminuire la forma dell'in tegrà delle parole, se quella sia battezzata? *Resp.* di sì, ancorche habbia fatto contra l'ordine di Santa Chiesa, per ilche quello peccò, per contrauènire a detto ordine di Santa Chiesa, perche, *Variatio uerborum non uariat formam.*

Arm. ibid.
nu. 46. 47.

29 Si dimanda? Vna creatura essendo in pericolo di morte, il padre non hauendo chi la battezzasse in quella necessità: chiamò un suo vicino, ilqual era matto, & fece, che la battezzasse, se quella sia battezzata? *Resp.* di nò, quando non gli fosse stato nel detto matto lucido

lucido interuallo in quel tale atto, imperoche nè matti, nè embriachi, nè furiosi, nè lunatici, nè pazzi, & altri simili non possono battezzare. Nè meno un' Angelo, essendo che questa dispensatione sia cōmessa all'huomo, & non all' Angelo. Ma tutta uolta, che si facesse, che fosse vn' Angelo buono, che l'hauesse battezzata, saria da presumersi, che tal cosa fosse fatta per diuina cōmissione, e per questo rispetto saria da presumere anco esser ualido.

30 Si dimanda? Vn Sacerdote mentre battezzaua una creatura, & che disse parte di essa forma delle parole, la creatura morì, dicendo: *Ego te baptizo in nomine Patris.* Et non altro, se sia battezzata? *Resp.* di sì, imperoche il Sommo Sacerdote in questo caso supplice, & anco per essergli la intentione de' parenti, & del Sacerdote, & per il principio dell'effetto cominciato, per ilche deuesi sepelire in sagrato, & è da credere esser ueramente battezzata.

Arm. de bap
tis. nu. 16.
S. Th. 4. sem.
di. 6. q. 2. ar
tic. 1. quod
lib. 1. ad 3.
Arm. de bap
tis. nu. 27.
§. 28.

31 Si dimanda? Vna donna stentaua a partorire, per ilche la creatura uscìua fuori della madre con la testa, o con un piede, o con un braccio, la quale, per necessità fu battezzata, se sia ualido? *Resp.* che buttando fuori la testa, si può battezzare, essendo in pericolo di morte, & da ciascuno può esser battezzata, & sarà battezzata. Ma se butterà fuori il braccio, o la mano, potrassi aspergere quella parte con l'acqua, con le parole del battezzamento consueto, & raccomandarlo a Dio; imperoche si ha per opinione, che non sia battezzata, & se uiuerà, deuesi tornare a battezzare di nuouo con conditione, *Si tu es baptizatus, ego non te baptizo.*

S. Thom. 3.
ca. 4. q. 68.
Pet. de Pal.
4. di. 13. q. 8.
art. 3.

Et auuertiscasi, che per modo alcuno non si deue aprire la madre, essendo uiua; per cauar fuori la creatura, acciò quella sia battezzata, eccetto che la madre di detta creatura non fosse condannata alla morte, per ilche allhora si potrà aprire uiua, & cauar fuori la creatura, & dopò eseguire la condanna della giustitia. Et morta, che fosse essa donna, non se li deue dare sepoltura, finche non sia cauato fuori essa creatura.

32 Si dimanda? Vna donna partorì, & il fanciullo era uicino a morte, nè gli era acqua da battezzare, per ilche buttò essa creatura in un pozzo, con intentione di battezzarla, se sia lecito, & se sia battezzata? *Resp.* di nò, che non è lecito, & commise homicidio, nè essa creatura è battezzata, imperoche necessariamente fa bisogno, che il ministro del battezzamento tocchi essa creatura con alcuna cosa. Ma se egli haueffero un canestro, o alcun'altro strumento da poterla calare nel detto pozzo, con una corda, & dire la forma delle parole, in questo caso sarà battezzata. Ma la piu espedita, & sicura sarebbe, che pigliassero alcuna cosa; o panno, o ueste, o capello, o beretta, & calarla in detto pozzo, dopò struccolarla sopra essa creatura, & dire insieme essa forma delle parole; & allhora dirassi esser ueramente battezzata.

Arm. de bap
tis. nu. 29.
Ros. & Pe.
de Palude.
4. di. 6. q. 10
art. 2.

33 Si dimanda? Vna persona adulta era per battezzarsi, nè sapena la lingua da poter rispondere alle interrogazioni, & staua in punto di morte, per ilche lui in quel modo, che si fanno per li fanciulli piccioli, se sia battezzato? *Resp.* da alcuni Dottori, e si tiene per opinione di nò. Ma io teneria di sì, imperoche uedesì l'intentione con i segni, & i cegni esteriori, che lui mostraua, & fece, che uoleua essere battezzato, & anco uedesì il pericolo della morte, che soprastaua, di maniera, che io son contra la loro opinione, imperoche se costui morisse inanti, che andasse alla Chiesa di morte subitanea, o uolentieri; non sarebbe almeno battezzato, *Baptismo flammis?* per l'intentione, & per l'incamino? Ma quando l'adulto sapesse parlare, & che soprastesse pericolo di morte, di rei etianadio, che non sapesse rispondere, & mostrando intentione di esser battezzato, & soprastando il pericolo di morte, deuesi battezzare subito, ma però, che sia prima instrutto, nella fede. Ma se non soprastasse alcun pericolo, deuesi ammaestrare per spatio di mesi otto, & poi battezzarlo, ouero per tempo arbitrario.

Arm. ibid.
de bap
tis. nu. 31. 35.
L'Autore.
Ca. Non pro
parulis, de
conf. di. 4.
Ca. Ne quid
absit, de con
sec. dist. 4.
cap. Iudai,
& sequē. de
consec. di. 4.

34 Si dimanda? Vn padre uoleua far battezzare un suo figliuolo, nè si trouaua Sacerdote, che lo uolesse battezzare, se non era pagato, & lui era pouero, che non haueua, nè meno trouaua altra persona, che lo uolesse battezzare senza danari, per ilche lui proprio lo battezzò, se peccò? *Resp.* di nò, anzi peccarebbe mortalmente, pagando alcuno, che lo battezzasse; però piu presto lui proprio lo deue battezzare, che cōmettere una tal simonia. Ma dirassi bene, che caso, che non haueffe l'acqua, nè meno ne potesse trouare senza comprarla, in questo caso potrà comprar l'acqua, che non peccarà; & se colui, che si uoleua battezzare, fosse adulto, & uolendo il battezzamento, nè trouò chi lo uolesse

Arm. de bap
tis. nu. 45.
2. 2. q. 100.
art. 2.

uoleffe battezzare senza pagamento, non deue altrimenti pagare alcuno, perche lui è battezzato, *Baptismo flammis.*

Ma il Gaetano, & il Panormitano, & l'Armilla tengono altra opinione, che non trouandosi sacerdote, che lo uoglia battezzare esso fanciullo, & anco esso adulto senza pagamento, che è meglio, & cosa piu sicura pagare quello sacerdote, acciò lo battezzi, piu presto, che lui si battezzi da se, & questo non per pagamento del sacramento, ma per ricomprare il danno del fanciullo, liberandolo per questa uia da tale oppressione.

In cap cum ecclesia, de simonia.

Arm. de ba puf. nu. 49. § 9. § 1. § 4.

S. Th. 3. sen. vbi supra.

Tabiena.

Panor. ca. de bapt.

L'Autore.

35 Si dimanda? Vn sacerdote battezzò cò la solita forma di parole, & materia dell'acqua una creatura, ma senza intentione probabile, & ueramente con intentione di non fare quello, che la Chiesa santa intende di fare, se colui sia battezzato? *Resp.* se quello, ch'è stato battezzato fù adulto, non è dubbio alcuno, che lui farà sicuro di sua salute; & questo per il suo buon proposito, nel quale egli si troua, perche nò sà, nè meno è tenuto a sapere l'intentione di colui, che lo battezza. Ma se egli è fanciullo picciolo, deuesi credere, che Dio supplisca alla buona intentione de' parenti, & a confusione di colui, che disse battezzarlo, secondo che essa Chiesa Santa tiene. Ma dirassi ben questo, che soprauiendo, & sapèdosi l'intentione di colui, che lo battezzò, deuesi ribattezzare con conditione, *Si tu es baptizatus.* Perche ueramente l'intentione è una delle tre cose necessarie. Ma direi, che si come in un ministro non si ricerca la bontà, per cosa essenziale, nè meno la fede, così non douerfeli ricercare la detta intentione attuale, ma deuesi però ritrouare l'intentione habituale, & virtuale.

Et l'istesso dirassi di colui, che credesse battezzare Pietro, & battezzasse Paolo, il battefimo esser uero, & ualido, perche l'intentione deue essere di battezzare colui, che se gli presenta, inanti habbia qual nome si uoglia.

Et anco un'adulto, che fosse uolontariamente in peccato mortale, non si deue battezzare, ma battezzandolo, sarà battezzato, ma non s'incorpora con Christo, & non incorporandosi con Christo, non riceue nè anco la gratia del battefimo.

Arm. de ba puf. nu. 59.

Cap. maiores, de bapt.

Summa Cor. p. r. 3. de irregularitate, ca. 9. numero. 14.

Soto 4. sent. dist. 3. q. 1. artic. 9.

Dell' Homi cidio, nu. 7. supra uerb. Episco. §. 3.

L'Autore.

36 Si dimanda? Vno fu battezzato per forza, il quale nel suo intento mai hebbe uoglia, ne acconsenti di esser battezzato, nè farsi Cristiano, se costui sia battezzato? *Resp.* di nò: Et colui, che lo battezzò così forzatamente, merita castigo. Ma se lui si ha uelle lasciato battezzare, così forzatamente per fuggire la morte, o altra pena, & che ueramente si hauesse lasciato battezzare con tale conditione, nè hauesse riceuuto il battefimo spontaneamente, sarà battezzato, poi che intese pigliare il sacramento, ma non la gratia, & si può, & si deue anco constringere all'osservanza della fede.

37 Si dimanda? Vn sacerdote ribattezzò un puttino, il quale era stato battezzato in casa, per timore di morte dalla comadre, & senza intendere altro, se quello era battezzato sì, ouer nò, & lo ribattezzò, se peccò? *Resp.* di sì, perche questa è una ignoranza grossa, che corre fra molti parrochi, & pretti non troppo saputi, o praticchi, & sarà irregolare, & se lo ribattezzò conditionatamente, senza hauer dimandato essa comadre il modo, e la forma, che haurà tenuto, peccarà mortalmente, & ne deue far penitenza. Ma se dubitasse, allhora senz'altro lo deue battezzare con conditione, *Si tu es baptizatus, &c.* ma se hauesse detto bene la forma del battefimo, per esser donna pratica, non lo deue ribattezzare, ma solamente deue supplire con le altre cerimonie della Chiesa, cioè farli il catechismo, & l'essorcismo.

38 Si dimanda? Sendo in una città, o altro luogo il morbo, & douendosi battezzare un putto, il quale era ammoribato, il Sacerdote non lo uolse battezzare, se peccò? *Resp.* di sì (secondo l'Armilla) benchè fosse anche per morire di esso morbo, percioche in questo solo caso, ciascuno è tenuto metterli a pericolo, per saluare la uita spirituale a un'altro, affine che non hauesse a morire senza battefimo, come sacramento necessarissimo, perche siamo piu obligati alla salute dell'anima del prosimo, che alla nostra uita corporale. Et alli Prelati, prima appartiene molto piu, che ad altra persona.

39 * Si dimanda? Vna leuatrice, o comadre, o altra persona, uolendo battezzare una creatura, laquale era in pericolo di morte, pigliò una spugna, laquale era bagnata, o una pezza di lino, o di lana, & simili, & la fregò sopra la testa d'essa creatura col legno della Croce, dicendo la forma delle parole, *Ego te baptizo, &c.* ma non l'infuse nel modo, che da detta S. Chiesa suole usare, se detta creatura sia battezzata? *Resp.* se detta persona

persona hebbe intentione, & credette hauer ben battezzato, & secondo la forma, & intentione di S. Chiesa, dirassi di sì, ch'è ben battezzata. Ma è però meglio infondere acqua, spremendo la spugna, o pezza, perche è dubbio, più di nò, che di sì.

40 * Si dimanda? Quando ciò (che è detto nel precedente caso) si fosse saputo dal padre d'essa creatura, o dal Parochiano, o d'altra persona, che sà la forma del Battefimo, secondo l'ordine di S. Chiesa, & la ribattezzasse, secondo la forma di S. Chiesa, peccasse? *Resp.* di sì, percioche ueramente sapendosi essere detta creatura battezzata nel predetto modo, & conoscendo non essere mancato cosa alcuna, che s'usa da santa Chiesa, non la deue ribattezzare, & facendolo, peccaria, perche non vi mancò intentione, forma, nè materia, se bene fù poca acqua.

L'Autore.

41 * Si dimanda? Vno facendo viaggio per mare, & essendo in quella barcha, o naue un'infidèle, che era per andare nella Città di N. per battezzarsi, & farsi Cristiano, & essendo sopraggiunti da vna gran fortuna di mare, & pioggia insieme: per laquale tutti s'erano diffidati di lor salute, credendosi ueramente a negarsi, & sommergersi, per le botte grandi del mare, che nella barcha gli ueniuaano, detto infidèle dimandò il battefimo; vno di quelli, che erano in barcha, piu animoso de gli altri, hauendo bagnato le mani, secondo che pioueuca, o l'acqua del mare gli bagnaua, battezzò quello, secondo che è detto di sopra, con la mano bagnata, facendoli il solo segno della \dagger fregandolo sopra il capo nel predetto modo, dicendo la forma delle parole, se sia battezzato? *Resp.* di sì, Ma se hauesse quello preso dell'acqua con la pianta della mano, & gli l'hauesse infusa (aria stato molto meglio, e piu sicuro).

L'Autore.

42 * Si dimanda? Vn padre fece portare un suo figliuolino in Chiesa, da esser battezzato dal Parochiano, & andò ancor lui, ouero la madre, & si trouò presente al battefimo di quello, se peccò? *Resp.* di nò, quando lui non sia andato per diuentar compare di quella: imperoche per questa ragione da santa Chiesa non si permette, che'l padre, e la madre, o altro propinquo, o affine possi battezzare il proprio figliuolo, o altro parente, per la parentela carnale, che è tra di loro; percioche quando gli fosse questa parentela spirituale ancora, non si porrebbe piu congiungere, senza dispensa del Papa, poiche non è lecito, nè permesso da santa Chiesa il conoscersi carnalmente, doue sia la parentela spirituale, & anco non gli deueno interuenire li parenti al suo battefimo, acciò non para, che quello sforzino a battezzarsi.

L'Autore.

43 * Si dimanda? Vn padre, ouer madre fece portare un suo figliuolo in Chiesa, acciò quello fosse battezzato, il quale si trouò anco presente, & mentre il Sacerdote diceua la forma delle parole, cioè, *Ego te baptizo, &c.* & ancor lui quelle diceua in compagnia d'esso Sacerdote, forte, ouer piano, se peccò, & se sia lecito? *Resp.* di no, che nò peccò, quando esso padre habbia ciò fatto, per una certa semplice sua uolontà, senza pregiudicare al rito, o costume di santa Chiesa Romana, laquale usanza non permette, nè commanda, nè vuole, che gli sia altra congiointione di parentato spirituale, doue gli è la congiointione carnale, quando non fosse per vna estrema necessità, che non si trouasse, o non gli fosse altra persona, dalla quale fosse battezzata, in quel caso è lecito al padre, & alla madre propria (essendo quello in pericolo di morte) battezzarlo, acciò non muora senza battefimo, essendo che. *Qui non renatus fuerit ex aqua, & Spiritum sanctum, non introibit in regnum calorum.*

L'Autore.

44 * Si dimanda. Vno battezzando vna creatura, per una certa sua diuisione semplice, o crassa, vsò in essa forma una certa aggiointione di parole, dicendo; *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, & Beate Virginis, uel omnium Sanctorum, &c.* simili, se sia battezzata questa creatura, per la uariatione della forma? *Resp.* di sì, che è battezzata; nè questa dirassi esser forma corruttua. Ma dirassi bene, che peccò per variare essa forma da quella di santa Chiesa; imperoche niuno deue aggiungere, o minuire alcuna cosa in essa forma ordinata da Christo, & commandata da Santa Chiesa, & usata.

L'Autore.

45 * Si dimanda? Vna donna, essendo in procinto di partorire, & venuto il tempo suo, stentaua grandemente a partorire, ma con l'aiuto d'iddio incominciò a buttar fuori del suo corpo la creaturina ma doppia, cioè quella parte delle nariche, ouer culatte; per ilche la comadre, ouer leuatrice, dubitandosi del pericolo, che la predetta donna

Armil. de ba puf. nu. 27.

non

non potesse partorire, & douesse morire per quel parto, battezzò per necessità quelle parti d'esse culatte con l'acqua commune, & forma solita rettamente; dopò piacque à Dio, che quella partorì la creatura, senza pericolo di morte, & portata la creatura alla parochia, essa leuatrice, ò commadre disse al Sacerdote Parochiano, hauerla battezzata nelle culatte, dubitandosi del pericolo di quella. Per ilchè esso Parochiano li fece l'esorcismo, & il Catechismo solo, senza battezzarla con l'acqua, dicendo esser veramente battezzata. Et viuendo essa creatura in capo di tre, ouero quattro anni, fù anco cresimata, se detta creatura sia veramente battezzata? Resp. che è opinione di molti di nò, & che se detta creatura nascerà a pieno, & viuerà, che è di necessità di nuouo battezzarla, ma con la solita conditione, cioè. *Situ es baptizatus, &c.* Essendo che queste sorte di creature si stimi per cosa certa, & dicesi da' Dottori ordinariamente il battesimo di queste sorte creature, non esser valido, non ostante, che l'asperzione fatta da San ri Apostoli nella primitiua Chiesa, sempre l'acqua non li toccasse sopra la testa, ma solamente alcuna altra parte d'esso corpo, & con tutto ciò il Signore Dio suppliua; ouero che essi Santi Apostoli battezzauano in questa guisa per dispensatione diuina, si come ancora battezzauano nel nome di Christo, & erano battezzati. Però tuttauia, l'opinione di molti è che'l battesimo di questa sorte di creature, non sia veramente battesimo, & esser di necessità di nuouo battezzarle.

S. Tom. 3. par. 9. 68.

Palu. 4. disc. 3. q. 1. ar. 3.

Arm. ibid.

Arm. ibid.

l. Aurore.

Conc. Trid. sess. 24. c. 2. 3. par. 9. 66. ar. 5. ad. 4.

S. Th. 3. par. 9. 67. ar. 6.

46 * Ma vn dubbio maggior mi nasce, se detto Sacerdote, non hauendo quella battezzata, *Ad bene esse sub conditione*. habbi peccato, benchè lui affermatiuamente hauesse creduto, & tuttauia credesse probabilmente, quella creatura essere stata dalla detta leuatrice rettamente battezzata? Resp. veramente hauer peccato, poichè è opinione di molti Dottori, queste creature non esser battezzate, & meritare gran castigo, poichè la poteua senza scrupolo battezzarla con la conditione.

47 * Ma vn'altro dubbio maggiore in questo mi nasce, essendo che non solamente per l'opinione de' predetti Dottori, quella non sia battezzata, & dopò sia stata cresimata, & viue ancora, & è d'età di 2. anni, laquale si vuole anco maritare, che cosa s'habbi da fare, poi che la Cresima non deue precedere il Santo battesimo, come Porta principe de' Santissimi Sacramenti, che lui è? Resp. che hora non si deue più ribattezzare, poichè ha ricevuto la Cresima, ma deuesi stimare, che sia battezzata, *In fidem ecclesie, & parentum*. Ma deuesi molto raccomandare a Dio, se altra opinione alla mia non farà contraria, credo che questa opinione sarà approbata, poichè ui sono anco Dottori, che tengono, che alla prima fosse battezzata, se bene, non li fù bagnata la testa in quel caso.

48 * Si dimanda? Vna donna partorendo, partorì un fanciullo, ilquale apparìu nato con la pelle, laquale è chiamata seconda, ouer secondina, per ilche la Leuatrice, o la comadre, che uogliamo dire, la battezzò, se peccò, & sia ualido detto battesimo? Resp. di sì, che è ualido, nè quella peccò, apparendo quello nato con la detta seconda, laquale molti chiamano, & dicono il putto esser nato uestito, con laquale ueste, molti fanno & si seruono d'alcune cose illecite, lequali per non insegnarle, taccio.

49 * Si dimanda? Vno battezzando lasciò tutte, ò parte di quelle solennità, che si costumano da S. Chiesa, fuor di tempo di necessità, & senza alcuna necessità, se peccò? Resp. con l'Armilla di sì, ma se fece, e disse le cose, & parole essenziali, restò la creatura battezzata, essendoli l'intentione.

50 * Si dimanda? Erano tre, ò piu persone, che battezzauano una creatura, & diceuano in questo modo. *Nos baptizamus te in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.* se quella creatura sia battezzata? Resp. di nò, percioche deue solo vno battezzare in persona di Christo, che è una sola persona, & non più, come bè dice San Tomaso. Ma se ciascuno di loro tutti insieme, ogn'vno dicesse, *Ego te baptizo in nomine, &c.* drizzandolo l'intention al principale, questo sarebbe battesimo valido, perche ogn'vno battezza nella persona d'esso Christo. Et se molti per necessità fossero per battezzarsi, & uno solo fosse quello, che battezzasse, & dicesse. *Ego baptizo vos in nomine, &c.* in questo caso dirassi il battesimo esser valido, & vero.

51 * Si dimanda? Etano due, ò più, che battezzauano vna creatura, sopra laquale mentre infondeua l'acqua, uno d'essi disse una parte delle parole d'essa forma, cioè.

Ego

Ego te baptizo, & l'altro disse in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen. se questo battesimo sia ualido? Resp. di nò, percioche *Sacramenta sunt unitatis, & diuini non debent*, perche in essi Sacramenti vn solo deue far tutto, & non molti. Et questo intendasi di tutti i sacramenti, si della Confermatione, de gl'Ordini dell'estrema Ontione.

52 * Si dimanda? Vn sacerdote, mentre battezzaua una creatura, credeua che quella fosse un putto, dopò battezzata gli fù detto, ch'era una putta, & usò quella forma propria, che usarsi suole in un mascolo, dicendo: *Petre: Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.* Se quella creatura sia battezzata? Resp. di sì, perche, *Character baptismalis non causatur ex intentione baptizantis directe, sed ex elemento materiali exterioris adhibito: Intenitio autem operatur solum, vt dirigens elementum materiale ad effectum proprium.*

53 * Si dimanda? Vn padre haueua vn putto di 10. anni, ilquale non era battezzato, perche quando nacque, gli pareua, come cosa senza intelletto, peruenuto all'età di 10. ò 20. anni, manifestamente s'accorse, quello esser matto, & lo fece battezzare dal Curato, se costui sia battezzato, essendo che non habbia hauuto intentione di battezzarsi, per esser quello naturalmente pazzo, & per ricercarcelgli la fede propria? Resp. che, *duplex est intentio, generalis, & specialis: generalis est illa, scilicet facere id, quod facit Ecclesia. Specialis est illa, scilicet, vt ille baptizatus mundeatur.* Per tanto dirassi di sì, ch'è battezzato veramente, imperoche ne i putti, & ne i stolti naturalmente, non se li ricerca la fede propria, ma in questi basta la fede sola d'altri, & l'intentione di quelli, che offeriscono quelli al battesimo, percioche. *Pueri, & stulti baptizantur in fide parentum, uel patrum, uel Ecclesie.* Ma nell' adulti, & huomini, che sono di creti, & sono capaci di ragione, se li ricerca veramente la propria fede, & questo. *Non ad susceptionem sacramenti, quia etiam sine ea recipiunt characterem sacramenti, sed quantum ad susceptionem rei sacramenti, idest gratie.* Le molte ragioni, che dirsi potrebbe, leggaui San Bonauentura. Et Sant'Agostino, che lo sapranno.

54 * Si dimanda? Vn padre, ouer madre tenne a battesimo il proprio figliuolo, mentre dal Curato, ò da altra persona era battezzato, se questo battesimo sia ualido? Resp. di sì, ma loro peccorno, percioche sono fatti parenti spirituali, nè possono dimandarli piu il debito l'un l'altro, se prima non si faranno dispensare da loro Ordinari: imperoche a questi è diuietato il tenere a battesimo, & alla Cresima, cioè al padre, alla madre, & ad ogni altro parente, sì dalla banda del padre, come della madre, per il contratto della parentela spirituale, & anco all'Abbate, al monaco, ouer religioso claustrale, & à colui, che non è battezzato. Ma però se questi lo tenessero, il battesimo è ualido, & sono fatti compadri, & l'istesso dicesi nella confermatione.

55 * Si dimanda? Vno essendo santificato nel ventre della madre, nato che fù il padre lo fece battezzare, se peccò? Resp. di nò, percioche ciascuno è tenuto a riceuere, & far dare questo sacramento, per tre ragioni, che pone S. Tomaso. *Primo propter acquirendum characterem, vt coadunetur pro populo Dei, & deputetur ad percipiendum sacramenta. Secundo, vt per baptismi susceptionem conformetur corporaliter Passioni Christi. Tertio propter bonum obedientie, quo ad preceptum de baptismo, omnibus dandum est.*

56 * Si dimanda? Vn Sacerdote, ò altra persona battezzò una creatura, laqual dopò battezzata, ouer tenuta al battesimo, non ammonì quella, come era debito suo, nè vi era no parenti proprij carnali, se peccò? Resp. di sì, percioche colui, che battezza, tiene, ò leua alcuno dal battesimo, è tenuto ammonirlo, che sia casto, che ami la giustitia, non faci ad altri quello, che non uorebbe per se, che sia charitatiuo, & inanti a tutte le cose gli insegni il farsi il segno della Santa Croce, il Credo, l'Oratione Dominicale, l'Aue Maria, & i dieci Commandamenti.

57 * Si dimanda? Vna donna non potendo partorire, il Sacerdote curato dubitandosi della morte di quella, acciò quella creatura non morisse senza battesimo, la battezzò nel corpo della propria madre, se peccò, & sia battezzata? Resp. di sì, che peccò, nè quel la creatura è altrimenti battezzata. *Quia talis Deo natus est, non ecclesia, nec subijci potest operationi ministrorum ecclesie.* Secondo S. Agostino, *De Baptismo paruulorum. Quia scilicet qui non vixerit, non potest mori, ita qui natus non fuerit, non potest renasci, potest autem per privilegium speciale à Deo sanctificari in uero matris.*

Et in 4. sent. di. 6. q. 2. ar. 1. c. 1.

S. Th. in 4. sent. di. 30. q. 1. artic. 1. ad 3.

li. 4. s. 1. d. 4. De gratia, & libero arbitrio.

De consecr. di. 4. non licet, il. 1. 19. q. 1. c. placet. el. 2. de cogn. s. 1. c. fi. li. 6.

in 4. sent. d. 6.

S. Ioan. c. 3.

de conse. di. 4. c. vos autem omnia.

S. Th. ibid.

libi. 2. Ricar. in 4. sent. di. 4. q. 2. ar. 3.

Deli

Vedi Amare Dio. Et Vestire pomposo.

Vedi anco Ambitione, Desiderio, Beneficij, Accettatori di persone, Et Orare.

S O M M A R I O.

- Beneficio Ecclesiastico di quante sorte, e che cosa sia.
- 1 Pregare, o far pregare alcuno per hauer beneficij, come sia lecito, benchè degno, e pouero fosse.
 - 2 Non rinonciare il beneficio incompatibile, prima che ne piglia il possessò, esser peccato, & esser fatto inhabile di poterne più ottenere.
 - 3 Vn Chierico, inanti 14. anni non può ottenere alcun beneficio.
Vn chierico, non portando l'habito, nè habbia la prima tonsura, non può hauer privilegio Ecclesiastico.
 - 4 Vn chierico rifiutando la cura, pecca, essendo però habile, come, & perche.
 - Il desiderare la prelatura, o altra dignità, non esser lecito, perche, e come.
 - 5 Ottenere beneficio curato inanti li 25. anni senza dispensa, esser peccato, & è tenuto lasciarlo.
 - 6 A naturali, a spurij esser proibito l'ottenere beneficij senza dispensa, e perche.
 - 7 E proibito a figliuoli d'heretici hauer beneficij, fine in secondo grado.
 - 8 Hauere molti beneficij diuisi in titolo senza dispensa non esser lecito, ma vniti, altrimenti.
 - 9 Ottenere alcuna Chiesa parrocchiale, senza intentione di chiericare, è peccato, & è tenuto alla restituzione de' frutti, ma mutando intentione, sarà altrimenti.
L'istesso dice si di colui, che hebbe intentione, & poi si muoio, non mutandosi ancora.
Esser in dubbio di chiericare, & hauer beneficio, o di volerne vno migliore, è permesso.
Lasciarsi, o permettere di lasciarsi torre la giurisdictione, essere tenuto a restituzione de' danni.
 - 10 Spendere, o dissipare l'entrate de' beneficij malamente, essere tenuto a restituzione, & come si deue spendere.
E lecito maritar figliuole, & altri stretti parenti con l'entrate de' beneficij, etiam di spurie.
 - 11 Hauere entrata conueniente, & bastante al viuere, & cercare d'hauer più beneficij, si pecca, e perche.
 - 12 Non fare residenza nel beneficio, esser tenuto alla restituzione, & per qual causa non se sia tenuto risedere, & come, & per quanto tempo.
 - 13 Rinonciare vn beneficio, per hauerne vn altro piu commodò, e ricco per propria utilità, essere simonia, ma se per altre cause, essere lecito.
 - 14 Affittar beneficij per più di tre anni, esser scomunicato.
 - 15 Vn ignorante non può ottenere, nè possedere beneficij, & possidendogli, esser tenuto a rinonciarli, e perche.
 - 16 Il possedere vna prebenda, & quale, senza hauer ordini, o dire l'officio, come sia lecito.
 - 17 Il figliuolo del sacerdote può ottenere beneficij nell'istessa Chiesa, e come.
 - 18 Vn spurio dispensato dal Papa alla promotione de' gli ordini, non può ottenere beneficij, & perche.
 - 19 Conseguir beneficij curati, inanti che sia sacerdote in termine d'vn anno, passato l'anno, perde le sue ragioni.
 - 20 Dispensare l'entrate de' beneficij ad luxum, esser tenuto a restituzione.
 - 21 Il presentare alcuno, che sia inhabile, o altre indignità, o ignorante, esser peccato, & anco fauorirlo appresso i Vescouj, benchè fosse in patronato, & semplice.
 - 22 Vedilo al cap. dell' Ambitione, & Accettione di persone.
Dispensare l'entrate de' beneficij in seruitori, in mangiare, &c. pecca, & è tenuto a darne ragione, ma se in opere pie, altrimenti.
 - 23 Ottenere beneficij curati di 20 o 21. anno, non essere lecito, come, & perche.
 - 24 Hauere beneficij con inganno, si pecca, ne si può essercitare in quello.

Colui,

- 25 Colui, che ha beneficij semplici, & cerca hauerne delli altri, pecca, benchè semplici.
Come si diminuisca il culto diuino, per la pluralità de' beneficij, & perche.
Colui, che possiede molti beneficij, fa indignità alla Chiesa, & perche.
L'hauer molti beneficij, che cosa sia, & come s'estirparia.
I Chierici, per la pluralità de' beneficij, sprezzano le virtù, & li studi, & è peccato.
- 26 Colui, che ha due titoli in vna Chiesa, ouero pretende, o in diuerse Chiese, pecca.
Perche sia ordinata la residenza ne' beneficij, & in quali particolarmente.
- 27 A chi sia lectio hauer più beneficij semplici, come, & perche, & quando non gli sia lecito.
Colui, che possiede più beneficij, che non se li conuene, pecca, & perche.
- 28 Colui, che per sostenere i parenti, possiede molti beneficij, come, & quando, & perche pecca, & quando, & perche non pecca.
Colui, che non distribuisce l'entrate de' beneficij, come per limosina, pecca, & perche.
Colui, che ha vn solo beneficio condecientemente per il suo viuere, pecca riceuendone più, & perche.
Se al Sacerdote sia lecito di sostenere i suoi parenti con i frutti del beneficio, quando, come, & perche.
A chi si deue dare i beneficij, & perche, & se si deue dare a tutti i Chierici indifferente.
- 29 Se sia lecito posseder più beneficij con la dispensa, per sostenere i suoi parenti, & perche, & quando conuen tuore la dispensa.
Se si possa tenere più mansionarie, come, & perche, & quando più beneficij semplici, & come.
- 30 Colui, che possiede vn beneficio, che gli dà da viuere commodamente, & ne ricerca de' gli altri, per souenire i parenti, come, & quando, & perche non pecca, & quando pecca.
- 31 Colui, che possiede beneficij, nè dice l'officio in Choro, o lo dice piano, non soddisfa, & perche.
L'oratione di quante sorti sia, & quale sia la publica, & quale la priuata.
L'oratione publica da quali deue essere differente, & perche, & come deue essere.
L'oratione particolare, & mentale, come, & quale deue essere, & perche.
L'oratione di deuotione quello, che ricerca, & perche.
L'oratione publica, per chi sia stata instituita, & per chi la priuata, & quando si deue fare alta, & perche.
L'orationi instituite da Santa Chiesa, che cosa sia, & quello, che si deue rappresentare nell'oratione.
- 32 Coloro, che sono tenuti dire l'officio, & lo dicono in Choro piano, non satisfano, & peccano, & perche.
Coloro, che sono tenuti dire l'officio in Choro, o fuori, & lo dicono con prestezza, peccano, & perche.
- 33 Colui, che dice l'officio solo, non pecca dicendolo piano, & perche.
Colui, che è tenuto dire l'officio, lo deue dire in tal modo, che siano intese le parole da lui, & perche.
Coloro, che nelle publiche orationi, o nell'udir Messa recitano l'officio priuamente, o altre orationi fortemente, sono perturbatori, & non oratori, & perche.
Come si deuno recitare l'officio priuato, o altre orationi, & perche.
- 34 Coloro, che sono tenuti a dire l'officio, & lo dicono piano alla presenza d'alcuni, per non esser tenuti hypocriti, o per ciuità, non peccano, & perche.
- 35 Colui, che dice l'officio in compagnia, & comincia il versetto, inanti che sia finito dall'altra parte, o lo dice presto, con parole in prescia, & simili, pecca.
Il Chierico, che dice l'officio in prescia per viso, & senza attentione, grauemente pecca, & perche.
Il Chierico, che non dice l'officio con grauità, & con attentione, & lo dice in prescia, non può riceuere le distributioni, oltre il peccato, & perche.
- 36 Colui, che è tenuto dire l'officio in Choro, & stando in Choro, nè lo dice, pecca, nè può riceuere distributione alcuna, benchè priuamente lo dicesse, & perche.
Le distributioni quotidiane, per che si diano, & a chi si deue dare.
- 37 Colui, che per solito fa officiare, non può con buona coscienza riceuere le distributioni quotidiane, & perche.

Colui,

Colui, che è tenuto stare in Choro, nè dice l'officio con gli altri, o lo dice piano, non può ricevere le distribuzioni quotidiane, & perche.
 Colui, che riceue le distribuzioni quotidiane, nè dice l'officio alternamente, oltre il peccato è tenuto alla restituzione, & perche, & a chi.
 38 Colui, che per tutto il tempo dell'anno non stà in Choro a recitar l'officio alternamente, ma interpolatamente, è tenuto alla restituzione d'vna parte de' frutti, & di quanta, & perche.



L beneficio ecclesiastico è di due sorti, vno secolare, che è quello, che è gouernato da alcun chierico secolare, o da piu, & l'altro è religioso, che è quello, che è gouernato da alcun religioso, o Chierico, cioè dal Rettore. Ma però il gouerno, che è gouernato da alcun secolare, non rompe la prescrizione del passato regolare, se però questo non occorresse per qualche spazio di tempo, come di quarant'anni, o piu, & che fosse posto quiui a questo fine, acciò si mutasse tale stato, ilche il Vescouo lo può fare, facendo sempre mentione nella impetrazione; se detto beneficio sia secolare, o regolare, acciò l'impetrazione sia ualida, si come uederassi ne' casi.

- 1 Si dimanda? Vn prete si ritroua in pouertà, & indegno d'hauer beneficio, nè semplice, nè curato, il quale pregò, o fece pregare vn Vescouo, per ottenere alcun beneficio, o semplice, o curato, che quello fosse, se peccò? *Resp.* di sì, quando però li preghi siano fatti, o siano pigliati, come prezzo. Ma quando detto prete fosse stato degno, nè la dimanda, nè il prego fu per prezzo. Et che lui hauesse pregato per se stesso, ritrouandosi ueramente in bisogno, & che il beneficio fosse semplice, non haueria peccato mortalmente. Ma quando fosse stato curato, con buona coscienza, & senza peccato, non haurebbe potuto ottenerlo, nè meno tenerlo; conoscendo se stesso inhabile.
- 2 Si dimanda? Vno haueua un beneficio Curato, o con dignità, o senza, ouer prelatura, & ne ottenne anco un'altro incōpartibile, & ne prese il possesso, prima che hauesse rimoncato l'altro, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restituzione de' frutti, nè si deue assoluere, se prima non haurà restituito, potendo, a chi de iure spetta; anzi dirò di piu, ch'è fatto inhabile di poter ottenere alcun beneficio, o di qual sorte si uoglia, & se non era in sacris, è fatto anche inhabile di potersi ordinare.
- 3 Si dimanda? Vno Chierico inanti l'età di quatordecim anni ottenne un beneficio, o semplice, o curato, che quello fosse, se peccò? *Resp.* di sì, nè può goder quello, nè meno il priuilegio del foro ecclesiastico, se non porterà l'habito clericale, & se non haurà almeno la prima tonsura, & che per ordine del Vescouo serua a qualche Chiesa, o del Seminario, o a qualunque scuola, o che lui serua a quel beneficio, del quale lui ne è padrone.

4 Si dimanda? Vn Chierico era atto, degno, & idoneo d'hauer un beneficio Curato, & refutò questo carico, se peccò? *Resp.* di sì, perche fece contra la carità, che concerne al gouerno dell'anime Christiane, & contra la giustizia distributina, quando però non lo desiderasse, o hauesse fatto per qualche buona intentione, cioè d'hauer pensato d'impedire i piu degni. Ma non è lecito di desiderare la prelatura, perche colui, che la desidera, o è superbo, o è ingiusto, essendo che difficil cosa sia a conoscere se stesso d'essere purgato, & da bene. Nè meno il Ponteficato: Di quà raccogliasi quanto sia peccato di procurare, o d'hauer un beneficio, poi che è peccato il desiderarlo con cura, eccetto, che per giouare altrui.

5 Si dimanda? Vno Chierico, auanti che hauesse l'età di uenticinque anni, ottenne un beneficio Curato, senza dispensa alcuna del Papa, o dell'Ordinario, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è tenuto lasciarlo con la restituzione di tutti i frutti, & se gli è annullata d'hauer piu la concessione di quello beneficio, & il medesimo dirassi di quelli, che hanno pigliato alcuna dignità ecclesiastica, o prelatura.

6 Si dimanda? Vno essendo illegittimo, o naturale, cioè di non matrimonio legitimo, il quale ottenne uno beneficio semplice, o Curato, che fosse, senza hauer la dispensa Papale, o del Vescouo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è obligato a lasciarlo, & è fatto priuo d'ogni ragione, quando non gli prouedesse con sufficiente dispensa, & è obligato alla restituzione de' frutti.

Si di-

7 Si dimanda? Vno hauendo hauuto suo padre heretico, & condannato, sercò hauerò alcun beneficio ecclesiastico, & l'ebbe, ouero altro ufficio publico, se rettamente lo può tenere? *Resp.* di no, per'insino alla seconda generatione, nella linea però paterna, per rispetto della seconda generatione ne' maschi, & nelle femine per rispetto della prima generatione, & se vn Chierico a preghi, d'heretici hauesse ottenuto alcun beneficio, o dignità scientemente, subito resta priuo, & è fatto inhabile a cose simile.

8 Si dimanda? Vno teneua, o possedeva molti beneficij diuisi in titolo senza dispensatione, o consuetudine giusta, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente secondo il Nauarro, la Glosa, & molti altri Dottori, perche non è lecito tenerne più di uno con titolo, & l'altro in commenda temporale. Nè basta tenerli legitimamente con ratione uole cagione, considerata la legge naturale, & diuina, se non hauesse la dispensa della legge positua, che ciò uiceta, secondo S. Tomaso, & il Nauarro. Ma essendo vniti, sarà lecito senza peccato.

9 Si dimanda? Vno haueua ottenuto alcuna Chiesa parochiale, senza volontà di farsi sacerdote, ma solamente per riceuere li frutti di quella, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restituire tutti i frutti riceuti, mentre dura detta intentione, o volontà, ma mutado intentione, & uolendo farsi sacerdote, li può riceuere, & godere. Et colui, che gli ha cōferito, o donato detto beneficio cō tale animo, sapendolo, o douendolo sapere, & hauendoglielo donato ancor lui con tal animo, l'istesso peccato cōmisse.

Et l'istesso dirassi di colui, che hebbe intentione, & animo di farsi prete, dopò mutò intentione di non uolersi più fare, & con tutto ciò tenne, & possedeva il beneficio, peccò mortalmente, oltre il debito della restituzione de' frutti, dopò che mutò uolontà, se però di nuouo un'altra uolta, non riformasse la detta uolontà d'esser prete. Ma quando fosse stato in dubbio di essergli, o non essergli, di lasciarlo, o tenerlo, o con intentione d'hauerne un'altro migliore, & lasciar quello, pare che si possi tenere, & riceue perche non è la medema ragione. Et anco di colui che riceue un beneficio con animo di lasciarlo, se gli ne uerrà dato un altro migliore.

Ma che dirassi di colui, che si lasciasse perdere le giurisdictioni, o entrate del suo beneficio, o dannificasse, o lasciasse dannificare quello, senza farli prouisione? *Resp.* che peccaria mortalmente, & è tenuto del suo a restituire, & a rifar gli dāni, & interessi tutti.

10 Si dimanda? Vn prete beneficiato haueua speso in concubine l'entrate del suo beneficio, in giochi, o in altre cose illecite, senza riguardo alcuno di pietà, a poueri, o ad altre opere pie senza altra causa ratione uole, spendendo anco di più delle sue forze, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente con obligo di restituzione; perche il prete beneficiato è obligato (si come di sopra è detto) spendere essi frutti del beneficio, il sopra più, che li soprauanza, oltre il suo uiuere, è dispensarlo in opere pie: & questo intendesi cauato il uiuere per sua sustentatione, e de' suoi parenti più stretti, quando però quelli fossero in necessitā. Perche quello può maritare sorelle, amide, & altre parenti poueri, con meriti però uguali; & anco le figliuole spurie, quando n'hauesse, etiamdi che fossero incestuose, ma non può, nè deue darle per mantare quelle, con di più alto stato di quelle, ma conforme al suo grado, stato, e pōuertā: perche questo l'ha da fare per pietā d'elemosina, e di pouertā, come prosimo più propinquo, e nō come nobile, nè di proprio sangue: perche quando ciò facesse con simile fine, quello peccaria (senza alcun dubbio) mortalmente.

11 Si dimanda? Vn Chierico haueua vn beneficio semplice, ch'era bastante a darli da uiuere conuenientemente, & ne procurò d'hauerne un'altro, quanto si uoglia semplice, & l'ebbe, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè sarà senza peccato tuando ch'el Papa lo dispensasse di poterlo hauer, ogni uolta, però, che'l secondo beneficio gli sia conferito per la sua propria uilitā, & tanto maggiormente, quando fossero incompatibili, eccetto, quando non si trouasse alcuno sufficiente a cui si desse, & che il suo seruitio può seruire a più, ma in questo uedasi il Concilio di Trento.

12 Si dimanda? Vn Chierico haueua vn beneficio curato, che in quello non risedeua, se peccò? *Resp.* Dalla residenza per cinque cause l'huomo può essere assente. Prima se esso Chierico se sia assentato per bisogno della Chiesa, come per lite, o altre cose a quella necessarie, & simili. Secondo se per qualche capitale nemicitia. Terzo se per comandamento

Giard. di Somm. Parte Prima, K damento

Armit. del beneficio. Fel. in c. nostra, de resp.

Nau. c. 25. num. 115. S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 5 Et in c. uanos, de simo. Et c. accipimus, de aia. Et quatuor. Nau. ca. 25. num. 117. Extrau. c. de multa, de prob. Nau. c. 25. num. 117. Conc. Trid. sess. 23. c. 6.

Armit. ibid. nu. 38. Et de cathedra, num. 7.

S. Tho. quol. in 9. q. vlt. art. pen.

Nau. c. 25. nu. 118. Caiet. de eia. Et qual. lib. 6.

Nau. ibid. ca. 1. Et 2. de sil. presb. lib. 6.

Armit. del beneficio. nu. 7.

Glo. sess. 21. iii. quo tempore quisq. Cap. 25. nu. 234. in c. de multa.

Nau. ca. 25. nume. 124. 125. Glo. in c. re-latum. de cler. no resp.

Hof. in summa de pan. Et remis. §. quibus per primo.

Cap. 25. nu. 126. Et 127 Alexan. de Ales. 3. par. in exposi 6. precept.

S. Tom. 2. 2. q. 185. art. 7.

Maior. in 4. dif. 24. q. 19.

damento del Papa, acciò rifeda in corte, ouero perche serua al Vescouo Quarto per il studio. Quinto per alcuna pericolosa infirmità, fino che si facci curare: in questi cinque casi sempre sarà scusato dal peccato mortale; ma però sempre deuesi assentare con licenza del Prelato, & solamente per il spatio di cinque anni, nè in questo tempo possono riceuere alcuna distributione cotidiana, eccetto che per l'infirmità, & allhora, quando lui sia solito residere, perche altrimenti nò.

Artil. ibid.
num. 74.
Fel in d. ca.
verisimile,
de presum.

Cap. 25. nu.
136. & cap.
27. nu. 149.
Cle. de reb.
ecclie.

Cap. 25. nu.
138.

Artil. de
benef. nu. 4
& 5.
Conc. Trid.
ses. 24. c. 12
& 18. &
ses. 25. ca. 5.

* Nota.
Panor. in c.
dilecto. de
prob. in 5.
not.

Felin. in c.
ad audien-
tia, de resc.
Artil. ibid.
nu. 21.

In c. ad bac.
de fid. pref.
bit.

In c. consti-
tutus de fi.
presb.

Artil. ibid.
num. 28. &
29.
Glos in d. ca.
us qui.

Naua. ibid.

13 Si dimanda? Vn Chierico haueua vn beneficio, che gli daua commodamente da viuere, ilquale rinotò per hauere vn'altro più comodo, & ricco, se peccò? *Resp.* di sì, & è profontione di simonia. Ma se per altra occasione si presumeffe l'opposito, come pensare, che la cura, è grande, è faticosa, & simile, & lui essere vecchio, o mal sano, o per essere cartiuo aere, & simile nò si peccaria, che per queste due occasioni lo potrebbe rinontiare, & torne, vn'altro migliore, senza peccato, ma però, che realmete sia così.

14 Si dimanda? Vno haueua vno, o più beneficij, ilquale gli affittò, o luellò ad vn secolare, o ad vn Chierico, per cinque, o più anni, se peccò? *Resp.* secondo il Nauarro, & altri di sì, & mortalmente. Et se ciò fosse stato fatto in quelle terre, doue fu accettata l'Estra uagante di Paolo secondo, saria scomunicato, & anco essi recipienti, & accettandosi dette affittazioni, o luelli, poiche non si può per più di tre anni affittare, & merita anco castigo dal Superiore.

15 Si dimnda? Vn Chierico, ilquale haueua vn beneficio, per ilche era obligato a sapere quello, che s'apparreneua al suo ufficio, ilquale veramente non sapeua, nè meno si curaua di volerlo sapere, & imparare, onde per questa sua ignoranza crassa, era tenuto a renontiare il beneficio, nè lo volse rinontiare, se peccò? *Resp.* col Nauarro, e con altri Dottori di sì, e peccò mortalmente, anzi dirassi di più, che per detta sua ignoranza non può usare il carico, che lui ha, nè meno il suo ufficio, percioche non lo sa. Ondemi marauiglio, nè lo come questi tali ignoranti si possino saluare, nè meno quelli Superiori Ordinarij, che conferiscono beneficij a questi tali, poiche per la loro ignoranza, deouono esser priuati d'ufficio, e beneficio.

16 Si dimanda? Vn secolare hebbe vna prebenda semplice senza spiritualità, & la teneua senza hauere alcuno ordine, & senza dire officio, se peccò? *Resp.* se questa prebenda l'haurà hanta dal sommo Pontifice, non è bisogno, che sia religioso, nè meno, che dica officio, essendo che questa prebenda non sia beneficio ecclesiastico, & sia senza spiritualità, per essere semplice prebenda, laquale si può dal sommo Pontifice conferire ad ogni laico, ma se per altra via, altrimenti.

17 Si dimanda? Vn. Sacerdote haueua vn figliuolo legitimo, perche inanti, che fosse in sacris hebbe moglie, & gli morse, & poi si fece di Chiesa, ilquale dopò ottenne vn beneficio ecclesiastico nella istessa Chiesa di suo padre, se lo possi possedere senza peccato? *Resp.* di sì, pur che non sia promosso di subito a quelle dignità, & prebende, lequali haueua suo padre. Et eosi anche dirassi de' figliuoli & nepoti, che giuridicamente succedono nella heredità, liquali succedono ordinariamente in quella per linea retta, chiamati, & compresi sotto la parola figliuoli.

18 Si dimanda? Il sommo Pontifice dispensò vn bastardo, e l'habilitò, che potesse esser promosso a gli ordini sacri, ilquale dopò promosso, ottenne anche un beneficio curato, se lo possi rettamente con buona coscienza possedere? *Resp.* di nò, percioche il Papa lo dispensò, e lo fece habile alla promotione delli ordini, ne lo dispensò, ouero l'habilitò, che potesse ottenere alcun beneficio curato. Anzi dirassi, che se lui fosse fatto habile, per qualche dispensa di potere hauere alcun beneficio determinato, e che per sorte quello non potesse hauere, non può per uigore della predetta dispensa hauere vn'altro, quando non habbia potuto hauer quello per sua colpa, ouero che lo prese, per qualche suo difetto, ma se per caso non l'hauesse potuto hauere & detta dispensa fosse fatta sopra alcun'altro beneficio incerto, allhora in questo caso, la predetta dispensa, gli è fauoreuole, e ne potrà ricenere, & ottenere un'altro quando non haurà potuto hauer quello, che gli era determinato.

19 Si dimanda? Vno hauendo conseguito un beneficio curato inanti, che fosse ordinato da Messa, nè pigliò gli ordini sacri in termine d'un'anno, come è determinato nel Concilio, se passato l'anno senza detti ordini, & non hauendo causa di studio, peccò?

Resp.

Resp. di sì, & mortalmente, & di più ha perso tutte le sue ragioni, che lui teneua, ipso facto senza altro, nè si può assoluere, se prima non haurà la dispensa.

20 Si dimanda? Vno haueua vn beneficio curato, o semplice, l'entrate del quale malamente dispensaua ad luxum, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, percioche dopò il suo viuere, & con l'entrate residuarie sarà tenuto alla restitutione d'opere pie. Et coloro, che le dispensano in concubine, in caccie, in giuochi, in banchetti in crapole, o in far ricchi i suoi parenti, o le dispensano in altri mali modi, & vsi, tutti sono tenuti alla restitutione. Et tanto colui, che dette entrate darà, quanto quelli, che le riceueranno, oltre però il necessario sostentamento. Per tanto colui, che haura 200. ducati d'entrate de' frutti d'esso beneficio, alquale honoratamente ne bastano cento per se, & sua famiglia, & spende tutti detti ducento superfluamente, costui sarà tenuto rendere ragione al Signore de' detti cento foli. Ma se di detti cento, che lauramente bastano alla sua spesa, ne spendesse per risparagno solamente ottanta per suo sostentamento necessario, dirassi non esser tenuto render conto, se non de' predetti cento foli. Et li uenti, che auanza di più del sostentamento lecito, e necessario, non sarà altrimenti tenuto.

21 Si dimanda? Vno haueua un beneficio conferibile di ius patronato, ilquale douendolo conferire, presentò una persona, che credea, o creder doueua quella non esser altrimenti sofficiente per l'età, ouero per scienza, o per costumi, o pur per esser idiota, o insolente, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Et anche peccaria, quando inducesse, o sforzasse con broglio, o per amicitia alcun Prelato, o altra persona, che lo douesse conferire a quello, o fare electione della sua persona, ouero che lo debba preferire a qualch'un'altra persona più degna, & sofficiente di quello, & se in ciò facesse broglio, o prattica, acciò quello ortenghi detto beneficio, o semplice, o curato, che quel lo fosse peccarà, e tanto piu grauemente, quando quello fosse curato.

21 Vedi questo caso al cap. dell' Ambitione, & al cap. de Accettatori di persone.

22 Si dimanda? Vn Chierico haueua molti beneficij, l'entrate de' quali spendeua nel mangiar lautamente, o in molti seruitori, o pompa, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, etian dio che quelli fossero semplici, nè per modo alcuno questi tali deuesi assoluere, se prima non rinontia quello, che non può, nè deue tenere per simile, o altri simili effetti, percioche i beneficij si danno a Chierici, acciò quelli si sostentino, e non per crapolare, e mangiare bocconi golosi, nè per darli piacere, e buon tempo, spendendo l'entrate di quelli ad luxum; ma per suo uso, nutrimento, e sostentatione, secondo la qualità, & conditione della sua persona. Ma se quelli tenesse per sua sostentatione, e per fare opere pie, delli frutti residuarij in questo caso gli sarà lecito, altrimenti nò. Percioche, tre parti si deuan fare dell'entrate de' beneficij, si come altroue hauemo detto, per il suo viuere prima, secondo per sostentamento della sua Chiesa, & la terza a opere pie. Si come ben dice il Nauarro, Maggiore, & altri Dottori.

23 Si dimanda? Vno hauendo uenti, ouer vent'uno anno, ottenne un beneficio curato, & lo possedeua, se peccò? *Resp.* di sì, nè per modo alcuno con buona coscienza lo può tenere; percioche ipso iure, n'è priuo, & il Papa solo lo può dispensare, perche per le leggi, non lo può tenere inanti i venticinque anni. Et anche dirassi di piu, ch'è tenuto restituire i frutti tutti riceuuti di quello, quando però, n'hauesse riceuuti. Et se hauesse venticinque anni, nè fosse in ordini sacri, & non pigliandoli per spacio d'un'anno, nè meno lo può ritenere con buona coscienza, & nè può esser priuo come altroue hauemo detto. Eccetto però non fosse in qualche Chiesa collegiata, o per cagione ragioneuole di studio. Ma in questi casi sarà tenuto sotto pena di peccato mortale, di prouedere d'un Vicario sollecito, sofficiente, e di buona vita.

24 Si dimanda? Vn Sacerdote essendo stato eletto per Piuano, o per Curato d'alcuna Chiesa, o parochia, ilquale douendo essere esaminato dall'ordinario, & essendo ignorante, vsò un stratagemma, percioche essendo presentato inanti a quello, portò seco un libro di sfera, o d'altro, & con il mezzo d'un gentil'huomo suo amico si presentò, ilquale a pena incominciato, ad essere esaminato, si lasciò calcare in terra detto libro, ilquale uisto dall'Ordinario, disse ciò che faceua di quel libro, alquale insieme con detto gentil'huomo rispose, lui studiarlo, & attendere molto a quella professione, nè

K 2 atten-

Nau. c. 17

Nau. ca. 23.
nu. 8.

L'Autore.

Cap. 25. nu.
135.

In ca. licet.
Canon. de
elect. lib. 6.
super verbo.
Cavere. in c.
Statutum. c.
cum ex eo.
de elect. lib.
6. in d. cap.
cum ex te.

L'Autore.

attendeva a cose sì basse, de quali S. S. Reuerendis. l'interrogaua, alquale il Superio- re facilmente prestò fede, e maggiormente per essere con quello gentil'huomo; per il che senza piu esaminarlo gli confermò l'electione fatta nella sua persona dalla Paroc- chia, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & anco detto gentil'huomo, come fauto- re della bugia, e dell'indignità, & dell'ignoranza di quello, nè può, nè deue esercita- re detta cura sotto pena di peccato mortale, perciocche quelle anime a lui commesse so- no ingannate, fin'a tanto, che realmente non sia ammesso dal detto Ordenario. Et es- so gentil'huomo deue vsare ogni dilligenza, di fare, che realmente sia ammesso, altr- imente stà in continuo peccato.

In casu 2. habio die 22. Octobr. 1581. secum de part. 21. q. 1. S. Greg. 89. dist. cap. singula.

Simodi Con- stan. 7. de- cre. 21. q. 1. c. clericus.

Ibidem. 70. dist. ca. sanctorum.

quol. 9. art. 15

Ses. 23. c. 6. de reforma.

Ibidem. Host. c. gra- ue. col. 2. eo. 111. Sotus lib. 3. de iu. & su. q. 6. art. 3. Innoc. c. cu- iam dudum 4. de prob.

25 * Si dimanda? Vn Chierico, non contento d'vn beneficio semplice col quale però poteua honestamente viuere, cercò, di ottenere molti beneficij semplici, & finalmen- te ne ottenne tre ouer sei, ò più, se peccò? Resp. secondo il Teologo dell'Illustrissimo Card. Palleoto di sì, benchè in molti casi si dispensi, si come dicono molti Dottori, in iure canonico. Percioche il culto diuino si diminuisce, quando in vn Chierico so- lo, ò in pochi è la pluralità de' beneficij semplici solamente, perche si come in vn corpo molti membri sono, & non ogni membro fa vn'istesso atto, così in questo corpo di Santa Chiesa, gli sono ancora molti membri, & però anco deueno essere distanti gli vsicij, & accommodar molte, & diuerse persone d'essi beneficij, altrimenti mo- strasi tutto il corpo essere un membro solo. Per tanto dunque dirassi, vno, che posse- da molti beneficij, essere cosa illecita, & vna indegnità. Imperocche si fa torto alla giustitia distributua, essendo che molti Chierici virtuosi, & buoni di quelli si abiso- gnano, & molti, che sono senza meriti, & indegni d'hauer beneficij, abbondano di quelli. Oltre poi, che l'hauer molti beneficij, sia vn'esca di superbia, & di ambitio- ne, ilqual vitio facilmente si estirparia, quando fosse prohibito da chi può l'hauer mol- ti beneficij, nè li Chierici tanta sete di quelli haurebbono, nè si farebbono ricchi così facilmente di cose ecclesiastiche, nè le abusariano. Onde molti, & la maggior parte, per la moltitudine de' beneficij, sprezzano gli studij si danno a l'otio, si notrisco- no d'ignoranza, & sono colmi di vitij, onde gran conto n'hanno da rendere a Dio, lo- ro, & piu chi gli danno particolarmente dell'indegni.

26 * Si dimanda? Vno haueua in una istessa Chiesa due titoli, o in due, vn titolo per Chiesa, ouero prebende, se sia lecito? Respon. secondo l'istesso di no. Et anco Papa Urbano afferma l'istesso; dicendo In duabus ecclesijs, aliquem in titulare non liceat sed vnusquisque, in qua intitulatus est, in ea tantum Canonicus habeatur. Et extra de preben. cap. Quia asseritur prebendarum multitudinem canonicis esse mimicam. Et S. Tomaso. Et que- sto è quello, che dir volle S. Giou. Crisostomo. Quod tenebra erubuit, lumen erubescat, quod figura non fuit concessum, rei v' eor esse illicitum. La figura, è la legge vecchia, perche non fù concesso à colui, che pigliaua in Betleem, che pigliasse anco in Gierusalemme. Per tanto noi altri, che siamo nel lume della legge, Qui capit in Tyro, non capiat in Damasco, perche non si può sedere in due sedie, nè seruire personalmente in due chiese, & a dui signori, perciocche, Oportet Pastorem conoscere vultum pecoris sui. Et però per cono- scerle fa bisogno la personale residenza, come ben-dice il Sacro Conc. di Trento dicen- do. Cum precepto diuino mandatu sit omnibus, &c. Et nella Sessione 7. c. 4. & nella 24. c. 17 Statuitur &c. Eccetto non hauesse alcune circostanze, come intenderassi nelli-seguenti.

27 * Si dimanda? Vno essendo di nobil sangue, alquale non bastaua per viuere li frut- ti d'un beneficio, oue per molte cause apparteneua, & conueniua tenere per sone non poche, per il carico, che lui haueua, & dignità, che possedeua; per tanto cercò haue- re, & hebbe alcuni altri beneficij semplici in alcune Chiese, con le quali viueua con- decentemente, secondo si conueniua al suo grado, & degnità, & con quella commo- dità, che gli era lecita, se peccò? Resp. secondo l'istesso Teologo sopradetto di no, quando non sia stato per viuere lautamente, & ad luxum, ma solo per viuere condecen- temente, o per attendere commodamente alli studij, ò per sostentare la sua principale Chiesa; Ma se per viuere con fasto, & l'autamente, ò per voler tener corte, ò molti seruitori, & molto piu famiglia di quello, che non si conuiene al suo stato, dirassi non esser lecito, peccare, & essere tenuto alla restitutione de' frutti malamente riceuti, & deue renouciare quelli, che di più tiene, per questo fine,

Si

28 * Si dimanda? Vno haueua molti suoi parenti poveri, ilquale per souenirsi, acciò lau- tamente viueffero, cercò di ottenere, & ottenne per questo fine molti beneficij sempli- ci, in una, ò in più Chiese, se peccò? Resp. con l'istesso Teologo dell'Illustrissimo, Car- dinal Palleoto di sì, quando con questa intentione, & animo, acciò lautamente, & splé- didamente quelli viueffero, & non gli-facci partecipi di quelle entrate, per aiutarli, come a poveri, benchè piu largamente gli hauesse distribuite elemosine, & come à decete vita si hauesse occasione di souenire alle miserie di quelli, & distribuire dette entrate in opera pia. Percioche questo deuesi giudicare esser stata l'intentione di quelli, che tali beni hanno lasciato, & instituito, acciò siano con quelli souenuti li po- ueri, si come si ha nella 23. dist. Per totum precipitur, vt clericus sit elemosinarius, & hospi- talis. Et distribuendo le dette entrate in questa maniera, come per limosina, non si peccarà, ma si riceuerà merito. Percioche sotto questo stato clericale, si gli compren- de gli parenti d'essi Clerici ancora; Perche l'ignominia de' parenti poveri redonda in tutta la famiglia; imperocche (dice) che non è lecito, che li parenti d'vn Cardinale, ò d'vn Vescouo vadino mendicando, a porta per porta, di questo, & di quello, onde conueniente cosa è, che si aiutino, & si souenghino molto maggiormente, che non si farebbe in altri poveri; Ma però (dico) come per limosina, & a poveri, & non per farli viuere splendidamente, & lautamente. Et questo intendasi, quando vn solo beneficio non fosse bastate a dar da viuere a esso Chierico, dico, che allhora gli sarà lecito cercarli, & ottenere più beneficij comparibili, ma se n'haurà uno solo, che decentemente gli dia da viuere, non gli è lecito cercarne, & ottenerne più d'uno. Et se di questo uno gli auanzassero frutti, quelli deue dispensare à suoi parenti come a poveri bisognosi, & non ad luxum splendide, si come si ha per il Sacro Concilio Tri- dentino ilquale assolutamente prohibisce hauere piu d'vn beneficio, ben che compa- tibile, oltre a quello, che basta al viuere condecetemente, & alla sostentatione della propria uita, & di quelli, che lo seruono; Onde io dirò per questo capitolo del Con- cilio, non esser cosa lecita, nè sicura, che per notrire li parenti poveri li conuenga ha- uere molti beneficij, quando n'haurà un solo, che gli dia da viuere per se, & per la famiglia, che lo serue, perciocche li frutti de' beneficij, sono instituiti a fine, che siano dati à quelli, che seruono all'altare, & non a quelli, che non seruono, nè al mini- stero dell'Altare, nè al seruitio della Chiesa. Nè meno vn Sacerdote è tenuto a sostentar quelli, quando non ha frutti superflui, nè meno il popolo Christiano è tenu- to di sostentare i Sacerdoti, che seruono alle Chiese, quando siano commodi per il loro viuere proprio, acciò poi aiutino, sostentino li loro parenti, poiche (dico) li fru- tti de' beneficij sono dati a quelli, che seruono all'altare, o alle Chiese, & non à seco- lari, che non seruono a quelle. Onde se li Sacerdoti vogliono souenire li lor paren- ti, viuano più parcamente con quello, che hanno, & ne facci quello, che li piace, si come dice l'Hostien. In summa tuu. de donatione, §. & qui. Et Panorm. Et San Toma- so; con la Tabiena, & altri, In uerbo, restituitio. Et questo si proua con l'Argomento. In quirendum de pecul. cleric. Percioche non è il douere, nè cosa ragioneuole, che molti habbiano piu beneficij, & gli altri Sacerdoti muoiano di fame, senza hauerne per vno.

29 * Si dimanda? Vno Chierico, con dispensa del Vescouo, ricercò, & ottenne più di uno beneficio, per sostentare alcuni suoi parenti poveri, se questa dispensa- zione gli sia bastate da saluarsi dal peccato? Respon. con l'istesso Theologo sopra- detto, che dopò il Sacro Concilio di Trento, per modo alcuno non sia lecito ha- uerne piu d'vno, quando si ha la decete sostentatione del suo viuere, come è det- to, & quando per la decete sostentatione, ò per il proprio viuere comodo se- condo il suo grado, ne voglia due, allhora essendo però quelli semplici, conuer- rà torre la dispensa dal Vescouo, quando (dico) uno non gli sia bastate, & che ve- ramente facci constare, essergli ragioneuole causa, attento la ragione naturale, & diuina, si come si raccoglie per San Tomaso, benchè Soto affermatiuamente dica di sì, che si può tenere con dispensa piu d'uno; ma quando sarà ben considerato, trouerassi, che Soto pare, che si contradica da sua postta, perciocche. In diuinum nulla consuetudo abrogare potest. Ma credo, che Soto veramente uoglia intende- re di quelli beneficij semplici, li quali non si abisognano di cura, nè meno di resi-

Giard. di Somm. Parte Prima,

K 5 denza

S. Tom. quo- lib. 9. q. vii. art. pen.

Ibidem.

Arg. cas. de- cobab. cler. & mulie.

Arg. ca. in- quirendi de- pecu. cler.

Ses. 24. c. 17

L'Autore.

Cap. 1. de- Eccles. edi. quol. 6. q. 7. §. 19.

Ibidem.

Quol. 9. art. 15.

Lib. 3. de in- sit. & iur. q. 6. artic. 3. concl. 4.

denza personale, alliquali non fa bisogno dispensa alcuna, come sono mansionarie, & simili, perche simili sorte di benefici, *Non est contra ius naturale, & diuinum*, dice Soto; Ma noi diremo, che può ottenere piu d'un beneficio semplice per sostentare li suoi po ueri parenti, con pic elemosine, o fare, o far fare altre opere pie, ma non per viuere piu fontuosamente, o con fausto, & grauezze, nè per T'forizare, che li potrà ottenere con dispensa del Papa, imperoche si come la pluralità di siml sorte di beneficij, non è con traria alla ragion naturale, nè diuina, come sono nelle altre sorte di beneficij, che ricer cano cura, o residenza personale, cosi menor causa ricerca la dispensa in quelli, come in questi. Onde per souenire a poueri, il sommo Pontefice può dispensare, poiche re- donda inntilità publica, Et però dice l'Abbate *Quod veluti dispensatio, qua in hisce fit ab causam propriam, & priuatam, est dispensatio, nec tuta in conscientia, ita ea, qua fit ob causam publicam, est vera dispensatio, & iuris communis relaxatio dummodo id fiat.* come ho detto di sopra. *causa cognita, ab eo, qui potest.* Onde per concludere questo caso, diremo con il Na uarro, che per aiutare, & souenire li poueri parenti, con buona coscienza si potrà otte nere piu d'un beneficio semplice, ma con dispensa del Papa, altrimenti non mai potrà tenerli con buona coscienza senza dispensa del Papa, quando un Chierico n'haurrà vno, col quale può viuere da par suo, ma nè con dispensa, nè senza più d'uno potrà tenerli per viuere con Pompa, con Fausto, con splendidezza per dissipare, & per te- forizare, & questo sia detto per conclusionem, cosi essere dopò il Concilio di Trento, o bisogna, che si renoua, o si toglia la dispensa del Papa, & santamente.

ca. conque-
te de cleric.
non resid.

cap. 25 nu-
mero 129.

Silu. benefi.
4. §. 4. q. 3
Tob. benefi.
2. §. 24. ver.
Ibid.

23. q. 5.

2. 2. q. 143.
art. 3.
Nau. Silu.
Tob. Ibid.

In primo
casu sub
dis. 5. Settē-
bris. 1581.
2. partis.

2. 2. q. 83.
art. 12. Clē.
1. de relig.

Adrian.
quel. 8. 1. de
celebra. mis-
sa. 4. dis. 15.
q. 12.

Concil. Aga-
16. extra de
celebra. mis-
sa ca. p. 1. 10.
Et conel. To-
let. 4. de cof-
di. 1. Ale. de
Ales. 4. q. 90
nu. 2. art. 1.

30 * Si dimanda? Vno haueua un beneficio, che li daua da viuere comodamente, secon- do il suo grado, ilquale cercò, & n'ottenne anco vn'altro, o due semplici, per aiutare, & souenire li suoi poueri parenti, & gli ottenne con licenza del suo Prelato, credendo fer- mamente poterli tenere con buona coscienza, & così con questa buona fede li teneua; se peccò? *Resp.* con l'istesso Teologo del Card. di nò, & essere scusato dal peccato, fin tanto, che li tiene, & sta con questa buona, & semplice fede; imperoche questo tale di- cel'argom. *Quod culpatur. Et causa, quam quis bona fide putat iustam, etiam si omnino, iusta non sit, excusat a mortali, si docet Caietanus.* Et questo intendasi fin che starà con quella buona fede, percioche, quando non stesse più in quella buona fede, dico, che non ne può tenere più d'vno, senza dispensa del Papa.

31 * Si dimanda? Vn Chierico beneficiato, era tenuto dir l'ufficio in Choro con gli al- tri, ilquale mentre staua in choro, non diceua cosa alcuna con gli altri, ouero diceua piano da sua posta, o con la mente, se costui habbia sodisfatto al suo obligo? *Resp.* col Teologo del Card. Palleotto di nò; percioche questo, è da saperli, ch'essendo l'oratio- ne di due forti, cioè publica, & priuata, la publica diremo essere quella, che si fa per se, & per tutto il popolo, per ilquale si prega, & si offerisce, acciò siano inuitati all'o- ratione, si come ben dice S. Tom. & deueno essere chiare in maniera tale, che siano udite da' fedeli, & capite, (quando si dicono) le hore pubblicamente. Ma quando si di- cono priuatamente, & separatamente, basta assai, che si dicano basse; percioche la ora- zione di deuotione priuata, nò ricerca la voce secreta, nè chiara, malamente, come dice effo Dottore Angelico, & essa Clem. La oratione publica diuine è instituita da S. Chie- fa, non per il bene di colui solo, che la dice, ma di tutti i fedeli, nè se le può togliere le parole, nè la uoce, ma nella priuata, e prudenza leuar la uoce, quando però per essa uoce s'offendesse la deuotione, come dice Daraudo. Onde diremo, che detto Chierico non sodisface all'obligo, alquale era tenuto, non proferendo forte le parole, & chiara- mente, perche queste orationi, instituite da S. Chiesa, sono come mezi fra Dio, & il popolo, & però bisogna, che siano solenni, & per sua natura publiche, acciò siano in- tese, & capite da fedeli astanti. Et anco perche l'ufficio è una oratione cōmune in perso- na di S. Chiesa, iaquale s'offerisce per tutti; Et anco, pche in lodare, & ringraziare Dio, è di necessitā, che si rappresenti la vnità di tutto il popolo christiano, si come c'insegna l'Apostolo S. dicendo. *Vna fide vnum baptisma, aque vnū Deū persequimur.* Questa concordia dunque, & vnità nò si può offeruare, *Nisi oratio vocalis Ecclesia, lege constitueretur, que esset ab vniuersis suis ministris seruanda.* Per tanto colui, ch'è tenuto a dirlo con la voce chiara, & alta, non dirassi sodisfare all'obligo, che lui ha, quando da lui non si dirà forte, & altamente con chiara voce essendo obligato à dirlo in choro, benche anche lo

reci-

recitasse dopò da sua posta, dicendo lui conformarsi, alla cōsuetudine de' gl'altri, & ben- che lui si dubitasse non disturbare li altri, dicendolo con la voce alta, o cantandolo, & che per questo disturbo dicesse restare di non leggerlo forte, o cantarlo con li altri. Ma notasi questo altro caso dell'abuso consuetudinario, che in molte parochie, si vfa.

32 * Si dimanda? Erano alcuni beneficiati in una parochiale, ouer Chiesa colleggiata, doue erano tenuti dir le hore Canoniche ogni di, ouero ogni festa, liquali le diceuano infra li denti in maniera tale; che non s'intendeano a pena tra di loro, tanto piano quel le recitauano; ouero le diceuano con tanta prescia, che le mangiauano, o l'inghiottiuano, di maniera, che non erano intesi da alcuno di astanti a quelli, se sodisfano, & peccano? *Resp.* col predetto Teologo del Cardinale, & con S. Tomaso, & col Gaetano, di nò, & che peccano, quando gli siano persone astante per vdire quelle. Percioche, *Hoc est ex- pressum Ecclesia Gallicana in illis verbis, dicens. Non in gutture, neque inter dentes, seu deglu- tiendo, aut syncopando.* Ilche è conformē con S. Tomaso dicendo. *Orationem publicam non solum requirere vocem, sed etiam aliam uocem.* Perche loro pregano, come ministri di S. Chiesa in persona commune, & però bisogna orare così intelligibilmente, che da loro, & da altri possi essere inteso, & distintamente, il senso delle parole, acciò possi eccitarsi la deuotione della Chiesa, ilche nò farebbe, se s'omissamēte, & cō le voci formate sola- mente tra li labri dicesse l'hore, & che solamente da loro soli fossero capite, & intese.

33 * Si dimanda? Vno era beneficiato in una Chiesa, ilquale diceua lui solo l'ufficio piano, nè da alcuno era inteso, perche lo diceua priuatamente: se sodisface? *Resp.* col pre- detto, che quando sia stato solo di sì, nè lo deve dire con voce alta, nè è tenuto essere inteso dalli altri, acciò quelli distintamente capiscano il senso delle parole: ma assai è formare le parole tra li labri, & in tal modo, che da lui solo, che lo recita, sia inteso: ma altrimenti saria, *Quando ex munere suo teneretur illud publice dicere, ita ut a populo, vel ab alijs, qui cum ipso recitant, audiantur.* Percioche molti dotti, & diuoti huomini, liquali reci- tano il diuino vfficio, mentre odono Messa, ouero che stanno ritirati in alcune Capel- le, o in choro, o nelle camere, o che caminano con altre persone, lequali tanto altame- te, & chiaramente quello recitano, o dicono altre orationi, che mentre quelle dico no impediscono gli altri, & più presto sono perturbatori delli altri giudicati, perche tanto forte, & con chiara, & alta uoce quelle recitano, che molte volte anco disturbano essi Chierici, che quello recitano in choro, & anco fuori di choro, & la Messa, che si ce- lebra, cantando, o leggendo quella. Però a questi tali basta, che lo recitino sommissa- mente, con voce bassa, in tra li suoi labri soppressi.

34 * Si dimanda? alcuni Sacerdoti beneficiati, ritrouandosi in presenza d'alcuni suoi amici, o padroni, & essendo obligati a dir l'ufficio, spesse volte lo dicecano piano, con voce bassa, per non esser tenuti da quelli per Ipocriti, & per una certa vrbantā, & ciui- litā, se siano tenuti alla restitutione di frutti, & se sodisfano al loro obligo? *Resp.* di sì, che sodisfano, nè sono tenuti ad alcuna restitutione, perche basta a questi che solamen- te lo recitino col formare delle parole, & essere intesi da loro soli, quando lo dicono priuatamente, nè siano tenuti dirlo in choro.

35 * Si dimanda? Vn Chierico, essendo tenuto a dire l'ufficio in choro, ilquale in tal mo- do lo diceua, che inanti l'altro choro finisce il suo versetto, lui ricominciua il suo, o con tanta celerità, & prestezza quello diceua, o malamente recitaua, ouero lasciava al- cuna silaba, o inghiottua le parole, che a pena s'intendeano da lui proprio, non che dalli astanti quello, se peccò? *Resp.* con l'istesso Teol. del Card. di sì, & graucemente, & se que- sto è per vltimo, tanto più graucemente pecca, Et anzi di più dirassi, che non può riceuere le distributioni quotidiane, percioche lui non sodisfa alla sua propria conscien- za, nè a Dio.

36 * Si dimanda? Vno era Canonico, ilquale era tenuto a stare in choro, & anche di- re l'ufficio perliche lui staua in choro, ma non diceua l'ufficio con gli altri, se lui le cita- mente può riceuere le distributioni quotidiane, per stare presentialmente solo in cho- ro? *Resp.* con l'istesso di nò, benche lo dicesse poi priuatamente in casa, o in Chiesa, o altroue, percioche bisogna dirlo doue dette distributioni si guadagnano cātando, o salme- giando con gli altri, imperoche le distributioni non si danno per questo solamente, che si dica l'ufficio, ouer si cantino le hore, ma acciò si dicano, o si cantino con gli altri in

K 4 choro,

Ibidem.
2. 2. q. 83
art. 1. 2. Ibid.
Medina in
trac. de ora-
tione q. 1.
Tit. q. 10 di
vnum offi-
cium.

Ibidem.

Ibidem.

Nau. de ora-
tione & ho-
ris Cam. ca.
20. nu. 14.

Ibidem.

Clem. 1. de
celebris mis-
Et ca. dolera
tes eo. 111.

Ibidem.

choro, ò in altra parte della Chiesa, si come, & doue è stato ordinato. 37 * Si dimanda? Vn Canonico, ò altro titolato, ò beneficiato era tenuto dir l'officio in choro, ouero aiutare a cantare la Messa con gli altri, nondimeno lui ciò faceua fare per vn capellano da lui instituito, se possi con buona coscienza riceuere le distributio ni quotidiane? Resp. con l'istesso di nò, & anco con il sacro Concil. di Trento, il quale apertamente questo ha statuito, parlando de' Canonici, & delle dignità ecclesiastiche in queste parole. Omnes per se diuina, & non per substitutos compellantur obire officia, atque in choro ad psallenda instituta hym. Et canticis Dei nomen reuerenter, distinctè, deuotèq; laudare. Percioche come dice il Gaetano, colui, che stà in choro per guadagnare le distributio ni quotidiane, sia Canonico, sia Prelato, ò in altra dignità ecclesiastica costituito, non le guadagna per stare solamente in choro, non recitando, ò non cantando la sua parte, benche anche lo recitasse sommista voce, & che l'altra parte detta dall'altro choro, l'ascolta sse, ma è tenuto (come ho detto) dir tutta la sua parte fortemente, & con uoce alta, nè basta stare presente, & fare che si dica per sostituto. perche tutto quello, che in choro si dice, deue essere commune all'altro, & per questo personalmente deuesi dire alternatamente, colui duq; che lo dice solo da sua posta, è con uoce sommista, e p lui solo, & non dirassi esser commune con gl'altri. Onde recitandolo per se, & nò con gli altri, non sodisfa al obligatione annessa al choro, perche nè anco deue guadagnare le distributio ni congiunte a questo, imperoche si come colui, che serue all'altare, deue uiuere dell'altare, così anco, chi non serue all'altare, non deue uiuere dell'altare, dice S. Paulo. Et questo anco è confermato Decreto Ecclesia Gallicana, ubi dicitur. Quod cum psallendi gratia, omnes ibi conueniant, muta ac clausa labia tenere non debent, sed omnes &c. Et anche in molte constitutioni di diuersi Chiese questo essere stato ordinato, che i beneficiati per loro stessi, dopò ch'è haurranno presi li ordini, debbano essercitare, & dir l'officio in choro ne' tempi conuenienti, & opportuni, Et non dicendolo con gli altri essere tenuto alla restitioe di quelle all'altri canonici, ò mansionarij, ò beneficiati. Et questa è l'opinione di tutti dottori, & particolarmente, del Nauarro, & di Soto, de' iustitia, & iure. Perche le distributioni non si danno, nè si deuono dare, se non per il stare in choro, & in quello leggere, & cantare con gli altri. Et chiaro si ha tutto questo per il Concil. di Trento citato, & anco per l'Estrauagante di Pio V. laquale incomincia. Ex primo Lateranensis concilij &c. doue annulla tutti li statuti, consuetudine, & ogni altra cosa, che per ragione si potesse addurre, ilquale vuole, & comanda, che tutti li beneficiati sotto pena di peccato mortale, & perdita di frutti, & distributioni, siano tenuti a dir l'officio diuino. Onde per concludere questo caso diremo, Cum quis habeat distributiones propter chororum, cui adsunt, tenetur illas lucrari officio chori, hoc est communi cum alijs. 18 * Si dimanda? Vn beneficiato era tenuto stare in choro, & recitare l'officio, ò cantare con gli altri, come nel precedente è stato detto, nondimeno, non gli stette, ò non lo disse insieme con gli altri tutto l'anno ma solamente gli fù, ò lo disse per certo tempo d'una parte dell'anno, hora 3. giorni, hora. 15. hora. 20. hora vn mese continuo, se sia tenuto alla restitioe di tutti li frutti d'esso anno, oltre le predette distributioni? Resp. eol predetto di nò, ma solo vna certa parte, come a dire un terzo d'essi frutti dell'anno, oltre le distributioni, quando non haurrà recitato, ò cantato: come è detto l'officio in choro, Et modo chori, qua cantentibus datur; Percioche li frutti del beneficio, ouer prebenda non solamente si danno a esso clero, per dire, ò cantare il diuino officio con gli altri, ma per stare assistete in choro, per l'auttorità, per la presenza per le messe solenne, & altre cose da farsi, che appartengono a beneficiati. Imperoche se bene l'Estrauagante predetta di Pio V. e penale, deuchi intendere d'una parte de' frutti, & non di tutti, nè di quella parte, che hanno i Parochiani per l'amministrazione de' Santissimi Sacramenti, & per le messe da dirsi, si come ben dice Bartolo, Medina nel suo libro de Confessione. Et Bonifacio nella Clem. Cupientes ad sent. excommu.

Ibidem.

Seff. 24. de reform. cap. 12.

li. 17. Resp. Resp. 8.

Tr. quomodo dir. offi.

Capi. 1. de cler. nò resp. lib. 6.

Nau. ca. 10. num. 47. libro. 10. q. 5. art. 4. ca. fi. de rescrip. lib. 6.

Gae. lib. 17. Resp. Resp.

Ibidem.

lib. 1. §. 11. in l. præcep. Arg. Ecce.

De Beni Castrensi, ò quasi Castrensi. Cap. LXVII.


Vedi Peculio,

De

De' Beni Parafrenali. Cap. LXVIII.

S O M M A R I O.

Il marito non può usare il frutto della sopradote, & perche.



Eni parafrenali sono quelli, che noi diciamo sopradote, uengano da qual patte si uoglia, o per doni, o per fatiehe, o per industria, o per cortesia, & il marito non può contra la uolontà della moglie usare, & seruirsi del frutto d'essa sopradote: ogni uolta, che il dominio di quella non è trasferito in lui, nè meno se ne deue impacciare, anzi se il marito ministrasse malamente dette cose, peccaria, & saria tenuto ad ogni danno, che potesse auenire, & se esso marito con consenso d'essa sua moglie possedesse il frutto, tutto quello, che gli fosse d'auanzo, non consummato, apparteneria, & saria della moglie; delle quali cose uedeasi la Siluefrina, che pienamente ne parla.

Arm. de Pa rasfren. Gio. cap. de pac. conuen. in rub. l. hac lege. No. in l. fi. C. de pac. conuen. q. 5. pa raphernario.

Del Bere. Cap. LXIX.

Vedi Gola.

Della Bestemmia. Cap. LXX.

S O M M A R I O.

- 1 Dio, in quanti modi da scelerati si bestemmia. I bestemmiatori, a chi si assomigliano. Bestemmiare alcuna cosa, come sia peccato, e perche. 2 Al Chierico bestemmiare, in qualunque modo, essere sempre peccato grauissimo, non solo Dio, ma anche ogni creatura, e deue essere deposto, & perche gli sia proibito. 3 Vno bestemmiando per alcun modo, non credendo sia peccato, non è scuso, e quando sia scuso. 4 Il bestemmiare per trascuraggine, non è scusabile. 5 Il bestemmiare il prossimo, come sia peccato. 6 La bestemmia, quando sia caso riservato, & come s'intenda bestemmiare pubblicamente. 7 La colera, e l'ira non scusa vn bestemmiatore dal peccato, come, & quando. La bestemmia consuetudinaria esser graue peccato. 8 Il bestemmiare, alcuno embriaco, non è scusabile. 9 I parenti, o patroni, che permettono la bestemmia a serui, o a figliuoli, grauemente peccano, e se con loro essempi quelli bestemmiano, peccano molto piu grauemente.



Bestemmia altro non è, che attribuire a Dio, o a' Santi quella cosa a lui non conueniente, ouero negare quella cosa, che a lui s'acconuene, ouero attribuire alla creatura alcuna cosa conueniente a Dio, ouero fare a Dio, o a' suoi Santi alcuna ingiuria. Dicendo maledetto sia Dio, o S. N. e simili, ouero nominando alcun membro uergognoso, attribuendolo a Dio, o a' suoi Santi. E questo è da sapere, che la bestemmia è un peccato grauissimo, per opponerli alla fede; & è maggiore, che lo spergiuro, & anche piu graue, che nò è l'homicidio, perciohe piu graue cosa è l'offendere Dio Creatore, e Redentor nostro, che ammazzare l'huomo, o fare altro peccato. Et il bestemmiatore non si deue assoluere senza granissima penitenza.

Arm. de bla sphem. m. me. 1. 2. S. Tho. 2. 2. q. 13. art. 1. Concil. Late. ranò. seff. 9.

Si dimanda? Vno s'intoppò in alcuna pietra, e disse; sia maledetta questa pietra; o questo muro, o questo legno, & simili, se peccò? Resp. essendo, che Dio in cinque modi si bestemmia, cioè quando si dice alcuna cosa, che uenga ad oscurare con quelle parole la maestà, & la grãdezza di Dio, per attribuirli quello, che nò li conuene, dicèdo Dio

Coro. 1. par. c. 1. de ira, et bla sphem. 1.

Dio

Dio essere ingiusto, parziale, & simili; ouero togliendo a Dio quello, ch'è di sua propria natura, dicendo Dio non può fare la tal cosa, essendo lui onnipotente. Dio non ha cura delle cose di questo mondo, & simili, essendo lui infinita sapienza. Non ha cura de' fatti nostri, essendo lui la prouidenza istessa. Non può rimettere il tal peccato, ch'è contra la sua immensa misericordia, e simili. Le quali cose, chi col cuore ueramente credesse così essere, faria heretico, & infidele, dicendo col cuore essere così: per esser cosa, che appartiene alla fede, ouero secondariamente, quando si desidera, che Dio habbia quello, che gli è disconueniente, dicendo sia maledetto Dio, & simili: essendo, che se li riduca il dispregio della diuina giustitia, contra quelli, che non uorrebbero, che si trouasse giustitia, nè inferno, per poter piu liberamente peccare, per ilche odiano Iddio, & uorrebbero, che Dio non fosse giusto, buono, santo, & simili, delli quali dice il Profeta: *Non mortui laudabunt te Domine, neque omnes qui descendunt in infernum, sed nos qui uiuimus, &c.* Terzo modo, quando si dice alcuna cosa contra i suoi Santi, dispregiando, maledicendo, e desiderando alcun male contra quelli, essendo che Dio si magnifica ne' Santi, così bestemmia doli, si viene a dishonorare Dio ne' suoi Santi. Onde dirassi, colui, che bestemmiasse le sue creature, cielo, terra, acqua, fuoco, & simili, & anco il Demonio, come sua creatura, sarà tanto quanto bestemmiasse Dio stesso, per essere lui creatore di quelle. Ma diremo, che maledicendo alcuna creatura (come è detto) o pietra, o legno, & simili, così semplicemente, per hauerli offeso in essa, senza riferirle a Dio, sarà peccato, ma ueniale. Et così colui, che bestemmierà l'anno, l'hora, il dì, &c. non intendendo altro, che quello spacio del tempo, così assolutamente, sarà pur ueniale, ma hauendo l'intentione in altra maniera, sarà mortale. Benche di sua propria natura, questo peccato sempre sia mortale, per annullare la bontà di Dio, che uà direttamente contra la sua carità.

Psal. 113.

Coro. ibid.

L'Autore.

Coro. ibid.
2. 2. 9. 1. Cle
ricum.

2 Si dimanda? Vno bestemmiano, nominò alcun membro, che per honestà si tace, attribuendolo a Dio, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente. Et questo è bestemmia nel quarto modo predetto, nel precedente caso; per cioche questo modo di parlare, non è propriamente giurare, com'è detto in essa diffinitione del giuramento, poiche non adduce Dio per testimonio d'alcuna uerità, ma adduce questo, o altri membri conuenienti all'huomo, e non a Dio, per ilche dirassi essere un scherno contra Dio, o contra i suoi Santi, poiche Dio non ha alcun membro, & è un uituperio nominarli. L'istesso dirassi, quando alcuno attribuirà a Dio, o a' suoi Santi alcune cose ueriteuoli, & honeste, ma irreuerentemente. Et questo sarà bestemmia nel quinto modo, detto nel precedente caso, laqual cosa souentemete suole accascare, e particolarmente all'hora, quando gli huomini giurano al corpo, al sangue di, &c. poiche Dio (dico) non ha corpo, nè sangue. Et quando ciò intendesse come Dio in spirito, sarebbe bestemmia grande, & heresia, per cioche induce errore circa la Deità, laquale è spirito. Ma se la intendesse, come Dio humanato, sarebbe giuramento, e non bestemmia. Et se ciò lo diceffe con irreuerenza, & irrisione, come sogliono fare alcuni Christiani di nome, e non d'effetti, sarebbe peccato mortale. Ma se semplicemente, credendo non bestemmiare, non peccarebbe mortalmente, ma se credesse bestemmiare, benche lo diceffe semplicemente, peccarebbe anco mortalmente per conscienza erronea, che quello hebbe, si come di quella al suo luogo dirassi. Ma se semplicemente si diceffe, senza le predette circostanze di credere bestemmiare, dirassi non essere propriamente bestemmiare, ma giurare solo. Et se ciò si diceffe con uerità, non si peccaria mortalmente, eccetto non lo diceffe con bugia, benche giocosa, o per burla, perche sempre saria peccato mortale. Tutta questa dichiarazione sia detta per instructione de' secolari, e non per chierici, per cioche questa sorte di giurare, e d'altra sorte, sempre saria bestemmia, benche con uerità ciò dicefsero, come nelli seguenti intenderassi.

3 Si dimanda? Vn chierico, per far credere alcuna cosa, disse al corpo, o al sangue di Dio, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per essere a chierici proibito il giurare per le creature, sotto pena acerrima, si come s'ha per tanti Canonì, & dicendo al corpo, per il capo, al sangue, & simili, sempre dirassi quel Chierico essere un bestemmiatore grande, & deue essere deposto, in qualunque modo, che giurasse per alcun membro di Dio. Et certamete fu santamete in quei tempi questo instituto, ma hoggidi è po
ito in

sto in vsanza da tutti, senza tanta pena. Perche i Christiani non sono più così mischiati, come erano in quei tempi, ch'adesso per le bestemmie, ò sono tutti Christiani, ò pagani, liquali all'hora venerauano alcune creature, come Gioue, Mercurio, Apollo, Venere, & altre, come à Dio, liquali giurando per quelli, attestauano essere Dio; Et per ò alli Chierici fu proibito tali giuramenti, appartenenti alli infideli, perche con questa sorte di giuramenti, dishonorauano l'habito clericale, & dauano scandalo alli fedeli, per cioche li primi fedeli in quei tempi credeuano per tal modo di giurare, (massimamente per bocca di Chierici) che Dio hauesse corpo, capo, sangue, & simili. O Pio primo, tu che fosti quello, che dichiarasti tali giuramenti, quanto hoggidi, n'ha bisogno il Christianesimo, & particolarmente alcuni Chierici, & religiosi, che sono peggio che soldati, & infideli, Dio dia intelletto à questi tali.

4 Si dimanda? Vno bestemmiano nel sopradetto modo, non credendo fusse bestemmia. Et essendo che l'Apostolo dica, *ignorans ignorabitur*, se costui peccò? *Resp.* per risoluere questo caso, bisogna distinguere: se l'ignoranza nacque dall'impeto della passione, il peccato, per questa passione, ò mortale, ò ueniale, sarà all'hora, quando sarà giudicata essa passione. Ma se propriamente fusse nata, per non saperlo propriamente, cioè per non hauer auuertito bene quello, che lui disse, ancorche lo diceffe con deliberatione, ma però, che non hauesse saputo, che questo tal modo di giurare fusse bestemmia, dirassi, essendo persona idiora, & semplice, nè atta a poter conoscere questo tal modo di parlare, che fusse peccato, non hauer peccato, finche starà in questa ignoranza. Ma se dopò lo sapesse, che è bestemmia, dirassi esser peccato mortale, e dirassi, che peccarebbe sempre mortalmente.

5 Si dimanda? Vno per vna certa trascuraggine, non auuertendo piu, che tanto à quello, che da lui si diceua, bestemmio nel sopradetto modo, se peccò? *Resp.* per la seconda distinctione, che questo è quello, che vuole dire l'Apostolo, quando disse, *ignorans, ignorabitur*. Che costui essendo huomo, che lo poteua, & doueua saperlo, non farà scusato dal peccato mortale, benche senza pensarui, & trascuratamente l'hauesse detto, perche doueua pensarui, & auuertirci, essendo che lui sapesse, ciò esser bestemmia, & questo tale l'ignoranza non lo scusa.

6 * Si dimanda? Vno per colera, e sdegno, bestemmio il suo prossimo, dicendogli, gli venga il cancro, il morbo, & simili, se peccò? *Resp.* se con animo fermo, & di vero cuore ciò gli hauesse desiderato, dirassi di sì, & mortalmente, perche questa bestemmia uà direttamente contra la carità del prossimo. Ma se per semplice ira, ò impeto di colera, ciò hauesse ditto, ma però non vorrebbe, che li uenisse, non sarà peccato mortale, si come sogliono fare le madri verso i loro figliuoli, ma sarà ueniale, perche non offende la carità del prossimo, nè anco se fusse tal desiderio, ò bestemmia di poca importanza; eccetto che non fusse d'alcun notabil male, ò danno.

7 Si dimanda? Vno bestemmio, dicendo alcuna cosa, ò maledetto, & simile, & essendo che la bestemmia sia caso riservato all'Ordinario, quando s'intenda essere riservato? *Resp.* quando la bestemmia sarà ditto pubblicamente, se sarà in una piazza d'alcuna Città, basterà per il più, che sia intesa da 10. huomini per almeno, & non da mano, se in una villa, ò hostaria, o in strada da sette, se in qualche Conuento da religiosi, ò in Chiesa da chierici, cinque basteranno, che l'habbiano intesa. Et questa intendasi essere publica, & de facto, & non da minor numero: Ma se sarà in casa, etiaudio che fusse in presenza di 20. suoi figliuoli, non dirassi essere notoria, & publica: eccetto che non li fossero 7. ouer otto di fuora uia di casa. Nè meno se il marinaro bestemmiasse in presenza di 10. & piu de' suoi huomini. Nè meno se fosse mulattiero, mentre uà per strada in compagnia di altri mulattieri suoi compagni: Et questo sarà all'hora caso riservato, quando fusse però per vn male habito, & consuetudine, dirassi esser publico bestemmiatore, perche quando uno rare uolte bestemmiasse, non si direbbe publico.

8 Si dimanda? Vno ritrouandosi in una gran colera, bestemmio Dio, ò pure alcuno de' suoi Santi, o il Papa, o Prelari, o preti, o frati, ò compatri, o amici, o il cielo, o la terra, o il Sole, o la Luna, o altra creatura, se per quella colera, & ira sia scusato dal peccato mortale, dicendo la colera me l'ha fatto dire, haurei fatto anche peggio, & detto anco dell'altro male? *Resp.* di no, che non è scusato dal peccato mortale, & tanto più graue-

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Glo. 10. 9. 3.

Num. ca. 12.
num. 84.

Angelo verbo blasphemata, §. 86.

Coro. 1. pass.

1. de iura.

S. Tom. 2. 2. q. 13. art. 2. ad 3. arg.

Nau. ibid. 9

Coro. ibid.

Angelo ibi.

Seraf. Raz.

grauemente peccaria, quando fuffe folito beftemmiare per confuetudine, perche dice Christo benedetto. Nolite iurare, neque per calum, neque per terram, quia calum fedes Dei est, & terra est scabellum eius. Sed sermo vester fit, sic sic, & non non. Hor quanto maggiormente beftemmiandolo, si pecca, poiche si prohibisce il giurare? Ma quando fosse per vn accidente, o impeto, ne haueffe considerato sopra a quello, che disse, ne quello, che le fue parole significauano, pare che non habbia peccato, se non venialmente. Ma se auerti alle parole, & conosciuto haueffe, che le fue parole erano beftemmie, benché con ira, & colera, peccò mortalmente. Et anche quando la beftemmia fosse per còfuetudine, come fanno alcuni, che non fanno parlare, se non beftemmiano, ouer dicono, si al conspetto di Dio, al corpo, può fare, & simili.

Si dimanda? Vno essendo ingiuriato, ouero essendo embriaco, o perche perdeua nel giuoco, & simile, beftemmiò per colera, & ira se sia scusato dal peccato mortale? Resp. di no, benché da subita ira sia nasciuta, & da alcuna cosa ingiusta, perche l'atto, benché considerato in se solo, non uolontario in se, perche non lo conosceua, nondimeno, non farà, che non sia uolontario nella sua causa, percioche sapendosi, che nel giuoco, l'huomo per il più delle uolte si suole adirare, o perche per l'ira l'huomo suole beftemmiare, & mentre non se n'astiene, pare, & così deueffi giudicare, ch'el beftemmiare li piaccia, ouero giudicar si deue, che sia per vna praua confuetudine, & negligenza, onde, ignorans ignorabitur.

Si dimanda? Vn padre, o altro parente, o custode, ch'haueua autorità, e poteua cor regere vn figliuolo, il quale una, o piu uolte sentì beftemmiare, ne lo corresse, o castigò, se peccò? Resp. di si, e mortalmente, percioche l'Apostolo santo scriuendo à Romani, che questi tali sono degni di morte, ne solamente coloro, che fecero esso peccato, ma etiamdi tutti quei, che tacciono, acconsentono, ne riprendono, o correggono, per il che dirassi esso figliuolo, o seruitore, o altro, che fosse, hauer peccato, & anche esso padre, o altri, ch'acconsenti, ne riprese, o castigò, douendolo riprendere per vfficio suo, & anco castigare. Et se con loro effempio, o con lor parole ad altri ciò insegnò, molto più grauemente hauer peccato di quelli.

Del Bogia. Cap. LXXI.

Vedi Carnefice.

De' Breui che si portano addosso. Cap. LXXII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che vuol portar addosso alcun breue, a che cosa si deue riguardare, & perche.
2 Condizioni cinque, che deueno concorrere, per portar li breui, & quali.
3 L'osservanza, o fiducia, che si pone nel portar breui, che cosa sia.
4 Colui, che pone fiducia totalmente ne' breui, pecca, ne si deue assoluere, & perche.
5 Che sorte di virtù habbino i breui, & à che uagliano.

In prima parte in 2. casa. 20. In li. 1581.

Condizioni, che deuono concorrere ne' breui portati.

Si dimanda? Vno era ammalato, al quale fu dato da N. vn breue, o altra cosa da portare al collo, doue erano scritte solamente alcune parole della sacra scrittura, & con la J di Giesu Christo, & per la diuotione, che lui haueua in detto breue, affermatiuamente credeua, che non gli douesse venir mai più male, finche detto breue portarà addosso, se peccò? Resp. con il Teologo del Card. Palleorto, doue tratta nelle sue risposte de' casi di còscienza, che a due cose deueffi hauer riguardo da quelli, che detti breui portano. Prima, che, le parole scritte in essi, siano intese, & che sorte di parole siano, e con quali caratteri, o figure siano scritte. Secondo con quale intentione, & osservanza le portano? Dopò che li concorrano queste cinque condizioni. Prima che li nomi scritti in essi siano nomi conosciuti, & intelligibili, & che siano nomi Santi, o dell'Euangelo, o altre parole, che siano della sacra scrittura, o d'alcun Santo. Seconda, che in essi breui non sia alcun carattere, o figura, o altro segno, se non della J di Giesu Christo, o d'altra cosa sacra. Terza, che in essi breui non li sia

sia scritto alcuna cosa falsa, o vana, ne inuocatione de' Demoni, ne espressa, ne tacita. Quarta colui, che li porta, non ponga alcuna sua speranza nel modo di scriuerli, o nel modo di legarli, o d'altra osservanza, che possi esser tenuta per superstiziosa, che non sia a laude di Dio, ne di altro effetto naturale. Quinta, & vltima conditione, che non ponga totalmente una certa fiducia, nel portar quelli, che presume, o creda fermamente nessun male esserli per venire, o sia per passar il male, che lui ha, mentre porterà quelli, o che tutte le cose li saranno prospere. Essendo che questi simili breui non possono operare tali cose (come si uede) ne per uirtù naturale, ne per ordinatione diuina, ne ecclesiastica, essendo che le cause naturali non habbino forza d'operare tali effetti, non essendo essi breui, ne sacramenti, ne cose sacramentali. Onde consequentemente l'osservanza, che si pone in essi breui, dirassi essere una confidenza uana, & spettante à patto tacito col diavolo. Per tanto dirassi, se detto inferno ha posto una tale, e tanta speranza in detto suo breue, & che per uirtù di quello, solamente lui crede esser guarito, o che le sue cose gli uanno tutte prospere, & simile per quello, haurà peccato, ne si deue assoluere, se prima non buttarà uia tali breui, ouero che non li porti: Se probabilmente, & totalmente egli porrà tutta la sua fiducia in Dio, & li porterà a gloria, & honor suo solamente non peccarà. Et molto meglio dirassi essere, se da lui fossero premeditate quelle cose, che in esso sono scritte, & con oratione soplicheuole fossero proferte. Et questa è l'opinione commune di tutti Teologi, & Dottori, di S. Tomaso, del Caierano, S. Antonino, Rosella, Tabiena, Siluestro, & altri. Imperoche detti breui non hanno alcuna uirtù naturale, ne soprannaturale, poiche non costa per le diuine lettere, questi breui essere instituiti da Dio a tali effetti, percioche con arte sono fatti, o con la penna, o con l'ingioistro, ne uagliano ad alcuno effetto soprannaturale.

2. 2. q. 96. art. 4. Ibidem. In 2. par. m. 12. c. 1. §. 13. Verb. foriile gñ. 2. ver. for. 7. verba superstitio. q. 10. ad finem. Iuris periti. 26. q. 2. c. illud. §. q. 6. c. non licet.

De' Buffoni, o Buffonarie. Cap. LXXIII.

Vedi Scurrilità.

Della Bugia. Cap. LXXV.

S O M M A R I O.

- 1 Il dir bugie, benché ridicolose, e senza permissie, esser peccato, & perche.
2 Vn reo, giurando, con giuramento la verità, quando pecca.
3 Il dir bugie in giudicio esteriore, come sia peccato.
4 Il dir bugie in cose della fede, o d'altra virtù, o in molto parlare come sia peccato.



ugia, altro non è, che negare la verità, & doue è la bugia sempre gli è il peccato, o veniale, o mortale, secondo il fine, l'intentione, & il danno, come intenderassi.

Si dimanda? Vno per stare allegro, diceua alle uolte la bugia, ma ridi colosa, senza alcun danno del prossimo, ne meno à se stesso, se peccò? Resp. col Medina di si, ma venialmente, e secondo l'intentione. Et l'istesso dirassi di colui, che disse una bugia officiosa, senza hauer fatto però ingiuria, o danno al prossimo, ma se semplicemente, per giouare a se stesso, o pure al prossimo, sarà veniale, secondo l'intentione, e fine, e secondo l'effetto, che ne può seguire, percioche se haueffe mentito in qualche cosa importante, consequentemente farebbe stata dannosa, e per il danno farebbe peccato mortale, quando fosse tenuto dirla, o non dirla. L'istesso ancora dirassi di colui, che dirà vna bugia contra il suo prossimo, ma con intentione di non ingannarlo, ma hebbe solamente intentione di dire il falso, ma però senza pregiudicare all'honore d'Iddio, ne del prossimo, sarà ueniale. Ma quando haueffe hauuta intentione di fare danno notabile al prossimo, benché fosse la verità, ouero d'ingannare, pecca mortalmente, per il danno del prossimo, per essere quella uirtuosa, e con falsità. Ma questo sia detto per còclusionone, che doue è la bugia pniciosa, li sepre è anco il peccato mortale; ma se p burla, o p fauola dirassi non esser peccato, o pure sarà veniale. Si dimanda? Vno ritrouandosi in prigione per ogni via, è modo cercò di difendersi con bugie, e con giuramenti bugiardi, e pergiurati, se peccò? Resp. di si, e mortalmente.

lib. 1. c. 1. §. 35. Naua. c. 18. nu. 2. §. 6. S. Ago. in c. beatus. 22. q. 2.

*Nu. c. 25-
num. 39. &
c. 18.
4. sent. dist.
15. q. 4.
l'Autore.*

ma Scoto dice, che quando quello si ritrovasse prigione per la uita, non peccaria, ogni volta ch'esso reo deponesse la verità, negando essa verità, non mentisce, nè mortalmente pecca, poiche il difendersi, à ciascuno è permesso per legge di natura, quando però non si nega essa verità semplicemente, & assolutamente, ma solo in quel modo, ch'a lui si propone, cioè in publico, laquale opinione veramente appare pia, ma à me non mi piace, però mi rimetto al giudicio di piu saui, e dotri, e principalmente di S. Chiesa.

3

Si dimanda? Vno disse vna bugia in giudicio, ò esteriore, o nell'intiore della cō scienza, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, e mortalmente, benchè ciò fosse in alcuna cosa piccola, e di poco momento, ma se la disse in cose pertinenti al giudicio, dirassi di nò, però il Nauarro vuole che la bugia giudiciale, non sia peccato mortale, benchè sia detta in giudicio esteriore, ouero interiore, se essendo, detta fuori di giudicio, non sia tale, e consequentemente, quando non sia notabilmente dannosa, o senza giuramento, ma vuole che sia ueniale.

Ibidem.

4 Si dimanda? Vno disse alcune bugie in cose pertinenti alla fede, ò alla sacra scrittura, o sia di vitij, ò sia di virtù, se peccò? *Resp.* con l'istesso Nauarro di sì, & da se sempre è mortale, & è graue, percioche questa sorte di bugie in simili cose dette, da se è perniciosa, ma però, quando l'hauesse detto senza far danno, come se fosse per il molto parlare, ò stimando, che non douesse nuocere ad alcuno, nè meno hauesse conceputa alcuna falsa dottrina, vuole esso Nauarro, che non sia mortale per queste circostanze, hauerla detta senza intentione di fare danno, nè contra la buona dottrina, alche io mi rimetto a piu periti, & à S. Chiesa prima, perche non mi compisse di sodisfare.

P. Autore.

Del Burlare. Cap. LXXVI.
Vedi Schernire. Dispreggiare. Et Dir villania al prossimo.
Del Butare sorte. Cap. LXXVII.
Vedi Sortare.
Della Caccia, ò cacciagione. Cap. LXXVIII.
Vedi anco Pescare. Et Uccellare.

Della lettera C.

S O M M A R I O.

- Caccia, che cosa sia, & essere di tre sorte, & quali siano.*
- 1 La caccia oppressiua, totalmente essere proibita.*
La caccia dell'arena, essere proibita, e perche.
La caccia siluestra essere lecita, quando, come, a chi, & perche si deue esercitare, & quando sia proibita.
- 2 La caccia a religiosi essere proibita, come, e perche, e quando gli sia lecita.*
- 3 A Prelati, quando gli sia lecito la caccia, e perche.*
- 4 A giouani, quando sia lecito la caccia, come, e perche.*
- 5 A huomini publici essere proibito, come, quando, e perche.*
- 6 Andare à caccia in luoghi proibiti, quando, e come, sia lecito, & proibito.*

*Dist. 6. c. nò
est S. in iuaq.
ca. qui re-
natorib. dist.
57. 76. lib. 1.*

Caccie sono di tre sorte, la prima è quella, ch'è chiamata oppressiua d'huomini, laquale totalmente al Christiano, è proibita. La seconda, è quella chiamata della rena, cō bestie addentate, Et questa medemamente è proibita, & la cagione è, perche soleuano gli antichi mettere gli homini in alcuni luoghi publici da far lacerar quelli da animali. Dellaqual cosa Valerio Massimo dice *Dadale Lucano, vim sic lacereris ab viso, qua tu peres tuas nunc habuisse penas.* La terza caccia poi è quella, che da gentil'huomini, o da altre qualità di persone vien'vsata, & esercitata ne' boschi, e nelle cāpagne, per pigliare animali siluestri, quadrupedi, & aerei, liquali siano comunemente lecito pigliarli à tutti, essendo che questo dominio è stato concesso da Dio à gli huomini, d'hauerlo sopra quelli, dicendoci il Profeta. *Oues, & boues, & in uersa pecora campi. Volucres caeli, & pisces maris, & qui per ambulat semitas maris, Omnia subiecisti sub pedibus eius.*
La

Psal. 8.

La qual sorte di caccia si suole il piu delle uolte esercitarsi per ricreatione, e solazzo, la quale in se ueramente è lecita usarsi. Ma alle uolte diuenta illecita, quando si esercita con danno del prossimo, o nella persona, o nella roba, come quando sotto specie d'andare a caccia, l'huomo si pone a pericolo di ferire, o d'uccidere il prossimo, ouero che guastasse le biauè, semine, uigne, & simili cose, nelli quali il sauo Confessore deue molto bene considerare, & giudicare, quando sia mortale, o ueniale, secondo il fine, l'intentione, & la qualità de gli atti, o secondo il pericolo, nel quale s'è esposto, perche oltre il peccato, saria tenuto alla sodisfatione del danno fatto, o occasione di danno, si come intenderassi per alcuni casi, & anche allhora sarà illecito, quando si cacciasse da chi non acconuiene.

2 Si dimanda? Erano quattro preti, ouero religiosi, iquali per solazzo andarono a caccia, e di continuo s'esercitauano in questo, se sia a questa sorte di persone lecito? *Resp.* di nò, quando in questo si esercitassero speffe uolte, & quelli, che sono in sacris, sariano puniti con la sospensione: perche questo esercizio per il pericolo, che ui corre, non conuiene a tutti, per l'irregolarità, che quelli potrebbero incorrere. Ma se fosse caccia quieta senza gridori, saria lecito, se nò fosse in contrario il Canone, & se non si facesse cō dispregio della Chiesa, o con scandalo, cō crederli, che contrafacendo al Canone, peccariano solo uenialmente, perche questo nò è precetto antonomastico, o principale, ma quādo poi da' Superiori gli fosse uietato, allhora peccariano, per il dispregio.

3 Si dimanda? Vn Vescouo, o altro Prelato alle uolte soleua andare a caccia in compagnia di molte persone, & daua opera, & si esercitaua in quella, se gli sia lecito? *Resp.* di nò, percioche a questa sorte di persone totalmente gli è proibito esercitarsi in quella, benchè ciò facessero per ricreatione, & che alle uolte gli saria lecito, ma di raro, ma non già per conto di spasso, ma solo per puro, e semplice esercizio necessario, ouero per prouocarsi l'appetito con simile sorte di fatica, & detta caccia sia esercitata senza scandalo, benchè la Pisanelia uoglia, che gli sia lecito, e particolarmente il tenere lacci, reti, e simili, & caccia di quaglie, e d'altri uccelli simili.

4 Si dimanda? Alcuni giouani quasi ogni festa soleuano andare a caccia a uccellare, o a pescare, se peccorno? *Resp.* se loro lascionno le cose pertinenti alla salute, cioè d'andare a Messa, per attendere a quella, o per hauer piu solazzo, nè si fossero curati di udirla, dirassi con l'Armilla di sì, percioche tutti i Christiani sono tenuti sotto precetto di peccato mortale udir la Messa in giorno di festa comandata, & se hauessero deuato anco qualch'uno a non udirla, piu grauemente peccorno. Ma se le altre cose pertinenti alla salute, cioè d'udir la predica, uespero, la lettione, e simili, hauessero lasciato, peccariano uenialmente, ouero non peccariano.

5 Si dimanda? Vno era tenuto attendere alle cose della sua Republica, o a giudicare, o alla cura della sua famiglia, ilquale per attendere alla caccia, o ad altri simili, o ad altra sorte di solazzi, tutte le predette cose lasciava, e pretermetteua, se peccò? *Resp.* di sì, ogni uolta, che a detto esercizio troppo affettato attendesse, massimamente lasciando le predette cose, che comunemente, e priuatamente sono necessarie al suo officio & del prossimo, onde per tanto affetto, & omissione, può anco forsi peccare mortalmente, secondo il danno, e pregiudicio del prossimo, come nel primo capitolo hauemmo detto, che li carichi si danno sotto pena di peccato.

6 Si dimanda? Vn Prècipe, o altro Signore fece vn'editto, che nelsuno douesse andare a uccellare, o a cacciare, sotto pena, &c. nò dimeno alcuni giouani andorno, e preterirno il bando, se peccorno? *Resp.* cō l'Armilla, che questo editto saria fatto cōtra la legge naturale, il ben commune, l'utile, e contra la libertà dell'huomo; & se esso Signore in detto editto hauesse specificata alcuna pena notabile, dirassi molto piu grauemente ha uer peccato, eccettuando però, ch'essa cacciagione, o pescagione non fosse particolarmente riseruata anticamete a esso Signore, o Prècipe, ma quādo la proclama sarà stata senza pena notabile, nè cruda, nè feuera, non peccò, ouero che nò fosse in danno del prossimo particolare, essa cacciagione, o pescagione, o uccellare, pche saria altramente.

7 Si dimanda? Vn religioso si dilettaua d'uccellare cō falconi, o sparauieri, se peccò? *Resp.* che a religiosi, & a chierici promossi ne' sacri ordini da' sacri Canoni essergli totalmente proibito, come cosa contraria alla loro grauità, onde consequentemente peccano,

*Arm. ibid.
& nu. 21.*

Cap. in omnibus, de cle. ve.

Arm. nu. 2.

Ca. 1. di. 33

Pan. c. 1. re cler.

Ibidem.

Arm. ibid.

Ibidem.

Scarf. Raz.

peccano, & anco quãdo da questi s'andasse a caccie clamorose, & di gridare, o di correria, o di sudori, tutte queste totalmente gli sono proibite. Ma lecitamente può andare a uccellare, o a cacciare, o a pescare con reti, doue non interuengano gridori, nè romori, quando però non lasciano l'ufficio a loro conueniente; & che si guardino di dare scandalo, etiandio a pufsille persone, & imperfette. Ma diremo, che gli farà ben lecito il pescare, ogni uolta però, che non lasciaranno l'ufficio (dico) a lui pertinente, ouero che non desse scandalo per la troppa frequenza, o per qualche indebito modo, come quando si spogliasse, & restasse nudo, o in camisa, & simili. Et questo è da auertire in ogni simil cosa, o di caccia, o d'uccellare, o di pescare, che non si faccia danno al prossimo: o che non si cacciasse fiere uoraci, feroci, & sanguinolenti, imperoche per il pericolo della uita sarebbe illecito, ouero che ciò si facesse per auaritia, & ingordigia, perche peccariano per auaritia, & auidità.

De' Cambij.

Cap. LXXIX.

S O M M A R I O.

I cambij sono di molte sorti, cioè cambij secchi, di speranza, per lettere apparenti buoni di Chierici, cambio per cambio, per lettere di permutatione, & d'altre sorti, si come vederassi qui di sotto per ordine.

Cambio, che cosa sia, & di quante sorti, & in quanti cambij sia partito, & perche così siano chiamati.

- 1 Il cambio, perche si facci, e perche Christo scaccio dal tempio i cambiatori.
- 2 Il prestar danari, & riceuere alcuna cosa per le sue fatiche, esser lecito.
- 3 Il cambiar moneta, & riceuendo alcuna cosa, tenendo banchetto, esser lecito.
- 4 Al cambiatore esser lecito riceuere alcuna cosa per accomodare alcuno, e lasciar di trafficare.
- 5 Esser lecito a ciascuno riceuere alcuna cosa per sostentarli, etiandio a Chierici, per amministrazione de' sacramenti, & quando non sia lecito per i sacramenti.
- 6 Il rimetter danari a piazza corrente, & a ragion di cambio, e non d'aspetto, esser lecito.
- 7 Il prestare, & accomodare per vna fiera all'altra, non esser lecito, & come.
- 8 Il prestare doue non si fa fiera, di termine in termine, o presentiar polizze, doue non è cambio, esser usura.
- 9 Il dar danari per vna fiera, non prima, ma seconda, con vantaggio, non esser lecito, & perche.
- 10 Dar danari per tutte le fiere con vna sola polizza, non esser lecito.
- 11 Dar danari a cambio con termine, essere usura.
- 12 Dar danari a cambio per vna fiera, e prolongar il tempo per l'altra, con patto sopra il capitale, con guadagno corrente, di fiera in fiera, essere usura, benchè semplicemente. Il dar danari a cambio a chi non può corrispondere, per prolongarlo ancora, essere illecito.
- 13 Dar danari a bisognosi, che non hanno corrispondenza, & con tempo prefisso, da restituire nell'istesso luogo, con polizza non corrente, essere usura.
- 14 Dar danari con polizza finita da vn luogo a vn altro, e farsegli restituire nell'istesso luogo, sotto altro luogo, essere usura.
- 15 Dar danari con credenza probabile, di poter rispondere al luogo per doue si toglie i danari, esser lecito, ma non sarà lecito, se probabilmente non l'hauesse creduto, o n'hauesse dubitato. Et andio che da parenti, o da amici fossero pagati.
- 16 Dar danari a cambio con polizza a vn luogo all'altro, con patto di pagare il cambio corrente nella piazza del luogo, per doue si faccia la polizza, faccédone securità di pagarla vna terza persona, esser lecito. Ma non già, quando a qualche agente, & per la prima occasione, quattro sorti di persone fanno bisogno, che concorrano a far vn vero, e real cambio, & quali. Il fine dell'Autore, perche habbia fatto questi casi.
- 17 Il dar danari prestati a cambio a vno, che non si possa restituire, quando sia lecito, & a chi.
- 18 Dar danari a cambio, per riuorli poi doue non si fa cambio, nè piazza, nè fiera, non esser lecito, benchè fin lì fintamente si trasferissero.
- 19 Il prestar danari a cambio, con intentione, che'l guadagno sia saluo, oltre il capitale, secondo i cambij del tal luogo, non esser lecito, & perche,

19 Il prestar danari a persone bisognose per trafficargli, dopo ricercare da quelle la quantità del guadagno, che con detti danari hanno potuto fare, darli per necessità il quanto, esse re usura.

DE' CAMBII DE' CHIERICI.

- 20 Che i Chierici toglino danari, non esser lecito, per spedir le bolle, con pagar censo di quelli, con alcuna conuenione. Il dare danari a cambio a Chierici, per spedizione di bolle in luogo, doue si faccia piazza de' mercanti, o fiera, o di poter corrispondere, esser lecito, & come.
- 21 Richiedere alcuno, che voglia torre danari a cambio, con speranza d'utilità, benchè senza scrittura, non esser lecito. Dar danari a chi quelli illecitamente uolessero trafficare, esser tenuto al dannificato.
- 22 Accomodar danari a cambio a Chierici, non esser lecito, respectu persona, & ambedue peccano, benchè giustamente quelli esercitasse, o facesse esercitare da al alcuna persona.
- 23 Albanchiero non esser lecito a dar danari a persone, che illecitamente quelli uolessero trafficare, e perche. Non esser lecito dar danari a persone prodighe, o a dissipatrici, nè a pazzi, nè a figliuoli di famiglia, e perche.
- 24 Tuore danari a tre per cento, e darli a quattro, o più, non esser lecito, & quando sia lecito.
- 25 Tuore danari a cambio, per darli poi a cambio per guadagnare assolutamente, qualche cosa, non essere lecito, benchè fosse in fiera, & si facesse beneficio a molti, e quando sia permesso.
- 26 Tuore danari a usura per comprar robe, e guadagnare, non esser lecito, massimamente, essendo alquanto comodo, & perche.
- 27 Tuore lettere di cambio per la prima fiera, dopo non esser li mercanti ridotti, o prolongando il tempo, quando, e come sia lecito, & quale, si chiama fiera.
- 28 Depositar danari in alcun banco, & il banchiero per gratificarli, gli promette alcuna cosa, non esser lecito, e perche, e quando, e come sia lecito.
- 29 Fallire con i danari in mano, per trafficare poi quelli, essere illecito, e grauissimo peccato, e molti commetterne, benchè si voglia pagare con dilation di tempo.
- 30 Il banchiero, che riceue lettere, & usa dilatione di tempo, per guadagnare tempo, non pagando, pecca, & è tenuto alla restituzione de' danni tutti, e quando sia lecito differire il tempo.
- 31 Douendo al un fare pagamento in alcun luogo, & il banchiero gli farà la polizza, ma con spazio di tempo, e con un poco di guadagno non esser lecito.
- 32 Il riceuere dal banchiero danari in un luogo, per rimetterli altrove con mercede, esser lecito, benchè non gli facesse la franchisia, & perche.
- 33 Permutare il danaro da un luogo all'altro ugualmente per comodo, e quando, e come sia lecito, ma ricercandosi guadagno, non è lecito, & perche. Non esser lecito far permutatione del danaro da vn luogo all'altro, essendo la moneta varia di prezzo, ouer valuta, per la diuersità de' luoghi.
- 34 Tuore danari da rimettergli poi a qualunque luogo, secondo il corso del cambio al tempo, che si fa il contratto, quando, sia lecito, come, e perche.
- 35 Dar danari a cambio, sotto buona fede di giustizia, esser lecito, fin che conoscerassi l'inganno. Dar danari a cambio con buona fede, dopo certificato dell'ingiustizia, deuesi ridurre il contratto a giullo prezzo, secondo il corso della piazza.
- 36 Dar danari con maggior guadagno, che non dà la piazza per alcun luogo, non esser lecito, & perche, & quando. Dar danari a prezzo rotto, esser illecito, & perche. Dar danari ad alcuno, che si conoscesse essere in bisogno fuor del prezzo corrente, con far patto di dato di valuta per ducaio, non esser lecito, & esser tenuto alla restituzione, e perche.
- 37 Dar danari, doue non si fa la piazza, per alcun luogo a tanto per cento, non esser lecito, & perche. Dar danari per alcun luogo, doue non si faccia piazza, nè si habbia da rimettere, essere illecito, quando però non fosse stato in procinto di essercitarli lui, & per accomodare alcuno.

- 38 *Dar danari a termine per alcun luogo, con patto di tanto, finche arriva la polizza, non esser lecito e perche.*
- 39 *Tuore danari, & perdere vn tanto per cento, per seruirsi di quelli molto tempo, non esser lecito, e perche.*
- 40 *Tuore danari a tanto per cento per qualche fiera, doue non si faccia piazza, quando per distanza del luogo facesse ch'el danaro valesse piu, esser lecito.*
Esser lecito tuore danari a tanto per cento, quando sia per la varietà della voba, e della valuta del danaro, e perche.
Non esser lecito hauer riguardo al tempo solo, ma anco bisogna hauer riguardo all'altre circostanze.
Riceuere danari per permutatione di moneta, da vn luogo all'altro, essere lecito, quando sia per stima commune.
- 41 *Dar danari in principio de' tempi d'alcuna fiera, & tuore anco danari per darli a cambio, per essere fiere in principio di quelle, non esser lecito, per esser pagamento anticipato, & guadagni infami.*
La mercantia, e le fiere esser ritrouate per utilità, e beneficio di vniuersale.
Per la varietà de' prezzi delle monete, e cambij dell'abondanza, o penuria, tolta sia la fraude, esser lecito.
Dar danari, o riceuere circolando i cambij, senz'a risognar in alcuna mercantia, per l'affetto, non esser lecito.
- 42 *I cambij principali, quali siano, & come si chiamano, & quale sia buono, & quale cattiuo & perche.*
Il cambio reale esser quello, ch'apparente, & realmente apparisce, & si numera il danaro, & esser lecito.
Perche nel cambio si deue riceuere di più senz'a peccato, & quando sia peccato.
Se nelle prime, o seconde fiere si possono riceuere danari, & perche.



Cambio, altro non diremo essere, se non quello, quando da vno si darà danari ad vn'altro con patto, & conditione, ch'esso, che li dà sia assicurato da quello, al quale darà, o danari, o altra sorte di robe di qualunque sorte con patto anche, che se gli habbia da dare per ditta assicurazione vn tanto di più, & come si toglie di più per via d'imprestato da alcuno, sempre sarà chiamato usuraro. Et questo se intende così essere, per quel capitolo della felice memoria di Papa Gregor. IX. che tratta delle usure dicendo. *Naviganti, vel eunti ad nundinas, certam mutuans pecunia quantitatem, &c.* Di maniera, colui, che prestarà, & assicurará alcuna sua roba o mercantia, laquale hauesse da passare per alcuni luoghi pericolosi, riceuendone pattualmente, o intentionalmente alcuna cosa di più per ditta assicuratione, sarà riputato usuraro, secondo quel testo perche toglie più del prestato, per prestare, o assicurare alcuno d'alcuna cosa. Per laqual cosa coloro, che prestaranno con patto, o conditione a coloro, che vogliono, che gli sia prestato, o che vogliono riceuere esso prestito, & li fanno l'assicurazione di quello, che gli prestano & perciò vogliono più del prestato, dirassi esser usurari, ouero che assicurino prima, che se gli impresti, ouer dopo; Perche il capitolo dice. *Mutuans eo quod suscepit in se periculum.* Percioche vedesi, che'l prestante, assicura quello, alquale vien prestato il danaro, o altra roba, cò esso istesso danaro prestato, oue vedesi, che l'impresto precede al sicuro, laqual cosa in apparenza, se bene par giusta, & buona, ma veramente dirassi essere usura palliata, che sotto questo colore d'assicurazione, si cuoprono. Onde per questo quel tanto Pontefice fece detto capitolo. Perche vedeuasi, che tutti coloro, che prestauano, si toleuano il pericolo sopra di se, o che ci fosse, o che non ci fosse alcun pericolo, o che colui, che riceuena hauesse d'andare, o da mandare, o portare, o da far portare quello, che se gli prestaua, o riceuena, o per mare, o per terra. Onde molti toleuano, dicensi loro istessi volerlo portare, o pur per altri, oltre il mare, ouero oltre li tali monti, & luoghi pericolosi, acciò gli fosse facilmente prestato per quel tanto, ch'haueuano da guadagnare, per la finta sicurtà. Et perche molti, che realmente voleuano torre ad impresto per andare, o per mandare, doue veramente diceuano volere andare, & non trouando, attento che nessuno volena pre-

stare

stare senza guadagno per ilche essi prestatori, non potendo torre l'usura, solament e per l'imprestare, la voleuano coprire, & palliare con questa coperta d'assicurazione. Onde fu prouisto da detto Pontefice, dicendo, colui, che presterà, o torrà più dell'impresto (quãunque l'assicurasse) fosse chiamato, & hauuto per usuraro, acciò con ragione veriteuole, o bugiarda non si commettesse usura con simili coperte di dire, voler portare, o mandare per mare, o per terra, o per luoghi pericolosi, con questa scusa d'assicurazione. Onde per concludere colui, che prestarà, & torrà per qualonque modo alcuna cosa di più dell'impresto, per questa assicurazione della mercantia, sarà sempre detto usuraro, quanto al foro esteriore. Ma quanto poi al foro di Dio, o della conscienza, doue non si mira, se non la verità, & anco si deue credere al penitente, ilquale potrà torre lecitamente, quando semplicemente prestarà con assicurazione reale quel tanto, che vn'altro, che non prestarà, assicurando, & tolendo per la reale assicurazione, ch'egli fa.

Ma essendo, che come vna cosa non sia intelligibile, generi tedio, & fastidio; Per tanto vno, che voglia scriuere alcuna cosa utile comunemente a tutti, & che da tutti deue esser vista, deue far conoscere, mostrare, & dichiarare con facilità quella tal cosa, della quale vuol parlare. Per tanto volendo io parlare in questo capitolo de' Cambij, liqua- li non così facilmente da molti sono conosciuti. Cosa necessarij stima a me pare, douer far conoscere, che cosa sia Cambio. Ilquale oltre quello, ch'hauemo detto, diremo, altro non essere, se non vna permutatione. Imperoche se propriamente uolemo parlare, il Cambio non è compra, nè meno vendita, non è deposito, nè meno impresto di *Mutuum*, nè meno di *Commodatum*. Non è Affitto, nè meno pigione. Che cosa dunque sia, diremo, oltre quello, ch'è detto, per essere facilmente inteso, altro non essere, ch'un contratto senza nome, o come è già detto, vna permutatione, ouero contratto di danari con utile, poiche in questa sorte di contratti, non è dar danari gratiosamente, ma con utile. Per la qual cosa, diremo dunque sia quello, che si voglia, hor sia vna certa sorte di cambiare danari per danari, hor sia compra, o deposito, o qual si voglia altra cosa, al fine si riduce in permutatione. Et togliendolo propriamente, & generalmente, diremo partirsi in cambio di danari, & anche d'ogn'altra cosa. Imperoche quando si dà vn danaro, per vn'altro danaro, o per alcuna altra cosa, non come prezzo, nè come danaro, ma come per alcuna cosa naturale, come s'io darò a te dieci ducati d'oro, tu darai a me tanta moneta d'argento, che sia la valuta d'essi dieci ducati d'oro, o d'altra sorte di metallo, o d'alcuna altra cosa, che sia per la valuta di dette dieci ducati d'oro; purché non sia data per prezzo dell'altra; ma dico, per cambio. Essendoche tutte quelle cose, che sono vendibili, sono anche cambiabili. Il danaro dunque essendo vendibile, può essere anche cambiabile, si come giornalmente vedesi, per il cambio delle monete di diuerse valute, o metalli, si quelle, che sono d'vn medesimo metallo, & valore, argento per argento, & si anche quando l'vna moneta, è in vna terra, & l'altra in vn'altra, & anco quando sono in vna istessa terra, o luogo, ouero perche l'una moneta par più bella, o più antica, o per simili altri effetti. Et questo cambio si partisce, o in cambio Reale, o in cambio Secco principalmente; perche questi poi sono anche partiti, in altri cambij più particolari. Il Cambio secco sarà dunque quello, che il Cambiatore prima dà, che riceua. Et chiamasi secco, allhora quãdo si dà, senza torre cosa alcuna, cioè cãbio chiara- mente, giusto, & nõ chiaro, ingiusto, & indubbioso, così chiamato dall' Illustris. Caietano Ouero cãbio puro, & cãbio nõ puro. Il cãbio giusto, ouer puro, dirassi esser quello, che nõ tenerà ingiustitia alcuna, ouero che nõ tenerà in se mescolanza alcuna, d'altra sorte di contratto. Et in sette modi si fanno questi cãbij, cioè, o per arte, o per fatica di prestare, o per il pericolo, che gli vã, o ne le spese, che si fanno per souenire i salarij delli agenti, ma non mai per li danari, poiche danari non fa, ne deue, ne puo far danari, o per minuto, o per lettere, o per trapasso reale, o per interesse, o per guardia, o per compra, o per cãbiare (come dir vogliamo) per contratto inominato, o senza nome, come vi piace. Ma perche queste sottigliezze nõ mi pare, che siano molto al nostro proposito, l'interlasceremo, & seguiranno il ponere delli casi per ordine, acciò meglio s'intenda tutto questo ragionamento; Et acciò questi cambij possino esser fatti senza macchia di peccato, & cò buona conscienza. Il primo modo di cambio dunque, che si fa, diremo esser per arte, o per fatica di prestare. Et notasi, che se bene Christo benedetto scacciò dal tempio

L 2

quelli

Nauara in Corolario 8. nõ commentarij de' cambij. nu. 9. & 10.

Cambij che cosa sia.

L'Autore.

Cambio secco, & Cambio reale, quali siano. S. Anto. 2. par. iii. l. c. 7. §. 46. Lorenzo in q. 1. par. 3. c. consilium de usur. I Cambij, in quanti mandati si facciano.

S. Th. opusc. 74. c. 1. 3. Artil. de cambijs.

quelli cambiatori, non gli scaccio, perche questa arte non sia lecita farsi, quando si fa co' i debiti modi, & lecitamente, ma perche non si poteua in simili luoghi fare, poiche il suo luogo, sono le piazze, & le strade, essendo che come lui disse, la Chiesa è luogo d' oratione, & non di negotij mercantili, quali sono prohibiti farsi nelle Chiese, & Oratorij, & à Chierici, & a Religiosi. Ma fuora di questi luoghi sarà lecito, si come nella descrizione de' casi seguenti si potrà vedere, facendoci senza peccato, & accio' sia conosciuto, quãdo sia senza peccato, diremo. Et questa regola sia vniuersale, che ogni uolta, che ne' cambij per arbitrio di persone buone, & pratiche in tal' arte; la parte, che piglia il cambio non sia aggrauata da colui, che dà, & de' cambij, & così, che non sia più aggrauato colui, che lo dà, da colui, che lo piglia, & anche che la distanza del tempo non porti con se alcuna utilità, affermatiuamente dirassi mai in detto cambio li sarà in effetto peccato alcuno, se però l'intentione non sarà cattiuu, poiche in questa sorte di cambij, non gli è alcuna ingiustizia, per esser del pari.

Nau. in cot. n'è commentarij de cãbij. nu. 15. Durand. in 3. d. 27. q. 2. Me dir. in c. de reb. rest. tit. fol. 147. Naua. ibid.

2 Si dimanda: Vno prestò alcuni danari a vno, & si fece dare un tanto per le sue fatiche, & industria, per hauer cercato di farli hauer, o per tenere a questa requisitione d'ac commodare, o per hauer custodia di molti danari, che lui teneua per prestare a quelli, che s'abbisognano, se peccò? Resp. di no, quando questo sia per il suo officio, & fatica che fa, sin tanto tempo, essendo che dette fatiche siano necessitate farle, come per il tempo, che consuma, per il contare, per far li conti, pigliar scurtà, ponesi a pericolo, & a fastidii, per accomodare altrui. Esso cambiatore dunque per simili effetti può senza peccato riceuere alcuna cosa limitata per le leggi, per questa sua arte, o fatica, ma non già mai, perche solamente gli prestasse, perche certamente, se dette fatiche, o pericoli, & fastidii saranno considerati, sono grandi, & pericoli, onde tolendo alcuna cosa di più del prestato ad arbitrio d'huomo da bene, non peccò.

Luc. 10. Sco. in 4. di. 15. q. 2. Nau. ibid. cap. 1. 14. q. 3. sub. 45. Et in Cõmentario 17. n'è commentarij de' Cambij num. 34 & 35. Nau. ibid. Cap. non sum. 14. q. 5. Sbi de iudi ce, & rest. Armit. de' cambij n. 6.

3 Si dimanda: Vno era Cambiatore, che teneua banchetto, ilquale cambiò alcuna moneta, per un'altra subito pagata, riceuette alcuna cosa, se peccò? Resp. di no, per esser questo il suo proprio officio, come obligato di cãbiare, onde per detta sua fatica, può lecitamente riceuere alcuna cosa, perche Dignus est mercenarius mercede sua. Et il Prencipe gli ha ordinato, & può ordinarlo, che presta, & riceua un tanto per cento.

4 Si dimanda: Vn Cambiatore lasciò di trafficare li suoi danari in mercantie lecite, per accomodare le genti, & riceuere vn tanto per cento quãto lui conosceua poter guadagnare in quella lecita mercantia, o scòcò gli ordini del Prencipe, se peccò? Resp. di no, imperoche lecitamente può riceuere il suo interesse del guadagno, che lasciò di fare, cõsiderando però li pericoli dell'una parte, & l'altra, & facendone debita proportione, si come hauemo ancora detto nel capitolo delle prestanze, & anche esso Nauarro dice.

5 Et così anco dirassi di quel Giudice, o Prelato, o Parochiano, o Rettore, o altro Chierico, che fosse, d'un testimonio, & simile, ilquale riceuesse alcuna cosa per loro sustentatione, & fatica, non peccarebbe; ma dirassi bene, che peccaria per il dare delle sentenze, o per l'aministratione de' sacramenti, & simile, & perche à questo sono tenuti per il loro officio Et questo sia detto per vniuersal regola d'ogn'altra cosa simile, si come amplamente negli seguenti casi intenderassi.

6 Si dimanda: Vno hauendo mille ducati in Napoli, ilquale dette in detto luogo a vn banchiero li detti danari, accio' gli siano rimessi in Venetia, & gli donò per suo guadagno cinque per cento, se sia lecito? Resp. Se detti danari cõsignò a piazza corrète, & à ragione di cãbio p Venetia, nè l'abbia riceuuto p rispetto dell'aspettare, ma pchevoleuasi prouedere per le sue necessitã in Venetia, dirassi esser lecito, perche la diuersità della moneta, & l'industria s'accosta ad una cosa lecita. Ma se detti cinque per cento riceuette per l'aspettare del tempo, sarà usura, perche è prestanza apparente con guadagno.

7 Si dimanda: Vn mercante dette per la fiera di Lanciano, che si fa il mese di Maggio 2000. ducati a cambio, con vn poco d'vilità, ma anco con patto, che se N. li vorrà tenere infino all'altra fiera di Settembre, che debba pagare altro tanto di più a rata portione. Et se vorrà anco tenerli fin all'altra fiera, debba pagare altro tanto di più: per ilche si vede, che di fiera in fiera, sempre aumenta alcuna cosa per detto cambio, se sia lecito? Resp. di no, & essere usura marcia, & doppia usura, ilquale è tenuto alla restitutione di tutte.

Et l'istesso

Et l'istesso dirassi anco delle piazze, doue non si fa fiera, nellequali si daranno danari per il primo, o per il secondo termine, qual corre per la distanza del luogo, & anco per il costume, & uso delle città, che si vuol torre tanti giorni, o mesi a rispondero, dopò presentata la poliza di cambio, quale veramente non è cambio, ma ad uso, per la prolongatione del tempo a pagare darà termine sopra termine, ma sempre con qualche auantaggio, il che tutto è illecito, & è usura.

Ibidem

8 Si dimanda: Vno dette danari a cambio per la fiera di Lanciano, ma non per la prima che si fa di maggio, ma per la seconda, che si fa di Settembre, con vn poco di auataggio, se sia lecito? Resp. di no, imperoche ciò fece più presto per poter più guadagnare con il detto mercante, per la longhezza del tempo, che ui correua nel pigliare li danari a cambio, per seruirsene più tosto a longo tempo, che altrimenti, perche altrimenti è usura, & è tenuto alla restitutione, percioche questo è un guadagnare col tempo solo, & non con l'industria, fatica, & pericolo, & però è peccato. Et l'istesso dirassi esser del diauolo coloro iquali danno danari a cambio per due, o tre, o quattro si dimanda fiere, o per tanti termini insieme, doue non si fa niuna fiera, nè piazza, o banco lecito, & ciò fanno a ragione di tre, o quattro per cento, sopra il capitale.

Coron. ibid.

9 Si dimanda: Vno dette danari ad alcuno per tutte le fiere, che lui vuole a cambio tenerli, con fare una sol poliza, dopò rinnoua il cãbio di tempo, in tempo, se cono valerà nelle fiere, infino che lui paga, senza mouersi di letto, o della sua terra, se sia lecito? Resp. di no, imperoche non gli è industria, nè di scommodo, per non partirsi dal luogo, doue lui sborsò il danaro, & perche li in detto luogo si restituisce il danaro, datoli sotto nome di cambio, che è usura marcia.

Coron. ibid.

10 Ma che diremo di colui, ilquale darà danari a cambio per la prima fiera di Lanciano, o per vn termine, con patto, che non rendendosi li suoi danari al detto termine, o fiera, sia tenuto pagar diece, ouer 12. per cento a l'anno, oltre la forte principale infino a tanto, che non sodisfarà tutto il pagamento integramente? Resp. colui esser usuraro pessimo, & tutto del diauolo, se però no li auuenisse, per questa mora interesse di danno emergente, è grande guadagno cessante, poiche solamente col tẽpo guadagna, nè offerua per modo alcuno le leggi. Allequali usure tutte, la felicissima memoria di Pio V. ha prouisto con la condannaggione, come nella sua bolla ueder si può.

Coron. ibid.

11 Si dimanda: Vno dette a cambio semplicemente per la prima fiera di Lanciano, o d'altra. Et uenuto il tempo della fiera, colui no potendo pagare, gli prolungò il termine per l'altra fiera, ma con patto di pagare sopra il capitale, & guadagno, con quel uantaggio, che correranno i cambij per l'altra fiera seguente, con l'istesso primo contratto, senza cõferirse nell'altra fiera, ma che nell'istesso luogo si debbano rinnouare li cambij, & si facci il pagamento, se sia lecito? Resp. di no, & è usura, & non dirassi esser cambio, nè secco, nè reale. Et massime che a posta fatta darà i danari a quelli, che non possono pagare così tosto, per guadagnare più, perche hãno bisogno, ne possono sodisfare al tempo determinato del pagamento. Ilche è uerato per la bolla di Pio V. laquale ueramente condanna tutti quelli, che hanno cattiuu intentione di guadagnare col tempo solo, liquali stanno all'erta di trouare huomini bisognosi de' danari per longo tempo, per far partito con più guadagno.

Coron. ibid.

12 Si dimanda: Vno banchiero dette mille ducati a N. ilquale hauetua bisogno di danari, & sapeua, che detto N. non haueua corrispondenza alcuna, nè trouaua danari in alcun modo, & gli li dette con patto, che in termine d'un mese, o più gli habbia da restituire nell'istesso luogo, doue gli li dà con tanto guadagno, secondo che rimangono d'accordo, & fanno la poliza per il tal luogo, ma però detta poliza non si manda in quel luogo, che nomina, altrimenti, per esser poliza fintra, se sia lecito? Resp. di no, & è usura marcia, & marcia poi sarebbe, quando per paura di non esser querelato, si farà dare inãtri tratto l'utilità, conuenuta fra di loro, & poi faceffero il contratto, & la poliza libera, per dar più credito al mondo, accio' non sia scacciato dalle piazze da i ueri, reali, & buoni mercanti.

Coron. ibid.

13 Si dimanda: N. non trouando danari per fare alcuni suoi negotij, andò da uno banchiero, & si fece prestare mille ducati da quello, da essergli restituiti nel medesimo luogo, doue gli riceuerà, ma nel contratto finge restituirglieli in Milano, per doue si fa il Giardino de Sommisti, Parte Prima. L 3 uefa

ue fa vna poliza à vn suo fattore, doue sà, che nõ farà pagata, ma fa la detta fede, p dar colore al negotio, & si fece dare in àti tratto il guadagno prima che habbiano fatto il cõtrato. Il quale fattore fece ogni diligẽza per trouare, chi risponda a N. & nõ trouandosi, fece il suo protesto, & fu mandata la poliza, se sia cambio lecito? *Resp.* di nõ, & è tenuto alla restituitone. Et se per sorte gli facesse la fede lì, del corso de' cambij, come corrano in quel luogo, & la mandasse, con farsi pagare anco il ricambio, è chiamato cambio secco, & non secco, condannato da tutti, & particolarmente da Pio V. nella sua bolla.

Coro. ibid.
num. 21.

14 Si dimanda: Vno, che con simil cãbio sopraditto di mille ducati, il quale il mercante, che desse li danari, veramente nõ sapeua, che N. non hauesse da poter rispondere nel sopradetto luogo di Milano, o altroue, per doue si fece la poliza, ma finse N. d'hauerli, per hauer li mille ducati, se detto mercante peccò? *Resp.* se esso mercante probabilmente, mẽtre contò li danari, dubitaua di ciò, veramente peccò mortalmente, perche era tenuto informarsi, & hauerne chiarezza prima, che gli contasse li danari, nè deueno esporri à pericolo di quelle cose, che lui dubitaua. Ma se probabilmente credeua, che N. haurebbe fatto pagare la poliza, nel detto luogo promesso, & ricercato per esser N. persona cõmoda, & che delle altre volte ha tolto danari a cambio, & simile sarebbe scusato dal peccato, & può giustamente fare il suo protesto, & farsi pagare l'interesse lecito, che gli viene liquidato, che farà. Et se esso mercante sapeua N. veramẽte in Milano, o altroue che fosse, quello non hauer danari, ma hauerli dalli amici, o parenti, che risponderanno per lui in qualunque modo lecito, detto cambio sarà con buona conscienza, senza alcun scrupolo, pche basta al mercante, per giustificare il suo cõtrato, che N. habbia q̃l tãto, che promette, o in essere, o in speranza, pche è almeno questo cõtrato virtualmente, & in speranza, pur che vi siano le altre cõditioni giuste, & lecite, dette poco di sopra. Nè è tenuto esso mercante cercar di sapere, se N. ne patirà alcun danno, ò interesse, per pagare la detta sua poliza, oue si manda, ma solo è tenuto à ricercare la giustitia del suo contratto.

Coro. ibid.
num. 23.

In decretal.
c. iuuuenis.
de sponsalib.

Num. c. 17.

15 Si dimanda: N. tolse mille ducati à cambio in Venetia per rimetterli in Lione, nè hauendo commodità, nè speranza di poter rispondere alla poliza al luogo, doue quella s'indrizzaua per la strettezza del danaro, dice al mercante, seruitemi del vostro danaro in questo mio bisogno, & del resto fate voi: Et parendoli questa occasione essere vn buon guadagno, & tenendo li suoi danari otiosi, andò, & contò detti mille ducati, qui in Venetia, doue N. li voleua trafficare, con patto, che detto N. habbia da pagare quel cãbio, che correrà sù la piazza di Lione, o altroue, doue vuole, che si pagano li danari. Et fa vna lettera di credenza in fauor di N. & l'indirizza a vn suo agente, o amico, o parente, che sia, che debbia accettare la poliza, & pagarla per nome di N. restandoli sicurtà, in caso, che N. mancasse di pagarla: Et che nel primo termine, ò per la prima fiera di Lione, o d'altri luoghi, rimandi vna poliza a N. ch' habbia da pagare a questo mercante, che gli restò sicurtà li detti mille ducati, con quell' accrescimento, secondo correranno li cãbij, doue è stata fatta la poliza, la quale si rimanda. Se questa diligenza, che ha hauuto questa terza persona, che paga per N. possi farla l'istesso mercante, con minor interesse di N. *Resp.* di sì, imperochè questo modo di cambiare, è reale, & si vuole vfarẽ tra mercanti reali, essendo che alle volte ritornano li danari in borsa del mercate con sua perdita, & guadagno di N. & alle volte li cambij vanno al pare. Onde il mercante si rimborsa il suo capitale senza alcun guadagno. Et N. s'ha seruito d'essi danari per il tempo, che gli ha fatto bisogno senza suo danno. Perilche vedesi, che in questo cambio, si stà al guadagno, & alla perdita d' ambedue le parti, e però dirassi esser giusto, & lecito, nè detta terza persona, che ha fatto quella poliza hauerla fatta con peccato, perche la poliza è andata con ogni realtã, & colui, ch' accettò la poliza, ha pagato realmente per N. ne à questo pagamento interuenne esso mercante, se non come piezo di N. per mezzo della lettera di credito, in caso che N. hauesse mancato a chi accettò la poliza, & pagò per lui. Ma diremo ben questo, che se la lettera di cambio, non fosse stata indirizzata a terza persona, ma al suo agente, che lì in quel luogo fa gli fatti di detto mercante particolarmente, & che detto fattore non hauesse sborsato realmente il danaro per N. & che per la prima occasione hauesse rimandato la poliza, con dirle, che N. douesse pagare a esso mercante li detti mille ducati, & guadagno insieme, ch'era tenuto per la prima poliza mandata dal mercante, con l' accrescimento ancora, secondo il corso de' cambij in quello luogo, di d'ona-

Coro. ibid.
num. 24.

de si rimanda la poliza, & così N. haurebbe pagato il cambio, è ricambio, all'istesso mercante. Allhora veramente questo cambio sarebbe stato falso ingiusto, finto, & iniquo. Et però questo notasi, ch' à fare vn vero cambio, bisogna, che gli concorrano 4. sorte di persone, cioè. Colui, che vuol dare i suoi danari a cambio. Colui, che li deve riceuere nel luogo, doue s'indrizza la poliza. Colui, che li deve la poliza, & che paga il denaro per nome di colui, che li manda. Colui, che deve riscuotere, & riceuere il ditto danaro cambiato in persona, di colui, che dette a cambio, & doue non interuencono queste quattro persone, il cambio, sempre non dirassi essere reale, ma per il più finto, ingiusto, & simulato, perche vno nõ può pagare, & riscuotere insieme gli istessi danari, per rispetto d' un'istesso, perche colui, che compra la moneta, è l'istesso, che la uende. Ilche, è cõtra la legge, & chi à pieno dite cose con dispute, & repliche vogliono vedere, legga la somma Corona nel capitolo de cambij all'ottaua specie, in fine, che restarà sodisfatto. Et sendo che al mio proposito non sia bisogno mettere tante dispute, & repliche, poiche io mi sforzo di facilitare li casi per coloro, che hanno buona uolontà di saluarsi, ne sapendo fare altro, fanno come quelli, che vedono fare, credendosi far bene, accid' l'ignoranza non li condanni. Et non per coloro, che hanno posto ogni loro cura nelli danari, & fattosi vn'Idolo de' danari scolpito nel cuore, alliquali dice Christo. *Vbi est thesaurus eorum, ibi est, & cor eorum.*

Nota.

Bal. in cõf.
348. vol. 1.

Per fare il cãbio reale quante persone li deve concorrere, & quali.
l. equidem delegatis 1.

16 Si dimanda: Vno doueua hauer mille ducati da N. alquale disse, per essere passato il termine fattoli, che gli li debba dare, imperochè in tutti modi lui intende volere li suoi danari. Et N. si trouaua non hauecli per allhora, ma che presto gli li darà. Et il mercante gli disse, che li debba torre a cambio, che se non gli troua da altri, lui gli li darà con quello patto, che corre ne' cambij, se peccò? *Respond.* se ditto mercante lui sia vfo dare a cambio, & che troua al presente darli, può con buona conscienza dire, io te gli darò a cambio, cioè che tu mi paghi l'interesse del cambio, fin' al tempo, che tu me gli restituirai, di quello, che è giustamente posso guadagnare per darli a cambio ad alcuna altra persona. Ma se il mercante non è vfo à fare tale esercizio di cambio, non può con buona conscienza cercare interesse alcuno del cambio. Et anco dirassi, che se fosse vfo a fare cambio, & al presente non trouasse darli, a cambio, nè meno potrebbe dimandare l'interesse del cambio a N. con buona cõscienza. Ma se al mercante non gli promesse il rihauerli li suoi danari: Ma perche quelli stanno otiosi, & non guadagnano, in mano di N. dirassi essere vfura manifesta, & marcia, perche non si può immaginare, come debba fare, che ditti danari guadagnino con N. eccetto che col tempo, che se ne serue infino che N. paghi alcuna cosa, è che ciò non si possi fare in altro modo, che sollicitare N. à douerli rendere li suoi danari.

Coro. ibid.
num. 26.

deciso 1. ro
ta genuessis.

17 Si dimanda: N. haueua bisogno di mille ducati, un mercante gli dette à un tanto per cento, secondo l'accordo, ma con questo patto, che gli debba rendere à Tolentino, doue non è cambio, nè piazza di mercatì, nè fiera, & ciò faceua per vna sua commodità d'un pagamento, che doueua farli, onero gli dette a cambio per la fiera di Recanati, o altroue, doue fintamente erano d'accordo, & simile. Ma non vuole però, che gli siano restituiti in Recanati, o in Lione, o altroue, ma lì a Tolentino, ò in altra terra vicina, o doue à lui piacerà per sua commodità, nel quale luogo pongono simulatamente il luogo di Recanati, o di Lione, &c. Dopò venendo il tempo della fiera di Recanati, o d'altro luogo conuenuti insieme simulatamente, si trasferiscono in quel luogo, che sono d'accordo tra di loro, & li fecero il pagamento, ò fecero che da altri gli siano pagati detti mille ducati, con quella ragione istessa, che si pagarebbono li scuti di Lione, o di Marca, o di Venetia, &c. se sia peccato? *Resp.* di sì, & è vfura mentale, perche questo cambio non si può ridurre ad altra specie di contratto, eccetto che di prestanza, con speranza, & intentione principale di guadagnare con N. ilche è proibito, & condannato. Si come si legge nel Codice. Perilche tutto il guadagno, che detto mercante farà, sarà tenuto alla restituitone a esso N.

Coro. ibid.
num. 27.

Titulo Plus
valere d'õ,
per totum,
&c.

18 Si dimanda: Vno leuò bottega di nuouo, nè hauendo da fornir quella, andò, & trouò vn mercante, & si fece prestare mille ducati, alquale prestò, ma con patto, ouero con tale intentione, che il guadagno di quelli, oltre il capitale, quale debba star saluo, gli habbi da dare, quanto si cauerà dalli cambij per Venetia, o per Lione, o per altroue, & simile,

Coro. ibid.

ſe ſia lecito? *Reſp.* di nò, & è vſura, o attuale, o mentale, cò obligo di reſtituire, quando però non foſſe in procinto il cambio, o non foſſe ſua profeſſione, o non ne foſſe con inſtanza pregato, imperoche vedefi queſto mercante più toſto volere guadagnare il poco con ſicurezza, che il molto con pericolo, per queſta rata de' cambij veri, come realmente fanno gli altri mercanti, per non tenere li danari morti, quando non trouano a cambiarli, che nè anco ciò non potrebbe fare, ſe non foſſe ſua profeſſione. Et ciò fanno molti mercanti, etiandio barcaruoli, & nauiganti, & con certa forte di ricompratori, & riuenditori, che con induſtria viuono, o con il ceſto per la città, che non hanno danari da trafficare, ſe non quelli, che riceuono da queſti in tali mercantie.

19 Si dimanda: Sono alcuni, che ricercorno danari da alcuni mercanti, per trafficar q̄lli, alli quali ſono preſtari, ſe bene eſſi mercanti vedeuano queſti tali eſſere in neceſſità, & che ſi contentauano di tutto q̄llo, che fanno, & vogliono eſſi mercanti; Et doppo quando gli reſtituiſcono gli danari, eſſi mercanti fanno i lor conti, quanti cambij, & ricambij haurebbono potuto fare con detti danari per il tempo, ch'eſſi neceſſitati hanno tenuto i loro danari, & gli dicono, ch'haurebbono potuto guadagnare tanto, & coſi quelli per hauarli vn'altra volta, o per tenere gl'iſteſſi, per non diſcomodarſi, gli danno quanto loro gli dimandano, ſe ſia lecito? *Reſp.* eſſere vſura marcia, imperoche vedefi guadagnare ſicura- mente, oltre il capitale 15. & 20. per cento, & ſono tenuti alla reſtitutione, nè ſi deuono aſſoluere ſe prima, non hauràno reſtituito. Et ſenza prouare queſti ſopra detti cambij, per condannarſi da lor poſta, non ſtaremo a pònere proue, per durar fatica, ſenza alcun pro- poſito, eſſendoli il capitolo, chiaro, che dice.

20 Si dimanda: Vn chierico hauena vn beneficio, nè ritrouãdoſi danari da ſpedire le bol- le, andò, & trouò alcun mercate, o altro ſuo amico, & lo prego, che li doueſſe p̄ſtare 200. ducati, con nome di cambio, con q̄llo guadagno, che s'acconuengono, ò 4. o 6. p cento, & più, & meno, hauendo riguardo alla longhezza del tempo, & diſtanza del luogo, doue im- petrò il beneficio, imperoche gli prometteua di douerli reſtituire li ſuoi danari, & ſeriuo- no nel còtratto il prò, & il capitale, cò ſpecificare q̄llo, eſſere tutto p̄ gratioſo impreſto, in termine di tãto tẽpo, ſe ſia uſura? *Reſp.* marciſſima, imperoche il capitale è ſicuro, e il gua- dagno è in eſſere, nè detto contratto ha forma di cãbio in còto alcuno. Ma ſe il beneficio, foſſe ſtato impetrato in una città, doue ſi fa piazza de' mercanti, o ſiera da poter riſponde- re, allhora haurebbe hauuto luogo il cambio, nè farebbe ſtato ſinto, ne palliato.

21 Si dimanda: Vn ſi ritrouaua mille ducati, liquali teneua morti, p̄ nò eſſer mercate, nè banchiero, il quale andò a trouare alcuni mercanti, & gli diſſe uolerli dare detti danari, ſen- za fare altra ſcrittura d'iſtrumẽto, ma ſolamẽte in fede ſcritti in libro, a ragione di tãto p̄ cẽto, ò poco, ò aſſai, che foſſe, acciò q̄lli da loro ſiano trafficati, ouero cò tale intẽtione di hauerne alcuna utilità, ſtando ſicuro il capitale, ſe peccò? *Reſp.* di sì; & fece uſura cò eſſi mercanti, nò oſtanti, che non gli appara contratto. Et etiandio che gli foſſe ſtata ſcritta, & in oltre ſapendo lui, che detti mercanti haurebbono eſſercitato detti danari in traffichi illeciti, & ingiuſti, farebbe tenuto a tutti modi alla reſtitutione del dannificato.

22 Si dimanda: Vn Chierico dette danari a cãbio ad alcun mercate, p̄ fare alcuni ſuoi ne- gotij, ſe detto mercate peccò, p̄ hauer tolto danari a cãbio dal detto chierico? *Reſp.* di sì, p̄ riſpetto della còditione della p̄ſona, p̄ eſſer chierico, al quale nò è lecito meſcolarſi in negotij ſecolari, p̄ eſſerli il precetto della prohibitione, etiandio che il cãbio ſia ſtato eſſer- citato giuſtamẽte ſenza alcuna fraude, nè mẽtale, nè attuale, & anco eſſo chierico peccò più grauemẽte, & anco haurebbe peccato, ſe l'haueſſe fatto eſſercitare da altra terza p̄ſo- na, con raccomandare i danari a eſſo mercante, acciò gli rendano alcun guadagno.

23 Si dimanda: Vn banchiero dette ad alcuni ſecolari mille ducati a cãbio giuſtamente, ſenza alcuna fraude, il quale ſapena, che dette perſone douenuano trafficare quelli illecita- mẽte, ſe peccò? *Reſp.* di sì, & mortalmente, p̄che nò ſi deuono eſſer coadiutore al peccato, nè al mal guadagno. Et anco l'iſteſſo diraffi, quando gli haueſſe dati a cãbio ad alcun prodi- go, o diſſipatore di roba, o ad alcuno, che non foſſe nel ſuo proprio ceruello, che conoſce- ua probabilmente uacillare, perche non è permieſſo dare la ſpada in mano ad alcun, che ſi ſapeſſe, da ſua poſta uolerſi uccidere, nè ad vn furioſo. Nè meno a i figliuoli di famiglia ſenza licenza del padre, eſſendo quelli per loro natura diſſipatori.

Si dimanda: N. ritrouãdoſi in Venetia, o ad alcuna ſiera, &c. per trafficare alcuni ſuoi danari,

Coron. ibid.
num. 28.

Cõſultat de
uſuris.
Coron. ibid.
num. 19.

S. Anto. 3. p.
tit. 8.

Silua. verbo
uſura 4.

Coron. ibid.
num. 50.

Coron. ibid.
num. 30.

danari, & non hauendo tanti danari, che gli baſtaſſero al negotio principiato, nè trouan- do alcuno, che gli uoglia dare danari, nè a cambio, nè in impreſto, finalmente trouò pu- re un mercante, che lo conoſceua, & li richiedette impreſto mille ducati, al quale diſſe nò hauerli, ma che gli li faria dare a 4. per cento, ò ſimile, il quale amico per far piacere a N. andò a trouare alcuni ſuoi conoſcenti, & amici, & ſi fece dare per ſe proprio mille ducati, a ragione di 3. per cento, & lui poi gli dette a N. a ragione di 4. per cento, ſe ſia uſura? *Reſp.* di sì, che ueramẽte pare vſura, ma in queſto caſo diraffi eſſer lecito eſſendo, ch'eſſo mercante ſia ſolito a cambiare, o banchiero, che ſia, per eſſerſi eſpoſto a fare ciò con cia- ſcuno, & non inclinato a preghi d'alcuno. Onde hauendo trouato mille ducati a N. con intereſſe del banchiero, che gli ha dato il danaro, per fare queſta profeſſione, non peccò. Et quel ducato di più, che lui riceuette ſopra gli tre, lo può tenere per la ſua indu- ſtria, & fatica, maſſimamente quando il detto mercante l'hauerà fatto con conſenſo d'eſſo N. Ma ſe eccedeſſe i meriti della ſua fatica, peccarebbe, & farebbe tenuto alla reſtitutione.

25 Si dimanda: Vn mercante tolſe danari a cambio ingiuſto per dare a cambio aſſoluta- mente, per guadagnare in queſto modo alcuna coſa, per non ſapere, che fare altro nella ſiera, ſe ſia lecito? *Reſp.* di nò, imperoche ſe bene lui farà beneficio a molti con queſta ſorte di cambio, & traffico, nondimeno pecca mortalmente, & è uſura perche nò ſi deu- onne danari ad uſura ſenza alcun biſogno, o neceſſità, per dare ad uſura, quello, che lui toglie ad uſura ſenza neceſſità, & fare uſura ſopra vſura. Ma quando ciò faceſſe, perche pare grande intereſſe, & che ueramẽte coſi foſſe, nè trouãdo aiuto per altro modo, indu- ſtriandofi con ſimil ſorte d'induſtria di torre cambio, per dare a cambio con alquãto uti- li di più pare, che ſia cuſato, & permieſſo per ſua neceſſità, ma non però, ſe foſſe altrim- ente. Del che mi rimetto.

26 Si dimanda: Vn mercante cò modo inueſti in ſiera tutti i ſuoi danari, & uedẽdo, ch'in detta ſiera ſi uendeano alcune mercantie, ſopra le quali haurebbe guadagnato alcuna co- ſa, pigliò a cambio 2000. ducati con uſura, perciòche per detto cambio guadagnarebbe molto più, ſe peccò? *Reſp.* di sì, & mortalmente, perche ſi come l'huomo non deu- e indu- re l'altr'huomo a peccare mortalmente coſi non è lecito ſeruirſi del peccato altrui, per commodare ſe medemo, per queſta induſtria.

27 Si dimanda: Vno tolſe lettere di cambio, da pagarſi per la prima ſiera di Lione, o di Lanciano, o d'altra ſiera, & la ſiera d'un de detti luoghi, che ſi doueua fare nel meſe di Maggio, per non eſſerſi ridutti i mercanti, & condotte le robe a tempo, s'allongò per tutto il meſe di Giugno, o di Luglio, o d'Agosto, & ſimile, che ſi fa la ſeconda, ſe coloro, ch'hanno da pagare le lor polize, per la prima ſiera, faranno tenuti pagarla ſinita, che fa- ranno i giorni della franchitia, & priuilegiati dalla ſiera, dati dalle leggi, o dal Prenci- pe? *Reſp.* che ciò s'ha da intendere, come ſi ſogliono intendere li termini commune- mente tra mercanti, & tra i giorni, nelli quali accaſca contrattarſi li cambij, & la ſpedi- tione delle polize, per la detta ſiera ordinata, & non ſi reſtringe a quel termine, & ulti- mo giorno della franchitia di detta ſiera data dal Prencipe, o dalle leggi, ma come in- tendere ſi ſogliono li termini comuni tra mercanti. Imperoche realmente quella ſi chiamerà ſiera, doue è eſſo concoſo di perſone mercantili, & ſi negotiano le mercantie eſſendo, che quelle ſiano quelle, che fanno la ſiera, & non è il tempo priuilegiato dal Prencipe per detta ſiera. Di maniera che quando il termine della ſiera ſi prolunga per li molti negotij, che in quella ſi fanno, quell'ultimo termine de' negotij, chiamerà ſi il termine del pagamento de'le polize de' cambij, che ſi riſcuotono nelle ſiere, & allhora ſo- no tenuti a pagare eſſe polize. Imperoche è molto differente il termine delle ſiere, cioè delle franchitie, dal termine di pagare le polize, per le predette ragioni, quelle diraffi eſ- ſere incerto, & uariabile, ſecondo la uarietà de' tempi, & auuenimenti, che ſogliono acca- ſcare, nelli quali i mercanti incominciano, & finiſcono i loro negotij. Et che ſia la verità, leggafi le deciſione di Rota 1. di Genua.

28 Si dimanda: Vno depoſitò alcuna quantità di danari in un banco, & per moſtrare al Depoſitario eſſerli coſa grata, eſſo Banchiero gli promiſſe cinque, ouer ſei per cento, o di fargli ſeruire della moneta di qualonque ſorte del ſuo bãco, quãdo n'haurà biſogno ſem- pre al ſuo comãdo, ſe ſia lecito? *Reſp.* di nò, perciòche ambedue dette conuentioni ſono uſurarie;

Coron. ibid.
num. 33.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Cald. conſil.
113. nu. 6.

l. i. c. de' num
dinis.

Sum. Coron.
de' cambij,
per lettere,
par. 2. c. 8.

vsurarie, perche il depositare danari in alcun bāco, cō patto, ch'el Bāchiero se nē possa seruire & riceuerne frutto nō è altro, che prestare danari à vsura, perliche non può, nē deue riscuotere danari, nē meno alcuna sua commodità in virtù di qualche patto, o intentione. Ma se il Banchiero per sua cortesia gli vorrà donare alcuna cosa, senza sua speranza, allhora dirassi, che la potrà riceuere con buona coscienza senza peccato.

29 Si dimanda: Vn Banchiero, dopò riceuuto molti danari in deposito nel suo bancho da molte particolari persone, dette fama fuora d'essere fallito, per ilche ottenne dal Prencipe dilatione di tempo di poter pagare li suoi creditori. Laqual finta fallitione fece, non perche veramente lui fosse fallito, ma perche in detta dilatione di tempo comprò molte biau, o vino, o oglio, o lane, o sete, o carne salate, o altre robe di tutta vna prouincia; acciò poi tutti gli altri mercanti hauessero dipendenza da lui, per ponere poi a quelle li prezzi altri, & ingiusti, per farne seguire carestia a i popoli con li loro proprij danari, che lui si ritrouaua hauere nelle mani, per farli ricco in poco tempo, per non rispondere in detto tempo alle polize di cambio, se peccò? *Respond.* di sì, & grauissimamente, & anche doppiamente, si per il patimento di molti, & per l'interessi de' proprij padroni. Et anche peccò per li monopolij fatti, oltre poi il peccato, che commette della ingorda auaritia, per volere guadagnare molto in si breue tempo, & del patimento, che da alli creditori, ch'hanno depositato, & è tenuto alla restitutione de' danni.

Coron. ibid.

30 Si dimanda: Vn Banchiero riceuette lettere, o polize, acciò pagasse alcuni danari al tale, nel qual pagamento differiu il tempo, se peccò? *Resp.* se detta dilatione malitiosamente la metteua, per poterli seruir più à lungo del danaro, per guadagnare tempo, con intentioni di scuse, con dire le polize non sono buone, o ben fatte, o mandare essi creditori ad altri banchi, per portate il tempo inanti, acciò finisca l'hora di pagare, dirassi di sì, & mortalmente, oltre che è tenuto alla restitutione del danno, & interesse, ch'essi creditori patiscono, per seruirsi essi Banchieri de' lor danari, nē possono fare i loro negotij con molto lor danno, perdita di tempo, & forsi anche della perdita di qualche buon guadagno lecito, che suole occorrere da vn giorno all'altro. Ma se detti impedimenti, o dilationi fossero ragionevoli, & accidentali, sono scusabili, & senza peccato.

Coron. ibid.

31 Si dimanda: Vno si ritrouaua in Venetia, per fare alcun pagamento in Lione, o altrove per mille, o più ducati, ilquale trouò il banchiero, & lo ricercò, che gli facesse una poliza da rimettere detti danari, & gli contò li danari con promessa di nō mādare la poliza fin tre, o quattro mesi, quando lui gli voglia far gratia di non torgli più di tre, o quattro per cento; ouero di non presentarla fin à sei mesi, se gli torrà solamente doi per cento. Il banchiero per seruirsi del danaro per detto tempo, si contenta, se colui pecca? *Resp.* di sì, & è vsura, percioche esso banchiero merita cinque, o sei per cento di salario, & per seruirsi del danaro di colui, commette questa vsura. Per la qual cosa detto mercante è tenuto alla restitutione a esso banchiero, per l'vsura.

Coron. ibid.

32 Si dimanda: N. uoleu a mille ducati in Roma, & dice al banchiero, che uoglia esser contento dirgli, li rimetta per poliza, done il ducato val meno, in Venetia, cioè nel tal luogo, & li contra al banchiero in Venetia mille ducati, con darli la sua mercede ordinariagli, se esso banchiero pecca per non francarli quello, che di più vale in Venetia, che in Roma? *Respond.* di nō. Imperoche per ordinario li viene a ragione di cinque per cento per la sua fatica, industria, & fastidio, & secondariamente il guadagno, che fa per l'accrescimento della moneta, non defrauda N. perche ha il suo intento senza farlegli alcuna ingiustitia. Et se fra di loro patteggiassero, che li sia pagata l'istessa moneta della medesima specie in quel luogo, doue N. desidera per l'accrescimento, che si fa là in quel luogo, doue è trasportata, il banchiero guadagna per il salario constituitoli, &c. per hauerla là in quel luogo, doue la val più.

Coron. ibid.

33 Si dimanda: Sono dui, che si ritrouano in Napoli, vno de' quali vorrebbe mille ducati in Napoli, & l'altro li uorebbe in Venetia. Et così si permutano con darli doue ciascuno di loro desidera, ma vguualmente, se gli è peccato? *Respond.* se tanto valerà il ducato il Napoli, quanto in Venetia, dirassi di nō, ma allhora se gli commetterebbe peccato, quando vno ricercasse guadagno dall'altro, essendo che nella permutazione si deue osservare l'equalità. Ma dirassi bene questo, che se la moneta, che si permuta fosse varia di prezzo, & di ualuta, come alle uolte suole accadere, per la diuersità de' luoghi, allhora l'uno deue

rifare

rifare all'altro, altrimenti con buona coscienza, questa permuta non si deue fare, & facendola, farebbe ingiusta, per la varietà del prezzo, & della ualuta della moneta.

34 Si dimanda: Vno haueua bisogno in Roma di mille ducati, ilquale ua al banchiero, o à qualche mercante, & gli dice, che gli debba rimettere detti danari, ma con patto gli siano rimessi in Venetia, secondo che correrà il cambio, per detto luogo nella piazza al tempo, che si celebra il contratto. Et così gli si paga al tempo debito, o con guadagno, o con perdita d'esso banchiero, o mercante, che quello sia, secondo che corre nella piazza, o per dir meglio, nelle conuentioni commue tra mercanti, se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche questo è vero cambio, che si stà al male, & al bene, al guadagno, & alla perdita, & ha tutte le regione, che deue hauere vn vero, & reale cambio per poliza, per essergli l'ordine, & modo conueniente.

Coron. ibid.

35 Si dimanda: Vno dette alcuni suoi danari a cambio, ilquale sotto buona fede negoziua, non sapendo l'ingiustitia, & i monopolij o collusioni, che si fanno nella piazza, o conuentioni de' mercanti, ma tiene fermamente, & credo, che la piazza, o conuentioni si facciano giustamente al solito, se costui sia scusato da questa ignoranza? *Resp.* di sì, ma in fino a tanto, che lui saprà dette sottigliezze della piazza, & che starà in quella buona fede. Ma dopò, che sarà certificato di simile ingiustitia, deue ridurre il contratto del cambio al giusto prezzo, secondo che per un certo giusto giudicio haurebbe potuto giudicare, che la piazza, o le mercantie haurebbero potute andare, senza tal malitia commessa.

Coron. ibid.

36 Si dimanda: Vn banchiero, ouer mercante dette alcuni suoi danari a cambio per Lione, o per Venetia, o per altro luogo con maggior guadagno di quello è stato tassato dalla piazza, sotto alcune scuse, dicendo che la piazza è sminuita, & non è al giusto prezzo per collusione, & sottigliezze de' mercanti, & ciò non si sà, però lui non vuol star saldo a questo prezzo commune della piazza, ouero dicendo, che lui vuol dare i suoi danari à cambio a prezzo rotto, & non altrimenti, se pecca? *Resp.* di sì, & grauemente, imperoche questo è con notabil danno di colui, che piglia li danari a cambio, ilquale non trouando mercante alcuno, che gli dia a cambio a prezzo corrente giusto, & conueniente, & come quello, che forsi è oppresso dalla necessitā, che possi prouedere alli casi suoi, fa quel tanto, che può. Et esso banchiero, o mercante conoscendo questo bisogno di costui, lo soffoca, & dice questa è l'ultima mia resolutione, se tu gli vuoi, io uoglio da te tanto per scuto di Lione, & tanto di Venetia; & non più, però se così vi piace, toleteli, altrimenti lasciateli stare. Questo banchiero mortalmente pecca, & è tenuto a restituire quello di più, imperoche il contrattare deue essere con uilitā, & perdita commune di contrahenti, & non altrimenti, & anco conforme alla regola commune approuata.

Coron. ibid.

37 Si dimanda: Vno s'abisognaua di mille ducati in Roma, & andò dal banchiero, dicendoli che uoglia esser contento darglieli, che gli promette, farglieli rimettere in Roma con auantaggio di tanto per cento, di quanto faranno d'accordo, essendo che in Roma non si fa piazza per Venetia; se sia lecito? *Resp.* di no, & dirassi essere vsura, imperoche il banchiero, che da il danaro, guadagna tanto per cento, per cambiare, o prestare più presto, perche questa sorte di cambio, non è cambiare, ma prestare danari per un mese, o due, o tre. Ancorche il chiamano cambiare, ma in uero è prestare a colui detti danari per suoi bisogni, essendo che colui nō habbia in Venetia danari, per rimetterli in Roma, nē meno mercantie, da vendere. Et essendo il Cambio vna certa locatione di fatiche, di fastidij, d'industria, & pericolo del mercante, o simile altra cosa, per trasportare il danaro da un luogo all'altro, si come a pieno nē dice la Somma Corona, nel secondo genere de' Cambij, per ilche debba esso banchiere guadagnare tanto per cento, essendo che lui nulla cosa faccia di questo, & però non è cambio, nē meno permutazione propriamente, poiche la moneta non è in essere da esser pagata in Venetia, o altrove, & la permuta deue essere vguale, questa non è vguale, poiche gli corre l'utile di tanto per cento; Onde per forza dirassi essere impreso per tanto tempo; per ilche non si può riceuere, se non quel tanto, che s'impresta. Eccetto che esso banchiero, o mercante ciò non hauesse fatto, per accomodar colui, & discomodar se, che era in procinto di comprare con quelli danari alcuna mercantia, che in questo caso, farebbe lecito pagare quello interesse, che detto Banchiero, o mercante patì, si come s'ha detto nel capitolo d'impreso.

Aristo. 7. Polit.

Coron. ibid.

S. Anto. 3. p. tit. 8. c. 3.

III

38 Si dimanda: Vno domandò mille ducati a un banchiero in Venetia, da essergli dati in Lione

Lione, al quale forno dati, ma con patto, che se gli restituisca, termine, doi mesi, dopo che sarà arriuato la poliza, altrimenti non dandoglieli in detto termine, oltre l'uso del guadagno, che se gli vuol dare, vuole che gli siano pagati di più, a ragion di tre per cento, & se stesse sei mesi, vuole a ragione di quattro per cento, se questo cambio sia lecito? *Resp.* di nò, imperoche chiaramente vedesi hauersi riguardo al tempo solo, col quale costui vorrebbe guadagnare, & non alla lontananza del luogo, nella quale consiste la giustizia del prezzo, & non del tempo solo. Essendo che quanto il luogo, doue s'ha da pagare li danari, sia più lontano, tanto meno ualer deue li danari, come quelli, che sono fatti veniali per la lontananza del luogo, & nò del tempo solo, per li fastidij, & fatiche che con se apporta, come la Somma Corona, nella seconda regola de cambij, ben dice, & il dottor Nauarro al capit. 17. Onde dirassi questo cambio esser vsurario. Vedasi però il Nauarro, che vedrà più a pieno, & resterà sodisfatto.

39 Si dimanda: Vno tolse danari a cambio, & perche hauea bisogno di quelli, si contentaua perdergli vn tanto per cento, per seruirsi più lungo tempo del danaro, & il banchiero, o mercante, che quello sia, per guadagnare tanto più con costui, si contentaua lasciar-glieli, & prolongargli il tempo più del solito, se questo contratto sia lecito? *Resp.* di nò, & essere vsura marcia, se perciò non gl'interuiene alcuno interesse. Laqual sorte di contrattare, è simile a quella cosa, che si compra molto meno del giusto, per l'anticipazione del pagamento, ilche è in fraude dell'vsura. Onde prego essi R. Confessori per il preciosissimo sangue, che Giesu Christo sparso per noi miseri peccatori, che aprano gli occhi molto bene a questo, perche oltre, che la cosa per se è cattiuu, e pessima, ma anco deouono sapere espressamente, essere stato prohibito dalla felice memoria di Pio V. si come veder si può nella sua bolla, ch' incomincia. *In eam.* Et uedràno in che gran pelago, si ritrouano.

Et guardisi quelli Notari, che per timore, accommodano li contratti, li quali apparono leciti, & poi dentro sono pieni di malitia venenosa. Onde ben dicono li sacri Theologi, ciò douersi conoscere dall'intentione di contrattanti.

*Auerimē
to a' Reuerē
di confessori
& a notari.*

40 Si dimanda: Vno per bisogno, tolse danari a cambio da vn mercante, per la fiera, doue gli promise darli di più vn tanto per cento, secondo che restarano d'accordo essendo che per quella fiera non si faccia piazza, o di Lione, o di Lanciano, o di qual si voglia altra fiera, se questo contratto sia lecito? *Resp.* perche pare, che detto contratto habbia della permutatione, & anco della compra, diremo il tempo, che corre fra il dare, & il riceuere de' danari, se per la distanza facesse, che il danaro ualesse più (come è già detto) sarebbe lecito. Et anco sarà lecito per la varietà delle cose, ch' alle uolte sogliono occorrere fra ditto tempo, che'l danaro ual più a un tempo, ch' a un'altro, imperoche alle uolte nel principio della fiera si vuol dare danari a un prezzo, nel mezzo di essa, a un'altro, & nel fine a un'altro, se il guadagno dunque sarà per la lunghezza del tempo, per la lontananza del luogo, il contratto, dirassi essere contratto di compra, & esser giusto, purché nò vi sia fraude nell'istimare il danaro distante, & assente & se il guadagno sarà per la lunghezza del tempo, per la varietà delle cose, che sogliono occorrere in ditto tempo, diremo ancora esser giusto. Imperoche costuidi i suoi danari a cambio nel principio della fiera, nel qual tempo guadagna più, che dargli nel mezzo, o nel fine d'essa, essendo che per ordinario sogliono essere, che nel principio si troua più abbondanza di danari da vendere, che non e nel mezzo, o nel fine della fiera, la ragione poi perche, uedasi la Somma Corona, che a pieno gli ne dirà, nella seconda specie de' cambij, Imperoche io molte cose tralascio, per non essere al nostro proposito il disputare, uolendo assolutamente parlare, per decisione breue, & non disputabile. Onde diremo, che li danari nel principio d'essa fiera uagliano più buon mercato, & così il banchiero, o mercante uiene a guadagnare più, rispetto all'abbondanza di coloro, che togliano a cambio, & non rispetto al tempo più lungo, per ilche loro istessi, per commodità propria, fanno li partiti più grassi. Intendendo però sempre per il banchiero, che'l prezzo sia giusto, hauendo riguardo alla lontananza, & anco al tempo proprio, quando li danari stessero in mano del Banchiero otio si, senza alcuna utilità, che forsi in mano d'altri starebbono con uile, & frutto, & non ha uer riguardo al tempo solo, perche sarebbe un far guadagno del tempo solo, & non delle altre circostanze, ilche sarebbe illecito. Si puo hauere anco un'altra considerazione circa la moneta, che si paga per la diuersità di quella, che s'ha riceuuta, o che si riceue nelle fiere.

Coron. ibid.

le fiere. Come per essempio diremo, in Napoli darsi per la fiera di Lione, ducati di Carlini, per tanti ducati d'oro del sole, & simili altri essempij. Et allhora questo contratto chiamerassi permutatione, o contratto innominato, cioè vi darò questo danaro qua, acciò voi date a me quello danaro là, & in questo modo quello sopra più, che si guadagna per la diuersità della moneta, sarà guadagno anco giusto, pur che vada, secondo la stima commune tra mercanti. Ancora alle volte si vuol riceuere nelle fiere l'istessa moneta, che si pagò, ouero l'equivalenza, ma riceuere alcuna cosa di più, che non si pagò, come accascar tuole in Napoli per Venetia, che si vuol cambiare a tanto per cento, o poco, o assai per rispetto del tempo più lungo, o più breue, che vi correrà fra il dare, & il riceuere, o in Fiorenza, quando si cambia per Venetia scuti d'oro, per scuti d'oro, con auantaggio d'un tanto per scuto &c.

41 Si dimanda: Essendo che molti, iquali considerando la differenza de' tempi, di sopra detti, che per tal differenza diano a cambio i suoi danari nel principio del tempo, per la tale, o tal fiera, perche guadagnano per l'abbondanza de' danari, che nel principio si vendono, a sei, o à otto per cento, & così rimettono molti danari alle fiere. Et dopo quando s'approssima il tempo di dette fiere, non vogliono dare più a cambio, ma anzi loro tolgiono a cambio, per essa fiera a ragione di tre, & quattro per cento, & così trafficano li loro danari, ch'hanno riposto nella fiera con guadagno di tre, o quattro per cento, senza leuarli né anco del loro letto, facendo simili sorte de' cambij, se siano leciti? *Resp.* di nò, imperoche detto pagamento anticipato, guadagna solamente col tempo, & non con altra cosa già detta di sopra, onde chiamerassi Questo, & non Guadagno, cioè Guadagni infami, con continuo peccato mortale, perche uedesi, che detti loro traffichi non sono per beneficio vniuersale, secondo ch'è stato trouata la mercantia, ma per vn'ingordigia particolare. Ma diremo bene, che se la varietà de' prezzi delle monete, & de' cambij sarà solamente per l'abbondanza, & penuria delle monete, tolto uia però ogni fraude, il guadagno sarà lecito, si come è detto nel precedente. Ma quelli poi, che stanno sopra questa sorte di traffichi, circolando i cambij continuamente, senza uolere intricare il proprio per l'appellatiuo, cioè li suoi danari in altre sorte di mercantie, peccano mortalmente, per il grande affetto, & auidità che hanno di guadagnare, per il modo del negoziare, il quale ueramente è giusto, per il uicere humano, ma per far gli altiuoli, & per l'auidità, a loro sono illeciti, & mortali, nè si deuono assoluere.

Coron. ibid.

*Differenz.
tra Questo,
& guadagno
Et che co-
sa sia que-
sto.*

S. Tho. 2. 2.

42 Si dimanda: Vno dette alquanti ducati a cambio da essergli rimessi in Napoli, il quale dette di più di cento ducati 4:ouer 5. per cento, se sia lecito? *Resp.* Essendo che di molte forte siano i cambij (si come hauemo detto) ma i dui principali sono questi, cioè Cambio reale, & Cambio secco, il Reale dirassi esser, cioè, quando ueramente apparisca il denaro, & che si riceua per la distanza del luogo & non del tempo, & anche nelle prime fiere, ma non si puo riceuere nelle seconde, o nelle terze, perche sempre saria vsura, riceuendo si fuori dalla prima. Però Reuer. Confessori pregoui aprite bene gli occhi in questi Cambij, per esser quelli esca del Diauolo.

L'Autore.

De' Cambij per lettere.

Cap. LXXX.

S O M M A R I O.

- 1 Dare a Cambio a minor prezzo inanti la fiera, o comprare a minor prezzo con conueniente anticipata, non esser lecito, e perche. Comprare, o uendere, o dare a cambio per anticipazione di tempo, per il uantagio solo, non esser lecito, e perche.
- 2 Far Cambio da un luogo a l'altro uicino, o lontano, doue uoglia esso banchiero, nè se gli faccia piazza, non esser lecito, e perche. Esser lecito far Cambio da un luogo uicino per il pericolo de' ladri, o d'altro tranaglio, che potesse ueramente accascare, & perche. Far Cambij da tempo a tempo, non esser lecito, e perche.
- 3 Dar danari, o roba, a bisogno in diuersi luoghi, con patto di tanto per cento, non esser lecito, benche quelli traffici fossero, e perche.
- 4 Andare a dar nome d'andare alla tal fiera per comprare, o comprar poco, per colorare, ma per

per dare a Cambio a molti bisognosi per una fiera all'altra, e di fiera in fiera rimouere il contratto, non esser lecito, e perche.
 Dar danari, o roba per termini, non esser lecito, e perche.
 Circonstanza de' Cambii leciti, e s'er otto, et quali siano.

Coron. ibid.



I dimanda: Sogliono alcuni, che danno a cambio, innanti che si approssima la fiera, comprare a minor prezzo di quello, si farebbe al tempo conueniente, per riceuerlo poi nelle debite fiere, & se bene non gli sono molti, che pigliano a cambio, nondimeno loro stanno incerti pontelli, che dicono a quelli, che ricercano danari, se li volete adesso, per pagarli alla fiera, io ne voglio tanto per cento, & non manco, ma se li vorrete più vicino alla fiera, per farui piacere, son contento darueli per tanto meno, se sia lecito? *Resp.* di no, & diremo esser ingiustitia grande, & usura marcia, quando non si considera altro, che'l tempo, perche comprano essa roba a minor prezzo del giusto valore, per l'anticipazione del pagamento. Et anco dirassi esser usura, perche vende il tempo anticipato, per esborfare gli suoi danari, che stanno otiosi, & sta solamente sul traffico del suo solo, & non d'ambidue le parti, come l'equità vuole, & ricerca. Onde per l'equità, & con buona coscienza non si deue hauere riguardo al longo tempo, o al breue assolutamente, ma alla distanza del luogo, all'equità, & alla stima del danaro ancora, che correrà, secondo la commune opinione, & non priuata, senza fraude, & vile proprio solo. Imperoche colui, che negotiarà, secondo il proprio appetito, affetto, & passione s'ingannerà, & farà tenuto alla restitutione, volendosi saluare. *Et qui potest capere capiat.*

S.Tho. 2. 2.

Ari. 5. Esh.

Pio V. in sua bulla.

Coron. ibid.

2 Si dimanda: Vno farà vn cambio da Venetia a Padoa, o in altra città vicina, o lontana, che sia, come in Tolentino, doue esso banchiero vorrà con vile, nelle quali non si fa piazza, nè meno è solito tra mercanti communemente farsi, & rimetter danari, & cauere, se sia lecito? *Resp.* di no, che non sarà lecito far cambij in quelle Città, o luoghi, doue non si fa piazza, nè è solito farsi mercantie, & traffichi, perche in detti luoghi non vi sono quelle ragionevoli cose, che si ricercano a' cambij, acciò siano leciti assolutamente. Però faranno più presto illeciti, che altrimenti, percioche si toglie ne' cambij tanto per cento per le fatiche, per il fastidio, & industria del banchiero, & per li pericoli di trafficare il suo danaro, da vn luogo lontano all'altro, & longhezza di tempo. Onde il voler guadagno da sì vicino luogo, farebbe più presto ingiustitia, che altrimenti per si poco viaggio, doue niuna delle predette cose internengono. Eccetto, come dice Soto, non li fosse alcun pericolo di ladri veramente, o altra sorte di traualgio, ancor che sia il luogo vicino, o con arriscarsi a qualche giattura, o di vita; o del cambio, imperoche pare all'ora, che farebbe lecito. Ma doue dette cose non gli concorrono, non si puo cercar guadagno con buona coscienza, perche più tosto si chiamarebbe cambij da tempo, a tempo, che da luogo, a luogo. Onde il banchiero guadagnarebbe per ragione del tempo solo, & non per la distanza del luogo, quale fa li prezzi delli danari variabili.

Lib. de iust. & iur. q. 1. 3. art. 1.

3 Si dimanda: Perche il mondo hoggidi, è fatto molto sottile, e stipolato, il demonio è cattiuo, per esser vecchio, molti per il guadagno in qualouque modo hanno messo da banda l'honore, è la salute propria, con la coscienza, nè in altra cosa s'ingegnano, o pōgono sollicitudine, se non ne' danari, e nelle molte facultà, e tengono quelli, come vnico e cercano sempre guadagnare con viuua, tutta, e sicura entrata, e senza hauere fastidio, o pericolo alcuno, nè con tutto ciò, si contentano del poco guadagno, che ogni di cercano di ritronare qualche nuouo traffico, o guadagno. Di maniera che sono alcuni, che vanno, per le fiere, o per le Città grosse, doue più si traffica in grosso, senza voler però mercadantare, e prestano danari con vile, ouero danno robe a chi n'ha bisogno, per ilche col tempo guadagnano tanto, che in breue spatio di tempo, illecitamente diuentano ricchi, se questi tali peccano? *Resp.* con la Somma Corona, di sì, e mortalmente con obligo di restitutione, percioche il loro guadagno consiste solo nel fare, o dare essi danari, o robe a tempo, e non consiste nelle altre circostanze, che gli vanno accompagnate, come di sopra hauemo detto. Et questo istesso peccato commettono quelli, che danno i suoi danari ad alcuni, che ciò faccino, alla parte, con accordarsi con quelli, che gli debbano dare vn tanto, o alcun guadagno determinato, o pur indeterminato. Onde ambedue le parti senza

senza alcuna speranza di loro salute, vanno a casa del diauolo di subito, portandosi dinanzi di loro, la sentenza della lor pena eternale.

4 Si dimanda: Vno si parte di Venetia con vna quantità di danari, & uà alla fiera di Foligno nel mese di Maggio, ma non uà a detta fiera, per comprare cosa alcuna, se bene lui darà nome d'andare alla fiera per comprare, o se compra, comprerà per 25. ducati, per dar colore al guadagno vsuratico. Ma veramente la sua intentione non è di comprare, ma uà per dare a cambio a Pietro, & a Paolo, & a tutti quelli, che hanno bisogno di danari per le loro occorrenze, alli quali darà danari a cambio per la fiera di Lanciano a Settembre, con un poco di uantaggio, si come restaranno d'accordo. Dopò uenuta la detta fiera di Settembre, se ne uà alla fiera, per riscuotere li suoi danari con detto guadagno, & di nuouo li torna a dare, o al detto mercante, o ad altri per la fiera di Recanati a Nouembrio. Et così uà circonuolando di fiera in fiera tanto in Italia, quanto fuor d'Italia, in Spagna, in Franza, & per tutte le fiere, uà dagando danari a cambio tutto il circolo dell'anno, & doue non sono fiere, darà danari per li primi, o secondi termini, ma con riuocazione de' contratti, di termine in termine, o con li medemi, o con altri, & quelli, che non possono pagare alla fiera determinata, o a termine determinato, gli rinouerà il contratto sopra il capitale, & guadagno, con un poco di accrescimento, se gli tornerà a dare per l'altra fiera di Quaresima, & di Quaresima a quella di Venetia all'Ascensione. Et riscossi li suoi danari in questo modo in Venetia, o per se, o per i suoi ministri. Di nuouo li torna a dare per l'altre fiere, o di Lione per Ottobre, o per Spagna, &c. Et illecitamente si fa ricco in breue tempo, con mettere il guadagno sopra il capitale, se sia lecito? *Resp.* di no, & li suoi fattori, & ministri, tutti sono de' diauoli dell'inferno, per essere, usura marcia, attento che ha messo la coscienza nelle scarpe, & il guadagno nel scrigno dell'Inferno. Perche la moneta puo valere più, o meno, per queste otto infra scritte circostanze, o ragioni, per conoscere se siano leciti, o illeciti. Prima per la diuersità de' metalli, o monete. Secondo per la diuersità della sua bontà, o tristezza. Tertio per la diuersità de' luoghi. Quarto per la diuersità del tempo. Quinto per l'assenza, o presenza del danaro. Sesto per la diuersità della forma, o impronto, & del peso. Settimo per la riprobatione, o in tutto, o in parte, & più in un luogo, che in vn'altro. Et ottauo per l'abondanza, & carestia de' danari. Le quali tutte cose sono pienamente dichiarate dalla Som. Coron. nel capitolo de' cambij, & dell'usura. Per ilche uederassi, che questo mercante, per le prime cinque ragioni non puo con buona coscienza, in alcun modo guadagnare. Et per le altre tre potrà guadagnare, secondo, che lui si fa la coscienza grossa, o sottile, & in questi contratti, sempre sta a guadagno, & non mai alla perdita quel mercante, che diceuano.

Coron. ibid.

Circonstanze, che si ricercano ne' cambij, acciò siano leciti, quali, e quante.

De' Cambij minuti vsurali. Cap. LXXXI.

S O M M A R I O.

- 1 Tenere banchetto e cambiare monete a minuto, esser lecito, e perche, e quando, e come.
- 2 Cambiar moneta grossa per minuta, o minuta per grossa con guadagno, esser lecito, come, & perche.
- 3 Cambiar moneta fina, o spezzata, o uenderla, con togliere alcuna cosa di piu, quando, e come sia lecito.
- 4 Cambiare, o riceuere di piu della giusta legge, non esser lecito, & perche.
- 5 Dar moneta falsa, o non corrente, o scarfa, o rotta, & non esser lecito.



I dimanda: Vno teneua bottega, ouer banchetto, per cambiare ori, ouer monete ingrosso, ouero a minuto, a ragione di tanto per cento, se peccò? *Respond.* di no, imperoche, essendo questo l'ufficio suo, o per esser costituito, & ordinato dal Prencipe, che con giusto salario tenga questo carico, & tolendo giusto prezzo, non peccò; quando esso Prencipe peccò, non l'hauere salario del publico, ouero che non tolesse di più di ciò, che per giusto prezzo, e stato ordinato dal Prencipe, che gli sia dato da quelli, che hanno necessità del cambio. Et dirassi etiandio da quelle particolari persone, quando gli sia promesso, che non tenesse tale ufficio publico, o banchetto, puo anco torli licitamente alcuna cosa di più, per le loro fatiche, o per l'impedimento, che si suole hauere in simile arte, per andare in camera, o per aprir l'arca, per contare quelli danari, che lui dà, & che riceue, per guardare

Nas. in colo lar. 4. ne' commentari de' cambij. nu. 19. 20.

Soto in 4. de' Sum. 15.

Sum. Coro. de' cambij, v. 8.

S. Tho. 2. 2. q. 77. nu. 1.

Idem 2. 2. q. 77. art. 1.

Prag. 126. 127. et 129.

Prag. c. 125. 126. 127. Et in lib. Pragm.

Som. Coron. de' cambij, cap. 8.

Gaet. in opu sculis de ca bjs.

Silue. in ver. usura 4.

Nauar. de cambis, S. Anton. 3.

par.

guardare la moneta, se l'è buona, o cattiva, lequali cose sono tutte cose, che si stimano a danari, senza però alterare il prezzo d'alcuna sorte di monete, nè meno per cauarla, & portarla, o mandarla fuori della Republ. quando gli fosse diuetato; Ma cambiare moneta grossa per minuta, o minuta per grossa con guadagno, o per bontà, & finezza dell'oro, o per valuta di più della tal sorte d'argento è lecito; & anco a colui farli lecito cābiare alcuna moneta d'oro all'ai fino, & anco uenderlo, o cambiarlo con monete, & pezzi d'oro, & torre alcuna cosa di più di quello, che ella uale da colui, che n'haueffe necessitā, per in dorare, o per medicine, & per altre simili cose, secondo il valore, che le leggi permettono, o comandano, quando però ueramente quella ualeffe, quello di più, per la sua materia, & anco per darla uia, gli perdesse alcuna commodità, che per tenerla gli è ueniua, come farebbe hoggidi il comprare de' crociati, di ongari, di scuti, di cechini di più, perche non se ne trouano.

Ma dirassi bene, quel cābiatore peccare mortalmente, & esser tenuto alla restituzione, & a i danni con grauissima penitenza, che cābiò, & haueffe tolto di più di quello, che per legge giusta, o costume del luogo gli conueniua, o se gli doueua, ouero quando haueffe dato moneta, o ori falsi, scarfi, o cattiuu, o rotta, o che non si spedeua, o che haueffe ingannato nel ualore della moneta, o dell'oro, che colui, al quale cābiò, non l'ha uesse conosciuto, & che si fosse fidato d'esso cābiatore. Et anco colui, che riceuette il cābio, peccò, & è tenuto alla restituzione, quando non haueffe pagato il giusto, che gli ueniua, o il tutto a esso cābiatore di ciò, che gli doueua, per l'ingiustitia, che in essa azione si uede.

Et l'istesso dirassi di colui, il quale è posto in ufficio, con carico di pesare la moneta, o gli ori, & dire ciò che uale, a tutti quelli, che gli andassero a dimandare la ualuta di quella, o la bontà, o la falsità, o fare gli conti fra le parti, che danno, o tolgiono a cambio, può torre alcuna cosa per sua fatica per cambiare, o fare simile sorte d'effetti, quando non sia stipēdiato dal publico; imperoche alhora esso cābiatore che tiene tale ufficio, o per publica autoritā del Prencipe, o per ordine, & commessione di quello, o per esser stipēdiato da quello, è obligato a tener casa, o bottega, pesi, & altre simili cose, & fare tutti gli effetti, & altri, che facessero bisogno gratis, per il salario, che ha dal Prencipe, per le quali ragioni, può torre lecitamente alcuna cosa.

De' Cambij reali. Cap. LXXXII. S O M M A R I O.

Che cosa sia danari, o altra robba.

I Vn mercante, o altri non puo cambiare con guadagno, perche, e quando, e come possi farlo.

I dimanda: Vn fontegaro di farina hauendo venduto vna quantità di farina, & toccato pur all'ai moneta, laquale teneua per comprare dell'altra, è ricercato da N. a douerli cābiare 2000. ducati, d'oro, o d'altra moneta buona del medemo ualore, & questo lo faceva N. per hauer quel comodo, esso fontegaro cambiando, se può lecitamente torre alcuna cosa per sua fatica?

Resp. di nò, perche lui tanto spenderà in quel suo essercitio l'una, come l'altra moneta, & forsi, alle uolte li tornerà più commodò hauerla cambiata, leuandosi dalla borsa tanta moneta, che l'aggraua, o li dà gran neggia.

Et l'istesso dirassi di colui, che vuole andar in lungo viaggio, se ritroua hauer molta moneta, & gli aggraua portarla per il peso, & discommodo, uide che N. haueua uenduto alcuni suoi casi, & toccato molti ducati, per inuestirli ancora, lo ricercò, a douerli cambiare ditta moneta, & darli detti ducati, N. non può, nè deue con buona coscienza torre alcuna cosa di guadagno, essendo che lui vuol subito riuestirli, nè gli torna danno, nè discommodo alcuno cambiare al ditto uiandante ditta moneta, nè deue torre guadagno, per la fatica, nè anco un quattrino.

De' Cambij per lettere usurali. Cap. LXXXIII. S O M M A R I O.

Cambio usurale, che cosa sia, & come si fa.

I Torre lettere di cambio da vn luogo a vn altro dal publico banchetto con guadagno, esser lecito, e perche.

Vero

- Vero contratto di cambio, e lecito, qual sia, perche, e come.
Doue non è legge del giusto cambio, si deue ricorrere all'uso, o costume, e doue non è l'uso, all'arbitrio, o al giudicio di persone prudente.
2 Torre lettere di cambio per alcun luogo, doue non si ha corrispondenza, nè traffico, nè intentione di pagare in ditto luogo, non esser lecito.
3 Torre lettere da un luogo per un altro, con promessa di pagare il ricambio, e rimandare esse polize da un luogo all'altro, non esser lecito, e perche.
Dar danari, o lettere di cambio da pagarsi a tempo, e non pagandole, esser peccato.
4 Dar danari presentemente per un luogo a un altro a tempo, e con utilità, non esser lecito, e perche.
Farsi pagar, l'utile per il cambio, indifferente da un luogo a un altro, non esser lecito.
5 Non esser lecito al cābiatore ricevere salario, & alcuna cosa di più per il cambio, o per la lettera di cambio.
6 Torre danari, dar danari a cambio, per pagarli, doue non si ha corrispondenza, nè traffico con farli torre sotto nome di terzo persona, non esser lecito.
7 Dar danari a uno in un luogo, per riceverli altroue per suo comodo, con mercede, esser lecito.
8 Dar danari con guadagno per spenderli doue quelli uagliano più, esser lecito darli con guadagno, e come.
9 Torre danari in un luogo, per un altro a tempo, & per l'istessa ualuta restituirli, esser lecito, come, quando, & perche.
10 Torre lettere di cambio in un luogo, per riceverli altroue, esser lecito riscoterli, doue desidera.
Lecitamente, puo il banchetto dimandare alcuna cosa per la lettera di cambio, da un luogo a un altro, per la sua fatica.



I dimanda: Vno ueramente tolse in Venetia lettere di cambio, per Roma dal Cābiatore, nel banchetto publico, & teneua le dette al Cābiatore, o ad alcuno altro, che in Venetia tiene danari, o credito, accioche gli dia vna lettera, per vigor della quale gli siano dati tanti danari, quanto vale quella ualuta, che egli gli dà, o gli facci dare in Venetia, & gli dà vn tanto per cento di guadagno, accio gli siano pagati in Roma, per vigor di essa lettera, se peccò? Resp. di nò. Imperoche questa contra lettera è giusta, & chiamasi cambio virtuale, perche virtualmente trapassa il danaro. Per ilche colui, che lo vuole in altra terra, lo dà in questa, o fa cosa, o tutta, o in parte, che uaglia tanto, quanto che in quella terra tiene esso Cābiatore, danari, o credito, accioche gli dia essa lettera, per vigor della quale gli siano dati tanti danari, quanto uale qlli danari, che lui gli dà quà, o altra robba di tanta ualuta, ouero fa cosa per esso Cābiatore quà, che uale detti danari, che gli rimette in Roma; & quelli sono ueri contratti, o cambij, che si dà, o si fa per l'vna parte uaglia tanto, quanto ciò, che si dà, o si fa per l'altra: Imperoche bisogna, che gli sia egualità fra quello, che l'vna parte dà, o fa dare, & fra colui, che l'altra dà, o fa dare. Et accioche questa sorte di contratti siano leciti, è necessario, che qlllo, che si dà al Cābiatore, pche gli dia la lettera di cambio, accio gli siano dati p lui in Roma, o in altra parte i danari, che se gli dia il giusto salario, & anco egli nò pigli più del suo giusto salario, o prezzo, & accioche si sappia qual sia qsto giusto prezzo, o salario, & quale l'ingiuisto, o per l'abondanza, che fosse, o per la carestia, si deue ricorrere alla legge, & quando non gli fosse legge, ricorrere all'uso, o al costume, quando tal'uso non sia couertito in abuso, & non sia contra la legge, nè euangelica, nè humana, se però uso, & costume gli è. Quando nè anco l'uso non gli fosse, deue ricorrere all'arbitrio, & giudicio d'alcuna persona prudente, & sapiente, che sia publica.

2 Si dimanda: Vno tolse una lettera di cambio da un Cābiatore per farsi rimettere 1000. scudi in Roma, o in Spagna, o altroue, & colui che tolse, chiaramente si dà da esso Cābiatore, che nò ha in alcuno di detti luoghi danari nè credito ne meno fattore o agente alcuno, che gli habbia da riceuere, o trafficare alcuna cosa per esso, che gli tolse. Nè meno ha intentione di uoler pagare in Roma detti danari, che ha tolti in Venetia, doue lui sta, o in quei luoghi, per donde gli tolse, ma è per pagarli qui fino al tal tempo, doue egli gli tolse a quel prezzo, che uarano in quelle città, per doue gli

Giardino di Sommisti, Parte Prima.

M ha

Nau. in corrola. 15. ne' commetarii de cambis. nu. 21. Caldeuino. è concil. 11. de usur.

Soto in 4. de. 15. q. 2. ar. 2. S. Th. 2. 2. q. 8. ar. 6. et 9. 59. ar. 2.

Nau. in corrol. 15. ne' commetarii de cambis. Pet. in tract. de com. ca. 1. de cessa.

Silua. verbo,
v. ser. 4.
Arm. dell'
arte de' cam-
bii nu. 8.

Nau. ne' co-
men. in cor-
rolario. 15.
commen. ta-
vii de' cãbii.
num. 25.
Arm. dell'
arte de' cam-
bii.

Naua. in co-
rola. 15. ne'
commen. vii
de' cambii.
num. 27.
Sololib. 7. de
inst. & m. 9.
6. arti. 1.

Naua. ibid.
num. 29.

Naua. ibid.

Arm. de ar-
te de' cãbii.
nume. 5.

Armil. ibid.

ha tolti, o in quelle fiere, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, & è vfura marcia; perciò che le lettere sono fittitie, & esso cambio è ingiusto, per non hauere a fare in quei luoghi, per doue tolse detti danari, & tanto più grauemente pecca esso Cambiatore, che sapena il detto non hauere a trafficare alcuna cosa in detti luoghi. Et chiamasi cambio secco, nõ reale, ma finto, perche esso Cambiatore ha intentione per questo cambio di guadagnare & però gli dà detti 1000. scuti, a colui, che stà in Venetia, sotto nome di cambio di Roma; ò altroue, ma nondimeno la restititione si deue fare in Venetia, & non in Roma, questa dunque sarà prestanza palliata, sotto nome di cambio.

3 Si dimanda: Vno toglie il danaro a cambio qui in Venetia, & promette di pagare detto cambio in Roma, ò per altri luochi, & anco promette di pagare il ricambio per qui in Venetia, quando le cedule non faranno per Roma, ò per altri luoghi, per doue toglie le lettere di cãbio. Dopò esso Cambiatore indirizza, & manda dette sue lettere di cambio in Roma, o in altri luochi, & gli notifica à coloro, alli quali sono indirizzate, con la sua risposta in sieme: liquali riceuete, ò che non le conoscono, o che nõ siano presentate, ouero anco senza lettere, ouero, se le conoscono, non le vogliono soddisfare, le rimandano in Venetia à ricãbiare, se pecca? *Resp.* di sì, & è vfura doppia, & marcia, perche nel primo di questi due cambij, non si paga, se non vna vfura, & nel secondo cambio, che è il ricambio, se ne pagano due. Et questa è prestanza palliata, sotto nome di cambio.

Et l'istesso dirassi del cambio, nel quale vno delle danari all'altro, per pagarsi nel tal tempo, che fossero alcune fiere, quando ueranno i danari in esse fiere, per liquali cambij è vn volere ingannare il Diauolo, & dar sembiante d'infidelità, o scordarsi di Dio à fatto, & cre dono, che esso Dio non vegga tutte le nostre buone, & prauere opere, molto meglio, che nõ le vedemo noi stessi, che le facemo.

4 Si dimanda: Vno dette presentemente ad vn suo amico 2000. ducati in Venetia, con patto, che fin vn'anno gli li rimetta in Roma senza altro cambio, ò spesa, se sia lecito. *Resp.* di nõ, & è vfura per la parte di colui, che dà, poiche per pagarli inanti tratto, guadagnò il salario, che doueua dargli, se gli li hauesse fatti dare subito. Perche vedesi, che se non gli hauesse dato detta utilità non haurebbe vfato questa carità di lasciarli vn'anno di bando, se non gli hauesse hauuto da dare, o se gli hauesse fatto dare l'utile d'essi subito. Sarebbe medesimamente vfura, quando non si facesse differenza della distanza da vn luogo all'altro, come se l'istesso prò si hauesse fatto pagare lì in Roma, quãto dà à Venetia, à Lione, o in Spagna per li minori, & maggiori pericoli, che possano accadere da vn luogo più lontano all'altro, per le molte fatiche, per le spese, per li passi, & simili.

5 Si dimanda: Vn Cambiatore dette a uno 1000. scuti in Venetia, doue egli staua, a ciò poi oltre il suo salario, nel medemo luogo, ò in altra parte hauesse da riceuerne di più, se sia lecito? *Resp.* di nõ, & è vfura palliata. Et è di tal maniera palliata, che molti s'acciecano, senza auuerdersene, poiche ogni dì molte, & molte se ne commettono, accommodandosi le carte in mano a loro modo, facendosi vna coscienza grossa, come vn ballone da vento.

6 dimanda: Vno staua in Venetia, il quale hauendo bisogno d'alquanti danari, tolse vna lettera di cambio per pagarla poi in Lione, ò in altro luogo, doue lui veramente non haueua danari da trafficare, nè meno credito, che si possi vedere, onde pregò un trafficante, che douesse torre detti danari per se, con obligarsi poi lui a pagarglieli col cambio, se sia lecito? *Resp.* di nõ, & è vfura palliata, malitiosa, & marcia, rispetto a quello, che dette li danari, se ciò sapena. Ma con questi vfurari, & fraudolenti non si puo trouare tante leggi, & ordini, quanta malitia, & inganni coperti essi troueranno, per non hauere coscienza, nè timore di Dio.

7 Si dimanda: Vno si ritrouaua in Venetia hauere mille scuti, & desideraua hauerli in Milano, il quale trouò vn Cambiatore, o banchiero, & gli dette a quello, acciò poi gli li consegnasse in Milano al tempo, d'adogli la sua mercede, ò interesse a ragione di cinque per cento, o altra somma minor di quella, che dette in Venetia, onde riceuete in Milano 950. scuti soli, se sia lecito? *Resp.* di sì, p'rispetto, che lui nõ riceuete più di quel tanto, che gli è cõcesso p'le leggi, & ordini del Prẽcipe. Essendo che p' il pericolo giustamente gli puote riceuere anche p' il portare il danaro & spese, come sono fitti, salario d'ageti, di ministri, & simili.

8 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauere mille, o più scuti Venetiani in Roma, liquali desideraua

sideraua hauerli a Venetia, come quelli, che in Venetia portauano laggio, il quale ricercando di ciò il banchiero, gli li rimesse in Venetia, riceuendo il banchiero di scuti mille Venetiani lì in Roma, doue a lui faceua gran bisogno, & li fece vna lettera di cambio, acciò gli fossero rimessi detti mille scuti in Venetia con guadagno d'esso Cambiatore, che desideraua hauerli in Venetia à cinque per cento, ò più, o meno. Et quello di più, che lui tolse, non lo tolse per rispetto dell'aspettare, o per la dilatione del tempo, ma perche uoleua prouederli delle sue necessitã in Venetia. Onde non è peccato, essendo che il corso delle monete, & l'industria s'accosta ad vna cosa sempre lecita. Ma quando lui presumesse, quel più riceuerlo per la dilatione del tempo, che lui fa, che gli siano dati à Venetia, ad ogni suo comodo, all' hora farebbe ueramente un Cambio palliato, & una prestanza coperta, con intentione di guadagno per questa via, & non di cambio di Roma à Venetia, per ilche faria vfura.

9 Si dimanda: Vno tolse a cambio in Roma mille scuti con patto di restituirglieli à Venetia fin. 6. mesi per quella medesima ualuta, che lui gli tolse in quel tempo, ouero per quello, che farà la piazza in quel luogo, doue gli riceue, & in quel tempo, se sia lecito? *Resp.* di sì, purchè alcuna fraude non vi sia interposta di mezo. Imperche fin che questo cambio starà in questo termine, non gli è peccato alcuno. Ma se questo modo di cambiare si allungasse, & che il guadagno vi concorresse maggiore, per la dilatione di quel tempo di più, non sarebbe lecito, & faria vfura, perche doue interuiene cagione di tempo, senza dano, o interesse, nel quale si traffica il danaro, che resta a quello obligato, è vfura marcia, perche si cambia, & si uende il tempo, & non il danaro.

10 Si dimanda: Ritrouandosi vno in Milano, desideraua che in Venetia li fossero rimessi mille scuti, liquali per riceuerli in Venetia, li consegnò lì in Milano al banchiero, il quale come li ebbe riceuuti, gli fece una lettera di cambio, che li fossero pagati lì in Venetia. Ouero diremo, uno ritrouandosi in Venetia, onde uoleua, che li fossero consegnati in Milano, doue egli stà, & consegna al banchiero le sue polize, acciò per quelle detto banchiero li riscuota lì, & dopò che lo paga in Milano, se questo sia lecito? Ambedue questi in tre maniere si possono contrattare, per la ualuta diuersa delle monete, cioe, o cambiando da un luogo ad un'altro, oue la moneta ual un'istesso prezzo, ouero da un luogo oue ual meno; ad un'altro, oue ual più in Milano, per riceuerle in Venetia, & che cambia moneta con moneta dell'istessa ualuta e prezzo. Questo contratto regolarmente non si chiamerà compra, nè uendita, perche ordinariamente la moneta assente ual meno, che la presente. Per ilche colui, che da, deuerrebbe più presto guadagnare, che non esso banchiere, il quale gli fa pagare altroue, dopò un certo tempo per la distanza del luogo. Et però disse regolarmente, perche in alcun caso al banchiero puo ualere più la moneta assente, che la presente, onde giustamente esso banchiero puo dimandare a colui, che da vn tanto per cento per la sua fatica, fastidio, & industria, o rischio, che patisse, che se bene ciò fa con una polizza indirizzata al suo fattore, o ad altri per rischio, che corre di fare trasportare i detti danari in quel luogo, doue a quello, che dette, piacerà, & questo cambio sarà trasportar virtuale, per mezzo di quella lettera. Et è lecito questo cambio non solo a banchieri, ma anche à mercanti, che stanno in simil negotij, quando però non si tolesse più di quello, che meritaria la sua fatica, & industria, o più dell'ordinario, o costume de' mercanti, perche peccariano in ingiustitia, & in auaritia, come uinti dalla passione, però guardisi, che non si lascino trasportare tanto dal desiderio del guadagno, che doue uenano guadagnare, perdino quello, che giustamente guadagnare douerebbero, perche *ubi ius est, ibi sine iustitia, ibi datur unum, cum auaritia, & mastrina.*

De' Cambij usuratici, & inequali, o commutatiui. Cap. LXXVIIII.

S O M M A R I O.

- 1 Rimettere danari da un luogo, ad un'altro, con patto d'un tanto di piu per cento, non esser lecito, per la megalità.
- Nũno cambiatore puo torre piu di quello, ch'egli da, per l'aspetto del tempo, & perche.
- 2 Non esser lecito dar danari, o altra roba per alcuna fiera per il tempo, o aspetto del tempo, & riceuere piu della sorte principale.
- Esser cosa illecita torre di piu del capitale per il molto tempo, che s'aspettasse.

M 2 Ingiu.

Armil. ibid.
num. 6.

Coro. de con-
tratti de' cã-
bii. 2. p. ca. 8.
num. 12.

Nau. ca. 12.
num. 84.

Moto proprio
di Pio V.
Et di car. V.

- Ingiustitia essere di torre piu del giusto salario, benché fossero d'accordo.
- 3 Essere illecito dar molto tempo inanti danari, o robba, per farseglì rimettere in alcun luogo, benché non tolesse alcuna cosa di piu, per la megnalita. Pagare piu, o meno del prez, o rigoroso, o mediocre, essere usura formale. Due cose ricercarsi nel cambio commutativo, accio sia lecito.
 - 4 Donare alcuna cosa per ricever maggior prez, o a tempo, essere illecito, con obligo di restituzione.
- Uso d'alcuna cosa per il longo tempo, non scusa, nè è lecito ricever di piu per detto uso.
- 5 Dar 20. o piu, per ricevere cento, fra 20 anni, non esser lecito.
 - 6 Accomodare alcuno di danari per certo tempo prefisso con lecito guadagno, pare cosa lecita, ma pero senza alcun patto, o intentione di guadagnare, con obligo da essergli restituiti nel tal luogo, esser lecito ricevere quella cosa, e perche.

Nau. in cor-
rola. 12. 15
C. 19. ne' co-
mentari di
cambi. n. 14.
24. 41. 42.

Hof. in s.
de usura. 8.
an aliquod
sub finem.

Nau. ibid.

S. Tho. 2. 2.
9. 78. art. 2.



I dimanda: Vno dette in Roma à vn mercante 100. ducati accio quello gli li hauesse da rimettere in Venetia, o altrone più lontano, cento & cinque, o più, o meno, se pecca? Resp. di sì, essendo che vguaglià di ciò, che si dà, o che s'ha da torre, sia più, ouer meno, per il pagamento anticipato, o allongato, ouero per dare di molto tempo, o poco, fa, che ditto cambio sia illecito, & anche ogn'altro simile. Imperoche niuno cambiatore di danari può lecitamente torre più di quello, che potrebbe dare, per ragione di dare egli inanzi il suo danaro, ch'vn'altro gli desse il suo, & aspettar la paga per un mese, ò 2 ò 6. ò più, ò per inuis alla tal fiera, & simile, si de ue però considerate se la mora apportasse danno.

2 Si dimanda: Vno dette à vn cambiatore alquanti danari con patto, che alla tal fiera, ò fra 6. mesi, o più gli li debba tornare con qualche cosa di più, ò faccia per alcuna cosa, che di sua natura ualesse danari, se sia lecito? Resp. di nò, che farà usura. Percioche in qual si voglia luogo, che si piglia danari, ouero si dia alcuna altra cosa di più della sorte principale, per ragione di tempo, o per aspettare il pagamento, o per anticiparlo, dirassi essere imprestito palliato, onde dirassi tutti simili sorte di cambij essere ingiusti, & consequentemente mortali, essendo che obliga a restituire, percioche il cambiatore toglie più del giusto salario usurato, o per le leggi, o per l'ordine, quatuque essa parte, che tolse li danari, alpetti per poterli pagar subito. Et anco diremo esser tanto peggiori, quanto che più togliono, poiche gli danno per più longo tempo, per poterli pagare, & anche dirassi ingiusto essere ancora quel cambio, nel quale il cambiatore toglie più del giusto salario, quando che subito se gli farà dare in quella terra, doue se gli chiedono, & vogliono, ancor che sia d'accordo, così con colui, se gli li darà à tempo, per farglieli poi restituire de li à 3. o 4 ò 6. mesi, o vn'anno.

3 Si dimanda: Vno dette alquanti danari à un cambiatore 4. ò 6. mesi, ò vn'anno inanti tratto, che lui gli uolesse operare da essergli poi rimessi in Venetia, o in Lione, doue lui gli uorrà operare, ma con patto, che dapoi non gli toglia alcuna cosa per il giusto salario di pagarli in quella terra, se sia lecito? Resp. di nò, perche apertamente vedesi in tutti questi casi, non pagarli il giusto salario. Onde detti contratti sono ingiusti, ouero pur si paga di più, o per dare, o per torre più presto, o più tardi, si che l'efficacia si fa nel tempo, il danaro uedesi, che si toglie di più, ouer di meno del giusto prezzo, onde come non s'offerua l'equalità, tutti simil contratti saranno ingiusti, & usurari, si come hauemo detto in principio, & anche dirassi tutti quelli contratti, ne quali si paga più del giusto prezzo rigoroso di contanti, ouero si toglie meno del giusto prezzo mediocre, dirassi esser usura formale, cioè in facto esse, o virtuale, cioè in fieri, o dir uogliamo incominciata Per ilche accio sia giusto, & lecito, deue il cambio, o compra farsi per un medesimo peso, & misura, & così la giustitia del cambio, & d'ogn'altro contratto innominato, o con nome, o sia contratto, di uendita, o di compra, o di cambio, sempre s'ha da uedere, come giustamente si possi guadagnare, perche si dà, accio gli sia dato. Et per concludere, diremo due cose in questo cambio commutativo, se gli ricercano, cioè, che per il danaro, che si cambia, o si commuta, si dia il giusto ualore, & che non si diminuisca il suo ualore, per hauerli da pagare, o da consignare più tardi.

4 Si dimanda: Vno dette un suo cauallo ad un suo amico, che ualeua 25. ducati con patto che fra 3. anni, lui ne debba dare un'altro à lui di ualuta di 40. ducati, & giouane di tre anni,

anni, se peccò? Resp. di sì, & è usura, con obligo di restituire quel molto più, o poco, che di più di 25. ducati fosse stato, non ci essendo altra circostanza, nè lo scusa il dire lui ha goduto il mio cauallo tre, ouer quattro anni, perche vedesi, che tu gli l'hai dato, per hauerne vno più giouene per 20. o 25. ducati, & però costui pecca, che non gli dette il cauallo senza suo vantaggio, & guadagno.

5 Si dimanda: Io ho conosciuto vno, ilquale fece partito cò vn'altro suo amico di dargli 100. duca. ma con patto, che gli siano resi in termine di 20. anni, vinti ducati a l'anno, & fù accettato il partito, se peccò? Resp. di sì, & è usura marcia, percioche in capo di 20. anni detti duc. sono 400. Per ilche io gli ne feci coscienza. Ma pche era inescato in qsto mal guadagno, nò volse accettare qsta mia amonitione, cò dirme, che debba predicare ad altri qsta mia coscienza, onde per permissione (credo di Dio) fù per vno poco di trauaglio, che gli occorse, con le proprie mani s'appiccò da sua posta, & perse gli cento, & li 500. ducati con molti altri appresso, con liquali questa mercantia fece un tempo così illecitamente.

6 Si dimanda: Vno mercante chiamato N. dette in Roma à vn'altro mercante chiamato M. mille, o duo milla ducati, accio gli li hauesse da pagare cò certa sorte di guadagno nella prima fiera di Lanzano, che si doueua fare fra sei mesi, laqual cosa era molto como da a esso Romano, se ciò sia lecito? Resp. di sì, con le considerationi, che faremo, benché in prima faccia appara illecito, per l'obligo, & carigo, che detto Venetiano haueua di portare di Roma a Lanzano detto danaro, & metteua anche l'industria, & la fatica, con dargli anche guadagno, per ilche gli appare di sguagliatà, nè esso M. haurebbe dato alcun guadagno, quando hauesse hauuto da rendere subito detto danaro li a Lanzano; Ma douendolo restituire fra sei mesi, in questo tempo gli godeua, benché pagasse alcuna cosa per detto spazio di tempo, ilche pare usura.

Ma risolueremo qsto caso, dicèdo, che detto N. lecitamente poteua dare li detti danari p via d'impresto ma però darglieli senza patto, & intentione principale che detto M. gli li douesse dare in Lāzano, pche p qsto patto, ò intentione principale, farebbe ueramente usura, pche lui mostrò in effetto uoler guadagnare alcuna cosa p detto impresto, p hauerlieli dari in Roma, ch'è guadagno stimato a danaro. Ma diremo bene, qn gli l'hauesse prestati senza alcun patto, & intentione di guadagnare alcuna cosa, cò obligo precifamente a darglieli in Lāzano, fin che in Venetia ualerà tãto p tãto, o in Lāzano con ql guadagno, p ricòpenfa di ciò, ch'il danaro ualeua più in Lāzano, ch'in Venetia, lecitamente haurebbe potuto torre qllo, di più, se tãto più ualeua in Venetia, ch'in Lāzano. Et se esso N. ò l'hauesse uoluto dare p via di lettere di cambio, col quale esso M. portaua il suo danaro a Lāzano, esso N. farebbe stato in obligo a dare all'altro p qsto, alcun premio, bêche si poteua còcor dare nel còtrato, che p il suo salario gli hauesse tolto ciò, che più ualeua il danaro in Venetia, ch'in Lāzano, ouero tãta parte d'esso, quanto fosse giusto. Et se N. uolena dare per via, che gli portasse il danaro al mercante da Venetia à Lanzano, poteua lecitamente torre tanto salario, quanto il Cambiatore gli haurebbe potuto torre giustamente per portarlo a lui; Et se l'hauesse uoluto dare per uia di compra di cambio, ò d'altro contratto innominato, ò pure per altra commutatione, poteua lecitamente togli più, si per essere il danaro d'esso mercante assente, & anco perche esso danaro ualeua meno in Venetia, che in Lanzano. Et se gli l'hauesse uoluto dare per alcuna delle sopradette cose, vi è, che la còsideratione principale del tempo, ch'egli haueua fin' alla paga, uolendo torre più, o meno, secòdo che più, ò meno di tempo lui hauesse hauuto, senza alcun dubbio diremo, che il suo dare, era illecito, perche come in molti luoghi habbiamo detto, non solo esser formale, ò virtuale questo contratto d'impresto, ma anco ogn'altro contratto, nel quale si tolesse più, ò meno, per hauer poi più, ò meno di tempo fin' alla paga.

De' Cambij detti Ricambij, leciti, & reali. Cap. LXXXV.

SOMMARIO.

- 1 Dar danari imprestito in nome di cambio a tempo, ne pagandosi al tempo debito, differendo ancor tempo con intentione di guadagno, non esser lecito.
 - 2 Cambiare monete per pericolo di bando, con moneta a lui corrente, esser lecito, come, & perche.
 - 3 Comprare, & cambiar monete, per monete, come sia lecito dar di piu, o meno.
- Giardino de Sommisti, Parte Prima. M 3 Si

Nau. in cor-
rola. 12. ne'
comm. de'
cambii. n. 14.

Nau. ibid.

L'Autore.

Nau. in cor-
rol. 21. ibid.
n. 71. C. 78.

Caie. in tra-
cta. de cambii.
c. fin.

Soto li. 7. de
usu. C. 117.
9. 3. ar. 1.

Naua. ibid.
nu. 79.



Si dimanda: Vno dette mille ducati in nome di cambio ad vn'altro da esser gli restituiti poi alla fiera di Recanati, & uenuto il tempo d'essa fiera, esso debitore, non pagò detti danari, dimandando anco tempo fin' alla fiera di Foligno, alquale concesse detta dilatione ancora, ma con patto che gli paghi vn tanto ancora di ricambio, se sia lecito? *Resp.* essere vsura marcia, coperta con paglia infernale, per la detta dilatione del tempo, fin' alla fiera di Foligno, & per la speranza del guadagno d'esso ricambio, se però non li corre l'interesse del guadagno, ch' hauriano fatto con vn'altro, ch' haueffero in pronto con il cambio.

Coro. de con-
tratti di cā-
bit. c. 8. in 2.
parte.

2 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer mille ducati d'alcuna sorte di monete, che in alcuna fiera toccò di sue robe, in quella uendute, lequale stava in pericolo d'esser bandite in quel luoco; onde per questo dubio cercaua di smaltirle, & cambiarle in moneta Venetiana, o Papale, o d'altra, che fusse sicura di poterla spendere, doue à lui farà bisogno, che l'haurà da negoziare, se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche ancora non è bandita, se bene lui dubita, che s'habbia da bandire. Nè meno colui, che la comprerà per minor prezzo di quello, che a lui costò, pecca, per il dubbio, che si sente.

Coro. ibid.

3 Si dimanda: Vno Orefice cōprò, ò cambiò vno, o più scuti d'oro, o cecchini, o ongari, o altra forte d'oro da alcuni per tanta moneta d'argento, o d'oro di minor ualuta, con hauegli dato di più di quello, che la ualeua, per oprarla, o metterla in lauoro, per esser migliore, che certa altra forte di scuti, o d'altra forte d'oro. Ouero un speciale per mettere detto oro nelle medicine, ò vno indoratore per indorare, se sia lecito? *Resp.* di sì, ch'è lecito comprarlo per simili effetti, o uederlo più, poiche i scuti di Regno, o di Genoua, o Venetiani sono di miglior metallo, & di più perfettione, per fare simili effetti.


De' Cambij reali, & usuratici, & a minuto. Cap. LXXXVI.

S O M M A R I O.

- 1** *Comprare moneta non corrente in alcuni luoghi, per portarla doue si spenda per minor prezzo, esser lecito, & perche.*
- 2** *Comprare monete uile, per 10. & 12. al soldo, per portarle doue si spendono per quattrini, esser lecito, & perche.*
Comprare cecchini in alcun luogo per 10. lire, per portarli, & mandarli doue uagliano. 14. e 15. esser lecito, & perche.
- 3** *Dar danari con utilità in un luogo e in un tempo, per riceuerli altroue in altro tempo, come possi esser lecito.*
Riceuere alcuna cosa del danaro, che si cambiò, come sia lecito, doue, & perche.
Riceuere alcuna utilità per il danaro prestato per il semplice tempo, non essere lecito, & perche.
- 4** *Prestar danari ad alcuno, che non uoglia quelli trafficare con speranza di riceuere alcuna utilità non esser lecito, ma senz'a speranza, sarà altrimenti.*
Prestar danari a chi non uoglia trafficargli, con fingere non sperare alcuna cosa esser peccato.
- 5** *Cambiar roba, per roba, secondo la ualuta del luogo, doue si dà, o si manda, esser lecito.*
Le cose uenali, in tre modi esser lecito uenderle, o comprarle, o barattarle, o cambiarle.
- 6** *Vendere alcuna cosa per il prezzo, doue la roba non sia, non esser lecito, & perche.*
- 7** *Comprare moneta per la sua bontà, per farne guadagno a l'occasione, non esser lecito, come, & perche.*
Comprare, o uendere il commodo, & utile d'altri senz'a rischio, non esser lecito, come, & perche.
- 8** *Andare a fiere per comprare e portare con se alcune monete, per cambiarle in mercantia, per auanziare, non esser lecito, come.*
Comprare robe, con dar danari, con conditione di ualuta piu una moneta, ch' un'altra, non esser lecito.
- 9** *Non dar la moneta al creditore, secondo la sua sodisfazione, per uolermi guadagno, esser peccato.*
Non pagar, i danari debiti, per non accomodare il creditore, senz'a guadagno, esser peccato.

Voler

Voler pagare i suoi debiti con cattina moneta, non esser lecito, come, & perche.
10 *Comprare monete difettose per riuenderle con guadagno, come sia lecito.*
Spendere monete bandite, o scarse per uolta, esser lecito.
Spendere moneta aliena in terre aliene per manco prezzo, esser lecito, & come.



Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer moneta Papale, o Venetiana, o Fiorentina, & simile in vno stato d'alcun Principe, doue non si spendeua in modo alcuno. Vno andò, & comprò detta moneta per minor prezzo di quello, che la ualeua in detti luoghi, con intentione di portarla poi doue si spendeua, & cambiarla con altra moneta d' Papale, o Venetiana, &c. comprandola anco per mào prezzo, se sia lecito? *Resp.* di sì, purchè non sia comprata, o venduta con uotabile diminutione, essendo che la moneta, o ori si possono vendere, & comprare o più, o meno del prezzo determinato dal Principe, cambiandola in altra moneta, o oro. Imperoche se bene il suo naturale uisò sia danaro, è nondimeno prezzo delle cose uenali.

Coro. ibid.

2 Si dimanda: Vno comprò in Venetia per la lor ualuta, che in detto stato correua molti bagattini a 12. al soldo, per portarli poi, doue si spendeua, & ualeua per quattrini, & si spendeua 3. o 4. al soldo, se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche non fraudaua alcuno, se bene spoglia il Principe di Venetia di quelli, & gli lascia altra moneta corrente nella città, ne meno farà ingiuria al Vice Re di Napoli, poiche in Puglia uagliano per quattrini, & tanti al soldo. Nè meno farà cosa illecita cōprar cecchini in Venetia, doue uagliano 9. libre l'uno, per portarli a Zara, o in Candia, o altroue, doue uagliano 12. o più libre l'uno.

Coro. ibid.

3 Si dimanda: Vno con segnò alcuni danari in Venetia nel mese d' Agosto a un'altro, cō patto, che gli si habbia da restituire con alquato di guadagno in Lione per Pasqua, se sia lecito? *Resp.* se considerar vorremo la distanza del luogo, doue si pigliò, & che s'ha da rēderè il danaro, diremo di sì, poiche il tēpo ueramente, & necessariamente vi corre, nō potendosi pagar subito in Lione nell'istesso tempo, che si dette in Venetia. Ma se uorremo considerare il tempo, per la uarietà de' prezzi, che in diuersi tempi sogliono correre più, & meno; si come suole essere alle uolte vn'istessa mercantia, che può hauer diuersi prezzi così può l'istesso prezzo hauere anche il danaro. Si come uede si ogni dì in Venetia, & in Londra (per quanto m'è stato referito da alcuni mercanti miei amici) che gli ori quasi ogn'anno per l'ordinario, fanno qualche mutatione. Et in Londra la marca d'argento talhora ual più, talhora meno, secondo la penuria, o l'abundanza delle monete, che sogliono correre per le piazze. Onde in questo modo alle uolte sarà lecito riceuer più di quello, che si dà. Ma se uorremo considerare il tempo semplice, senza alcuna altra cosa, uno che darà mille ducati, & che ne uoleffe per detta dilatione di tempo mille, & cento, o mille, & 60. liberamente dirasi questo cambio essere illecito, & usurario.

Naua. ibid.

4 Si dimanda: Vno per alcun suo disegno, andò da un suo amico, & si fece prestare mille ducati senza uolerli spendere, o trafficarli, con restituirglieli fra poco tempo, con alquanto guadagno, alquale prestò, se sia lecito? *Resp.* se colui prestò detti danari, sapendo lui non uolerli negoziare, ma solamente per fare una mostra per certo suo disegno, & che gli si prestò con buona fede, senza speranza d'alcun guadagno, dirassi di sì, ancorche riceuesse alcuna cosa di più. Ma se esso prestatore niente si fosse accorto dell'asturia, o intentione di quello, che riceuette il danaro, & finse di non accorgersene, con speranza, & intentione di riceuere di più. Veramente dirassi, che peccò, mortalmente, nè cosa alcuna può riceuere con buona conscienza. Et acciò non sia scuso dal peccato, la longhezza del tempo gli lo puote fare accorgere.

5 Si dimanda: Vno haueua 100. some di grano in Ancona, ilquale cambiò, barattado cō vn Pugliese in tanto oglio, o con un Venetiano in tanti pāni di lana, o di seta li in Ancona, doue ambedue si ritrouauano, o in altro luogo, con mādargli il fromēto in Venetia, & esso Venetiano mādargli li pāni in Ancona per quel tanto, che l'fromēto ualeua in Ancona, & per quel tanto, che l'pāno ualeua in Venetia, se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche le cose uenali in 3. modi si possono cōprare, & vendere, o barattare, o cābiare. Prima nell'istesso luogo, doue le robe si ritrouano. Secondo da un luogo a un'altro (come s'è detto) nella preposizione del caso, che farà tanto quanto, come si comprasse in Venetia, o in Ancona. Et terzo modo sarà parte in un luogo, & parte in un'altro, come si dirà nel seguente caso.

Coro. ibid.

Le cose uenali in quāti modi sia lecito cōprarle, & uenderle.

M 4 6 Si di-

Coron. ibid. 6 Si dimanda: Vno si ritroua uauer in Rauenna cento some di grano, il quale le uolte uia vendere in Venetia, perche li si uendeua molto più, & lo uendette a vn mercante in Rauenna, per l'istesso prezzo, che all'hora si uendeua in Venetia, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche non deue essere dubbio, che la roba, che si ha presente, & uolendola condurre al luogo, doue si desidera uenderla, sempre ualere di più, che l'assente, & ordinariamente ogni cosa assente ual meno al padrone, che la presente. Per ilche uendendo detto grano li in Rauenna tanto, quanto ualerà in Venetia, farà illecito, nè anche tanto, quanto ualerà li in Rauenna, perche se li grani, che sono in Rauenna, si uenderanno nelli prezzi correnti di Romagna; nondimeno facendosi l'accordo, & il contratto in Venetia, con la sborsatione del danaro in Venetia, bisogna anco hauer questa consideratione, secondo che si vogliono uendere in Venetia li grani, che si ritrouano in Rauenna, & per quel tanto, che se trouarebbe in Venetia, perche li prezzi delle cose uenali seguono per l'ordinario la natura del luogo, doue si fa l'accordo, & il contratto, & anco doue si sborscia il danaro. Per ilche ragione uolmente deue essere il prezzo anco qual cosa di più di quello, che comunemente correffe in Rauenna, & anco tanto meno prezzo di quello, che ualesse in Venetia, per quanto si può giudicare il fastidio, che gli potrebbe andare, per condurlo in Venetia, & anche la spesa, & il pericolo, le quali cose tutte sono ugnali in ogni tempo, & cò questa ugnalità, se dirà esser lecito il comprare, & uendere. Et così anco dirassi de' cambij delle monete, secondo quella ragione, ch'è atta a cambiarsi, o uendersi, o comprarsi, come di sopra è già detto, cioè più, e meno, secondo la consideratione de' luoghi, & della ualuta di quelle.

Coro. de cā. bi reali, c. 8. par. 1. 7 Si dimanda: Vna persona priuata andaua cercando moneta, per hauer solamente la bontà del metallo, acciò poi facesse guadagno con quella, mentre gli uerrà l'occasione di cābiarla per maggior prezzo del corrite per la comodità d'altri, se sia lecito? *Resp.* di nò, imperoche mentre lui cambiassè li scuti Genouesi a un battitor d'oro, con altri scuti più fini, & utili per se stessi, ouero che cambiassè le patacchie Fiorentine, le quali sono più arte da lanorarsi, & metterli in opera dalli Artefici, & Orefici, ch'alcune altre, con altra moneta, ancorche migliore, & più perfetta fosse, con qualche suo guadagno, peccaria, perche lui uende il commodò, & l'utile d'altri, senza alcun suo danno, o rischio. Onde non è lecito uendere alcuna cosa più del giusto prezzo, per essere quella molto commodata al compratore, quando à lui non apporta alcuno incommodo.

Coron. ibid. 8 Si dimanda: Vn mercante andò alla fiera per comprare alcune mercantie, il quale per suo più commodò portò con se scuti, o cechini, o altra sorte d'oro, con disegno anco di cambiarli, & per auanzare alcuna cosa, se per questo suo fine, sia scusato dal peccato? *Resp.* di nò, perche non gli è alcuna ragione per lui, che ciò possi fare, essendo che lui uà per comprare, nella qual compra, tanto lui pagatà quella mercantia con moneta d'oro, quanto con moneta d'argento, o con moneta di rame, con laquale haurà cambiato detto oro. Ma se doppo peruenuto alla fiera, & hauesse uouato, che nell'oro perderebbe, in questo caso all'hora gli farebbe lecito cambiarlo.

Coro. ibid. 9 Si dimanda: Vno haueua da fare alcuno pagamento a un suo creditore, o procuratore, o fattore, o tesoriero, che sia d'alcun Principe, o Comunità, alquale non uolse dare moneta di sodisfattione a esso creditore, benchè l'hauesse, & hauesse questa commisione di pagare, senza qualche poco di guadagno, perche s'accorse, che a colui tornaua commodò quella moneta, & non quell'altra, se peccò? *Respond.* di sì, & mortalmente, & tanto più grauemente, quando ciò hauesse fatto malitiosamente, con presentarli alcuna moneta cattiuu, a fine che detto creditore gli hauesse poi a dire, non mi dare questa moneta, ma dateme quell'altra, che ui donarò alcuna cosa, o un tanto, & simile. Onde per questo fine, lui mortalmente pecca, poiche non riceue alcun danno, pagando di qual si uoglia sorte moneta, essendo che lui la tiene per simile effetto di pagare a chi deue.

Coron. ibid. 10 Si dimanda: Vno andò alla fiera, & comprò ogni sorte di moneta diffettosa, a fine di fare alcun guadagno, & di auanziare alcuna cosa, & la comprò per manco prezzo di quello, che la ualeua, se peccò? *Resp.* questo essere lecito, quando legalmente l'hauesse comprata, secondo la qualità, & quantità del difetto, eccetto non peccasse per ingiustitia, per

per qualche mancamento notabile, che la moneta fosse talmente rotta, che non si potesse spendere, rispetto essa rottura. Ma se quella l'hauesse comprata a peso per moneta rotta, non commetteria ingiustitia, nè meno quando quella fosse falsa, comprandola, però per la sua qualità, & anco se fosse scarfa di peso, & che la desse per qual cosa di manco. Et anco se fosse bādita, & che la uedesse per moneta rotta. Et anco se fosse moneta d'altro Principe, che di quel luogo, doue si troua, dādola per manco della sua ualuta, secondo la distanza del luogo, oue si può spendere, & guadagnare cò la sua fatica per portarla.

Coron. ibid. 11 Si dimanda: Vno disse a un mercante in Venetia, che gli douesse fare vna lettera di cambio per Spagna di mille ducati, alquale il mercante gli la fece, riceuendo però prima da lui in Venetia li detti mille ducati, se sia lecito? *Resp.* di sì, & anche dirassi, che il mercante poteua riceuere qual cosa di più con buona coscienza da quello, che gli ricercò la lettera, perche gli dette gli suoi danari sicuri in Spagna, senza alcun suo pericolo, o danno d'assassini, o altro pericolo, benchè il danaro ualesse ancor più in Spagna, che non ualeua in Venetia, o tanto quanto in Venetia.

Coron. ibid. 12 Si dimanda: Vno si fece cambiare da vn mercante mille scuti d'oro in tanta moneta, ouero tanta moneta in tanto oro, con guadagno d'alcuna cosa, di 3. ò 4. per cento, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche per il più sempre pare, che uaglia più l'oro; che la moneta, & anche per esser metallo, che in pura assai cose si serue più, che l'argento. Et anche perche il prezzo è moderato, per essere 3. ò 4. per cento, ma se fusse di più prezzo, non sarebbe lecito. Et così ancora quando si cambiasse moneta minuta per grossa, o grossa per minuta, sarà lecito riceuere vn prezzo moderato.

Coron. ibid. 13 Si dimanda: Vno uendette a vn mercante roba per cento scuti, alquale fece vna polizza, dicendoli, uà con questa dal mio Banchiere, che subito vi conterà li vostri cento scuti, il quale pigliando la polizza, andò con quella dal detto suo banchiere, & presentatogliela, gli disse, se voi uolere, che vi faccia vn'altra polizza, & andare con quella dal tal mercante, io vi la farò, perche adesso io non ho tempo, se tu mi dessi, ben sei per cento per mia fatica, il pouer'huomo haueudo bisogno del danaro, o prescia d'andar via, accettò il partito, & lo pregò che gli contasse gli danari, che si contentaua darli 6. per cento, se sia lecito? *Resp.* di nò, & è vsura marcia, perche quel pouer'huomo già ha dato la sua roba, per cento scuti, & non per 94. Onde la ragione d'esso Banchiere, non è buona, di uoler esser pagato per la sua fatica 6. per cento, o più, o meno, essendo d'accordo d'hauer netti cento scuti. Ma deuesi far pagare, se pur si deue pagare, o forsi anche è pagato, da quello, che comprò la roba. Et se uolemo mettere in consideratione questo caso, non deue nè anche esso mercante pagarlo, poiche a dargli il suo danaro gli fa utile, honore, & credito, poiche esso banchiere traffica il danaro d'esso mercante, mentre quello non habbia bisogno, & guadagnaua. Onde a questi tali Padri miei Confessori, quando vi si presentano dinanti, fategli restituir prima il mal tolto, senza alcun rispetto, perche sono vsurari pubblici, & senza coscienza, o timor di Dio, & sono tutti del Diuolo.

L'Autore. 14 Si dimanda: Vno dette mille ducati a vn banchiere a cambio reale, ouero in mercantia, cò patto, di stare alla pdita, & guadagno, ma che gli sia data vna scurtà di fallimeto, o di fuga, acciò detto suo capitale gli sia sicuro, dubitando, che detto banchiere, o mercante non fallisse, o fuggisse, & li portasse via detti mille ducati, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche a questa sua dubitanza, inanti che lui contasse detti danari, doueua prima, & molto bene informarsi della qualità, & conditione d'esso mercante, o banchiere, se gli era sicuro, perche i danari hanno a stare, & esser sottoposti al guadagno, & alla perdita, che si potrebbe fare, sì d'esso capitale, come anco del guadagno, che da quelli si potrebbe fare, per tanto, se non si fidaua, non gli doueua dare, o guardar molto bene, chi era per darli, & dia la colpa alla sua negligenza, o dapocaggine.

L'Autore. De' Cambij secchi, ò finti, di guardia, & d'interessi. Cap. LXXXVII.

S O M M A R I O.

Cambij secchi, ò finti, di guardia, & d'interessi, che cosa sia.

1 Cambiar danari a tempo per alcun luogo, per riceuere tanto più guadagno, benchè fosse a rischio, non esser lecito.

2 Cambiar danari, e darli in un luogo, benchè a tempo per quello, che ualeranno nel tal luogo, non esser lecito, e perche.

Cambiare

- 3 Cambiare danari in alcun luogo, sotto nome d'altro luogo, non esser lecito, benché gli fosse ro lettere apparenze di cambio.
- 4 Cambiare moneta forastiera, o rotta, o scarfa in alcun luogo per spenderla, esser lecito. Dare per riceuere danari, di qualongue sorte, per comprare, o cambiare, per la ualuta di più, o meno, esser lecito.
- 5 Cambiare in vn luogo per riceuere altrove a tempo con guadagno, non esser lecito, e perche. Prestare in vn luogo, per riceuerli poi altrove a tempo con uile, non essere lecito, e perche. Et quando, come, e doue sia lecito.
Piu ualere i danari prestati, o cambiati assenti in lontan paese, ch'è vicino, e perche.
- 6 Lasciare di trafficare i suoi danari giustamente, o mercantie per accomodare altri con interesse, essere lecito torre alcuna cosa.
- 7 Lasciare di trafficare i suoi danari giustamente, per essercitargli in cambij con l'interesse ch'haurebbe fatto nel guadagno della mercantia, non esser lecito, e perche.
- 8 Cambiare, nè restare di trafficare essi danari dati a cambio, destinati per trafficarli, con patto di riceuere quanto si torrebbe se li cambiasse, non esser lecito.
Cambij secchi, o finiti, di guardia, et d'interessi, che cosa sia.
- 9 Esser lecito a un Cambiatore, o depositario riceuere alcuna cosa per la guardia del danaro, per il pericolo, al quale soggiace, e per la legge, o carico, o spesa, o fatica.



Si dimanda: Essendo che secondo la varietà de' tempi, & de' luoghi in molti modi si variano anco i cambij, & in particolare i secchi. Però nò si resterà, sia in qualunque modo, ch'esso cambio, non sia detto cambio finto. Come Vno dette ad alcuno in Roma mille scuti, acciò gli fosse restituiti fin sei mesi tante libre, quante ualerà esso scuto in Venetia; se sia peccato? *Resp.* di sì, perciò ch'è verisimilmente il scuto in Venetia suol ualere più, benché anche alle volte soglia ualere manco; ma per il più veramente val più che non uale in Roma, secondo che tali contratti variano; perche in infiniti modi si possono variare, essendo che si variano quando s'aspetta il guadagno, per la dilazione del tempo. Onde per questa dilazione, all' hora farà usura. Alle volte per prometterli una parte di moneta, che in alcuni luoghi suol ualere meno, & simili.

Artil. del. Parte de' cambij. nu. 7.

Cap. nauiganti. Et. c. in ciuitate, de usur.

Artil. ibi. num. 8. Artil. ibid. num. 9.

S. Luc.

Nau. in cor. 21. nè com. metarii de eabij. n. 79.

- 2 Si dimanda: Vno haueua bisogno di danari, il quale andò da un Cambiatore, & si fece dare mille ducati in Roma, al quale promise rendergli fin 3. mesi, nel medesimo luogo in quella ualuta; ch' all' hora ualeranno in Venetia; se sia lecito? *Resp.* di nò, perciò che veramente questo è contratto di prestanza palliata, sotto nome di cambio, onde per essere sotto questo nome di speranza di guadagno, è usura: ancorche alle volte nel corso di Cambij trapassino, & alle uolte siano trapassati. Ma comunemente sempre per il più, uagliano più & però sarà contratto usurario se bene quasi il Cambiatore potrebbe essere scusato, s'egli hauesse a suo comodo un cambio con quelli mille ducati per Venetia, ma per seruire colui; gli darà con questo patto, (se però questo tal cambio sarà secondo se lecito, il che uedeu essere foppo) per farli contra il precetto *Euang. Mutuum dantes nihil inde sperantes.*
- 3 Si dimanda: Vn Cambiatore dette a vno che habitaua in Venetia alcuni danari sotto nome di cambio di Roma, o di Napoli, & simile, con l'utile, nondimeno che la restituzione gli sia fatta in Venetia, & così restorno d'accordo l'vn & l'altra parte, ouero fecero lettere, ma finte senza presentarle, o anche senza lettere, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche questo non è cambio, ma veramente prestanza palliata, sotto nome di cambio. Onde sarà peccato mortale, & è obligata a restituzione.
- 4 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauere in Venetia mille scuti di moneta Papale, doue nò si spendeua, & ualeua meno, o per esser moneta rotta, o disfigurata, o scarfa di peso, la cambiò in tanta altra moneta Venetiana, per spenderla lì in Venetia, ouero fece, che gli fosse fatta vna lettera di cambio di tanta ualuta, quanto realmente quella ualeua per la quantità dell'argento, se peccò? *Resp.* di nò, presupposto, che sia ciò fatto, offeruando la debita qualità, essendo che tutto questo cambio, o vendita, o compra, o altra sorte di contratto, per non saperli dare altro nome, se non, che io ti dò, acciò, tu mi daghi anco a me; perche ogni cambio, che si fa commutando, cambiando, o dando alcuna moneta, che uaglia meno in vna terra, che in vn'altra, o perche in quella non corre, o non gli

val

val tanto, come gli uarrebbe in vn'altra, o per esser moneta rotta, o sia per alcun'altro rispetto, o perche in quella terra non si spenda, o pure perche gli corre ogni sorte di moneta, & simile, dirassi esser lecito, sempre però, che gli sia la debita egualità, non ostante, che vn'istessa moneta, o altra cosa, che si desse, fosse data per meno, più in una terra, & che si tolesse per esso meno prezzo, perche in un'altra terra si tolesse, o ualesse più. Et quello, che fosse cambiato, o comprato in questa terra per meno prezzo, in un'altra la possa cambiare, o comprare per maggior prezzo; si come giornalmente si uede farli nelle mercantie in tutti i luoghi.

- 5 Si dimanda: Vn mercate dette in Roma a un suo amico mille scuti con patto, che gli siano restituiti in Venetia fin 4. mesi a ragione di 5. o 6. per cento, o più, o meno a lui, o a chi farà per lui, se sia lecito? *Resp.* di nò, imperoche in questo contratto, secondo, che si fa 5. o a 6. o a 8. per cento, si fa, & si toglie per la speranza, & per cagione del tempo, che entra tra l'impresto, & il restituire, doue si uede chiaramente, ch'è vna manifesta usura. Nè meno detto contratto si potrebbe fare lecitamente per via d'imprestito per Venetia, ancorche si facesse senza hauer rispetto a essa dilazione di tempo, nè all'aspetto del pagamento. Percioche per l'impresto, non si deuere torre, nè dare cosa alcuna; perche il danaro val più in Venetia, che in Roma, & però sarà illecito, & anche perche egli tolse più di quello, che gli prestò per ragione del luogo, doue s'hauera da pagare, & si contò, perche tolse più. Ma per dare in Roma, & torre in Spagna, lecitamente si potrebbe fare, quando solamente si tolesse quel più per cento, quanto meno uale in detto luogo di Spagna. Il danaro senz'altro patto di 5. o 6. o 8. per cento, che in Roma, doue ual più, che nò uale in Spagna. Et anco dirassi, che detto contratto lecitamente si potrebbe fare per via di compra, o di cambio, o di altra sorte di permutazione, dando in Roma, per amor del tempo, detti mille scuti alla presente, per altri tanti assenti, offeruando però sempre le dette condizioni, & anco più in Roma, si potrebbe torre per Spagna, che per Francia, per essere essa Spagna più lontana da Roma, che non è Franza. Onde questo; meno uagliano gli assenti danari di Spagna in Roma, che non uagliano quelli di Francia. Et anco perche il danaro in Spagna ual meno, che non uale in Roma; & in Francia ual più, che non uale in Roma, & in Spagna.

Naua. ibid.

S. Anto. 2. p. titu. 1. c. 7. §. 50.

Silv. uerbo, usur. 4. q. 15

Naua. in cor. vol. 17. me 6 commetarij de cambij. num. 34.

Caie. in tra. etat. de camb. cap. 1.

Et nel manual. ca. 17. nu. 211. Et nel comment. 1. al c. 1. 14. q. 3. nu. me 49.

- 6 Si dimanda: Vn cambiatore soleua fare, & trafficare li suoi danari in diuerse mercantie, & essendo ricercato da vn suo amico, ch'hauera bisogno di molti danari per prestarglieli, lasciò di trafficare quelli, ma cò patto, che gli douesse dare l'interesse del guadagno del suo traffico, ch'esso cambiatore soleua fare, se peccò? *Resp.* di nò, & chiamerassi cambio d'interesse, che sarà il quinto cambio delli antedetti, promessi nel principio d'essa dichiarazione de' cambij; Onde quando esso cambiatore torrà il suo interesse, così del guadagno, come della perdita, d'essi danari prestati, sarà lecito. Et questo non solamente i cambiatori potranno fare, ma anche ogni mercante, facendolo con quelle condizioni conuenienti già dette altroue, benché esso cambiatore non trafficasse in altra mercantia, ma solo ne' cambij, però intenda si, quando egli lasciasse di trafficare in essi per l'impresto fatto, essendo lecito, potrà (dico) ogni mercante torre l'interesse del guadagno, che per l'impresto lasciare di guadagnare nel suo giusto traffico del cambiare, cōsiderando però, che qui non sono i fastidij, che sono nelle mercantie.
- 7 Si dimanda: Vno era solito trafficare in mercantie li suoi danari, al quale parue leuar del tutto detti suoi danari dalle mercantie, & si pose al traffico del cambiare, il quale dette tutti i suoi danari a cambio nelle fiere a interesse, con patto però, che chi vuol danari a cambio dal lui, gli habbia da dare, & pagar quel tanto, che quelli altri, che trattano in simil sorte di mercantie, nellequali esso cambiatore soleua guadagnare, quando quelli trafficaua in mercantie, ouero tanto interesse determinato uerisimile, ch'egli guadagnarebbe se gli trafficasse, o facesse la sua solita mercantia, se sia lecito? *Respond.* di nò, & è usura; perche dopo, ch'egli caudò gli suoi danari dal traffico uero, o dalla mercantia, nè più quelli trafficaua, nè uoleua più trafficare, dirassi non ui essere alcuna cosa certa, o incerta, nè mentale, nè uerisimile. Onde graueamente peccò, tolendo tanto, quanto si trafficasse, con obligo di restituire, poiche esso cambiatore ha leuato del tutto dal uero traffico li suoi danari, & ha tolti quelli dal cambiare, & datoli a cambio con interesse certo, o incerto di fiera, in fiera.

8 Sidì-

Nau. ibid.

Garet. quol.
de cambi.
L'Autore.Nau. in cor.
18. ne' comē
tarij de' camē
bij. nu. 36.

Enc. 10.

- 8 Si dimāda: Vn cābiatore daua a cābio li suoi danari, ne però restaua di trafficare quelli danari, che daua a cambio, il quale egli teneua destinati p trafficarli, & di uolerli dare al traffico, o in mercātia con patto, che gli fosse dato tanto; quanto torrebbe per cambiare, se sia lecito? *Resp.* di nò, & essere usura marciissima, con obligo di resti tutione. Hor quanti in questo modo così malamente, se sono arricchiti? o ponere le loro anime, o meschini quelli Confessori, che questi tali cōfessano, & assoluono: in uero questa materia de' cambij è difficilissima a conoscerla, & a riuscirne senza peccato, di modo che i mercāti esperti fanrio loro per pratica più di quello, che non fanno molti eccellenti, & valorosi Dottori, hor habbiati cura a chi tocca, perche io molto mi dubito di loro.
- 9 Si dimanda: Vn cambiatore, il quale è dato per guardia, o per depositario, o per scurtà de' danari, che da particolari persone gli sono dati, o mandati per richiesta di coloro, che hauranno bisogno di detti danari dati, o mādari, il quale tolse alcuna cosa di piu di quel danaro, che da, o presta, o cambia, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche si come esso cambiatore è obligato, & è tenuto a far questa sorte di cambio, che l'istesso di quello, che proposti hauemo, chiamato cambio di guardia, così anche gli è lecito torre alcuna cosa per il suo giusto salario, o dal Prencipe, o da particolari persone depositanti, poiche stanno anche alli pericoli, & nò pochi. Et essendo così ordinato per legge; o per uso, o per statuto, che'l cambiatore sia guardiano del danari, o d'altri, o depositario, o scurtà di danari, che gli sono dati, o mandati. Percioche questo ufficio, & carico, è utile alla Republica, & anche a particolari persone, nò uedesi, che cōtenga in se alcuna ingiustitia, o iniquità: onde giusta cosa è, colui, che s'affatica, habbia anco la mercede, & guadagni la sua giornata, perche, se metteremo in consideratione la fatica d'esso cābiatore, & le molte spese, che quello ha, è grande; Percioche si come lui s'affatica in raccorre i danari, tenerli in deposito, apparecchiarli, per douerli pagare alli tali mercanti, scriuere in libro, riportare le partite, & forsi anche alle uolte, con pericolo d'errori di conti, & il fastidio di dare, & torre, tenere conto con questo, & con quello, con molto fastidio, & fatica d'esso cambiatore, & si mili altre cose, merita forsi più di quello, che gli uien dato, o consegnato. Et questa sua mercede con buona coscienza la può riceuere a danari contanti, o con contratti, o con lettere di cambio li, o altroue, doue meglio a quello tornerà commodo. Perche, *Dignus est operarius mercede sua*, disse Giesu Christo. Et questo suo salario farà; dico secondo l'uso, o costume, o statuto del luogo, o della legge del Prencipe.

De' Cambij Uguali, usuratici, e fenticij. Cap. LXXXVIII.

S O M M A R I O.

- 1 Dare in un luogo tanti danari, per riceuerne altroue portanti, come sia lecito.
- 2 Dar roba piu, o meno in un luogo, per riceuerne poi meno, o piu in altro luogo, come sia lecito.
- 3 Dar danari in un luogo, per riceuerli poi in un altro, per esser in quello piu cari, non esser lecito, & perche.
Dar danari in un luogo, doue si habbia da fare, per riceuerli poi in un altro, doue nò si habbia da fare, non esser lecito, e perche.
Dar danari, per riceuerli poi in un luogo, doue si habbia da fare, esser lecito.
- 4 Dar danari a cambio, a quattro, o piu per cento in un luogo, secondo fa la piazza, per riceuerli poi doue non si ha da fare, non esser lecito, benchè gli hauesse anco da fare, per non essergli pericolo alcuno.
- 5 Riceuere alcuni danari in un luogo, doue ual poco, per dar quella istessa moneta, o ualuta, doue ual molto piu, non esser lecito, come, e quando sia lecito.
Dar danari in un luogo 10. scuti per riceuere quelle altroue, doue che ual 12. nò esser lecito. Et così dar 12. per riceuere 10.
- 6 Dar grano, o altra roba in un luogo doue la ual poco, per riceuerne altroua, doue ual molto, non esser lecito.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 24.

- 1 Si dimanda: Vn mercante dette in Spagna mille scuti, acciò gli fossero dati, & rimessi in Roma, doue quelli pare, che uagliano māco, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche tanto uagliano cento scuti in Spagna a quella moneta, quanto ualeranno in Roma 90. a moneta Papale, per esserci carestia di danari, oue si uede non essergli peccato, perche uedesi essere cambio eguale. Et doue è l'ugualità, non

non gli è peccato, poiche tanto ualerà in Roma nonanta, quanto in Spagna cento.

- 2 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauere in Puglia 400. stara di grano, il quale lo dette a vn mercante Venetiano, acciò quello gli ne desse a lui in Venetia 200. stara, se sia lecito? *Resp.* di sì, per l'abondanza di grano, ch'è in Puglia, doue non gli è così abundantemente il danaro, & tanto uagliano due stara in Puglia, quanto vno in Venetia, perche correndogli l'egualità, non gli è peccato, & lecitamente si può fare con buona coscienza.
- 3 Si dimanda: Vno ritrouandosi hauer bisogno, in Venetia di mille scuti, andò da un mercante, & lo pregò a prestarglieli, al quale prestò con patto, che fra 6. mesi gli siano rimessi altrettanti in Lione a un suo fratello, ouero nel Regno di Napoli, doue gli danari sono più cari, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche il detto mercante non deue riceuere danari, o altra cosa in Lione, o in Regno, doue non habbia da fare colui, che riceue l'impresto, poi che lui non ha da fare cosa alcuna, nè in Lione, nè in Regno, ma deue gli rimettere li in Venetia, doue gli ha riceuuti, ouero altroue doue egli haurà da fare. Perilche questo chiamasi cambio fenticio, sotto nome di Lione, o di Londra, o d'altro luogo, & riceuere in Venetia il cambio, onde è usura.
- 4 Si dimanda: Vno dette danari in Venetia a cambio a 4. o 6. per cento, o più, secondo, che fece la piazza, acciò poi gli li renda in Brescia, o in Bergamo, & simile, doue egli non ha da fare, se sia lecito? *Resp.* di nò, & è usura, nè deue essere assoluto, nè meno ammesso in Chiesa, come usuraio publico, & vergognoso, & anche se bene gli hauesse da fare, uedesi rimetter quelli senza pericolo alcuno, nè distanza del luogo, ma vicino a quello, doue gli presta i danari, & vale l'istessa ualuta.
- 5 Si dimanda: Vn mercante essendo stato ricercato in Venetia da un suo amico, che li donesse prestare, cento cechini, al quale promette renderglieli in Candia altro tanto numero, se sia lecito? *Resp.* col Nauarro di nò, perche in Venetia il cechino ual lire 9. soldi di 12. l'uno, & in Candia ual lire 12. Ma dirassi bene, che quando altri tanti, ne torrà a ualuta di libbre, a ragion di lire 9. e soldi 12. l'uno, che sarà lecito, tolendo tanto meno, quanto sarà esso crescimento li in Candia. Li quali cento cechini a lire 9. soldi 12. l'uno, fariano libbre 960. e tanto deue riceuere, & non più, perche nell'vna val più nna medesima moneta, che nell'altra. Onde consequentemente colui, che prestarà in Venetia cento cechini, non deue riceuer più, che la ualuta, d'essi cento cechini, così in Candia, come in altro luogo, alla ualuta, che quelli corrono in Venetia, o doue gli l'haurà prestati, e non alla ualuta di Candia, o d'altro luogo, doue ualessero più, che non uagliano nel luogo, di doue s'haurà riceuuti per imprestito. Et così anche, s'uno hauesse riceuuti in Candia, o altroue, doue essi cechini uagliano più alla ualuta corrente di detto luogo di Candia, o d'altroue, con patto, che gli siano restituiti in Venetia, o altroue, doue uagliano meno, in questo caso deue restituirgli tutta la ualuta d'essi cento cechini, alla ualuta corrente, che corre in Candia, o altroue a ragione di libbre 12. l'uno, o più, che in detto luogo suol comunemente correre, & questo per rispetto, perche in Candia, o altroue il cechino ual più, che non uale in Venetia, o in altro luogo. Et questo intendasi di qual si uoglia altra città, o luogo, quando però la moneta, o oro, o argento, che quella fosse, ualesse più, che nell'altra; perche non è cosa conueniente, nè giusta, che alcuno presti cento scuti a un altro in Venetia, o in altro luogo, doue uagliano quelli, che sono di peso di balla 12. giulij e mezzo, liquali se gli donesse restituir in Roma, non gli uarrebbero, se non 11. e mezzo, o al più dodici, perche colui, che riceue perderia, e faria veramente usura.
- Et così anche colui, che prestasse in Roma scuti cento, con patto d'essergli restituiti in Venetia, o in altro luogo, doue uagliano più, non se li deue restituir cento a ponto, ma tanto manco, quanto che piu di ualuta ualessero in detta città di Venetia, o altroue, rispetto (dico) della ualuta, e corso da una piazza all'altra. Percioche colui, che prestarà scuti, doue uagliano più; tanto ancora di più deue riceuere, se si pagheranno, doue uagliano meno, quanto monta la ualuta maggiore d'essa moneta in detto luogo, rispetto al luogo, tanto ancor meno haurà da riceuere, se però si pagheranno, doue uagliano più, quanto monterà quel maggior ualore.
- 6 Si dimanda: Vno prestò in cambio 10. stara di grano a un suo amico in Ancona, per bisogno

Medi. ibid.

Medi. ibid.

Medi. ibid.

In coroll. 20.
ne' comē. de
cābij. nu. 6.

L'Autore.

fogno, che li si ritrouaua hauere, il quale valeua vn scuto il staro, con patto gli fosse restituito in Venetia, doue ualeua il doppio, cioè scuti due, se sia lecito? *Resp.* di no, & è vñra, percióche, questo è cambio pieno d'ingiustitia, poi che il doppio riceuerebbe di quello, che egli prestò a colui si in Ancona, o in altro luogo per suo bisogno, nel qual cambio vedesi l'iniqua ingiustitia, che di 10. itara, ch'egli li prestò, nè riceue 20. ouero in danari 20. scuti, di diece, che gli ne prestò in tanto grano in detto luogo d'Ancona, o altroue, & in Venetia euidentemente vedesi valere il doppio, cioè scuti 2. Per ilche dirassi, come è detto nel precedente della valuta delle monete. Cioè colui, che presterà certa quantità di grano, o d'altra biauua, o di oglio, o di vino, &c. doue quella vaglia più, tanta maggior quantità egli deue riceuere, quando se restituisca, doue val meno cioè tutto quello, che valerà di più, doue si presterà, che doue si restituirà. Et così anco colui, che presterà doue val meno, tanto minor quantità haurà egli da riceuere, se però la restituirà, doue val più, tanto, quanto più valerà, doue si restituirà, che doue si presterà.

L'Ausore.

Del Cantare profano. Cap. LXXXIX.

SOMMARIO.

- 1 Che cosa sia, e perche sia ritrouato il canto.
- 2 Lasciare le cose debite, per cantare, non esser lecito.
- 3 Cantare in Chiesa cose profane esser peccato, e perche.
- 4 Cantare, o sonare con instrumenti musicali, e mescolare cose diuine, con le profane, sempre si pecca.
- 5 Esprimere con parole ne' Canti ecclesiastici, canzoni secolari, non esser lecito, e perche.
- 6 Cantare, o sonare, e ballare ne' Cimiterij, o nelle Chiese, non esser lecito, e perche.
- 7 Al melanconico non esser lecito dire, o cantare parole, o fare atti dishonesti per stare allegro, & perche.

Tutte le cose, che sono cagione, o origine di peccato, o indurire a peccare, così si pecca.

L Canto, per altro non è stato ritrouato, se non à fine, che l'affetto dell'huomo sia ritirato, & riuocato a Dio, acciò gli animi humani astratti, & diuinsi in diuerse fantasie, s'habbino a diuertire da quelle con tanti, & diuerse melodie, acciò siano prouocati a diuotione. Onde quando si canterà solamente per diletto, non sarà lecito, & sarà da vituperarsi, particolarmente quello, che pronocarà col canto a lussuria, & lasciuie. Poiche e contra l'intentione di colui, che lo ritrouò, Della qual cosa uedasi il sacro Concilio di Trento, che a pieno ne parla, & vedrà, come si deue usare il canto.

- 1 Si dimanda: Vno si dilettaua tanto di cantare, o di sonare, o di ballare, che non si curaua, o poco si curaua d'udire la Messa, o altra cosa pertinente alla sua salute, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & se ciò lasciò, quando era debito suo, peccò mortalmente, ma quando ciò fece per allegrezza accidentale, o poco, o secretamente, non peccò mortalmente.
- 2 Si dimanda? Vno essendo in Chiesa, cantaua in organo molti canti, o versi vani, se peccò? *Resp.* Essendo che la Chiesa sia casa di Dio, doue si deue orare & stare con diuotione, dirassi di sì, & mortalmente, quando però per diletto hauesse cantato cose lasciuie profane, vane, & dishoneste. Imperoche nel tempo della legge, gli organi, & altri strumenti musicali, con i canti furono ritrouati da quelli padri del testamento vecchio, per che quel popolo era rozzo, & duro, & se ne seruivano per figura, si come santamente dichiara esso Concilio di Trento. Per ilche colui, che canta, o suona con questi instrumenti musicali nelle cose diuine, cose vane, & con intentione d'ingerirle a vanità, o a prouocatione d'impudicitia, peccarà sempre mortalmente, perche non inuita la mente à diuotione, ma a vanità, laquale è contrario al culto diuino, per ilche resta falsificato. Ma però quando vno ciò non sapesse, & che ciò facesse solamente, perche crede che sia cosa vana, & lo farà solo per amore d'una uana diletatione, sarà scusato dal peccato mortale.
- 3 Si dimanda? Vno per diletto, mescolaua ne' canti Ecclesiastici canzoni secolari, o non molto honeste, & l'esprimeua con parole, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per che

Artil. del cato, & del forgan. nu. me. 1. sess. 25. cap. quata cura.

c. 23. nu. 31
 & c. Misas de conf. d. 1.
 Artil. ibid. nu. 3. & 4.
 Medina li. I. c. 14. §. 2.
 Cae. 2. 2. q. 11. ar. 1. & in verbo organorum vsus.
 Idem c. 18. in 1. coman damentio.
 Nau. c. 12. nu. 87.
 Isidoro.

che ei fece ingiuria alle cose sacre, & al luogo sacro. Et quando l'eccesso fosse molto grande, & per dispreggio, sarebbe specie d'heresia. Ma se per recreatione questo facesse semplicemente, pensando, che questo fosse lecito, perche vide così costumarsi, nè sapua, che fusse peccato mortale, che quando l'hauesse saputo, non haurebbe cantato, o sonato, sarebbe in parte scusato dal peccato mortale, ma non del tutto. Ma quando ciò hauesse auuertito, o fosse stato auuertito esser mortale, nè esser lecito, non sarebbe scusato altrimenti dal peccato mortale.

Artil. ibid. num. 5.
 Nauar. ibid.

- 4 Si dimanda: Vno per pigliare alcuna allegrezza, per esser forsi melanconico, cantaua canzoni, o diceua parole dishoneste, o faceua gesti lasciuui col corpo, o con le mani, o con altre parti del corpo, se peccò? *Resp.* di sì, ancor che non l'hauesse fatto, o cantato per commouere alcuno à peccato, ma solamente per allegrarsi di quelle parole, o atti, o gesti, o canti dishonesti. Imperoche tutte le cose, che sono origine, & cagione di peccato, se condo il peccato, così fara, o mortale, o veniale, secondo anche il fine, & intentione. Onde l'Apostolo ne dice. *Fornicatio autem, & omnis immunditia, aut auaritia, nec nominetur in nobis, sicut decet sanctos, aut turpitud, aut stultiloquium, aut scurrilias, qua ad rem non pertinet, &c.* Onde etiandio, che ciò dicesse, o facesse per qualche humore melanconico, ogni volta, che s'alleggerà di simil canzoni, o gesti, come cose dishoneste, sempre peccarà, & se per commouere alcuno a peccato, così peccarà, secondo la commotione del peccato, o mortalmente, o venialmente.
- 5 Si dimanda: Vno era alcuna volta solito di cantare, o ballare, o sonare nelli cimiterij, e nelle Chiese proprie publicamente, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, e mortalmente, e molto più grauemente, quando hauesse dato scandalo, per simil conto, ma se poco, ouero secretamente, dirassi di no, & se fu persona ecclesiastica, tato più grauemente peccò, per la professione, e per il scandalo, e per il luogo, & secondo poi l'intentione, che lui ha.

Nau. c. 23. nu. 131.
 Galic. 2. 2. q. 148. ar. 6.

Ca. 23. nu. 131.
 Ca. clericus. 2. de vit. & hone. cler.

Della carcere. Cap. XC.

Vedi anco Prigione.

SOMMARIO.

- 1 Colui, che pone in carcere alcuno contra le leggi, pecca, nè si puo ritenere.
- 2 Colui, che seua alcuno, che probabilmente fosse per ammazzarsi, acciò non si ammazzasse, non si pecca.
- 3 Colui, che ritiene alcuno per priuarlo della sua libertà, pecca.
- 4 I sbirri, che ritengono i chierici trouati di notte, quando non peccano.
- 5 I sbirri, che prendono alcun religioso, che fugga il suo creditore, quando non pecca.
- 6 Colui, che ritiene alcuno religioso per sospetto di latrocinio, quando non pecca.
- 7 Colui, che ritiene alcun religioso, per farlo patire, pecca.
- 8 Colui, che ritiene alcun religioso per qualche sospetto di qualche delitto, & lo vuole lui conoscere, e punirlo, e scomunicato.
- 9 Colui, che aiuta, o fauorisce alcuno carcerato per liberarlo, con instrumenti, non pecca, per che, & quando.
- 10 Coloro, che aiutano, & souengono alcun prigione, condannato a douer morir di fame, quando peccano, & quando no.
- 11 Il reo condannato in qualonque modo, e tenuto sotto pena di peccato aiutarli, per la liberatione.
- 12 Colui, che farà pomere in carcere alcun suo debitore, quando pecca, & come non pecca, & lo possa fare.
- 13 Colui, che irragioneuolmente sapesse alcuno esser posto in carcere, e tenuto fauorirlo, & aiutarlo, sotto pena di peccato mortale, & particolarmente i Chierici, & Religiosi.
- 14 Ciascuno e tenuto souenir gli oppressi, & calomniati a torto, sotto pena di peccato mortale, & particolarmente i Chierici, & Religiosi.
- 15 Il reo posto in prigione per indij non probabili, & per delitto occulto, quando non pecca, ne gando, & quando sia tenuto confessare, & perche.
- 16 La negatiua del reo d'alcun misfatto, quando sia peccato, & quando no, & se sia tenuto a sodisfare alli danni d'essa negatiua, & a chi.
- 17 Il reo, che rompe la carcere, quando gli sia lecito senza peccato.

Coloro

11. *Coloro, che danno instrumēt al carcerato, quando, & chi pecca, & come.*
Al reo gli è lecito romper la carcere, quando, come, & perche.

Si dimanda: Vno ritenne, o fece ritenere, & ponere in carcere un suo debitore, o reo, senza l'ordine, che dalle leggi, o dalla giustizia si vuole, & si comanda, se peccò? *Resp.* di sì, perciò che non è lecito fare incarcerare alcuno, nè meno per qualunque modo ritenere, se prima non sarà osservato, & fatto secondo l'ordine delle leggi, o della giustizia, benché fosse per fuggire qualche pena, o per qualche cautela, e per fuggire qualche male.

Panor. in c. ut supra, de sent. excom. ibid.

Si dimanda: Vno vidde, che vno era per ammazzarsi, ouero altri, per il che con bel modo gli fece ponere giù l'arme, e bellamente lo ferrò in un luogo, che per un pezzo non potesse scampare, se peccò per hauer priuato quello della sua libertà? *Resp.* di no, quando lo habbia rinchiuso a fine, che non si ammazzasse per certo spazio di tempo, perciò che in questo caso a ciascuno è lecito ciò fare. Et quelli che altrimenti facessero (dice l'Armillà) deueno esser puniti dalle leggi, & sono tenuti alli danni, & all'ingiuria, oltre che peccano mortalmente. Et quando uno tenesse per lungo tempo alcuno per priuarlo della libertà, peccaria mortalmente, & faria manifesta ingiuria alla giustizia del prossimo, poiche priua quello della sua libertà.

Ibid. m. 2.

Si dimanda: Alcuni sbirri una notte trouorno vno, o più chierici, o religiosi trouati di notte, & li posero prigione, se peccorno? *Respond.* di no, quando sapessero, o dubitauano quelli douer commettere qualche delitto, & che subito lo fecero intendere, o lo presentorno al suo Prelato, ma quando altrimenti hauessero fatto, dirassi essergli notata qualche diabolica suasion, incorsero in scomunica, si come ben dice l'Armillà.

Armill. ibid.

Si dimanda: Certi sbirri presero vn Religioso, che fuggina un suo creditore, & lo posero in carcere, dopò lo significorno, o lo presentorno al suo Prelato, se peccorno? *Resp.* di no, perciò che hanno vsato l'atto della giustizia, & non lo hanno fatto per persuasione alcuna diabolica, ma quando ciò hauessero fatto per odio, o di uegognare detto religioso, o chierico, sono scomunicati.

Armill. ibid.

Si dimanda: Vn Rettore, o alcun padrone d'vna Chiesa, teneua in casa un chierico, o religioso, il quale haueua qualche sospetto, che gli robbasse, il quale dopò chiaritosi, lo ritenne, & lo pose in carcere, se peccò? *Resp.* di no, quando però lo presentò, o fece presentare al suo Prelato, & che ritenuto l'hauesse a tempo, per presentarlo, ma non già se l'hauesse tenuto molti giorni, per farlo patire, o uolerlo lui conoscere, o giudicarlo, perciò che farebbe scomunicato, & anco quelli, che ritenuto l'hauessero.

Ibidem. S. Tho. 2. 2. q. 69. ar. 3.

Si dimanda: Vno essendo ritenuto in prigione per la uita, alcuni gli sporsero lime, & altri ferri da rompere la carcere, o li rompettero la carcere, se peccorno? *Resp.* con l'Armillà, & con l'Illustris. Gaetano di no, pur che non siano stati quelli, a quali apparteneua la custodia, & che la fuga sia senza offesa, & resistenza d'alcuno, perciò che tal rompiamento di custodi apparteneria al giudice; Ma quando la rottura, o aiuto, dato fosse da altri, che non custodiavano, apparteneria alla fuga, & non al Giudice, & si debbe imputare alle guardie, che non l'hanno ben custodito.

Ibid. Gaet. 2. 2. q. 69. ar. ult.

Si dimanda: Vno era sentenziato a douer morire in prigione di fame, per il che alcuni mossi a pietà, gli sporgeuano secretamente da mangiare, se peccorno? *Resp.* di no, quando quelli non siano del corpo delle guardie, alle quali è data la sua custodia, ouero che essi non si fossero etposti (come ben dice l'Armillà) a qualche gran pericolo. Percioche niuno è tenuto a souenire con suo pericolo un tale sentenziato giustamente, benché quello sia in estrema necessità, ne meno sentenziato pecca, mangiando, perciò che può mangiare, & non ammazzarsi da sua posta, potendone hauere, benché meritamente sentenziato fosse.

L'Autore.

Si dimanda: Vno doueua hauere alquanti danari, ouero robba dal suo prossimo, il quale era povero, per il che lo fece mettere in prigione, se peccò? *Resp.* se realmente quello non haueua, & ch'esso creditore fosse commodo, ouero non fosse in qualche necessità, dirassi di sì, & mortalmente; eccetto, che esso creditore non fosse in grandissima necessità ancora lui; ma ne con tutto ciò poteua farlo, quando detto suo debitore fosse ancora lui posto in estrema necessità, senza peccato: poiche per niun modo poteua pagarlo, ouero che a pena, altro non haueua,

ua, se non il suo misero viuere parco, giornalmente con la sua industria, o fatica. Ma se alcuna cosa hauesse hauuto di più, oltre detto suo guadagno, o industria giornale, quello era tenuto pagarlo, benché esso creditore non hauesse hauuto bisogno, essendo che sia cosa ragionevole, ch'ogni uomo habbia il suo, & il goda. Et tanto maggiormente sarebbe tenuto, quando esso creditore hauesse bisogno di preualersi del suo. Ma quando esso creditore ciò hauesse fatto, per mettere in auanzo detti danari, o altra robba, haurebbe peccato, quando hauesse riscossi detti danari si rigorosamente, & con poca carità, massimamente non haueudo quello di dōde rendergli, nè detto suo creditore hauer di donde viuere lui, o la sua famiglia.

Si dimanda: Vno fu posto in prigione per alcune calunnie irragionevolmente, il che da alcuni ciò si sapeua, costui esser posto in prigione a torto, & loro poteuano liberarlo, con fauori, o con manifestare, o far conoscere alla giustizia la verità ragionevolmente, senza loro discomodo, o pericolo, solo con fauori di parole, se peccorno per non hauerlo aiutato, & favorito? *Resp.* di sì, & mortalmente, perciò che siamo tenuti, quando potemo aiutare gli oppressi, & i calomniati, particolarmente i religiosi, & gli innocenti, et andio siamo tenuti aiutarli con le proprie sostanze, altrimenti si fa contra il precetto dell'opere della misericordia: fra le quali questa è una, & forsi la principale, aiutare li oppressi a torto, & particolarmente, dico i religiosi.

L'Autore.

Si dimanda: Vno haueudo ammazzato il suo prossimo, o per altro misfatto fu posto in prigione, per alcuni inditij, che la giustizia haueua di lui, perciò che il delitto era occulto, nè si poteua prouare, se non per sospitione, il quale essendo tormentato a douer dire la verità, mai uolse confessarla, se peccò? *Resp.* se per hauer negato alla giustizia essa verità del delitto commesso, così semplicemente, per la sua fama propria, & anco per saluare la uita, o la robba, o l'honore, dirassi di no mortalmente. Ma se alla giustizia temporale fosse tornato la sua negatiua in pregiudicio, ouero al prossimo, o a essa patria, dirassi di sì, & sarà tenuto per coscienza procurare, o far procurare, che da lui siano sodisfatti a i danni tutti, per causa del predetto delitto commesso di qualunque sorte. Et se hauesse negato a essa giustizia la verità, con fine di non sodisfare, o far sodisfare a i danni dati al prossimo, o alla patria (potendo) dirassi, che molto più graue mente peccò, e sempre resterà tenuto, nè si deue assoluere, se prima non sodisfarà a quelli, poiche la giustizia è defraudata, & i calomniati a torto patiscono.

L'Autore.

Si dimanda: Vno fu posto in prigione strettamente, & condannato ragionevolmente, & giustamente alla morte, il qual rompette la prigione in qualunque modo, & fuggì, se peccò? *Resp.* quando detta rottura, & fuga fece senza danno de' custodi ascosamente, senza far uiolenza a ministri, opposti alla sua fuga, & non repugnando alli Canonici, dirassi di no, perciò che essendo tenuto a patir morte, quando quella gli sarà data, non deue cooperare a essa, che potendo fuggire, ne uolesse fuggire, cooperaria a darli la morte, perciò che essendo lui giustamente condannato, questa guerra uiene a esser dalla parte sua, & dalla parte sua essendo la causa ingiusta, lecitamente non la può difendere contra esso giudice, ouero contra essi ministri, o custodi, ma potria bene lecitamente difendersi con la rottura della prigione, o d'altra cosa ascosamente, senza pregiudicio, o uiolenza d'essi ministri. Percioche questo non è far repugna alla giustizia, ma sogliersi dall'obbligo de' legami, & liberar se stesso, non altrimenti, che si fosse dato a deuorare a Leoni, & a Orsi, & a simili. Se li custodi dunque, & altri ministri non sentiranno la rottura, o disligamento dalle manette, o ceppi, questo sarà per accidente, & fuori dell'opinione d'esso reo, onde il danno sia loro, poiche sono stati negligenti, & poco accurati alla guardia di quello, si come chiaramente ancora hauemo dichiarato altrove. Percioche il difendere se stesso dalla morte, o da altra pena, a tutti gli animali per legge di natura, gli è stato concesso. Per tanto dunque dirassi, che ritrouandosi esso reo nelle forze della giustizia, & sapendo lui douer morire, nè potendo fuggir la morte, se non con la uiolenza a custodi della prigione, non pecca, fuggendo, quando però (dico) questa uiolenza sia fatta senza intentione d'offendere nella persona essi custodi. Ma quando senza loro offesa auuenisse l'opposito, la colpa sia di quelli, & lui mortalmente non peccò, poiche la sua uolontà non è stata di offendere alcuno. Onde non con correndogli la uolontà (come bene ha detto il Reuerendo Theologo, che questa

Sevaf. Ra.

M. Guido. Bartoluc.

S. Agost.

opera ha reuisto) non può nè ancor ritrouarsegli il peccato. *Esedoche. Peccatum, aliud non est, nisi volitum.*

- 12 Si dimanda? Vno essendo posto in prigione, & condannato a morte, da alcuni sule amici, o parenti gli fu dato alcuni ordegni, con liquali, rompette la prigione, & altri gami, cioè con lime, martelli, &c. occultamente, per laqual cosa scampò uia, se peccò essendo che giustamente fu condannato alla morte? *Resp.* Quando l'amministrazione della pubblica giustitia non appartenesse alli detti, che gli dettero tali instrumenti, nè meno hauesse rotta di fuori uia esla prigione pubblica, nè meno fatto uiolenza ad alcuna casa priuata, doue fosse stato dato in guardia, dirassi di no, che non peccò mortalmente, nè lui, nè gli predetti suoi amici, o parenti. Percioche il somministrare a prigionieri detti instrumenti, è atto lecito, ogni uolta però, non gli fusse stato proibito, per il suo grado, stato, o ufficio, che teneffe. Perche a un Chierico non sarebbe lecito somministrarli, alcun instrumeto, per esser causa di sangue, etiãdio, che a torto quello fosse ritenuto, & condannato, & questo farà per cagione del suo ufficio chiericale: Nè meno farà lecito somministrare a quello alcuno instrumeto da alcuno ufficiale, o ministro della giustitia, nè a custodi, & a simili, rispetto il loro ufficio.

L'Autore.

Del Carnesice.

Cap. XCI.

S O M M A R I O.

Carnesice, che co sia.

- 1 Il bogia non peccare, che dà la morte ad alcuno, per commessione del suo Principe benchè quello fosse innocente, non lo sapendo.
2 Sapendo il bogia, vno non esser reo, e condannato alla morte, giustitiandolo, pecca, & anche gli altri ministri, perche.
Il bogia, allegrandosi della sentenza d'alcun reo, o ministrando la giustitia per odio pecca.



Carnesice, ouer Bogia, altro non essere, che colui, che manda ad effetto la sentenza del Giudice, ouero è ministro effectiuo della giustitia.

- 1 Si dimanda? A un Carnesice conuenne per commessione, & obediencia del suo Principe giustitiare vno, ilquale era innocente, ma con tutto ciò fu condannato alla morte, se detto Bogia peccò, per hauer giustitiato quello? *Resp.* quando lui hauesse saputo, quello esser stato giustamente condannato, dirassi di no, particolarmente, quando veramente lui hauesse saputo, non poter fuggire di effettuare per quella, obediencia, percioche lui essequiffe il giusto giudicio; Nè haurebbe peccato, benchè egli hauesse dubitato, che detta sentenza fosse stata giusta, o pure ingiusta, essendoche non appartenga a lui conoscere questa sentenza, o giustitia, se sia data giusta, o pure ingiusta, contra qual si voglia persona. Ma notasi questo caso.

Artil. de iudic. nu. 37.

S. Tho. 2. 2. q. 64. art. 6. ad 3.

Ibidem.

- 2 Si dimanda? Vn carnesice doueua far morire uno ilquale lui sapena veramente, che la sua sentenza conteneua errore intollerabile, cioè se fosse stato accusato hauer bestemmiato in Chiesa, o dispregiato Dio, ilche ueramente era falso, percioche veramente lui adoraua Dio, e contemplaua quello in una imagine depinta, & faceua oratione, nondimeno per calunnie, e testimoni falsi fu condannato a morte, & esso carnesice ciò sapena esser falso, & quello esser condannato a torto, ilquale per obedire al suo Principe, lo giustitiò, se peccò? *Resp.* con l'Amilla, di sì, poiche lui veramente sapena quello essere condannato a torto, percioche niuno nelli errori intollerabili può, nè deue essequire la sentenza ingiusta, & essequendola, peccano tutti mortalmente. Perche più tosto deuefi obedire a Dio, che comanda, non si ammazzino gli innocenti, che a essi Principi temporali. Et essendo forzato essequirla, deue essequirla, come puro e semplice ministro della giustitia, & allhora non peccarà mortalmente, poiche il peccare mortalmente deuefi riferire a quello, che ingiustamente lo sententiò, e licentiò a morte. Eccetto però, che non essequiffe quella per odio, o uendetta contra di quello.

De.

De' Casi riservati. Cap. XCI I.

Vedi anco Decime.

S O M M A R I O.

- 1 Vn Superiore, che se riserva alcuni casi, può dare l'autorità à chi li piace, di potere assoluere, & perche.
I Confessori, à quali vna uolta è data l'autorità da Superiori di potere assoluere, quando gli sia tolta, e come.
I casi riservati à iure, vacano ne' Confessori, vacante il Superiore, che gli la dette, e perche, ma non quella ab homine, se non gli è proibita.
2 Il Superiore, che non prolunga i casi, che lui si ricerca in voce, o in scrittura, tutti li possono assoluere, essendo quelli ab homine, & perche.
La legge legittimamente non prolungata, non se li deue prestare obediencia, & perche.
3 Colui che riceue la decima, nè la paga, o consiglia, che non si paga, pecca mortalmente, nè se può assoluere, & esser caso riservato.
Colui, che non paga tutta la decima a chi si assomiglia, nè se deue assoluere, & perche.
Colui, che non offerua la consuetudine in pagar la decima, pecca, nè se deue assoluere.
Colui, che per ira, o per odio, o per altra causa non paga la decima, o quartese, pecca, nè se deue assoluere.
4 Il Rettore, che per amicitia perdona la decima ad alcuno, non pecca.
Colui, alquale per cortesia, o amicitia gli è stata perdonata per vn tempo la decima, o primizia, nè più la vuol pagare, pecca, nè se deue assoluere, & perche.
Il Rettore viuente non pecca per dimandare la decima perdonata dal suo predecessore, & perche.
Il Vesouo, che fauorisce alcuno à non pagare la decima solita, pecca, ne lo può fare, ne lo deue fare, & perche.



Si dimanda? Vn Vesouo, o Abbate, Vicario, o altro Superiore a cui è concesso il riservarsi casi, dette licenza, & autorità ad alcuni Sacerdoti Confessori della sua giuriditione, che potessero assoluere di tutti casi a lui pertinenti, & da lui riservati. Perche dopò finito il tempo del suo officio, datoli a tempo, ouer uacato per morte, successe un'altro Superiore, il quale non tolse altrimenti detta autorità alli predetti sacerdoti, nè meno gli la confermò. Onde essi Confessori sempre assolsero qualonque penitente, se li presentaua contrito di detti casi pertinenti a detto Superiore, se siano ueramente assoluti? *Resp.* di sì, percioche è da presumere, che non hauendo detto nuouo Superiore leuata, nè confermata a quelli detta autorità concessa dal precedente Superiore, il presente nuouo Superiore tacitamente, è da presumere, che habbia acconsentito, & che l'habbia concessa a quelli & confermata. Quando però detti casi non siano riservati a iure, percioche terminato l'ufficio d'un Superiore, in qualunque modo, detta autorità, dirassi da se essergli leuata, e tolta senza altro moto di nuouo Superiore, ogni uolta però, che in uoce, o in scrittura non gli sia concessa di nuouo. Ma se detti casi fossero ab homine, & non a iure, & che quelli hauessero concessi ad alcuni sacerdoti, il Superiore, che detti casi si riservò; finito il suo tempo in qualunque modo del suo officio di detto Superiore, finisce anco detta riserva di detti casi, e consequentemente ogni sacerdote approbato dall'Ordinario può assoluere ciascuno da detti casi, ogni uolta dico, che'l seguente, e nuouo Superiore quelli non si riservasse di nuouo.

- 2 Si dimanda? Vn Superiore di qualunque sorte, a cui è concesso casi da potersi riservare, si riservò alcuni casi, liquali da lui non furono promulgati in modo alcuno, cioè nè in uoce, nè in scrittura. Alcuni confessori dunque hauendo inteso così per bocca d'alcuni, o per qualche fama, che detto Superiore quelli, de' quali loro assoluuenano esser riservati à esso Superiore, non restorno perciò di assoluere qualunque penitente contrito, immerso in alcuno de' detti casi, se quelli siano assoluti? *Resp.* di sì, percioche presumesi, che quando esso Superiore uorrà, che detti casi da altri non siano

Angelic. de verbo, indulgen. §.

S. Tom. 2. 2. q. 34. art.

N 2 assoluti

assoluti, gli promulgarà in voce, o nero in scrittura, ne si deve credere, che e quello voglia, se li vada a dimandare, non sapendo quelli la sua intentione, & essendo così il costume, e l'uso d'ogni Superiore, percioche non essendo la legge legitimamente promulgata, non si presume douerfegli prestare obediencia, percioche la promulgatione si ricerca, & si fa, acciò dall'huomo sia quella offeruata. Et anco bisogna hauer questa consideratione, della intentione, & anco, che molte uolte non si può forsi andare à torre licenza, per la distanza del luogo, & per molte volte non si può forsi andare à torre licenza, per la distanza del luogo, & per molte altre legitime cause, le quali giornalmente fogliono accadere. Ma la più sicura cosa farà, che esso Superiore la promulghi, o la facci promulgare, acciò si sappia la sua intentione.

In 2. par. 10.
Spon. casu.
primo sub.
die 8. Iunij.
181.

3 * Si dimanda? Vno ritenne il pagamento delle decime alla Chiesa, ouero quartese, ouero impedi, che non si douesse pagare, secondo la consuetudine antica, ouero del luogo, se peccò? Resp. con il Teologo del Cardinale Paleoto di sì, & essere anco, caso riservato in alcune Diocesi, imperoche colui, che non paga tutto quello, ch'è tenuto, è l'istesso, come se niuna cosa hauesse pagato, ò fatto. Essendo che sia come quello che digiuna, fin à vespero, o à compieta che non mangia cosa alcuna, & dopò mangierà 3. ouer 4. volte, di maniera, che fa il digiuno del cane, che comincia la mattina & mai finisce. Et anco come quello, che robba cento ducati, dopò ne restituisce vno, ouer 10. dirassi non hauer restituito, se non vno, ouer, 10. & non mai essi cento. Per tanto non hauendo costui offeruato la consuetudine, di non hauer pagato le decime alla Chiesa ouero essendo restato di non pagare per ira, & odio portato al parochiano, ò per altra causa quello, che era uso per antichità, in molti modi ha peccato, nè si deve assoluere, nè soffragare, prima, che non sodisfarà, ogni cosa del passato, & del presente, potendo, con animo, & promissione di mantenerlo, & con sicurtà di voler pagare anco il tutto per l'auenire, nè impedire più alcuno, ne consigliare più a non pagare, perche tante volte peccerà, & incorrerà in censura. Dhe ouero Christianesimo, perche lo vedo per queste Decime, ò quartese andare tutti à casa del Diauolo, & particolarmente i grandi, poiche pagano à loro modo:

4 * Si dimanda? Vno soleua pagare le primitie ad alcuna Chiesa, ma perche un Parochiano rettor di quella era suo amico, p. l'amoreuolezza grãde, che li portaua, pmetteua che quello nõ gli pagasse, ouer uolotariamẽte gli lasciava, & cio fù per molti anni: Auuene, che detto Rettore morì, & l'altro, che entrò padrone, & possessore di detto beneficio, per alquanti anni non riceuette alcuna cosa dal detto, credẽdosi ueramente quello nõ esser tenuto pagare, & che fosse assente da pagare decima. Dopò hauendo inteso quello nõ esser assente altrimente, & che era obligato pagar la decima, ò quartese, gli la dimandò, il quale non uolse pagare, dicendo mai hauer pagato al suo predecessore, il quale gli la lasciò, lui uiuente, se sia tenuto pagarle? Resp. col predetto di sì, dopò la morte, nè ciò deve ponere in uso, & defraudare la Chiesa per l'auenire, dopò la morte di quello: imperoche il suo predecessore non può pregiudicare alli suoi posteri, nè alienare quello della Chiesa con danno de' poveri. Ma delli anni, che il suo predecessore gli ha donato, o promesso, che quello non pagasse, esso Rettore uiuente nõ lo può attingere a farsi pagare, se nõ del tempo, che lui è Rettore d'essa Chiesa. Nè quello ha peccato, nõ hauẽdo pagato, poiche il suo predecessore gli l ha donato, come sua cosa propria, nè meno è calcato in caso riservato. *Quia id, quod in fauorẽ alicuius est factũ, potest renunciari, & illo nõ vii, vt voluerit, vt est sententia gl. salhemnis, in ca. peccati de reg. iur. Nec referit, an diues sit ille, qui debet, vel pauper, vt ostendit maior.* Et se il Vesceuo gli fosse in fauore a esso debitore, che nõ debba pagare, nè anco per l'auenire? Resp. quello non poterlo fare, perche la sua intentione deve esser di riservare la trasgressione di questo precepto, in quel modo. *Quo consuetudine est receptum, & ne defraudetur Ecclesie a suis solius oblationibus.* Per tãto uedeli detto debitore non hauer offeruato la consuetudine, & uolere defraudare la Chiesa, non pagãdo le primitie solite a quella, che lui soleua pagare inanti, che per amoreuolezza gli folsero lasciare dal Rettore suo predecessore.

L. Autore.

Lib. 6. in 3.
sem. di. 3. 7.
q. 36.

ff. pro socio.
verum, ut
supra.

Del Celebrare della Messa. Cap. XCIII.

Vedi anco dir Messa. Et Consecratione.

SOM.

S O M M A R I O.

- Celebratione della Messa, che cosa sia, per chi si deve celebrare, e perche.**
 Nella celebratione, che cosa si commemori, quante uolte al giorno si deve celebrare, e perche.
 1. **Prinare il sacerdote sporco di uita dello dire Messa, esser buona cosa, & ottima, & perche.**
 Dettẽza del sacerdote quale, quanta, & come deve essere.
 Il sacerdote sporco non deuesi la sciar celebrare in publico, & perche.
 Scandalo de' sacerdoti sporchi per la lor uita sporca.
 Promissione, che deuono fare i Superiori contra questi tali sacerdoti sporchi.
 Riprensione dell' Autore contra i sacerdoti sporchi, & il rimedio.
 2. **Il Sacerdote, ch'è tenuto a dir Messa, & s'obliga ad altri ancora, o sopplisce con sostituto, come non pecca, & perche.**
 Colui, ch'è tenuto dir Messa, ne può sopplire, se non per sostituto di cattina uita, pecca, & perche.
 3. **Il Sacerdote, che per dispetto della Chiesa non può dir Messa, se non di fuori, non pecca, e perche.**
 4. **Il Sacerdote, che dice la Messa discalzo, come, & quando, & perche non pecca, & quando pecca.**
 5. **Il Sacerdote, ch'aggiunge al una parola nelle parole della consecratione, pecca grauemente, ma la consecratione, e valida, & perche.**
 6. **Il Sacerdote, che consacra pane fermentato, pecca grauemente, & la consecratione e valida, & perche.**
 7. **Il Sacerdote, che celebra il Venerdi Santo, come nelli altri giorni, pecca, & perche.**
 Perche nel Venerdi Santo non si celebra la Messa, nè si consacra corpo, & sangue di Christo.
 8. **Il Sacerdote, che porta, per consecrare molte hostie, & menue si troua tra essa consecratione consacra l'hostia, che tiene in mano, senz'a auerire alle altre, se siano consecrate, & perche.**
 Quando il Sacerdote consacri tutte l'hostie, che porta con se all' Altare, senz'a usare auerimento di consecrare in essa consecratione, & perche.
 Quale intentione basti hauerẽ al sacerdote, per consecrare, et perche.
 9. **Il Sacerdote, che dopo consecrato non si ricorda hauer posto l'acqua nel uino, & gli la pone dopo la consecratione, pecca, & perche.**
 Se sia di necessita poner l'acqua nel uino, nella Messa, et perche.
 L'acqua dopo consecrato il uino, non si li deve ponere, quando si lasciasse, ma inanti la consecratione, deve ponerliela, & perche.
 10. **Il Sacerdote, che ha posto l'acqua nel Calice, & non il uino, & se ne accorge dopo la consecratione, quello, che deve fare.**
 Il sacerdote, che s'accorge dopo la consecratione hauer posto l'acqua nel calice, & non il uino, & la butta, per metterli poi il uino, pecca grauemente, & perche, & quello deve fare.
 Il Sacerdote, che s'accorge, dopo Messa la particola dell'ostia nel calice, & esserli solo l'acqua, & non il uino, non deve buttarla, & quello deve fare, & perche.
 Il Sacerdote, che s'accorge hauer posto l'acqua sola, dopò la consecratione, nanti gli metta la particola, & quello deve poi fare.



L. celebrare della Messa, è offerire esso figliuolo di Dio al Padre eterno acciò quello interPELLA per noi; & si celebra tanto per uiui, quanto per morti, essendo che esso figliuolo di Dio se sia fatto huomo, per saluare tutti quelli, che crederanno in lui, oprando, come si deve, & in detto sacrificio si commemora la sua santissima passione, e morte à salute di tutti i credenti, & una sol uolta al giorno, essendo che quello una sol uolta sia nato in forma d'huomo, patito passione, & morte per la salute di tutto'l mōdo.

1. Si dimanda? Vno Superiore ecclesiastico uide un suo sacerdote, che era solito uiuere sporcamente nella sua uita, ò nel vestire, o nel uiso, e mani, o anco immondo del resto della uita, uiuendo così da porco continuamente, ouero à tempo, perliche diuotò à quello di douer celebrare, o ministrare altri sacramenti se detto Superiore fece bene, & se peccò, non hauendo contra quello altra causa? Resp. di sì, che fece bene, & operatus est bonum opus, nè peccò altrimente, percioche veramente ogni sacerdote, non solamẽte deve principalmente, esser sempre mōdo con la cōscienza di dẽtro, ma (potẽdo) deve esser netto, e mōdo anco con la uita di fuori, col vestire netto, nõ dico pōpōso, ma dico netto, e positivamente di uestimenti, e d'habiti conuenienti a chierici, & a re-

Giard. di Somm. Parte Prima. N 3 ligios

ligiosi, & anco esser mondo della uita corporale, spesso lauarsi le mani, come persona sacra, e dedicata al seruitio di Dio, & il uiso, che sia senza contagio di morbo alcuno, di rogna, di lepra, tigna, o d'altri simili sporchezzi, per cioche se tale non sarà netto, e mondo di tutte le predette cose, non solamente si deue permettere quello alla celebrazione, per alcun tempo, ma nè anco mai, o almeno in publico, rispetto all'horrore, & al scandolo, che puo dare a gli astanti. Ma se per caso quello non hauesse il commo- do di poterli vestire, certamente deue essere tollerabile, quando della sua uita sia netto, nè fosse del corpo corrotto, per qualche sua longa, o incurabile infermità, per cioche in questo caso, potrebbe lasciarsi celebrare, per sua diuotione. Ma che diremo di quelli, che sono commodi, liquali vanno tanto sporchi, circa il uestire, che ueramente fanno stomaco, e spuzzano uiui, con nauia grande di chi li guardano, e mirano? De' quali io ne conosco alcuni, che per miseria, & ingordigia, e per mera auaritia, e consuetudine non si uogliono vestire, con i lampi, e quarti della ueste de' quali, con le berette, e con i fazzoletti, se gli cocinariano un gran calderone de' cauli, e rape. La raffa poi, che portano nelle lor mani, con la rogna, o altra sorte di mali, che per lo sporchezza della uita si causa, con i quali si nutriscono, & ingrassano, non ne parlo. I quali tengono per auaritia i centenari di scuti morti, & hanno molta entrata de' frutti, de' beneficij, o d'altri beni, nè gli vogliono spendere nelle cose lecite, e bisognose, che se mi fosse lecito, ne nominaria due decene. A questi tali deueriano essi Superiori tutti rimediare, e diuertargli totalmente il celebrare della Messa, non a tempo, ma dico perpetuamente, poiche così miseracci, lordi, e poltroni sono, & anche priuargli de' beneficij proprij, poiche viuono con i pedocchi, & altri sporchezzi, & si fanno da lor posta indegni d'una dignità sacerdotale tanto grande, che la maggior non è al mondo, per quella ueramente diuina. Et questo basti sopra questa materia, senza ch'io dico le altre qualità della lor uita porcile, indegni dell'habito Clericale di dentro, & di fuori.

2 Si dimanda? Vno haueua un beneficio semplice, ouero mansionaria, con obligo di dir Messa tutte le feste personalmente, per cioche quel gentil'huomo, che detto beneficio gli dette, lo teneua per buon sacerdote, & in vero era, il quale dopò accettato, vn'altro gentil'huomo lo ricercò, che douesse anco dir Messa per lui in casa tutte le feste, il quale accettato, nè potendo sodisfare ad ambedue, detto Reuerendo trouò un'altro sacerdote, acciò dicesse la Messa per lui in detta sua Chiesa, non potendo lui sodisfare, per essersi obligato a dire Messa quest'altro gentil'huomo in casa, se peccò? *Resp.* ch'essendosi obligato personalmente a celebrare, pecca, ma essendosi sforzato di ritrouare uno da ben sacerdote, secondo la qualità, che lui è tenuto dirassi di no, mortalmente, ma se mancò di questa diligenza, & che detto sacerdote sostituito per lui conoscea probabilmente, o presumeua essere un tristo, o non troppo da bene, ouero che per tale era tenuto, per publica uoce, e fama peccò tantò più grauemente, per cioche non sodisfà all'intentione, e buona opinione di colui, che gli ha cōferito detto beneficio, ma lo disfarà solo a quello secondo, che gli fa dir Messa in casa. Et la ragione è, perche molto più grato, & accetto è il sacrificio offerto da un bon Sacerdote all'altissimo Dio, che d'un'altro, che sia tristo, e di cattiuua uita. Et questo, rispetto al merito personale, & non rispetto al sacrificio per se stesso, per cioche il sacrificio sempre è, & resta purissimo, bonissimo perfertissimo. Hor quanti gli ne siano di questi, lascio la cura a chi la deueuo hauere, poiche. *Nihil ad me.*

3 Si dimanda? Essendo caduta in una uilla, o altroue vna Chiesa, ouer minaccian- do ruina, il Rettor di quella fece un'altare posticcio fuori di quella allo scoperto, & sco- pertamente in quello celebrò, acciò il popolo non restasse d'udir Messa se peccò? *Resp.* di no, quando altrimenti non habbia potuto fare per il pericolo, o non si habbia potuto preparare altro altare in altro luogo conueniente, per cioche in questo caso il Somo Pontefice concede, & da licenza, essendo che cosa lecita sia celebrare più tosto al scoperto, che lasciare il popolo uacuo del sacrificio della Messa, & particolarmente in giorno di festa, & senza pericolo del sacrificio,

4 * Si dimanda? Vn Religioso, non hauendo per pouertà di poterli calzare i piedi, nè me- no p'no hauer trouato, chi gli prestasse calze, o scarpe, disse Messa discalzo, se peccò? *Resp.* cō l'Armilla di no, per cioche in questo caso non si legge essergli precetto, nè legge, quando

*Armilla de
Messa, m. 4.*

*Ca. concedi-
mus de con-
di. dist. 1.*

Ibid. m. 6.

quando si resta ueramente per pouertà, per cioche se fosse stato per dispreggio, o per certa negligenza, & per non curarsene, sarebbe stato altrimenti, essendo che doue è il dispreggio, li sempre gli è anco il peccato. Et quando hauesse hauuto i calceamenti, nè gli uolse operare, per certa trascuraggine, o poco curarsene, benchè non fosse stato per dispreggio, ma per certa negligenza, sempre haurebbe peccato.

5 * Si dimanda? Vn sacerdote celebrando, mentre proferiua la forma delle parole d'essa consecratione, gli aggiunse alcune altre parole per sua diuotione, dicendo, *Hoc est enim corpus meum sanctissimum.* Se detta Hostia sia consecrata? *Resp.* di sì, ma grauemente pecca, & merita castigo non poco, per cioche alcuna cosa in essa forma di parole non si deue aggiungere, nè minuire, nè meno nella consecratione del sangue, nè che ciò si facesse con buona intentione.

l'Autore.

6 * Si dimanda? Vn sacerdote, celebrando messa, consecraua pane fermentato, & non azimo, se detta consecratione sia ualida? *Resp.* di sì, ma grauemente lui peccò, & merita, quando fosse per consuetudine, o per non uolere usare il rito di S. Chiesa Romana, d'essere deposto, & punito, poiche per dispreggio, o per contrafazione di S. Chiesa, lui usò tal materia fermentata, & non azima, alla latina.

*l'Autore.
De celebra-
miff. capit.
lueras.*

7 * Si dimanda? Vn sacerdote soleua celebrare il Venerdì S. non altrimenti che faceva gl'altri giorni, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè ciò facesse con buona intentione, per cioche in tal giorno non si deue celebrare, essendo che Christo, lui istesso habbi patito, & essa passione assai efficacemete è rappresentata. Et per qsto essa S. Chiesa ha ordinato, che in tal giorno non si celebri, nè si cōfagri Corpo di Giesù Christo.

l'Autore.

8 * Si dimanda? Vn sacerdote celebrando, portò seco molte Hostie, ouer comunicini, il quale mentre era per consecrare, prese la sola Hostia, & consegnò senza auuertire esso arto della consecratione alle altre Hostie, che con lui haueua portato per consegnare, & sopra quella sola disse le parole, se quelle altre Hostie, o comunicini siano consegnate? *Resp.* di sì, quando esso sacerdote habbia hauuto intentione di celebrare, & consegnarle tutte, quando si partì dalla Sagrestia, & andò all'altare per celebrare, & consegnarle tutte. Imperoche nella consecratione, non fa bisogno tanto l'intentione attuale, ma basta anco la virtuale. Imperoche uno, che uada per celebrare, dopò in- tre si ritroua all'altare, & celebra, l'intentione attuale gli fugge, & se li sospende, per essergli soprugiunti alcuni pensieri, allhora in questo caso per virtù della prima intentione ueramente tutte quelle Hostie sono consegnate, benchè non habbia auuertito, se non a quella sola, che teneua in mano, & non alle altre, che erano sopra il corporale, ouer cibario.

*S. Tom.
Scoto. in 4.
sent. dist. 8.*

9 * Si dimanda? Vn sacerdote celebrando, dopò ch'ebbe consegnato il vino, si ricordò non hauerli posto l'acqua, ma solo il vino, perche subito gli pose anco l'acqua, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, per cioche il poner dell'acqua nel uino, non è di necessitā d'esso sacramento, ma deue seguirlo la Messa senza ponerli altra acqua, essendo esso vino consegnato, nè per niun modo li deue ponere essa acqua in esso vino consegnato, perche mescolandosi essa acqua con esso uino consegnato, potria causar la corruptione del Sacramento d'esso sangue di Christo, sotto qualche parte d'esse specie. Ma se s'accorse, inanti essa consecratione, all'hora immediatamente, inanti che cōfagri uino, deue ponerli ancor l'acqua, & dopò, consegnarlo.

l'Autore.

10 * Si dimanda? Vn sacerdote celebrando, mentre si comunicaua, s'accorse hauer posto l'acqua nel calice, & non il uino, perche subito buttò uia l'acqua, & gli pose il uino con l'altra acqua, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, quando in detta acqua gli era posta essa particola dell'Hostia: per cioche doueua pigliare il vino, & ponerlo sopra essa acqua, & anco dell'altra acqua insieme, dopò riassumere di nuouo le parole d'essa consecratione del sangue, & consegnarlo, & ponerli la particola dell'Hostia, & seguirlo la Messa. Ma se in detta acqua non gli era posta essa particola dell'Hostia, ha fatto bene a buttar uia essa acqua, & pigliare del uino, & ponerli dell'altra acqua, & deue consegnare il corpo, & il sangue di Christo, perche se nel calice gli fosse il sangue, & non gli fosse l'Hostia, & che dicesse le sole parole della consecratione del sangue, & li non gli fosse l'Hostia consegnata, non si obseruaria il debito ordine del consegnare. Et se per caso, hauesse fatto essa acqua con la particola dell'Hostia, che gli era

l'Autore.

l'Autore.

dentro, deue anco di nuouo riassumere l'Hostia postagli, & consecrata, & il sangue insieme, non ostante, che per inanti hauesse beuuta quella prima acqua sola, ch'era prima nel calice con quella particola dell'hostia: percioche il precetto è dato, che integramente si finisca il sacramento dell'Eucharistia, & essere di maggiore precetto la perfectione d'esso sacramento, che non è l'essere digiuno, per comunicarsi.

De' Censi, ouer Liuelli.

Cap. XCIII.

Vedi anco Liuello. Et contratto di Retrouendere.

S O M M A R I O.

- Censo, che cosa sia, in quanti modi si possa fare, e di quante sorte sia.*
- 1 *Far censo secondo la permissione delle leggi, esser lecito.*
Quando à Vesconi, & a Prelati sia proibito il ponere de' censi sopra Chiese, benchè si cauasse dalle mani de' laici.
 - 2 *Dar danari sopra la vita, come sia lecito, e per quanto il censo.*
 - 3 *Dar mille scuti, per ricuere ogni anno per 10. anni, cioè, non esser lecito, & come sarebbe lecito.*
 - 4 *Dar mille ducati a censo sopra stabili, e stipolare 900. non esser lecito.*
 - 5 *Dar a censo, e riscotere il pro inanti tratto, non esser lecito, ben che di poco tempo fosse, & perche.*
 - 6 *Far censo sopra cosa, che s'habbia azione, esser lecito, & pagare il pro mese per mese, come, & perche.*
 - 7 *Far censo sopra stabili, che sono soliti pagare fitto inanti tratto, esser lecito, & perche.*
Comprare censo pecuniario assolutamente sopra stabili, o luogo fruttifero, non potersi far patto da pagarsi, se non in una sol' paga, infino dell'anno.
 - 8 *Non esser tenuto il censuario pagare più, dopo la ruina d'alcuna cosa liuellata, quando sia senza sua colpa.*
Un censuario rinouando il censo, esser assoluto di pagar più censo.
 - 9 *Pagar censo con patto a tempo, con obligo di francarsi, se non francando, sia per la cosa censuata, non esser lecito, e perche.*
 - 10 *Comprare censo perpetuo con facultà di poter riscuotere, non esser lecito, e perche.*
Condizioni de' censi redimibili, essere otto, per fare che siano leciti, & anche 13.
Chi presta a tempo, con patto di tanto pro all'anno, e da restituire fitto il tempo, essere vsura.
Censo, che cosa sia.
Differenza tra il comprare, e prestare.
Il compratore non poter ridimandare i danari, per la cosa comprata.
Il prestatore può ridimandare, quando li piace, o secondo la conuentione, & perche.
Non esser lecito far censi conditionati, & perche.
 - 11 *Far censi pecuniario, o comprare censo a tempo, come sia lecito.*
Come il danaro sborsato non sarà meno del censo, che si scuote a tempo, esser lecito.
 - 12 *Comprare un censo a danari per meno, a tempo un tanto a l'anno, non esser lecito, & perche.*
Prestar 9. e riceuer 10. a tempo per dieci anni, non esser lecito, & quando sia lecito, & perche.
 - 13 *Comprare un censo fruttuario a tempo, & determinato, quando sia lecito.*
 - 14 *Far censo con patto di francare altri censi, non esser lecito, benchè sia secondo le leggi, & perche.*
 - 15 *Far censo patuito, che francandosi sia tenuto dargli la tal sorte di moneta, o roba, non esser lecito, & perche.*
 - 16 *Far censo con patto, che francandosi sia tenuto il Liuellario depositare il danaro nel tal luogo, & al tale, non esser lecito, e perche.*
Far patto dimidiato col Censuario, com e, e quando sia lecito.
 - 17 *Far patto col Liuellario, che francandosi sia tenuto farlo sapere tanto tempo inanti esser lecito.*
 - 18 *Far liuello, o compra di stabili, à francarsi indeterminatamente, con patto di dar di più del censo corso, e d'essa compra, non esser lecito, benchè lungo tempo hauesse posseduto esso stabile, e perche.*
 - 19 *Far liuello a otto per cento sopra stabili particolari, con obligatione anco d'altri beni, esser lecito.*

Far

- 20 *Far liuello fruttuario, o venderlo, non esser lecito.*
- 21 *Comprare censi perpetui redimibili, come sia lecito.*
- 22 *Far censi sopra beni feudali ecclesiastici, che non si possono alienare, non esser lecito, e quando sia lecito.*
- 23 *Comprare liuelli sopra cose male acquistate, non esser lecito.*
- 24 *Far liuello con patto da esser pagato in qualunque tempo, benchè pericoloso, esser lecito.*
- 25 *Far liuello con patto di non potere alienare la cosa liuellata, non esser lecito, & perche, e quada.*
- 26 *Far liuello annuale sopra molti beni stabili, con obligo di non potere alienare, non esser lecito.*
- 27 *Far liuello, con patto di redimerlo al tempo, o perdita del luogo, non pagandogli il liuello, non esser lecito, come, e quando sia lecito.*
Il liuello non si può alienare per variatione di tempo, essendo ratificato.
- 28 *Quando s'habbia azione di riscuotere tanto all'anno, si può vendere, e comprare, quando, la compra non sia ingiusta per il bisogno.*
- 29 *Far censi a dieci per cento secondo le leggi, con patto di pagar (oltre il censo) alcune grauezze & d'instrumenti, non esser lecito.*
- 30 *Aliuengere il Liuellario a donarsi francare, non esser lecito.*
- 31 *Il compratore de' beni del liuello, essendo in libertà di poter ripetere il danaro, non esser lecito.*
- 32 *Far liuello con patto, che esso Censuario non possa francarsi per tanto tempo, non esser lecito.*
- 33 *Colui, che fa censo perpetuo redimibile, non pecca, e come.*
- 34 *Comprare l'azione d'alcun liuello, che libera non si voglia vendere, esser lecito, quando, e come.*
Quando sia cosa illecita comprare l'azione d'alcuno, che non la voglia vendere libera.
- 35 *Colui, che ha azione sopra qualche dazio, o gabella, può licitamente far sopra quello un liuello.*
Il far liuello sopra alcuna bottega, o casa, che paga fitto di sei mesi, o più, o meno, esser lecito, & perche.
Non esser lecito comprare alcun censo pecuniario, che non sia posto sopra i frutti, & come.
- 36 *Liuellare alcuna cosa, che porta spesa doppia, non esser lecito, benchè s'affittasse molto più.*
- 37 *Liuellare alcun stabile, quanto s'affitta, non esser lecito, & perche.*
- 38 *Vendere, o comprare alcuna azione antica di censo, esser lecito.*
- 39 *Far censo indeterminato sopra la vita d'alcuno, esser lecito, facendo secondo le leggi, ma non con terminato tempo, & perche.*
Uno può dare in enfiteosi i suoi stabili, mentre viue con riserva di tanto censo all'anno, come, & perche.
- 40 *Far liuello perpetuo in vita, sopra cosa fruttifera, tolta ad affitto, secondo la stima, esser lecito.*
- 41 *Comprare alcun stabile per minor prezzo, e liuellarlo dopo al venditore, non esser lecito, e perche.*
- 42 *Coloro, che sono heredi d'alcun legato, può vender l'heredità, come, quando, & perche.*
La Chiesa, che possiede alcun legato sopra i frutti, non ha altra azione, che in essi frutti.
- 43 *Il Rettore, che vende alcun legato a tempo, per minor prezzo, non pecca, & perche, & come s'habbia da vendere.*
- 44 *Colui, che fa alcun censo sopra i frutti a tempo, o perpetuo, senza esser sottoposto a pericolo, come, & perche non pecca, & quando peccaria.*
- 45 *Colui, che è herede in vita d'alcuna cosa, come, & perche non possa vendere, & pecca.*
Colui, ch'è padrone dell'viltà dell'heredità, e non del dominio diretto, vedendo pecca, e perche.
Colui, che compra alcuna cosa non libera, pecca, come, & perche.
Colui, che vende alcuna cosa non libera, con riserva, & senza pregiudicio della parte, non pecca, & perche.
- 46 *Censo, ouer Liuello, che cosa sia, & come si deue fare, & sopra che cosa, & perche.*
- 46 *Colui, che dà danari a tr'afficare, con patto, che se li renda a ragion di sei per cento d'viltà, pecca, come, & perche.*
Le medici conditioni, che deue hauere il censo, acciò sia lecito, & quali siano.
- 47 *Colui, che fa censo sopra beni mobili, o redimibili, o sopra danari, pecca, come, & perche.*
Il censo sopra qual sorte di beni si possa fare, & perche.
Far il censo sopra beni, che si fanno fruttare con artificio, come, & perche non sia lecito.
- 48 *Colui, che fa censo sopra beni stabili, con patto di francarlo fin tanto tempo, non esser lecito, & perche.*

Quando

- Quando la vendita della cosa fattoli sopra il censo sia fatta senza il mutuo del danaro redimibile, come non si pecca.
- 49 Colui, che compra li frutti d'alcuna cosa fruttifera a liello, li beni dopo li rivuende con l'istesse ragioni, esser lecito, & perche, quando, & come.
- Colui, che compra gli annui frutti, numerando li danari secondo il valor della rendita, come sia lecito.
- 50 Colui, che fa liello sopra beni stabili, ma con suo disvantaggio per necessità, non esser lecito comprarlo, & perche.
- Colui, che compra alcun liello fatto per necessità, & con disvantaggio del venditore, & con speranza di guadagno, come non sia lecito, & sia lecito.
- 51 Colui, che fa censi a otto, o a nove per cento, come sia lecito, & perche.
- A chi appartenga la cura di statuire li prezzi delli censi, o d'altre cose.
- Prezzo legale quale sia, & che consiste nell'indivisibile, nè si può crescere, o minuire.
- Quando il prezzo de' censi non sia instituito per legge, a chi deuesi lasciare la stima di quelli, & perche.
- Prezzo naturale, & arbitrario quale sia, & perche così chiamano.
- In quella città, o luogo, che si vendono li censi a otto, o nove per cento, quando, come, & perche non sia peccato.
- Il prezzo naturale, come dicesi esser giusto, & perche.
- 52 Colui, che compra alcun censo, & sa, che il venditore lo vuol vendere a otto, o nove per cento, & lo compra, come sia lecito, & perche.
- Qual sia quel prezzo naturale giusto di ciascuna cosa, & perche.
- Quando il prezzo giusto naturale sia usuratico, & perche.
- Auvertimenti a' Reuerendi Confessori per non inciampare, circa il prezzo de' censi, o d'altra cosa naturale, detto giusto, & perche.
- 53 Colui, che compra alcun censo, nè vuole stare al pericolo, pecca, benchè lo comprasse per giusto prezzo, & perche.
- Comprare alcun censo, o pensione per giusto prezzo, senza pericolo del compratore, essere usurario, & perche.
- Colui, che dà danari a censo, non stando al pericolo, perche non pecca, & perche deue stare a pericolo quello, che li riceue.
- 54 Colui, che fa liello Enfititeico, & non Conduittiuo, nè soggiace al pericolo, pecca, & perche, & quando, & come.
- Quando si fa un liello, & che perisca la maggior parte, come sarà lecito, & perche.
- Il compratore de' censi deue stare al pericolo della cosa liuellata, come de' frutti, quando, et perche.
- Come intendasi una cosa liuellata essere infruttuosa, & perche.
- Quando la conuenzione de' censi apparisca, & si manifesta essere illecita, & perche.
- 55 Colui, che compra li frutti d'alcuna cosa liuellata, & con patto, che il venditore sia obligato a pagare il censo ad ogni caso, pecca, & perche.
- Li censi personali dico fatti sopra la persona, totalmente essere illeciti, & perche.
- I censi fatti fuor delle predette tredici conditioni, & clausule, totalmente essere usuratici, & perche.
- Auvertimenti a' Reuerendi Confessori, circa il far conoscere a penitenti i leciti, & illeciti censi.
- 56 Quella Comunità, che per bisogno sforza i cittadini a comprare il censo sopra beni stabili del commune a sei per cento, come quando, & perche non si pecca.
- 57 La Comunità, che per bisogno attinge dare a censo molti danari i suoi cittadini, senza obligarli cosa alcuna, a cinque per cento, non pecca nè meno i cittadini, & perche.
- 58 Colui, che fa liello a due, o a tre per cento, senza fondo, non esser lecito, & per essere contra le otto infra scritte conditioni.
- 59 Colui, che fa liello sopra cosa obligata, non esser lecito, & perche.
- Il Liello fatto sopra beni ipotecati, o in particolare, o in generale, non esser lecito, & perche.
- 60 Colui, che fa censo di piu di quello, che rende la cosa liuellata, pecca, benchè le leggi lo permettessero, & perche, & per quanto sia lecito farlo.

Colui,

- 61 Colui, che fa liello, nè sborsa il danaro, se non firà a certo tempo, pecca, & perche.
- 62 Colui, che fa censo senza patto di riscuoterlo, come, & perche non sia lecito.
- Il censo, che si fa con patto di poterla riscuotere, quando parerà, o potrà, come, & perche sia lecito.
- La cosa censuata con patto di poterla riscuotere, quando li piace, si deue fare libero.
- 63 Colui, che compra alcun censo per giusto prezzo, con patto, che sia tenuto riscuoterlo, si pecca, quando, & perche.
- 64 Colui, che compra il censo con patto, che perdendosi il fondo, non sia perso il censo, si pecca, come, & perche.
- Perdendosi il fondo della cosa data a censo, deuesi perdere anco esso censo, & perche.
- 65 Non cauandosi la natura del censo dalla cosa censuata, non esser lecito farlo, & perche.
- Le conditioni, che ricercano il censo, quali, & quante. Et quali, & quante siano quelle, che si pongano nella bolla di Pio V.
- 66 Colui, che fa il censo in genere, & in specie, esser lecito, come, & perche.
- Il censo, che si fa sopra beni stabili, deueno esser tutti nominati, & perche.
- Perche Pio V. habbi voluto si specificchi la qualità, & quantità de' beni, & se li ponghino anco i termini.
- 67 Colui, che fa censo sopra animali, & il venditore ne vende qualch'una, pecca, & il compratore non deue perdere, & quando.
- Il compratore, che compra o fa un censo sopra animali, & gli ne muore, il danno sia suo, & perche.
- 68 Dichiaratione, & intelligenza della sopradette conditioni, pertinenti a' censi.
- I Censi di quante sorte siano, & quali.
- Il censo Enfititeico quale sia, & quanto vaglia per cento.
- Censo somnesso, ouero morio perpetuo, qual sia, & quanto vaglia per cento.
- Censo a tempo, qual sia, & quanto vaglia per cento.
- Censo senza tempo determinato di poter riscuoterlo, & quanto vaglia.
- Censi de' quali parlano le bolle de' Sommi Pontefici, a quanto per cento.
- Colui, che compra alcun censo, che vale meno, & lo vendesse piu, non esser lecito, & perche.
- 69 Colui, che compra alcun censo per danari, a tempo, nè si riscuota, che'l censo scorra essere ingiustito, & perche.
- Quando se sia obligato supplire al censo con il giusto prezzo, & perche, come, & quando.
- 70 Cognitione, & dichiarazione, come s'habbia a conoscere il supplimento del giusto prezzo.
- La conditione, che debba valere più prezzo una dell'altra quale sia, & perche.
- 71 Colui, che presta danari a censo, con patto, se gli dia poco piu di quello ricerca la conditione nel censo pecca, benchè fosse per opera pia, & perche.
- 72 Colui, che vende, o compra, o cambia, o affitta, o liella, & fa altro contratto con animo di fraudare, pecca mortalmente.
- Colui, che dà, o toglie piu di quello, si deue, o vale il censo del giusto prezzo, pecca mortalmente.
- Colui, che fa contra la settima conditione pertinente a' censi, con fraude della quarta parte, del giusto prezzo pecca mortalmente con obligo di restituire.
- 73 Colui, che fa liello sopra cosa fruttifera per industria, come pecca, & perche.
- 74 Colui, che compra censo, obligato sopra cosa stabile, & nominato specialmente, senza chiamare i confini, pecca, & perche.
- 75 Colui, che compra alcun censo, & confessa inanti al giudice hauer riceuuto li danari, o inanti notaro, perche pecca.
- 76 Colui, che compra il censo con patto, che'l pagamento si facci in principio dell'anno, che si fa il censo, o altri patti, o conuentioni, si pecca, & perche.
- 77 Colui, che fa censo, con patto, che'l debitore sia atretto di potere alienare la cosa obligata al censo, che non sia libera, con pagare alcuna cosa, pecca, & perche.
- Il censuario, che voglia alienare alcun censo, sempre deue preferire il padrone del censo, come, quando, & perche.
- 78 Colui, che fa il liello, con patto, che'l Censuario sia tenuto all'interesse cessante, come, quando, & perche pecca.

Colui,

- Colui, che fa liuello, con patto che'l Censuario pagando a tempo, sia tenuto a certe spese fatte dal creditore, a salarij, & simili, pecca, & perche.
- Colui, che fa liuello, con patto, che'l Censuario habbia da perdere la cosa soggetta al censo, o tutta, o parte, o qualche azione, o caschi in qualche pena, & simile, pecca, come, & quando, & perche.
- 79 Colui, che fa liuello con patto, che li pagamenti di pesi, d'obligationi, o di gabelle, o d'altra cosa simile, possa sopra i censi, s'habbino da pagare per altra persona, che da quelli, a chi aspetta, pecca, & perche.
- 80 Colui, che fa censo sopra frutti d'ogni sorte, che da possessioni, si rendono, non pecca, come, quando, & perche.
- 81 Il censo, che si fa sopra frutti d'ogni sorte, esser di due sorte, & quali, & come si chiamano. Il censo fruttuario, quale sia, & perche cosi sia chiamato, & come si riscuota. Il censo pecuniario, quale sia, & perche cosi chiamato, & come si riscuota, & perche certo, & incerto.
- 82 Liuellare alcuna possessione per tanto grano, o uino, o danari a l'anno, come, & perche sia lecito, & come chiamarsi, & perche.
- 83 Liuellare indeterminatamente di pagare ogni anno vn tanto, sopra la tale cosa, come, & perche sia lecito, & quando, & chiamarsi censo indeterminato, & perche.
- 84 Liuellare, ouer donare alcuna cosa fruttifera, con riserva di pagarli tanto a l'anno al donatore, esser lecito, come, & perche.
- 85 Colui, che dona ad alcun parente, o amico alcun liuello, con patto che paga tanto a l'anno, a tempo, o in perpetuo a chi lui vuole, non peccare, & perche.
- 86 Il donare cose mobili, mentre se viue con patto che'l donatario paghi a ragion di tanto per cento, finche il donatore viue, & goderle, essere lecito, & perche.
- 87 Colui, che dona alcuna cosa stabile, con patto, che gli paghi tanto a l'anno a lui, o a suoi heredi, senz'a sborsar manualmente altri danari, non pecca, benchè fosse perpetuamente, perche, & come.
- Colui, che dona a tempo alcuna cosa stabile, con patto di poterla riscuotere, & che si paghi tanto a l'anno, come pecca, & non pecca, & perche.
- 88 Al religioso, che dona a laici cose ecclesiastiche, accio si fabbrichi, con patto di pagar di censo tanto l'anno, come gli sia lecito, & perche.
- 89 Censo consegnatino a tempo, & perpetuo quale sia, & come si facci.
- Colui, che riconosce alcuno, con qualche donatino, per qualche suo merito di 20, o piu, o meno ducati, o altra roba, non peccare, & esserle lecito, come, & perche.
- Colui, alquale è consegnato alcuna viltà, o frutto, sopra alcuna cosa, quello possa riscuotere, & che sorte d'azione quello habbia, & perche.
- 90 A Colui, che toglie a censo, o da a ragione di 8. per cento, sopra cosa stabile, & francarsi, come, quando, & perche gli sia lecito.
- Colui, che dà a censo stabili, che vagliono 400. per 200. a otto per cento, & a francarsi, come gli sia lecito, & perche, & come, & quando pecca.
- 91 Colui, che vende il censo sopra stabili a non francarsi, a ragion di cinque per cento, non pecca, & perche.
- Colui, che vende alcun censo a ragione d'otto per cento sopra cosa stabile, come, & perche gli sia lecito, & non pecca.
- 92 Il censo riservatino, quale sia, & come si possi fare.
- Colui, che vende i suoi beni, & fa censo di quelli danari, come, quando, & a quanto per cento sia lecito farlo, & perche.
- Il censo riservatino poterli redimere, come, quando, & perche.
- 93 Colui, che vende i suoi beni, & si confessu dal compratore hauervi hauuti, ma realmente non gli ha riceuuti, & si stipola l'istrumento dal venditore, et con l'istesi danari si compra un censo annuo, con obligo di detti beni, o d'altri del compratore, et con patto di rinfancare, come non pecca, et sia lecito.
- Il censo, che si fa con due contratti, di vendita, et di compra di censo, come, perche, et quando sia lecito, et come chiamarsi.

- La differenza, ch'è fra il censo riservatino, & consegnatino.
- Colui, che aliena in quolonque modo il censo, come due fare, accio sia lecito.
- Colui, che aliena il censo, non deve fare eccedere il valore de' frutti, per esser lecito, & perche.
- Colui, che fa il censo sopra alcuna stabile, che frutta cinque per cento, a ragione di sei essere illecito, & perche.
- Colui, che affitta alcuna cosa 20. & la liuella 22. pecca, & perche.
- La regola, che s'ha da osservare nelli censi riservatini, per non peccare, & perche.
- La regola de' censi Emfiteotici, quando non si deve osservare, & perche, & quando si deve osservare, & perche.
- Esser lecito fare censi di più della valuta, o rendita de' frutti nelle cose preziose, & rare, & perche, & benchè poco frutto rendesse.
- 94 Colui, che affitta i beni posti a pericolo, a ragion di 12. o 20. per cento, & gli liuella per 4. o cinque, come, & perche sia lecito.
- Le cose, che rendono i frutti comuni, si può liuellare, quanto s'affittano, & perche, & come.
- Esser lecito al censuario poter redimere il censo per il prezzo, che valerà la cosa liuellata, & perche, & quando.
- 95 A colui, ch'affitta una cosa fruttifera, come sarà lecito liuellarla, & per quanto.
- A colui non sarà lecito liuellare una cosa fruttifera, per il prezzo istesso, che si affitta, & perche, quando, & come.
- Quando si fa censo della quantità della valuta, o rendita de' frutti, come non sia lecito al conduttore mantenerla in concio, & perche.
- Se ne censi si deve haueo riguardo a' frutti, che vende la cosa censuata, & perche.
- Per regola vniforme, & comune, per quanto ragioneuolmente, si possa fare il censo, & perche.
- Se li molini, boueghe, magazzini, & altre cose simili si deve liuellare, secondo la misura de' frutti, & perche.
- 96 Differenz a seconda tra il Censo riservatino, & consegnatino.
- Il Censo riservatino fatto sopra la cosa stabile, e certa, quanto durar deve, & perche.
- Se il censuario sia tenuto di pagare più il censo, quando la cosa liuellata ruina, & perche.
- 97 A Colui, che liuella molini, & ruina per fortuna, il Censuario non è tenuto pagar più censo, & perche.
- Colui, che toglie a liuello molini, come lo rifiuterà, non è tenuto pagar più liuello, & perche.
- 98 Colui, che fa censo sopra alcuna cosa, & gli obli ga oltre la cosa censuata tutti gli altri beni ancora con la persona, come, non pecca, & perche.
- Colui, che fa censo, & obli ga tutti i suoi beni perpetuamente con la persona, gli heredi sono tenuti mantenerlo, nè pecca, & perche.
- Il Censo consegnatino di quante sorte sia, quali, & come si faccia, & si chiamino.
- 99 Colui, che fa censo sopra beni stabili, o mobili, & obli ga alcuna cosa, & la ruina, come, & perche sia tenuto pagare il censo.
- 100 Colui, che di spontanea volontà permette, & obli ga contribuire personalmente in qualche luogo, nè si contribuisce, pecca, & perche.
- Colui, che obli ga contribuire in qualche luogo, & colui, alquale è obligato, vende questa azione è tenuto sodisfare, et pagar anco i danari a quello, che la compra, & perche.
- 101 Il Principe, che riscuote de' suoi vassalli tributo, o di danari, o delle persone, come, & perche gli sia lecito.
- Al Principe, che non sia tiranno, gli è lecito riscuotere tributo, sopra le facultà de' suoi popoli, & anco sopra le persone, & perche, quando, & come.
- Il Principe, alquale è lecito riscuotere alcun tributo, sopra beni, o persone, gli è concesso anco venderlo, & perche.
- 102 Il censo consegnatino può essere a tempo, & perpetuo, quello a tempo, può essere determinato, & indeterminato, & come si facci.
- Il censo a tempo determinato si può fare in vita, si per il creditore, come per il debitore, & come si chiami.

- Perche chiamasi censo vitalico, & che differenzia sia dal perpetuo.
 Il censo perpetuo, quanto suole, & può durare, & perche.
 Il censo perpetuo di quante sorte sia, quali siano, & come si chiamino, & perche.
 Il censo redimibile quale sia, & quale irredimibile, & quando si facciano, come, & perche.
 Differenzia fra il censo redimibile, & irredimibile, & la lor valuta, & perche.
 Valuta de' censi redimibili, & irredimibili, & perche.
 Se nel censo irredimibile gli sia legge determinata, e regola uniforme, & in ogni luogo.
 Quale sia il giusto prezzo ne' censi redimibili, & irredimibili.
 Regola circa il censo redimibile per non fallare, & quale regola si deve usare.
- 103 Il censo comprato, o venduto annuo, come, quando, perche sia lecito, & illecito.
 Il censo comprato annuo, o venduto vecchio, o nuouamente fatto, perche non sia lecito, & lecito.
 Far censo pecuniario di nouo, che cosa sia, & perche illecito.
 Come sia lecito far censo di nouo, & sopra che cosa, & perche via.
 Il tributo, o colletta, o altra tassa, come sia lecito ponerlo al Principe, & perche.
 Il censo pecuniario non esser lecito comprarlo, & costituirlo sopra beni alieni, & perche.
- 104 Colui, che compra il censo sopra la vita d'alcuno, come, & perche sia lecito, & illecito.
 Comprar censo vitalico indeterminato, come s'intenda.
 Se l'huomo può dare in censo Emfiteutico alcuna sua cosa in vita con la sola riserva, & perche.
 S'vno può pigliare ad affitto alcuna cosa fruttifera in vita sua, & perche.
- 105 Colui, che fa un censo sopra una cosa fruttifera per il prezzo istesso a danari, che s'affitta, non pecca, & perche.
 Il censo indeterminato a tempo, da chi, & di doue deve dependere, & perche.
- 106 A Colui, che compra alcun censo con tempo indeterminato, fin a certo tempo di fare, o non fare alcuna cosa, non esser lecito, & perche.
 Fare censo indeterminato, che dipenda dalla volontà dell'huomo, perche non sia lecito.
 Fare censo indeterminato, che dipenda dalla natura, o dalla fortuna, esser lecito, come, & perche.
 Le sorte di fraude, che si possono commettere ne' censi, cioè dell'usura, & dell'ingiustizia, & come.
 A Colui, che compra per minor prezzo alcun censo, non esser lecito, & perche.
 Considerationi, che bisogna hauere per non inciampare nel peccato dell'usura, & dell'ingiustizia, nel far de' censi.
 Quando si compra alcun censo da un giouane, & sano, come si deve comprare, & come da un vecchio, & infermo.
- 109 A Colui, che compra censo a tempo determinato sopra possessioni fruttifere, come gli sia lecito, & illecito.
 Far censo, con patto, che fra certo tempo il venditore l'habbia a ricomprarlo, non esser lecito, & perche.
 Differenzia fra il prestare, & comprare.
 Il vero, e reale censuare, o liuellare, quale sia, e che cosa sia.
 Censo lecito a tempo determinato, quale sia, come, e perche.
- 108 A Colui, che compra alcun censo annuo a tempo, & con determinato prezzo, come, & perche non gli sia lecito, & che cosa veramente sia, & quando, & perche gli sarà lecito.
 Censo con indeterminato prezzo, quanto, & come, & perche sia lecito, et illecito.
- 109 A Colui, che mette pensione sopra beneficij a tempo, o dopo la sua morte, non esser lecito, & perche.
 A Colui, che rinuncia beneficij con pensione, come, & perche non li sia lecito, far censo, & quando, e perche gli sia lecito.
 Un Chierico non può, nè deve obligare in vita sua la Chiesa a pagar censo, & perche.
 Al Chierico, non esser lecito obligar se stesso a pagar censo, & perche.
- 110 A colui, che fa alcun censo sopra cosa fruttifera, e che lo compra a tempo, che'l danaro val poco, & dopo cresce, & vuole esser pagato, secondo il crescimento, non esser lecito, & perche.

Censo



Enso, altro non diremo, che sia, se non una certa pensione, laquale si paga dell'entrate, o si paga annualmente, in quantità, & in somma. Ouero altro non diremo che sia, che una actione, o potestà, di poter dimandare, o riscuotere alcuna pensione, o pagamento sopra alcuna cosa vile d'altri, o in danari, o in tanti frutti, o in altra sorte di roba, che sia lecita, giusta, & legitima. Imperoche se non fosse cosa fruttifera, non se li potrebbe far censo, nè liuello alcuno, come, sarebbe sopra danari, o sopra biaue, o vino, o oglio, & simili, che si consumano nell'uso, sopra simili cose non se li può far censo, perche tal sorte di robe non rendono alcun frutto. Come per essempio, s'vno prestasse mille ducati, acciò poi gli ne rendesse d'utilità 10. à l'anno, & questo sarebbe censo illecito. Ma deuesi fare sopra cosa, che renda frutto; essendoche danari non facci danari. Et anche colui, alquale sarà obligata alcuna cosa, non haurà dominio alcuno sopra quella tal cosa ad altri obligata, ma haurà solamente actione, o potestà di riscuotere detta utilità, ouer censo, in cambio de' frutti di quella. Onde questa materia di Censi è molto faticosa ad esprimerla, o trattare d'ella, quasi senza peccato, & è difficile da intendersi, o da darla ad intendere. Perilche li Confessori siano accorti, dotti, oculati, & giudiciosi, per non inciampare. Et si può fare questi Censi in dui modi, cioè, o publico o priuato. Et farà ciascuno di questi due, di quattro sorte, cioè perpetuo redimibile, o francabile, vicale, & a tempo. Nè altro vuol dir Censo, ouer Liuello, che rendita annuale, cioè che d'anno in anno si riscuote il pro, o vogliamo dir l'utile sopra alcuna cosa, che sia fruttifera, come hò già detto in principio. Laqual materia più facilmente intenderassi ancora, per gli essempij, de' cali, che scriuemo qui seguentemente per ordine, per maggior facilità, chiarezza, & sicurezza d'idioti, & semplici Confessori, ma si consideri però in tutti i Censi la bolla di Pio V. Et in tutti i detti quattro modi farà lecito farli, lecondo l'opinione de' Teologi, imperoche ciascuno è in sua liberta, di poter vendere i suoi beni, & i frutti, tutti, o parte, obligando se, o quelli, ouer pagare una certa parte; ita che uenda la sua ragione ad altri di riscuotere da se, sopra la tal cosa, gli stessi frutti, perche i frutti sono stimabili per danari, & niuna ragione prohibisce, che ciascuno non possi costituire, & fare censo, da esser pagati certi danari ogn'anno, sopra le sue facultà, & entrate, o beni, si come intenderassi in essi casi. Notasi dunque in questo primo caso.

- 1 Si dimanda? Vno dette a un suo amico mille scuti à sei per cento à censo, sopra alcuna possessione, o casa, che ualua 1200. scuti, se sia lecito? *Resp.* di sì, per esser questo prezzo commune, & corrente, & permesso dalle leggi; ma non già sarebbe lecito à 7. o à più per cento non essendo tale il consueto; perche ogni volta, ch'eccede il prezzo corrente dirassi essere usura, & peccato. Et questo auuertiscasi, che il poner di censo, è prohibito à Vescou, & à Prelari, liquali non possono poner noui censi alle Chiese, et iandio che le caushino dalle mani d'alcun laico; quando però ciò facessero per propria loro utilità, ma per utilità d'alcuna altra Chiesa sì, ouero per alcuna cagione ragionevole. E ch'habbia l'autorità Episcopale, & che la Chiesa totalmente sia sottoposta à lui, ma non lo può poner sopra alcun Monasterio.
- 2 Si dimanda? Vno dette à censo sopra la sua uita, o di sua moglie, o d'altri mille scuti con patto, che fin che lui viue ogn'anno gli n'habbia da dare 100. che sarà a ragione di 10. per cento, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche stà in pericolo di uiuer molto, & anche poco; onde per questo rischio non sarà peccato, & si può far con buona coscienza per stare alla perdita, & al guadagno. Ma questo bisognere auuertir, che il detto capitale delli mille scuti non si habbia mai per alcun tempo da restituire, nè di richiederli. Onde morta quella persona, sopra laquale, sarà fatto detto censo, viua molto, o uiua poco, colui, che lo comprò deve restar libero di pagar più censo, nè meno restituire ad alcuno li detti mille scuti comprati. Vedasi però sempre la bolla di Pio V. sopra ciò.
- 3 Si dimanda? Vno dette a un altro mille scuti a censo, con questo patto, che per 10. anni continui ogni anno gli ne debba render cento, & finito il tempo, non li debba donare più cosa alcuna, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche uedesi, che tanto ricoue, quanto che dette, ma se ciò hauesse fatto per più tempo, o per 12. o 14. o più anni, & che per detto tempo terminato ogni anno fosse obligato dargliene cento, ricouerebbe di più.

Armi. 1. de censi.

Solo lib. 6. de iusti. & iur. §. consi. 1111. insi. de usufru.

Summa Cor. de corra. to censuali. c. 8.

Teologo del Card. Palu. in 1. par. in casu primo. sub die 26. Septembris. 1581.

Med. lib. 1. c. 14. §. 26. Nau. c. 17. nu. 228. Arm. ibid. nu. 2.

Medi. ibid.

Med. ibid.

più, & in questo caso sarebbe usura, & faria tenuto a restituzione. Ma sarebbe sopportabile, quando per detti mille, in capo di detti anni 10. ouer 11. o 12. ne riceuesse 100. Et gli sarebbe permesso per cagion dell'obbligo, che pigliò sopra di se di non poter riscuotere, se non nel sopraddetto modo a poco, a poco in tanti anni. Essendo che questo obbligo sia vendibile, & uaglia danari. Ma però che non passa i mille, & cento. Et per detto tempo di 10. anni, o di più, ma non di meno. Et questo intendasi, quando l'obbligo sia fatto conditionatamente.

Ibid.

Coro. de con
tratti cen-
suari. c. 8.
S. Tomaso.

4 Si dimanda? Vno fece un censo di mille scuti sopra una casa, & gli promise dagli tutti li detti mille scuti, ma alla stipulatione del contratto non gli ne contò se non 900. stipolando il contratto per mille, per esser così fra di loro l'accordo, di menarli buoni detti cento scuti, che mancaua a conto del censo, che deve riceuere se sia lecito? *Resp.* di no, non essendo stati contati tutti mille inanzi al notaro, & testimonij, si come si ricerca, per esser lecito in questa conditione del censo, onde uedesi, che ha riceuuto il censo inanzi tratto d'un'anno, il che eccede la decima parte del capitale. Per il che fasfi contra quella conditione di Papa Gregorio XIII. & di Nicolo V. doue dice *Dum modo annualis census, &c.* Et di Pio V.

Coro. ibid.
S. Tomaso.
Insta. de fi-
desuffore. §.
non soluti.

5 Si dimanda? Vno fece un Censo di mille scuti d'oro in oro sopra una possessione con patto che di mese in mese inanzi tratto, o di tre mesi, o di quattro, o di sei mesi inanzi tratto, o in due paghe, o in tre, o pur in 4. se gli debba pagare il suo censo, se sia lecito? *Resp.* di no, perche il censuario uiene a essere aggravato, attento che paga per uia indiretta, pagando quello, che non ha ancora riceuuto, nè guadagnato, o riceuuto de' frutti, & più di 10. per cento. Per il che essendo altrettanto l'huomo a pagare, si fa contra l'ordine della natura.

Coro. ibid.

6 Si dimanda? Vno essendo patrone d'un datio, o gabella, ouero hauendo alcuna atione sopra di quello, il quale si suol pagare di mese in mese, se facendo un censo sopra quello da pagarsi di mese in mese, se sia lecito? *Resp.* di sì, essendo che questo sia il solito, & ordinario per la maggior parte, quasi sempre de' dati, o gabelle, & simili, di riscuoterle continuamente per la rata del tempo. Onde facendo alcun censo sopra di quello, si può ancora fare, per l'istessa ragione, che'l censo s'habbia da pagare di mese in mese, secondo che quello si paga, & si riscuote, ouero in dui rate, o in tre, o in quattro, ouero ogni sei mesi finiti, o danari, o grano, o uino, o altro, che sia, pur che di detta roba se ne possa far danari, perche se non se ne potesse far danari, sarebbe altrimenti.

Coro. ibid.

7 Si dimanda? Vno fece un censo sopra alcuna bottega, o casa, laquale soleua pagare di fitto di 3. mesi, o 4. o 6. finiti, o pur inanzi tratto, secondo la consuetudine de' luoghi, se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche in questo caso, si ha riguardo alli frutti, o all'utile, che si caua da questi tali luoghi, obligati a questo effetto. Ma quando semplicemente si comprasse alcun censo pecuniario, che non si ponesse sopra li frutti, ma assolutamente sopra qualche stabile, o altro luogo fruttifero una sol uolta a l'anno, non si potrebbe fare patto sopra di ciò di pagarsi in più paghe, ma solo in una, in fin dell'anno, & non più presto, percioche sarebbe cosa illecita. Eccetto però non mancasse alcuna cofetta, per anticipazione d'esso pagamento, di maniera che fosse giudicata più tosto una giusta ricompensa, che patto ingiusto, o conuenuto.

Coro. ibid.

8 Si dimanda? Vno fece un censo sopra una casa di mille ducati, con patto, che ogni anno paghi 60. ducati, dopo alcun tempo fatto il censo, detta casa si abbruscio, o pur essa cascò, & andò in ruina, senza alcuna colpa d'esso padrone della casa, se dopo ruinata, esso Censuario sia tenuto pagarli piu detto censo? *Resp.* di no, perche ruinata la casa, o persa, o altra cosa, che fosse, deve finire ancora esso censo, perche esso Censuario è assoluto, e fatto libero di douer pagare più detto censo, Et anche quando quella rinontiasse, per non uolere pagare più detto censo, è tenuto ripigliarlo, & disobligarlo nel modo, che si contiene nella bolla di Pio. V. Et questo intendasi quando dalla sua parte non gli sia interuenuta alcuna negligenza, o malitia, non auuertendo, a quello, che egli doueua auuertire, perche sarebbe altrimenti.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 26.

9 Si dimanda? Vno fece un censo sopra una possessione di mille scuti con patto, & con uentione, douerli pagare ogni anno 60. scuti, & che in termine di 4. anni sia fracato, & non francandosi, s'intenda essere per la detta possessione, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere

essere usura marcia, & inganno troppo ingiusto, per la detta conditione, & obligo ingiusto, poiche con questo obligo fa, che esso censuante perda la possessione. Onde per ogni uolta, che se gli include detto obligo, se gli commette peccato, & è usura con obligo di restituirla, perche deve essere libero di leuarlo, o ricomprarlo, & francarsi quando a quello piacerà, nè in altro modo si deve fare, nè si può, senza peccato, & obligo di restituzione, nè si deve, per modo alcuno.

10. Si dimanda? Vno comprò un censo perpetuo, con facultà, ch'esso venditore possa riscuoterlo, se sia lecito? *Resp.* di sì, quando sia fatto con le sue debite conditioni, lequali sono 8. cioè Prima ch'esso Venditore del censo assigni una possessione, o altro fondo certo, sopra del quale si habbia da ponere esso censo. Seconda che detto fondo solo sia solamente obligato a detto censo, & non altri suoi beni. Terza, che'l censo sia giusto prezzo. Quarta, che tutto esso censo si paghi subito, & interamente. Quinta, che la facultà, che si darà a' esso, che lo uende, di riscuoterlo, che essa facultà sia tale, che lo possi riscuotere tutto, o parte, come a quello piacerà. Sesta ch'esso venditore non resti obligato a poterlo riscuotere, ma che esso compratore lo debba riscuotere, o lo faccia riscuotere. Settima, che perdendosi esso fondo obligato al censo, si perda anche esso censo. Et l'ottaua, che detto fondo obligato a esso censo, sia atto a rendere tanto frutto, o utile almeno, quanto sarà esso censo. Nè para questo di strano, perche queste conditioni sono cauare da due Estrauaganti di Martino V. & di Calisto III. senza poi quella di Pio V. che sono 13. lequali chi desidera saperle, veda la sua Estrauagante. Ma Papa Nicola dichiarò, ch'esso censo si possi mettere, & obligare etiam in tutti i suoi beni, in genere, & in specie. Colui dunque, che presta mille scuti a tempo per 4. anni, o 10. o più, & che se gli paghi di censo tanto a l'anno, con patto di restituiregli intieramente, finito detto tempo, commetterà usura: poiche il censo, altro non è che un comprare, come hò già detto in principio di questo Capitolo di censi: & non è Prestanza: poiche questa differenza è tra il comprare, & il prestare, che il compratore realmente non può ridimandare li danari pagati per quella cosa, che ha comprato, Et il prestatore può ridimandarli quando li piace, o secondo il tempo conuenuto fra di loro. Onde di qua nasce, che l'Estrauaganti di Sommi Pontefici, uogliono, & desiderano, & dicono, che si possi far censo conditionato.

11. Si dimanda? Vno fece un censo pecuniario, cioè che comprò alcun censo di mille ducati, che paga cento ducati a l'anno, che uien e ad essere 10. per cento a l'anno, & lo comprò per 10. anni, & finito il tempo, non debba hauere altro, se sia lecito? *Resp.* questo, altro non essere, che un prestare ad alcuno mille ducati, dopo riscuoterne ogni anno cento, o pur tutti insieme nella fine di detti 10. anni, o altro tempo determinato, però sarà lecito, & senza peccato, perche non altera la sostanza del contratto d'esso impresto. Onde diremo col Dottor Soto, che ogni uolta, che la stima del prezzo sarà danaro, che si sborscia, non sarà meno d'esso censo, ch'haurà da riscuotere per tutto quel tempo, sarà lecito; Ma si fosse meno, non sarà lecito, & sarà sempre usura, si come nel seguente caso più facilmente intenderassi.

12. Si dimanda? Vno comprò un censo a danari, di mille ducati per 900. ducati, per 10. anni, a cento ducati a l'anno, dico, di censo per 10. anni, per 900. ducati se sia lecito? *Resp.* di no, ch'è usura. Imperoche questa compra, altro non è, che prestare a uno 900. ducati per detti dieci anni, & riceuerne mille, che è con guadagno di cento, ducati, laqual cosa, è ingiusta, & cosa illecita. Eccetto però (come dice Ricardo) ciò non l'hauesse fatto ad istanza d'alcun suo amico, per esserne stato pregato da quello, & ch'esso realmente ne patisce qualche interesse, il quale vuole che sia lecito. Ma a me non piace, nè meno lodo, pure mi rimetto.

13. Si dimanda? Vno comprò un censo fruttuario per mille ducati, per 10. anni, & determinato, di tante stara di grano, o altra biau a l'anno, o tanti mastelli di uino, o miri d'oglio, o altri frutti simili, se sia lecito? *Resp.* questo caso essere simile al precedente fatto a danari, per le medeme ragioni. Et anche se fosse indeterminato, & incerto, senza fraude, o altro inganno, ma con giustizia, cioè, che sia con tanto prezzo, quanto potrà redere detto fondo, o giardino, o possessione, o cosa, che fosse sempre sarà lecito, perche vedesi, che i frutti sono sottoposti a molti pericoli. Et anche per essere esso

Giardino de' Sommisti, Parte Prima

O padrone

Nau. c. 17.
ru. 232.

Conditioni
pertinenti
alla compra
del censo
quali, &
quante.

Coro. ibi. ut
supra.Censo, che
cosa sia.

Nau. ibid.

Soto lib. 6.
de inst. &
in q. 5. ar. 2.

Coro. ibid.

Coro. ibid.
Soto. ibid.
Ric. 4. q. 80.

L'Autore.

Coro. ibid.

ouero nò, senza alcun suo guadagno. Imperoche questo patto (è chiamato Laudemia, ò Quinquagesima, ò altra sorte di pagamento) però facendosi, ma cò patto, quando voglia alienarlo, sia tenuto pagarli qual cosa, per la bolla di Pio V. è prohibito; & anco per molte al tre ragioni dette di sopra. Non ostante, che simili patti siano permessi nelli censi Enfitruti, per il retto dominio, che ritiene esso padrone del censo Enfitruto sopra essa cosa censuata, della quale gode quel priuilegio. Ma non già ciò gode esso padrone del semplice censo, sopra la cosa del quale altro non possiede, nè hà, eccetto che la semplice attione di riscotere esso censo, & non di alienare.

Cor. ibid.

26 Si dimanda? Vno fece vn liuello annuale secondo le leggi, & per esser sicuro lo stabilì sopra vno, ò più beni stabili, & per maggior cautella d'esso compratore, ipotegò, & obligò tutti i beni d'esso Censuario, con obligo, che nò possa venderli, nè impegnarli, nè in modo alcuno disporre di quelli, per alienarli, se questo contratto sia lecito? *Resp.* di nò, imperoche è peso intollerabile, voler soffocare i poveri huomini, che sono affretti dalla necessità. Per ilche mettendo tali cose nel contratto, ò simili, con dire, che ciò facendo, esso debitore caschi nella pena della legge Commisoria, ouero, che sia priuo del terzo de' suoi beni, ò che paghi alcuna cosa notabile, & simile, detto contratto non tiene, & è nullo, & dirassi essere contratto pieno d'ingiustitia, & d'iniquità, nè si deue assoluere.

Cor. ibid.

27 Si dimanda? Vno fà vn liuello, con patto, che non pagandoli il liuello, d'opò passati due, ò tre anni, ò più, lui possi ridimandare il suo capitale; ouero, che perda il luogo liuello obligato al liuello, o altra simile cosa notabile, se detta compra sia lecita? *Resp.* di nò, & essere ingiustissima. Ma patteggiando con pena tale, che non sia contra la forma della Bolla, ò delle leggi, ò del contratto; & che sia pena moderata, secondo la quantità della colpa, sarà permisiuo. Perche nelli contratti si può porre simil sorte di patto penale giusta la colpa, & moderato. Ma doue si osserua la forma della Bolla di Pio V. nissun patto penale vuole, che vaglia, eccetto alcune cose, che non siano notabili. Nemo uole la detta bolla di Pio, che vn liuello, ò censo si possi accrescere, nè minuire, per qual si voglia varietà, & alteratione di tempo, che potesse correre, quando vna volta quello sia stabilito, & ratificato.

L. Tauri.

28 Si dimanda? Hauendo N. alcuna attione sopra vn censo, di riscotere cento ducati, ò più, ò meno ogn'anno sopra una casa di P. ch'esso comprò per mille, ò più, ò meno ducati. Et ritrouandosi N. hauer bisogno de' danari, uendette detta sua attione per menor prezzo di quello, che lui haueua, per non trouarne di più. Se colui, che la comprò, peccò? *Resp.* di nò, poiche questo è Prouerbio trito, che una cosa, che s'offerisce ad alcuno, perde il credito, che latinamente si dice. *Plus merces uilescunt.* Eccetto però, che essa compra nò fosse tanto illecita, ò ingiusta, che l'hauesse pagata molto meno di quello, che à buon mercato la ualerebbe, per il bisogno, che uedeva, che colui haueua; Come per esempio, se detta casa ualeua mille ducati, gli ne hauesse dati se nò 700. ouero 800. & simili; ma quando gli ne hauesse dati 950. sarebbe ben comprata, & lecitamente, ne sarebbe compreso sotto esse Estrauaganti di Nicola V. & di Gregorio XIII. doue dice: *Dummodo annualis census huiusmodi censuarius, &c.* Perche questa bolla intendesi delli censi, che di nuouo si fanno, sopra alcun luogo, & non delli censi già fatti. Onde per detto prezzo, quasi giusto, l'hà potuto comprare lecitamente.

Nau. ca. 23. m. 91.

Cor. de contras censuarius c. 8.

29 Si dimanda? Vno fece vn censo, secondo le leggi à dieci per cento, ma con patto, che esso Censuario, o Liuellario sia tenuto à pagare le grauezze, o prouisioni, che si dà al Prencipe, ouero il salario al Procuratore, o all'elsatore in caso, che da esso Censuario se indugiasse à pagare la rata del censo, che è tenuto, ouero il Notaro, che farà l'istrumento censuale, ò altra sorte di grauezza, se sia lecito? *Resp.* di nò, & colui, che fà il censo, pecca mortalmente, & è tenuto alla restituzione, imperoche tal sorte di pagamento, per ragione, e natura del contratto spetta al compratore del censo, si come si hà per la bolla di Pio V. nella decima conditione, doue dice che i patri, quali dicono, che li pagamenti delli pesi, & obligazioni come sono stipulationi, & c. Imperoche il Censuario a questo modo, per uia indiretta è aggrauato più della ragione di dieci per cento, contra la forma di essa bolla. Ma quando il censo, o liuello fosse meno, che di 10 per cento, o di quanto permettono le leggi, che bastassero à compensare detti

detti pesi, o grauami, o pagamenti, sarebbe lecito, & senza peccato.

30 Si dimanda? Vno fece un contratto di censo, secondo la permissione delle leggi, con patto, che in termine di 10. ouer 12. anni; o più, o meno, il debitore sia tenuto, & obligato affrancare il censo, & non francandosi possa essere astretto à douersi frangere, se sia lecito? *Resp.* di nò, imperoche è espresa, & manifesta usura, perche non deue esser coatto alla francatione di esso censo, ma deue esser libero, & in sua podestà, & potere.

Censo con conditione. Sum. Cor. ibi. in 2. com. distione.

31 Et l'istesso si dirà, quando il Compratore de' beni del liuello fosse in libertà sua, con patto di poter ripetere i danari, che lui ha sborsati, per comprar detti beni, quando li piace, essere vsura marcia; essendo che questa compra, non sarebbe altro, che prestare li suoi danari per tanto tempo, e riceuerne il guadagno de' frutti da detti beni, fintamente comprati. Ma quando detta compra fosse fatta con patto di poter ripetere li suoi danari, & restituire li frutti tutti, o fitti riceuuti da detti beni, in questo caso, si potrebbe ridimandare li danari sborsati, per detta compra, perche sarebbe stato un'imprestito semplice, & senza fraude, o speranza alcuna di riceuere alcuna cosa, ouero ricomparare la ualuta de' frutti con il capitale del danaro sborsato.

32 Si dimanda? Vno fece vn liuello con patto, che il Censuario non possi francarsi del censo, inanti 10. o 12. anni, o per tanto spatio di tempo, &c. Se questo contratto sia lecito? *Resp.* di nò, & sarà vsura, perche direttamente va contra la forma della bolla, o delle leggi. Perilche, dirassi il contratto all' hora sarà valido, quando sarà annullato detto patto, come se non gli fosse patto alcuno, acciò il contratto camini. Ma pattuire, che non francandosi del censo, in termine di tanto tempo di 4. ò 6. ò più anni, che esso censo resti irredimibile, questo sarà lecito, purchè però nel prezzo non li sia ingiustitia alcuna, o fraude, che si comprasse à 8. ò 10. per cento, perche à questo prezzo sarebbe simile patto illecito. Ma à 4. ò 5. ò 6. al più sarebbe lecito, nè ualerà il scusarsi con dire. Oh io ho fatto questo patto, acciò il Censuario habbia pensiero di pagarmi perche se la va, la va, se non hauesti paura.

Sum. Cor. ibidem. Soto lib. 6. de iust. & iur. q. 5. ar. 2.

33 Si dimanda? Vno contrasse un censo perpetuo, redimibile, se peccò? *Resp.* di nò, ogni uolta che gli concorrano certe conditioni necessarie, lequali sono uarie, e diuerse, secondo i luoghi, che uariamente essi Sommi Pontefici hanno determinato, si come amplamente si puol vedere in esse Estrauaganti, lequali scriuono chiaramente il Dottor Nauarro, & la Somma Corona, con molte altre Somme, lequali da ciascuno possono esser uiste, & lette, quando siano desiderosi vederle, doue si tratta De emptione, & uenditione. Et incominciano, *Regiminis, Et vniuersis, & singulis.* Et quella della felice memoria di Pio V. incomincia. *Cum omnes Apostolica, &c.* Quali si deueno uedere in questo caso seguente.

Coro. de r'isa ra censuaria c. 7.

34 Si dimanda? Vno, per nome chiamato. N. haueua alcuna attione sopra un censo, pi riscuotere ogni anno cento ducati sopra la casa di P. il quale comprò per mille ducati; ma perche questo P. si ritrouaua in necessità di danari, uendette à detto N. questa sua attione, senza francarsi, perilche N. uolse uendere detta sua attione per menor prezzo di quello, che lui haueua, cioè per 900. ducati, & simile, perche non poteua trouar più, se colui, che comprerà detta casa, peccherà? *Resp.* di nò, percioche si vuol dire per prouerbio, una cosa, che s'offerisce à compratori, perde di credito. Ilche latina mente si dice. *Plus uilescunt.* Ma all' hora sarebbe cosa illecita, & ingiusta, quando detta casa si uendesse molto meno, uedendo esso uenditore, hauer bisogno del danaro, ma per perdita di sì poca cosa, in questa uendita, non sarà illecita, nè si deue comprendere sotto l'intelligenza d'essa Estrauagante di Nicola V. nè di Gregorio XIII. la quale dice in questo modo. *Dummodo annualis census huiusmodi censuarius, &c.* Percioche quella bolla intende, uolere comprendere i censi, che di nuouo si faranno, sopra qualche luogo (come dice anco il Nauarro) & non delli censi già fatti. Et però dirassi, che detta casa, ò altro luogo, si possa uendere lecitamente, con perdita di sì poco prezzo, o danari.

ca. 23. m. me. 91.

35 Si dimanda? Vno haueua attione sopra un dacio, il quale si pagaua di mese, in mese le sue rate, costui fece un censo sopra detto dacio, che gli fosse pagato anche a lui di mese in mese, se peccò? *Resp.* di nò, percioche per il più, & quasi sempre, si soleua riscuotere detti dacij, ò gabelle continuamente per la rata del tempo. Onde per questa

Coro. ibid.

ragione si può anco far ch'esso cēso si paghi di mese in mese, ò in 2. mesi, o in 4. rate del l'anno in danari, o in grano, o in vino, o in oglio, o in qualunque cosa, che si possi fare.

Et l'istesso dirassi ancora del censo, che si facesse sopra qualche bottega, o cosa, che pagasse fitto di 3. ò 6. mesi finiti, ò inanti tratto, secondo l'uso, e consuetudine de' luoghi. Percioche in questo caso, s'ha riguardo a i frutti, & utile, che si caua da detti luoghi, obligati a questo fatto. Ma quando poi si comprasse semplicemente vn censo pecuniario, il quale non fosse posto sopra i frutti, ma assolutamente sopra qualche stabile, ouero altro luogo, che fruttasse vna sol uolta all'anno, non è lecito far patto da pagarsi in più d'una paga all'anno, & in fine di quello, & non più presto. Eccetto però non mancasse qualche cosetta, per anticipatione del pagamento, di maniera che quella fosse giudicata più tosto vna certa giusta ricompensa, che patto ingiusto.

Censo affittuale, & enfiteusico, cō segnatio.

Sum. Coro. ibi. ca. 3.

Coro. ibid. cap. 8.

Coro. ibid.

De instrum. & iur. lib. 6. q. 5. art. 2.

Sum. Coro. c. 8. de censu vsur. c. Censo perpetuo.

36 Si dimanda? Vno haueua vn Molino d'acqua, sopra vn fiume, il quale il soleua affittare 12. & 14. per cento, & il uoleua liuellare per detto fitto, che lui ne cauaua, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche se bene detto molino da lui si affitta 12. ò 14. per cento nondimeno quando haurà compenfare le gran spese, che in quello da lui si fanno, per il pericolo dell'inondatione di detto fiume, fatto che lui haurà i suoi conti, trouerà, che a pena ne caua 6. ò 7. per cento. Onde lui volendo liuellarlo, non deue liuellarlo più di 6. ouer 7. per cento, & anco per maggiore sicurtà della sua coscienza, non deuebbe liuellarlo più di cinque per cento. Ma nelle altre cose, che rendono i frutti communi, il liuello deue essere, secondo che si sogliono affittare, & dare ad Enfiteusi, & anco con vn poco di manco, dando però al censuario, o liuellario potestà di poterli affrancare, per quel prezzo, che valerà la cosa censuata, o liuellata, imperoche il liuellario paga d'una casa, sopra laquale ha retto, & vtile dominio.

37 Si dimanda? Vn soleua affittare un suo luogo, o bottega, o magazzino, o altra cosa simile per ducati 20. ò 25. a l'anno, nè vuol meno di quanto caua d'esso fitto, dandolo a liuello, se peccò? *Resp.* di sì, percioche in questo caso, bisogna hauere quella consideratione, che si ha nelli molini, quali sono posti a pericolo d'acque, così non altrimenti le botteghe, o magazeni, che sempre non stanno in vn'istesso eccessiuo fitto, percioche sarà alle uolte così eccessiuo, per la qualità del luogo, e del tempo, quale sempre non suol durare, per ilche farebbe ingiustitia, & quasi vsura censuale, secondo la misura d'esso fitto, che lui caua da detti luoghi. Et così intendasi d'ogn'altro luogo, di cose simili, che si sogliono più affittare a certo tempo, che a un'altro, per rispetto delle facende, ch'in detti tempi si fanno, o prezzi buoni, che lui si mettono. Perilche fatta questa consideratione, dirassi detti fitti, non sono durabili, nè continuati, e però non si hāno da hauere per frutti communi, percioche i frutti communi sono quelli, che continuano in ogni tempo, e luogo, o stagione, che un'anno per l'altro, sogliono fruttare un tanto ordinariamēte, si come sogliono essere alcune case, o altri luoghi, per ordinario, & perpetuamente si sogliono affittare un tanto ordinariamēte, un'anno per l'altro, seza altra circostanza, o alteratione di tempo, e simile. Onde questo dirassi essere ueramente liuello lecito, e giusto. Ma questo è da auuertire, che quando si fa alcun liuello consegnatio nel modo, ch'hauemo detto, sopra qualche stabile, il censo sempre deue essere minore de' frutti, che dal detto stabile si cauano, pur che da colui, che compra, nel prezzo non gli sia fraude, o ingiustitia, cioè, che non comprasse per minor prezzo d'esso giusto, e lecito prezzo, come ben dice Soto: percioche tutti questi censu, o liuelli cō segnatiui seguitauano la bolla dell'Extrauaganti de' Sommi Pontefici, come già nel principio hauemo detto.

38 Si dimanda? Vno si ritrouaua hauere un censo anticamente fatto, che ogni anno si scuoteua 25. ducati da quello. Et perche haueua bisogno di danari, il uendette, & un'altro il comprò, dopò comprato, lo uendette ancor lui, si peccò? *Resp.* Soto nel libro. 6. de instrum. q. 5. art. 1. dice di nò. Et anco Soto. in verbo vsura. 2. §. 12. imperoche con quella ragione, ch'è differente il prezzo della cosa mercata, mentre si compra un censo anticamente fatto, poiche non si compra altro, che quella azione di riscuotere tanto censo sopra il tal luogo; con quella istessa ragione ancora, sarà differente il censo nouamente fatto dal prezzo; essendo che altro nò si compra, o ueda, che un'azione di riscuotere tanto censo, sopra il tal luogo, doue si pone il censo: laquale azione ha l'istessa ragione, e similitudine d'una

ne d'una cosa venale, come quella, che anticamente è stata costituita. Ilche esser così, si vede per le tante Extrauaganti di tanti Sommi Pontefici. Non ostante, che alcuni Dottori, che esso dottor Soto cita, siano di contraria opinione. Ma noi douemo sempre seguire l'opinionone della Chiesa Santa, per le tante Extrauaganti, che dalla Summa Corona si descrivono, & nel Bollario si vedono.

39 Si dimanda? Vno fece un censo indeterminato, cioè fin'a tanto, che esso venditore, o compratore viuerà, o fin'a tanto, che viuerà suo padre, o suo figliuolo, &c. La certezza della morte non si può sapere, a tanto per cento, secondo che permetteuano le leggi, se sia lecito, & senza peccato? *Resp.* di sì, imperoche si come uno può dar in Enfiteusi una sua casa, o possessione, o altri beni stabili, mentre viuerà, con riservarsi sopra quella, tanto censo a l'anno; Così parimente, potassi ritenere detta sua casa, o possessione, con segnando ad vn'altro tanto censo, con vendere quello, infino a tanto, che uiuerà, con tēpo determinato, & insciente: Ma non già con tempo sciente, con dire, fin'a tanto, che io anderò a Napoli, o in Spagna, & simile, imperoche potrebbe essergli fraude, & malitia, con accelerare il tempo. Et anco auuertire la età, cioè se è vecchio, o giouane, sano, o difetoso, & simile, imperoche se è vecchio, o mal sano, si deue comprare qual cosa di manco, ma se giouane, o sano, si deue comprare per la tassa delle leggi, o della consuetudine antica, & approvata.

40 Si dimanda? Vno prese ad affitto una possessione di N. in uita sua, per 200. ducati, dopò goduto vn tempo li frutti di quella, circa 10. anni, fece stimare li frutti annuali di quella a danari, liquali stimati cento vinti ducati, oltre ogni spesa, fece un liuello, o censo annuale, fin'a tanto, che lui viuerà a danari, in luogo de' frutti, per 120. ducati l'anno, se sia lecito, & senza peccato? *Resp.* di sì, ch'è lecito, & è senza peccato, essendo che il tempo, che lui hà da uiuere, sia incerto, & indeterminato: & per essere anco incerta, & dubbiosa la quantità de' frutti, che lui hà da ricogliere da quella. Ma questa indeterminatione non deue essere dalla uolontà dell'huomo, ma dalla fortuna, o per dir meglio dalla stagione de'tempi, si come piacerà a Dio.

41 Si dimanda? Vno comprò una possessione, laquale probabilmente ualeua mille ducati per 700. o poco più, dopò la dette a liuello al detto uenditore, ouero ad altri, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, e mortalmente, oltre ch'è usura, con obligo di restitutione della sopra più ualuta, e delli frutti riceuuti, percioche la sua intentione principale, nò è stata di comprare realmente, nè meno del uenditore a uoler uendere, ma solo di paliare in questa sorte di compra essa usura, percioche il prezzo chiaramente uedeasi nò essere conforme a essa compra.

42 Si dimanda? Vno lasciò a certi suoi parenti, o amici tutti, o parte de' suoi beni, ma con patto, ch'ogni anno douessero dare, & pagare alla Chiesa di S. Francesco uinti o più ducati, liquali heredi uenderterò detti beni a loro lasciati, con il predetto obligo di douer pagare detti 20. o più ducati, se gl'habbino possuti uendere senza peccato? *Resp.* con il Teologo del Card. Paleotto nelle risposte de' suoi casi, di sì, & senza peccato, percioche loro sono ueramente padroni, & possono uendere, & donare detti beni, come loro beni proprij con l'obligo a loro lasciato, Imperoche detta Chiesa non ha altra ragione in essi beni, se non una certa ragione di poter dimandare, & scuotere solamente detti 20. ducati ogni anno, ò sopra i suoi frutti, nè altra ragione in essi beni ha, & questo chiamasi uso, percioche non ha uenduto il legato.

43 Si dimanda? Vno haueua lasciato uinti ducati, a l'anno sopra tutti, o parte de' suoi beni a una Chiesa, il Rettore della quale uendette detto lasciato a N. per tanti anni, per preualersi delli detti danari anticipatamente, & li uendette per minor prezzo, se ciò detto Rettore habbia potuto fare? *Resp.* con il predetto di sì, quando l'habbia uenduto per certo prezzo giusto, & honesto, & sopra i detti frutti delli predetti beni, perche lui uende la ragione, che lui ha sopra detti frutti, & non uende il fondo, del quale non è padrone, ma è ben padrone della rendita de' frutti, fin'a tanta ualuta, & questa sua ragione chiamerassi pensione, o uogliamo dire censo, percioche esso compratore non compra esso fondo, ma i frutti di quello, fin'a certa terminata, & obligata ualuta, ma di riceuere solamente la ualuta di tanti frutti.

44 Si dimanda? Vno haueua una bella possessione, & fruttifera di diuersi frutti, liquali

Sum. Coro. ibid. c. 8. censo a terra po indeterminato.

Sum. Coro. ibid. cap. 8. censo a terra po indeterminato.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Si vendette à vno per tanti anni, ouero perpetuamente per 50. ò più ducati à l'anno, & fece vn censo, senza esser sottoposto à tempesta, ò ad altro dano, se sia lecito? *Resp.* con l'istesso di sì, quãdo essa vedita, ò censo sia stato giusto, & per l'honesto prezzo, percioche se haucsse passato l'honestà, si renderebbe illecito, si dalla parte d'esso venditore, còme dalla parte d'esso còpratore, quando quelli haucsse còprato per menor prezzo dell'honestà, per qualche estrema necessitã, che in esso venditore haucsse conosciuto, & saputo, però vedasi la bolla di Pio V. & secondo quella, si faccia

l'Autore.

Ibidem.

45 * Si dimanda? Vno lasciò à suo figliuolo tutti i suoi beni, ma con patto, mentre viuerà sua madre, quella sia usufruttuaria, & dopò la sua morte, il figliuolo sia libero herede del diretto, & leale dominio, laquale madre dopò la morte, del marito vendette detti beni liberi, se ciò lecitamente habbia potuto fare in pregiudicio del figliuolo? *Resp.* di nò, percioche quella è padrona dell'vile dominio, & non del diretto, & reale di essi beni, & colui, che gl'ha comprati, ha peccato, ciò sapendo, perche questo è à essa donna vn censo perpetuo, si come si ha per la bolla di Pio V. nè altro può alienare, se non li frutti d'essi beni. fin che la viue. Et però esso Sommo Pontefice ottimamente ha ordinato, dicendo. *Vi nullum pactum auferens aut restringens facultatem alienandi rem censui suppositam, apponi possit, sed semper re ipsa cum onere illo censuali, liberè, ac sine solutione laudemus sine quinquagesima, aut alterius quantitate, vel rei tam inter viuos, quam in vltima voluntate, alienari à dominio valeat quamuis si vendatur, ille qui habet in illa censum, sit alijs omnibus preferendus.* Per le quali parole, nè meno esso figliuolo potrà vendere detti beni in pregiudicio della madre, essendo quella usufruttuaria, eccetto che non vendesse con riserva, che li frutti d'essi beni siano dati alla madre, ouero fosse restato d'accordo amicabilemente, senza violenza alcuna di darli vn tanto à l'anno, quanto possono valere essi frutti, ma non sia mai contra la voluntà di quello di darli meno della valuta d'essi frutti, che si riceuono d'essi beni.

Ibidem.

l'Autore.

46 * Si dimanda? Vno fece vn censo con N. al quale dette 200. ducati da trafficare, & che detto N. li douesse dare dodici ducati à l'anno, a ragione di 6. per cento, di censo, ò per liuello, se sia lecito? *Resp.* essendo che censo, ouer liuello altro non sia, ch'vna certa potestà di poter dimandare, ouero riscotere vna certa vendita, ouer pensione annuale sopra beni stabili, o in danari, o in altra sorte di frutti, o in altra cosa, dirassi di nò, che non è lecito, percioche (dico) che il censo, ouer liuello si deue fare sopra beni stabili, ouer sopra altra cosa, che sia fruttifera, & non sopra danari, essendo che danari non facciano lecitamente danari. Et in due modi questo censo si fa, cioè publico, o priuato. Et il reale, & vero censo, ouer liuello tredici conditioni deue hauere; cioè, Primo, che sia fatto sopra cosa stabile, & non sopra mobile. Secondo, che la cosa sia fruttifera. Terzo, che sia circonscritta con suoi confini. Quarto, che sia fatto per man di Notaro l'Instrumento. Quinto, che si numeri presente il Notaro, & testimoni, li danari. Sesto che li danari non fruttino per l'arte. Settimo, che al liuello siano consegnati i confini sopra quella cosa, che è fatto il censo. Ottauo, che li danari siano numerati veramente. Nono, che gl'interuengano testimoni. Decimo, che sia celebrato l'Instrumento per man di Notaro. Vndecimo, che il prezzo sia riceuuto integro, & giustamente. Duodecimo, che il danaro non possa ritogliere per forza. Etterzodecimo, che colui, che compra, sia sottoposto al pericolo, come vero padrone.

13. conditioni, che deue no hauere, Censi, & quali, acciò siano reali.

Ibidem.

l'Autore.

47 * Si dimanda? Vno fece vn censo sopra beni mobili, o redimebili, ouero sopracento, o mille ducati, se sia lecito? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale Paleotto, & con la bolla di Pio Quinto di nò, percioche i censi non si possono costituire, ne creare, se non sopra beni stabili, & che per sua natura siano fruttiferi, & non che si facciano fruttare con artificio, & anco che gli siano consegnati i confini, & che gli interuengano li danari numerati veramente, presente i testimoni, & Notaro, & che sia celebrato l'Instrumento, & non prima, che sia riceuuto l'intero prezzo & giustamente.

Ibidem.

48 * Si dimanda? Vno dette mille ducati a Pietro, il quale desideraua fare un liuello, sopra vna possessione, la quale veramente esso Pietro la vendette poi al detto per detti mille ducati, per essere stata così stimata tanto, ma con patto, che fra tanto tempo gli la renda, & lui s'obliga nel predetto tempo anco restituirgli li mille ducati, se sia

lecito? *Resp.* con l'istesso di nò, per il tempo, che è posto fra di loro essendo che egli sia, come vna forza, o violenza à rimandare, & restituire per forza, che in caso, che non si trouasse hauere li detti danari, ouero che esso compratore non volesse restituire essa possessione, siano tenuti: Et se ciò fecero con pena, o per qualonque altra causa, sarà anco meno lecito, per la bolla della felice memoria di Pio Quinto, circa i censi, la quale incomincia, *Cum onus Apostolica.* Ma se la vera compra sarà fatta nel venditore senza mutuo col danaro, di maniera, che il compratore sia libero di ripetere il danaro forzatamente, ò per la pena, o per altra qualonque causa, sarà lecito per la bolla predetta.

49 * Si dimanda? N. comprò li frutti d'vna possessione da M. liuello liquali goduti lui, ò più anni, li vendette a P. con l'istesse ragioni, che lui comprò, & hauena, se sia lecito? *Resp.* di sì, percioche esso compratore ritiene il libero dominio d'essa cosa comprata, & censuata, quando però non gli sia alcun patto di poter recuperare li numerati danari, fin' a certo tempo terminato, di maniera che dirassi colui, che compra gli annui frutti, numerando li danari, giusta il valore della rendita di quelli, & ritiene il dominio di tal ragione, sottomettendosi al pericolo, come libero & vero padrone di essa cosa comprata, nè possi riscotere il danaro, benchè possi vendere l'istesso censo còprato, & che sia venduto, ò fatto detto censo per giusto prezzo, & che non gli sia alcuna ingiustitia, ò di menor valuta, ò d'altra sorte d'ingiustitia come appare per l'Extra uaganti di Martino V. di Calisto III. & di Pio V. *Qua controuersiam omnem de iustitia huius contractus dirimit, & in rem iudicatam transfert.*

50 * Si dimanda? Vno fece vn liuello sopra vna sua possessione, ò altri beni stabili, con alquanto suo disauantaggio, per necessitã, che hauena d'alquãti danari per un suo negotio importantissimo, con hauer venduto li frutti di quella nelli suoi detti beni, il che fece mal volontieri, ma ciò fece per astretto della necessitã; Et medemamente colui, che quelli comprò, li comprò solo per speranza di guadagno, conoscendo, che in pochi anni lui douea riceuere molto più, che non era il capitale, se sia lecito? *Resp.* che eccedendo molto, il prezzo veramente non esser lecito per non esser contratto reale compra, e vendita, Ma nel contratto del mutuo uero, pare, che habbia luoco, come sarà quella compra, o uendita, nella quale di subito pagati li danari si comprano le uere entrate annuali, & in cosa certa immobile, & fruttifera costituita. Imperoche poco importa alla giustitia del contratto, che uno uenda per necessitã alcuni suoi beni, o per superfluitã, purchè li uenda, o compri per giusto prezzo, si come anco nè se importa, che'l compratore molto guadagni in processo di tempo delli frutti riceuuti, benchè molto più fosse esso guadagno delli frutti, che non è stato il capitale, quando si sottometta al pericolo, & alle altre conditioni dette di sopra, e sotto quelle conditioni espresse da' Sommi Pontefici, si come ben dice essa somma Tabiena. Ma uediamo di quelli, che fanno i censi a otto, & noue & piu per cento, se sia lecito.

51 * Si dimanda? Vno fece un censo à otto, o noue, o più per cento, se sia lecito? *Resp.* con l'istesso, che le opinioni de' Dottori sono uarie, essendo che questa sorte di censi più tosto habbiano hauto origine dalla diuersità de' luoghi, & de' tempi, che dalla natura della cosa, la quale ha la stima larga per le uarie circostanze delle cose, poiche l'istesso prezzo, & stima non può descriuerli all'istessa cosa in ogni luogo. Onde in questo caso, non gli sarà il miglior consiglio, quanto la conscienza propria, si per colui, che compra, come per il beneficio commune, quando si statuiranno li prezzi di queste ragioni per legge de' Principi, essendo che questa cura appartenga a essa Republica, & alli Gouernatori di quelli, costituire, & ordinare li prezzi giusti delle cose, e considerare con diligenza li meriti, & le cause di statuere li prezzi di simili cose, Et quello dirassi essere prezzo legale, & che consiste nello indiuisibile, che non si può nè crescere, nè minuire. Onde quando non fosse simil prezzo instituito per legge circa i censi, deuesi lasciare alla stima & ad arbitrio delle conscienze d'essi compratori, & venditori, perche non consiste nello indiuisibile, ma nella larghezza della giustitia, ponderando le circostanze, per la penuria delle ragioni, o per la copia d'esse ragioni, come ben dice il Filosofo, & chiamerassi questo prezzo, prezzo naturale, o arbitrario, perche s'impone secondo la natura accomodata all'uso delle cose.

Ibidem.

S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 18.

S. 15. Silu. verba vsura. § 12. Ang. ea. § 24.

Tab. vsura.

14. corrad.

9. 74.

Soto, li. 6. q.

5. art. 1. de.

Iust. & iur.

Eti n. 4. d. 5.

15. q. 12. corrad.

cl. 2. Et alij.

in c. in causa.

tate de vsu.

Ibidem.

Tab. vsura.

14.

Ibidem.

Aristoteles.

S. Act. c. 7.

Di.

c. pretiare-
runt ff. ad
l. l. c.

Nuuar. in
Mun. c. 23.
nu. 86.

c. pretia. ut
supra.

2. 2. q. 77.
et l. 6. de
usu. et sur.

q. 2. art. 3.
in 4. de. 15.

q. 2.

Ibid. q. 10.
Ext. 1. c. 2.

de empt.

Ibidem.

Ang. verbo
usura. nu. 7

Arm. eo. 11.
nu. 52.

Tab. eo § 5.
Et supra.

14. de locis
tanue.

Raym. in 2.
par. sum. in

c. de usuris.

Gabr. in 1.
di. 15. q. 12.

dub. 3. in re
spon. ad ter-

tiu dub. 3.

Vbi inquit
stat aliquē

habere ius.

3c.

Ibidem.

verbo usura
§. 44.

Bal. in l. 1.
C. de iure
empti.

Di maniera che in quella città, doue si uenderanno le ragioni censuali à otto, o noue per cento, tolta uia però sempre ogni forza, fraude, & inganno, non gli deue esser mai scrupolo di coscienza, se alcuno comprerà l'istesse ragioni per tal prezzo, perche quello prezzo naturale, dirassi esser giusto di ciascuna cosa, con ilquale communemente la cosa se stima ualere, attente tutte le circostanze considerate.

52 * Si dimanda? Vno uoleua comprare vn censo, & sapeua, che colui, che lo uoleua vendere, ò fate, nè uoleua à ragion di otto, ouer noue per cento, & lo comprò al detto prezzo, se sia lecito? Resp. con l'istesso di sì, quando non gli sia tassatione alcuna statuita per legge, & che dal venditore, che sa, & è prudente di buona coscienza à lui tanto sia stato venduto; percioche quello prezzo naturale diceasi esser giusto di ciascuna cosa, col quale si stima communemente la cosa ualere, attente, & considerate tutte le circostanze; Ma se della rendita si scotesse più di quello, che la cosa rendesse nelli frutti del guadagno, all' hora saria usura. Et questo notino bene i Reu. Confessori. Et vedasi S. Tomaso, Soto, Scotò, & Gabrielle, che ne parlano chiaramente. Anzi molto diminuisce di prezzo il patto de retrocedendo, & spesse uolte la quarta parte, & di più.

53 * Si dimanda? Vno comprò un censo, & per giusto prezzo, secondo la sanza delle leggi, ma con questa conditione, che non uoleua sottomettersi al pericolo, se sia lecito? Resp. con l'istesso, & col Nauarro di no, & essere usura, perche il contratto è di natura di compra, & di vendita, onde la cosa deue perire al compratore, ilquale diuenta libero padrone d'essa cosa censuata, essendo che il dominio si trasferisca in esso compratore. Per tanto comprare il censo, cioè la pensione nelli frutti, con patto, che se si perde quello, che si compra, cioè essi frutti d'essa cosa censuata, & che non si perda a esso compratore, e conditione, che repugna alla compra, & alla traslatione del dominio. Et di quà nasce, che tutti i Dottori dicono, che questo contratto della compra de' censi, esser uera compra, & non mutuo; imperoche si come il pericolo delli danari non è appresso di quello, che dà essi danari, ma appresso di colui, che li riceue, così non altrimenti; deue esser il pericolo d'esso censo appresso quello, che compra il censo, & non appresso di quello, che lo uende.

54 * Si dimanda? Vno fece un liuello, o censo, & comprò un liuello, o censo sotto contratto Emphiteutico, ma non conduttitio, con patto di non sottogiacere al pericolo, se sia lecito? Resp. con l'istesso di no, & che esso compratore dirassi esser tenuto à pagare la pensione, benchè la cosa perisse per caso fortuito, ma con questo auuertimēto, che non perisca la maggior parte, perche saria altrimenti, percioche esso compratore tanto uorria dello censo, quanto che in semplice condottor pagarebbe, ma quello che si luoga semplicemente a sei, non si potrebbe dare a liuello, se non per cinque, come sufficientemente proua Angel. Oltre di questo, quando la quantita del censo fosse così grande, che se la cosa si localse di anno in anno, non si riceuerebbe più, perliche in questo contratto Emphiteutico si faria remissione nõ solamente per cagione di guerra, ma anco per ogni altra qualonque sterilità, & aduersa fortuna. Et questo si conferma anco per la bolla di Pio Quinto in la materia de' censi, doue dice queste formali parole. *Census omnes in futurum creandos, non solum re, in totum, vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum, vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire, se d' etiam posse, pro eodem pretio extingui.* Doue che apertamente si dichiara, il compratore de' censi douere stare al pericolo, si della cosa, se perisse, come delli frutti, quando però infruttuosa se rendesse totalmente, o in parte essa cosa liuellata. Et all' hora dirassi renderli infruttuosa in parte, quando essa cosa si agita per la guerra, per tempesta, o per altri casi fortuneuoli. Donde poco di sopra, così dice. *Conuentiones directe, aut indirecte obligantes, ad casus fortuitos, cum qui alias ex natura contractus non teneatur, nullo modo ualere volumus.* Per la qual cosa, essendo che la natura del contratto sia, che il compratore sia sottoposto a li casi fortuiti, manifestamente seguita, che la conuentione fatta da esso compratore de censi, di non uolersi sottoporre alli pericoli, essere illicita, ingiusta, & totalmente in ualida. Onde dirassi la conditione fatta dal compratore d'esso censo tanto della cosa liuellata, quanto della rendita de' frutti, stando esso venditore del liuello in pericolo, sia iniquissima, & che esso compratore stia solamente nel pericolo della cosa immobile, laquale non ha comprata.

Si di-

55 * Si dimanda? Vno comprò vn liuello, cioè li frutti d'alcuna cosa liuellata, con patto, che esso venditore ad ogni caso sia obligato a pagare il censo, se sia lecito? Resp. con l'istesso di no, percioche esso venditore ad ogni caso fortuito saria tenuto a pagare il censo, di modo, che il censo piu presto saria incesso alla persona, che alli frutti della heredità, ilche tutto è contrario alla constitutione di Pio V. ilquale danna tutti i censi personali, & totalmente li fa iriti. Di maniera che si raccoglie da tutte queste cose predette, il contratto de' censi per sua natura, esser lecito, ma celebrandosi con la clausula, & patto di non fociacere alli pericoli, quanto alle rendite annuali, & fuori delle predette tredici clausule, & conditioni sopradette, sempre essere usurario, quando però simile patto, ò peso non giustificasse con qualche prezzo aggiunto, & equiualeante alli predetti pericoli, ma questo dirassi anco essere fuori di proposito; imperoche dal compratore non comprandosi il stabile, ma solamente la rendita di essi stabili, per necessitã bisogna dire, che questi siano suoi, di maniera, che se periscono, periscano al padrone, & quello, che si compra repugna alla compra, & al vero dominio, & perisce al venditore, ilche non deue, quando si desidera, che la compra del censo sia lecita, & ualida, come appare per la legge. Onde i Confessori in simili casi deueno fare conoscere al penitente il suo errore, & l'usura, che ha commesso, & consigliarlo, che questo contratto, quanto aspetta alla conditione, di non uoler fociacere al pericolo, non esser lecito, & deuesi tagliare, & rescindere, & con prezzo competente detta conditione mitigare, & ricompensare. Et essere tenuto alla restitutione, quãdo non sia scusato fatto buona fede, come bẽ dice S. Ant. Gab. Silu. l' Arm. Innocẽzo, & altri, ca. in ciuitate de usura.

56 * Si dimanda? Vna Comunità haueua certe entrate annuali, o di case, o possessioni, o gabelle, & simili, laquale s'abisognaua di danari, nè per altra uia gli poteua trouare, che per mezzo de' suoi cittadini, ma con forza, imperoche quelli non uoleuano dare li suoi danari alla detta Comunità, perliche quella sforzouo quelli a darglieli, & consegnò a essi le predette entrate a ragione di cinque per cento, & anche sei, se questo contratto sia lecito? Resp. con l' Armilla di sì, nè essa Comunità, cioè facendo per utilità publica, pecca, nè essi cittadini sono aggrauati, per far questo seruitio alla sua Comunità, per seruitio publico, benchè forzatamente egli lo facciano, & questa dirassi esser compra, & non prestanza, percioche quelli, che danno, non possono riuocare, nè scuotere li danari, quando uogliono, nè meno resta appresso di loro il pericolo delli danari, ma resta a essa comunità, che uende, per accommodarsi, & seruire al publico, ma resta bene il pericolo d'esso censo appresso essi cittadini, & anco esso dominio delle possessioni, o gabelle, o altra cosa stabile.

57 * Si dimanda? Vna Comunità hauendo bisogno di danari per beneficio publico, nè sapendo, come trouargli, sapendo alcuni suoi cittadini hauerne, & molti, tenendo li in cassa morti, fece, che quelli forzatamente gli li accommodassero a ragione di cinque per cento, ma senza consegnarli alcuna cosa, doue potesse cauare detto pro di 5. per cento, come quella, che non haueua possessioni, doue consegnarlo, ma annualmente gli daua li detti cinque per cento, imponendo alcuna grauezza sopra i popoli, per pagare detto censo, ouero fintamente gli obligò sopra una possessione, che quella in uero nõ haueua, ma in aria, se sia lecito? Resp. con la predetta esser cosa dubbiosa, poiche non ha detta possessione, nè ciò la Chiesa sa, che se la Chiesa lo sapesse, quella non ha uer cosa alcuna, doue possa assicurare questo censo, & sapesse anco il suo bisogno, io dico, che gli lo permetteria, si per il bisogno, che quella si ritroua di seruire il publico, si per non far danno a essi cittadini, che sono danarosi, & si perche non hanno cosa stabile, doue possa assicurarli realmente. Et lecitamente aggrauare li popoli, secondo la loro possibiltà, per pagare detto censo, & aiutare il publico; pur mi rimetto a miglior giudicio. Et se ciò la Chiesa sapesse, nè lo proibisse, dirassi affermativamente esser lecito. Et infiniti altri casi simili a questo, se ritrouano, & che si uariano in infinito, & questo non tanto per l'opinioni de' Dottori, quãto che i particolari sono infiniti, & questo basta per hora alla mia debolezza, questo consiglio da molti lodato, & essere santa, & buona resolutione.

58 * Si dimanda? Vno fece vn liuello, ò censo, ma non assegnò cosa alcuna sopra che cosa fosse fatta, a due, ò a tre per cento, se sia lecito? Resp. di no, percioche stante le

l. 1. C. de per-
nicu. Et cõ-
mod. rerum
vend.

2. par. tit. 1.
ca. 8. §. 14.
in 4. d. 15.
q. 3. usura.
2. §. 12. usura
ra nu. 52
c. de usura
nu. 52.

Ibidem.

l'Autore.

Nu. c. 17-
nu. 232.

otto.

otto condizioni, le quali si contengono nelle bolle di Martino V. & di Calisto III. non si può, & questa è prima, si come pone il Nauarro, bisogna che per necessità il venditore allegni certa possessione, o altra cosa di sua natura fruttifera, la quale si possi ponere esso censo: Onde secondo esse bolle, & la mente d'Innocenzo, & d'altri, *in c. in ciuitate de usuris*. Peccò mortalmente, & esso censo, o liuello è nullo, & irrito, & usurario.

Ibidem.

59 * Si dimanda? Vno fece vn liuello, o censo sopra alcuna cosa, la quale era obligata ad altra cosa, se sia lecito? *Resp.* di no, & questo censo è contra la seconda conditione, la quale deue essa cosa, sopra la quale è obligato esso censo, esser sola obligata al pagamento d'esso censo, & non sopra altri beni ipotecata specialmente, o generalmente, nè che essa cosa, sopra la quale, farà esso censo, sia obligata ad altro effetto, acciò possi pagarli esso liuello realmentè, senza farsi obligar alcun'altra cosa particolare, o generale.

Ibidem.

60 * Si dimanda? Vno fece vn censo, o liuello sopra vna possessione, o casa, o altra cosa di sua natura fruttifera, la quale s'affittaua, & si cauaua a ragione di 4. per cento, & fece detto liuello a ragione di 6. per cento, secondo permettono, & tassano le leggi di quel luogo, se sia lecito? *Respon.* di no, percioche questo censo è contra la terza conditione, la quale dice, che si paghi il giusto prezzo, ma che non deue esser tanta quantità, quanta la vale, di modo che detto censo non si doueua fare più di 3. per cento, non affittandosi, nè cauandosi più di 4. per cento, o al più tre, & mezzo, si consideri però il costume del Paese sopra ciò, & chel compratore non può riuendere, & il uenditore può ricomprare, & ciò, che importi quella terza conditione.

Ibidem.

61 * Si dimanda? Vno fece un liuello sopra alcuna cosa stabile, & fruttifera, ma il pagamento, non fù fatto di subito, & interamente, ma de li a un mese, o due, o più tempo, se sia lecito? *Resp.* con l'istessi di no, percioche questo censo è contra la quarta conditione, la quale vuole, che di subito si paghi, & interamente, & non si paghi per interpollatione di tempo.

Ibidem.

63 * Si dimanda? Vno fece vn censo, ma non con patto, che se esso uenditore uorrà riscuotere la sua possessione, sopra la quale è fatto esso censo, la possa scuotere tutta, ouer parte, secondo che a lui parerà, o potrà, se sia lecito? *Resp.* con l'istessi di no, percioche la ria contra la quinta conditione, che pattuendosi col uenditore di poterla riscuotere, la possi riscuotere tutta, o parte, & quando li parerà, & potrà, imperoche dandosi questa facultà di poter riscuotere, & deueseli dare libera, come, & quando li piacerà, nè sia altretto a redimere il censo, &c.

Ibidem.

64 * Si dimanda? Vno comprò vn censo, o liuello, per giusto prezzo, & sopra cosa di sua propria natura fruttifera, ma con patto, che esso uenditore sia tenuto riscuotere, il detto censo, se sia lecito? *Resp.* con l'istessi di no, percioche è contra la sesta conditione, la quale vuole, ch'esso uenditore resti libero di poter riscuotere detto censo, nè sia dominio alcuno in lui sopra detta rendita d'essi beni, eccetto che da esso compratore non fosse salariato particolarmente per questo effetto, il che saria tenuto per l'obligo d'esso salario, che gli uien dato da esso compratore in particolare per questo effetto, acciò gli scuota detto censo.

Ibidem.

64 * Si dimanda? Vno comprò vn censo sopra alcuna cosa fruttifera per sua natura, & per giusto prezzo, ma con patto, che perdendosi detta cosa censuata, doue è posto, & fatto esso censo non sia perso esso censo, se sia lecito? *Resp.* con l'istessi di no, percioche si contrafa alla settima conditione, la quale vuole, che perdendosi il fondo, o essi beni censuati, sia perso anco esso liuello, o censo, Et è cosa ragionevole, percioche non essendoli il fondo, non gli possa, nè anco li deue essergli i frutti, o rendite d'esso fondo.

Ibidem.

65 * Si dimanda? Vno fece vn censo sopra una possessione, o altra cosa dalla quale ueramènte non si cauaua di rendita tanto, quãto esso liuello si cauaua, poiche meno, o molto meno di quello si cauaua, o s'affittaua, se sia lecito? *Resp.* di no, percioche si contrafa all'ottava conditione, la quale vuole che detti beni, sopra liquali è fatto esso censo, redino almeno tanto, quanto uale esso censo, che si uende *considerati considerandis*. Onde tutti i censi che si farãno contra queste otto conditioni, sempre si dirãno essere nulli, & irriti, bêche Pio V. ne ponga 13. nella sua bolla, la quale incomincia. *Cum onus Apostolica seruitutis obuenies, &c.* le quali 13. conditioni sono poste di sopra al caso 46. & tutte di stinte.

Nam. ibid.

66 * Si dimanda? Vno fece un censo sopra alcuni beni in genere, & in specie, se sia lecito?

ento? *Resp.* con la bolla di Papa Nicola. V. di si, percioche se può imporre mediante questa bolla, la quale incomincia. *Sollicitudo Pastoralis, &c.* si può imporre censo sopra tutti i beni stabili, & però deuesi nel contratto nominare tutti i beni, ne quali alcuno si constituisce, percioche in questo modo nominandosi, se per caso se ruinaessero, & si perdeserò alcuni de' detti beni, per cagione alcuna, il compratore del censo non perderebbe il suo censo, quando non si perdesero tutti detti beni nominati. Perche quando si uende alcuna cosa in genere, ancorche specifichi esso genere, ma non quella parte del genere, che si uende, il compratore non perde, eccetto che non si perdesse tutto quel genere, come per esemplo, dirassi nel seguente caso. Però Pio V. nella sua bolla vuole, che si specifichino, & si ponghino i termini, acciò si ueda quando, & quanto si possi pagare il censo.

67 * Si dimanda? Vno haueua cento vacche fruttifere, le quali uendete a censo per giusto prezzo, obligandole tutte cento, dopò fatto esso censo ne uendette una, o due, o più senza specificarle altrimenti, se il compratore di quelle deue perder la sua vacca, o più? *Resp.* con l'istessi di no, che non la deue perdere, hauendo quelle tutte cento comprate, eccetto però all' hora, quando esse uacche morissero tutte cento, ancorche delle cento, qual si uoglia quantità se ne perdesse, come dice Silu. & la Commune. Ma questo obligar tutti i beni in genere, & in specie, intendasi di quei beni, ch'egli haueua, quando impose il detto censo, & non di quelli, che guadagnaua dipoi con esse uacche.

Ibidem.

68 * Ma perche l'intelligenza di queste conditioni siano piu facilmente intese, poiche in questo luogo hauemo toccato d'essi censi, & sue conditioni, diremo per intelligenza di questa materia, che i censi sono di piu forte, & maniere. Imperoche alcuni, sono Emfiteotici, liquali sogliono ualere a cinque, & mezzo per cento. Alcuni altri sono scommessi, ouero morti perpetui, & questi sono di minor prezzo, percioche uagliano a sei, & mezzo, o sette per cento. Alcuni altri sono a tempo, cioè per 4. o 6. o più anni, & con facultà di poterli riscuotere, & questi uagliano a otto, & mezzo per cento. Alcuni altri sono senza tempo determinato, cioè di poterli riscuotere sempre, come al uenditore parerà, & questi sono di minor prezzo, che gli altri, de' quali parlano le bolle. Et questi i Sommi Pontefici gli hanno dichiarati a un tanto per cento, & se alcuno contraffesse qualche censo, che ualesse meno, & uolesse poi quello, che ual più, il contratto benchè fosse ualido, nondimeno, quando non vi fosse altra conditione, che lo facesse usurario, detto contratto sarebbe ingiusto, & saria tenuto a supplire il giusto prezzo, ouero a ridurre il contratto conforme al prezzo, che s'haueffe pagato, come intenderaffi per questo esemplo.

69 * Si dimanda? N. comprò cento ducati da P. & gli ha dato a esso P. 4. anni' di tempo a poterlo ricomprare, il quale non riscuotendolo in detto tempo, sia scorsò, se questo contratto sia lecito? *Resp.* di no, & questo contratto dirassi essere ingiusto, percioche il prezzo è del censo, che ual più, per essere peggiore essa conditione del uenditore, che la completa, & sarà obligato a supplire il giusto prezzo, se uorrà, che sia scorsò, ouero ridurre il contratto, che il uenditore sia libero di poterlo ricomprare, quando li parerà, & piacerà, & che potrà, senza ponerui esso tempo determinato, & all' hora dirassi esso contratto esser giusto, & lecito.

Ibidem.

70 Et acciò si conosca piu facilmente, come si habbia da supplire al predetto giusto prezzo, dirassi esser cosa necessaria restituirli per li quattro anni, che gli ha goduti, li deue restituire ducati 15. a l'anno, che sarà 15. sia 4. 60. liquali si ha tolto di soverchio, percioche il censo era ottantacinque ducati a l'anno, secondo il prezzo, & la conditione, doue che appare haerne riceuuti cento, di maniera che se vuole i detti cento, bisogna che gli ne paghi 15. che sono scorsò, i quali 15. ducati di censo uagliano cento settantasei, & mezzo, alli quali aggiogendoui li sessanta, che egli hebbe di soverchio, farãno 236. & mezzo, & questo è quello, che hauemo detto di sopra, che vna conditione ual più prezzo, che l'altra, & che quanto è migliore per il uenditore, tanto meno uale il censo, come intenderaffi per alcuni esempj, qui di sotto scritti ancora.

Ibidem.

71 * Si dimanda? Essendo nella guerra Naual di Cipro fatti schiaui alcuni religiosi di buona fama, & conditione, nè quelli haueudo il modo di poterli riscattare: Vno ritrouandosi alquanti danari gli prestò ad alcuni, che haueuano bisogno di danari, c. 22. n. 80.

ma con patto, che gli douessero dare alcuna cosa di più del prestato, se sia lecita per far questa opera pia? *Resp.* con l'istesso di no, percioche questo è un dare ad usura, nè bi fogna dare ad usura, per fare questa opera pia. Percioche dice l'Apostolo Santo. *Non sunt faciendā mala, ut veniant bona.*

S. Th. 2. 2.
q. 77. ar. 1.

72 * Si dimanda? Vno vendette, o comprò, o cambiò, o affittò, o liuellò, ouero fece al tri contratti, o quasi contratti con deliberato animo di fraudare alcuno d'alcuna cosa notabile, o che se gli doueua, dando, o pigliando piu, o meno di ciò, che la cosa ualeua, o il censo comprando, o per maggior, o minor prezzo di quello, che era più della metà del giusto prezzo, se peccò? *Resp.* con l'istesso di si, & mortalmente, percioche ha fatto contra il Settimo precetto, con obligatione (come è detto qui di sopra) di supplire il giusto prezzo, o di rompere il contratto nel foro interiore, & anco esteriore, etiamdio che la fraude fosse più della quarta parte del prezzo, & etiamdio che si hauesse posto con patto di retrouendere in quei luoghi, per l'ordinatione d'alcuni Prencipi. Et anco se meno della metà, & della quarta parte del giusto prezzo in cosa notabile, dirassi esser peccato mortale, con obligo di restituire nel foro interiore, & anco nell'esteriore Canonico, & questo sia detto a bastanza sopra il supplimento del giusto prezzo. Seguita remo alcuni altri casi sopra le altre conditioni, che si contengono nell'Estrauag. di Pio V.

ca. 8. circa
contratti cen-
suari. n. 12.
c. 13.

Ibidem.

Ibidem.
L'Autore.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

73 * Si dimanda? Vno fece un censo sopra alcuna cosa mobile, laquale non era di sua natura fruttifera, ma fruttuua solamente per semplice industria, & arteficio humano, se sia lecito? *Resp.* con la Somma Corona, & con l'Estrauagante di Pio V. citata sopra, di no, percioche bisogna che sia fruttifera per natura.

74 * Si dimanda? Vno comprò un censo obligato sopra una, o piu cose stabili, & specialmente nominata nel contratto, ma senza chiamare certi, & speciali confini, se sia lecito? *Resp.* con l'istessa Somma Corona, & Estrauagante di no, percioche ha del fittio, & non del reale censo, non nominando i confini.

75 * Si dimanda? Vno comprò un censo, & fù fatto l'istrumento presente il Giudice, Notaro, & testimonij, confessando realmente hauer riceuuto inanzi la stipulatione del contratto li danari tutti, o parte, se sia lecito? *Resp.* secondo essa Estrauagante di no, perche pare, che habbia del finitio, nè basta, dice essa bolla, confessare hauerli riceuuti inanti. Ma io direi, che quando con giuramento, la consegnatione del denaro fosse vera, & reale, & non apparente, & fintiua, che bastarebbe, e faria lecito, pur mi rimetto.

76 * Si dimanda? Vno comprò un censo, ma con patto, che'l pagameto del censo se hauesse da fare nel principio dell'anno, che si faccua detto censo, o liuello, & con certi altri patti, se sia lecito? *Resp.* secondo l'istessa, di no, percioche il pagamento non si deu fare in esso principio, ma nel fine, nè che si possi ridurre in patto, acciò sia lecito.

77 * Si dimanda? Vno fece un censo, ma con patto, che sia restretto al debitore di poter alienare la cosa sottoposta, & obligata al censo, che non sia in sua libera facultà di potere alienare, con pagare il laudemio, o quinquagesima, o altra sorte di cosa tanto tra uiui, come nell'ultima sua dispositione del testamento, se sia lecito? *Resp.* di no, percioche non vuole essa bolla, che si possa torre, o almeno restringere la potestà di alienare la cosa sottoposta, & obligata al censo a esso debitore, ma vuole che sia in sua libera facultà di poter alienare, senza pagare esso laudemio, o qualunque altra sorte di cosa tanto tra uiui, come nell'ultima dispositione del testamento. Ma dirassi ben questo, che volendo esso censuarie alienarlo; sempre deuesi preferire esso padrone del censo, facendogli intendere tutte le conditioni, con le quali, la cosa s'haurà da alienare un mese innanti, ilquale dopò auuisato, & passato il mese, all'hora potrà esser libero tai poi quello, che li piacerà.

78 * Si dimanda? Vno fece un liuello, con patto, che'l censuario pagando al tempo, sia tenuto all'interesse del lucro cessante: ouero a i cambij, o a certe altre sorte di spese fatte dal creditore, o a salarij de' essattori da liquidarsi col giuramento dal creditore, ouero che'l debitore habbia da perder la cosa soggetta a esso censo; ouero almeno la metà, o alcuna attione acquistata dal contratto, ouero altrende, o che catchi in qualche pena, vagliano in qualche modo, se sia lecito? *Resp.* di no, & esso censo per le predette tutte conditioni, o patti, è irrito, nè vuole, che'l censo per alcun modo sia valido.

79 * Si dimanda? Vno fece un censo, ma con patti, che li pagamenti delli pesi, & obligati, come sono stipulationi, reassuntione di strumenti, di gabelle, di collette, & altre sorte di pagamenti posti sopra detto censo, & che si vuol ponere sopra i censi, s'habbiano da pagare per altro, che per quelli, a chi per natura, è ragione del contratto sopra spettarà, se sia lecito? *Resp.* con l'istesso di no: percioche detti patti, o pagamenti della bolla non vuole, che vagliano, di maniera che mi par d'hauer detto con esempj, tutte le conditioni, che in esse Estrauaganti si contengono. Et chi più sottilmente desidera vederle, legga la Somma Corona in detto cap. 8. sopra i censi, poiche da noi sono state scritte più di 13. conditioni, hauendogli compreso quelle di molti altri Pontefici detto.

80 * Si dimanda? Vno fece un censo fruttuario, cioè che si riscuoreua in tanti frutti, o di grano, o di uino, o d'oglio, o di legne, o di legumi, o d'altra sorte di frutti, sopra una possessione, se sia lecito? *Resp.* con la Somma Corona di si, quando siano con le conditioni predette. nè ecceda il prezzo di quanto si affitta detta possessione determinata, ouero indeterminata. Et acciò siano intesi, distingueremo questo caso, ilquale dirassi esser di due sorte; uno chiamerassi fruttuario, che sarà quello, che si riscote in tanti frutti, cioè in grano, o in uino, &c. L'altro dirassi essere pecuniario, cioè, che si riscuote in tanta somma di danari, liquali l'uno, & l'altro è di due maniere, cioè alcu no è certo, & l'altro sarà incerto. Certo dirassi esser quello, quando si paga una quantità d'alcuna cosa determinata, & ferma ogni anno, come per esemplo.

81 * Si dimanda? Vno liuellò una sua possessione per tante stara di grano a l'anno, per 10. o 12. o piu, o meno, ouero per 10. o 12. ducati a l'anno, o piu, o meno, ouero tante botte di uino, o altra roba, se sia lecito? *Resp.* di si, quando sia con le conditioni predette. Et questo chiamerassi censo, ouer liuello, determinato perche ciascuno anno paga un tanto determinatamente, ma però sopra cosa stabile, & fruttifera, & non sopra cosa, che non frutti.

82 * Si dimanda? Vno fece un liuello, sopra un molino indeterminatamente, cioè di pagare ogn'anno la metà, o la terza, o quarta parte delli danari. che si guadagneranno da esso molino, o da qualche forno, o casa, o hostaria, che si affitta, ouero de gli frutti, che si caueranno d'una massaria, d'una uigna, d'un giardino, & simile, se sia lecito? *Resp.* di si, percioche si stà al guadagno, & alla perdita, & questo chiamerassi censo indeterminato, sopra lequali cose sarà fatto esso censo, o liuello.

83 * Si dimanda? Vno donò, o alienò una casa, o giardino, o uigna, o altra qualunque cosa fruttifera a un, suo parè, o amico, ma cò patto, che ogni anno gli debba pagare 10. o piu, o meno scuti, riservandosi solamete questa semplice attione, se sia lecito? *Resp.* cò la legge finale. C. de rerum permutacione. Et la glosa sopra il cap. Constitutus de religiosis domibus, di si, percioche questo è un semplice, & mero suo donatio d'esso padrone, per far beneficio a esso suo parente, o amico, & hauere essa semplice attione sopra esso donatio, o alienatione di detti suoi beni, in perpetuo, o a tempo sopra la sua uita, o, anco suoi heredi.

84 * Si dimanda? Vno haueua un nepote, ilquale molto amaua, o altro qualunque amico, o altra persona, alquale parue donare alcuna cosa de' suoi beni stabili, con 10. o piu ducati annui di censo, con patto, che esso suo nepote, o altra persona in perpetuo, ouer durante la sua uita gli li paghi, se sia lecito? *Resp.* di si, poiche perpetuamente gli restano detti stabili fruttiferi, percioche se sono fossero fruttiferi faria altrimenti, come intenderassi per questo esemplo.

85 * Si dimanda? Vno haueua una bella mensa d'argenti, di ualuta di mille, o piu scuti, o meno, & gli parue donarla a un suo parente, o ad altra persona, dopo la sua morte, con donazione irreuocabile, ma con patto di goderla lui esso padrone, & donatore finche lui uiuerà, & anco, che esso donatario gli paghi ogni anno, finche lui uiue, 10. ducati, o 25. al più, se sia lecito? *Resp.* che questo è uno nouo censo, & una noua inuentione, però essendomi uenuto per le mani questo caso, io ho uoluto intendere determinatamente la ualuta d'essa mensa, o credenzi era, & cosi giudicai, & determinai la mia sentenza, secondo essa ualuta, & tempo, che quello poruea uiuere; doue che esso donatario riceueua in dono essa credenza, a ragione di due per cento, & mezzo: il che giudicai cioè poterli fare, ancorche esso donatario gli n'hauesse.

c. 8. circa
contratti cen-
suari.
censu frut-
tuario, & pec-
uniario.

Ibid.
censo deter-
minato.

Ibid.
censo inde-
terminato.

Ibid.
censo riser-
uatiuo.

Ibid.
censo riser-
uatiuo.

L'Autore.
censo riser-
uatiuo.

se dato cinque, & anche sei per cento, percioche per corso naturale, esso donatore non poteua uiuere più di 15. ouero 20. anni al più, ancorche hauesse quello beneficio di goderlo in uita sua, perche si dona, & trasferisce il retto, & utile dominio in colui della cosa alienata, a chi si dona, riservandosi solamente detto beneficio di goderla in uita sua.

Ibidem.

87 * Si dimanda? N. dona, & aliena da se vna bella vigna, & la trasferisce in P. ma con patto, che gli paghi ogni anno 25. ducati, senza farsi dare altro prezzo di danari della valuta di quella, se sia lecito? *Resp.* con l'istesso di sì, benchè ciò pagasse perpetuamente à se, & a suoi heredi, finche gli parerà di riscuoterla, quando però detta vigna nè desse tanto frutto, percioche essendo con patto di riscuoterla, nè quella rendesse tanto frutto. Io hò per opinione ferma non essere lecito, nè sicuro. Ma se si spogliasse di quella totalmente, benchè non rendesse tanto frutto, dirassi esser lecito, poiche il fondo è suo, ilquale può migliorarlo, o per il sito valere detto, & più censo, o per l'amenità del luogo.

Ibidem.
censo riservatuo.

88 * Si dimanda? Vn Monasterio di religiosi dà, & concede a un laico vn certo luogo di poterli fabricar sopra, o sia casa, o qualche pezzo di terra sterile, con licenza della sedia Apostolica. Percioche altrimenti non l'haurebbe potuto alienare, nè concedere, di un censo annuo sopra detto luogo perpetuamente, se sia lecito? *Resp.* di sì, etiamdi che la riserva non fosse equiualente prezzo, quando sia fatto come è detto con l'assenso del Papa, percioche senza quello non si potrebbe alienare, essendo cosa di Chiesa, ma solamente si potrebbe dare ad Enfiteusi. Et così intendasi di tutti gli altri liuelli, o cenfi riservatui, che accader potessero, come è detto in questi precedenti esempj, quando si trasferisce il retto & utile dominio della cosa alienata in colui, à chi si dona, o concede, riservandosi solamente l'azione di poter riscuotere esso censo, & non altro sopra essa cosa censuata. Hora ponercemo alcuni casi del censo consegnatuo.

Ibidem.
censo consegnatuo.

89 * Si dimanda? Vno hauendo un seruitore, dal quale essendo stato realmente, & con fedeltà seruito per molti anni, gli parue dover riconoscere quella sua longa, & real seruitù, oltre il salario annuale, che gli ha dato, d'una pensione, o censo perpetuo, o per se solo, o per li suoi heredi ancora di 28. o 30. o più ducati a l'anno, sopra una sua casa, o montu, o altra forte di beni, ouero che gli sia dato tanto grano, o vino, per il suo uiuere, sopra la tal possessione, & simile, se sia lecito? *Resp.* di sì, & mostra con questa ricognitione d'esserli stata grata la sua seruitù, & dare animo alli seruitori di ben seruire, & chiamasi questo censo consegnatuo a tempo, o perpetuo, ilquale seruitore altramente non hà, che di riscuotere detti danari sopra detti beni, posseda quelli qualunque persona, che fosse.

Ibidem.
censo consegnatuo.

90 * Si dimanda? Vno ritrouandosi hauer bisogno di danari cioè, di 200. o più ducati, & hauendo alcuni stabili, de' quali non si uoleua priuare, per ilche trouò un suo amico, & gli uendette detta casa, o possessione, o altra cosa stabile, che ualeua. 400. o più ducati, per otto ducati di censo annuo per cento, cioè sedici ducati a l'anno, alquale censo obligò la detta casa, o altro, con patto di poterli assoluere, & francare quando li piacerà, se sia lecito? *Resp.* di sì, percioche si sottopone al pericolo, & gl'obliga li detti beni, con patto di poterli assoluere, non a tempo, ma quando li piacerà, & si sentirà la commodità, percioche quello non lascerà perder la casa per 200. ducati, valendo quella 400. nè altro dominio colui ha, se non de il suo censo annuo, e questo non è però scuotere secondo la bolla di Pio V.

Ibidem.
censo consegnatuo.

91 * Si dimanda? Vno haueua vn censo di ducati cinque per cento perpetui, & irredimibili, ilquale lo uendette a N. per cento ducati per una uolta tanto, sopra alcuna casa, o altri beni, se sia lecito? *Resp.* di sì, percioche in questi & simili contratti si consegna il censo di cinque per cento, & anche otto. sopra stabili, che restano obligati, quanto al censo solamente, ritenendosi il retto, & utile dominio di quelli, per colui, che pagherà esso censo.

Ibidem.
censo consegnatuo.

92 * Si dimanda? Vno uendette alcuni suoi stabili, ma però non toccò danari di quelli facendo del prezzo di quelli tanto censo a l'anno, se questo sia lecito? *Resp.* che questo contratto in due modi si potrà fare, primieramente apprezzandosi quei

quei beni, che si uendeno dopò ponerli quel censo conueniente, che detti beni possono portare a ragione di 7. ouero 8. per cento, liquali si alienarono, e si consegnarono poi a esso compratore col peso di detto censo, con potestà anco però, di poterli redimere, & affrancare, per l'istesso prezzo, che detti beni saranno stati apprezzati ilquale facendosi in questo modo, dirassi esser lecito, & chiamarassi censo riservatuo; leggasi questo altro.

93 * Si dimanda? Vno fece una vendita d'alcuni suoi stabili, per prezzo di mille, o più ducati, & esso compratore cōfessò hauerli riceuuti, benchè riceuuti non gli hauesse, Et dopò in uno istesso tempo stipulò il venditore con l'istessi danari, & comprò vn censo annuo a ragione di un tanto per cento, alquale si sottomise, & obligò li detti beni uenduti, & anco altri beni d'esso compratore, ma con patto di poterli francare, quando si piacerà, se sia lecito? *Resp.* in questo caso, esserli due contratti, cioè uno della vendita di essi beni stabili, & l'altro della compra d'esso censo, però dirassi di sì, & chiamerassi censo consegnatuo. Per laqual cosa uedeasi in questi due casi ultimi: esser differēti, per due sorte di cenfi, in due cose. La prima differenza è, che nel censo del preddetto censo riservatuo, mentre l'huomo si riserva il censo sopra alcuna cosa, laquale vuole alienare per donazione, o per qualunque altro modo, detto censo non deue eccedere il valore delli frutti, che renderà essa cosa censuata, & obligata, percioche eccedendo non sarebbe lecito, perche, se una possessione redesse cinque per cento, & gli uollesse ponere un censo di 6. ouer 7. per cento, sarebbe illecito, & vsura. Come se uno affittasse una sua casa. 25. ducati a l'anno, & la uollesse liuellare, o censuare per 30. o 40. l'anno, farebbe cosa illecita, essendo che comunemente non si affitti più di 25. ducati. Et così sia detto de gl' altri cenfi. Onde in queste tassazioni di questi cenfi riservatui, s'haurà da osservare la regola delli cenfi Enfiteutici, & anco delli affitti, liquali si sogliono tassare, secondo il valore delli frutti, che comunemente si cauano da dette cose affittate, o date ad Enfiteusi. Benchè in certe cose particolari, sempre non si osserua questa regola, essendo che una cosa, che fosse rara, pretiosa, & delitiosa si uole affittare, & dare ad Enfiteusi più di quello, che si affittarebbe, se fosse cosa comune, per la pretiosità, per le delitie, & per la rarità. Perche come dice Baldo, le cose pretiose, & belle sono molto più sterili, che le communi, & uagliano molto, & rendono poco, percioche in simili cose non si ha riguardo alle rendite, & alla quantità de' frutti, che rendono, ma al modo, alle delitie, alla rarità, & alla recognitione del dominio. Ma sento uno, che mi dice a questo proposito.

Ibidem.

Censo consegnatuo.

L. si. s. finaco rem. C. de bon. qua liber.

94 * Si dimanda? Vno si ritrouaua hauere alcuni molini sopra certi arzeri, o litti, liquali stauano in pericolo, & gl'affittaua a ragione di 12. & anco 20. o più per cento, ma con patto, che esso venditore gli li mantenesse in conzo tutto l'anno, & gli uenne uoglia di liuellargli, & fece il censo solamente a ragione di quattro ouer cinque per cento, se sia lecito, poiche si affittauano a ragion di 12. o 20. o più per cento? *Resp.* che le spese di mantenere in conzo tutto l'anno detti molini, per esser quelli posti, & situati in luoghi pericolosi per le inondationi de' fiumi, o del mare, compensate dette spese, che dal padrone, venditore, si fanno, uederassi non rendere più di 4. o cinque, o 6. per cento, benchè gl'affittasse 12. o più per cento, onde esso censo così deue essere a quattro o cinque per cento, & non più, acciò sia lecito. Ma nelle altre cose, che rendono li frutti communi, la pensione, o censo potrà essere, secondo che si sogliono affittare comunemente, & dare ad Enfiteusi. Ma però che sempre resta la potestà a esso censuario di poterli redimere il censo per quello prezzo, che ualerà essa cosa liuellata, o censuata, essendo che queste cose non deferiscono tra di loro, quando il conduttore però pagasse l'affitto d'alcuna cosa, sopra laquale non ha nè retto, nè utile dominio. l'Enfiteuta poi paga per essa pensione sopra quella cosa nellaquale haurà solo l'utile del dominio. Ma esso censuario, del quale in questo caso parlo, paga d'una cosa, sopra laquale ha il retto, & utile dominio. Ma sento vno che mi propone un'altro caso, & dice.

Ibidem.

95 * Si dimanda? Vno soleua affittare una sua casa. 25. ducati, ilquale trouò uno, che la uoleua a censo, o in Enfiteusi, & gli la dette per l'istesso prezzo, che caua di sito se sia vsura? *Resp.* con l'opinione della Somma Angelica, che il censuario essendo tenuto conseruare detta casa, & mantenerla in conzo, & incolmo, a sue spese, Giardino di Sommisti parte Prima, P benchè

Ibidem.

benche essa casa casasse per disgratia, dirassi di si, ma esso conduttore non dirassi esse- re tenuto conseruarla, ne rifare quella a sue spese, ne meno dirassi esser tenuto, quan- do quella ruinaffe per qualche caso fortuito, se però non fosse perita per colpa sua, di maniera che se esso censuario pagasse ancora il conciero di essa casa, uerrebbe a paga- re più d'esso conduttore. Et questa è l'opinione della Somma Angelica. E però dicono alcuni, ne gli censi non si deue hauer riguardo a gli frutti, che rende essa cosa censuata, ma solo al ualor di lei. Per laquale opinione: concorrebbe à ragion di cinque per cen- to. Ma noi diremo, che realmente non faria usura, ma diremo bene essere ingiustitia, quando esso censo fosse immoderato, & che essa casa non lo potesse portare: ma in que- sto non si può dar regola uniforme, per rispetto de' frutti, che per regola uniforme & commune, non si deue liuellare più di 6. ouer 7. per cento, al più, & questi si chiama- ranno frutti communi, quando li frutti renderà à questo prezzo. Ma se fossero molini d'acqua, magazzeni, botteghe, & altre cose simili, non li ha da censuare secondo la mi- sura de' frutti, che rende, perche ne' molini concorrono molti pericoli, le botteghe si so- gliano affittare con fitti eccessiui, secondo la qualità del luogo, & del tempo, che non suol durar però sempre, onde censuare alcune cose simili, secondo la rendita de' frut- ti, sarebbe grande ingiustitia, perche simili affitti, & prezzi, & frutti non si possono chia- mare frutti communi, poiche quelli dicefi, esser communi, che sono continui, & perpe- tuamente, benche interpollatamente, per non tenerli sempre ad affitto da vn padrone; Onde a questi frutti, & prezzi non si li può dare nome di frutti communi, poiche non durano continuamente, nè in ogni luogo, nè tempo, e stagione, che alla sua ualuta, si possano poner censi, de' quali parliamo. Hora hauemo detto a bastanza della prima dif- ferenza tra il censo riseruatiuo, & consegnatiuo, ci resta la seconda.

96. * La seconda differenza tra il censo riseruatiuo, & consegnatiuo, sarà, che'l censo ri- seruatiuo, quando sarà posto sopra alcuna cosa stabile, certa e sola obligata, durarà tan- to quanto detta cosa obligata durerà; di maniera che se essa cosa ruinaffe, doue è posto il censo, tutta, & parte, esso censuario sarà disobligato di pagar più il censo, come in- tenderassi per il seguente essemplio, &c.

97. * Si dimanda? Vno fece un censo sopra un molino da acqua particolarmente, posto sopra vn arzerre, a ragion di 6. per cento, ilquale dopò molte pioggie, quello fu menato via da una inondatione d'acqua: per ilche esso censuario non uolse più pagare detto ce- so. Et esso padrone del retto dominio di quello uolse, che lo pagasse, benche fosse gua- sto esso molino, & menato uia da detta inondatione d'acqua, se peccò? Resp. di si, percio- che esso censuario non hauendo più detto molino, & essendone rapito la metà, & essen- do guasto è libero di douer pagare più censo. Et anco di più dirassi, che etiandio non fosse ruinato, nè uolse più pagare detto censo, come lo renontiarà, non sarà più te- nuto a pagarlo, Hora diremo del consegnatiuo.

98. * Si dimanda? Vno fece un censo sopra vn molino d'acqua, & casa, & altra cosa, a ra- gion di 6. per cento, ipotocandogli anco, oltre detto molino, & altra cosa, tutti i suoi be- ni mobili, & stabili, & anco la propria persona d'esso censuario, acciò mancando- gli detto molino, sperialmente obligato, l'esattore d'esso censo possi hauer ricorso ne- gl'altri beni. Ipotegati, di modo che uedesse esso censo trapassar nè gl'heredi, & succes- sori in perpetuo, se sia lecito? Resp. di si, percioche tutti i suoi beni sono obligati al de- tto censo, & anco essa propria persona, & di herede in herede. Et di quà nasce, che mol- ti sono lasciati heredi d'alcune facultà, quali molto ben deueno auuertire, inanti che accettino essa heredità, ilche è auuertimento anco di Soto, che ciò ricorda. Imperoche molto bene deuesi guardare ciascuno, inanti che essa heredità accetti, acciò poi non si penta d'hauerla accettata. Et questo chiamerassi censo consegnatiuo della seconda dif- ferenza, ilquale censo consegnatiuo, ancor lui è di due forte, come intenderassi: cioè reale, & personale.

99. * Si dimanda? Vno fece un censo sopra beni stabili, & mobili, & per giusto prezzo, cioè a cinque per cento, come di sopra è detto, obligando particolarmente una casa, ol- tre li altri beni, laquale casa casò, se sia tenuto a pagar detto censo, essendo cascata la casa? Resp. di si, percioche gli sono anco obligati tutti gl'altri beni, oltre la casa, & que- sto chiamerassi censo consegnatiuo reale. Hor vediamo il personale.

Si di-

Ibidem.

Censo riser- uatiuo.

Ibidem.

Censo con- segnatiuo.

Lib. 6. de Inst. & m. q. 5. art. 2.

Ibidem. Censo reale.

100. Si dimanda? Vno s'obligò personalmente contribuire in qualche luogo, & ad al- cuna persona un tanto l'anno, nè hauena cosa alcuna di beni, & ciò fece per sua mera liberalità spontaneamente, se non contribuendo pecca? Resp. di si, percioche niuno l'ha sforzato d'obligarsi in detto luogo, & ad alcuna persona. Et anco si può vende- re questa azione, & anco obligarsi di pagare tanti danari l'anno a qualch'uno, che lo desisse. Et questo dirassi essere consegnatiuo personale.

Ibidem. Censo persò- nale.

101. * Si dimanda? Vn Principe riscuotena da suoi uassalli un tributo, non solamente secondo la qualità delle loro facultà tanti danari all'anno, ma anco dalle persone pro- prie, che cosa alcuna non possedeuano, tanto per testa, se sia lecito? Resp. di si, per- cioche a un Principe, che non sia Tiranno, gli è lecito, e concesso di poter riscuotere sopra le facultà, & anco sopra le persone proprie per beneficio publico, & per soste- natione del suo Principato. Et può anco parimente uendere quello istesso tributo, & obli- gatione ad vn'altro, obligando la persona di coloro, come dice Soto.

Ibidem.

Ibid. art. r.

102. * Ancora diremo, che questo censo consegnatiuo, può essere à tempo, & in perpetuo. A tempo, quando si farà per tanti anni, perito: 20. & più, & meno, & questo censo di- rassi a tempo determinato, o indeterminato, che sia in uita, tanto si può fare per il cre- ditore, quanto per il debitore, & si suol chiamare censo vitalico, cioè in uita, a diffe- renza del censo perpetuo, ilquale suol durare non solamente in uita del censuario, ma anco si ostende sopra gli heredi, & successori. Et questo censo perpetuo, dirassi anco essere di due forte l'vno de' quali si chiama redimibile, perche si può redimere, & affran- carsi dal debitore, etiandio, che esso creditore non uolesse, Et all' hora accascar suole, quando in esso contratto della compra di detto censo, se li pone se questa clausula, con patto di poterli affrancare, quando parerà, & piacerà a esso debitore, censo irredi- mibile, dirassi essere quello, quando che'l debitore non si può affrancare, senza la vo- lontà d'esso creditore, per non essere posto a lcuo patto di poterli affrancare in esso contratto, nè di retro uendere.

Censo vita- lico.

Ma questa differenza deuesi auuertire, essere tra il censo redimibile, & irredimibi- le. Imperoche il redimibile ual meno del censo irredimibile. Et questo non per altro, che per il patto, che vi si pone in esso di poterli affrancare. Et uale tanto meno, che è per la metà, secondo dice Siluestro; come intenderassi nel seguente essemplio, cioè, cin- que anni di censo irredimibile ualeranno cento ducati, ma se saranno col patto di po- terli redimere, ualeranno solamente cinquanta. Et questo uè è anco una glossa nota- bile, in Authentica perpetua de sacrosanctis Eccles. Et anco Iasone nella l. si fidum per fidei commissum de legatis 1. Ma in uero dirassi, che in questo censo irredimibi- le non poterli dar legge determinata, nè regola conforme per tutti i luoghi di po- nergli giusto prezzo, ma diremo essere giusto prezzo, che si offeruerà più commune- mente, senza però fraude, forza, e malitia alcuna. Ma quanto al censo redimibile, acciò non si falli, & si sappia la regola del giusto prezzo, quanto si deue comprare, o vendere, bisogna vedere, & leggere le leggi de' Sommi Pontefici fabricare sopra di questi censi, & anche le Prammatiche de' Re fatte sopra di ciò. Et quando di queste leggi, o Prammatiche man cassero, si haurebbe da offeruare, per non fallare, la legge naturale, la consuetudine longa de' luoghi, & approuata da huomini prudenti, sauij, & di buona coscienza, come per essemplio.

Verbo viti- §. 16.

Ibidem.

Henrico di Canda, in quol. 1. q. 39 Gregor.

Arimin. In nocentio, & altri, che re- cita.

Soto. lib. 6. de insti.

Et iur. q. 5. ar. 1. con di- stinctione.

103. * Si dimanda? Vno comprò vn censo, ouero lo vendette, ilquale censo era annuo, se sia lecito? Respon. da alcuni Theologi, & Canonisti, che si recita da Soto, distin- guendo, & dicono. Se esso censo sarà stato costituito, & fatto anticamente di si, che decitamente si può comprare, & anco vendere; ma se fosse censo, che di nuouo si ha- uesse da fare, dirassi, che per niun modo può esser lecito comprarlo, percioche nel com- prare, & uendere, il prezzo della cosa, che si fa mercato, deuesi distinguere, cioè da quello, che si compra, & uendesi, si come si ha nella l. prima de contrahen. empt. percioche in un censo anticamente fatto, già vi si troua il prezzo; & la cosa mercata insieme, non altrimenti, che in qual si uoglia mercantia; onde lecitamente, & con buo- na coscienza si può comprare, & vendere. Ma se si vorrà fare di nuouo un censo pecuniario, altro non farà, che un comprar danari per danari, di maniera che non ha- uendo questo censo modo alcuno, nè meno similitudine di cosa venale, dirassi non esser

P 2 lecito

lecito. Nè valerà la coscienza, se alcuno dicesse, quel censo antico ha hauuto ancor lui principio, per il che se fu lecito, quando fu fatto, perche non deue esser lecito questo, che costui hora fa nuouamente? Al che breuemente risponderemo, che a ciascuno, dirassi esser lecito costituire un censo sopra i suoi beni per uia di donatione, per cioche di questa sorte si potrà uendere lecitamente, perche haurà modo, & similitudine di cosa venale, come sono le altre mercantie, & così anco parimente un tributo, una coffetta, o qual si uoglia altra rassa posta da qualche Principe sopra i suoi uassalli; o da qualche uniuersità sopra i suoi proprij cittadini, medemamente si può uendere; ma non dirassi già mai, che lecitamente si possi comprare un censo pecuniario, & costituirlo nouamente sopra i beni d'un altro; il che Soto, & Siliestro con molte ragioni impugnano questa opinione, & dicono, che quelli Dottori fortemente s'ingannano; per non conoscere la differenza del censo dal prezzo, con che si compra.

104 * Sidimanda? Vno comprò un censo vitalico, cioè sopra la uita d'alcuno, o d'esso compratore del censo, o de' suoi figliuoli, & simile, se sia lecito? *Resp.* che quando veramente sarà costituito alcuno censo a tempo indeterminato, dirassi di sì; Et questo tempo indeterminato così s'haurà da intendere. Cioè sopra la uita (dico) d'esso comprator del censo, o fin' alla morte d'alcuno suo parente, o di padre, o madre, o zio, o di suoi figliuoli, ouero fin' a tanto, che a quello, o ad altri cascherà la tale heredità, alli quali s'aspetta dopò la morte del tale; & simili altri tempi, così indeterminati, la certezza de' quali non si può sapere da noi, dico, ch'all' hora sarà lecito comprare, & fare detti censi; per cioche si come l'huomo può dare in enfiteosi alcuna sua casa, o possessione, o altra cosa, mentre durerà la sua uita, con la riserva sola sopra di quella com' semplice censo annuo; così parimente, & con buona coscienza potrà all'incontro ritenersi la sua casa, o altri beni, & consegnare a uno tanta pensione, & censo, con uenderlo infino a tanto, che uiuerà, o haurà la tale heredità, o paterna, o fraterna, o simile altra cosa.

Et anco si come uno può pigliare ad affitto in uita un giardino, o altra cosa fruttifera, & raccogliere i frutti di quella, perche parimente non potrà comprare un'azione di tanto all'anno in uita sua, o d'esso venditore, sopra detto luogo? però con questo effempio dirassi questa dichiarazione.

105 * Si dimanda? N. togliere ad affitto un giardino, o brolo, o possessione, o altra cosa fruttifera per cento ducati all'anno, o più, o meno, dopò che per un'anno, detto N. ha tenuto ad affitto per simil prezzo detto luogo, & goduto li frutti di quello stimati cento, o più, o meno ducati; gli parue di comprarlo a censo annuo, & non darli altrimenti i frutti finche lui uiuerà, o suoi figliuoli, come è detto nel precedente, ma li danari soli, se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche si come l'huomo può dare quello ad enfiteosi, come è detto di sopra nel precedente, mentre durerà la sua uita, o d'altri, ritenendosi sopra, solamente un censo annuo, così parimente può liuellare detto luogo, & ritenerlo, con una consegna di tanta pensione, o censo, uendendolo; finche uiuerà, o haurà la tale heredità; & simile; che è tempo incerto, indeterminato. Nè potassi dire, questo contratto essere usurario, poiche il tempo, che haurà da uiuere (dico) sarà in certo. Et li frutti, che lui haurà da ricogliere, parimente saranno incerti, della quantità, per la qual dubbietà si manifesta chiaramente la ragione di esser uera compra, & anco uendita. Ma questo bene deuesi auuertire, che questa indeterminatione di tempo haurà da dipendere dalla natura, o dalla fortuna (per dire così) & non dalla uolontà humana, come per effempio dichiarasi nello seguente caso.

106 * Sidimanda? Vno comprò un liuello, con tempo indeterminato di uinticinque, o piu ducati all'anno sopra una uigna, fin' a tanto, che lui si farà Frate, o diuenterà Dottore, & simile, se sia lecito? *Resp.* di no, per cioche questo tempo dipende dalla uolontà dell'huomo, & non dalla natura, o fortuna, essendo che gli possa esser fraude, essendo che si possa prolungare questo tempo, quanto a lui parerà, non ostante che sia indeterminato, & anco si può abbreviare, quanto si vuole da esso contrahente a suo modo. Et auuertiscasi, che mentre si fugge il scoglio di Caridde, dico, dell'usura, non si intopasse nel scoglio di Scilla, dico, dell'ingiustitia, poiche in simili contratti finali, queste due sorti di fraude se li può commettere l'ingiustitia, la quale all' hora sarà, quando

quando si comprasse per menor prezzo del giusto. Per tanto acciò non s'inciampi in uno di questi scogli, deuesi considerare l'età di colui, che comprerà esso censo; cioè se sarà vecchio, o giouane, sano, o infermo, o che patisca alcun difetto di uita imperoche considerate queste età, o difetti, si deuerà comprare per menor prezzo, secondo il giudicio, & prudenza di qualche sauo huomo, & non secondo la sua propria uolontà, o interesse. Et se sarà giouene, & sano, si comprerà secondo la tanta della legge, & non partirse da quella; & doue non fosse legge, deuesi comprare, secondo la consuetudine antica, conueniente, usata per longo tempo; & approbata da sauij, & prudenti huomini, & secondo, che la natura insegna, & la propria, & retta coscienza detta. Hor notasi del tempo determinato.

107 * Si dimanda? Vno comprò un censo per 20. o piu anni determinati a ragion di 25. ducati, o piu all'anno, sopra una possessione oliuata, & vignata, se sia lecito? *Resp.* che questo caso può esser di due sorte, uno che'l compratore del censo, o d'altro piu, o meno tempo ricomprarlo, & ch'egli possa ripetere il capitale, quando con simile patto fosse, totalmente faria illecito, & per niun modo permissiuo, per essere usurario, essendo che detto patto, & conuentione, altro non uoglia dire, nè mostrare, se non che costui presta cento ducati, o piu, o meno per 20. anni, & che esso patrone della possessione gli habbia a dare tanti danari all'anno, con patto, che gli li habbia da restituire intieramente, finiti che saranno detti 20. anni. Et questa è la differenza, ch'è tra'l prestare, & comprare, che il prestatore può ricercare li danari, quando ch'a lui piacerà; ma colui, che realmente compra, non gli può altrimenti ridimandare. Et il uero censuare, o liuellare, altro non è, che comprare realmente, come di sopra è detto negli altri precedenti casi. Et questo è quello, che le bolle di tanti Sommi potentifici proibiscono, nè per alcun modo uogliono permettere questa sorte di contratti. Et questo è quanto alla prima parte. Quanto poi alla seconda, dirassi, che si può intendere in questo modo, ch'esso compratore habbia da comprare il censo, & anco da poterli riscuotere infino detto tempo di 20. anni, o piu, o meno, secondo la lor conuentione, che tra di loro hauranno fatto, per detti cento, o piu ducati, ma che non s'habbino poi altrimenti da ridimandare, ma che debbano scorrere per il prezzo di esso censo a esso uenditore, & non altrimenti. Di maniera che in questo secondo modo, sarà lecito far censi a tempo determinato, ma nel primo predetto modo, per niun modo sarà lecito, nè da permettersi, nè usarlo, per esser pieno di usura.

108 * Sidimanda? Vno comprò un censo annuo, da durare, per dieci anni, per 90. ducati, se sia lecito? *Resp.* di no, per cioche questo contratto, altro non dirassi che sia, che prestar 90. ducati per dieci anni, & riceuerne dieci ducati di guadagno, il che ueramente non è lecito. Ma per dare hormai fine a questo capitolo di censi, dirassi, che questo caso, o contratto, all' hora sarà lecito, quando esso compratore ciò facesse ad istanza di qualche suo amico, che lo pregasse, & quasi per modo di parlare lo sforzasse a ciò fare, & che ne patisce realmente qualche interesse; all' hora se realmente dico, patirà qualche interesse, sarà uero, & real censo. Et anco questo, dirassi, se detto censo sarà fatto in tanti frutti, auuer tiscasi (dico) se sarà determinato prezzo, cioè dieci starà di grano, o 4. o più botte di uino, & simile, perche quando esso prezzo fosse determinato, tornaria nella medesima ragione pecuniaria, che di sopra hauemo detto; Ma se saranno indeterminati, cioè quello, che potrà rēdere la tal casa, uigna, o campi, & simili, all' hora dirassi esser lecito; per cioche dice Soto, gli frutti a questo modo stāno in dubbio, & a pericoli molti, & la cosa è dubbiosa, se esso compratore riscuoterà piu, o meno di quello, ch'haurà sborsciato; Onde tal dubbio euento de' frutti, fa che questo contratto in questo modo fatto, sia lecito. Di maniera, che quando si distinguerà esso censo, se sia pecuniario, o fruttuario, benissimo, & con certa coscienza si conoscerà, se sia lecito, o illecito. Concludemo dunque, & diciamo, se esso censo sarà pecuniario, cioè comprando un censo annuo di dieci ducati, che habbia da durare per dieci anni, per il prezzo di cento ducati, altro in sostanza non dirassi essere, che prestare a uno cento ducati, & poi ricuperargli a poco, a poco, per cioche ricuperandosi così a poco, a poco, ouero tutti insieme in fine del tempo, non uaria per questa sorte di ricuperazione la sostanza d'esso contratto, se essa sostanza del prezzo, o del danaro,

Giard. di Somm. Parte Prima,

P 3 che

Autore.

ubi supra.
et uerbo res
va. 2. §. 12.

Ibidem.
Censo vitalico, o indeterminato.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibid.

Ricar. in 4.
q. 80.

Soto lib. 6.
de iust. c.
iur. q. 5. ar.
tic. 2.

che se sborscia, non farà meno d'esso censo, che s'haurà da riscuotere per tutto detto tempo, si come s'è detto nell'esempio; imperoche essendo meno, all' hora dirassi essere illecito, (come dice Soto) di comprare dieci ducati annui di censo, da durare per dieci anni, per 90. ducati di guadagni. Ma per esser tanto difficile questo contratto, di cenfi, per non trouarsene fondo, mi pare d'esser sforzato ancora dirne qualche cosa per essere inteso da chi, così facilmente non capissero, però d'iremo di quelli, che non gono pensioni, o cenfi sopra i beneficij ecclesiastici, dopo la morte.

Ricardo vi
supra.

Armil. de
cens. nu. 4.
ca. prateret.
Par. 1. 2. 9. 2
ca. sine ex-
ceptione.

L'Autore.
Ibidem.

Par. 8. 10.
And. in ca.
alim. de cens.

109. * Si dimanda? Vn Prelato, o Rettore, o altra persona ecclesiastica, laquale haueua vn beneficio, & hauendo animo dopo la sua morte, che un suo nepote restasse com- modo, quello renuntio a vno, con patto gli hauesse a dare 50. o piu ducati di pensione a lui, & dopo la sua morte la douesse pagare a detto suo nepote, o parente, se sia lecito? Resp. di no, & peccò mortalmente, perche niuno può costituire la sua Chiesa censuale, particolarmente dopo la sua morte; sia Prelato, o chi si voglia; imperoche niuno può alienare le cose della sua Chiesa, senza solennità della legge, & tanto maggiormente non può imponergli cenfi, essendo che sia vna certa alienatione, & vna certa seruitù posta, ma dirassi bene, che all' hora potrebbe con l'autorità del Superiore, & con ragione ragionevole.

Nè meno dirassi, che un semplice Sacerdote possa obligare in vita sua la sua Chiesa, & farla censuale, benchè alcuni uogliano, ch' un Sacerdote possa obligare se stesso personalmente, & non la Chiesa, a pigliare il censo, ma a me par dura cosa anco questa credenza, nè la concedo, nè la sento per modo alcuno, & dica chi vuole la sua opinione; perche la persona non è sua.

110. * Si dimanda? Vno fece un censo del 1580. sopra cosa fruttifera, & lo comprò per 50. scuti d'oro a l'anno in vita sua. Et perche i scuti d'oro in detto millesimo ualeuano lire sette Venetiane, ouero a moneta Papale, Pauli 11. & mezzo. Essendo dopo del 1590. cresciuti essi scuti otto lire, ouer dodici Pauli, colui, che vendette il censo, uoleua, & così si fece pagare, secondo l'accrefcimento, se sia lecito? Resp. di no, & peccò, oltre ch'è tenuto alla restititione di quello accrescimento, perche i cenfi, & anco le pensioni s'hanno a pagare, secondo la moneta antica, nellaquale furono instituiti essi cenfi, ouero di quel ragguaglio, essendo ad ogni debito fatto per qualunque cagione, che si debba pagare, secondo la moneta, che correua al tempo dell' obbligo, & debito fatto. Et questo intendasi tanto nella moneta minuta, quanto nella grossa ancora.

De' Censù consegnatiui, redimibili, e riseruatui.

Cap. XCV.

S O M M A R I O.

1. *Consegnar per seruitù, o beneficij ad alcuno un censo in uita, o perpetuo d'un tanto, esser lecito.*
2. *Far liuello francabile, per molto meno della valuta sopra stabili, quando a lui piacerà, esser lecito francarsi per l'istesso.*
3. *Il fingere d'hauer comprata una cosa, & hauerne riceuuti li danari, dopo con l'istessi danari (benche con patto di francarsi) la ricompra, non esser lecito.*
Il notaro, che fa detti contratti pecca, & perche.

Coro. ibid.



Si dimanda? Vno haueua un nepote, dal quale se gli faceua gran seruitù; & per non essergli ingrato per beneficiarlo senza alcun suo discomodo de' beni stabili, gli consegnò per via di donatione, mentre esso viueua, o pur in perpetuo, vn censo di 50. ducati a l'anno sopra al cuna massaria, ouer sopra tutti li suoi beni, o sopra parte d'essi, se sia lecito? Resp. di si, & esso suo nepote gli può possedere, & riscuotere con buona coscienza detti 50. ducati. Ma però non haurà altra attione, nè dominio sopra detti beni, se non di riscuotere detti 50. ducati di censo consegnatoli; per- cioche

cioche il fondo, o altre robe mobili, che fossero, restano libere, a colui, che beneficia, & che fece il censo, o a suoi heredi.

2. Si dimanda? Vno bisognandosi di 500. o più ducati, fece un liuello sopra una sua casa, che ualeua mille ducati; & per non priuarsi di quella, vendette detta casa a ragione di otto ducati per cento, per ilche sarebbe 40. ducati a l'anno di censo; Ma con patto di poterli francare, quando a lui piacerà, con ricomprarla per l'istesso danaro di 500. ducati, se sia lecito? Resp. di si, perche è censo, o liuello francabile, & per meno prezzo di 10. per cento, che tanto è permesso, per la bolla di Pio V. di Nicola V. & di Calisto III. & di molti altri Sommi Pontefici. Et anche sarebbe lecito, se si vendesse esso censo di ducati cinque per cento, perpetuamente, senza francarsi, pur che però resti il retto dominio, & vile di detta casa, o altro fondo per colui, ch'ha da pagare il censo. Poiche altro non deue restare a esso censuante, se non l'obbligo di pagarli il censo obligato sopra detta casa, & non altro dominio.

Coro. ibid.

3. Si dimanda? Vno fece vendita d'una casa, o d'altra cosa libera per mille ducati, & esso venditore confessò hauer riceuto li danari; ma realmente non li riceuette: Dopo immediatamente, che fu stipolato il contratto d'essa vendita liberà; stipolò con li medemi danari, che disse hauer riceuuti, un'altro contratto d'una compra d'un censo annuale, a ragione di tanto per cento, come si permette dalle leggi, alquale censo obligò detta cosa venduta, & anco altri beni d'esso compratore. Ma con patto di poterli affrancare quando a lui piacerà; Onde vedesi in un medesimo tempo due contratti della vendita d'essa casa, & del censo instituitoli, se sia lecito? Resp. di no; Prima, perche nella compra non gli è il danaro numerato; secondo, perche si vede in detta compra un'istessa cosa venduta due volte: Tertio, perche fra i danari del censo, e li beni, che sono obligati a detto censo, non se li vede proportionate, perche non solo si obliga la cosa; ma anco altri beni, che eccedono la valuta d'esso censo. Et anco esso notaro peccò, per hauer fatti detti contratti illeciti.

Coro. ibid.

De' Censù affittuali, riseruatui, consegnatiui, & Enfiteuifi.

Cap. XCVI.

S O M M A R I O.

1. *Far censo a 10. per cento sopra stabile, che rende otto, non esser lecito.*
2. *Far censo sopra stabile di tanto, quanto affitto si caua, o di più, non esser lecito.*
3. *Far liuello sopra cose delittose, molto più di quello, che render suole, esser lecito, & perche.*
4. *Il quarto caso uedasi al monte di pietà.*
5. *Far censo sopra beni mobili, e stabili, o sopra la persona esser lecito, & perche.*

1. Si dimanda? Vno fece vn censo a 10. per cento sopra una possessione, che soleua rendere per ordinario 8. per cento, laquale ualeua mille ducati. Et ne volle cento a l'anno di censo, se sia lecito? Resp. di no, & è usura marcia, perche eccede il valore de' frutti molto più, che di quella si cauano, essendo che'l censo non deue eccedere il ualor di quelli frutti, che di detta possessione sono obligati, & censuati.

Coro. ibid.

2. Si dimanda? Vno fece un censo sopra una casa, laquale ualeua mille ducati, & era solito comunemente affittarsi 50. ducati, & li pose censo 80. ducati se sia lecito? Resp. di no, perche non deuesi alcuna cosa censuarsi, o liuellarsi più prezzo di quel tanto, che si locarebbe comunemente, & per il più delle uolte, & non altrimenti.

Coro. ibid.

Et questo sia detto per tutti quelli cenfi riseruatui in generale, nelli quali s'haurà da osseruare la regola delli cenfi Enfiteuici, & delli affitti, liquali ordinariamente si sogliono tassare, secondo il ualore de' frutti comuni, che per almeno sogliono rendere dette cose affittate, & date ad Enfiteuici. Ma di certe cose particolari questa regola non si osserua, essendo, che s'ha riguardo ad alcune circostanze, come s'è detto nelli precedenti casi, dal caso 33. & nel seguente.

Coro. ibid.

Bald in l. ff. S. finant. C. de bona qua liber.

Coro. ibid.

in. 4. Soto lib. 6. de iust. et iur. q. 5. art. 2.

Si dimanda? Vno haueua un bel palazzo, ouer giardino delitioso, & solazzeuole, il quale volendolo affittare, non ne poteua cauar più di tre ouer 4. al più per cento, del quale fece vn censo, ò liuello a 6. ouer 7. per cento, se sia lecito? Resp. di sì; per benche ecceda il valore di quello più prezzo, che si locarebbe, essendo che in simili cose, non si deue offeruare la regola detta nel precedente caso; poiche in simili cose delitiose, & belle, come giardini, bruoli, prati, colli, palazzi, & simili, siano alquanto, ò molto sterili, & vagliono molto, & poco, rendono, non deue offeruarsi detta regola: perche in dette cose non si ha riguardo alla poca rēdita de' frutti, ma al commodò, al piacere, al solazzo, & anco alla recognitione del dominio.

Il 4. caso vedasi al capitolo del Montè di pietà. Si dimanda? N. fece vn censo sopra alcuni suoi beni mobili, & stabili, & anco sopra la sua propria persona d'esso Censuario, se sia lecito? Resp. di sì, essendo però, essi beni stabili, fondamento del censo: imperochè mancando quel luogo specialmente obligato al censo, ò quelli beni mobili ipotegati, deue con la sua persona pagarli: & mancando lui, deueno gli heredi suoi, & successori in perpetuo, perche tutti i loro beni sono obligati al detto censo. Et però santamente ricorda esso Dottor Soto, che gli heredi auuertano bene inanti, ch' accettano l'heredità, acciò poi di liberi, non siano fatti schiaui, poiche anche la persona di herede in herede si può obligare, & è tenuto a pagare il censo.

De' Cerretanū. Cap. XCVII.

Vedi Questuarij:

Chi non sia tenuto a restituire la roba d'altri.

Cap. XCVIII.

Vedi al caso 13. delle circostanze del peccato, & sequentemente.

Circostanze del Confessore, & della confessione.

Cap. XCIX.

Vedi Circonstanze del peccato. Confessione. Condizioni del Confessore, & della Confessione.

Delle Circonstanze del peccato, che si ricercano nella confessione sacramentale. Cap. C.

Vedi anco à i capitoli dell'Assoluzione; Della Reiteratione: Condizioni della confessione in fine. Della Obluione, Condizioni del Confessore: Scommunica, a' casi. 121. 122. 123. & 124.

S O M M A R I O.

- 1. L'huomo esser tenuto confessare il peccato del furto, benche hauesse sodisfatto. Non esser tenuto dire la quantità del furto, hauendo quello restituito, nè meno hauendo animo.
2. Non deue restare il penitente di confessare tutte le circostanze de' peccati per niuna ragione, & perche.
3. Far bisogno confessare al penitente la qualità della donna, ch'hauri sonoferta.
4. Far bisogno confessare al penitente, per qual fine habbia commesso il suo peccato, benche non l'hauesse fatto.

La donna

- 1. La donna penitente esser tenuta dire la cagione del suo adornamento, con tutte le sue circostanze.
2. Esser tenuto il penitente dire il peccato del scandalo, benche la natura di colui non fosse tale, e secondo il mo' del scandalo, così esser il peccato.
3. Colui che provoca al peccato, esser tenuto confessare il provocato, & essa provocazione, o scandalo.
4. Colui, che non rimoue in causa del scandalo, & non è tenuto confessarsene, benche non peccasse, & hauesse buona intentione.
5. La circostanza del peccato del scandalo pubblico, non fa bisogno confessare.
6. Quello, ch'è tenuto il peccatore, facendo cose pertinenti alla salute, non si deue assueolare, bene per il scandalo, che altri possono prendere.
7. Nella confessione non si deue confessare la qualità della persona complice nel peccato.
8. Vn sol peccato commetter colui, che tiene la roba altrui.
9. Quante volte vno s'auuertirà hauer quel d'altri, e non propone restituire, tante volte peccerà, & perche.
10. Vno, che può, e non paga il suo creditore, o non proporrà pagare, quando potrà, tante volte peccerà, quante volte gli è dal creditore dimandato il credito, per non discomodarsi.
11. Più grauemente colui peccerà, tante volte che deue dare al suo creditore posto in necessità, e non lo paga, ma grauemente quando gli dimanda il suo.
12. Il debitore più ancora grauemente peccerà, quando se ne piglia diletto, nè vuol pagare il creditore.
13. Il debitore molto più peccerà, quando si farà chiamare in giudicio, o farà per strusciare il creditore, o sminuirgli il suo credito, o per componersi, & con obligo anco di restituire.
14. Non esser tenuto l'occupator dell'altrui, posto che fosse in necessità di fame.
15. L'huomo sarà scusato di non restituire, ch'è sarà cascato in povertà, dopo il furto, ma ritornato in buona fortuna, sarà tenuto, & perche.
16. L'huomo sarà scusato restituire, quando altro non haurà, ch'è'l suo viuere, semplice, ma sempre deue hauer animo di restituire, potendo.
17. Quello ancora sarà scusato di restituire, che haurà alcuna cosa di più del suo viuere, per la sua conditione.
18. Quello ancora sarà scusato di restituire subito, quando per essa restituzione fosse per venire in gran povertà, o danno a se, o ad altri.
19. Perche questi predetti privilegij permistisi si concedano, e vagliano, & a chi. Quando i debitori per i predetti casi habbino da essere hauiuti per scusi. Perche i Santi Padri habbino iratato, e fatto le predette regole scusabili.
20. Vn Reo assoluto dalla giustizia, per la sua negatione, è tenuto confessarsi della predetta negatione, e come.
21. Negar contra la forma delle leggi, come sia peccato, a esso Reo.
22. Confessare alla giustizia alcuna cosa, che non si possa prouare, il Reo peccerà per l'infamia di se medesimo, & è tenuto al sacerdote confessarla.
23. Il Reo non esser tenuto a rispondere alla giustizia, quando sia esaminato contra la forma delle leggi, ma di ciò deue confessarsi sacramentalmente.
24. Vn Sacerdote Confessore, o altro penitente fatto, o saputo, alcun peccato dal penitente, quando, come sia tenuto confessarsi di questa circostanza della qualità della persona penitente.
25. Cosa saluifera esser all'usurario, al Confessore quante volte habbi dato a usura, & a chi, come, quando, & perche.



Irconstanze altro non essere, che un accidente di qualche atto humano, lequali si contengono in questo uerso, cioè,

Quis, quid, ubi, per quos, quomodo, quando. Si dimanda? Vno rubbò ceto ducati, dopò pentito, gli restitui ināti, che se ne ha cōfelsato, se cōfelsandosi sia tenuto dirlo, & dire anche la qualità del furto? Resp. di sì, che gli è di necessità confessare il furto, et andio che l'habbia.

Summa Corona, de circumstantibus peccatis, 2o.

L'habbia restituito, & se il Confessore uolessè sapere la quantità del furto, nõ è tenuto a dirlo, perche è già restituito, nè esso Confessore lo può astringere, nè anco hauendo animo, & modo di restituirlo. Ma quando non l'hauessè restituito, nè hauessè animo, nè il modo da restituirlo, deue consigliarlo, come quello deue restituire, & farlo restituire, potendo. Et il penitente li deue dire la qualità del fatto, & pigliar consiglio, circa il modo.

Ibidem.

2 Si dimanda? Vn penitente hauendo ammazzato un ladro, s'andò a confessare, & temeua dirlo al Confessore, che quello non si scandalizzasse, che lo teneua per un'huomo di buon scandolizza, & dire per esser stato qu'no un ladro, ouero per esser acciò quello uocato grandemente da detto ladro per la fatta, & si fatta causa; benchè non fosse per il scandalo del Confessore, non caderebbe dirla, & però deue non solamente dire lui hauere ammazzato un'huomo, ma dire anco un ladro, essendo ladro, & la causa, e perche non lo tenga per un Schario, contra l'opinione commune, & sua apparenza. Ma regolarmente parlando, in nessun caso è necessario, che siano confessate tutte circostanze di publicare il peccatore.

177. 6.

Coro. ibid.

3 Si dimanda? Vno conobbe una cortigiana, ilqual peccato è semplice fornicatione, & anco peccò con una maritata, che è adulterio, & s'andò a confessare, & disse: Padre io ho conosciuto due donne attualmente, se ciò basta? Resp. di nõ, imperochè bisogna, che dica con qual sorte di donna, acciò si conosca la qualità del peccato, & che si distingua tra la fornicatione, & l'adulterio. Essendo che maggior sia il peccato dell'adulterio, che quello della fornicatione.

Ibidem.

4 Si dimanda? Vno conobbe vna cortegiana, ma a fine di uolergli rubbare alcuna cosa, se sia tenuto confessare questo suo fine? Resp. di sì, imperochè oltre il peccato della lussuria di fornicatione, il suo fine è stato anco per rubbarli alcuna cosa, perche ha commesso furto, ouero hebbe tale intentione, ancorche non l'hauessè robbata, o ammazzata, si come s'hau eua proposto nell'animo, ch'è peccato d'homicidio, imperochè come dicono i Theologi, queste circostanze pigliano le lor denominationi dal fine.

Ibidem.

5 Si dimanda? Vna donna s'innamorò d'un giouane, della quale lui non se ne pensaua cosa alcuna, & lei per alletterarlo a se, s'adornaua per parerli bella, & si poneua nella fenestra, acciò quello s'innamorasse di lei, offerendosi al suo conspetto, per prouocarlo a libidine, non curandosi della perdizione dell'anima di quello. Delche il giouane piu tosto si scandalizzaua di lei, che innamorarsi, se quella sia tenuta confessarsi di tutte queste circostanze? Resp. di sì, perche tutte dette circostanze sono finali mortale, sarà tenuta confessarsi dell'innamoramento prima, dopò dell'adoramento, del fine d'esso, acciò quello s'innamorasse di lei, l'offerirsi al suo conspetto, per prouocarlo a libidine, la nulla cura della perdita dell'anima di quello, & del scandalo, che a quello daua, & che lui riceuua, ch'è uno delli tre scandali, che si dà, & è scandalo attiuo, perche si fa dalla banda di lei solo, & non di lui. Essendo che li scandali siano attiuo, & passiuo, & alle uolte attiuo, & passiuo, lequali tutte circostanze in qualche caso sono tanti peccati mortali, delli quali tutti è tenuto confessarsi, che sono sette peccati.

Scandali quanti, & quali siano.

Coro. ibid.

6 Si dimanda? Vno si ritrouaua hauer la conscienza macchiata, & mal disposta, il quale uidde fare, o dire alcuna cosa al suo prossimo, laqual cosa da quello non era fatta, nè detta tale intentione di scandalizzare altrui, nè la sua conditione, o natura era tale, per dare occasione di scandalo, si come ucdesi alcuni, li quali per trouarsi in difetto, giudicando altri esser simili a loro, si scandalizzano d'ogni poca cosa, che sentono, o uedono, con pigliar occasione di scandalizzarsi d'ogni minima parola, o fatto altrui, se pecca, & sia tenuto confessarsene? Resp. di sì, che pecca, & esser tenuto di confessarsene, & se si muouerà al scandalo leggiermente, sarà ueniale; ma se il moto fosse tale, che si mouesse a turbatione, & ruina dell'anima, sarà mortale. Et questo chiamerassi scandalo passiuo, perche lui solo passiuo di detto scandalo, che si piglia de' fatti, o detti d'altri, per essere lui proprio macchiato di detto difetto, o fatto del suo prossimo, senza intentione di scandalizzare, nè per sua natura essere tale di dare scandalo a niuno.

Si di-

Coro. ibid.

7 Si dimanda? Vno haueua un suo nemico, ilquale sapeua, che andaua nella tale Chiesa la festa, & per farlo scandalizzare, se ne andaua ancor lui in detta Chiesa, facendosi uedere, & udire, mormorando di lui, per perturbarlo, e prouocarlo ad ira. Onde co lui lo uidde, o sentì, per ilche grandemente si turbò, & si scandalizò dell'atto, o parole di quello, se peccò, & sia tenuto di confessarsene? Resp. di sì di tutte ditte circostanze, ò di parole, o di fatti, perche quel suo nemico si scandalizò del suo fatto, o detto, che sia, per il consenso prestato, a quello peccato. Et questo chiamerassi propriamente peccato di scandalo, perche sortisce la sua specie dal fine, di maniera che diremo in tali, & in simili casi, far bisogno confessare le circostanze. Essendo che non basta à dire padre, dico mia colpa, ch'ho fatto, o detto la tale, & la tal cosa, ma fa bisogno dire, à che fine lui l'habbia detta, o fatto.

Coro. ibid.

Ref. 25. c. 14

1. Thef. 5. Scadalo occidentale quale sia, Nau. cap. 6. nu. 19

8 Si dimanda? Vn Chierico, ilquale dal mondo non era tenuto continente, teneua in casa una giouane, ma però non la conosceua, nè meno haueua intentione cattiuo di conoscerla: nondimeno perche daua occasione di scandalo ad altri, per il pensier cattiuo, che il mondo haueua di lui, se peccò? Resp. di sì, che peccò di peccato di scandalo attiuo, perche douerebbe auuertire, se può dare scandalo, et andio che fosse sua parente. Ilche è stato prouisto dal Concilio di Trento. Imperochè, il scandalo attiuo è di due sorte, uno per esser tale da se stesso, & per propria natura, come è detto di sopra, & l'altro sarà per qualche accidente, & occasione estrinseca, & questo sarà secondo il present effempio, per la materia, & occasione, che dà, ancorche buona sia, & non mala, ma per le conditioni, che gli concorrono, si farà cattiuo, & però disse l'Apostolo. Abstine te uos ab omni specie mali; Onde diremo, questa essere circostanza necessaria da confessarsi. Perche dice Giesu Christo. Vbe illi, per quem scandalum uenit.

Nau. 6. nu. 19. Tho. 2. z. q. 43. art. 2. c. 3.

9 Si dimanda? Vno teneua in casa la concubina, ouer bestemiatua publicamente in piazza, onde chi la uedeua, o la sentiuu bestemmiare, si scandalizzaua, se questo sia peccato di scandalo, & da confessarlo? Resp. esser peccato, ma non sarà tenuto confessarsi di questo scandalo di bestemmiare publicamente, nè confessarsi di questo scandalo, che lui dà d'essa concubina, che tiene & dire, di ciò ho dato scandalo, & male effempio a chi m'ha uisto, & sentito, perche ciò non fece per dare scandalo, ma per sodisfare alla sua praua volontà, auuenga che altri se ne scandalizzauo, & questo chiamerassi scandalo accidentale, perche non è fatto à fine di scandalizzare il prossimo.

Ma che diremo di colui, che si scandalizzerà per vedere un peccatore fare alcun bene spirituale; deuesi detto peccatore astener e da ditte cose spirituali? Resp. Essendo cose pertinenti alla salute, di nõ, perche farebbe peccato mortale il lasciare quelle. Onde non douemo peccar mortalmente, per rispetto che alcuni si scandalizzano del ben fare, & delle cose pertinenti alla propria salute. Ma diremo bene, che douemo lasciar quelle cose, che sono di consiglio, quando lo scandalo nasce per fragilità, per ignoranza, o per poco sapere di huomini semplici.

Coro. de reiteratione confessionis. 1. pa. c. 3. n. 15.

10 Si dimanda? Vn penitente andò a confessarsi ad vn Sacerdote sacramentalmente, & riuolò nella confessione, mentre si confessaua alcun peccato fatto in compagnia d'alcuno, & la qualità della persona, che fu seco in compagnia, se peccò? Resp. di sì, essendo che questa circostanza non sia necessaria dirla con li peccati, nè deue dire li peccati d'altri, per ilche fece errore, & se esso Confessore di ciò non lo riprese, deue passar via anche di questo errore con li altri, che si sogliono fare da molti Confessori ignoranti, che non fanno, se siano uiui, poiche sopportano; che in questo Sacramento s'infamj alcuno, senza necessità, & nominarlo per nome.

Coro. 2. par. de resti. in particulari c. 5. nu. 20.

11 Si dimanda? Vno rubbò alcuna cosa, ò per altro modo teneua di quel d'altri, se solo vn peccato habbia fatto? Resp. di sì, ma diremo bene, che quante volte s'auuertì, & si ricordò tenere l'altrui beni, & non propose di restituirli, ouero ostinatamente propose non uolerli restituire, tanti peccati commise, & tante uolte mortalmente peccò.

Coro. ibid. nu. 20.

12 Si dimanda? Vn creditore d'alcuna cosa, ò di roba uenduta, o di lauorieri fatti, o d'altra sorte di fatica, ò seruitù, o per qualunque altro modo si uogliu, che realmente andasse creditore, dimandò detti suoi danari, o merce, o fatica, ò seruitù, che legitimamente hauesse fatto ad un suo debitore, ne gli habbia uoluto dare, potendo pagarlo, & che lo intertenne, o li negò il suo, se questo debitor e peccò, non haueuero pagato? Resp. di sì,

& m. q. e.

è mortalmente, & questo tante volte mortalmente peccò, quante volte esso creditore, o povero padrone gli dimandò i suoi danari legitimamente, per qual si uoglia modo, cheli compereuano, & non l'habbia uoluto pagare, per non discomodarsi, o del danaro per all' hora, o di qualche suo piacere, o commodò, o per qual si uoglia altra cosa, potendo (dico) pagare, & l'intertenne, o per stratiarlo, o perche non haueua uoglia di darglieli, & simili, sempre, dico, tante volte peccò mortalmente. Et molto più graueamente all' hora peccò, quando lo vidde in qualche necessità, & quante volte in qual che graue necessità lo vidde, & nò lo fouenne, col suo credito, sapendo, che quello uiueua dell' inuestigione di detto suo credito, o stratiandolo, per sentirsi così quel diletto, che lo doueua aiutare. de' proprij suoi beni, non che del suo credito, che gli doueua anche prestarglieli, dirassi tante volte mortalmente peccarà, & peccarà ancora di crudeltà, non che per contrariare alla carità, & alla giustitia. Et molto peggio, & grandissimamente peccarà detto debitore, se si lascerà, & permetterà esser chiamato in giudicio, doue poi, o per stratiarlo, o per non volerlo pagare, o per componersi, perche gli habbia a lasciare ancora qual cosa, o per esser così di simil natura diabolica, addurrà, o si imaginerà mille calunnie, e dilatione di tempo, per fuggire il pagamento, nè voler pagar potendo. Onde sarà tenuto pagar di più, & rifare ogni danno, spesa, perdita di tempo, & interesse di roba, di patimento della sua uita, della sua famiglia, della fama, & dell' honore, che ne haueffe patito, e ne potesse patire. Oh quante pouere anime Christiane, Quanti hoggidi peccano in questo fatto, nè se gli pensa, nè si curano. Ma con molti di uoi parlo R. Confessori, che tollerate questi tali, ricordandoui il detto del Comico Poeta. *Vnusquisque manuli sibi, quam alteri. Et melius est sibi canere, quam ceteri.* Però non assoluete vi prego così facilmente, questi tali. Vi prego almeno se tanta cura de' anime altrui non vi curate, stimate almeno la uostra cura propria. Et questo basta. Ma m' eccetto certi casi, ne' quali l' huomo alle volte è scusato nell' indugiare a far il pagamento, e la restituzione, come ne' seguenti casi intendetassi, perche molti veramente dirassi, essere scusati dalla subita restituzione.

13 Si dimanda? Vno hauendo occupato, ouero essendo debitore d'alcuno, si ritroua in estrema necessità, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* di nò, quando egli sia oppresso dalla fame con la famiglia, & che di quello, che doueua restituire se prouidde da mangiare, o da uestire per esser nudo, & simili. Et notasi, che quella dirassi essere estrema necessità, che non solamente quando l' huomo si troua in calamità, & d'ogni aiuto priuo, & che già si vede morir di fame, o di freddo, ma ancora colui, che già è vicino, & quasi a tal miseria, & calamità estrema, per alcun pericolo, che gli soprasta, & male irremediabile, & già comincia a pericolar. La onde prouedendo il suo male, proueniene, accomodandosi, & prouedendosi di quanto basta, a riparare al ditto pericolo, & bisogno, che li soprasta, accid non catchi in quella miseria. Costui non restituendo, o non pagando, chi deue hauer da lui, in questo caso non peccarà, ma bisogna hauere intentione di pagare quando potrà.

14 Colui sarà scusato dalla restituzione, che dopo fatto alcun danno, o furto, sarà cascato in pouertà, però fin' a tanto, che ritorna in buona fortuna, imperoche all' hora tornerà anche all' obbligo di restituire, & questa è l'opinione di tutti i Sommisti, si come veder si può.

15 Colui ancora sarà scusato dalla restituzione subito, che altro non ha, nè possiede, ch' il uitto necessario, al quale mancherebbe ueramente da uiuere, quando subito restituifse, o pagasse il suo creditore. Ma esso debitore deue sempre hauere vn' animo pronto di restituire tanto tosto, che potrà, imperoche quando non haueffe tale animo, l' impotenza non lo scusarebbe dal peccato mortale. Et anco questo notasi, che esso debitore deue cercare di passar la sua uita, & della sua famiglia con discrezione, circa il uitto, & uestito, con uiuere parcamente, & uestir semplicemente, quanto la conditione del suo stato comportarà, fuggendo il superfluo uiuere, & uestire, con anteporre l' utilità del suo creditore alla sua, accid con questa moderanza del uiuere, uenghi a soprauanzare qual cosa per il suo creditore. Imperoche facendo altrimenti, sempre mortalmente peccarà, perche col spendere superfluo, facendo l' impotente, si uiene a fare uolontariamente impotentissimo, & leua la ragione al suo creditore, al quale è obligato, &

Num. c. 17. num. 51

Soto li 4. de iust. Et in q. 7. art. 1.

L'Autore.

Coro ibid. num. 21

Num. c. 17. num. 61. Soto lib. 5. de iust. Et in q. 3. art. 4.

L'Autore.

to, & gli è sempre tenuto a douerlo sodisfare. 16 Colui sarà ancora scusato da restituire subito, che oltre il uitto necessario, haurà alcuna cosa di più, quanto conuiene alla conditione del suo stato, non si trouando però il creditore in bisogno, come si dice nelli esempi del capitolo della Restituzione, senza che siano scritti altrimenti in questo capitolo.

17 Ancora sarà scusato colui, che per restituire subito, patirebbe grande interesse, o danno. Ouero, che per restituire subito, fusse per risultarne alcun danno alla Republica, o Comunità, ouero cagionasse danno al corpo, o all' anima d'esso creditore, o d'altra persona, come sarebbe restituire l' arme a un pazzo, & simili. Ouero, che cagionasse danno al corpo, o all' anima, o pericolo della uita, o dell' honore suo, o della sua fama, & simili. Ma auertasi, che questi ricordi non siano vn' esca, di farne piu ladro, di quello, che tu sei, con tirare, o esponere questi casi a tuo modo malitiosamente, & che di fatto non precipiti, perche ogni huomo, che fa vn peccato con malitia, non si gioua, nè priuilegio, nè fauore fatto in suo fauore sopra tal peccato; Perche i priuilegij non si concedono per fomentare il peccato, ma per medicare, & rimediare, si come uedeasi nella bolla di Pio III. che comincia, *Voluntas autem, vi confratres ipsi, quod absit, &c.* Però tu, che fai il povero, o sei debitore ad alcuno, guardati non ti fare i conti a tuo modo, in sù i detti nè ti consigli col Diavolo.

Di maniera, che concludemo, che tutti questi soprannominati saranno all' hora scusi, quando con lealtà, saranno poueri, & impotenti; & non farsi poueri, & impotenti per darsi piacere, & buon tempo alle spese altrui, & danno del prossimo, essendo, che i santi Padri habbino trattato di queste regole, non perche s' habbino da insegnare, & predicare, ma per non mettere i poueri penitenti in disperatione, & illaqueare li confessori, & medici spirituali, ma accid essi considerato, ch' hauranno il stato, & la qualità de' penitenti, che sono debitori, & deueno restituire, & che hanno buona uolontà di pagare, si possono assoluere liberamente, & ammaestrarli, in che modo si hāno da gouernare, & come essi debitori habbino da trattare con essi loro creditori. Per non moltiplicare, & replicare dunque le parole, & le materie, leggasi molti casi appartenenti a questi, nel capitolo (dico) della Restituzione, massimamente in fine, che trouerassi, quando si deue restituire, come, a che tempo, doue, a chi, & perche.

18 Si dimanda? Vno hauendo commesso alcun delitto, & essendo stato accusato in giudicio, & per esser quello occulto ueramente, per non essersi potuto prouare, hauendo esso reo anco sempre negato, fù assoluto dalla giustitia, se si deue confessare di questo peccato, d' hauer negato alla giustitia la uerità, & se ha peccato? *Resp.* di sì, che ha peccato, & se con giuramento negò, tanto più graueamente, perche hauer negato il uero, è peccato di bugia contra giustitia; ma se anche l' haueffe confessato, haurebbe peccato il giudice, quando da quello non fusse stato esaminato, secondo la forma delle leggi, cioè che non s' haueffe potuto prouare, essendo che il Reo non era obligato ad infamia se stesso, nè era tenuto a rispondere, essendo esaminato contra essa forma delle leggi. Ma però di questo se ne deue confessare al Sacerdote, etiamdio che non haueffe hauuto il giuramento. Nè gli basta scusarsi ciò hauer fatto per nò esser impicato, o per scampare altra sorte di pena, quando ui fossero stati iudicij sufficienti, perche si deue più tosto perder la uita corporale, ch' offendere Dio con un peccato mortale.

19 Si dimanda? Vn Sacerdote confessore hauendo confessato vn suo penitente, dal quale intese alcuna cosa di peccato, & conuenendosi esso Sacerdote confessare, bisognaua che confessasse quel peccato, o circostanza, o peccato fatto in compagnia di quello, & simile, se esso Sacerdote penitente non confessandolo, pecca, & sia ualida essa confessione? *Resp.* quando il nominar della persona fosse con pericolo di quella, si deue lasciare, & confessare il suo peccato solo, & se non lo potesse confessare senza nominarlo, perche si manifestaria il peccato di quella persona ancora, che ha hauuto in confessione da lui, lo deue tacere; percioche non è tenuto confessarsi di quello, anchorche fosse mortale, ma bastaragli la contritione, per infra tanto, che potrà hauere altra copia d' un' altro confessore senza confessarlo a quello Sacerdote, per all' hora, che lo conosce, rispetto la riuelatione della confessione. Et l' istesso dirassi d' ogn' altra persona, laquale in niun modo deue riuelare il peccato altrui.

Coro. ibid. num. 22. Num. c. 17. num. 56. S. Anton. in sua summa.

L'Autore.

Cor. 2. par. de restit. fo. 114. c. 6. 3. 4.

Arto. l. de cir. confessor. 115. m. 1. 5.

Pet. de Pal. in 4. d. 210.

Catei. Gen. confessio.

Si di-

Ca. 17. num.
281. Et ca.
6. num. 14.

20 Si dimanda? Vno vsurario s'andò a confessare, e disse hauer dato a usura, ma non disse quante volte, se questa confessione sia retta, e valida? *Resp.* col Gaier. & Navarro di no, quando della quantità si fosse ricordato, perche non basta dire hauer dato a usura, ma necessariamente deueffi dire quante volte, ricordandosi però, e quante volte anco propose di dare a usura. Et se per caso distintamente non si ricordasse del vero numero, dica piu, o meno, secondo, ch' a lui pare poterse ricordare, perche questa è regola generale in tutti peccati mortali commessi, deueffi dire il più, o meno, quando certo numero non si sappia probabilmente, o non si ricorda.

Della Cognatione, o Parentela carnale, & spirituale. Cap. CI.

Vedi Affinità.

Della Cognitione del peccato, se sia mortale, o veniale. Cap. CII.

Vedi anco al Capitolo del Peccato mortale, e veniale, & della Superbia.

S O M M A R I O.

- 1 Ambire d'esser primo in alcuna azione, quando sia mortale, o veniale.
- 2 Desiderar dignità, essendone indegno, come si pecca.
- 3 Hauer desiderio di grandezza imperfettamente, come si pecca.
- 4 Stimarsi piu di quello, che uno non è, come si pecca.
- 5 Desiderar alcun titolo, per stimarsi conuenirsi, come si pecca.
- 6 Non contemparsi d'alcun stato conueniente, o disconueniente a lui, come si pecca.
- 7 Non conoscer se stesso, come, quando, & quanto sia peccato.
- 8 Vanagloriarsi d'esser nobile, o in altro stato, come, e quanto sia peccato.
- 9 Hauer qualche virtù, o grado, o gratia, e stimare ciò esser per sua fatica, meriti, o industria, come e quanto sia peccato.

L'Autore.

Coro. I. par.
de superbia
c. I. num. 1.



Si dimanda? Alcuni douendosi sottoscrivere in una scrittura, N. così semplicemente, che ambua un poco d'honor desideraua di sottoscriuersi prima di tutti, se peccò mortalmente? *Resp.* di no, ma per questo ramo di superbia, peccò venialmente, per detta semplice ambitione d'esser chiamato primo di tutti, o di sottoscriuersi, perche questa è pretendenza di poco conto. Ma se desiderasse questa pretendenza, per dispreggio de li altri, o per una certa malitia, reputandosi ueramente esser piu degno, & honoreuole delli altri, non essendo, peccarebbe mortalmente, per quell'affetto maluagio, perche pe giudicarebbe all'honor di Dio, & del prossimo.

2 Si dimanda? Vno desideraua alcuna dignità, della quale lui n'era indegno, & questo desiderio era senza alcuna deliberatione, se peccò mortalmente? *Resp.* di no, imperche, ancorche questi moti di superbia, si leuano su per appetito di qualche eccellenza senza deliberatione alcuna, faranno ueniali. Ma se faranno eletti col pieno giudicio dalla uolontà, faranno mortali, perche sono atti deliberati. Ma se faranno senza giudicio perfetto, cioè inanti, che la ragione se n'anneda, allhora faranno ueniali, perche ui manca la deliberatione della uolontà, essendo che la ragione non se ne accorga di detto moto di superbia, che li uiene circa la tal cosa, & se pur se n'accorse, non gli accòntenti, & però sarà ueniale, ma come li presterà il còsenso, subito farà fatto mortale.

3 Si dimanda? Vennero nella mente d'un huomo alcuni desideri di grandezza, ma imperfettamente, se peccò? *Resp.* di no, per esser l'atto imperfetto, & per essere pensiero leggiero, & subito passato senza dimorarli. Il che questi pensieri sogliono auuenire, & calcare nella mente dell'huomo, & tanto maggiormente non faranno mortali, quando faranno senza dispreggio di Dio, o del prossimo, & delli suoi comandamenti, anrepon-

Coro. ibid.
num. 2.

Coro. ibid.
num. 3.

anreponendo esso huomo a dette azioni l'honor di Dio. Il che poi non facendo, sarebbe mortale.

4 Si dimanda? Vno si stimaua piu assai di quello, che ueramente era, cioè d'esser un gran letterato, uirtuoso, nobile, & simili, senza dispregio de gli altri, se peccò? *Resp.* di no mortalmente, ma sarà ueniale, quando però non intendea uscire dalli termini della discretionone, della cognitione di se stesso a fatto, la quale discretionone, & cognitione si propogono humiltà, imperoche quādo queste cose non gli fossero, sarebbe superbia, & consequentemente peccato mortale, & chiameriasi peccato mortale.

5 Si dimanda? Vn huomo desideraua un grado d'eccellenza, riputandosi a lui non disconuenire per le buone parti, che in lui si ritrouauano, ma però senza alcuno effetto eccessiuo, & immoderato, come d'esser Dottore, o Prouano, o maritarsi piu nobilmente, che lui non è, senza però trapassare il segno delle sue qualità, & simili, se peccò? *Resp.* di no, imperoche simili appetiti, & desideri non sono contra li comandamenti, & regole di Dio, che comandano, che ciascuno si contenti del suo grado, & conditione. Ma se dette cose si desiderassero con grande affetto d'animo, ouero aspirasse l'huomo a grado piu sublime, disconueniente a se, sdegnandosi d'esser in quel grado, che lui si ritroua, oue Dio l'ha destinato, questo sarebbe peccato mortale. Et le occasioni di questo maluagio peccato possono esser quattro, si come nelli seguenti esempj udirassi. Et prima specie diremo esser la potentia.

6 Si dimanda? Vno si ritrouaua esser mercante, il quale aiutato dalla buona fortuna, fu fatto Signore. Per la quale esaltatione s'innalzò tanto, che non conosceua pari a se, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, perche è una specie di superbia grande, uolendo superar tutti. Onde ben dice il Prouerbio, Dio mi guardi da uillani rinciuiliti, e superbi, alli quali come piu l'huomo s'humilia, piu diuentano altieri, perche la superbia di plebei si nutrisce nelle crudeltà, e questa sorte di superbia chiamasi superbia canina, de' cani grandi, e mordaci, che continuamente morsicano i cagnoli piccioli; così questi tali non altrimenti fanno, per esser diuentati ricchi. Ma non si auuedono i meschini, che la Scrittura Santa non mentisce, dicendo: *Vidi impium super exaltatum, & ecce non erat.* Et questa superbia è di due forti, cioè superbia di nobilità, essendo che molti la lor nobiltà mostrano con superbia, e sprezzatura di tutti. L'altra è canina, ch'è quella de' uillani, e plebei, liquali, secondo che i cani, tutti naturalmente non sono superbi, ma quasi amoreuoli, mentre quelli sono magri, & se qualch'uno gli è, che sia mordace, son pochi; così non altrimenti un plebeo, & un uillano fatto ricco, o grande, diuenta mordace. La qual morsicatura poi è pessima, perche quella de' nobili è mischiata alle uolte con qualche benignità, quando con quelli si pratica con semplicità, ma quella de' poveri fatti ricchi è uenenosa, per esser di natura maligni, e doppi. *Intolerabilis nihil, dum humilis surgit in altum.*

7 Si dimanda? Vn huomo si ritrouaua in basso stato, & mentre si ritrouaua in così basso stato, si conosceua da se stesso qual lui fosse, dopò uenne eletto in alcun dominio, & perdette la cognitione di se medesimo, quale lui fosse, nè meno il grado, nel quale era posto, stimandosi, per quel grado, nel quale era stato eletto, piu di quello, che la fortuna gli ha dato, nè meno di questo grado si contentaua, che uoleua esser tenuto molto piu di quello, che la conditione sua patina, se sia peccato? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche è un prouocare Iddio a priuarlo etiam di quel grado, nel quale lui era posto, & si ritrouaua, si come interuene a Saul, che essendo eletto da Dio per Re, e onoscendosi esserne indegno, si ascese. Ma dopò uistosi nel seggio Reale, crebbe tanto in superbia, che prouocò Dio a priuarlo del Regno, & meritò d'esser priuo con gli suoi posteri tutti. Et elese Dauid suo seruo, & pecorato, & minimo di tutti gli altri suoi fratelli a sua confusione, si come hoggidi molti di questi tali si uedono.

8 Si dimanda? Vno si ritrouaua esser semplice Chierico, o frate, & in basso stato, & conditione, ritrouandosi indegno d'alcun grado, il quale uenne eletto per qualche affertione, o uirtù, & fu esaltato a un' Abbatia, o Vescouato dal Sommo Pontefice, nel quale grado ritrouandosi, immediatamente si gonfiò, nè si contentò d'essere in quel grado, che uoleua essere anco Cardinale, & poi Papa, se peccò? *Resp.* di sì, & in superbia mortalissima, con prouocatione d'esserne anco priuo, si come molti si uedono.

Coro. ibid.
num. 4.

Coro. ibid.
num. 5.

Coro. ibid.
num. 6.

Superbia de
uillani rim-
ciuliti di
quante sor-
te, & come
si chiama.

Coro. ibid.
num. 7.

Coro. ibid.
num. 8.

uisti, nè deouono incolpare Dio, ma se stessi, per non essersi conosciuti, nè meno ha- uersi uoluto conoscere, quello, che loro erano, & come sono arriuati a quel grado, a loro non conueniente.

Coro. ibid.

9 Si dimanda? Vno si uanagloriaua d'esser nasciuto nobile di sangue, per il che non teneua troppo conto de gli altri, parendoli, che per questa nobiltà tutto il mondo li douesse esser soggetto, & seruirlo per niente, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per non riconoscere Dio di tal dono, ma attribuendo tutto questo a virtù propria, si comè fece Lucifero, quando si uide esser piu bello di tutti gli altri Angioli, onde diuene bruttissimo, & il piu abominuole, per non contentarsi, nè anche di quel grado, d'essere il piu bello di tutti, ma uoleua anco esser nobile come Domenedio. Contra questi tali superbacci, Salustio ben disse: *Commune malum nobilibus, est superbia ipsa.* Et per certo è così, che quando tal nobiltà sarà nuda senza altro ornamento di uirtù, appresso de' sauij, sarà piu tosto uanità, che nobiltà, per non hauere fondamento alcuno in uirtù, ma solo nell'opinione de gli huomini. Et tutti quelli con uerità dir si potrà, & così essere, quando vno dice, io son figliuolo, o fui figliuolo del tal gentil'huomo, o della tal famiglia, &c. Imperoche e uanità dir una cosa, che non è, se in lui non uè detta nobiltà, o illustrezza, di che gloriarsi possi, poiche fu nelli suoi progenitori, & in lui, per non essergli uirtù alcuna, essere estinta. Et diuina sentenza fu quella di Cicerone ueramente, contra il detto Salustio, ilquale si gloriaua delli parenti illustri, dicendoli. *Quod in me incipit, in te desinit.* Volendo dire, la gloria de' suoi progenitori, & il lume della lor chiarezza, & nobiltà in te si estingue, poiche priuo sei d'ogni qualità conueniente, ad un nobile. Et questo caso basti circa la seconda occasione. Hora diremo della terza.

Coro. ibid. num. 10. 1. Cor. 4.

10 Si dimanda? Vno si ritrouaua esser dotto, ilqual grado si teneua hauerlo acquistato per suo ingegno, studio, & fatica, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, poiche non lo riconosce da Dio, contra quello, che dice l'Apostolo: *Quid habes, quod non accepisti?* Perche tutto quel bene, tutta la scienza, che l'huomo ha, deue riconoscerla da Dio, & non come acquistata per le sue fatiche, con sottigliezza d'ingegno, per la memoria feconda, per la buona disposizione del corpo, illustrando quella col giudicio perfetto, per la commodità delle ricchezze, & con altre cose, che si richiedono, per acquistar uirtù, & sapienza. Perche nessuna di queste sopraddette cose è stata, ma solo si deue riconoscere per dono di Dio particolare, & non per le nostre uigilie, con gonfiarsi, come dice l'Apostolo: *Scientia inflat.* Però se tu la possedi, non ti gloriare possederla assolutamente per proprij meriti, ma rendi gratie a Dio. Perche, *Quicquid habes, a Deo accepisti.* Perche se tu non riconoscerai hauerla da lui, non solo sarà peccato di superbia, ma anco è cosa pericolosa, che non caschi in qualche pazzia. Onde dicendo l'istesso Apostolo, sarai totalmente pazzo. *Inuantes se esse sapientes, & stulti facti sunt.* Che sarà la quarta occasione.

Cognitione della Superbia. Cap. CIII.

Vedi al cap. della Superbia. Et della Cognitione del peccato.

S O M M A R I O.

- 1 Non conoscere se stesso, e la sua qualità, o uanagloriarsi d'esser tale, come, e quanto sia peccato.
 - 2 Riputarsi, o tenersi d'esser piu sauijo, o d'altra qualità, come sia peccato, e quando.
 - 3 Hauer intelletto, o memoria, o forza, o altro dono, e riputarsi hauerlo per giustizia da Dio, & non per gratia, come, e quanto sia peccato.
 - 4 Attribuire a se quello, che Dio dona, & non a lui, come, e quanto sia peccato.
- La superbia esser di quattro specie, & quali siano.
- 1 Non stimare, nè desiderare, o amare lode, o riuerenzia, secondo il suo grado, o qualità, se sia peccato.

Si di-



I dimanda? Vno veramente era nato nobile, & uiueta nobilmente, della qual cosa molto se uanagloriaua, nè si conosceua da sua posta, se peccò? *Resp.* quando questa cognitione non l'hebbe per superbia istessa, riputandosi esser vn Domine Dio, dirassi di sì, & mortalmente, ma quando si fosse così semplicemente uanagloriato, o senza pensarui, nè auuertirui, dirassi di nò, o pur esser ueniale. Onde quel detto disse. *Commune malum nobilibus, est superbia ipsa.*

Coro. ibid. nu. 9.

2 Si dimanda? Vno era veramente nobile, ma ignobile poi di dottrina, & d'ogni altra sorte uirtù, nel quale gli era poi tanta uanità appresso di se, che si riputaua d'essere il piu sauijo di tutti, se peccò? *Resp.* di sì, & se questa uanità l'hauesse usata con artificio, sarà mortale, ma se per natura, & che lui se ne fosse auuisto, & se ne fosse anco uanagloriato d'esser così superbo, nè si uolse emendare, benchè ne fosse anco auuertito, sarà pur mortale: ma se l'auuertì, & che cercò di sforzare la natura, per non esser conosciuto, nè tenuto per tale, non peccò, o pur peccò uenialmente. Imperoche se questa nobiltà noi la considreremo nuda, senza altro ornamento di uirtù, non potressi dir che sia altro, che una uanità appresso de' sauij, & massimamente all' hora, quando non haue rà fondamento alcuno in uirtù, ma solo nella opinione de gli huomini. Onde ben rispose Cicerone a Salustio, ilquale si gloriaua d'esser nato da parenti illustri, & rinfaccia ua esso Cicerone, per essere de' parenti oscuri, alquale dottamente rispose. *Quod in me incipit, in te desinit.*

Salustio.

l' Ammor.

Coro. ibid. nu. 10.

3 Si dimanda? Vno haueua vn' intelletto sopra naturale, o una memoria profonda, o forza, o bellezza, o ricchezze, & simili, le quali si presumeua hauerle da se, & non da Dio per uia di gratia, ma per giustizia, per alcuni suoi meriti, se peccò? *Resp.* di sì, essendo che le specie della superbia siano quattro come dice il Nauarro con S. Gregorio, & con S. Tomaso. cioè Prima pensare, che tutti i beni naturali, che lui ha, gli habbi da se, & non da Dio. Seconda, che conoscendoli hauerli da Dio per meriti, o per giustizia, & non per gratia. Tertia, attribuirse hauerli, o sapere quello, che non si hà, o nò si sa. Et la quarta, è disprezzar tutti, & uoler che gli siano soggetti, benchè siano piu eccellenti, & dotti di lui. Onde dirassi, che peccò mortalmente, quando a se attribui uia delle predette cose. Ma immediatamente non sono queste specie di superbia in giudicare così falsamente, se nò in amare la sua grandezza, & eccellenza disordinatamente, ilqual amore poi alle uolte gli corrompe il giudicio, & lo fa giudicare falsamente.

Cap. 22. nu. 7. Lib. 23. moral. 2. 2. qd. 162. art. 4. Specie della superbia quante siano.

4 Si dimanda? Vno non amaua, o uer non prezzaua le laude, o la riuerenzia, &c. benchè fosse di quelle meriteuole, se peccò? *Resp.* di nò, quando non sia disordinato, & se sarà ordinato sarà uirtù. Perilche diremo, che l'amore di gloria, & di fama esser buono, & la riuerenzia, per ilquale esse uirtù si amano quanto, come, onde, quando, & per quello, ch'è ragione. Ma se sarà disordinato, & cattiuo, per ilquale si amano esse uirtù, quanto, donde, quando, o per quello, che non è ragione, all' hora sarà peccato. Et però. *Medium tenere beati,* disse quel Mantoano. Et questa è l'intentione di S. Tomaso, & del Nauarro ancora.

Virgil. 2. 2. q. 131. Cap. 132. ca. 23. nu. 10.

Della Collatione de' Beneficij, e d' Officij. Cap. CIIII.

Vedi Beneficij Beneficiati. Elettion de' beneficij. Vfficij. Vacanza. Accettatori di persone. Dispensatione d'alcune cose. Dispensatione d'entrate de' beneficij. Et Rinontia de' beneficij.

Della Collatione delli Ordeni Clericali. Cap. CV.

Vedi anco Ordeni sagri, o Clericali.

S O M M A R I O.

- 1 Ascoltare Messa scientemente, o riceuere ordini da chi non possono conferirli, esser idolatri, nè possono far Sacramento, e tutte le cose esser inualede.
- Giardino de' Sommisti, Parte Prima. Q Riceuere

- 2 Riceuere ordini fuor di tempo, in età illegittima, e simile esser sospeso, & essercitandogli senza dispensa si fa irregolare.
- I Frati non poter si più ordinare ne' predetti modi per per il Concil. di Tren.
- Colui, che fortuitamente s'ordena, è scomunicato, lata sent.
- Colui, che pigliasse ordini per salto, esser sospeso, benché semplicemente, & può esser assoluto dal Vescono, & anco per malitia, non hauendo quello esercitato.
- Colui, che riceue due ordini in vn giorno, è sospeso, & appartiene al Papa l'assoluzione.
- Colui, ch'è scomunicato, e si ordina, è irregolare, & la dispensa appartiene al Papa.
- 3 Colui, che ha ordini minori, e beneficio, prendendo moglie, pecca, & il beneficio vaca, nè lo può recuperare, benché quella mancasse.
- Non vaca il beneficio per parole de futuro, hauendo 14. minori.
- Colui, che è in ordine sagro, maritandosi, e essendo beneficiato, per parole de presenti, non perde il beneficio, ma può esser priuo.
- 4 Presentandosi, o ordenandosi alcuno senza titolo di beneficio, o beni paterni, & gl'Ordinarij esser tenuti promederli da viuere.
- 5 Colui, che presenta vn ignorante in qualunque modo, pecca.
- Fauorire vn ignorante a gli ordini grauemente si pecca.
- 6 Vno, che si conosce ignorante, non deve farsi ordenare, benché esso Vescono gli lo comandasse.
- Chi consiglia, habita, promoue, presenta, aiuta scientemente, che l'ignorante sia ordenato, pecca.
- 7 Far ordinare vno forzatamente, contra la volontà propria assolutamente, non esser ordinato, e perche.
- Quattro cose esser necessarie in tutti i sacramenti, & quali.
- 8 Vn maritato, benché con intentione di contenersi, se maritasse, & esser tenuto rendere il debito dimandato, e perche, benché fosse anco sforzato.
- 9 Vno ordinato da vn Vescono, che habbia rinouuato il Vesconato, non esser ordinato, & è fatto irregolare.
- Colui, che piglia ordini dal Vescono scomunicato, esser irregolare, ma esser ordinato, ma non deve essercitarli, prima che non sarà dispensato.
- 10 Farsi ordinare senza licenza del suo Ordinario, si fa irregolare, ma esser ordinato.
- Il Vescono, che ordina alcuno non suddito a lui, senza licenza del proprio Ordinario, e sospeso per vn anno.
- 11 Vno, che sia reprobato, & fortuitamente fattosi ordinare, non esser ordinato, & perche, & è fatto irregolare.
- 12 Colui, che per negligenza, o inauertenza, non tocca le cose pertinenti a quell'ordine, esser ordinato, & perche.
- 13 Colui, che non è battezzato, e cresimato, non esser nè anche ordinato, & perche.
- Il Vescono, che ordina il non battezzato, e cresimato, grauemente pecca, & non è ordinato.
- 14 Colui, che non ha l'età, promosso al sacerdotio, è fatto irregolare, e ministrandolo senza dispensa, e scomunicato, è deuesi deponere.
- 15 Vn sporco di vita, o vn leproso, il Vescono non pecca, non ordinandolo, & perche.
- 16 Colui, che usa fraude, per riceuere ordini sagri, pecca, & si deve farsi assoluere.



Si dimanda? Sono dui, liquali s'hanno dato la fede, con giuramento di non palesarsi l'un l'altro, & misero ordine insieme, per guadagnar danari di far bolle Ponteficie, & Episcopali false. Et uno di loro farsi chiamare Vescono del tal luogo, & vestirsi in habito Episcopale, & andare in paesi incogniti, & cresimare, & conferire ordini sacri, & dispensare matrimonij, & alti cose pertinenti a Vesconi, & fare alla parte con detto suo compagno del guadagno; ilqual dette nome d'essere suo secretario, per ilche ordinorono molti, e molti promessero al sacerdotio. liquali poi celebrorno Messa, & cōfessauano, & faceuano quelle cose, che a Sacerdoti apparteneuano. Se quelli che scoltorno la lor Messa, peccorno, & se siano idolatri? Resp. quando loro probabilmente sapeuano coloro non esser Sacerdoti, nè ritamente ordinati, veramen-

L'Autore.

veramente peccorno, & sono stati idolatri, oltre poi il castigo corporale, che meritano. Ma quando non lo seppero, e che probabilmente erano tenuti da tutti, coloro esser Sacerdoti, non peccorno. Ma in vero questi tali non possono far sacramento, nè ministrare cosa alcuna pertinente a Sacerdoti, & sono cagione d'idolatria, & meritano, quando da loro si sapeuse, non esser ritamente ordinati punitione: quando non si presentassero alla Chiesa, & narrare il giusto, & riconciliarsi con la Chiesa, & il detto Vescono essere diabolico, con il suo secretario, & con tutti gli altri compleci meritano castigo conforme alla legge, & le cose da loro operate tutte sono inualide, & di niuno ualore, nè sacramento alcuno hanno fatto, ma essere tutti irriti, & quelli, che si sono confessati, & comunicati da loro, & cresimati, & morti dopò con fermo proposito di essere veri Christiani dolendosi hauere offeso Dio, sono salui in fidei Ecclesie, & etianio, che siano stati battezzati inscientemente da quelli, che non hanno tale autorità, & habbino (non sapendo) vdata la Messa, & riceuuti altri sacramenti da quelli, che non erano Sacerdoti, perche con puro cuore, & semplice fede loro hanno riceuuti detti sacramenti sotto questa buona fede, & hanno anco scoltato la loro Messa.

2 Si dimanda? Vno pigliò ordini sacri fuori di tempo, o inanti l'età legitima, o senza lettere dimensoriali, & sapeua, che malamente gli pigliaua, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, cō sospensione, ipso iure. Et ministrando con quell'ordine senza prima hauer la dispensa; mentre detta sospensione dura, si fa tanto irregolare, che solamente il Papa lo può dispensare. Nè meno eili Frati minori possono esser più ordinati nel modo che inanzi il Concilio di Trento si ordinauano, imperoche quello ha derogato a tutti i priuilegij. Et anco quelli, che fortuitamente si ordinassero contra la prohibitione di colui, che ordina, sarà scomunicato, lata sententia, & è irregolare, che appartiene al Papa, & colui, che semplicemente senza malitia pigliasse gli ordini per salto, sarà sospeso, & può esser dispensato dal Vescono, se però non essercitò detto ordine, & etianio, che si fosse ordinato per malitia, non hauendo ministrato, può esser dispensato dal Vescono. Ma se prima che hauesse pigliato quell'ordine, che lasciò, & hauesse essercitato quell'ordine, solamente il Papa lo può dispensare. Et l'istesso dirassi di colui, che pigliasse due ordini sacri in un giorno, sarà sospeso dell'altro, & appartiene al Papa la dispensa. Et l'istesso dirassi di colui, che fosse scomunicato di comunicazione maggiore, se pigliasse alcuno ordine; ancor che fossero li 4. minori, è fatto irregolare, & appartiene al Papa la dispensa.

3 Si dimanda? Vno haueua gli ordini minori, & anco beneficio, il quale prese moglie per parole de presenti, & ritenne il beneficio, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche per legge, ipso facto, l'ha perduto, nè lo può recuperare, se bene la moglie monacasse, inanti che si consumi il matrimonio, & anco se esso matrimonio non ualesse per alcun difetto estrinseco, o di consanguinità, o d'affinità, quando però gli fosse stato il consentimento. Ma se per parole de futuro hauesse contratto il matrimonio, non lo perderebbe. Nè meno colui lo perderebbe, che fosse in ordine sacro, & che prendesse moglie, per parole de presenti, ipso facto; ma può bene esserne priuato.

4 Si dimanda? Fù presentato dall' Archidiacono (come suo officio, ch'era) alcuno all'ordinazione senza titolo, il quale non haueua il modo di poter viuere, se esso Archidiacono, o Vescono peccò, & si sia tenuto a promederli? Resp. di sì, che peccò, & esso Archidiacono, è tenuto a promederli, o neramente esso Vescono, che l'ordinò, perche vfficio suo era di uedere sotto qual titolo, & da chi gli fù presentato. Et se esso Archidiacono lo presentò sotto titolo di patrimonio, prima esso Archidiacono è tenuto, perche ingannò il Vescono, & dopò è tenuto esso vescono, se però nè fu cagione per qualche amicitia, o broglio, non hauendo patrimonio, o non hauendo a bastanza, & è tenuto promederli di un beneficio.

5 Si dimanda? Vno uolendo essere promosso alli ordini, nè essendo troppo dotto, anzi ignorante, & essendo amico dell' Archidiacono, che lo doueua esaminare, ouero d'alcuni amici, che poteuano con lui, & lo presentò al Vescono senza molto esaminarlo, se peccò? Resp. di sì, hauendo ciò fatto per amicitia, o per presenti, o per altro rispetto humano, & è simoniaco, & anco gli Notari, e Scriuani, o altri ministri, che cosa alcuna prendessero, o dimandassero, o riceuessero, o fauorissero, peccano, oltre che

5. n. 70. 72. cum ex sacrorum est impressa. Sess. 23. cap. 13. & 14. Qui p. a. Nau. ca. 28. n. 70. & 72. Sum. Coron. par. 3. de irregularitate c. 9. nu. 14. Sili. verbo. dispensatio. q. 10. §. 10. cap. cum illorum, de sentent. excom. Nau. ca. 25. nu. 119. Glo. & com. in c. 1. de cl. conjugal. Glo. in d. c. Armil. de Arch. nu. 5. Et de beneficijs. nu. 11. De aia. & quali. ordi. cap. acceptimus. Armil. ibi. nu. 6. Et de simonia. nu. 32.

peccò colui, che lo presentò, o fauorì per essere ignorante, & mortalmente, & gran conto nè hauranno da rendere a Dio, fauorendo vn ignorante, per suo ministro.

*Armil. de
clerico. nu. 7*

6 Si dimanda? Vno Prelato desideraua, che un suo Chierico si promouesse a gli ordini, ilquale veramente era ignorante, & per tale, lui stesso si conosceua. Perilche non voleua chiericare, alquale esso Vescouo gli lo comandò sotto pena d'vbidienza a douersi ordinare, alquale obedi, se peccò? *Resp.* di sì, nè era tenuto vbidire, & ordinatosi in ordine sacro, peccò mortalmente, & anche colui, che lo fauorì, & gli prestò aiuto, e confegliò, massimamente essendo l'ignoranza manifesta, & che dal detto fauore ciò si sapeffe, nè mai (come ben dice essa Armilla) sarà scusato dal peccato mortale, sapendo esso promotore quello essere ignorante, o chi lo fece ordinare. Haimo quanto conto questi tali hanno da rendere a Dio, & maggiore, che essi Sacerdoti promossi, perche dispensano, & fanno dispensare infidelmente i doni di Dio, & fanno gran danno alla Chiesa, & all'honor suo; onde colui, che gli lo comandò, lo consigliò, l'habilità, promosse, presentò, & fauorì, hauendolo però (dico) fatto scientemente, ouero che non haueffero usato tutta quella debita diligenza, di sapere, se sia degno, scientiato, e letterato, percioche hanno dato aiuto a tanto male, nè saranno scusati, dicendo, m'ha promesso d'imparare, & essere buon Sacerdote, & religioso, percioche (come dice Alberto Magno) non basta sapere quelli esser cattiu, & ignoranti, ma fa anco bisogno sapere, se sono huomini da bene, letterati, & esemplari, altrimenti (dice esso Alberto) non sono scusati dal peccato mortale, e dalli molti inconuenienti, scandali, e peccati, che per causa d'essi promossi a gli ordini, possono nascere, delle quali cose essi fautori ne hanno da rendere gran conto à Dio, & al mondo, & massimamente de' Chieri ci laici, percioche i claustrali religiosi non sono tenuti a tanti gran pesi, nè a cura d'anime, come sono quelli, che hanno cura d'anime.

*Armil. del
ordine. n. 1
c. vetus. 2.
q. 1.
S. Tb. 4. sen.
dist. 42. q. 3.*

*Armil. del
ordine. nu.
mero. 13.*

*C. maiores,
de baptismo
c. 2. 74. dist.*

Arml. n. 14.

*Coro. par. 3
de irregula
ritate, ca. 9.
nu. 20.*

*Coro. ibid.
Armil. dell
ordine n. 16.*

7 Si dimanda? Vno non haueua intentione di ordinarsi, ma forzatamente, & contra la sua volontà propria venne ordinato assolutamente, se costui sia ordinato? *Resp.* di no, percioche ciò facendo inuoluntariamente, non intese di fare quello, che essa Chiesa santa fa, & intende. Essendo che in tutti i sacramenti, necessariamente facino bisogno queste quattro cose. Cioè l'intentione, la forma, la materia, & il ministro. Ma se fusse stato ordinato contra la sua uolontà, non assolutamente, ma condizionatamente, perche non voleua, ma per obediienza, o altra pena, in questo caso sarà ordinato; percioche più presto ha voluto obediire, che farsi conoscere per inobediente. Però non deuesi mai sforzare alcuno in simili cose senza gran necessità, perche meritarà punitione.

8 Si dimanda? Vno haueua moglie, & fù forzato farsi ordinare, alche egli accosentì, con intentione di contenersi, dopò ordinato, la moglie non voleua contenersi, se non contenendosi peccati? *Resp.* di no, percioche è tenuto a rendere il debito a quella, perche non poteua, nè doueua pigliare detti ordini in pregiudicio di quella, nè meno lo scusarebbe, quando a far ciò fosse stato forzato dal peccato mortale, toties, quoties in conscientia, percioche se bene la forza l'haueffe costretto, quanto al corpo, non haurebbe mai potuto constringere la sua volontà, & però lui poteua non intendere pigliare detti ordini, benchè esteriormente nel corpo l'haueffe ordinato, & in questo modo non lui si farebbe obligato a mantenere castità, quando però si potesse prouare la sua volontà, non esser stata contenta, nè hauer voluto ordinarsi, ouero, che hauesse fatto qualche protesto al foro esteriore. Ma se la moglie haueffe voluto contenersi, ancora egli era tenuto contenersi per gli detti ordini riceuuti.

9 Si dimanda? Vno hauendo riceuuti alcuni ordini sacri, da un certo Vescouo, e haueua rinontiato il Vescouato, & anco la dignità Episcopale, se costui peccò? *Resp.* di sì, & immediatamente è fatto irregolare. Et l'istesso anco se scientemente pigliasse ordini da alcun Vescouo, che fosse scomunicato, faria irregolare, ma però faria bene ordinato, ma non deue esercitare detto ordine, se prima non s'haurà fatto assoluere, & hauuto la dispensa dalla Sede Apostolica, senza laquale non può mai esercitar quelli.

10 Si dimanda? Vno senza licenza del suo Ordinario si fece ordinare, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto irregolare, secondo la Summa Corona. Ma altri tengono altra opinione.

zione di no, ma deue essere sospeso. Et celebrando prima, che fosse sospeso, graueramente peccarebbe, percioche deuesi fare prima accettare dal suo Ordinario, inanti che celebri, ma però sarà bene ordinato. Et quel Vescouo, che l'ordinò, sapendolo deue esser sospeso per vn'anno; & così anco, quando da quello si ordinasse alcuno, inanti l'età legitima.

11 Si dimanda? Vno volendosi fare ordinare, fù reprobato dal Vescouo, nè lo volse ordinare, il quale furtiuamente, vsò vna certa arte, che fece, che esso Vescouo l'ordinasse, & l'ordinò, non essendosi accorto, che fosse quello, che vna, o due volte haueua reprobato, se sia bene ordinato? *Resp.* di no, percioche gliè mancata l'intentione del ministro, che era esso Vescouo. Onde colui esercitando detto ordine, è fatto irregolare, oltre il peccato, & deue esser deposto.

12 Si dimanda? Vno andò per farsi ordinare, ilquale per negligenza, o per inauertenza, o ignoranza non toccò quelle cose, che necessariamente gli erano offerte da toccarsi per quello ordine, se sia retamente ordinato? *Resp.* che varie sono l'opinioni, ma finalmente concludesi, che quando non si toccasse, basta quell'atto, che tocca il ministro, cioè del porgimento delle mani de' gli ordinanti del datlo, & assignarlo. Ma che cosa più sicura farebbe il toccarle, nondimeno chi non l'haueffe toccate, non deue far altro, & dirassi essere ordinato.

13 Si dimanda? Vno fu promosso ad alcuno ordine sacro, nè si sapeua se egli era battezzato, se non per profontione debole, per il che anco si dubitaua, se sia nè anco cresimato, se retamente sia ordinato? *Resp.* con la Summa Corona, di no, nè meno esser gli impresso esso carattere dell'ordine, essendo che prima bisogna esser battezzato, & cresimato, come principal porta di tutti li sacramenti, & è fatto inhabile, non essendo battezzato; à riceuere ogn'altro sacramento, e riandio che fosse catecumenico. Et se ciò scientemente fù fatto, merita grauissima punitione, & esso Vescouo molto più graue dell'ordinato, poiche non ha usato quella debita diligenza, che se gli conueniua di sapere, se era battezzato, sì ouer no.

14 Si dimanda? Vno per esser grande di uita, pareua veramente ch'haueffe 25. anni, ilquale solamente nè haueua 18. benchè haueffe longa la barba, & haueua giudicio ragioneuole grande, si fece promouere al sacerdotio, dicendo hauere 25. anni, se costui sia retamente ordenato, & possi celebrare? *Resp.* con la Summa Corona di sì, che è ordinato, ma è fatto irregolare, & esercitando il suo ufficio, essere anco scomunicato, quando non sia prima dispensato dal Sommo Pontefice, e deue essere deposto, e punito. Ilche sanamente determina il sacro Conc. di Trento, & anco altroue, come è detto di sopra nel caso 7.

15 Si dimanda? Vno desideraua farsi sacerdote, ma il Vescouo non lo uolse promouere, perche uiddè quello sporco della sua vita, e nel vestire, ouero per che era leproso, se esso Vescouo peccò? *Resp.* con l'Armilla di no, anzi meritò, & tanto maggiormente, quando il Vescouo, o altri anco li haueffe fatto qualche ammonitione paterna, nè però si uolse emendare; anzi dirassi lui hauer peccato, per l'istanza fatta di uolersi fare ordinare, essendo che la bruttezza, & immòditia corporale col tempo genera irreuerenza, & da scandalo, benchè in questa nostra legge non sia impedimento al riceuere del sacramento della Communione, eccetto per qualche scandalo d'irriuerenza, circa il far d'esso sacramento, o delli circostanti. Per ilche prudentemente fece, & molto meno lo doueua promouere, quando fosse stato leproso, o contagioso, o franciosato, o cascasse di mal caduco, o fosse anco rognoso. Alli quali essi Reuerendi Vescoui, deuono riprenderli, e mandarli via, come profontuosi, e sfacciati, & ciò con correctione paterna, & con carità.

16 Si dimanda? Vno essendo molto ignorante, nè potendo esser promosso all'ordine sacerdotale, per esser promosso a quello, vsò vna stratagemma, percioche menò seco alcuni chierici, o fraroncelli della sua Chiesa, molto dotti, & instrutti, presentandoli inanti al Vescouo, & gli disse Monsig. V. S. sia contenta esaminare qu'essi chierici, e veda se sono degni d'esser promossi à gli ordini, ilquale dopò esaminatoli, e trouatene uno, o più, o tutti molto instrutti, e officienti, restò sodisfatto, & disse uolerli ordinare, per laquale occasione, colui disse, che ui par Monsig. no sono dotti? tutti questi sono

Giard. di Somm. Parte Prima.

Q 3

mici

*Conc. Trid.
sess. 6. ca. 5.
et in sess. 14.
cap. 2. in
sess. 23. c. 3.
8. 9. 10. 11.*

*12.
Coro. ibid.
Arml. ibid.
num. 4.
In Conc. sub
Eugenio 4.*

*Gaie. in Sū.
S. Tho. sup.
q. 1. arti. 1.
quod. 5.
3. par. ca. 9.
de irregul.
Glo. cap. 2.
mens. de
presby. non
baptizato.*

Ibidem.

*Sess. 23. can.
pri. 12.*

*De commu.
num. 17.*

*In cap. 114
nos, de agro.
S. Tb. 4. sen.
dist. 9. q. 3.
quod. 114.*

L'Autore.

miei discepoli, però essendo uenuta questa occasione, desidero (quando piaccia a V. S. di promouermi al sacerdotio, o ad altro ordine. Il quale esso Vescouo promosse, credendo (senza esaminarlo piu altrimenti) quello fosse molto piu dotto di quelli chierici, se peccò, & sia rettamente ordinato? *Resp.* di sì, che peccò, e mortalmente, & essergli impreso, esso carattere, benché furtiuamente sia stato promosso, e con fraude, ma essere ordinato per l'intentione del Vescouo, ordenante, e d'esso ordenato, & è tenuto a farne penitenza: non picciola, & farsi assoluere.

Delle Comedie, & Tragedie. Cap. CVI.

Vedi Dispreggio, Et Schernire.

Della Communione, ò del Viatico santo. Cap. CVII.

Vedi anco Viatico. Assoluzione. Et assoluzione all'infermi al caso quarto.

S O M M A R I O.

- Communione, che cosa sia, & quante cose si ricercano dalla parte di chi la riceue.*
- 1 Vno, che non habbia dormito, nè digiuno, non deue communicarsi, benché cenato habesse inanti meza notte.
 - Colui, che si sente turbato per il cibo, non si deue comunicare, & perche.
 - 2 Il sacerdote, non essendo digiuno, non deue dire Messa, per far sacramento, per comunicare, alcuno infermo, & perche.
 - 3 Il sacerdote, non dicendo messa, può communicarsi senza stola, ma celebrando senza quella, pecca.
 - Il sacerdote, non celebrando, non deue communicarsi sub vtraque specie.
 - 4 Il sacerdote, che rompe l'hostia, ch'egli deue pigliare, & sumere, in pezzi, per communicar molti, pecca, come, perche, e quando la deue rompere.
 - 5 Il Curato, che nega la Communione al peccatore occulto posto in circolo, pecca, e perche.
 - Il curato, che nega la Communione al peccatore occulto infermo, pecca.
 - A publici peccatori incerti, deuesi negare, la Communione, benché fosse in circolo, o infermo.
 - 6 Come, e perche si deue negare la comunione a publici, & notori peccatori, benché contriti, & confessi fossero.
 - 7 La persona, che si adorna per piacere al mondo, o per vanità, & v'è per communicarsi, non si li deue ministrare.
 - 8 La persona, che due volte al giorno si comunica, pecca.
 - 9 Vn peccatore, vna volta assoluto, & ammesso alla comunione, benché incontrito non essendo publico, deuesi comunicare.
 - 10 Quello, che si ricorda essendo in circolo d'alcun peccato, come si deue comunicare.
 - 11 Se basta esser contrito senza la confessione, per communicarsi, benché non habesse copia di confessore.
 - Colui, che si comunica, senza prima esser confessato, pecca.
 - Quel sacerdote, ch' all'altare si ricordasse d'alcun peccato mortale, quello, che deue fare.
 - 12 Colui, che si comunica non digiuno, pecca, benché fosse per medicina, ma altrimenti, se fosse in infermità estrema.
 - All' infermo, che non può star col stomaco digiuno, esser permesso la comunione non digiuno, & anco all' infermo mortale.
 - 14 Colui, che si comunica in fra anno, e non di Pascha, non obedisse alla Chiesa.
 - 15 Colui, che si comunica molti giorni inanti, o doppo pasqua, o doppo l'anno, non adempie il precetto di santa Chiesa, benché ciò facesse per esso precetto.
 - 16 Colui, che non stima, ne s'astiene da peccati veniali, non si deue ammettere alla comunione, & perche.

Colui,

- 17 Colui, ch'è somministrato per necessità nelle sue infermità da donna conoscente, si deue comunicare, essendo secreto.
- 18 Non esser lodabile al laico il communicarsi ogni giorno, ma almeno ogni otto di.
- Si tentauo, ouer proua, che'l confessore deue far ver quelli, che si comunicano ogni di.
- Quando il confessore che concede al Christiano il communicarsi ogni di, ouero ogni otto di.
- 19 Non esser lectio al sacerdote communicarsi da sua posta, non dicendo Messa.
- 20 Al sacerdote, come, e quando sia lectio dir Messa, per qualche peccato commesso, e non confessato.
- 21 Vn ministro incontinentemente non si deue comunicare, se non dopo passate 24. hore almeno, eccetto: se non fosse forzato pagare il suo debito, ne potesse differire.
- 22 Il communicarsi l'istesso giorno, o il seguente, a un publico peccatore, come sia lectio.
- 23 Esser lectio, al curato comunicare vn communicato, quando sia ricercato, e che dicesse esser confessato, quanto al foro dell'anima.
- Il Curato non deue comunicare vn communicato, quanto al foro giudiciale, se non gli costa l'assoluzione prima, essendo il delitto in giudicio, ma altrimenti quando fosse secreto.
- 24 Colui, che si manca delle quattro circostanze dette in principio del capitolo, communicando si pecca.
- 25 Il proprio sacerdote pecca, quando non communicar à quello, che lui non ha voluto assoluere, essendo in circolo, e perche.
- Quello, che deue fare il Curato per il penitente sfacciato, che si volesse comunicare, non essendo assoluto.
- 26 La polluzione notturna per illusione, non impediue la comunione.
- 27 All' infermo vna volta communicato, nell'istessa infermità, si deue comunicare ancora, ma digiuno.
- 28 Colui, ch'è a caso, ma non per dispreggio, ingiustis alcune gozze d'acqua, si può comunicare.
- 29 Esser lectio a chi ha cura di casa, o di famiglia, o d'animalato communicarsi, benché assaggiato, & ingiustio habesse qualche poco di gustato, a caso.
- 30 L' infermo non communicato infra anno, e nell'infermità, saper d'heresia.
- 31 Il parochiano, che comunica vn publico peccatore, non confessato da lui quando pecca.
- Il parochiano, pecca communicando fanciulli, o pazzi, o embriachi, e simili.
- 32 Il parochiano, come deue comunicare il publico peccatore infermo, o sano.
- 33 Il sacerdote pecca, communicando un cattaroso, uomittante, o irreuerente.
- 34 Quel sacerdote, che non celebra tutte le feste principali, esser dubbio, non peccare.
- 35 Vno incontrito communicandosi, commette sacrilegio.
- 36 Esser grande irreuerenzia del Christiano communicarsi, senza prima hauersi lauato le mani, & il viso.
- 37 Esser grande irreuerenzia del Christiano communicarsi, senza prima hauersi lauato le mani, & il viso.
- 38 All' infermo communicato, sopravuiendo, esser lectio communicarsi ancora.
- 39 All' infermo nella longa infermità esser lectio communicarsi alle uolte.
- 40 Esser lectio al Diacono portare il Viatico all' infermo mortale, quando non gli sia copia di altro sacerdote, o senza licenza del Parocho.
- 41 A colui, che sia peccatore occulto, & le dimanda la comunione al parochiano, quello, gli la deue dare, benché esso parochiano sapesse quello esser peccatore, come, & perche.
- Il sacerdote, che è in peccato in compagnia d'alcuno parochiano, & li dimanda la comunione, gli la deue dare, & perche, & quando.
- Il sacerdote, che sà alcun suo parochiano, essere in peccato, perche, come, & quando lo deue comunicare.
- Il parochiano, che sà alcuno essere in peccato mortale, in publico non lo deue comunicare, nè in secreto, & come in publico lo deue auuertire, che non si comunichi, benché fosse secreto, come, & perche.
- 42 Colui, che sia in peccato ouero di sospetto di peccato, o di fama publica, il sacerdote non lo deue comunicare, & perche.
- Colui, che fosse in sospetto di peccato, & chiedendo la comunione, si deue comunicare, come, & perche.
- Colui, che sono, in peccato, e tale sono sospetti di peccato, non si deueno comunicare, & perche.

Q 4

Colui,

43 Colui, che e pazzo, o indemoniato, non si deue comunicare, & perche & quando si deue comunicare, come, quando, & perche.

Il sacerdote, che comunica alcuno, che sia in pericolo, che vomita, &c. pecca.

44 Il sacerdote, che teme negar la comunione ad alcuno per rispetto, per tema, pecca, come, quando, & perche.

Il sacerdote, che non vuole battezzare l'ammorbato, pecca, come, quando, & perche, ma nella comunione non pecca.

46 Al publico peccatore in articolo di morte dimandando la comunione, se li deue dare, altrimenti si pecca, come, & perche, & quando se deue comunicare.

47 Il condannato a morte, che dimanda la comunione, se li deue dare, & perche, & quando non le si deue dare, & perche.

48 Al scomunicato, che per qualche rispetto non può andare al Prelato, & si voglia comunicare, se si deue dare, come, quando, & perche, benchè non fosse confessato, & perche.

Il scomunicato, che aspetta di propinquar alcun sacerdote, al quale voglia confessarsi, per non potere andare al Prelato, deuesi comunicare come, & perche.

Il scomunicato effeuuamente, & ingiustamente scomunicato non si deue comunicare, come, & perche.

49 Colui, che la notte sarà incorso in pollutione, come, & perche non si deue comunicare, & quando, & perche si possa comunicare.

È astenersi dalla comunione per tre giorni, per la pollutione incorso, sia di precepto, o di consiglio, & perche.

Perche, & quando il sacerdote deue astenersi dalla comunione, & dal celebrare la Messa per tre giorni, essendoincorso in pollutione, & quando possa celebrare.

50 I congiugati di certi, che si conoscono la notte innanti la comunione, come si possono, & non si deueno comunicare, & quando, & perche.

51 Se coloro, che per diuotione restano congiogersi tre di inanti & tre di dopo, fanno bene, ma non è di necessita.

52 L'hoste, o altri che per uender meglio la sua roba, induce meretrice alla seruitù, & permette, che si facei peccato, non si deue comunicare.

53 Il Chierico, che comunica senza costa, o senza stola come, quando, & perche pecca, & non pecca.

54 Il sacerdote, che riconcilia il peccatore nell'assolue, & lo scaccia dal circolo della comunione pecca, come, & perche.

Comunione, altro non è, ch'una commune vnione di tutti fedeli di Christo, percioche tutti i fedeli christiani vniuersalmente s'uniscono con Christo, come membri di quello, essendo che tutti partecipano d'un solo pane ch'è il corpo di Christo, & d'un solo uino, ch'è il sangue di quello, anzi con verità dir potemo, noi esser fatti vn solo pane, & un solo corpo mistico nel corpo d'esso Giesu Christo. Poiche con quello per questa sacratissima Comunione strettissimamente ci congiogemo, si come hauemo già detto copiosamente nell'opera del Tesoro essendo che per questa Comunione, per laquale si riceue esso sacramento dell'Eucaristia, che vuol dir Buona gratia, quattro cose se gli ricercano, per la parte del christiano, che quella riceue, acciò utile essa Buona gratia riceua. La prima deue essere una buona, e diligente essamina, con gran contritione, & confessione, acciò sia mondo da ogni peccato mortale. La seconda, che'l christiano sia digiuno, di quel digiuno di S. Chiesa, e della natura. La terza, che quel Christiano, che quella riceue, sia almeno di anni 14. & tempo di Pasqua per feruare il precepto di S. Chiesa, & in articolo di morte. Et la quarta, che quel Christiano, che la vuol riceuere, la deue riceuere con riueranza, e diuotione. sommissa, come intenderassi nelli seguenti casi.

Si dimanda? Vno hauendo cenato, ò mangiato vn' hora inanzi mezza notte, & non puote dormire, nè meno digerire, e la mattina si comunicò, ouero disse Messa, se peccò? Resp. secondo San Tomaso, & altri di sì, percioche non si doueua comunicare, nè dir Messa; eccetto non fosse stato forzato a dirla, per qualche estrema necessitá, & anco.

Lib 6 ca. 1. fin all. 11. Quante cose si ricerca no per la parte di colui, che se comunica.

Artil. de Commun.

3. par. q. 8. art. 8. di s. l'Autore. c. 21. nu. 53

& anco il Nauarro tuole per necessitá predetta non hauer peccato; & io acconsento a questa opinione, anzi dicono di piu, che etiandio, che per il cibo d'essa cena si haueffe sentito qualche conturbatione di mente, che si poteua comunicare, e dir Messa senza peccato mortale.

2 Si dimanda? Vno ritrouandosi infermo, & uolendosi comunicare, & il sacerdote non haueua sacramento fatto, ilquale meno essendo digiuno, uolse dir Messa per far sacramento, se peccò? Resp. di no, percioche poteua ben comunicare detto infermo, hauendo sacramento fatto, benchè quello non fosse digiuno, ma per modo alcuno non doueua dir Messa, per far sacramento per questo effetto, etiandio ch'esso infermo non haueffe potuto aspettare per il giorno seguente; nè gli è ualida la scusa, che ciò haueffe fatto per fuggire scandalo, benchè il Prelato gli l'haueffe comandato. Ma si bene, quando il Papa ciò gli haueffe imposto, perche per suo commandamento haurebbe potuto celebrare senza peccato.

Nau. ibid.

3 Si dimanda? Vn sacerdote si comunicò senza dir Messa, nè meno hebbe la stola al collo, se peccò? Resp. col Nauarro di no, benchè appaia il contrario per un capitolo, ma però deuesi intendere di quel sacerdote, che celebrasse, e non di quello, che si comunicasse, o fosse infermo, ouero che fosse anche fano, o per altri leciti rispetti.

Nau. c. 54. Ang. sacerdos. §. 4. Solu. sacerdos. §. 4. §.

Ma questo è d'auuertire, che quel sacerdote, che si comunica senza dir Messa, non si deue comunicare sotto l'una, e l'altra specie, percioche peccarebbe mortalmente, & questo sia detto, *ratione signi, & non rei veritatis*. Perche doue è il corpo, iui è ancora il sangue.

Glo. c. comprimere, de consec. di. 20

4 Si dimanda? Vn sacerdote dopò consecrata l'Hostia, che portò per celebrare, dopò, che hebbe confegrata, e rotta l'Hostia in tre parti, rompe una di quelle parti in dieci pezzetti, o meno, per comunicare alcune persone, si come fece con dette particole, dopò che lui si comunicò, se peccò? Resp. quando lui non puote ueramente hauere altri comunichini, per confegrarli, & era necessitato comunicar quelli, dirassi di no, ma se a posta fatta così uolse fare, & puote hauere altri comunichini, nè li volse consecrare, nè comunicare quelle persone con quelli, dirassi di sì, per haueuer contrafatto a gli ordini, e consuetudine di santa Chiesa, ouer doueua pigliare (haueudone del sacramento riferuto nel suo luogo ordinato, per l'opportune occasioni) nè doueua altrimenti rompere in pezzetti detta Hostia, che tutta lui solo doueua riceuere. Ma non hauendo (dico) altra materia di poter fare sacramento, allhora gli sarebbe stato lecito, nè haurebbe peccato, quando fosse stato per qualche caso accidentale di qualche personaggio, o d'infermo, o pellegrino, e simili.

L'Autore

5 Si dimanda? Vn penitente si confessò dal proprio sacerdote, il quale per non haueuer dolore d'vn suo peccato, o con proposito di lasciarlo, non lo volse assoluere, dopò essendo infermo, riercò la comunione a esso sacerdote, benchè non l'habbia uoluto assoluere, & gli la negò, se detto sacerdote peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & non solamente lo doueua comunicare, per esser ammalato, poiche lo riceuò, & gli la dimandò; ma ancora se fosse stato nel tempo di Pasqua fano, & che si fosse poito in circolo publico, per esser in tempo, che per legge poteua dimandargliela, lo doueua comunicare, poiche per questa negatiua lui uiene ad infamiarlo, & a riuellare la confessione, publicando il peccato occulto, però grauemente peccò, se però non l'haueffe saputo prima da molte altre persone, perche sapendolo da altri, potena negargliela. Essendo che Christo comunicò Giuda, per esser stato il suo peccato occulto a gli altri discipoli. Ma il contrario dirassi di quelli, che fossero notori, & publici peccatori, si come nel seguente dirassi.

Naua. ibid. num. 55. & 56.

S. Bonau. & il Palud. in 4. di. 9. q. 4. col. 3. & 4. Nau. ibid. S. Bonau. & il Pal. ibid.

6 Si dimanda? Vn publico usuraro, o concubinario notorio, ouero una publica meretrice, o altro peccatore notorio, si confessò con gran dolore, & contritione, e fu assoluto, & si andò a comunicare, alquale esso sacerdote in publico gli negò la comunione, se peccò? Resp. di no, imperoche a questi tali ueramente gli deue esser negata, benchè contritamete si fossero confessati. Et questo deuesi fare a questi tali, fin tanto, che da loro sarà fatta una publica penitenza, & che esso parochiano (con loro licenza) dica, e faccia sapere in publico a tutti la conversione di quelli, & il gran pentimento di quelli.

Nau. c. 250. num. 230.

di quelli, ouero fin che per altro modo facci costare la lor conuersione, la loro emenda, & contritione, acciò da coloro, che sono stati conosciuti per pubblici peccatori, conoscano la lor conuersione, nè si scandalizzino. Come poi s'intenda esser publico; & notorio peccatore, leggasi al cap. della Restituzione della fama, al caso 27. & altri.

Medi. lib. 1. 7
c. 14. §. 42.

Nau. ca. 21.
nu. 54.

Si dimanda? Vna donna per piacere al mondo, o pure a se medesima, o per una certa uanità, andaua a confessarsi, o comunicarsi, con concieri di testa, con corni, con rizzi, & altri simili pronocariui a libidine, per esser tenuta bella, appresso il mondo, se questa deue esser ammissa a detti sacramenti? *Resp.* quando per simili fini, di nõ, percioche uedeuasi non esser contrita, nè andare con quella diuotione, che s'acconuene, ma con mala disposizione, & intentione, ma se con buona intentione, benchè così ornata, per suoi forsi conuenienti, & honesti rispetti, deuesi ammettere, imperoche questo è giudicio, che deue esser fatto dal suo Confessore.

8 Si dimanda? Vna persona essendo diuota, & semplice, per mera diuotione si comunicaua due volte al giorno senza purificatione, hora in una Chiesa, hora in un'altra, o pure in quell'istessa, se sia lecito? *Resp.* di nõ, & peccò mortalmente. Essendo che Christo una sol uolta in un giorno comunicò i suoi discepoli; & la Chiesa seguita questo ordine, nè mai ha uoluto acconsentire altrimenti. Nè meno i sacerdoti, che sono dedicati al culto diuino hanno tanta licenza, hor quanto meno la deueno hauere i laici. Onde se scientemente ciò fece, oltre il peccato, meritaria castigo, ma se per mera simplicità probabile merita seuera, & gagliarda riprensione.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 42.

Al caso 4.
& 5.

9 Si dimanda? Vno staua in continuo peccato mortale, & molte uolte, con l'istesso peccato s'andaua a confessarsi a un medesimo sacerdote, & l'ammetteua alla comunione, con promissione sempre di uolersi leuare da detto peccato; nondimeno tuttauia perseveraua in quello, se dopò molte uolte assoluto, & amnesso promissiuamente alla comunione; se ponendosi in circolo, ancor che dal sacerdote fosse amnesso a quella, & che da quello si sapesse ueramente costui perseverare in detto peccato, se si deue comunicare? *Resp.* come è detto di sopra, se fosse publico peccatore, di nõ. Et se lui si cauasse di seno alcun bollettino d'essersi confessato, & assoluto, deue dirgli andate a quel sacerdote, che ui ha confessato, & fate, che lui ui comunichi, perche io non uoglio comunicariui, finche publicamente nõ habbiare sodisfatto a Dio, & alla mia parochia, acciò quella sappia manifestamente uoi esser emendato. Ma se il peccatore fosse secreto, deuesi ammettere, benchè perseverer nel peccato tuttauia, per non essere ancora fatto notorio. Come s'intenda poi questo esser notorio, leggasi al caso 27. al capitolo della Restituzione della fama.

In ca. 1. 17.
q. 1. col. 2.

10 Si dimanda? Vno contritamente essendosi confessato, s'andò a comunicare, & mentre si ritrouaua in circolo con molte persone, si ricordò d'un peccato mortale, delquale non si confessò, per non essersi di quello ricordato, ilquale per non dare scandalo, si comunicò senza confessar quello, o pur per non tenere occupato esso Confessore, o dar fastidio ad altri, ma con proposito di confessarsi subito leuatosi di circolo, dopò comunicato, se peccò? *Resp.* di nõ, bastandoli la contritione, non restando per negligenza, o per poca diuotione. Et se questa sua confessione, & comunione non sarà stata per uoto; di confessarsi piu uolte all'anno, basterà, che egli si confessi all'altro tempo ordinario di Pasqua. Imperoche a questo non si truoua, nè testo, nè Canone alcuno, quando fosse nel tempo Pasquale ordinato. Ma se sarà per uoto, basterà, che se ne confessi all'hora, quando ritornerà a confessarsi. Benchè ne anche questo non si può prouare esser cosa necessaria, per rigore della legge, se però quel proposito non sarà uoto, perche non essendo uoto, non obliga, secondo l'Archidiacono.

Medi. ibid.

2. Cor. 11.

11 Si dimanda? Vno senza essersi confessato sacramentalmente, per non hauer hauuto copia di Confessore, s'andò a comunicare, hauendo solamente contritione de' suoi peccati, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè fosse di Pasqua, perche essendo la confessione sacramentale, *de iure diuino*, deue sempre precedere, & non hauendo copia di Confessore. *Credo, & manducasti*, finche tu l'haurai; imperoche dice l'Apostolo: *Probet autem seipsum homo, &c.* Che altro non ci uol dire, se non che niuno s'accosti a tanto sacramento, se prima non sarà contrito, & dolente, & dopò confel-

confessato sacramentalmente, cò guardarsi di non hauer la coscienza di peccato mortale. Et il Concil. Trid. non dice. *Nullus sibi conscius mortalis peccati, &c.* Onde per riceuer questo Sacramento, il Christiano deue prima confessarsi, ne gli basta riceuerlo con contritione, & dolore. Et se vno si comunicasse con peccato mortale, peccaria piu grauemente contra quel precetto, che ci dice, che dobbiamo accostarci con purità a sì alto sacramento, & offeruaria il precetto della Chiesa, di comunicarsi una uolta l'anno, ma in dannatione dell'anima sua. Et questo intendesi di colui, ch'ha commo dità di confessarsi senza scandalo; ilche molte uolte non può fare il Sacerdote, massimamente quelli di Villa, alquale basta hauere la contritione, & uolontà di confessarsi per la prima occasione, per poter dire, o finire la Messa, quando all'Altare si ricordasse di qualche peccato mortale, hauendo quella incominciata.

12 Si dimanda? Vno s'andò a comunicare contritamente, ma non digiuno, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ancorche fosse per via di medicina, perche deue esser digiuno da meza notte indietro, (si come detto haenno di sopra) eccetto non fosse infermo, ilquale può senza peccato riceuere il santissimo Viatico, benchè hauesse mangiato, & che se ne ricordasse, essendo però in estrema necessità d'articolo di morte, o che non potesse star col stomaco digiuno per molte hore. Imperoche la S. Chiesa nõ ha voluto obligare questi ammalati mortali al digiuno, ma che possano riceuere secon do la comodità, & poter loro.

13 Si dimanda? Vno hauendo fatto la mattina, che si doueua comunicare, un poco di collatione, s'andò a comunicarsi, perche non si ricordò d'hauer mangiato, se peccò? *Resp.* di sì, se crassamente, ma se semplicemente senza hauer pensato a quella collatione, nè era solito ciò fare, dirassi di nõ, che non peccò, essendo scusato dalla ignoranza iniuincibile, o peccò uenialmente.

Et l'istesso dirassi di quello, ch'è solito la mattina a digiuno torre alcuna cosa, per l'indispositione del stomaco, non ricordandosi hauer preso alcuna cosa.

14 Si dimanda? Vno si comunicaua una uolta a l'anno, ma di Natale, o d'ogni Santi, & non di Pasqua, se costui adempì il precetto della Chiesa, che comanda comunicarsi una uolta a l'anno di Pascha? *Resp.* di nõ, che non l'adempì, & peccò mortalmente, nè offeruò il precetto della Chiesa, ilquale comanda, che si comunichiamo di Pasqua di Resurrectione, cioè, o otto di innanti, ouero otto di dopò, Doue però nõ è vnanza di comunicarsi qual si uoglia giorno di Quaresima, ouero che dal confessor non gli fosse prolungato il tempo, per qualche legittima causa, o per diuertirlo da qualche peccato, nel quale si ritrouasse a perseverare.

15 Si dimanda? Vno nel tempo di Pasqua, secondo il precetto della Chiesa non si comunicò ma si comunicò dopò Pasqua infra anno, cioè 20. ouero 40. di dopò Pasqua, con intentione di adempire il precetto della Chiesa, che dice, si debba comunicare una uolta a l'anno, se peccò? *Resp.* di sì, perche non adimpite il precetto, ilquale è affermatiuo, & esplica il tempo di Pasqua, può nondimeno il confessore, per giusta causa prolõ gare il tempo. Però bisogna comunicarsi dentro l'anno, & non dopò l'anno, poiche passato l'anno, non è più sotto l'obbligo. Ma non intentione già questo nella confessione il precetto della quale include un precetto negatiuo, onde si può confessare, quando li piace, & passato l'anno, resta obligato: si come si dirà al suo luogo nel capitolo dell'offeruanza del precetto della Confessione.

16 Si dimanda? Vno non teneua conto ne stimaua i peccati ueniali, non guardandosi da quelli, nè cercava d'emendarsi da quelli, se si deue ammettere alla comunione? *Resp.* di nõ, fin'a tanto non si facci promettere, & offeruare d'emendarsi da quelli; particolarmente, quando in quelli, facilmente gl'incorresse, & il commettesse. Imperoche se bene il peccato ueniale non è contrario alla charità, nondimeno impedisce il seruore, & accrescimento di quella. Et anche, perche è una certa indecenza di tanto & sì alto sacramento.

17 Si dimanda? Vno conosciua una donna maritata longo tempo, ilquale essendo infermo, & ritrouandosi in estrema necessità, pentito, con promissione di leuar l'occasione, se guarisce, la detta donna gli somministrava da uiuere, mentre era in letto ammalato in casa di quello. Se costui, deuesi comunicare? *Resp.* di sì, percioche il peccato era secreto

Seff. 13. c. 7.

Naua. c. 21.
nu. 49.

S. Thom. 3.
par. 9. 180.
art. 4. & in
4. dist. 17. q.
3. art. 2. q. 4.

Sil uer. Eu-
car. 2. q. 4.

Med. ibid.

Med. ibid.

Med. ibid.

Naua. c. 21.
nu. 45.
S. An. 5.
par. 11. g. ca.
9. §. 3.

Med. ibid.

Med. ibid.

L'Anno.
no. 12.

to, la donna vsaua ver quello charità, per la necessitá, nellaquale si ritrouaua, nè daua occasione al marito di pensar male, nè scandolo ad altri.

18 Si dimanda? Vno ogni di si communicaua, se sia laudabile? *Resp.* secondo li facti Dottori, che pare di no, ma si bene ogni otto di, essendo, che non ogni persona habbi vguale diuotione, & apparecchio. Imperoche vn secolare per santo, ch'ei fosse non ha d'hauer questa licenza di comunicarsi ogni di, ma al più ogni settimana vna volta, certo non fosse tale, che facesse miracoli, & fosse simile a vn S. Francesco, & vna S. Caterina. Et à conoscerne questi, se siano tali, al Confessore sarà lecito farne alle uolte qual che tentatiuo, con dirli fratello, à me non piace, nè uoglio, che ui comunicate, se non tre uolte a l'anno, o cinque, &c. se da quel tale questo precetto amorenolmente, sarà accettato, & con humiltà abbracciato, mostrerà segno di buona mente, & purità, & allhora esso Confessore liberamente gli lo potrà concedere, che ogni settimana si comunichi. Ma se dura cosa li paresse, & à questa vbidienza ripugnasse, con dire, questo è vn leuargli la diuotione, & disconsolarlo, con piangere, & simile. Et che mostrasse, rammarico allhora sarà segno, non buono, nè merita comunicarsi, se non due, ouer tre volte a l'anno, poiche a questi tali il comunicarsi spesso, sarà come un'esca del diuolo, acciò poi commetta maggiori disordini.

19 Si dimanda? Vn sacerdote hauendo fatto, o facendo alcun uiaggio, arriuando a casa, doppo mezo di, soleua, o uolse per sua mera, & semplice diuotione andare al tabernacolo, & prendere vn'Hostia; & da sua posta comunicarsi, essendo, che ogni giorno lui era solito dir Messa, & comunicarsi, & in quel giorno, o giorni; non puote dirla per esser sonata nona, se peccò? *Resp.* di sì, perche mai questo è stato vsato da S. Chiesa, nè mai hanno uoluto i nostri padri accontentire a questo rito.

20 Si dimanda? Vno hauendo conosciuta vna dōna, ouero essendosi corotto la notte precedente uolontariamente, o di giorno, s'andò a comunicare, ouero non essendo conuito, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; eccetto non fosse per qualche cagione, o che non fosse per pollutione notturna hauuta in sogno senza peccato mortale, cō displicenza, ancorche procedesse da cagion mortale, & che fosse astretto à celebrare per qualche necessitá, ò per obligo suo, o di altri, perche necessariamente bisogna supplire, essendo che allhora bastarebbe la contritione, con la confessione sacramentale.

21 Si dimanda? Vn maritato douendosi comunicare la mattina seguente, pagò il debito matrimoniale la notte precedente, & si comunicò, se peccò? *Resp.* di sì, se scientemente, o per incontinenza questo hauesse fatto, ma se essendo ricercato, ne con ripulsa honesta, ciò hauesse potuto fuggire, peccò uenialmente, nè si deue comunicare, potendo lecitamente differire, essendo che almeno per 14. hore si deue astenere, quando non potesse per tre giorni al piu.

22 Si dimanda? Vno hauendo perseverato longo tempo in qualche peccato mortale, & essendo confessato, il giorno istesso, che si confessò, o il seguente, si comunicò, se peccò? *Resp.* in questo, deue esser il giudicioso Confessore il consultore, perche veramente non è lodabile cosa, di subito confessato concedere à questi tali subito la comunione, ma deue farlo aspettare almeno per otto, o dieci giorni, dopò confessatosi, perche dopò detto tempo, deue esser riconciliate, un'altra uolta, & stare in diuotione, & in ordine in questo tempo, & digiunare, & fare altre opere pie, perche il comunicarsi così subito, e segno di voler ritornare facilmente al uomito de' peccati.

23 Si dimanda? Vno essendo scomunicato, andò & ritrouò il proprio sacerdote, & gli disse uolerli comunicare, il quale sacerdote sapeua ueram cōte colui esser scomunicato, il quale comunicò, se peccò? *Resp.* di no, perche, esso Parocho è tenuto a credere a chi dimanda la comunione, & dargliela, ogni uolta però, ch'esso penitente gli dicesse esser confessato ad un'altro sacerdote, & questo quanto al foro dell' Anima, perche quanto al foro giudiciale, non è tenuto a credergli, nè meno deue comunicarlo, se prima non gli facesse constare lui essere stato assoluto dalla scomunica. Et questo allhora deue fare esso Parocho, quando il delitto fosse condotto in giudicio. Imperoche quando il delitto, o la scomunica fosse segreta, gli deue credere, & comunicarlo, perche allhora non torna in pregiudicio del terzo. Et in questo modo intendesi la scomunica esser segreta, quando non sia peruenuta al foro giudiciale. Et di qua

qua nacque, che Christo communicò Giuda, perche, ancora non era il suo delitto occulto, fatto palese, & notorio, ma solo esso Sacerdote Christo lo sapeua, & esso Giuda, che lo doueua tradire, & non gli altri Apostoli.

24 Si dimanda? Vno s'andò a comunicare, con mancamento d'una di quelle quattro cose, dette di sopra al caso primo, cioè, che si richiede al ricenimento di tanto Sacramento, se peccò? *Resp.* di sì, percioche colui, che desidera riceuer la gratia di questo Sacramento, deue essere disposto, & armato di tutte dette quattro cose, già pre dette nel principio di questo capitolo della Comunione, perche si farebbe Reo del Sangue di Giesu Christo, facendo altrimenti, si come detto hauemo nel capit. della Confessione; però deue esser contrito, digiuno, & ogni anno una uolta nel tempo statuito da Santa Chiesa, & nella età conueniente, cioè delli anni della discretione, laquale discretione sarà quella, quando vno conoscerà il bene, & il male, che suole, allhora conoscersi, quando s'arriua all'età di 12. ò 14. anni in sù. Ma perche la consuetudine è ottimo interprete della legge, diremo li fanciulli, & fanciulle allhora deueni permittere alla Comunione, quando saranno introdotti da loro padri, ò madre, ouero da i loro Confessori proprij, che n'hauranno fatto esperienza.

25 Si dimanda? Vno essendosi confessato dal proprio Sacerdote, il quale non lo uolse assoluere, & quello nel giorno di Pasqua postosi in circolo, si uoluea comunicare, al quale esso sacerdote negò la comunione, se detto sacerdote peccò? *Resp.* di sì, imperoche per questa uia indiretta uenne a manifestare, & a scoprire alcun difetto di quello, dando ad intendere alli circostanti, quello hauere qualche gran peccato, benchè non l'hauesse, & che però gli negò la comunione, ouero non hauerlo uoluto assoluere; onde gli dette nota publica d'infamia, si come detto hauemo ancora. Però in questo deueno li sacerdoti esser prudenti, con farlo chiamare secretamente, con scusa di uolergli parlare d'alcune cose, & separatamente auuertirlo, dicendoli, lui non essere assoluto, & che però auuertisca a quello, che lui fa, & come vadi a riceuere nostro Signore in dannatione sua, & simile sorte di parole separatamente, & in secreto. Et molto peggio sarebbe quando dicesse, fratelli farci indietto, perche gli è infra di voi un caso riservato, delquale non l'ho potuto assoluere, ouero si dicesse essendo congregati tutti per riconciliarsi, fratelli uoi sapete quello, che haueate da restituire, però andate, ò portate, quà da mi la restitutione, se uolere che v'assolua, & simil'si come io sò alcuni sacerdoti, che ciò fecero.

26 Si dimanda? Vno douendosi comunicare la mattina seguente, per illusione diabolica, la notte inanti la comunione, si cortompette in sogno, il quale non uolse restare però di comunicarsi la mattina, se peccò? *Resp.* quando questa corruzione fosse stata senza sua colpa, & che per la causa d'essa pollutione conoscesse quella fosse stata fatta per illusione del Demonio, acciò distollesse quello dal debito suo, & dalla grande diuotione, che in quello era, dirassi di no, che non peccò, & fece bene, & santamente a non farne stima alcuna. Et massimamente, quando la diuotione fosse tanto grande, per laquale, non deue nè anco differire il comunicarsi. Ma fuor di questo caso, tanta cosa sarà differirla, per le ragioni dette altroue. Eccetto però, che la diuotione non fosse tanto grande, che leuasse, & nettasse ogni sporchezza, ò che l'astrenesse, o altri negotij, & impedimenti leciti, che per modo alcuno non la potesse differire per altro tempo.

27 Si dimanda? Vno staua ammalato, il quale una uolta riceuette il Santissimo Viatico, & continuando essa istessa infirmità, un'altra uolta da lì a quindici, o uenti giorni, o piu dimandò di nuouo la comunione, se si gli deue dare piu? *Resp.* di no, come Viatico, che per necessitá riceuette, forsi non digiuno, ma se li deue dare come comunione, & non come Viatico, & à digiuno, senza hauer gustato cosa alcuna, nè meno per via di medicina.

28 Si dimanda? Vno uolendosi comunicare la mattina, mentre si lauaua le mani, il uiso, & la bocca, ingiortà (non uolendo) vn poco d'acqua, nè però uolse restare di comunicarsi, se peccò? *Resp.* di no, quando per poca quantità, & senza dispreggio, ma firmamente in simul modestia, nettezza, & preparatione.

Medi. ibid. S. Thom. S. Agost. S. Bonau.

Medi. ibid.

Nau. c. 21. nu. 50. et 51

S. Thom. in 4. di. 9. q. 80. 3 par. q. 80. art. 7. Cuius in summa cōtra sacramentalis. Nau. ibid. etc.

Nau. ibid.

Arm. de cōf. nu. 36. Et de absolutiōne, n. 21. S. Thom. in quol. Fo. And. P. a. mor. in c. si cut si per Gl. 1. de serment. e. com.

Arm. de cōmuniōne, nu. 1. et 2. S. Thom. 4. sent. di. 17. q. 3. art. 1. quol. 4. Cōm. Trid. sess. 13. can. 11. Eugenio 4. in c. omnis. de pau. etc. re. in d. ca. omnis. Coro. de reiteratione cōfessionis 1. p. c. 1. nu. 15.

Coro. 1. par. de luxuria, ca. 1.

S. Thom. Rē. car. Palu. c. 16. nu. 7.

Nau. ibid. nu. 53.

Nau. ibid.

- 29 Si dimanda? *Resp.* Vno cuoco, ò vna massara, ò madonna di casa preparando il desinare per il suo patrone, ò famiglia, ouero volendo dare da reficiare a qualche ammalato alcuna scudella di brodo, assaggiò; quello ouero cercando con l'assaggio certo vino, che voleua comprare n'ingiotti vn poco contra sua volontà, & intentione, & douendosi comunicare, non restò per queste sopradette cose di comunicarsi, se peccò? *Resp.* di nò, non essendo fatte per dispreggio, nè essendo stata gran quantità, ma se con malitia, o con tenerne poco conto, dirassi di sì, che peccò.
- 30 Si dimanda? Vno in articolo di morte non si comunicò, secondo il costume della Chiesa, se peccò. *Resp.* se per negligenza, pare che peccò venialmente, ma di Pascha mortalmente, & se per dispreggio, e specie d'heresia, dirassi di sì, nè si deue sepellire in sacriato, senza consiglio del Superiore; & chi restò per non hauer hauuto piu pensiero, che tanto, per non essersene curato molto, peccò mortalmente, ma non per esser il Viatico, come viatico, sacramento di necessità, quando si fosse però comunicato la Pascha, passata, alcuni uogliono, che non peccasse mortalmente; quando non vi sia stato il dispreggio, secondo il Gaetano. Ma io direi esser tenuto ciascuno comunicarsi in articolo di morte, sotto pena di peccato mortale, potendo, & che non restasse per alcuna giusta causa.
- 31 Si dimanda? Vno si comunicò, con poca riuerenza, essendoli occorsa pollutione la notte, se peccò. *Resp.* di sì, imperochè alcuno per alcuna pollutione accadutoli la notte precedente, & che si uoleffe andare a comunicare, et andio che fosse stato con sua moglie per stimolo di carne, non deue comunicarsi, eccetto per cagione ragionevole, & contrito, & che non gli sia l'irreuerenza, si potrà comunicare, perche se pur peccarà, sarà veniale, per non dare tutta quella riuerenza, ch'è tenuto a tanto sacramento. Et quando non gli fosse per nascere alcun scandalo, & che per riuerenza restasse, o rimamente farebbe, essendo che questo sacramento ricerca la diuotione attuale. Et colui, che per detta pollutione, hauesse tanta contritione, & diuotione, & che si comunicasse, può anco meritare piu tosto, che peccare, ancorche senza necessità.
- 32 Si dimanda? Vno Sacerdote Parochiano, non hauendo lui confessato alcun peccatore publico, lo comunicò, come sono concubinarij consuetudinarij, per lungo tempo, o meretrice publiche, ruffiani, & simili, scientemente, se peccò? *Resp.* di sì, eccetto però, che non fosse in articolo di morte, & che mostrasse segno vero di contritione, con promessa ferma di lasciare il peccato, allhora lo deue comunicare, & ministrare li sacramenti di Santa Chiesa. Ma in tempo di Pascha, non essendo contrito, & essendo stato lungo tempo, ò tampoco, non lo deue comunicare; ma imponerli, che stia fin' alla Pascha di Maggio, o anco piu di lungo tempo, o piu curto, accid si faccia proua di lui, se haurà lasciato il peccato, & che ritorni a confessarsi ancor da lui, & non da altri, & allhora deuesi poi comunicarlo, altrimenti nò. Ma in articolo di morte sì. Et etandio peccarebbe esso Sacerdote, quando comunicasse persone indegne, come sono fanciulli auanti il tempo, pazzi, embriachi, & simili, mentre fusse nell'atto dell'imbriachezzo. Et anco i frenetici. Ma quando esso infermo si uoleffe comunicare, come publico peccatore, ch'è stato, prima esso Sacerdote deue provedere allo scandolo; cioè che prima publichi, come il peccato è rimesso, nelquale egli si ritrouaua, cioè ch'è dalla scomunica liberato; & simili.
- 33 Si dimanda? Vn Sacerdote Curato comunicò alcuno, ilquale lui sapeua, ch'era publico peccatore, o concubinario, o Ruffiano, o meretrice, ilquale disse essersi confessato dal tale frate, nè però haueua fede alcuna di ciò, che sia la uerità, se lui peccò? *Resp.* se detto peccatore la Pascha inanti si confessò, & si comunicò, dirassi, che non peccò altrimenti, ma se non si fosse comunicato, certamente non lo deue comunicare, se non li mostra prima la fede d'esser assoluto. Et quando fosse peccatore publico per voce, & fama, ouero publicato in giudicio, non si deue nè anco comunicare se prima non hauerà la fede d'esser stato assoluto, & publicato d'esser liberato dalla scomunica, & che gli è rimesso il peccato. Et tutto questo deuesi fare per provedere al scandolo. Eccetto però, che non fosse in transito di morte, che non si hauesse tanto tempo di fare ciò, ch'allhora si doueua fare, & lo deue absolvere, mostrando segno di contritione, & comunicarlo, o darli l'oglio santo. Il resto vedi nel

Armi. de
comitu. n. 4

Gaet. vi sup.
Et inf.

L'Autore.

Armi. ibi.
nu. 5.

Gaet. vi sup.
Et inf. ver.
foliu. S. 2

Armi. ibi.
nu. 6. Et 10

Gaet. vi sup.
pra.

nel cap. della Fornicatione, doue che di questa materia, & casi così pericolosi pienamente dichiariamo. Allequali cose aprite vi prego Reuerendi Curati gli occhi della uostra coscienza, accid insieme con essi non ui illaqueate.

- 34 Si dimanda? Vn Sacerdote comunicò uno, che scientemente non faceua quella riuerenza, che si doueua a tanto sacramento, essendo che continuamente sputaua, & uomitaua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperochè a questi basta usare le parole di quel Dottor Santo; *Credo, & manducasti*, nè per modo alcuno questi tali deuesi comunicare, ponendosi in pericolo, che si reuochi il santissimo Sacramento. Et parimente peccarà & grauemente quel Sacerdote, che sarà negligente, o che si farà beffe, o sarà pigro a ministrare il viatico a gli infermi.
- 35 Si dimanda? Vn Sacerdote a pena celebrò tre, ouero quattro uolte all'anno, se peccò, per celebrare di raro? *Resp.* essere cosa difficile a dir di nò, per quello, che San Tomaso dice, con ragioni molto gagliarde, imperochè vn Sacerdote almeno deue celebrare tutte le feste principali, che vengono in fra l'anno: Essendo, che questo sia il proprio de' buoni Sacerdoti, eccetto però, che non si astenessero per instinto dello Spirito santo, altrimenti dirassi quelli, che così rare uolte celebrano, meritare grande riprensione.
- 36 Si dimanda? Vno andò alla santa Comunione, senza esser contrito, o almeno attrito de' suoi peccati, se peccò? *Resp.* di sì, & anco incorre nel sacrilegio, come uiolatore di tanto sacramento, quando però ciò scientemente faccia, con scendosi nel peccato, che si ritroua, nè curandosi d'essaminare la sua coscienza, nè si ricorda del peccato fatto, peccò (dico) mortalmente, per l'omissione uolontaria, per non hauer fatto quello, che doueua, per prouarsi, come dice l'Apostolo.
- 37 Si dimanda? Vno si andò a comunicare, nè si laudò il uiso, nè le mani, andando così lordamente con immonditia corporale a tempo, o perpetuo, essendo solito di stare, & uiuere così sporcamente, come sogliono essere alcuni scopacamini, se peccò e *Resp.* Per certo a tanto sacramento deuerrebbe l'huomo accostare mondo, non solo di dentro, ma ancora di fuori, & questo non tanto per il sacramento, che ha da riceuere, essendo che a quello non pregiudica, che non sia l'istesso sacramento nell'huomo contrito, & ben disposto, ma per il scandalo, & per la schifezza, o deuiazione dell'altre persone, che sono appresso di lui, o per cagione di qualche pericolo d'irreuerenza circa esso sacramento.
- 38 Si dimanda? Vno si ritrouaua essere infermo, ilquale confessato che fu, riceuette il santissimo Viatico, dopò soprauiendo, uolse di nuouo de li alquanti giorni pigliare la sacra comunione per viatico, se sia lecito? *Resp.* di sì, & etandio, che non fosse digiuno, soprauiendo per qualche caso accidentale, & ragionevole deuesi comunicare, imperochè potrebbe essere, che in quel tempo di mezo egli hauesse peccato mortalmente, & che di nuouo si voglia riconciliare con Christo, & in esso incorporarsi per via di quel desiderio della santa Eucaristia, & pigliarla se mai può.
- 39 Si dimanda? Vno si ritrouaua infermo, & riceuè il Santissimo Viatico dopò alcuni giorni, otto, ouer dieci, o piu, lui di nuouo, essendo nell'istessa infermità, se si tuol comunicare, se sia lecito? *Resp.* di sì, pur che sia digiuno, imperochè se non fosse digiuno, non si deue comunicare, perche già il Viatico necessario l'ha riceuuto, nè per necessità (non essendo digiuno) non se li deue piu dare. Ma questo precepto deue hauere esso infermo di non comunicarsi così spesso in una istessa infermità.
- 40 Si dimanda? Vn infermo ritrouandosi in alcuna Parochia, & in articolo di morte, nè ritrouandosi il Parochiano, nè meno alcun'altro Sacerdote da poterli portare il santissimo Viatico, fu ricercato il Diacono, & gli lo portò, se peccò? *Resp.* di nò, etandio che sia stato senza licenza del suo Prelato, o del suo Sacerdote Parochiano, essendo quelli assenti; & etandio in caso di necessità. Ma fuori di caso di necessità, peccarebbe, quando ciò facesse senza licenza d'esso Sacerdote. Ma con licenza può fare, & senza peccare.
- 41 Si dimanda? Vno era peccatore occulto, ilquale andò, & dimandò la comunione al suo Sacerdote, ilquale era consapevole di questo suo peccato, & anco era esso Sacerdote in simil peccato con lui, & lo comunicò, se peccò? *Resp.* di nò; hauendo gliela

De penit. &
remiss. cap.
quod m te.

Armi. ibi.
num. 11.
S. Agost.
Caes. vi sup.
pra.

Armi. ibi.
num. 14.
S. Th. 4. sen.
dist. 12. q. 3.
ar. 1. quod-
lib. vii.

Armi. ibi.
num. 16.
S. Thom. 3.
par. 9. 80.
1. Cor. 1. 1.

Armi. ibi.
num. 17.

In cap. tua-
nos, de agro.

Armi. ibi.
num. 18.

Ibidem.

Ibidem.
S. Th. d. 93.
c. presente.

In c. Diacono,
ead. dist.
In Clemens.
Religios,
de priuil.

Armi. ibi.
num. 23.

S. Thom. 3. parte 9. 80. art. 6.

Arm. ibid. num. 24. S. Th. 4. sen. sup. ca. scap. coniugii, 2. q. 5.

Arm. ibid. num. 25. In cap. 55. qui. in 26. q. 6. S. Th. 4. sen. vi supra.

Arm. ibid. n. 26.

S. Tho. vbi sup. c. de homine, de celebr. miss.

Dell' Homicidio, m. 7.

Arm. ibid. num. 27. Ang. vi supra.

Arm. ibid. num. 27. Cap. x. sup. de her. li. 6. Et inf. per Euch. sr. per soluta.

dogliela richiesta in publico, ma se l'hauesse richiesto a douerlo comm unicare secretamente, lo deue auuertire, che non si comunicari; essendo in quel peccato, nè lo deue comunicare, facendoli alcuna istanza cosi in secreto. Et anche può auuertire generalmente in publico, quando publicamente fosse stato richiesto a douerlo comunicare, dicendo: Guardateui fratelli di non vi comunicare in peccato mortale, perche è grauisimo peccato, & lo riceuereste in dannatione dell'anima vostra, Et simil forte di parole.

42 Si dimanda? Vno essendo sospetto d'alcuno peccato, di sospetto uiolento, & fama publica. Il sacerdote ricercato a douerlo comunicare, non lo uolse comunicare, per detto sospetto, se peccò? Resp. di no, imperoche dirassi esser come publico peccatore, che la chiede per sperimentare; acciò gli sia data loro, & è cosa abrogata. Ma quando di sospitione leggiera, non se li deue negare. Ma a quelli, che grandemente sono sospetti, in modo alcuno non si deuono comunicare.

43 Si dimanda? Vno una uolta era pazzo, ouero indemoniato, & andò dal sacerdote, che lo comunicasse, ilquale comunicò, se peccò? Resp. quando fosse ancora nella pazzia, ouero esser restato per poco spatio di tempo di far pazzie, dirassi di sì, & mortalmente, & piu grauemente, quando gli fosse pericolo, che quello il vomitasse. Ma se lungo tempo fosse stato senza pazzia, dirassi di no, ouero che alcuna uolta hauesse fatto alcuna pazzia, & che altre uolte per innanti la pazzia s'era ancora comunicato, non essendoli pericolo del uomito. Et nell'istesso modo ancora dirassi de gli indemoniati. Ma quando quelli fossero oppresi dal demonio, per qualche loro graue peccato, in modo alcuno non si deuono comunicare.

44 Si dimanda? Vn sacerdote, essendoli richiesto la comunione da alcuno suo amico, o padrone, o Signore, ilquale per alcun modo si faceua temere, o per rispetto, & riuerenza, che gli portaua, o per sospetto, o per esser complice nel peccato, o che tema negargliela, ilquale sapeua, che era publico, o secreto peccatore continuato, ilquale de iure non lo poteua, nè lo doueua comunicare, ma per compiacerli lo comunicò, ma lo comunicò con un'hostia non consecrata, se peccò? Resp. di sì, imperoche questo sacramento, itquale è di uerità, non deue esser finto, quantunque indegno sia colui a riceverlo, imperoche si darebbe occasione di commettere errore, & idolatrare. Ma piu presto deue darli la uera hostia, che far commettere idolatria.

45 Si dimanda? Vno ritrouandosi, dopo confessato, essere ammorbato in una terra, doue era la peste, & uolendosi comunicare, il Prete non lo uolse comunicare, dubitando non ammorbarsi, & morire, se peccò? Resp. di no, percioche dice l' Armilla ancora, di fuori del battesimo, niuno esser tenuto a poner la sua uita in pericolo, benchè corporale, per saluare la spirituale al profimo in questo modo, essendo che senza la comunione uno, che sia contrito in quel caso, si può saluare. Ma nel battesimo peccaria grandemente, poiche quello è porta del Paradiso.

46 Si dimanda? Vno essendo in articolo di morte, ilquale era publico peccatore, & dimandò la comunione, alquale il sacerdote non lo uolse dare, per esser publico peccatore, se peccò? Resp. di sì, imperoche a ciascuno in punto di morte, che confessò, e contrito sia, & che la dimanda, si deue dare, massimamente in articolo di morte, cò promissione di lasciare il peccato, soprauiendo. Ma senza contritione, confessione, sodisfattione, & promissione effettuale, in alcù modo non se li deue dare, nè meno sepellirlo in sagrato.

47 Si dimanda? Vno essendo condannato alla morte dalla giustitia, ilquale confessò, & contrito dimandò la comunione, & il sacerdote gli la dette, se peccò? Resp. di no, imperoche, etianadio a questi si deue concedere, dimandandola, & anco sepellirla in sagrato, eccetto se specificatamente per le leggi non li fosse denegata, a i quali basterebbe solamente il dirli la Messa, & la contritione. Di maniera concluderemo, che a tutti quelli, che dimandano la confessione, & comunione, a tutti si deue concedere, essendo contriti, & confessi. Etianadio a un'heretico relasso, & ad uno scomunicato penitente, absoluedolo sempre dalla scomunica.

48 Si dimanda? Vno essendo incorso in scomunica, o ritrouandosi incorso in alcun caso riferuato al Superiore, alquale, per allhora non poteua andare per alcuni rispetti, ma talmente era contrito, che lui presumeua comunicarsi, per fuggire lo scandalo, o l'infamia.

o l'infamia se peccò? Resp. di no, secondo alcuni Dotttori. Et Pietro Raimondo aggiunge una cosa, che se alcuno spettasse di propinquo qualche sacerdote, col quale potrebbe con più diuotione dire i suoi peccati, potrebbe così contrito pigliare la comunione, allaquale opinione acconsente anco il Gaetano. Nondimeno in questo seguiranno S. Tomaso, si come hauemo già detto di sopra, che è buona, & santa cosa, che preceda la confessione con pena di peccato mortale. Et dico affermatiuamente, che se anche uno fosse scomunicato ingiustamente, si deue astenere dalla comunione; perche dico, che in simili casi non basta la contritione sola, che li fa bisogno anco la confessione, & l'assoluzione, onde auuertisca esso sacerdote, come ministra questa santa comunione, in questi casi, quello, che faccia.

49 Si dimanda? Vno la notte innanti, che si doueua comunicare, incorse in pollutione, se si possi comunicare, o celebrare senza peccato? Resp. se li dette cagione, per la quale è uenuta, ouero alcuna complacenza dirassi di no. Eccetto però come dice il Nauarro, che la contritione non fusse tale, & tanta, & anco la necessità di celebrare, che dopo confessatosi, li farebbe lecito, altrimenti in quella mattina si deue astenere, perche in questo modo si deue intendere quello, che dice San Tomaso nelli Quolibetti, che ciascuno si debba astenere per tre giorni, non esser di precetto, ma di consiglio, per la gran riuerenza, che si deue portare a tanto sacramento. Et questa è la figura, che si ha di Oza percosso da Dio, per hauer toccato l'Arca, esser questo Sacramento, come vogliono i Dottori. Et il Tipo, quando Dio comandò alli figliuoli d'Israel, che uolendo riguardare la nuuola nel monte, doue era Dio, che s'astenessero per tre giorni dalle proprie mogliere, significando l'astinenza, che si deue hauere nel riceuere un tanto Sacramento. Ma se la pollutione sarà ueniale, si potrà comunicare, o celebrare. Haimo guardarsi quelli, che a posta fatta vanno a celebrare, dormendo con le meretrici, &c. per non passar più oltre. Ma quando in questo modo fusse, astenghisi per quella immonditia, potendo far di meno. Et questo non perche quell'immonditia macchia questo Sacramento, perche una cosa spirituale, non può esser macchiata da una cosa corporale, ma per la dannatione dell'anima sua. Sed probet seipsum homo, & sic de pane illo edui. Et il secolare (senza scandalo) non può fallare a differire la comunione.

50 Si dimanda? N. & C. conforti. come persone diuote, spesso si confessauano, & si comunicauano, benchè carnalmente si congiogessero, & spesso uolte la mattina istessa si comunicauano per loro diuotione, se peccorno? Resp. con il Teol. del Card. Palleo. nelle risposte de' suoi casi di coscienza, & con S. Tomaso di no mortalmente, ma solo uenialmente, quando ciò fecero per procreare, & non per libidine, o per passione carnale, imperoche di consiglio, & honestà per almeno li deuono astenere marito, & moglie dalla copula, quando si vogliono comunicare, per uintiquattro hore, & non nel giorno istello usare insieme perche mostrano poca diuotione, e riuerenza a tanto Sacramento: Ma quando ciò facessero per una certa diuotione grande al Sacramento per esser giorno festiuo, pare secondo loro, che si possano comunicare anco senza peccato. Percioche pare che questo atto coniugale lascia comunemente una certa distractione di mente, & che l'accompagni l'immonditia del corpo, onde pare che sia cosa giusta, che all'hora essi coniugati non vadino al Sacramento se non per causa urgente. l'esempio di Achimelech gli sia posto inanti a gli occhi, ilquale non uolse concedere a Dauid, che potesse togliere i pani santi della propositione, se lui prima non se certificò, che per quel giorno non hauesse toccato la moglie. Hora se Achimelech, questo non uolse concedere a un tanto Re, come era Dauid, quanto meno conuerrà a noi (benche coniugati) toccare, e riceuere tanto Sacramento di pane diuino. Et per questo l'Apostolo Paulo amonisce, che li coniugati, alle uolte si debbano astenere, di consenso d'ambidue, per l'orationi da esso atto matrimoniale, acciò l'animo non sia distratto da essa oratione, per tanto dunque essi coniugati, acciò con maggior quiete di mente, e più diuotione possino riceuere il Corpo Santissimo di G I E S U C H R I S T O, deuesi consigliare, & ammonire dalli lor padri spirituali, che per qualche tempo si astenghino da essa comunione, quando si sono copulati, sì inanti, che si comunichino, sì anco dopo, & almeno (come ho detto) per uintiquattro hore, perche, Isto temporis spatium, reprimatur de ordinata natura, reordinari.

Arm. ibid. nu. 28. Arcim. sci. rent. Eiet. de Pal. Cas. 17.

L'Autre.

Coro. 1. par. de luxuria. cap. 1.

S. To. Rica. Pet. de Pal. c. 16. nu. 7.

2. Regum c. 6. Exo. c. 21.

Coro. 1. c. 11

In 2. casu. 1. par. sub die 23. Februa. 1581. 3. par. q. 80.

1. Reg. 1.

S. To. vi sup.

Ibidem.
dist. 2. Can.
omnis homo

33. q. 4. Can.
vir cum pro
pria.

di. 4. §. de
cretis, &c.
Et 14. q. 1.
c. quod debe
tur. §. prece
pto Domini
Sot. in 4. di.
12. q. 1. ar. 7.
vlt. Verfan
te 5. arg. 10.
statu.
uerbo Euch.
3. q. 1.
In sum. uer.
communio
Sacra. in 4.

In casu. 3.
sub die 30.
Apr. 1581.
2. par.

S. Bonau. &
Palu. in 4.
dist. 9. q. 4.
d. 2. & c. si
tantum. et
c. si placuit.
6. q. 1.

L'Autore.

L'Autore.

51 * Si dimanda? Essendo due congiugati, liquali veramente erano diuoti, per la molta diuotione, che loro haueuano, spesso si comunicauano, ma inanti la santissima Communione, si asteneuano dalla copula tre, ouero quattro giorni, sì inanti, come dopò, se questa astinenza sia necessaria? *Resp.* con il predetto che non ostante quel testo del Cano. che dice. *Omnis homo: Debere coniuges per aliquos dies ante ab acta coniugali abstinere.* Questo Can. deuesi intendere, come ottima cosa, & ottimo consiglio, ma non come necessaria cosa, nè di essenza. Onde quell'altro Can. lo diffinisce, dicendo, che, *Siquis coniuge vitur, non cupidine voluptatum captus, sed solummodo creandorum liberorum gratia, ille perfectio de sumendo dominici corporis, sanguinisque ministerio, suo est iudicio relinquendus, quia a nobis prohiberi non debet accipere, qui in igne posuit, nescit ardere.* Per ilqual testo, raccogliessi qu' esto, che la copula matrimoniale, quando lecitamente si usa, per la prole, o per rendere il debito, non impedire di necessità: anzi farsi per questa parte: vuole, che non sia nè anche veniale, il comunicarsi, non astenendosi, conciosia che il non far questo, che è solamente di consiglio, non dica alcuna colpa per suo genere, si come si ha per il testo, perche il decreto fa necessità, l'effortatione eccita la libera uolontà. Et per quell'altro testo, non obedire al precepto del Signore, è peccato; & se si vorrà usare il consiglio, dice, che non si acquista cosa alcuna di buono, nè cosa alcuna di male si fa. Et dopò soggiunge in fine. *Vbi consilium datur offerentis, arbitrium est, ubi preceptum, necessitas est seruientis.* Ma per concludere diremo, essendo che per essa immonditia almeno, laquale ha pur una spirituale immonditia, ouer secondo la uerità, ouer secondo l'apparenza, come è la pollutione, deueno per ogni modo, almeno per vn di inanti, che si comunicarsi, astenersi, & dopò la comunione, non deueno nel dì istesso, nè anco copularsi, ma astenersi, dico, non si dene dimandare il debito, nè meno richiederlo, & se altrimenti si farà, dico, che almeno si peccarà venialmente: & così anco affermauo Siluestro, Gact. & Alberto Magno. Che poi marito, & moglie dopò l'atto matrimoniale debitamente usato possino in qualche giorno festiuo solenne, & per loro deuotione comunicarsi la ragione lo persuade, perche *Impedimentum ex congruitate non debet tamen fieri, ut non postponendum sit propter aliquam iustam causam.* di. 33. q. 4. cap. Vir causa. Propria.

52 * Si dimanda? Vno hoste, che per vendere la sua roba speditamente, o altra persona daua da bere, o uendeva vino a persone, che ne beueuano tanto, che se embriacauano, & nè pigliaua anco solazzo, & spasso, & acciò più persone gli andassero con frequenza, faceua, o permetteua, che meretrici a quelle seruissero, se costui si deue ammettere alla santissima Communione, dopò fatto auuertito più uolte dal Curato, o da altra persona? *Resp.* di no, anzi il Curato in questo deue esser molto cauto, & prudente (come ben dice il Teologo dell'illustrissimo Cardinale Paleoto) nè leggiera penitenza a questi tali si deue imporre, ma prima deue fare esperienza di lui, se da simil seruiti haurà levate dette meretrice prima, nè permetta, che dentro la sua hostaria, o bettola più entrino nè le riceua. Anzi di più (dice) che il Parochiano non lo debba ammettere alla sacratissima comunione, se prima non haurà fatta pubblicamente la penitenza, ouero che esso Parochiano pubblicamente denontia, non solamente quello penitente del publico scandalo dato, & esser pentito di questo peccato, ma ancora quello hauer promesso, di non dar più occasione per l'auuenire. Et così anco non dar più occasione ad alcuno d'embriacarsi, o d'esser cagione d'altro scandalo, o peccato verso il suo prossimo. Percioche altrimenti facendo esso Parochiano farebbe partecipe del peccato, & del scandalo di quello. Et faria contra il Canone. *Pro dilectione de consecrat.*

53 * Si dimanda? Vn Sacerdote Chierico comunicando alcune persone nella sua Chiesa, se pose la stola al collo, senza metterli altrimenti la cotta, & la comunicò; ouero si mise la cotta, senza stola, se peccò? *Resp.* di sì, percioche fece contra l'ordine, & rito di S. Chiesa, & se ciò effercitasse per consuetudine, tanto più grauemente peccaria, & meritaria non poco castigo, & se per dispreggio merita di esser deposto; poi che mostra esser poco religioso, & meno Cristiano.

54 * Si dimanda? Vn Sacerdote, nel tempo di Pascha, hauendo riconciliato vn penitente, ilquale non haueua fatto la penitenza, impostali dal suo Confessore, per ilche gli comandò, che non douesse andare alla sacra comunione, ilquale nondimeno si pose in circolo con gli altri, quello confessore (come vidde costui in circolo) lo licentiò nè lo volse

volse comunicare, perche gli hauua detto nella riconciliatione, lui non hauer fatto la penitenza, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, & merita non poco castigo, perche non era suo officio licentiarlo, nè meno quello meritaua far la penitenza, poiche forsi, o non la puore fare, inanti la comunione, ouero lui se ri seruaua farla dopò, ouero la doueua farla dopò, in qualunque modo dirassi, douer essere ammesso alla comunione, & se desse scandalo alli circostanti, tanto maggior peccato commisse, & merita castigo.

Della commutatione della penitenza sacramentale. Cap. CVIII.

Vedi anco penitenza sacramentale. Et confessione sacramentale.

S O M M A R I O.

- 1 La penitenza indecente accettata, deuesi fare nell'istesso modo, ma più decentemente, e con consiglio migliore.
Il confessore, come deue commutare alcuna penitenza, che parebbe indecente al penitente.
- 2 La penitenza scandalosa, o appropriata a se proprio, dal confessore, come si deue commutare, & perche.
La penitenza data al penitente, come il Confessore se la possi appropriare a se, & quando, & perche.
Come il penitente deue fare la penitenza, che'l Confessore, se l'appropriasse a se, e che a lui parebbe indecente.
- 3 La penitenza data in far dir Messe, come esso penitente la deue fare, parendoli scandalosa.
Il penitente, che per via d'effortatione accetta la penitenza, non esser tenuto a farla, & perche.
Il penitente, che per uia d'effortatione accetta la penitenza, la può fare quando li piace, & come.
- 4 La penitenza concedente, & salutare, & incominciata, come, e quando se possi commutare al penitente, & perche.
- 5 La penitenza data continuata, come si deue fare interpolatamente, e farla commutare, per poterla fare, & perche.
- 6 La penitenza non fatta in stato di gratia, & il frutto, che se ne riceue, & il danno, che se ha.
La penitenza accettata, e non fatta in stato di gratia, & accettata, non farla in stato di gratia, non si merita.
La penitenza accettata, e non fatta in stato di gratia, se sia tenuta confessarsene, & perche.
Non potendo fare la penitenza accettata di farla in stato di gratia, se la deue fare commutare, & come.
La penitenza fatta con dispreggio, o con negligenza, si pecca.
- 7 Il penitente, che accetta la penitenza, nè la fa, & se la permuta da sua posta, non soddisfa, & perche, & come deue fare.
- 8 Il penitente, che accetta la penitenza, & non la può finire, & se la fa commutare da qualunque Confessore, non pecca, & perche.
Al Confessore, che commuta la penitenza al penitente, che perseguita, ma causa dice non poterla fare gli è lecito, & perche.
- 9 Il Vescouo, che dà alcuna penitenza al penitente, ne la può fare, & l'accetta, vn altro confessore inferiore la può commutare, perche, quando, & come.
- 10 La penitenza data da vn Vescouo, & commutata da vn altro Confessore inferiore al Vescouo, come, perche, & quando sia valida.
All'huomo d'età di 15. anni accettando la penitenza del digiuno non la può fare, benchè robusto sia, se li può commutare, quando, come, & perche.
Al vecchio dedito al costo, che accetta la penitenza del digiuno, nè la può fare, come, perche, & quando se li può commutare, & da chi.

Se la penitenza data dal Vescovo ad alcun penitente, possi essere commutata dal sacerdote, come quando, & perche, & di quali penitenze, s'intenda.

Al giovane incontinentemente, che non può digiunare, se li deue ingiungere altra penitenza qualificata, come, & perche.

Al vecchio, benché incontinentemente, che non possa per auaritia, o per auaritia, o per impotenza fare elemosina, ne digiunare, se li deue imporre qualificata penitenza, come, quando, & perche, & di quali penitenze, s'intenda.

Se il Confessore in cambio di commutare la penitenza, la possa totalmente assoluere, come, quando, & perche.

Se la potestà giudiciaria del confessore, si estenda ad alterare la penitenza da lui ingiunta, & anco da altro giudice.

L'accettazione della penitenza, che si fa dal penitente, che cosa sia.

Se l'accettazione della penitenza, che si fa dal penitente, sia voto, & propriamente promissione, & che cosa sia.

L'intentione del Confessore, che da la penitenza, come si deue interpretare.

11 Al penitente, al quale è data alcuna penitenza, & accettata, nè la vuol prouare di fare, non se li deue commutare, & perche.

Al penitente, che ha prouato fare la penitenza, nè la può fare, per giusta, e ragionevole causa, se li deue commutare, & perche.

Al penitente braccante, o pouero, o per il gran caldo, o per la longhezza del giorno, o per l'acuto freddo, o cammo, & simile, se li deue commutare la penitenza del digiuno, in altra cosa, & perche, & fin quanto tempo, & come.

La commutatione della penitenza, si deue fare, solo per cause urgenti, come, & perche.

La penitenza sempre più fruttifera essere di farla in questa vita, che nell'altra, & perche.

L'Autore.



Si dimanda? Vno ritrouandosi in alcuni peccati, si confessò, al quale il Confessore dette per penitenza, che douesse dare alla Chiesa d'esso confessore vn torzo di 100. lire, ouero che li debba dare dui ducati, e simile, e che detta roba la porti a' esso Confessore, che la presenterà alla sua sagrestia, o a chi si deue dare, e che la porti innanzi, che si communi- chi, il quale accettò detta penitenza, e promise farla, dopò esso peniten- te pensando meglio a questo caso, nella riconciliatione poco innanti, che si communi- casse, disse questo caso al confessore, che lo riconciliaua, dicendoli lui non uoler far detta penitenza (benché l'habbi accettata) per ilche pregò esso confessore a douergliela commutare, perche li pareua indecente cosa a douer dar quella a' esso confessore, che gli la impose, la qual cosa considerata da esso confessore riconciliante, gli la commutò in questo modo, cioè che potendo lui fare detta penitenza, debba lui proprio presentare detto torzo, o danari alla predetta Chiesa, o a chi haurà la cura, senza darla altrimenti a' esso confessore, se detta commutatione, e penitenza sia ben fatta? Resp. di sì e santamente esser stata ordinata, & quello confessore peccò, per il scandalo dato a' esso penitente, benché forsi non hauesse cattiuu intentione, perche doueua pensare il scandalo, che haurebbe potuto dare a quello, e se ciò fece per auaritia, tanto più graue- mente peccò, & è tenuto confessarsi di detta cattiuu intentione, quando cattiuu ha- uesse hauuta.

L'Autore.

2 Si dimanda? Vno si andò a confessare, al quale dette per penitenza, che douesse fare vna tonica; o altra ueste a' esso confessore, attento, che lui era pouero studente, e religioso, il quale accettò, e promise fargliela, ma dopò nella riconciliatione disse questo fatto a' quell'altro confessore, che questa penitenza li pareua cosa inueniente, benché esso penitente sia commodo, perche gli pare d'essere scandalizzato di detto confessore, però lui non intendè farla in questo modo, e che li la commuti, al quale disse, vna te diligenza, se veramente detto religioso sia pouero, al quale (trouato così essere) darete per terza mano detta ueste, o altra cosa impostaui, & accettata, ma se veramente non fosse pouero, darete la ualuta di detta ueste a qualche altro Religioso pouero, & da bene dell'istessa Chiesa, & non essendouene in detta Chiesa, la darete ad vn'altro di altra Chiesa, se detta commutatione sia ben fatta? Resp. di sì, perche non.

non si altera cosa alcuna, se non la diligenza, che si deue usare, acciò detto penitente, non resti scandalizzato di quello confessore.

3 Si dimanda? Vno dopò confessatosi, gli fù imposto per penitenza dal suo confessore, che douesse dire le messe di S. Gregorio, o della Madonna, e simile dal detto confessore, mentre viueua, persuadendolo acciò fare, attento che dette Messe scancellano i peccati passati, e preferuano il christiano; mentre le fa dire in uita, & non peccar più, e simil forte di persuasione, o altra simile, al quale semplicemente promise farla, & accettò detta penitenza, il quale dopò meglio consultato, non li parue douerle far dire altrimenti per all' hora, ouero non farle dire dal detto confessore, se peccò? Resp. che se ciò gli fù imposto, per uia di esortatione, e non di accettata penitenza, dirassi di no, perche se li parerà far dire ad ogni suo beneplacito, e da chi più, spedi- dente gli parrà. Ma se lui questo accettò per penitenza, & potendo farle dire, dirassi esser tenuto quanto prima a farle dire, & adempire detta penitenza. E volendole far dire da altro sacerdote, e non dal detto, lo deue fare con licenza d'vn'altro confessore, ma più sicura cosa saria, con licenza del Prelato, e deue usare ogni diligenza di ritrouare qualche pouero religioso di buona uita, e fama, nè può commutarsi di sua propria autorità questa penitenza accettata altrimenti, poiche è stata accettata da quello.

L'Autore.

4 Si dimanda? Vno dopò confessatosi gli fù imposto per penitenza douer dire i sette Salmi ogni giorno per una settimana integra, o la corona, e simile, il quale dopò accettata, se penti hauerla accettata, nè la uolse fare; ouer dopò principata a farla, si pentì, nè la uolse seguitare di farla, cercando farla commutare da vn'altro confessore, il quale gli la commutò, e gli impotè, che la douesse dire una sol uolta, ouer due, se detto confessore peccò, e l'habbi potuto commutare? Resp. di sì, che peccò, nè la puotè commutare, ancorche molto maggiore, gli l'hauesse data, quando però detto penitente puotè rihauere detto suo primo confessore, che gli la dette, & quando non l'habbia potuto rihauere, non hauendo a questo altro confessore repetita la confessione fatta a quel primo, nè meno questo secondo confessore poteua, per non sapere la qualità, e specie di peccati fatti da esso penitente. Ma quando di nuouo hauesse quella repetita, puotè commutarliela, nè peccò.

L'Autore.

5 Si dimanda? Vn penitente dopò confessato, & accettata la penitenza, la quale doueua farla continuata, & non interpollata in tanti giorni, ogni dì, per un mese douesse far la tale elemosina (potendo) ouer che digiuni, e simile, alla quale dette principio, ma non la seguitò, si come haueua promesso, ma sodisfece con hauerla fatta interpollatamente, per ilche se la fece commutare, e gli la commutò per tanti giorni, quanti entravano in un mese, senza hauerla scoltata confessione preterita di quello, se sia ben commutata? Resp. di no, quando non sia stata commutata in detto modo dal predetto primo confessore, quale scoltò la sua prima confessione, ouero, che al detto secondo confessore non gli habbi recitata l'istessa confessione, che fece a quello primo, perche non sapendo la qualità del suo male, non può, nè anche sapere la qualità della medicina, che gli deue dare.

L'Autore.

6 Si dimanda? Vn penitente dopò fatto la confessione gli fù imposta la penitenza, che ogni dì per un mese douesse dire diuotamente il Salmo, Misere mei Deus, &c. Il quale accettata la penitenza, per molti giorni la fece in stato di gratia, e cono- scendo non poterla più fare in stato di gratia, se la fece commutare dall'istesso primo confessore a douerla fare, secondo che poueua, il quale gli la commutò, nel predetto modo, nè la fece tutta in stato di gratia, se habbi sodisfatto? Resp. di sì, che sodisfece, ma non perfettamente, nè con pieno merito, ma sodisfece solamente, quanto ad hauerla fatta, ma non quanto (dico) al merito, & al frutto, che per quella haurebbe potuto conseguire, di maniera che dirassi questa sua penitenza essere stata con poco frutto, & utile. Et se da sua posta ciò fece, sarà tenuto confessarsi, e dirla con le circostanze, che lui hauerà fatto quella. E se per dispreggio, o per negligenza quella pretermise, tanto meno frutto acquistò, e peccò, e se promise farla in stato di gratia, non riceuette alcun merito, perche non sodisfece alla promessa.

L'Autore.

7 Si dimanda? Vn penitente dopò confessato, gli fù dato per penitenza, che tutte le feste dell'anno, douesse uisitare alcuna Chiesa, & in quella dire tre Pater nostri, & tre

L'Autore.

Aue Marie: Ilquale accettò, & alcune feste, che non erano di comandamento, non visitò quelle, ma nella seguente festa duplicatamente quella visitaua, commutandosi da sua posta detta penitenza, se sodisfece? Resp. di no, percioche era tenuto ritornare dal suo confessore (potendolo hauere) e farfela commutare nel predetto modo. Et caso, che non hauesse potuto hauere il predetto confessore, doueua andare dal Prelato, e farfela commutare in detto modo, ouero trouare alcuno altro confessore; & reiterare la confessione, e farfela commutare, nè medicarsi da sua posta, poiche nè anche nelle infermità corporali non si concede, nè si permette, che niuno infermo si medichi da sua posta, benche fosse medico eccellentissimo.

8 Si dimanda? A vn penitente fu imposta da un confessore, mentre fu in roma, per la confessione di suoi peccati, che ogni sabbato per vn'anno fosse obligato a digiunare, ilquale l'accettò, & anco con animo di adempirla, & farla. Ma dopo certo tempo venuto a Venetia, non asseguì, perche non poteua digiunare, per non esser assuefatto al digiuno. Onde con festatosi di nuouo, dopò alquanti mesi, confessò anco; non hauere fatto detta penitenza, & promise, al detto confessore di far la penitenza passata ancora, insieme con l'altra, che gli farà imposta, pur che non lo facci digiunare, arrento che lui non si sente di poter digiunare, nè meno li basta l'animo di far la penitenza passata di digiunare, se detto confessore gli possi commutare la predetta penitenza, & qual sorte di penitenza gli deue dare, per la predetta commutatione? Resp. con il predetto Teologo del Cardinale, nelle risposte de' suoi casi di sì, quando la causa di commutarla sia giusta, laquale sarà questa; cioè quando il penitente con buona fede, pensa lui, per modo alcuno non poterla fare, oueramente se la farà, sarà con gran difficoltà, o con pericolo della salute dell'anima sua, ouero del corpo; non solamente questa commutatione la potrà fare esso confessore proprio, che gli l'haurà data, ma anco ogni altro confessore, quando non potrà hauere, o ritornare dal confessore proprio, benche sia inferiore, come intenderassi ne' seguenti casi.

9 Si dimanda? Vn Vescouo dette per penitenza a vno, che douesse andare alla Madona di Loreto, ilquale era pouero, che si guadagnaua il pane giornalmente per viuere. Ouero a un figliuolo di famiglia, che non poteua hauere licenza dal padre, per andarli, o non haueua danari, nè sapeua ingenarsi, come trouargli, per far detto viaggio, per esser lontano da quella, & simile, per ilche dopò accettata, non sapendo come adempirla, lo disse nella seconda confessione al suo confessore ordinario, che era un Frate, ouero il suo Parochiano, perche non poteua andare dal Vescouo, per non esser quello nella diocesi, o per essere ammalato, o per altra causa impedita. Il quale Curato, o Frate gli la commutò, che douesse per tanto tempo, cioè per sei mesi ogni festa visitasse le tali Chiese, se detta commutatione sia valida? Resp. con l'istesso di sì, benche detto confessore sia inferiore al Vescouo, poi che detta penitenza Episcopale, è impossibile farsi da simili penitenti, anchorche l'habbiano accettata.

10 Si dimanda? Due si andarono a confessare, de' quali vno era giouane, & l'altro vecchio, il giouane per che era molto dedito al peccato carnale, il confessore gli dette per penitenza, che per un mese continuo, ogni di douesse digiunare, il qual giouane era ueramente robusto, & facilmente poteua fare la penitenza, per esser di quindici anni, & per l'età, non la puote fare, percioche molto l'offendeua, benche l'hauesse accettata. Et al uecchio, perche alle uolte vsaua il coito, ben che di raro, li dette pur l'istessa penitenza, alquale pareua, che il digiuno fortemente l'offendesse, per ilche non la uolse adempire, nè meno esso confessore, che era il proprio Vescouo, non gli la uolse commutare. Onde l'uno, & l'altro andarono da vn'altro confessore, & gli esposero la loro impotenza, ilquale vditoli, dopò la debita ammonitione, che si suole usare da' Reverendi Padri Confessori, gli la commutò in questo modo, che esso giouane per un'anno, ogni festa feria douesse digiunare, poiche piu facile gli era, per questa maniera di adempirla, senza patimento molto della età puerile, & per reprimere il vizio della carne. Et al uecchio perche era debole, & auato, douesse digiunare (se però li pareua poter fare) ogni mese una uolta, per un'anno intero, & non potendo, douesse dare due carlini a vn pouero, per ogni uolta, che non digiunaua, acciò quello digiunasse per lui. Se questa commutatione sia valida, e sodisfattoria? Resp. con l'istesso di sì, quando

quando probabilmente così sia, che loro non potessero adempire la prima penitenza imposta; percioche con è detto: *In penitentis sacramentalibus, non solum ille apponitur, vt vindicta sumatur de peccatis praeteritis, sed etiam, vt medicina adhibeatur futuris, cum non sit solus morbi suspendenda natura, sed etiam aeri mensuranda complexio, possibilis, & debilitas.* Al giouane veramente se li deue dare maggior penitenza, per l'istessa fornicatione, che a un vecchio, benche menor peccato sia il coito al giouane, che al vecchio, rispetto all'età dell'uno e l'altro; ma al giouane, come a piu furioso, e dedito piu alla carne, piu digiuno se li deue dare, *cum uehementius infligitur ad concupiscentiam, uehementiori indiget freno quo cohibeatur.* Di maniera che, se li dà medicina conueniente all'uno & all'altro, & si adempiono le penitenze dell'uno e l'altro confessore a quelli imposte, si castiga il peccato fatto, & si medica il futuro insieme. Et se il vecchio fosse, che non potesse fare la limosina per pouertà, o per la gran famiglia, che lui ha, & al giouane il digiuno fosse per ogni uolta nociuo, per la tenerezza del corpo, o per l'asprezza di quello, o altra causa giusta, se li deue ingiongere altra sorte di penitenze, lequali piu facilmente, e uolentieri possono fare, & esser giuste, come dottamente insegna il dottor Gabriello. Et questo sia detto (dico) della penitenza imposta ageuolmente nella confessione sacramentale non della pubblica, e della imposta per quelli peccati, dalli quali, colui, che quella muta, haurebbe potuto anco assoldere, e della permutatione, che si fa nella confessione sacramentale fuori di confessione. *Quia tunc iam iudicium confessori plene est finitum.* Et la potestà del confessore essendo giudiciaria, non si estende ad alterare la penitenza da lui ingionta, finito il giudicio, nè meno altro giudice, *nisi in iudicio, quo penitens per confessionem se illi submittit.* Et questo facilmente si potrebbe prouare, ma uolendo noi parlare per decisione, e non per disputatione, lascia remo queste dispute, & che coloro desiderano vederlo per disputationi, leggano le risposte de' casi di coscienza d'esso Teolo. del Cardi. Palleoto, che si chiariranno. Et anche li Dottori citati, & molti altri appresso, che citari potrebbe. Et il Gaetano. Percioche questo sia detto a bastanza, l'accettazione, che fa il penitente, che altro è, che sola una certa semplice promissione, che lui dice di uoler fare: laquale non è uoto, che si facci a Dio, anzi nè meno è propriamente promissione, *sed simplex assertio, facium.* è una affermazione semplice. Onde sempre deuesi interpretare l'intentione del confessore piamente, come dice il testo, & la gloria, per tanto succedendo la causa, per laquale pare al secondo confessore commutarli la penitenza iugiontali dal primo, emittigaraghela, è da credere, che fosse constata anco al primo confessore la loro impotenza, da quello anco se li sarebbe mitigata, come dice la Tabiena, Siluestro, Vittoria, & il Nauarro nel suo manuale, Et anco S. Tomaso, e Scotò ambedue accónsentono a questo, benche sia controuersia fra loro. Ma piu chiaramente lo ponere mo nel seguente caso.

41 Si dimanda? Vn penitente gli fu imposto per penitenza, che douesse digiunare per un mese, o piu, tutte le feste ferie, ilquale accettata questa penitenza, mai la fece, nè meno prouò di farla, ma ritornò dall'istesso confessore, che gli la douesse commutare, ilquale essendo huomo intelligente, & accorto, gli dimandò la causa, perche desideraua questa commutatione, nè altro li seppe dire, se non che non li bastaua l'animo, benche mai hauesse prouato di digiunare, nè di fare detta penitenza, nè meno per precetto di S. Chiesa in quei giorni, che da quella si comanda, per ilche detto confessore, nè gli la uolse commutare, nè la seconda, nè la terza uolta, perche uoleua che almeno prouasse, se la poteua fare, e digiunare, se detti confessori peccorno? Resp. con il predetto di no, anzi prudentemente fecero; imperoche non hauendo mai detto penitente digiunato, &arendoli dura cosa il digiuno, benche mai prouato l'hauesse, per essere quello assuefatto al cibo, & al molto bere, nè mai fatto astinenza col suo corpo, dirassi, che a questi tali, mai la penitenza se li deue commutare, perche in questi tali non gl'intertiene giusta, & ragioneuol causa. Ma se l'hauesse prouato pur una uolta, & che quello penitente per essere huomo braccante, o ammalaticcio, o pouero, ilquale per pouertà a pena ha da mangiare, & simili cause giuste, e ragioneuoli, o per li gran caldi estiuu, & per la longhezza de' giorni, ne' quali si affaticasse tutto il giorno, o che facesse lungo camino, ouero per esser tanto frigidò l'inuerno non si può scaldare, o che disconcordasse il stomacho, come a molti suole accadere, & simili, all'hora per queste, & altre

Ibidem. Solo in 4. sentent. di. 20 q. 2. art. 1. Decius. in c. At si. §. 1. de iud. Silu. verb. confess. §. 27. Ibidem. Rosel. uer. confessio sacram. §. 11. in 2. quo. de satisfatione.

Gab. Ibid. dubbio 5. arg. cap. latorem. 2. 2. q. 2. §. 7. cap. tempo. r. s. cōfess. 2. nu. 21. confess. 1. §. 27. de satisfatione. nu. 194. ca. 26. nu. 22.

Ibidem.

in 3. casu 1. par. sub die 20. Aprilis. 1581.

Ibidem.

Ibidem.

17.22. §. aut non sine difficultate.

giuste cause, dirassi, che durante questa escusatione, di questa durezza del digiuno, o altra causa simile, & che vuole gli sia commutata questa penitenza in altra opera satisfattoria, uguale a questa, all' hora (dico) se gli potrà commutare dal primo, dal secondo, & anco dal terzo Confessore, come dice il Nauarro. Vbi supra. Et Monaldo in Summa de penit. §. An possit imponi a non proprio sacerdote. Quantunque le penitentie hoggidi siano arbitrarie ingiunte da' Sacerdoti, come si ha per li Testi. Per concluder dunque questo capitolo della permutatione, dirassi, che il Confessore nel dare le penitentie, deue esser molto circospetto, & anco in questa permutatione delle penitentie accettate da' penitenti, di non farle, se non per cause urgenti, che siano per castigar li peccati palsati, e dar rimedio alli futuri, Sed semper spectata qualitate personarum, & circumstantiarum, videlicet temporum, & rerum predicendo sibi penitentiam semper, hic, vel in purgatorio debitas esse soluendas, pro peccatis, penas. Et ideo (vt dicit Scotus) saluus esse in hac vita parum per peccati, quam post mortem ad unguem puniri.

Della Commutatione de' voti. Cap. CXI.

Vedi anco voti.

S O M M A R I O.

- 1 Il voto ne' anco in punto di morte non si può assoluere, o commutare, ma si può assoluere dal peccato della trasgressione.
2 Il voto non si può commutare per l'indulto d'alcun Giubileo, quando non sia specificato, ma si potrà dispensarlo.
3 Il voto commutato, per vigore di alcun Giubileo, & che non sia dispensato, sempre sarà tenuto osservarlo.
Colui, che haueà potestà di assoluere la trasgressione del voto, non potrà però dispensarlo, ne commutarlo.
Colui, che haueà potestà di dichiarare il voto non potrà commutarlo.
Colui, che commuterà il voto, non potrà dispensarlo, & perche.

Nau. c. 12. m. 79.



Si dimanda? Vno ritrouandosi infermo in punto di morte, & hauendo fatto un voto, per auanti, & non satisfatto, si confessò, & richiese il sacerdote a douerli commutare quel tal voto, il quale lui haueua fatto, se in quel punto di morte, esso sacerdote lo possi commutare? Resp. di nò, ma il potrà bene in detto punto mortale assoluere di tutti i suoi peccati, & anche d'ogni scomunica qualonque sia, & anche della trasgressione de' voto, ma non può per questo pericolo di morte dispensarlo, o commutarglielo, poi che in quel punto gli è solamente concesso l'assoluzione de' peccati, quantunque enormi, & eccessiui, ma non la commutatione, & la dispensatione de' Voti.

Nau. ibid. Et in §. in Lauis. co. vot. 27

Silu. ibid.

Si dimanda? Estando mandato da Nostro Signore un Giubileo, o Indulgentia plenaria, che dice concedemo a qualunque sacerdote approvato dall'ordinario licenza di poter assoluere ciascheduno d'ogni enorme peccato quantunque eccessiuo di commutar voti. Vno ritrouandosi hauere un voto, si fece dispensare da quello, se sia ben dispensato? Resp. di nò. Imperoche la bolla del Giubileo dice di poter commutare voti, & non dispensarli, essendo che tal potestà non gli sia data, fuor che di commutare. Perilche non sarà altrimenti dispensato, ma deue farselo commutare, credendo forsi molti probabilmente, che per esser dispensato, gli sia anche commutato, per non conoscere ciò, che sia commutatione, & dispensatione.

Nau. ibid.

Si dimanda? Vno ritrouandosi hauere un voto, & per vigore di un Giubileo plenario, ricercò un sacerdote approvato dall'Ordinario di farselo dispensare, essendo che conceda a ciascun sacerdote, che lo possi dispensare, il quale gli lo commutò, & non gli lo dispensò, se costui sia tenuto più a osservare detto voto? Resp. di sì, perche gli è commutato, & nò dispensato, essendo che la bolla parla, che gli sia dispensato, & non commutato. Onde

Onde in questi casi uede si le potestà esser diuise; dirassi dunque, costui, che ha potestà di potere assoluere solamente, non haueà potestà di poterlo commutare, o dispensare; & colui, che haueà potestà di commutare solamente, non l'haueà di poterlo dispensare. Et così hauendo la potestà di dispensare solamente, non haueà quella di commutare. Per laqual cosa auuertiscano bene essi sacerdoti, quando si concedono queste potestà per gli Giubilei, o per altra autorità, come facciamo, acciò non illaqueino quelli poverini, che si confidano nella loro sapienza, & dottrina, che non rimanghino legati piu strettamente di prima.

Silu. ibid.

Della Compagnia di comprare, & vendere. Cap. CX.

Vedi Compagnia di Mercantia, & Mercantia con tutti quelli cap. seguenti.

Della Compagnia di mercantia. Cap. CXI.

Vedi anco Contratti di Compagnia. Compagnia di comprare, & vendere. Contratti ingiusti. Mercantia di comprare, & vendere. Usure. Prestanza. Et Comprare, & vendere usuratico.

S O M M A R I O.

- 1 La compagnia, o traffico di mercantia, quando non li sarà lecito al compagno, che hauea consumato la compagnia, il restituire.
2 Dar bestiami in compagnia, sarà lecito, che'l recipiente non riceua frutto fin tanto tempo, o se prima non sarà cauato il capitale.
Dar bestiami non esser lecito, che muora: alcun capo al recipiente, nè rifare le teste morte per i frutti.
Non esser lecito dare bestiami, con patto gli siano restituiti tutti i capi al tal tempo.

Nau. c. 17. num. 260.



Si dimanda? Erano alcuni, che faceuano una compagnia d'alcune mercantie di dieci mila ducati, o piu, vno de' quali, chiamato N. dette a P. detti mille ducati da esser trafficati da lui, stando al pro, & al pericolo. P. adunque andato in Soria, o altroue per trafficar quelli, non gli inuesti, nè trafficò, ma gli consumò in giuochi, o in altra mala cosa. Perilche non ritrouandosi al mondo altro, che alcuni beni dotati di sua moglie di ualuta di due mila ducati, con i frutti de' quali sostentaua quella, & suoi figliuoli. Perilche ricercò sua moglie, che gli concedesse poter uendere detta dote, per sodisfare N. ilquale era commodo d'altri beni di fortuna, se ciò deue fare esso P. Resp. di nò, che ella non gli lo deue cōcedere, nè esso P. gli lo deue ricerca re, nè meno accettare, quando essa moglie ciò uolesse concedergli, poi che altro non ha, che detta sua dote per uiuere, & sostentarli.

Cap. 17. num. 261.

2. par. tit. I. c. 7. §. 29. et al' cap. II. num. 12.

Monaldo in sum. ver. v. si. §. in quibus casibus.

Si dimanda? Vno hauendo alcuni capi di bestiami, gli dette in compagnia a uno, con patto, che'l guadagno sia commune; ma che il guadagno non corra a colui, che riceuette esse bestie, nè meno debba partecipare de' frutti, fin'à tanto, che prima d'essi frutti, ouer d'esso guadagno de' bestiami nò sarà cauato il suo capitale, ouero fin'à tanti anni determinati. Et di piu, che morèdo alcun capo d'esse bestie, in detto tempo auanti si caui il capitale, muoia a danno d'esso padrone, che dette le predette bestie, & in capo di tanto tempo quelle bestie, che si ritroueranno in essere, siano diuise per metà comunemente, se sia lecito? Resp. di sì, perche si diuide tutto esso capitale cō i frutti insieme, & si stà anco alla perdita di quelli. Ma dirassi bene col Nauarro, e Sant'Antonino, che non saria già lecito, quando altrimenti fosse fatto esso accordo, cioè, che morèdo alcuno delli predetti animali, ritornasse il danno a colui, che li pigliò, o renue. Nè meno, che douesse rifare le teste morte per essi frutti, & allieui di dette bestie, che restorno.

reftorno uite; ouero, che fin a tanto tempo fia tenuto ricomargliele integramente, senza alcun capo di beftie, percioche i patti, e le conditioni fariano ineguali. Perliche quando detti patti foſſero fatti, farebbe tenuto eſſo padrone alla reſtitutione.

Delle Compagnie di Scuole, ò Confraterne. Cap. CXII.

Vedi contratti di Compagnie.

Della Compagnia d'Vfficij. Cap. CXIII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che dà danari in compagnia d'vfficio di piu di quello, che rende l'officio, pecca, come, & perche.
Colui, che dà danari ſopra alcuno vfficio ſinto, pecca, & è tenuto alla reſtitutione, come, & perche.

L'Autore.

Si dimanda? Vno dette mille ducati a compagnia d'vfficij, & dette piu danari, che non ualeua eſſo ufficio, ſe ſia lecito? *Reſp.* eſſendo, che la compagnia d'vfficij da ſe ſia buona, quando però l'vfficio è in eſſere, uero, & reale, & che non ſia ſinto, nè che ſi dia ſopra quello piu di quello, che eſſo ufficio ualeſſe. Imperoche allhora eſſo ufficio non può, nè deue riceuere piu di quello, che uale, perche non deue eccedere eſſa quantità di danari, che ſi dà, & ſi riceue il ualore della rendita d'eſſo ufficio, ilquale eccedendo, ſi pecca, & farà uſura. Di maniera, che diraffi, che colui, che haurà dato danari di piu del ualore di quello, che ualeua, o rendeuu eſſo ufficio, haurà peccato, & commeſſo uſura, & farà tenuto alla reſtitutione.

Della Compagnia di mal fare. Cap. CXIII.

Vedi anco Dauno fatto nell'anima.

S O M M A R I O.

- 1 Abbatteſi, o a' cōpagnarſi a caſo inſieme con malfattori, non conſentendo al male, non pecca.
2 Cinque malfattori accompagnati per far male, & vn ſolo il faccia, tutti cinque peccano. Vno, che ſcientemente ſi accompagni con malfattori, nè faccia male, pecca.
3 A' cōpagnarſi con ladri, eſſendo pregato, per ſcalar vna caſa, & tener la ſcala, come, & quando ſi peccato.
Vno uccompagnato con ladri, ſcome animoſo, facendo ſcumpare i guardiani, eſſer tenuto a tutto il danno.
4 Vno uccompagnato con ladri deliberati ad alcuna coſa, & lui robba vn'altra coſa, non eſſer tenuto a quello, ma ſolo alla ſua.
5 Molti andando per robbare & vn ſolo faccia l'effetto, lui eſſer tenuto a reſtitutione del tutto, quando gli altri non reſtituiſſero la loro parte.
6 Vno, che prouoca molti a far danno, quelli eſſer tenuti a i danni, benchè pregati a ſtar con lui in compagnia, quando quello non reſtituiſſe.
7 Vno, che per uindicta vadi in compagnia d'vn malfattore, eſſer tenuto a i danni, quando quello non reſtituiſſe.
8 Molti ſoldati in guerra ingiuſta con Capitano, o ſenzz, robbando, come ſia tenuto ciaſcuno ai danni fatti.
9 Molti, che faccino danno in vn vigna, ſenzz, che l'vno nuuia l'altro, come peccano.
10 Molti inuandandoſi (benche il mal di ciaſcuno ſia poco) peccano, & ſono tenuti alli danni.

Si di-



Si dimanda? Sono quattro compagni principali, liquali ſpontaneamente ſi accompagnano dal principio per uolere commettere alcun male, & trouano, mentre andauano a far male, vn'altro lor compagno, in conſcio, di queſto male, che loro uoleuano andare a fare, & fecero, che andaffe con loro, & mentre, che ſono tutti cinque, ecco, che trouano quel ſuo nemico, che detti quattro deliberatamente andauano per ammazzare, ſe colui, che a caſo ſi accompagnò con queſti, peccò? *Reſp.* ſe dopò accompagnato, lui ſeppe il fatto di quello, che quelli quattro andauano a fare, & acconſenti al mal fare, diraffi di ſi, ma ſe non ſapeua realmente coſa alcuna, & che eſſendoſi abbattuti nel ſuo nimico, & diſſuadendoli a non fare ciò, diraffi anco di non haer peccato.

2 Si dimanda? Cinque huomini aſſalarono determinatamente un'huomo per ammazzarlo, deliquali uno ſi fece inanti, & l'ammazzò, ſe tutti cinque peccano? *Reſp.* di ſi, tutti egualmente, etiamdio, che uno di loro non ſi foſſe trouato al concerto, diraffi eſſer tenuto alla pena, ſapendo però, che detti quattro, andauano per fare tale effetto, & dopò ſaputo tal fine, ancor lui con detti quattro ſi accompagnò, perche tutti inſieme concorrono, come ad una coſa totale, & efficace, con animo deliberato. Et anco ſe ſenza di lui ſegui l'effetto, con tutto ciò anco diraffi eſſer tenuto, come gli altri, per eſſerſi accompagnato con quelli, & ſapendo il fatto.

3 Si dimanda? Vno incontrandoſi in alcuni ladri per ſtrada, ſi accompagnò cō quelli, eſſendo pregato, liquali uoleuano ſcalare una caſa, ilquale poſe una mano alla ſcala, aiutandoli, ſe peccò? *Reſp.* di ſi, quando bene quel ponere di mano alla ditta ſcala, non ſia fatto atto, come cauſa efficace; etiamdio, che ſe ſia accompagnato con quelli, come pregato, non per neceſſità di quelli, ò per ſua uilità, ma ſolamente per una certa conuerſatione, come ſuole accadere molte uolte fra amici. Io direi inſieme con la Somma Corona, quanto alla reſtitutione, non eſſer tenuto a coſa alcuna. Ma però, quando non habbi partecipato del furto, o pure, ſe ſi ha da condannare, ſi ha in qual che particella per la ſua rata, perche doueua penſare il fine di quelli, & laſciarli, come vidde tale atto di ſcalare, quando però il danno non ſia ſtato piu di quello, che propoſero egli di fare ſenza di lui. Et ſe lui per eſſere animoſo, hauette fatto ſcumpare li padroni, che uoleuano difendere, diraffi eſſer tenuto alla reſtitutione di tutto il danno.

4 Si dimanda? Tre compagni deliberarono uoler rubbare un vitello per huomo, & mentre vanno, ſi incontrano in vn lor compagno, ilquale ſi accompagnò con loro, & andano al luogo, & rubbano tutti tre un vitello per huomo, & quel compagno rubò vn capone ſolo, ſe ſia tenuto al danno con gli altri? *Reſp.* non ſapendo quello, che fa re uoleſſero, diraffi di no, perche lui andaua con loro con ritta intentione, però farà ſolamente tenuto a reſtituire ditto capone ſolo, & ſe nulla hauette robbato, nulla deue reſtituire. Ma ſe lui hauette agiutato, in qualche parte, per eſſere animoſo, allhora farà tenuto a tutto.

5 Si dimanda? Tre ladri eſſendo in compagnia, per andare a robbare una caſa, ſi incontrano in un'altro lor compagno, ilquale era animoſo, & lo fecero andare ſeco, per ilche hauendo appoggiata la ſcala, a quelli tre non baſtaua l'animo di ſalire, il quarto animoſamente vedendo, che il padrone della caſa ſi difendeua, l'aſſalì in tal modo, che quello fuggì, ſe ſia tenuto lui ſolo alla reſtitutione del danno? *Reſp.* lui eſſer tenuto per la ſua parte, quando gli altri uorranno pagare la ſua, benchè lui a caſo, in queſto miſfatto ſe ſia trouato, nè uoleſſe coſa alcuna per ſe, & ſe gli altri non uoleſſero rifarcire la loro parte, lui ſolo farà tenuto per tutti. Onde li conſeſſori ſiano circoſpetti, & prudenti d'inquire, in che modo il penitente, ſi accompagnò, per poter giudicare rettamente. Ma quanto alla colpa, tutti quattro peccano, & meritano punitione.

6 Si dimanda? Quattro compagni erano inſieme, uno de' quali fece alcun danno notabile, tirando quelli tre con ſe a far ditto miſfatto, ò furto, non per neceſſità, che di loro hauette, ma per ſua ſimplice compagnia, i quali pregati, & quaſi ſforzati, gli andorono, & fecero il miſfatto tutti inſieme, ſe detti tre ſiano tenuti al danno fatto? *Reſp.* di no, quando quel principale, che tirò con ſe detti tre, habbi lui ſodisfatto alla parte leſa. Ma quando quello non hauette ſodisfatto, diraffi di ſi, & ſe ditto principale haurà ſodis-

Coro. 2. p. 117.
de reſtit. in
particulari,
c. 5. num. 9.
Gaet. q. 2. 2.
q. 62. art. 7.
Soto. de iuſt.
& in. q. 7.
art. 3.

Coro. ibid.
l'Autore.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

fosdisfatto, detti tre, nō farāno tenuti di rifare cosa alcuna al detto, perche egli nō furō no causa efficace del danno, anzi piu tosto dirassi, essi esser stati dannificati da lui, hauendoli fatto commettere un peccato mortale, per essere da lui pregati.

- 7 Si dimanda? Due compagni corsero a fare alcun danno, & vno di loro, come più animoso dell'altro, che senza quello haurebbe pur fatto ditto misfatto, & l'altro per la tanta timidità, da se solo non l'haurebbe fatto, se questo timido sarà tenuto al danno fatto? *Resp.* lui esser tenuto per la sua ratà sola, & non più. Ma il primo animoso, come cagione efficace, che lui è stato, farà tenuto al tutto, & l'altro nō.
- 8 Si dimanda? Sono stati molti soldati pagati, che concorsero a fare alcun danno, che a vn certo modo, l'uno eccitaua l'altro, in alcuna guerra ingiusta, se ciascun d'essi sia tenuto a tutto il danno fatto in quella? *Resp.* di si, quando non fossero stati con il loro Capitano, ma se egli era Capitano, o Duce, & che l'vno non hauesse giouato, o aiutato all'altro, ma ciascun da se stesso, facendo danno, come Auenturieri, all' hora per ciascun di loro, dirassi esser tenuto, per quel solo danno, che haurà tolto, o fatto ciascuno per se solo.
- 9 Si dimanda? Erano insieme molti compagni, o soldati, liquali fecero alcuno danno, in una vigna, se ciascuno d'essi sia tenuto a tutto il danno fatto? *Resp.* se ogn'vno di loro haurà fatto danno pochissimo, che non sia stato danno notabile, dirassi hauer peccato, ma venialmente, quantunque il danno considerato tutto insieme, sia stato grande, & molto. Imperoche la loro intentione non è stata per far danno notabile, nè l'vno inuitò l'altro, nè li dette la uia.
- 10 Si dimanda? Si ritrouaua su vna strada vna vigna, per doue passando molti soldati, o passaggieri, la vindemmarono quasi tutta, ciascun pigliandone vno, o due grappi d'vna per huomo, con inuitarsi l'vn l'altro, dandosi la uia, se peccorno, & sia tenuto a tutto il danno ciascun di loro? *Resp.* di si, & mortalmente. Ma se l'vno non hauesse inuitato l'altro, nè datosi la via, all' hora dirassi di nō, ma peccorno venialmente, ma se si inuitorno, benchè faceffero poco danno, per l'inuito, che si fecero, & per la via, che si dettero l'vno all'altro, non auuertendo (che auuertir doueua) al gran danno, che ne poteua seguire, per esser molta gente, & in gran copia, ouero ciò facendo non per necessità, ma solo per capriccio, peccorno mortalmente, & sono tenuti alla restitutione.

Della Comparitia.

Cap. CXV.

Vedi anco Battefimo. Affinità. Matrimonio impedito. Et Credere.

S O M M A R I O.

Comparitia, che cosa sia, & in quanti gradi si contraghi parentela.

- 1 Vno ch'habbi conosciuta alcuna donna, & ingrauidasela, non può senza peccato tenere à battefimo quella creatura.
- 2 Vno inuitato dal marito per compadre, hauendo conosciuta la moglie, non deue tenerla.
- 3 Vno, che conosciuta hauesse la moglie altrui, per lenar di sospitione il marito, non potendosi conuenire da quella, non la deue tenere.
- 3 Inuitandosi per compadre due, & vn solo tenga, l'altro, esser assistente, l'assistente non esser compadre, benchè l'intentione dell'inuitante fosse, che douesse essere compadre, & perbe.
- 4 Marito, e moglie, possono tenere a battefimo, ma meglio sarà non tenere ambedue.
- 5 L'inuitato a tener a battefimo, forzatamente esser compadre, benchè non hauesse intension di tenere, o d'essere compadre.
- 6 Vno che tenga a battefimo vn figliastro, può esser marito della madregna.
- 7 Inuitati due diuersi a battefimo, l'vno de quali tenne a battefimo contra la volontà del marito, o della moglie, resta perciò compadre.
- 8 La moglie sarà comadre, tenendo il marito a battefimo, & così il marito, tenendo la moglie, & perbe.

Compadre,



Ompadre, o comadre, altro non significar vuole, nè dirè, ch'un'altro Padre, o vn'altra Madre; onde sono tenuti (come già ancora hauemo detto nell'altra opera del Tesoro, & obligati à esserli Padri, & Madri regeneratiui. Il che tutto vedasi in detta opera del Tesoro. Et in quali gradi si contraga questo parentato, Il Concilio di Trento chiaramente dice.

Lib. 2. c. 28
Ses. 24. c. 2.

1 Si dimanda? Vno conobbe carnalmente vna donna maritata, & l'ingrauidò, & partorì vna creatura d'adulterio, Il marito dellaquale per qualche sospitione forsi, che ui hauesse, inuitò quello a tenerla al battefimo, & la tenne, se peccò? *Resp.* di si, perche se veramente quella creatura è sua, non può esser padre, & compadre, eccetto che per estrema necessità. Onde più sicura cosa sarà non tenerla, etianedio che sia dal marito di quella inuitato, per qualche sospitione, perche meglio è lasciare, quello con qualche sospitione, con trouar qualche honesta scusa, che tenere un suo proprio figliuolo a battefimo, fuor di necessità.

Calbo.

L'Autore.

2 Si dimanda? Vno conobbe molte volte vna donna maritata, laquale s'ingrauidò, ma non sapeua però di chi fosse grauida, o del marito, o di questo suo favorito. Et hauendo partorito fù inuitato dal marito per compadre, per qualche sospitione forsi, che lui haueua di quello, se tenendo essa creatura al battefimo, peccò? *Resp.* di si, se non li bastasse l'animo di contenersi da quella, & doppio peccato commetterebbe, per il pericolo, che quella creatura, non sia sua per la parentela spirituale, & per l'adulterio. Onde buona cosa sarebbe, non tenerla, piu presto che tenerla. Et questo caso già vn'anno mi passò per le mani con vno, che con mi si consigliò, & in questo modo lo consigliai, & così si deue fare, e consigliare.

L'Autore.

3 Si dimanda? Vno uolendo far battezzare un suo figliuolo, inuitò per compadri molti, fra liquali; particolarmente uoleua, che N. fosse compadre veramente, secondo l'ordine del sacro Concilio di Trento. Et forsi per qualche sospitione, che haueua nella testa. Et detto N. non uoleua veramente esserli compadre, onde battezzandosi. N. nō tenne altrimenti, ma lo tenne Pietro, se detto. N. per esser così l'intentione del padre del putto, che fosse compadre, sia ueramente compadre, o pur sia quello, che lo tiene contra il voler del padre? *Resp.* veramente, secondo esso Concilio, non può esser compadre piu di du, cioè vn'huomo, & una donna, onde in questo caso P. farà il vero compadre, perche lo tenne, & non N. inuitato, & desiderato dal padre, alquale co' uoce dette anco la parola di uoler essere. Imperoche se bene non gli fosse stata l'intentione d'essere compadre, ma egli non hebbe nè anco l'atto, che è maggiore dell'intentione, & però non sarà compadre altrimenti esso N. ma Pietro, per hauer hauto l'atto, & intentione insieme.

4 Si dimanda? Vn marito, insieme con sua moglie tenne al battefimo il figliuolo di N. se fra di loro gli sia parentado spirituale, & habino peccato? *Resp.* di nō, che non gli è tra di loro parentado spirituale, nè meno peccorno, per il che si potesse cagionare alcun pregiudicio di domandarsi l'un l'altro il debito. Percioche non sono di quelle persone, che la Chiesa S. per la sua constitutione, facci parenti spirituali, ma diremo col Nauarro; non esser cosa honesta, che'l marito, & la moglie tengano insieme alcuno al Battefimo, ma deue tenere per honestà l'un di loro, & non ambedue insieme. Et questa è l'opinione anche della commune.

Conci. Trid.
Sess. 14. c. 2.

Ca. 22. m. 37.

5 Si dimanda? Vna persona essendo ricercata con grande istanza, & preghi da un suo amico, a douer tenere a Battefimo un suo figliuolo, & quella disse non uoler essere, ma per la molta istanza, & molestia, accettò la parentela, & con la uoce gli promise, ma con l'intentione lui non uoleua, nè l'accettò, & tenne a Battefimo detto suo figliuolo, se ueramente sia suo compadre, per non hauer hanta intentione d'essere, forsi per qualche suo cattiuo fine? *Resp.* di si, ch'è suo compadre; Imperoche, se bene in ogni Sacramento necessariamente quattro cose, se gli ricercano, cioè l'intentione, la forma, la materia, & il ministro, nondimeno se bene in questo manca l'intentione, sopplisce l'atto, come più potente dell'intentione, si come nel precedente caso hauemo detto ancora.

6 Si dimanda? Vno essendo rimasto uedouo con un figliuolo, ilquale si rimaritò

COLA

N. u. c. 22.
num. 39.

Con Pasqua, ilqual figliuolo fù tenuto a battesimo da N. se detto N. farà compadre di quella Pasqua madregna di quel figliuolo? *Resp.* di no, ma solamente detto N. esser cō padre di detto vedouo con detto suo figliuolo, & non di detta donna Pasqua sua madregna, & del sacerdote, che lo battezzò, & d'esso N. che lo tenne, o leuò dal fonte del Battesimo. Onde se detta Pasqua restasse vedoua, esso N. la potrebbe anco torre per moglie.

7 Si dimanda? Vno volendo far battezzare un suo figliuolò, inuitò per compadre N. ilquale sua moglie non uoleua, che lo tenesse, ma uoleua, che P. lo tenesse, & gli lo comandò espressamente a esso N. a non tenerlo, nondimeno N. lo tenne, & non P. el detto N. sia compadre di detta donna? *Resp.* di sì, se bene quella non acconsentì, nè uoleua, perche l'atto di costui, fà che sia valido, & non la uolontà della donna, che non uoleua.

8 Si dimanda? N. tenne a Battesimo Giulio, se la moglie di detto N. sia madrina d'esso Giulio? *Resp.* di sì, dopò N. morì, & detta donna si rimaritò con P. colquale n'ebbe una figliuola, & fatta grande, la uolse maritare con Giulio, se sia lecito? *Resp.* di no, perche non fà questo secondo matrimonio, che detta donna non sia più madrina di esso Giulio. Ma secondo il Concilio di Trento vuole, che detto matrimonio sia valido, & lecito, perche questo impedimento di fraternità, detto Concilio non vuole, che facci impedimento alcuno, & l'istesso dirasi anche della fraternità, che si contrahe per la confirmatione.

N. u. c. 22.
num. 40.
S. Anton. 2.
par. 11. c. 1.
15. § 3.

Del Compiacere al mondo. Cap. CXVI.

Vedi Piacere al mondo. Consenso, & Prestare il consenso.

Del Comprare, & vendere. Cap. CXVII.

Vedi anco Vendere, & Comprare. Artefici. Prezzo. Usura, & Affittare.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, alquale vien donato alcuna cosa, & la vende sopra la uita del compratore, come sia lecito comprarlo, & perche, vedilo in fine di questo primo caso, nelquale discesi non peccare. Le circostanze, & fine, che deue hauere il buon Christiano, che compra, o vende, accio sia lecita la compra, & vendita. L'intentione, & fine, che deue hauere il compratore, & venditore, accio non peccchi, & perche, come, & quando. Dichiaratione dell'intentione, & fine del compratore, & venditore, & de mezzi, & circostanze, che deue tenere, per non peccare in questo contratto. L'intentione del compratore, o venditore, come si conosca se sia buona, o cattiuu. In quanti modi soglia accascare la cognitione della cattiuu intentione del compratore, & venditore. Il compratore, ch'ha la mira di comprar con auantagio, pecca, come, quando, & perche. Colui, ch'haurà animo di comprare per fare usura, pecca, come, quando, & perche. Il contratto fatto dal compratore, con animo di fare usura, è inualido, come, quando, & perche oltre la restituitone d'ogni cosa. Quando il penitente non sà conoscere, nè esplicare, perche fine habbia comprato, e venduto, quello si deue fare. Il penitente, ch'ha l'intentione solamente, che li danari non gli siano morii, quello si deue fare, per comprare, e vendere lecitamente. Quando il contratto del comprare, o vendere diuenghi usuratico per le clausule, & non per l'animo, & intentione, quello si deue fare, & come non se sia tenuto alla restituitone d'alcuna cosa, & perche. Colui, che compra, o presta alla cieca, senza prima hauer notizia della cosa, non compra, nè presta realment.

Quando

Quando il contratto della compra, o prestito si renda fenerattio, & come, & perche sia tenuto alla restituitone, o il venditore, o prestatore.

Quando il compratore sia scusato dal contratto fenerattio, che si scuopre per tale, per le clausule.

2 Seconda dichiarazione dell'intentione, fine, & animo di chi compra, o vende, o presta, o affitta, o liuella, o soglie ad affitto, o a liuello.

Cognitione, che s'ha d'hauere, se il prezzo della cosa, che si vende, o compra, &c. sia giusto, per non peccare.

Il contratto fatto con danno notabile del venditore, essere illecito, & il compratore è tenuto a danni, & perche.

Auuerimenti per non peccare, che s'ha d'hauere nel fare alcun contratto, per la loro diuersità. Vera, e reale cognitione per fare alcun contratto, che si renda lecito, & senza peccato.

Se per l'affittatione d'alcuna cosa, che passa la giusta rendita, si deue restituire, quando, & perche.

Il contratto, quando sia ingiusto per coscienza, & perche, & anco nel foro contentioso.

3 Terza dichiarazione di chi compra, vende, presta, liuella, &c.

Il compratore, ch'è persuaso a fare usura, nè ha uolontà di ciò fare, come sia scusato.

Il venditore, che non si troua in necessitá, & dimanda danari in prestito, quando non li possa hauere gratis, come gli sia lecito dare alcuna cosa, quando, & perche.

Il venditore, che offerisce pagare l'usura per hauer danari, pecca mortalmente, & perche.

Il venditore, come, quando, & perche pecca mortalmente nel vendere la roba, o ufficio, & come per la quantità, & qualità, & sia tenuto alla restituitone. Et quando, come, & perche non peccaria.

Se li mediatori, consultori, sensali, compagnie, mandatiarij, incitatori, & simili siano compresi ne' predetti peccati, come, quando, & perche.

Tutti coloro, che includono clausule, o patto, o conditioni, che non si comprendono nelli predetti auuerimenti, peccano, come, quando, & perche, & come deueno fare per non peccare.

Colui, che compra, o vende alcuno ufficio, o altra cosa donata, o sua, come non pecca, & perche, & questo caso è proposto in principio di questo capitolo.

4 Colui, che compra alcuno ufficio con patto di francatione a tempo, essere usura, come, quando, & perche, oltre l'esser tenuto alla restituitone.

5 Colui, che compra alcuna cosa, con patto a tempo, & con maggior francatione essere usuraro, come, & perche.

Il contratto, che si fa con patto di francarsi, deuesi francare con l'istesso prezzo della vendita, come, & perche, altrimenti esser illecito.

6 Colui, che compra alcuna cosa manco del giusto prezzo, esser usuraro, come, & perche.

7 Colui, che vende alcuna sua cosa con patto di francarla a tempo, & con darli fin che si franca tanto l'anno, pecca grauemente, & perche.

Colui, che vende, & promette dare tanto all'anno a chi sà douer fare usura, pecca, come, & perche.

Il compratore d'alcuna cosa, che ha animo di commettere usura, & compra, o presta danari sopra alcuna cosa, pecca, nè può riceuere i frutti di quella lecitamente, & perche.

Il compratore, che compra alcuna cosa da alcuno, che sà lui fare usura, è tenuto alla restituitone de' frutti, ma non al venditore, & perche, & il contratto è nullo.

8 Colui, che sà, che alcuno compraria, o imprestaria danari sopra alcuna cosa stabile, & fruttifera, con patto di francare per giouare, o altro male, pecca.

Colui, che compra da chi sà, che vende per giocare, o fare alcuno altro male, pecca, come, & perche.

Colui, che non cerca leuar dal proprio l'occasione di far male, pecca grauemente, & perche.

9 Colui, che cerca di vendere con usura a chi ha buona intentione di non farla, & di voler comprare libero senza francare, pecca, come, & perche.

Colui, che cerca di hauer danari in prestito con usura da chi non ha uolontà di farla, pecca, come, quando, & perche.

Colui, che cerca di hauer danari in prestito, cō coperta di vendita, e pagar l'usura, pecca, et perche.

Colui,

- Colui, che compra realmente, & crede la compra esser lecita, come, & perche non pecca, benché il contratto fosse usuratico, & fin quanto tempo, non pecca, & come, & perche pecca.
- Colui, che compra sotto buona fede, & realmente, con volontà di non commettere usura, dopo si scuopre essere usura, se sia tenuto alla restituzione de' frutti, come, & perche.
- 10 Colui, che compra, o presta per non tenere i danari morii, ma per minor prezzo della valuta alcuna cosa, cò credere non esser peccato, & esser ben comprata, & affitta all'istesso venditore con patto di francare a tempo, come, & perche non pecca, & fin quanto tempo.
- 11 Coloro, che vendono cose pertinenti all'uso commune a infideli per esercizio dell'idolatria, non peccano, quando, come, & perche.
- Coloro, che indifferentemente vendono le loro merce a tutti, come, quando, & perche non peccano.
- 12 Coloro, che vendono cose d'adornamenti a meretrici, o ad altri, che fanno douerle operare per peccato, come, quando, & perche non peccano, & quando peccano.
- 13 Colui, che compra danari posti ne' monti a menor prezzo della valuta, & quantità di quelli, come pecca, quando, & perche, & come non peccaria, & perche.
- 14 Colui, che vende alcuna cosa infruttuosa con patto di riscuoterla, quando li piacerà, pecca, & è usura, come, & perche.
- Colui, che vende alcuna cosa infruttuosa, con patto di riscuoterla, per trafficare quei danari, pecca, & è usura, come, quando, & perche.
- 15 Colui, che per bisogno vende alcuna cosa infruttuosa, con patto, & d'accordo l'vn l'altro di godere l'vno la roba, & l'altro li danari, fin che la riscuoterà, non pecca, come, & perche.
- Colui, che vende alcuna cosa, con patto, ouero con intentione di godere i danari per certo tempo, & poi riscuoterla, pecca, come, quando, & perche.
- Colui, che vende alcuna cosa infruttuosa, con animo di riscuoterla, & trafficare per vn tempo quei danari, pecca, come, & perche, & è tenuto alla restituzione del guadagno fatto con quelli, oltre il capitale.
- Colui, che vende alcuna cosa infruttuosa, con patto di seruirsi de' danari, & non con animo di trafficarli, ma per grauitatione, come, & perche non si pecca.
- Coloro, che vendono, & comprano, o prestano alcuna cosa, per tanti danari, con fine d'adornare alcuna femina, come, & perche ambedue peccano.
- Colui, che vende, o accomoda alcuno d'alcuna cosa per adornare alcuna femina, & traffica il danaro riscuotuto sopra detta roba, oltre il peccato, è tenuto alla restituzione del guadagno, & a chi, & perche.
- 16 Le robe, che non sono tassate per leggi, o Statuti, esser lecito venderle, secondo l'accordo, & la valuta, come, & perche.
- La roba esser lecito venderla, quanto i compratori, & venditori la stimano, & sono d'accordo, come, & quando.
- 17 Colui, che compra alcuna cosa stabile, con patto di pagarla a tempo, per ragione de' frutti, ogni anno, sin a integro pagamento, come, quando, & perche sia lecito, & illecito.
- Quando il venditore intenda riceuere i frutti della cosa venduta, a ragione di quattro, ouer sei per cento, come sia lecito venderle.
- Conditioni, che denno concorrere nelle vendite di cose stabili, accio siano lecite, quanti, & quali, come, & perche.
- Il patto, quando si deue fare, accio le vendite siano fatte senza peccato, come, & perche.
- Il venditore d'alcuna cosa fruttifera deue esser sottoposto a i pericoli, & insfortuni, quando vende a tempo, & sopra i frutti, come, & perche.
- I frutti d'alcuna cosa venduta, quando, come, & perche si possano separare, & venderli distintamente dalla proprietà, & perche.
- La proprietà di alcuna cosa fruttifera, quando, & come si possa vendere distintamente da i frutti, & perche.
- I frutti, che si ritengono dal venditore d'alcuna cosa fruttifera, come, & perche si possano ritenere, & fin quanto tempo lecitamente.
- Quando, come, & perche sia usura il vendere a tempo, & scuotere la valuta della cosa venduta a tempo con tanto all'anno, se sia usura, & illecita.

Colui,

- 18 Colui, che vende alcuna cosa fruttifera con riserva, & dominio de' frutti, & promessa di vendergli poi quelli, per il prezzo, che si conuengono, a certo tempo, non esser lecito, come quando, & perche. Et come, anco si potrà fare lecitamente.
- Quando il venditore d'alcuna cosa fruttifera haurà animo di vendere tanto, quanto essi frutti, per ragione dell'aspetto, con crescimento di qualche vtilità a l'anno, commette usura, & è tenuto alla restituzione, & perche.



I dimanda? Vn Principe donò a un suo seruitore, o suddito, per alcuni suoi benemeriti, vn beneficio, ouero vn'ufficio, che rendea cento ducati a l'anno, o più, o meno, ilquale dopò accettato, lo vendette mille ducati, sopra la vita d'esso compratore, ilquale era d'età d'anni quaranta. Et da questo ufficio si cauaua (dico) a l'anno di rendita ducati cento, cioè in questo modo, che dal Principe se gli ne daua ogn'anno fermamente ducati cinquanta, & altri ducati cinquanta illecitamente cauaua d'alcuni incerti, se sia lecito comprarlo per tanto prezzo? Resp. col Teologo del Cardinale Palaeotto ne' suoi casi tenuti, per dichiarazione falsa, & sicura, & con buona conscienza sopra questo, & ogni altro caso pertinente al comprare, & al uendere, in questo modo, che ogni Cristiano timorato di Dio, & che desidera la salute propria, & del prossimo, sempre deue auuertire, che in ogni sua attione, & particolarmente in questo del comprare, o vendere, o locare, & particolarmente nel fare ogni qualonque contratto, deue (dico) auuertire non solamente il fine, che lo moue a fare questo, con patto, che sia buono, ma anco i mezzi, le uie che tiene, & le circostantie tutte, che gli vanno, si vñano, & si operano, siano parimente anco buone, legitime, lecite, vguale, vere, giuste, & ragioneuole. Percioche come dice S. Tomaso, *si quis ad hoc bene operetur, non solum requiritur bonus finis, sed etiam requiruntur debita, & conuenientia media, & circumstantia*; Perche spesso può auuenire, che l'intentione, o il fine di qualche'uno, quando è per fare alcuna cosa sia buono, ma i mezzi, le vie, che si tengono, & le circostanze siano cattue. Et alle volte i mezzi saranno buoni ma l'intentione cattua. Onde per fare, che essa attione sia buona, & perfetta, è cosa necessaria, che'l fine, & i mezzi, con tutte le sue circostanze, siano con rispondenti in bontà, altrimenti ciascuna, che discordi, dirassi, che rende l'attione vitiosa, illecita, & ingiusta. Imperoche *Actio, dice l'istesso, si quidem non est bona, nisi omnes vniuersae bonitates concurrant, quilibet singularis defectus producit malum*. Per tanto dunque, acciò non si erri nè il diavolo habbia luogo nelle attioni humane, diremo per dichiarazione di questo fine, ouero intentione, come quella, ch'è principal di tutto, & dopò diremo de' mezzi, & delle circostanze.

Prima dunque ciasun Cristiano timorato di Dio, che compra, o uende, o affitta, o roglie ad affitto deue primieramente esaminare la sua conscienza, & inuestigar bene qual sia stato il suo principal fine, & la sua vera, & mera intentione, cioè se sia stata buona, o cattua, o palliata, dopò passare, & inuestigare i mezzi, le uie, & le circostanze, se la sua intentione sarà stata cattua, vedere in che cosa sia posta, & consista questa sua cattianza, & in che ha peccato, cioè se ha hauto intentione di fraudare di guadagnare più del giusto lecito, & ragioneuol prezzo, & guadagno, o di fare usura. Percioche. *Nullus actus humanus censetur bonus, nisi bono fine consistat*. dice S. Antonino. Et all' hora dirassi esser buona intentione, quado quella sarà indrizata al retto, & ragioneuole guadagno, & fine. Et all' hora sarà cattua, quando s'ha mira di guadagnare più di quello, che è lecito. Il che in due modi suole accadere principalmente, l'vno è, quando esso compratore haurà hauto mira, e disegno di cōprare con auantaggio, per prezzo, che cōmunemente suole ualer più, il che è con lesione d'esso ueditore, & quado in questo modo si cōpra il contratto si rende illecito, & esso compratore, in conscienza sempre farà tenuto a ricōpensare il danno dato al venditore. Il secondo modo sarà, quando esso compratore haurà hauto animo di fare usura, & all' hora quel contratto si rende inualido, nè può perseverare in quello, & è tenuto a restituire gli affitti, o altre rendite, ouero è tenuto cōpensare nella uera sorte tutti quelli, & ogn'altra cosa, che hauelle cōseguito oltre la sorte principale, o sia frutti, o danari, o animali, o fatiche, o seruitù, o qual'òq; altra

Giardino de' Sommisti, Parte Prima.

S

vtilità,

l'Autore.

Sub die 25.

Septembris.

1581. in 1.

par. in casu

1.

I. 2. q. 7. ar.

I. 2. et q. 57

ar. 5. gl. 1. in

c. 1. de. collu.

de. leg.

I. 2. q. 18.

art. 3. et 4.

in fine.

4 p. tit. 2. c.

4. in princ.

S. Ber. super

seruit. ser.

10.

2. 2. q. 78.

per. usura.

6. num. 2.

Aeg. quol.

6. c. 17. num.

27. 8.

C. a. confu-
luit de vsu.
2. p. iii. l. 6.
8. §. 8.
Sil. de vsu.
2. q. 15.
Naua. c. 17.
num. 14.
Barro. in l.
qs. sit fugiti-
uus. §. apud
Labeonē. ff.
de adl.
edic. glo. re-
cep. 1. q. 1.
§. notandū.
Silu. ver.
fructus. nu.
2.
Gaet. 22. q.
62. art. 6.
Nau. c. 17.
nu. 8.
Bal. in l. cū
alleg. col. 4.
in princ. per
allam gl. C.
de usu.

Cap. super
hoc de renū.
Et in l. cum
de indebito.
ff. de proba.
2. 2. q. 77.
art. 2.

2. 2. q. 18. Et 2
q. 10. art. 1.
Et 2. Et in
2. dist. 40. q.
1. art. 4.

utilità, che quella fosse, che hauesse hauuto origine dalla natura della detta cosa com-
prata, perche. *Lucrum ex natura rei saniori tradite, principiliter proueniens, restituendum.*
Dice l'Angelico dottore Siluestro, & tutti li dottori insieme. Et se essi penitenti non sa-
peffero esplicare, nè sapeffero conoscere questa loro intentione, & la diceffero in confu-
so, con dire, io non ho hauuto tale animo, ma solo, che li miei danari non stessero otio-
si, all' hora bisognerà hauer riguardo a questa cosa particolarmente, cioè se esso com-
pratore haurà hauuto animo di comprare detti beni, & veramente di acquistare il vero
dominio di quelli, ò pure solamente di prestare il danaro, & per questo imprefso pi-
gliare gli conuenuti frutti, o altra qualonque cosa, perche pare che in questo primo ca-
so la intentione sia buona, ma nel secondo veramente sarà il contratto vsurario, onde
consequentemente esso compratore sarà tenuto alla restituzione d'essi affitti, o d'altra
cosa, percioche. *In foro conscientia animus potissimum inspicitur*, Ma doue *Animus non ad-*
ducit, dice S. Anto. *emendi contractus iudicatur vsurarius*. Eccetto però, quando l'animo
del compratore constasse chiaramente di non hauer voluto prestare, ma solo di far gua-
dagno con detto contratto, ma che per alcune clausule, o patti sia poi diuenuto fenera-
titio, perche all' hora in questo caso, la buona fede, che haurà hauuto lo scusarà di do-
uer restituir li frutti, o affitti, ma non sarà scusato però di quel tanto, *In quo erit factus di-*
uor. Infino a tanto che lui farà in quella buona fede di comprare, & guadagnare, ma
non di peccare, perche *ignorantia, seu bona fides ex consuetudine producta, excusat a peccato*.
Et questa è la opinione commune di tutti. *Unde bona fidei possessor, si fructus non exiam,*
sed sunt consumpti, tenetur solum restituere in quantum factus est locupletior. Et quando que-
sta buona fede fosse, causata dalla longa consuetudine, ò da età minore, ò da questa fe-
minile, ò da rusticità, ò da altra simile causa, & commune opinione di tutti i Dottori,
meritare scusatione: perche ciascuno è tenuto usare ogni debita diligenza, per chiarir-
si della sua intentione, per saper poi le qualità, ualore, & rendita di quello, che deue cō-
prare, acciò non sia dubbia la sua intentione, inanti che la compra, & particolarmente
un padre di famiglia: altrimenti poi sarà se alla cieca compararà, senza pigliar notizia,
ouero infor matione alcuna considerabile, all' hora non sarà dubbio, che lui non haurà
hauuto intentione reale, di comprare, ma più tosto di prestare, e pigliare gli affitti ò
frutti conuenti. Perche *Nullus presumitur ractare suum*. dice la legge. *Practique cum de-*
ceptio esse possit in specie substantia, quantitate, & qualitate rei uendita. Ideo conijctus nemi-
nem uelle emere id, cuius nullam prorsus notitiam habet. dice San Tom. Onde il contratto
scuopresi, per non conoscere, o non uoler conoscere chiaramente questa sua intentione,
esser feneratitio, & essendo feneratitio, o palliato, sempre sarà tenuto alla restitio-
ne, delli affitti, & d'ogni altra cosa, come è detto di sopra, non essendoli (dico) la buona fe-
de, come è detto, di colui, che compra, circa (dico) la restituzione de gli affitti, o frutti.
Et all' hora in questo caso sempre si deue astenere di pigliar più detti affitti, o frutti, &
restituire li riceuti per il passato, quando non sia però scusato (come è detto di sopra)
dalla età, o consuetudine, &c. Et cercar sempre di tagliare il contratto, & non uiuere
più così dubbio, & con pericolo della propria conscientia. Quando poi ueramente esso
compratore non si conosca hauer scrupolo alcuno nella sua conscientia, & che la sia
schietta, reale, & nera, & ueramente sia stata di uoler cōprare la sua intentione, & per
giusto, lecito, & ragioneuol prezzo, & che il uenditore ueramente voglia vendere, & li-
beramente senza essere stato sforzato da qualonque uiolenza, o necessità, o far di ne-
cessità uirtù, ma liberamente all' hora esso compratore deue vedere, & considerare li
mezi usati, i modi tenuti, & i patti, con i quali si sono conuenuti. Percioche dice S. To-
maso. *Actio bona non solum dicitur ex obrecto, & sine, sed ex circumstantijs, & medijs*. li quali
qui di sotto dichiararemo, come quelli, che sono di non poca consideratione, per cono-
scere tutta questa dichiaratoria sopradetta, & da dirsi.

* Nè contratti dunque di comprare, & vendere, o liuellare, o di affittare, & di torre
ad affitto, bisogna ancora hauer questa consideratione, & intendimento di guardare
le circostanze, mezi, conuentioni, & patti. Cioè prima si ha da auuertire, se il prez-
zo della cosa, che si ha da uendere, o da affittare sia giusto prezzo, cioè di tanto prez-
zo, quanto comunemente si uole uendere, o affittare, col computo però di quello,
che

che ragioneuolmente può importare esso patto di retrouendere, che si ha in luogo, &
in parte del prezzo; perche quando il contratto fosse con danno notabile di esso uendi-
tore, il contratto sarà ingiusto, & esso compratore sarà tenuto in conscientia alla ri-
compensa del danno a esso uenditore. Percioche dice S. Tomaso. *Quando res emitur*
minus iusto pretio scienter, tenetur emptor in foro conscientia ad compensationem damni ipsi re-
dicti si sit notabile damnum. Et Gaetano. Percioche. *In compensatione damni, seu pretij,*
semper est habenda ratio pacti de retrouendendo, quod est pars, uel ut diminuat de pretio, secum
dum arbitrium boni uiri. Ilche non posso in questo trattato farmi intendere, nè limitare
precilamente per leuare le circōstanze, che occorrer gli possono, ma nella descriptione
d'essi casi misforzarò di essere inteso, & con facilità. Questo dirò, che si debba au-
uertire, quando in fare alcun contratto nascesse qualche dubitatione, per la diuersità
d'essi contratti, che sempre si attenga almeno alla parte più sicura, & meno periculosa
alla conscientia, come dice la glosa. Et in questo sempre sarà bona cosa pigliare il confi-
glio, de' fauij, & timorati Christiani, & particolarmente dal Confessore. Dopo au-
uertiscasi questo, quando il contratto sarà stabilito (come ho ancora detto nel cap. del-
l'Affittare) & fermo con buona (dico) intentione, & giusto, ragioneuole, & lecito prez-
zo, che nel tassare gli affitti d'essa locatione, s'habbia riguardo il tutto alla vera, giu-
sta, & lecita rendita, & a i frutti d'essa cosa locata, che può rendere vn'anno per l'al-
tro, o siano di case, o di terre, o di beneficij, o d'ufficij, o di qualonque cosa si voglia,
si come dice l'Armillà. Percioche quando passasse lo affitto il giusto reddito, sempre
sarà tenuto (dico) esso compratore, o locatore alla restituzione, o alla compensatione
di quanto hauesse conseguito di più del giusto prezzo. Et anche essa francatione deu effi-
fare per lo medesimo prezzo, che si è uenduto, & non di più. Perche, *Non debet fieri*
pactum, ut pro maiori pretio retrouendatur. Quando però in questo caso non gli con-
corresse alcuna altra circostanza, per laquale si moderasse, & mitigasse la durezza
di tal patto. Et questa istessa consideratione si ha da hauerne nel uenditore, quando
che le parti si fossero conuenute insieme, che le grauezze, o pericolo della cosa uen-
duta, spettassero al uenditore; ouero che hauessero fatto qualche altro patto, che
fosse contra la natura di simil contratto, ilquale grauaesse alcuno di essi contrahenti;
percioche in ciascuno di questi casi, è necessario, che ui siano l'equiualeenti circō-
stanze, per causa del prezzo, o di altra cosa, che mitighi la grauezza di simili pat-
ti, & conuentioni, percioche altrimenti il contratto sarà ingiusto appresso la con-
scientia, & nel foro contentioso (sarà giudicato feneratitio. Et questo sia detto a bastan-
za circa il comprare, diremo ancora 25. parole sopra il uendere, & poi risolueremo
il caso proposto.

3 * Colui dunque, che venderà, con patto di uoler ricomprare, conducendo in tan-
to la cosa uenduta ad affitto, bisognerà che auuertisca, che quando il contratto fosse
vsurario nel modo, che di sopra hauemo detto, potrà ancor lui in diuersi modi hauer
peccato, come fosse per esempio, che alcuno persuadesse con parole il compratore
a fare usura, o manifestamente, o palliatamente, ilquale non hauesse uolontà, nè
animo, nè intentione alcuna di uoler fare usura, nè hauesse animo di prestar dana-
ri, se non con intentione, & animo reale di uoler comprare, & non prestare ad usura,
hauendo poi quella coperta di paglia di vendita, & compra, con patto di fran-
care detta compra. Percioche dice Santo Antonino. *Inducere non paratum ad fane-*
randum, mortale peccatum est. Eccetto però, che esso uenditore, non si trouasse in
estrema necessità, & che semplicemente dimandasse i danari in preffo, & che quelli
pigliarebbe uolontieri, & si desiderasse senza usura, all' hora in questo caso, & in que-
sto modo (quando non gli potesse hauer gratis) pare, che sia scusato dal peccato mor-
tale, hauendo persuaso esso compratore, a fare l'usura, & che contra sua uoglia se
sia cōuenuto pagargliela, si come ben dice Innocentio citato dal Nauarro nel suo Ma-
nuale. Et Siluestro, & la Tabiena. Ma quando dimandasse esso uenditore li dana-
ri in preffo, con oblatione di pagarli anco l'usura insieme all' hora mortalmente pec-
caria, benche esso compratore fosse stato pronto di far questo, di uoler dar danari
ad usura. Per ilche, dice l'Apostolo S. Paolo. *Non solum, qui ea facient, sed etiam consen-*

Maior. ibid.
q. 7.
Caet. super
Matth. c. 4.
2. 2. q. 77.
art. 1.
Soto de iust.
Et in lib. 6.
q. 1. art. 1.
Nau. c. 23.
nu. 86.
Tiraq. de re
tract. conue.
in pres. nu.
me. 20.
C. p. inue-
nis. de spon-
salibus.

Ver. usura.
§. 14.
Silu. ver.
ibi. 2. q. 15.

Imo Tiraq.
in tract. con-
uen. in pra-
fat. num. 31
Angel. ver.
usura. 1. nu.
mer. 66.
Nau. ca. 17.
nu. 247.
Silu. ver.
usura 2. q.
15. ver. secu-
dam emere.
Tabie. ver.
usura. 16. in
princ. §. 1.

2. par. tit. 2.
c. 2. §. 5.
Caet. Silu.
Et tutti dot-
tori.
Recep. in d.
c. super eod.
cap. 17. nu.
263. uerfic.
usur. 7. §. 1.
ibi. 8. §. 123

S. Anton. 2.
par. iii. l. c.
2. §. 11.
Gae. 2. 2. q.
78. ar. 4.
Rom. cap. I
c. 17. n. 75.
Et c. 23. nu.
82.
Nam. ibid.

S. Anton. 2.
par. iii. l. c.
9. §. 17. fol.
41.
Case. 2. 2. q.
62. ar. 7. Et
alij.

Ibidem.
l'Autore.

Verf. usur.
§. 14.
Silu. versic.
vsu. 2. q. 15.

Ibidem.

trant, facientibus. Et anco di più dirassi, che tanto più sarà graue peccato, quanto per il fine, che di essi danari si vorrà seruire, come per spenderli in giuochi, in bettole, in meretrici, & simili.

Il venditore ancora peccarà, quando scientemente dannificarà notabilmente esso compratore, o nel prezzo, o nella quantità, o nella qualità della roba, o dell'ufficio, o beneficio, o affitto d'essa cosa affittata, o uenduta. Perche dice il Nauarro. *Vendens rem deliberatè pluris notabiliter, quam valeat peccat mortaliter, Et tenetur ad restitutionem.* Et anco tutti i Dottori, & ciò la natura il detta, & insegna, questo essere peccato di ingiustitia, & che obliga alla restituzione. Eccetto però, ch'esso dannificato, o defraudato non gli rimettesse questa fraude, o danno spontaneamente, senza esser violentato in qualunque modo, & che tale remissione la possi fare, & che sia di sua giurisdizione.

Et a questo peccato, o di usura, o di fraude, o d'ingiustitia, o di qualunque altra sorte quello sia, comprenderfegli anco tutti i mediatori, consultori, Senfali, compagnie, mandatarij, incitatori, & ogni altro, che prestano al peccare la sua opera, o ne partecipano in qualunque modo, o li consentono, o se ingeriscono. Perche queste simili persone, sono come instrumenti maligni, e contagiosi, perche forsi gli interessati (quando questi non fossero stati mezzani) non fariano incorsi nelle predetti errori, o peccati. Et di più li dico, che forsi questi tali, sono più tenuti, & aggravati inanti al tribunal di Dio, che essi principali istessi. *Proxenetæ, Et mediatores, consules, mandantes, participantes, quoquo uis modo illicito, ut pecunia, fauori detur, aut consentiunt ad aliud peccatum mortaliter peccant.* Onde per concludere questo nostro ragionamento, dirassi ciascuno, che celebrerà qualche contratto, quando in quello egli vorrà includere altre clausule, o patti, o conditioni, che non habbiamo potuto comprendere, & abbracciare in questi nostri auuertimenti, qui nel presente caso, essendo che varie, & infinite siano le fraudi, & simulationi, che cosa impossibile faria poterle tutte in questo luogo descriuere, peccano. Per tanto deue ogn'uno, prima sempre consultarfi con la propria coscienza, & col precetto, che la nostra madre natura ci insegna a tutti. *Quod tibi non vis, alteri ne facias, Et quod bonum est tene, Et sequere, Et quod malum, Et vitiosum est, fuge.* Dopò consigliarsi con persone sanie, prudenti, & timorate di Dio, & di buona coscienza, che mai peccarà, poiche Dio aiuta tutti quelli che hanno buona uolontà. Et questo sia detto a bastanza nel presente caso, & per risoluzione di molti altri simili. Alla risoluzione dunque del nostro caso proposto. *Resp.* & dicesi, di sì, che con buona coscienza può comprare, & uendere detto ufficio, poiche si è posto al pericolo l'vno, & l'altro di uoler uiuere molto, o poco, & se esso compratore fosse giouene anco di venticinque anni, lecitamente lo può comprare, & esso uenditore uendere, o affittare a ragione di dieci per cento, & anco dodice sopra la sua uita, & a ciascuno, che fosse sopra la età di cinquanta anni lo può uendere, o comprare, sopra la sua uita, a ragione di 14. per cento, hor quanto maggiormente dirassi hauerlo potuto comprare a ragione di 10. poi che è di età di 40. anni.

4 * Si dimanda? Vno comprò vn'ufficio, ilquale vn'anno per l'altro lecitamente, & giustamente non rendeuu più, che ducati 50. un'anno per l'altro, & lo comprò per 400. ducati, laqual uendita esso uenditore mal uolontieri faceua, perche alle uolte gli rendeuu anco cento, & più, ma per essere in necessità fù costretto dal lo, & con patto, che se fra dieci anni non lo ricompraua, fosse libero per esso compratore, se sia lecito? *Resp.* di nò, & oltre il peccato mortale, è tenuto alla restituzione d'essa rendita, & è usura, per il patto conuenuto di rinfrancatione a tempo, fin dice, o più anni; Onde esso contratto è nullo, & è tenuto a restituzione di tutto il guadagno, o frutti riceuuti. Percioche dice il Teologo del Cardinal Paleotto nel cap. del comprare, & uendere, per non hauersi hauuta la buona intentione, nè compratolo per giusto prezzo, si rende illecito, l'Armilla dice, che *in constituenda pensione in contractu locationis, habendus est respectus ad fructus, Et redditus perceptibiles rei conductæ.*

5 * Si dimanda? Vno comprò alcune terre, o case, o ufficio per mille ducati, o più, o meno.

no, ma con patto di rinfrancare, & rinfrancandosi fra vn'anno, ouer due gli habbia esso uenditore a dare 1200. ducati, & se si rinfrancherà fra otto, ouer 10. anni gli renda li suoi mille ducati, se sia lecito? *Resp.* di nò, & esser peccato d'ingiustitia, percioche uedesi la cattua intentione d'esso compratore, di uolere ingiustamente possedere detto loco, o altro che sia. Oltre di ciò, quando si fa contratto di potersi francare, si deue francare per il medesimo prezzo, che si è uenduto, & non per maggior prezzo. Percioche dice la legge, che, *Non debet fieri pactum, ut pro maiori preuo reuendatur.*

6 * Si dimanda? Vno uolendo uendere una sua casa, o possessione, ma con patto di ricomprarla, laquale ualeua mille ducati. Et perche si abbisognaua solo di 806. ducati la uendette con patto, che gli fosse data ad affitto, per sessanta ducati all'anno, fin'a tanto, che si francoua, il quale fitto ueramente era il giusto prezzo, & quanto quella vn'anno per l'altro gli rendeuu, & fecero in questo modo il contratto, & li dette solo otto cento ducati, se sia lecito? *Resp.* di nò, etiandio che gli ne hauesse dato ottocento, & cinquanta. Perche non l'ha pagata il giusto prezzo, nè meno il pietoso, & conuenevole prezzo, & lui riceue tutti i frutti intieramente. Onde è tenuto a restituire tutti essi frutti, per esser contratto usurario, & esso contratto è nullo.

7 * Si dimanda? Vno uoleua uendere alcuna sua casa, o campi, o altra cosa; ilquale sapendo l'intentione di N. un suo amico, che l'haurebbe comprata, ouer prestatoli danari sopra, quando se gli hauesse donato alcuna cosa all'anno, lo ricercò, se lo uoleua seruire sopra la detta sua casa, o terre cento, o mille, o più ducati, con patto di francarla, se detto uenditore pecca? *Resp.* che non solamente pecca, ma fa commettere anco usura, percioche lui sapeua da se stesso, che esso compratore era pronto con la uolontà, per dare ad usura, onde lui ha hora indutto quello con effetto a farla; Onde esso compratore non può accettare frutti, o rendita di quella, nè meno li deue dare a esso uenditore (benche siano di suoi beni, ma deuesi dare a poueri, & annullare detto contratto fatto tra di loro, percioche dice l'Apostolo Santo, *Consentiens aliquo modo in usuris, peccat.* Et il Gaetano, la Tabiena, & tutti i Legisti insieme, ciò affermano, & ueramente per legge di natura istessa, uedesi, così essere. Oh quanti, & quanti di questi cōpratori gli sono al mondo; Dhe pouere, & meschine le loro anime.

8 * Si dimanda? Vno sapeua, che N. haurebbe comprato, ouer prestato danari, sopra una possessione, laquale ualeua mille ducati, & riceueua da quella un'anno per l'altro, cento, o piu, o meno ducati, & uoleua impegnare, o uendere detta possessione, perche si dilettaua di giocare, o andare a meretrice, & simile, & N. sapeua, che colui la uendeuu, o impegnaua per simile effetto, & con tutto ciò, la comprò a francare, per giusto, & lecito prezzo, se peccò? *Resp.* di sì, percioche lui acconsente al male, & è come incitatore, & consultore di colui, ilquale piu tosto doueua far l'opera della charità, in correggerlo, & cercar di lenare l'occasione, per diuertirlo dal peccato; Onde N. pecca perche acconsente, & presta il commodo di peccare al prossimo, & per questo consentimento (come è detto nel precedente) peccarà piu grauemente di quello.

9 * Si dimanda? Vno uoleua fare una uendita, o locazione d'una sua casa, o di altra cosa, & sapeua, che N. era huomo reale, & da bene, ceicò di farla con lui, & a francare, ma perche sapeua, che N. non haurebbe comprato per francarla, lo persuadenua, & cercò di indurlo a fare con un poco di usura, ilquale per niuno modo lo uoleua fare, nè haueua intentione alcuna a quella. Onde per indurlo, & disponerlo a quanto lui desideraua, acciò gli prestasse alquanti danari sopra detta sua casa, fece un contratto palliato, sotto coperra di uendita, & compra col patto di francare, ilquale N. ueramente lui credeua, che fosse lecito, se detto N. peccò? *Resp.* di nò, quando sotto questa buona fede l'habbi comprata, o prestato detti danari, & questo fin tanto, che li durerà questa buona fede, ma peccò, perche non esaminò bene la sua coscienza, nè si è consigliato con persone dotte, da bene, & timorate di Dio, nè meno hauere usato quella consideratione, & circostanze, che di sopra hauemo detto, nel precedente primo caso di un Principe, che donò a uno suo seruitore, &c. Per ilche è tenuto alla restituzione de i frutti riceuuti, & di ritrattare il contratto, o annullarlo. Ma esso uenditore grauemente peccò, per hauere indutto, & persuaso N. a fare usura, che non haueua uolontà di farla, nè intentione di

Giard. di Somm. Parte Prima,

S 3 com-

Ibid.
Imo. Tirag.
in trac. con
uent. in pra.
fat. nu. 31.
Nau. c. 17.
nu. 247.

l'Autore.

Ibid.
Silu. verbo.
vsura. 2. q.
15. ver. sec.
dū emere.

Tabie. ver.
vsu. 16. in
prim. §. 1. c.
seq. qui pro
batur.

l'Autore.
Ibidem.
Rom. c. 1. in
fine.
2. 2. q. 78.
art. 4. ver.
vsu. 8. §. 5.
Iurisperi.
21. q. 3. cap.
qui consentit.

l'Autore.

Ibid.
S. Paul. ad
Rom. ibid.

Ibidem.
l'Autore.

commettere tal peccato, di prestar danari ad usura, hauendola poi conerta sotto specie di vendita, & compra. col patto di Francare. Percioche, *Anducere non paruum ad fene-randum, mortalem peccatum est.* dice S. Antonio. Et il Gaetano, & tutti i dottori, & il Nauarro, con Alessandro de Neuo.

Ibidem.

10 * Si dimanda? Vn contadino, ouero vna donna vedoua, o un giouane si ritrouaua alquanti danari, li quali gli teneua morti, senza alcun guadagno, & si deliberò di volerli inuestire, per ilche presentatosegli l'occasione di comprare vna casa, o campi, che valeuano 500. ducati, gli prestò, o comprò per 300. acciò quelli gli fruttassero alcuna cosa, credendo fermamente esser ben comprati, & li affittò all'istesso venditore, cò patto di francarli fin tanto tēpo, non credendo esser peccato, nè usura, percioche veramente lui haueua l'animo fermo di non fare usura, per modo alcuno, se peccò? *Resp.* secondo la commune opinione di dottori, di nò, quando chiaramente constasse l'animo suo, di non hauer prestato detti danari, per commettere usura, ma solamente per ritrarne guadagno, mediante detto contratto di vendita, & compra, percioche la buona fede lo salua, quanto aspetta alla restitutione de' frutti, ma non lo salua però di quel tanto, *In quo erit factus locupletior.* Et questo sia detto, fin a tanto che li durarà detta buona fede. Percioche dice Bartolo, che *Ignorantia, seu bona fides ex consuetudine producta, excusata peccato.* Et questa fede tanto piu è ragioneuole, quanto, che è di consuetudine, & di età minore, rustica, & di sesso femminile. Percioche, *Minor mulier, rusticus, & similes excusantur ab usuris per ignorantiam commissis.* Bald. in l. cum allega. col. 4. in princ. per illam glo. C. usura citatur per Cepol. de simul. contrah. 6. causa principalis, sub num. 106.

In casu 3.
sub die 26.
Septē 1581
1. par.

11 * Si dimanda? Vno vendricolo, o mercante uendeva alcune cose a giudei, o ad altri infideli, che si vsauano a commune uso, si per bene, si per male, le quali comprono per seruitio delle loro idolatrie, se peccorno? *Resp.* col Teologo del Cardinale Paleotto, di nò, quando quello, non gli l'habbia vendute con qualche sua cattiuu intentione, o per indurre quelli a maggioie idolatria, o ad altro peccato, percioche, per uender le sue mercantie in publico per toccar danari, delle loro merce, non si pecca.

Ibidem.

2. 2. q. 10.
ar. 4.

4. 19. n. 16.

V Autore.

12 * Si dimanda? Vn strazzaruolo, o sartore, o altro mercante, o artefice vendette alcune robe, o calze, o ueste, o perle, o collane, & simili cose pertinenti all'uso humano, per adornamento, a una meretrice, ilquale sapeua, che dette robe compraua per adornarsi, & parer bella, per tirar gli huomini a se, & peccare con quelli, se peccò? *Resp.* col predetto Teologo del Cardinale di nò, ancorche sapeffe probabilmente, quella ciò comprare, per fornicare, *Dummodo id sine illo consensu in peccato faciat, quoniam non inducit, nec iuuat directè ad illud.* Si come dice S. Tomaso, & il Nauarro nel suo Manuale.

13 * Si dimanda? Vno chiamato P. si ritrouaua hauer mille, o piu ducati, liquali non bastandoli l'animo trafficarli sicuramente, gli peruenne all'orecchio, che N. haueua inuestiti ne' monti di Venetia, o in altri luoghi 2000. ducati, liquali gli uoleua uendere, & farne ritratto, per fare un suo seruitio, che gli importaua, nè trouaua, che gli uollesse prestare; Et hauendo inteso, che P. haueua mille ducati, liquali li uoleua ancor lui mettere ne' detti monti di sussidio, lo trouò, & li disse, che lui gli haurebbe uenduta la sua partita, perche gli faceua bisogno da mille, o piu ducati. Perilche esso N gli disse, che gli li haurebbe dati, per quel tanto, che si vuol dare, o uendere nella detta città, & finalmente si conuenettero insieme, di dargli a ragion di 50. o 60. per cento, se detto N. puote con buona coscienza, & lecitamente comprare detto capitale? *Resp.* di nò, percioche i monti de' Principi sono più sicuri, & fruttano, ma quando non fruttassero, ouero fosse pericolo di perdita delli predetti danari, faria altrimenti. Et anco per un'altra ragione pare non esser lecito a comprare danari inuestiri con danari, per si uile prezzo, poi che ancor lui li può riuendere per l'istesso prezzo senza alcuna sua perdita di capitale, & di guadagno sicuro, eccettuando però, che per qualche consuetudine longa, il Principe ciò permettesse, ouero che assolutamente non gli fosse qualche pericolo, come farebbe nel tempo di guerra, o d'altro infortunio generale, perche pare, che farebbe altrimenti in questi casi, pure sempre mi rimetto al miglior giudicio.

Ibidem.
V Autore.

14 * Si dimanda? Vn gentil'huomo haueua un'anello con un diamante dentro, ilquale lo uoleua vedere a un suo amico, alquale, quello molto piaceua, & gli lo richiese, dicendoli,

doli, che ogni uolta lui sarà risoluto venderlo, & che gli lo voglia dare, lui torrà per qual tanto prezzo, che un'altro gli uorrà dare, & anco quattro ducati di più, ilqual gentiluomo, poiche seppe questa uolontà di costui, alquale faceua l'amico gli lo uendette con questo patto, che ogni uolta, che lui lo uorrà riscuotere, sia tenuto renderglielo, & esso compratore, ciò non uoleua fare, & esso venditore non gli lo uoleua vendere, se non con questo patto, & era risoluto più presto uolerlo vendere a chiunque altra persona libero, che a questo suo amico, per esser di una certa natura ostinata, onde finalmente a esso compratore quello sommamente piacendo, lo comprò nel modo, che esso venditore uolse per 300. se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche questa uendita, è usura palliata, perche ha più presto della prestanza, che altrimenti, essendo che sia in sua libertà di riscuoterlo, quando li piace, & preualersi del danaro, perilche è tenuto lasciarglielo libero, & se haurà trafficato detti danari, è tenuto restituirli il guadagno fatto con quelli, oltre il peccato mortale, quando però esso compratore fosse stato per trafficare, anch'egli quelli danari.

Ibidem.
V Autore.

15 * Si dimanda? Vn gentil'huomo desideraua hauer un fil di perle, di valuta di mille ducati, o più, per contentare sua moglie, o alcuna sua femina, ilquale trouò uno chiamato N. che l'haueua bellissime, & haueua anco bisogno di detti danari, alquale quello disse, se gli le uoleua vendere, ouero accomodare, o impegnare, & simile, che lui gli haurebbe dato detti mille ducati, & lasciateglieli quanto a lui piaceua, & ello goderebbe dette perle, o altra cosa simile, fino che gli restituirà li suoi mille ducati, ilquale N. accettò il partito, & riceuette li mille ducati, & li dette le perle, se peccò? *Resp.* che quando l'uno, & l'altro di questo si contentano, senza cattiuu intentione di uolere prestare quelle, ma solo per gratificarli semplicemente, esser cosa permessa, ma se detto comodo lui faceua per hauer i danari, per trafficare poi quelli, dirassi, che peccò, & essere specie di usura, & tanto più manifesta essere usura, quanto uedesi, che ciò l'ha fatto, per hauer bisogno di detti danari. Et se haueua animo tenerli un tempo, dopò restituirli, tanto maggior peccato (hauendo però dico bisogno di quelli) commise. Et se con animo di trafficare quelli, tanto più peccato, & è tenuto (hauendoli trafficati) alla restitutione del guadagno ancora, oltre il capital di essi danari riceuuti, se comprare fosse stato per trafficare quelli. Ma se ciò fece, per gratificar quello, senza fine di uolere li detti danari, ma solamente gli habbi riceuuti, come per un segnale, sarà permesso almeno, se non totalmente concesso, quando quello si gratifica delle perle, nè si curò d'hauerli dato detta quantità di danari. Ma dirassi bene, che loro haurebbono peccato, quando ciò hauesse fatto, per adornare alcuna sua, o loro femina concubinaria. Et se lui hauesse trafficato con detti danari, & con quelli fatto alcun guadagno (ben che lecito) sarà tenuto dare detto guadagno a poueri, per amor di Dio, habbiati riceuuti in qualonque modo, per simil conto della concubina, & restituito subito il danaro, & fatti rendere le sue perle, o altra cosa simile.

V Autore.

15 * Si dimanda? Vno vendette alcune sue merce ad alcuni, che ueramente sapeua quanto quelli gli haurebbono dato, per hauer dette merce, di maniera che gli le uendesse quanto uoleuano, & che i detti compratori gli uoleuano dare, se peccò? *Resp.* con il Teologo del Cardinal Paleotto nelle risposte de' suoi casi, ogni uolta che dette merce non saranno cassate della loro valuta per legge, o statuto, di nò, & esser lecito vender la sua roba (come dico) non gli sia limitatione, & tanto, quanto uale, & esso compratore, o uenditore la stima, & massimamente all'hora, quando di dette robe ne fosse penuria, che non se ne trouassero.

In casu 1.
habito die
27. Septem
bris. 1581.

16 * Si dimanda? N. comprò da A. un fondo, che ualeua mille ducati, ma con patto di pagarli in questo modo, cioè, a tempo per ragione de' frutti ogni anno, fin'a integro pagamento di darli quaranta ducati, fin'a tanto, che egli gli darà l'integro pagamento d'essi mille ducati, se questo sia lecito? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale, ogni uolta, che non habbia hauuto animo di riceuere i detti quaranta ducati, per ragione di prezzo non pagato subito, ma per ragione d'essi frutti, che rende esso fondi, liquali lui se hauesse riservato, fin'a tanto, che N. gli dà i suoi mille ducati, per la valuta di essi frutti, liquali non gli uende, ma gli affitta, fin'a tanto, che gli darà esso pagamento integramente di essi mille ducati, si sì, che è lecito: Ma però, che gli concorrano ancora que-

1. par. in 1.
casu habito
die 15. Iun.
1581.

ste tre conditioni, acciò detto cōtrato sia lecito. Prima che in luogo de' frutti, che esso A. venditore intenda ritenerli, & riceuerli da esso N. compratore d'esso fondi a ragione di cinque, o sei per cento, o 4. & non più, ouero secondo la rendita di esso fondi, di maniera tale, che nō ecceda essa locatione la quātità de' frutti ritenuti, di modo che li danari non ecceda il valor de' frutti da riceuerli cōmunemēte. Seconda, che questo patto si faccia all' hora, mentre si dà essa cosa, & nō dopò hauuta la fede del prezzo, percioche essa cosa così fatta, passa con questo peso, cioè che si venda con quella riserva de' frutti, il che quando in questo modo non si facesse, nō saria lecito, se dopò la data della cosa tal patto si facesse. La terza sarà, che esso A. veditore si sottoponga alli pericoli, che potessero in questo mentre accasare, circa essi frutti, perche rimanendo lui padrone d'essi frutti, bisogna, che sia sottoposto, & che questo pericolo sia espresso anco in esso contratto. Et così detto contratto sarà lecito, & alieno da ogni usura. Perche a questo modo si mostra, che all' hora si uende la cosa, ouero essa proprietà, ma non si uendono tutti li frutti d'essa cosa, o proprietà; ma per non farli esso pagamento, si ritengono in essa data della cosa del venditore i frutti, & se possono separare, & uendersi disgiuntamēte da essa proprietà, si come anco la proprietà si può vender disgiunta da essi frutti, essendo che siano cosa realmente distinta, si come dice l'Angelico dottore. Et la Tabiena, & altri Sommisti. Percioche i predetti frutti ritenutosi dal uenditore, si possono anco locare a esso compratore, per tale, & tanta pensione, o pagamento pecuniale, fin'a tanti, & tanti anni, per fino che durerà essa mora del pagamento di tutto il prezzo, che gli è stata concessa dal principio Et per questa ragione, esso uenditore dirassi essere obligato al difcarigo delle mercede, se essa cosa locata perisse, & che esso conduttore non potesse questo, o l'altro anno riceuere i frutti, da esso fondi. Ma quando poi non si vendesse il fondi, & i frutti, di modo che per ragione del danaro, subito non pagato, uoltesse esso venditore, che se li pagasse i detti quaranta ducati liberi da ogni pericolo, in questo caso dirassi essere usura, & questo è quello, che vuol dire Gabrielle, & Siluestro, con molti altri, come per essempio.

2.2.g. ar. 1.
in corp. ver.
usur.

L. se uno s.
in cum qui
dam. Et ibi.
Bar. ff. loca-
ti.

In 3. di. 15.
q. 11. concl.
4. casu. 3.
usur. 2. q. 2.

* Sidimanda? N. vendette un fondi a A. per mille ducati, ma con riserva, & dominio de' frutti di quello, con promessa di venderli poi per il prezzo, che si conueranno quādo a lui li sarà restituito, se sia lecito? Resp. con l'istesso di nō, percioche non gli uende subito i frutti, almeno quāto a quella parte de' danari, che a lui subito non uengono pagati, ma loca quelli in questo mentre al compratore. Di maniera, che non riceue quella certa pensione, per ragione dell'aspetto del tempo, ma la riceue per ragione d'essa locatione de' frutti, & benché sia sottoposto al pericolo, gli è sottoposto come vero padrone, che lui è. Per tanto il prudente Consigliere deue imponere al uenditore, acciò che con buona coscienza d'esso veditore, & compratore si possi fare questa sorte di contratti, che debbano compensare la quantità de' danari, che subito si danno da esso compratore, & che uenda tanto del fondi, fin'al retto dominio, o essa proprietà, ouero alcuna parte de' frutti, & si riserui l'utile dominio, o la ragione de' frutti d'esso fondi pro rata portione de' danari non pagati, con patto di uenderli poi all' hora tutta la sua ragione assolutamente, quando però se li darà tutta essa somma di danari. Et in questo modo, potrà locare in questo mentre per giusto prezzo essi frutti a esso cōpratore, che ha cōprato il resto d'essa proprietà, cō essere sottoposto alli pericoli, & con quelle conditioni, che sogliono farsi, & sono sottoposte a esse affittazioni, ma che tutte però siano espresse in esso contratto.

Ma se l'animo d'esso venditore fosse di vendere tanto essa cosa, quanto essi frutti di subito, & per ragione della tardanza concessali de' danari non pagati tutti, & che uoltesse riceuere ogni anno qualche utilità, & interesse, il contratto dirassi essere usurario, nè esso Consigliere questi tali deue astoluere per modo alcuno, se prima non restituita l'usura riceuere: come dice Gabriele, Siluestro, & altri citati di sopra.

Del Comprare, & Vendere all' Incanto. Cap. C X V I I I.

Vedi Contratti ingiusti, al caso 7.

Del Comprare, & Vendere inanti le chiese, qualonque cosa. Cap. C X I X.

Vedi Comprare, & Vendere ingiusto, al caso 22. Et Usurario con tutti li sequenti.

Ibidem.

Del

Del Comprare, & vendere ingiusto, & usuratico. Cap. C X X.

Vedi anco Retrouuere, Contratti di retrouuere. Mercantia.
Contratti ingiusti, & Partecipanti d' usure.

S O M M A R I O.

- Giusto prezzo, quale, & che cosa sia, & quale sia il moderato, & il rigoroso.
 Il prezzo della roba in che consista.
 Comprare, o uendere robe, per manco del minimo, o moderato, o rigoroso prezzo, essere illecito.
 La vendita, o compra quando sia pericolosa.
 1. Vendere il seminato per quella verisimile speranza, che da quello si può ricorre, essere lecito.
 2. Vendere un stabile senza danari, con pigliare i frutti, che da quelli si cauano, leuate tutte le spese, essere lecito, per l'interesse de' danari, benché anco depositasse i danari, & perche.
 Vendere una cosa per mille, che vaglia due mille, non si deue riceuere, se non la metà de' frutti, non pagandosi.
 3. Comprare per meno di quello, che vale alcuna cosa, essere lecito, & tenuto alla restituzione.
 4. Vendere alcuna cosa stimata tanto piu di quello, che il padrone vuole, essere lecito, essendo per sua industria, ma se non gli hauesse fatto il prezzo, sarebbe illecito.
 Prometter di vendere alcuna cosa gratis, per cento, o senza prezzo, & poi venderlo 120. non essere lecito.
 Vendendo alcuna cosa piu del prezzo rigoroso, essere tenuto a re stituzione al compratore.
 5. Vendere alcuna cosa data con prezzo, dopo venderla di piu, non è lecito, essendo salariato.
 6. Vender piu della commune valuta, non essere lecito.
 Vendere alcuna cosa molto piu, perche al padrone val molto piu, essere lecito.
 7. A vno, che ha cento ducati, & per il traffico gli vaglia molto piu, essere lecito tuor quanto può guadagnare, leuando però i pericoli.
 8. Il vendere alcuna cosa difettosa, senza manifestare il particolar difetto, non essere lecito, benché si manifestassero i molti in generale.
 9. Vender roba, che sia per difettare presto, e non manifestarla, non essere lecito.
 10. Non essere lecito vendere arme, o altra cosa offensiuu a chi sia per far male.
 11. Il vendere veneno a chi probabilmente si dubita douer far male, non essere lecito.
 12. Vendere alcuna cosa inutile, o illecita, essere peccato.
 13. Il tenere in bottega, o portare fuori della terra veneno, o altra cosa simile, per venderlo a specialia, non essendo speciale, pecca, benché fosse con buon fine.
 14. Il vender carte, o dadi a persone, che probabilmente si sa, o si dubita douer giocare illecitamente, non essere lecito, benché non giocassero.
 Vender carte, o dadi a persone, che per recreatione giocano, essere lecito.
 15. Il vender concio, o bellotti, e simili per il viso, essere lecito, ma non a tutti, & a chi.
 Vender bellotti a meretrici, non essere lecito.
 16. Come, & quando sia lecito vendere il proprio figliuolo in caso di necessità.
 17. Vender roba a persone bisognose, che fanno subito douerle rinuendere per necessità, non essere lecito.
 Vender robe di piu della valuta, per rispetto del tempo, non essere lecito.
 18. Vender alcuna cosa difettosa, nè manifestar liberamente il particolar difetto, non essere lecito.
 Vendere alcune cose difettose, che per se chiaramente si vede il difetto, nè si auuertisce il compratore, essere peccato.
 19. Fare alcune astute di buttar lettere finte, o altra cosa simile, per far che il prossimo faccia alcuna cosa, per desiderar carestia, o abbondanza, o per fare altro male, & cosa illecita, non essere lecito.
 20. Comprare robe con intenzione, & fine di douerle rinuendere piu care, non essere lecito, e perche, & quando.
 Comprare robe con intenzione, & fine di rinuenderle piu care, o per sostentar la sua famiglia, essere lecito, & come, & quando.
 Comprare roba con intenzione, & fine di resuscitare, non essere lecito.

A relin

- 21 *A religiosi claustrali facendo, o facendo fare mercantia, esser scomunicati, e deuesi anco de pouere.*
Un religioso comprando cose a lui bisognose, & vendere le superflue, esser gi lectio.
Un religioso non puo, nè deue tesaurizare, nè attendere al guadagno.
- 22 *Quelli, che in di ai festa vendono cose mangiatiue, o altro inanti la Chiesa, peccano, et perche.*
Li vendere candele inanti la Chiesa, o stampe, & simili per satisfactione, & corrompiti del popolo esser lectio, ma non per guadagno, o cupidigia.
- 23 *Vender biue, o qualunque altra cosa, inanti arrui il tempo prefisso, o deliberato, per quello, che a detto tempo valeranno, esser lectio, benchè in credenza.*
- 24 *Comprare beni stabili, con patto, che'l venditore sia tenuto ricomprarla fra tanto tempo, non esser lectio, benchè per giusto prezzo.*
Esser lectio comprar beni, con patto, che'l venditore ricompra, ma senza patto, o tempo, o per giusto prezzo.
- 25 *Comprare cose luttuose, come, e quando sia lectio, & a chi.*
- 26 *Comprare alcuna cosa di valuta non consuetuata, per poco prezzo, esser lectio, & perche, benchè dopo si conoscesse.*
- 27 *Comprare alcuna cosa di valuta per manco prezzo dal venditore, che non conoscesse quella, contentandosi del po' prezzo esso venditore, esser lectio, e perche.*
Comprare alcuna cosa di valuta da vn semplice, o da vn goffe, non esser lectio.
- 28 *Comprare roba per manco prezzo, per l'anticipato pagamento, non esser lectio, non pagandola giusto prezzo.*
- 29 *Vender roba, che sia per danneggiare scientemente, non esser lectio.*
Vender veleno quando sia lectio, & a chi.
Comprare, o vender idoli, & altre cose contrarie al culto diuino, rotamente esser prohibito.
- 30 *Vender roba molto piu della sua valuta, come, & quando sia lectio, benchè vile fosse.*
Comprare robe a minor prezzo della valuta, come, e quando sia lectio.
- 31 *Vender robe cattive per buone, come, e quando sia lectio.*
Vender robe cattive per buone, esser lectio, come, & perche.
Vendere alcuna roba per vn'altra, quando sia lectio.
- 32 *Vender robe subito comprate di piu, senza mouerle di luogo, non esser lectio, & quando sia lectio, & perche.*
- 33 *Comprare alcuna cosa per manco prezzo della valuta, con patto di rimandergliela, quando a esso venditore piacerà, per l'istesso prezzo, essere usura.*
- 34 *Da danari sopra alcuna cosa a godere, fin che si restituiscia il danaro, non esser lectio.*
- 35 *Comprare robe guadagnate con usura, non esser lectio, & a chi si deue restituire.*
Un usuraro non puo legittimamente vendere, nè meno comprare beni acquistati con l'usura.
- 36 *Comprare beni vsanti, & lucrabili da vn usuraro, esser tenuto alla restitutione, & come.*
I contratti, & guadagni fatti da usurari, essere nulli, & irriti, si di vendite, come di donationi, & di qui si voglia alienatione.
- 37 *Comprare per retrovendere, senza habuer intentione di comprare, ma solamente per guadagnare, e usura.*
- 38 *Comprare alcuna cosa di valuta, nè esser conosciuta dal venditore, per minor prezzo, essere tenuto a restitutione.*
- 39 *Comprare vino, grano, o altra cosa a i tempi, per riuenderla, quando valerà piu, esser peccato, & perche.*
Perche si deouono comprare le robe vsanti, & necessarie, accio non sia peccato.
- 40 *Far conventione con mercanti di non vendere la tal roba, se non al tal tempo, o per tanto, esser peccato.*
Distinere alcun privilegio di poter lui solo vendere la tal roba, come sia peccato.
Al precepto ordinare, che vn solo o piu vendano la tal roba, come sia lectio.
- 41 *Vno, che prohibisce, & ardisce a panti, che non vendano a persone ecclesiastiche, esser scomunicato, & anco quillo, che obedi.*
- 42 *Colui, che con frange, che siano alienati i beni ecclesiastici, e che si sottomettano a laici, essere scomunicato.*

A vn

- 43 *A vn Chierico, o ad altri comprare stabili, o altra cosa, per refectore, da poueri bisognosi, non esser lectio, benchè comprasse per vtilità d'essa Chiesa, o per lenare la futura necessitá a poueri.*
Comprare dal pouero in tempo, che'l pouero non sia in necessitá, esser lectio, & perche.
- 44 *Comprare da vno la valuta d'alcuna cosa, che vno sia per comprare, accio li presti li danari, esser lectio.*
Prestare a vno danari, con liquali era per comprare alcuna vtilità, & dimandarli quell'utile di detta possessione, o casa, quando sia lectio.
- 45 *Il vendere la roba data a terza persona di piu, esser peccato, & è tenuto a restitutione, & a chi.*
Colui, al quale è data la roba da venderse via tanto, non la puo vender piu, essendo il prezzo giusto.
Colui, al quale è data roba da vendere, & la vende di piu, per le sue fatiche, come sia lectio.
Colui, che vende la roba altrui gratis, non gli è lectio riceuere alcuna cosa di piu.
- 46 *Colui, che compra per manco prezzo della valuta, o vende di piu, pecca, & è tenuto alla restitutione, & a chi.*
Colui, che compra, o vende semplicemente di piu, o meno, non pecca, & perche.
- 47 *Colui, che a danari contanti non puo vendere la roba, nè quello, che giustamente vale, & la vende di piu in credenza, come pecca, & perche.*
La roba deue esser venduta, o comprata, secondo la commune stima.
- 48 *Colui, che dimanda piu della valuta della roba, come, & quando pecca, & perche.*
Colui, che offerisce meno della valuta della roba, come, quando, & perche pecca.
Colui, che vende, o compra, secondo la sentenza di Tanti valet res, quanti vendi potest, come pecca, e come si deue intendere questa sentenza.
Colui, che usa fraude nel vendere, o comprare pecca.
Il dimandare, di piu, o offerire di manco per l'uso, e consuetudine, si pecca, & perche.
Colui, che compra di manco di quello, che vale, o vende di piu, pecca, & è tenuto alla restitutione.
- 49 *Colui, che vende di piu la roba a lui commoda, e non vendibile, non pecca.*
Colui, che vende di piu la roba per fare seruizio, o non ironarsene, come sia lectio.
La roba deue pagare, secondo i tre prezzi communi, & quali siano.
Vender la roba contra sua voluntá, si puo vendere di piu, come, & perche.
Quando sia lectio vendere, o comprare la roba di piu della valuta, e per quante cause.
- 50 *Colui, che non ha intentione di vender la sua roba, fin' a tempo determinato, come la possa vendere lectamente.*
Colui, che vende, o compra la roba a tempo determinato, non la puo lectamente alterar piu.
- 51 *Colui, che è ricco, quando, e come gli sia lectio il comprare, e uendere, perche deue comprare, & vendere.*
La mercantia, per quante cause lectamente si possa esercitare, & perche si deue esercitare.
La mercantia, per qual cagione sia illicita, e vituperabile, perche, & quando.
Il mercante deue sempre ricercare nel comprare, o vendere il moderato guadagno, & non altro.
Il mercante, perche deue ricercar il guadagno della sua mercantia lecta.
La mercantia, quando sia giusta, lecta, buona, vile, santa, & honesta.
Il mercante ricco, perche pecca, facendo la mercantia, e sia tenuto a restitutione, & a chi.
Il cumular danari, e beni temporali, per quante cause sia giusto, e lectio, & ingiusto, & illicito.
Christo, quando prohibisce cumular danari, o roba, e perche, & come si deue intendere.
- 52 *Colui, che vende, o compra roba d'altri a commune stima, e valuta, o la ritiene per se, e la paga vn poco di piu, come sia lectio.*
Colui, che vende la roba in credenza di piu della corrente a danari contanti, come pecca.
- 53 *Al Chierico, come, e quando gli sia lectio far mercantia, e quando pecca.*
Al Chierico, di qualunque sorte, sempre gli è prohibito far mercantia, e perche.
Il Chierico mercante, deue esser fuggito, come la peste, e perche.

Comprare,

*Armit. de
emp. & vō-
ditto.*

*Il prezzo
delle cose
vedibili di
quante sor-
te sia.
Giusto prez-
zo quale di
cose essere,
& in quali
modi si fac-
cia, & i che
consista.*



Comprare, altro non diremo che sia, se non una certa alienatione dal uenditore al compratore, interuenendoci il prezzo per una uolontà sc̄a bicuole, & il dominio, & il frutto stanno appresso il compratore, & acciò la uendita sia fatta bene, fa bisogno, che'l prezzo si paghi, o si dia la fede, ò caparra di pagarlo, il quale prezzo, è di tre forte, cioè. Prima per la uirtù, inquanto che una cosa ha piu uirtù dell'altra, per conto dell'uso, ò del diletto. Secondo per conto della rarità, essendo, che la cosa rara sia preciosa. Terzo per la compiacenza, & utilità di cui la uende. Et quello chiamerassi giusto prezzo, che sarà stimato, secondo la stima cōmune, & si fa in tre modi, minimo, mezano, & grandissimo, cioè rigido. Minimo, come a dire, una cosa si suol uendere per dieci, che si uenderà, per mezano undeci, ò per rigido, dodeci. Liguati tre prezzi, ciascheduno si chiamerà esser giusto prezzo, perche il prezzo delle cose non consiste nello indiuisibile, ma nella sua latitudine. Per laqual cosa comprandosi alcuna cosa per m̄co del giusto prezzo, minimo, con intentione di comprare, ouero di pagare manco del giusto, sarà sempre peccato mortale, perche s'offende il prossimo contra giustitia. La uedita poi all' hora sarà pericolosa di peccato mortale, quando si farà il patto, ò in uoce, o in scrittura, con conditione, ò con inganno, ò a tēpo, che si uenda di piu, ò non si attenda quello, che si uende, ò non sia così, come gli l'ha promessa di uendere, o di tanto ualore, ò così preciosa, si come intenderrassi nell'istessi seguenti casi. Et questo auuertiscasi, che la compra si rende illecita della fraude fatta nella sostanza della cosa, nella quantità, & nella qualità.

1 Si dimanda? Vno seminò, ò fece seminare molti campi, liquali per una sua occasio ne poi, uolse uendere quel seminato per tanto prezzo, per quanto ualeua il grano, che uerisimilmente lui speraua raccogliere, se peccò? *Resp.* se essa uendita sarà per tanto, quanto ualeua quella uerisimile speranza, laquale era soggetta a molti pericoli, che la poteuano impedire, dirassi di nò, ma se la uendette, ò se la consegnò per tutto quello interesse, che uerisimilmente si speraua, dirassi di sì, che peccò, perche non si deue, & non si può torre con buona coscienza, se non quel tanto, che uale quella uerisimile speranza soggetta, a molti pericoli, ò di tempesta, o di acque, o di nebbia, ò di danni, ò d'altri simili pericoli.

2 Si dimanda? Vno uendette una possessione per mille ducati, ma senza pagamento, laquale subito uenduta la consegnò a esso compratore, con patto che gli debba dare i frutti, ch'essa possessione renderà, cauandone però le spese, che si farà in coltivarla, & gouernarla, se peccò? *Resp.* di nò, perche con buona coscienza, può pigliare per l'interesse delli danari, tutti quei frutti, che quella renderà, ancorche depositasse, et andio il danaro della ualuta di quella, per pagarla. Ma per il foro della coscienza deue esser limitato questo, quando quelli danari, per liquali gli dette la possessione, gli fossero stati dati per il giusto prezzo, come se uendendo la possessione, per mille ducati, & che poi non gli n'hauesse dati se non 500. non deue riceuere, se non la metà della rendita d'essi frutti, essendo che con 500. ducati non poteua cōprare, se nò la metà d'essa possessione.

3 Si dimanda? Vn mercante comprò alcuna mercantia, per manco della metà, se peccò? *Resp.* che nel foro ciuile, sarà scusato, ma nel foro diuino della sua coscienza, dirassi di nò, che non sarà scusato, perche peccò mortalmente, & è tenuto a restitutione, eccetto, se non fosse alcuna cosa minima, della quale pare, che non si tenga conto, ma in cose di molta ualuta, si commette ingiustitia, & s'offende il prossimo alquale non si deue fare, se non quello, che si uorebbe per se medesimo.

4 Si dimanda? Vn Senfale promisse uendere alcuna roba a un padrone, alquale se gli era offerto uendergliela gratis, per un tal prezzo, di 100. scuti, & la uendette poi 120. liquali uenti gli ritenne per se, se peccò? *Resp.* di nò, hauendogli fatto il prezzo di 100. scuti, & hauendola con sua industria uendutola 120. Ma se non gli hauesse fatto prezzo di 100. scuti, & essendogli obligato uendergliela gratis, o piu che poteua, peccaria, & sarebbe tenuto alla restit. Et se non gli hauesse promesso uendergliela gratis, & senza patto di prezzo, & l'hauesse uenduta. 120. sarebbe anco tenuto alla restitutione. Eccetto però, quando se hauesse tenuto quel tanto, che meritaria la sua senfana. Ma se la pigliò per uedergliela un tãto, & poi la uendette di piu, non è tenuto, restituire, pigliando per

*Nau. in Co-
rolario. 15.
nu. 59*

*Nau. ibid.
16. nu. 61.*

*Armit. ibi.
num. 4.*

*Nau. c. 23.
nu. 98*

*Ang. verbo
emp. §. 23.*

per se quello di più particolarmente se li hauesse detto, che non li uolesse dare cosa alcuna per la sua fatica, se però non fosse da essere restituito al compratore quello di più per eccedere il giusto prezzo rigoroso.

Et l'istesso dirassi, di quel salariato, & creato di quel gentil'huomo, dalquale, è stato dato alcuna roba, che la uenda un tanto senza intentione, che per esso pigliasse nulla, può uenderla di più, & uendendola, deue dare al padrone quello, anco di più, che la uendesse per la sua industria.

5 Si dimanda? Vno desideraua uendere alcuna sua cosa, & la dettò a un senfale, ò ad alcuno altro, dicendoli, uà, & uendi questa cosa tanto, che per tua fatica, donarò ancora a te qual cosa, a ragion di 3. per cento, ch'è il suo giusto salario, questo senfale uendette quella cosa più di cento ducati, che il uenditore gli haueua detto, douesse uendere, se prendendo per se quel sopra piu, per non esser contento del suo giusto salario, peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restitutione? Imperoche gli è promesso darli 3. per cento, secondo il suo giusto salario, così d'accordo. Per laqual cosa, non deue pregiudicare al uenditore l'industria dal senfale usata di hauerla uenduta di più, perche questo era suo obligo d'usare ogni industria di uenderla di piu, per utile del padrone, & non suo.

6 Si dimanda? Vno haueua alcune robe, che comunemente non ualeuano più di 10. ducati il cento, si per lui, come per altri, se uendendole piu ad altri, peccò? *Resp.* di sì, che peccò, imperoche non ual piu, nè meno la deue uendere piu, ancorche per colui, che la uolesse comprare ualesse molto piu. Ma diremo bene, colui che hauesse alcuna cosa, laquale comunemente per altri non la ualesse più di 10. & per se stesso la ualesse molto piu, la potrà ben uendere per quel tanto, che quella uale a se stesso, con togliere tanto piu per essa, quanto di piu ella gli ualerebbe a lui, si come haueua detto al cap. della mercantia al suo caso di quel mulo cieco del molinaro, che à lui gli ualeua per il suo mistiero 20. ducati, che a un'altro, non gli ualerebbe 10. soldi, che quando un'altro lo uolesse, se lo può far pagare quel tanto, che a lui uale.

7 L'istesso ancora sarà di colui, che trafficarà 100. ducati, ualerà piu a lui, per il traffico, che lui fa con detti 100. ducati, che uol subito con essi trafficare, o un'altro, che uolesse comprare possessioni fruttifere, & troua da comprarle, che comunemente non uagliano ad altri, che non uogliono fare l'istesso. Perilche colui, che uorrà trafficare, ò comprare ueramente potrà pigliare per quelli danari quel di piu, che lui può guadagnare, considerando però, ch'il guadagno, non è manco in atto, ma solo in potenza, e se ben propinqua, possono occorrere anco impedimenti, perche questo interesse non si toglie per il prestare delli danari, nè anco per la uirtù generale, & assoluta, che essi hanno per poterli con loro guadagnare, se non per la uirtù speciale, che hanno per poterli con essi guadagnare, per questo, ch'ei gli tiene per trafficare con essi. Perilche dirassi, non essere usura il pigliarlo, poiche ueramente non si toglie per ragione d'imprestato, ma per ragione di quella uirtù maggiore, & speciale, che gli ha nelle sue mani, laquale non farebbe nelle mani di tutti.

8 Si dimanda? Vno uendette un cauallo, ilquale era difettoso, & haueua tal difetto, che non si conosceua, se non da esso padrone, che uoleua uendere, o altra cosa da mangiare, nè manifestò il difetto occulto di essa cosa, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restituire tutto il danno, che da quella ne fosse seguita. Et non soddisfecer l'hauer detto al tempo della uendita. Io ui uendo questo cauallo per cieco, o per zoppo, & simile in generale, tacendo l'infermità occulta, che quello teneua nella spalla, o in altra parte, che esso uenditore sapeua, & il compratore non sapeua: Imperoche uedesi, che egli malitiosamente tacque il particolare, per ilquale uendette detta roba, & anche se bene hauesse manifestato gli difetti occulti, ma con altra sorte di manifestazione false, peccò non altrimenti, come se detto non l'hauesse.

9 Si dimanda? Vno uendette grano, o uino, o altra cosa, che presto conosceua probabilmente esser per corrompersi, nè esser per durar molto tempo in quella bontà, nè lo manifestò a colui, ch'era per comprarla, anzi sapeua, colui, che la compraua, era per saluarla, & non per usarla, o goderla di subito, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restitutione del danno seguito, non certificando esso compratore, che detta roba

*Nau. c. 23.
nu. 88.
Gac. i sum-
ma verb.
proximat.*

*Nau. ca. 7.
nu. 54. ne
cōmentarij
resolutorij
de usura.
S. Tho. 2. 2.
q. 77. ar. 1.
Scoto. in 4.
d. 15. q. 2.*

*Nau. c. 23.
nu. 89.
S. Tho. 2. 2.
q. 77. ar. 2.
Maior. i 4.
d. 15. q. 4.
cal. 6*

*Nau. c. 23.
nu. 89*

- Medi. ibid. reg. 1. 7.* 24 Si dimanda? Vno cōprò vna possessione con patto, che esso veditore sia tenuto ricomprarla fra sei, o sette anni, o piu, o meno. Dopò cōprata, l'affittò immediatamente a esso uenditore per quello, che restorno d'accordo, se peccò? *Resp.* di sì, per il detto patto di ricomprarla fra tanto tēpo, etiandio che per giusto, o per ingiusto prezzo l'haueffe cōprata. Ma quando non gli fosse detto obligo di ricomprarla fra tanto tempo, & che la uendita fosse libera, farebbe lecito. Et conuenientemente per questa libertà farebbe tenuto esso uenditore pagargliela per giusto prezzo, come esso cōpratore ha detto a lui, nè farebbe obligato ad alcuna restituitone, nè meno de' frutti riceuuti.
- Arm. de em. pno. & ven. diu. num. 5. Gaet. 2. 2. q. 73. art. 1.* 25 Si dimanda? Vno comprò per diletto alcune cose litigiose, col giusto prezzo, se sia lecito? *Resp.* certamente esser cosa brutta, & illecita, ma con giusto prezzo, non pare così brutta, quando communemente l'haueffe comprate senza ingancho per giusto prezzo, come l'altre cose, che sono lecite comprare. Et anche pare, secondo il Gaetano, sia cosa lecita comprarle per poco prezzo; essendo che pochi siano quelli, che comprino, o uogliano comprare cose litigiose.
- Arm. ibid. num. 6.* 26 Si dimanda? Vn cōtadino trouò vna gēma, che ualeua 10. ducati, la preciosità della quale lui nō la conosceua, & l'offerì a uno in cōpreta, ilquale ne meno lui conosceua la preciosità di quella, e gli offerse un ducato, & per tātò la cōprò, se sia tenuto a restituitone? *Resp.* di nō, imperoche nè l'uno, nè l'altro nō conobbero la preciosità di quella, & s'espōsero ambedue alla fortuna sēza fraude, & restauano in buona fede, etiandio che dopò gli fosse fatta conoscere la sua ualuta, nō sarà tenuto (come dicono alcuni) alla restituitone. Ma io son di cōtraria opinione, che dopò cōprato, fatto auuertito da alcuno della sua ualuta esser tenuto alla restituitone del soprapiu a chi gli l'ha uēduta.
- Arm. ibid.* 27 Si dimanda? Vn cōtadino hauendo trouato una gemma, laquale ualeua dieci ducati, & uolendola uēdere ad alcuno, quello gli offerì due ducati, sapendo, & conoscendo molto bene la ualuta di quella; ilquale cōtadino non si curò di uendergliela per piu, etiandio che ualesse mille, contentandosi per li detti ducati due, se sia tenuto esso compratore alla restituitone? *Resp.* secondo alcuni di nō, & che la compra è giusta, essendosi esso uenditore contentato, & fattoli protesto, & auuertito se la ualesse piu, esso compratore non uolerli dar piu; & forsi dettoli, che se ualesse piu, quel sopra piu lo uole in dono; onde il uenditore hauendo dispreggiato il ricercare la ualuta di piu, esso compratore non esser tenuto ad alcuna restituitone, se per caso pero esso uenditore non fosse tanto semplice, o goffo, o tondo, che delirasse, nè conoscesse il bene dal male, in questo caso io direi, che fosse tenuto darli alcuna cosa di piu honesta.
- Arm. ibid. num. 8. Gaet. 2. 2. q. 77. art. 1. De usur. ca. nau. gant. Medi. lib. 1. c. 14. §. 25. reg. 7.* 28 Si dimanda? Vno comprò alcune robe per manco prezzo di quello, che ualeuano, per l'anticipato pagamento, pagando prima, hauendo consideratione all'anticipatione d'esso pagamento, piu che al ualore d'essa roba, se sia lecito? *Resp.* di nō, perche computò il tempo, onde è tenuto alla restituitone. Ma se esso compratore, benchè haueffe anticipato il pagamento, & che haueffe comprato la roba per giusto prezzo, ei non peccò, perche non guastò la giustizia, nè fece danno al prosimo, per non hauere comprato quella per manco del balso prezzo, ma per giusto.
- Arm. ibid. num. 9.* 29 Si dimanda? Vno uendette ueleno, o altra cosa, per laquale probabilmente si comprendeua, ch'era per conseguitne danno, se peccò? *Resp.* di sì, essendo che il ueleno sia proibito per le leggi uenderlo, ma sapendo probabilmente, ch'era per operarlo in bene, nè gli fosse proibito il uenderlo, farebbe lecito, si come sono carte, dadi, lisci da donne, & simili, benchè il giocare sia proibito a tali, & quali. Ma diremo bene essere totalmente proibito tutte quelle cose, che sono contra il culto diuino, come sarà il uendere, o comprare idoli, & simili.
- 30 Si dimanda? Vno uendere una cosa, laquale in se stessa non ualeua tanto prezzo, ouero ualeua piu, per esser quella molto utile, ma per esser molestato da un tuo amico contra sua uoglia la uendette piu di quello, che ualeua, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche esso uenditore si contentaua di quella, benchè uile fosse, ma per essergli d'utilità; onde gli è stato lecito uenderla di piu, perche nō ha uenduto la roba, ma l'utilità di quella; Et così al conuario, quando esso compratore haueffe comprato quella a minor prezzo di quello, che la ualeua, poteua con buona coscienza comprarla, poiche a lui non gli è d'alcuna utilità, ouero gli è di poca, & esso uenditore con buona coscienza

non

non l'haurebbe potuta uendere piu, per non essere quella d'utilità; a esso compratore, essendo che non si possa uendere l'utilità, ne comprare l'incommodo altrui.

- 31 Si dimanda? Vno uendette alcune robbe per buone, lequali ueramente non erano tali, per quali lui uendette, ma ignorantemente, credendo probabilmente esso uenditore esser di tal bontà, se peccò? *Resp.* di nō, come s'uno haueffe fatto un pagamento d'alcuni danari, li quali pareuano buoni, & erano falsi, credendo lui probabilmente esser buona moneta, & non falsa, & simili altre cose. Ma se ciò scientemente haueffe fatto senza alcun dubbio peccò, & farà tenuto alla restituitone, non tanto delli danari, o d'altra cosa in se stessa, quanto del danno ancora seguito perche offese il prosimo. Ma quando esso uenditore haueffe conosciuto la moneta, o altra qualità della robba, non peccò mortalmente, perche non fece torto al prosimo, & acconsenti à essa compra. Come s'un spetiale haueffe da fare una medecina di Rio barbaro, & per non hauerlo, la farà d'altra mistura, che farà l'istesso effetto; pecca. Et così dirassi in simili altri casi non passano il giusto prezzo, non è obligato a restituitone benchè.
- Arm. ibid. num. 16.* 32 Si dimanda? Vno comprò alcune mercantie, per dieci ducati il migliaro, la quale subito tiuendette 12. o più senza mouerle di luogo, nè fatta altra mutatione di tempo, se sia lecito? *Resp.* di nō, perche non è lecito comprare alcuna cosa; & subito uenderla con guadagno, non essendo fatta mutatione di tempo, nè di luogo, si come fanno alcuni, che alle uolte prima uendono, che comprano senza nè anche d'hauer uisto forsi la qualità della robba. Nō dimeno dirassi, che quando uno n'haueffe comprata per non uolerla uendere, all' hora in quel tempo, & luogo, & che per caso accascasse, che alcuno n'haueffe bisogno, & che la uolesse comprare di subito, senza, che esso uenditore sapesse questa sua uolontà di colui all' hora dirassi, che in questo caso sarà lecito di riuenderla subito, & anche più carà, di quello, che lui la comprò, perche il prezzo giusto, è diuisibile, per la uarieta del modo, o per la uendita d'ingrosso à minuto, o per la mutatione del prezzo. Imperoche può accascare, ch'una cosa nel principio del mercato uagli p poco, che nel mezzo del mercato uaglia diece, & inanti, che si finisca uaglia 12. o più, o per la moltitudine di cōpratori, ouero perche gli era poca quantità di quella roba.
- Arm. ibid. num. 16. S. To. 2. 2. q. 77. art. 2. De re. iur. lib. 6.* 33 Si dimanda? Vno comprò una possessione, o altra cosa, che fosse, per minor prezzo di quello, che la ualeua, ma con patto di tornargliela, quando a lui piacerà per l'istesso prezzo, se peccò? *Resp.* di sì, & è specie d'usura; Imperoche si presume, che sia impresto, & pegno, & non compra, nè uendita nel foro esteriore. Perche uedesi, che colui, che comprò per minor prezzo, che non ualeua, & gode più di quello, che lui non ha dato, per ilche sarà tenuto alla restituitone.
- Sum. Corona de iuramento.* 34 Si dimanda? Vno haueua sborfati mille ducati sopra una casa datali in pegno, o a godere, finche li renderà li suoi restati ducati, o a godere, che dir uogliamo, con finzione di comprarla, con patto anco di retrouenderla, acciò possa guadagnare li frutti di quella, ma nel'uno, ne l'altro hanno hauuto intentione di alienare, nè di ueramente comprare, ma fra di loro fingono un contratto, & esserne un'altro, se peccano? *Resp.* di sì; perche è di cosa prohibita, & usuraria; nè può guadagnare li frutti di essa casa à patto alcuno con buona coscienza.
- Sum. Corona de usura censuali c. 7.* 35 Si dimanda? Vno cōprò da un'usuraro alcuna cosa acquistata, & guadagnata p usura, cioè una casa, o altra cosa stabile, ouero un cauallo, o un bue, o altro animale, se la deue restituire, sapendo q̄lla esser cosa guadagnata con usura? *Resp.* di sì, nè la deue tenere dalla mattina alla sera, se possibile sia, sapendolo, & al proprio padrone, deuesi restituire, & non à esso usuraro, che q̄lla gl'ha uenduto benchè esso usuraro dicesse, voler sodisfar lui di altri beni, che dicesse hauere; Imperoche detti beni, che lui ha acquistati di usure, mai furno, nè possono essere in suo retto dominio, o di poterli uendere legitimamente. Et esso compratore può ricorrere alli altri suoi beni patrimoniali, hauendone, ma se non haueffe, deue hauer pazienza, & vn'altra volta guardare, come compra, da chi compra, e che cosa cōpra, & informarsi, se compra bene, ouer male. Nè meno deue rifarsi d'altri simili beni acquistati con usura, o robbati, & alienati da altri, mālò modo.
- 36 Si dimanda? Vno comprò da vn'usuraro alcune cose acquistate con usura, che si consumano, vlandole, come sono ueste, libri, & altri beni mobili, se sia tenuto à restituirle? *Resp.* di sì, & hauendo esso usuraro altri beni patrimoniali, & giustamente acquistati,

Giardino de' Sommisti, Parte Prima.

T cilo

Sum. Coro.
ibid.

esso compratore haurà regresso sopra quelli, & esso usuraro, se nò vorrà restituire l'istesso se robbe in propria specie, potrà con altri suoi beni sodisfare al creditore di quelle, o cò la ualuta del danaro, o con la ualuta equiuale d'altre robbe. Ma se tutto quello, che lui possiede fosse acquistato con l'usura, o per altra uia indiretta, non auanzando la sua robba i debiti delle usure, tutti li contratti fatti da esso usuraro, faranno nulli: & morti. Et intendasi questo non solamente delle venditioni, ma anco delle donationi, delle dotte, & qual si uoglia altra alienatione; Eccetto delle permutazioni, essendo che per quelle non resta impotente di non poter restituire il mal tolto, & acquistato malamente. Et intendasi tutti questi casi sano modo, cioè quando essi heredi, & compratori sapranno in lor coscienza, che ueramente detti beni siano acquistati per usura, o altro malo modo, che immediatamente debba restituire, & subito, che la lor coscienza lo saprà, senza aspettare d'esser condannati, o dalla giustitia, o dal Confessore, perche la propria coscienza deue essere quella, che lo condanna, & lo giudichi.

Cap. 17. nu.
251.

37 Si dimanda? Vno comprò alcuna cosa con patto de' retrouendendo, ma senza hauer intentione principale di comprare, ma solo di prestare, o di guadagnare i frutti, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & è usura, & così uogliono tutti i Dottori: perche la sua intentione è cattua, & non è reale. Ma se hauesse comprato per manco del giusto prezzo pietoso, con patto di riscuoterlo, sarà peccato mortale, ma non sarà usura, & questo per il patto.

Nau. c. 23.
nu. 87.

38 Si dimanda? Vno comprò una cosa, laquale da colui, che si uendeua, non era conosciuta, ma si conosceua bene da chi la comprò, ch'era una cosa pretiosa, se non comprandola, & pagandola per quello, che l'era, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente con obligo di restitutione. Imperoche colui, che gli vende Oro per Ottone, non sapeua che fosse Oro, o un Diamante, credendo che sia Vetro, & simile, colui dunque, che comprò, sapendo, che era Oro, & un Diamante, doueua pagarlo per Oro, & per un Diamante. Et facendo altrimenti, peccarà, & è tenuto alla restitutione.

S. Tom. 2. 2.
q. 77. art. 2.

Nau. c. 23.
nu. 92.

Inn. in c. 1.
ne clerici,
nel mona-
chi.

S. Anto. 2.
par. tit. 1. c.
23. §. 16.

39 Si dimanda? Alcuni mercanti nel tempo de' raccolti di grani, e uini, comprano tutta quella quantità d'essi, che potero; per uenderli dopò a i tempi, ch'a loro pareuano ualere molto, con intentione, & animo di farne seguir carestia, acciò tanto più caro prezzo potessero poi riuenderli, se peccorno? *Resp.* di sì, e mortalmente, per la cattua intentione, e pessimo fine, che quelli hebbero. Percioche (come di sopra è detto) per altro fine i mercanti non deueno comprare, se non per sostentare la lor casa, o famiglia, e di uendere al tempo bisognoso, quel tanto, che sù le piazze correranno, nè deueno incanear, con intentione di farne seguir carestia, ouero comprarlo (come è giusto, e lecito fine) per prouedere a bisogni della sua Republica, o communita, e per socorre a poveri ne' tempi bisognosi, ouero, acciò quelli non fossero portati fuori della città, & per altri simili rispetti buoni, leciti, e gioueuoli, per coscienza, per honore uolezza del nome Christiano, se Christiani sono, perche ueramente in terre di Turchi è da presumere, che ciò non si facci. Et anche per legge di natura, che c'insegna non fare ad altri quello, che non uorressimo per noi.

Nau. c. 23.
nu. 92.

Nau. c. 25.
nu. 16. 131.
Cap. eos de
immū. eccl.
lib. 6.

Hoc consul-
tissimo de
reb. eccl. non
alien. lib. 6.

40 Si dimanda? Vn mercante s'accordò con certi altri mercanti, che non si uendesse la tale, o la tale mercantia, se non al tal tempo, o al tale, o per tal prezzo, ouero haurà ottenuto alcun priuilegio dal Principe, che nissuno possi uendere la tal cosa, se non lui, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando sia con notabil danno del popolo. Ma al Principe sarà lecito ordinare per ben commune, che vn solo venda la tale, o la tal cosa a prezzo ragionevole, & modesto, o a minuto, o ingrosso, ma non con intentione, o fine di fare, che ne segua carestia.

41 Si dimanda? Vn Principe, o altro prohibì, & comandò, che nissuno potesse comprare, nè vendere cosa ad alcuna persona ecclesiastica, sotto pena, &c. se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre, ch'è scomunicato, insieme anco cò tutti, quelli, che l'obbediranno, essendo, che in questo caso nissuno sia tenuto a obedire a precetti ingiusti, & in danno del prossimo, & anche dell'anima sua propria. Per questo precetto dunque uede si l'iniquità, & l'ingiustitia, coloro, a quali sarà comandato, non deueno obedire, se non con modestia, & honestà.

Et l'istesso anco dirassi di quelli, che astengono, o sforzano a far uendere l'entrate delle

delle Chiese, & i loro stabili, ouero che quelli siano sottoposti a laici, ouero che al tutto siano da loro alienati, & caschino in mano de' laici.

42 Si dimanda? Vn Chierico comprò alcune possessioni, o case, o campi, da alcuni poveri in tempo di loro necessitá con i frutti dell'entrate de' beneficij, che gli auanzorno d'esse entrate de' beneficij, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ancor che detti beni li hauesse comprati, per accrescere, & per utilità d'essa sua Chiesa, ouero per rileuare la futura necessitá d'essi poveri istessi. Ma quando esso Chierico hauesse comprato detti stabili, in tempo, che detti poveri non erano posti in necessitá, non peccò, anzi fece cosa lodabile, secondo S. Tomaso. Se curiosi poi siate d'intendere il perche, leggete esso Angelico Dottore, che uelo dirrà, e l'auiso grandemente vi piacerà.

2. 2. q. 185.
artic. 7. ad
quartum.
Gae. ibi.

43 Si dimanda? Vno era per comprare una possessione, o casa, o altro stabile fruttifero, che rendea tanto l'anno, & trouò anco colui, che gli la vuol uendere, & mentre trattaua questo mercato; un suo amico gli dimandò imprestito detti danari, con i quali era per comprare detta possessione, o casa, & gli promettede darli tanto, quanto quella possessione renderà, se colui pigliando detto interesse, peccarebbe? *Resp.* di nò, perche è in camino di comprare, & leuate però le spese, & considerati i pericoli, lasciar uiene di comprare, per prestare detti danari al ditto suo amico. Perliche ogni anno gli può dimandare ciò, che quella possessione, gli hauesse renduto, o il fitto di detta casa, di quanto si haurebbe potuta affittare, finche gli ritornerà i suoi danari, perche non gli toglie per usura, ma per interesse di guadagno, come fa il mercante.

Nau. in co-
rolario. 16.
nu. 61.

45 Si dimanda? Vno dette a uendere alcune sue robe a un suo amico, acciò quelle uendesse per 10. ducati, perche realmente conosceua quelle non ualere più, lequale furono uendute poi da quello 12. ducati, o più, nè quello sopra più, dette al padrone d'esse robe, se sia tenuto a dargli quello, sopra più. *Resp.* di sì, che è tenuto alla restitutione, ma a quello, alquale uendette ditte robe, essendo in essere, altrimenti è tenuto darlo a poveri, e non al padrone, che li dette a uendere ditte robe, perche quello stimò ditte sue robe non ualer più di 10. ducati. Nè lo scusa il dire, il padrone d'esse robe non m'ha donato cosa alcuna di mia fatica, e uenditura, perche si doueua intendere con quello, e pattuire: Et se per caso lui hauesse hauuto animo di vendergliela gratis, per far piacere a quello, non può riceuere altro, se non quello, che ditto padrone gli darà per sua mera cortesia.

L'Autore.

46 Si dimanda? Vno comprò certa quantità di legne, o pollami, o altra cosa, per manco prezzo giusto, di quello, che realmente ualeua, se peccò? *Resp.* se ditto compratore comprò quella scientemente, dirassi di sì, & sarà tenuto alla restitutione, della ualuta del giusto prezzo al padrone, che gli la uendette, essendo quello in essere, altrimenti è tenuto darla a poveri. Ma se lui semplicemente sapeua ualere quel tanto, che lui comprò, credendo ueramente hauerla pagata giusto prezzo, dirassi di nò, che non peccò, o pur uenialmente, nè esser tenuto ad alcuna restitutione, mentre starà in questa semplice compra, & opinione.

L'Autore.

47 Si dimanda? Vno hauendo alcuna forte di mercantie, laquale gli costò 10. o più, o meno ducati il cento, ilquale non potendola uendere a danari contanti, nè auco per il capitale istesso, che gli costò, si risoluette volerla uendere in credenza per più di quello, che gliera costata, & più del giusto prezzo rigoroso, se peccò? *Resp.* di sì, perche se bene lui hauesse patito alcuna cosa per essa vendita a danari contanti di quello, che gli costò, non è cosa ragionevole, che uendendola ad alcuno in credenza, esso compratore debba pagarla più del giusto prezzo, poiche colpa sua non è stata, che esso venditore perda, o nel comprare di quella di più quello, che non ualeua, o di uenderla di meno d'essa compra per il giusto prezzo, con perdita sua di esso venditore. Per tanto di remo, che per esser cosa lecita, quella deue uendere, o comprare, secondo la commune stima, e non più, & che non ecceda per modo alcuno il prezzo rigoroso, o pietoso.

Seraf. Ruz.

48 Si dimanda? Vno hauendo alcune robe da uendere, si sforzò di uender quelle più, che puore, col dimandare di più, della ualuta commune, per esser questa consuetudine in ditte città, o altro luogo di sempre dimandare molto più della ualuta, o offerire molto meno, diccndo. *Tanti ualer res, quanti uendi potest.* non intendo il senso di queste

M. Guido
Bartolucci.

parole, ilquale a bastanza ne hauemo detto altroue. Perilche eccedeva nel dimandar dare, anco il prezzo rigoroso, se peccò? *Resp.* di sì, e tanto maggiormente peccò, quanto se gli hauesse in ditta vendita, o comprata usata fraude, o inganno, essendo, che questa sorte di dimandare, sia vn' abuso, & non vso, & vna mala consuetudine, percioche la consuetudine non deroga alle leggi vniuersali. Ilche quando fosse, non farebbe vso, ma vero abuso, per ilche poi sarebbe peccato mortale, si come molti dicono bisogna uender la robba più, che si può, e sostentarla, & aiutarla con i suoi ferri. Percioche quando accadesse, eh' esso uenditore col dimandar di più della ualuta, & esso compratore con l'offerire di meno, & riceuette quello, di più, o d'esse quello, di manco, che uale essa robba, peccarebbe mortalmente, poiche l'inganno, che prima era solamente nella dimanda delle parole, si uede essere manifestato nel fatto della riceuuta di più, o dell'hauer pagato di meno d'essa ualuta di detta robba. Et se uopressi, il suo fine esser stato cattiuo ancora nell'intentione. Ma quando col dimandare molto, o proferire poco, non si estorcera cosa alcuna, benché si tira essa uedita più, che si può, o essa comprata manco, che si può, dirassi simil forte di uendite, o di comperete, esser più tosto tollerabili, e permissiue, che uendite, o comperete regolari. In questo dunque essi Curati, e Confessori siano oculari, e prudenti, persuadendo essi penitenti a douersi guardare di far simili uendite, o comperete, & anche in tutti modi astenersene, per esser casi dubbiosi, e pericolosi, anzi diuolosi, per l'interesse proprio, sì di colui, che uende, come di colui, che compra.

49. Si dimanda? Vno comprò un cavallo, o mulo, o altra cosa simile per suo uso, e seruitio, ilquale fu ricercato da un suo amico, anzi astretto a douerglielo accomodare, e riuenderglielo, o nolleggiarglielo, ilquale come astretto, e forsi con qualche suo danno, o discommodo, e mal uolontieri, per esser quello molto al suo proposito, gli lo uendette, o nolleggiò, ma molto più di quello, che li costò, o meritaua esso nullo, se peccò? *Resp.* di no, percioche quello era molto al suo bisogno, e comodo, rispetto al danno, anche, che a lui ne segue. Onde se bene pare, che in apparenza sia contra la giustitia commutativa, laquale richiede l'egualità del prezzo col ualor della cosa, che si uende, o commuta, nondimeno, in questo caso, & in altri simili, dirassi esser lecito uendere, o commutare, o nolleggiare la cosa più, di quello, che uale, o a lui costò, rispetto al danno, e grandiscommodo, che a quello ne segue, o può seguire, per compiacere altri, & non quanto spetta alla cosa in se stessa. Onde considerato esso danno, o patimento d'essa cosa al proprio padrone, che comprò detta cosa per suo giusto uso, e comodo, & a lui appropriato, non peccò, poiche non è cosa giusta, nè ragionevole, per compiacere, & commodare altri, incomodare se stesso, hauer da patire, o hauer danno. Però questi tali deueriano alle uolte recitare quel uerso di Merlin Cocagna, che dice. *Quod ubi bisognat noli prestare compagno.* Ma questo sempre intendasi, che'l prezzo non ecceda il giusto, e rigoroso prezzo, percioche pontalmente, non è determinato il giusto prezzo delle cose, ilquale più presto consiste in certa estimatione di qualche picciola aggiunta, o diminutione, la quale per esser così picciola non toglie l'egualità di essa giustitia commutativa. Essendoche tre sorte di prezzi (come altroue ancora hauemo detto), si suole usare, cioè prezzo pietoso, moderato, e rigoroso, ma sempre intendasi rimossa ogni fraude, e coattione, percioche, come ben dice esso Dottor Angelico, per tre cause esser lecito uendere, o comprare di manco, o di più. Cioè, quando dopò la comprata, essa cosa comprata fosse migliorata. Seconda, quando essa robba fosse salita di prezzo per la diuersità del luogo, o del tempo, si come in molti luoghi in questo capitolo, & della Mercantia trattato hauemo. Terza, quando esso uenditore, o compratore sia stato esposto a molti, o a qualche pericolo, per condurre detta sua robba da un luogo, a un'altro, ouero per conseruatione di quella, o per custodiirla, con qualche spesa, o interesse, o di fatiche, o di garzoni, o di gabelle, o fitti di botteghe, o di magazeni, e simili, lequali tutte cose deueno esser in qualche particolare consideratione.

50. Si dimanda? Vno hauendo alcune sorte di robbe in mercantia, lequali teneua per uenderle nel mese di N. ma essendo ricercato da un suo amico a douerglielle dare innanti detto tempo, gli le uendette a prezzo corrente nel predetto mese di N. perche così lui haueua determinato nell'animo suo, laqual robba doppo uenduta al detto, innanti il predetto mese di N. la crescette di prezzo, ouero minui. Onde esso uenditore gli la

L'Autore.

Qualità, & sorte di pre-
zzi, & quanti
siano, e qua-
li.

2.2. qu 77.
art. 4. ad 1.
Le cause, &
le quali è le-
cito compra-
re, o vende-
re di più,
quante, &
quali.

Seraf. Raz.

gli la uolse ancor lui uendergliela, prima ch'arriuaesse detto mese di N. ouero uoleua esso compratore minuirli di prezzo, se sia lecito? *Resp.* di no, percioche sarebbe usura, hauendo fatto la stima a prezzo corrente del detto mese di N. o per altro mese, secondo le loro conditioni fatte, perloche nè l'uno, nè l'altro può alterare detto mercato, & accordo fatto tra di loro, percioche farebbe cosa ingiusta, alterando; ancorche dica. *Res tantu ualent; quanti uendunt potest.* Percioche deuesi intendere secondo la commune stima a prezzo corrente, rimossa ogni fraude, nè si deue uendere (come altroue è detto) più del rigoroso prezzo, percioche non osseruarebbe la commune stima.

51. Si dimanda? Vno essendo veramente molto ricco, e comodo a bastanza di beni di fortuna da poter uiuere lautamente per se, e tutta la sua famiglia, e da maritare le sue figliuole nobilmente, nondimeno continuamente compraua, & uendeva molte mercantie, per accrescere molto più le sue ricchezze, & in infinito, se peccò? *Resp.* che questi tali veramente si ritrouan in cattiuo stato, & è in gran pericolo la loro salute, percioche deuesi sapere, che l'onnipotente Dio per tre cose, lequali sono utili all'huomo, ha voluto, che la mercantia di comprare, e uendere si faccia. Prima, per tenere quello humile. Seconda, per tenerlo occupato. & terza, acciò in questo modo si facci amico il suo prossimo, essendoche tutti gli huomini hanno bisogno dell'aiuto dell'altro huomo. Per la qual cosa dunque, per tre cause lecite deuesi esercitare essa mercantia, e la quarta è totalmente illecita. La prima sarà per la commune utilità di tutta la Republica. La seconda per proprio bisogno, e necessità. E la terza per souenire, & aiutare i poveri, e luoghi pii, & i poveri Religiosi si claustrali, come non claustrali. La quarta poi sarà totalmente illecita, che sarà quella, che da molti auaroni, ingordi, & infatiabili si esercita, per guadagnare, accumulare, e sempre ponere da banda per ansietà, e per poner tutto il suo fine in esso cumulo. Laquale è biasimeuole, & anco danneuole, perche essendo, che l'huomo sia animal sociabile, deue uiuere in compagnia, e conuersare con gli altri huomini. Percioche non gli è luogo alcuno, nè prouincia, o città, o uilla, che commoda, & abbondante, che quella sia, non si manchi, o non si abbisogni di qualche cosa, alla giornata, e necessaria. Essendo che tutte le cose del mondo, non naschino in un sol luogo particolare, ma in molti. Perilche necessariamente (dice il Filosofo) fa bisogno, che in tutte le terre, e luoghi si uendano, o comprino alcune cose. Per laqual cosa dunque, colui, che uole esercitare essa mercantia, o sia di grano, o di uino, o d'oglio, o di panni, o di specie, o sia di qual si uoglia cosa, deue esercitarla per le predette tre principali cause sole, & la quarta, al tutto fuggirla. Et in esse tre deue anco sempre ricercarne moderato guadagno, ilquale deuegli essere come uno stipendio, e premio delle sue giuste fatiche, e non come fine d'accumulare esso guadagno; Percioche, quando con questo fine di guadagno per accumulare, ciò facesse, non è dubbio, che sempre peccaria, o mortalmente, o uenialmente, secondo il fine auuoloso. Per concludere dunque, dirassi, che per le predette tre cagioni è la mercantia lecita, utile, honesta, buona, santa, e necessaria. E la quarta al tutto abominabile, uituperabile, e dannabile, poiche non è esercitata, nè per utilità publica, nè per propria necessità, nè per souenire, o aiutare il prossimo, i luoghi pii, & i Religiosi. Colui dunque che tal mercantia esercita, pecca sempre mortalmente, e con carigo di douer dispensare esso immoderato guadagno a poveri, & a luoghi pii, poiche per mera auaritia l'esercita, e non per fuggire l'otio, nè per commodo publico, nè per souenire il prossimo. Et Christo benedetto, benché dica, e pare che proibisca il cumulare danari, & altri beni temporali; Deuesi sapere, che l'accumulatione de' beni temporali, esser di tre forte. Vna necessaria, la seconda superflua, e la terza uitiuosa; La prima dunque sarà lecita, poiche si legge. *In sudore uultus tui, uesceris pane tuo.* La seconda è quando il cuor dell'huomo in tal maniera si occupa in accumular detti beni temporali, che si ricorda di Dio istesso, del prossimo, e della salute propria. La terza è, quando l'huomo si diffida della bontà di Dio, E dice sfacciatamente, s'io non facesse così, e così, Dio non mi darebbe questi beni. Et questo è quello, che esso Christo uolse dire in esso Euangelo Santo. *Vbi est thesaurus tuus, & ibi cor tuum erit.*

52. Si dimanda? Vno uendette alcune robbe a vn mercante forestiero, per ualuta di 100. o più ducati con patto, che li douesse dare li danari contanti, il quale riceuuta la robba, si partì, & andò alla sua patria lontana di doue l'haueua comprato cento, o 200. Giardino de' Sommisti, Parte Prima. T 3 o più

Legge Civile

L'Autore.

Cause di comprare, e vendere per le quali Dio ha voluto, che si faccia qualche, & quale sia illecita.

Cause per le quali Dio vuole, che s'eserciti la mercantia: quali, & quante, & quale sia illecita.

Arist. in Polit.

Accumulatione de' beni temporali, quanti, & quali, & per che.

S. Mat. c. 6.

Gen. cap. 3.
M. Guido
Bartolucci.

S. Mat. ibid.

ò più miglia; nè li mandò subito li danari altrimenti, ma passato certo spazio di tempo di mesi 6. o uno anno, o più, di quello gli mandò alcuna altra sorte di robbe conuenienti, e pertinenti alla mercantia, & essercitio, che detto suo creditore faceua, & anco di più, per 50. o più ducati, oltre il credito, che quello doueua hauere, scriuendoli che quella douesse uendere subito a danari contanti, e rimborsarsi del suo credito, & del resto del sopra più, che gli auanzerà, gli debba mandare la tal sorte di robba, il qual creditore riceuuta la robba, la mostrò à diuersi mercanti, per farne danari contadi, secondo l'auiso, liquali, quasi tutti gli offerfero da 10. in 12. ducati il cento. Perilche esso creditore pigliò detta robba per se, per ducati 12, & madò altra tãta robba a esso suo creditore per l'amountare di quello, sopra più. Et dopò detto mercante creditore uendete detta robba in credenza ad altre persone per ducati 13. il cento, se peccò, & sia tenuto ad alcuna restitutione? Resp. se detta robba commun emète dalli altri mercanti, si vuol uendere 13. dirassi di nò che non peccò, ma se la uendita per 13. sia stato semplicemente, rispetto alla credenza, dirassi di sì, che peccò, e cõmise usura, & è tenuto alla restitutione di detto sopra più, rispetto al tẽpo; ma se fosse uenduta detta robba per certa honesta quantità di più di quello, che suol correre à danari contanti, non per uendere il tempo della credenza, ma per le molte uarie spese, che sogliono farsi nel riscotere de i danari, dirassi di nò, essendo (dico) il prezzo moderato, come altroue hauemo detto, & anco nelli precedenti.

22. q. 77. ar. 11. 4. ad 3. 2. par. 11. c. 16. Eccl. 26.

Timot. 2. S. Geron. nepot.

Seraf. Raz.

Ma Guido Bartolucci.

53 Si dimanda? Vn Chierico, o un Religioso, si dilettaua della mercantia, & ciò faceua uolontieri, per souenirsi, & aiutarfi per uiuere, se peccò? Resp. con S. Tomaso, & con S. Antonino di sì, percioche totalmente è cosa illecita à Chierici, & à Religiosi professi, essendoche la mercantia sia ordinata al guadagno; Onde deuono esser totalmente disprezzatori di quella, perche non è dubbio, che per il più, nella mercatura accadono molti peccati, si come dice il Sauio. Difficile exiit negotians à deceptione. Ilche chiamate leggesi nell'Euãgelo Sãto, che à S. Matteo nõ gli fũ più lecito il ritornare à cà biare, ma si bene à S. Pietro di ritornare à lauorare. Per la qual cosa, diremo totalmẽte al Chierico douere essergli illecita, & lõtana, & deuefi ricordare del detto dell'Apostolo. Nemo militans Deo, implicat se negotijs secularibus. Et deuefi fuggire quel Chierico, come la peste. Negotiatorem clericum quasi quandam pestem fuge. Et questo intendasi, quando per altro modo hauesse da uiuere, percioche se per niun modo potesse uiuere, all' hora in quel caso, gli farà lecito comprare, o uendere tanto, quanto gli bastasse à uiuere per se, & per la sua honesta famiglia, & non per più, & che sia mercantia lecita, & honesta, & non d'inganno, nè per auaritia, o ingordigia. Et di questo, prima egli ne deue hauer licenza dal suo Prelato, percioche facendo senza licenza di quello, pecca mortalmente. Et questo intendasi de' religiosi non claustrali, percioche à claustrali totalmente è prohibita. Et quando esso Chierico, per certa opinione sua, non uolesse dimandare detta licenza, più grauemente pecca, & è da presumere, che facci esca mercantia per auaritia, & non per necessitã, Onde per detta presontione di auaritia, pecca.

Del Comprare pensioni, ò rendite, ò frutti nel tempo de' frutti.

Cap. CXXI.

Vedi Cenfo, & Liuello.

De' Concierì delle Donne. Cap. CXXII.

Vedi Adornamento delle Donne, & d' Huomini, & Mascarare.

Del Concubinato. Cap. CXXIII.

Vedi anche Fornicatione Adulteri. Et udir Melsa, alli casi 6. 7. 8. 9:

S O M M A R I O.

Concubinato, che cosa sia, & chi si chiama concubinario.

La vera penitẽza in chi sia, e perche.

1 Colui, che ha tenuto la concubina, dopo la moglie, non può esser promesso à gli ordini sagri, e perche.

Il Chie-

- Il Chierico concubinario, essercitando il suo ordine, è fatto irregolare.
- Vno, che habuasse con la concubina conosciuta per lungo tempo, non si deue assoluere, benchè non si confessero più, e perche. Amanu fattosi fratelli, & con giuramento, habitando insieme non si deueno assoluere, benchè continenti uiuessero, & perche.
- Con persone incontrimenti, benchè non si conoscessero, non deueno habitare insieme per la fragilità. Et habitando, non si deue assoluere, & perche.
- Il padrone conoscendo alcuna sua schiava, tenendola in casa non si deue assoluere. La schiava conosciuta dal suo padrone, non si deue assoluere, se prima non scampa via, & perche.
- La moglie scampando via dal marito, per indurla a peccare, o per acconsentire, che quella peccasse con altri, essergli lecito, & può far la separatione, come, quando, & perche.
- Il Chierico concubinario, fornicario, o altra persona esser fatto irregolare, & è sospeso, ministrando il suo officio. prima che facci la penitẽza, finche quella farà, & solo il Papa lo può dispensare. Il Chierico ministrando il suo ordine, prima che facci la penitẽza, resta in peccato mortale, & si fa irregolare, essendo notorio, & perche.
- Quello, che hora conosce una donna, hora & n' altra, esser concubinario notorio, nè si deue assoluere, & perche. Il Sacerdote concubinario, o fornicario, gli eccessiuissimi peccati, che commette, & quali, & quanti.
- Colui, che ha u' conosciuta alcuna donna per molto tempo, nè si risolve non più conoscerla, pecca, nè si deue assoluere, quando, & perche. Colui, che ha u' ha u' conosciuta alcuna donna per fornicatione, & non la conosce più, ma li u'ada in casa, pecca, non si deue assoluere, come, quando, & perche benchè secretamente. Colui, che u' in casa d' alcuna donna conosciuta più uolte, benchè secretamente, pecca, per il scandalo, ancorche non lo conosca più. Colui, che non teme dare scandolo, pecca grauemente, nè si deue assoluere, & perche. Colui, che desidera somministrare a' figliuoli ha u' con la concubina, & che sono appresso di quella, peccano, come, quando, & perche. Et come, & quando, & perche non peccano.
- Colui, che per molto tempo ha u' conosciuta alcuna donna, & ha u' conosciuta quella, è tenuto alimentarli, potendo, senza andare da quella, come, & perche. Colui, che ha u' ha u' conosciuta alcuna donna, è tenuto alimentarli, & gouernarli, per terza persona, & non con la persona presentialmente, et perche. Coloro, che hanno figliuoli spurij, o tenuit alimentarli, et anco lasciarli per testamento, et perche.



Concubinato, altro non è che quell' ufo, & concubito fornicario illecito, & prohibito dalle leggi. Et quello si chiama essere concubinario, & concubina, che si tiene in casa, o fuori, per modo di moglie; nè deuefi assoluere, nè l' uno, nè l' altra, non uolendosi lasciare, o non lasciandosi prima, ouero lasciandosi, quando restassero in luogo, che gli fosse pericolo di ricalcare, essendoche in colui non può essere vera penitẽza, se non gli è la remotione della causa del peccato. Nè meno deuefi assoluere quello, che sia notorio, o nelquale interuenga uolente sospetto, per il scandalo, se prima non saranno diuisi per qualche spazio del lungo tempo, ancorche ui fosse in lui la contritione del peccato. Et notasi questo passo essenziale? Colui, che hauesse ha u' conosciuta alcuna concubina, dopò la moglie, o mentre quella sua moglie uiue, o dopò morta, non può esser promosso ad ordine alcuno, per esser fatto Bigamo, per questa uia indiretta. Et quel Chierico, che farà concubinario publico, mentre essercitasse il suo ordine, diuenta irregolare, & solo il Papa lo può dispensare, così anco diccsi d' ogni altro fornicario notorio scandaloso, habitato, & consuetudinario.

2 Si dimanda? Vno tenne vna donna per sua concubina due, o tre, o più anni, iquali s' andorno a confessare, & il confessore non gli uolse assoluere, se prima non si lascia uano, alquale gli promessero lasciarsi perche fra di loro gli erano figliuoli, promissero di

Artil. de concubina. tu. m. 12.

Fel. in c. cũ sit. de for. cõ pet.

In c. si quis dist. 23.

Cap. satisfactio. de penit. dist. 3.

De re iudi. c. 1. li. 6. In-

noc. & Archi. in §. ad

hac. dist. 31
Nau. c. 18.
nu. 20 et 21.
S. Tho. in 4.
dist. 15. q. 1.
art. 1. q. 2.
S. Am. in 3.
par. 11. 14.
c. 20.
Sil. confes-
sio. q. 1. 5.
l. Amore.

2. Th. off. 5.

Nau. c. 16. 4.
nu. 22.
Cap. infide-
lis. Et c. ido-
latria. Et
seq. 28. q. 1.
Nau. ibid.
§. sedet ma-
nor. nisi de
his. qui sunt
sui. vel alie
na. iur.
Nau. c. 25.
nu. 76.

Arch. in ca-
priet. §.
Hac de ma-
lis
Io. de Imo.
in c. 1. col. 4.
de iudi.

Nau. ibid.

Sil. mer. con-
submarinis.
§. 15.

ro di non conoscersi più, ma per li figliuoli, non si separano, liquali stettero molti mesi insieme senza più conoscersi. Perliche ricercorono esso confessore a douerli assoluere, il quale non uolse, se peccò? Resp. di no, anzi haurebbe peccato, quando lui, quelli hauesse assoluto, percioche similitudine forte d'amanti non deueno, nè possono senza probabil pericolo habitare insieme, & ritornare al uomito, come bñ dice il Nauar ro, & altri Dottori, ò con l'intentione, o con la memoria delle cose passate, o con qualche parola amatoria, o con la uolontà, o con la dilattatione del ricordarsi il peccato, o con l'effetto, & simile, benchè molti mesi fossero stati con effetto continenti, & habbiano promesso al confessore di non più conoscersi, et andio che gli hauesse ro giurato, fariano a maggior pericolo di peccare anche, per il spergiuro, & che con scusa del modo (come molti dicono, de quali me ne rido) si fossero fatti fratelli giurati. Onde dico, che per niun modo si deuono assoluere, se prima non sono separati, & che promettano di mai più habitare insieme, nè conoscersi mai più per alcun tempo, percioche non solamente ci donemo guardare, e schifare da peccato, ma anche da tutto ciò che hà, o possa hauer sèbianza di sospitione di peccato, come esso Apostolo Santo ci auuertisce, dicendo: *Ab omni specie mali abstinete vos, non solum a malo, sed etiam a sospitione mali.*

Et l'istesso ancora dirassi di colui, che habitasse con alcuna persona, con la quale non li paresse poterli astenere per la sua fragilità, ouero di poter fuggire il peccato, et l'occasione di peccare mortalmente, per modo alcuno questo non si deue assoluere, se prima non si separa da quella persona, per le predette parole d'esso Apostolo, & d'esso dottor S. Tomaso.

4. Si dimanda? Vno haueua in casa una sua schiaua, la quale conobbe molte volte carnalmente, parendoli cosa lecita, per hauerla comprata a danari contanti, se si deue assoluere? Resp. di no, & se perseverasse in questo peccato, ò caritua uolontà. Et resistendo quella ouero parendogli non poter resistere, se non scampa via: in questa occasione lecitamente può farlo, ouero deue constringere detto suo padroue, che la ueda ad alcuno altro, perche con questa occasione lo può fare astreggere, & deue dalla giustitia esser sofragata. Et opera pietosa fariano coloro, che ciò sapessero di aiutarla, nè permettere, che resti nel peccato.

5. Si dimanda? Vno essendo maritato, il quale molte uolte cercò d'indurre quella al peccato mortale con alcuno, & acciò quella perseverasse in quello tolse in casa il moroso, la quale non uolendo in coto alcuno accósentire, scapò uia dal suo marito, se peccò? Resp. di no, anzi fantamente fece, & può constringere quello alla separatione, massimamente, quando quello perseverasse in questa sua mala uolontà, nè quello deuesse assoluere, se prima non leua uia ogni occasione di peccato, & lo può far castigare.

6. Si dimanda? Vn chierico era concubinario, o fornicario publico, & ministro l'ufficio del suo ordine, con dir Messa, ò cantar l'Euangelio, & simile, senza prima hauer fatta la penitenza, se peccò? Resp. che non solamente peccò mortalmente, ma essersi anche fatto irregolare, come hauemo detto nel titolo, perche di subito, ch'egli commisse il peccato, egli è sospeso, almeno per infino, ch'egli fa la penitenza; perliche essendo sospeso, & celebrando, o ministrando allo officio suo, immediatamente si fa irregolare. Et questo intendasi d'ogni Chierico di qualunque ordine, & solo il Papa lo può dispensare. Ma usando, o ministrando il suo ordine, dopò fatta la penitèza, non incorrerà in nuoua irregolarità, nella quale incorse celebrando, auanti ch'egli facesse la penitenza, quantonque egli stia quella prima, acquistata per il peccato notorio, laqual poteua il Vescono dispensare, essendo quella acquistata, per l'adulterio commesso, ò altro delitto minore, ma non potrà dispensare quella, nella quale incorse, per hauer usato il suo ordine, mentre durerà essa notitia, senza prima farne la penitenza.

7. Si dimanda? Vno Chierico, o altro era solito ogni dì, o ad altro non attendeua, che d'andare hora a questa donna, hora a quella, senza hauer alcuna donna particolare al suo comando, ma dico hoggi da una, di mane da vn'altra indifferentemente, o in casa sua, o fuori d'casa, se costui possi essere chiamato concubinario, o fornicario notorio? Resp. di sì, & questo tale non deuesse assoluere, per modo alcuno, perche uede-ssi, che malitiosamente a questa professione attendono publicamente, nè in altro studio,

se non di dar del naso a tutte, benchè non habbi alcuna particolare a sua richiesta. Per laqual cosa, se il Sacerdote concubinario, o fornicario sapesse in qual grado si ritroua, benchè occulto sia, & non hauesse proposito di uoler lasciar il peccato, nè più tornare a quello, benchè se ne confessi, & celebrando con detto proposito, se sapesse (dico) quanti eccessiui peccati commetta, haine che non sò, se così balordamente, & così dormigliosamente andasse a ministrare si alto sacramento, perche senza molti altri, tre peccati per ogni uolta commette; Prima che stà in continuo peccato mortale; Secondo, che si crede ricevere l'assolutione, & tutta uia si lega, per riceverla in peccato mortale, & senza la gratia anzi cò disgratia maggiore. Et terzo, è che *Iudicium sibi māducat, et bibit, nō ad iudicās corpus domini.* Per celebrare, & riceuere ql fantissimo corpo in tãto sporchezza, & sozzo stato.

* Si dimanda? Vno conobbe vna donna per molti anni, con la quale hebbe anco figliuoli, finalmente fece resolutione di non più conoscerla. Et forte & costante staua; Ma perche si dubitaua, che la predetta donna, non commettesse ancor peccato con altri, & anco acciò maggior custodia hauesse de' suoi figliuoli hauuti con lei, perseveraua tutta uia d'andarli in casa, & uederla, & mantenerla delle cose a lei necessarie, & alli figliuoli, con dubitarsi anco, che quella non fosse ammazzata, o che li fosse fatto qualche altro male, se costui si deue assoluere, non ostante, che con constantissimo animo fosse, di non peccar piu cò lei? Resp. con l'istesso Teologo del Card. Paleotto, di no, che non si deue assoluere, benchè non la conoschi più, & et andio, che di notte, o secretamente in casa sua entrasse per non dare scandalo alli vicini: Imperoche si pone a pericolo di ritornare nel peccato, & anco esser cosa impossibile, di non scandalizare i vicini, o altri che più volte in casa di quella lo uedessero entrare, & uscire, oltre che farebbe fare molti giudicij temerarij entrando, & uscendo di casa di quella. Per il che non si può scusare, di non dare scandalo, oltre il pericolo, al quale di nuouo si espone. Et quando non stimasse esso peccato del scandalo, tanto maggior peccato commetterebbe, nè meno si deue assoluere, p' esser causa di ruina, come dice S. Tomaso. Percioche se bene, lui non hauesse animo di più conoscerla, potrebbe forsi dare occasione a essa concubina di fare, che lei uollesse ritornare a riconoscer lui, cò quella frequente uisitatione, che lui fa, & p' le parole domestiche, che sono fra di loro, o cò la uolontà, o dilattatione, pche di raro tra quelli, che gli è stata una diuturna familiarità di qualche illecita concupiscenza, si può dissoluenere, & districare, che non gli rimanghino qualche scintilla d'amore, & d'una certa effrenata libidine, mentre che si trouano insieme. Per laqual cosa li Confessori, a questi tali, deueno persuadere, che per niun modo gli uadino in casa, & particolarmente all' hora, quando alli vicini dessero sospetto, & che se uogliono far beneficio, & dare aiuto alcuno alla predetta donna, & somministrare alcuna cosa alli suoi figliuoli, che quella tiene in custodia, & gouerno, & souenire alle sue necessitã, che debba togliere uia totalmente ogni occasione di scandalo, & ogni facile pericolo di riscaldare nel peccato, ilche se ciò ricuassero di fare, & che non stimassero la ruina del loro prosimo, & che con animo fermo, & deliberato non uolessero ciò fare, per niun modo si deueno assoluere, p' essere quelli impenitenti. Percioche, dice quel Dottor Sãto sopra Michea. *Dantes occasionem scandalo, res sunt eorum, qui pereunt scandalo.* Et quell'altro sopra l'ottauo cap. della prima alli Corinti, doue tratta del peccato del scandalo, non dice, *In tua scientia. i. in tua persua illum occidis, quando in te fieri uidet, quod ille aliter intelligit. Et tu eris occasio mortis fratris, quem Christus, ut redimeret, crucifigi se permisit. Quamuis enim malum est per illicita Ec.*

* Si dimanda? Vno hauendo hauuto commercio con alcuna donna per molto tempo & hauendo hauuto anco figliuoli con quella uno due, o più anni doppo alquanto tempo auuedutosi dell'errore, nel quale si ritrouaua immerso, quella lasciò, nè più uolse conoscerla, ma molte, o spesse uolte andaua da quella a uederla, acciò con maggiore studio nutrisse i suoi figliuoli hauuti con quella, & anco acciò quella non commettesse peccato con altre persone, per uergogna de' suoi figliuoli, o acciò per caso non nascesse occasione d'ammazzar quella, ouero chi trouasse con quella. Ma però se bene andaua a uederla, & uisitarla, per niun modo se mischiua più con quella, anzi con animo constantissimo gl'andaua, di non peccare più con quella. Nondimeno li vicini tutti uedendolo entrare, & uscire di casa di quella di notte, o di giorno, si scandalizaua,

In 3. par. gl.
summa. de
pen. d. 5. nu.
36. p. 25.
Quanti pec-
cati commetta
il sacerdote
concubinario
Et quali.
1. Cor. 1. r.

In 1. par. ca.
summa, sub
die. 20. A-
prilis. 1581.
in casu. 2.

2. 2. q. 43.

S. Giero.
S. Amb.

Ibidem.

no, penſandofi, & giudicando quello perſiſtere nel concubinato, ma ueramēte non ſi conoſceuano più, ma ſolo gli ſomminiſtraua alcune coſe neceſſarie a lei, & a figliuoli, per il uitto, & ueſtito, & per ſouenirli nelle coſe neceſſarie, ſecondo le fue forze, & poſſibilità; ſe coſtui peccò, & ſia tenuto quelli alimentarle, & laſciargli al gouerno di quella, concioſia coſa, che non haueua altra perſona, che quelli poteſſe alleuare, noſſire, ſo ſtenrare, & gouernare? Reſp con l'ifteſſo Teologo, che per il ſcandolo, per il pericolo, nelquale ſi eſpone, come è detto nel precedente di ſi, che peccò, nè per alcun modo deue più andare da quella, per uiſitarla; Ma diraiſi bene, che lui (potendo) quella aiutare, & alimentare i ſuoi figliuoli; eſſer tenuto, ma ſecretamente, dico per terza perſona, & non per ſe; & ſe uoleſſe perfeuerare, non oſtante il ſcandalo d'entrare in caſa di quella, per niun modo deue eſſere aſſoluto. Che lui poi ſia tenuto (potendo) ſouenire, & alimentare i ſuoi figliuoli illegitimi, naturali, o ſpuri, diraiſi di ſi, ſi per legge naturale, che ce ditta douer nutrire d'alimenti neceſſarij quelli, che per generatione ſ'ha prodotti. *Cum generatio fuerit à natura introducta, ut in diuiduum, quod ex ſe eſt corruptioni obnoxium, in altero à ſe genito, in longa ſucceſſione conſiſteret. Ab hoc natura ſine generans declinaret, ſi illum, quem loco ſui in lucem produxit debita alimentorum ſubuentione priuaret.* Et queſto coſta ancora per legge diuina, dicendo. *Lacta filium, & pauentem te faciet.* Et Giuſu Chriſto non dice. *Quis ex uobis homo, quem ſi pauerit filius ſuus panem, nunquid lapidem porriget ei, &c.* Et anco è tenuto per legge Canonica, & ciuile. Onde per queſta legge appare, i parenti (dico padre, & madre) eſſer tenuti, anco laſciargli per teſtamento, & alimentargli per conſcienza. Et molte altre ragioni, che dir poteſſimo.

Arg. ca. ius naturale, diſt. 1. Eccl. 30. S. Matt. 7. c. cū haberet de eo qui dixit in matris Bar. in authen. ex complex. codi. de ince. cup.

Delle Conditioni, che ſi ricercano nel Confessore, & nella Confessione Sacramentale. Cap. CXXV.

Vedi anco Confessione ſacramentale. Oſeruanza della Confessione. Sigillo della Confessione. Reiteratione della Confessione. Circonſtanze del peccato. Et Circonſtanze del Confessore, & della Confessione.

S O M M A R I O.

- 1 La confessione, quando reſta inuvalida, & perche.
- Il Confessore, che ode coſe impertinenti nella confessione, pecca, & ſi manca di prudenza.
- Conditioni, che ſi ricercano nel confessore, quante ſiano, & quali.
- Niſſuno può udir la confessione, nè aſſoluere, ſe non è ſacerdote, & perche, benchè ſoſſe in punto di morte.
- Il confessore ſcommunicato, o ſoſpeſo, o irregolare non può udir la confessione, & perche.
- Il confessore, che ſi ritroua in cenſura, & che udiſſe la confessione, è tenuto dirlo al penitente, lui non eſſere aſſoluto, & quando lo deue fare, & perche.
- Il confessore, che non ſappia diſcernere tra lepra, & lepra, non deue confeſſare, nè la confessione è ualida.
- Il confessore deue ſapere inſtruire il penitente.
- Il confessore, nell'imponer la penitenza, deue più preſto eſſer mite, che ſeuero, & perche.
- Il confessore deue eſſer di buona conſcienza, & ſenza peccato mortale, mentre ode la confessione almeno.
- Il confessore deue eſſer ſecreto, & perche.
- Il confessore, che ſa i peccati d'alcuno in confessione, quando ſoſſe aſtretto à douerli paleſare, può giurare non ſaper coſa alcuna, e perche, & quello, che deue fare.
- Quando al confessore ſia lecito ſciltare dal penitente coſe impertinenti, & perche.
- Il confessore non deue permettere, che nella confessione ſi dica l'infamia, e peccati del proſſimo.
- Il confessore deue eſſortare, & correggere il penitente a douer tacere le coſe ſuperflue.
- Il confessore, che piglia ſoluzo delle parole ſuperflue del penitente, pecca.
- 2 Il confessore, che non ſciltia il penitente uſuraro, pecca, nè lo deue licentiarlo, benchè non lo poteſſe aſſoluere

- aſſoluere, perche ſi mancaria di prudenza.
- Quello che deue fare il confessore uerſo il penitente cenſurato, & che non può aſſoluere.
- 3 Quando ſia lecito ſciltare più d'un penitente, in vna ſola confessione inſieme, quali & perche.
- Se ſi poſſa udir più d'un penitente in confessione, benchè ſoſſero puri, & non adulati, & perche.
- 4 Confeſſarſi d'alcun peccato, che non ſi habbia fatto, ſi pecca, benchè ſoſſe ueniale, & perche.
- 5 Confeſſare i ſuoi peccati, che molti li ſentiano, eſſere la confessione ualida, benchè faccia contra la conditione, ſit ſecreta.
- 6 Confeſſar puri ſemplici più di vno alla volta, eſſer permiſſo, quando, & perche.
- 7 Il penitente, che recuſa la penitenza, ſi deue aſſoluere, & perche.
- Perche il confessore deue prima dar la penitenza, che l'aſſoluzione al penitente.
- 8 Quando la confessione ſia inuvalida per difetto del confessore, & quello, che ſi deue fare, acciò ſia ualida.
- Quando la confessione ſia inuvalida per difetto del penitente, o del Sacramento della penitenza, & quello deue fare.
- 9 Portare odio continuato ſenza mai interromperlo, o hauere intentione continuata, vn ſol peccato commetteſi, & perche.
- 10 Perpetuare in peccato, o leuarſi da qualche penſiero di peccato, & dopo tornargli tante volte ſi pecca, & perche.
- 11 Dormire con vna donna con animo molte volte conoſcerla, vn ſol peccato commette, ma ſe con animo conoſcerla vna ſol volta, & più volte la conoſceſſe, tante volte peccaria.
- 12 Colui, che ſi dà 10. baſtonate al nemico, & il mandato gli nè dà vna ſola, ouer 50. fa vn peccato ſolo, & perche.

Condizioni, che ſi ricercano nel Confessore, ſono, cinque parlando ſtrettamente, perche l'Apoſtolo Paulo ne pone ſette, largamente parlando, ſi come deſcriuemo nel Teſoro lib. 7. cap. 7. Cioè che habbia la poteſtà dell'Ordine, dico che ſia ſacerdote, eſſendo che niſſuno poſſi ſciltare la confessione, ſe non è ſacerdote, nè può aſſoluere da peccati, benchè ſi ſoſſe in articolo di morte, & ancora biſogna che ſe ben ſarà ſacerdote habbia la poteſtà della giuriſdictione ordinaria, o delegata. Et anche che habbia la poteſtà, quanto ail'vſo, perche ſe quel ſacerdote, che uoleſſe ſciltare la confessione ſoſſe ſcòmunicato, o ſoſpeſo, o irregolare, & ſimile, ſe bene haueſſe la poteſtà, non l'hauebbe quanto ail'vſo. Perche per ciaſcun di queſti difetti, eſſa confessione reſta in ualida, & lui peccaria grauemente, con obligo di fare intendere, & ſapere a eſſo penitente, lui per cauſa ſua, non eſſere aſſoluto, quando però ciò lo poteſſe fare ſenza ſcandalo, perche ſe ſoſſe pericoloso, che naſceſſe ſcandalo, deue cercare d'hauer licenza di aſſoluerlo. La ſeconda conditione ſarà, che ſia dotto, o ſcientiato tanto, che ſappia diſcernere tra lepra, & lepra, cioè le circonſtanze di eſſo peccatore, & del peccato, ſe ſi ritroua hauere alcun caſo riſeruatò, ſe deue fare alcuna reſtitutione di roba, o dell'honore, o fama, ſe è per emendarſi del peccato, o pur perfeuerare in quello, ſe ſia ſuo luddito, & altre, che diſſuſamente hauemo detto nell'altra noſtra opera del Lume, & Specchio di Penitenti, acciò ſappia, quanto ſi eſtenda innanti la ſua autorità, & a che coſe, ſe quel le coſe, che ſi dicono da eſſo penitente ſiano totalmente lecite, o pur no. La terza conditione, ſarà, che eſſo ſacerdote ſia prudente, acciò ſappia inſtruire quel penitente, che gli ſtarà inanti, col dimandare, & con ſaperlo eſſortare, & animarlo alla ſperanza; acciò che alle volte non precipitaſe nel dimandare quelle coſe, che non ſi deueriano, che ſappia uſare parole honeſte, maſſimamente circa li peccati della carne, & particolarmente con certa ſorte di donne (com'ho detto in eſſo Lume, & Specchio) acciò non ſi generi faſtidio, anzi paſſar uia in queſto, coſi alla groſſolana; & che nell'imporre della penitente ſia più preſto mite, che ſeuero, breue, che longa. La quarta conditione ſarà, che eſſo ſacerdote ſia di buona conſcienza; & che quando confeſſa, non ſi ritroui eſſere in peccato mortale, perche mortalmente peccaria, & ſe li potrebbe dire. *Medice cura te ipſum.* La quinta, & ultima ſarà, che ſia ſecreto, e ſendo che queſto ſia Sacramento de iure diuino, & poſitiuo; di maniera, che più preſto ſia appar ecchiato, & pronto a morire, che riuelare alcuna coſa, che haueſſe inteſo, in queſta confessione ſacramentale, etià dio che

1. Tim. 3. Tio. 1.

Artil. de confessore.

S. Tom. 4. ſent. diſt. 17 in litera.

Albe. mag. in 4. diſt. 17 ca. 6.

S. Bonan. in 4. ſent. Circonſtanze da dimandari dal confessore, in 2. ca. 1. 2. 3. Cateia. in ſum.

c. Alliganti. c. ponderet. 26. q. vii. al. c. 22.

S. Thom. 4.
sent. dist. 21.
q. 2. art. 1.
quo. 1. ad 2.
Et ad 3.
S. Agost.

Coro. de con-
ditiomb. con-
fessionis. 1.
par. c. 3.

Coro. ibid.

Cor. ibid.
Silu. ver. con-
fessio.
Nau. ca 8
num. 15

Ricardo
al caso 6.

Cor. de con-
ditionibus
confessionis.
3. par. ca. 3.
Nau. ca. 21
num. 37

Soto. 4. dist.
18. q. 2. ar. 4.

Coro. ibid.

che dal Papa proprio fosse astretto, ò per suo commandamento a douerlo dire; Nè al-
tro deue dire, io non sò cosa alcuna, & quando fosse astretto a douer dire alcuna cosa,
deue sempre dire, & anche può senza peccato giurare, io non sò cosa alcuna, & que-
ste parole deue dirle assolutamente, & parlar così, & non altrimenti. Poiche come di-
ce quel dottor Santo. *Quod in confessione scio, nescio*. Le condizioni della confessione
si dirà al suo capitolo della Confessione. Et negli seguenti casi.

- 1 Si dimanda? Vno si andò a confessare, il quale disse molte parole impertinenti nel
la confessione, con accusare i peccati d'altri, & il peccatore, & non la esplicatione de'
suoi peccati, & il confessore ciò scoltava senza ammonirlo a douer tacere ditte cose,
se peccò? *Resp.* di sì, & mancò esso confessore della conditione della prudenza, impe-
roche la confessione deue esser semplice, nè deuesi dire altre parole, che quelle, che ap-
partengono ad esplicare il peccato, senza offendere la fama d'altri, & i loro peccati. La
qual cosa i confessori non lo deueno permettere, eccetto, quando per esprimere alcuna
circonstanza necessaria, non si potesse fare di manco. Et deue esortarlo a douer tacere
la superfluità, & moltitudine di parole, lequali molte volte fogliono usare di dire i sem-
plici, & ignoranti huomini, & donne, che per dire un peccato, recitano una, ouer due
istorie, & fauole dicendo il tempo, il luogo, le persone, & tutte le parole, & atti fatti, &
interposte, con riso, & ciancie, & li confessori, molti sono, che se ne pigliano solazo, e
spasmo. Onde peccano, pò non attendere alle cose necessarie, & anche essi penitenti peccano.
- 2 Si dimanda? Vno andò a confessarsi, & essendo inanti alli piedi del confessore fra li
peccati, che lui confessò, disse hauere vn caso riseruatò, ò qualche scomunica, per-
tinente al Vescouo, ò al Papa, il che, subito inteso dal confessore questo caso, immedia-
tamente disse, non poterlo assoluere, senza uoler piu scoltare gli altri peccati, cacciando
lo via da se, se ditto confessore peccò? *Resp.* di sì, & imprudentemente, & grauemen-
te, & particolarmente se mise, ò quasi, ò forsi mise in disperatione quel pouerino, per
vedersi così imprudentemente scornato, diffidandosi della carità, & come confuso, &
vergognoso tornò adietro tutto sconcolato, nè si uolse forsi piu confessare per quell'an-
no. Però peccò, perche bisogna al penitente donarli dolci parole, cò farli animo, & cer-
car di consolarlo, quando si troua confuso, dopò consularlo quel tanto deue fare, acciò
sia guarito di quella tale infermità, nella quale si ritroua per fare acquisto a Dio di
quell'anima, & pecorella smarrita dal gregge, & cercare di ridurla al gregge piace-
uolmente, con buone ammonitioni, & esortationi, & con dolce parole.
- 3 Si dimanda? Erano dui feriti a morte in un letto, liquali uolendosi confessare, nè
potendo hauer copia di confessore, se non d'un solo, & l'vno non poteua aspettar l'al-
tro, perche la morte gli instaua, esso Confessore, gli scoltò ambedue in un'istesso tem-
po, & luogo, se peccò? *Resp.* di no, in questa estrema necessitá, poiche l'uno non pote-
ua aspettare l'altro, per il pericolo della morte instante, ma in altra occasione, fuor che
in questa, ò simile, non potrebbe senza peccato, perche farebbe ingiuria al sigillo del
Sacramento. Nè meno potrebbe scoltare dui putti, si come si è detto, essendo però quel-
li capaci della malitia humana senza peccare, perche quelli poi direbbono li peccati,
con vilipendio del Sacramento, delli compagni vditì nella confessione, ancorche sem-
plicemente li riuelassero.
- 4 Si dimanda? Vno si andò a confessare, & si confessò di un peccato veniale, quale lui
non haueua fatto, si come intervenne a uno, che confessandosi da me, non gli soueni-
ua in memoria alcun peccato, disse hauer fatto in tal peccato, quale ueramente non fe-
ce, se peccò? *Resp.* di sì, perche menti nel Sacramento della confessione, imperoche
non hauendo che dire, disse hauer fatto quello, che non fece. Per il che dirassi costui ef-
sere andato alla confessione senza peccati, & se ne parì con vn peccato mortale. Et
questo non per il rispetto della bugia detta solamente, ma per la irreuerenza, quale fe-
ce a esso Sacramento. Nè lo scusa, che per esser quel peccato veniale, non sia fatto mor-
tale, per la mentita fatta. Imperoche in tutti gli altri casi, vn veniale sarà ueniale, ma
in questo sarà fatto di veniale mortale. Et questo caso è contra quelle conditioni, che
dice, *sit fidelis*, che per la bugia, è fatta infidèle.
- 5 Si dimanda? Vno si confessò sacramentalmente inanti a' piedi del suo Confessore
de' suoi falli commessi publicamente per il dolore, che di quelli sentiuua, per hauerli cò-
messi,

messi, che tutti intendeva i suoi peccati, se questa confessione sia valida, per esser con-
tra quella conditione, *sit secreta*? *Resp.* di sì, imperoche questa conditione, *sit secreta*,
non è totalmente essenziale alla confessione, che senza essa secretezze, la confessione nò
sia valida, & possi stare, ma questa secretezze deue essere necessaria per lo modesto pro-
cedere humano, essendo che senza questa modestia, quasi questo sacramento non si po-
rebbe mantenere nella Chiesa. Ma diremo bene, che nella primitiua Chiesa, dopò, che
la Chiesa hebbe pace, allhora si permetteua la confessione sacramentale farsi in publi-
co. Et l'ho letto, & ciò grandemente da Origene è stato lodato, sopra il Sal. 37. *Domine*
ne in furore tuo, &c. dicendo *si intellexerit tuus sacerdos, & prouiderit talē esse languorē, &c.*
Ma essendo poi cresciuta la malitia de gli huomini, & incominciado i peccati a multi-
plicare, gli huomini hauendo ciò a sdegno, restavano di confessarsi. Per il che fù dal Pa-
pa leuata via questa vsanza, & costumi per vn moto proprio, che comincia, scriuendo
alli Vescouì di Campagna, *Ille contra Apostolicā regulam presumptionē, quā nuper, &c.* si
come hauemo nel Canone, ch'incomincia. *Quāuis de pen. dist. 1.* Per lequali parole si
vede chiara mente, quanto sia necessaria la secreta confessione.

6 Si dimanda? Vn Sacerdote confessò dui putti insieme, quali erano capaci della ma-
litia humana, se peccò? *Resp.* di sì, perche si fa contra questa conditione detta, *sit secreta*,
dopò fatto le constitutioni del Canone. Essendo che l'un putto diceua all'altro i suoi
peccati. Ma se non fossero capaci della malitia, sarebbe permisiuo. Et anco in caso di
necessità sarebbe lecito vdiere dui insieme, come per dire con essempio. Fessero dui feri-
ti, a morte, che l'uno non potesse aspettar l'altro, nè essendoli altro Sacerdote, che quel
solo, si come è detto di sopra al 3. caso, & in simili, ma non altrimenti.

7 Si dimanda? Vn penitente dopò confessato sacramentalmente, nò uolse vbidire, nè fare
qñ tanto, che il confessore per sua salute gli hebbe ordinato, se lo deue assoluere? *Resp.* se
esso penitente hauesse mostrato segno alcuno d'incontritione, dirassi di no. Ma se men-
tre li daua la penitenza, hauesse con humiltà risposto, & detto. Padre io nò la posso, ò
non la voglio fare, ancorche picciola fosse stata d'un Pater noster, ma sodisfarò con al-
tre opere pie, ò con indulgenze, ò nel purgatorio, per nò inquietarlo, se deue assoluere.
Et però il Confessore sempre deue prima dare la penitenza, & poi assoluere, acciò nò
possa ricusarla. Essendo che sarebbe contra la conditione di *Parere parata*.

8 Si dimanda? Vno si confessò, & per certo mancamento d'alcuna conditione non of-
feruata, la confessione restò inualida, & inutile quello, che deue fare esso penitente, &
se peccò? *Resp.* se l'impedimento, & difetto sarà stato dalla parte d'esso Confessore,
subito che da esso penitente ciò s'haurà saputo, è tenuto andare da un'altro Confesso-
re, & reiterare tutte le confessioni, per inanti mal fatte: Ma se l'impedimento, o difet-
to sarà stato dalla parte d'esso penitente, ouero d'esso Sacramento, & ch'esso peniten-
te possa hauere l'istesso suo Confessore, per non hauerli a confessare di nuouo da vn'
altro Confessore, deue tornare da lui, & confessarsi di quel difetto solo, ò malitia, per
il quale fu fatta inualida essa confessione, dicendoli il difetto, & il perche. Et poi gene-
ralmente accusarsi di tutti li altri suoi peccati, acciò possi riceuer l'assoluzione saluti-
fera. Et questo quando esso Confessore si ricorderà delli peccati di quello, ò della pe-
nitenza impostali. Ma se non se ne ricordasse, ouero che detta confessione fatta, ò la
maggior parte fosse stata difettosa, deue di nuouo riconfessarsi di tutti, insieme con
la malitia, o difetto vsato nella passata.

9 Si dimanda? Vno portò odio al prossimo suo, per un mese di longo, continuamen-
te, quanti peccati costui fece? *Resp.* che fece un sol peccato, quando la uolontà sua nò
sia stata interrotta, non dico interrotta da altri suoi pensieri, ò negotij, perche se bene
attualmente non pensa al suo nemico, pur uirtualmente ci penserà, cioè ogni uolta, che
si ricorderà di lui, ò lo uede, o lo sente, &c. Sempre si desidererà male, non però farà più
d'un peccato. Ma uolontà interrotta all' hora intenderassi, quando hauesse deposto giù
l'odio una, ò due, ò piu uolte, & poi di nuouo uedendo quello, ò pensando a quello, in
comincia di nuouo a odiarlo, & desidera offenderlo, & simile, un' altro, ò 2. ò 3. ò più,
peccati farà, & tante uolte, quante la uolontà rinouarà il pensiero, tanti peccati farà.

10 Si dimanda? Vno era innamorato d'una donna, laquale per un'anno l'amò, & li fece
seruitù, benchè non sempre attualmente pensaua a lei, se fece più d'un peccato? *Resp.*
di no.

Fran. Maxi-
rone, 4. diste.
20.

Leo primus.

Coro. ibid.
Nau. 8. n. 15

Ricard.
Silu. verbo
confessio 3.
al caso 3.

Cor. ibid.
Conc. Trid.
sess. 14. can.
14.
Nau. ca. 26
num. 20

Cor. ibid.

Coro. de cir-
cunstantijs
peccati 1.
par. c. 2.

Coro. ibid.

di nò, circa l'amare, ma secondo la qualità della donna, il luogo, il tempo, il scandalo, il fine, & perche l'amava. Ma per tornare al quesito, dirassi un sol peccato. Ma se dopo li fosse palsato quel pensiero, d'appetito, & de li vn' hora, o il giorno seguente li fosse tornato, & poi li palsasse, & poi di nuovo li tornasse, tanti peccati, dico, farà, quante uolte detto appetito gli passerà, & poi li tornerà.

Coro. ibid.

11 Si dimanda? Vno dormì con vna donna & la conobbe tre, o più uolte, se comise tre, o più, o pur vn sol peccato? *Resp.* quādo propose ueramēte, e determinatamente tutta la notte conoscerla, senza determinare una, o più uolte, hauer comessio un sol peccato, p la indeterminatione; ma se con animo deliberato di conoscerla molte uolte, tate uolte peccò, & se con animo d'una, o due uolte, & non più, dopo la conobbe tre ouer 4. o più, tre o 4. o più peccati commise, & se dopo anco fatta noua deliberatione, tate uolte peccò, quante uolte determinò peccare, perche l'attioni morali si giudicano dal fine, che si fa, percioche molti atti, che sono difinti, naturalmente sono molti, fiano uno rispetto al fine uno alquale sono ordinati. Onde un sol peccato sarà a un uecchio, p due uolte sole, che quella hauesse conosciuta, quanto a un giouene, che dicee uolte: percioche fù l'intentione, e la uolontà di conoscerla tutta la notte il uecchio, & il giouene. Et non determinatamente conoscerla vna sol uolta per tutta la notte. Et quādo dico determinatamente tutta la notte deliberò stare con quella, ma di conoscerla una sol uolta; fece vn sol peccato. Ma se dopo trouatofi cō quella, e fece altra deliberatione di conoscerla 2. o 3. o più uolte ancora, tate uolte peccò, & mortalmente, secondo il fine, e l'intentione.

Nau. ca. 6.
num. 17

12 Si dimanda? Vno deliberò far dare dieci bastonate à un suo nemico, da un suo seruitore, il quale hauuta la commissione, gli ne dette una sola, se peccò dieci uolte detto mandante? *Resp.* di nò, ma una sol uolta, non perche gli habbi quel seruitore data vna sola, ma per il fine, & per l'intentione, di dargliela in una sol uolta, benchè gli n'hauesse date, non dico dieci, ma anco 20. o 50. & più in una sol uolta: percioche, benchè fossero state più percosse, quanto a gli atti naturali, nondimeno moralmente sono state tutte dieci percosse, o 20. o 50. una sola percossa integrata da piu atti ordinati alla uendetta d'una, o più ingiurie.

Coro. ibid.

Nau. ibid.

Della Confessione in foro giudiciale. Cap. CXXIX.

Vedi Accusare. Querelare. Reo. & Restituzione della fama, & dell'Honore.

Della Confessione sacramentale. Cap. CXXX.

Vedi anco Condizioni della Confessione, & del Confessore.
Osseruanza della Confessione. Sigillo della Confessione. Reiteratione della Confessione. Adulterio. Scomunica a' casi. 121. 122. 123.

S O M M A R I O.

Confessione sacramentale, che cosa sia.

Sacramento penitente, che cosa sia.

La materia, che si ricerca nel Sacramento penitente, & qual sia.

Effetti del Sacramento penitente molti, & infiniti.

Reuerare la confessione, perche, & per quanti difetti bisogna reuerarla.

Quante cose disponga il penitente alla contritione. *Vedilo al caso 34.*

1 Il penitente confessò fuor di parrocchia, non hauer peccato, benchè il Parocho, o il Prelato gli hauesse negato la licenza, & perche.

Quando il penitente pecca per non uolersi confessare al suo Parochiano proprio.

2 Il penitente, non confessando lui stesso li suoi peccati, ricordandosi di quelli, pecca.

3 Il confessarsi per lettere, o per terza persona, o per interprete, quando sia lecito, & a chi.

Restar di confessarsi vocalmente per pigritia, o per vergogna, esser peccato, & la confessione è inuvalida.

4 Scrivere li suoi peccati, & confessare quelli in scrittura, esser lecito, & vera contritione.

5 Confessare alcun peccato, essendo dubbioso d'auerlo fatto, o non hauerlo fatto, esser peccato.

6 Confessarsi, per conseguire alcuna cosa, esser peccato, & perche.

11

7 Il confessarsi per esser tenuto dal mondo per huomo da bene, o per altra occasione, o disegno, esser peccato, & esser la confessione inuvalida.

8 Far la confessione dimidiata, esser peccato, & secondo il fine, tantomagiore, & esser inuvalida.

9 Confessarsi spesso d'un istesso peccato molte uolte confessò, per scrupolosità, alle uolte esser peccato, & perche.

Quando sia lecito confessare spesso li peccati più uolte confessati, & perche.

10 Indurre alcun Sacerdote a douer confessare, o ministrare altro sacramento, sapendo quello essere in peccato, si pecca.

Confessarsi ad alcuno Sacerdote, che lui sà esser in peccato, la confessione esser in ualida, et si pecca.

Il Sacerdote, che sia in peccato, pecca ancora toccando le cose sagre.

11 Il penitente confessandosi à un Sacerdote ignorante (sapendolo) pecca.

Il penitente non assoluto, secondo la forma, ma col segno della *†* per l'ignoranza del Sacerdote, come sia assoluto.

Come si conosca, quando la confessione fatta à un Sacerdote se sia ualida, & in quanti modi.

12 La confessione informe per la dilatione, come sia ualida.

La confessione differita da un Sacerdote al penitente, deuesi da quello confessarsi all'istesso Sacerdote, & perche.

13 Assoluere un usuraro, senza farlo prima restituire (posendo) esser il Confessore scomunicato.

Quello, che habbia da fare il Confessore uersol usuraro, accio restituisca il guadagnato.

14 Il penitente, che non si propose, o deliberò di non uoler più peccare, o di restituire, &c. esser in peccato mortale, nè si confessò integramente, ma però si può comunicare, ma indegnamente.

15 Quando dal penitente si dubita, se un peccato sia mortale, o ueniale, deuesi confessare.

Quando affirmatiuamente dal penitente si sappia, il suo peccato esser ueniale, può far di manco di confessarlo, attento che del ueniale, non siamo tenuti confessarsi.

Quando dal confessore non fosse uida la confessione, o perche dormiuo, o per altra causa, la confessione deuesi reuerare, & perche.

16 Confessando il penitente alcun peccato con opera di non essere inteso, pecca, & la confessione esser inuvalida.

Confessare il peccato oscuramente, o dubbiosamente la confessione esser inuvalida.

17 Far la confessione diuisa, quando sia lecito.

Quando apportasse pericolo d'ineitare il Confessore à qualche peccato, il confessare a quello alcun peccato, quel peccato deuesi tacere, come quando, & perche.

18 Il Confessore, che non sappia discernere tra peccato, & peccato, & che indifferentemente assolue d'ogni peccato, senza hauer l'autorità, non esser scusato dal peccato mortale.

Il Sacerdote ignorante non deue esser ammesso alla confessione, benchè fosse di santa vita, & perche, eccetto che in tre casi.

Quel Superiore, ch'ammette alcun sacerdote ignorante alla confessione, grauemente pecca.

19 Il sacerdote, che non si conosce atto, & sufficiente al carigo della confessione, per modo alcuno non deue confessare, benchè dal Superiore li fosse comandato, & perche.

Quando dal Superiore si conosca alcun sacerdote atto al carigo della confessione, & che esso sacerdote non si conoscesse atto, quello deue obedire al Superiore.

20 Il penitente non hauendo pensato alcuno de' suoi peccati, confessandosi, pecca, & la confessione è inuvalida.

Il penitente, non hauendo tempo di confessare li suoi peccati inanti la confessione, esser scusato dal peccato.

21 Il confessare i suoi peccati con una sola parola, la confessione esser ualida, come, & perche.

22 Quando per la confessione si conoscesse infamare alcuna persona, si deue tacere quel peccato, ouer circostanza.

Il penitente, ch'hauesse offeso il confessore in alcuna cosa, & che il confessore ne dubitasse, & fosse huomo da reuerirsi, nè hauendo altro confessore, deue per all' hora tacere quel peccato a quello, ma con proposito di confessarsene ad altri.

Al penitente bastare la confessione contritionale, quādo per pericolo della vita prestò di confessarsi.

24 Il penitente, non hauendo fatta la penitenza accettata per qualunque causa, pecca, ma la confessione esser ualida, quando non sia data prima dell'assoluzione, & perche.

Quello

- 25 **Quello, che studiosamente lascia alcun peccato nella confessione per qualunque causa, fa la confessione invalida.**
 Il penitente, che lascia alcun peccato a posta di confessare, non esser tenuto confessarli tutti di nuovo a quell'istesso confessore, ma si bene ad altri.
 Il penitente, che lascia alcun peccato in confessione, esser tenuto confessarli tutti un'altra volta all'istesso confessore, quando non se ricordasse delli peccati ricevuti, o della penitenza.
- 26 **Quando dal penitente se sia tenuto confessare il peccato veniale, come, & perche.**
- 27 **Il penitente sapendo, & ricordandosi de' suoi peccati, lui li deve confessare, & non aspettare d'essere interrogato, acciò la confessione sia saluifera.**
- 28 **Il penitente, che va alla confessione, senza pensare, & preme di dire li suoi peccati, pecca, & la confessione non esser valida, eccetto che per certa semplicità.**
- 29 **Il penitente, che si confessa a un Sacerdote ignorante (benche habbia l'autorità) insolitamente, pecca, & alle volte gli è lecito.**
 Il penitente, che per malitia si confessa ad alcun Sacerdote, acciò non conosca l'infermità del suo peccato, pecca, & la confessione è invalida.
 Il penitente, che per haver poca penitenza, si confessa ad alcun sacerdote, che gli la dia leggiera, pecca.
- 30 **Il penitente, che si ha confessato da un tristo sacerdote, non conoscendo quello per tale, non esser tenuto reiterare le confessioni passate ad altri, se non per sua soddisfazione.**
- 31 **Il penitente, che per semplicità si confessa confusamente, & senza ordine, non pecca, benche sia superficialmente.**
 Il confessore, che non aiuta il semplice penitente, che superficialmente si confessa, pecca.
- 32 **Il confessore, che tutte le specie di peccati carnali non uolle intendere, non pecca, & perche.**
- 33 **Il Confessore, che non interroga il penitente delle circostanze à lui pertinenti, pecca, & il penitente no.**
- 34 **Il penitente confesso, & sia per comunicarsi, mentre si ritrova in circolo, quante volte (potendo & senza scandalo) che si ricorda d'alcun peccato tante volte deve riconciliarsi.**
 Il penitente, che per non uolerli più ricordare d'alcun peccato obliato, dica orationi, pecca.
 Il sacerdote, o altra persona, che insegna ad alcuno a dire orationi, per oviare la ricordanza de' peccati pecca.
- Sette cose dispone il peccatore alla contritione.
- 35 **Il penitente non confesso al proprio sacerdote, o ad altri senza sua licenza, non esser assoluto, benche habbia l'autorità, sia dotto, & da bene, & perche.**
- 36 **Se il peccatore sia tenuto confessarsi subito fatto il peccato, quando, come, & perche.**
 Colui, che volle pretendere ordini sagri, deve prima confessarsi, & comunicarsi, altrimenti pecca.
- 37 **Il penitente, che non è ascoltato dal proprio sacerdote, può confessarsi da altri, & anche senza licenza.**
- 38 **Il penitente, che non volentieri, si confessa al proprio sacerdote, nè potendo haver altro sacerdote, si può confessare incognito, dicendo solamente la qualità, & condizione della sua persona.**
 Il penitente si può confessare ammassato per non esser conosciuto, & anche comunicarsi.
 Il sacerdote, che nega la licenza al suo parochiano, pecca.
- 39 **Il penitente non deve restare di confessarsi dal proprio sacerdote, per eccessiuissimo peccato, che hauesse, & quando, & come sia lecito.**
- 40 **Il Confessore, che non osserva le cinque circostanze sostanziali nella confessione, pecca.**
 Il penitente quando pecca, non osservando le predette circostanze sostanziali.
 Il penitente, che per ignoranza non si crede d'esser scomunicato, essendo assoluto, non pecca, nè meno il Confessore.
 Colui, che batte li Chierici di prima tonsura, & sere scomunicato.
- 41 **Il penitente, che sia scomunicato, dimandando l'assoluzione prima delli altri peccati, che della scomunica pecca.**
 Il Confessore, che prima absolue delli peccati confessi, che della scomunica, pecca.
- 42 **Quel penitente, che si confessa da altri, senza licenza del Parocho, non essere assoluto, benche la sua confessione da quello fosse ratificata, & perche.**

Quando

- Quando la ratificazione sia ualida, & l'assoluzione, & la confessione fatta ad altri, che al Parocho.**
- 43 **Il penitente, che si confessa da alcuno sacerdote censurato scientemente, pecca, & la confessione è invalida.**
 Colui, che percuote alcun chierico, benche non sia denunciato, & sia secreto, esser scomunicato.
 Il penitente, che inscientemente si confessa al confessor censurato, non pecca, fin a quando, & perche.
 La confessione fatta dal penitente al confessor censurato, esser valida, quando, & perche.
- 44 **Il confessore, che confessa per danari a beneficio della sua chiesa, pecca.**



On confessione sacramentale, altro non è, che una legitima dichiarazione de' mancamenti commessi, inanti a i piedi del sacerdote, che habbia le sopraditte condizioni dire nel precedente capitolo delle condizioni de' confessori; Et è una delle tre parti, che si ricercano in questo sacramento della penitenza, & chiamasi sacramento della penitenza, perche l'huomo mostra mentre fa questo atto di confessarsi, d'esser pentito de' suoi errori commessi, & fa parte di essa penitenza, che merita per i peccati fatti, per la uergogna, che lui ha, mentre quelli confessa a quel sacerdote, huomo, come lui. Et la materia propinqua, che si ricerca in questo sacramento, laqual materia è di due sorte, remota, & propinqua, la remota, sono i peccati mortali necessarii, i veniali sono la materia sufficiente. La materia propinqua sono gli atti del penitente, cioè la Contritione, Confessione, & soddisfazione: che è materia (dico) propinqua, la quale materia (dico) sono gli atti di esso penitente, & essi peccati mortali, delliquali esso penitente, si duole, & si pentisse hauersi fatti, perche per questa confessione, l'huomo d'attrito, uien contrito per uirtù, & forza delle chianii. Onde in questo sacramento necessariamente gli fa bisogno l'attritione, ch'è principio della contritione, la quale è una d'esse tre parti della confessione, mediante poi essa contritione, & confessione, l'huomo poi merita l'assoluzione, ch'è lasciata da Gesu Christo a suoi Apostoli, & successiuamente a tutti li sacerdoti, & non ad altra persona, dicendo *Quicumque alligaueris super terram, erunt ligata, &c.* Et per fare una buona, santa & ualida confessione, per riceuer l'effetto d'essa gratia della remissione de' suoi peccati, sedici condizioni se gli ricercano, dichiarate da noi diffusamente nell'altra opera del Lume & Specchio di Penitenti, cioè *Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis, &c.* Et per cinque difetti necessariamente bisogna reiterare la confessione, cioè per difetto del penitente, del confessore, della contritione, della confessione, & della soddisfazione, quando però il difetto sia sostanziale, & anco accidentale. Et acciò si sappia la differenza tra l'Attritione, & la Confessione, diremo quella essere Attritione perfetta, per essere anco questa di due sorte, cioè la perfetta sarà quella, che nasce per timore delle pene infernali, della perdita della gloria eterna, o per la uergogna, & bruzza del peccato, per amor delle persone, & per l'infamia. Ma questa per l'infamia, dirassi non esser Attritione perfetta, nè bastante per riceuere la gratia, & assoluzione sacerdotale, l'attritione perfetta, sarà quella, che sarà circostantionata, che fa uenire d'attrito, contrito. Ma quando l'attritione sarà nota, cioè dall'huomo conosciuta, & & mal disposto, sarà imperfetta, nè dirassi esser buona, ma imperfetta, con la quale non si riceue la gratia diuina, ma anzi con questa si perde, & si dannà all'inferno.

3 **Si dimanda? Un penitente dimandò licenza al suo Parocho, di potersi confessare a qualunque altro sacerdote, non uolendosi confessare da quello, per alcuni honesti, & ragionevoli rispetti, al quale negò, nè puote esso penitente andare per molti inconuenienti, o pericoli a tuor licenza dal Prelato, ouero gli la negò, ancor lui, il quale poi senz'altra licenza, si confessò ad altro Sacerdote, se peccò? Resp. di uò, che non peccò, & esser valida, perche non è restato da lui, di non obedire al precetto, ma dalla imprudenza del Parocho, & del Superiore. Et fanno grande errore essi Superiori alle uolte negarla, & essere aspri, & duri alli penitenti, con non uoler dar licenza a loro sudditi, essendo che molti, spesse uolte per diuersi modesti rispetti, la richiedono, senza uoler dire il perche. Ma dirassi bene all'incontro, guardarsi essi penitenti di non ingannare se medesimi, con dire, io non uoglio confessarmi dal mio Parocho, perche mi**

Arm. de ab
soluione.

L'Autore.

Matt. 28.

c. 1. & seq.
Per quali
difetti deue
si reiterare
la confessio-
ne.

N. in cap. 9.
nu. 2.

Somm. Coro.
in par. 1.
3. nu. 4. de
reit. confess.

Arm. de as-
solu. nu. 19.

riene per un'huomo da bene, non uoglio, che m'habbia in cattiuo concetto, & simile, perche sà molto meglio il medico l'unguento, che fa bisogno alla tua piaga, che sei ferito di quello, che ne fai tu, o altro medico imperito.

- Nau. ca. 21. m. 39.*
- 2 Si dimanda? Vno andò a confessarsi, ma con intentione di non confessare alcuna forte di peccati, se non è dimandato dal confessore, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, la qual cosa conoscendosi dal confessore, deuesi far replicare la confessione, & correggerlo, con farli conoscere il peccato grande commesso, & come la confessione, per questo cattiuo pensiero, era di niun ualore, però deue sforzarsi di far in maniera tale, che se n'habbia da pentire, di questo peccato commesso con questa cattiuo intentione hauuta di non uoler confessare alcuni peccati, se non era dimandato dal confessore. Et se non fosse conosciuta questa sua cattiuo intentione dal confessore, & non hauesse detto alcun peccato, questa confessione faria inualida, & bisognaria per un'altra reiterarla.
- Nau. c. 21. m. 46. Palu. in 4. di. 86. q. 2. Adria. de confessor. q. 3. col. 6.*
- 3 Si dimanda? Vn penitente non poteua personalmente andare dal Confessore, per confessarsi, nè meno s'haueua copia di Confessore d'andare a lui, & per essere il proprio Parocho ammalato, o per non uolerli andare, si risoluette di uolersi confessare per scrittura, ouero per bocca d'una terza persona, ouero restaua d'andare personalmente, perche si uergognaua molto di confessarsi al proprio sacerdote personalmente, o ad altro Sacerdote, o pur restaua per pigrizia, se peccò, & sia ualida questa confessione? *Resp.* di sì, che peccò, & mortalmente, perche per bocca propria (se possibile è) bisogna confessare i suoi misfatti, & esser giudicato, & non altrimenti, dico potendo, perche quando non si potesse, per impotenza d'ambidue le parti, nè potendosi hauere altra copia di Confessore, all' hora sarebbe quasi lecito confessarsi per scrittura, o per meslo secreto, o per interprete, & sarebbe essa confessione ualida, & anche l'assoluzione, che per scrittura se gli inuia se, perche deuesi sperare nella misericordia d'esso Dio, che istituì questo sacramento (si come ho detto nell'altra opera del Tesoro intorno la cura dell' Anima.) che l'habbia da riceuer per sofficiete, poiche quella per interprete sempre sia stata usata, & tuttauia s'usi nella santa Chiesa, & anche quella per scrittura, essendo però esso penitente alla presenza del confessore. Laqual cosa, me par dura cosa, perche quando mancasse copia di confessore, direi, che supplisse la contritione, cò il proposito di confessarsi, quando gli sarà l'opportunità, & copia di Confessori, pure io mi rimetto alli sacri Dottori, perche si ha per un capitolo, che non è lecito far la confessione per scrittura, ilquale capitolo vuole intendere di quelli, che la possono fare per bocca propria, perche di quelli, che non potessero farla per bocca propria, o per non intendere la lingua, o per esser quello sordo, o per impotenza (come è detto) questo non deue esser dubbio, che la misericordia di Dio amplifica, & supplisse la uirtù d'esso sacramento penitente, & essa diuotione de' penitenti, però non si deue fare in scrittura, potendo lui confessare li suoi delitti con la bocca propria. Perche poi non sia ualida per lettere, uedasi nell'altra opera del Tesoro. Et in tal caso pot' ebbsi fare questa confessione in scrittura, quando, il muto, o sordo personalmente se presentasse al Confessore, & di questi ne dimandasse l'assoluzione.
- Glo. ca. quarta. bis 30. q. 5.*
- Diso. esp. que penit.*
- L'Autore.*
- 4 Si dimanda? Vn penitente volendo fare una buona, santa, & contrita confessione, andò, & stette molti giorni in contemplatione, & secondo che si ueniua ricordando de' suoi peccati, gli scriueua, per non scordarseli, dopò ch' a lui parue hauesse ricordato tutti, andò personalmente inanti al sacerdote, & con la sua bocca propria li confessò, guardando in quella scrittura, se sia ualida questa confessione? *Resp.* di sì, & gli è segno di uera contritione, poiche di quella scrittura si ferue, per memoria locale, & per ueramente ueramente l'effetto della gratia del Sacramento penitente.
- Lib. 3. c. 15.*
- L'Autore.*
- 8 Si dimanda? Vno confessandosi, mentì, di cendo haue fatto alcuno peccato, ilquale ueramente lui non lo fece, ouero dubitaua d'auerlo fatto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, mentre affermò, o negò, o pur dubitò d'auerlo fatto. Ma dirassi ben questo, che se lui affermò, o negò senza animo di uoler ingannare per qualche suo effetto, esso Confessore, & che li pareua cosa santa, & meritoria l'accusarsi grauemente innanti di quello, dirassi che non peccò mortalmente. Nè meno negando, o affermando alcun peccato ueniale, quando non si hauesse proposito di confessarlo, nuocando il proposito, & anche hauendo proposito di confessarlo, nè nuocò il proposito. Ma

Ma s'hauesse affermato, o negato, mentre il Confessore gli domandaua, s'ha fatto la tal cosa, & che ueramente non l'hauesse fatta dicendo di no, non mentirebbe, perche lui intende, dopò confessatosi ultimamente, benchè innanti l'ultima confessione l'hauesse fatta però dirassi non haue peccato.

- Nau. c. 21. n. 30. & 40.*
- 6 Si dimanda? Vno per conseguire alcuna sua commodità, o utilità, o altra sorte di beneficio, o commodità, la quale era peccato mortale, s'andò a confessare da un Sacerdote, che gli poteua prestare detta commodità, per conseguirla se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, essendo che ogni opera, il cui fine è mortale, sempre sarà peccato mortale. Et conseguendosi alcun beneficio, per questa uia indiretta, farà, anche simonia.
- 7 Si dimanda? Vno veramente era huomo da bene, & s'andaua spesso a confessare, ma per essere anche tenuto dal mondo, per huomo da bene, o dal suo Confessore, acciò presentandosi poi qualche occasione, hauesse da dire ben di lui, & simile, spesso si confessaua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & facendo la confessione con questo fine, nè confessando detto fine, detta confessione sarà inualida, & se'l fine era mortale, farà mortale, se ueniale, ueniale, secondo l'intentione finale, che quello haue hauuto.
- Nau. ibid.*
- 8 Si dimanda? Vn penitente soleua hauere 2. o tre Confessori, a vno de' quali, perche era huomo da bene confessaua tutte le sue colpe leggere, a fine, che presentandosi l'occasione, lo uadi predicando per vn'huomo da bene, semplice santo, & di buona uita. A vn'altro, ch'era suo familiare, & compagno ne' peccati, gli confessaua tutti i delitti commessi insieme. All'altro poi, che non lo conosceua, gli confessaua tutti i suoi peccati veramente, per riceuere la vera assoluzione, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & doppiamente per il vilipendio, & ingiuria, che fece al sacramento. Et se non hauesse confessato questo suo fine, & che non fosse pentito, detta confessione sarebbe inualida, & gli conueniera reiterarla.
- Nau. c. 21. n. 42.*
- 9 Si dimanda? Vno molte volte 2. 3. & 10. si confessò reitramente, ma per esser molto scrupoloso, ogni volta, che si confessaua, ritornaua a riconfessarsi ancora dell'istessi peccati, ilche facua con qualche scandalo del Confessore, se peccò? *Resp.* di sì, quando per detta scrupolosità, fosse per nascere qualche pericolo di perdere il sentimento, per l'imaginatione, o fantasia d'auer commessi simil sorte di peccati, & per il scandalo dato al Confessore, & anche per qualche danno notabile, o infamia d'alcuna terza persona. Ma confessandosi senza li sopradetti pericoli, haue peccato uenialmente. Perche il vero Christiano deue procurar la pace dell'anima, & la quiete della sua coscienza, la quale è pericolosa, che per così fatte reiterationi, non si leui, & che non si perda. Ma dirassi bene, che si deue confessare, quando fosse dubbioso di non hauearlo confessato. Et anche lodabile cosa è ritornare spesso a riconfessarsi per sua diuotione, quando non gli sia il fastidio, o scandalo del confessore, & l'inquietudine della sua coscienza; perche per la reiteratione spessa de' suoi peccati, si scancellano i peccati, quanto alla pena, & sodisfattione temporale del Purgatorio, perche si diminuisce essa pena, per causa della uergogna, che'l penitente ha in essa confessione, & anche per la uirtù dell'assoluzione sacramentale.
- S. Ago. in c. que pariet dist. 1.*
- 10 Si dimanda? Vn Sacerdote, ilquale era in peccato mortale, fu indotto da vn penitente a douerlo confessare, & anche assoluerlo, ilquale ueramente sapeua, che detto Sacerdote era in peccato mortale, & nondimeno l'indusse a douerlo confessare, & confessandosi, non confessò detto peccato d'auerlo indotto a ministrare questo sacramento, se questa confessione, & assoluzione sia ualida? *Resp.* di no, & peccò anco per essersi confessato da quello, che lui sapeua, che uiueua in continuo peccato mortale, o di concubinato, o d'altro peccato. Essendo che questa induttione per se, sia peccato mortale, quando però ciò gli hauesse fatto fare senza alcuna estrema necessità. Ma non mai si dirà, ch'esso Sacerdote sempre non peccò mortalmente, per ogni uolta, che ministrerà alcuno sacramento, o di Battezzare, o di Confessare, o di Comunicare, o d'altro, & dirò etiandio di toccare esse cose sacre, o calice, o altra cosa, che sia. Onde dico, esso penitente peccò mortalmente, per haue indotto esso Sacerdote scomunicato, o persistente in peccato, a douer ministrare alcun sacramento.
- Nau. c. 9. n. 7.*
- Quia cōfessiones, & facientes. Et Apost. ad Ro. ca. 1. Et c. notum 2. q. 1. Med. lib. 1. c. 17. §. 1.*
- 11 Si dimanda? Vn penitente scientemente s'andò a confessare da un Sacerdote

Nau. c. 9. n. 9.

Angel. c. de
homine, de
celebr. miss.
Infra c. 26.
In prin. c. 1.
de pen. d. 6.
ar. 8. ad. 50.

Med. lib. 1.
c. 12. §. 1.

Med. lib. 1.
c. 13. §. 3.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 23.

ignorante, che forse non sapeua, nè anche la forma dell'assoluzione, della qual cosa io n'ho la notizia per essermi ritrouato presente in una uisita, come Viceregente, ch'essaminando un Sacerdote, che haueua cura d'anime, h'ho uoio anche di 6. anni in sul Triuifano, il quale nè anche per lungo uso non seppe a esso Visitatore Reuerendiss. nè meno a me proprio, dubitandosi forse per rispetto di quel Prelato. Et nondimeno, nè anche a me seppe dire queste quattro parole. *Ego te absoluo, in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti Amen.* Cosa che veramente tutti ne fece restare attoniti, & marauigliati. Ma la sua assoluzione era solamente col fare il segno della Croce, con la mano, senza altra forma di parole. Però dirassi, quelli penitenti non essere assoluti, se non col sopplimento della semplice misericordia di Dio, mentre sterterò in quella buona fede, ma dopo auuertiti, sono tenuti à reiterare tutte le confessioni passate. Non sia marauiglia dunque ad alcuni, s'io ho formato questo caso, se vn penitente confessandosi a vn Sacerdote ignorante, sia assoluto, che non sappia, o non voglia assolvere, secondo essa forma sostantiale; Benchè io creda, ch'ogni Confessore habbia la volontà, o l'intentione, d'assoluere, poiche con mani ho toccato, & visto con i proprij occhi, molti non sapere quello, che si facciano. Onde dirassi, che la confessione fatta à questi tali ignoranti, non esser valida, perche si manca del difetto sostantiale. Ma dirò bene, che da vno facilmente si potrà conoscere, quando la confessione sia valida, sì dalla parte d'esso confessore, & sì dalla parte d'esso penitente, & in dui modi si potrà conoscere, & saperli. Prima quando essa confessione sia fatta a simili confessori ignoranti, che q'la debba esser reiterata, pche sà esso penitente, che q' Confessore probabilmente è tenuto, & è ignorate, a q'ito non si deue confessare. Et secondariamente, perche essendo da q'ilo confessato, non si hà fatto coscienza, nè scrupolo d'alcuna cosa, della quale esso Confessore sapeua, ch'era peccato, o mal fatto, però lo doueua riprenderlo, nè doueua essere ignorate, perche giudica quello non hauer peccato, nè esser peccato mortale la semplice fornicatione, che gli confessò, ouero non hauer peccato, p non esser comunicato vna volta l'anno, & simile.

12. Si dimanda? Vno si confessò, & al Confessor parue, che la confessione di questo tale faceffe bisogno di differirla per qualche giorno, verbi gratia, sin' alla Pasca delle Pentecoste, & questa sorte di confessione, chiamerassi informe, perche il Sacerdote non ha dato al penitente la forma della assoluzione, perche nasce dubbio, se per questa sorte di confessione, s'offerui il precetto della Chiesa, laqual comanda, che ogni fidel Christiano si debba effettivamente confessarsi vna volta l'anno inanti al proprio Sacerdote, & fare vna vera confessione, sotto pena di scomunica. Questa non è vera confessione, attento che si manchi della forma sostantiale, & benchè questo tempo sia determinato di ragione humana, nel quale i fideli s'hanno a confessare, nondimeno è diuino, quello, che comanda, che si confessino, & si facci vera confessione dinanzi a Dio, & essendo queste confessioni informi, per non fare vera amicitia con Dio, non s'adempie il precetto della Chiesa; onde pare, che caschi in scomunica. Resp. che si bene se differisse il tempo, e che questa veramente sia confessione informe, cioè senza forma d'assoluzione, nondimeno non si incorre altrimenti in scomunica, & si offerua il precetto della Chiesa, la qual comanda, che tutti si confessino vna volta l'anno di Pasca della Resurrectione al proprio Sacerdote, imperoche il differire dal detto penitente, si fa p consiglio, e p esortatione del proprio Sacerdote, insin'à quel tempo, ch'è lui parerà per salute dell'anima sua, onde trasgredisce il precetto della S'anta Chiesa, se non riceue al tempo statuito l'assoluzione, & la S'anta Eucaristia. Adunque non resta scomunicato, ma di remo b'n, che q'n farà venut' il t'po a lui statuito, e limitato s'egli tornasse al detto proprio Sacerdote, o ad altro, ch'hauesse l'autorità, nè di q'ito tenesse cōto, nè si cōfessasse, e non riceuesse l'assoluzione, farebbe cōtra'l precetto di S'anta Chiesa, e farebbe scomunicato, ouero q'n di sua licēza propria, e senza licēza del Sacerdote se limitasse, e staruill' il tempo.

13. Si dimanda? Vn Confessore confessò vn' usuraio, il quale era publico, & l'assoluere senza prima hauer restituito il mal guadagno, o dato cautione sicura, con testimonij di restituire, se peccò? Resp. di sì, che peccò, anzi diremo, che assoluendolo è scomunicato, nè lo può assoluere. Onde il Confessore, quando gli uerrà uno di questi inanti, deue fare, & operare, ch'habbia da restituire, o con le buone parole, & esortationi, o con minacce di uolerlo scomunicare, & simile per conuertirlo, & farlo conoscere

conoscere il suo errore, & come sia posto nelle forze del Diavolo, & totalmente nemico de Dio, che lo sepelisce in Sacrato, medesimamente ancora egli farebbe scomunicato, & quello chiameremo usuraio publico, che publicamente per prestare riceue guadagno, o interessò, ouero colui che vende la robba più in credenza, che in cōtanti, & l'istesso ha da fare con li suoi heredi, se quello farà morto senza restituito, o dato cautione sicura, perche sono heredi di robba mala acquistata.

14. Si dimanda? Vn penitente, il quale andò à confessarsi senza proposito di schiarsarsi per l'auenire de' peccati futuri benchè si hauesse da lui qualche desiderio di astenersene, come fu quello, che si doleua veramente d'hauer robbato, ma non vi era però la volontà, o proposito di uoler restituire. O ueramente come fu quello, che haueua dispiaceri d'hauer commesso fornicatione, ma però non deliberò totalmente di lasciare l'innamorata per ilche, costui non confessò così fatto proposito, & il tacque, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente perche non si confessò integralmente, ma confessando detta irrefolusione con li altri peccati, si fece incapace dell'assoluzione. Ma quando egli si fosse dolesto de' peccati passati, & non con proposito fermo, & ueramente di non farli più per l'auenire ancorche non gli ne rincrescesse tanto, ne si hauesse proposto tanto di schiarsene, quanto hauesse bisogno, per la sofficiente contritione, & perdono de' peccati fosse necessario, nè etiando per l'Attritione, che col Sacramento si fosse fatta contritione, però dirassi non esser di necessità, che la sua confessione se reiteri, imperoche quando questo altrimenti fosse, niuno saprebbe, s'egli fosse ben confessato, poiche niuno può sapere, se egli si trouò in stato di gratia, nè s'egli sia contrito. Imperoche, chi sapeffe l'vno, saprebbe ancor l'altro, si come nell'Ecclesiastico hauemo, *Nemo sit, an sit odio, vel amore dignus.*

15. Si dimanda? Vno s'andò à confessare, & probabilmente dubitò di confessare vn peccato, del quale non sapeua, se l'era mortale, o veniale, essendo che li peccati veniali non s'ano di necessità confessarli, & il lasciò di confessarlo, ouero se ne confessò, ma dal confessore non fù inteso, perche dormiua, se questa confessione sia valida? Resp. di no, che non è valida, & che bisogna reiterarla, perche se bene il peccato veniale, non è di necessità di confessarlo, nondimeno dubitando se l' fosse mortale, o veniale, deueci sempre, quando si dubita, confessarlo, & se l' confessore dormirà, mentre dorme, non ode, e non odendo, non può far giudicio, per ilche detta confessione è da essere reiterata.

16. Si dimanda? Vno andò à confessarsi, & confessò alcun peccato studiosamente al Sacerdote, che non l'intendeva, oueramente faceua la confessione con parole oscure, non chiare, ouero dubbiose, se peccò, & se detta confessione sia valida? Resp. di sì, che peccò, & non esser ualida, perche la confessione uol esser chiara, semplice, nuda, humile, pura, intesa, fidele, frequente, discreta, uolontaria, uergognosa, integra, secreta, lacrimosa, accelerata, forte, accusante, & pronta, si come detto, & dichiarato hauemo in quel nostro Lume, & Specchio di Penitenti, altrimenti essa confessione, è irrita.

17. Si dimanda? Se quella confessione sia ualida di colui, che non si ritrouasse hauer altra copia di confessore, se non d'uno, al quale lui dicesse alcun peccato, con credere probabilmente, che incitarebbe esso confessore a male, come per eisempio. Esso penitente peccò fornicariamente con una donna, della quale il confessore n'era innamorato, & p questa confessione, si uenisse à confermare detto sacerdote di uolere tentare costei, se costui deue dire questo peccato? Resp. di no, acciò, che esso sacerdote, non sia incitato a tal peccato con detta donna, oueramente che detto sacerdote potesse uenire in cognitione di alcun peccato, o di alcun peccatore per la confessione di costui, che confessato hauesse. Ma sempre con rena intentione, & non per diuidere la confessione, facci questo, & con intentione subito hauuta l'opportunità di sacerdote, confessarsene a quell'altro sacerdote, & anche dirglie la ragione, per la quale ha diuiso la confessione, cō quel l'altro, o perche si dubitaua, che detto sacerdote non tentasse detta donna, della quale lui era innamorato, ouero per altri giusti, & ragionevoli rispetti, che li parcaua non douerseli dire al ditto confessore per modo alcuno.

18. Si dimanda? Vn sacerdote confessore, il quale ueramēte era di buona uita, & consciēza, & anco d'un ingegno specolatiuo naturale, ma nelle cose della confessione non sapeua determinare i casi di essa coscienza, non sapendo fermamente deliberare se lui

Nau. de reite.
ter. confessio
nis c. 9. n. 10
Reg. pecca-
tum. li. 6. c.
legatur.

24. qm. 2. c.
ca. illud 95.
d. ead. per
Esaiam. 1.
q. 1.
In cap. fre-
quens. nu.
33. de pan.
1. di. 5.

Nau. de rei-
te. confess. c.
9 nu. 11.

Nau. de rei-
te. conf. c. 9.
nu. 11.
Conditioni,
che si ricer-
cano nella
confessione,
& quali.

cap. 1.
Nau. de rei-
te. conf. c. 9.
n. 12.

Ibidem.
c. 4. nu. 4. &
c. 25. n. 95.

Arg. c. Non est putanda
l. 9. l. 3. p. 12
nu. 17. c. 16.
§. 1.
Ibi. notario- rum in gl. c. 1. de off. de- leg. & affir- manti. Alb. Mag. S. To. s. Bon. 4. d. 17

De potestate, sapientia, & probitate confesso. c. 4. nu. 6. art. 2. ad l. mot. c. 5. & c. fi. eo. ii. de elec. li. 6. c. nō est putanda. l. 9. l. 1

De circumstantiis peccati. c. 6. nu. 14. Et de reuerenda confessione. c. 9. nu. 14.

Nam. de circumstantiis peccati. c. 6. nu. 18.

potèua assoluere di tutti i casi, ò se lui hauesse potestà in quelli di poterli assoluere, per il che per vna certa ignoranza, quasi crassa, assoluèua di tutti i casi, & censure, nè conosceua qual fosse scomunicata maggiore, ò minore, nè meno i casi in cena Domini, nè certi peccati communi mortali, nè la fornicatione semplice, ò pensiero de liberato, & simile; credendo, ch'ogni peccato di superbia, d'ira, d'inuidia, ò di gola esser peccato mortale, nè sapeua anco dubitare intorno a contratti dubbiosi, & simile, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente, essendo, che per sua causa tutte quelle anime periscano, & sia pur quanto voglia di buona vita, non è scusato, per questo dal peccato. Et anche di più dirassi, che quel Prelato, che l'ammette à tal carico, & che lo sopporta, più grauemēte pecca di lui, poiche ammette così fatti sacerdoti ignorati, (bēche di buona vita) & anche dice di tutti coloro, che possono ouviare à questi danni, & nō ouuiando, essere nella medema damnatione; poiche per la sua buona vita il sopportano, ne vogliono vedere la lor ruina; Et secondo Santo Antonino, in tre cose sole questo tal Sacerdote può essere scusato dal peccato mortale. Prima, ch'esso penitente sia tanto giudicioso, & sofficiente, che sia atto ad insegnare a esso Confessore la grauezza de' suoi peccati, & che sia di buona coscienza. Seconda, quando essa persona uuelle tanto spiritualmente, & che spesso uolte si confessasse, con presontione, che egli non hauesse, se non peccati ueniali. Terza, quando, che esso penitente fosse in articolo di morte, nè potesse hauere altra copia di confessore. Et anche quando confessasse qualche schiano, ouero anche qualche libero, ma in terre d'infideli, li quali non potessero hauere altro sacerdote, benchè fosse anco di cattua vita. Oh miseri quelli Christiani, che non gli vogliono vedere, nè meno procurare lar lor propria salute, & medicina poiche si fidano per vn poco di buona vita, di dentro, poi Dio sà quanti, & quali siano. Ma che diremo di quelli confessori, che sono tondi, come balloni benchè siano di buona vita, & forti in apparenza, ò di alcune cose particolari per suo proprio commodo, & vile. Hor su Prelati apriti gl'occhi.

19 Si dimanda? Vno prelado comandò à vn sacerdote, che douesse accettare il carigo della confessione, il quale per la sua ignoranza, ò semplicità non si conosceua esser atto à tal carigo, ma per comandamento del suo Prelato, l'accettò, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, percioche per modo alcuno, nō lo doueua accettare, nè meno in questo carigo lo doueua obedire, quando ueramente però si fosse conosciuto non esser sofficiente, & atto, onde il suo Prelato non doueua comandarglielo, nè esser suddito obedirlo, eccetto (come è ditto) in caso di qualche necessitā. Ma dirassi ben questo, che quando per sorte lui hauesse dubitato della sua sofficiēza; per questa dubietā, potrebbe conformare con l'obediēza del suo Superiore, massimamente poi quando lui conosciuto, che'l suo Prelato non si muoue a dargli questo carico, ne per ira, ne per amore, nè per cupidità. Et esso Superiore anchora, in questo caso gli lo può comandare quando gli paresse, dico, esso sacerdote esser sofficiente, & idoneo à confessare altrui, nè lui deue rifiutar l'obediēza, poiche dal Superiore, quello è conosciuto per sofficiente.

20 Si dimanda? Vno andò à confessarsi senza hauer pensato al numero de' suoi peccati, quale comodamēte lo puote fare, & p sua colpa lata, di quelli non si ricordaua, se peccò, & se questa sua confessione sia valida? *Resp.* col Nauarro, che peccò, & la confessione ne essere inualida, percioche molto bene deue l'huomo p̄sare al numero de' suoi peccati, innanti che vadi à confessarsi, con pigliar ogni commodità possibile (hauendo tempo) pensargli, & con diligenza, ricordarē di quelli quanto possibil sia, perche la confessione tiene difetto sostantiale. Onde tanta deue esser, questa diligenza, del penitente quanta ui fa bisogno, & quanta da huomo prudente si giudica esser necessaria per la maggior parte, attentando almeno la uolontā, di esser interrogato da esso confessore, & di rispondere alle interrogazioni di quello.

21 Si dimanda? Vno andò à confessarsi, & con una sola parola confessò tutti li suoi peccati, dicendo io ho fornicato mille uolte, ho pergiurato cento uolte, & robbrate le tali cose nel tal luogo, & 2000. uolte ho fatto la tal cosa per commettere un'adulterio & simile. Se questa sorte di confessione sia valida? *Resp.* di sì, imperoche a questa confessione non manca cosa alcuna, per dirli tutti in così poche parole, poiche la confessione è di cose chiare, non dubbiose, non oscure, & con verità.

Si di-

22 Si dimanda? Vno andò a confessarsi al suo sacerdote curato, & Parochiano, il fratello del quale lui haueua ammazzato, ouero conobbe una sua figliola, o sorella, & perche la confessione deue esser fatta integra, fidele, & uera, nascie dubbio, che essendo stato ammazzato un fratello, o uiolato una sorella al ditto suo confessore, nè hauendo, nè potendo hauere altra commodità di confessare, che a questo suo Parochiano, dal quale si dubitaua anche, che questo tale liberamente hauesse commesso simil delitto, & perche non si confessò quell'anno, tanto maggiormente entrò ditto confessore in sospetto di costui, se costui confessandosi al ditto suo curato, sia obligato, & tenuto confessare, etiā semplicemente, senza le circostanze, detti peccati al ditto confessore, imperoche tacendoli, la confessione non è integra. Et il confessore sospettarebbe? *Resp.* q. 1. che non potendo hauere altro confessore, deue confessare tutti gli altri peccati, & lasciare questi, proponendo però sempre di confessarli, cessato, che gli vederà l'impedimento, ma prima deue procurare d'hauer licenza di confessarsi con un altro confessore. Perche quando due leggi contrarie s'incontrano in qualche caso, nel quale una di loro per forza ha da uiolarli, la maggiore se deue preferire alla minore, & questa minore ha da cadere, & dar luogo a quella maggiore. Imperoche per legge diuina, & naturale, è prohibito il discoprire gli altrui peccati a colui, che non li sà. Et che la legge commandi, che la confessione sacramentale sia integra, questa è legge diuina positua di nostro Signore. Onde più presto se deue lasciare le circostanze, secondo Innocentio, che infamare alcuno, quando, o l'uno, o l'altro per forza: (si come di sopra, è detto) si conuien fare, perche la legge di non infamare altrui, è diuina, & naturale, & la legge, che la confessione sia integra, è legge diuina positua, che è meno, che la diuina naturale, & però questa deue dar luogo a l'altra, poi che ambedue non si possono saluare. Ma quando, che esso penitente conoscesse, che il proprio confessore, è persona tale, che probabilmente credesse, che se li potesse dire alcuni peccati, farebbe utile, & non nè seguirebbe alcun danno, liberamente può confessargli la circostanza, o il peccato, perche questo non è infamare, secondo S. Agostino.

23 Si dimanda? Essendo, che Dio comanda, che l'huomo si confessi, uno non poteua andare a confessarsi, senza passare per un luogo, doue era pericolo d'essere ammazzato, se costui sia obligato a confessarsi, & adempisca il precetto della Chiesa, che dice, che per almeno una uolta all'anno debbe il fidel Christiano confessarsi, di Pascha? *Resp.* di nō, che non è obligato a confessarsi, essendoli questo pericolo di morte, & in tal caso basterali, che si pentà de' suoi peccati, con proposito di confessarsi, quando comodamente lui potrà andare al sacerdote, o lo potrà far uenire a se, & basterali la confessione contritionale.

24 Si dimanda? Vno si confessò, nè finì compitamente la penitenza, sia per qualunque causa si uoglia, o per dimenticanza, o per negligenza, o per dispreggio, se sia obligato a riconfessarsi? *Resp.* di nō, non esser obligato a reiterare la confessione necessariamente, eccettuando però, che al penitente non fosse data la penitenza, prima che sia stato assoluto, & che esso in q̄l tēpo, che gli è stata data, la dispregiasse, ouero che non hauesse hauuta ragione uol cura di farla. Et questo non è, perche egli non habbia compito la penitenza, ma perche egli peccò, quando l'accettò, & non si è confessato di questo peccato, onde che per non esser la confessione intieramente fatta, resta inualida, benchè dopò si facesse la penitenza.

25 Si dimanda? Vno a posta lasciò in confessione alcun peccato, se lui sia obligato a riconfessarsi particolarmente di tutti quei peccati, che già sono da lui confessi, con quel medemo confessore, che ancora hauesse in memoria gli suoi peccati con lui confessi, o almeno la penitenza, che egli gli ha data? Dice di nō, ma solamente basta di dire generalmente. Padre, io dico mia colpa a Dio, & a uoi Padre mio, di tutti quelli peccati, che già vi ho confessati, & del tale, che studiosamente ho lasciato, o per uergogna, o per hipocrisia, o per mala intentione, & simile, & confessare il fine, perche l'habbia lasciato, & basta. Ma non riconfessandoli con quel medemo confessore, ouero che esso confessore non se ricordasse de i suoi peccati riceuuti, o della penitenza da lui data gli, ueramente deue reiterare tutta integramente essa confessione, come, se non si fosse confessato. Et questa è la opinione de tutti i sacri Dottori.

Nam. de conseruati one fame profsa mi. c. 7. nu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
In ca. inter uerba. 11.
q. 1.

In gl. sum. de pan.
Arg. c. Iulia nus. & ca. si dominus. 11.
q. 3.
S. Bonau. in di. 2. l. ar. 3.
faciet. c. notum. 2. q. 1.
Et ca. 1. de off. del. in 4. ds 16.

In c. omnis. de panis. & rem. col. 1.
Et Hostien. ibi. col. 4.
In d. ca. sacerdos nu. 9.

Medi. lib. 1. c. 11. §. 5.

Nam. de reite. conf. c. 9. nu. 14.
S. Tom. in uer. confess. iteranda.

Nam. de reite. conf. c. 9. & nu. 16.

q. 3. qui citant alios.

Nam. c. 21.
m. 34.

Nam. c. 21.
m. 39.

L'Autore

Autore.

- 26 Si dimanda? Vna pèrſona laquale viueua chriſtianamente, & da huòmo da bene, il quale anche cercando ſempre di guardarſi da ogni peccato, & particolarmente dal mortale, & anco (pro ſuo poſſè) dal veniale, nè ritrouandoli hauere alcun peccato mortale, ma ſolamente uno, o più ueniali, eſſendo che *ſepies in die cadat iuſtus*, Se queſta perſona ſia obligata confeſſarſi di detti peccati ueniali, & quando? *Reſp.* di sì, quando egli ſi dubitaſſe, ſe foſſe mortale, o ueniale, o ueramente temeſſe, che l'affettione, che egli ha, ſe non raffrena per la reſiſtenza, li farà conſentire nel mortale. Et anco ſi può confeſſare di un peccato ueniale, del quale dubitaſſe, ſe ſia mortale, & laſciar l'altro.
- 27 Si dimanda? Vna perſona adulta, laquale andò per confeſſarſi inanti al proprio ſadote, & ſi ricordò ueramente di tutti li ſuoi peccati, nondimeno quello diſſe al confeſſore. Padre interrogatime uoi, nè uolſe altrimenti eſſo pe nitente confeſſarſi, ma volle da eſſo confeſſore eſſere interrogato con animo di non confeſſarſi, ſe non foſſe adimandato, ſe queſta confeſſione ſia ualida, & ſia di ſalute? *Reſp.* che ricordandoli lui di detti peccati, etiandio, che apportate uergogna, o per exceſſiuiffimi peccati, che commeſſi haueſſe, li deue proprio confeſſarſi liberamente, nè eſſere uiolentato, o ſforzato a confeſſarſi, altrimenti pecca mortalmente, & fa la confeſſione inualida, & non eſſer di ſalute, perche non è chiamata uera confeſſione, quando ſia uiolentata, at tanto che ſi manca d'una parte, che non è fatta uolontieri, ma coartata, nè intiera, non uolendo dirli, ſe non è dimandato.
- 28 Si dimanda? Vna perſona adulta andò a confeſſarſi inanti al proprio ſacerdote, ſolamente per una certa conſuetudine, per precetto della Chieſa la quareſima, & andò inanti di quello ſenza alcuna premeditatione, di hauer penſato alli ſuoi peccati, & miſfatti commeſſi, ma coſi alla balorda, ſi come molti ignoranti fanno, liquali vanno in frota la ſettimana Santa, come fanno un chiappo di pecore, ouero la feſta, ſenza alcun penſamento, ſe queſta confeſſione ſia ualida, & di ſalute? *Reſp.* ſe quella perſona andò coſi ſemplicemente, ouero, che non ſapeua ramentarſi i ſuoi peccati commeſſi, nè meno ſapeua le otto circonſtanze, & li ſedici gradi, per liquali deueua caminare, diràſſi eſſerli ualida, & ſalutifera; ma ſe potendo, ouero non hauendo uoluto premeditare, & penſare alli ſuoi miſfatti, diràſſi eſſere inualida, & ſenza alcuna ſalute. Et malitioſamente (ſi come alcuni fanno) non hauendo uoluto premeditare la confeſſione, nè ramentarſi quelli, diràſſi eſſere inualida, & ſenza alcuna ſalute, & eſſo confeſſore lo deue ammonire a douere premeditarla, & poi farlo ritornare vn'altra uolta, & non lo deue aſſoluere, ma con dolce parole perſuaderlo a douer penſare, & premeditare le ſue azioni, & miſfatti, che deue conſare, & quando oſſinato foſſe, lo deue correggere con aſpre, & ſeuere parole, & mandarlo uia.
- 29 Si dimanda? Vna perſona, laquale a poſta fatta andò a confeſſarſi da un ſacerdote ignorante, ilquale haueua ueramente l'autorità di ſcoltare confeſſioni. & d'aſſoluere d'ogni caſo, queſto penitente peccò? Et ſe detta confeſſione gli ſia ualida, & ſalutifera, eſſendo che non uſi quella diligenza; in ritrouare un dotto ſacerdote, che gli ſappi fare conoſcere il ſuo male, che ſi deuebbe, & ſapendo ueramente, che detto ſacerdote era ignorante, & non ſapeua? *Reſp.* ſe queſta tale perſona era ſolita confeſſarſi altroue, & che per qualche licito riſpetto non ſe ſoiſfaceua di quello, etiandio, che ſia dotto, diràſſi di nò; ma ſe ueramente per il buon nome, che quello ignorante haurà, & che ſia come vna tauola raſa, ſi parta da quel dotto, nè per alcuna altra ſorte di riſpetto, diràſſi, che quella confeſſione non gli è ſalutifera: ma ſe malitioſamente haueſſe cercato di confeſſarſi dal detto ignorante, acciò non ſappi conoſcere ueramente la ſua infermità, & con intentione d'hauer poca penitenza per li ſuoi gran miſfatti, ſapendo quello eſſer ſolito dare poca penitenza, per gran peccato, che commeſſo s'habbia, non gli è ualida, & pecca mortalmente, & è tenuto a riconfeſſarſi.
- 30 Si dimanda? Vna perſona, laquale era ſolita confeſſarſi da un ſacerdote dotto, & molti anni haueua confeſſati li ſuoi peccati a quello, non ſapendo, che quello foſſe di coſi mala uita, cioè embriaco, ſardana pallo, ouero un concubinario, o uſurario, & ſimile, dopò ſaputo queſto, deliberò non uolerſi più confeſſarſi a quello, per li ſopradetti difetti, ſe queſta perſona farà tenuta riconfeſſarſi, dopò, che haurà ritrouato un'altra da

da bene ſacerdote di tutti li altri peccati, già altre uolte a quello difettoſo ſacerdote confeſſati? *Reſp.* ueramente non far biſogno per precetto neceſſitate, ma ſolamente per abbondante cautela, & per ſua particolare ſodisfattione; ma diràſſi bene, che quando detta perſona haueſſe ſaputo la uita del detto ſacerdote eſſer tale, & che ſi haueſſe confeſſato da lui, ſapendo la ſua uita, eſſer tenuto, & ſeguitando confeſſarſi à lui ſapendo queſta ſua tal uita, peccarebbe, & più peccarebbe, quando queſta ſua uita tale foſſe per publica voce, & fama.

L'Autore.

31 Si dimanda? Vno s'andò a confeſſare con ſemplicità di cuore, & rettamente, & con intentione di confeſſare tutti i ſuoi peccati al proprio ſacerdote, ma non ſi confeſſò, ſecondo i Canoni, cioè di caminare per queili 16. ſcalini, o conditioni, che ſi ricercano in eſa confeſſione, cioè, *ſi simplex humilis, pura, &c.* nè meno, ſecondo quelle otto circonſtanze, cioè, *Cui quomodo quando, &c.* quali tutte hauemo dichiarato nell'altra noſtra opera del Lume, & Specchio de' penitenti, nè meno da eſſo Confeſſore fu interrogato ſopra le predette qualità, ma ſi confeſſò coſi ſuperficialmente, ſe detta confeſſione ſia ualida, & di ſalute. *Reſp.* quado non gli ſia ſtata fraude, o malitia dalla parte di eſſo penitente, diràſſi di sì, che è ualida, ma diràſſi ben queſto, che eſſo ſacerdote peccò, di negligenza, o d'ignoranza, & lui farà tenuto a' danni di quello, percioche doueua auſarlo, inſegnarli, & farli conoſcere tutte le predette circonſtanze. Oh quanti gli ne ſono di queſti tali Confeſſori. Reuerendiſs. Prelati à uoi tocca, aprite bene gli occhi, perche ſò quello, che io dico, & baſta.

L'Autore.

Cap. 1.

32 Si dimanda? Vna meretrice tocca dal Spirito Santo, ſi conuertì, & andò a confeſſarſi, per far poi la condegnata penitenza de' ſuoi peccati, il confeſſore dellaquale non ſi curò, o non uolſe intendere da quella tutte quelle ſpecie di peccati, che la detta, nel ſuo peccare commiſſe, per non illaqueare ſe medemo in qualche penſier carnale, ma l'alcòto coſi conſulamente, ſe peccò, & ſe detta confeſſione ſia ualida? *Reſp.* con l'Armilla di sì, che è ualida, percioche ueramente da ſimili perſone ſi deue ſolo intendere le lor colpe in generale, ſenza condeſcendere à certi particolari, cioè quanti anni ſia ſtata in detto peccato a poſta di uno, o di più, di religioſi, o pur laici, o infideli, con i ſuoi parenti, o affini, perche ciaſcuna di queſte altera il peccato, & ſimili generalità, acciò non ſi illaqueaſſe, per eſſere il peccato della carne coſi fragile, percioche dal prudente confeſſore facilmente ſi potrà uenire in cognitione, di queſta generalità delle ſpecie della quantità di eſſi peccati da quella commeſſi.

De Meretrice.
Gale. in ſin.

33 Si dimanda? Vn penitente confeſſandoli, non ſapendo recitare li ſuoi peccati per quell'ordine canonico, che ſi ricerca in queſto ſacramento, ma ſi confeſſò, come lui ſeppe, nè eſſo confeſſore l'interrogò di tutte le circonſtanze pertinenti, cioè quanto tempo è, che non ſi ſia confeſſato? & quando? ſe ſi ha confeſſato al proprio ſacerdote? perche non al proprio? ſe ha fatto la penitenza, & in quale ſtato? ſe porta odio ad alcuno? e ſe ha da reſtituire la roba, o l'honore od alcuno? ſe ſi ha comunicato, & quante volte all'anno, & altre circonſtanze generali, che dette hauemo nell'opera del Lume, & Specchio de' penitenti, & nell'altra opera del Teforo intorno la cura dell'anime. Se detta confeſſione ſia ualida, & ſalutifera? *Reſp.* quando ueramente da eſſo penitente, ciò non foſſero detto, perche non lo ſapeſſe recitare, diràſſi di sì, ma eſſo confeſſore mancò grā demente, & peccò grauemente, per ilche diràſſi ſuo uſſicio, & obligo del confeſſore farà conſigliarlo a douerſi riconfeſſare di nuouo. Et quando da eſſo penitente anco ſi ſapeſſe, che detto confeſſore è ſtato negligente, & habbia difertato, & che non ha detto tutto quello, che neceſſariamente doueua dire, non gli è dubbio, che farà tenuto ſenza altro conſiglio reiterar la confeſſione, altrimenti peccaria, & quella farebbe inualida, o almeno dire le coſe laſciate all'iteſſo confeſſore, ma non ſapendo, non farà tenuto.

L'Autore.

Cap. 1. 62.

34 Si dimanda? Vn penitente, dopò confeſſato, andò al circolo per comunicarli, ma nell'andare, ſi ricordò di un peccato, ilquale tornò a riconciliarſe. Dopò un'altra uolta, andò per comunicarli, & di nuouo ſi ricordò di un'altro peccato, ilquale tornò ancora a riconciliarſi, & queſto molte uolte in detta matina gli occorſe 4. o 6. o più volte, per ilche coſtui cominciò a dire delle orationi, acciò più coſa alcuna di peccato, non gli ueniſſe in mente, hauendo ciò a diſpiacere, per non hauerſene a confeſſare, ſe peccò? *Reſp.* co' Nauarro di sì, percioche la contritione è una delle tre parte di queſto ſacra-

De contritione.
ne. c. 1. n. 42.
43.

Sacramento penitentiiale, effendo che l'huomo molto bene deue ruminare la sua conscienza, inanti che vadi a tanto sacramento della comunione, per ricordarsi di ogni colpa, si come santamente termina sopra di ciò esso Concil. Trid. il quale dice esser he restia il dire esser male, & non bene, percioche deue questa ricordanza esser con abhorrimiento de' peccati, & con proposito di emendarli, benchè non si arriua a quella perfectione della contritione, il qual caso m'è accaduto nella reconciliatione d'alcuni sempliciotti, a i quali alcuni sacerdoti ignoranti dettero questo consiglio di douer dire orationi, acciò non gli uenghi in mente più la ricordanza di alcun peccato, nè allhora nè mai, lequali più tosto deuenfi dire, acciò gli uenghi in mente, & non per dimenticar seli (o sacerdoti aprite vi prego gli occhi) non sapendo forsi q̄sti tali sacerdoti idioti, che la memoria del peccato sia una di quelle cose, che dispoñono l'huomo alla cōtritione, lequali si ricercano dalla parte nostra, & acciò le sappiano, diremo quali siano, la uergogna, che da esso peccato nè risulta, la memoria, o il ricordarsi del peccato, la sua utilità; il timore del giudicio, il pensare, che per esso peccato si perde la uita eterna, & si offende Iddio; la speranza di poter cōseguir perdono, & ricuperare la gratia, & la uita eterna. Et il considerare, che chi pecca mortalmente, rifiuta Iddio con effetto, trattando esso Iddio, come se ueramente non fosse, & lo rinnega, dal quale se ha la uita, & tante uolte, quante uolte l'huomo si pente, si confessa, & sodisfa, & dalla parte di Dio, esser la gratia, & la misericordia sua infinita.

Raimondo. Probatum, per Ant. 3. part. III. 14. c. 18. §. 5.

In c. fratres. de p. d. s. nu. 69.

Naua. c. 2. de confessio. nu. 1. 4.

Bario. ff. de testia. quem. Et alios in rub. de prob. citamus. d. cit. de conf. ff. c. dec. Et lib. 6.

F. d. cap. ois. ibi sacerdoti.

Nu. c. de cōf. 2. n. 6. 7. 8. 9. 10.

E. clem. non in agro. §. si nō de sta. monacho.

F. in cu. omnis, de pen. et re. n. 20.

G. in d. c. om. 2. 11.

G. arg. c. fi. de prescri.

H. arg. c. in quistio. de sent. excom. c. quod l. 1. q. 6.

De cōf. n. 38.

Riccar. 4. sent.

Nau. de conseruatione fama. prossi

35 Si dimanda? Vna persona, che si andò nel tempo debito di Pascha, d' infirmità a confessarsi, & si confessò, & accusò i suoi peccati, ad un sacerdote dotto, di buona uita, & intelligente, il quale non era il proprio sacerdote, & senza alcuna necessità di non poter hauere esso proprio sacerdote, se questa tale persona sia ben confessata, & sia assoluta, & questa sua confessione sia sacramentale? Dirassi di nō, che non è ualida, nè assoluta, nè meno, essere sacramentale; perche il Sacerdote proprio è quello, che ha giurisdictione nel foro della conscienza di quel peccatore, che si deue confessare, percioche quella confessione, che si fa ad altri, non è sacramentale, poiche l'assoluzione di colui che non è Sacerdote, o non è proprio Sacerdote, non è Sacramento, benchè l'assolua da' peccati, percioche quella confessione, che si fa, non è accusazione sacramentale: essendo che l'essenza del sacramento della penitenza consista nell'assoluzione. Onde deuesi reiterare, acciò sia assoluto, & conseguischi la salute.

36 Si dimanda? Se il peccatore per legge diuina sia obligato, subito fatto il peccato confessarsi? Dirassi che per legge canonica, o uogliamo dire per precetto di Santa Chiesa si determina, ch' almeno una uolta l'anno si confessi di tutti i suoi peccati. Onde di quà nasce, che il peccatore non è obligato, di subito fatto il peccato, confessarsi, se bene pecca mortalmente, ancorche sia Chierico, o Sacerdote, o frate, & ancorche il peccato fosse publico, eccetto però, quando che fosse per dir Messa, o comunicarsi, & che hauesse commodità di confessarsi, il che è approbato anco dal Concil. Trid. ouero quando fosse qualche pericolo di morte naturale, & anco di fortuna, quando si ponesse in qualche pericolo di annegarsi, perdersi, in battaglia, di parto, & simile, & anco, quando ueramente credesse per quell'anno, non poter hauere commodità di confessarsi, & quando la conscienza gli dittasse, esser obligato a douersi confessare. Et hauesse fatto uoto di confessarsi, tante uolte a l'anno. Ma dirassi bene, che quelli, che uoglio no prendere ordini sacri, perche deueno cōmunicarsi, deueno, anco prima confessarsi.

37 Si dimanda? Vn penitente s'andò a confessare al proprio Sacerdote, il quale nō lo uolse udire, & questo per piu uolte, il quale andò senza licenza a confessarsi da altro, se peccò? Resp. col l' Armilla di nō, anzi per questa negatiua, e da presumere, che detto Sacerdote gli habbia dato licenza tacitamente: per ilche la sua confessione è ualida, poiche s'ha mostrato obediēte al proprio sacerdote: nè esso confessore peccò, per hauer scoltato queilo, & assoluto di tutte le colpe, che da esso proprio Sacerdote poteua lui assoluere, nè meno ha transgredito il precetto di S. Chiesa, & se per odio, o altra uendetta esso Prelato, o sacerdote proprio ciò fece, peccò grauemente.

38 Si dimanda? Vno Penitente non potendo hauere copia de Confessore, & per precetto di S. Chiesa contenenendosi confessare, & comunicare, & hanendo fatto qualche dispiacere al suo Curato, dal quale procurò di hauere licenza di confessarsi da vn'altro altroue,

altroue, alquale non gli la uolse concedere, nè meno l'Ordinario suo, se sia licito, & se deue andare incognito, et iandio quasi ammassarato accioche, nè per la uoce, nè per altro segno esso confessore proprio lo conosca, tacendo, et iandio il suo nome, la sua terra, la casata, & la contrada? Resp. di sì, imperoche non è obligato a manifestarsi, se nō d'alcune cagioni, d'alcune circostanze necessarie, come l'esser congiugato, per dire l'offesa fatta al matrimonio, l'esser religioso, quanto aspetta al peccato, che è contra il suo uoto, & simile. Auuertendo a questo solamente, che esso penitente certifichi a esso confessore, che lo può confessare, & assoluere: laqual cosa ogni dì se ne uede nell'alma Città di Venetia, che molte figliuole da maritare donzelle uanno (come loro dicono) stropate, & et iandio alla comunione, & molte vedoe, & anche molte donne maritate per molti, & diuersi rispetti. Ma dirassi ben questo, che quādo da alcun Parochiano no sarà dimandata licenza al Curato, per qualche suo rispetto, quello gli la deue dare, & non gli la deue negare, imperoche negandogliela, peccarebbe, & forsi farebbe cagione, che'l penitente non si confessasse, o che facesse alcun male, o scandalo.

mi. c. 7. numero 5. In 4. d. 17

S. Th. in 4. d. 17. q. 3. art. 3. q. 4.

39 Si dimanda? Vna persona, laquale era solita di confessarsi, & spesse uolte al suo Parochiano, & perche se ritrouaua hauer commesso alcun delitto inusitato, & insolito, mai piu da lui farsi, & essendo tenuto dal suo Parochiano in buona consideratione, & reputatione, temete d'andarsi più a confessar da lui, dubitando, che per l'auuenire, nō habbia piu cura di lui, nè in tanta buona reputatione, come prima, onde andò a confessarsi da un altro Sacerdote. Se sia scusato, di non andare piu dal suo Parochiano? Resp. di no, che non è scusato, secondo Siluestro: perche nè testo, nè ragione si truoua, che concluda questo, & perche questa sola sua uergogna non lo scusa, nè, è cagione tale, che sia giusta. Eccetto però, che non fosse tanta grande essa uergogna, che inducesse esso penitente a dubitare di ponerla a pericolo di farlo tacere qualche sorte di peccato, o circostanza necessaria alla confessione, all' hora lodarei andar da un'altro Sacerdote, ouero incognitamente. Et quando esso confessore conoscesse quello hauer molta uergogna nel confessarsi, & che dubitasse non esser confessato integramente, potrà come prudente dirli, se non ui pare d'esser ben confessato, andate da un'altro, ch'io ui dō licenza.

Nau. de conseruatione fame prossi mi. c. 7. n. 9.

Cōf. 1. §. 6

l'Autore.

40 Si dimanda? Vn confessore, non offeruò le cinque circostantie difettive, che si ricercano nella confessione, se peccò? Cioè quando per difetto del penitente, o del confessore, o della contritione, o della confessione, o uero della sodisfattione, però intendendo del difetto sostantiale, & non accidentale? Resp. di sì, che peccò, sapendolo, & tanto peccò mortalmente, chi la dette, quanto, chi la riceuette, & è sacrilegio. Ma quando lo scomunicato non lo sapeua, o non auuertì, ch'egli era scomunicato, ouero che l'ignoranza, o inauuertenza fosse giusta, o ingiusta, perche mentre, che prendeua l'assoluzione, non credesse, o non auuertisse di peccare mortalmente, si come farà uue, che sarà scomunicato, & crederà, o non saperà di essere scomunicato, & non gli ha fatto per l'ignoranza, auuertenza, ma con buona fede confessò i suoi peccati, & riceuette l'assoluzione. Et in questa scomunicazione ignoratesca molti gli incorrono, particolarmente coloro, che battono li Chierici di prima tōsura, & delli ordini minori, e di q̄lli, che nō mirano a robare frutti, o altra cosa, che n'era pmulgata la scomunica.

Circostanze difettive, che si ricercano nella confessione, quali, & quante.

Nau. de reiteratione cōfessio. c. 9. nu. 2. Et 3.

In c. fratres de pe. l. 5. an. 45. vsq; ad 50.

Nau. de reiteranda confessione. c. 9. nu. 4.

41 Si dimanda? Vn Sacerdote sapeua, ch'uno era scomunicato, il quale andò per confessarsi, accioche l'assoluisse prima delli peccati, che della scomunica, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche, lui sapeua quello essere scomunicato, & medeamente peccò anco esso penitente, poiche sapeua di esser scomunicato, & procurò l'assoluzione de' peccati prima, che della scomunica. Et perche questo difetto dell'assoluzione, è sostantiale, & questo non perche quella si dia allo scomunicato, per essere publico, ma perche fa, che la sua confessione non sia integra, perche non confessa il peccato, che egli ha fatto per il dimandare l'assoluzione prima de' peccati, sapendo lui ueramente, che è peccato mortale ogni uolta, che quella riceue, esso confessore dandola, & quantonque fosse integra, se bene confessasse quel peccato, che egli commette per uoler l'assoluzione, dico, che anche quella sarebbe ualida, perche non è accompagnata dalla debita contritione, o attritione, onde resta inualida, & tanto il confessore, quanto il penitente peccò, quando ciò esso penitente sapeua essendo che si presume saperlo.

Nau. de rei
veram. conf.
c. 9. nu. 5.
In 4. dist. 6.
Et tunc
fuit supra
in c. 4.
In 4. dist. 17
q. 3. in sum
mis de pen.
Et remis. 5.
Cui confitē
dum. ver. 8.
In ver. con
fess. 1. §. 6.
Inc. placuit
de pan. d. 6.
nu. 186.
Sess. ... cap.

Nau. de rei
vera. confes.
c. 9. nu. 6. e 7.
Qua incipit
Ad curia
Ca. ad probā
dū de re iud
vbi Pan. Et
Fel. cū com
muni sic re
soluunt.

L'Autore.

42 Si dimanda? Vn Confessore non delegato, nè meno hauendo la giurisdictione ordinaria, confessò vn penitente, se peccò? & se quella assoluzione fatta à quel penitente, sia valida? ancorche il proprio sacerdote Parochiano ratificasse la confessione di quello che s'è, confessato da quello che non è suo sacerdote Parochiano? Resp. di sì, che peccò, & quella assoluzione è inualida, & colui deue ritornare, (sapendolo) a riconfessarsi. Imperoche questo è difetto della potestà, & è parte sostantiale. Nè li basta la ratificazione fatta per il proprio, & ordinario confessore, se bene egli si confessò, confidandosi che esso Sacerdote Parochiano, nè farebbe contento, & lo confermarebbe. Perche la ragione è questa, che nissuna ratificazione fa, che sia sacramento quello, che nel principio non fu sacramento, & per questa ragione, resta inualida. Et questa è l'opinion di tutti i Dottori, cioè del Palude, dell' Hostiense, & altri. Et come dice Siluestro. Eccetto, che li Parochiani però nõ fossero tanto amici, & famigliari, che ad ogn'uno di loro piacesse, che i suoi Parochiani si confessino all'altro, come à se stesso, imperoche in questo caso la Confessione, & l'assoluzione di dui Parochiani valeria, per la ratificazione presente, & licenza quasi tacita, concessasi l'vno dall'altro, si come da molte Parochie si fa, & s'vfa. Et vltimamente questo ancora ha determinato il sagro Concilio di Trento. Et doue non sia altra consuetudine uecchia data dall'Ordinario.

43 Si dimanda? Vno andò a confessarsi da un Sacerdote scomunicato, ò sospeso, ò interdetto, ò che per tale s'hauera, o che per tale era publicato, ma però esso penitente veramente non sapera, che detto Sacerdote fosse tale, se peccò? & se quella confessione, fuor d'ogni tempo di necessitā, sia valida? Resp. di sì, che peccò, & quella confessione esser inualida, perche quel Sacerdote non era bastant per dare sentenza, che fosse valida, onde per consequente, esso penitente è obligato reiterare la confessione. Et l'istesso dice di colui, ch'hauesse percosso qualche Chierico violentemente, della quale percossione non si può, nè anche con dissimulazione alcuna coprire, ancorche non fosse nè anche denunciato. Et questo apparise per l'Extrauagante di Martino Quinto, benche hoggi, questa sia, quasi dubbiosa. Ma se quel Confessore non fosse stato dichiarato, & publicato, & che detto penitente non lo sapesse, quella sua confessione sarebbe valida, essendo quello solamente scomunicato, sospeso, ò interdetto, per sentenza di legge, ò per statuto, & questo appare per la medema Extrauagante de Papa Martino Quinto, perche le censure antiche occulte ne gli altri, nel presente tempo, se non sono notorie, ò denoniate, non impediscono quelli effetti, che prima, per ragione di publico ufficio, si fanno. Et il medesimo quasi bisognarebbe dire della confessione fatta al scomunicato, delche vedasi il Calderino, huomo approbato.

44 Si dimanda? Hauendo bisogno d'alcune cose la chiesa di un sacerdote, quello si pose a confessare con intentione, & fine di guadagnare tanti danari, che hauesse potuto fabricare, ò adornare detta sua Chiesa, o forsi alcune cose a lui bisognose, giudicando questa esser opera pia, & santa, se peccò? Resp. di sì, & è simonia, quādo per detto fine sentò, perche, Non sum facienda mala, ut ueniam bona. Ma se si sentò, così simplicemēte senza pensar più in altri, & dopò riceuette dette elemosine, lequali poi spese i beneficio di detta sua Chiesa, ò in altro suo bisogno, dirassi di nõ, perche, chiamarassi simplicemēte elemosina.

Del Confessare alcuno senza essere approbato dall'Ordinario.
Cap. CXXXI.

Vedi Confessarsi, o Confessare nella propria, ò aliena Diocesi, ò Parochia.
Della Confermatione, ouer Cresima. Cap. CXXXII.

S O M M A R I O.

- La confermatione, che cosa sia, & non di esser di necessitā, & perche.
- La confermatione, quando sia di necessitā, & perche.
- La confermatione la sciuta per negligenza, & esser peccato.
- L'huomo cresimato senza padrino, esser cresimato, ma pecca, & perche.
- Il Vescouo, che cresima alcuno senza padrino, grauemente pecca.

Quando

- Quando la cresima sia stata instituita, & da chi.
- Il cresimato tenuto da alcun par ēie, pecca, et perche, ma quādo per simplicitā, pecca venialmēte. Il Vescouo, & altri ministri peccano, permettendo, che li parenti tengano alla cresima alcuno de' suoi.
- Il marito non può tenere la moglie, nè la moglie il marito alla cresima, & perche. Il marito, che tenrà sua moglie alla cresima, nõ può più dimandarli, debito, & che così è conuerso.
- Il Vescouo non consagrato, non può cresimare, & perche. Il Vescouo non può cresimare, nè ordinare alcuno fuori di Diocesi, senza licenza, ma la cresima sarà valida. Il Vescouo, che cresimasse alcuno fuori di diocesi non pecca, & perche, & è valida. Quel sacerdote, che cresima senza licenza del Papa, e sospeso, & perche. Il sacerdote, che hauesse licenza di poter cresimare dal suo Vescouo, non può senza peccato mortale, & perche.



Confermatione, altro non diremo, che sia, se non fortezza d'esso Spirito santo, laquale non è di necessitā, ma lasciandola per negligenza, ò per malitia si peccaria, & è uno de' sette Sacramenti ordinati da Christo, & chi non fosse cresimato, non potrebbe esser promosso ad alcuno ordine, perche l'ordine presuppone il carattere di essa confermatione; non per necessitā, ma per congruenza.

- 1 Si dimanda? Vn Padre fece cresimare un suo figliuolo senza padrino, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, ma molto più grauemente esso Vescouo, ancorche sia veramente cresimato; imperoche il padrino non è di sostanza sacramentale, ma di precetto della Chiesa, per mostrarci la nostra impotenza, che da noi stessi non siamo bastanti à resistere alle tentationi spirituali, senza la gratia di essa confermatione, per esser fortezza dello Spirito santo (com'è ho detto.) Et di quā la Chiesa Santa (come ho detto nell'altra nostra opera del Tesoro) ha voluto, che gli interuenga in questo sacramento il padrino, & anche nel Battefimo, perche quando Christo fu battezzato, gli interuene la uoce del Padre eterno, & la specie della forma corporale del Spirito santo.
- 2 Si dimanda? Vn Padre uolendo far cresimare un suo figliuolo, o altro parente, o persona, che quella fosse, & presentandola innanti al Vescouo, lui medesimo lo tenne alla cresima, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando ciò hauesse fatto per malitia, o dispreggio, ma se così simplicemēte, peccò uenialmente; onde deueno essi Vescouo, o l'Archidiacono, o soffraganeo fare questi tali auuertiti inanzi che gli amministrano esso sacramento. Imperoche diuenta parente di quello anco spiritualmente, & sacramentalmente, tenendolo alla cresima, o al battefimo.
- 3 Si dimanda? Vno tenne a cresima sua moglie, ouero quella tenne suo marito, se peccò? Resp. di sì, perche essendo tra di loro parentela carnale, per essa congiuntione del matrimonio, non deuesi contrahere l'altra parentela spirituale; & anche per questo altro rispetto, che è di maggiore importanza, l'uno non potrebbe dimandare il debito matrimoniale all'altro, senza peccato, per cagione di questa parentela spirituale, perche ogni volta, che si dimandasse si peccaria, onde siano auuertiti a questo, & essi ministri aprino gli occhi innanti, che ministrino questo sacramento.
- 4 Si dimanda? Vn Vescouo non essendo consecrato ancora, hebbe ardire di voler cresimare alcuno, se peccò? Resp. di sì, perche, questo sacramento è atto dell'ordine. Et così anche gli è prohibito il cresimare alcuno, che non fossero della sua Diocesi, senza licenza del proprio Ordinario, ma però se cresimasse alcuno farebbe valida, & non incorerebbe in alcuna sospensione, perche questo non è stato prohibito nella legge, per quanto ho uisto.
- 5 Si dimanda? Vn Sacerdote hebbe ardire di cresimare alcuno, senza licenza del Papa & far quello, che conuenia al Vescouo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, oltre che è sospeso, per essere la collatione di questo sacramento concessa solo al Vescouo. Ma quando hauesse priuilegio dal Papa, potrebbe ministrarlo senza peccato, ma non però lo potrebbe ministrare con licenza dal Vescouo, perche solo il Papa questa autorità può dare, & non altro.

Conc. Trid.
sess. 7. de cō
firm. can. 1.
Et 3.
Artil. di
confirm.

Nau. c. 22.
nu. 9.

Matth. 3.

Nau. ibid.

Arm. de con
fir. nu. 1. 2.

Ar. ibi. 3.

Arm. ibid.

S. Tho. 2.
Palu.

Della

Vedi Rinonza de' beneficij.

Della Confidenza di ottenere perdono da Dio de' peccati commessi.

Cap. CXXXIII.

Vedi Speranza di ottenere perdono.

Del Confortare ammalati. Cap. CXXXV.

Vedi anco Effortare infermi. Et Modo di sapere confortare ammalati, o infermi.

S O M M A R I O.

- 1 Il Medico, o altra persona, che conforta l'infermo, e gli promette sanità, come, & perche pecca. L'ammalato, che per conforto d'alcuno, o per promissione di vita, o di sanità, non riceue i sacramenti di S. Chiesa, pecca, come, & perche. L'infermo, che per conforti di persone non prouede a' casi suoi, o non ordina i fatti suoi, come altri peccano, & perche. L'infermo, che per conforti di persone muore intestato, o senza gli ordini di S. Chiesa, come altri peccano, & perche. Il medico, o altri, che prouede l'infermo douer morire, nè lo fa disporre all'ordenare le cose sue, o non l'auuertisce, & perche. Colui, che non ouuia al male, o al danno, che sopra sta, dice di consentire al male.
- 2 Il medico, o altri, che dà speranza di vita all'infermo, & l'effortia a' santissimi sacramenti, come non pecca morendo, & perche. Il medico, o altri, che con speranza di vita, conforta l'infermo, & muore intestato, come non pecca, & perche.
- 3 Il medico, o altra persona, che fa confessare l'ammalato, & per non attristarlo, non lo fanno comunicare, pecca, & perche. Se l'huomo sia tenuto sempre di ouuiare al male, & a' danni, & perche, particolarmente per salute dell'anima. L'huomo, che è dubbioso della vita dell'infermo, non facendolo preparare, & disporre nelle cose pertinenti alla salute, pecca, come, & perche.
- 4 Il Curato, che conforta l'infermo a sopportare la morte, & che il conforto di quello, o di altra persona li dispiaccia, come non pecca, & quando peccaria. Il confortare l'ammalato, con qual prudenza da ciascuna persona si deue fare, come, e quando. Quando dall'infermo si vede dispiacerli certa sorte di conforti, o da certe persone, si deue pretermettere, & perche. Quello si deue fare, quando all'ammalato dispiaccia certa sorte di parole, o di conforti, & perche.
- 5 Coloro, che per far stare allegro l'infermo, dicono cose impertinenti alla salute, per far stare quello allegro peccano, come, quando, & perche. Coloro, che dicono parole fauolose all'ammalato, che è in transito di morte, per confortarlo, peccano, come, & perche. L'ammalato come si deue confortare, con quali sorte di parole, quando, & da chi. Coloro hanno da render gran conto a Dio, che ridono, giocano, o fanno gesti illeciti innanti all'ammalato, per farlo stare allegro, quando, come, & perche.
- 6 L'infermo, che ha debui, nè concia, o non paga, nè ordina, che si paghino, pecca, come, quando, & perche. Il creditore, che domanda il suo all'infermo, come, & quando, & perche non pecca. Et come, & quando, & perche pecca.

Si



Si dimanda? Vno essendo ammalato, il medico, o altra persona lo confortaua a star di buon'animo, & che si confessasse, & comunicasse, come da S. Chiesa si comanda, ilquale dopò confessato, il medico lo confortaua à stare di buona uoglia, percioche, speraua salute di lui, & che staria bene, per ilquale conforto, & speranza di uita, esso ammalato non prouedeua alli casi suoi, nè quãto all'anima spiritualmente, nè meno quanto alle cose temporali, di maniera, che esso infermo, in quel mentre, & con la predetta speranza, morse, se detto medico per hauerli dato sempre speranza di uita, & di salute peccò? *Resp.* con il Teologo del Card. Paleotto, & con Giouanni da Napoli, che se il Medico ha prouisto quello douer morire, nè l'auuertì, o per se, o per altra persona, acciò quello hauesse à disporre le cose sue, perche non nascesse lite, & contentione tra li heredi, & acciò quello s'hauesse a rimouere, & liberare da qualche peccato mortale, di sì, che peccò, & mortalmente, per la dannatione dell'anima di quello, & per il danno, che viene hauer dato al prossimo, almeno indirettamente: cioè per non hauer impedito il danno, che era per venire, poichè lui poteua impedire. Imperoche colui, che non ouuia al male, & danno, quando può, mostra consentire al danno.

In 1. par. ca. so. 2. die 16. Mar. 1581.

33. q. 3. ca. ostendit.

2 * Si dimanda? Vn Medico, medicaua un'ammalato, ilquale l'effortò alla confessione, & alli santissimi Sacramenti di Santa Chiesa, ilquale dopò confessato, sempre gli dana speranza di sanità, & uita, ma nondimeno ogni dì peggioraua, nè l'effortaua a disporre le cose sue, al fine quello morì, senza testamento, & lasciò le cose sue intestate, perche non hauera heredi, se peccò? *Resp.* con l'istesso di nõ mortalmente, hauendo dato a quello sempre speranza di salute, perche non ha dato danno alcuno, per non hauer esso morto herede, ouero n'hauerua un solo, alquale giuridicamente li perueniuua tutta la sua facultà, & senza alcuna contradditione. Nè meno peccò mortalmente, quanto aspettava alle cose dell'anima, per essersi già poco confessato, & comunicato, almeno col desiderio, o in effetto.

Ibidem.

3 * Si dimanda? Vno era ammalato a morte, & il medico ouero altri suoi parenti lo fecero confessare, ma perche vedeua, che quello ammalato hauera paura di morire, non si curauano di farlo confessare, o comunicare, dubitando non si attristasse, & morì senza comunione, se peccorno? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinal Paleotto, di sì, & mortalmente, perche l'huomo sempre è tenuto obuiare al danno del prossimo, quando di quello è dubbioso, & che commodamente lo possa fare. Et massimamente per la salute dell'anima; percioche il comunicarsi in articolo di morte, siamo tenuti tutti, & anche a dimandare l'estrema unctione; benchè ad alcuni Dottori, dice esso Teologo, par che non sia sacramento di necessitã, nellaqual cosa lo di tutto mi riporto a Santa Chiesa, nè li uoglio ponere cosa alcuna del mio in questo. Però, chi è curioso li ueda da per se.

Ibidem.

Silu. uerb. Enoch. §. 1. Et alij in 4. dist. 12. Et 23.

4 * Si dimanda? Essendo uno infermato a morte, un parochiano, ilquale era alla sua presenza, lo confortaua a douer patire patientemente quella morte, ilquale conforto all'ammalato graudemente dispiaceua, & tanto maggiormente, quanto da quello se le diceua: che il demonio adesso cercava in questo ponto della sua agonia, ricordarli i peccati, che lui ha fatto in uita sua, per il qual ricordo l'ammalato si attristaua molto, & diceua a esso Curato, che douesse parlare d'altro, & che non gli desse più dolore, ma quello tuttauia perseueraua, se peccò? *Resp.* con l'istesso, che essendo ueramente questo l'ufficio di esso Curato, di nõ, ma questa sorte d'ufficij, bisogna farli con una certa prudenza, giudicio, & in certo tempo, & a certe sorte di persone, che si uolessero disporre, ouero a persone disposte, & che gli sia grato: però a tutti indifferente questo ufficio non conuiene, & massimamente all'hora che all'infermo certa sorte d'ufficij, o di parole dispiacesse, poi che più tosto alle uolte è causa della sua dannatione, più presto che la salute. Onde io direi, che più tosto si lasciassero stare di farlo, per non farlo morire disperato, che predicarli sopra la testa, ma pregare Dio per lui, che gli dia fortezza, & buõ palsaggio, ouero di rado ricordarli qllo, che li facesse fastidio.

Ibidem.

L'Autore.

5 * Si dimanda? Vno era in letto ammalato, & agonizaua, per ilche alcuni suoi parenti, o amici, che assisteano, diceuano inanti al suo letto, per confortare l'ammalato, & che era fatto ueramente mortale, alcune parole giocole, impertinenti, & certe fauole,

favole, che non apparteneuano all'anima di esso agonizante, per farlo stare allegro, & per farli animo, acciò non hauesse a temere la morte; per il che più presto si potena comprendere, che perturbauano quello dalla ricordatione di Dio, che altrimenti, se peccorno? *Resp.* con l'istesso di sì, percioche come altroue hauemo detto, l'ammalato deue esser confortato con parole della Scrittura santa, con la memoria della vita, passione, & meriti del Salvatore **C H R I S T O**, con la promessa della uita eterna, & con la grande misericordia di Dio; & non con favole, giuochi, ciencie, riso, o altre parole, o gesti uani, impertinenti, & illeciti: per il che dirassi, che questi tali fanno gran male, & gran conto hanno da rendere a Dio: per non souenire quello di quelle cose, conforti, & giouamento pertinente all'ammalato.

6 * Si dimanda? Vno essendo in ponto di morte, & hauendo alcuni debiti, & hauendo il modo di pagarli, nondimeno non li pagò, mentre era fano, un suo creditore, mentre era agonizato, per non perdere il suo credito, dimandò a quello, o gli fece dimandare li suoi danari, o roba, il che molto turbò quell'ammalato, se peccò? *Resp.* se detto in fermo non hebbe accomodate le sue cose per testamento, o lasciato, che fosse pagato & se poteua pagare, ma non uoleua, & che il creditore non era troppo commodo, & che poteua perdere il suo credito, dirassi di nò, anzi è stato ben fatto, per difcaticare l'anima di quello, ma ben si doueua ricordarglielo modestamente, & con parole, & con modi non offensiuui, nè molesti.

Della Conscienza. Et Conscienza erronea: Cap. CXXXVI.

Vedi anco Elettione ne beneficij. Dubitare. Credere. Opinione. Et Obedienza.

S O M M A R I O.

- Diffinitioni della conscienza, che cosa sia, & quando la diuene bona, & da chi sia riuerita.*
La conscienza, che cosa sia all'anima nostra, & perche.
La conscienza in quanti modi diuenghi erronea, & come si possi fare erronea.
Diffinitione della differenzia tra l'intelletto, & la conscienza.
L'intelletto in quanti modi se piglia, & perche, & che cosa sia Legge.
Questo nome di conscienza, che cosa sia, quello, che significa, & l'affetto, che fa.
L'applicazione in quanti modi suole accasare nella conscienza.
La conscienza buona, & reuila quello, che n'obliga à fare, & come sia Ambasciatrice, & Trombeta di Dio.
Effetti della conscienza erronea, & perche.
- 1 Colui, che è obligato à far alcuna cosa, & è forzato farla sotto pena di peccato mortale, come pecca, & perche.
 - 2 Colui, che crede il peccato veniale esser mortale, o quello, che non è peccato, farlo peccato, come pecca, & perche.
 - 3 A colui, che la conscienza ditta à douer fare qualche peccato, & le fuccia, pecca, & non facendolo, pecca ancora, & perche, & come.
 - 4 L'huomo, che opera alcuna cosa contra quello, che gli ditta la conscienza, sempre pecca, & perche. L'huomo, che fara alcuna cosa (benche uile al prossimo) contra la sua conscienza, sempre pecca, & doppiamente, & perche.
 - 5 L'huomo, che stà in dubbio di fare alcuna cosa, o che quella facci, o nò, peccà, mentre stà in dubbio, & perche. L'huomo irresoluto d'alcuna cosa, sempre stà in peccato, & per uisire di peccato, si deue consigliare con la sua conscienza, o con più sanij di lui.
 - 6 L'huomo, che facesse alcuna cosa contra la sua conscienza, benchè il Papa gli lo commandasse sotto pena di scomunica, pecca ubidendoli, & perche, & quando. L'huomo deue più presto sopportare la scomunica, & ogni pena, che fare contra la sua conscienza, quando quella sia reuila.

L'huomo

- L'huomo, che hauesse la conscienza erronea, o dubbiosa, quando in quella si ritroui, deue ubidire al suo Superiore.*
 7 L'huomo, che di alcuna cosa non potesse hauere licenzia dalli Superiori, & che la sua conscienza li ditta se farla, facendola, non pecca, come, perche, & quando.
 8 L'huomo, che dal Superiore fosse commandato a douer ammazzare alcuno, ancor che con pena, non lo deue fare, & perche.
 9 L'huomo, che è ministro, deue obedire al Superiore, o al giudice, particolarmente per il ben publico, o publico.



Conscienza molte di finitioni ha, lequali metteremo qui di sotto, & diremo non esser altro, che Legge del nostro intelletto. Ouero vn giudice ragioneuole. Vna Cognitione di noi stessi. Vn Habito dell'animo di fare alcuna cosa, o di non farla. Vn habito discretiuo della nostra mente del bene, & del male. Vna credulità dell'intentione di douer fare, o non fare alcuna cosa, con ferma deliberatione dell'animo nostro. Et finalmente, diremo per concludere, esser un testimonio diuino, esser vigna del Signore Dio Sabaoth, laquale deue esser coltiuata, & purgata con la confessione de' peccati, inanti al Sacerdote, con la satisfatione, & con le buone opere, & in quelle custodirla. La conscienza all'hora diuene buona, & retta, quando si fa con la satisfatione condegnata del male, & de' peccati passati, con schiuarli, con prouida, cauta, & diligente cura dal male, & da' peccati presenti, & perseverare nelle buone opere, percioche all'hora poi ci rende l'anima nostra lieta, & tranquilla, quieta, & ben disposta, & la fa grata a Dio, & da gli Angeli riuerita, & honorata. Percioche questa conscienza a noi, è come un libro, doue si scriuono tutte le nostre attioni, pensieri, & operationi, acciò per questa nota, che si fa in questo libro, esaminiamo, & emendiamo quello, che da lei ci uien dittato, inanti che questa anima si parta da questo corpo, percioche altro essa anima non porterà con se, se non questo libro scrittogli dentro tutte le nostre operationi, & secondo quelle, noi hauremo da esser giudicati, o all'Inferno, o al Cielo. *Et qui bona egerunt ibunt in uitam aeternam, qui uero mala, in ignem aeternum.*

Damas.

Questa conscienza nostra alle uolte può esser anco erronea, della quale io intèdo trattare, & in otto modi si può fare erronea. Primo per l'ignoranza, quando alcuno nò saprà quello, che debba fare, o elegere, o lasciare di fare o dire. Et però dice essa scrittura santa. *Cum ignoramus, quid agere debeamus, hoc solum uelidus habemus, ut oculos nostros dirigamus ad te.* Secondo può diuenire, erronea per la negligenza; quando alcuno per negligenza, non saprà discernere la sua conscienza, & non saprà pigliare espediente di cercare consiglio da qualche un'altro. Terzo può diuenire erronea, per la superbia, che è quando l'huomo nò humilia il suo intelletto, nè uoglia credere a migliori, & più sanij di se, percioche ciascuno deue credere nelle cose della fede più ad altri di santa Chiesa Catholica, che a se stesso. Quarto può farsi erronea, quando l'huomo per la singularità, seguita il proprio senso, nò conformandosi con gli altri, nè seguita la uita comune de' buoni. Et però leggesi. *Extrema castrorum consumpsit ignis.* Quinto può diuenire erronea, per il troppo affetto, che sarà all'hora, quando l'huomo spesso uolte inclina la sua conscienza ad alcuna cosa, che l'huomo appetisce, per laqual deua essa conscienza dalla rettitudine, però disse quel morale. *Perit omnium iudicium, cum res transi in affectum.* Sesto può diuenire erronea, per pusillanimità, che è quando l'huomo, per pusillanimità, teme quelle cose, lequali non deueria temere, secondo il retto giudicio della ragione. Et però dice l'istesso. *Dicite pusillanimes, confortamini, nolite timere.* Settimo, può diuenire erronea, quando l'huomo sarà con l'animo perplesso, per laquale perpleSSIONe, l'huomo è posto fra il sì, & il nò, ma all'hora, quando la perpleSSIONe non sia semplicemente. Perche ciascuno può esser perplesso, secondo l'erronea conscienza, laquale poi deposta, sarà liberato dalla dita perpleSSIONe. Ottauo all'hora anco può diuenire erronea, quando sia per humile, & per la purità del cuore, laqual purità, & humiltà all'hora merita perdono, come dice quel dottor santo: *Bonarum mentium est ibi culpas agnoscere, ubi culpa non est.* Li primi dunque sette errori, sono reprenebili, ma questo ottauo, sarà lodabile, anzi nò si deue dire errore, ma più presto una humile recognitione de' suoi difetti, ma però, che

num. 15.

Seneca.

Giardino de' Sommisti, Parte Prima.

X

questa

S. Greg.

questa humiltà, non sia troppo sommessà, perche haurebbe poi del uizio. Et questo sia ditto a bastanza della coscienza erronea. Ma prima differiremo la differenza, che è fra l'intelletto, & essa coscienza, essendo che per quella l'huomo si salui, & si cōdanni. Onde necessarissima cosa è saperla conoscere, acciò poi l'huomo si sappia gouernare, secondo quella, essendo che una buona coscienza, sempre attēde al diuino precetto, & l'erronea fa cōtra esso precetto, ilqual sēpre farà molto più graue peccato, che l'humano.

Legge, che
così sia.

Diremo dunque, questo nome intelletto pigliarsi in tre modi, cioè per la potenza dell'intenderē, per l'altezza, & habito dell'intēdere, & per l'istesso principio inteso. Così anche diremo di questo nome coscienza, ilquale in tre modi è solito pigliarsi da sacri Dottori, cioè, per quella istessa cosa, che insieme è saputa, per essere quella una legge di esso intelletto nostro. Et acciò si sappia, che cosa sia legge, altro non diremo essere, se non quella cosa, laquale da noi è conosciuta. La coscienza alle uolte si piglia per quella cosa, per mezzo della quale, noi siamo consapeuoli di alcuna cosa per l'habito, che da noi si fa, o per essa coscienza conoscente. La coscienza ancora, si piglia per l'istessa potenza di essa coscienza, come è per la legge naturale, che ne detta non dover fare ad altri, quello, che per noi non uorremmo, laqual legge, è scritta, & scolpita nell'istessa coscienza. Et questa, che noi chiamiamo coscienza, non è una potenza uada, ma vn'atto, essendo che questo nome coscienza, secondo la proprietà di esso uocabolo, significa un'ordine, & riguardo di scienza, mescolata con altra cosa, laquale si fa per mezzo di alcuno atto, & di quà nasce, che questa coscienza rende sempre testimonianza delli nostri atti, delli nostri pensieri, delle nostre operationi, & lega, oueramente, scioglie, o ingiustia, o accusa, o rimorde, o riprende, lequali tutte cose cagiona l'applicazione della nostra cognitione, o scienza intorno quelle cose, che da noi sono fatte. Et questa applicatione suole accascarē in tre modi, cioè. Prima, quando noi sapemo hauer lasciato di fare alcuna cosa buona, o cattua, all' hora la coscienza, è nostro testimonio, & giudice. Secondo quando noi giudichiamo dover fare, o disfare alcuna cosa, all' hora questa coscienza lega, o instiga. Terzo quando alcuna cosa fatta, noi giudichiamo, se sia ben fatta, o mal fatta, & all' hora questa coscienza ci accusa, o ci rimorde, o ci scusa, o ci condanna. Et di quà dice si coscienza buona, & coscienza cattua, ouero erronea, la buona trà quella, che è cōforme alla legge, & la erronea farà quella, che è contraria a essa legge. La buona, & retta Coscienza dunque ci obbliga a far quella, che ella ci detta, & come Trombetta d'essa legge, percioche ci dimostra, & ci fa sapere questa cosa esser buona, & conforme alli precetti della legge, onde si uede, che egli lega la nostra anima, col mezzo dell'authorità della legge, che ci accenna, & di quà fa, che la nostra opinione sia legge, accennandoci questa esser l'opinione del Giudice, cioè d'essa coscienza, & questo non per sua authorità, & potenza, ma per uirtù d'esso comandamento del Giudice della coscienza. Onde quel detto di quel S. Theologo dice, benchè colui che alle uolte fa alcuna cosa contra Coscienza sempre dirassi fare contra la legge d'Iddio, perche essa coscienza, è come un Trombetta, o un' Ambasciatore d'esso Dio, di maniera quello, che essa coscienza ci detta, non per questo ci lo comanda, come da se, o per propria authorità, ma ci lo comanda, come rappresentatrice d'Iddio, perche il Trombetta, o l' Ambasciatore, altro non fa, che diuulgare, e manifestare il precetto del Principe, ilquale è principale origine d'esso precetto, per il qual precetto esso non lega per potenza, ma per comandamento d'esso Principe; al quale ha ordinato, che debba manifestarlo, & di quà nasce, che la coscienza ci può legare per il comandamento impostogli a dover publicare, che facciamo quelle cose, che siano buone, & lasciamo le cattue. La coscienza erronea ancora ella obbliga, ma contrariamente di quello, che fa la coscienza retta, & buona, percioche ella non ci obbliga a fare quello, ch'essa Coscienza ci detta; ma ci dice, che la deponiamo, & questo nõ per cagione del legame d'essa Coscienza, benchè la pari buona, ma per cagione del diuino precetto, ilquale ci dice, non ritardare nell'errore. Perche il diuino precetto ci diueta, che noi non bestemmiamo il nome d'Iddio, nè robbiamo la robba altrui, & simili. Perilche facendo questo, o altre cose simili chiaramente uedesi fare contra essa Coscienza, per mezzo dellaquale si presuppone, ch'Iddio habbia alcuna cosa proibito, benchè sia in errore, nè reita di bestemmare, sapendo offendere Iddio, & accōsentire a essa

S. Bon. li. 2.
sen. di. 9. q.
3. in respō.
ad pen. arg.Armit. de
conscientia.
S. Thom. 2.
sen. di. 29.
art. 11. q.
12. q. 1. ar. 5

Eccel. 17.

essa bestemmia, ch'è offesa di Dio, quale pensa egli, non debba seguire da fare tale opera in se non prohibita. Per laqual cosa, se l'huomo non deponerà si fatta Coscienza erronea, lui sempre peccerà, & però deuesi accostare alli precetti della legge, & à consigli, e pareri d'huomini più periti di lui. Ma sento, che alcuni mi dicono, che la sua Coscienza alle uolte gli detta fare alcuna cosa, ch'è secondo la legge di Dio, Alliquali? Resp. che parlando noi del stimolo, ò di quello, che ci detta la coscienza, per modo di precetto, & non di consiglio. Diremo, che quando la Coscienza ci detta quello, ch'è secondo la legge, ci comanda, sotto pena di peccato mortale, poiche siamo obligati a farlo, per il diuino precetto, all' hora in questo caso, essa Coscienza altro nõ fa, se nõ che s'accorda à esso precetto, & ci mostra, come siamo obligati ad esser gli istesso, che essa Legge diuina ci comanda, si come intēderassi per l'infraferiti casi più facilmente.

1 Si dimanda? A uno la sua Coscienza comandaua a dover far alcuna cosa sotto pena di peccato mortale, laquale non era obligato farla, laquale lasciò, nè la fece, se peccò? Resp. se quella lasciò di fare, perche non faceua contra il diuino precetto, nè meno se condo quello, dirassi di nõ, che non peccò mortalmente assolutamente, ma peccò solo, per il proprio suo parere, stimando di peccare mortalmente, quando hauesse fatta quella tal cosa. Onde uedesi, che in questo caso si fatta Coscienza lega, & obbliga colui a dover fare tal cosa, sotto pena di peccato mortale, mentre che l'huomo si à in si fatta credulità, ouer Coscienza. Onde per non peccare, colui, una delle due cose farà tenuto fare, o lasciar da banda detta credeza, & coscienza, con risoluersi a tener per fermo, che non facendo egli detta cosa, lui non peccare, perche non fa contra il diuino precetto, ouero risoluasi far quello, che gli detta essa Coscienza, sotto pena di peccato mortale, mentre stà tale sua credeza, che sia peccato mortale, di lasciare di fare detta tal cosa, stante dico, tal sua credeza, egli elegge di far quello, che tiene esser peccato mortale, & così quello, che non è altrimenti peccato, ouero se pur è, sarà ueniale, per questa sua credeza farà, che sia mortale, per far contra la sua coscienza, come per questo al tro esempio più facile intenderassi ancora.

L'Autore

2 Si dimanda? Vno stimaua, che lo sputare in Chiesa fosse peccato, ilche non è, ma stimaua bene, & che il parlare in Chiesa, quale è forse peccato ueniale, nientedimeno credea per cosa ferma, che sputandogli, & parlando in quella, esser peccato mortale. Per ilche l'uu, & l'altro fece, se peccò mortalmente? Resp. di sì, in tutte due esse cose predette, & questo non per altra cagione, se non per la sua Coscienza erronea, di maniera, che deposta detta sua Credeza, o Stima, o Dubitanza, ouer Coscienza, credendo nõ esser peccato, nè l'una cosa, nè l'altra, non peccerà, perche in questo caso, non si fa contra il precetto diuino, ne meno secondo quello.

L'Autore

3 Si dimanda? A uno la sua Coscienza gli dettaua dover commettere una fornicatione, o altra simil cosa, & la commise, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, per hauer fatto contra la Legge di Dio, percioche in simil caso, l'huomo, che si sente esser stimolato da si fatta coscienza erronea, deue pensare, & credere fermamente, che commettendo tal fornicatione, laquale non solamente non la douena commettere, ma à fatto douena lasciare questa credeza, & non dimorare in tale errore, percioche mentre, ch'egli starà, con si fatta Coscienza erronea, & implicata di errore, ripugnante alla legge diuina, necessariamente deue pensare, ch'egli commetta detta fornicatione, o altra cosa, che sia contra la legge diuina; Di maniera che, o faccia quello, che gli detta tal coscienza, ouero non lo faccia, egli in tutti i modi pecca mortalmente. Percioche se lui la farà, pecca mortalmente, perche farà contra il precetto diuino, & se non lo farà, similmente peccerà mortalmente, perche farà contra quello, che gli detta la sua Coscienza, laquale gli detta sotto pena di peccato mortale, a douerla commettere. Et questo è quello, che dir ci uolse, & insegnarci essa Chiesa santa, sopra quelle parole dell'Apostolo dicendo. Tutto quello, che non procede dalla fede, è peccato, con le quali parole noi diremo, ogni cosa, che s'appartiene alla Coscienza, se si farà altrimenti, sarà peccato.

Gloss. super
epi. ad Ro. c.
14.

4 Si domanda? Vno era d'opinione di far alcuna cosa, che gli pareua quasi buona, ma la coscienza gli dettaua il contrario di non douerla fare, & con tutto ciò, che la coscienza gli dettasse, la fece, se peccò? Resp. di sì, per le parole predette: perche Coscienza est Testes Diuinus, & lega talmente l'huomo, che ogni uolta, che lui farà con

Armit. ibid.

S. Thom. &
Pal. ibid.

tra di essa (mètre q̄lla dura) sépre peccarà. Perilche se la Cōfciētia detterà ad alcuna che nō facci la tal operatione, p̄che è peccato mortale, faccēdola pecca mortalmente, bē che detta operatione in se stessa non fusse peccato mortale. Però è tenuto in simili casi deponer questa sua cōfciētia erronea. Et se la cōfciētia dettarà ad vno che nō facci la tal operatione, p̄che è peccato mortale (& ueramēte è tale in se stessa) cō tutto ciò mosso da priuata vtilità o delectatione la uorrà fare, tātō più grauemēte peccarà, si p̄che sà ch'è peccato, & la conscientia gli detta ch'è peccato, con tutto ciò la vuole fare.

Armil. ibi.
S. Thom. &
Pal. ibid.

5 Si dimāda? Vn'era p̄ far alcuna cosa, che li pareua buona, ma la Cōfciētia li dettauua nō douerla fare, pilche staua dubbioso di farla o nō farla, se faccēdola, o nō faccēdola, peccasse? Resp. di sì, o facciala, o nō facciala, m'ētre starà in dubbio, ma deu'esser risoluto; p̄ ilche nō la deue fare, & p̄ farla senza peccato, se prima nō si cōfiglia ben da sua posta, ouero per consiglio d'altri, che sia huomo sauiο, & da bene, perche altrimēti facendo, peccaria, per fare contra il legame (dico) interiore, ch'è maggiore dell'esteriore.

Armil. ibi.

6 Si dimāda? Vn Soperiore dimandò a un suo suddito, che douesse fare, & ciò gli lo comandò anco sotto pene censurati, o capitali, & simili, per ilche nō la uolse fare, se peccò? Resp. con l' Armilla di nō, poiche la sua Conscienza di ciò lo rimordeua, anzi haurebbe peccato, quando hauesse obedito a quello, essendo che più forte legame sia l'interio della propria Conscienza, che quello della esteriore, quando però affermatiuamente ciò gli dettauua la sua propria Conscienza veramente, essendo che il comandamento del Soperiore, qualonque quello sia, dirassi essere esteriore, & humano, & la sua Conscienza, come Testimonio interiore, dirassi essere Testimonio diuino, che è maggiore di quello dell'huomo. Onde ragioneuolmente non è tenuto obedirgli, benchè fosse il Papa, quando però (dico) la sua Conscienza sia retta, netta, pura, e giusta. Perilche più tosto deue quello sopportare la censura, che fare contra quello, che gli detta essa propria Cōfciētia, perche poi meglio è obedire al precetto diuino, ch'allhumano, essendo che come huomo, ciascuno può peccare, ma non già, come Sommo Pontefice, & Vicario di Giesu Christo. Quando dunque non ubidisse (benchè fosse anco legato nel foro esteriore da gli huomini) non sarà mai legato nel foro di Dio, che è maggiore di quello dell'huomo. Ma quando poi la sua Conscienza fosse erronea, al tutto deue deponerla, & vbidire a esso Sōmo Pōtēfice, o ad altro suo Soperiore, quādo quello, dico, sia di buona Cōfciētia. Et se per caso la sua Cōfciētia fosse dubiosa, faccia come è detto nel precedente; Ma questo è da presumere, che mai il Papa, o altro Soperiore commādarrebbe cosa cōtraria alla Cōfciētia interiore, come quella, ch'è diuina. Et dura cosa faria poterlo credere, nè men deue q̄sto calcar nel pēstero, o nell'imaginazione humana.

S. Tho. ibid.

7 Si dimāda? Vn Soperiore di qualonque sorte comandò a un suo suddito, che douesse ammazzare il tale, sotto certe pene graui, o censure, ilquale non lo uolse ammazzare, se peccò, & se sia tenuto vbidirlo? Resp. quando dal detto Soperiore (qualonque quello fosse) conosciua, che ciò ingiustamente comandò, & non per zelo di giustitia, ma più tosto da qualche particolare odio, o vendetta, o passione, o da altro interesse, che hauesse contra quella tal persona, come a huomo, che quello è, non fu tenuto vbidirgli, quando ciò (come di sopra è detto) gli hauesse dettato la sua propria Cōfciētia, essendo quella con le predette conditioni, & qualità antedette, perche vbidendo, peccarebbe, & tanto più grauemēte, quando, che hauesse conosciuta quella tal persona non meritare la morte, & anco quando hauesse saputo, che esso Soperiore più tosto fu mosso da qualche rabbia, o colera, essendo che il Sommo Pontefice non può esser dispensatore sopra *Ius diuini*, ilquale dice affermatiuamente. *Nō occisuris.*

P. Autore.

8 Si dimāda? Ritrouandosi molti forestieri in campagna, o in alcun luogo, che dauano gran danno a particolari, & a uniuersali, il Pontefice comandò ad alcuni soldati, che questi tali fossero ammazzati, perilche quelli li ammazzorno, se peccorno? Resp. di nō, perche in tal caso ciascun di loro, è ministro della giustitia, & come ministri possono esercitare tale officio, nè peccorno mortalmente, pure che però, ciò non habbino fatto, o faccino con animo di vendetta, anzi meritano, esercitando tal cōmandamēto, cō pensiero di obedire rettamente, per apportare bene, & pace al particolare, & uniuersale, ma se detta occisione faccēsero, per odio, o vendetta, peccaria mortalmente.

P. Autore.

9 Si dimāda? Vn Soperiore di qualonque sorte comandò a un suo suddito, che douesse ammazzare il tale, sotto certe pene graui, o censure, ilquale non lo uolse ammazzare, se peccò, & se sia tenuto vbidirlo? Resp. quando dal detto Soperiore (qualonque quello fosse) conosciua, che ciò ingiustamente comandò, & non per zelo di giustitia, ma più tosto da qualche particolare odio, o vendetta, o passione, o da altro interesse, che hauesse contra quella tal persona, come a huomo, che quello è, non fu tenuto vbidirgli, quando ciò (come di sopra è detto) gli hauesse dettato la sua propria Cōfciētia, essendo quella con le predette conditioni, & qualità antedette, perche vbidendo, peccarebbe, & tanto più grauemēte, quando, che hauesse conosciuta quella tal persona non meritare la morte, & anco quando hauesse saputo, che esso Soperiore più tosto fu mosso da qualche rabbia, o colera, essendo che il Sommo Pontefice non può esser dispensatore sopra *Ius diuini*, ilquale dice affermatiuamente. *Nō occisuris.*

P. Autore.

10 Si dimāda? Ritrouandosi molti forestieri in campagna, o in alcun luogo, che dauano gran danno a particolari, & a uniuersali, il Pontefice comandò ad alcuni soldati, che questi tali fossero ammazzati, perilche quelli li ammazzorno, se peccorno? Resp. di nō, perche in tal caso ciascun di loro, è ministro della giustitia, & come ministri possono esercitare tale officio, nè peccorno mortalmente, pure che però, ciò non habbino fatto, o faccino con animo di vendetta, anzi meritano, esercitando tal cōmandamēto, cō pensiero di obedire rettamente, per apportare bene, & pace al particolare, & uniuersale, ma se detta occisione faccēsero, per odio, o vendetta, peccaria mortalmente.

Si.

5 Si dimāda? Vno essendo infermo veramente di qualonque infermità, per laquale non poteua mangiare cosa quadragesimale, onde fù dispensato dal Medico in sua conscienza così essere, & gli fece anco vna fede da esser mostrata al Prelato, acciò anco da quello fosse dispensato, ilquale non gli la uolse cōcedere, benchè hauesse la fede d'esso medico, & esso infermo gli giurasse sopra la sua cōfciētia, così esser la verità. Perilche esso infermo (poiche hebbe vbidito a gli ordini di S. Chiesa) cōfigliatosi con la propria Conscienza, & anche con alcuni Sacerdoti, prese da sua posta essa licenza, in mangiar carne, & oua, se peccò? Resp. di nō, perche Conscienza est *Testis diuinus*, nè meno effi consultori, & questo intendasi di quelli, che siano Christiani, & che del suo viuere Christiano, non se sia mai sentita cosa contra la fede, perche in questo caso sarebbe altrimenti, perche a questi tali non se li deue prestare così facilmente fede, & il Prelato haurebbe fatto bene di essere verso questi tali, circospetto. Ma se quello era buono Christiano, & veramente infermo, esso Prelato peccò a negarli la licenza, quando vna o due, o più volte gli hauesse richiesta, o fattogliela richiedere in sua Conscienza, & con la fede del Medico approbato.

l'Autore

Della Consecratione del pane, e vino. Cap. CXXXVII.

Vedi alli Cap. Dire. Et Celebrare Messa. Eucaristia. Et Diffetti nella Messa.

S O M M A R I O.

- 1 Consecratione, che cosa sia, & perche si consacra.
- 2 Il Sacerdote, che non si ricordasse d'hauer consecrato, di nuouo segretamente deue consecrare.
- 3 Quel Sacerdote, che non lesa prima l'hostia, deusi giudicare non hauer consecrato.
- 4 Quel Sacerdote, che determinatamente toglie per numero molte hostie dopo ne troua manco, hauendo intentione di consecrar tutte, sono veramente consecrate tutte, & perche.
Quel Sacerdote, che determinatamente propone, & vuole consecrare tutto il numero dell'hostie tolte, & non manco trouandone di manco, niuna sarà consecrata.
- 5 Quel Sacerdote, che determina voler consecrare il numero determinato di tutte l'hostie numerate: dopo ne troua di piu, niuna sarà consecrata, & pecca.
- 6 Il vino nel calice congelato deusi consecrare, & perche.
- 7 Il sacerdote, dopo communicato puo dire vn'altra messa, perche, come, à chi, & doue.
- 8 Il sacerdote, ch'habbia, due benefici con commendata puo dire due Messe, come, & quando.
- 9 Il Sacerdote, che proposterà le parole della consecratione, pecca, ma però consacra.
- 10 Il Sacerdote, che uiene l'hostia sopra il corporale, mentre vuol consecrare, pecca, et non consacra, benchè fosse sopra l'altare.
- 11 Il sacerdote, che uiene coperta l'hostia, pecca, & non consacra, & si commettere idolatria.
- 12 Il sacerdote, che copre il vino posto nel calice, & nol vede, consacra ma pecca.
- 13 Il sacerdote benchè sia ciecho, puo consecrare.
- 14 Il sacerdote, che ciscasse l'hostia non consecrata di mano, mentre fosse in procimo di consecrare pecca, ma la deue riuorre di terra, & consecrarla.
- 15 L'hostia trouata sotto il corporale dopo messu deusi tornare a consecrare, essendo dubbioso se la fosse consecrata.
- 16 Il Sacerdote, che propabilmente non sà, il uino essere sostanza di vino, consecrando pecca, & non consacra.
Il Sacerdote che è per consecrare il vino, quasi aceto ma non totalmente, non potendo hauer altro vino, puo consecrarlo, & come.
- 17 Il Sacerdote per modo alcuno non deue consecrare l'aceto benchè hauesse principata la messa, ma deue lasciarla di seguirarla.
- 18 Il Sacerdote, che s'accorgesse l'hostia non esser disformato, deue lasciar di seguirarla, non potendo hauer altra hostia.



Onsecratione, altro non è, che far quel tanto, che S. Chiesa fa, conforme a quello, che Giesù Christo fece in quell'ultima sua cena con i suoi carissimi Apostoli, il quale istituì le parole, con le quali si douesse fare la consecratione, & istituì il sacrificio del suo corpo Santissimo. Et questo, tanta Chiesa intende fare, per commemorare la sua santissima Passione, con attetione, intrètione, & purità. Et chi altrimènte facefse, peccaria, poiche nõ si deue giögere, o minuire alla cõsecratione alcuna cosa, nè meno in altre parti della Messa, si come s'ha p il moto pprio di Pio V. in principio del Messale.

L'Autore

2 Si dimanda? Vn Sacerdote mentre celebraua stette con la mente tanto astratta, che nel fine quasi della Messa non si ricordaua, se hauesse consecrato, il quale dopò ben pè fatto alquanto, uetamente non se ne ricordaua; Per ilche secretamente di nouo consecrò, benchè si uolesse comunicare, se peccò? *Resp.* ueramente di sì, e grauemète, ma fece bene à consecrare in detto modo, poiche ueramente non si ricordaua, senza che al cunò de' circostanti se n'accorgesse, hauendo dette le simplici parole d'essa consecratione, sopra il pane, & uino, & dopò lo sumette, & si comunicò. Ma deue confessarsene, e farne la penitenza, per hauer forsi dato scandolo al popolo, & forsi fattoli cõmettere idolatria, per ilche deue molto essere intento sèpre il sacerdote alla ministracione di tutti i sacramenti, e particolarmente in questo tanto uenerando sacrificio, onde subito, che si ritroua a quell'Altare, deue esser tutto intento con la mente, con l'animo, con l'intentione, con la persona, e con l'anima, & stare attento a quello, che fa, perche dice, *Veb vobis, o Sacerdotes negligentes.*

L'Autore

3 Si dimanda? Vn Sacerdote, mentre celebraua, facendo la commemoracione, per li uini nel *Memento*, era tanto astratto con la mente, che seguì il *Memento* de' morti, & prefa l'Hostia, credendo hauerla leuata, e consecrata, intonò il Pater noster; Per ilche auertito da un circostante a detta sua Messa ritornò al Canone *Te igitur*, e seguì ordinatamente per consiglio dell'Autore di questa opera, se peccò? *Resp.* di sì, e grauemente, & con scandolo di molti, per ilche ne deue far penitenza; Ma fù ben consigliato, e santamente fece, à ricominciare al predetto Canone, & così far si deue. Ma ui prego Reuer. sacerdoti state attenti.

L'Autore

4 Si dimanda? Vn Sacerdote portò determinatamente per numero alquanti communicini, quando andò a dir Messa, e li consecrò. Dopò la Messa, ripostoli al luogo ordinato, ne trouò uno di manco, per ilche si marauigliò, se detti altri siano consecrati? *Resp.* di sì, perche se bene ne trouò uno più, o di manco, non è però, che la sua intentione non sia stata di consecrare tutto il numero, che restò, & quanti se ne ritrouaua auanti; Ma quando hauesse hauuto intentione di consecrare detto tutto numero determinato, cioè 50. e simile, & non 49. dirassi nissuno esser stato consecrato, perche l'intentione sua era di consecrare tutti detti 50. o più, & non manco, per numero determinato, alche niun sacerdote si deue obligare, ma sempre consecrare indeterminatamente tutta la materia, che si ritroua inanti.

L'Autore

5 Si dimanda? Vn Sacerdote uolendo celebrare, & far sacramento, portò con se 50. communicini numeratamente, con animo di non consecrare quelli, che ui fossero di più, dopo celebrato ricontandoli ne trouò esser 51. se siano consecrati tutti, & fatto sacramento, & qual di quelli 51. non fosse consecrato, poiche la sua intetione era di consecrare 50. soli, & tanti ne numerò? *Resp.* che quel Sacerdote, che fa sacramento numeratamente merita castigo non poco, perche di detti communicini 51. non è consecrato alcuno, nè detto sacerdote fece Sacramento di niun di loro, & hà commesso, & fatto commettere idolatria, però mai, come dico ancora nel mio Tesoro, deue il Sacerdote far sacramento numeratamente, ma sempre hauere intentione di consecrare tutta quella materia, che dinanti si ritroua.

Nu. 14.

6 Si dimanda? Vno dicendo Messa, & essendo nel dir quella, longo honestamente, & essendo d'inverno, dopò posto il uino nel Calice, per esser un freddo asprissimo, se gli congelò il uino nel calice, inanti, che consecrassse, il quale per esser congelato, non lo uolle consecrare, se peccò? *Resp.* di sì, perche (benche fosse congelato) doueua consecrarlo, ouero disfarlo, o inanti, o dopò, & talmète deue disfarlo, che si potesse beuere, perche se bene lo consecrò, essendo cõgelato, sarà ben cõsecrato, pche come dice l'Ar-

milla

milla de Missa, non differisce dalla specie d'un'altro, che non sia consecrato, ma solamente differisce dalla qualità.

7 Si dimanda? Vn Sacerdote ancora ricercato a douer dir Messa hauendo detto Messa, & senza purificatione da alquanti pellegrini, ouero da un Prelato, o da altro personaggio d'importanza, il quale lui sapeua douer venire, per ilche non prese l'ablutione, come s'è solito, & celebrò, se peccò? *Resp.* che ueramente questo caso hoggidi è dismesso, & non si osserua più, però dirassi, che se in quel luogo non gliera questo uso, peccò, & mortalmente, ma se questo uso gli fosse stato, & non gli fosse stato altro Sacerdote, saria tollerabile, quando però hauesse hauuto licenza dal Prelato, altrimenti io direi di nõ, perche peccaria, & meritaria punitione. Et quando ciò hauesse fatto per auaritia, peccaria, senza dubbio grauemente, etian dio che hauesse licenza dal Prelato, & non fosse digiuno. Ma se fosse per necessità (benche sia dismesso l'uso) non accade andare a tuor licenza dal Superiore, in quello, che è consuetudine, & in uso.

8 Si dimanda? Vn Sacerdote haueua due beneficij, o Chiese con commenday ouero vna con commenda, & l'altra titolata, il quale per pouertà non potèua hauer Vicario, che sopplisce, o Sacerdote, per la penuria di quelli, per ilche diceua due Messe, ma alla prima non pigliaua l'ablutione, per esser digiuno, se peccò? *Resp.* come nel precedente: ma se con licenza del Superiore, non peccò, quando esso popolo dell'una & l'altra Chiesa, hauesse uoluto Messa, ma se non l'hauesse uoluta, haurebbe peccato.

9 Si dimanda? Vno celebrando, & mentre consecraua, non si ricordaua per ordine le parole d'essa consecratione, però li disse postposte, cioè. *Hac corpus enim est meum.* Et simili se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche nell'ordine di S. Chiesa non bisogna giungere nella Messa, nè minuire, nè meno alterare, o postponere esso ordine, ma però dirassi, che consecrò, hauendo hauuto l'intentione, & fece sacramento.

10 Si dimanda? Vn Sacerdote consecrò molti communicini senza numero determinato, liquali erano in ciborio, il quale pose quello in un corno dell'altare, o dell'Epistola, o dell'Euangelio, e consecrò, quelli posti così lontani siaco consecrati? *Resp.* di sì, quando detto ciborio, o calice, secondo l'uso delli huomini, doue era detta materia, fosse presente, doue esso Sacerdote celebraua, & ch'habbia hauuto intentione di consecrarlo, & che ueramente sapesse detta materia esser posta lì, & che l'habbi uista. E ben uero, ch'alcuni Dottori sono d'altro parere quando detto uaso fosse stato coperto, di forte tale, cho esso sacerdote non l'hauesse potuto uedere, o toccare; ma secondo il Dottore Soto vuole, che sia consecrata, ogni uolta che detta materia si possa chiamare presente, come è detto di sopra, secondo l'uso de gli huomini. Ma da questi pericoli, il sacerdote deue allontanarsi.

11 Si dimanda? Vn Sacerdote, mentre diceua Messa, e doueua far sacramento, teneua essa materia del pane coperta con la patena, o sotto l'animella del corporale, se detto pane sia consecrato? *Resp.* di sì, ogni uolta, che la uidde, e che sapeua di certo esso pane consecrabile fosse lì, & hebbe intentione di consecrare. Ma dirò, che esso Sacerdote peccò, per hauer fatto contra l'ordine, & uso di S. Chiesa Romana: & l'institutione di GIESÙ CRISTO, che *Accipit panem, & gratias agens &c.* Et non disse, *vidit, uel cooperuit panem.*

12 Et l'istesso dirassi di quel Sacerdote, che teneffe esso calice con la materia del uino posto dentro, coperto con l'animella d'esso corporale, nè lo uedesse; perche lo deue uedere come nel precedente è detto, perche in far questo santissimo Sacramento, bisogna oltre l'intentione, e la materia, ueder essa materia, o toccarla, però stia lontano da questi pericoli esso Sacerdote.

13 Si dimanda? Vn Sacerdote diuenuto cieco, non restaua alle uolte di celebrare, per ilche stante le predette cose ne' casi precedenti, seguitaria, ch'essa materia di pane, e uino, ch'haueua inanti, non hauesse consecrata? *Resp.* di sì, ch'è consecrata dal detto cieco, perciò che non è stato promosso al Sacerdotio, dopò fatto cieco, ma dopò fatto Sacerdote, per ilche uedesse esser cieco per difetto d'infermità naturale, e non contra l'institutione di Giesù Christo, e di S. Chiesa, perche se bene lui non uidde essa materia consecrabile, la tenne però in mano, e la toccò, senza altro ostacolo di coperta. Et questo caso fu usato dalla felice memoria del Reuer. M. Giouanni Rhenio Vicario,

X 4 del-

Armi. ibid.
nu. 25.

L'Autore.

Nau. c. 25.
nu. 87.c. 1. 21. q. 1.
Et c. dudum
de elect.

L'Autore.

4. dist. 9. q.
unica ar. 2.

Soto ibid.

L'Autore.

L'Autore.

dell' Illustrissimo Monsignor Patriarcha Giovanni Trivisano buona memoria, a' quali Dio doni per sua pietà requie, & riposo, mentre quello fu Prouano nella collegiata Chiesa di S. Agostino, la notte di Natale del 1570. Ma è da presumere, che ciò hauesse fatto, e celebrato con la dispensa del Papa.

14 Si dimanda? Vn Sacerdote, mentre diceua Messa, & hauendo pigliato l'hostia, per volerla consecrare, & dicendo. *Qui prides quam pueretur, accipit panem, & gratias agens, benedixit, fregit, &c.* Et in questo gli calco detta hostia dalle mani in terra ilquale trouatosi confuso, nè sapendo quello, che douesse fare se doueua mandare a torne un'altra per il Chierico, o pur se doueua ritorre quella da terra, ilquale poi si risolse di ritorre quella da terra, & la consecrò, seguitando esso Canone, dicendo, *Et dixit, accipite, & manducate. Hoc est enim, &c.* se peccò? *Resp.* di sì, & secondo la trascuraggine, o poca auuertenza, ch' hebbe in consecrare essa hostia in sacrameto, così fu il peccato più graue, o men graue, o mortale, o ueniale. Imperoche, se ciò accadde totalmente per poca cura, o per poca attentione, che haueua, senza dubbio mortale, & grauemente peccò. Ma se per vna disgratia ciò accadde, peccò uenialmente, & benissimo fece a ritorla da terra, più che hauer mandato a torne un'altra hostia, per il scandolo maggiore, che si haurebbe dato al popolo, benché non fosse consecrata, ma in procinto di consecrarla, per cioche meno diuotione haurebbe fatto generare nel popolo, & forse haurebbe fatto generare dispreggio, & qualche incredulità. Al qual caso io mi trouai presente, & così lo consigliai, per cioche haueua animo detto Sacerdote di pigliare un'altra hostia, & lo disconsegliai, & gli ritolsi io con le miei mani quella di terra. Ne però fu restata la terra, o il scabello altrimente, per cioche quella non era consecrata: Del qual caso se ne confesò, & ne fece penitenza condecete al caso fortuito.

P. Autore.

15 Si dimanda? Vn religioso, o altro Sacerdote douendo comunicare molte persone, uolendo fare sacramento, portò (andando a dir Messa) molti comunicchini per consecrarli, & gli pose sopra il corporale, dopò celebrato, & comunicare molte persone, saluò il residuo del sacramento fatto, & andò in sagrestia, dopò un'altro Sacerdote andò a dir Messa nell'istesso altare, & trouò sopra la touaglia, doue si stendeva il corporale vn comunicchino, non sapendo se gl'era consecrato, sì, o pur no, dimandò esso sacerdote, che haueua già celebrato all'hora, se gli era consecrato, alquale gli disse, che no sapeua, onde esso Sacerdote per assicurarsi, consecrò detto comunicchino, & lo prese con l'hostia, hauendo intentione, se non era consecrato di consecrarlo, ma se gli era consecrato di non consecrare, se peccò? *Resp.* di no, perche era dubbio, & fece bene, per cioche se ben gli era consecrato, detta noua consecrazione repetita, no pregiudicaua esso sacrameto. Ma haurebbe fatto meglio a cōsecrare l'hostia sua, & poi pigliata q'lla, & anco il vino consecrato auanti l'oblazione, pigliare l'hostia ritrouata.

P. Autore.

16 Si dimanda? Vn sacerdote celebrando, mentre pose il uino nel calice gli pareua di sentire all'odore, quel uino esser aceto, ma però non sapeua certo, ilquale per non scandalizzare, o fare aspettare il popolo di mandare a torre dell'altro uino, seguitò la Messa, & consecrò, dopò nel fumere quello, trouò quel uino, non esser totalmente aceto, ma preparato a farsi aceto, & esser pongente, se quel uino sia consecrato? *Resp.* che non essendo ancora fatto aceto, ma preparato a farsi aceto, di sì. Ma dirassi bene, che esso sacerdote peccò grauemente, & tanto maggiormente, quanto poteua facilmente mandare a torre dell'altro uino buono, & non mandò, ma se non hauesse potuto haure altro uino per nissun modo haurebbe peccato, nè anco uenialmente.

P. Autore.

17 Si dimanda? Vn sacerdote dicendo Messa, & mentre uolse ponere il uino nel calice, trouò quello esser aceto, benché non forte, nè per modo alcuno puote hauer altro uino; Per ilche consecrò, se peccò, & sia quello aceto consecrato? *Resp.* che grauemente peccò, & ditto aceto non hauendo sostanza di uino, non esser consecrato altrimente, & più presto doueua lasciare di proseguire il dire la Messa, & di sacrificare, per cioche **GIESV CHRISTO** consecrò il uino, & non l'aceto.

Et l'istesso dice si douersi fare dell'hostia, quando probabilmente sapeuse, che fosse altra materia, che di frumento: se bene fosse scandalo al popolo, per cioche più tollerabile farà questa sorte di scandalo, che commettere idolatria, & far contra il precetto, & ordine di Christo, & di santa Chiesa.

Del

Del Consenso, ouer Consentire ad alcuna cosa. Cap. CXXXVIII.
Vedi anco Piacere al mondo. Et Permissione.

S O M M A R I O.

- 1 Consentire p' cōpiacere, si pecca bēche per bisogno ciò si facesse, & non compiacendo, se peccasse.
- 2 Acconsentire ad alcuna vendetta, benché iacutamente, si pecca. Quando sia lecito il consentire, & compiacere altrui.



Si dimanda? Vno essendo amico d'alcuna persona, allaquale per non scompiacerli, acconsentiu ad ogni sua attione, o per farli piacere, ouero, perche riceueua da lui alle uolte alcuni fauori, o qualche donatiuo, o guadagno, se peccò? *Resp.* di sì, quando conosciuto hauesse, che questo suo acconsentire, o compiacere fosse tornato in dishonor di Dio, o in danno dell'anima sua, o del suo prossimo, et andio che gran donatiuo, o guadagno da quello hauesse sperato, o riceuuto, benché ancor fosse potero, & che con quello sostentasse se, & la famiglia sua, per esser questo suo guadagno illecito, & con peccato, potendo però far di manco, cioè lui hauesse molte volte quello ammonito, che ciò facesse, & che per sue ammonitioni, o ricordi, quello non si hauesse uoluto rimouere da quelle sue operationi, o peccati, per cioche quando lui questo hauesse usato, e che fosse posto in estrema necessitā di uiuere, nè per cagion sua in ciò s'hauesse esercitato, nè operato, non peccò, se non almeno uenialmente. Ma se lui poteua di meno senza praticar con lui, nè fosse stato posto in troppa estrema necessitā, haurebbe peccato mortalmente.

Ca. Petrus de homici.

- 2 Si dimanda? Vno hauendo riceuuta alcuna ingiuria da alcuno, ilquale per non bastargli l'animo di vendicarsi, taceua; Ma sapeua bene, che i suoi parenti, o amici n'haurebbono fatto vendetta per lui, si come poi fecero, con grandissimo danno della ingiuriante, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando espressamente quella non proibì; ouero, dato, che ciò non hauesse voluto fare, nondimeno acconsenti in alcuna delle noue maniere dette altroue, cioè, o col comandare, o consigliare, o consentire, o lodare, o ricettare i malfattori, o aiutare, ouero per non hauer impedito alla uendetta, o con parole, o con opere, ouer non auisò, potendo però auisare, e douendo farlo, come altroue hauemo detto, peccò mortalmente. Si come anco ben dice il Nauarro, & altri Dottori.

Ca. 15. nu. 18. & c. 11. nu. 12.

Del Consigliare alcuno. Cap. CXXXIX.

S O M M A R I O.

- 1 Il consigliare bene, & realmente, succedendo poi male, si pecca, & perche.
- 2 Consigliare alcuno ch'habbia torto, si pecca, & si è tenuto alla restititione de' danni.
- 3 Il procurare ingiustitia contra chi ha ragione, si pecca, & si è tenuto alla restititione.
- 4 Consigliare a far alcun male piccolo, per schifarne vn maggiore, esser lecito.
- 5 Il consigliar vn ladro a robbar poco, acciò non robba molto, non si pecca, & perche.
- 6 Consigliar a douer ferire uno acciò quello non sia ammazzato non esser peccato, & perche.
- 7 Consigliare di far dispiacere ad alcuno per scampare, & euadare quello di alcuno altro, non esser lecito, & si è tenuto alla restititione de' danni di quell'altro.



Si dimanda? Vno dette alcun consiglio al suo prossimo, e con buona fede senza inganno, malitia, e fraude del prossimo: Per ilche colui, che fu consigliato, per detto consiglio, errò. Se colui, che dette il consiglio, peccò? *Resp.* di sì, ogni uolta, che non gli usò tutta quella diligenza, che doueua, & apparteneua al dare il consiglio, e secondo la qualità, & importanza della cosa, per sapere come consigliare. Per ilche coprèdesi, quāto deueno esser circospetti coloro di qualòque stato, grado, cōditione, e qualità, che uogliono dare consiglio.

Nau. c. 170. nu. 131.

In 4. di. 15. q. 17. art. 3. dub. 2.

figlio ad altri, percioche colui, ch'ha da consigliare (come dice Gabriello) alcuna cosa, non si deue confidare tanto in se stesso, e nella sua prudenza, che sia dalla propria prudenza fascinato, & offuscato, ma deue ben vedere di non errare, nè essere cagione di errore, acciò non resti obligato à rifare i danni, che forsi potrebbero seguire per il suo consiglio. Onde in questa propositione, lui sarà tenuto (per il consiglio semplice dato) à sodisfattione de' danni, & interessi: ma se il consiglio sarà dato da lui maturamente, & con prudenza, non sarà tenuto a cosa alcuna.

- 2 Si dimanda? Vno ritrouandosi hauere della robba altrui, in qualunque modo, il quale le volena restituirla, ma à tempo della sua morte, per se, o suoi heredi; Ma li creditori, che voleuano la sua robba, lo fecero chiamare in giudicio, il quale si consigliò con auocati, o con altre persone a lui confidenti, per prolungare il tempo, & straccare la parte, se detti consiglieri peccorno, hauendolo consigliato a qualche proroga di tempo? *Resp.* di sì, e mortalmente, essendo il debito d'importanza, oltre, che sono tenuti alla restituzione del lor proposito, quando però conobbero lui hauere il torto, & che doueua pagare quanto prima, hauendo il modo di pagare, quando quello non voglia pagare, nè deueno alcuno di loro esser assoluto, se prima non restituirà, ò farà restituire.
- 3 Si dimanda? Sono alcuni di qualouque stato, grado, o conditione, che consigliorno, & procurorno, che'l suo Rè, ò Principe, ò altro Signore particolare, ò giudice, che fosse, non douesse restituire la robba del suo prossimo, ò del tale, &c. ouer pregauano esso Principe, o Signore, a douer fauorire il tale, che per hora, o fin'al tempo, o mai habbia da restituire la tal cosa al tale, al quale veramente era debitore, se peccorno? *Resp.* di sì, senza alcun dubbio, e mortalmente, & non solamente esso debitore peccò, ma anco essi consultori, o fautori tutti, con esso Principe, o Signore, qualouque sia, che si operò, & fece, che quello non douesse pagare, quando però hauesse potuto pagare, & sono tenuti tutti insolido a pagare del loro proprio.
- 4 Si dimanda? Vno era apparecchiato di fare vn gran male, per ilche vno consiglio costui a douer fare un'altra sorte di male, che non era così grande, per fare, che quello euirasse quel maggiore, se peccò? *Resp.* Se il consiglio, che lui dette, fu per ritrarre colui da quella mala opinione, nè poteua altrimenti ritrarlo, ò impedirlo, se non con commettere simile sorte di male così picciolo, dirassi di nò, anzi hauer fatto opera loduole, poi che d'vn gran male, che si poteua dà quello fare; s'ha fatto vn picciolo. Si come per questi altri casi piu chiaramente uedere si può.
- 5 Si dimanda? Vn Mariolo era deliberato robbare a vn suo vicino il suo scrigno, doue era tutta la ricchezza di quello in gioie, che importaua mille, o piu ducati, uno che sapeua la uolontà di questo Mariolo, nè lo poteua altrimenti ritirare, lo consigliò, che gli robbasse solamente li danari ch'erano 300. scuti. Et non le giogie, acciò non fussero per alcun tempo uenute in cognitione, se peccò? *Resp.* se tanto la cosa di ualore, che era deliberato robbare, quanto ancora quella di minore importanza era d'un medesimo padrone, dirassi di nò, che esso consultore non peccò, per il consiglio dato, anzi esser degno di lode, poiche senza l'altrui danno; ha conseruato col suo consiglio la robba al padrone, quanto hà possuto, per non trouargli altro impedimento piu sicuro, & così assolutamente consiglierà fare un male, per euitarne un maggiore, perche uedeua la intentione di costui essere al minor male, in quel miglior modo, che si può.
- 6 Si dimanda? Vno era per ammazzare un suo nemico, per ilche da un suo amico fù consigliato a darli una ferita sola, che era a bastanza, per ricoperatione del suo honore. Onde per detto consiglio, così fece, se peccò? *Resp.* di nò, poiche maggior danno poteua seguire per la morte di quello, che d'una sola ferita, o due. Onde è piu tosto degno di lode, che di biasimo, non lo potendo altrimenti ritirare dal fare qualche effetto simile.
- 7 Si dimanda? Vno era per fare alcun dispiacere, o danno a N. Per ilche uno lo disconsigliò, & lo consigliò a farlo a P. se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, benche uolesse gli facesse minore male a P. che à N. Imperoche non è cosa giusta consigliare douer si fare un male, benche picciolo a uno, per scampare il danno, o male d'un'altro, con l'altrui giattura, onde sarà tenuto al danno, & interesse di P.

Cor. 2. par.
de restit. in
particulari.
c. 5. nu. 4.

Cor. ibid.

Cor. ibid.

Cor. ibid. So
to li. 4. de
iust. & iur.
q. 7. ar. 3.

De con

De Consigli, che si danno che, non si vorrebbero per se. Cap. CXL.

Vedi Restititione nella Roba.

Consigli de' Confessori à Penitenti, come. Cap. CLI.

Vedi anco Ammonitione del Confessore al penitente.

S O M M A R I O.

- 1 I Confessori, che non fanno, se siano uini nelli confessioni, quello, che deueno fare.
Il consiglio, che deueno dare i confessori à penitenti, quale.
- 2 Il Confessore, che ha uita uisita la confessione d'alcuno, che suole esercitare alcuna arte, o officio, lecito, & l'esercitia illecitamente, & lo licenza da se senza altro pecca, & perche.
Se il confessore, dopo uisita la confessione deue fare conoscere al penitente la grauezza del peccato, e qualità della sua arte, come, quando, & perche.
- 3 Il Penitente, che esercita alcuna professione buona, & mentre l'esercita gli commette molti peccati, se il confessore lo deue assoluere, & perche.
Il confessore, che consiglia alcun penitente à douer lasciare alcuna professione, & che per suo consiglio quello n' esercita un'altra peggiore, pecca, quando, & perche.
Il confessore deue consigliare il penitente, acciò si correggi dal peccato, & non acciò quello incorra in maggior peccato.
- 4 Il confessore, che sà in confessione il penitente commettere qualche peccato nella sua professione, o per commodità, o per la professione, & lo consiglia a lasciar quella, & farne vn'altra peggiore, sapendolo, pecca, & perche.
Il confessore, che sà il penitente robbare poco in la professione d'alcuna arte, & sà, che lasciando quella, robbarà molto piu in un'altra, & lo consiglia a lasciarla, pecca.
Mai dal confessore, o d'altra persona si deue consigliare alcuno, che lasci un'ufficio, o professione, per farne un'altra peggiore, & perche.
Il consiglio, che deue dare il confessore, al penitente, acciò non incorra in qualche maggior peccato, per farli lasciare, il minore.
Se al confessore basta, di farsi promettere dal penitente a douer lasciare alcuna arte lecita, fatta per causa d'esso illecita, & assoluere.
Dal confessore, quando si ha da comandare al penitente, che lasci alcuna arte, ufficio, o professione, benche pigliasse occasione da lui di peccare.
Il penitente non si deue assoluere, se non propone di lasciare alcuna arte, ufficio, o professione, & perche.
Se dal confessore si deue consigliare assolutamente lasciare alcuna arte, o professione lecita, per fatta illecita da lui, & perche.
- 5 Il confessore, che non ammonisce il suo penitente nella confessione, a douer fuggire, o lasciare l'occasioni di peccare, pecca, & perche.
Se il confessore deue consigliare il penitente, che si confessi spesso, o facci altre deuotioni, & opere pie, & perche.
Se il confessore deue restare di consigliare il suo penitente al ben fare, benche s'apesse di certo, che quello non le farebbe, & perche.
- 6 Il confessore, che sà, & conosce, che il suo penitente è dedito ad alcun uizio, ne lo consiglia lasciarlo, pecca, come, & perche.
Il consiglio, & essortatione, che deue dare, & fare il confessore al penitente, che conosce essere inclinato à qualche uizio.
Ricor di amoreuoli, & timorosi, che deueno dare al penitente il confessore, acciò si lenino dal peccato, nel quale fosse inclinato.
- 7 Il confessore, che sà, & uede, che il penitente uà spesso da lui, per consolarsi, & denarsi da qualche peccato, nè lo sà consigliare, o consolare, pecca.

Il con-

Il confessore, che non ha carità, non ama Dio, nè il prossimo, per il che non deve nè anco confessare, & per che.

Il sacerdote, che non sa confessare, nè consolare, o consigliare il penitente, non deve confessare, & per che.

L'ufficio del confessore qualce sia, & la persuasione, che deve fare verso il suo penitente immerito in qualche uizio.

Auvertimento à confessori circa il modo di saper consigliare i suoi penitenti, per consolarli, & aiutarli dai peccati.

8 *Il confessore, che consiglia il penitente a dover fare uoto, o di farsi promettere di mai più incorrere nel tale vizio, pecca mortalmente, & per che.*

Il confessore, che non vuole assolvere il penitente, se non li giura, o promette, o fa voto di non far più il tale peccato, pecca mortalmente, & per che.

Il confessore, che non rimuove il penitente con la disposizione a levarsi da qualche peccato, ma lo rimuove per uia di giuramento, o di uoto, pecca mortalmente, & per che.



Essendo che molti sacerdoti facciano professione di confessare, o per pratica, o per teorica, & molti di questi, per dirla fuori de' denti, non fanno se siano uivi, per tanto n'è parlo formare anco questo capitolo, particolarmente del Consiglio, che essi confessori deueno dare à suoi penitenti, & particolarmente à quelli, che non sono molto istruiti, & per i semplici, & idioti, & anco pertinaci penitenti, come deuesi esercitare nelle loro mercantie, traffichi, officij, & arte, nelle quali, il più delle uolte, & la maggior parte delle genti sogliono peccare, per non sapere esser peccato, quell'arte, o officio, che da loro si esercita. Onde il prudente, & accorto confessore, che deve sempre inuigilare, per guadagnare l'anime a Christo nostro Creatore, & Redentore, & hauer gli occhi di Argo, deve esser auertito, con non sempre consigliare, o disconsigliare i penitenti a fare, o non fare lo tale ufficio, la tale arte, o esercizio, o professione. Per tanto ponere quì sotto alcuni casi, acciò con la lettura d'essi, più facilmente possino essere cauti, come deuesi auertire, & consigliare da loro gli penitenti, & con non illaquearli da sua posta essi confessori nel consigliare i penitenti.

2 * Si dimanda? Vn confessore, dopò udita la confessione di un suo penitente, che soleva esercitare alcuna arte, o ufficio, che per sua natura gli era lecito, ma con il suo esercizio lo rendeva illecito, al quale dopò datoli la penitenza, & l'assoluzione sacerdotale, licentiò quello da se, senza darli altro auviso, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, per il che al penitente sempre dopò scoltato, deuesi far conoscere la grauezza, & qualità, & anco la quantità de' suoi peccati, acciò quello uenga per la sua grauezza à compotione tale, che si facci contritto, & se possibil sia perfettamente, & farli conoscere, come la sua arte sia cattua, o possi venir buona; essendo che lui la renda cattua, & se la deve esercitare, ouero se la possi esercitare, ò pur nò. Ma notasi questo, che non se consigliasse di lasciar quella, che è buona: & che per caso di una trista, che egli fa, non ne facesse un'altra poi peggiore, come per esemplo.

3 * Si dimanda? Vn Confessore dette per consiglio à un suo penitente, che douesse lasciare vn certo ufficio, nel quale, in uero egli faceua, mentre l'esercitava, molti peccati mortali, Per il che il confessore non lo uoleua assolvere, s'egli non lo lasciava: il quale lo lasciò, ma lo messe in un pericolo tale, con questo suo consiglio, ch'egli si ritrouaua in un stato eguale; o in vno molto maggiore, di peccare molto più mortalmente, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, per il che (come ho detto) il confessore deve consigliare esso penitente, acciò quello si corregga, & muti in miglior stato, & non in un'altro eguale, o di maggior pericolo di peccare, come interuenne a uno, ch'io conosco, che *decidit in Syllam, cupiens uiuere Caribdim*. Per il che comprendesi quanto importa il saper consigliare.

4 * Si dimanda? Vno esercitava un'ufficio, & in uero, mentre quello esercitava conmetteua qualche peccato, per una certa commodità, ch'egli haueua in esso ufficio, o arte, il quale confessatosi di ciò, & dicendo al confessore, che ogni uolta, ch'egli non faceua questo ufficio, era forzato di adulterare, o di robbare, & simile; per esser

lui

lui mercante, o fare altra cosa simile; Onde il confessore poco accorto, lo consigliò, che per ogni modo non facesse più quella mercantia, onde quello si pose à robbare per lo consiglio molto maggiormente, per il che fu impiccato, se detto confessore peccò? *Resp.* con l'istesso Nauarro di sì, per il che non è mai da consigliare alcuno, che lasci un'ufficio, acciò poi nè facci un'altro peggiore. Però notasi, che questo li deve bastare al confessore, che'l penitente proponga di mai più fraudare nessuno, & sodisfare ciò, ch'egli è obligato. Però altra cosa si ha da dire dell'ufficio, che non si può esercitare senza peccare mortalmente, Imperoche all'hora s'ha da comandare, che lo lasci, ancorche da lui pigliasse occasione di peccare più, nè si deve assolvere, s'egli non propone di lasciarlo, ma non che assolutamente si deve consigliare a lasciar quello, che si può esercitare senza peccato, se bene lui pigliaua occasione da quello di peccare, ma basta ui promettere di non peccare più & che si sforzi con ogni suo potere.

5 * Si dimanda? Vn confessore ascoltò la confessione d'uno, che non si asteneua da certa mala sorte d'occasioni, per le quali ne pigliaua occasione di peccare, & mortalmente, & spesso, come quello, che seguittaua le male compagnie, le conuersationi pericolose, & altre cose simili, & esso non l'ammonì, inanti l'assoluzione, che douesse fuggire, & lasciarle, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, imperoche questo è ueramente l'ufficio suo, non ostante che esso penitente lo sapesse meglio, che niuno altro, che sogliono farlo peccare. Et deve consigliarlo, anco, che si confessi spesso, che ascolti le prediche, che ricerchi da buoni, che faccino orationi per lui, acciò si conuertì a Dio, & che cerchi la compagnia di uirtuosi, benchè esso confessore sapesse, ch'esso penitente non attendesse il suo consiglio, nè queste ammonitioni sue, con tutto ciò non deve restare di consigliarlo, & ammonirlo, che lasci le predette pratiche, conuersationi, & compagnie, per salute dell'anima sua.

6 * Si dimanda? Vn confessore, confessando un penitente, uedeua, che quello era molto tentato d'alcun uizio, o di carne, o di odio, o di rapina, &c. al quale, dopò confessato, non li dette alcun ricordo particolare sopra di ciò, ma solamente li dette l'assoluzione, nè cercò di consolarlo, & darli quello consiglio pertinente a lui, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, per distorlo dal predetto uizio, & lo deve consigliare, che cerchi aiuto da Dio, & da' suoi Santi, che li doni contritione, & forza d'astenersi dal tal uizio, & che l'aiuti a poter resistere a questa sua tentatione, & guadagnarla con uittoria. Et anco darli questo altro consiglio, dicendoli, che alle uolte, & spesso debba pensare alle pene dell'inferno, che lui farà per patire in quello, quando si lascerà uincere dalle predette tentationi, ricordandosi, che sono grandi, atroci, & intollerabili, & eterne. Et contra lo nemico, che li porta alla memoria detta tentatione, che dopò potrà fare penitenza, per la quale Dio poi per sua misericordia li perdonerà. Et anco dargli questo altro consiglio, che pensi, & ripensi molto bene, quanti ne muoiono di morte subitanea, in acqua, in fuoco, in questioni, & in altri simili accidenti. Che debba pensare ancora a questo, quanti siano quelli, che perdono il giudicio con i corpi, con frenesie, & con altre simili cose, che accalear sogliono, & a punto all'ora, quando se gli deve più pensare, onde muoiono senza memoria, senza contritione, senza i santissimi Sacramenti di Santa Chiesa, impenitenti, oppressi dal demomo, & simili.

7 * Si dimanda? Vno era molto oppresso, & legato con alcun uizio, il quale per trouare rimedio a questo suo uizio, l'elso s'andaua a confessare, per hauer qualche consolatione dal confessore, ma esso confessore, come poco instrutto, & senza carità, non gli dette, o non gli seppe dare alcun buon consiglio, se peccò? *Resp.* col l'istesso di sì, per il che se lui non ha carità, non ama Dio, non amando Dio, non ama nè meno il suo prossimo. Per la qual cosa lui non deve mettersi a fare questo ufficio di confessare, & se non sà farlo, meno deve esercitarlo: Imperoche l'ufficio del confessore, & del Padre Spirituale è, quando si uede qualche pouero peccatore penitente, che sia legato itrettamente con alcun uizio, di persuaderli, che proponga fermamente, che se mai più lui tornerà in esso uizio a peccare, o in altro maggiore, come sono alcuni, che sono tanto dediti alla carne, che di fornicatore, che gli è, si farà adultero, incestuoso, Gomoresco, & simili peccati maggiori. Per tanto (dico) buona cosa è, di disporlo alle uolte se mai più tornerà in il fatto, & si fatto uizio.

Sic ca. Quatuor. di pa. dist. 5. Andri. in 4. de sac. conf. q. 4. col. 23.

Ibidem.

Ibidem.

In Manua le in ca. 26. nu. 24.

L'Autore.

Ibidem.

uitio, di uoler fare uolontariamente la tale, o la tale penitenza, come di discipline, di digiuni, di peregrinationi, di limosine, d'Orationi, & altre aspre, ouero altre simili opere pie, a gloria d'Iddio. Ma auuertisca nel modo, che lo consiglia, che'l consiglio non fosse tale, che quello cascasse in doppio peccato: come per esempio.

- 8 * Si dimanda? Vn penitente, essendo molto, & strettamente legato con alcun uitio, s'andò a confessare, al quale il confessore dette per consiglio, acciò più non incorresse in si fatto uitio, che douesse giurargli, ouero facesse voto di mai più ricascare in si fatto uitio, se uolena essere assoluto da lui di si fatto peccato: Quello desideroso dell'assoluzione, & di rileuarsi da peccato, li giurò, o fece uoto di mai più ricascare in si fatto peccato. Perilche quello l'assoluette. Ma dopò esso penitente ricascò ancora una, o piu uolte nell'istesso peccato, o in altro maggiore, se detto confessore peccò, per hauerli dato detto consiglio, ch'egli giurasse, o facesse uoto? *Resp.* con l'istesso di sì, & mortalmente, poiche egli è stato cagione, che quello ha fatto il spergiuro, & è frattore del uoto: Imperoche lo deuua consigliare a leuarsi da si fatto peccato, ma non con giuramento, o uoto: Eccetto con la disposizione detta nel precedente, caso, di fare la tale, o la tale penitenza.

Ibidem. Et in addit. re pe. ca. Quando de consecrat. dist. 1. nu. 178. Arg cap clericos de cohabit. de. et mul.

Della Consuetudine di scuotere Decime, ò Quartese, o altra cosa.

Cap. CXLII.

Vedi Decime. Casi riservati. Et Confessione, che si fa in aliena Diocesi.

Della Contentione, ouero Alteratione. Cap. CXLIII.

S O M M A R I O.

- Contentione, che cosa sia, & se con bestemmie, o giuri, si pecca.*
- 1 Il contendere con il Superiore, esser peccato, & quando no.
 - 2 Il penitente, che contende col suo confessore circa la sua salute, pecca & perche. Il confessore, che instruisce il penitente per sua salute, & cognitione del peccato, non deue il penitente contendere, o disputare con quello, & perche. Il penitente, che con astutia vuol conoscere l'ignoranza del suo confessore, pecca. Il confessore, che per imparare alcuna cosa curiosamente disputa col confessore, ouero per sentire diletto in quella, pecca & come.
 - 3 Il discepolo, che contrasta col precettore, pecca, & come, secondo il fine.
 - 4 Colui, che contrasta con alcuno per superarlo in parole, o con superbia, o per impotenza, & simili, pecca. Se la contentione sarà con giuri, & bestemmie, sarà graue peccato.
 - 5 Contendere con modo disordinato, & con indebiti circoli, & (benche per modo di disputare) si pecca. Il contendere per difendere la uerità, o il falso, secondo il fine, si pecca. In tre modi s'impugna, per disputare, per far proua dell'intelletto d'alcuno, & per malitia, o dispreggio, i quali secondo il fine, così si pecca.
 - 6 Il contrastare di cose giocose, & con bugia, si pecca uenialmente, & secondo il fine, & la perfidia. Il contrastare con perfidia, o con colera, esser peccato per il pericolo del scandalo, o di qualche giuramento, &c.
 - 7 Impugnare alcuna cosa dubbiosa (benche semplicemente) si pecca, se con impeto, o ostinazione, grauemente.
 - 8 Contrastare d'alcuna falsità con basimarla, esser ben fatto, quando non sia per giatanza, o con ira, & strepito. Contrastare con scandalo, o danno d'alcuno, & simili, si pecca.

Armit. de cōtentione. n. 1.

Contentione, ouero Alteratione, altro non è, ch'una certa contrarietà di parole. La quale può farsi in due modi, o quanto al modo del parlare, mentre si contrasta, ouero quanto all'intentione di colui, che contrasta, si come intenderassi negli seguenti

genti casi,oueramente dicemo, come esso cicerone dice. Contentione essere un parlare, che nasce da cose contrarie, & quando si contrasta con bestemmie, o giuramenti, à torto, ouero per dispreggio, o per superbia, o con ira, & simile, laquale contentione è un peccato molto graue, massimamente, quando s'ha il torto. Et è una delle figliuole della superbia.

- 1 Si dimanda? Vn suddito, o altro inferiore contrastaua col suo Superiore d'alcuna cosa, che quello gli comandaua, se peccò? *Resp.* se'l precetto, o monitione, o auuertimento era in salute dell'anima, o dell'honore, ò utile suo, senza alcun dubbio, dirassi di sì, & se quello fuori d'ogni ragione, o disordinatamente, procedette in essa contentione, sopra qualouque cosa, rispetto alla persona, con laquale contrastaua, & anco rispetto alla qualità del negotio, per non essere cosa da douerla contenere, ma graue è d'importanza, dirassi hauer peccato per ciascuna di queste predette cose mortalmente. Et anco s'egli era Prelato, ò suo Superiore, o suo precettore. Eccetto però, che nõ g'hauesse comandato per qualche sua passione, o interesse, & non per zelo d'amore, o di carità del suo honore, o utile, e salute, nè hauendo altro spediente di correggerlo, o ammonirlo, prese questa uia indirera.
- 2 Si dimanda? Vn penitente confessandosi, contendeva col suo padre spirituale d'alcune cose concernenti alla sua salute, propria, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche, essendo cose conuenienti, & giuste, se bene le pareuano, quanto alla sua opinione dure, & contrarie, rispetto all'habito mal fatto, doueua acquietarsi, & non contrastare con quello, con rimproverarli forsi quello, che ha fatto, o fatti lui, ma accettare tutto quello, che per beneficio della sua salute se l'imponeua, & non replicare parola alcuna. Et quando esso confessore (essendo però dotto, perito, & pratico) gli daua ad intendere, & farlo capace, che cosa sia peccato, & quale non sia, quello, che doueua fare, & quello, che non doueua fare, doueua crederli, & non disputare con lui. Imperoche se con mala intentione, pecca mortalmente, ma se detto contrasto hauesse fatto forsi per imparare al cuna cosa, o per hauere quello piacere d'imparare non peccarà, o peccarà uenialmente. Et quando ciò fece non per imparare, ma piu tosto per far proua di quello, & della sua dottrina, fingendo d'essere ignorante, & poi scoperta l'ignoranza del confessore, se ne burlò, & ridè, sprezzandolo, peccò mortalmente.
- 3 Si dimanda? Vn discepolo, mentre, che il suo Precettore gli insegnaua alcuna cosa, lui per pigliarsi spasso, o per dispreggio del precettore, contrastaua cò qllo se peccò? *Resp.* di sì, imperoche. *Non est discipulus supra magistro*, al quale se li deue hauere credito, & honorarlo, temerlo, & offeruarlo. Perche *Præceptor dat bene esse*, disse quel gran Principe, essendo interrogato da certi, a chi lui doueua hauere più obligo? o al padre, o al precettore? Nè altro disse, che *Pater de dei esse, præceptor autem bene esse*, per lequali parole scuopresi, il grande obligo, che deue hauere il discepolo al suo precettore in ogni tempo, & in ogni occasione. Poiche le cose spirituali di longo auanzano, & superano l'essere di natura, & potrebbe essere, che per rispetto delle parole, o del poco conto, che il scolaro tenesse al precettore, che peccasse mortalmente. Et se nelle parole, mentre, contendono, se mischiassero (come suole accadere inauertentemente) parole offensive, o ingiuriose, o bestemmie, o giuramenti falsi ouero parlasse con acerbità, & simili, sarà senza dubbio peccato mortale, & graue, & dalla giustitia merita anco castigo.
- 4 Si dimanda? Vno contrastando con alcuno, diceua parole acerbe, o illustorie, o con gridi, o con impatienza, o con dispreggio, o con una certa superbia, confidandosi, & compiacendosi in quelle, tante uolte replicandole, per essere lodato da chi l'udiuano, se peccò? *Resp.* di sì, & alle uolte mortalmente, per le circostanze. Et questa sorte di contentione, dirassi essere figliuola della superbia, o della vanagloria. Et se in questa contentione gli farà stare bestemmie, o giuramenti, o spergiuri, tanto maggior peccato, & più graue sarà. Oh mondo quanto ne sei pieno di questi tali.
- 5 Si dimanda? Erano alcuni, che contrastauano insieme, per modo di disputare, con qualche indebita circostanza, quanto al modo d'impugnare, se peccorno? *Resp.* di sì, imperoche ogni uolta, che gli sia alcun procedere disordinato, sempre gli concorre il peccato ueniale, o mortale secondo le qualità sopraditte, si come fecero quelli discepoli, che contrastauano del primo luogo inanti Gesu Christo, il quale non era da contenderli;

Cor. 1. par. de cōtentione. de uana gloria. c. 1.

Coro. ibid.

Alessandro. Magno.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

S. Lm. c. 22.

In quanti modi si può peccare mortalmente per contrastare, et senza peccato.

tenderfi; Perilche furono anco ripresi da quello, i quali peccorno venialmente, perche ciafcuno desideraua, ma non per atto di superbia, o d'ambitione, ma senza hauer mala intentione, onde per questo loro desiderio furono scusati dal peccato mortale: Impe roche si può peccare uenialmente, o mortalmente, secondo l'intentione di colui, che contende, mentre difende la uerità, o la falsità, & con quale intentione. Alche può esser in tre modi, cioè quando una cosa s'impugna per modo di disputare, & stare in simile esercizio. Secondo per tentare, & fare esperienza dell'altui intelletto, & giudicio, nelli quali dui modi, ogni uolta, che non gli sia alcuna circostanza indebita, quanto al modo d'impugnare la uerità, per concluderla, etiamdopo per uia di disputare, o in ingiudicio, per calunniare essa uerità contra giustitia, ouero nelli ragionamenti, per infamiare, & offendere il prossimo in alcuna cosa notabile, peccarassi mortalmente, & forsi anco farassi senza peccato ueniale.

Coro. ibi.

6 Si dimanda? Alcuni contrastano d'alcune cose friuole, & di poca sostanza; con difendere vna bugia giocosa, & ueniale, se peccorno? *Resp.* se la cosa fu di poco momento, sarà ueniale, etiamdopo che sia bugia, ma però ueniale, sarà anco essa contenta ueniale. Eccetto, che per perfidia immoderatamente, con saltare in colera, o confermarla, dicendo essere così con qualche giuramento, perche in questo caso sarebbe forsi mortale, per il giuramento, o altra circostanza.

Coro. ibid.

7 Si dimanda? Vno così semplicemente propose alcune cose, & le impugnaua, non curandosi piu che tanto, se fossero vere, o false, se peccò? *Resp.* di sì, ma uenialmente eccetto però, se quelle non l'hauesse impugnate con qualche forte d'impeto, & ostinazione, imperoche etiamdopo, che lui sapesse quelle essere vere, nondimeno con tutto ciò, pure li uorebbe contradire, & impugnarle, nel qual modo impugnandole, peccarebbe forsi mortalmente, secondo il modo, fine, & intentione.

Coro. ibid.

8 Si dimanda? Vno contrastando di alcuna falsità, impugnaua non esser ben fatta, & esser cosa vergognosa, se peccò? *Resp.* di no, ma esser cosa uirtuosa impugnare contra la falsità, quando sia con debito modo impugnata, imperoche, se con qualche indebito modo fusse, o con gridi, o con strepiti, o con parole aspri, o con qualche uana gloria, sarebbe poi ueniale, se però non si facesse per giatanza. Ma se la contentione fosse tanto mal circostantionata, o che la fosse con scandalo, o con danno di alcuno, o con giuramenti, o bestemmie, all'hora sarebbe forsi mortale.

Della Continenza Matrimoniale. Cap. CXLI III.

Vedi Collatione di Ordeni Ecclesiastici al caso ottauo. Et Matrimonio impedito.

Del Contraber Matrimonio per uccisione. Cap. CXLV.

Vedi Matrimonio impedito.

Di Contratti di Compagnie. Cap. CXLVI.

Vedi anco Compagnia. Compagnia di comprare, & uendere. Contratti ingiusti. Mercantia di comprare, & uendere. Usura. Prestanza. Loccatori, o Condottori. Cambi. Et assi curatione.

S O M M A R I O .

Contratti di compagnia, che cosa sia, & in quanti modi si faccia, & come diuenti illecita.

- 1 Dar danari in nome di traffico, & riceuere tanto per cento, esser illecito, perche non è contratto di compagnia.
- 1 danari prestati à trafficare, se non si trafficca, non si può dare utilità alcuna.
- Dar danari in traffico, & uolere il capitale saluo, essere usura.
- 2 Dar danari à traffico a chi uende roba in credenza, per molto più caro, essere usura, & perche, & è tenuto alla restititione.

3 Alla

- 3 Alla pedaa non esser lecito dar danari a lasciare, o a godere, uolendo il capitale saluo, benchè siano dotati, & pouera.
- 4 Esser lecito a vno dare li danari, & a l'altro ponere l'industria, & partire p mita il guadagno. Il traffico deue essere uguale, si a quello delli danari, si anco a quello della industria, accio sia lecito.
- 5 Dare, e tuore danari, per assicurare, esser lecito fra compagni di mercantia, e perche.
- 6 Ponere in compagnia i danari col pericolo della usura, & della industria, esser lecito, a soldo per l'ira, secondo la stima fatta fra di loro.
- Colui, che mette li danari, & la fatica in mercantia, esser lecito anco riceuere doppio guadagno.
- 7 Il dare animali con patto li sia reso quanti nè darà, e partire il frutto, essere usura.
- Chi dà animali a nullo cò patto di vendita sani, o liberi essere illecito, & quando sia per lor difetto.
- 8 Il dar danari, ad alcuni per comprarsi animali, per tenerli a guadagno, & a opera, essere usura, & perche.
- 9 Far mercantia con alcuni, & dopo farsi assicurare del guadagno per meno, essere lecito.
- Vn Còpagno nelle mercantie, può leciamente assicurare l'altro, o del guadagno, o tanto per cento.
- 10 Dar danari, ad alcuno per trafficarli, con patto, che esso trafficante habbia solamente vn tanto, esser lecito.
- Il danaro dato ad alcuno per trafficarli, & sia salariato, perdendosi il guadagno, esso salariato sarà tenuto alli danni, & perche.
- 11 Dar danari, o altra cosa in compagnia di traffico a persona di mala conscientia, si pecca mortalmente, & perche.
- Alle persone di mala conscientia, non solamente se li deue dare danari, ma deuesi fuggire, sotto pena di peccato.
- 12 Dar danari in compagnia a marinari, con patto di darli rata portione di loro, alui, essere illecito.
- Dar danari a marinari con patto di un poco di guadagno, & il capitale saluo, esser illecito.
- 13 Prestare danari per trafficare, & stare a rischio, esser lecito, quando non sia proibito dalla leggi l'industria sua.
- 14 Esser lecito ponere tanti danari per uno, & la fatica, & ugualmente partire il guadagno.
- 15 Esser lecito prestare con assicuratione di due, o tre per cento, ma non più.
- Esser lecito prestare con dissalcatione del guadagno, con patto di tanto per cento, pur che non passi cinque per cento.
- 16 Esser lecito prestare danari con patto, che l'trafficante non perda le sue fatiche senza altro guadagno, quando, & come.
- 17 Non esser lecito prestare con patto di parole, che l'capital sia saluo, per tema, ancor che con l'intentione stesse alla perdita, & perche.
- 18 Essere illecito prestare, con saluare la mita del capitale sicura, & altra mita à risicarla.
- 19 Ponere danari da ogni parte in commune, con patto, che l' capitale del danaro sia commune alla perdita, esser lecito, & perche.
- 20 Esser lecito, chi mette più danari in compagnia, riceuere anco più guadagno, per rata portione.
- 21 Far compagnia di danari, & l'uno traffichi quelli senza licenza del compagno, & per caso fallisca, esser tenuto alli danni, & perche.
- 22 Esser illecito uolere il capitale auanzato tutto, finito il tempo di quella, e perche.



Contratto di compagnia, altro non è, che vno accordo, o patto, o conuentione, che si fa fra dui, o tre, o più persone, contribuendo ogn'vno la sua parte in quelle mercantie lecite, e permesse, lequali còpagnie poi in molti modi si sogliono fare, o nelle arti, o nelli animali, o ne' frutti, &c. Et qsta sorte di mercantie in due modi diuenta illecita. Prima quando da alcuno si vuole, che il suo capitale stia al guadagno, & nò alla perdita secondo la sua parte, o rata à tutti.

- 1 Si dimanda? Vno dette mille scudi a un'altro per trafficare quelli, ma lui veramente sapeua, che colui non faceua alcuna sorte di mercantie, nè traffico alcuno, & gli dette detti danari con patto, che gli rendesse tanto per cento, & non altrimenti, come se gli mettesse qualche traffico, se qsto sia peccato? *Resp.* di sì, perche questo nò si chiamerà Giardino de' Sommisti, Parte Prima, Y con-

Contratto di compagnia in quanti modi si faccia.

Meds. lib. I. c. 14. §. 27.

contratto, nè meno compagnia, ma usura palliata marcia; perchè non gli essercita in alcuna sorte di mercantia, & è non altrimenti, come se gli prestasse mille scuti, acio poi gli ne siano restituiti mille, & tantu: per ilche appare essere usura manifesta, perchè bisogna (dico) che siano negoziati detti danari in traffico di mercantia lecita, & non in cambij di questi, che hoggi di si usano al mondo, con uolere il capitale saluo, nè volere stare alla perdita, ma solo al guadagno, ilche è usura marcia.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 27.

2. Si dimanda? Vno dette a un'altro due milla scudi per trafficare, & metterli in mercantia, ouero gli dette in compagnia di un bottegaio, ilquale sapeua, che costui essercitaua detta sua mercantia con vendere molto più caro in credenza, che a danari contranti, se questo sia lecito, & peccato? *Resp.* di nò, che non è lecito questo cambio, o contratto, & è peccato, perchè vende più cara la robba in credenza, che a danari contanti, & è usura, & è tenuto alla restituzione, nè deue essere assoluto, nè l'uno, nè l'altro, si come hauemo detto nel Capitolo dell'usura.

Medi. lib. 1.
ibid.

3. Si dimanda? Vna vedoua dette i suoi danari, mille, o più scuti della dote sua in mercantia, ma con patto, che in capo di tanti anni gli siano restituiti liberi, se costei pecca, per essere vedoua, nè ha con che altro da uiuere al mondo, che col guadagno sicuro di detti mille scuti? *Resp.* di sì, che pecca, nè questa scusa, per essere vedoua, la salua, perchè la commette usura, come quella, che vuole il capitale libero, & il guadagno di tanto all'anno sia sicuro, & è obligata alla restituzione, nè il notaro deue fare simili sorte di contratti, sotto pena di peccato mortale.

Arm. della
compagnia
nu. 2. §. 3.
Gaet. in sù.
uer. societatis.

4. Si dimanda? N. fece un traffico, o compagnia nel traffico con P. ilquale metteua i danari, cioè mille, o più ducati, & esso N. poneua la sua industria, & fatica, laquale era tale, e tanta, che per il maneggio di detti mille ducati, non era compagnia uguale, perciò che P. che pose li danari, staua sottoposto a molti pericoli, cioè alla perdita di quelli, & dell'uso, & N. staua alla perdita sola della sua industria, & fatica, se sia lecita compagnia? *Resp.* con l'Armilla, di sì, perciò che, questo è un certo contratto di tal natura, che il guadagno, & la perdita deue essere per metà, & non altrimenti, benchè esso N. ponga sola l'industria, & fatica sua, & esso P. il danaro di mille, o più ducati, & anco l'uso del negotio. Onde quando i detti fecero il loro bilancione, nè fine di essa loro compagnia, si trouorno essere senza alcun guadagno, per ilche P. hebbe il danno, perchè pose il danaro, se detto capitale dunque di mille ducati, restarà in tutto, o in parte, farà anco di esso P. padrone di detti mille, o più ducati, & esso N. perderà anche egli la sua fatica. Et se oltre il capitale, ui fosse alcun guadagno; il capitale tutto deue essere di esso P. & esso guadagno deuesi partire la metà per uno. Et questo sempre intendasi, quando esso capitale, & industria sia equiualete, cioè, che li danari fossero stati trafficati da persone pratiche, & esperte, & simili.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 27.

5. Si dimanda? Vno comprò da un'altro, per ragione di contratto di compra, ouero di vendita, o di contratto d'assicurazione, più di quello, che in detto contratto di compra, o vendita fu stato posto in compagnia, se costui, per comprare di più, pecca? *Resp.* di nò, perchè se uno, che traffica con un'altro mille scuti in vino, o in altro, & gli pare, che detta compra sia buona, & uno dice all'altro, quanto uolete, ch'io ui dia, & assicurateme questa mercantia? Et l'altro dice, te uoglio dare cento scuti. Et anco dopo costui, che ha assicurato, dice a un'altro, uolete comprare questa assicurazione, ch'io ho fatta, & colui gli dice, di sì, & gli dà cento altri scuti; Di maniera, che fin' hora gli sono sborsati mille e duecento scuti, per la sua portione, a tale, che pagati li cento dell'assicurazione, viene a cauarne liberi altri cento, & di più anco il capitale libero, questo sarà contratto lecito, nè gli è peccato alcuno. Se bene il Soto, & il Gaetano non uogliono, che tale assicurazione, fra compagni di mercantia, si possi fare, che uogliono, che sia usura. Ma per opinione di molti altri Dottori, & nostra dirassi sempre esser lecita, nè essere usura altrimenti, & che tali sorte d'assicurazioni, tanto si possino fare sempre con l'uno, come l'altro; perchè questo non si piglia per ragione di contratto di compagnia, ma per ragione de gli altri due contratti, che iui gli interuengono, cioè d'assicurazione, & di vendita, laquale assicurazione, o vendita, uedeasi esser sottoposte a pericoli, nè essergli fraude, o inganno, dalle quali l'huomo s'habbi da guardare.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 27.

6. Si dimanda? Vno metteua in compagnia di due altri mille, o più scuti, per inuestirgli in mercantia lecita, & l'altro metteua la sua persona a pericolo per andar in Soria per trafficargli, come quello, che stimaua la sua uita mille altri, o più scuti, & vn'altro metteua la sua industria, & diligenza, la quale stimaua per 500. scuti. Et si guadagnò in questa mercantia 500. scuti, & la partirono à soldo per libra, se questa partitione, & mercantia sia lecita? *Resp.* di sì, nè essergli peccato alcuno, imperoche colui, che ha posto a guadagno, & à rischio mille scuti, con buona coscienza può riceuere il suo capitale libero, & duecento scuti di guadagno. Quello, che ha posto la sua persona à pericolo, deue hauere duecento altri scuti di guadagno, perchè ha stimato la sua uita mille altri scuti. Et quello, che ha posto la sua industria, ne deue hauere cento solamente, perchè ha contribuito la metà manco de gli altri due. Ma se uno di questi mettesse danari, & fatica, deue anco prendere il doppio per il danaro, che pone, & per la fatica, che egli fa. Et se il danaro li perdesse, essa perdita ha da esser di colui, che mette il danaro, & colui che mette la fatica, ha da perdere la sua fatica. Et quello, che pone la industria, ha da perdere la sua industria, & perdersi quando si uoglia, o sia in principio, o sia in mezzo, o sia nel fine. Imperoche se altrimenti si facesse, la parte del denaro, che l'altro compagno hauesse à pagare, restarebbe senza pericolo per colui, che la pose; Onde apparirebbe prestito, & non compagnia. Nè meno sarebbe lecito far patto, che la metà, o la terza, o la quarta parte del danaro, che si perdesse, si pagasse dall'altro compagno, che mettesse la fatica, o la industria, perciò che non guadagnando detti danari, non riceue nè anco guadagno, essendo che detti danari ritornano tutti al padrone, che pose il danaro, & non al fatigante, nè all'industriante.

Nau. c. 17.
nu. 251. §.
252.

Gaet. 2. 2.
q. 78. art. 1.
Ang. Silu.
uerbo societatis.

S. Tom. 2. 2.
q. 78. ar. 2.
ad 5.

Medi. lib. 3.
14. §. 27.

7. Si dimanda? Vno dette cento, o più pecore, o vacche, o altri animali in compagnia di guadagno, con patto, che ogni anno gli debba dare la metà del frutto, o del guadagno delle loro fatiche. Ma cò patto, che in capo d'un'anno, o più, gli siano restituiti gli animali sani, & liberi tanti capi quanti gli n'ha dati. Se sia lecito, & se peccò? *Resp.* di nò, che non è lecita mercantia nè è compagnia, ma essere usura marcia, Imperoche sempre s'hanno da mettere alla perdita, & al guadagno, & così anco di coloro, che togliono à fitto cauali o buoi, non gli ha da essere questa sorte d'obligatione di sanità, nè di libertà; Eccetto però, che detti animali non moressero per difetto del lauoratore, che quando ciò fosse per suo difetto, detto lauoratore sarebbe tenuto alla restituzione di quelli liberi, & sani, ma facendosi il contrario, dirassi essere usura.

8. Si dimanda? Vn lauoratore dimandò ad affitto al suo padrone un paro di buoi, ilquale padrone disse non hauergli, ma gli disse, io te darò 50. scuti, uà, & comprategli, & fa conto, che io te gli habbia dati ad affitto, & mi darai tanto fitto con questo patto ancora, che gli buoi in capo di tanti anni siano miei sani, se sia usura? *Resp.* di sì, & è usura marcia, perchè qui si uede in questo contratto non essergli li buoi, & il lauoratore forsi non ha comprato quelli, o se ben gli haurà comprati, è obligato restituirglieli sani, & è non altrimenti, come se gli hauesse prestato cinquanta scuti, delli quali gli dà vn tanto all'anno, che dirassi essere usura marcia.

Nau. c. 17.
nu. 254.

9. Si dimanda? Sono tre, che fanno compagnia in mercantia, vno metteua il danaro, l'altro la fatica, & l'altro la sua industria; colui che metteua il danaro per assicurarsi, disse à gli altri due; io mi contento, che m'assicurare il danaro in questa compagnia in questo modo, che del guadagno, che si farà, me ne dare quello, che vn'altro mi darebbe, & prendete il pericolo sopra di uoi, ouero daremi manco del guadagno, di quanto dareste à qual si uoglia altro, che m'assicurasse, cioè se si guadagnerà 500. ducati, à me ne toccherà 200. di mia parte, datemene 50. che mi contento se sia peccato? *Resp.* di nò, & che si può fare con buona coscienza, & è compagnia lecita. Imperoche se altri lo può assicurare lecitamente, lo potrà fare anco il compagno, se li piacerà per quel istesso prezzo, che trouarà da altri. Et anco dirassi, che di questi tre compagni, l'uno compagno può assicurare l'altro della sua fatica, o anco industria, con pigliare (come è detto) o del guadagno, assicurarlo per vn tanto, o assicurarlo a tanto per ceto, o 5. 6. lécò do l'accordo. Et anco gli può affittare la sua parte del guadagno, per quello, ch'altri darebbe, cioè 10. certi, per 15. o per 20. dubbiosi, & incerti, poiche gli è il perico d'abeduce.

Maior. in 4.
dis. q. 49. 15

10. Si dimanda? Vno dette danari a vn'altro, accio gli trafficasse, & che esso trafficato-

Nu. ca. 17.
nu. 257.

Aug. Co. Sil.
verbo socie-
as.

Nu. c. 23.
nu. 94.

Nu. c. 17.
nu. 282.

Arm. della
compagnia.
nu. 6.

Arm. ibridi

Arm. ibid.

re hauesse d'hauere solamente vn tanto per la sua fatica, & industria, o che si perda, o che si guadagni, & il guadagno sta tutto di esso padrone, che dà il danaro; se si pecca? Resp. di no, imperoche questa sorte di contrattare, non è di compagnia, ma più presto seruith, & fatica. Percioche se gli occorresse perdita, si perdereia al padrone del danaro; Eccetto, che non si perdesse per cagione, o colpa, o malitia sua, di colui, o di coloro, che trafficano questi danari. Imperoche, allhora faria obligato esso trafficatore a sodisfare a esso padrone del danaro di detta perdita.

11. Si dimanda? Vno dette alcuni danari, ouero tenne quelli in compagnia, con alcuno di mala coscienza in mercantia, o in traffichi, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Imperoche uiene a partecipare del suo inganno, & con questi tali, che negotiano per fas, & nefas, non solamente non se gli deue dare danari, & fare compagnia con loro, ma anco si deue fuggirla, & schifarla, non che seguirla, & ne deue anco di questo tenere particolar cura, altrimenti l'ignoranza non lo scuserà dal peccato, e dal debito di restituitione.

12. Si dimanda? Vno dette ad alcuni marinari 500. o più ducati, perche quelli non haueano il modo di prouedere a certe cose loro necessarie, & bisognose: ma con patto, che quelli siano tenuti dare anche a detto prestatore tanta portione del guadagno, che loro faranno, quanta toccherà a ciascuno di essi marinari per parte sua. Et anche con patto, che se per caso si perdesse detta mercantia, ouero che il guadagno fosse tãto poco, che non bastasse a pagare li danari prestati a loro, che detti danari prestati non si perdano a esso prestatore, ma a essi marinari, volendo, che la nauigatione sia a loro rischio, & no di esso prestatore. Cioè in questo modo, che ciascuno di essi marinari paghi del suo, per rata portione, il sopplimento intiero di 500. ducati, computandoui ancora la rata portione, che toccherà di detta perdita a esso prestatore, di maniera, che non essendoui il guadagno, nè meno perdita, ne meno ci auanzasse altro, che solo i detti 500. ducati debbano essere liberi di esso prestatore; & essi marinari non siano partecipi di cosa alcuna di quelli, se peccò? Resp. di sì, che esso prestatore peccò, & mortalmente, con obligo di restituire. Perche colui, alquale non si comunica parte del danaro, che nella compagnia si pone, nè meno deue pagare parte alcuna della detta somma di danari prestati alli compagni, & uolle che detti compagni siano partecipi della perdita sua. Per ilche dirassi questi essere parti, & conuentioni illecite, però non deue nè anche esser lui partecipe, nè meno del guadagno, quando guadagnato hauesse essi marinari alcuna cosa. Oltre poi, che commette vn'altro peccato, volèdo esso prestatore, che il suo capitale di 500. ducati resti, & sia a lui sempre saluo, o che si guadagni, o che si perda, almeno della maggior parte, & esser compagno della minima, e di tutto il guadagno, e in vna sola perdita.

13. Si dimanda? Erano dui, liquali desiderauano fare traffico, per guadagnare alcuna cosa, per laqual cosa vno prestò cento, o più ducati, & l'altro pose l'opera sua, se sia lecito? Resp. di sì, quando simil traffico non sia prohibito dalle leggi, ouero che la sua industria sia uguale al dinaro sborsato, & colui, che prestò i cento ducati stia al pericolo del danaro dato; imperoche altrimenti faria il traffico ingiusto, & illecito.

14. Si dimanda? Erano dui, che posero tanti danari per huomo, & anche la fatica, o industria vguualmente; ouero vno pose li danari, & anco l'opera; & l'altro l'opera solamente, se sia lecito? Resp. quando (dico) l'opera, o fatica, o industria non sia prohibita dalle leggi. Et che il pericolo del danaro posto, stia al pericolo di colui, che lo pose. Et che si serua dall'equità proportionata, in tal maniera, che colui, che pose i danari, & l'opera insieme, o fatica, o industria, che quella fosse, guadagni, per il danaro principalmente, a rata portione, & poi l'altra metà sia diuisa a vguale portione, la metà per huomo, poi che ambedue posero l'istessa opera, o fatica, o industria.

15. Si dimanda? Vno prestò 100. o più ducati a un mercante, ilquale assicurò quello a due, ouero al più, tre per cento, ouero con diffalcatione del guadagno, come se esso mercante fosse solito guadagnare. 10. per cento, pattuiffe con detto prestante darli vn tanto per cento, o 4. o 5. pur che non passa i cinque se sia lecito? Respon. di sì, percioche ancora lui nell'istesso modo, haurebbe potuto assicurare quello, con dargli a questi stessi 4. o 5. per 100. pur che però, questo sia fatto con intentione di assicuratione. Et anco.

anco potrebbesi fare con buona coscienza, quando si conuenissero, che esso assicurato douesse pagare solamente, & che il guadagno poi del danaro fosse diuiso uguualmente alla metà.

16. Si dimanda? Vno prestò cento ducati a un mercante, con patto, che esso mercante non hauesse a perdere le sue fatiche, obligandoli le dette sue fatiche a esso prestante, & che il capitale si perdesse, attento che lui altro non dimanda, se non il guadagno di dette sue fatiche, benchè non gli interuenisse alcun guadagno, se sia lecito? Resp. di sì, percioche all'hora non si stima, nè si presume, che detto industrioso, o fatigante sia in questo fatto, suo compagno; ma semplice mercenario, o locatore delle sue fatiche, quando però l'opera, che lui haurà fatta sia equiualente, & meriteuole di essa mercede, che lui dimanda: Et che auenèdo qualche danno, no seguito però, per causa, o inganno, o difetto suo. Perche faria poi altrimenti, quando qsto li succedesse, imperoche oltre, che non meritaria mercede alcuna, dirassi, che faria tenuto al danno, & interesse seguito.

17. Si dimanda? Vno prestò 100. o più ducati a un mercante, con patto, che il guadagno sia partito per metà, se gli ne sarà, & che il capitale resti integro, che perdendosi, si perda a esso mercante, & non al prestante; Ma però l'intentione d'esso prestante, non era tale, che detto capitale restasse saluo, ma pose detta clausula nel contratto, acciò esso mercante hauesse maggior cura di guadagnare, & non di perdere, perche quando si fosse poi, per caso fortuito, perso qual cosa, o tutto del capitale, lui era per risentirsene, & non che esso mercante n'hauesse hauer danno alcuno, se sia lecito? Resp. di no, perche mentisse, & fa vergogna al suo honore, & fama, per esser bugia pernicioza, contra la fama sua propria. Per ilche è tenuto a manifestare la sua intentione, essendoche per il tempo futuro potrà mutare intentione, & richiedere il capitale saluo. Et perche non è in sua potestà di morire, quando piacerà a lui, & potrebbe morire senza far testamento, nè codicillo, & i suoi heredi potriano richiedere detto capitale, con danno del prossimo, & con infamia sua, perche *Melius est nomen bonum, quam diuitia multa*. Et anco in dannatione dell'anima sua.

18. Si dimanda? Vno dette cento, o più ducati a vn mercante a guadagno, con patto, che so siano sicuri, & l'altra metà sia a pericolo, & partire poi il guadagno per metà, se sia lecito? Resp. di no, perche per il patto della metà, che resta salua, non faria mettere a guadagno, ma faria vsuraria prestanza, onde consequentemente faria usura, o compagnia ingiusta, & iniqua, essendoche esso mercante potria per caso fortuito, & no per suo difetto perdere l'opera, & anche essa meza parte di 50. ducati del capitale, onde il contratto diuentaria illecito.

19. Si dimanda? Vno dette cento ducati a un mercante, quale pose poi altri cento, con patto, che il pericolo del capitale del danaro sia commune, qn si perdesse, se sia lecito? Resp. di sì, essendo stato il capital commune, perche se nel fine di tanti anni, che si farà essa compagnia, ui auanza il capitale, o tutto, o parte sia diuiso, no sarà peccato. Et se per caso non ui si ponesse, che fosse diuiso, in ogni modo, questo intendierassi per fare esso contratto lecito, percioche quando non si gli intendesse, faria altrimenti.

20. Si dimanda? Due fecero una compagnia, uno de' quali pose 100. o più ducati, & l'opera, & l'altro pose 200. o più ducati, & anco l'opera, ma con patto, che debba riceuere il doppio d'esso guadagno, se sia lecito? Resp. di sì, quando, per rata portione, detto guadagno sarà diuiso, & proportionato alla rata delli danari posti doppiamente, & quando però l'industria, & la fatica di colui, che pose solo cento, no fosse tale, & tanta, che fosse uguale a essi ducento ducati. Della quale uguaglià, quando non si accordassero, deue essere accomodato questo negotio, a giudicio di prudente huomo.

21. Si dimanda? Erano dui, che faceuano compagnia di mercantia, d'alquanti danari, uno de' quali andò alla fiera, senza licenza del suo compagno, o fors per suoi particolari negocij, o per uolere trafficare detti danari, ilquale nell'andare fù assaltato da' nemici, o da asassini, & gli rubborno i danari, ouer l'amazzorno. Ilche saputo dall'altro suo compagno, ridimandò i suoi danari a gli heredi di quello, se quelli siano tenuti darglieli? Resp. di sì, percioche, quello andò alla detta fiera senza saputa di lui, per ilche il danno deue esser solo di quello, poiche fù anco quello andaua per suoi particolari negocij, & non per la compagnia. Percioche quando fosse andato per la comune compagnia, sarebbe

Silu. vers. fo
cietas, §. 2.

Arm. nu. 7.

Arm. della
compagnia
nu. 8.

2. 2. g. 2. c. 1

Arm. nu. 9.

Arm. n. 10.
Glo. 2. q. 3.
m. c. pleriqs
Co. Panor. in
c. p. vestras
de dona. in-
ter vir, &
xor.

Arm. n. 10.
L. si societate
ff. pro soc.

Arm. nu. 12.

L. societate
ff. pro soc.

andato con cōsenso, & ordine di esso altro suo cōpagno, & non di sua propria autorità & così la perdita ragioneuolmente sarebbe commune. Effendoche non altrimenti sarebbe stato, se per strada, nell'adare hauesse trouato una borsa con mille scuti, la quale buona ventura farebbe stata di lui solo, & non della compagnia commune. Così dunque deve ragioneuolmente esser anco essa, sua disgratia, o perdita di detti danari, & non della compagnia. Ma quando d'accordo, o di consenso dell'altro compagno, quello fosse andato alla detta fiera, o altroue, & gli fosse occorsa detta disgratia, o altro mal notabile, all'hora in questo caso, detto suo compagno deve essere parte cipe del detto suo male, o danno, ouero di altro beneficio, che ne fosse seguito.

Nu. 14. Gl in d.l. si non fuerim. Bald. in l. 1. C. pro socia.

22. Si dimanda? Vno fece compagnia di certa sorte di mercantia con un mercante, per il spatio di cinque, o di più anni, del capitale del quale, realmente ne fu perso la metà, o più, onde finita detta compagnia, quello, che dette li danari, o più ducati, ridimandò, & uoleua tutto detto suo capitale di mille, o più ducati integramente, se sia lecito? Resp. con l'Armilli di nò, percioche, non è cosa ragioneuole, che esso mercante habbi posto a pericolo la sua persona di morte, o di ladri, laquale sua persona è di molto maggiore prezzo, che li detti mille, o più ducati. Onde considerate tutte queste cose ragioneuolmente deuesi fare il bilancione, & secondo l'equità deuesi giudicare.

De' Contratti di Compagnia d'animali, ouer Soccida. Cap. CXLVII.

S O M M A R I O.

- 1 Soccida, come si deve fare, accio sia giusta, e lecita.
2 Il dare in custodia animali, con patto, che sia dato un tanto à esso padrone, esser lecito, & perche.
3 Dare animali con patto di tanto per testa, sopra la uita d'esso padrone esser lecito, come, & perche.
4 Dare animali, con stima d'un tanto, con patto poi, che in ogni euento si stimino venduti, benché venduti non siano esser lecito.
5 Dare animali stimati, accio per qualche difetto d'altri, quelli non periscano, & dopo morendo, siano pagati col frutto, quanto furono stimati, quando sia lecito, & perche.
6 Dare animali con frutto, con stima d'esso frutto, dopo in capo dell'anno si uendi, ricauando poi il capitale, dopo partito il guadagno, esser lecito, & perche.
7 Coprare animali, dopo darli in soccida, cò patto di uolere un tanto l'ano, quando, e come sia lecito.

Armil. della compagnia, nu. 4. & 19.



Compagnia de Animali, chiamata: Soccida, deuesi fare, secondo la consuetudine de' luoghi, perche non gli è regola ferma, considerando sepre con l'occhio dell'equità, che non gli sia ingiustitia manifesta, cioè, che vna parte non resti più dannificata, o grauata dell'altra, nellaquale sorte di compagnia, altra cosa più sicura nò gli sarà, che'l giudicio di persone buone, & prudenti. Ma questa sia per regola generale, che'l capitale, quanto alle disgratie, che potessero occorrere, non deve stare, nè in parte, nè in tutto à pericolo di colui, che piglierà, se però non ui interuenisse scrittura di sicurtà, perche faria altrimenti, che quando questa scrittura, o patto non gli fosse, faria usura. Et però necessariamente farà bisogno il giudicio di persona prudente, che la parte nò sia molto aggrauata, & che si consideri sopra il tutto le circostanze, perche quando faranno bene considerare, non gli potrà interuenire alcuna ingiustitia, & sempre questa compagnia sarà lecita, si come intenderassi per alcuni effempi, qui di sotto.

Armil. n. 20.

De deposit. c. fi.

Armil. n. 11.

2. Si dimanda? Vno condusse un cōtadino, alquale dette in custodia alcuni suoi animali, o uacche, o pecore, & simili, con patto di darli un tanto l'anno, ouero con patto, ch'esso contadino habbia il latte, & li frutti, &c. se sia lecito? Resp. di sì, quando essa mercede sarà equiualete alla fatica d'essa custodia, & che sia moderata. Perche questa sorte di contratti, hà più presto dell'affittatione, ch'altrimente; onde in questo caso deuesi offeruare le cose pertinenti a essa affittatione, & detti pericoli ancora, accio siano leciti.

3. Si dimanda? Vno dette ad alcuno cento peccore, o uacche, & simili, con patto, ch'ogn'anno gli siano dati 4. soldi per resta, mèti e esso gentil'huomo uiuerà, bêche essi animali morissero, & che dopo la sua morte, restino libere a esso contadino, o ad altri, che

che fosse, se sia lecito? Resp. di sì, perche si è posto al pericolo, & a una mercede moderata, ilche si può fare etiamdio con ogni sorte di Monasterio, che riceuè le pecore, o uacche, o altra persona, che quella fosse. Eccettuando però, che non gli fosse ascosa qualche malitia, con hauergli dati animali infettati dal principio d'essa conuentione, & ch'esso contadino, o altro, non se ne fosse accorto. Ma quando gli li hauesse dati sani, & che dopò venisse alcuna mortalità di animali, si come spesso uolte accader suole, per questo non faria illecito altrimente, & esso contadino faria ancor tenuto pagarli detti quattro soldi per testa, ancor che morissero.

Io. de Lign.

4. Si dimanda? Vno dette a un contadino cento pecore, o altri animali, con patto di sti ma di cento ducati, in ogni euento, & in quel caso si stimano uenduti, benché questa stima non sia vendita, se sia lecito? Resp. di sì, perche in questo caso, benché la stima non sia vendita, fa, che essa stima sia vendita, & il prezzo in quel mezzo differito, si stima come impresto, non altrimenti, che si fa nella vendita a tempo: onde tutto il danno, & la perdita deve essere d'esso contadino che pigliò, & esso gentil'huomo non può hauere di più, se non detta stima di cento ducati; percioche altrimente, tutto quello, che s'accostasse a essa sorte principale, faria usura. Ma però sarà bisogno a esso contadino, che pigliò dette pecore, non indugi a pagare perche a esso gentil'huomo, per detto indugio, faria lecito pigliare qual cosa, per l'interesse, o per il danno, che in conscienza potrebbe hauere.

Armil. nu. 22. Bar. in l. ff. in certo. ff. commod. c. consuluit. & c. in ciuitate de usu. & c. cò que stus de usu.

5. Si dimanda? Vn gentil'huomo dette cento pecore stimate a un contadino, non che quello l'hauesse a pagare, se in qualche caso fortuito perissero, ma se per causa sua perissero, vuole, che gli siano pagati cento ducati, si come sono state stimate, & che gli dia parte de' frutti di quelle, se sia lecito? Resp. di sì, & è compagnia reale, percioche nò gli entra vendita, benché siano stimate, effendoche detta stima sia stata fatta, in eueto, che detti animali perissero, per causa d'esso contadino, nè meno gli entra impresto. Et è contratto questo quasi senza nome.

Armil. n. 22.

6. Si dimanda? Vna donna dette un par di uacche con due uitelli a un contadino, si mate 50. ducati, per un'anno, con patto, che in capo dell'anno siano vendute, & che essa gentil'donna caui prima il suo capitale di detti 50. ducati, stando però al pericolo della fortuna, & che esso contadino (benché non satisfacesse alla fine dell'anno, quando essi animali si uendessero in capo d'esso anno meno, che quando l'hebbe, & anco che il guadagno (essendogliene) sia diuiso per metà, se sia lecito? Resp. di sì, perche l'un & l'altro si sono arrisicati, la gentil'donna si arrisicò, per conto del capitale, & il contadino si arrisicò, con la sua fatica, & custodia, per conto del guadagno, oue si vede, che niuna delle parti è aggrauata, ma essere con uguale partito giusto.

Armil. nu. 24.

Arch. Flor. & Sil. us. societatis. 2. q. 7.

7. Si dimanda? Vno comprò apparatamente alcune pecore, o uacche, & simili, & le dette in socida all'istesso uenditore con patto di dargli tanta pensione a l'anno, se sia lecito? Resp. se esso compratore sapena certo, che detto uenditore haueua detti animali, dirassi di sì, ma se non sapena certo, o che hauesse dubitato, che detto uenditore non hauesse altrimenti detti animali, faria usura. Ma se stette con questa buona fede, che quello gli hauesse, sarà scusato dal peccato, nè peccarà, fino che starà con detta buona fede ma subito, che lo saprà sarà tenuto, dico, subito rōpere detto contratto, perche altrimenti faria usura. Onde auuertiscasi, che in simili contratti non gli sia usura, per qualche prestanza implicita. Ma riportasi sempre alla consuetudine de' luoghi, & al giudicio di huomini prudenti.

Armil. nu. 37.

De' contratti di compagnia di prestanza. Cap. CXLVIII.

Vedi anco Prestare Contratti di compagnia. Et Compagnia.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che ha danari imprestito, con patto di restituirgli ad alcun tempo, non esser lecito pagare l'interesse, quando non l'habbia trafficato, o non fosse in procinto di trafficarsi, & perche.
2 Colui, che presta danari da un luogo all'altro, con patto, come sia lecito.

Colui, che presta danari, & voglia la metà del guadagno, come non sia lecito.
 3 *Colui, che presta danari, esponendosi al pericolo della mercantia, può lecitamente dimandare certo patto libero del guadagno.*
 4 *Colui, che presta danari da un luogo all'altro, e consegna gli centi con pericolo, o senza, e con guadagno terminato esser lecito, & perche.*
Colui, che voglia danari in un luogo, per consegnarglieli in un altro, & gli traffica, & il presta, non vuol il guadagno determinato, non esser lecito, & perche.
 Il 5. & 6. caso, vedi al cap. de' Contratti di compagnia al caso. 21. & 22.

Artil. nu. 25. de compagnia.

Innocen. de usuc. fi. & Io. And. & Hof.

Artil. nu. 16.

Artil. nu. 17.

Artil. nu. 18.

S I dimanda? Vno prestò danari à un mercante, con patto, che gli li dovesse rendere fra tanto tempo, ilquale non gli li restituì al tempo statuito, & pattuito, per ilche gli dimandò il interesse, o guadagno cessante, se sia lecito? *Resp.* che non essercitando, o trafficando esso mercante detto danaro, nè facendo alcuna mercantia, dirassi di no, che per quel tempo, che gli li prestò, non può dimandare cosa alcuna, hauendoglieli prestati, per fargli seruitio gratioso, & sopra il suo pericolo di lui, quando l'hauesse trafficato per tanto tempo, ma non acciò sempre habbia a tenere detti suoi danari, alquale non era obligato prestarglieli, ma hauendogli tenuti di più del tempo terminato, & uolendogli tenere, gli può dimandare l'interesse, o guadagno cessante, quando però ricauerà sopra di se tutti i pericoli, & le spese, & che gli dia quel tanto, che gli haurebbe dato il tal mercante, alquale hauera deliberato dare, dopò, che gli hauesse rihauuti da lui, con ricuere però sopra di se tutti i pericoli, & le spese. Perche lui gli haurebbe trafficati, o fattoli trafficare da altri, poiche lui non era tenuto dargli ad alcuno con suo danno, si come altroue hauemo ancora detto.

2 Si dimanda? Vno prestò mille scuti in Venetia a un mercante, con patto di dargli li in Lione 500. quando detti mille ducati si perdesero. Ma se quelli anderanno salui, sia tenuto dargliene 1500. se sia lecito? *Resp.* di no, perche già a lui restano sicuri li altri 500. di maniera, che lui guadagna molto senza perdita. Et anco se detto mercante trafficarà in mercantie detto danaro, vuole la metà del guadagno, che non è suo: onde questo contratto, per uoler sicura una parte di detto suo capitale, è illecito, & vsurario, perche non uà alla perdita assolutamente, ma più tosto a guadagno sicuro.

3 Si dimanda? Vno prestò mille ducati a un mercante per metterli in mercantia, ilquale s'espone al peccolo d'esso capitale di detti mille ducati, quado per disgratia quelli perissero, ma con patto, & conuenione, che gli debba dare vna cosa certa del guadagno, competente, & ragioneuole, o sia il guadagno, o no, o sia il poco, o pur assai guadagno, se sia lecito? *Resp.* di si, perche questo è precisamente, come se lui gli vendesse il suo guadagno a rischio, & fortuna, che si ha da fare con i suoi danari, & con la industria del detto mercante. Onde è un comprare li frutti, che sono in compagnia a disferetione di fortuna, & di tempesta.

4 Si dimanda? Vno prestò in Venetia a un mercante mille ducati, liquali gli uoleua portare in Lione, & li in quel luogo, consegnarglieli, o con pericolo, o senza, ma con guadagno di tanto terminatamente, se sia lecito? *Resp.* di si, perche quella conuenione, li in quel luogo, è come vna custodia, & si pone a rischio, & è sua fatica, ouero una assicurazione. Ma quando gli pigliasse per mercantia, faria usura: perche fa mercantia sicura, & non riscata. Et questo sia detto a bastanza de' Contratti di compagnia.

De' Contratti di Retrouendere, o Pattuito, o Gratioso. Cap. CXLIX.

Vedi anco alcuni casi in questa materia alli Cap. della Prestanza sopra pegni. Del comprare, & vendere. Della Mercantia. Di Contratti illeciti, & ingiusti. De' Partecipanti d'usure. Et dell' Interrogatori: da farsi dal Confessore ne' Contratti.

S O M M A R I O.

Contratti di Retrouendere, come si possono fare, & in quanti modi, & che cosa siano.

1 *Prestar danari sopra alcuna cosa fruttifera, non esser lecito nè si può tenere per pegno, & come si può fare senza peccato.*

Com.

2 *Comprare alcuna cosa fruttifera di manco di quello, che la ualesse, non ritrouandosi più, fin a tempo terminato, non esser lecito, per il sopra ualente.*
Quando s'intende una cosa esser ben venduta, cioè sia con clausula di pagarla, fin al giusto prezzo.
Legge di Adiectionis in diem, come, & quando sia lecita.
Vno pigliando i frutti d'alcuna cosa comprata, fino che non sarà pagato il giusto prezzo, commette usura, & perche.
Il contratto, fin che non ha la piena virtù, il dominio d'essa cosa uenduta, non si trasferisce nel compratore.

3 *Comprare alcuna cosa fruttifera, o torla per pegno sopra alquanti danari, a tempo determinato, quando sia per giusto prezzo, esser lecito, ma se per più, è illecito, benchè poca cosa fosse.*
Esser lecito comprare alcuna cosa fruttifera per manco prezzo, quando sia con clausula di darli reale ualuta a tempo, & questo dirassi esser per legge commissoria.
Quando in questo predetto contratto non li sia la legge predetta commissoria, nec Adiectionis in diem, si può ricuere i frutti, & perche.

4 *Comprare alcuna cosa con patto di tempo terminato di torla indietro, quando non piace se a esso compratore, quando sia lecito farlo.*

5 *I contratti pattuiti, che non hanno virtù alcuna, il dominio d'essa cosa uenduta si trasferisce nel venditore, & non nel compratore.*
Il compratore, non può pigliare li frutti d'alcuna cosa a lui uenduta lecitamente, & perche.
Contratto di retrouendendo, e lecito essere reale, si paga alcuna cosa comprata.
Il venditore allhora lecitamente può ricuperare la cosa uenduta, quando con protesto di uoler ricuperare, deposita il danaro riceuuto della cosa uenduta.
Il compratore non può più ricuere i frutti della cosa comprata a tempo, dopo il deposito delli danari, fatto dal venditore.

6 *Vendere per poter ricuperare a tempo, pagando li miglioramenti, esser lecito, & è vendita gratiosa.*
A fare un contratto per poter ricuperare, bisogna che gli interuenga la buona coscienza.
Rare uolte li sarà buona coscienza nella vendita, quato li sarà il patto di ricuperare, et perche.
La vendita fatta con patto di ricuperare alle uolte, non è vendita, ma apparenza di vendita, & inuentione di notari, & chiamarasi godimento, & è usura.
Il compratore, che compra con patto di retrouendere alle uolte, presta, & non compra, & è usura, & perche.

7 *Dar danari sopra stabili per meno della ualuta, per godere quelli, esser usura, & perche, & tanto pecca chi dà, quanto chi ricue, con restituzione.*

8 *Comprare alcuna cosa fruttifera con intentione uera di comprare, & con desiderio, che l'uenditore a tempo la ricompra, esser lecito, & perche.*
Colui, che non compra, o uende alcuna cosa con intentione di non ritouenderla, nè di comprarla, sempre pecca.

9 *Comprare alcuna cosa, con patto di ritouenderla più, esser usura, non migliorandola, & ciò deue stipulare nell'istrumento.*
Li miglioramenti, che s'hanno da pagare per qualche compra fatta, non si deueno stipolare in principio d'essa compra, & perche.
Comprare alcuna cosa, che per alteratione di tempi fosse cresciuta, deue crescere à esso compratore.
Comprare alcuna cosa, che minaccia se ruina, si può patteggiare lecitamente, di rifare li miglioramenti, ritouendola.

10 *Comprare alcuna cosa fruttifera, & uolendola ricomprare, deue si ricomprare nell'istesso mese, che fu comprata, & perche.*

11 *Comprare alcuna cosa per meno della ualuta, con patto di ritouenderla al proprio padrone per l'istesso, esser lecito, & perche.*
Comprare alcuna cosa per un quarto di manco, esser lecito, quando si uoglia ricomprare, ma passati 30. anni deue si rifare il ditto quarto.
Il venditore deue esser libero di ricomprare senza tempo determinato, altrimenti si pecca, & perche.

esset.

- Esser lecito patteggiare a tempo la cosa uenduta di manco, ma non manco di cinque anni, & perche, ma pagandola giusto prezzo, non si deve comprare a tempo.
- La cosa comprata a tempo, deve si, & esser lecito pagarla meno, & quanto.
- 12 Comprare alcuna cosa con patto di ritrouerla, esser lecito affittarla al venditore, perche, et come. Non esser lecito comprare con patto, ch'esso uenditore sia tenuto torla ad affitto, o con obbligo, che si habbia da tenere tanto tempo.
- 13 Dar danari sopra alcuna cosa fruttifera, con patto di godere, & con poco fitto, non esser lecito, & perche.
- 14 Prestare danari sopra alcuna cosa fruttifera in pegno, non esser lecito, benche fosse contratto di compra, & essere usura.
- 15 Vendere alcuna cosa fruttifera, con patto inanti cinque anni, che per il supplimento fin cinque anni sia tenuto dargliela affitto, non esser lecito.
- 16 Colui, che compra alcun fondo senza hauer notizia di quello, doue sia, con patto di ritrouerla all'istesso pecca, nè esser lecito, & perche.
- Colui, che compra senza le regali conditioni & circostanze, non sapere doue sia il fondo, pecca, & perche.
- Colui, che compra, o uende, o liuella alcun fondo, che non sia suo, nè habbia padrone, pecca, come, & perche.
- Colui, che compra alcuna cosa copertamente, senza fare stride, mostra hauer cattiuu intentione, nè essere cosa lecita, nè reale.
- Colui, che compra apparentemente senza interueno di testimoni, o di notaro, o di danari conranti, & simile, commette cosa illecita, & perche.
- Colui, che compra, o uende senza hauer animo di comprare, o vendere, presta con peccato, & perche.
- Colui, che compra o uende senza hauer rispetto a' frutti, o rendita della cosa comprata, o eglil'affitto con francatione di spese, non fa cosa lecita, & perche.
- Colui, che liuella, o affitta di più di quello, che rende la cosa liuellata, pecca, & perche.
- Colui, che liuella con patto di ricomprare, come, quando, & perche pecca, & la compra non è lecita.
- Colui, che uende, o compra o liuella simulatamente commette usura, come, e perche.
- Colui, che compra con patto di ritrouerla per far piacere al uenditore, come, quando, & perche pecca.
- 17 Colui, che compra o uende, e liuella con tutte le conditioni delle leggi a ragion di 4. per cento, o 3. con patto, che si debba riscuotere a certo tempo, commette usura, & perche.
- Colui, che compra, o uende, o liuella a 6. di più per cento, per la rendita di frutti senza patto, o obbligo di ricomprare a certo tempo, non pecca, & perche.
- Colui, che compra per meno della ualuta alcuna cosa, commette usura, come, & perche.

Contratti di Ritrouerere, o pattuito, o gratioso, si fanno, sì in fauor del compratore, come del venditore. Et si possono fare in dui modi, doue due cose s'hauranno da considerare, cioè che questa sorte di contratti si facciano o per legge commissoria, o per legge, *Adiectionis in diem*, lequali con facilità s'intenderanno nelli seguenti casi, cioè, che uoglia dire, a chi non fanno.

- 1 Si dimanda? Vno prestò cento ducati sopra alcuna cosa fruttifera, se lecitamente possi godere i frutti di quella cosa datati in pegno? *Resp.* di no con buona conscienza. Ma per goderlo con buona conscienza senza usura, bisogna fare, secondo il consiglio dell'Illustriss. Gaetano, cioè fare il contratto di quella cosa, che si riceue per pegno, no sotto nome di pegno, ma di compra, con pato di ritrouerle, ogni uolta che esso venditore, li restituirà i suoi danari, che esso compratore, o prestatore, che dir uogliamo, sia tenuto a restituirgliela. Ma auuertiscasi, che *Ne incidat in Syllam, cupiens uitare Caribdim.* Dico di non commettere qualche usura palliata. Et questo contratto chiamerassi esser in fauore di esso venditore, per l'intentione, che gli può interuenire.
- 2 Si dimanda? Vno vendette una casa, o altra cosa simile per 200. ducati, laqual realmente, & con verità ualeua 250. con patto, & conditione, che fra vn'anno, o più, che se

Coro. de con
tra. pignora
tione. 2. par.
c. 8. nu. 1.
In 2. 2. q. 78
art. 2. arg. 6.
Sil. uer. usua.
2. §. 15.

li fosse offerto maggior prezzo a esso uenditore, non s'intenda esser uenduta per ditto prezzo di ducati 200. Ma se non sarà offerto altro maggior prezzo di detti 200. ducati, che se intenda, passato ditto anno, ditto uendita di 200. ducati, sia libera, & franca, se ditto uendita sia lecita? *Resp.* di no, per l'ingiustitia, che dentro se gli uede. Ma quando gli fosse inclusa questa clausula, che se intenda, all' hora esser uendita libera, pagando gliela infino alla Somma del giusto prezzo della ualuta di 250. ducati, supplendo (dico) con ditti altri ducati 50. appresso gli 200. che gli ha dati già un'ano, ouero dargli nel principio tutti essi ducati 250. In questo modo sarà fatto con buona conscienza. Et questo contratto chiamerassi, patto della legge. *Adiectionis in diem.* così chiamata da Leggisti. Et in questo patto esso compratore non potrà con buona conscienza riceuere li frutti d'essa cosa uenduta, durante questo patto, perche farebbe usura, essendo che in questi patti posticci, li contratti tutti da sua posta si risoluono, perche passato esso tempo patteggiato, essa cosa uenduta, resta al primo padrone antico, senza altra stipulatione, o consignatione, come se mal non la fosse uenduta. Di maniera, che tali contratti in uirtù de' patti, non hauendo uirtù alcuna. Il dominio di essa cosa uenduta non si trasferisce nel compratore. Perilche non essendone padrone, non ne deue nè anche pigliare i frutti. Ma nel contratto di ritrouerere, bisogna stipolare un'altro contratto (come si dirà nel caso quinto.) Perche il primo non si risolve da se stesso, in uirtù d'esso patto.

3 Si dimanda? Vno comprò una casa, o altra cosa fruttifera, ouero la tolse per pegno dandoli 200. ducati, con patto, che se in termine di dui anni, o più tempo non la ricupererà, s'intenda essere uendita libera, se sia lecito? *Resp.* quando, che in questo contratto non gli sia ingiustitia, cioè, che ditto casa regolarmente non uaglia piu di ditti 200 ducati, dirassi di sì, ch'è lecito, ma se ditto casa, ualesse più, cioè 220. ouer 230. ducati, & simile, per l'ingiustitia, in questo caso, non sarebbe lecito, benche il prezzo sia di poca cosa di più. Ma quando gli fosse la sopraditta clausula con offerta di dargli il supplimento della ualuta reale, cioè, li 20. ducati, o piu, o meno, che quella fosse, appresso essi ducento, all' hora sarebbe lecito. Et questa sorte di contratti chiamarassi patto della legge commissoria, così chiamata da essi Leggisti. Et in questo patto esso compratore, o prestatore non può nè anche riceuere i frutti d'essa cosa comprata, per le ragioni predette nel precedente. Ma in questi seguenti, per non esserli contratto della legge. *Commissoria*, nè di *Adiectionis in diem.* si potrà riceuere, perche da sua posta si risoluono senz'alcuna altra stipulatione.

4 Si dimanda? Vno comprò una casa, o altra cosa fruttifera per 2000. di più ducati, con patto, che in termine di cinque, ouer sei mesi, o più non li piacesse a esso compratore, la possa restituire indietro, & che esso uenditore sia tenuto ripigliarla, & restituirgli i suoi danari, se questo sia lecito? *Resp.* di sì, quando però esso compratore, o prestatore non hauesse riceuuto i frutti di quella, o pure, che non l'hauesse fatto con fraude, di godere essa casa per ditto tempo, & risparmiare il fitto, godendo quella di bando, perche sarebbe un' hauer dato i danari a guadagno, e un riceuere i frutti di quella. Et chiamerassi questa compra, compra gratiosa. Et è più tosto contratto pattuito di ritornare la cosa, che di ritrouerla, laqual cosa sarebbe illecita.

5 Si dimanda? Vno uendette una casa, o altra cosa fruttifera per 200. ducati, laqual regolarmente ualeua 250. con patto, che fra un'anno, o più non trouandone maggior prezzo esso uenditore, intendasi essa uendita, esser libera, (si come ancora hò detto nel secondo caso di questo capitolo) se sia lecito, & hauemo detto di no, per le ragioni predette nel ditto caso, perche riceuendone i frutti durante il patto esso compratore commetterebbe usura. Essendo, che per questi patti, per essere patti posticci, li contratti tutti si risoluono da sua posta, da loro istessi; Imperoche passato il tempo patteggiato, essa cosa uenduta resta al primo padrone antico, senz'altra stipulatione, o consignatione, come se mai ditto casa non fosse stata uenduta. Di maniera, che questi simili contratti in uirtù de' patti, non hauendo in se uirtù alcuna, il dominio d'essa cosa uenduta, non si trasferisce nel compratore di quella, ma nel uenditore. Et non essendone esso compratore padrone, non deue nè anche lecitamente pigliare i frutti. Perche quello chiamerassi contratto di Ritrouendendo, quando si stipolarà un'altro contratto, poiche il primo non si risolve da se stesso, in uirtù di esso patto, essendo che il dominio fosse

Coro. de re-
trouend. 2.
pa. 1. c. 8. n.
5. 6. & 7.

Sil. uer. usua.
§. 14.

Coro. ibid.
nu. 3.

l. si fundus
§. si. de pig.

Coro. ibid.
nu. 7.
In fauor del
compratore.

Abb. in ca.
ad nostram
de emp. &
uend.

Coro. de Re-
trouend. 2. pa.
c. 8. n. 5. 6.
& 7.

Sil. uer. usua.
§. 14.

transfetto in esso compratore. Onde per questa translatione potrebbe esso compratore lecitamente ricuere i frutti d'essa cosa da lui comprata, & che hora retrovende all'istesso padrone antico, già padrone di quella, si come uedeſi nelli dui predetti caſi, terzo, & quarto del presente capitolo, fatto a fauore d'esso compratore, & d'esso uenditore. Ma dirassi ben queſto, che quãdo eſſo uenditore depoſitaſe il danaro integramente, quale ricuere da eſſo compratore, o da alcun banchiere, o mercante, o da altri, che foſſe per ricuperare detta ſua caſa uenduta, per mãco del giuſto prezzo, & che gli l'haueſſe fatto intendere, & intimatoglielo, come lui intende, & uole ricuperare detta ſua caſa a lui mal ueduta, & ch'eſſo compratore indugiãſſe, allhora direbbeſi, che tutti i frutti, che riceuere in detto tẽpo, dopò fatto il depoſito, e l'intimatione, farebbe tenuto a reſtituirglieli inſieme con detta coſa comprata, nè con buona conſcienza gli potrebbe tenere.

6 Si dimanda? Vno uendette una caſa, o altra coſa fruttifera per ducati 200. con patto, che lui la poſſi ricuperare, o ricomprare, che dir uogliamo, quando gli parerà un'altra uolta, reſtituendogli li ſuoi danari, & pagandogli li ſuoi miglioramenti, ſe ſia lecito? *Reſp.* di sì, & chiamerai patto gratioſo, perche ſi fa in gratia, & in fauore d'esso uenditore. Hor queſti due caſi ſono differenti dalli altri due detti di ſopra; imperoche il dominio della coſa è transferito in eſſo compratore, che uolendo eſſo uenditore ricuperarla, biſogna ſtipulare un'altro iſtrumẽto, per leuare il dominio della caſa da eſſo compratore, & transferirlo in eſſo uenditore, che uol ricuperare detti beni, per eſſeſſe padrone un'altra uolta. Ma queſto è da notare in queſto caſo, che eſſi contraenti habbino l'intentione retta, & non ſimulata. Eſſendo che l'intentione ſia quella, che ſalua l'huomo, poiche la legge canonica dice, che *Deus respicit magis intentionem, quam factum*. Dico dunque, che una uendita non ſarà con buona conſcienza mai, o quaſi mai, e di raro lecita, & ſempre haurà ſapore di uſura, ogni uolta che uno uederà cõ animo di ricomprarla, imperoche uedeſi, che ciò fa, perche non ſi troua chi uoglia preſtare danari a tẽpo, nè con pegno, nè ſenza pegno. Onde li Notari per guadagnare hanno trouato queſta inchiødatura cõ queſta coperta, dicendo; facciamo una uendita apparente, con poteſtà di poterſi ricuperare, quando ſi uole, con conſenſo d'ambidue le parti. Il quale nuouo contrattare è chiamato appreſſo i Napolitani, Contratto a godere; il quale Contratto in apparenza pare lecito, ma in conſcienza ueramente è uſura; perche eſſo uenditore non hebbe intentione di uendere, ma di, torre ad impreſto. Et coſi anco diraiſi del compratore, che compra con intentione di retrouenderla; quãdo à eſſo uenditore li tornerà commoda, ò la vorrà ricomprare, eſſendo che piu toſto uorebbe preſtare, che comprare. Et molto maggior peccato ſarà d'esso compratore, che ha tale animo, che d'esso uenditore. Ilche diraiſi, che per l'intentione dell'uno, & dell'altro, eſſer contratto uſurario, per hauer l'uno ammo di godere li danari, & l'altro di godere la caſa, ò altra coſa, finche dura il biſogno, almeno per alcun tempo, ſi come meglio intenderaiſi nel ſeguente eſempio.

7 Si dimanda? Vno di qualõque grado, o conditione dette un ſuo palazzo a un mercãte a godere, il quale ualeua 50. mila ducati, e gli lo dette per molto meno di quello, che ualeua, cioè di 30. mila, ſe ſia lecito? *Reſp.* di nõ, imperoche uedeſi ciò hauer fatto per un certo biſogno, che ha il Signore per godere li danari, eſſendo che piu toſto haurebbe uenduto il ſtato, che priuarſi di quel palazzo. Et eſſo mercante, ſe non foſſe ſtato per godere detto palazzo, non gli haurebbe meſſo conto tenere per ſempre intricati i ſuoi danari, & tenerli morti cõtinuamente ſopra tal palazzo. Ma perche l'uno, & l'altro haueuano intentione di tenerli a tempo, nè haueuano uera intentione di cõprare, nè di uendere. Onde per queſta ſimulata intentione ſarà uſura, nè mai detto cõtrato ſarà fatto con buona conſcienza. Perilche in qualõque modo ſia, tanto chi darà alcuna coſa a godere, o a uendere, con patto di poterſela ricomprare, nè haurà retta intentione di uendere, nè colui, che ſborſa il danaro, non haurà uera intentione di comprare, ſempre commetterà uſura, & ſarà tenuto alla reſtitutione dell'entrate, o de' frutti di quella, per tutto detto tempo, che l'haurà tenuto cõſi ſimulatamente per tutto eſſo modo. Et queſta è l'intentione di tutti i Dottori, Teologi, Scolãſtici, & Canoniſti. Et queſto intendaiſi, *ratione recipientis, & non danati*. Perche colui, che dette, dette per biſogno, che ſe non foſſe ſtato il biſogno, non l'haurebbe dato,

Si di-

L. fondi. ff. de lege com. mifforia.

Nau. ca. 17. num. 247.

Coro. ibid. num. 8. & 9.

Alexan. de Ales. 3. par. ſumma. Angl. Raim. Roſel.

8 Si dimanda? Vno comprò alcuna coſa fruttifera, o altra coſa, con intentione principale ueramente di comprare detta coſa, ma però hebbe deſiderio, che il uenditore riſcattate detta coſa, perche lui non haueua biſogno di quella coſa, ma piu toſto la toſſe per far piacere a eſſo uenditore, ſtando ancora con ſperanza, che la ricomprerà. Et anco eſſo uenditore ſperaua pur un giorno di uenire a miglior fortuna, & ricomprarſela, ſe ſia lecito? *Reſp.* di sì, imperoche eſſo compratore ha la principale intentione di comprare, & ſe bene gli è quel deſiderio, che eſſo uenditore la riſcattaria, è intentione ſecondaria, & non primaria. Ma però per allhora ueramente lui compra, & è queſta la ſua principale intentione, ancorche habbia deſiderio, o ſperanza quella di retrouendere. Ma però queſta ſua ſperanza non è certa, nè fa troppo caſo di tenerla, o che ſi ricompra. Fuor di queſto ſolo caſo, ogni huomo, che comprerà comunemente, comprerà con intentione di tenerſela, & non di retrouenderla, comprerà con buona conſcienza. Ma chi cõ altra intentione comprerà, o uenderà, ſempre cõmetterà uſura.

9 Si dimanda? Vno cõprò una caſa per 200. ducati, cõ patto, che quando eſſo uenditore la uorrà ricõprare, ſia tenuto darli 250. ducati, ſe ſia lecito? *Reſp.* di nõ, & eſſer uſura marcia. Ma ſe eſſo cõpratore haueſſe intentione di fargli qualche miglioramento, allhora ſi potrà pattuire, che eſſo ricompratore, uolẽdola riſcattare, ſia tenuto pagargli eſſi miglioramenti, & ſpeſe fatte. Et ciò deueſi ſtipolare nel contratto, & dopò fatto i miglioramenti a giudicio d'huomini ſauj, & periti nell'arte, ſiano giudicati eſſi miglioramenti. Et auuertaiſi, che detti miglioramenti nõ ſiano ſtimari, o caſati nel principio d'essa cõpra, perche farebbe fraude, & ingiuſtitia. Et anco ſe eſſa caſa, o uigna, o altra coſa, che foſſe per alteratione de' tẽpi, o naturalmente foſſe creſciuta, ſenza alcuna ſua induſtria, ma che per alcuna alta ragione i prezzi foſſero alterati, diraiſi non poter ricercare quello di piu eſſo uenditore, perche non deue creſcere a lui, ma a eſſo ricompratore, come principal padrone. Ma ſolo deue ricuere li 200. ducati, & nou piu, con li miglioramenti, ſe gli n'haurà fatti. Ma ſe la caſa minacciaſſe ruina, quando la cõprò, potrà patteggiare (quando la uorrà) di riſargli li miglioramenti.

10 Si dimanda? Vno comprò una poſſeſſione dopò il meſe di Decembre per 500. ducati, o altra coſa, con patto di retrouenderla, quando la uorrà; perilche parue a eſſo uenditore di ricomprarla in capo di dieci anni, & la uoleua nel meſe di Settembre; mentre li frutti ancora erano in quella, ſe ſia lecito? *Reſp.* di nõ, imperoche deue reſtituire a eſſo compratore, oltre li 500. ducati, etiandio i frutti maturi, che gli ſono in eſſa, ouero la ualuta di quelli, quanto ſaranno ſtimari a giudicio di due huomini periti. Et etiandio ſe la ricompraſſe del meſe di Maggio, o di Giugno, ſarà tenuto pagargli tanto piu, quanto uagliano i frutti in herba, ouero quando eſſo compratore comprerà, deue ciò pattuire di non uoler rendergli detta poſſeſſione, ſe non dopò raccolti i frutti, con la reſtitutione del prezzo, che quella cõprò.

11 Si dimanda? Vno comprò una coſa per 200. ducati, la quale ualeua 250. con patto di retrouenderla al proprio padrone, quando li piacerà, ſe ſia lecito? *Reſp.* di sì, che è lecito comprare eſſa uendita di retrouendendo, per un quarto meno del giuſto prezzo; imperoche il patto di retrouendendo diminuiſce di conditione eſſa coſa, che ſ'ha da uendere, perche regolarmente chi compra alcuna coſa, la compra per ſeruirſene, nè uorrebbe poi priuarſene. Perilche può giuſtamente pagarla meno di quello, che la uale, ma non meno d'un quarto di manco, perche altrimenti farebbe ingiuſtitia. Ma diraiſi ben queſto, che quando al compratore gli reſtaſſe la coſa, dopò paſſati trenta anni, che coſi uogliono le leggi, & non prima, di reſarcire quel meno di eſſa quarta parte a eſſo uenditore, o a gli heredi. Ma nelli cenſi queſta legge di Legiſti non uale, ſi come uedeſi per le Bolle de' Sommi Pontefici, di Nicolo V. & Pio V. come ho già detto ancora nel capitolo de' cenſi. Et eſſo uenditore in queſto contratto di retrouendendo cõ tal patto, deue eſſer libero di ricomprarla ſenza tempo determinato, imperoche altrimenti farebbe un'ingiuſtitia. Eccetto però non gli ſtipolaſſe eſſo tempo determinato, per ſtimolo, che eſſo uenditore habbi penſiero quãto prima di ricomprarla, eſſendo che lui l'habbia comprata, per farli piacere, & non per biſogno, ch'egli haueſſe d'essa coſa, o d'altra, che ſia, ma nõ per altro fine. Perche farebbe uſura cõtrattare cõ tẽpo determinato. Ma diraiſi bene, che è anco giuſta coſa mettere nel cõtrato,

che:

Coro. ibid.

Nau. ca. 17. num. 248.

Coro. ibid.

Cap. illo uos, de pign.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Nau. ca. 17. num. 257. E. 2. de puc. inter empt. & vend. laſ. in l. potens. C. de pact.

Abb. cap. ad. noſtram, de empt. & vend. Et in ca. illo uos, de pign.

che esso uenditore patteggiando a tempo essa cosa uenduta meno del giusto prezzo, non la possi ricomprare inanti li cinque anni, acciò esso compratore, ingrassando, o migliorando la possessione, che comprò, possi fruire quel beneficio, perche altrimenti farebbe ingiustitia, che bonificandola, & dopò finito il primo anno, gli la tolesse indrieto. Ma quando la cosa si passasse (dico) per giusto prezzo, quanto la vale, quando la comprerà, non si deue comprare a tempo, per essere usura, ma deuesi comprare libera, senza alcun patto. Et comprandola con patto, la deue pagare per menor prezzo, vna quarta parte manco, & non meno, si come è detto nel precedente.

Coro. *ibid.*
num. 12.

12 Si dimanda? Vno comprò una casa, o altra cosa per 200. ducati, con patto di retro-uenderla, laqual l'affittò all'istesso uenditore, se sia lecito? *Resp.* di sì, pur che l'affittazione sia fatta semplicemente, senza alcuna fraude, imperoche si come detto compratore la può affittare a chi a lui piacerà, così la può affittare anco a esso uenditore. Ma non già gli la potrebbe affittare, quando la comprasse cò questo solo fine, con obligare esso uenditore, che dopò comprata, sia tenuto torla ad affitto, & togliédola, che la debba torre libera sopra di se, senza alcun suo incommodo d'esso locatore, ma che l'affitto sia saluo, & libero integramente. Ouero, che esso compratore obligasse esso conduttore, che non potesse disfobliarsi, quando lui uolesse dall'affitto, se non quando piacerà a esso compratore. Tutti questi, & simili patti sono specie di usure palliate, di hauer prestato ueramente sotto specie di compra, & non hauer ueramente comprato.

L'Autore.

13 Si dimanda? Vno s'abbisognaua di mille ducati, ilquale haueua una casa, o possessione, o altra cosa fruttifera, laquale regolarmente s'affittaua cento ducati, & l'affittò a uno con patto, che solamente gli douesse pagare di fitto dieci ducati all'anno, & dargli detti mille ducati a godere per tanti anni, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche uedesì un'ingiustitia grande, che gode cento ducati all'anno di fitto di detta casa, o di altra cosa, che quella sia fruttifera, & stà in casa di bando con soli dieci ducati, non giudicando, che esso uenditore ciò fece per estrema necessitá, che lui haueua di detti mille ducati, onde è tenuto pagare, oltre li dieci ducati, ancora nonanta ducati, altrimenti eommise usura. Io intenderò però, quando esso locatore, con intentione ingiusta di riceuere piu di quello, che egli deue, si mouesse a riceuere quello di piu a godere, che gli sia dato con incommodo euidente dell'Affittuale.

Coro. *de con-*
tratti retro-
uen. 2. par.
c. 8. num. 8.

14 Si dimanda? Vno ritrouandosi hauer bisogno di 400. ducati, dette in pegno a un suo amico alcuna casa, o uigna, o altra cosa fruttifera, ma perche sapuano, che ciò con buona conscienza non si poteua fare, stipolorno un contratto in questo modo, dicendo, facciamo una uendita aparente, con potestá di poterli ritornare la casa, quando uogliamo noi, perche io ui renderò la casa, o la uigna, & uoi renderete a me li miei 400. ducati, se sia lecito? *Resp.* che ueramente in apparenza par lecito, ma ueramente è usura, perche tu godi gli frutti di quella casa per quelli 400. ducati, che tu gli hai prestato sopra, & non l'hai comprata; imperoche questo patto fatto tra di noi, fa che non sia uendita, ma imprestito sopra detta cosa a te impegnata, & non uenduta. La qual cosa è stata inuentione di Napolitani, & la batteggiano. A godere; benchè sia con potestá di ricomprare quandocunque, nondimeno con l'intentione, che è falsa, fa che sia usura.

Coro. *ibid.*
num. 9.

15 Si dimanda? Vno s'abbisognaua di 500. ducati, ilquale haueua una sua casa, o uigna, o altra cosa fruttifera, laquale dette, & uendette a uno, ma con patto, che se per caso innanti li cinque anni esso uenditore la uorrà ricomprare, sia tenuto il tempo rimanente, per tre, o quattro anni dargliela ad affitto, per tanto all'anno, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche se gli scuopre il suo disegno, & l'intentione cattiuá, che lui ha, cioè di locarla, & non di comprarla ueramente.

Habito 23.
Februar 23,
1581. in pri-
mo casu.

16 * Si dimanda? Vno comprò un pezzo di fondo, o casa, ouer campi, senza sapere in che luogo, nè hauerne alcuna notizia da N. per mille, o piu ducati, con patto di retro-uendergliela fra sette, o piu anni, & la locatione a sei per cento all'istesso uenditore, se questo contratto sia lecito? *Resp.* col Teologo del Cardinale Pallesotto nella propositione de' suoi casi, nò essendogli poste le sue debite circostanze in questo caso, le quali sono queste, cioè, che esso compratore, & uenditore habbia notizia del fondo, che si uende, o compra; cioè, che realmente il fondo, che l'uenditore uende, sia suo, & che

& che esso compratore lo ponga alle striede, acciò realmente lui sappia quello, che compra; che gli siano presente il notario, & testimonij, numerati i danari, & fattone il contratto, che il fondo sia di tanto prezzo, & ualore, che renda tanta entrata realmēte di 6. o più per cento, secondo che paga di liuello, che ueramente il venditore habbia animo di vendere, & il cōpratore di comprare, percioche non hauēdo notizia della cosa, che uol comprare, & la compra, se presume esso compratore non hauere animo di comprare, ma sotto questo nome di compra, vuol com mettere usura, percioche nifuno cōpra gatto in sacco, come si dice per prouerbio, che s'habbia rispetto alla uendita de' frutti, & non al danaro solamente, quādo si fa la locatione, percioche quante uolte che la cosa comprata, s'affitta tante si deue hauere rispetto in costituire la pensione alli frutti, & alla rēdita d'essa cosa cōprata, & affittata, che se defranchino le spese, che gli possono andare in mantenere, e gouernare esso luogo, & in raccogliere essi frutti, imperoche quādo s'affittasse di più prezzo di quello, che nò se ne potesse cauare, il contratto sarà illecito, Di maniera che non hauendo questo contratto tutte le predette conditioni, dirassi essere illecito, & usurario, per non esser delle predette circostanze, Imperoche questa è cosa chiara, & euidente, che bisogna che sia bonissimo fondo, che renda più di 4. per cento, ò 4. & mezzo al più, cauatone le spese, che gli uanno, o sia fondo di case, o sia di campi, posto in qualonque luogo. Et questo tutti, i Dottori dicono, questo contratto essere illecito, & fraudolente, che la compra si faccia libera, & la retrouēdita, quando esso uenditore uorrà, ouero a tempo, ma per giusto prezzo, & non alterato, che la compra non sia simulata, che non si facci patto di pagarli di più, riscuotendo d'essa compra, che il compratore retrouenda a far piacerē al uenditore, & che lui non lo compraria, se non per farli piacere.

17 * Si dimanda? Vno cōprò un fondo cò tutte le predette conditioni per mille scuti, a ragione di 4. per cento, ma cò patto che lo debba esso uenditore riscuotere fra termine di 10. ò più, o meno anni, altrimenti sia d'esso cōpratore, se sia lecito? *Resp.* che q̄sta è la prima conditione, che deue esser tolta nel contratto, onde dirassi essere usurario, & esso cōpratore hauer prestato mille scuti, & non hauer comprato, & hauer tolto per pegno detto fondi per i suoi mille scuti. Et se hauesse fatto a 6. per cento, & che l'fondi renda tanto, nē gli fosse la predetta conditione d'esser tenuto a ricuperarlo fra tanto tempo dirassi esser lecito, altrimenti nò, & faria usurario. Ma se il fondi ualesse 2000. & lo comprasse per 1000. o poco più, per niun modo è lecito, & è usura. Essendo che il dominio della compra uà nel compratore, per manco del giusto prezzo, & il uenditore resta spogliato del suo dominio, percioche la misura del prezzo deuesi fare, secondo l'ampliacione del dominio sopra la cosa comprata, & non diminuire il prezzo della compra, & accrescere il fitto a essa cosa comprata.

Le circōstanz
ze, et condi-
tione, che si
ricercano
nel contratto
di retrouen-
dendo, quan-
te et quali.

Armi. uer.
usura. §. 14.
Tabie. usu-
16. num. 2.
Et allij.
Silu. usura.
2. q. 16.
Raym. usu.
2. tit. 1. cap.
8. §. 8.

Ibidem.
L. commissio-
ria.

Arg. l. fundi
pari. ff. de
con. em.

De' Contratti di compagnie di Scuole, ò di Frage, ò di Confraterne, o di Diuotioni. Cap. C L.

S O M M A R I O.

1 Esser lecito leuar alcuna Scuola, o diuotione con pagamento, sotto il nome di qualche Santo.
Esser cosa illecita, non accettare in Scuola, chi non può pagare.

S I dimanda? Alcuni secolari, ouero Religiosi leuorno certe diuotioni, ouero Frage, o Scuole, o Confraterne, che dir uogliamo, le quali le leuorno cò patto, e conuentione, che colui, che uorrà entrare in essa, & uoglia essere per fratello sotto il nome di Dio, ò di Santa Maria, o d'altro Sāto, habbia da pagare un tāto per una uolta sola, & dopò un tāto ancora a l'anno, se sia lecito. *Resp.* con l'Armilla di sì, quando però questa diuotione sia leuata per giusta, & lecita cagione & li danari si spendono in seruitio d'Iddio, o l'elemosine per maritare dōzelle, & simili, & che quelli, che in essa uogliono fratellarsi, posino pagare. Percioche, quādo alcuno nò potesse pagare, q̄sta ordinatione, o legge, o statuto sarebbe iniquo, & epio, & che p impotēza nò si uolesse accettare alcuno. Ilche nò sarà carità, nè fratellanza, ma cagnità.

De' Contratti Empbiteotici. Cap. C L I.

Vedi Censo. Et liuello.

De

De' Contratti illeciti, & ingiusti, che si fanno nel comprare, o nell'vendere. Cap. CLII.

Vedi anco Contratti di Retrouendendo, ouer Partuito, & Gratiofo. Prestar sopra pigni. Comprare, & vendere. Mercantia. Et Partecipanti di usure.

S O M M A R I O.

L'interpretatione data da mercanti sopra. Res tanti valet, quanti vendi potest. come canonicamente si deve intendere. Et la sentenza. Cum moderatione, & discretione.

- 1 Il vendere alcuna cosa, & accusare tutti i difetti in generale, nè accusare il particolare, che sarà in essa cosa, è peccato, & è perche.
- 2 Vendere alcuna cosa, più della sua valuta, esser peccato, & è tenuto alla restitutione, & particolarmente à semplici persone.
L'auaro, & simulato auaro à chi sia comparato.
- 3 Comprar roba, & inanti che la tocca, o veda, la riuende di più, esser peccato, con restitutione di ambe le parti.
I mercanti venturieri, non sono mercanti reali, quando non comprano la roba, con intentione da portarla uia.
Comprar robe, con intentione di condurla, dopo trouare chi la compra, con un poco di guadagno, esser lecito.
- 4 Colui, che traffica i danari publici, o di terza persona, allaquale deue rispondere à tempo, non rispondendo, esser tenuto a tutti i danni, oltre il peccato.
Colui, che inuestisse i danari altrui, con sua licenza, o senza licenza, rispondendo à tempo, non pecca.
- 5 Vn solo comprare d'accordo con molti la roba, pecca, & è tenuto à restitutione, & perche, & anche gli altri in solido, & per se.
- 6 Comprare per poco prezzo, & uendere per spazio d'hore molto, si pecca, & perche.
- 7 Comprare, o uendere al publico incanto, esser lecito, ma vedasi come.
Le conditioni, che deueno essere nell'incanto, accio sia lecito, & senza peccato.
- 8 Far Monopolo, & accordo di comprare, & vendere à tempo, & à prezzo terminato, si pecca.
- 9 Impedire le mercantie, che non corrano, esser peccato con obligo dell'interesse.
- 10 I mercanti facendo accordo di comprare, o vendere à loro modo, quelli esser del diavolo.
- 11 Comprare alcuna cosa, dopo riuenderla più, senza hauersi posta alcuna sua industria, o pericolo, non esser lecito, benchè poca cosa più la riuendesse.
- 12 Dar danari per comprar robe inanti tratto per prezzo conuenuto, dopo con fraude far calar le robe, non esser lecito.
Dar danari per prezzo, conuenuto, per comprar robe à qualche tempo, & loro stessi farli il prezzo, esser lecito, & perche.
- 13 Colui, che corompe alcuno con danari, o presenti, i corrotti insieme con esso, peccano.
- 14 Comprar robe, con dar danari inanti tratto, per prezzo corrente in alcuni luogo, & con obligo di condurla, non esser lecito, & perche.
- 15 Vendere alcuna cosa cattiuu, senza farla auuertita, quando sia lecito.
Vedere alcuna cosa per buona, che di cuito era per guastarsi, non esser lecito, & perche.
- 16 Quando sia lecito vendere alcuna cosa difettata, o per difettarsi, senza manifestare il difetto.
- 17 Vendere alcuna cosa per buona, occultando il difetto, si pecca, & perche.
Vendere alcune cose difettose con persuasioni, che sono buone, o saranno, si pecca.
- 18 Res, tanti valet quanti vendi potest, come si ha da intendere.
- 18 Vendere alcuna cosa di più, contra sua uoglia, quando sia lecito, & perche.
- 19 Vendere alcuna cosa non buona ad ogni cosa, molto più, quando sia lecito.
- 20 Vendere alcuna cosa di più, per la bontà di quella, esser lecito, & perche.
- 21 Vender di più alcune cose, che parono, o che sono inuili, esser lecito, & perche.
- 22 Vender di più alcuna cosa necessaria all'huomo, esser peccato, & perche.
- 23 Vendere di più di quello, che vale alcuna cosa, senza discomodo, o danno, esser peccato, con obligo di restitutione.
Riceuere di più dal compratore d'alcuna cosa, della sua valuta, come sia lecito.
- 24 In uilire alcuna cosa, che si uoglia comprare, per pagarla meno della sua valuta, non esser lecito, nè ualido, con obligo di restitutione.

Comprare

Comprare alcuna cosa meno d'essa valuta con buona fede, non esser tenuto à restitutione de' fructi, se non del supplemento di essa valuta, & perche.
25 Quella persona, che alcuna cosa di quello, che li viene ordinato, & lo riuene, per se, come, & quando sia lecito.



Contratti illeciti, & ingiusti sono quelli, che si fanno circa il comprare, & vendere, fondati sopra quella sentenza del *Ius civile*, che dice; *Res tanti valet, quanti vendi potest*. Laquale sentenza li mercanti, che vogliono commetter fraude, o fare usura, l'interpretano a lor modo, & malamente la vogliono intendere, con pigliare il senso letterale semplicemente, & non vogliono pigliare il spirituale, pigliando la scorza, laqual par dolcissima, & è amarissima, & lasciano la polpa, & la sua medolla, che è dolcissima, si come chiaramente hauemo detto in alcuni casi della mercantia del comprare, & uendere, come si deve intendere, cioè. *Cum moderatione, & discretione*. Et particolarmente delle vendibili pertinenti, & ordinate al commodio, all'uso, & al bisogno humano, senza le quali non si può uiuere, come sono case, possessioni, massarie, animali domestici, & altre cose uenali, necessarie (dico) al uiuere humano, & vestito bisognoso, & commodio. Laqual sentenza, *Cum moderatione, & discretione*. Come s'habbia da intendere, da S. Tomaso chiaramente è dichiarata, qual dice, che'l comprare, & vendere appartien e alla giustizia commutativa, laquale dice che consiste in una certa equalità, & misura, la qual misura non deue essere giudicata, nè meno stimata, secondo la natura di esse cose in se stesse, ma deuesi stimare in quāto s'applicano, & s'accomodano all'uso humano, dico alla necessità del nostro uiuere, così deuesi stimare, & apprezzare. Et questo tanto nel prezzo legitimo posto dalli Superiori, o vogliamo dire dalle leggi, & statuti, quanto nel prezzo naturale, che regolarmente, & comunemente si suol vendere nelle piazze, o fiere come cosa, che è stata trouata per publica utilità: accio s'offerri l'equalità, & giusta bilancia della giustizia in quelle. Et anche per raffrenare l'insatiabile ingordigia de gli huomini auari, & per prouedere alla semplicità di molti, accio da questi ingordi, & insatiabili non siano alle uolte ingannati, & anche dirò mangiati, liquali cercano di uendere la loro robba il doppio più, di quello, che non la vale, nè anche però si contentano, che vorrebbero scorticare ancora molto più di quello, che per le piazze vender si uole, & questo lo fanno per il più delle uolte ad alcuni huomini semplici; per non saper quelli i prezzi correnti. Et Scoto conforme a S. Tomaso dice, questa propositione *Tanti valet, quanti uendi potest*, deuesi intendere, che la cosa vaglia, quanto le leggi determinano, con quella agguitione *seruatis seruandis, & quod ex nulla parte alteri sit inuoluta*, dico esser uera. Ma se egli la vogliono intendere, che tanto vagli la cosa, quanto vender si può de facto, dico esser falsa, come ben spesso auuene, d'alcuni ingiusti, che mercantano contra la republica, che comprano nel tempo del ricolto, accio poi le vendano nell'inuerno, senza alcuna industria, o pericolo loro: però questi douerebbero annichilare, & distruggere, nè si douerebbero sopportar uiui sopra la terra, sopra di ciò mi par dare questo ricordo a i Principi, che siano auuertiti, & accorti, poi che al trimeti facendo; *Per solus dignas, tanto crimine penas*. Onde se questi tali pagaranno la robba necessaria all'uso humano, più del prezzo corrente ad alcun mercante per ignoranza, peccarà il mercante mortalmente, oltre l'obligo di douer restituire il soprapiù. Ecertuando in due casi. Cioè prima, quando alcuna cosa fosse comoda al padrone, che per priuari di quella, nè sentirebbe alcuno incomodo, o danno, quella all'hora si potrebbe vendere alquanto di più, per quella commodità a lui, poiche se ne discomoda inuolontariamente, per far seruitio, & piacere all'amico, che di quella hauesse bisogno. Ma quando a esso venditore non tornasse comoda, & al compratore sì, non se li deue vendere più del giusto, & comune prezzo. Si come più chiaramente intenderassi in essi casi esemplari. Secundariamente, all'hora sarà ancora lecito venderla, o comprarla di più; quando a esso venditore importasse molto il uedere di quella, & per non trouare, chi la uoglia comprare, o sia per carestia di danari, o sia per non essere quella robba in uso, l'offerisce, & la dà per meno prezzo di quello, che regolarmente, & comunemente uale, ouero sia, perche ad alcuno non faccia bisogno, o perche non importa molto a lui, il comprare la

Giardino de' Sommisti, Parte Prima.

Z

d etta

Sum. Cons.
2. par. ca. 8
nu. 2. & 19.
de usura circa il comprare, & uendere, & de' contratti ingiusti.

2. 2. q. 77.

L'Autore.

detta robba, & vedendò il bisogno di esso venditore, mosso per pietà, farà in questo caso lecito pagarla per minor prezzo, che comunemente ualeffe, per far (dico) piacere, & seruitio al detto venditore; ma non per volontà, o gran disio, o per bisogno; che esso compratore n'habbia. Però intendasi meglio nelli seguenti casi.

Coro. ibid.

1 Si dimanda? Essendo che l'auaritia sia vno de' sette peccati mortali, & radice di tutti i mali (come dice l'Apostolo) molte uolte suole accecare questa sua poluere gli occhi delli huomini, che non gli lasciano vedere, ciò, che da lor si facci. Et il diauolo esser vecchio, & inuechiato nel male, & giouene, che di continuo se stesso rinnoua, senza speme di speranza di migliorare giamai, & è anche malitioso. Per tanto diremo questo caso. Vno haueua vn cauallo vitioso, ma gli vitiij erano occultij, & per mostrare al compratore, che lui era huomo da bene, & che desideraua nò ingannare alcuno, essendo ricercato dal compratore, se detto cauallo haueua alcun difetto, gli disse in genere senza venire al particolare. Questo cauallo ha (per dirui la verità) tutti i vitiij, & difetti, che cauallo possi hauere al mondo, però io ui lo do (fate conto) per un sacco d'ossa, & una carogna da corui, & simili altre parole generali, però se lo uolere comprare, compratelo, se non lasciatelo stare, perche io non ui sforzo, & non uoglio dirui bugia, se peccò? Resp. senza alcun dubbio di sì, & hauer parlato diabolicamente, con lingua di bugia, di fraude, & d'inganni, per sapere il desiderio di esso compratore esser tale. Percioche, tal modo di parlare, è stato tutto dipinto, & pieno di ogni difetto, & di fraude per coprire il proprio vitio particolare, che quel cauallo haueua, acciò esso compratore non haueffe da credere simili parole da lui dette copertamente, tutte piene d'inganno, acciò quello s'ingannasse da sua posta del proprio vitio, che esso cauallo haueua, parendoli forsi di non peccare, per parlare in questo modo. Et così dire potremo di molti; & molti altri casi simili, che sono comesti da molti, come pieni d'inganni; di bugie, di falsità, e di malitia, i quali chiaramente dirassi questi tali tutti esser del diauolo, e diuoli istessi.

Coro. ibid.

2 Si dimanda? Vno haueua desiderio di comprare un paio di buoui, & uendutone un paio, s'innamorò di quelli, disse il suo desiderio ad alcuni altri, & il uenditore sapera questo suo desiderio, & che detti buoui erano uecchi, benchè in apparenza pareffero gioueni, ma con le buone spese gli conseruaua prosperosi, & hauendò inteso questo suo desiderio, & conosciuta la semplicità del compratore, gli dimandò quanto uoleua di quelli buoui? Al quale rispose 50. ducati, sapendo egli in sua coscienza, che non ualeuano più di trenta ducati, rendendosi sicuro di riceuere detti 50. ducati, poichè il desiderio del compratore era di darli, quanto egli uoleua, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & auuenne a lui quello, che al tempo di Domitiano Imperatore accascò all'Orso, che posto nella giostra, o per dir meglio alla rena sanguigna, non auuertendo l'inganno, auicinatosi allo steccato, restò inuischiato, nè puore indietro tornare, ma lui finì la sua vita, così non altrimenti accasca a esso uenditore, il quale inuischiato nel desiderio del danaro, restò prigionato, e morto, & a guisa di fiera da banda a banda è passato cò il peccato dell'ipocrisia, haueudo finto quello, che non doueua, con il peccato dell'adulatione, & con il peccato dell'auaritia resta sepellito. *Quibus sepulchra mortuorum aperta sunt, & feliciter quiescentium, clausum est hostium.*

Coro. ibid.

num. 24.

3 Si dimanda? Vn mercante comprò alcune mercantie a ragion di 10. per cento, senza toccare essa robba, ma però non concluse il mercato fin'a tanto, che non trouò un'altro, a chi quella potesse uendere per 12. con bugie, & fraude, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, con obligo di restituire quel più ad ambedue le parti, per hauer fraudato l'una, & l'altra parte. Et questa sorte di mercati, che comprano senza pur toccare essa robba, & senza mutatione di tempo, & luogo alcuno con bugie, chiamar si possono più tosto Zanzari, o mercanti venturieri, che mercanti reali. Ma se realmente haueffe comprato, con uera intentione di portar via esse robbe, & dopò gli occorresse alcuno huomo, senza esser ricercato, che uolente da lui l'istesse robbe, con qualche suo poco di guadagno, farebbe lecita mercantia, & reale.

Coro. ibid.

num. 26.

4 Si dimanda? Vn Tesoriere, o Cancelliere, o Collettore, & simile di alcuna Repubblica, o Comunità, o di alcun Principe, o Signore, ouero alcun Fattore, o altra persona di alcun gentilhomo, che fa i suoi negotij, che scuaore, o paga, & simile, che negoziando i suoi danari per suo uso proprio, non li puore rispondere a tempo, nè pagare i debiti

debiti di quella, se sia tenuto a i danni, & interessi, che essa Comunità, o Signore potesse patire per colpa, & causa sua? Resp. di sì, oltre il peccato mortale, che commisse. Et se haueffe pagato essi debiti con qualche danno, & interesse di quelli, farà tenuto anco a essi danni, & interessi, senza patimento di quelli, ma tutto a sue spese, & danno di lui solo. Ma se ciò haueffe fatto con licenza de' loro Signori, o che se bene lui se ne fosse seruito, & negoziato detti danari a suo uso, & che haueffe risposto a tempo a quelli, non farebbe tenuto a cosa alcuna. Ma sempre tenuto, come si ritroua danari nelle mani d'hauere scossi, quelli, farne auuisato il suo Signore; Et se quello non disponesse alcuna cosa di quelli, & tenendosi a sua richiesta, mette esso Fattore gli aurà nelle mani, se ne potrà seruire senza peccato, pur che poi a tempo debito gli restituisca, quando gli fossero dimandati, & si troui hauer gli in pronto, & apparecchiati; da darglieli, senza alcun suo pentimento, però è meglio a obseruarli.

5 Si dimanda? Arriuorno in Venetia alcune Naui cariche di merce, per ilche alcuni mercanti, che haueuano l'istesse merce, o che haueuano da comprare tutti i grani delle predette Naui, acciò non guastassero i prezzi, rompendosi l'un l'altro, si conuennero insieme, che uno di loro, solo haueffe da comparire per tutti a uendere, o a comprare dette merce, o grano di dette Naui, e dopò còpartirselo fra di loro, se peccarono? Resp. di sì, & mortalmente con gran danno, & detrimento del prossimo, che haueua condotto dette Naui, & della Republica istessa, oltre la restitutione, che sono tenuti di quello di più, che per tal cagione auràno guadagnato. Perche si vede, in questo caso, vna espresa malitia, & ingiustitia.

Coro. ibid. num. 27.

6 Si dimanda? Vno comprò una pezza di panno per 80. ducati, alquale uene occasione de li 2. hore, o 4. mentre la faceua governare alquanto, che un Turcho la uide, & la uolse comprare, dicendogli còstargli ceto, o più ducati, & accordatosi gli la dette per 95. mostrando hauer bisogno del danaro se peccò? Resp. di sì, & esser tenuto alla restitutione, perche non gli fu fatto, nè aggiunto più altro di quello, che gli era, nè per sua industria, o fatica, o pericolo, & disse bugia, per ilche peccò mortalmente d'ingiustitia, & di tutto, facendo contra la legge diuina, & naturale.

l'Autore.

7 Si dimanda? Vno al publico incanto al tuono della trombeta, si come si uole ufare, comprò alcune robe, per meno di quello, che per giusto prezzo regolarmente ualeuano, se peccò? Resp. Che secondo San Tomaso tre conditioni gli uogliono, acciò essa còpra sia lecita, Essendo che dice il prouerbio legale. *utroque merces uilescit.* Cioè le robe, che si espongono al publico incanto, cercando, chi le uoglia comprare, perdono di conditione, & molto meno si stimano di quello, che stanno nelle botteghe. Però la prima sarà, che i banditori l'incantino ne i publici, & soliti luoghi, doue le persone si congregano. Seconda, che essi banditori le bandiscono, & incantino à hora solita, & competente. La Terza, che esso mancamento di prezzo non sia più della metà quello, che giustamente la uale. Come non gli sono tutte tre queste conditioni dirasi uò esser lecito, & per consequenza esser tenuto alla restitutione, o di sopplire appresso il pagamento giusto. Ma Sono ponè anco la quarta, cioè, che in esso incanto non si facino Monopoli, cioè, che quando uno haueffe uoglia d'incantare, per timore, che essa robba non saglia più di quello, che lui uorrebbe dare, auisatà, o farà di cegno ad alcuni, che ancora loro incantino, e che nò passino il tal segno, ouero farà, che niuno non habbia da incantare, per comprarla poi lui solo, p' meno di quello, che la uale, o si uenderebbe quado altri ancora l'incantassero. Ilche chiaramente direbbei esser ingiustitia, cò obligatione di restituire tutto il danno, che potesse hauer fatto. Et noi aggiungeremo la quinta, cioè, che essi banditori siano, atti e buoni ad incantare, & nò sian negligeti, e maruoli, ma reali, & fideli, altrimenti detto incanto, dirasi nò esser reale, & sarà cò peccato.

Conditioni, che striccano nell'incanto. quali. Coro. ibid. num. 27. In quodam opusculo.

8 Si dimanda? Sono stati alcuni mercanti, che hanno fatto un Monopolio, cioè s'hanno dato la sede insieme, & giurato si l'un l'altro d'esser insieme, che le loro mercantie s'habbiano da uendere, o da comprare tutte ad un prezzo determinato, & che niuno po si abbassare, o cretere il prezzo, per uendere, o per smaccare li prezzi delle mercantie, che loro desiderano comprare, o uendere, se peccano? Resp. di sì, & mortalmente, & sono del diauolo con l'anima, & corpo: essendo che detta ingiustitia, & conuentione diabolica sia molto dannosa alla Republica, & detrimento grandissimo alla pauerità.

Lib. 6. de in sti. & iur. q. 11. ar. 3.

11. Perilche sono tenuti tutti insolido, ò uno per tutti alla restituzione, a particolari, & all'uniuersale si come si dice nel capitolo della Restituzione a chi?

Coro. *ibid.*

9 Si dimanda? Vno p farli ricco lui solo, impedi, o fece impedire alcuni, che portauano alcune mercantie, & nò poche nella città, se peccò? *Resp.* di sì, & anco grauemente, p hauerli operato, che nò uengano, o che nò si vendano in qualoque modo si voglia, & è tenuto alla restituzione de' dani fatti, nè si deue assoluere, prima che nò habbia sodisfatto.

Coro. *ibid.*

10 Si dimanda? Sono stati alcuni mercanti, che hano còprato tutti insieme d'accordo una grã quantità di merce d'una istessa sorte, o biauè, o uini, o ogli, o formaggi, o porci, o altra sorte di robbe, p fare carestia nella città, & uenderle poi a loro modo, se peccano? *Resp.* di sì, & grauemente, & tutti insolido sono tenuti ponerle al giusto prezzo, se però s'hauerli uedute più care del giusto prezzo norabilmente, e farano tenuti alla restituzione del sopra più a coloro, che s'è detto nel capitolo, a chi si deue fare la restituzione.

L. Autore.

11 Si dimanda? Vno comprò una uestura, o altra cosa, che gli costò 10. o più ducati, laquale teane 2. o tre giorni, o poco più, alquale uenne l'occasione di uenderla, & la uendette 10. ducati, & mezzo, o 11. se sia lecito? *Resp.* di nò, perche non ui interuenne alcuna sua industria di riconzarla, o altra cosa, nè pericolo alcuno, & doue alcuna di queste, o altre simili non interuiene, non esser lecito, benchè di poca cosa, se però non fosse mercante tale, o li fosse commoda, & ne fosse quasi sforzato a riuenderla.

12 Si dimanda? Vno haueua riceuuto danari da alcuni mercanti inanti tratto, alliquale deue risponderne nel tempo, che si raccoglieranno, tanto grano, o uino, o oglio, o seta, o altra sorte simile, quanta n'entreranno in essa ualuta del danaro riceuuto, per il prezzo conuenuto di esse, secondo che comunemente valeranno, quando se gli consegnaranno. Ma essi mercanti uedendo, che i prezzi sono alquanto alti, contrattano non uolere còprare più, acciò li prezzi di quelle habbiano da calare, per poter poi cercare le dette robbe, & pagarle a vil prezzo, con danno notabile delli uenditori. Ouero nò essendoli ancor fatto prezzo alcuno, loro istessi gli lo fecero a loro modo, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre che sono tenuti a tutti i danni, & interessi fatti a loro debitori, per la lor malitia, & cattiuu uolontà, che hanno hauuta in comprare quelle.

13 Si dimanda? Essendo stati eletti dal Principe alcuni Tanfatori sopra le robbe, acciò quelli moderino con discretione il prezzo della ualuta di quelle. Alcuni mercanti corromperro quelli con danari, o altri presenti, o in qual si uoglia altro modo, di modo tale, che hano operato in tal maniera, che la voce, & prezzo di esse robbe, o sia di grano, o di uino, o di oglio, o d'altra qualonque cosa, detto prezzo, fu tanfato meno; ouero più del giusto prezzo, acciò detti mercanti, che dettero danari per le predette robbe, l'hauerli a comprare meno del giusto prezzo, ouero venderle più del giusto prezzo, se peccorno? *Resp.* con la Somma: Corona di sì, & anche grauemente; oltre poi, che sono tenuti a tutti i danni dati, si al publico, come al priuato, & meritano grauissima punitione, & castigo corporale, & temporale.

ibidem.

14 Si dimanda? Vn mercante, per còprare alcune biauè, dette danari inanti tratto, contratto, che il prezzo di quelle s'hauesse da fare, per quel tanto, che valerà in Ancona, o nella tal Prouincia, o luogo, doue naturalmente p condicione del luogo si uol uendere buò mercato, & ancho, che li sia còsegnato in Venetia, o altrove, doue egli stà, se sia lecito? *Resp.* di nò, & essere fraude, & ingiustitia; Per laqual cosa, o douerà stare al prezzo di quella tua Prouincia, o terra; o altro luogo, ouero douerà far buono a esso suo debitore, quanto verrebbe di condurlo da quel luogo, doue si farà il prezzo, insino a quel luogo, doue s'hà da consegnare essa roba; altrimenti non essere compra lecita, nè reale.

Coro. *ibid.*

15 Si dimanda? Vno vendette un cauallo zoppo, o bolso, che chiaramente si uedeua, & conosceua, o una casa, un muro dellaquale, che era schioppato, & declinaua, minacciua ruina, o uino, che cominciuua a guastarsi, & simile, se peccò? *Resp.* che il còpratore, ciò uedèdo, & sentèdo col gusto, diraili di nò, Imperoche p l'umero si deue, che il còpratore, uedèdo, & gustandolo, o conosea, & sappia, non essendoli però falsità, malitia, & inganno di parole, pche sarebbe tenuto a restituzione. Nè meno, che gli sia uizio, o difetto; o conza occulta, come se essa casa, hauèsse fatta riboccare con calcina, & adobbata con spallere, per coprire il difetto, & simile. O che nel uino casò molta pioggia laquale era atta a rinfarlo guastare, mentre era nel torchio, a coloro, che per

beuerlo d'Estate, perche diuenirebbe aceto, sarebbe tenuto peccato. Ma uolendo beuerlo di lungo, non sarebbe tenuto dire il difetto dell'acqua; perche il compratore non uerria per questo offeso, gustando la bontà del uino: Ma se non manifestasse il difetto d'esso uino, per uenderlo tanto più, ilche risulta in danno di esso compratore, & non in danno del uino, perche quello si guastasse, etandio che non si guastasse, sarebbe tenuto anco a dirgli il difetto, altrimenti sarebbe ingiustitia, non dicendoglielo; & saria tenuto a restituzione di quello di più, che lo uenirebbe quando non hauesse manifestato il difetto occulto.

16 Si dimanda? Vno uendette una bote di uino, ò altra robba, che era per guastarsi, ma il difetto di quello non apparua, per esser occulto, essendo che nel torchio pigliò questo difetto, lo uendette per giusto prezzo, quanto ualeua, manifestando al compratore il difetto, se peccò? *Resp.* se al compratore così farramente detta robba, ò uino, che fosse, era commoda, & utile di poterse seruire di quella, con tutto, che hauesse quel difetto occulto, & stesse occultato ditto difetto diraili di nò, perche non offende la giustizia, uendendolo, quanto per la stima ualeua con tutto il difetto. Auertèdo solo a questo, che esso compratore non resti ingannato, si quanto al prezzo, & sì quanto al commodo, che lui è per seruirsi di quella robba, senza dir bugia, tacendo il difetto di quella non peccerà, perche esso uenditore può consultarsi in questo, senza carigo di coscienza, con dire al compratore, per qual fine comprar uolete detta robba? & ciò, che farne uolete? Et all' hora conoscendo esso uenditore, che quel difetto non impedirà altrimenti l'utile, & commodo d'esso compratore, senza manifestare il difetto, potrà uendergliela per giusto prezzo, con buona coscienza. Ma sel difetto tornasse in danno, & pericolo d'esso compratore, per non poterse seruire al suo bisogno, & disegno, sarebbe un tradire il compratore, occultando il difetto della robba, si come nel seguente caso intendarsi.

Coro. *ibid.*Soto. li. 6. de
inst. & iur.
q. 11. ar. 3.

17 Si dimanda? Vno haueua un cauallo difettoso, il qual era bello, & uistoso, nè mostraua difetto alcuno, se non dopò, che lo dette ad alcuna terza persona, & che l'ebbe operato alquanto, se ditto uenditore uendendolo, occultando il uizio, che quello haueua peccerà? *Resp.* di sì, imperoche quando il compratore sapesse (per dir con esempio,) che quel cauallo fosse macinato, o sbocato, con lo comprerebbe, perche se esso compratore fosse un'huomo d'arme, lo mādarebbe, in perdizione, se fosse un molinaro, che gli rōpesse il molino lo amazzarebbe, e simile. Et così se fossero altre robbe come cose da mangiare, che fussero putride, marcie infettate, uenderle per buone essendo cattiuè; Con dire esser arte a conferuarsi, & non essendo tali, che poi fin' a pochi giorni, bisognasse buttarle uia, nò si deue occultare questo difetto in modo alcuno mai, & a niuno, ancorche se uendesero per tanto meno, quanto se li manifestasse il uizio, & il difetto. Imperoche, oltre il peccato mortale, è tenuto alla restituzione del danno della borsa d'esso còpratore, all' infermità corporale causatagli, & deue esser tenuto per un traditore, un truffatore, un ladro, & un homicida. Hor Dio facci lui, & mantenghi l'ufficio del lo Sanità in Venetia, sopra le qual cose, è molto occultato, & uigilante, che spesso fanno bruciare dette robbe uiziose con castigo di molti. Haimè quanti diauoli di questa sorte gli sono al mondo, ma maggiori i diauoli sono quelli che possono castigarli, nè li castigano, & lo permettono, & forsi fauoriscono, & li fomentano.

Coro. *ibid.*Coro. *ibid.*
c. 8. m. 19

18 Si dimanda? Vno uoleua fabricare un bello, & comodo palazzo, & perche non poteua, se N. non gli uendeua una sua bottega contigua alla sua casa, la quale bottega era molto comoda, & di grande utilità a esso N. Perilche p ualuta di danari non se ne uoleua priuare. Ma molestato con prieghi dal detto compratore, fù forzato per farli piacere di discomodarsi, & accomodare quello, onde la bottega ualeua 200. ducati. Ma per discomodarsene ne uolse 500. se sia lecito? *Resp.* di sì, imperoche, qsta bottega a N. era di grande utilità, ilche non farà forsi un'altra in un'altro luogo, che per sodisfare al capriccio, d'esso compratore, solamente gli la uendette per sodisfarlo, & con suo gran discomodo. Hora dico, che quella sentenza in questo caso si uerifica, che. *Res ualeat tantis, quanti uendit potest.*

Coro. *ibid.*

19 Si dimanda? Vno signore uide un cauallo molto bello, con bella creanza, & d'ornato mantello, ilquale lo comprò per 200. scuti, solamente, per esser così bello, ma in Giardino de' Sommisti, Parte Prima. Z 3 fattione,

fazione, non ualeua nè anco 100. se peccò à venderlo tanto? *Resp.* di nò, imperoche esso venditore gli disse perciò non esser buono, & che lui il teneua per se per la sua bellezza, & per la creanza di quello, & non p la bontà. Ma hauerebbe ben peccato, qñ ciò non gli hauesse detto, ò che il cauallo hauesse hauuto alcuno difetto occulto, senza hauerglielo manifestato, & simile, all' hora questo farebbe stato inganno, & ingiustitia, imperoche se il gentil' huomo ciò hauesse saputo, forsi non l'haurebbe còprato, e non l'haurebbe pagato tanto caro prezzo. Di maniera, che conoscendo vna cosa, quello, ch'è, esso compratore, & essendo persona saua, non s'ingannò nel comprarla, pagandogliela quanto ne vuole farà anco venduta lecitamente.

Coro. Ibid.

20 Si dimanda? Vno haueua alcuni vccelli, li quali cātauano soauemēte, & cō armonia, vn Signore gli volse comprare, & gli volse dare dieci ducati, il venditore non ne volse meno di 50. p la bontà di quelli, per il lor canto, se esso vcellatore peccò? *Resp.* di nò, imperoche se bene detti vccelli per mangiarli non varrebbero più di mezzo scuto, nò dimeno per il canto, da lui sono stimati tanto. Onde senza peccato li puote vendere tanto. Et in questo assolutamēte dir si può, & con verità, una cosa tanto vale quanto si può vendere. Perché non sono di quelle cose necessarie, & molto commode all' uso, & vitro humano. Ma solamente sono cose di sodisfazione, d'appetiti, di capricci, & di volontà d'huomini, & che non sono de fatto, come è detto di sopra.

l'Autore.

21 Et l'istesso dirassi di purassai altre cose simili, che sogliono appartenere à grandi huomini, & à Signorotti, ò à persone ciuile, che d'alcune cose si dilettano, come sono Falcioni, vno dell'quali viddi io comprare ceto scuti. Sparuieri, cani gentili piccioli, da caccia, d'acqua, gēme, pietre pretiose, animali si iuestri, Leoni, Orsi &c. liquali per pigliarsi spasso, & diletto, tēgono, nè risparmiano à danari per hauer simili sorte di cose, & ciò non è marauiglia alcuna, perche spetiano alla magnificētia di nobili, & huomini principali, per il loro decoro, nobiltà, & splendore.

l'Autore.

22 Si dimanda? Vno dette vna veste à uendere à un stracciarolo, la qual realmente nò ualeua più di 15. ducati, ma disse esso padrone, di quella non uolerne manco di 20. & se tu la venderai tanto, io ti riconoscerò della tua fatica, il quale stracciarolo, la vendette 25. se peccorno? *Resp.* di sì, & ambedue sono tenuti alla restituzione proportionale infolidum, perche gli è ingiustitia, & done questo regna, gli è anco il peccato. Et non ritrouandosi esso compratore, al quale, si dourebbe fare la restituzione, deuesi fare à suo heredi, essendogli, ouero alli agenti, & pertinenti, & non essendogli, deuesi distribuire à poueri, ò à pie cause, & così dirassi di simili altre sorte di casi.

Coro. Ibid.
c. 8. nu. 19.

Soto 2^o iust.
e 1^{ur} q. 3.
art. 1.
Nauic. c. 23.
nu. 83.

23 Si dimanda? N. volendo accommodare vna sua casa, per il che fece ricercare P. che haueua una sua casetta contigua à quella d'esso N. acciò gli la uendesse, per essergli d'impedimento, la quale P. gli la uendette, & molto più del rigoroso prezzo, perche à rigoroso prezzo, non ualeua più di 300. ducati, & per uedere il bisogno, & commodo di N. ne uolse 400. ò più dicendosi, se la uolete per questo prezzo, io ui la darò, ma non manco, onde esso N. gli la pagò, quanto quello uolse, se detto P. uenditore peccò? *Resp.* di sì, perche se soffocò esso N. che per bisogno, ò per comodità desideraua quella, alquale non era à lui d'alcun discommodo, ò danno, onde peccò di ingiustitia, con obligatione di restituire a N. cento ducati, che di più del rigoroso prezzo gli la uendette. Ma dirassi ben questo, che quando esso N. hauesse donato à esso P. alcuna cosa di più, per qualche gratitudine, quello accetando di più d'esso rigoroso prezzo dato li da N. per sua cortesia, non haurebbe peccato, la qual cosa è tenuto ciò fare ogni compratore per legge di natura, & di ciuiltà, poiche gli uien data alcuna cosa à lui commoda, & forsi alle uolte discomoda al uenditore.

Coro. Ibid.
8. nu. 20.

24 Si dimanda? Vno comprò alcuna cosa, la metà manco del giusto, & commune prezzo per hauer auuilità, & disprezzata detta cosa, acciò gli l'hauesse à dare per buon mercato, se con buona coscienza possi costui godere detta robba, ò frutti di quella? *Resp.* di nò. Imperoche euidentemente uedesi in detta compra, malitia, fraude, hauendo indutto esso uenditore con false persuasioni, ò bugie, ò minacci, & simile Eff. ndoche, se per ciò non fosse stato, lui non l'haurebbe uenduta, onde tal contratto è ingiusto, per non essere stato libero, & per conseguenza non è ualido, non essendo giuridicamente trasferito il dominio di essa cosa nel compratore. Onde è tenuto a restituirla insieme.

insieme con i frutti, ò dargli il resto del giusto prezzo; Ma se non gli farà stata fraude, ò inganno, nè malitia, ma hauranno liberamente contrattato con buona fede, dirassi non esser tenuto a restituzione de' frutti, ma basta che supplicia di pagargli il giusto prezzo, ò che si faccia esso contratto, con restituirlgli detta sua cosa.

Glo. in c. con
questus, de
usufruct.
Soto ibid.

25 Si dimanda? Vn stracciaruolo, alquale venne dato alcuna veste, ò altra sorte di panni, & drappi, acciò li vendesse, dicendoli il padrone, io non uoglio che si uendano manco di 25. ducati, perche io non uoglio manco. Et le vendette 26. ducati, se lui con buona coscienza possi ritenere detto ducato di più? *Resp.* se lui farà salariato dal detto suo padrone, ouero, che esso stracciaruolo, se gli fosse offerto venderle gratiosamente, dirassi di nò, che non può ritenerselo, nè anco un soldo di più. Ma se ciò non ui farà pattuito, lui potrà tuorselo per le sue fatiche, & industria. Ma essendo che il padrone gli habbia detto non voler meno di 25. ducati, & egli le uendette 30. non può riceuere detti cinque di più, non hauendo patteggiato espressamente, ò almeno tacitamente con esso padrone di riceuere il sopra più per le sue fatiche, ma dirassi di nò, essendo (dico) salariato; nè meno offertosi venderle gratiosamente, nè meno hauuto tale intentione, all' hora potrà procurare di hauere alcuna cortesia dal padrone, ma nò però ritenersela, come da se, da sua posta, senza licenza di esso padrone. Eccetto però, che lui non gli hauesse fatto alcuna fattura intorno, con hauerla cūsta, ò attaccatolo qualche doppione, ò cordone, ò guarnimento, & simile; all' hora potria ritenerselo p sue fatiche, ò per robba postoli a torno, con riguardare la ualuta di quella, & la sua fatica. Ma non ritenerselo quanto di più l'haurà uendute totalmente. Imperoche quando il padrone disse volerne dieci ducati, volse intendere per non manco, & non intese, che quel più diece, che se venderà, non li uollesse. Eccetto, che ciò non mostrasse lasciarglielo per qualche segno esteriore.

Coro. ibid.
nu. 21.

Arch. S. 11.
Verbo Em-
ptio. §. 23.
Nauic. 23.
nu. 97.

De' contratti innominati. Cap. c LIII.

Vedi Assicurazione. Et al Capitolo de' Cambij.

Contratto innominato, altro non è, che una stipolazione di certi contratti, ò di comprare, & vendere, ò di conuentioni, e patti, che non ha, nè se gli può dare, nè esprimere il suo uero senso, ò proprio nome, per esser così da tutti batteggiate, e da ciascuno come li piace, senza dargli nome.

De' Contratti Monopolij. Cap. CLIII.

Vedi alli Capitoli predetti; cioè de' Contratti ingiusti, e tutti i seguenti Capitoli, nè i quali si dichiarano, cioè che sia Monopolij, che altro non dirassi essere (per replicare l'istessa dichiarazione, & intelligenza) se non vna conuentione diabolica, fatta insieme fra molti mercanti, cioè di comprare, & vendere a loro modo, con impedimento degli altri mercanti, che non possino comprare, ò vendere, se non quel tanto, che a loro pare, con danno della Republica in generale, ò in particolare.

De' Contratti Pattuiti, o Gratioli. Cap. CLV.

Vedi Contratti di Retrouendendo, con tutti gli altri adherenti.

Della Contritione. Cap. CLVI.

Vedi anco Dolor sensitiuo. Et Pentimento. Confessione Sacerdotale. Attritione. Et Essere in gratia di Dio.

Parti della Contritione, quali, & quanti siano.

Vedi al Cap. della Forma dell' Absolutione. Et della Scommunica, al Caso sette.

S O M M A R I O.

Il dolor nascere dal Penitimento. Vedilo al caso 3.

Contritione, che cosa sia, & di che cosa l'huomo deue esser contrito, & di donde nasca, & procede, & di donde sia derivato.

- Se al penitente contrito basta hauer vna contritione generale di tutti i suoi peccati, & quanto bisogna, che quella sia.
- Penitimento, che cosa sia, & se da quello possa nascere la contritione, come, & perche.
- 1 Vno, che nell'ultimo della sua vita sia penitito solamente, esser dubbiosa la sua salute, & perche. Se per li segni esteriori si possa conoscere la vera contritione affermativamente.
- 2 Se vno, che tutto il tempo di sua vita sia vissuto scelleratamente, & al fine confessatosi, & rifiuta la graue penitenza, se deue presumere esser contrito.
- Il confessore deue esser circospetto alla grandezza de peccati del peccatore.
- La penitenza deue esser corrispondente alla qualità della persona, & sue forze, benché fosse gran peccatore.
- La penitenza, che si deue impouere a un gran peccatore, & come si deue procedere per quello per farlo perfetto.
- Il gran peccatore, non si deue ammettere subito alla santa Communione, & perche.
- 3 Al penitente non basta pentirsi del peccato commesso solamente, se non haurà dolor di quello; Penitimento di donde nasce, & anco il dolor, volontario.
- Il vero dolore, che deue hauer il penitente, acciò veramente sia contrito del peccato commesso, qual deue essere.
- 4 Il penitente, contrito allhora sarà quando abborrirà il peccato, & haurà uolontà di più non commetterlo, ma più presto morire, almeno virtualmente.
- Colui non esser contrito, che attualmente, e virtualmente non propone di patire qual si voglia pena, prima che peccare.
- Colui dirassi hauer carità, che ama Dio, più di se stesso, & perder più presto se stesso, che Dio.
- Colui, che ama il peccato, mai dirassi amare Dio, non abborrendo qualunque peccato in generale.
- 5 Vno, che sta in continuo peccato mortale, & nel punto della morte non si può confessare nè penitente, se non per cegni, si se giudica per l'esteriore esser saluo.
- A quello, che sta in continuo peccato, essendo contrito in punto di morte per cegni, se deue assoluere, & sepellire.
- 6 Il confessore mai deue proporre alcuna pena particolare horrida al penitente, per indurlo a contritione, per esser peccato, & perche.
- Il confessore può, & deue proporre al penitente alcuna pena in generale per indurlo a contritione.
- Il confessore deue persuadere esso penitente a perdere ogni cosa, per indurlo a penitimento del peccato, più presto che perdere esso Dio.
- Il confessore deue far contrito il peccatore con le persuasioni, se non almeno indurlo all'attritione.
- 7 Colui, che per conservarsi sano, desidera, o vuole più presto peccar mortalmente, che astenersi da quello pecca, ne deuesi assoluere.
- Colui, che dice, & vuole più presto peccare mortalmente, che incorrerè in qualche infermità, quando ciò determinatamente proposto, non si deue assoluere.
- 8 Al peccatore basta hauer il penitimento qualificato per scancellare il peccato subito, ma con obbligo di confessarsi, & perche.
- L'huomo, che subito si pente di ogni peccato mortale commesso, non resta fuori della gratia di Dio per vn' hora, benché vna volta l'anno si confessasse.
- L'huomo, che subito si pente, & ha contritione del peccato commesso, non perde il premio delle buone opere, che esso fa prima che si confessi.
- Le buone opere si perdono, mentre si fa il peccato mortale, & sono morte, mentre di quello non si pente.
- Hauer contritione di tutti i peccati, che si ricorda, & anche obliui, particolari, o generali, & qualificata, può esser in stato di salute, & perche.
- 9 Colui, che sarà penitito d'alcun peccato, & non haurà in odio il peccato, non dirassi esser contrito, benché deliberasse non più commetterlo, & perche.
- Non basta al penitente l'attritione per hauer perdono de peccati, nè meno per l'assolutione, ma bisogna hauerlo in odio, & deliberare non più commetterlo.
- 10 Colui, che si astiene di peccare per alcun fine, o d'honore, o di viltà, o di pena, &c. non pecca, non hauerlo piacere di quello, & come.
- A colui, che piace il peccato, ma per l'honore, o simile resta di non peccare, pecca.

Colui.

- 11 Colui, che si pente, & determina non più peccare, ma però non abborisce il peccato, consegue la gratia, & perche.
- 12 Alla persona adulta basterà per almanco ogni penitimento, per riceuere l'acqua del santo battesimo, & perche.
- 13 Vno, che sta col pensiero di commettere, o di ritornare al vomito di peccare, & sta sempre in peccato, vn nuouo peccato commette.
- 14 Colui, che si astiene per alcun tempo di celebrare, per certi suoi disegni di peccato, è scomunicato.
- 15 Colui, che per semplicità non si confessi, essendo molto contrito, non pecca.
- Non basta al penitente contrito la contritione sola, benché grande, senza la confessione, potendola fare, & perche.
- Colui, che è contrito, & non confessato, & assoluto, gli sono perdonati li peccati, ma non riceue la gratia sacramentale, & perche.
- 16 Il penitimento, che si acconuene al peccato mortale, non conuene al veniale.
- Il peccato veniale, non si estende all'altro, & li basta il penitimento attuale, o virtuale.
- Colui, che dubitasse, che un peccato veniale fosse mortale, deue pentirsi come di un mortale.
- 17 Il peccato mortale non si perdona con la contritione sola, senza la confessione, ouero intentione di confessarsi.
- Al penitente, che ha il penitimento qualificato contrito, non potendo confessarsi, se li perdona il peccato.
- Colui, che pecca, & muore, morendo senza contritione, è dannato.
- 18 Il peccato mortale perdonarsi senza tutte quelle qualità, che si ricercano nella diffinitione del penitimento, come, quando, & perche.
- 19 Non esser d'obligatione all'huomo, subito hauer la contritione del peccato commesso, perche, quando, & come.
- Quando si pecca mortalmente, non penitendosi subito commesso il peccato mortale.
- Colui, che differisce la confessione per negligenza, o per alcuna diletatione particolare, pecca.
- 20 Vna volta sola basta esser contrito, & confessò de peccati mortali, & perche, eccetto di alcuni.
- 21 Colui, che del peccato commesso sia penitito, come che d'ogni sua cosa, che amasse, aggioio con la confessione, & satisfactione, esser bastanie, & perche.
- Colui, che più tosto vorrebbe morire, di hauer peccato, essere veramente penitito del peccato.
- Colui, che desidera patire ogni martirio, che più peccare, o hauer peccato, esser veramente penitito.
- 22 Colui, che si duole de peccati, che si commettono da' suoi parenti, o amici, non è contritione valida, & perche, & che cosa sia.
- Penitimento vero, o contritione, quale dice si veramente essere.
- Se il penitimento vero sia de' suoi, o de' gli altri peccati, & perche de' suoi, & non de' gli altrui.
- Se contritione, & penitimento possa essere de' peccati non commessi, & perche. Et perche de' peccati.
- Se il peccatore deue hauer più dolore della colpa, che per il suo danno, & perche.
- Se al peccatore deue più dolere la colpa, che per essere quella cagione di farci separare da Dio.
- Che cosa sia il sentire dolore del peccato commesso, & perche.
- Se non hauer proposito, o volontà di non più peccare, sia vera contritione, & perche.
- 23 Colui, che ha dolore grande de peccati fatti, nè crede più peccare per l'auenire pecca, & non è contrito, come, & perche.
- Colui, che crede non potere, o di non più peccare, pecca in superbia grande, & perche.
- Colui, che creda di peccare, o di poter peccare ancora, è quasi contrito, & usa atto d'humiltà, & perche.
- Propotersi nell'animo di non voler più peccare, basta all'huomo per essa vera contritione, perche & come.
- 24 Colui, che si sente morire di dolore per i peccati commessi, nè propone di più non peccare, o di confessarsi de commessi, non è contrito, & perche.
- Se la contritione libert il penitente, quanto alla colpa, & dalla necessità di non confessarsi, & perche.
- 25 Colui, che è dolente de peccati commessi, & propone confessarsi, ma non di soddisfarli, non esser penitito, & perche.
- Se all'huomo basti hauer la contritione virtuale de peccati commessi, per la vera contritione, & perche.

Se.

- Se all'huomo basti hauere il proposito di confessarsi, & sodisfare virtualmente, per essere ueramente contrito, & perche.
- 26 Colui, che muore con peccato mortale, senza confessione, ma con segni esteriori mostra segno di contritione, esser contrito, & saluo, come.
Colui, che è in punto di morte, & mostra con segni esteriori, esser contrito, senza altrimenti confessarsi, si deue dare l'assoluzione, & esser contrito, come, & perche.
- 27 Colui, che si ritroua in peccato mortale, & che spesso dimanda misericordia à Dio, o dica alcune orationi, per la remissione de' suoi peccati, non esser contrito, come, & perche.
Se lo dire delle orationi, per la remissione de' peccati sia penitimento qualificato, per acquistare il dolore de' peccati commessi, & perche.
Se la Contritione sia propriamente dolore per causare la remissione de' peccati, & perche, & che cosa sia propriamente, & l'effetto, che quella fa, & come.
- 28 Se colui, che si ritroua in peccato mortale, & si conosce non hauere charità, o non essere in gratia di Dio, & sia contrito, & perche.
Chi dirassi probabilmente essere contrito, & come possa esser contrito, & perche.
- 29 Il confessore, che astringe, o fa, che il penitente si proponghi più tosto patire ogni martirio, o cru del morte, che più peccare facci bene, & perche.
Il confessore, che astringe il penitente a douer patire ogni aspra morte, più tosto, che peccare esser gran puzzo, & perche.
I confessori per indurre il penitente alla contritione, ei dolore de' peccati commessi, quello, che deue fare.
Il confessore, che troua il peccatore non esser penitito a bastanza, quello, che deue fare, & come.
Se il confessore deue conoscere a persuasione particolare, di patire la tale, o la tal morte, più presto, che peccare, per indurre il penitente alla contritione, & perche.
Il confessore, per indurre il penitente alla contritione, deue sempre parlare con persuasione generale, & non mai particolare, & perche.
- 30 Colui, che si ritroua hauere peccati veniali, & n'ha penitimento qualificato, dice esser contrito, & perche.
Se al penitente basti hauer dolore attuale, o virtuale de' peccati, per esser contrito, & perche.
Se il penitente deue hauere l'istesso dolore de' peccati veniali, come quello de' mortali, & perche.
Se a un penitente passi esser perdonato un peccato veniale, senza un altro veniale, come, quando & perche.
Quali peccati veniali si perdonano al penitente, & come, & perche.
Colui, che dubita di qualche peccato veniale, non sia mortale, quale sorte di penitimento, o dolore facci bisogno.
- 31 Se a colui, che una uolta ha hauuto penitimento de' suoi peccati commessi, & confessi, sia bastan te, senza più penitense, & perche.
Se a colui, che più non si cura, nè vuole più ricordarsi de' suoi peccati confessi, & contriti una sola uolta, sia sufficiente, & bastante contritione, & perche.
Di quali peccati particolarmente all'huomo totalmente basta esserne penitito una sola uolta, & che totalmente li deue mandare in obliuione, & perche.
Di quali peccati l'huomo deue cercare di ricordarsene, per penitense molte uolte, benchè confessato quelli hauesse molte uolte, & perche.
- 32 Se colui, che nel tempo della confessione, o in altro tempo, non si ricorda di alcuno peccato, nè in generale, nè in particolare, sia contrito come, & perche.
Quando non sia perdonato i peccati all'huomo, che non si ricorda di quelli, nel tempo della confessione, o d'altro tempo, & perche.
Se all'huomo peccatore, che non si ricorda de' suoi peccati, nel tempo della confessione sia bastan te l'amor d'Idio, come, & perche.
- 33 Colui, che puo restituire l'altrui, o lasciar l'odio, o cattive compagnie, o l'occasione propinque da far peccare, nè vuole, non è contrito, & perche.
Se al peccatore, che non leua alcune circostanze debite da far peccare, gli sia bastante hauer penitimento de' suoi peccati, & perche.
- 34 Colui, ch'è in procinto, o preuede di poter commetter peccato, nè preuede con proposito attuale, o virtuale di non uolerlo commettere, non è contrito, come, & perche.

Per

- Per conseguire la perdonanza quello bisogna hauere, & fare, perche, & come.
- 35 Colui, ch'è penitito d'alcun peccato mortale, tanto qualificatamente, quanto d'ogn'altro peccato, che commesso hauesse, non esser penitito, nè contrito, & perche.
Colui, che è penitito d'alcun peccato con le debite circostanze, che se li ricercano, come d'ogni altro peccato, esser penitito, come, & perche, sì quanto alla colpa, sì quanto anco alla pena.
Colui, ch'è penitito de' suoi peccati mortali, senza confessarsi, essere veramente contrito, come, & perche, sì quanto alla colpa, come anco quanto alla pena.
Se per la contritione sola l'huomo sia libero, quanto all'obbligo della confessione sacramentale, quando, come, & perche.
Se colui pecca, dicendo esser mala cosa d'investigare la coscienza sua, per ricordarsi de' peccati commessi.
37 Colui, che subito si pente, per ogni uolta, che commette alcun peccato, o che gli viene a memoria, sia penitito, & perche.
Se l'huomo sia tenuto a penitense, & a ricordarsi de' peccati, di subito fatto, o che gli viene a memoria, come, & perche.
Se l'huomo pecca, non penitendosi subito, che ha fatto alcun peccato, o quando gli viene a memoria, come, quando, & perche.
Se l'huomo sempre sia tenuto a douerli dispiacere il peccato, come, quando, & perche.
- 38 Se colui, che commette alcun peccato in giorno di festa, nè in detto giorno sia penitito, se sia tenuto hauer contritione in detta festa, ouero nel giorno feriale, o quando vorrà.
- 39 Colui, che s'astiene d'alcun peccato commesso per tornargli ad infamia, non esser contrito, come, & perche.
Colui, che si guarda di non peccare per qualche infamia, che gli può tornare, o per altro fine, e penitito, come, & perche, & quando sarà penitito.
L'Attritione quando si facci perfetta, & per quante cose, & quali, & come.
L'huomo, che s'astiene di non peccare, per non offendere Dio, esser contrito, come, & perche, & quando per questo fine non s'astiene, la loro penitenza è imperfetta, come, & perche.



Contritione, altro non diremo essere, che un dolore uolontario, ilquale l'huomo prende per cagione de' peccati commessi, con intentione, quanto prima possa di confessarli sacramentalmente inanti al Sacerdote, come a Vicario di Christo, & sodisfare per quelli, con farne la penitenza contritamente, & in gratia. Ilqual dolore essendo ueramente perfetto, chiamerassi ueramente contritione, ma se sarà imperfetto, dirassi essere attritione, laquale mai diuenirà contritione, mentre sarà imperfetta, & deue l'huomo ueramente contrito, esser contrito non solo d'alcuni peccati, ma d'ogni peccato, che si ricorderà, percioche delli obliui, basta al penitente hauere una contritione generale di tutti i suoi peccati, laquale bisogna, ch'ella sia tanta, che a quello dispiaccia ogni peccato, con proposito di schiuare ogni sorte d'occasione, che potesse dar cagione di fare alcun peccato mortale, si come intenderrassi nelli casi seguenti esemplati. Et acciò si sappia, che cosa sia attritione, & contritione. La contritione dunque dirassi essere un dolore uolontario, che l'huomo uolontariamente si piglia de' peccati commessi, in quanto che sono offesa di Dio, con un proposito di mai più commetterli, ma confessarsene, & sodisfare per quelli, con speranza di ottenere perdono da Dio, & questa contritione è ueramente dolore perfetto, che si piglia per ogni sorte di dispiacere, che accascar suole nell'animo. Et però disse il Salmo: *Quandiu ponam consilia in anima mea, & dolorem meum per diem.* Et uiene dal uerbo, *conteru*. Et l'Attritione d'criua dal uerbo, *Atteru*. Perilche contritione dirassi essere un dolore, oueramente un dispiacere perfetto. Et l'Attritione dispiacere imperfetto, come si dice al suo capitolo d'essa Attritione, doue diffusamente ne hauemo parlato, & con autorità.

Si dimanda? Vno non fece penitenza, ouero non haueua contritione de' suoi peccati, se non in quel fine ultimo della sua uita, mentre era infermo, se costui sia contrito, & si possi saluare? *Resp.* secondo il Dottor Santo, ch'è cosa dubbiosa, che costui si possa saluare, & che sia perfettamente contrito, percioche alle uolte, & per il più l'infermo in quell'estremità si ritroua in modo affaticato, e trauagliato dal male, & an-

Som. Coron.
in 1. p. c. 3.
nume. 6. de
reueratione
confessionis.

S. Agost. c. si
quis autem
c. si. de pen.
dist. 7.
Nau. cap. 1.
num. 19.

che

che dal timore della morte, senza poi gli altri infiniti peccati, ch'è grã pena egli possi allhora alzare l'animo, o gli occhi della sua mente cleuare, di potere hauer quel perfero, e generoso peccato, o dolore virtuale almeno, che s'acconuenira alli suoi peccati commessi, benche da noi altri si presume, che sia saluo, per alcuni segni esteriori, ma non mai si potrà dire affermatiuamente, che sia saluo, perche è dubbiosa cosa, che possa esser ferma, & vera speranza della sua salute, come dice esso Dotto Sãto, ma (dico) si presume, mediante laquale prefessione, se li concede poi l'assolutione di tutti suoi peccati, & la sepoltura Ecclesiastica, con le debite cerimonie ordinate da S. Chiesa.

Si dimanda? Vno tutto tempo di sua vita visse scelleratamente, con hauer fatto peccati eccessiuissimi, al fine pur tocco dal Spirito Santo, si andò a confessarsi sacramentalmente. Ilquale il Confessore benignamente gli scoltò, & gli dette anche l'assolutione, & uolendogli imporre la penitenza condecante a' suoi misfatti, quello, per esser un poco grande, & seuerà, non la uolse accettare, se per questa fiacchezza, che in lui si ritrouò, gli sia bastate l'attritione? Resp. di sì, uolendosi forsi saluare di far quella nel Purgatorio. Onde a questi tali esso Confessore deuè esser molto circospetto, perche che non solamente deuè hauer riguardo alla grandezza de' lor peccati, ma anche de' da lui hauer questa consideratione, che la penitenza sia conforme alla qualità della persona, & delle sue deboli forze. Perche, quando si ha innanti un gran peccatore, non se gli deuè imporre gran penitenza di digiuni, di discipline, di peregrinaggi, o di altre simil feure penitenze, & aspre, perche quello diuen poi fiacchissimo, non che fiacco, & miserabile. Ma deuè fare a questi tali non altrimenti, che si farebbe a un polledro giouane, che non sia usato a portare ancor la prima uolta di poca soma, finche s'usa, & per ogni uolta, che si uiol caricare, aggiungergli peso, fin'à tanto, che si viene al debito peso conueniente alle sue forze, perche ponendogli gran peso la prima uolta, se gli scauezza la schena, & cade per terra. Così non altrimenti a un gran peccatore, quando se gli imporrà gran penitenza, la uilpenderà, & non la farà, o mal uolontieri, & non facendola, o facendola senza contritione, & gratia, non ricuerà l'effetto della gratia, o non facendola, peccarà, poiche l'haurà accertata, & farà peccato maggiore. Però dunque pigliasi dal Sacerdote il consiglio del Santo Dottore, cioè nel principio della sua conuersione trattargli mansuetamente, con fargli ueramente conoscere la grauità de' suoi peccati, ma imponergli poca penitenza, particolarmente delle aspre, & dopò a poco a poco esercitargli in penitenze, per ogni uolta maggiori, acciò habbi da frequentare la confessione, con persuaderlo a frequentare questo sacramento. Et anco deuè il Confessore far questo di non ammetterlo immediatamente alla Communione, ma fare, che stia otto, ouer dieci, & piu giorni, secondo la loro dispositione, acciò per questo tentatio si conosca la sua contritione, & se sia per perseverare in ben fare, & schiuare il male.

Si dimanda? Vno commise alcuni peccati, de' quali se ne pentì hauerli commessi, ma non haueua però dolore di quelli, se questa contritione, & pentimento sia bastante, & ualida alla remissione di detti suoi peccati, essendo che pentimento non sia altro, che non hauer uoluto, o hauer fatto alcun peccato, dalqual pentimento poi nasce il dolore, & la contritione? Resp. col Nauarro di nò, che non basta, ogni uolta, che esso pentimento non nasca dal dolore, & che sia dolore uolontario, & uirtuale, cioè di non uoler mai più commettere peccato mortale, nè che detto dolore sia forzato, come sono i dolori de' dannati, & de' prauì huomini, che; *Oderunt peccare mali, formidine pœna, & non uirtutis amore*. Benche questo dolore prauo, & forzato eccedesse tutti i dolori di questa uita presente, come fu quel di Giuda, d'Antiocho, & d'altri. Ma il dolore del penitente Christiano uero, deuè esser dolor tale, che soffriera piu tosto tutti i mali del mondo, & ogni pena, piu tosto c'hauer peccato, o uoler mai più peccare, & anco soffrire ogni pena di morte, hor questo diraisi esser quello dolor uolontario, uirtuale, & salutarifero, ilquale è necessario al penitente.

Si dimanda? Vno era pentito di alcun peccato da lui commesso, se costui sia contrito? Resp. col Nauarro, che per conoscere una uera contritione in un penitente, gli è di necessità, che quella persona abborrisca il peccato piu di qual si uoglia altra cosa horrenda, & che non solamente l'abborrisca, ma anco, che sia disposto schiarlo, & fuggirlo

Medi. lib. 2.
num. 3.

L. Autore.

8. Ago. 7.

De Contrit.
c. 1. m. 4.

Horat.
Cap. penit.
1. de penit.
dist. 3.
in 4. di. 14.
q. 11. ar. 3.

Ca. 1. de cõ
mit. m. 20.
21.

fuggirlo piu d'ogni altra cosa euitabile, & questo se non attualmente, almeno uirtualmente, cioè con proposito, & uolontà di non uoler mai più peccare mortalmente, & di confessarsi, & sodisfare a ogni colpa. Imperoche colui non si dice esser contrito, che attualmente, o uirtualmente non propone di patire piu tosto qual si uoglia pena generale, che peccare, o d'hauer peccato mortalmente. Perche sia qual si uoglia contrito, ha con se la gratia, & la carità, & ciascuno, che habbia carità, uole, & amà Dio piu che se stesso, onde consequentemente uole piu tosto perder se stesso, che perdere Dio, percioche per il peccato mortale si perde Dio. Et questo dicemo nel generale, & non nel particolare. Si come alcuni dicono, uorrei piu tosto patire la tale, o la tale pena, che peccare, perche le persone deboli non si deuono mettere a questa particolare pena; ma sempre (dico) deuè dire, & intendere nel generale.

Si dimanda? Vno che staua continuamente in peccato mortale, ilquale anco morse senza confessione, se costui sia saluo? Resp. col Nauarro, che se costui non hauesse potuto parlare, ma mostrò qualche segno, come se lui hauesse dimandato con cegni la confessione; o hauesse giurato di uolere obedire alli precetti di Santa Chiesa, ouero hauesse alzato le mani al cielo, o si fosse battuto il petto, & simile, piu presto è da presumere, che sia saluo; quanto però al non negargli l'assolutione del la scomunica, & la sepoltura; ma non si può giudicare; che innanzi a Dio non sia morto, nè ueramente contrito, se però non hauesse dentro l'anima sua un pentimento tale, che hauesse tutte quelle qualità, che si ricercano a un uero pentimento, che facesse una perfetta contritione. Laqual cognitione poi appartiene solo a Dio, & non al giudicio humano.

Si dimanda? Vn Confessore disse a un penitente, per indurlo alla contritione, che piu tosto deurebbe buttarsi giù d'un campanile, o lasciarli bruciare, ouero che si proponesse qualche altra sorte di pena piu presto, che peccare piu mortalmente? Se questa confessione fece bene, o male? Dicesi, che haurebbe fatto male, & essere cosa da matto a proporre tal sorte di pena particolari alli penitenti. Imperoche le cose spauenteuoli, considerate particolarmente, causano grãdissimo spauento, percioche potrebbe essere, che alcuno hauesse animo di patire piu tosto tutti i mali in generale, & tutti i tormenti, che nò in particolare questo, o quel tormento. Per laqual cosa basterà a esso Confessore, per indurre il penitente a pentimento de' suoi peccati, con dolore mostrarli essò pentimento, & quando che gli parese non esser a bastanza di tal pentimento, ueda di fortificarlo, & persuaderlo, che lo uoglia hater, & che nel generale uoglia piu presto perdere tutti gli altri suoi beni, che esso Dio, che è supremo bene, & patir qual si uoglia male, che perder esso Dio, & se non potrà farlo contrito, almeno ueda di farlo attrito, acciò lo possi assoluere. Et quello farà un buon segno, quãdo il penitente si dice da se stesso, uorrebbe piu presto esser morto, che hauer peccato, o che peccare piu, & simile altre sorti di parole, lequali parole ueramente mostrano exteriormente segno di contritione.

Si dimanda? Essendo cosa chiara, che ogni uolta, che il peccatore determini nel suo animo di uoler piu presto peccare mortalmente, che uoler morire, si come sono alcuni, iquali dicono loro: esser soliti al coito, & come stano senza coito, esser amalati, & che li stia senza cagione della sua morte, ma però non si vogliono maritare, & piu presto determinano di uoler usare il coito, che morire. Se costui hauesse questo animo, deuè esser assoluto? Resp. di sì, che peccare deuè esser assoluto per nian modo, perseverando in questo animo; & hauesse così determinato: Ma se uno non determinasse in questo (quãtunche dubitasse di quello, che farebbe, quãdo in questo pòto si ritrouasse) se lui hauesse proposito, & animo di nò peccare, & uole nò peccare, quãdo gli occorra l'occasione, allhora questo tale si potrà assoluere, e sarà ben assoluto. Et questa è l'opinione di S. Bonauentura, & d'un Cardinale dottissimo. Ma mi si propone un bel caso ancora.

Si dimanda? Se a uno per uscire di peccato mortale, battè il pentimento qualificato (si come altrouè habbiamo detto) non ostante, che l'huomo resti pure obligato di confessarlo. Essendo, che molti huomini semplici peccano, che commettono il peccato mortale, sempre si stia in esso, finche se ne confessi; liquali semplici huomini, poche uolte haurò pentimento fatto qualificato, quãto si conuertera, (delquale habbiamo detto di sopra) & se per l'hano, l'hanno quãdo si confessano? Resp. di sì; che basta, & ueramente questo è tanto consiglio, di hauer pentimento qualificato, subito fatto il peccato, et anco

Santi. Tho.
quod. 1. 9.
Et oēs in 4.
di. 16. et 7.
Et bene de
clarauit, car
ta 2. tomò de
contrit.
Et in c. ois.
de po. Erre.

Nau. cap. de
contrit. n. 18.
Hos. c. a no-
bis. 2. de sen-
excomm.
In d. c. a no-
bis, de sent.
excomm.

Nau. c. 1. de
contrit. num.
21. q. 2.

S. Tho. in d.
art. 9.

Pula. in 4.
dist. 17. q. 1.
art. 5.

Nau. c. 1. de
contrit. n. 22.

a. Io. a Tur-
re Crema. in
sum. de
pen. di. 3. r.

Nau. c. 1. de
contrit. 3. q.
34.

a. Arg. e. Na-
m. 1. q. 1.
c. 1. de off. se-
le. r. p. 1. p. 1.

tribus gra-
dibus, de pe-
nit. dist. 1. et
c. sed. p. e. an-
dum. 6. dist.
a. In repet.
§. in Leu-
tico, de pen-
di. 1. no. 18.
num. 5.

Nau. c. 1. de
contri. n. 36.

a. In 2. io. q.
1. de contri.
Et q. 5. de co
fess.

b. Supra ex.
cap. m. 30.

Nau. c. 1. de
contri. n. 37.

L'Autore.

Nau. ibid.

S. Matto. Et
S. Luc. 3.

S. Mar. 1. 2.
3. Luc. 3.

Ezech. c. 33
Poderet. d. 3.

h. Sub Eng. 4
decr. & sac.

i. In 4. sess.
sub Inlo 3.
cap. 4.

che di quello si confessi, perche co esso si ritorna in gratia di Dio. Onde dirassi, che se be ne uno peccaria mortalmente cento volte, all'anno, se d'ogni peccato subito si pente, no si ritrouera (no dico cento giorni fuor della gratia di Dio) ma ne anco mezo un giorno, d'un'anno. Per laqual cosa per amor di questi semplici huomini, santa cosa sarebbe, che da Curai s'inducesse, & persuadere quelli, che si confessino almeno tre, ouero quattro, volte all'anno, & farli conoscere anco, che grade uilita e l'hauere subito la contritione del peccato commesso, perche mediante quella si prouede, no si perde il merito delle buone opere, che si fanno prima, che si confessino, lequali ueramente si perderebbono, se non hauesse la contritione, perche le opere, (quanto si uoglia moralmente buone) si perdono, fatte che siano in peccato mortale, & sono morte, quanto all'effetto di meritare la gratia, & la gloria. Et se bene non si hauesse memoria di qualche peccato mortale particolare, o generale, nondimeno haure contritione di qual si uoglia peccato mortale perdonato, o non perdonato, & qualificato (che di sopra habbiamo detto), puo ritrouarsi in stato di salute, perche altrimenti ne seguirebbe, colui, che non si potesse ricordare di qualche particolare peccato, fosse fuori del stato di salute. Et per deneffi (dico) haure essa contritione di qual si uoglia peccato mortale.

Si dimanda? Vno, che sia pentito del peccato mortale commesso, che delibera di piu non peccare, ma non ha però in odio il peccato, come cosa odiosa, piu d'ogn'altra cosa al mondo uitabile, se questo sia pentimento qualificato, & contritione? Dicesi di no, che non è pentimento qualificato, nè contritione, ma attritione disponente alla contritione, mediante laquale attritione (dico) Dio, per sua misericordia, poi dispone, & dà la gratia; Onde costui per questa sua attritione, non si ritroua mai esser priuo della gratia di Dio; ma però dicesi, che non basta per la remissione de' suoi peccati, nè per se sola, nè accompagna con l'assoluzione, benchè bastaria per dimandarla, & riceverla senza peccato, nè per esser piu obligato a reiterare la sua confessione, & anche bastaria per conseguir l'effetto del sacramento, haure pentimento. Ma questa poi è la sicura, per riceuere la uera assoluzione salutifera, esser pentito del peccato commesso, & con animo forte deliberare, e determinare fermamente di non uoler piu peccare, & odiare esso peccato, con schiuare anco l'occasione del peccato.

Si dimanda? Vno s'astenea dal peccato, ma no per odio di quello principalmente, ma per questo effetto principale, cioe per il danno, o dell'honore, o del riposo, o delle quiete, o dell'utilita temporale, o per il danno del dishonore, o della pena temporale, ouero eternale, & simile. Se costui pecca, astengendosi per simil sorte di fine? Dicesi di no, che non pecca altrimenti, anzi esser cosa lodabile, & è buona opera. Eccetto però, che il fine non fosse tale (si come molti fanno, & dicono) che se non fosse per evitare quel scandalo, o quel timore, ouer danno, lui haurebbe piacere di peccare, o di haner peccato. Anzi si potrebbe dire (per mia opinione, quando s'astenesse con tal fine) colui essere in continuo peccato mortale. Ma per esser bene inteso, dirò, che l'astenersi dal peccato, deneffi considerate in due modi. Prima quanto all'honore, & allhora per questa uirtu dell'honore solo, se per altro fine non restasse, che per l'honore, di maniera, che se non fosse l'honore, peccaria; dirassi, che costui persiste nel peccato, nè è pentito. Secondo, se costui si guardò dal peccato, per non offendere Dio, & poi per l'honore, allhora dirassi non haure peccato mortalmente, anzi haure fatto bene, e merita.

Si dimanda? Vno, che si sia pentito d'un peccato commesso, & determinò di no peccar piu mortalmente, & che se ne sia confessato, & anco ricenuto l'assoluzione sacramentale di quello, se habbi adempito il precetto di confessarsi, non abborrendo il peccato, & se ne possi conseguire misericordia, & gratia da Dio? Dirassi di sì, imperoche no si legge in alcun luogo della Scrittura sacra, esser cosa necessaria abborrire il peccato piu che ogni'altra cosa del modo abborribile. Perche solamente leggesi simil sorte di parole. *Penitentiam agite. Penitentiam. Facite fructus dignus penitentia. In quacunque hora conuersus fuerit peccator, &c. Scindite corda uestra.* Et simili altre autorità. Ma no mai ho letto l'abborrimeto del peccato. Ne in alcun luogo, nè Concilio alcuno, nè meno Papa, nè Dottor sacro, di tati, che nel Decreto si allegano, che dichiarati tal cosa. Perche tutto quello, che da loro si dice, è quello, che si dice dal Concilio Fiorentino, & Trid. liquali chiaramente hanno detto esser cosa necessaria dolersi de' peccati commessi, con proposito di non uoler peccare

peccare piu, & con speranza di perdono mediante la contritione, & la confessione. Et questo è quello, che uolse dire Santo Agost. dicendo. *Conuersus, Et uersus.* Che uersus, se dice per colui, che lascia di peccare per timore della pena. Et conuersus, per colui, che solo lo lascia, per amor di Dio, & p dolersi della sua offesa, si separa da esso. Ma per esser bene inteso da tutti, dico che detestare il peccato, cioe fuggire, & abhorrire il peccato, è cosa sopra tutte le altre cose necessariissima, e lodabile, essendo che si legge. *Fugite peccatum, sicut a facie colubri.* Et questa è la mia opinione, che bisogna anco abhorrire il peccato, nè basta pentirsi, senza l'abhorrimeto.

Si dimanda? Se a una persona adulta, che uoglia uenire al sacro Battefimo, gli sia bastante ogni sorte di pentimento, o contritione, per potergli ministrare esso sacramento del Battefimo, benchè si uedesse lui non esser contrito? Dicesi di sì, che basta qual si uoglia abhorrimeto, ouer pentimento di peccare, ma però col cessar di peccare, & che sia fuori di proposito di peccare, & di piacerli il peccato, a questi dirassi bastargli ogni sorte di contritione, etandio; che si uedesse non esser contrito, *quia ex attrito uideatur fieri contritus.* Ma non è così a quello del sacramento della penitenteza, imperoche a quello della penitenteza è necessario il pentimeto del peccato, qualificato per l'amor di Dio.

Si dimanda? Vno, ilquale continuamente praticaua con meretrice, ouero commetteua altro peccato, o in casa, o fuori ilquale, quando si uoleua comunicare, o celebrare, si confessaua, ma però non haueua quella uera contritione, che si ricercaua in uoler riceuere tanto sacramento. Essendo che non proponeua ueramente di lasciare il peccato, ma anzi staua col cuore sempre di ritornare a quella, quando se li presenterà l'occasione, se costui sia contrito, & possi riceuere senza peccato tanto sacramento? Resp. di no, che non è contrito, anzi dirassi, che sta in peccato mortale continuamente, & un nuovo peccato commette sempre, nè deue essere assolto.

Et l'istesso dirassi di coloro, liquali starano assenti alcuni giorni della settimana di non celebrare, per poter attendere a loro disegni, tali, credendosi cioe poter fare senza manifesta dannatione dell'anima loro. Et di quelli poi particolarmente, che per conseguire simile effetto una sol uolta a l'anno dicono Messa, liquali dirassi questi tali essere comunicati per li Canonici (& da Superiori sapendo) si deueria prouederli, altrimenti loro porteranno la pena anco per quelli insieme.

Si dimanda? Vno hauendo inteso dire, che senza la contritione non si scancelli il peccato. Perilche costui gran tempo stette senza confessarsi, credendosi, per la contritione grande, che lui haueua, gli fossero perdonati tutti i suoi peccati, se peccò? Resp. se la simplicita fusse stata tale, & tanta, nè che malitosamente hauesse lasciato di confessarsi, dirassi di no; Ma se lui sapeua ueramente, che li peccati non si rimetteuano senza la contritione preueniente, & senza la confessione, peccò mortalmente. Imperoche ueramente gli sono rimessi li peccati, per la contritione, auanti, che si confessa, & si riceua l'assoluzione sacramentale, ma però non riceue la gratia sacramentale, insin a tanto, che non si haura l'assoluzione rettamete dal Sacerdote. Imperoche dicono i Theologi, l'huomo intanti, che sia confessato, & che non sia totalmete disposto, & in gratia dirassi essere attrito, & non contrito. Ma dopo il sacramento della confessione dirassi, che di attrito si fa contrito, ilche si copie, con l'assoluzione rettamete data dal sacerdote. Perilche necessariamente dunque fa bisogno (dopo, la contritione, per riceuer perfettamente la gratia, & la remissione de' peccati) che principalmente il penitente sia contrito, & poi si confessi, per riceuere la gratia, nè basta a questi tali, per riceuere la gratia, essere attrito. Ma non me si cessa di dimandarli maggiori dubbij, & si dice.

Si dimanda? Se il penitente del peccato ueniale deue essere tale, quale è quello del peccato mortale, & se quel pentimento d'un peccato ueniale si estenda nell'altro? & se un peccato ueniale si perdoni senza l'altro ueniale? Resp. come altrove ancora diremo, che tale pentimento, che s'acquiene al mortale, ueramente non conuenirce al peccato ueniale, nè meno quello d'un peccato si estende all'altro, ma solamente basta ha uere qual si uoglia pentimento, o attuale, ouero uirtuale, se bene non fosse, nè anco tanto qualificato, come quello del mortale. Et dicesi anco, che ogni peccato ueniale puo esser perdonato, senza l'altro ueniale, dicendo però, quelli soli ueniali sono rimessi, alli quali il pentimento attuale, o uirtuale si estende. Ma chi dubita se, che un ueniale fosse mortale,

In cap. se
quis autem
2. de penit.
dist. 7.
Nau. c. 1. de
contri. n. 38
a. Conc. Tri-
deni. sess. 6.
c. 6. et. c. 14.
se. 4. sub in
uo. 3. c. 4.

Sum. Coro.
Pan 3. cap.
9. de suspens.
sione. nu. 9.

Coro. de con-
tri. 1. par. c.
3. num. 3.

Nau. c. 1. de
contri. n. 27.

S. Th. in
par. 2. q. 87.

Ibi. S. Tho.
Nau. c. 28.
de contri. n.
28. 29. 35.
Cap. dixi. c.
magna. de
pen. d. 1.
S. Th. 3. pa.
n. 86. art. 2.
Et in 4. dif.
17. q. 2. art.
5. q. 2.

Nau. c. 1. de
contri. n. 30.
Soto 8. in 4.
dif. 14. q. 2.
art. 2.

Iuxta tria
c. postrema.
de cōse. d. 4.
Et iuxta sc.
Com. Trid.
6. in hoc am
plissima. Et
sic iuxta gl.
d. c. magna
et c. conuer
sionis de
pen. d. 1.
a Coira c. fi.
de purg. ca
no. et Eccl. i.
b In li. 5. an
not. in com.
Gaies.
c Tho proba
tus per Ga
ier. 1. sec. q.
109. art. 3.
d In 3. d. 27
q. 1. hab. 2.
cap. 1.

Nau. c. 1. de
contri. n. 31.
In 4. d. 17.
Et in Gaie.
n. 2. tom.
quod. 7.

mortale, deueueramente pentirsene, come se fosse d'un peccato mortale. Ma sento un'altro, che mi dice.

17 Si dimanda? Se ueramente sia uero quello, che comunemente quasi tutti credono, che i peccati mortali si perdonino solamente con la contritione, innanti che si confessino, & sia qual peccato mortale si uoglia, per graue, che quello fosse? *Resp.* veramente di no, che solo col pentimento il peccato mortale non si perdona, percioche a quelli, che cosi si pentono, ueramente la gratia perdona a loro, che Dio gli sporge, benchè il Gratiano n'è dubiti, ma diremo ben perdonarseli, quando il pentimento, & il dolore sia accompagnato, con la buona, & ferma intentione di confessarsene, & sodisfare, potendo, per commutare la pena eternale in temporale, quanto prima potrà, & che se gli presenterà l'occasione. Ma non potendo confessarsi, ouero sodisfare, allhora diremo, che per il uero pentimento solo qualificato si perdona. Et chi non haurà contritione conueniente del peccato mortale commesso, prima che muora, senza dubbio alcuno, sarà condannato, se ben non haurà tempo a pensare gli suoi peccati, & pentirsi di quelli; poiche mentre pecca, muore, ouero muore subitamente; Ma sarà ben scusato quello, che haurà contritione, di non hauerli potuto confessare, & che haurà hauuto uero pentimento & ben qualificato, per essere esso pentimento, vna parte di questo sacramento della penitenza, con intentione sempre di confessarsi. Ma sento vn'altro che mi dice.

18 Sidimanda? Essendo che il peccato mortale, non si perdoni senza il uero pentimento, & con tutte le sue qualità, se in un penitente si possono trouare tutte quelle qualità, che se li ricercano, si come richiedesta diffinitione del pentimento, & se senza esso, si perdona esso peccato mortale? *Resp.* secondo Scoto di sì, & anco secondo il Gaetano, li quali diuidono il pentimento in quello, che chiamasi formato, ouero polito, & adorno della gratia iustificatiua di Dio, che è quello, che perdona i peccati, & separa dalla forma, perche ueramente il peccatore non può conseguire il perdono, & esser giustificato per suo libero arbitrio, ritrouandosi immerso nel peccato, benchè hauesse la potenza di poterli leuare, se Dio per sua pietà, non gl'infonde la gratia sua, ma potria bene l'huomo amare Dio, sopra tutte le cose, con tutte le sue forze sole naturali, & conseguire il predetto pentimento, secondo alcuni altri Dottori, che tengono, contraria opinione, dicendo questa non esser l'ultima, & immediata dispositione, con la quale si possi conseguire la gratia di Dio, percioche (dicono) se questo fosse, l'huomo affermativamente saprebbe di hauer questo così fatto pentimento, & conseguentemente saprebbe di esser in gratia di Dio. Onde il Dottor Catarino lo contende, dicendo, non potersi hauer un tale pentimento, senza amare Dio, sopra tutte le cose. Et questo amore, non si può hauer per uia delle sole forze naturali, senza la gratia, doppo che Adamo peccò. Ma noi diremo, che ueramente Scoto con altri hanno buona opinione, percioche colui, che haurà simile amore di Dio, conseguentemente, ne consegue la gratia sua: Anzi dicono ancora di più, colui, che non solo haurà questo pentimento espresso, ma anco il virtuale, il quale viene dall'amore di Dio, sopra tutte le cose, & quello amore medemamente se dirà essere la ultima, & immediata dispositione, per conseguire la gratia, perche Dio dà a tutti quelli, che a quel pentimento faranno peruenuti, percioche ueramente non potiamo sapere, se siamo peruenuti a quel pentimento tanto qualificato, si o pur no, ma potiamo ben credere, che sia tale, che sia fatto contritione. Et io dico di più, non ritrouarsi alcuna ripugnanza tra Scoto e Catarino, essendo quelli uniformi, quanto alla esecuzione della gratia, ma non quanto alla dispositione del recipiente. Perche dice S. Agostino, *Non saluabit se sine se qui fecit, se sine te.* Ma tuttauia son richiesto, & me si dice.

19 Si dimanda? Essendo che nel lib. Ecclesiastico si legga queste parole. *Ne tarde s conuertat ad Dominum.* Se l'huomo subito fatto il peccato, & che stà in peccato mortale, deue subito procurare d'hauer la contritione, per leuarsi dalla morte del peccato, & fuggire la damnatione eterna? *Resp.* secondo S. Tomaso, & la Commune, non essergli obligatione di precetto, saluo, che quando pratticamente occorresse alla memoria. Come a dire di qualche cosa, che debba volere, o abhorrire, di uoler fare, o di lasciar di fare, eccetto che allhora, quando è di necessità; imperoche si come gli altri precetti

precetti affermatiui, come di confessare, & battezzare non ci obligano, se non in articolo di necessità, farlo, così medemamente, non ci obliga di conuertire a Dio, saluo, che in articolo di necessità: perche non conuertendosi, all' hora, incorremo in nuouo peccato mortale, per l'obbligo, che allhora hauemo, a douerci pentire, per qualche pericolo di morte naturale, o violenta, o di nemici, o di fuoco, o di tempesta, o d'altri simili casi, & anco all' hora, quando siamo per riceuere, ouer ministrare qualche sacramento, ouero quando occorresse qualche urgente necessità di aiutare il popolo, il quale non si potesse aiutare senza gran seruore di Oratione. Ma per esser più facilmente inteso (di co) come l'huomo si ritroua esser in peccato mortale, esser in disgratia di Dio, & esser fatto meritevole dell'inferno: per le parole di Scoto sopradette. *Quia nescitis diem neque horam.* Onde differendo confessare il peccato mortale, per negligenza, & diletatione particolarmente, pecca mortalmente, & essere in stato di damnatione.

20 Si dimanda? Se l'huomo vna uolta, che sia contrito, & confessatosi d'un' peccato mortale, sia obligato per ogni uolta, che se ne ricorda, di nuouo hauerne contritione, & anco confessarsene? *Resp.* di no, che non è obligato, perche, Dio non castiga due volte un peccato istesso: eccetto che di certa sorte di peccati, la memoria de quali ci incita a delitti illeciti. Onde tutti questi si deuno porre del tutto in particolare obliuione, dopò confessati oueramente de l'huomo tener mortificati gli appetiti sensuali per ogni uolta, che se ne ricordasse) con qualche seruente contemplatione, o meditatione, o con qualche grande astinenza, o dolore, percioche le cose diletteuoli, considerandole in se stesse particolarmente, muouono a desiderio nuouo di quelle. Ma di alcuni altri peccati non siamo obligati hauerne di nuouo contritione, quando ci ricordamo di quelli, ma siamo ben tenuti a fare, che non ci piacciono mai, nè i peccati attuali, nè meno i virtuali, percioche il piacere, che si piglia d'hauerli commessi, ne cagiona nondimeno vn'altra simile nuoua diletatione, se bene non ci fa tornare la medesima colpa. Ma per consiglio dirci, che molte uolte ci doueressimo ricordare di tutti quei peccati (ancor che confessi) per ripentirci di essi, & farne un falso, di tanta tristezza, particolarmente di quelli, che per loro natura, muouono a tristezza, timore, & spauento.

21 * Si dimanda? Vno commesse un peccato, del quale n'era tanto dolente, & penitus intrinsecamente, come di quello, col quale noi stessi, & le cose nostre amiamo, se questa contritione, o pentimento sia bastante, con la confessione, & sodisfazione? *Resp.* col Nauarro nel suo manuale, di sì, percioche debbe esser di più quello, che amiamo le cose nostre, & noi stessi (come ben dice anco S. Tomaso) non esser necessario; percioche questo basta.

L'istesso dirassi colui, essere ueramente contrito per quanto potiamo congetturare, che più tosto uorebbe esser morto, che hauer peccato mortalmente. Et anco l'istesso dirassi di colui, che desidera patire più tosto, o hauer patito ogni grande martirio, che peccare, o hauer peccato mortalmente.

22 * Si dimanda? Vno haueua figliuoli, o parenti, o amici cordialissimi liquali erano peccatori: per ilche molto si doleua, & si pentina de peccati di quelli, se questa contritione a costui sia valida? *Resp.* col Nauarro di no, percioche il pentimento deue essere de peccati proprij, & de peccati commessi passati, presenti, e non di quelli altrui, nè di quelli, che non sono commessi. Et questo sappiasi, che'l peccatore deue hauer più dolore della colpa, come quella, ch'è offesa di Dio, che per esser suo dāno. Nè meno per essere quella cagione, che lo facci separare da Dio, poiche il sentire dispiacere del peccato, come quello, che lo fa separare da lui, non è altro, che vn sentire dispiacere, pche lo dannà nello inferno. Nè dirassi esser vera contritione, o pentimento quello, che non s'habbia volontà, o proposito di non più peccare, Et più presto patire ogni grande martirio, che hauer volontà più di peccare, perche senza questo proposito, non è contritione, nè vero pentimento, si come leggesi per il Concilio Fiorentino, sotto Eugenio. 4.

23 * Si dimanda? Vno se sentiuo tanto dolore, de peccati passati, che più tosto haurebbe patito ogni morte, & credeua di più non peccare per l'auenire, se questo sia pentimento, & contritione, o peccato? *Resp.* con l'istesso Nauarro, di sì, che è peccato, essendo che bisogna hauer contritione de peccati passati commessi, & presenti, & hauer proposito di più non peccare, ma non creder di più non poter peccare, perche questo fa-

Giardino de' Sommisti, Parte Prima,

A a ria

Adria. Et
Gaier. in 4.
de confes. q.
3. in d. quo
li. 7.
3. parte. glo.
sum. de par.
d. 5. nu. 12.
in lib. 1. an
not. in com.
Gaier.

Nau. c. 1. de
contri. n.
32. Et 34.
Nau. c. 1.

Casp. 1. nu.
9. 22. q. 109
art. 1.
Scoto in 4. d.
14. q. 1. ar. 3
Nau. ibid.
nu. 11.
Sil. uer. con
tritionis. q. 1.
Ibid. nu. 11.
S. Th. 3. p. q.
86. artic. 3.
Adria. de
pen. q. 1. c.
4. in 4. dif.
17. q. 2. art.
3. q. 1. ad 4.
l'Autore.
S. Ambrog.
in c. pen. 1.
de pen. d. 3.
Nau. ibid.
nu. 13.

ria peccato, & specie di superbia, come sarebbe atto di humiltà credere il contrario; cioè di poter peccare, si come dice Innocentio, Percioche questo deuoli bastare, che esso penitente vorrebbe; & così veramente proponersi nell'animo suo, ma però col diuino aiuto sempre: senza ilquale, *Nihil possumus facere*, di mai più peccare, & sfozarsi a tutto suo potere, veramente di non voler più peccare, & questo basta alla uera contritione almeno virtuale.

Ibi. nu. 13.
C. 14.

24 * Si dimanda? Vno commesse uno, o più peccati mortali, de' quali lui haueua tanto gran dolore, che si sentiua morire, ma però non si proponeua di volersene confessare, almeno a i tempi debiti, ouero di non peccare più, se questa confessione sia buona, & ualida? *Resp.* con l'istesso Nauarro, di no, perche dato, che la contritione liberi il penitente quanto alla colpa, non libera però esso penitente dalla necessità di confessare essi peccati. Et che questo sia la uerità, notasi il detto del Saluator *CHRISTO. Quorum remissio sentis, & quorum retinueris retenta sunt.* Volendoci insegnare con queste parole, che i nostri peccati, che sono perdonati, non saranno perdonati, quanto all'obligatione del confessarli, dice Adriano, esponendo quelle parole.

Io. 20:
In 4. de con
fes. q. 2. col.
penult.

Ibid. nu. 15

Maia. in
4. d. 14. q. 1.

25 * Si dimanda? Vno fece alcuni peccati mortali, de' quali gran pentimento haueua, & deliberò veramente confessarsene a tempi debiti, ma però, non propose nell'animo voler sodisfare, almeno a tempi debiti, & potendo, se questa contritione (etiandio che si fosse confessato di quelli) sia a quello bastante, & valida? *Resp.* con l'istesso Nauarro, & secondo i Parigini, di no, quando essa contritione almeno, non sia stata virtuale. Percioche, si come basta il pentimento, & il dolore uirtuale, così pare, che basti il proposito virtuale di confessarsi, & sodisfare, & anco di schifare il peccato mortale, per l'istessa detta ragione.

Ibid. nu. 18.

Cap. a nobis
2. sent. exc.
in d. c. a no-
bis de sent.
excom.

Ibi. nu. 16.
17. C. 18.

26 * Si dimanda? Vno continuamente steire in peccato mortale, & morì senza confessione, ma nel tempo della sua morte, mostrò certi segni euidenti di contritione, dimandando la confessione, ouero battendosi il petto, & simili, se costui ueramente sia pentito, per essersi confessato, & sia saluo? *Resp.* con il predetto, & con l'Hostiense di sì, che sia contrito veramente, percioche è da presumere, per i segni esteriori, ch'uno, che dimanda la confessione, o giura di obedire a precetti di S. Chiesa, o che alzi le mani al cielo, o batterà il petto, & simili, è da presumere ueramente, che sia pentito de' peccati commessi, nè si deue diuolare l'assoluzione, quando una di queste materie in esso sacramento gli sia, benchè uocalmète non li confessasse, percioche per li atti, & segni esteriori, uedeasi essere contrito, Onde per questi segnali deuesi presumere ch'lo essere contrito, & anco di uanti a Dio, quando però dentro l'anima sua quello habbia il pentimento qualificato.

In 4. di. 14.
C. 16.

Ibid. nu. 21

S. Tho. quod.
1. art. 9.
Innoc. in d.
art. 9.

27 * Si dimanda? Vno si ritrouaua, ouero stava in continuo peccato mortale, & ritrouandosi in tal stato, spesso diceua. *Domine miserere mei*, o si percooteua il petto. Onde per tale atto si presumeua hauer perdono del suo peccato, se questa contritione sia ualida, bastante, & sufficiente? *Resp.* con l'istesso di no, che questa parte di atti non è sufficiente contritione di meritare perdono, non uolendo, o non proponendosi di uoler lasciare esso peccato, perche questo non è pentimento talmente generoso, & qualificato, dal quale possi nascere il dolore, & che ui possi conuerrere quello, che ui è perciò di più necessario, & che non l'interuenga impedimento, come dice Scoto. Percioche la contritione non è propriamente dolore (come ho ancora già detto) ma cagione di esso dolore, perche il modo, propriamente del dolore, si ha da intendere, quanto all'effetto, essendo che essa contritione sia pentimento, dal quale poi nasce il dolore, quando però (dico) gli concorra quello, che ui è perciò, di più necessario, nè gli sia impedimento.

28 * Si dimanda? Vno si ritrouaua in peccato mortale, ma però si conosceua, & così ueramente era, di non hauer la gratia, & la carità. Percioche se bene molto si doleua del peccato, nondimeno non amaua Dio più, che se stesso, per non uoler lasciare esso peccato totalmente, se costui sia ueramente contrito? *Resp.* di no; percioche colui mai dirassi esser contrito, che attualmente non propone di patire più tosto la morte, che hauere, o uolere peccare più mortalmente. Percioche colui, che propone di amare Dio più, che se stesso, conseguentemente vuole più tosto soffrire qual si uoglia pena, che peccare più mortalmente. Onde per conseguente più tosto uorrà perdere se stesso, che peccar mortalmente.

Si

29 * Si dimanda? Vno s'andò a confessare; & gli fu detto dal suo confessore, anzi lo astrinse, riprendendolo di alcuni peccati mortali, che particolarmente si proponesse più tosto di essere scorticato, o impalato, o fare altra cruda morte, che più stare nel peccato mortale, se il confessore fece bene? *Resp.* con l'istesso, di no, & gran pazzia è stata quella del suo confessore astringere detto suo penitente a douer più tosto patire questa, o quella pena, che peccare. Imperoche questo uotasi, & siano auuertiti grandemente essi confessori, che molto meglio è, che i deboli non facciano questo, nè si mettano a questo pericolo, nè si lasci astringere da nessuno, perche questo è veramente vn tentare grauemente il penitente, senza necessità salutifera. Imperoche (si come dice San Tomaso) si come le cose dilettuoli considerate in se particolarmente, cagionano maggior diletatione, che se fossero considerate nel generale: così non altrimenti considerate le cose terribili, & spauentevoli in particolarità, cagionano anco maggiore spauento, perche potrebbe essere, che vno hauesse un proposito generale di uoler più tosto patire tutti i mali (parlato in generale) che peccare, quale non hauesse però il particolare, di patire questo, o quello tormento. Però questo deue bastare a essi confessori, di far si mostrare dal penitente un certo pentimento besteuole attuale, o virtuale qualificato, & senza impedimento de' suoi peccati. Et quando probabilmente trouasse esso penitente, non esser pentito a bastanza de' suoi peccati, deue usare questo ufficio di fortificarlo, & persuaderlo in maniera tale, che almeno uogli hauerlo, & che più tosto uoglia perdere (nel generale sempre parlando) tutti i suoi beni (ma dico non discendere deue mai al particolare cioè di perdita di figliuoli, de' parenti, &c.) che perdere Dio suo supremo bene, & uoglia (parlato in generale) senza mai dico, venire al particolare) perdere tutti i suoi beni, o patire più tosto ogni sorte di male, che perdere il suo supremo bene, che è Iddio benedetto, & santo. Et questa è ueramente persuasione consolatoria, & commune di tutti i Teologi. Et non mai deue astringerlo di patire alcuna sorte di tormenti, perche è pazzia, & non contritione.

Ibid. nu. 21
C. 23.

Ibid. art. 2.

In 1. d. c.
omnis.

In 4. di. 17.
q. 1. ar. 5.

30 * Si dimanda? Vno si ritrouaua hauer molti peccati veniali, de' quali non haueua vn certo pentimento qualificato, ma solamente haueua un pentimento attuale, ouero virtuale, se costui sia contrito? *Resp.* con l'istesso di sì, percioche, se bene non è tanto qualificato, come deue esser quello de' peccati mortali, basta l'attuale, o il virtuale, secondo dice S. Tomaso approuato da gl'altri dottori. Et dirassi anco che l'uno veniale può essere perdonato senza l'altro veniale, Et quelli soli veniali sono perdonati, a' quali il pentimento attuale, o virtuale si estende, secondo esso S. Tomaso. Ma se uno dubitasse, se l'uno peccato ueniale fosse mortale, o ueniale, all'hora il pentimento deue essere, come quello del peccato mortale qualificato, come è detto di sopra. Percioche, non basterebbe essere pentito, con quello dolore, che si ha de' peccati veniali, per il dubbio, che lui ha, che quello non sia mortale.

Ibid. nu. 27

In 3. p. q. 1.

Ibid. art. 4.

31 * Si dimanda? Vno hauendo hauto contritione di tutti i suoi peccati mortali commessi, & di quelli confessati, più non si curaua nè uoleua più ricordarsi, per hauerne contritione, & dolore ancora, se costui ueramente sia stato contrito? *Resp.* con l'istesso di sì, che gl'è a bastanza d'esserne stato vna sol uolta contrito, & particolarmente di quelli peccati, che sono carnali, & anco di quelli del molto guadagno, delli honori, di fama, d'utilità temporale, & simili, liquali al tutto, se li deue l'huomo ponere in obliuione, nè più ricordarsene, dopò, che una uolta se n'ha pentito, & confessato, si come bene ha annotato il Granata nel tuo libro della confessione. Percioche le cose dilettuoli, & carnali, quando sono considerate in particolare; muouono il loro desiderio a qualche tentatione. Ma delli altri peccati, dirassi bene per consiglio d'alcuni, che molte uolte ci dobbiamo ricordare, di tutti i nostri peccati ueniali, quando di quelli non si fossimo ben confessati, per ripentirsi d'essi, & molto attristarsene, ma intenda si di quei peccati, che di lor natura muouono a tristezza, timore, & spauento, & non de' carnali, & dilettuoli.

Ibid. nu. 32

Fratre Luigi

32 * Si dimanda? Vno commise molti peccati mortali fra l'anno, de' quali nel tempo della confessione, o in altro tempo, mai se ricordaua hauerli commessi, nè meno mai gli ueniva in memoria, nè in generale, nè in particolare, nè d'alcun peccato mortale non perdonato, se costui sia contrito? *Resp.* con l'istesso Nauarro, & contra l'opinione

Ca. 1. m. 34.

3. p. tit. 14.
c. 18. i. prim.

Ca. 27. nu.
30.
In 3. di. 27.
q. 1.

Ibid. nu. 35.

Ibid. nu. 35.

Ibid. nu. 35.

Arg. c. tem-
pora. 26. q.
7. secundū.
Tom. Pal. et
com. in d. d.
17.
Arg. c. talis,
de peni. 3.
In 5. di. 14.
q. 1. art. 2.

Ibid. nu. 42
q. 43.

Se. 4. sub
l. 1. c. 3. et 4.

di S. Antonino, di sì, che puole hauer contritione, concependo in se il pentimento di qual si voglia offesa mortale perdonata, o non perdonata, & qualificata, in quella maniera, come ben dice esso Nauarro altroue, cioè quando il peccato non li fosse perdonato, non potendosi ricordare si ritrouerebbe fuor di stato di salute. Eccetto però, quando l'amore di Dio sopra tutte le cose, in simil caso gli bastasse, come dice il Gabrielle, percioche un tale amore, dice esser pentimento virtuale.

33 * Si dimanda? Vno haueua robba altrui, & la potena restituire, nè la volse restituire; ouero portaua odio, & non lo volse lasciare, ouero haueua alcune compagnie cattive, nè le uolse lasciare, o haueua alcune occasioni assai propinque di farlo peccare mortalmente, & simili, se costui sia contrito? *Resp.* con l'istesso di nò, perche queste sono circostanze debite, lequali non leuandosi, fanno, che al penitente non gli sia perdonato il peccato, & chiaramente mostra, non hauer quel pentimento, che all'huomo conuie ne, per la remissione del suo peccato. Onde per la contritione, & acciò gli sia rimesso esso peccato mortale, gli conuie restituire la robba altrui, lasciare l'odio, le compagnie cattive, & leuare l'occasione assai propinque di poterlo far peccare, altrimenti di rasi il peccato non perdonar segli, e qllo non esser pentito del peccato commesso, altrimenti te, Anzi viene a mostrare manifestamente di uoler perseverare, & nuuere nel peccato.

34 * Si dimanda? Vno era in prosinto di poter commetter alcun peccato mortale, ouero preuedeva di poter peccare, ma però non perueniu ad hauere proposito attuale, o virtuale di non uolerlo commettere, ouero di più tosto morire, che far peccato mortale, se costui habbia contritione, & pentimento di detto peccato? *Resp.* con l'istesso di nò, che non è contrito, nè pentito, nè gli sarà perdonato, percioche per conseguiri la perdonanza del peccato, bisogna hauer proposito di non uoler peccare, almeno peruenire, con proposito attuale, o virtuale, di uoler più tosto morire, che commettere alcun peccato mortale, & con questo atto, o uirtù, si mostra essere contrito, & hauer pentimento del peccato.

35 * Si dimanda? Vno commise vn grauissimo peccato mortale, delquale n'haueua veramente grande pentimento, & così qualificato, come d'ogn'altro peccato mortale, che commesso haueffe, se costui veramente sia contrito, poiche hà il pentimento di così grauissimo peccato mortale, come d'ogn'altro mortale? *Resp.* con l'istesso, che se bene maggior peccato maggior pentimento, & di grauissimo peccato, grauissimo pentimento si richiederia per ogni buon consiglio, & honestà. Nondimeno non è di necessità, che si habbia d'hauer maggior pentimento, imperoche secondo la mente commune de i Dottori, con le debite, & già dette circostanze per tutto questo capitolo sia il peccato quanto si uoglia rimesso, & di breue tempo, & in instante concepito, basta che ne habbia pentimento, come delli altri peccati mortali, per leuare i peccati, quanto alla colpa, & anco per mutare la pena eterna dell'inferno, cò la temporale del purgatorio, benchè questa opinione sia còtra quella di Soto, ma noi habbiamo a seguir la più comune.

36 * Si dimanda? Vno fece alcuni peccati mortali, de quali n'ebbe pentimento, se per detta contritione a quello siano quelli perdonati, senza la confessione sacramentale? *Resp.* con l'istesso, che per la contritione non solo si perdonano i peccati, quato alla colpa tutta, ma etiamdio quanto ad alcuna parte della pena temporale, & fa anco mutare la eterna, secondo dice S. Tomaso. Et benchè essa contritione fosse tanto grande, quanto dire si possa, & che ella perdonasse anco tutta la pena secondo dicono molte Glose, nondimeno, mai libera l'huomo dall'obbligo della confessione sacramentale, di tutti i suoi peccati, potendosi confessare. Et questa è la opinione di tutti i Dottori. Ma quando non haueffe copia di confessore in questo caso dirassi esser bastante, ma con uoto di confessarsi quando potrà, & haurà copia di confessore. Imperoche la contritione (come al suo luogo hauemo detto) è una delle tre parti, che per sua materia ricerca il sacramento della penitèza. Et chi ciò negasse, saria Eretico, come s'attamete dice il Còcil. Trid. Et l'istesso anco dirassi di colui, che negasse, esser mala cosa l'investigare la coscienza sua, per ricordarsi de peccati, cò abborrimento di essi, & cò proposito di emendarli, ancorche non si arriualse alla pfectione della contritione, dico sarebbe Eretico.

37 * Si dimanda? Vno fece un peccato mortale, delquale subito si pentì, & con proposito di confessarsi, Et per ogni uolta, che commetteua qualche peccato mortale, sempre costui si pentiu. Et anco per ogni uolta, che quello gli ueniua in memoria, se questa

contritione sia buona, & se l'huomo sempre sia tenuto di subito a pentirsi, ouero per ogni uolta, che gli verrà a memoria? *Resp.* con l'Armilla di sì, ch'è tenuto a dolersi di quello, per ogni uolta; che l'haurà commesso, o gli verrà a memoria, come cosa detestabile, o delectabile; ma però non si pecca se subito, o se per ogni uolta non si pentirà, qñ alle volte se sia pentito, & habbia proposito, & deliberato di non peccare più. Per cioche sempre il peccatore è tenuto a questo, che mai gli piaccia il peccato, essèdoche il precetto negatiuo sempre mai ci obbliga; ma però non ci obbliga attualmente a dolerci di quelli, eccetto in caso, & pericolo di morte, nell'amministrare, o ricuere i Santissimi Sacramenti, & anco in ciascun'altro, che ricerca l'huomo esserne senza peccato; Et anco vna uolta l'anno per precetto di S. Chiesa, ma non già ogni uolta dico, che gli verrà a memoria, sarà tenuto hauer contritione d'uno, o più peccati.

38 * Si dimanda? Vno commesse in giorno di festa un peccato mortale, delquale in questo giorno quello non si pentì, nè meno n'ebbe contritione, ma l'ebbe detto primo passata detta festa l'altro giorno seguente, ch'era giorno feriale, se costui sia tenuto hauer pentimento di detto peccato in detto giorno di festa? *Resp.* con l'istesso Armilla di nò, nè meno peccaria se in detto giorno di festa non haueffe di quello contritione, ma basterà solamente hauer contritione di quello, in qualouque uolta, che gli tornerà in mente, & dirassi esser contrito, nè contra farà, per non esser contrito di quello, in detto giorno di festa, alla santificatione d'essa festa.

39 * Si dimanda? Vno haueua fatto alcuni peccati eccessiui, de quali dopò commessi, se ne pentì, perche gli ritorna uano ad infamia. Onde per l'auuenire si guardaua per la infamia di non più commetterli, se costui sia ueramente contrito, & se si deue absolvere? *Resp.* di nò, che ueramente non è contrito, quando lui non si propone, & fermamente, di non più commetterli, & lasciare detti peccati, percioche. *Oderunt peccare mali formidine pena, & non uirtute amore.* Così costui non resta di peccare per l'offesa a Dio, ma per l'infamia, nè meno per tema delle pene infernali, nè per la bruttezza d'esso peccato, nè per la perdita della gloria beata. Imperoche, quando si restasse di peccare per le predette cose, saria almeno attrito, se non contrito, nellaquale Attritione per queste 3. cose dirassi farsi l'attritione perfetta, benchè non sia contritione. Ma quando si restasse semplicemente per l'offesa, che si fa a Dio, all'hora per questo solo fine, dirassi essere contritione. Et quando alcuno resterà di peccare solo per l'infamia del mondo, & non per l'offesa, che si fa a Dio, non mai sarà contritione. Per laqual cosa la penitèza di questi tali, sarà imperfetta.

Della Contumelia. Cap. CLVII.
Vedi Detractione. Et Dir villania.

Del Conuitare, o Dar mangiare. Cap. CLVIII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che conuita alcuno, che digiuna, o si dubita quello digiunare, per Soto, o ordine, de' superiori, o constitutioni.
- 2 Colui, che semplicemente inuita alcuno, che non è scusato dal digiuno, non pecca.
- 3 Colui, che conuita alcuno, che non uolle digiunare (benchè fosse obligato) non pecca, & perche.
- 4 Colui, che conuita alcuno per qualche cattiuo fine, pecca.



1 Si dimanda? Vno di qualouque stato, conuitò a mangiare, con esso se-
co alcuno, che lui sapeua, che era tenuto a digiunare, nè era scusato del
digiuno, & credeua, o dubitaua, che per questo conuitarlo, egli lo rom-
perebbe, che se non l'haueffe conuitato, non l'haurebbe rotto, se peccò
a conuitarlo? *Resp.* di sì, & mortalmente egli fù, o uolse almeno esse-
re cagione, che colui peccasse mortalmente, rompendo il digiuno. Et
questa è anco l'opinione del Nauarro, & del Gaetano, ma quando non haueffe rotto il
digiuno, & lo fece far carità seco, non peccò.

Giardino de' Sommisti. Parte Prima,

A a 3 S a

De contritione
nu. 30.

Pet. de Pra-
lud. in 4.

Ibidem.

q. 21. n. 23.
2. 2. q. 147.
art. 4.

Nau. ibid.
& Quet.

2 Si dimanda? Vno inuitò a mangiar seco alcuno, così semplicemente, che non sapena, quello esser scusato dal digiuno, per una certa cortesia, o ciuilità, o per hospitalità, senza sapere, s'egli era tenuto a digiunare, o non, pensando non esser così trascurato della sua salute spirituale, che accettasse il conuitto, essendo egli obligato a digiunare, se peccò? *Resp.* di nò mortalmente, quando ciò non l'hauesse come sforzato, o mostrato-gli, non esser peccato, l'essere conuitato a mangiare seco, per cortesia, & per ciuilità, percioche se l'hauesse sforzato, faria altrimenti.

L'Autore.

3 Si dimanda? Vno conuitò a mangiar seco alcuno, ilquale conosceua probabilmente non uoler digiunare, benchè fosse obligato, nè hauesse priuilegio, che lo scussasse del digiunare, se peccò? *Resp.* di nò, percioche egli non acconsenti al suo mangiare (in quanto procede dalla sua mala uolontà,) come dice anco il Nauarro (cioè di non uoler digiunare) ma lo conuitò, in quanto era sostentamento della natura, ilche non è cosa illecita, nè meno lo conuitò tanto a mangiare, quanto, che poi, ch'egli haueua da mangiare in altra parte mangi con esso lui.

L'Autore.

4 Si dimanda? Vno inuitò a cena, o a desinare alcuno, che facilmente si soleua embriacare, per ridere, & hauer solazzo di quel suo embriachezzo, ouero per farlo parlare, & dir mal di qualch'uno, per esser così quello di mala natura, & simile, ilquale andò, ma però non si imbriacò, nè disse cosa alcuna, secondo il desiderio d'esso conuitante, se esso conuitante peccò? *Resp.* di sì, per la cattiuu intentione, & fine, che hebbe, come ben dice il Filosofo. *Cuius finis malus est, ipsum quoque malum est* Imperoche, per lui non è restato, che quello non sia fatto embriaco, & non habbi detto male, & fatto altri atti dishonesti, per ilche dirassi, che peccò, & mortalmente, essendo che, *Qui cum dāni dat, dānum dedisse uidetur.* Et così dirassi d'ogn'altra mala cosa graue fatta con cattiuo animo, & intentione. Hor quanti gli ne sono di questi tali, che inuitano questi tali, per hauer solazzo, & particolarmente huomini grandi, ricchi, & inuidi, & indifferetemente, senza hauer rispetto, se siano laici, o religiosi. Vch uobis.

Del Coprimento de' difetti suoi, o d'altri. Cap. CLIX.

Vedi anco Infamiar se stesso. Amor di Dio. Reo. Accusare, Querelare. Et Infamia.

S O M M A R I O.

- 1 Negare la verità in giudicio, per saluare l'honor suo, esser lecito, quando, & come.
- 2 Far si ignorare, o innetto, (non essendo) per saluarsi con detta colpa, & perche.
- 3 Incolparsi hauer fatto alcun delitto per humiltà, & non hauerlo fatto, si pecca, & perche.
- 4 Quello, che non si ha fatto, non si deue nè anco dire, hauerlo fatto, ma, nè per humiltà, nè per schifare alcun scandalo, o pericolo, per infamare se stesso, o altri.
- 5 Il palesare i suoi difetti a qual si voglia amico, si pecca, & doppiamente, & perche.

L'Autore.



I dimanda? Vno per alcuni misfatti fù preso dalla giustitia, ilquale essendo costituito, negò quelli hauer commessi, nè meno imaginatoseli, & per sincerar la giustitia, disse forsi anco con giuramento, lui ciò non hauer commesso, & esser il più ignorante, o innetto huomo, che sia al mondo riuscendone però a lui grande infamia, & ciò tutto disse per saluarsi, dubitando, & forsi come cosa chiara era, che l'haurebbe fatto morire, se peccò per hauerli infamiato in simil modo? *Resp.* di sì, percioche il suo honore non era tenuto darlo a nessuno, si come dice esso GIESV CHRISTO. *Honorem meum nemini dabo.* Ma per altro modo doueua scularsi, e saluarsi, nè scoprire la sua ignoranza, o innettitudine, perche è gran pazzia dell'huomo a infamarsi, & non coprirsi su oi difetti, quando fosse in difetto alcuno, nè fossero saputi, o conosciuti.

L'Autore.

2 Si dimanda? Vn Sacerdote, essendo stato incolpato d'hauer composta vna pasquina, ouero vn libello famoso, & essendo stato preso dalla giustitia a douer dire la verità, negò, nò hauerlo composto altrimenti, nè meno sapere chi l'habbia composto, bêche l'habbia sentita leggere, o letta, o vista nel tal luogo, presente i tali. Et che lui à pena sapere leggere

leggere nel suo messale, o breuiario, non che saper cōponere pasquinate, & esser ignorante, & grosso, come vn bufalo, & ciò forsi disse, & affermò con giuramento, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente per il giuramento, hauendo però giurato falso, se ueramente non era ignorante. Percioche peccò, per infamar se stesso, & per il spergiuro fatto, facendo conoscere, & credere alla giustitia lui ueramente esser tale, benchè non fosse, o se gl'era alquanto ignorante, non era come s'haueua fatto scriuere.

3 Si dimanda? Vno essendo interrogato dal suo Superiore ordinario d'alcuna cosa, se lui la fece, o sapesse, che l'hauesse fatta laqual ueramente lui la fece, ouer sapena probabilmente il tale hauerla fatta; Alquale negò la uerità di non hauerla fatta, nè meno, che l'hauesse fatta, & ciò fece, per non manifestare il suo, o altrui difetto, se peccò? *Resp.* che quando fosse stata essa negatiua con danno della sua salute, o di quella del prossimo, di sì, & mortalmente, Ma se ciò fece, per salute sua propria corporale, o d'altri, senza offesa d'altra persona nell'honore, o nella robba, o nella salute dell'anima, dirassi, di nò, & se peccò, sarà uenialmente. Et se si accusò d'alcuna cosa, che fatta nò hauesse, peccò p hauer infamiato se stesso, o altrui, & per la bugia, & grandemente.

L'Autore.

4 Si dimanda? Vno preuedendo douer succedere alcun scandalo, o danno nella persona sua, o d'altri d'alcuna cosa non lodabile, per alcuni misfatti commessi, per fuggire ditto scandalo, o danno, confessò lui hauer ciò fatto, conoscendo per questa sua falsa confessione, douer fuggire ditto danno, o scandalo, se peccò? *Resp.* se questa negatiua, o confessione tornò in danno del suo honore, & salute, dirassi di sì, benchè per fuggire scandalo, o per humiltà, ma se dita bugia, & confessione nò tornò in danno d'alcuno, nè ui erano sufficienti indicij, nè di se, nè d'altra persona, dirassi, che non peccò.

L'Autore.

5 Si dimanda? Vno fece, o disse alcun male, ilquale non si sapena da alcuno, costui dubitando, ch'alla giornata non si sapesse, lo riuolò a un suo amico per tema, & non per consiglio se peccò? *Resp.* di sì, poiche fu per tema, & non per consiglio di rimediare al suo pericolo, percioche per grande amico, che uno sia, mai se li deue manifestare i suoi difetti, eccetto che al confessore, come a padre spirituale, & all'amico, o all'auvocato, acciò gli mostri rimedio, per rimediare al suo male. Et se per certa uanagloria hauesse quello manifestato (si come molti fanno, che si gloriano della malitia loro) più grauemente peccò, & doppiamente, per il peccato commesso, & per il scandalo dato al prossimo suo, & se qualche danno gli ne seguisse per detta sua riuelatione, oltre il peccato, il danno farà suo.

L'Autore.

De' Corporali, & Porificatori sporchi, & netti. Cap. CLX.

Vedi anco Immonditia. Et Impudicitia.

S O M M A R I O.

Corporale, che cosa sia, e di che qualità, & specie.

I corporali, da che si deueno lauare, e doue deuesi buttare le lor lauature.

Il Chierico, o altri, che tiene i suoi corporali, porificatori, o paramenti sporchi pecca.

Il chierico, che tiene sporchi i porificatori, & corporali, & paramenti, deueno esser castigati, & sospesi, & perche.

A chi si deueno dare a lauare i corporali, porificatori, e paramenti, quando dal chierico non si uollesse, o non si potesse lauare.



Corporali sono quelli, doue si ripone, e conserva il santissimo Sacramento, Corpo, & Sangue di Giesu Christo, liquali deueno esser di lino schietti, bianchi, e benedetti da chi possono, & hanno l'autorità, nè deueno esser di panno, nè di seta, nè deueno esser toccati, nè lauati da dōne, nè da laici, ma essere particolare ufficio del Diacono a lauargli, ouero da altri costituiti in ordini sacri; Et le lauature di quelli, & anche de' porificatori deuesi buttare in sagrario, doue tutte le cose sagre hanno da esser buttate per la necchiezza.

Artil. de
corpor.

Armil. de
corporat. 1110.
2. 5.

Sila. verb.
pasta.

Si dimanda? Vn Curato, o altri religiosi soleuano tenere i loro corporali, e pontificatori, o paramenti sporchi, e rotti, se peccò? *Res.* se per la negligenza, o poca cura, o per auaritia, e malitia, o dispreggio ciò fece, dirassi di sì, ancorche inauedutamente fosse stato, poiche ufficio suo era hauere auuertenza non poca, ma molta, & particolarmente all' hora, quando probabilmente, & con effetto vedeanusi quelli essere sporchi, con liquali alle uolte ho detto Messa in alcune Chiese, che faceuano non solamente stomaco a uederli, ma nausea a toccargli, & particolarmente i Rettori, o Piuuani, che hanno particolar cura delle chiese, & che sono capi di quelle, liquali non attendano a far lauare, & nettare, ma a spogliare, & a tirare, si come io di scienza sò, guardinfi dall'ira d'Iddio. Ma che dirò de' Pontificatori, che pareuano, voglio tacere per non scandalizzare. Deh miseri, & indegni questi tali sacerdoti, & uergogna da uederli, liquali poi non se ne fanno, n'anco conscienza, nè si confessano, parendo a loro di esser nelodati, nè se ne vogliono auedere, nè emendarfi: per ilche dico, che doppiamente, e grauemente peccano, e feueramente deueno esser corretti, castigati, e sospesi per la poca riuerenza, e cura. Et anco alcuni, (seuza fargli almeno la prima, o seconda lauatura) li danno a lauare a donne, allequali è deuetato, & si deueno dare dopò la prima lauatura, a monache, quando però essi sacerdoti, o Diaconi, non possono loro istessi lauargli.

Della Correttione:

Cap. CLXI.

S O M M A R I O

- Correttione fraterna, che cosa sia, come si faccia, a chi conega farla, & chi ci l'habbia insegnata. Le conditioni, che ci ricercano nella correttione fraterna, quante siano, & quali, vedi al caso 10.
1. Colui, che non riprende il prossimo suo de' suoi misfatti, pecca, & particolarmente il confessore, Predicatore, Sacerdote, & capi di casa.
 2. Colui, che sa, o vede il suo prossimo peccare, nè lo riprende, pecca, & l'ammazza, & più graue, quando credeua douerli giouare, nè lo correffe.
 3. Colui, che non corregge il prossimo suo (benche fosse con pericolo della sua vita) pecca, quando però fosse in qualche estrema neceffaria. Colui, che fosse ingannato, o pericolasse nella fede, ci alcun fidele è tenuto correggerlo, insegnarli, & aiutarlo, benche fosse con pericolo della sua vita.
 4. I Prelati particolarmente sono tenuti correggere quelli, che sono in pericolo, & ingannati nella fede, benche non fossero suoi sudditi.
 5. Colui, che sa alcun difetto dal suo prossimo, lo deue correggere, benche non facesse frutto alcuno, ne deue dirlo a chi ha autorità, accio lo corregga, & perche.
 6. Non si deue restare di fare la correttione per alcuna sorte di tema, in beneficio. Il differir la correttione, per fare qualche frutto, non si pecca, anzi è prudenza. Tutti esser tenuti alla correttione fraterna, per beneficio del prossimo.
 7. Quando si sa, che il suo prossimo sia in alcun peccato, o che sia in procinto di esserli, ciascuno esser tenuto alla correttione sperandone però emenda. Quando non si sperasse emenda della correttione, che si ha da fare, non si deue fare, & perche.
 8. Quando si sapeffe alcuno essere in qualche peccato veniale disposto a farsi mortale, deuefi correggere.
 9. Il Prelato, che publicamente condanna, & punisse alcun reo per dilette secreti, pecca, & pecha. Il Prelato deue con carità correggere il peccatore occulto, & perche. Il Prelato, che per sua giustitia, castiga il peccatore occulto, pecca.
 10. Il giudice, che per danari, o presentia fa giustitia, pecca. Il giudice, alquale giuridicamente si uien danari, o altra cosa per fare la sua sentenza, non pecca ritenendoli.
 11. Il giudice, o altri, alquale appartenga fare la correttione, non correggendo, pecca, & come. Quattro conditioni si ricercano nella correttione fraterna, & quali. Colui, che riprende alcuno in qualunque modo con cattua intentione, pecca, & perche. Il peccato occulto, non si deue correggere manifestamente, & perche.
 12. Il peccatore, che venialmente pecca, non riprendendosi, pecca venialmente, & se mortalmente, mortalmente, potendo.

11. Confessore non deue riprendere fuor di confessione alcun suo penitente, & perche.
12. Il Capo, o Rettore, che veda, o sappia alcuno peccare venialmente, disposto a farsi mortale, deue correggerlo.
 13. Colui, che probabilmente sa, non douer far frutto per la correttione, & non gli rimedia, potendo, pecca, & come deue rimediargli. Colui che probabilmente sa alcun peccato del prossimo, per farsi contra terza persona, nè li rimedia, potendo, pecca. Colui, che deue essere offeso, deue andare a chi può rimediare, & quello non rimediando pecca. Colui, che sopra il delitto d'un peccatore, deue correggerlo, nè pecca, manifestandolo al Giudice, & perche.
 14. Il Giudice, che ha corretto un reo, ne si emenda, può, & deue punirlo, come, quando, & perche. Come si intenda quella sentenza dell'Euangelo sano. Dic Ecclesia.
 15. Colui, che ha uoluto perdonare vocalmente al suo nemico, benche interiormente non gli hauesse perdonato, dimandando giustitia contra di quello, pecca, & perche.



- Correttione fraterna deuefi fare in fatti, & in parole, & altro non è, che un precetto della giustitia, necessaria, per rispetto del bene, come ordinato a quello. Et colui, che vorrà ministrare questa tal giustitia col debito modo, gli è bisogno esser molto prudente, & hauere una buona coscienza, & esser senza infamia, percioche a huomini fuor di questa sorte non còuene fare la correttione, quali siano poi questi, ciascuno pigli il specchio della sua coscienza, & si guardi dentro, *Ne ipse reprobis efficiatur* (sicu Apostolus ait cum alijs predicauerit).
1. Si dimanda? Vn Religioso di qualonque qualità, o Curato, o Predicatore, & simili, alquale per la professione sua conuenia far la correttione fraterna, vidde un suo prossimo commettere alcun peccato mortale, ouer sapeua, che in quello uineua, nè lo correffe, nè meno ammoni, perche non li bastaua l'animo di correggerlo liberamente, si come ad alcuni questo suole accadere, li quali restano per tema, o per codardia, o altro suo fine di riprender quelli, o nelle loro predicationi, o sermoni, anzi molti, che tal professione fanno il predicare, grattano leggermente le orecchie, nè osano predicargli la verità, nè riprender e i suoi uitij, se peccò? *Res.* col Medina di sì, & grauemente, & guardinfi dall'ira di Dio, perche dice il suo Profeta. *Si non dixeris impio impietatem suam, sanguinem eius, de manu tua requiram.* Percioche se alcuno li fosse, che hauesse più cura del guadagno temporale; che dell'acquisto di un'anima, o di molte, peccaria. Per il che se dal Signor Dio alle uolte si manda alli buoni traualgi, & infermità, non altrimenti che a cartui, chiaramente si può dire; ciò interuenire per non hauer (chi può) corretto, & ammonito i loro prossimi de' lor peccati. La forma di questa correttione poi, Christo in S. Matteo ci l'insegna, dicendo: *Si frater tuus peccauerit in te, uade, & corripueum inter te, & ipsum solum, &c.*
 2. Si dimanda? Vno sapeua, che il suo prossimo era in peccato mortale, & a lui conueniua fargli la correttione, nè gli era dubitanza alcuna, nè temeuua della sua uita, nè altri porua piu liberamente riprender quello, & anche in publico, quanto lui, nè altri fare quel frutto, quando per uia di correttione fraterna ciò hauesse fatto, nè lo fece, se peccò? *Res.* con l'Armilla di sì, & mortalmente, & grauemente mancò del debito, & ufficio suo, non altrimenti, che se l'hauesse uisto morir di fame, nè lo uolse aiutare, & souenire, benche potesse senza alcun suo discommodo. Ma questo dirassi, che quando con la sua correttione, quello non hauesse sperato, & hauesse saputo di non far cosa alcuna d'emenda, non peccò, ma se per negligenza, o poca carità restò, peccò almeno venialmente, quando però, questa sua negligenza non gli fosse stata per apporargli notabil danno.
 3. Si dimanda? Vno alquale apparteneua correggere il suo prossimo, era con pericolo probabile della sua uita, o dell'honore, o della roba, per ilche non lo correffe, se peccò? *Res.* di sì, quando questo suo prossimo fosse stato in estrema neceffità spirituale, come (parlando con esemplo) se gli Eretici hauessero ingannato costui nella fede, in tal caso, ciascun fidele è obligato riprendere quel tale, che è stato ingannato, bêche fosse.

lib. 1. ca. 1. §. 6.

Ezech. 1.

Cap. 18.

De correptione, ca. 2. Med. lib. 1. c. 14. §. 160.

GD.

*Arm. ut su-
pra. m. 11.
C. c. c. m. e. s. s. a
r. c. n. e. s. d. i. 24
C. r. c. p. s. a. p. i. e
135. 24. q. 4.
c. cum quis.*

con pericolo della sua uita, per cauare quello di errore, & per rimetterlo nella retta uia Christiana, sotto pena di peccato mortale. Ma à questo obligo, più particolarmente sono tenuti i Prelati, liquali, se bene quelli non fossero suoi sudditi, in necessità estrema alle uolte faranno obligati ammonirgli, & cauargli di peccato, benché con pericolo della loro uita, poichè a questo suo officio sono costituiti Pastori, laqual cosa più facilmente loro possono fare, che non farà una persona postiuua. Ma, *Quis est hic & laudabimus eum?*

*Med. lib. 1.
ca. 14. §. 16.*

*Arm. de cor-
rectione n. 3
Ric. 4. sem.
dist. 19
Eccl. 17
Mat. 18*

*Med. lib. 1.
ca. 14. §. 16*

Ca. 25. m. 33

4 Si dimanda? Vno sapeua, che il suo prossimo, ilquale a lui apparteneua correggere, benché sapeua per la sua ammonitione non douer fare frutto alcuno, ma sapeua bene, che questo suo prossimo haueua uno amico di autorità, ilquale non sapeua il suo peccato, & sapeua, che dicendoglielo, farà frutto di emenda, quando secretamente da lui gli sarà detto questo peccato di questo suo prossimo; perche sapeua, & conosciua ueatamente, che essendoli amico l'accettaria con migliore animo da lui, che da quello, se costui deue dirlo a quel suo amico, accioche secretamente l'auii, & n'acquisti l'emenda del suo prossimo? *Resp.* di nò, che non gli lo deue dire, perche questo auuifo, farebbe in graue offesa di questo suo prossimo, particolarmente essendo questo suo amico huomo d'autorità, col quale questo suo prossimo nò uorrà perdere in modo alcuno la buona intentione, che ha di lui. Onde non bisogna dire cosa alcuna al detto suo amico, perche peccarebbe, ma solamente, deue offeruare la correctione fraterna separatamente.

5 Si dimanda? Vno per obligo suo era tenuto correggere un suo amico d'alcun peccato mortale, ilquale ciò non fece per tema d'alcun suo danno temporale, o dell'infamia o della pena temporale, se peccò? *Resp.* di sì, perche ha postposto la salute dell'anima; il che è contra la carità. Ma se la differì, per aspettare luogo, & tempo, per fare poi qualche buono, o poco di frutto, non peccò, anzi se ce prudentemente perche. *Omnia tempus habent.* Et all' hora poi tutti siamo tenuti a correggere, quando che per la correctione, se ne sperasse (dico) emenda, perche dice il Sauio, che *Vnicuique Deus mandauit de proximo suo.*

6 Si dimanda? Vno sapeua, che il suo prossimo era in peccato mortale, se sia tenuto correggerlo? & non correggendolo, se pecca? *Resp.* di sì, che è tenuto, quando veramente lui sappia quello essere in qualche peccato mortale, ouero ueniale, che fosse pericoloso, & dispositiuo al peccato mortale; Come per esemplo. Se vno uedesse entrare e qualch'uno in casa di alcuna meretrice, ouero di qualch' Eretico, per ilquale ingresso, n'è poteua succedere alcun peccato mortale, o scandolo. Dico, che in tal caso, ciascuno essere obligato ammonirlo del pericolo, nelquale egli uiue, ouero che potrebbe succedere. Et questo sia detto, quando per tal correctione fraterna, n'hauesse speranza, che il detto suo prossimo, si debba emendare, perche quando non s'hauesse tale speranza, non è tenuto; essendo che Dio non obliga a cosa inutile, o di niun frutto. Et anco questo è d'auuertire, quando che per tale correctione, si sapeffe per cosa certa, detto suo prossimo esser più presto per diuentare peggiore: Imperoche l'huomo all' hora dirassi non esser obligato a tal correctione, perche Dio, dico, non obliga noi a cosa danno sa, & perniciofa al prossimo. Ma perche molti, che mostrano esser huomini da bene, & timorosi di Dio, adducono molte uolte scuse, di non ammonire il loro prossimo, perche gli pare di non hauere speranza d'emenda. A questa così fatta, & apparente scusa, diremo esser infamatoria uerso quel suo prossimo, pensando tanto mal di lui, che non si debbe emendare, quantunque s'adoprina i mezi, che Dio ha ordinati, per curare l'anima di quello, perche se non basta la sua correctione fraterna, è da presumere, che giouerà almeno quella del Prelato, & se non per altro, al meno per paura nelle cose esteriori, o dell'infamia, o della morte, o del castigo corporale. Perliche à questi tali, mai è da giudicare, l'ammonitione, & correctione fraterna esser per nocere, o di nò fare qualche profitto, o poco, o molto. Ma per dirla fuori de' denti, questa correctione, da molti non si fa, perche in loro non gl'è carità, se non in apparenza, o per qualche suo particolare utile. Et io so quello che dico.

7 Si dimanda? Vno sapeua, che nella città di N. gli era un' Eretico, ouero un ribello, che uoleua tradire quella, nè altri ciò sapeua, se non lui. Per il che non lo uolse correggere, ma lo denonniò, se peccò? *Resp.* col Nauarro di nò, perche non era tenuto a cor-

reggerlo, ma si bene a denoniarlo al Sant' Vfficio, ouero al Prencipe, per il tradimento, senza altra precedenza d'essa correctione, benché ciò sapeffe sotto secretezze, o di giuramento; & questo così dicefi, perche si fa per rimediare con breuità al ben commune, ilquale sempre deuesi preferire al ben particolare di ciascuno. Et gli altri Dottori quasi tutti concordemente uogliono, che in questi due casi soli preceda la denoncia, & non la correctione, o ammonitione; essendo che le leggi humane deouono hauere più presto l'occhio a casi ordinarij, & communi, che a casi particolari. Imperoche per ordinario, questi simili huomini mai si emendano, ma sempre uanno serpendo, & peggiorano con la lor maluagità, come ogni dì uedesì per l'esperienza. Per tanto dunque diremo quello, che dice la commune opinione di tutti quasi i Dottori, che deuesi preferire il ben commune al ben priuato. Et in questi due casi dirassi sempre esser peccato contra il ben commune della fede, & della Republica. Ma ueatamente ne gli altri tutti s'ha da offeruare il precetto della correctione, & ammonitione fraterna per graui, & enormi, che quelli fossero.

8 Si dimanda? Vn Prelato haueua nelle forze un religioso Chierico per alcuni delitti secreti, ilquale pubblicamente condannò, e punì quello, se peccò? *Resp.* di sì, perche non essendo notorio il suo delitto, per vfficio suo come Pastore doueua correggerlo, & ammonirlo, secondo le parole dell'Euangelo santo, & anco punirlo, facendo però bisogno, ma cou carità, e misericordia, nè far notorio quello, che era secreto, per non dare scandalo a laici, che pur troppo ragionano, e si scandalizzano de' nostri peccati ueniali, facendoli mortali. Et quei Prelati, che per mostrare di far giustitia, condannano, & puniscono ogni delitto ueniale, facendolo per la condannagione mortale, ouero del peccato occulto (benche graue) lo condannano, o lo faccino publico. Onde questi tali tanto maggiormente peccano, per non essere carità in loro, ma forsi cagnità.

9 Si dimanda? Vn Giudice uoleua, per fare alcuna sentenza, sempre danari, o presenti, se peccò? *Resp.* se per legge gli ueniano, dirassi di nò, ma se per dar essa sentenza ricercò broglio, o amicitia, o danari, o presente alcuno, benché piccolo, o che l'accettasse (benche non lo ricercasse) peccò, & è tenuto alla restitutione a' poveri, oltre che mortalmente peccò, & è simonia, & è tenuto a i danni tutti, si della robba, come dell'honore, quando però da lui s'hauesse per ciò fatto torto alla parte.

10 Si dimanda? Vn Signore, o Giudice, o Rettore, o Capo, o altro Superiore, che fosse, alquale apparteneua correggere, & sapeua, che un suo suddito haueua fatto alcun delitto, ilquale non lo correffe, se peccò? *Resp.* se non era in pericolo d'incorrere in manifesto danno della uita, o della sua salute, o del suo honore, o della robba, & che gli fossero concorse queste quattro circostanze, cioè, che'l peccato fosse mortale, ouero ueniale pericoloso. Seconda, che gli fosse speranza d'emenda per detta correctione, & non cagione d'esser peggiore. Terza, che li fosse l'opportunita della persona, si come benissimo si descriue da San Tomaso, da Scoto, dal Gaetano, & da altri. Et la quarta, che quella fosse senza danno notabile, dico, della uita, dell'honore, della salute, & della robba del correttore, dirassi di sì, & mortalmente, si come ben'anco dice il Nauarro. Et se lo correffe cò intentione cattiuua, o in presenza d'alcuno, che detto suo errore non sapeua, peccò mortalmente, perche lo fece con probabile danno, o pericolo di quello, perche il peccato secreto d'uno non si ha da manifestare, benché colui, in presenza delquale fosse ripreso, fosse suo parête, o amico stretto d'esso peccatore, quando però (come è detto) non ne seguisse l'emenda di quello, si come dice S. Tomaso, & Soto.

11 Si dimanda? Vno Rettore, o Capo, o altro amico, che fosse, o parête uedeua, che un suo prossimo rideua, o parlaua soperchiamente, ouero faceua altre leggerezze, & curiosità di uedere, o sentire cose inutili, & simili, nè lo riprese, se peccò? *Resp.* di nò mortalmente, secondo il Nauarro, & Sant' Antonino, ma dirassi bene, che peccò nientamente, perche è santa cosa riprendere simili peccati ueniali, liquali possono farsi facilmente mortali. Ma non già questa correctione apparteneria a un Confessore, che hauesse confessato quello, perche mostraria riucolare la confessione. Et se fosse stato di qualche peccato mortale, mortalmente peccò, quando non l'hauesse ripreso.

12 Si dimanda? Vn Rettore, o Capo, o altri sapeua, o uedeua, che uno peccaua uenialmente, per ilqual peccato era pericolosa cosa, che nò calsasse in qualche peccato mor-

*Inno. in cap.
quatuor, de
accusat.*

*Pan. in c. di
lectus, de
excess. prel.
De confess.
Medi. ibid.*

*Arg. vide in
dicare. §. C.
sim. §. 28.*

*2. 2. q. 33. et
in 4. di. 19.
lib. 4. de ra-
tione regen-
m. 2. q. 2.
Cap. 24. nu.
17. C. 23.
Quol. 15. ar.
11. 13. lib. de
ratio. regen-
membro 2.
q. 2. pag. 11.*

*Cap. 24. nu.
19. 2. par. 12.
19. cap. 6.
Soto, ubi su-
pra, libera-
tio regem.*

Cap. 24. num.
me. 20.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 16.

Archie. Flo.
& S. Agost.
in Reg.

S. Matt. 18.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 16.

Vittoria.

tale, nè lo riprese, se peccò? *Resp.* secondo il Nauarro, di no, anzi esser virtù il non cor-
reggerlo, per insino non sia cascato in alcun peccato maggiore, percioche poi corretto
di quello, egli resta emendato del tutto; ma però sempre guardando il tempo, & l'op-
portunità. Ma questo a me pare dura cosa, percioche mi pare, che si uenga a dare adi-
to di non emendarli a uno, che fosse inclinato a fare qualche peccato, pur mi riporto,
perche (come è detto di sopra al sesto caso) mi pare, che'l Medina dica bene, & io son
con la sua opinione; cioè, uno, che sia in peccato ueniale disposto al mortale, deuesi ri-
prendere per euitare, & per l'emenda di quello ueniale solo.

13 Si dimanda? Vno probabilméte sapeua alcun peccato, che era per farli contra una
terza persona, come (dicèdo per essemplio) io sapeua, che vno era per ammazzare un'al-
tro, o per robbare probabilmente, che se bene io l'hauefsi ammonito a non douerlo fare,
non ui rimediaria, se tacendo io peccassi? *Resp.* di sì, che io peccaria, quando nõ ri-
mediassi, potendo; ma per rimediargli, io son tenuto d'irlo al Prelato, o al Giudice, co-
me quelli, che sono padri, che u'habbia l'occhio, & n'auisi, o lo dica all'innocente, ac-
ciò che s'habbi cura. Et se esso innocente il saprà, deue andare al Prelato, & dugli
la cosa come passa. Et allhora il Prelato deue rimediare con prudenza, & discretione
al danno futuro, senza infamia d'alcuno, se però potrà, ma se non potrà, senza infam-
mia del maluagio huomo, allhora gli deue mettere rimedio efficace, & l'infamia, che
ne seguirà, imputarsi al detto maluagio, che non uole emendarli. Ma questo notasi,
che quando il peccato, o danno fosse proprio, come (per essemplio) se io sapefsi, che
uno fosse concubinario, o dishonesto, o imbricco, allhora deuesi fare la correzione
fraterna, & non correggendosi, deuesi produrre il processo innanti al Prelato, & se il
Reo, o accusato lo negasse, allhora il Prelato deue ammonirlo, che dica la uerità, &
come padre minacciarlo. Et se con tutto ciò non si proponerà d'emendarli del suo
peccato, il Prelato gli può far comandamento, che dica la uerità, & esso Reo sarà
obligato a dirla, perche nel processo della correzione fraterna procede giuridicaméte.
Et quando con tutto ciò esso Reo negherà, dico no alcuni Autori, che con i due testi-
monij, & il denonciatore, il quale è interuenuto alla correzione fraterna, lo potrà ca-
stigare, come Giudice, & passare a giudicio di giustitia rigorosa, facendolo imprigio-
nare, torturare, & altra forte di castigo. Et questo sia detto, come per ammaestra-
mento, se bene forsi parerà opinione rigorosa, ma è però mite, & soaue, conforme a
quello, che dice l'Euangelo santo, se non si emenderà, sia tenuto come pagano, &
icomunicato; imperoche quando esso Euangelo dice: *Dic Ecclesia.* Bisogna inten-
dere detto Reo, & anco come correzione giudiciaria. Ma sento uno, che mi dice.

14 Si dimanda? Vno, che hauesse riceuto qualche torto, o ferite, o bastonate, o qual
si uoglia danno corporale dal suo nemico, ouero che tenesse la parola a quello, et ian-
dio che gli habbia dimandato perdono dell'offesa fattagli, nè gli uole perdonare nel
suo interiore, se bene nell'esteriore possa dimandar giustitia contra esso offenditore per
il danno riceuto. Se dimandando giustitia, & querelando dinanzi al Giudice, do-
pò che gli ha detto con la bocca hauergli perdonato per amor di Dto, costui peccò?
Resp. di sì, perche si uede per l'esteriore, lui non hauergli altrimenti perdonato nel-
l'interiore, perche cerca giustitia contra il detto, se bene dice lui hauergli perdonato
innanzi a Dio, nè uolergli male, ma che dimanda giustitia, acciò i peccati non restino
senza castigo. Onde pecca, perche si giudica, & così è da presumere, che resta nel
suo cuore qualche rancore, & desiderio di uendetta, non ben conosciuta da lui, per lo
quale non si compatisce, perche se gli hauesse perdonato, non cercerebbe giustitia,
& lascierebbe la querela a chi appartiene giudicarla rettamente.

Delle Cose dubbie. Cap. CLXII.

Vedi anco Dubitare. Credere. Opinione. Credere implicito. Et Eresia.

S O M M A R I O.

1 Quel Confessore, che dubbiosamente afferma alcuna cosa esser mortale, o ueniale, pecca, et perche.
Il Confessore sempre deue determinare delle cose chiare, & non dubbie per il peccato.

Colui,

1 Colui, che dubita, chi non è in questa fede Christiana potersi saluare, è heretico.
Colui, che surrettiuamente, o per pensiero crede tutti potersi saluare, pecca, & secondo la delibe-
ratione.
2 Colui, che dubita, che il Sacerdote non possi assoluere, pecca.



I dimanda? Vn Sacerdote hauendo inanti di lui vn penitente, ilquale
fra molti peccati, che confessò, ne confessò uno, o due, delquale esso
Confessore staua dubbioso, se quello era mortale, o ueniale, dopò sen-
za hauerne altra certezza, affermò a esso penitente quel peccato essere
mortale, ouer ueniale, se peccò? *Resp.* di sì, quādo ciò fece per ignoran-
za, o per dubbio, percioche allacciò esso penitente con un laccio stretto
in tal maniera, che piu presto quello restò legato, che assoluto. Onde il Confessore
non deue mai affermare una cosa, essendone dubbioso, & ignorante, nè meno deue de-
terminare assolutamente, se un peccato sia mortale, o ueniale, quando non sia chiaro
dal sì al no, perche tutti i Dottori dicono, che il Confessore deue determinare delle
cose, che sono chiare, & non mai delle cose dubbiose, per non inciampare. Ahime
quanto giudicio deue hauere il Confessore. Ma non uoglio passar piu inanti. *Qui
habet aures audiendi audiat.* Però quando alcuno non sa, ricorra (si come è tenuto) al
giudicio di chi sa piu di lui. Percioche non è uergogna il consigliarsi, ma danno, &
uergogna è a non sapere, benchè egli fosse uecchio, & in qualche dignità.

Arm. de Sa-
cerdote, nu-
me. 5.

Arch. Flor.

2 Si dimanda? Vno credeua, o staua dubbioso per uedere tante forti di genti, se
tutte si possono saluare, o pur la maggior parte, benchè non fossero Christiane, se pec-
cò? *Resp.* di sì, se ciò deliberatamente hauesse creduto, o pur dubitato, che qual si uo-
glia infidele si potesse saluare nella sua setta, benchè quelli uiuano moralmente, non
gli è dubbio alcuno, che peccò mortalmente, & se in ciò deliberatamente (dico) fol-
se pertinace, saria heretico, & totalmente del diauolo. Ma se pensò surrettiuamente,
o per qualche pensiero diabolico, non farà mortale, nè forsi ueniale, ma secondo la
deliberatione, che farà nel pensiero, & che egli gli persisterà, o si fermerà in quello.
Et quelli (come dice il Nauarro) massimamente, che si hauranno con dispetto della
uolontà, o non sono peccati, o se pur sono, sono ueniali, poiche detto pensiero, o dub-
bio gli dura al suo dispetto, & non per sua uolontà, o credenza.

Cap. 1. §. fi.
de Sum. Tri.
c. princ. &
fms Symbo-
li Alban.

Cap. 11. nu-
me. 18.

Io. And. re-
cep. in d. ca.
dubius.

Maior. in 3.
dist. 15. q. 4.
col. 3.

L'Autore.

3 Si dimanda? Vno si confessò di tutti i suoi peccati, ma dopò confessati, & assolu-
to dal Sacerdote, dubitaua, ch'esso Sacerdote, huomo come lui, non gli possa rimet-
tere la colpa, & la pena insieme, benchè egli habbia l'autorità da Santa Chiesa, se pec-
cò? *Resp.* di sì, & quando in questo pensiero persistesse, & fosse ostinato, saria heretico
marcio, ma se questo suo pensiero fosse per una tentatione diabolica, o leggierezza,
peccò uenialmente, pur che la sua uolontà non deliberi, nè consentisca a detto pen-
siero, perche quando li acconsentisse, saria altrimenti.

Delle Cose trouate. Cap. CLXIII.

Vedi anco Restitutione delle cose trouate.

S O M M A R I O.

1 Colui, che troua cosa alcuna non abbandonata dal padrone, nè ha intentione di restituirla, pecca.
Colui, che troua alcuna cosa a caso, è tenuto a farla denonciare, doue, come, e perche,
& quando.

Ritenere alcuna cosa, che habbia padrone, esser peccato, benchè minima fuisse.

Ritrouare alcuna cosa d'importanza, & senza padrone, non si pecca, quando, come, & perche.

Quali siano molte cose, che non hanno padrone.

Le cose trouate, & denonciate come si possono ritenere, & da chi, & come, quando, & per che.

2 Ritrouare ucelli cacciati, o altra fiera, come si possono ritenere.

Ritrouare ucelli nè lacciuoli, o rete, non si può tenere, & perche.

3 Torre alcuno colombo, o altro auiziale ne luoghi, e termini prestati, si pecca, & perche.

Quando

Quando li animali non domestici si parissero da alcun luogo, senza piu tornare a quello, & l'occhio ritenere, & perche.

Li animali domestici, per un modo si possono ritenere senza peccato, insieme con li frutti.

4 La cosa, che si tiene in pegno, come, & a chi, se sia tenuto restituire la robba, che in quella si ritrova, & perche.

Della cosa, che si ritrova nella casa, che s'ha data affitto, o in pegno dal padrone, come si deue restituire a esso affittuale.

5 La cosa trouata nel luogo, o in altra cosa data per dote, non si è tenuto a restituzione, & perche. La cosa trouata in alcuna cosa data per dote, come, & quando si deue restituire, & a chi.

6 Colui, che lauora in alcun luogo per mercede, o gratis, & ritrova in quello alcuna cosa, esser tenuto restituirla, & perche.

7 Colui, che con licenza del padrone troua alcuna cosa in alcun suo luogo, sarà tenuto restituirla, o tenerla, secondo li patti.

8 Colui, che troua alcuna cosa, nè ha intentione di restituirla al padrone, ritrouandola, pecca, nè meno la può ritenere, & perche.

Colui, che bestemmia, nè crede bestemmiare, non pecca, & come.

Il nono caso veda si al capitolo del scandalo, al caso quarto.



Si dimanda? Vno trouò alcuna cosa notabile in qualunque modo, se la possi tenere con buona coscienza? *Resp.* quando la cosa non è abband. nata dal proprio padrone, o uogliamo dire, che habbia il suo uero padrone, & la prede per se, nè ha intentione di restituirla a chi giustamente peruenirà, pecca mortalmente, & è tenuto alla restituzione. Imperoche quando uno a caso trouerà alcuna cosa, è tenuto a denonciarla, o farla denonciare ne' luoghi publici, acciò uenga in notizia al padrone di chi quella è, essendo cosa d'importanza, ma prender cose minime non è peccato, parlando di quelle cose, che non hanno padrone. Et l'istesso dirassi di quelle, che sono d'importanza, che già furono d'alcuno, ma però fosse gran tempo, & molti anni, che non troua padrone, come sono tesori, & simili. Et anco dice si quelle cose non hauer padrone, dellequali esso padrone l'abbà dona, & non parla d'elle, nè le cerca, nè meno le fa cercare. Et anco l'istesso dirassi dopo trouate, & fattole denonciare ne' luoghi publici, non comparendo alcuno, che dica esser sua, colui, che la trouò, la può tenere (essendo pouero) con buona coscienza, ma con consiglio del suo Confessore. Non essendo pouero, è tenuto darla ad pias causa.

2 Si dimanda? Vno trouò alcuni uccelli, o fiera ammazzata, o ferita da cacciatori, o da altre persone, se sia tenuto alla restituzione, dirassi di sì, quando però da quella non fosse abbandonata. Ma se per sorte fosse da quella abbandonata, come per ha uerla persa di uista, o per non potere andare nel luogo doue s'è saluata, & simili, o che li cacciatori non la cercassero piu, nè la facessero cercare, o per non curarsene taccio; allhora dirassi di nò, non esser tenuto restituirla. Eccetto, che non fosse trouata ne' laccioli, o reti, perche allhora sarebbe come robarle dalle reti al padrone, che le cacciò, per esser da quello cacciata, & uenata.

Coro. 2. par. de restit. in comune, cap. 4. nu. 2.

Coro. ibid.

De institutionib. §. gal. linarum.

3 Si dimanda? Vno tolse alcune colombe, o capri, o cerui, o conigli, o lepori, o altre cose simili, se sia tenuto a restituirla? *Resp.* di sì, quando l'hauesse tolte dalla colombata, o dentro il termine prefisso dalle leggi, perche quelli sono come animali domestici, che uanno, & uengono alla casa del loro padrone. Ma se per caso si partissero da detto luogo, nè tornassero piu, allhora si potrebbero pigliare da chi prima le trouasse, perche sono ritornate a farsi saluariche. Ma se fossero altra sorte di fiere, come sono galline, colombi casarini, cani, gatti, capre, agnelli, & simili altre bestie, in qualunque modo quelle si perdessero, o si smarriessero, sempre dirassi esser tenuto colui, che le trouasse, a restituire al padrone, insieme con i frutti, cauandone però le spese, che gli hauesse fatte, sotto pena di peccato.

Coro. ibid.

4 Si dimanda? Vno teneua ad affitto, o in pegno, o a censo, & simili una casa, ouer giardino, o altra cosa, doue trouò alcuni danari, o gioggie, &c. se sia tenuto alla restituzione di quelli? *Resp.* con la Somma Corona di sì, cioè la metà a esso padrone del luogo, che ha il diretto dominio, & l'altra metà deue tenerla per se. Et così anco dirassi, che

che quando dal detto padrone, che ha il retto dominio, fosse stato trouato, mentre sarà tenuto da quello in pegno, o ad affitto, o a censo, sarà ancor lui tenuto dar quella metà al detto, che tiene il predetto luogo in pegno, o ad affitto, & questo ragionuolmente gli uiene per l'utile dominio, cioè perche tiene giurisdittione sopra i frutti di esso luogo. Et quello dirassi hauer il diretto dominio, che tiene la proprietà sopra il luogo.

5 Si dimanda? Vn padre maritò una figliuola a N. alla quale dette per dote una casa, o vna possessione, o altra cosa stabile, doue trouò molta copia di danari, o gioggie, o altra sorte di tesoro, se quella sia tenuta restituirla al padre? *Resp.* di nò, ma se ne deue seruire, come cosa dotale. Ma in caso, che bisognasse fare la restituzione della dote, all' hora poi deue restituire insieme con quella, e rendere essa cosa trouata. Benche il Nauarro voglia, che gli ne sia restituito solamente la metà, all' hora subito, quando detto tesoro trouò. Et io ancora dirò la mia opinionone, che al padre (viuente la figliuola) non se gli ne debba rendere cosa alcuna, & particolarmente lasciando di se figliuoli; Ma se non la sciasse figliuoli, all' hora douerfeli rendere la metà di quello a esso padre, per ogni honestà, & modestia.

Coro. ibid. Bar. l. §. 15. §. fin. ff. de acq. rer. do. Cap. 17. nu. 172. l'Autare.

6 Si dimanda? Vno sapeua esser vn tesoro in una certa possessione, per ilche tentaua, e ricercaua in tutti i modi di poterli faticare, o in zappare, o in vangare, &c. in quella, per cauarlo poi uia, il padrone bisognandosi di operarij, condusse ancor questo con mercede, il quale trouò detto Tesoro, o danari, o gioggie, & lo portò uia, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* con la Somma Corona, & con Soto di sì, perche lo tolse senza licenza di esso padrone, che haueua il diretto, & utile dominio, al quale non disse uolerli affaticare in detto luogo, per trouar detto Tesoro, o altra cosa, ma si condusse solo per la semplice mercede, per ilche è tenuto restituirla tutto integramente a quello. Percioche altrimente peccaria, dicendo S. Agostino, *Si quid inuenisti, & non restitui, si rapuisti.* Ma se quello trouò con licenza di esso padrone, al quale haueua e riuclato il suo secreto, e pensifero, non sarà tenuto, se però non si fossero pattuiti.

Coro. ibid. Soto li. 4. de iust. & iur. q. 7. art. 3.

7 Si dimanda? Vno sapeua esser in un luogo alcoso vn tesoro, o danari, o gioggie, per ilche trouato il padrone di detto luogo, gli disse, che se lui sarà contento, che esso caui in un luogo della sua casa, o possessione, o giardino, che lui vuol trouare tanti danari, o gioggie, &c. Dal quale gli fù data licenza, che douesse cercare, il quale cercando, & cauando, lo trouò, se sia tenuto restituirla al detto padrone? *Resp.* con la predetta Corona, secondo li patti, che tra di loro, haueranno fatti, o altre conuentioni, altrimenti, se non gli sarà alcuna conuentione tra di loro, dirassi, che la metà sarà d'esso padrone, & l'altra metà d'esso inuentore, per il ricordo, che egli ha dato.

Coro. ibid.

8 Si dimanda? Vno trouò, o per strada, o in altro luogo alcuna cosa non sua, nè sapeua di chi fosse, la quale lui tolse, & la ritenne appresso di se, se peccò? *Resp.* se lui la ritenne con intentione di restituirla al proprio padrone, quando ne uerrà in cognitione, dirassi di nò, & anche è tenuto usare ogni diligenza per interuenite di ritrouare il padrone; ma se non la tolse, & ritenne con questo animo, commise furto, & peccò mortalmente, perche se bene non si ritrouasse il proprio padrone, la deue dispensare a cause pie, nè se la può ritenere per se senza licenza del suo Confessore, o Prelato.

Artil. de furto, nu. 6. Panor. c. ex literis. de fur.

9 Si dimanda? Vno spasseggiando circa il litto del mare, trouò alcune cose derelitte, come perle, gioggie, o altra robba, di qualunque sorte, che non si sapeua di cui fusse, & le tenne per se, se peccò? *Resp.* di nò, perche le robbe, che si ritrouano in detti luoghi, o non si sa, di chi siano, o per esser trouate in alcuni luoghi incogniti, & non frequentati, sarà la robba di chi la troua, & senza peccato, eccetto che non fossero robbe di legni rotti in mare, perche all' hora sono tenuti alla restituzione al padrone, al quale è rotta la barcha, per il naufragio, o per altro accidente, che fosse, ritrouandosi.

Artil. ibid.

Del Credere, o Debitore. Cap. C. L. X. I. I. I. I.

Vedi anco Credere implicito. Opinione. Eresia. Et coscienza.

S O M M A R I O.

1 Colui, che per spurare in Chiesa, crede se peccare, veramente pecca, benche non fosse, & perche. Vno quello, che si fa contra coscienza, ouero che si dubiasse, esser peccato.

La

- La coscienza, che dubita d'alcuna cosa in generale, non pecca, ma nel particular si.*
- 2 *Colui, che dubita in generale non douer si far negotij la festa, & farà qualche cosa, che non creda esser di quelli negotij.*
*Colui, che particularmente dubitasse, che scoter danari, o fare altra cosa in giorno di festa, & do-
 pò li scuote, o fa altra cosa, pecca, se di qual peccato.*
Colui, ch'hauesse qualche scrupolo di fare alcuna cosa, come si pecca.
Il credere non esser peccato per far traffico la festa, dirassi esser peccato, & come.
 - 3 *Colui, che giura per Dio, o altro, quando pecca.*
Colui, ch'auuertì a qualche pollutione, come habbi peccato, credendo, non haue peccato.
Quando la dilettatione ha per oggetto il pensier solo, come, & quando sia peccato.
 - 4 *Colui, che cōtra sua uoglia incorra in pollutione, come, e quando pecca, credendo, nō esser peccato.*
Colui, che bestemmia, nē crede bestemmiare, non pecca, & come.
Il 5. caso. vedi al capitolo del scandalo, al caso 4.

*Armit de
dubitatio.
S. Th. 3. sen.
dist. 17. ar.
6. r.
Sum. Coron.
in 1. par. ca.
1. de pecca-
tis. nu. 7.*



Redere, o dubitare d'alcuna cosa se sia peccato mortale, si vedrà nelle risposte de' casi, & è da sapere, che all' hora questa credenza, o dubitanza nasce, quando si ha alcuna ragione all' una parte, & all' altra. Per la qual cosa in questa dubitanza, sempre l'huomo deu(e per non peccare) accostarsi alla parte migliore, perche accostandosi a quella, che li par cattiu(a), e senza ragione, sempre peccarà.

1 Si dimanda? Vno spudò in Chiesa, per il che si dubitò, che non fosse peccato mortale, se costui peccò mortalmente? *Resp.* se lui ueramente creduea, che fusse peccato mortale, ouero n' hauesse dubitato, dirassi di si, perche ha fatto contra la coscienza, benchè ueramente non sia, imperoche tutto quello, che si fa contra coscienza, ouero si dubita che sia contra coscienza, dirassi esser peccato mortale, benchè da se ueramente non sia. Ma però, che in questo particularmente dubitasse, imperoche non basta, che la coscienza dubiti in generale di alcuna cosa, ma che dubiti in particolare di essa cosa, quale tiene, che sia per peccato; si come si dirà nel seguente.

2 Si dimanda? Vno dubitaua in generale, che nelle feste non si debba fare alcun negotio. Ma però lui non restaua di scuotere dalli suoi debitori danari, non credendo, che questo riscuotere, si contenesse nelli negotij, se costui peccò mortalmente? *Resp.* di nò, ma dubitando in particolare, dirassi di si, come se dubitasse, che lo scuotere danari, o fare altra cosa in giorno di festa fosse peccato mortale, dirassi, che lui peccarebbe mortalmente, scuotendoli, di maniera che diremo, se li dettasse la coscienza, esser peccato mortale, dirassi, facendo, contra quello, che li detta la coscienza, peccare mortalmente, facendolo, ma se li dettasse, che sia ueniale, dirassi (facendolo) peccare uenialmente. Ma dirassi ben questo, che non si peccarà mortalmente, per far contra alcuna cosa, che n' hauesse solamente qualche scrupolo, ma però, che totalmente se dubiti, ò si creda, facendo si fatta cosa, che sia peccato, o mortale, o ueniale. Ma quando fosse cosa di traffico, & che la coscienza in giorno di festa non lo dittaesse esser peccato, farebbe di sua natura peccato mortale, perche si fa contra il precetto di Dio, & di santa Chiesa.

Cor. ibid.

3 Si dimanda? Vno disse, potere di Dio, può fare Dio, giuro a Dio, & simile, se peccò mortalmente? *Resp.* se ciò disse, senza commettere errore, nē creduea peccare, dirassi di nò, ma se credette bestemmiare, propriamente dirassi, che peccò mortalmente, per quella coscienza erronea, che ne tenne, benchè tal parlare da se, non sia più, che ueniale, eccetto, che per ciò non fosse per consuetudine abituata, perche faria peccato mortale, per essa consuetudine fatta, & abituata.

Cor. ibid.

4 Si dimanda? Vno stando sopra un pensier carnale, non molto tempo, corse in pollutione, senza sua spontanea uolontà, per il che, non credette esser peccato, se peccò mortalmente? *Resp.* se la ragione superiore se n' auuertì bene, nē a quella acconsenti, bēche non credesse esser peccato, ma anzi tosto discacciò da se quel tristo pensiero, senza metterli tēpo, dirassi di nò, perche è propriamente, come dice S. Agostino: *Dilectatio morosa* Et se ben se nē fosse auuertito alquāto, ma nō a pieno, cioè nō copiaciutosi, dirassi non esser mortale, ma ueniale. Ma assolutamente diremo in questo caso quello, che proverbialmente dir si suole. *Continua pugna, rara victoria.* Et questo è per la nostra corrotta na-

*Gr. in sua
summa in
verbo dele-
ctatio.*

ta natura, laquale sempre è più pronta al male, che al bene, per tanto diremo a quelli, che hauranno questi pensieri, per assicurarsi, se l' haurà consentito, sì, ouer nò, o tepidamente, che se ne confessi. Di maniera, che diremo in conclusione, che quando la dilettatione riguarderà, & haurà per suo oggetto il pensiero solo, in quanto, che pensando e discorrendo sopra il pensier carnale, o d' homicidio, o d' altro peccato, che pigliasse di letratione d' hauerlo bene inteso, per speculatione, diremo non esser peccato mortale. Ma quando la cosa, dellaquale nasce il pensiero, all' hora dirassi hauer la medesima deformità, quale haurà la medema cosa pensata, quando dico, la ragione superiore se n' auuertì bene, e consentì in quella & l' approba, cioè mortale, o ueniale. Ma farà ben tanto peggiore, quanto che per lungo tempo se ne diletterà, & nutrirà detto pensiero, ancorche non la desiderasse, nè la uolesse effettuare. Ma farà cosa pericolosa per la longa dimora, non si uenghi all' atto deliberato, & s' eseguisca. Però l' huomo sauo, & accorto, subito, che sarà al salito da qualche pensiero cattiuo, gli facci la debita riposta, con discacciarlo subito da se per assicurarsi dal peccato.

Il 5. vedilo al capitolo del scandalo al caso nu. 4.

Del Credere, implicito. Cap. CIXV.
Vediano Cose dubbie. Credere. Dubitare. Eresia. Et infidelità.

S O M M A R I O.

- 1 *il credere implicitamente, senza pensiero di saper le cose pertinenti alla fede, esser peccato.*
Ogni Cristiano adulto, è tenuto sapere, & conoscere esplicitamente, le cose pertinenti al Cristiano.
- 2 *colui che per inauertenza non si cura d' imparare le cose pertinenti al Cristiano pecca, hauendo però, chi egli insegna.*
Colui, che non saprà le cose pertinenti al Cristiano, gli basta il credere implicitamente.
Li Curati, che non insegnano a chi non sanno, le cose pertinenti alla fede, peccano, come, quando, & perche.
- 3 *Colui, che esplicitamente non si cura sapere, & conoscere un solo Dio, pecca.*

I dimanda? Vno non si curò, ouer poco si curò di sapere esplicitamente, & particolarmente le cose della fede, & particolarmente, che sia un solo Dio in tre persone, che governa tutto il mondo giustamente, se peccò? *Resp.* quando egli sia persona di età adulta, & di discrezione conueniente, nē si curò esplicitamente saperlo, dirassi di sì, & mortalmente, per cioche ciascu(n) Cristiano, che habbia discrezione conueniente, è tenuto a sapere questo esplicitamente, & non solo implicitamente, come anco dice esso Nauarro: per cioche se con negligenza, o poca cura non ricerca saperlo, pecca: ma se per semplicità, o per poco pensiero semplice, peccarà uenialmente. Ma se per negligenza, mortalmente peccarassi.

*Cap. II.
nu. 18.*

Si dimanda? Vno non si curaua, benchè fosse auuertito di sapere, o d' imparare il Pater noster, l' Aue Maria, il Credo, con i X. Precetti della legge, essendo che necessariamente si accouenga sapere tutto ciò esplicitamente ad ogni Cristiano, se peccò? *Resp.* che ueramente ogni Cristiano essendo in età adulta, & di discrezione conueniente, è tenuto a saperlo, & impararlo esplicitamente, però essendo restato per malitia, o per crassa ignoranza, peccò mortalmente, & si fa inhabile di potersi maritare: Ma quando non hauesse, chi gl' insegnasse, si come uedesì in alcune montagne, doue alcuni non habitano, se non con Animali, nē mai vedono preti, nē frati, nē Chiesa alcuna, a questi basterà saper queste cose implicitamente, per cioche la semplice ignoranza, gli scusarebbe: Ma quelli, che sono nella città, & altri luoghi, doue sono preti, & frati, che gli le possono insegnare, non saranno scusati, & più peccaranno essi Curati, non insegnandogli; per cioche sono tenuti per precetto, ogni festa insegnargli la uita Christiana, almeno le predette cose, & con questo cibo almeno pacere il suo gregge.

L' Autore.

Si dimanda? Vno essendo in età, & discrezione conueniente, poco, o niente si curaua di sapere, & conoscere esplicitamente essere vn solo Dio, in una sola sostanza, & tre persone, Padre, Figliuolo, & Spirito Santo, ch'è la santissima Trinità, se peccò?

*Cap. II.
nu. 18.*

Giardino de' Sommisti, Parte Prima,

Bb Resp.

S. Tho. 2. 2.
q. 1. art. 7.

Resp. di sì, nè potresti dire, che sia uero, o buon Christiano, essendoche tutti i Christiani questo fiano tenuti sapere. Percioche, come dice il Nauarro, quantunque inanti la uenuta del Redentor Christo, solo bastaua credere essere un solo Dio, remuneratore de' buoni, & castigatore de' cattiuu: però questo hora non basta, (poiche ci ha predicato l'Euangelò santo) creder questo così implicitamente, ancorche egli hauesse generale, & implicita fede di tutto ciò, che crede, & tiene Santa Madre Chiesa, ma bionna credere, & cercare anco sapere, & imparare ciò che quella crede, & tiene esplicitamente.

Del Credere troppo facilmente, o implicito, o di non peccare.

Cap. CLXVI.
S O M M A R I O.

1. Credere probabilmente, non offendere alcuno, per rogliergli alcuna cosa, come, & quando sia peccato.
2. Torre alcuna cosa alla presenza del padrone, credendo non offenderlo, come, & quando non si pecca.

Nam. c. 17.
m. 3. & 4.



Si dimanda? Vno tolse alcuna cosa ad alcuno, o gli fece alcun dispiacere, non credendo per hauergli tolto, o fattoli la tal cosa fare dispiacere, quello, nè meno offenderlo, per esser quella tal cosa piccola, o di poco momento, se a quello dispiacesse, se per questa sua credenza peccò? Resp. quando il suo credere fosse cagion probabile, che a colui per hauergli tolto, o fatto si fatta cosa, non restarebbe discontento, nè li dispiacerebbe, dirassi di nò, che non peccò. Ma se questa sua dubitanza non fosse con ragione probabile, ouero, che lui fosse dubbioso, se sia per dispiacerli, nè si contentasse, direbbesi veramente peccare, percioche egli fa contra quello, che sta in dubbio, se sia ben fatto, ouer nò, & mentre starà in questo dubbio, deue credere, ch'è peccato, & si deue chiarire, per uedere se sia obligato alla restituzione.

Nam. ibid.

2. Si dimanda? Vno tolse alcuna cosa alla presenza del padrone d'essa cosa, la quale vidde anche torse la, nè però gli contradisse, ouero non gli disse alla sua presenza dispiacerli, se peccò? Resp. se lui credesse, che'l detto padrone di quella cosa fosse contento, e che non gli dispiacesse l'hauer gliela tolta alla sua presenza, o datali quella tal cosa, & che di questa sua credenza n'hauesse sufficiente cagione, dirassi di nò. Ma se ben quello permise, che colui tollesse, o dicesse quella tal cosa tacendo, perche temea di lui, ouero per uergogna, o per altro simile rispetto, lui veramente peccaria, & saria tenuto alla restituzione di quella, quando hauesse (dico) creduto, che al padrone fosse dispiaciuto, & che n'hauesse hauuto sufficiente cagione di crederlo. Et anco quando doppo tolta, o detta, l'hauesse saputo, sarà tenuto alla restituzione, oltre il peccato mortale.

Della Cresima. Cap. CLXVII.
Vedi Confirmatione.

Della Cura ouer Custodia. Cap. CLXVIII.
Vedi Governo.

Della Cura, ouer Custodia de' Padroni verso li Seruitori. Cap. CLXIX.
Vedi Negligenza.

Della Cura familiare. Cap. CLXX.
Vedi Sollecitudine.

Della Curiosità. Cap. CLXXI.

S O M M A R I O.

Curiosità che cosa sia, & di sua natura, è peccato, come, & quando sia mortale, e veniale.

Colui.

1. Colui, che desidera sapere l'arte magica, pecca, & perche.
2. Colui, che cerca sapere alcune cose pericolose a incitare il peccato, pecca, & perche.
3. Colui, che per curiosità lascia le cose di salute, per veder le cose del mondo, pecca, & perche.
4. Colui, che per curiosità cerca sapere alcuna cosa, che possa esser di scandalo, pecca, & perche.
5. Colui, che cerca vedere alcuna cosa di nouo, o deformità, o bellezza, &c., per curiosità quando, &c. come pecca.



Vriofità, altro non è, ch'vn desiderio d'vn certo appetito di voler conoscere, o vedere, o sapere alcuna cosa, o per via dell'intelletto, o del senso. Et questa curiosità, di sua natura è peccato, all'hora per forza, quando gli è aggiunta alcuna cosa, o mortale, o veniale, & all'hora è peccato, quando allunga l'appetito più, che la ragione. Et in molti modi si fa. Ma sempre sarà mortale, quando quella ascenderà a qualche fine, che sia peccato mortale, come di voler conoscere, come si facci l'vsure, per farle poi ancora lui, & simili.

Arm. de curiositate. 12. 1.

1. Si dimanda? Vno desideraua di sapere l'arte magica, o l'indiuinare per guardare su la mano, & simile, se peccò? Resp. di sì, perche cercò d'imparare quelle cose, che non sono lecite d'imparare, & tanto più graue all'hora sarà il peccato, quando per qualche cattiuo fine. Ma se per buon fine, sarebbe scusato; Et se per buon fine, sapendo alcuna constitutione pontificia esserli contraria, dico, che anco peccò.
2. Si dimanda? Vno cercò di voler conoscere alcune cose, lequali erano pericolose di farlo calcare in peccato mortale, cioè volse vedere bestie vsare carnalmente, o alcuni huomini, & simili, se peccò? Resp. di sì, perche è quasi vn' esporfi con questa curiosità al peccato mortale. Ma mancando tal pericolo non farà; onde a tal'vno questa curiosità sarà mortale, ad alcuni veniale, & ad alcuni niente.
3. Si dimanda? Vno per uedere, o per andare, a ueder ballare, o a ballare, lasciò la Messa, in dì di festa, o la predica, & simili, se peccò? Resp. di sì, perche ha fatto contra il precepto di S. Chiesa, & così lasciando il studio, per leggere libri fauolosi, & che parlano d'amore, o di carnalità, & simili.
4. Si dimanda? Vno hauendo sentito dire da alcuni, alcune cose di se, cercò di sapere da quelli ciò, che quel tale haueua ditto di lui, se peccò? Resp. di sì, & quando fosse stato con animo di uendicarsi, mortalmente per il scandalo, esponendosi da sua posta al scandalo, che ne potrebbe seguire per quella scienza. Imperoche poi sapendo colui hauer detto alcun male di lui, si mouerà all'odio, o a perseguitarlo, ilche non farebbe, se non l'hauesse saputo. Et così d'altri simili casi.
5. Si dimanda? Vno cercò di uedere alcuna cosa, per rispetto d'alcuna nouità, o bellezza, o bruttezza, o deformità, & simile, se peccò? Resp. di nò, etiandio, che da se quella cosa fusse peccato mortale, quando però quello peccato non gli sia piaciuto, nè sia stato pericolo, per uederlo l'habbi fatto calcare in peccato mortale. Ma se per uedere tal cosa, gli fusse pericolo di calcare in qualche peccato, peccò. Et simili.

Arm. ibid. m. 1.

Arm. ibid.

Arm. ibid.

Arm. ibid.

Arm. ibid.

Della Custodia d'infermi. Cap. CLXXII.
Vedi Medicare al caso ultimo. Et Governo.

Della Lettera. D.

De' Dacij. Cap. CLXXIII.
Vedi Gabella. Et esseque mortorie.

Del Danneggiare. Cap. CLXXIIII.
Vedi il sequente Cap. del Danno.

Del Danno fatto nell'anima, & nella persona. Cap. CLXXV.
Vedi anco Compagnia nel mal fare. Ratificatione, Restituzione del danno, & Interesse al calo 62. Et sequentemente tutti gli altri. Et quando deuesi fare essa restititione edel danno, Patimento, & Interesse.

- 1 Colui, che dannifica alcuno ſecretamente nò è tenuto a manifeftrarfì, per reſtituire, o rifar i danni al proſſimo, benchè ſeſſe pouero, & per homicidio, & per che.
- Colui, che dannificò ſecretamente, & che deue, & può rifare ſecretamente li danni, per mezzo, o del ſuo confeſſore, o per altro modo ſecreto.
- 2 Colui, che induce alcuno a far coſe illecite, deue eſſer tenuto al danno di detto indutto, & per che.
- Colui, che a perſuaſione altrui, ha fatto alcuna coſa illecita, è tenuto al danno rifar il danno.
- 3 Colui, che a perſuaſione altrui farà alcuna coſa illecita, credendo eſſer lecita, pecca, & per che.
- Colui, che perſuade alcuno a far coſa illecita, dicendoli eſſer lecita, grauemente pecca, & è tenuto agli danni di quello.
- 4 Colui, che perſuade alcuno a commettere alcun peccato, che ſia cooperatore del peccato, è tenuto alli danni tutti d'eſſo peccatore perſuaſo, benchè ciò ſemplicemente faceſſe.
- Colui, che per hauer ſpaſſo, & ſolazzo, perſuade alcuno a mal fare, pecca, & è tenuto a tutti i danni, & ſecondo la qualità della perſona, coſi farà il peccato, & la reſtitutione del danno.
- 5 Colui, che è perſuaſo a fare alcun male forzatamente, o con pagamento, eſſer tenuto al danno, potendo far di manco, & lo fece.
- Colui, che perſuade alcuno a far male, o ſforza, & il perſuaſo ſe ne può aſſenere, ne ſi aſſenne, pecca manco d'eſſo perſuaſo.
- 6 Colui, che haueua volontà di far molto danno al proſſimo, et ne fa poco, per non potere, pecca grauemente, per la volontà.
- Colui, che penſa di far male, ne può, dopo torna col penſer molte volte di far male, ne lo può fare, tante volte pecca, quante volte haurà volontà di farlo.
- Tutti quelli, che ſono cagione di danneggiare, tutti ſono tenuti alli danni.

Coro. ibid.
num. 17



- Si dimanda? Vno ammazzò, & percoſſe il proſſimo ſuo ſecretamente per vna uendetta ſua. Perilche mai ſi ſi ſaputo, il quale laſciò tre figliuole a maritarſi, & adulte. Se queſto homicidiario farà tenuto al riſtore del danno, eſſendo, che non ſi ſà, chi ſia ſtato, ſe ſi deue manifeftrare; per far detta reſtitutione, per maritare ditte figliuole? Reſp. di nò. Ma ſe foſſe ſolito fare opere pie, lo potrebbe fare; pur che non deſſe ombra, o ſoſpitione della ſua infamia, imperoche quando gli foſſe ombra di paleſarſi, & farſi conoſcere per homicida, & infame, non deue rifare detti danni, ma deue riſarcire per uia del ſuo Confeſſore, o d'altra perſona della quale ſi poſſa fidare, ouero a ſpettare, che ſ'appreſenti l'occaſione, & commodità di poter ſodisfare al danno ſenza ſcàdalo, o pericolo della ſua uita, & infamia, eſſendo che l'honore, & la fama deueno eſſer preſentia a i beni temporali, come a coſa d'un ordine Superiore, & più eccellente della robba.
- 2 Si dimanda? Vno induſſe con falſe perſuaſioni un ſuo proſſimo a douer fare un'imbalcia alla tal gentil donna, per conſeguire il ſuo amore, ilche quel ſeruitore fece, & ditto ſuo padrone, per mezzo di coſtui conſegui quanto deſideraua, ſe detto ſuo padrone ſia tenuto al danno dell'anima di detto ſuo ſeruitore, per hauerlo indutto a far tal ruffianefimo? Reſp. di sì. & è tenuto anco farlo libero, ſe foſſe ſchiauo, & ridurlo a buona intentione, con farli conoſcere l'errore, che lui hà commeſſo per cagion ſua. Et anco dirali eſſo ſeruitore eſſer tenuto al danno dell'anima di quella gentil donna, per il ruffianefimo commeſſo, ma il maggior peccato, & tutto il peccato farà del ſuo padrone, ſe in q̄llo ſeruitore gli foſſe tal'ignoranza, circa alcune coſe, ch'egli nò farebbe ſtato, o non era tenuto a conoſcerle. Ma dirali bene, che dopo, che ne farà informato, & che haurà conoſciuto la uerità della coſa, o l'errore commeſſo, detto padrone peccando, quello non farebbe piu ſcuſato, perche peccaria di propria uolontà. *Et peccatum, tunc eſt peccatum, cum eſt uoluntarium. Ad eò ſi non eſt uoluntarium, non eſt peccatum.*
- 3 Si dimanda? Vno con inganni, & fraude perſuaſe a un ſuo proſſimo, che il far dell'vſura, non è peccato, & con tali argomenti gli lo fece conoſcere, che colui il credette; onde per molto tempo preſtò danari a molti con vſura, ſe peccò? Reſp. di sì, che peccò, ma tutto il peccato, & il maggiore farà di colui, che lo perſuaſe, & ſe coſtui non reſtituiſſe l'vſura, dirali, eſſo perſuaſore eſſer lui tenuto. Et uolèdoſi diſcarnigare deue far conoſcere al detto perſuaſo la uerità, & operar di maniera, che reſtituiſſa, acciò il danno non reſti ſopra l'anima ſua, & non reſtituendola deue lui reſtituirli.

Coro. ibid.
num. 17.

S. Agoſt.

Sum. Coro.
Ibidem.

Et

Et l'ſteſſo dirali di colui, che perſuaſeſſe la tal coſa non eſſer ſup erſtitioſa, o il fornicare non eſſere peccato, &c. che pur ſono tali, & non ſò, come il mondo ſi facci coſi orbo, & ignorante.

- 4 Si dimanda? Eſſendo due compagni, o amici, vno de' quali conoſceua vna donna maritata, ch'haueua anche vna ſorella, la quale era publica meretrice, coſtui perſuaſeua detto ſuo amico a peccare con quella, & anche lei con lui, ſe ſia tenuto al danno dell'anima di quelli? Reſp. di sì, oltre il peccato mortale, benchè ciò ſemplicemente haueſſe perſuaſo quelli, per vna certa compiacenza, & gratificatione, o per hauer certa forte di ſpaſſo, & ſolazzo, ſi come ſouentemente accader ſuole fra queſta qualità di compagni, & amici (ſe amici dir ſi deueno) nel mal fare, & ſe foſſe Religioſo, molto più graemente haurebbe peccato, & anco commeſſo ſacrilegio, oltre l'infamia di Leone, & di altra infamia, che potrebbe acquiſtare, quando dal mondo ſi ſapeſſe. Et ſe detta donna foſſe maritata, o donzella, o altro, tal forte di peccato ancora haurebbe commeſſo, ſecondo la qualità, & conditione d'eſſa donna, o d'eſſo huomo anco. Oh mondo ſporco, quant' o lei pieno di ſimil forte di compagni, & amici, che ogni dì, & a tutte l'hore indifferentemente ciò fanno, & ſimili lenocinij eſercitano? la quale operatione è tãto habituada, & fatta conſuetudinaria, che par fatta, come coſa lecita, nè pare che per altri mezzi ſi poſſa aſcendere, a qualche grado, ò utile, ſe non per queſti, & altri ſimili mezzi.

L'Autore.

- 5 Si dimanda? Vno con la ſola perſuaſione conduſſe a peccare un ſuo compagno, ouero lo conduſſe per danari, ò con dimandarglielo in piacere, ò per minacce con dire, ſe nò lo farai, farò, o diro la tal coſa, & ſimile. Et colui, ch'era perſuaſo, o minacciato ſapeua ciò eſſer peccato, & da detto male ſe ne poteua aſſenere, nè ſe n'aſſenne, ma anzi li piaceua, ſe ſia tenuto eſſo perſuaſore al danno, o al peccato dell'anima di quello? Reſp. di nò, totalmente, ma in qualche parte, ma dirali, che anco grande peccato farà di colui, che fù perſuaſo, perilche peccando, peccò di propria uolontà, poiche poteua aſſenere ſene, nè ſi aſſenne, attento che li piaceua pur il peccato, in qualonque modo.

- 6 Si dimanda? Vno fece alcun danno, ma in uero poco danno, perche non puote farne più, ſe peccò mortalmente? Reſp. colui il quale haurà animo, o uolontà di far danno pur aſſai ad alcuno ſe poteſſe, non gli è dubbio, che per ogni uolta penſarà far detto d'ano ſemp mortalmente peccarà, di maniera che ſe ceto uolte al giorno gli ueniſſe uolontà di dannificare il proſſimo, ceto uolte al giorno mortalmente peccarebbe. Et colui, che molto danneggia, ouero hebbe uolontà di molto danneggiare, ſempre anche mortalmente peccarà, perche offende il proſſimo pur aſſai. Laqual coſa è contra la carità, & la giuſtitia, oltre poi, che è anco tenuto alla reſtitutione d'eſſo danno. Et tutti quelli, che ſono cagione del danno anco loro ſono tenuti *ſimul, & inſolidum*, Liquali ſono contenuti in queſti uerſi.

Iuſſio conſiglium, conſenſus palpo, recurſus.

Participans, mutus, non obſtans, non manifeſtans.

La dichiarazione de' quali uerſi pienamente hauemo detto nell'altre opere del Lume & Specchio di penitenti, & del Teſoro, intorno la cura dell'anima.

Artil. del danno.

S. Tho. 2. 2. q. 62. ar. 4.

Del Danno fatto nel proſſimo. Cap. CLXXVI.

Vedi anco Danno fatto. Reſtitutione. Danno. Et intereſſe al caſo 62. Et dell'Homicidio Cauale. Et quanta deue eſſere eſſa Reſtitutione, Danno, Intereſſe & Patimeto.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che ratifica alcun danno fatto, pecca, & per che.
- Colui, che dannifica per nome d'altri, pecca.
- A colui, che farà alcun male, che non li piaceſſe, benchè li piaceſſe l'opera in ſe, pecca.
- 2 Colui, che percoſe alcuno deue rifar li danni a chi faſſe, per quella percoſſa.
- Colui, che ferife alcuno ſara tenuto a rifare tutti i danni, ma non il ſangio della ferita, & per che.

Giardino de' Sommiſti, Parte Prima.

L b 3

Colui

- 3 Colui, ch' aiuta in difesa a chi deve, & l'ammazza, non è tenuto a danni, & perche.
Colui, ch' occide vn chierico inuatore, per aiutar che deue, non è scomunicato.
Colui, che occide, o ferisce alcun chierico inuatore de persone strane, per difesa, è scomunicato.
- 4 Colui, che ammazza di notte vn ladro, per difesa della sua casa, o robba, non è tenuto a rifare i danni, & per che.
Colui, che ammazza un ladro di giorno, quando sia lecito, per non peccare.
Colui, che non può hauer la sua robba da un ladro, mentre li robba, gli è lecito ammazzarlo quando non si possa saluare, & rihauer la sua robba.
- 5 Colui, che a caso ammazza esse alcuno, quando sia tenuto a rifarli i danni.
Le tre conditioni, che denono concorrere nel puro, & casuale homicidio, quale.
- 6 Non esser tenuto alcuno dare il suo a ladri, per saluare alcuno, come, & per che.
Non esser tenuto alcuno dare il suo ad altri, benché fosse in estrema necessità perche, & quando.
- 7 Colui, che ammazza esse alcuno p embriacchezze, esser tenuto a tutti danni di quello, et perche.
- 8 Colui, ch' occide alcun seruo d' altri, quanta, & qual pena deue, & a chi, quando, & per che.
- 9 Colui, che ammazza un bue, o altro animale vile deue rifare tutti i danni, a chi, come, & per che.
- 10 Colui, che ammazza vn huomo libero, & non seruo, sarà tenuto sodisfare all' ingiuria, & danno dato, secondo la qualità dell' offesa, & quantità del danno.
Colui, che ferisce a morte deue rifare i danni tutti del morto, a chi sarà per lui, & se fosse ricco, nè li dimandasse cosa alcuna, sarà pur tenuto, finche non sarà licenziato da esso herede.
Colui, che ammazzarà alcuno, che fosse priuo di parenti, sarà tenuto a far pregare Dio per lui, & con che, essendo inutile.
Colui, che ammazzarà alcuno per l' industria del quale si manteneua casa sua, sarà tenuto al rifazione a suoi heredi, di quanto lui guad. ignaua, & del pagamento.
Colui, che ammazzarà alcuno, deue rifare li danni, come, a chi si deue, secondo la età, che potenu uiuere per tanti anni, o far compositione.
- 11 Colui, che ammazzarà alcuno, che lascio figliuole, deue rifare il danno, in maritar quelle, secondo la lor qualità, & come.
- 12 Colui, che ammazzarà alcun mercante sarà tenuto rifare alli suoi heredi, quanto potenu guadagnare, & come.
Piu si sarà tenuto rifare i danni a certe persone pouere, & mendiche, ch' a persone ciuile commode, & come.
Maggior peccato esser ammazzare una persona nobile, ciuile, & virtuosa, ch' un meccanico, & per che.
Quelli grandemente s' ingannano non douer rifare a ricchi, & facolto si, i danni, & per che.
Piu deuo rifare vn ricco all' offeso, che un pouero, & per che, ma non però deuesi ridurre in povertà estrema per rifare gli danni altrui.
Colui, che ammazzarà alcuno, sarà tenuto alli danni dell' offeso con i suoi beni, benché esso fosse priuo dalla giustitia corporalmente.
Colui, che commette l' homicidio, tre errori notabili fa, & però anco in tre modi deue sodisfare alla pena del danno fatto.
Benché si dia al reo la positione dalla giustitia, non però dirassi sodisfare a quella della coscienza, & per che.
Il danno fatto dal ladro, deuesi restituire a chi si robba benché fosse impiccato.
Colui, che sarà causa, che alcuno sia incolpato d' alcuno misfatto, non esser tenuto a rifare i danni d' esso innocente incolpato, delle molte spese, che fa esse p sua difesa, & per che sia tenuto.



Si dimanda? Vno haueua fatto alcun dāno al suo prossimo da parte d' altri, & detto dannu uenne ratificato da colui, per il quale è stato fatto il danno, se colui, che ratificò, se peccò? Resp. di si, & mortalmente, imperoche non solamente lo ratificò, ma lo tenne anco per ben fatto. Et colui ancora, che ha fatto il danno peccò. Imperoche, uno, che dannifica in nome d' altro, rare uolte, o mai accascherà, che colui in nome del quale è stato dannificato, non pensi, che lo roglia ben fatto. Et se bene a colui, in nome del quale è stato dannificato, non piacesse ditto danno, che sia stato fatto in nome suo, anzi che l' opera in se li piaccia, pecca, ma non è però obligato a restituire il dāno fatto. Si.

Nata. c. 17.
224. 133.

- 2 Si dimanda? Vno percossè vn seruitore del suo prossimo, per la quale percossa, il padrone di quello n' ha riceuto gran danno, & discomodo, se sarà tenuto al rifacimento di tutto il danno di detto padrone, cioè le spese, che haurà fatto per medicarlo, & l' interesse de' seruiti, che ne riceua? Resp. di sì imperoche colui, che offende vn' huomo libero, oltre la sodisfazione dell' ingiuria fattali, sarà anco tenuto rifare le spese fatte per medicarlo. Et se ditto offeso s' acquistaua il viuere per se, & per la sua famiglia con la sua fatica, & con arte, & industria, ouero con qualche suo officio personale, sarà tenuto rifare tutto il guadagno, ch' haurebbe lui guadagnato, o ricompensare tutto il danno, per la rata della perdita del tempo. Ma diremo ben questo, che nō sarà tenuto alla rifazione del frigio, o segno, che gli fosse rimasto nella uita, et iandio che ditto frigio, o segno fosse nel viso, perche non è cosa, che si possa stimare a danari.
- 3 Si dimanda? Vno vidde offendere suo padre, o madre, o fratelli, o la moglie, o il marito, o li figliuoli, o il suo padrone, o signore, & uedendo non poter scapolar la uita all' detti, lui ammazzò esso inuatore, se peccò? Resp. di nō, non hauendo potuto ueramente scamparli ad alcun di loro la uita, nè meno deuesi chiamare homicidiario, nè anco esser tenuto alla restituzione d' alcuna cosa, o danno, nè meno incorrerebbe in censura, se l' ditto inuatore uicido fosse stato chierico eccetto però, se ciò non hauesse fatto per difensione di persone strane, ma per di soprannomati nō. Ma dirò ben questo, che quanto alla pena dell' irregolarità, in ogni caso sarebbe incorso, eccetto però per difesa della uita propria.
- 4 Si dimanda? Vno essendo in letto, sù la meza notte, sentì un ladro, che ueniua alla sua casa per uolerlo robbare, & l' ammazzò, se sia tenuto a rifarli cosa alcuna? Resp. di nō perche un ladro notturno, si presuppone, che sia homicida perche credesi, ch' habbia animo, & intencione di uoler ammazzare, a chi se li opponesse, o li facesse resistenza, ilche non si presuppone in vn ladro diurno, che ammazzandolo, si peccarebbe, eccetto in questo caso, quando do sapeffe, che ditto ladro pretendesse robbare ciò, che lui ha, per ilche non hauesse poi da viuere, nè potendosi quello recuperare, imperoche leuandogli il vitto, gli viene a leuare anco la vita. Ma se li robbaffe vna quantità di facoltà, o di danari, senza liquali potrebbe ancora viuere, non sarebbe lecito ammazzarlo, ma prenderlo (se si può) & darlo alla giustitia, se non scacciarlo via. Et all' hora esser lecito ammazzarlo, mentre che il ladro farà il furto, o che fugge con il furto in mano per togliergli la robba; ma non potendosi gli ritore, nè arriuarlo, deue all' hora ammazzarlo. Ma quando quello si saluasè in alcun luogo, all' hora non sarà più lecito d' ammazzarlo, ma procedere con altri modi, per hauer la sua robba.
- 5 Si dimanda? Vno a caso ammazzò il suo prossimo, se sia tenuto a rifacimento di alcuna cosa a quello? Resp. che per intender questo homicidio casuale, tre cose bisogna, che gli concorrano per conscientia. Prima, colui, che uccide, non habbia hauuto intencione alcuna di uccidere, o di offendere quello, perche doue è l' intencione, l' homicidio si fa volontario, & non casuale. Seconda, che la morte di quello sia nasciuta propriamente da qualche operatione di colui, alquale si imputi l' homicidio, imperoche altrimenti non si potrebbe dire, che egli l' habbia fatto. Terza, che colui, alquale si imputa l' homicidio, non solamente habbia potuto tenere l' occasione, per laquale tal' homicidio è venuto, ma che sia ancora tenuto a farlo per qualche modo, o legge, a leuare ditto occasione, perche se non fosse stato tenuto leuare l' occasione, dellaquale ne poteua succedere la morte di alcuno, non gli farebbe alcuna ragione, per laquale se li debba imputare.
- 6 Si dimanda? Vno s' incontrò in vna persona ricca, & gli domandò la borsa, nellaquale lei lui si ritrouaua hauer cento ducati, alquale colui negando douergli la dare, s' incontrò in vn' altro, che sapeua hauer danari, & l' ammazzò per togliergli li danari, senza domandarglieli altriméte, poiche dal primo gli fù negato il darglieli, per ilche vedesi, che pare la negatiua di colui, sia stata causa della morte di quest' altro, che se quel primo gli daua la detta borsa, forsi non l' haurebbe ammazzato, se quel primo sia tenuto alli danni di qsto secondo? come quello, che pare, che sia stato principal cagione della morte di costui? Resp. di nō, che non è tenuto ad alcun danno, poiche lui non era tenuto in modo alcuno dar li suoi danari ad altri, et iandio che fosse in estrema necessità, imperoche

Sum. Coro.
de restitut.
dant in §.

Coro. ibid.

l' Autore.

Coro. ibid.
Scoro. 4. dist.
157. 4.
Soto. li. 5. de
iust. & iur.
q. 1. ar. 5.
Nau. c. 1. 5.
nu. 2.
Sila. bellum
2. §. 3

Sum. Coro.
ibid.
Quali, &
quante cose
concorrere
deue per co-
noscer l' ho-
micidio ca-
suale.

Sum. Coro.
ibid.

roche ſe ciò hauetſe luogo, farebbe in poter di ciaſcuno farſi dar danari, o altra robba in qualonque modo.

Coro. ibid.
S. Tho. 2. 2.
q. 150. ar. 4.

7 Si dimanda? Vno per imbrachezzo ammazzò il ſuo proſſimo, ſe ſia tenuto al danno di quello. *Reſp.* di sì, imperoche tanto deue eſſere la colpa dell'homicidio, quãto quella dell'imbrachezzo, perche ſapendo, o douendo ſapere coſtui la potenza del vino, & credendo imbricarſi, beuendone, dopò ſ'imbricò p' hauere beuuto, o per ſentire l'odore di quello (come a molti accaſcar ſuole) peccò mortalmente, & conſequentemente l'homicidio, che n'è ſeguito, per dritto imbrachezzo, ſarà mortale. Perilche ſarà tenuto a i danni. Ma ſe non ſapeua la potenza del uino, & credeua probabilmente non imbricariſi, & eſſendofi imbricato, peccò uenialmente, onde l'homicidio ſeguito, diraiſi ancor lui eſcuſabile. Perche queſta è regola generale, che un'azione, eſſendo di propria natura da ſe ſteſſa peccato mortale, ſe non ſarà uolontaria in ſe, ma nella cauſa, dalla quale dipende, ſ'haurà da giudicare, ſecondo quella. E di quã nace, che molti peccati mortali, di propria natura, diuengono ueniali, per qualche altra cagione, o circonſtanza eſtrinſeca. Onde ben fu queſto notato dal ſanto dottore. Parlando di Lot. *Lot culp. undus eſt, non quantum ille inceſtus, ſed quantum illa ebrietas meruit.* Perche ciò non fece Lot per propria uolontà, ma quanto meritò quell'imbrachezzo, il quale fu ueniale, onde l'inceſto, che commiſe, fu anco in parte eſcuſabile.

S. Agoſt. com.
tra Faufto.

Sum. Coro.
ibi. nu. 12.

8 Si dimanda? Vno ammazzò un ſeruitore di un gentil'huomo, o ſchiauo, quanta, & quale reſtitutione del danno fatto a eſſo gentil'huomo deue eſſere? *Reſp.* deue eſſer tale, & tanta, quanta utilità daua eſſo ſeruo, o ſchiauo a eſſo padrone, & quanto ualeua, & comprò eſſo ſeruo, o ſchiauo. Imperoche l'iſteſſo giudicio ſi haurà da fare d'un ſeruo, che di un. bue, o altra ſorte di animale utile, che può eſſere al proſſimo, quando quello ueniſſe offeſo per l'utilità, che da quello cauaua, ma ſin'a certo tempo, che poteua uiuere ditto animale.

Coro. ibid.
num. 12.

9 Si dimanda? Vno ammazzò un'huomo libero, & non ſeruo, & ingiuſtamente, che ſorte di danno deueſi reſtituire per la uita di quello? *Reſp.* quanto ſpetta alla uita di quello, non ſi può pagare, imperoche nõ gliè coſa al mondo che poteſſe caſcare in ſi ma del danaro per la uita di un'huomo libero: ma ſarà ben tenuto ſodisfare all'ingiuſtia, & dãno dato per la ſua morte, ſecondo il giudicio, & ſentenza di alcuno huomo ſauiò, & prudente, il quale giudicio deueſi fare come dice Ricardo, ſecondo la qualità dell'offeſa, ſecondo la quantità del danno, & ſecondo le forze di colui, che fece l'offeſa.

liber hõff.
ad l. Aquil.
liam.

Nau. c. 15.
m. 19. 4. ſer.
d. 15. ar. 5.
q. 2.

Coro. ibid.
nu. 12.
Coro. ibid.
nu. 12.

10 Si dimanda? Vno dette delle ferite al ſuo proſſimo, il quale dopò ſtato in letto alquanti giorni, morſe, o foſſe pouero, o foſſe ricco, o utile, o inutile a caſa ſua di lui, o alla ſua patria, a chi deue eſſo homicida rifar li danni, & quali, & quanti? *Reſp.* eſſerte nuto rifare eſſo homicida ogni dãno dall'ingiuſtia fatta, & ogni ſpeſa di medici, & medicine a ciaſcuno, che ſarà di ſuoi, o che ſia pouero, o ricco benchè il ricco, o nobile, per il più delle volte, ſe uorrà reſtare con la uendetta, nõ uorrà alcuna altra coſa. Ma cõ tutto ciò, finche da eſſo nobile non gli ſarà detto non uoler alcuna coſa, ſẽpre reſtarà cõ tal obligo di rifare li danni. Ma quãto ſpetta alle altre qualità di perſone, ſe la pſo naucciſſa era inutile, & ſenza alcuna arte, o ufficio, ouero hauetſe l'arte, o ufficio, ma foſſe ſenza parenti, o propinqui alcuni, non ſarà tenuto ad alcuna reſtitutione di danno, per la morte di q̄llo, ma ſolo con pregare, & far pregare Dio, p' l'anima ſua, con elemoſine, & Meſſe. Et ſe era pſona d'utilità a caſa ſua, p' l'arte, & induſtria, che quello hauetſe, ſarà tenuto dare un tãto alli heredi, o figliuoli, o nepoti, quanto egli con la ſua arte, o induſtria, ouero ufficio guadagnaua. Et ſe era pouero, deue dar tanto uito, & veſtito, & altre coſe neceſſarie, ſi come faceua egli, mentre uiueua. Ma queſto è d'auerſe, d'hauer cõſideratione all'età d'eſſo morto. Imperoche biſogna hauer riguardo al tẽpo di quãto poteua uiuere, ſano, o in ſermo, ſe egli era giouene, e ſano, deue pagar tãto più p' tãti anni ouero far cõ detti heredi una cõpoſitione di darli per una uolta tãto un tãto. Di maniera, che in q̄ſto, & in ſimili caſi più giouarà, & ualerà il giudicio d'un huomo ſauiò, & prudente, che la ſcienza, o dottrina de tutti Sommiſti, per la pratica, & uſo, che loro hanno.

11 Si dimanda? Vno ammazzò il ſuo proſſimo, il quale hauetſe due figliuole da maritare, & un figliuolo, nõ altro hauetſe al mondo, ſe non quello ſi guadagnaua con la ſua

ſua arte, & induſtria, che ſorte di danno deue rifarſi da coſtui? *Reſp.* quanto faceua biſogno, mentre quello uiueua, & ſ'egli era giouane, deue dare (per dir coſi con eſſempio) cento ducati per vna a quelle figliuole nel ſuo maritare, & ſe gli era vecchio darne, 50. per vna, & al figliuolo, ſe l'è piccolo, farli le ſpeſe, & ſ'egli era huomo da guadagnarſe, darli vn tanto per vna uolta, & farli fare quietanza da tutti, acciò reſti ſinciero, & cauto con la conſcienza, & dalle liti, e diſturbii del mondo.

12 Si dimanda? Vno ammazzò vn mercante, il quale con il ſuo trafficare, & mercantaria, manteneua tutta caſa ſua, & uiueua da par ſuo, ſenza uoler arricchire, nè accumular danari, ma guadagnaua 200 ducati all'anno, o più, dopò la ſua morte non ſapendo gli ſuoi figliuoli, o heredi negoziare i ſuoi danari, gli inueſtirono, o comprono alcune coſe che gli rendeano cento ducati all'anno d'entrata uiua, & ſicura, che ſorte di danno a queſti ſuoi heredi ſe gli deue rifare? *Reſp.* il mercante ne guadagnaua 200. Et li heredi non hanno ſe non cento, & ſe gli deue perciò pagare il reſto, cauarene le ſpeſe, che hauerebbe potuto conſumere eſſo morto per il ſuo uiuere, & veſtire, di tanto manco, come a dire 50. o 60. ducati al più, ſecondo il giudicio d'huomo prudente, & ſauiò, per ciaſcun'anno, che queſto hauerebbe potuto uiuere, dal più, al meno, ſecondo la età, che quello hauetſe, o fare vn'accordò di darli per una uolta tanto, un tanto, di 200. o 300. ducati ſecondo la età che quello hauetſe. Et coſi diraiſi di molti altri caſi ſimili, che occorere poteſſero, gouernarſi con queſto, o queſti ſopradetti. Auertendo a queſto, che più ſi ſarà tenuto a pagare alli heredi di alcuno arteſice, o mechanicò, come a un bottaro, a un muraro, & a ſimili, che a una perſona ciuile, & notabile, o altra perſona, che uiueſſe d'entrata, o di beni di patrimonio. Ma diraiſi bene eſſer maggior peccato ammazzare una perſona nobile, & molto maggiore ammazzare un dotto, & raro in lettere, o in altra profeſſione notabile, per l'utile, che daua a molti, che vn'huomo di baſſa conditione, o di poco ualore, & utile. Conſiderando ſempre il biſogno de' ſuoi, & anco la dignità, & valor di quello nel rifare de' danni. Imperoche molto ſi ingannano quelli, che ammazzarſero alcuno, che foſſe ricco, non douer rifare a i danni, ancorche hauetſe laſciato ſacoltà ricca, commoda, & ſenza alcun biſogno. Et maggior danno deue rifare un ricco, che un pouero, alli heredi del morto, anzi deue eſſere il danno di eſſo ricco, con detrimento non poco de' ſuoi beni, ma non dico però, che detto ricco ſ'habbia da ridurre per rifare a i dãni del morto, in pouertà eſtrema ſua, o delli ſuoi di caſa. Hor guardate padri confeſſori, come giudicate, nè gli fate la conſcienza coſi groſſa. Et ciò faciſſi da uoi, mentre ſcoltate le loro confeſſioni. Imperoche fuori di quelle ſe non ſarãno da uoi ripreſi, loro non rifaranno mai alcun danno all'ingiuſtia fatta a eſſo ueſiſo, nè meno alli ſuoi heredi. Et uoleſſe Dio, che io diceſſe la buggia, che i ſantiffimi ſacramenti non foſſero abuſati, eſſendo che molti dicano, dopò celebrate le feſte di Paſcha di Reſurrettione, il confeſſarſi, & la reſtitutione non ha piu ſtagione, & ſimil ſorte di parolacce.

Et nota, che il riſtore del danno, del quale parlo, dicemo delle coſe temporali, & non nel forq dell'anima, eſſendo che ſolo. Scoto ne parla, ma per eſſere coſa dura la laſciamo. San Tomaſo, il qual ſeguitiamo, poiche in queſta parte non conſente, nè parla in queſto modo. Ma queſto farebbe utile conſiglio, trattare con li heredi del morto per placarli alquanto, & indolcirli, & queſta è la noſtra opinione.

13 Si dimanda? Vno fece un'homicidio, & fu preſo dalla giuſtitia, & condannato a morte, ſe ſarà più tenuto a ſodisfare al danno del morto con i ſuoi beni temporali, poiche dalla giuſtitia è punito? *Reſp.* di sì, imperoche colui, che uccide, o che percuote, o fa alcun delitto ingiuſtioso al proſſimo, commette tre errori notabili, perche fa tre offeſe. Prima offende Dio, per fare contra i ſuoi commandamenti. Secondo fa ingiuſtia alla giuſtitia della Republica. Et terzo fa danno al proſſimo, per fare contra la legge di Natura. Per le quali tre offeſe, in tre modi ancora deue ſodisfare alla pena del danno. Prima deue ſodisfare a Dio con la penitente del peccato commeſſo. Secondo, deue ſodisfare alla parte offeſa, per il precetto di Dio. *Non occides.* Et terzo per quello della Natura. *Quod tibi non uiſ, alteri ne feceris.* Con ridurre ogni coſa a una certa equalità, cioè che ogni uno habbia il ſuo, ſecondo la poſſibilità del ſuo potere. Et terzo, quanto alla giuſtitia commutativa, imperoche quella punitione del Giudice, che

Coro. ibid.
num. 12.

Soto lib. 4.
de iuſſi. Co.
119. q. 6. ar. 6.

3.

L'Auore.

L'Auore.

Coro. ibid.
nu. 15.

S. Tho. 2. 2.
q. 64. ar. 5.

L. vulnera.
iuſſi ad le.
gem Aquil.
liam.

L. i. condic. ex dilecto defuncti. Nam. ca. 15. num. 22

che si dà al reo, per il peccato commesso, si dà in contemplatione della ingiuria fatta al la giustizia: Onde diremo, che la pena data al Reo dalla giustizia, non sodisfà a quella della coscienza, perche deue rifare il danno della parte offesa con li beni temporali, per allimento delli heredi, o per lui, o per li suoi heredi, poi che lui è decapitato, per il detto homicidio, o confinato in galca, o in prigione, o in altra pena. Eccetto all' hora quando essi heredi del morto si chiamassero sodisfatti d'ogni danno della pena della pubblica giustizia, verso esso homicida, il che souente accascar suole.

Et l'istesso dirassi d'un altro, che fosse impiccato per hauer robbatto, che deue restituire il furto, o sodisfare al danno, potendo, etre l'esser impiccato per pena della pubblica giustizia, o che li offesi si chiamassero contenti, & sodisfatti, per la pena della giustizia a quello dato, perche altrimenti la sua coscienza non sarebbe discaricata, per il delitto fatto, se ben fosse impiccato.

Ibid. num. 16

Si dimanda? Fù commesso vn homicidio, o larcocinio, o altro simile delitto, del quale nè fù incolpato vno, che n'era di quello innocentissimo. Per ilche fù sforzato a difendere la sua innocenza, inanti ogni qualità di persona, ilquale per far conoscere questa sua innocenza, fece molte spese, & hebbe molto danno, & interesse, se colui, che fù veramente reo del predetto delitto, sia tenuto a tutti i predetti danni, & parimenti d'esso innocente? Resp. con la Somma Corona di no, perche se bene esso reo fù cagione del predetto danno, interesse, & patimento del predetto innocente, nò fù però questa la sua mera intentione. Ma diremo bene, di questo suo danno farà tenuto esso giudice, quando però quello non haurà proceduto con sofisticanti indicij, o con proue probabili, ma se con friuoli indicij, o con proue sospette, & non degne da essere accettate, massimamente da tali, & quali, come nemici, o emuli d'esso innocente, & anche da persone infame, che attendono a questa professione di testimoniar falso, o per danari, o per far piacere ad alcuno. Haimo uolestè Dio, che io dicessi la bugia di alcuni giudici, & vfficiali, che pigliano occasioni da simil forte, & qualità d'indicij, per trauagliare alcuni poneri innocenti, o per pelargli, o per esser quelli commodi, e facoltosi, o per aspirare a qualche suo officio, & beneficio per se, ouero per altri suoi dependenti, ouero per qualche odio particolare, oue scopresi, che probabilmente tal'vno ciò fà per ingorda auaritia, e non per zelo di giustizia, si come di scienza qual cosa io sò. Et acciò non sia scoperta questa auaritia, per non esser incolpato d'ingiustizia, cercano còponerli, o farli fare accordo in qualunque modo. Guardatui dunque, Vos qui iudicatis terram, &c. Et voi R. Confessori giudicate questi tali, & guardare, come quelli giudicate, Ne cacus cum ducat, & ambo in foueam cadatis. Essendo uoi Giudici sopra la loro coscienza.

Ibid. num. 6.

Del danno de' Giudici, che sententiano, o giudicano.

Cap. CLXXVII.

Vedi Giudicare.

Del dare alcuna cosa, per commettere qualche peccato.

Cap. CLXXXIII.

Vedi Riccuere alcuna cosa.

Del dare da mangiare. Cap. CLXXIX.

Vedi Conuitare.

Del dar danari a guadagno. Cap. CLXXX.

Vedi anco Censi, & Liuelli.

S O M M A R I O.

1 Colui, che da danari a guadagno, secondo l'uso del luogo, ma con patto di ritrouendere la cosa, & di locarla, con hauer rispetto alla quantità del danaro, è tenuto restituire gli affitti, & quant.

Colui,

Colui, che dà danari a guadagno sopra alcuna cosa, sempre deue hauer rispetto alla vendita di essa cosa comprata, acciò sia lecita comprata, o prestio.

Colui, che dà danari a guadagno, mai deue hauer rispetto alla quantità de' danari, acciò sia lecito il dare, o comprare, o affittare, o liuellare, & perche, & come.

Colui, che mostra voler comprare, ma con hauer l'animo solo di guadagnare vn tanto per cento, sotto nome di comprare, pecca, come, quando, & perche.

2 Colui, che dà danari a guadagno, o imprestito, o ad affitto, si come permettono le leggi, o ad arbitrio di chi riceue il danaro contanto, per tanto, come, & perche, & quando sia lecito.

Colui, che dà danari a guadagno sopra alcuna cosa, con animo di riceuere alcuna cosa con la libera volontà di quelli, che riceuono, non pecca, come, quando, & perche.

3 Colui, che dà danari a guadagno, assicurati sopra cosa stabile, senza esser sottoposta ad alcun pericolo, con riceuere l'utile, & con scurezza, pecca, come, & perche, oltre la restituzione.

Colui, che dà a guadagno danari sopra alcuna cosa incognita, nè vista, per hauer solo il puro guadagno, pecca, come, & perche, oltre la restituzione.

Colui, che dà danari sopra alcuna cosa, senza farli prezzo, o nò farli prezzo giusto, per hauer il puro, e solo guadagno di quelli, commette usura, come, & perche, oltre la restituzione.

4 Colui, che dà danari sopra alcuna cosa, benchè stabile, & la riceue per menor prezzo della valuta, godendo i frutti, pecca, & commette usura, & perche, oltre la restituzione.

Colui, che còpra alcuna cosa per minor prezzo della valuta, scientemente pecca, come, et perche.

5 Colui, che dà danari a guadagno con vendita d'alcuna cosa, per assicurazione de' suoi danari a tempo, & per manco prezzo della valuta, pecca.

Colui, che dà danari a guadagno sopra alcuna cosa a tempo, con patto, che non francandosi fin tanto tempo, o volendola vendere, sia tenuto venderla a lui, o scuotendoli, che li riscuota per la valuta del giusto prezzo, commette usura, oltre la restituzione de' frutti, & perche.

6 Colui, che dà danari a guadagno sopra alcuna cosa stabile a sei per cento, et si affitta molto piu, con patto di ritrouendergliela, quando li piace, non esser lecito, & è usura, & è tenuto alla restituzione, & come sia lecito.

Colui, che dà danari a guadagno a sei per cento sopra alcuna cosa, che si affitta molto piu, & li fa miglioramenti, come sia lecito, & illecito, & perche.


7 Colui, che dà danari a guadagno a ragion di sei per cento, secondo l'uso, & sopra stabili, ma con patto, che il suo danaro guadagna sei per cento, non sapendo essere usura, come, & perche non pecca. Et quando pecca, & si ritenuto a restituzione.

Colui, che dà danari a guadagno, & a ragion di sei per cento sopra stabili, con patto di guadagnare sei per cento, fingendo non sapere essere peccato, commette usura, come, & perche.

Colui, che mostra sotto buona fede fare alcun contratto di comprata, ma non resta di scuotere i frutti, o fitti, come pecca, & non può peccare.

8 Colui, che dà danari a guadagno a ragion di sei per cento sopra cosa stabile, credendo esser lecito, dopo reuoca, & ricerca il venditore, che li debba rendere il prezzo, o faccia il contratto libero, & che li doni li sei per cento, pecca, & perche.

Colui, che dà danari a guadagno sopra alcuna cosa, che si affitta molto piu, & li fa miglioramenti, come sia lecito, & illecito, & perche.

1*  I dimanda? Piero ritrouando alquanti danari, dette a N. o a molte persone mille, o piu, o meno danari a guadagno, secondo che s'usaua nella sua patria a ragione di sei per cento, facendo il contratto di comprare alcuna cosa cò patto di ritrouenderla, & di locarla, hauendo solamēte rispetto alla quantità del danaro, che ha dato, & non al frutto della cosa comprata, se peccò? Resp. con il Teologo del Cardinale Palcottio nelle ri-

In 1. par. pro mi casus, sub die 20. Julij. 1581.

Cap. consu. luit, de usur.

2. par. tit. 1. ar. 8. §. 8.

verbo, usura. q. 1. §. 1.

Arm. verbo, usura. m. 1. 4.

si oste de' suoi casi di sì, che debbe restituire li affitti riceuati, quo ad eam partem, in qua est factus ditior. Et mutar debbe la intentione, ritoucndo li contratti fatti a forma lecita di ritrouedita, e di locatione, con hauer rispetto sempre alla rēdita delli frutti della cosa còprata, che siano tanti, che possi farli a ragion di sei per cento, & nò hauer riguardo, & rispetto alla quantità delli danari, che da lui sono stati dati a esso N. ouero ad altre persone. Percioche facendo altrimenti, peccarebbe, nè si potrebbe assoluto. Perche esso contratto saprebbe d'usura; percioche uedesi l'animo della sua coscienza non essere stato di comprare, ma di prestare col pegno, & col frutto, si come ben dice Sant'Antonino, Siluestro, & altri Dottori. Douc uedesi chiaramente, che Piero non hauendo.

*Niss. ca. 17.
num. 247.
Soto, de in-
fir. & iure,
lib. 4. q. 7. ar.
sic. 2.*

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

L'Autore.

Ibidem.

Ibidem.

hanendo hauuto animo di comprare, ma solamente di guadagnare un tanto per cento; con li danari prestati sopra essa cosa, o campi, o casa, o qualunque altra cosa, che ella se sia, senza hauer hauuto rispetto alli frutti, o alla rendita della cosa locata, sotto nome di compra. Onde scuopresi questo suo animo esser usuratico, occultato con la coperta del contratto di compra, & per questa ragione pecca mortalmente, & è tenuto alla restituzione, per essere il suo guadagno fatto con l'usura.

2 * Si dimanda? Pietro dette molti danari a diuersi persone a guadagno, si come permettono le leggi, o ad arbitrio di quelle, stando a suo arbitrio, o a volontà di quello gli sarà dato sopra la tal possessione, o casa, come di sopra è detto, riceuendo un tanto per cento in dono, & per libera uolontà, cinque, o sei per cento, senza essere quelle persone astrette, nè sottoposte ad alcun grauame, pagandoli un tanto per cento uolontariamente, se peccò? *Resp.* con l'istesso in questo caso di no, quando l'animo suo realmente non haurà hauuto riguardo alla quantità del danaro, che ha dato, come nel precedente caso è detto, nè stringe quelle per uia di contratto, che gli habbino da dar tanto, non hauendo rispetto (dico) alla quantità del guadagno di tanto per cento, o alli frutti, che gli rendano tanto, ma solo alla libera uolontà d'esse persone. Onde possiede detto guadagno senza peccato, per permissione delle leggi, o della consuetudine del luoco; percioche le leggi non permettono fare usura per tanto, riceuendo detto guadagno d'un tanto per cento, o li frutti di detti beni, nel predetto modo, con la libera uolontà d'essi padroni, o per permissione d'esse leggi, non pecca, & può con buona coscienza tenere, & possedere detto guadagno, o frutti, & esser lecito, ma si consideri bene, che li donino liberamente, & che lui non hauesse quest'animo di piu.

3 * Si dimanda? Pietro dette molti danari a guadagno a diuersi persone, assicurati sopra alcuni campi, o altri stabili, senza esser sottoposto ad alcun pericolo di guerra, o di tempesta, o d'altro, ma solamente riceuere li affitti, o rendite di quelli sicuramente, hauendo fatto il contratto di compra sopra li tali campi, o case, & anco cò una buona sicurtà, per esser sicuro delli suoi danari dati a quelli in guadagno, & per esso guadagno, o di frutti, o di danari, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, poiche è usura, o fitto palliato. Et se non hauesse hauuto l'animo di comprare alcuna cosa, ma solo al guadagno del suo danaro d'un tanto per cento, o un tanto all'anno, o piu che no, non hauendo alcuna cognitione della cosa comprata, nè meno mai uista, ouero non hauendoli fatto prezzo giusto, come vale essa cosa comprata, peccò mortalmente, & è usura marcia. Et anco è tenuto a restituzione di quanto haurà riceuuto per simili contratti, o patti, o connectioni, per essere ingiusti, illeciti, & usurari, con coperta diabolica.

4 * Si dimanda? Pietro dette molti danari a guadagno a diuersi persone, lequali dettero alcuni loro beni per manco prezzo della ualuta di quelli al detto Pietro, se peccò a riceuerli? *Resp.* con il predetto di sì, & mortalmente, & è usura; imperoche se quelle non hauessero hauuto bisogno di detti danari, non haurebbono alienati da se detti loro beni, per sì vil prezzo, onde detto Pietro è tenuto alla restituzione di tutti i frutti, o guadagno fatto, e ricercato per simile compra, o per altro conto, ne lo scusa il dire lui non hauer ricercato, nè pregato quelle, poiche la sua coscienza probabilmente sapena esser mal comprate, nè lui gli haurebbe comprati, se non li fossero stati uenduti per sì vil prezzo.

5 * Si dimanda? Pietro dette alquanti danari a guadagno a diuersi persone, facendosi far uendita, per assicurazione delli predetti suoi danari fintamente, o a tempo delli tali beni, per manco prezzo di quello, che giustamente ualeuano; & con patto, che in tanto tempo li debbano scuotere, liquali non riscuotendoli infra detto tempo, quelli siano obligati a lui. Et uolendo quelli riscuotere, o francare, dopò passato il detto tempo di francatione, li habbino a pagare, o riscuotere, o francare per giusto prezzo di quanto realmente uagliano, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, & è usura marcia, & è anco tenuto alla restituzione di tutti li frutti riceuuti, o del guadagno fatto, per esser fatto, o riceuuto di usura.

6 * Si dimanda? Pietro dette a N. 100. ducati a guadagno a ragione di sei per cento sopra una casa, laqual s'affittaua ducati quaranta all'anno, con patto di retrouerdela, quando a lui piacerà, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere usura, otto, che è piu di sei

di sei per cento; ilche non è permesso dalle leggi. Onde è tenuto alla restituzione di tutto quello hauerà ricercato, nè lo scusa il dire. Oh ci siamo così accordati. Eccetto che Pietro non facesse miglioramenti in quella con licenza di N. necessarij alla casa di detti ducati dieci di piu, che riceuesse di fitto di detta casa ogni anno, & con licenza, & uolontà libera del detto N. padrone di detta casa, & a essa realmente, & probabilmente necessarij. Percioche se detti miglioramenti non fossero necessarij in la predetta casa, o li facesse senza licenza libera d'esso N. padrone, o che li facesse per suo comodo, e diletto, ouero che li facesse, acciò piu non gli hauesse da ritorre indietro detta casa, nè che la possa piu ricuperare, per le molte spese fatte in quella inutilmente, o senza licenza d'esso padrone, o con licenza pur sua, ma sforzato per il bisogno, cha haueua estremo d'essi 100. ducati, dirassi non esser lecito, hauer peccato, & esser tenuto alla restituzione d'essi affitti riceuuti.

7 * Si dimanda? Pietro dette alcuni suoi danari a guadagno a ragione di sei per cento, secondo l'uso del paese, sopra alcuni beni stabili, con contratto di retrouendita, o di locatione, con rispetto però sempre, che il suo danaro habbia a guadagnare a ragione di sei per cento, si come permettono le leggi, la consuetudine, & l'uso della patria, non sapendo, che il contratto ueramente sia usuratico, percioche realmente quando ciò hauesse saputo, detto contratto mai lui haurebbe fatto, ma l'ha fatto sotto buona fede, & con questa buona fede ha ricercato anco li frutti fin'à quel tempo, che lui ha inteso, e saputo simil contratto essere usurario, se habbi peccato, & sia tenuto a restituzione di detti frutti? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale Pallectro di no, & non hauer peccato, nè essere tenuto alla restituzione de' frutti per questa buona fede, & perche non gli sono, ma sono consumati. Et in quibus bona fides possessor non est factus locupletior. Ma dirassi bene, dopò che haurà saputo detto contratto essere usurario, & che hauesse seguito di riscuotere, & riceuere de' frutti, piu tosto aller da presumere, che habbi fatto detto contratto con intentione di hauere sei per cento per fas, & nefas, che altrimenti. *Quia id quod inuisibile est malum, & vitiosum, nunquam processu temporis fit bonum, si dicitur contra actus e si usurarius.* Si per l'intentione d'esso Pietro, laquale mostra non esser stata ueramente di comprare, si anco per la quantità dell'affitto dimandato, o del guadagno di sei per cento, a ragione solamente del danaro dato, & anche per altre euidenti ragioni dette di sopra. Onde detto Pietro non si può escusare, il predetto contratto hauerlo fatto con buona fede, poiche ha saputo, che il detto contratto sapena d'usura. Perliche totalmente deve annullare detto contratto, ouero riconzarlo, & emendarlo.

8 * Si dimanda? Pietro dette a N. alcuni danari a guadagno, a ragione di sei per cento, sopra alcuni beni stabili, ilquale dopò fatto il contratto, fu auuertito non esser lecito. Perliche ricercò dal uenditore, o che gli debba rendere il prezzo, ouero consentisca liberamente il contratto, come a cosa lecita, & ben fatta, & che liberamente dopoi li doni quelli sei per cento, se sia lecito? *Resp.* di no, che no è lecito, percioche sempre gli faria da dubitare, che la predetta donatione non fosse libera. Et anco perche realmente non può esso uenditore acconsentire, che esso contratto, ilquale è ueramente usurario, possi stare nel suo ualore, & fermezza. Oltre di questo poi faria un dare occasione, & aprire una certa strada a ciascuno, che dà danari a usura, & in questo modo si faria fraude, & schernire le leggi. Per la qual cosa con quella facilità, che esso debitore si sottomettesse all'usure, con l'istessa ancora se ne cauarebbe.

Del Dar danari a sei, o piu, o meno per cento. Cap. CLXXXI.

Vedi il precedente capitolo del dare danari a guadagno. Contratto di Retrouendere. Comprare, & Vendere. Et Prestare.

Del Dar in credenza. Cap. CLXXXII.

Vedi i predetti. Et Comprare, & Vendere.

L'Autore.

*Ibidem.
Arg. c. si uir
go. 34. q. 2.
glo. in cap. si
aligent, de
prescrip.
Ex l. sede,
§. 1.
Et l. item ve
nunt. §. 1.
ff. de petitio.
hared.*

Ibidem.

*Mod. Partij.
de contrab.
q. 11. num.
157.*

Pad.

Vedi Danno fatto nel prossimo, con gli altri adherenti Capitoli.
Et non rimouer l'occasione di peccare. Et Artefici.

Vedi Banditi.

Vedi anco Comprare, & Vendere. Prestare. Et Pagare i debiti.

S O M M A R I O.

1. Colui, che compra, o toglie robbe in credenza, con allongare il tempo, pecca, & è tenuto alli danni tutti del creditore.
2. Colui, che può, & non paga al suo creditore, che per modestia resta di dimandarli il suo, pecca, & è tenuto alli danni di quello, & spese, & quanti peccati commetta, & perche.
3. Colui, che per non discomodarsi non paga i suoi debiti, oltre il peccato, è tenuto a i danni, & alla restituzione di quanto quello lecitamente poteua guadagnare.
4. Colui, che traffica il danaro d'altri, quale è debito, è tenuto detto guadagno darlo a esso creditore, benché fosse commodo, come, & perche.
5. Colui, che deve dare liquidamente, & resta per qualche differenza, o per altra occasione, né li paga, oltre il peccato, è tenuto rifare tutto il guadagno, che detto creditore haurebbe potuto fare.
Et l'istesso dirassi di quello, che restò per alcune parole rapportate, & anco esso fu surrone in compagnia, o pur tutti.
6. Colui, che per impotenza non può pagare i suoi debiti, non è tenuto, ma ritornato in buona fortuna, sarà tenuto, & come.

L'Autore.



1. dimanda? Vno per sostentar casa sua piu lautamente, cioè moglie, o figliuoli, o altri parenti, si trafficaua in questo modo, che toleua in credenza alcune sorte di robe a tempo, per il prezzo, che correuano, o per piu, o per meno, lequali poi mai pagaua, ma sempre con proroghe tiraua il tempo inanti. Perilche essi mercanti patiuano, se sia tenuto alli danni? *Resp.* di sì, oltre il peccato mortale, quando ciò fece malitiosamente di non uoler pagare, & è tenuto a tutti i danni, & interessi di quello, si del tempo, che perde per ricuperare i suoi danni, si anco del guadagno, che quello haurebbe fatto dal dì, che è passato il termine di essa credenza, fino a quel tempo, che lui gli darà, & anche d'ogni patimento, o danno, che potesse hauere per esigere detti danari di dette robe a lui uendute, & non solamente il danno di sei per cento, ma di tutto quel danno, che colui patirà della mercantia molto piu utile di sei per cento, nella quale lui si esercitasse; per l'interesse, e guadagno cessante, considerando però il pericolo, & spese.

L'Autore.

2. Si dimanda? Vno doueua dare ad un suo creditore molti, o pochi, o alquanti danari, ilquale poteua darglieli, senza alcuna suo discommodo, come quello, che era commodo, ricco, & facoltoso, & sapeua poterglieli dare, ma esso creditore haueua rispetto dimandarli il suo, per una certa modestia, & rispetto, ma spesse volte si lasciava uedere da lui, aspettandolo in quei luoghi, per iquali lui doueua passare, o praticaua, alquale faceua riuerenza, e molte volte li dimandò il suo con molta modestia, alquale promet-

prometteua darglieli, il tal giorno, ma quel giorno mai arriuaua; perilche costui restò piu di dimandarglieli, benché hauesse bisogno, & patiuua, se detto debitore sta tenuto rifare tutti i danni a quello, & patimento? *Resp.* non esser dubbio alcuno detto debitore esser tenuto a tutti i danni, spese, & interessi di quello, & patimento di lui, & della sua famiglia, oltre il peccato mortale, ilquale tante volte commise, quante volte furono dimandati da quello, & tante volte, che lui poteua darglieli, né gli uolse dare, & dirassi stare anco in continuo peccato mortale, fin'à tanto non lo sotsfà, tanto del credito, quanto del guadagno, che haurebbe quello potuto fare lecitamente con li suoi danari, o robbe, & anche del patimento dal dì, che gli li doueua dare.

3. Si dimanda? Vno haueua d'hauere alcuni danari, o robbe da vno, ilquale molte volte usò diligenza di riscoterli, & preualersi del suo, ilqual debitore (benché potesse restituirglieli senza discommodo) nondimeno per non discomodarsi, parendo a lui douersi discomodare, dandogli delli danari, che lui teneua in scrigno, aspettando douer gli scotergli da un'altro, per non dargli di quelli del scrigno, quali teneua morti, ma per la bellezza di quella sorte di monete, non si curaua, né uoleua pagarli, benché fosse scorso già molto tempo, del tempo che doueua, se peccò, ancorché haueua animo deliberato di uolerlo pagare? *Resp.* di sì, & mortalmente, & doppiamente. Prima, perche colui forsi patiuua, o non poteua trafficare li suoi danari, o robba, & anche per l'auaritia di non discomodarsi di quelli danari per l'amore che li haueua, & è tenuto alla restituzione delli danni, che quello hauesse potuto patire in casa, nella persona, & nel traffico.

L'Autore.

4. Si dimanda? Vno doueua dare alcuni danari, o robbe, a un suo creditore, alquale poteua dare, e pagare facilmente, né uolse per uolersi accomodare ancora per alquanto tempo di quelli, onde scorse uno, o piu anni, o tempo, che quel creditore non puote hauere li suoi danari, benché fosse commodo, né li facesse bisogno, ma uoleua il suo appresso di se; Et guadagnò detto debitore 10. o 20. o 50. o 100. & piu ducati con quelli, se sia tenuto alla restituzione di detto guadagno? *Resp.* che oltre il peccato, di sì, ch'è tenuto, ma bisogna considerare le fatiche, col pericolo, che detto debitore pose, le quali deueni menar buone, & il resto deue tutto rifare, & restituire, conforme al guadagno, che haurà fatto il creditore. Et se detto creditore haurebbe fatto maggior guadagno con quelli, esso debitore deue anche rifar quel sopra più, che haurebbe potuto guadagnare di sua industria lecita, o almeno secondo la permissione delle leggi.

L'Autore.

5. Si dimanda? Vno doueua dare alcuni danari, o robbe liquide, a un suo creditore alquale haueua apparecchiato darglieli, ma per alcune parole successe fra di loro d'alcune cose, o loro differenze, o perche gli dimandò li detti danari, hauendolo a dispetto, & per male, o per certe parole rapportate, o per altra causetta, non gli uolse dare per all' hora, ma dopò pacificati, gli li dette de li alquanto tempo, se peccò? *Resp.* di sì & se il detto creditore, era huomo trafficante, dirassi anche esser tenuto a rifarli quel tanto, che per detto tempo, detto creditore haurebbe potuto guadagnare, & anche ad ogni danno, & interesse, ch'auesse potuto a quello accadere. Et se per sorte detto debitore restò per false parole rapportate, dirassi anche detto fu surrone in compagnia di detto debitore, esser tenuto alla restituzione, & forsi di tutto l'interesse, & danno, secondo le parole rapportate, o forsi esso debitore come facile a credere, ch'è stato, & secondo la uolontà, ch'haueua di pagarli, o non pagarli.

L'Autore.

6. Si dimanda? Vno era debito d'alcuni danari, ma per l'impotenza non poteua pagarli, benché anche il creditore fosse bisognoso, nondimeno trafficaua detti danari per sostentare, & mantenere casa sua, dopò alquanto tempo venuto a miglior fortuna, o per il traffico di detti danari, o per altra fortuna, restituì detti danari soli, senza altro, se peccò? *Resp.* di sì, dopò uenuto a miglior fortuna, deue rifarli anco tutto detto guadagno per detto tempo, ch'egli ha tenuto; & anche di qualche danno, ch'hauesse potuto patire, o almeno se non del tutto, d'alcuna parte, e massime, quando esso creditore fosse stato, e fosse in bisogno.

L'Autore.

S O M M A R I O.

- Debito matrimoniale, che cosa sia.
Dimandare il debito matrimoniale ne' tempi solenni, potendo, esser tenuto, quando con preghi non restasse, etiam di comunione, come, & perche.
Non si deve nè anche negare il debito, nel tempo di comunione, o per non voler fare più figliuoli, come, & perche.
Colui, che nega il debito per colera, o ira, o per odio, ouero per sdegno, pecca, & grauemente.
Nissuno deue dimandare il debito in luogo publico, o sacro, nè in tempo di pericolo di morte, o di graue infermità, o di sconcio.
Il debito come si dimanda, & perche, doue, e quando.
Il buon Christiano, per ogni debito di modestia, non deue dimandare il debito in certi tempi, & luoghi, per reueratione.
2. Esser tenuto rendere il debito alla parte, benchè fosse matta, o furiosa, come, & quando.
Il marito aduertito matto non esser scusato dal peccato, non rendendo il debito alla parte, & perche, & quando.
3. Il marito, che sà probabilmente la moglie essere adultera, non scacciandola via da se non pecca, ma la deue mandare via, & perche.
Il marito, che rende, o dimanda il debito alla moglie adultera, pecca, come, & quando.
La donna adultera non pecca, stando col marito, quando sia adultero, nè meno renderli il debito, benchè fosse publica adultera, & perche.
Il marito non può accusare la moglie, essendo adultero, & ch'habbia dato à lei occasione di adulterare, o lui la tollero.
4. Il padre, & madre, che battezzano il proprio figliuolo per necessità, non peccano dimandandosi il debito, ma si bene fuor di necessità.
Il marito, o moglie, che per desfruidare la parte, tenne à battesimo il proprio figliuolo, non può dimandar il debito, ma richiesto, lo deue rendere.
Se malistissimamente per non rendersi il debito, marito, & moglie tenne il proprio figliuolo à battesimo, non possono dimandarsi il debito, ma quello, al quale è dimandato, è tenuto renderlo, o farsi assoluere.
5. Quelli, che conobbero i parenti d'una parte, non può dimandare il debito, nè meno renderlo, benchè li fosse di mandato, & perche.
Il marito, che hauesse conosciuta alcuna sua parente di lui, può dimandare il debito, ma con peccato, & perche.
6. La donna, che si marita col secondo marito, credendo il primo esser morto, dopo n'ha notizia, & rende il debito al secondo, pecca di adulterio, & perche.
La donna maritata la seconda volta, & dopo dubita, ch'il primo marito viva, non pecca vendendo il debito al secondo, mentre dubita, essendo richiesta, ma lei non lo può dimandare, nè renderlo, se non è richiesta dalla parte, & perche.
La donna, che stà in dubbio del primo marito, deue leuare l'occasione d'esserli richiesto il debito dal secondo, & perche.
La donna, subito hauuto probabil notizia del primo marito, deue subito partirse dal secondo, come, & perche.
7. Coloro, che sono maritati, & una parte fece voto, inanti la consummatione del matrimonio di farsi religioso, non può dimandare il debito, & per ogni volta, che lo rende pecca, & è tenuto renderlo.
Quella parte non pecca, dimandando il debito alla parte, che fece il uoto, inanti la consummatione, di farsi religioso.
Colui, che farà voto, dopo contratto il matrimonio, di farsi religioso, non hauendolo consumato, & deue entrare subito nella religione.
8. Quella parte, che dimanda il debito alla parte attenuata, o inferma, pecca, & quella, ch'è attenuata, non è tenuto renderlo.

Alla

- Alle cose impossibili, non gli è alcuno obligo, che possi astreggere à fare alcuna cosa.
Colui, che per qualche accidente di attenuatione, rendesse il debito, pecca, & perche.
Colui, che non rende il debito alla parte, pecca, potendo.
9. La donna maritata, facendo alcune penitentie afflittive, pecca, & perche.
10. La donna, o l'huomo non pecca, non rendere il debito richiesto in luogo, che non sia secreto.
Colui pecca, che dimanda il debito alla parte in luogo non secreto, o non conueniente.
11. La donna nel tempo menstruale, non è tenuta rendere il debito, quando quello sia à tempo.
La donna, che perpetuamente ha il suo tempo, è tenuta rendere il debito, & anche chiederlo pur che non sia naturale.
La donna per ciuità, & modestia non deue mai manifestare la sua immonditia come, & perche.
Colui, che toglie due moglie, benchè sforzato, sotto pena di scomunica, habitar con la seconda sposata reuocabilmente, non lo può fare, & deue sopportare più presto la scomunica, & perche.
Il schiauo, che si marita senza licenza del padrone, ouero con saputa, senza contradirli, non può rendere il debito senza peccato, & perche.
Il schiauo, che si marita senza licenza del padrone, con pericolo di castità, o con poco danno del padrone, può rendere il debito, & perche.
12. Il schiauo, che con consenso del padrone si marita, acconsentendo al matrimonio deue render il debito, & è fatto libero à quella.
Il seruo può maritarsi senza licenza del padrone, & perche.
13. Colui, che si marita la seconda volta, & dubita, che la parte viva, dimandando il debito, pecca, & perche.
14. Colui, che probabilmente sà, che la moglie sia adultera, non rendendo il debito non pecca, nè è tenuto renderlo, & perche.
Il marito, che probabilmente sà la moglie essere adultera rendendo il debito, è fatto bigamo.
Il marito può lasciar la moglie di propria volonà, quando probabilmente sà quella essere adultera.
15. Questo caso vedasi al caso 5. nel cap. dell'ordine.



- Debito matrimoniale, altro non è che vn certo obligo di amore, di sodisfarsi, & pagare il debito l'vn l'altro congiugalmente, sotto precepto, & questo deuesi fare ogni volta, che dall'uno delli due coniugati, si farà richiesto, quando però dall'una delle parti, non gli sia impedimento legitimo, si come insegna l'Apostolo, & con debiti honesti, & modesti.
1. Si dimanda: Il marito mentre era con sua moglie, dimandò à quella il debito, ma in certi giorni solenni, alquale negò, se quella peccò? Resp. co'l Nauarro di sì, quando però non deuasse quello da questa sua volonà, & che quello restasse contento. Ma quando quello persistesse uolerlo, non sarà scusata per essa festa solenne, o feriatà, ancorche fosse in giorno di Natale, o di Pascha, o che si hauesse a comunicare, ouero perche non uorrebbe più figliuoli, imperoche sarà tenuta (potendo) pagarlo, pur che non gli fosse qualche legitimo impedimento. Et quando restasse renderlo, per qualche odio, o ira, o altra sorte di mal fine (si una parte, come l'altra) più grauemente peccarebbe; eccetto però, che detto debito non gli fosse dimandato in qualche luogo publico, o sacro, ouero che per render detto debito, conoçesse probabilmente incorrere in qualche pericolo di morte, o di qualche graue infermità, o di sconzo. Et intendesi il dimandare del debito, con certa sorte di cegni, o con certa sorte di parole, o d'atti, o di carezze strette, honeste, & modeste; percioche molte volte un marito inetto temerà dimandarlo. Et anche la donna, che habbia qualche poco di modestia, o per esser timida, o di gran conditione, & simile, temerà dimandarlo, o haurà rispetto, rossore, o riuerenza. Onde il marito deue intendere quella per congettura di parole, o d'atti, o di carezze, & simile, ancorche quella ciò dissimulasse. Ma a questi tali, che sono così furiosi, nè fanno differenza da

Arm. de debito coniug.
I. Cor. ca. 7.Ca. 16. nie.
24. & 25.
S. Anto. 3.
parr. iii. t. c.
20. §. 1.

In 4. di. 32.

Cor. c. 1.

Ago. de An.
cona in d.
§. 6.

L'Autore.

Lohel. c. 11.

vn giorno all'altro, Io ricordarò questo, & anco gli darò per consiglio, che per ogni modestia (essendo Christiano, & huomo ragionevole) deue astenersi per ogni venerazione delli predetti giorni festiui, o feriali, acciò almeno mostrino esser differentia da gl'animali brutti, percioche hauemo nella Scrittura queste parole. *Egrediatur sponsus de cubili suo, & sponsa de thalamo suo, &c.* Et questo massimamente ne' giorni della sacratissima Communione, i quali almeno deuesi astenere per sei giorni, cioè tre, innanti essa Communione, & tre dopo per riueranza.

Nau. c. 16. nu. 26.

2 Si dimanda: Vno era maritato, il quale dopo maritato diuotò matto, o furioso, per ilche la donna temeva renderlo, quando il marito gli domandaua il debito, se lei sia tenuta renderglielo, temendo, & non rendendolo, se pecca? *Resp.* di sì, che è obligata ogni volta però, che gli può dare senza probabile pericolo di notabil danno della sua persona, benchè temesse, nè meno scusa essò matto, o furioso a non darlo, quando gli è dimandato dalla moglie. Et che ha lucido interuallo.

Nau. c. 16. nu. 28. & 29.

Ca. 1. & c. si quis. 31. q. 1.

S. Ant. 3. par. iii. l. c.

2 c. 5. q. 9.

Pal. in 4. d. 33.

Cap. nihil iniquus. 32. q. 6.

3 Si dimanda: Vn marito sapena probabilmente, che sua moglie era adultera, nè la cacciò via da sè, se peccò? o veramente essendo richiesto da lei, o richiedendo quella lui, che gli renda il debito, & rendendoglielo, se pecca? *Resp.* che non cacciandola via da se, & che voglia esser becco per volontà, & suo ruffiano, la vergogna è sua, ma la può, & la deue mandar uia. Ma pagandogli il debito, o richiedendola, pecca mortalmente, salvo però, quando l'adulterio fosse occulto, & la donna si fosse emendata, ouero che dimandasse il debito, per non incorere ancor lui in adulterio, & non dia alle gente scandalo da pensare, che egli sia ruffiano di sua moglie. Ma questo è da sapere, che la donna non peccaria, non separandosi dal marito, quando lui fosse adultero, & se lo richiedesse del debito, benchè il marito fosse publico, perche non è ufficio della donna correggere il marito, si come è del marito di correggere la moglie. Et auuertiscasi, che il marito non può accusare la moglie, se ancor lui fosse adultero, nè anco quando egli gli hauesse dato occasione di adulterare, nè meno, se egli l'hauesse tollerata, o sopportata, dopo che la uide, o seppe probabilmente, che era adulterata.

Nau. c. 16. num. 34. & 622. n. 39.

Alessandro 2erzo. cap. si em. de cog. spir.

Palud. in 4. d. 3. col. 5.

verf. 7. con. du. 7.

Silu. verb. Marrima. ni. 8. q. 7.

Nau. c. 16. nu. 35.

Ca. qui dormierit. 37. q. 2.

4 Si dimanda: Vn padre, o madre tenne al battesimo il proprio figliuolo, o alla confirmatione per necessità, o per errore, o per ignoranza del fatto, o della legge, & stante la parentela, se peccano di richiederli il debito matrimoniale? *Resp.* di no, che non peccano, nè perdono la potestà di domandarlo. Ma se egli malitiosamente questo hauesse fatto, o per defraudare la sua conforte, o marito del debito coniugale, peccano, nè possono dimandarcelo senza peccato; ma può, & deue pagarglielo, ogni uolta che da una delle parti sarà richiesto. Et se ambedue malitiosamente furono padrini, non si lo possono dimandare l'vn a l'altro, perche peccariano. Ma se l'vno lo dimandasse a l'altro, quello, al quale è domandato, è obligato a pagarlo. Et se non si potesse astenere, de uono dimandare la dispensa al Vescouo, che in questo fatto ha potestà di darla.

5 Si dimanda: Vn marito, conosciua vna parente di sua moglie, ouero che la moglie conosciua vn parente di suo marito, se possi dimandare il debito, senza peccato? *Resp.* di no, che pecca mortalmente, ancorche essendogli dimandato il debito ella sia obligata a pagarlo. Ma il marito (benche habbi conosciuta la sua propria parente di lui) non pecca dimandando il debito alla moglie, ma pecca bene per l'incesto, per hauer conosciuta la sua propria parente. Et questo non è, perche non sia così graue peccato, & maggiore il conoscere le sue proprie parenti, che quelle di sua moglie; ma è, perche non si fa tanta ingiuria al sacramento del matrimonio, in conoscere le sue parenti proprie, quanta si fa in conoscere quelle di sua moglie.

6 Si dimanda: Vna donna si maritò la seconda uolta, credendo con ragione, che il suo primo marito fosse morto, dopo maritata, hebbe notizia del primo, & hauutane un co dopo noua, & credendo, che egli viuesse, dimandò, & pagò il debito matrimoniale al secondo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente di peccato adulterale. Ma se hauesse dubitato, solamente lei poteua, & doueua pagarlo, essendo richiesto dal secondo marito, ma non poteua, nè doueua lei dimandarlo, imperoche per la dimanda, lei pecca (dubitando sia uiuo) & non per la richiesta, imperoche non altrimenti è, come se vno facendo qual cosa, & dubitando se sia peccato mortale, pecca mor-

mortalmente per il dubbio, che hà. Ma il Nauarro non uolle, che detta donna habbi peccato, per la dubitanza della morte, ma per la credenza, imperoche dice questa ragione, che vno può credere una cosa, per effetto, & dubitare della medesima cosa, per un'altro effetto. Ma io dirò la mia opinione, che la più sicura sarà, che la donna, mentre sarà in dubbio o credenza, non deue dimandare mai essò debito, nè meno dare occasione, anzi usare diligenza di leuare anco l'occasione, che non gli sia dimandato. Et questa sarà la più sicura. Et se dopo, gli ne uenisse la certezza, ha da lasciare il secondo immediatamente, & ritornare col primo, imperoche altrimenti commetterebbe adulterio. Et sic è couerso.

Cap. 2. 2. nu. 54.

L'Autore.

7 Si dimanda: Essendo contratto matrimonio fra due, uno de' quali, dopo maritato, auanti la consumatione, fece uoto di castità, se sia tenuto (essendo ricercato) rendere il debito? *Resp.* di sì, che è tenuto, ma però commette peccato, percioche doueua innanti, che'l Matrimonio si consumasse, entrare in essa religione, per tanto ogni uolta, che lo renderà, peccarà, perche non doueua la prima uolta renderlo, ma entrare subito fatto il uoto nella religione. Imperoche hora in pregiudicio della parte, nõ lo può fare, nè può entrarli, nè li deue entrare, mentre quella uiuerà. Et lei dimandando lo, non pecca. Et appartiene al Papa l'assolutione, & deue anco cercare l'assolutione.

Arm. de diuor. nu. 10.

8 Si dimanda: Vn marito dimandò il suo credito alla moglie, o la moglie, al marito, il quale per essere attenuato per alcuna lecita cagione, non uolse pagare il suo debito, se peccò? *Resp.* di no, anzi dirassi colui, che dimandò hauer peccato, sapendo, che lecitamente la parte nol poteua pagare, per essere impotente, o per qualche digiuno, o per alcuna fatica corporale, & simile altra lecita cagione, poiche non si troua alcun'obbligo di cose impossibili. Anzi dirassi, che uolendo pagare il debito, con qualche indebito modo, rendendosi impotente di poterlo pagare, & scientemente, peccaria contra la giustitia. Ma non essendoli alcuno impedimento, sono tenuti l'uno a l'altro rendersi il debito, sotto precetto di peccato mortale, ogni uolta, che da qualche una delle parti sarà richiesto, o per pegni, o per atti, quando non si restasse, dico, per qualche causa ragionevole, o senza pericolo della uita, o di qualche infermità soprauenente.

Arm. de debito coniugali. nu. 23. et de matrimonio. nu. 69.

Per. de Pa. 4. seu. di. 22. Riccar. & Arch. Flo.

9 Si dimanda: Vna donna essendo maritata, faceua alcune penitenze afflittive di digiuni, o d'astinenze, o d'altra cosa simile, che ogni giorno diueniua più brutta, se peccò? *Resp.* di sì, essendoche ella non sia tenuta di fare tal forte di penitenza, per la quale possi diuenire brutta al marito per l'occasione, che a quello potrebbe dare, di commettere alcuna fornicatione, ouero che possa pregiudicare alla prole; poiche il santo Matrimonio, per questo fine principale, da Dio, è stato instituito. Però questa forte di penitenze, non si deueno fare senza consenso uolontario di quello sotto pena di peccato.

Arm. ibid. nu. 2. Arch. Flor.

10 Si dimanda: Vn marito, dimandò il debito matrimoniale alla moglie in un luogo quasi publico, che poteuano esser uisti da alcuni, congiungersi, laquale negò, nè lo uolse pagare, se peccò? *Resp.* di no, perche l'honestà della humana compagnia, non permette simil congiuntione esser uista da alcuno, laquale seruar si deue per ogni modestia, & riueranza, anzi colui peccò, che ciò richiese; nè meno in luogo sacro, etia che per assedio in detto luogo, si fossero saluati. Perche il luogo si contaminaria, & farebbe peccato di sacrilegio.

Arm. ibid. num. 6.

11 Si dimanda: Vna donna essendo richiesta dal marito del debito matrimoniale, nel suo tempo menstruale, laquale negando, non uolse pagare, se peccò? *Resp.* di no, essendo detto tempo suo, a tempo, ma se gli era perpetuo, deue renderlo, poiche lui non si scilisa, nè si commette peccato a renderlo, nè meno a chiederlo. Ma se fosse naturale, all' hora si peccaria, per rispetto di chi lo sa, eccettuando, che non fosse pericolo d'alcuna fornicatione, nè la donna deue manifestare la sua immonditia, per ogni honestà, ciuiltà, & modestia, perche ha della lordura, & del porcile.

Arm. ibid. nu. 7. & de matr. n. 68. Silu. uer. de bisum. §. 6.

12 Si dimanda: Vn seruo, ouero schiauo, o serua, si maritò senza saputa del suo padrone, ouero cò saputa, ma quello schiauo, o serua, si maritò senza saputa del suo padrone, ouero cò saputa, ma quello schiauo, o serua, si maritò senza saputa del suo padrone, se peccò? *Resp.* se il padrone nõ lo sapea, ouero nõ uoleua, che si maritasse, dirassi di sì, che peccò, nè è obligato a rendere il debito, ma più presto deue ubidire al suo padrone;

Arm. ibid. de matrim. num. 6.

S. Thom. 4.
sen. dif. 5.
Pa. 5. d. 1.
S. Thom. 4.
sen. dif. 30.
art. 1. & 3.
& in ca. 1.
de con. 11.
ser.

Artil. de
mar. num.
4. 5.

Artil. ibid.
nu. 76.

S. Thom. 4.
sen. dif. 35.
art. 3.
Hof. 33. q.
23

Ma se v'interuenisse alcun pericolo nella castità, ouero, che poco, ò nullo danno possi seguire al padrone, all' hora sarà obligato renderlo, se bene esso padrone non vorrà. Et se prese moglie con consenso del padrone, è tenuto renderlo, se bene egli non volesse, perche acconsenti al matrimonio, & esso padrone, non può più vendere esso seruo, o serua in danno, & in displicenza di sua moglie, o marito. Nè meno l'huomo può vendere se stesso, talmente che la moglie possi esser prima del debito di quello, essendo che la seruitù, che soprauiene, non toglia il matrimonio fatto, & così la moglie potrà chiedere il suo douere, & il marito sarà tenuto a rendere quello, che nell'atto matrimoniale s'acconuene. Ma la moglie non può in conto alcuno farsi serua in questa guisa. Onde vedesi, che il seruo può pigliar moglie, ancorche il padrone non lo sapesse, o se bene contradicesse, essendo che il maritarsi sia della legge naturale, & la seruitù della legge positua.

13 Si dimanda: Vna donna si rimaridò, credendo, che suo marito, fosse morto nella guerra, essendo ch'egli si trouò in vna scaramuccia, dopò la quale guerra, gli altri suoi compagni sono ritornati, & lui nò, ouero per hauer hauuto lettere di amici, & simili, laquale hebbe notizia, quello esser morto, ma però dubitaua, se costei possi dimandare il debito al marito? Resp. di nò, per la ditta dubitanza, ma lo può solamente rendere, nè mai dimandarlo, si come detto hauemo ancora di sopra al caso festo.

14 Si dimanda: Vno sapeua probabilmente, che la moglie commise adulterio, & dormendo, o quella gli richiese il debito, nè lo volse rendere, se ditto marito peccò? Resp. di nò, nè meno esser tenuto renderglielo, perche si pregiudicaria a se stesso, & diuentaria irregolare, cioè bigamo, eccetto però, che non fosse astretto dalla Chiesa, perche lo può astreggere habitar seco, quando la lasciasse, per non poter prouare l'adulterio, in termine d'otto di. Et quando lui sapesse chiaro dell'adulterio della moglie, può subito lasciarla di sua propria volontà, & arbitrio, quanto al dormire suo, senza altro incorso.

Il 15. caso, uedilo al capitolo dell'ordine clericale, al caso quinto.

Delli debitori.

CLXXXVII.

Vedi debiti, che da molti si fanno. Prigioneri, Carcerare. Reco. Comprare, Et Vendere, prestare. Et pagare i debiti.

Delle Decime, ouer Quartese.

Cap. CLXXXVIII.

Vedi anco. Vendere decime. Excommunicati. Irregularità. Permutatione. Et casi riferuati.

S O M M A R I O.

- 1 Decime, Quartese, & primitie, che cosa siano, & perche si pagano, & di che cosa. Perche le Decime, & altre oblationi si deuono offerire, & pagare a religiosi, & a Chierici. Differenza, ch'è tra l'vna oblatione, & l'altra, & come si chiama quello si offerisce a religiose per Dio. Quali chiamasi oblationi, quali Decime, ouero Quartese; Et quali chiamasi primitie, & di quante sorte siano. Perche li Romani non gustauano cosa alcuna, se prima non offeriuano la Decima, a primitie di tutti i nuoui frutti della terra a sacerdoti. Quale Pontifice habbia ordinato, che i Sacerdoti si facessero dare, & pagare le Decime, Quartese, & Primitie. Perche si deuono pagare le Decime, ò Quartese, ò Primitie alle Chiese, & a quali Chiese, & quando.
- 2 Quello, che ha possessione sotto aliena parochia, ò diocesi, alla quale paga Decima, o quartese,

- nè paga alla sua propria, doue s'ha i beni con i frutti, nè vuol pagare la portione de padroni, ma solo quella à lui appartenente, non pecca, ma pecca il padrone, come, quando, & perche.
- 3 Colui, che soglie ad affitto alcuna Decima con obligo di pagarla, & per odio del Parochiano non la vuol pagare, nè per se, nè per il padrone, pecca, oltre la restituitone.
 - Nel pagare le Decime tutti sono tenui obseruare le leggi, & la consuetudine, altrimente si pecca, & perche.
 - 4 Colui, che possiede beni sotto aliena parochia, & opera, che non si paga la Decima, o Quartese, co' l'uscio, pecca, come, quando, et perche.
 - Chi possa impedire, che non si paga la Decima, o quartese, come quando, et perche.
 - 5 Colui, che edifica alcuna Chiesa, et la dota, et consi. uisce alcun Sacerdote, che ministra i Sacramenti sono tenui pagarli la Decima, o Quartese, o Primitie, come, quando, et perche.
 - 6 Colui, che scuote decime Ecclesiastiche, & vende il ius recipiendi pecca, & quello, che possa vendere senza peccato, & perche si uendano.
 - 7 Il Prelato, che ha inriditione temporale o di decime, come la possa vendere.



Ecime, Quartese, ouer Primitie, che se offeriscono, & si pagano alle Chiese, per sollentatione, & viuere de' Chierici, & Religiosi, altro non è che frutti temporali della terra che s'offeriscono à quelle in honore di Dio, & immediatamente, per sollentamento d'essi Sacerdoti, che seruono al special ministerio delle cose sacre, & per l'amministrazione de' santissimi Sacramenti à fideli, quali sono de iure diuino, come s'ha nel libro del Numero, & del Deuteronomio. Et il Ius naturale, ouero humano non c'insegna medemamente, che per segno di animo grato, offeriamo à Dio, & a suoi ministri, che sono i Sacerdoti, le primitie, pensioni di tutte quelle cose, che per sua bontà a noi ci sono date? si come hauemo nel Paralipomenon, dicendoci, *Quae de manu tua accepimus, dedimus tibi?* Onde si come à Dio, che è sommo bene, se li deuono li diuini honori, liquali sono i Sacrificij, l'Oblationi, Decime, Primitie, Quartese, & finalmente tutti i frutti della terra, & anco altri beni, Così si deuono offerire esse Decime, Quartese, primitie, & altre oblationi à suoi ministri, come a quelli, che interpellano per noi appresso la sua Diuina Maestà, & ci lo fanno propitio, & misericordioso. Et ciò leggesi per tutto il testamento vecchio essere attribuite a tutta la Tribù Leuitica, cioè clericale, come mancipata dalle operationi humane, & dedicata à gl'officij diuini. Et tutte dette sorte d'oblationi, & ogni altra cosa, ch'alla Chiesa s'offerisce, deuosi sempre offerire a Dio per la sua bontà, & deifica Maestà.

Ma acciò si sappia la differenza, ch'è tra l'vna oblatione, & l'altra, diremo prima, tutto quello s'offerisce, & si cōsuma, chiamarassi sacrificio, come sono gl'animali, che si soleuano offerire, ch'ora s'offerisce esso vero sacrificio dell'immacolato Agnello CHRISTO. Se si offerisce cere, pane, vino, danari, & simili cose, che si conuertono in fabrica, o in essi sacerdoti, dirassi Oblationi. Se s'offerisce de' frutti della terra, chiamarassi Decima, ouer Quartese. Tutto quello poi che s'offerisce a Dio, per qualche beneficio riceuuto da lui, li chiamarassi Primitie. Ma perche queste Primitie sono *Triplici iure*, cioè iure naturali, perche la ragione istessa naturale ci insegna a douer honorare Dio, come sopra bene, & li douemo rendere ogni sommessà obediencia, per li sacrificij, & si come lui ci dà ogni di li frutti della terra, per nostro alimento, così parimente in luogo di gratie, la istessa ragione c'insegna douerli consecrare, e donare qualche parte d'essi. Quindi auueniuu, che gli antichi Romani, per instinto di natura, (si come riferisce Plinio) non gustauano cosa alcuna, se prima non dauano, & offeriuano alli Sacerdoti le primitie de' frutti nuoui della terra, & le primitie del vino. Secondo iure diuino, non hauemo nell'Esodo queste Parole? *Primitias frugum terre tuae, deferes in domum Domini?* Et nel Leuitico? *Offeres Primitias tuas Domino?* Et così nel Numero, & nel Deuteronomio. Et in altri luoghi infiniti. Et finalmente non hauemo *Iure Pontificio*, doue si legge, che Gregorio settimo ordinò, che gli Sacerdoti douessero riceuere da tutto il

Giardino di Sommisti, Parte Prima. Cc 3 popo-

Card. Pal.
in 2. par. ca.
suum con-
scientia.
sub die 8.

Iunij. 15. 8^{ta}
Cap. 8.
Dent. 26.

Cap. ult.

S. Tho. 2.
2. q. 88. ar.
4.

Lib. 18. c. 2

Cap. 23.

Cap. 3.

Cap. 18.

Cap. 12.

16. q. 7. ca.
decimas.

popolo le Decime, & primitie, che li fideli particolarmente offeriuano al Signore? Onde per tutte queste ragioni, & autorità citate, le Decime, & Quartesi, & Primitie delli frutti della terra si deuono pagare da tutti alle Chiese, & particolarmente à quelle, che sono curate, & ministrano i Santissimi Sacramenti à fideli, per le parochie. Et acciò qualche dubbio ad alcuno non nascesse, poneremo alcuni casi, & risolveremo quelli, che sono curiosi, & mal pagatori, perche ne sento molti, che mi dicono.

Ibidem.

2 Si dimanda? Vno haueua vna possessione ad affitto sotto la parochia, ò diocesi di N.ma habitaua sotto la parochia, ò diocesi di P. alla quale pagaua le sue Primitie, ò Decime, ò Quartesi, & non pagaua à quella parochia, sotto la quale haueua la possessione, nella quale raccoglieua tutti li suoi frutti, nè mai volle d'alcuna sorte delle sue entrate, nè di grano, nè di uino, ò d'altro pagare alcuna primitia, ò Decima, ò Quartese di quello del padrone; eccetto che di quanto apparteneua, à lui della sua parte, perche con questo patto il padrone gli l'haueua affittata, se peccò, per non hauer pagato tutta detta parte anco del padrone? *Resp.* con l'istesso Teologo del Card. che veramente effo affittuale ad altra Chiesa non deue pagare la sua decima, fuor che à quella di N. per essere la possessione sotto detta parochia, ò diocesi, perciò che le primitie non sono personali, ma della possessione, li frutti della quale si offeriscono à Dio, per il beneficio de' frutti, che sua Diuina Maestà li dà, & per questo deuesi pagare le primitie à quella parochia, sotto la quale si raccogliono i frutti, & non à quella, doue habita, benchè da quella riceua i Santissimi Sacramenti, perciò che si come le decime personali deuono accompagnare la persona, & il domicilio, & deuesi donare alla Chiesa Parochiale, cioè di N. & non di P. doue ode li diuini ufficij, & riceue i Sacramenti, così anco le decime prediali, & tutte quelle cose, che sono commesse alli frutti d'essa possessione, deuesi pagare à quella parochia, doue è essa possessione, & non à quella, doue non si raccolgono i frutti, si come dice la glossa comunemente accettata nell'istesso capitolo. *Quasi sumi.* Imperoche se si donassero le primitie à quella Chiesa sotto la quale si habita, & non si raccoglie i frutti, si farebbe ingiuria, & offesa alla prima parochia, sotto la quale è la possessione. Il che faria contra quelli decreti fatti, doue dicea. *Quod cui proprietatis sua loca. Vel res alicubi, &c.* Onde non si deue assoluere, se prima non pagará, come è l'uso del luogo, & se prima non sodisfarà quello, de gli anni mal pagati, si come dice il Concil. Trid. Et il Nauarra.

16. q. 1. ca. 2. q. 1. sumi.

16. q. 1. c. si quis. Et Extra mag. co. 1. ca. à nobis, et c. ma nobis. Sess. 5. ca. 1. de refor. c. 21. nu. 32.

Ibid.

Quanto poi al pagar di quanto aspetta alla parte del padrone. *Resp.* che veramente effo colono non è tenuto à pagar la parte del padrone. *De rigore iuris.* ma solamente deue pagare per la sua parte, si come si contiene nel patto fatto. Impero che circa il pagare delle primitie, due cose se li contiene, cioè la cosa, che si dà, & il modo del dare. Se noi voghamo considerare essa cosa, che si dà, dirassi, essere obligato, *Sub obligatione precepti statuentis. Quod primitie offerantur, & est de iure naturali, & diuino.* Perche la natura ci detta, che noi dobbiamo render gratie à Dio, come à nostro benefattore, & farli oblazioni delle primitie de' frutti della terra, si come hauemo già detto di sopra. Ma se noi guarderemo al modo del dare, come che si dà per modo d'oblazione, la quale è spontanea, & volontaria, in questo non è legge diffinita della quantità, ma si lascia all'arbitrio di colui, ch'offerisce, si come ben dice S. Ger. onimo sopra Ezechielle, & nel decretale, doue dice queste parole. *Primitie quas de frugibus, offerrebant, non erant specialiter nomine definite, sed offerentiam arbitrio derelicta.* Et questa tradizione l'hauemo ancora dagli Ebrei istessi. Ma dirassi bene, che si deueno pagare, secondo la consuetudine, perciò che colui, che paga, quanto è consueto, sodisfa al precetto, ò che sia di tutta la quantità, ò par parte d'essi frutti, perche effo colono, che paga le primitie, *Intendens virtualiter illum finem, quo fuerunt instituta.* Ma questo dirassi in offerire le primitie. *In gratiarum actionem, de rebus ex toto pradio fructus.* Onde per resolutione del presente caso, dirassi, il padrone, ch'ha fatto questo patto con l'affittuale, pare, ch'habbia voluto intendere, l'offerire le primitie in legni di gratitudine, perciò che vedesi questa esser stata la sua intentione, di essersi accordato con l'affittuale, che lui habbia d'hauer questo carico di pagare le primitie, sapendo lui benissimo, *se iure ipso teneri pro parte sua, quo gravamine, ut alienaretur, coniecit totum in partem coloni, qui cum ipse acceptauerit, se se uoluntarie asseruissit soluere pro omnibus.* Perciò che dice

Ca. scienti de reg. in r. lib. 6.

dice la legge. *Volenti non fit iniuria, uel dolus.* Onde dirassi, che effo padrone nõ peccò, poiche ha fatto i patti chiari. Et particolarmente doue fosse questa consuetudine, che gli affittuali siano tenuti pagar loro le decime, ò quartese, perciò che dice S. Thomafo. *sicut uerbo humano lex infirmitur, ita et a libris maxime multiplicatis, qui consuetudine fiunt, aliquid causari potest, quod legis uirumtem obineat, in quantum scilicet, etc.* Et secondo queste parole, consuetudo. *fortitur uim legis, et eam abolet, et interpretatur.*

2. 2. q. 27. ar. 3. 11. di. c. in his. Et 9. q. 3. c. conquestus

3 * Si dimanda? Vno tollè ad affitto vna possessione, con patto di pagare anco la decima, ò Quartese, secondo la consuetudine del luogo, il quale per molti anni pagò, & giustamente, ma hauendo dopo fatto parole col parochiano, non gli la uolse pagare più così giustamente, si come era l'usanza, ilquale soleua pagare della sua particolare portione per se, & per il padrone, Onde per le parole hauute con quello, pagò solamente per la sua portione, & non per il padrone ancora, se peccò, & se sia tenuto pagare per il padrone ancora? *Resp.* con il predetto di sì, & è tenuto alla sodisfattione anco del tempo passato, del quale non l'haueffe pagato, perciò che ha contrafatto alla giusta, & ragioneuole consuetudine, senza altra giusta ragione, si come hauemo per il decreto, Et anco ha contrafatto al patto tra lui, & il padrone fatto di pagare tutte le primitie; Onde in ogni patto lecito, ciascuno è tenuto offeruare la consuetudine. Essendo che la consuetudine sia vn'altra legge, si come hauemo. *Arg. c. uesira. de locat.* Et anco per il testo espresso. *In c. ad Apostolicam de sermone,* il quale dice. *Laicos compellendos ad seruandum laudabilem consuetudinem, erga suam Ecclesiam, pia deuotione fidelium introductam.* Et il Panormitano non dice sempre lui hauer tenuto questa opinione, che si possi introdurre consuetudine in quelle cose, che sono libera facultatis, quando non precesso exaetio? *et sume ex libertate, quando interuenit Sancta deuotio?* Imperoche l'introduzione di questa consuetudine, non ha fondamento uirtuoso in se, ma più tosto lodabile, perche non è duro, nè marauiglioso, *si ab eis metumur temporalia, qui seminari spiritalia.*

Ibidem.

Cap. ex his de consuetudine. cap. semper in stipulationibus. ff. de venot. iur. Text. est in l. pro. si no. li. 5. qui as sedua, &c. In c. suam nobis de decimis. In c. si episcopus, de offi. dele. li. 6. c. quoniam. eo. 11. Ibidem.

4 * Si dimanda? Vno habitaua sotto la parochia di S. N. & haueua vna possessione sotto la parochia di S. P. & perche habitaua sotto la detta parochia di S. N. fece, & operò in maniera tale, che'l Vescouo deuetasse, che lui pagasse la decima al parochiano di ditto S. N. & non à quello di S. P. se peccò? *Resp.* col predetto Theologo del Cardinale di sì, oltre poi, che detta determinatione del detto Vescouo (benche sia Ordinario) non la può fare in pregiudicio, & danno dell'altro Parochiano di S. P. perche ha la sua possessione, sotto della detta Parochia di S. P. nè gli pregiudica l'habitare del padrone di quella, sotto quella di S. N. Perciò che *Episcopus non potest ex proprio libito, id quod est unius Ecclesie dare alteri, inuito sacerdote.* Si come hauemo per il testo. *Nam omnis, qui à Domino, et Ecclesia, cui competunt aliqua, auferit, ut sacrilegus indicatur.* Così molto meno quello, ch'è solito pagare le Decime, che per uechia consuetudine, & antica era solito pagare ad alcuna Chiesa, sotto laquale è il suo potere, non può, nè deue pagarla à vn'altra, benchè in quella habitasse. Perciò che questo è solo particolare priuilegio del Papa, di torre à vna Chiesa, & dare all'altra 9. q. 3. c. *Conquestus. c. Nunc uero. c. per principatem,* et 16. q. 1. c. *frater noster.* Et colui che ciò consigliasse in pregiudicio della parte, peccaria, perciò che niuno deue esser causa di nuocere altrui. *Cod. de sta. et ind. l. 1. Et 1. q. 3. c. si quis uerò, et 1. q. 5. c. denique. Et 2. 2. q. 2. c. primum. Et S. Thomas. 2. 2. q. 83. ar. 3.*

Ca. sine exceptione 12. 7. 1. c. nulli 12. 9. 2.

5 * Si dimanda? Alcuni popoli scero vna Chiesa in vn certo luogo, & la dotorno honoratamente d'vna certa honesta entrata, & fecero electione d'vn sacerdote, dal quale riceua anco i Santissimi Sacramenti, dopò alquanti anni, molti di loro donauano anco per sua liberalità al detto sacerdote alcuna sorte di primitie d'alcuni frutti, come per una certa loro liberalità, per gratificarli con detto sacerdote, ilquale tutto accettò amorosamente, & per molti anni, & quello non mancaua del suo debito, in confessarli, con l'autorità dell'ordinario, ouero del proprio Curato, alquale detto luogo era soggetto, & questa amorevolezza delle dette primitie li predetti popoli gli le dauano di proprij beni, senza minuire cosa alcuna delle primitie, che loro erano tenuti pagare al proprio Curato, liquali popoli, dopò alquanto tempo, molti non uolauano più donare dette primitie al predetto Prete, ma iolo gli lasciarono la dote già consegnateli, in principio alla predetta Chiesa, Perilche detto prete fece, che detti

In leum de in rem uer. ff. de usu.

Tabi uerb. consuetudo. S. 15. Silu uer. de ciua. § 4. Et alij Do. Flores commentar.

In 2. par. primicafus sub die 23. Ian. 1581.

Ca. Aliare. I. q. 3. Cicar. in 4. di. 5. ar. 3. q. 3. Alex. par. 2. qd. 187. S. Th. quef. 100. 2. q. 3. e. si quis. o. biemar. Ibidem. Part. 2. tit. 105 §. 14. Concil. Cal. di. 1. q. 1. c. si quis Episcopis.

popoli gli pagaffero annualmente dette primitie ancora, dicendoli loro esser tenuti per longa consuetudine, se licitamente possi astregnerli a pagare? Resp. col predetto Teologo del Card. di si, perche questa introduzione, vedesi essere una pura donatio- ne, Relata ad certum quid, & non est relata solum ad amicitiam, nel liberalitatem, ideo hec consuetudo, vel introductio presumitur esse quadam obligatio, propter rationem Sacramenti, seu rei spiritualis exhibitae. Percioche, il detto popolo questa donazione ha offeruato longo tempo, per laqual longhezza di tempo, non apparendo in contrario alcuna phibitione, o interlaxatione, o scritta in fauore loro, pare che s'habbia uoluto obligare tacitamente a pagare dette primitie; Et confirmare illam spontaneam obligatio- nem, in rem compensationem spiritualium reru, recognoscendo Deu in muneribus suis, & redi- mendo peccata eleemosinis. Si come si ha p Bartolo doue dice. Quod & si quando est dona- tio pura, non relata ad certum quid, sed solum ad amicitiam, nel liberalitatem, &c. Et per il testo de pen. dist. 1. c. Medicinam, & in fauorem Ecclesie. c. ex parte de cens. & c. ex parte. de conce. preben. Per lequali autorita, li Dottori tengono, che per questa loro libera oblatione. Fiat consuetudo obligans. Et non pagandola peccano. Se altro decreto non appareffe in loro fauore, ma con licenza della sede Apost.

6* Si dimanda? Vno hauendo Decime sopra beneficij Ecclesiastici, lequali le uendete, se peccò? Resp. con l'istesso nelle sue risposte sopra alcuni casi di coscienza, di si; Imperoche, se bene le decime si possono uendere, nondimen o il Ius di riceuere quel- le, non si può uendere; perche sono obligate, & si deueno alli Chierici per il culto di- nino, lequali non si possono uendere, benché fossero per necessita; percioche sono be- ni Ecclesiastici. Ma intendasi il uenderle assolutamente, senza hauerli più alcuna ragio- ne, percioche il uendere la valuta di quelle, o delli quartesi, che si scuotono ogni anno nelli beneficij, quelli si possono uendere, perche non si vende il Ius, ma li frutti della ualuta di esse decime, che si scuoteno, & si cauano da essi beneficij. Imperoche Aliud est fructus uendere propter necessitatem sui, nel Ecclesia, id quod licet, aliud est uendere ius percipiendi tales decimas, quod uendi nequaquam potest. Et questo anco c onfer- mafi con l'autorità di Papa, Pasquale doue dice. Quisquis eorum uendiderit alterum, sine, quo &c. Imperoche le decime sono de Iure diuino, & naturali, & concesse, per sti- pendio, & uiuere di cherici, & per gli ufficij spirituali, che loro ministrano a laici, acciò ancora loro possino uiuere corporalmente, si come essi chierici pascono essi po- poli spiritualmente.

7* Si dimanda? Vn Prelato hauena nel suo Vescouato alcuna iurisdittione tempora- le, come di scotere decime, o altra cosa di poter fare, per ilche la uendette, se peccò? Resp. col predetto, se questa giurisdittione l'ha dalla Chiesa, dirassi di si, percioche tale giurisdittione si giudica essere spirituale per depēdenza, cioè per rispetto del sommo Pontefice, dalquale ha la dependenza, come dice Antonio di Budua S. Anto. Impero che se bene huiusmodi ius non sit spirituale ab obiecto, est tamen spirituale a fundamen- to, & dependentia.

Denonciare. Cap. CLXXXIX.

Vedi Accusare. Querelare. Reo. Et confessione in iudicio.

Del Depositare alcuna cosa. Cap. CXC.

Vedi anco Restituzione della roba. Danno. Interesse. Furto. Prestanza. Et Gioco.

S O M M A R I O.

Deposito, che cosa sia, & come si facci. Il deposito fatto d'alcuna cosa, quando sia tenuto restituirlo, & come. Colui, che riceue alcuna cosa del deposito, che tiene, è tenuto alla restituzione, & come. Colui, che riceue il deposito, & è stato pronto restituirlo al suo tempo, & si perde;

- non è tenuto a restituzione, & perche. Colui, che s'obliga rendere il deposito in tutti modi, esser tenuto alla restituzione. Colui, che toglie in deposito la roba altrui, non potendola saluare, come sta tenuto alla resti- tuzione. Colui, che deposita alcuna cosa in casa altrui, senza licenza di quello, non è tenuto a restitu- zione, perdendosi, & perche. Colui grauemente pecca, che deposita consignatione, dopo fortuitamente le ritoglie. Riceuere in deposito robe vsabili, non pecca, per seruirsene. Colui, che riceue robe in deposito per volerle usare, & per l'uso dona alcuna cosa, è vsura, o per conuenione, o per intentione tacita, & perche. Il deposito di qualunque cosa senza peccato, deue essere libero non pattuito, no obligato. Il deposito d'animali uili, non facendoli le spese, non si può seruire di quelli. Colui, che riceue in deposito animali trattandoli male, pecca & è tenuto alli danni. La roba consignata sotto chiave, o sigillo, o proteso, non si deue usare. Colui, che riceue alcuna cosa, & si serue di quella, non deue, quando la restituisc, darli alcun na cosa di più, benché di quella si fosse seruito con suo uile, senza danno del depositante. Colui, che riceuette in deposito danari, et che quelli trafficasse, non deue restituire, più, ben- che gran guadagno hauesse fatto con quelli. Colui, che riceue danari in deposito, o biana, deue restituir l'istessa moneta, et l'istessa quali- tà di roba, ne peccò, hauendose seruito. Colui, che riceue danari, o roba, et quella non la rendesse à i tempi debiti, sarà tenuto al danno, et interesse, che quello patisse. Colui, che deposita danari, roba con intentione di riceuerne quello, che guadagna, conuita vsura, con obligo di restituzione, benché non li fosse alcuna oblatione. Vedi questo caso al capitolo del furto al caso 62.

Deposito altro non è, se non quella cosa, laquale si dà ad alcuno in custo- dia, o in guardia, & si suole dar nelle cose mobili. Si dimanda? Vno riceuette alcuna cosa in deposito, & la pdette se sia te- nuto alla restituzione? Resp. di no, quando non gli sia inganno, o larga colpa, quale è il danno presunto, cioè stimato, se la cosa depositata peri- sce, o peggiore, & si consumi, doue la larga colpa, si piglia per la colpa larghissima, essendo che comunemente il deposito si facci in gratia, & per amore di colui, che deposita. Ma se del ditto deposito ne riceuette alcuna mercede, o che gli hauesse fatto il patto, sarà obligato alla leggier colpa. Et se esso depositario si fosse proferito sarà tenuto alla colpa legerissima. Ma se per caso fortuito l'hauesse perso, & che per lui non sia restato, nè habbia indugiato a restituirlo al suo tempo non sarà tenuto. Eccetto però, che non hauesse tra di loro pattuito douer rendere in tutti modi, che si perda, o che si conferui, & che in tutti modi s'obligasse restituirlo, ma eccederia l'es- ser deposito, sarà in questo caso, sempre tenuto restituirlo, o pagarlo, benché acciden- talmente si perdesse, o guastasse, o fosse robbato. Si dimanda? Vno tolse in deposito molte robe d'alcuno, ilquale non puote salua- re le sue cose insieme con ditte depositate, per ilche nè potesse molte, se sia tenuto a re- stituzione? Resp. che per coscienza di no. Ma se egli era tenuto vgualmēte custodire queste, & quelle, & ch'hauesse saluate le più vile, & permesso, che le più precise del depositante andassero di male, all' hora sarà tenuto alla restituzione, ad arbitrio d'al- cuna persona giusta, percioche doueua usare maggior custodia, & diligenza, o non doueua accettarle, se non conditionatamente. Si dimanda? Vno pose alcune robe in vna bottega, o in alcuna naue, o altroue, senza consegnarle ad alcuno, lequali si perfero, se il ditto bottegaro sia tenuto alla re- stituzione di quelle? Resp. di no, essendoli date per consegnate, etian dio che l'ha- uesse poste in alcuna cassa, o altro luogo sicuro, talmente che non fossero stare uedu- te da alcuno, perche non si deue credere al depositante, senza proue, etian dio che giurasse, poiche il giuramento non si dà, se non quando s'hauesse la giustificazione per una mezza proua.

Artil. do deposito nu. 2.

S. Tho. 2. 2. q. 63. ar. 6.

P. Autore.

Artil. ibi. nu. 6.

Artil. ibi. nu. 9.

De iuris. c. fito.

Si dimanda.

Artil. ibi. 4 Si dimanda? Vno dette in deposito alcune cose à vn suo amico, dopò le ripigliò, ma furtiuamente, se peccò? Resp. di sì, perche egli aggrauò il depositario à restituirle, ouero à prouare la sua innocenza. Diremo, ch'egli è tenuto à riuolare il fatto. Eccetto, che non fusse robe possedute ingiustamente, ò per furto, ò per inganno, ò per altra ingiustitia simile, imperoche all'hora se gli potria leuare furtiuamente in quel modo, che può ogn'altra cosa ritenuta ingiustamente.

5 Si dimanda? Vno deposito alcune robe vsabili appresso alcuno, dellequali se ne feruì, se peccò? Resp. di no, & se per hauerle usate gli donasse alcuna cosa per l'uso, di sua uolontà, saria vsura, ouero faceffe conuentione, col depositario, ò hauesse intentione tacita, che gli habbia da donare alcuna cosa. Percioche questo non sarebbe depositate, ma impiegate, sotto nome di deposito, per la conuentione, ò obligo, ò per la tacita intentione di ricuere alcuna cosa di più, & fia qualunque cosa si uoglia, di peso, di numero, ò di misura, perche il deposito deue esser libero, & non pattuito, nè obligato, ma equiualeute, come è ditto nell'ultimo caso.

6 Si dimanda? Vno dette in deposito alcuni animali atti à seruire, & à fruttificare, come muli, buoui, pecore, & simili, se seruendosi esso depositario di quelli, peccò? Resp. se non gli farà le spese del suo, ò facendoli buone, dirassi di no, poiche gli le fa esso padrone depositante, anzi deue esso depositario pagare le fatiche di quelli, al padrone, per tutto il tempo l'haurà operate, & seruirti di quelli. Et se gli hauesse mal trattati, tanto maggiormente sarà tenuto. Et hauendoli dato frutto, & utile deue renderli tutto esso frutto, cauato sempre fuori le sue fatiche, ò spese à quelli fatte.

7 Si dimanda? Vno deposito alcuni danari, ò biauà, ò altra cosa nelle mani altrui, ilquale accettò, ma con intentione (dopò, che l'accretò) di preualersene senza saputa di quello, se peccò? Resp. se ditta roba (qual si fosse) gli fu consegnata con sigillo, ouer protesto, che non sia toccata da niuno, dirassi insieme con la Somma Corona di sì, ma se non era sigillata, nè segnata, ouero, che detti danari fossero in oro, ouero altra moneta eletta, ò di ualuta, che portaua con se laggi, ò ualuta maggiore, nè sarà tenuto darli alcuna cosa di più. Et anco dirassi, che se al tempo determinato, non gli restituirà l'istesso proprio danaro, ò roba, ò quella ualuta, ch'era maggiore; Come uerbi gratia, se sono piastre, che hora vagliono sei libre, ò ducati di peso, & simili, peccarebbe mortalmente, oltre che sarà tenuto alla restitutione della ualuta del sopra più, poiche di più uagliano. Ma se era moneta corrente, seruendosi di quella, non peccaria, quando però la restituiffe al tempo determinato, senza alcuna tardanza di tempo, percioche tardando, farebbe tenuto al danno, & interesse cessante. Et l'istesso anco dirassi, se fosse biauà, ò uino, ò oglio, quando però la restitutione di quella al suo tempo determinato fosse equiualeute dell'istessa bontà, & qualità, percioche altrimenti, farebbe tenuto al danno del sopra più, per quella sua perfettione, perche altrimenti s'offenderebbe la giustitia depositaria, & la fede.

8 Si dimanda? Vno ritouandosi hauere alcuni danari, & perche gli saluaua nel tempo à lui bisognoso non poteua tenerli, che à poco, à poco gli spendeua. Perilche, ac ciò fossero salui integralmente, s'imaginò darli in deposito, à un mercante, ò altra persona sua confidente, ma con proposito, & intentione principale di ricuere qualche utilità del guadagno, che quello farà d'un tanto à l'anno, ma con saluamento del capitale, se peccò? Resp. con esso Nauarro di sì, & è usura marcia, con obligo di restituire ditta utilità guadagnata, etiandio che di ciò non gli sia fatto patto, nè promessa d'alcuna sorte, & egli habbia dato nome di deposito.

Vedi questo caso al capitolo del Furto, al caso 62.

Del Desiderare. Cap. CXCI.

Vedi anco Percossione, ouer Dolore. Ambitione. Beneficiati. Et Gloria humana.

S O M M A R I O. Desiderio, che cosa sia.

- 1 Il desiderar male al prossimo per conuersione, & salute sua, non è peccato. Colui, che desidera male al prossimo, per conseguire qualche suo bene non pecca, & perche. Colui, che desidera alcun male al suo prossimo, perche lo riprende delli suoi uizij, pecca. Colui, che desidera male al prossimo, per beneficio, o honore, non pecca. 2 Desiderare beneficio di qualonque sorte, come, & quando sia peccato. Colui, che desidera alcun beneficio, ne sia atto, benche hauesse buona uolontà, pecca. Desiderare beneficio per darli spasso, & piacere, o per l'enriate, o per l'honore, &c. pecca. Il desiderare, & procurare d'hauer beneficio per li honori, grauemente si pecca, & maggiormente, quando non fosse atto. Quelli, che impediscono alcuni, che sono atti più di loro ad hauer beneficij, grauemente pecca, conseguendolo. Quelli, che procurano per uia di broglio di fare hauer beneficij all'indegno, & lo toglie al degno per detto broglio, pecca mortalmente, & perche. Il desiderare hauer beneficij limitatamente, o con buona gratia de' Superiori, riconoscendoli per humiltà indegno, & rimettere il tutto à Dio non pecca. Il desiderare beneficij per salute del prossimo, & rettamente, non si pecca. 3 Il desiderare le cose terrene, come, & quando sia peccato. Desiderio illecito qual sia, & sempre essere peccato mortale. Il desiderio proibito, perche si chiama proibito. Dio, perche ci habbia dato il precetto, di non douer desiderare le cose temporali. Il desiderar uiuere lungo tempo, & perpetuamente in questo mondo, come sia peccato. Desiderar di uiuere lungo tempo in questo mondo, per questi beni temporali, o piaceri, & simili, benche honesti, & giusti, si pecca, & perche. 6 Il desiderar male à colui, che lo riprende per uile, o beneficio, o honor suo, come pecca. 7 Il desiderare, & allegarsi della morte altrui, come, & quando sia peccato. 8 Il desiderarsi la morte, o altro male à se stesso come, & quando sia peccato. 9 Il desiderar la morte, per raffrenare i sensi, o col percuotersi come, & quando sia peccato. Colui, che per dolore si desidera alcun male o se lo procura, o che auuertisca d'abbrenarsi la uita, per penitenza de' suoi peccati, pecca. Colui, che per penitenza de' suoi peccati s'astienia, senza auuertire di irapassare la uirtù della penitenza, non pecca, & perche. 10 Desiderare nouità, come, & quando sia lecito. 11 Desiderare per cupidità, & fuor di carità, si pecca. Desiderare d'hauer più di quello, che si ha, essendo comodo, si pecca. 12 Colui, che è comodo, & desidera, & cerca ancor ricchezza, pecca.



Desiderio, altro non è, che appetire, ò bramare alcuna cosa lecita, ò illecita.

1 Si dimanda? Vno si ritrouaua essere in cattiuo stato, forsi per la sua uita cattiuà, & scelerata, onde da molti se gli desideraua la morte, ò infermità, ò perdita di beni, ò di membri, & simili, se peccorno? Resp. se il desiderio sarà à fine, che si conuertà à Dio, ò acciò non facci più tanto male, ò put per altro honesto fine, & rispetti, dirassi di no, Ma quando questo desiderio fosse per conseguire qualche ufficio, ò beneficio, ò honore per la morte, ò ruina di quello, ò perche forsi è ripreso da quello della sua cattiuà uita, acciò più non l'habbia da ripredere, ne lo castighi, peccarà mortalmente, perche questo suo fine è cattiuo. Ma quando per questo suo desiderio ne sia per seguire bene, ò utile, & honore, ò per la morte, ò per altro danno di quello, dirassi di no, di maniera che secondo l'intentione, & il fine, così sarà il peccato, ò no.

2 Si dimanda? Vno haueua desiderio hauer vn beneficio, ò curato, ò semplice di qualòq; sorte, ò alcuna dignità, se peccò? Resp. se lui si conoscea, & sapena esser collocato in lui tutte quelle circostanze, & conditioni, lequali si ricercano à simile desiderio, & carico, ò almeno la maggior parte, & che era d'animo forte al gouerno di quello, per leuare alcuni abusi, & peccati da quella parochia, ouero diocesi, per aiutare i poveri, ò indurre quel popolo à maggior diuotione, & simili, dirassi con l'Annilla di no.

Nenc. 15. nu. 10. et 13.

Alc. de A. lec. in trac. de maledi. Et riu. de accidia. S. Tho. 2. 2. q. 64. De benefic. nu. 17. 38. et 39.

Gao. in s. no.

no, rispetto alla qualità della persona, concorrendoci tutte, ò la maggior parte d'effe circostanze. Ma quando non hauesse considerato il carico, che lui desidera pigliare, & che le sue forze, non erano corrispondenti (benche hauesse buona volontà) dirassi, che non basta, & che peccaria; Et quando poi quello hauesse desiderato, per darli piacere, spasso, & buon tempo, ò per hauere quella entrata grossa deliberatamente, ouero per quella dignità, ò ambitione, ouero per arricchire i suoi parenti, ò per tesoriare, ò fare alcuna vendetta, ò per altri simili fini, sempre, finche starà con detto desiderio, starà in peccato mortale, fin tanto, che non muterà proposito, opinione, & fine, perchiocche fa contra la carità, & contra la giustitia distributua. Perilche dirassi, che si come nõ sarà lecito desiderare alcun beneficio, ò ufficio, per simil forte di fini, con seguenemente molto più cosa illecita farà, il procurargli d'hauere. Et tanto piu gra uemente peccaranno, quanto conoscendosi essere indegni, & inhabili, con impedir quelli, che degni sono (almeno più di lui, & habili à gouernare, & reggere) con brogli illeciti, con amicitie, & pratiche, & Dio sà di qual sorte. Onde conseguendolo, & effettuandolo, dirassi che di continuo starà in peccato mortale, quando però non muterà pensiero, & fine, & da sua posta se ne riputerà indegno. Nè altro di ciò è cagione, se nõ la sua presontione, & sfacciataggine, per li molti brogli, pratiche, & amicitie. Ma che diremo poi di coloro, che procurano per questi tali? Iquali imbrogliano le conscienze nette, & le violentano? se non, che molto più grauemente peccano, poiche non è cosa possibile, che vn'huomo, per molto sauiio, che quello fosse, & prudente, possi hauer tutte, ouer la maggior parte di quelle conditioni, che à simili carichi, ò dignità si ricercano, senza lequali, sempre dirassi, esser peccato di presontione, questo hauer desiderio di cura d'anime assolutamente. Ma desiderandolo poi limitatamente, ouer con buona gratia de' Superiori, & con quelli leciti mezzi, che conuen gono, & nõ con tanti brogli, & ansietà affettuosa, sarà lecito, con riconoscersi anco sempre indegno, procedendo con timore, & il tutto rimettere sempre à Dio, & mai in altro modo desiderarlo, ò procurarlo, se non per suo honore, per salute dell'anima sua, & per beneficio de' parochiani, e de tutta la diocese, deponendo tutti gli mezzi illeciti, intra l'ambitione, & presontione, perchiocche in questo modo desiderandolo, ò procurandolo, non commetterà cosa perniciofa, benche uenialmente peccasse, essendo che niuno puo essere tanto degno, & atto, che non ritenga qualche parte d'imperfettione, essendo che solo Dio sia perfetto, & ottimo.

3 Si dimanda? Essendo che'l desiderio humano sia infatiabile, uno, per il comando di Dio, ilquale dice non desiderare le cose terrene & temporali, desideraua molto le preditte cose terrene, se peccò? *Resp.* benche Dio ci proibisca questo desiderio, nõ dimeno intendesi di ql desiderio illecito, & modo lecito, con il consenso. Et qllo dirassi essere desiderio illecito, quãdo si desidera alcuna cosa, non conueniente à lui, ò più di quello, che se li acconuene, onde ogni desiderio illecito sempre sarà peccato. Et quel desiderio, che dice si proibirse, non perche sia peccato, ma si chiama peccato, perche inuita al peccato, & per esser effetto del peccato de' nostri padri, quali desidero non mangiare quello, che proibito gli fù dall'eterno Dio. Onde la natura nostra poi tutta restò macchiata, & inclinata à questo desiderio carnale, & terreno. Perilche dice quel Dottor santo, Dio ci dà il precetto di non desiderare, non perche ci obblighi ad offeruarlo, ma ci lo dà, come fine, & bersaglio, acciò il Christiano habbia d'hauer l'occhio à quello, per scacciare da se, quanto sia possibile, questo desiderio, di queste cose terrene, & anco per dargli maggiore occasione di meritare, & auuare a lui perfettissimo desiderio. & fine.

4 Si dimanda? Vno desideraua uiuer longo tempo; ò perpetuamente in questo mondo, ne ad altro pensaua continuamente, nè altro desiderio haueua, che di uiuer longo tempo, in quello se peccò? *Resp.* di nõ, quando però non gli sia altro desiderio finale, che solamente la vita longa, benche si conoscesse prolongarsi la vita eterna. Ma quando questo desiderio fosse di uiuere in questo mondo, per la diletatione di questi beni temporali, cioè di ricchezze, di sapienza, di potenza, & altri simili beni ò piaceri benche giusti fossero, ò per altri simili rispetti, all' hora dirassi esser peccato, & molto più graue, quando il fine del desiderio fosse cattiuo, ò per potere ancora trapolare,

S.Th. quol.
9. q. ult. ar.
penult.

Medi. li. 1.
c. 14. S. 39.

S. Agost.

2. an. c. 11.
num. 16.

Adri. in 4.
de confes. q.
sub p.

polare, ò per lussuriare, ò darli altri piaceri illeciti.

7 Si dimanda: Vno per certi suoi fini, desideraua la morte al suo prossimo, per succedere poi nel suo luogo, ò ufficio, ò nella dignità honoreuole, che qllo si ritrouaua hauere, ò nel suo beneficio, & simile, se peccò? *Resp.* con S. Bonauentura, se questo suo desiderio sarà con animo, ouero in tentione deliberata, non sarà dubbio alcuno, che peccò, & anco dice il Nauarro, mortalmente. Ma se questo suo desiderio sarà stato così accidentalmente, senza animo alcuno deliberato, sarà uenialmente. Et questa è ueramente opinione de tutti i Dottori, & anco della Comune; perchiocche, secondo il fine, così anco sarà esso peccato. *Cuius finis malus est, ipsum quoque malum &c.* dice il filosofo.

8 Si dimanda: Vno per alcuni suoi misfatti, ò difetti naturali, & simili era da un suo amico, ò parète, ò padrone, ò Superiore ripreso, ouero castigato, alquale molto dispia ceua, benche ciò caritativamente si facesse. Perilche gli desideraua la morte, ò altra forte di male, se peccò? *Resp.* se con animo deliberato, & praua intentione ciò gli desideraua, dirassi di sì, & mortalmente, secondo l'opinione di tutti. Ma se per qualche moto accidentale, peccò solo uenialmente, perche non gli è il consenso dell'intentione deliberato.

9 Si dimanda: Si doueua far morire uno, perilche, un suo nemico con molti altri grandemente se n'allegrauano, se peccò? *Resp.* se ditto suo nemico, questo desiderio haueua per uendetta, non gli è dubbio alcuno, che mortalmente peccò, ma se ciò desideraua, p' esser quello di mala uita, pericoloso, & destruttore del bene altrui, & della quiete, & danno di molti, hauendo diletto della morte di quello, per il gran bene, & utile, che era per seguire, & non del la stessa morte di colui, dirassi di nõ, che non peccò, & questa è opinione di tutti, & del Nauarro, & è ueramente fanta, poiche non gli è malignità, nè uendetta, ouero odio.

10 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcun trauaglio, ò della vita, ò della roba, ò de' figliuoli, ò de' parenti, ò d'altre cose simili; ò p' impatienza, ò per alcun dishonore ricevuto, ò per qual si uoglia altro infortunio, si desideraua la morte, ò altra perdita di roba, ò d'alcun suo membro, & simili, se peccò? *Resp.* con tutti disì, & mortalmente, quando questo desiderio sia stato deliberatamente, perchiocche niuno è signore di se stesso, nè de' suoi membri. Ma se per moto impatiente indeliberato per dolor sentito, sarà ueniale, perchiocche l'huomo in questo caso, non è padrone della sua uolontà, & è quasi priuo d'ogni ragione.

11 Si dimanda: Vn chierico, ò altro religioso, sentendosi molto trauagliato da alcuni pensieri carnali, ò per alcuni trauagli del mondo, & infortunio de' parenti, & simili, se desideraua la morte, & per raffienare il senso, si percoeteua con i pugni il petto, ò con la mano il uiso, ò si disciplinua il corpo, & simili, se peccò? *Resp.* di nõ, quando ciò fece per zelo di deuotione, & non per morir deliberatamente, nè per stroppiarli, ò finir la uita inanti il tempo, ò per cagionarsi alcuna sorte d'infermità. Ma se auertì, ch'egli per questa via s'abbreuiaua la uita, peccò mortalmente, secondo S. Girolamo, & S. Tomaso col Gaetano, benche ciò il facesse per sodisfattione de' suoi peccati, quantunque non li paresse peccato, se ciò pensaua, ch'ei faceua. Ma se ciò fece senza auuertire, benche trapassasse la misura della virtù della penitenza, perilquale trapassamento; s'abbreuiaua la uita, dirassi non hauer peccato, nè anco uenialmente, & questa è anco l'openione dell' Illustriss. Gaetano, & di Gesone insieme.

12 Si dimanda: Vno teneua per opinione, che le cose di questo mondo siano, secondo che l'huomo se l'imagina, & se le fa. Perilche p' certi suoi fini sempre desideraua al cuna nouità ò riuolutione de' stati, & di segni, sì della fede, si come d'ogn'altra cosa, se peccò? *Resp.* se questo suo desiderio, era con buon fine, & con essalratione della fede Christiana, ò con conuersione d'infideli, ò di cattiuu, che malamente uiuono, dirassi di nõ, ma se questo suo desiderio era, per veder alcuna nouità in alcuna parte, cattiuua, non sarà dubbio, che peccò, massimamente cõtra santa Madre Chiesa laqual sempre regolata, & catolicamente è uisitata, & uiue, per esser quella gouernata dal Spirito Santo, laquale mai sarà per sommergersi, poiche ello istesso, ce lo dice. *Eccce ego uobiscum sum, usque ad consumationem seculi, Et non dice ero, ma sum.* Per esser à quella sempre

S. Bonau. in
2. dist. 24. in
expof. de
pos. q. 4.

Ca. 15. m. 10.
Aristo.

Ibidem.

Ibidem.

S. Augu. in
c. se non li-
cet. 21. q. 5.
Et lib. 1. de
ciuit. Dei.
S. Tho. 2. 2.
q. 64. ar. 5.

Ibi. num. 11.

2. 2. q. 347.
ar. 2.
In 4. par. in
serm. Dom.
7. qua res.

L'Autore.

sempre presente, & non a tempo interpollato.

2. Autore. **11** Si dimanda? Vno ritrouandosi esser solo, ouero accospagnato con sua moglie, o con figliuoli, & commodo di beni di fortuna, & con seruitori, cittadino, ouer mercante, o d'altra qualità, & haueua facoltà, e danari non pochi, ilquale uendeva anco grano, o uino, o altre forte di robe di qualonque forte, nondimeno sempre desideraua esser molto più ricco, & commodo, & esser pieno di beni di fortuna, & molto più di quello, che non conueniua al suo grado, o conditione, se peccò? *Resp.* quando questo suo desiderio sia stato per auiditia di auaritia, & non per fare elemosine, & usare carità uerso il prossimo, dirassi di sì, quando questo suo desiderio s'effettuasse, sarebbe tenuto anco dispensarli a pic cause.

1. Autore. **12** Si dimanda: Vno essendo commodo di beni di fortuna nel mondo, & anco uieua lautamente, nondimeno sempre desideraua quantità di roba, o molti più danari di quelli, ch'haueua, & si sforzaua guadagnarne, in qualonque modo, se peccò? *Resp.* di sì, per esser questo suo desiderio illecito infatiabile, & ingiusto, & anco per l'auiditia dell'auaritia, poiche non desideraua, nè procuraua hauerne per bisogno. Onde è tenuto, quando illecitamente, o ingiustamente haueffe, con questo suo auido desiderio, tolta alcuna cosa al suo prossimo, restituirgliela, per cioche non la può tenere con buona coscienza, & la deue restituire a chi l'ha tolta, essendo quello in essere, o a suoi heredi, ouero non ritrouandosi il proprio padrone, la deue distribuire a pic cause.

Della Determinatione del Confessore, quando sia dubbioso d'alcun caso, ò peccato. **Cap. CXCII.**

Vedi Dubbità del Confessore: Penitenza ingionta, & inconueniente.

Della Detractione. **Cap. CXCIII.**

Vedi anco Restitutione della fama, & dell'honore. Infamia di se stesso, Fama. Et dir uillania.

S O M M A R I O.

Detractione, che cosa sia, & come si pecca in questa, in quanti modi si facci, & di doue nascia. La fama, & l'honore esser cosa più preciosa, & di maggior stima, che le ricchezze, & perche. In quante cose l'huomo possi essere dannificato, & quali siano.

- 1** Colui, che dice parole (benche non ingiuriose) contra il prossimo, ma per ingiuriarlo pecca, & è tenuto alla restitutione dell'honore, o del danno, & perche.
- Qual detractione, o contumelia sia peccato.*
- 2** Il far parole per contratio, & contumeliose, quando & a chi, & come sia peccato.
- 3** Il dir ne' ragionamenti parole infamatorie, come, & quando sia peccato.
- Il raccontare alcuna cosa, & a caso dir parole infamatorie, come si pecca.*
- 4** Il dir parole ingiuriose, per sciocchezza, o leggerezza d'animo, come, & quando sia peccato.
- 5** Colui, che burlescamente racconta i difetti altrui, & gli amplia, pecca, & perche.
- 6** Colui, che si uania d'un semplice peccato, o d'una bugia, & lo faccia maggiore, pecca, & perche, benche fosse la uerità.
- 7** Colui che manifesta i peccati secreti del suo prossimo, benche fosse la uerità, pecca, & perche.
- 8** Colui, che per giudicio temerario leuara infamia al prossimo, pecca, & perche.
- 9** Ripugnare a quello, che si dice del suo prossimo, come si pecca.
- Colui, che denigra la uirtù, o l'honore d'alcuno, ch'è manifesto, pecca.*
- Colui, che asconda la uirtù, o bontà d'alcuno, come, & quando pecca.*
- 10** Colui, che tace la bontà d'alcuno, essendo dimandato, ne dice bene, nè male, pecca.
- Colui che tace il bene altrui, se per causa sua può danno, è tenuto alli danni, & alla restitutione.*
- 11** Il non difendere l'honor suo, & la fama, si pecca, & perche.
- Colui, che sente diffamare il prossimo, & può difendere l'honor di quello, pecca, non difendendo.*

dendolo, & perche.

Colui, che non procura la buona fama, pecca.

Fama, che cosa sia, come sia, & quante cose si li ricerca.

12 Colui, che per se stesso ricerca la fama, pecca, & per qual fine si deue ricercare.

13 Colui, che per consuetudine infamiano, o per gioco, o per burla, o per dannificare il prossimo, peccano, con obligo di restitutione de' danni.



Detrattione, altro non è, che un denigrare, & macchiare la fama, ouer la buona opinione, che s'ha d'alcuno, con parole occulte, doppie, & simulate, dette in assenza, che quel tale le sappia. Et si fa in molti modi, cioè con opporre il falso ad alcuno, o con accrescere il peccato, di piccolo farlo grande, o manifestare l'occulto, il che si fa con parole, segni, cegni, o con canzoni, o con scritti di qual si uoglia forte, o con negare il ben del prossimo con parole, o con tacerlo, con maluagità, o confessandolo, ma troncatamente, o con doppiezza di parole. Et però disse il Sauio. *Si momordetis serpenti in silentio, nihil eo minus habet, qui oculis detrahit.* Laquale detractione il più delle uolte nasce dalla inuidia, per esser figliuola dell'Inuidia, laquale sempre si sforza di sbassare la uirtù, & grandezza d'altri. Et sono peccati grauissimi, essendo che la fama, & l'honore siano due cose più pretiose, & di maggiore stima, che le ricchezze. Perche come uno resta infamato, & dishonorato, il più delle uolte resta anco priuo di molti beni dell'anima, del corpo, & della fortuna. Però l'istesso Sauio disse ancora, *Curam habe de bono nomine, hoc enim magis tibi manebit, quam mille thesauri magni, & pretiosi.* Essendo che, circa tre cose, l'huomo può esser dannificato. Cioè circa li beni temporali, circa la fama, & circa la persona, si come intenderassi.

1 Si dimanda: Vno disse alcune parole, contra il suo prossimo, lequali da sè non erano ingiuriose, ma nondimeno lui le disse per ingiuriare quello, se peccò? *Resp.* Essendo che l'intentione sia quella, che faccia il peccato, dirassi di sì, & sarà tenuto anco alla restitutione dell'honore di quello, & del danno, & interesse, che per il modo del dire, forsi li auenne, per l'intentione cattua, che quello hebbe, Imperoche le parole comunque siano, non offendono, inquanto assolutamente sono parole, ma offendono inquanto a quello, che uogliamo con quelle significare qual che cosa; poiche il bene, e male dipende dalla intentione, per esprimere con tale, e tal' intentione. Se costui di que, l'haurà dette con intentione cattua, peccò, & mortalmente, perche non ogni detractione, o contumelia sarà peccato mortale, ma quella sola, che sarà detta, per offendere notabilmente il prossimo, per turbare la pace, l'amicitia, & il ben di quello, sarà peccato.

2 Si dimanda: D ui faceuano parole, & si diceuano parole ingiuriose l'un l'altro con ira, uomitando parole graui, & d'importanza, con macularsi l'honore, con signalate parole, con rinfiacciarsi particolari cose, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, secondo la qualità delle persone, & il fine; imperoche s'erano persone graui, & che ciò burlescamente le diceuano, almeno sarà peccato, per il scandalo, che dettero a chi le ascoltauano. Se con animo ueramente d'ingiuriarsi, tanto più grauemente peccorno. Ma se senza intentione di notare il prossimo di qualche cosa segnalata, ma imprudentemente con certe parole communi, da piazza, & da tauerna, senza animo irato, nè d'offendere, sarà ueniale, quando ciò non sia per longa consuetudine, & senza scandalo, perche allhora farebbe altrimenti.

3 Si dimanda: Vno disse contra il suo prossimo alcune parole infamatorie per modo di ragionare, si come alle uolte accatcar suole, mentre raccontaua alcuna historia, o caso successo, doue mischiava alcune parole, dallequali alcuno ne restaua infamato, se peccò? *Resp.* se ciò disse con animo fermo di macchiare, & annegrir la fama di quello, dirassi di sì, & mortalmente, ma quando l'haueffe dette senza intentione d'offendere, nè palefare il difetto, & macchia di quello, ma così per trafiguraggine, raccontando altre cose, dirassi esser ueniale.

4 Et l'istesso dirassi, quando scioicamente si diceffero alcune parole per leggerezza d'animo, senza alcuna necessità, o per esserne dimandato, onde ne restasse alcuno macchiato.

S. Tho. 2. 2. a.

q. 73. ar. 1. a.

Ecclesiast.

c. 10 n. 11.

Ecclesiast.

c. 14.

Coro. 1. par.

te, d. restit.

fama. c. 6.

c. 11. 1.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

chiato, purché le parole però non fossero di tal maniera ponderose, & importanti, che ne restasse il prossimo notabilmente offeso nella fama, o nell'honore, o nella persona, della quale si parlasse, per essere quella tenuta graue, o di santa, & buona opinione, che in sentire tal cosa di lui, generasse molto scandalo. Perché tale sciocchezza, & imprudenza, allhora non lo scusarebbe dal mortale. Essendo che di simili persone graui, tal cose dir non si debbono.

Coro. ibid. 5 Si dimanda: Vno raccontaua un peccato fatto da alcuno, il quale tolse così burlescamente a un suo amico un paro di colombi nella colombara; Et per ingrandire il peccato, disse con parole souerchie, non d'hauer robato un paro di colombi soli, ma che haueua spogliato di colombi tutta la colombara, facendo il peccato maggior di quello, che non era, se peccò? *Resp.* di sì, perché direttamente annegrò la fama del prossimo, con attribuirgli falsamente un peccato mortale, & ingiurioso, essendo quello primo solo solamente ueniale, & burlesco. Onde è tenuto alla restituzione della sua fama. Hor uedasi, quanti gli ne sono illaqueati in questo pelago, che burlescamente parlano, senza farsi consideratione pesata.

Coro. ibid. 6 Si dimanda: Vno commise una semplice fornicatione; Et raccontandolo un'altro, con alcuni suoi compagni, disse hauer commesso un'adulterio, o un'incesto, se peccò? *Resp.* di sì, per l'istessa ragione sopradetta, perché si, che colui sia tenuto per huomo, senza timor di Dio, & da non esser fidato per casa di suoi amici, & è tenuto alla restituzione della sua fama, per hauerlo detto per offesa, & diffamatolo.

Coro. ibid. 7 Si dimanda: Vno andaua manifestando alcun peccato secreto del suo prossimo a questo, & a quello, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benché fosse la uerità, perché dette scandalo a chi non lo sapeua; & se ciò l'hauesse fatto con intentione, acciò quel lo fosse tenuto per huomo di mala qualità, tanto più grauemente haurebbe peccato; Et andio che sia la uerità, hauendolo detto per offenderlo. Imperoche ufficio del Cristiano è tacere, & coprire li difetti suoi, & del prossimo suo, & non palesarli.

Coro. ibid. 8 Si dimanda: Vn chierico soleua praticare in casa d'una uedoua da bene, o era solito d'andare a uisitare alle uolte alcune Religiose, per instruirle, & per loro salute. Vno, o più, che lo uidero, dissero, quello andare per far l'amore, o altre simili parole, se peccorno? *Resp.* di sì, essendo che ciò non era il uero, nè loro uidero cosa alcuna, per la quale si potessero scandalizare, & dire quello, che non era, onde direttamente tutti queste simili sorte d'infamia, faranno detractione diretta; Et sarà tenuto, dicendo simili cose assolutamente, & affermatiuamente, alla restituzione della fama. Et se con giuramento ciò hauesse affermato, farebbe anco pergiuro, & grauemente peccò.

Coro. ibid. 9 Si dimanda: Vno sentiu dir bene del suo prossimo, o si lodaua la uirtù di quello, & simile. Perilche costui negaua, ciò esser la uerità, contradicendo a tutto quello, che di bene, si diceua di quello, oueramente affermando essere tutto il contrario, & si mile, se peccò? *Resp.* di sì, perché detraheua l'honore, & fama di quello, per indietto modo. Et così anco, quando non potesse dire il contrario, per esser la sua uirtù manifesta, si sforzasse con parole diminuirli, & bassarla, con persuadere, a non creder tanto così facilmente, & simile. Ouero così malitosamente, tacendo, per nascondere detta uirtù di quello, che per l'ufficio suo appartenerrebbe palesarla, & manifestarla al mondo, come per esempio.

Coro. ibid. 10 Si dimanda: Vn Prelato, o altro Signore era per donare un beneficio a uno, che lui teneua per huomo da bene, & per miglior coscienza di poter far questo, dimandò alcuni, alliquali apparteneua dire la uerità delle uirtù, & l'ontà di quello, liquali sapeuano la sua buona uita. Ma quelli tacendo, non dissero bene, nè male, se peccorno? *Resp.* di sì, quando passando ciò, con silenzio, con un certo rossore in uiso, con dimostrare più presto segno d'una tacita infamia, che l'ontà; poi che tacendo, negauano la uerità delle uirtù di quello. Perilche se non hauesse conseguito quel beneficio, per questo loro tacere, che era preparato a darli, faranno tenuti al danno, & interesse di quello, oltre la restituzione della sua fama, che gli hanno tolta.

Armi. de fama. 4. 11 Si dimanda: Vno si ritrouaua in compagnia di molti, per ilche era da quelli infamiato, nè da lui si difendeva la sua fama del suo honore, se peccò? *Resp.* di sì, perciò che quando alcuno si ritroua tra alcune persone, le quali sono preparate a diffamare il prossimo.

prossimo, & che da quello non si difenda il suo honore, & che per quella diffamatione, gli ne potesse seguire alcun detrimento dell'honore suo, se non la difende (potendo) con qualche bel modo, & sente la detractione di quella, peccarà mortalmente. Ma se si fosse fra persone, che non sono preparate a uoler diffamare, ma solamente a rispondere, allhora dirassi, che gli basterà la sua coscienza. Perché ciascuno de ue procurare la buona fama, per non dare scandalo, perciò che altrimenti non procurandola, peccarà mortalmente, & particolarmente ad alcuni, alliquali s'appartiene per obligo procurare alla salute dell'anime, come sono Prelati, Curati, Religiosi, Clerici, Padri di famiglia, Padroni, & simili.

Essendo che la fama, altro non sia, che una comune opinione, manifestata con parole probabili, la quale deriua dal sospetto, perché se non fosse probabile, ma fosse apparente al vulgo, non sarebbe fama, ma cosa notoria, & manifesta. Et se non u'è il parlare, non dirassi fama. Et nella fama 4. cose si ricercano, cioè, Prima, che sia opinione comune. Seconda, che sia di sospetto probabile. Terza, che si manifesti con le parole. Et la Quarta, che le parole, o la fama uenghi da tutti o dalla maggior parte. Perciò che il detto di pochi non fa fama, nè infamia.

12 Si dimanda: Vno ricercaua fama per se stesso, & non per amor d'altri, o per non dare scandalo, se peccò? *Resp.* che peccò in uana gloria, perciò che per amor nostro il ricercar fama, non è a noi necessaria, ma sempre deuesi ricercare, per conto de gli altri, per la carità, affine, che non si scandalizzano, & pigliano occasione di non peccare; perciò che lui istesso faria detrattore di se medemo, onde mostrerebbe, che quando non hauesse carità a se medemo, non l'haurà, nè meno ad altri.

13 Si dimanda: Erano alcuni, che ad altro non attendeuan, che a mormorare, o dir mal del suo prossimo, hauendosi preso questo per consuetudine, che ouunque si ritrouauano diceuano male di quello, o per burla, o per danneggiarlo notabilmente, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, sempre, ma mortalmente poi farà, quando ciò fece per danneggiarlo; perciò che i beni della fama, & dell'honore sono maggiori, che quelli della roba, si come altroue è detto, onde chi dannifica il prossimo nella roba, è tenuto per obligo restituirgli il danno. Così parimente tutti i detrattori, & i mormoratori sono ordinariamente obligati a restituire la fama, che leuarono, o danneggiarono. Et questo dico, è la opinione buona, & santa di S. Tomaso, del Gactano, & di tutti comunemente. Hor chi si ha da guardare, si guardi, si guardi, poiche molti si stimano a gloria, l'infamare altrui, & anco se medemi.

Della difesa di se medesimo, o d'altri. Cap. CXCIII.

S O M M A R I O.

Difensione che cosa sia, & quando sia illecita.

1 Offendere per difesa a sangue freddo, si pecca, & merita punitione, & perché.

Offender, & seguir vn ladro, per rihauere la sua roba, non pecca, benché l'ammazzasse.

È lecito offender il ladro, per ricuperare le cose altrui, come, & quando.

3 Ammazzar per difesa il suo nemico, esser lecito, benché con la fuga si potesse saluare, & quando, & come.

Non è lecito al religioso fuggir l'inimico, che l'offendesse, quando fosse notabile infamia, ma lo deue ammazzare per difesa, & perché.

La difesa, che cosa sia, & in ogni luogo esser lecito il difendersi.

La Chiesa, non si contamina, quando in quella per difesa s'ammazzi alcuno, & come.

4 Il Sacerdote, che celebra, come li sia lecito la difesa fin su l'altare; benché l'ammazzasse, & puo seguir il dir Messa.

A colui, che battezzasse, non esser lecito la difesa, mentre battezza, come, quando, & perché.

Quando s'ammazza alcun Chierico, per rihauere la sua roba, come, & quando, sia lecito, & perché.

È lecito a ciascun tener più conto della sua roba, che della vita altrui, quando la moglie robbare.

Giardino di Sommisti, Parte Prima.

D d

Colui,

Barolo.
Per consa
quir la bu
na fama,
quante, &
quali cose,
se li ricer
cano.
Panor. i. ca.
tua de spof.
Armi. ibid.
nu. 3.

Ca. i. 8. nu.
42.
S. Anno. 2.
par. iii. a. ca.
2. & 3.
Comu. ius.
ta. Et Can.
c. quisquis
5. q. 1. in u.
solicitudi-
nes. de pur.
con. 2. 2. q.
173. art. 1.

- 6 Colui, che fauorisce ladri, pecca grauemente, & è tenuto alli danni altrui, & perche?
- 7 Quell' auuocato, che difende ladri, come pecca.
- 8 Quel ministro, che difende i ladri, come pecca.
- 9 Colui, che difende i ladri, & gode de' furri, pecca, & è tenuto alla restituzione.
- 10 Colui, che offende alcuno offensore, ch' offendesse il prossimo, come si sia lecito difenderlo, & offender quello.
- 11 Colui, che non offerua una certa moderanza in difesa del prossimo, pecca.
- 12 Colui, che si prepara alla difesa del nemico, & l'ammazza per difesa, senza hauerlo pronocato, non pecca.
- 13 Colui, che si prepara alla difesa, & sopra giunto dallo nemico, hauesse pensiero d'ammazzarlo, pecca, potendosi difendere, per altro modo.
- 14 Colui, che uede offendere il prossimo, & race, o acconsente, o si rallegra, pecca, & perche.
- 15 Colui, che uede offendere il prossimo, quando si uede offendere quello, in qualouque modo.
- 16 Colui, che non sia tenuto, nè può difender il suo prossimo, & perche.
- 17 Colui, che sia in estrema necessitã da esser difeso in qualouque modo.
- 18 Colui, che uede guastare alcuna cosa, ne denia, potendo, pecca.
- 19 Colui, che uede alcuno, che fa danno, o sia per far danno, ne obuia, pecca.
- 20 Colui, che sente dir mal del suo prossimo (benche non se li credesse) ne li contradice, pecca.
- 21 Colui, che uede comprar robe da alcuno, & probabilmente sa, che non son buone, o non sono, si come esso compratore si pensa che siano, ne l'auuerisce, pecca, & perche.
- 22 Colui, che uede il suo prossimo, o sa probabilmente, che sia per precipitare, o fare alcun male, ne obuia, pecca, & perche.
- 23 Colui, che uede l'anima del prossimo, o alcuna sorte di robe, che sia per dannificarsi, ne ouie pecca.
- 24 Colui, che uede il suo prossimo uolersi ammazzare, o farsi alcun male, o mettersi a pericolo di male, ne obuia, pecca.
- 25 Colui, che uede il suo prossimo esser in peccato, e lo lascia persenerare in quello, ne lo riprende, o lo denia dal peccato, pecca.
- 26 Colui, che può aiutare il suo prossimo di cose necessarie, nè l'aiuta, pecca.
- 27 Colui, che può aiutare il prossimo a farli imparare le uirtù, & non l'aiuta, pecca.
- 28 Colui, ch'è assaltato, & per difesa ammazza quello, come, quando, & perche non pecca, & quando peccaria.



Defensione, allhora si fa illecita, quando sia fatta con intentione, & animo d'offendere l'offensore, & non per difendersi, potendo difendersi, senza offendere. Ouero quando con la forza si scacciarà la forza, senza moderanza della tutela incolpata a posta, & senza auuertenza.

Armi. de defensione. num. 2. In l. 1 ff. ad Turp.

Armi. ibi. an. 2. & 7. l. no. c. alim de rest. spol. Sil. in uer. excommuni ca. 6. §. 4. ca. su 9.

Si dimanda: Vno essendo stato assaltato, & percossò da un suo nemico, seguitò esso percossò il percussore, che già non lo uoleua più percolere, & lo ferì, se peccò? Resp. di sì, perche non era più lecito, essendo a sangue freddo, onde deue esser punito, non come doloso, ma come colpeuole, perche non è stata difesa, se bene è stata incontinente, per hauerlo seguitato, ma uendetta; Eccetto se già esso percussore non hauesse raddoppiato il colpo, o che non si hauesse temuto di questo, allhora sarebbe lecito.

Si dimanda: Vno uide un ladro, che gli robbaua alcune cose, per ilche lo seguitò per rihauere le sue robe, & non potendoglielo ritorre, perche si difendeva, onde in aduertentemente l'ammazzò, se peccò? Resp. di no, poiche nè per uia di giudicio, nè per ridomandarglie quelle, anzi con brauaria, & con offesa del padrone uoleua ritener, & come sforzato & incitato, per difesa di rihauere le sue robe, & incontinente ciò fece; Per ilche uede non esser uendetta, ma difesa delle sue robe, perche è lecito in questo caso difendersi, non tanto per le cose sue, ma anche per le cose d'altri, quando sono rapite cò nullania, & oltraggio, ma però incotinente, prima che l'habbia saluate altroue, et iandio poi che non si potesse nè anco rihauerle, leuandosi dico il ladro

ladro contra esso padrone difensore, o altri, che non fosse padrone.

Si dimanda: Vno essendo stato assaltato da un suo nemico, nè volse difendersi con la fuga, con la quale si poteua difendere, riputandosi a infamia; onde il percossò, & l'ammazzò, se peccò? Resp. di no, quando la fuga gli fusse stata notabil uergogna; ma quando non gli fusse stata notabil uergogna, haurebbe peccato mortalmente, oltre l'homicidio. Ma quando (dico) per notabile infamia, questa difesa è lecita, non solamente à laici, ma ancora à Chierici, & religiosi, perche questa difesa è di legge naturale, laquale è lecita farla, infino in Chiesa nè quella forsi, si contaminaria, et iandio che facesse esso difensore effusione di sangue, perche l'effusione non fu ingiuriosa, & che l'offensore fosse et iandio Chierico. Ma questo intendasi, quanto aspetta à Chierici, quando gli fosse dishonor di Dio o la salute dell'anima sua.

Armi. ibid. num. 3. Io. de Lign. c. uno de cõ sec. eccl. in 6 & supra uer. congre. §. 4.

Si dimanda: Vn Religioso dicendo Messa fu assaltato all'altare: Per ilche quello uendendosi percossò, tolse vn candelliero d'ortone dall'altare, & lo percossò, non potendo difendersi da quello in altro modo, per hauerli duplicato il colpo, & l'ammazzò, se peccò? Resp. di no, perche lui veramente ciò fece incontinente, senza uendetta, & per semplice difesa, come quello, ch'era per celebrare il santo sacrificio dell'Altare, & non con animo, nè intentione di uolere offendere alcuno, ma à caso uiolentato, si difese, non potendo fare altrimenti di quello, che fece, & può seguitare, secondo il mio parere il dir della Messa. Ma non se fosse stato occupato nell'ufficio del battezzare, quando fu assaltato certo esso Sacerdote occupato à quello ufficio del battezzare, che lascianolo di far tale atto, colui, che si battezzaua, sarebbe morto. Imperoche questo sacramento è di necessitã; onde si deue preponere il bene della salute dell'anima, al bene del corpo. Et tanto maggiormente ciò deue farlo, se fosse il proprio Sacerdote colui, che battezzasse, & et iandio, che esso offensore fusse stato alcun Chierico, dicesi, che gli era lecito ammazzare anche quello, per sua propria difesa, & salute; poiche quello non hebbe rispetto al detto Sacerdote celebrante tanto sacrificio, per la comune salute.

Armi. ibid. Io. de Lign. 7 q. 1. c. il lud & c. u. no. ibid.

L'Autore. Io. de Lign.

Si dimanda: Vno uedeua, ch'un Chierico gli haueua colto il suo cauallo dalla stalla, & gli lo menaua uia, fuggendo con esso, nè lo puote arriurare. Per ilche ritrouandosi hauer un'arco in mano con una frezza, gli la tirò, ouero con uno archibugio, o altro strumento, & l'ammazzò, se peccò? Resp. di no, quando non puote arriurarlo altrimenti, che con una saetta, acciò gli lasciasse il suo cauallo, nè meno incorse nella scomunica. Imperoche dicesi, esser lecito ammazzare qualunque si sia, per difesa delle sue cose proprie, essendoli necessarie, & non potendo fare altrimenti. Essendo che ciascuno sia tenuto tener più cura, & conto delle sue cose proprie, le quali sono per sostentamento della uita propria, della uirtù, & felicità, della uita altrui.

Armi. ibid. nu. 6. & 7. Silue. uer. excommuni. 6. casu 4. §. 9. & Inno. Caiet. 2. 2. 7. 64 ar. 7. Cor. par. 1. de restitua. in particu. l. x. c. 5 nu. me. 8.

Si dimanda: Vno era solito robbare, ilquale per esser fauorito da una persona potente, o nobile, in tal modo, che costui si notriua la sua audacia, confidandosi nel fauore, & aiuto del detto, che ardiua di fare più prontamente, & sicuramente il male, se peccò fauorendolo? Resp. di sì, & grauemente, oltre che è anco tenuto à tutti i danni, che per occasione di ciò furono fatti, & si faranno, poiche col suo fauore, è cagione di tanto male.

Coro. ibid.

Si dimanda: Vn ladro era nelle forze della giustitia, per ilche un' Auocato, o altro intercessore lo difendeva, se peccò? Resp. se efficacemente lo difendeva, contra i termini della giustitia, acciò non fusse restituita la roba, dirassi di sì, & anche tenuto alla restituzione del furto, & di danni, & interessi della parte offesa. Perche con questa sua protezione, dette nutrimento à esso ladro, & danno alla parte offesa.

Coro. ibid.

Si dimanda: Essendo nelle forze della giustitia un ladro, un Notaro, o Scriuano, o Maestro de gli atti, o simili altre persone copriano, o cercauano coprire il delitto di quello, se peccò? Resp. se ciò faceua contra giustitia, per la quale ingiustitia s'impediua la restituzione del furto alla parte offesa, dirassi di sì, & sarà tenuto alla restituzione, & danno d'essa parte. Et molto più grauemente peccarà, & farà tenuto quando lui godesse di simil furto, & facesse come il Nibbio, che più delle uolte gode la preda fatta dal sparauiero. Perche dice il Canone. Quid tales

Canon. Qui aliorum. 24. q. 3.

Armi. de
defensione.
num. 1.

defendit, damnabilior eis, qui errant, efficiunt.

9 Si dimanda: Vno uedeua, che alcuno offendeva il suo prossimo; perliche si fosse per charità à defenderlo, & offendere l'offensore, se peccò? *Resp.* se questa difensione la fece con animo d'offendere l'offensore, dirassi di sì, perche la difesa deuefi fare per difendere, & non per offendere, quando si possi fare di manco, ma quando non si potesse fare altrimenti, che offendere l'offensore, per difesa di colui, che uiene offeso da esso offensore, allhora non sarà peccato, perche ciò fece per difensione necessaria, si deue però considerare il male, & il pericolo d'ambe le parti.

Armi. ibi.

10 Si dimanda: Vno vidde offendere il suo prossimo, perliche si sforzò di defenderlo, ma non vsò quella moderanza della tutela incolpata à posta, nè di defenderlo con auertenza, se peccò? *Resp.* di sì, perche doueua cercare di spartir l'assalto, & con moderanza, & auertenza, potendo ciò fare, ma se si hauesse pensato di difendere, o di difendersi moderatamente, & che alquanto hauesse tra passato il termine della moderanza, per inauertenza, non peccò se non uenialmente; Imperòche l'attione esteriore alle uolte infiammata, non è sempre posta totalmente alla misura della moderanza. Et questo tutto intendasi, che si faccia in quello instante, & con moderanza, & non per uendetta, o a sangue freddo.

Caio. in sil.

Armi. ibi.
num. 2.

11 Si dimanda: Vno per alcuni indicij verisimili si dubitaua d'esser assaltato, perliche fece prouisione alla sua vita, con armarsi, acciò se l'auuersario l'assaltasse, si possa difendere, perche comprendeva con atti manifesti, ciò douerli accadere. Et così fù assaltato, perliche ammazzò l'auuersario, se peccò? *Resp.* d'esserfi armato per sua difensione, & aspettare l'auuersario, senza darli cagione alcuna d'assaltarlo, dirassi di no, che non peccò; Ma dopò sopragionato, & che hauesse hauuto animo, non sola mente di difendersi, ma anco (si come ha fatto) d'offenderlo, & ammazzarlo, allhora peccò mortalmente, & è fatto homicidiario. Ma se ciò inauertentemente fece, non peccò non potendosi difendere per altra guisa.

Bar. & Gl.
l. si ex pla
gis. ff. ad l.
Aquil.

In corola-
rio 3. de de
fensione
proxi. num.
2. 10.

12 Si dimanda: Vno uidde fare alcuno insulto, o offesa al suo prossimo di parole, o di fatti, nell'honore, o nella fama, ouero nella roba, o nella vita, o di qualunque altra cosa, nè lo difese, se peccò? *Resp.* col Nauarro, quando quello uidde offendere il suo prossimo in qualunque modo, o cosa, & s'allegraua dell'offesa, ouero acconsentiu, o taceua, o fingeva di non uedere, nè sentire, o si dilletauua della ingiuria fatta à quello, nè lo defendeua (potendo) con suo honore, & senza pericolo d'alcuna cosa, o di cosa non importante, & secondo l'intentione, fine, & suo potere, o presente, o assente, purchè habbia acconsentito, dirassi hauer peccato, & mortalmente, o uenialmente. Percioche ogni consenso prestato tacito, o espresso nel peccato, sarà peccato, secondo che à esso peccato si prestasse esso consenso, acciò egli si commetta. Et colui dirassi esser obligato à difendere il suo prossimo, potendo difender quello, o che à quello fosse obligato, ouero che potesse impedire, acciò essa offesa non si effettua. Et colui dirassi non poter difendere il suo prossimo, o impedire essa offesa, che senza danno del suo honore, o fama, o reputatione, o della roba, o vita, quella non può impedire, & ostare, & che quello non sia in qualche estrema necessitá di poterlo difendere, senza la sua propria difesa, o de' suoi, colui non poter scapolare, se non l'aiuta, o si aiutare. Ma quando poi quello uolesse essere ostinato di non volere scampare (potendo) nè uolesse scampare, per sostentare la sua opinione, o per colera, o ira, ilquale più tosto si contentasse morire, che salvarsi, o desistere dalla difesa, & che fosse anco di ciò auuertito, & ammonito, & pur vuol seguire l'impresa d'essa difesa, o offesa, allhora in questo caso dirassi, niuno esser tenuto alla sua difesa di quello.

S. Th. 2. 2.
q. 62. ar. 7.

Idem. 2. 2.

Idem. 2. 2.
q. 32. ar. 5.

In Corola-
rio. 2. ne co
mitarij del
la difensio-
ne del prof
fimo.

13 Si dimanda: Vno era in uiaggio, & passando per certi seminati, o uigne, uidde alcune bestie, che faceuano gran danno à quelli, nè le discaccio, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, particolarmente, quando lui hauesse pensato, che niuno altro l'hauerebbe scacciate, per esser quel seminato, o vigna fuori della pratica delle persone. Et ciò intendasi in tutte le altre cose dannabile.

L'istesso anco intendasi di quello, che uedeffe, o sapesse, che alcuno uolesse bruciare alcuna cosa, o seminato, o altra cosa, che fosse per dannificare il prossimo, o robarlo, o insidiarlo,

o insidiarlo, &c. Nè ni fosse, chi lo smorciasse, o ouuiasse, se non lui, & senza suo danno lo potrà fare, ne lo estinse, o ouuid, peccarà, non facendolo.

L'istesso ancora intendasi di colui, che sentirà dir mal del prossimo alla presenza di molti, ancor ch'egli non li credesse, ma per il danno, che à quello può apportare appresso quelli, che odono dir mal di quello, nè quelli gli contradicono quando lui, che ciò udirà, sarà tenuto contradire, sotto pena di peccato; poiche come quello, che non è interessato, è tenuto contradire, & etandio che fosse interessato, quando udisse dir cosa, che non fosse la uerità, sarà tenuto.

14 L'istesso dirassi di colui, che per ignoranza, o inettitudine vidde, o sapena, ch'uno era per comprare alcuna cosa stabile, ouero mobile, o mangiatue, come case, campi, ueste, herbaggi, & simili per buone, lequali veramente non erano così buone, come quello credeua, ne l'auisò, o auuertì, nè era per esser auuertito da niuno altro, peccò, se non lo auuertì, potendo, benchè quello non fosse in alcuna estrema necessitá del suo ricordo, o auisò, o aiuto, o fauore, dico, ch'era in estrema necessitá, perche lui non fù auisato, che buttaua uia il suo danaro, & anco la roba, che era per comprare. Et così intendasi di molte altre cose simile, che quotidianamente sogliono accadere in simili sorte di materie, per osseruanza di questa legge, & così, acciò con facilitá siano conosciuti da tutti, necessariamente, ciascuno deue hauere in mano quel specchio della legge della Madre natura, dicendoci. *Quod tibi vis alteri facias.*

S. Tho. 2. 2.
q. 73. ar. 4.

15 Si dimanda: Vno si ritrouaua essere in una fenestra d'una casa alta, per precipitarsi giù di quella, ilquale essendo visto da un suo amico, che poteua impedirlo, acciò quello non precipitasse, nè lo impedì, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente, essendo che Dio ci dice, quando uedrai un'Asino cascato, o un Bue smarrito, alcuna cosa robata, o persa, o che fosse in procinto, che'l padrone lo douesse perdere, ci obliga strettamente à douerlo rileuare di quel danno, benchè quello non hauesse estrema necessitá di esser rileuato da lui. Hor mettemo in considerazione, che mettendoci in obligo à douer rileuare un'animale bruto, uedendo il pericolo di quello, & del danno corporale? quanto maggiormente douemo esser tenuti à rileuare il nostro prossimo del danno corporale, & spirituale? Deh pouere anime Christiane, che si poco conto, si tiene d'un'huomo, ilquale è uero nostro prossimo, non dico corporalmente solo, ma spiritualmente, che supera il corpo.

Ne' commē
tarij, ibidē,
num. 42. 43.

Exo. 23.
Deut. 22.

16 Et l'istesso dirassi anco di colui, che si uolesse uolontariamente ammazzarsi da sua posta, o impiccarfi, o farsi a tra sorte di male corporale, o spirituale, ouer temporale, ouero che uno uolesse dissipare la sua roba di qualunque sorte, & in qualunque modo; o sia beni corporali, o sia temporali, ouero spirituali, come sono quelli, che perdono l'anima sua, per il stare continuamente in qualche peccato, nè si fa auertito, o s'ammonisce, ouero s'impedisce (potendo) con la correctione de' peccati passati, o presenti, ouero di quelli, che s'ha uolontá di fare, nè s'ouuia (dico potendo) si pecca, non ouuiando.

Et anco quando da noi si uede il nostro prossimo posto in necessitá, nè si aiuta nel bisogno, che si ritroua, con dargli recapito à fare, che efferciti la sua arte, o professione, o uirtù, o ufficio per sostentamento della sua uita. Ouero aiutarlo con imparare à quello alcuna uirtù, o sia di lettere, o suoni, o canti, o altra arte manuale, nè si aiuta (potendo in qualunque modo) si pecca. Haime, che questa carità hoggidi non si ritroua al mondo, di maniera, che dir potemo col sauiò. *Quis est hic, & laudabimus eum.* Hora in tutti questi casi preditti, & simili molti peccano, o possono peccare, per propria uolontá, o negligenza.

S. Mat. 18.

17 * Si dimanda: Vno fù assaltato da alcuni suoi nemici, ilquale difendendosi da quelli ualorosamente, amazzò uno di quelli, & un'altro ne ferì à morte, se lui peccò? *Resp.* con il Teologo del Card. Pallotto di no, quando detta difesa giustamente l'habbia fatta, perche, *Im ui repellere licet cum moderamine &c.* Ne meno è tenuto ad alcun danno, o restitutione. Ma quando hauesse passato i debiti modi di essa difesa, in tal modo, che per li termini usati da lui fosse la sua colpa mortale in questo caso seria tenuto alla restitutione del danno, si come anco uole l'Eccellentiss. Nauarro

In r. casto se
cun te par-
tis sub de
2. 1. Marij.
1581.

Giardino di Sommisti

nel suo Manuale, Imperoche questa sorte di morte, non solamente faria ingiusta per la mala intentione, ma ancora per l'istessa opera esteriore.

De' difetti che si commettono nella Messa. Cap. CXCIV.

Vedi dir Messa. Et Celebrare.

Del Digiuno. Cap. CXCVI.

Vedi anco Conuitare. Hosti. Gola. Mangiare. e bere.

S O M M A R I O.

- Digiuno, che cosa sia, quello, che si deve mangiare, & perche si deve digiunare. Et quando si deve mangiare. Et per quante cause non si deve digiunare.
- Quante cose si ricercano nel digiunare. Vedilo al caso 41.
- L' hora vera del digiuno, & perche sia infiuuato.
- Il mangiare alcuna cosa la sera, se sia lecito, & perche.
- Chi non sia tenuto a digiunare. Vedilo al caso 43.
- Se il sumere alcuna cosa la mattina, inanti il desinare a buon' hora, se sia lecito.
- Chi sia tenuto a digiunare, & fin' a che età, & perche.
- 1 Il pouero, che ha da mangiare, è tenuto a digiunare.
 - Il pouero, che fuor di giorni del digiuno non ha da mangiare, & nel giorno del digiuno, è tenuto a digiunare.
 - Quelli, che ne' tempi del digiuno non hanno cibi sufficienti da mangiare, non sono tenuti a digiunare, & perche.
 - La donna, che per il digiuno non puo rendere il debito, non è tenuta a digiunare, & perche.
 - La donna maritata, che per il digiuno uenisse brutta, non è tenuta a digiunare.
 - L' istesso dicesti del marito, che della donna maritata, per il digiuno.
 - Colui, che attende a maggior bene, ch'esso digiuno, non è tenuto a digiunare, & perche.
 - Colui, che è in peregrinaggio, quando non sia tenuto a digiunare.
 - Coloro, che attende a cose temporali per sostenimento, come, & quando non sia tenuto a digiunare.
 - Colui, che digiuna una, o due volte alla settimana la quaresima, quando non pecchi, & come ciò deve fare.
 - Quello, al quale il digiuno è di nocumento, non deve digiunare, & perche.
 - Colui, che per importanza digiuna, pecca.
 - Colui, che sia dubbioso di poter digiunare, quello, che deve fare.
 - Mentre si sta in dubbio d'alcuna cosa, o di poter digiunare, o no, si pecca.
 - Colui, che per trascuragine, o dimenticanza lascia il digiunare il giorno proprio, & digiuna il seguente, non satisfà, & perche.
 - Colui, che per indisposizione si fa dispensare dal digiuno, & in diuo giorno mangia cose proibite, pecca, & perche.
 - Colui, che per uoto lascia il digiuno, & lo rimette il giorno seguente, non satisfà.
 - Colui, che manca di digiunare, quando deve per la penitenza imposta, come possi satisfare, & come pecca.
 - Colui, che si vuole scruuare da qualche penitenza, come deu e fare.
 - Colui, che digiuna, mentre sta in peccato, non gli uale alla uita eterna, & come sia per ualergli, & se deve digiunare.
 - Colui, che sia in peccato, non deve restare di digiunare ne' tempi statuiti da santa Chiesa, & perche.
 - Colui, che per mangiar poco nel tempo del digiuno, o che patisce gran sete, la sera facendo collatione, rompe il digiuno, & quello, che deve fare.
 - Colui, che per smorzare la sete nel tempo del digiuno, prende alcuna cosa per beuere, non rompe il digiuno, & perche.
 - Colui, che prendesse alcuna poca cosa nel tempo del digiuno, per scacciare la fame non pecca.

Colui

Del R. Scarfella.

212

- 12 Colui, che dopo diuato, sarà inuitato a prendere alcuna cosa, per semplice carità, non rompe il digiuno, & quando lo rompa.
- 13 Colui, che per compagnia la mattina farà una pochetta di collatione, per quella della sera, pecca, & perche.
- 14 Quelli, che nel tempo del digiuno assaggiano le uinade, o beuono, per far credenza a lor padri, non peccano, & perche.
- 15 Colui, che è conuitato, & sa, che per ditto conuito douer rompere il digiuno, pecca.
- Colui, che conuita alcuno per il qual conuito sa douer rompere il digiuno, pecca.
- Vno, che semplicemente conuita alcuno, per il quale conuito, colui rompe il digiuno non pecca, & perche.
- 16 Colui, che va in peregrinaggio, nè digiuna, quando non pecca, & perche.
- Colui, che senza necessità va in peregrinaggio in tempo di digiuno, & non digiuna, pecca.
- 17 Colui, che si fa dispensare senza giusta causa dal digiuno, pecca, ma però la dispensa è valida, benchè ingiusta, & perche.
- 18 Il farsi dar licenza di poter mangiar carne nel tempo del digiuno, & ottenendola, non è tenuto a digiunare, contenendole nella licenza di rompere il digiuno in quella.
- 19 Il mangiare oua con licenza ne' tempi del digiuno con butiro, o formaggio, non si pecca, & perche.
- Colui, che ha licenza di poter mangiare oua ne' tempi del digiuno, puo mangiare ancora latticini senza peccato, & perche.
- 20 Quello, che digiuna il giorno di Domenica, non pecca, se ciò fa con semplicità, ma dopo auisato pecca, & perche.
- 21 Il no digiunare tutta la Quaresima, quando non sia peccato, & adempie il precetto di S. Chiesa, chi sia scusato a non digiunare tutta la quaresima.
- Il digiuno della quaresima, è molto stretto.
- Colui, che non proua di digiunare, & disponersi al digiuno, non è scuso di non digiunare, & pecca non digiunando.
- Chi siano scusi ueramente dal digiuno, & per quante cause, l'huomo sia scuso da quello.
- Alcuni peccano digiunando, & perche.
- 22 Colui, che l'ha obligato digiunare per altri, ne può, non è tenuto, & colui, che ha sodisfatto, & perche.
- Colui, che fa viaggio come, & quando non sia scusato dal digiuno.
- 23 Il marito, ouero la moglie, quando non siano tenuti a digiunare, & perche.
- 24 Niuno deve appavecciar cibi, per liquali si possa rompere il digiuno sotto pena di peccato, ouer che dubitasse, se lo deve rompere.
- 25 Coloro, che per concessione, o permissione usano il botiro ne' tempi del digiuno, per la penuria dell'oglio, non peccano.
- Se bene ad alcuni è concesso in certi luoghi il mangiare cibi grassi, stando fuor di quelli luoghi, non gli è lecito usarli, et a quali luoghi.
- Perche non si conceda la quaresima i cibi grassi.
- 26 Colui, che la sera fanno collatione, fuor che pane, non rompe il digiuno.
- Colui, che vn sol pasto fa il giorno del digiuno, più merito ueramente ha.
- A chi, & perche sia concesso la sera far vn poco di collatione, & quando col pane.
- Perche si puo far collatione la sera del digiuno.
- 27 Colui, che digiuna, & la sera fa collatione senza hauer bisogno di quella, pecca, & perche.
- 28 Colui, che per non smagarsi, o per non uoler patire vn poco la fame, facendo collatione, pecca.
- Colui, che vuol patire la fame nel tempo del digiuno, pecca, & perche.
- Coloro, che per collatione usano in fraude del digiuno, merzapani, buzzoladi, &c. peccano.
- Colui, che per mangiare una sol uolta il giorno, e per durar la fame, farà collatione da mattina, pecca, benchè piccola, & perche.
- Quando sia lecito far vna piccola collatione.
- 30 A quelli, che per molti negotij non possono mangiare nel tempo del digiuno, se no la sera, gli è lecito la mattina fare un poco di collatione, quando non potessero durare.
- 31 Colui, che dopo diuato non puo soffrir la fame, & per ricreare il stomaco, piglia qualche frutto, non pecca, & perche.

D d 4

Colui

- 32 Colui, che si astiene dalla collatione della sera, & per sodisfare alla fame, beve molte volte, pecca, & perche.
Perche si deue. & si può bere, dopò mangiare nel tempo del digiuno.
- 33 Colui, che per alcuna causa si leua da tauola, con inuentione di ritornargli, per finir di mangiare nel tempo del digiuno, & li torna, non pecca.
Colui, che si leua di tauola, con inuentione di non ritornar più per mangiare, dopò essendo in quella posta alcuna cosa, & nè mangia, pecca, & perche.
Colui, che ha finito di mangiare nel tempo del digiuno, nè ha inuentione più di mangiare altro, & si a tauola a ragionare, dopo uien portato alcuna cosa, & mangia, pecca, ma non per poca cosa.
- 34 Il uecchio, che per legitima cagione farà collatione, o mangierà spesso, non pecca, perche.
Il uecchio, che di natura è forte, & robusto, può far collatione, nè pecca, nè anco a digiunare, non potendo con pericolo.
Quelli, che patiscono alcuna indisposizione, benchè non sia uecchio, non è tenuto a digiunare.
Coloro, che si fanno dispensare per ogni poca di cosa, di digiunare, peccano, & s'ingannano grandemente.
- 35 Colui, che per pouertà, o per necessitā non digiuna, non pecca, benchè fosse senza licenza del Superiore. Et quali siano questi tali.
- 36 Colui, che per incommodità di non hauer chi li facesse da mangiare, o per qualche negotio importante, non è tenuto digiunare, nè pecca, & perche.
Colui, che ha da far uiaaggio, ne può differire, non è tenuto digiunare, et qual sorte di uiaaggio.
Colui, che non è atto a farsi da mangiare, ne ha chi lo serua, secondo il suo grado, non è tenuto a digiunare.
Colui, che fosse atto a seruirsi, ma per guadagnarse il uiuere, non potena farsi da mangiare, non è tenuto a digiunare.
- 37 Coloro, che per andare a spasso fanno uiaaggio, nel tēpo del digiuno, & non digiunano, peccano.
I corrieri, & molte sorte di persone non sono tenuti a digiunare.
- 38 Coloro, che sono ricchi, & facoltosi, & uogliono lauorare tutto il giorno, per non digiunare, peccano.
Quelli, che s'affaticano per loro diporto sopra i loro beni, ne' tempi del digiuno, sono scusi dal peccato di non digiunare.
Quelli che possono uiuere, & si diletano affaticarsi sopra i loro beni, non sono scusi dal peccato, potendo detta fatica differire.
Quelli, che con l'arte, & loro industria facitosa uiuono, non sono tenuti a digiunare, & perche.
- 39 La donna mariata, non è tenuta a digiunare, quando suo marito non uoglia, & perche.
La donna mariata, che per il suo digiunare, ne se guita qualche scandalo, pecca, digiunando.
Il marito come, & quando pecca, diuetando alla moglie il digiuno.
- 40 Il predicatore, o lettore, o scrittore, quando non sia tenuto digiunare, & perche.
Il predicatore, o lettore, per guadagno particolare, esser tenuto a digiunare.
- 41 Per rompere il digiuno quadragesimale, quanti peccati si commettono.
Quante volte si mangia cose proibite nel tēpo del digiuno, tanti peccati si commettono, et quali.
Il mangiare inanzi l'hora, nel tempo del digiuno, si pecca, & quante volte.
Il romper del digiuno con un soverchio pasto, quanti peccati si commettono.
- 42 Il mangiare oua, o latte nel tempo del digiuno, del giubileo, come sia lecito.
Colui, che ha nel tempo del giubileo alcuna bolla priuilegiata, nel tempo del digiuno di mangiare oua, conseguisce il giubileo, & perche.
Colui, che mangia oua, & latte, &c. per una uolta al dì, digiuna, come sia lecito.
- 43 Quante siano le cause per le quali, l'huomo si disobliga dal digiuno, & quali siano.
I giovani di uenti anni in giù, non sono tenuti a digiunare, & perche, benchè fosse in alcuna religione.
Un giovane minore di 20. anni, come, & quando sia tenuto a digiunare.
- 44 Colui, che si fatica per suo diporto, o in uiaaggio, o in altro, non digiunando, pecca, ma non per conto del digiuno.
Colui, che per non digiunare ginocca, o si stracca nell'essercitio, pecca, & doppiamente.
- 45 Colui, che non è tenuto a digiunare, & mangia carne, o oua, quando, & come pecca.
Colui,

- Colui, che è dispensato di mangiare oua nel tempo del digiuno, non può mangiar però carne.
46 Colui, che non digiuna ne' tempi del digiuno, & che fa altre opere pie, pecca, benchè grandi quelle fossero, & perche.
Quando l'huomo possi dispensarsi dal digiuno da sua posta, & come.
47 Colui, che si parte di tauola con inuentione di non mangiar più dopò mangia, pecca.
Coloro, che la uigilia di Natale, inanii o dopò mangiare mangiano cedronati, & altre cose di zucchero, peccano.
48 Colui, che haurà mangiato, & che haurà uolontà di mangiare ancora fra un poco, ne però mangiasse peccò, & tante uolte, quante haurà diua uolontà.
49 Colui, che ha uolontà di digiunare, & per inauertenza, o per ignoranza, scusabile non digiuna, pecca, come, quando, & perche, & come & quando, & perche non peccaria.
50 Colui, che anticipa il tēpo dell' hora consueta del mangiare, nel tēpo del digiuno, pecca, & perche.
Quando non si pecca per anticipare, o ritardare l' hora di mangiare nel tempo del digiuno.
Coloro, che mangiano nel tempo di quaresima inanzi uespri, non peccano.
Coloro, che dicono l' ufficio diuino, non deono mangiare inanii giorno, et perche.
51 Colui, che non può digiunare tutta la quaresima, o parte, come, quando, et perche pecca, es come, quando, et perche non pecca.
Colui, che può offeruare tutta, o parte la quaresima, et astenersi dalli cibi prohibiti, nè uouele, pecca.
Colui, che è dispensato, o licentiaro dall' offeruanza del digiuno quadragesimale non essere dispensato di poter mangiare le cose diuietate in detto tempo.
52 Colui, alquale la complessione, o la età non comporta il digiuno, nelli tempi prohibiti, et mangia cose diuietate in detti tempi, come, et perche pecca.



Igiuno, altro non è, se non una principale astinenza di peccare, & totalmente astenersi da peccati. Et secondariamente, è una astinenza di certa sorte di cibi, & mangiare una uolta al giorno, & questa astinenza deuesi fare, secondo l'uso, & costume di quel luogo, doue si habita, con mangiare quello, che da S. Chiesa gli è concesso, o permesso, imperoche in alcuni luoghi, da S. Chiesa è permesso si mangino de gli ouii, & lattecinii, etiamdio ne' giorni feriatii, & di digiuni, liquali digiuni soglionfi fare per precetto, la S. Quaresima, le uigilie ordinate per precetto, & le quattro Tempora, ne' quali giorni, deuesi mangiare uicino a Nona, poco inanti, o poco dopò, la qual Nona, pare appreso molti sia già stata alle uolte l' hora di Sesta, & alle uolte di terza, si come era al tempo di S. Tomaso. Ma ueramente quella dimanderassi la uera hora, ch'è dopò mezo di, quando Gesu Christo per nostra salute spirò. Et il pigliar qual cosa la sera, quando si uà in letto, come ne' casi diremo, o fuori del desinare, per sostentare la natura, non è dubbio, che per questo fine, è un frangere il digiuno. Ma acciò la colera, o per poter dormire, o che per hauer gran sete, o acciò il uino non li faccia nocumento, non si dirà, che si rompa il digiuno, poiche è fatto per medicina, & per salute, & nõ per alimentare la natura, pur che non si facci (dico) in fraude del digiuno. Et per simile effetto, etiamdio, che non si haueffe sete, & si pigliaffe alcuna poca cosa, sarà tollerabile, effendoche poca cosa, si reputi per niente. Et colui, che per qualche cagione legitima, la mattina pigliaffe un poco di collatione, pare essere anche lecito, quando fosse per rispetto della complessione, o di qualche faccenda, & simile, che però, ciò si faccia, per modo di medicina (dico) & non di mangiare, per sostentare la natura. Et tutti quelli sono tenuti a digiunare, che sono arriuati a i uenti anni, fin poi a' sessanta. I putti da uent'anni in giù, non sono tenuti, per la tenerezza della età, nè meno i uecchi da sessant'anni in su, per la declinatione della età, e per la debolezza del stomacho, & delle forze, effendo che il sangue in questa età, si manchi del suo calore naturale uiuo; nè meno sono tenuti quelli, che per qualche cagione ragioneuole restassero, come sono alcuni, per certe loro infermità, quelli, che manifestamente sono deboli, iquali per consiglio de' Medici, & del loro Confessore con timore di Dio lo rompono. Le donne grauidae, le Balie, ouer Nene, che continuamente la trano. I pueri, che non hanno da mangiare, ouero mal mangiano, & simili altri, che in essi casi si diranno. Ma questo

Armit. de
ieiun.

S. Tho. 2. 2.
q. 147. ar. 7
Pa. in rub.
de ieiun.
Caiet. ibid.

L' Auiore.

No ricordo a quelli, che lo vogliono rompere, che si reggano per coscienza, essendo che *Conscientia*. (come s'ha ditto al suo cap.) *Sic diuinus testis, & mille testes.*

Quante cose poi si ricercano nel digiuno, uedi al caso 41. Se il mangiare oui, e laticinij nel tempo del digiuno sia d'essenza, & de iure comuni, uedi al caso 42. Le cause poi, che appartengono sapere al Confessore, perche s'habbia da disobligare il penitente dal digiuno, uedi al caso 43.

Armi. ibid. 1
num. 3.

Si dimanda: Perche nel precedente titolo detto hauemo, che li poveri sono ragionevolmente scusabili, per non hauer da mangiare, o per hauer mal da mangiare, però un povero haueua da mangiare in alcuni giorni di precetto ordinati a digiunare se esso sia tenuto a digiunare? *Resp.* di sì, quando altro impedimento non gli prestasse, percioche in questo caso son tenuti essi poveri a digiunare, poiche hanno da mangiare per quelli giorni, ancorche gli altri giorni non haueffero che mangiare, o poco o uer mal da mangiare. Ma quelli, che nell' hora di disinare, non haueffero cibo sufficiante, non sono tenuti, nè peccano, perche mangiano quando possono, & quando ne hanno. Ma se ordinariamente n'haueffero, sempre sono tenuti, sotto precetto di peccato.

Armi. ibid. 2
num. 4.

Si dimanda: Vna donna maritata, ogni uolta che digiunaua, non poteua rendere il debito matrimoniale al marito, perche gli faceva male, se sia tenuta? *Resp.* di no, perche, questa sarebbe cagione, che fosse odiosa al suo marito, ouero, quando per il digiuno diuenisse brutta, o che quello non uoleffe, allhora dirassi, che in questo caso, lei è tenuta ubidire al marito. Et così all'incontro, per simili istessi effetti, il marito, per rispetto della moglie, non sarà tenuto al digiuno.

Armi. ibid. 3
num. 5.

Si dimanda: Alcuni attendeuanò ad alcune cose temporali necessarie a loro, & alla sua famiglia opportune, perliche non digiunauano, se peccano? *Resp.* essendo che il digiuno sia stato comandato, come cosa, che conduce a maggior bene, per tanto dirassi, tutti coloro, che attendono a qualche bene maggiore del digiuno, come sono quelli, che attendono all'opere della misericordia, o corporali, o spirituali, dirassi, che questi per il digiuno cessariano, per l'impedimento d'esso digiuno, non si farebbe tenuto, perche si impedirebbe un'altro maggior bene, perche l'intentione della Chiesa, non è tale, ma è, che sempre s'attenda a maggior bene. Onde colui, che fosse in peregrinaggio, che è maggior bene del digiuno, non sarà obligato a digiunare; quando quella peregrinatione sia necessaria, & che ne sorgesse l'onore di Dio. Et così quello, che attendesse necessariamente ad alcune cose temporali, per sustentatione sua, o della sua famiglia, non sarà tenuto, non potendo, quando per quello negotio interlasciato, la sua famiglia potesse patire, o che lui non potesse durare al digiuno, per la fatica di quello, o altro negotio longo, & importante, che fosse, o per alcuna infermità, & simili altri impedimenti.

Armi. ibid. 4
num. 6.

Si dimanda: Vno digiunaua la quaresima tre uolte, o due alla settimana, se costui adimpia il precetto della Chiesa, & peccati? *Resp.* se ciò lui faceua, perche il digiuno continuo gli era di nocumento, o per essere stato così consigliato da persone timorose, per il pericolo, che uedeuano seguirne nella sua uita, o che digiunando darebbe scandalo, per la sua impotenza, & pericolo dirassi di no, che non peccò, & adempì il precetto della Chiesa, anzi peccarebbe, per le predette cose a digiunare. Onde i confessori, in questi tali deueno essere molto prudenti, che non condannino questi tali, che dicono non poter digiunare, ma accettino la loro scusa, massimamente quando dicono, se potessero, digiunarebbono. Et quando la cosa fosse dubbiosa di poter digiunare sì, ouer no, deuesi ricorrere all'Ordinario, o al Parochiano, per farsi dispensare, percioche mentre stanno in dubbio, peccariano, però deuesi far dispensare, o far commutare il digiuno in altra opera pia, o di elemosine, o di orationi, & simili, & sopra il tutto astenersi da peccati, o che digiunino, ouer no, essendo che l'astinenza del peccato, sia il primo digiuno.

Armi. ibid. 5
num. 8.

Si dimanda: Vno essendo tenuto, per precetto di santa Chiesa, digiunare la uigilia di alcun Santo, il quale trascuratamente transcorse, perche non si ricordò di digiunarla, o che fosse uigilia, perliche adempì il giorno seguente per quella uigilia prossima passata, da lui no digiunata, se costui habbi adimpito il precetto di S. Chiesa? *Resp.* di no, & che no è tenuto digiunare un'altro giorno per quello, si come hauemo detto nel recitar del-

dell'ufficio. *Recepto* per conto del voto, si come si dirà al suo luogo. Ma per la solennità della festa, no, ne meno per la diuotione, non è più obligato, essendo fatto impotente a sodisfare più a quello, ma per consiglio del suo confessore, deue fare qualche altra opera pia.

6 Si dimanda: Vno per alcuna indispositione, era dispensato da digiuno dal suo Prelato, o dal Papa, per la qual dispensa, mangiua alcuni cibi prohibiti, se peccò? *Resp.* benchè quello sia dispensato dal digiuno, non però dirassi essere dispensato da' cibi prohibiti, per tanto dunque mangiandone, senza cagione ragionevole, & senza dispensa di quelli ancora, dirassi con l'Armilla, & con l'Archidiacono Fiorentino, che sempre peccarà mortalmente, percioche fece contra il precetto, & contra la consuetudine, essendo che questo precetto del digiuno, sia doppio l'vno di non mangiare cose prohibite, & l'altro del digiuno. Per tanto hauendo ragionevole cagione, si deue fare dispensare, altrimenti incorrerà nella pena del peccato mortale.

Ibid. num. 10.

7 Si dimanda: Vno era obligato, per voto di digiunare alcun giorno, il quale non digiunò, ma per adempire l'obligo d'esso voto, volse digiunare vn'altro giorno, se sodisfecce? *Resp.* di no, nè è più tenuto a digiunare vn'altro giorno, eccetto che non fosse per conto del voto (si come hauemo detto al suo luogo) all' hora ch'el voto fosse principalmente del digiuno, & secondariamente del giorno, che allhora deue digiunare vn'altra uolta, o mese, o settimana, che quello fosse. Percioche sempre restarà, per ogni modo, obligato a digiunare vn'altro mese, o settimana, ma non già per la settimana, o giorno, o mese passato, essendo che sia passato il tempo prefisso, & determinato.

Armi. ibid. num. 8.

8 Si dimanda: Vn Confessore impose per penitenza ad alcuno penitente di digiunare, per un mese, o per un'anno, tutti li sabbati, & non li digiunò, se quello sia tenuto a digiunare un'altro mese, per sodisfare? *Resp.* di sì, ouero digiunare il Venerdì, per il Sabbatho, che uiene, per quel Sabbatho, che mancò, o per altro giorno, che fosse. Et se per dispreggio, o per negligenza, peccò; Di modo che molto deue essere accurato il penitente a sodisfare la penitenza, che se gli impone, & cercare di farla in tempo di gratia, & fuor di peccato mortale. Ne può esser dispensato, se non dal Superiore, o da esso Confessore, in altra opera pia, eguale a quella, quando da quella si uoleffe sgrauare, per qualche impotenza, nè ciò lo può fare da se stesso altrimenti, si come alcuni credono, & fanno.

Armi. ibid. num. 8. & 9. Tabi. P. 1. Inno. 3. S. Tho. 4. 2. 2. dist. 25. q. 3. art. 2.

9 Si dimanda: Vno essendo in peccato mortale, però non restaua di digiunare ne' teporati da S. Chiesa, se detto digiuno gli ualga, per la uita eterna? *Resp.* di no, ma dirassi bene, che gli ualerà per rispetto della sodisfattione della Chiesa, laquale gli lo comanda, ouero del Confessore, che glielo dette per penitenza, acciò non s'incorra in nouo peccato, nel quale s'incorrerebbe, se quello non digiunasse. Però a tutte uie deue digiunare, quantunque si ritrouasse in peccato mortale, acciò non si commetta un'altro peccato mortale, poiche non digiunando peccarebbe, per non ubidire al precetto di S. Chiesa, essendo che S. Chiesa dica, che si digiuni, nè però specifica a quello, che sia senza peccato, ma generalmente dice a tutti i fedeli dell'uno, e l'altro setto.

Armi. ibid. num. 11.

10 Si dimanda: Vno essendo sano nel tempo del digiuno, mangiua tanto poco, che non poteua durare, & se non fosse stato per il beuere, nè mangiarebbe anche mai, ma per la gran sete, che patiuu, mangiua pochissimo, nè meno li giouaua il mangiar tardi, & per poter durare, desinua allhora conueniente, ma la sera mangiua alcuna cosa leggermente, se rompe il digiuno, & adempia il precetto? *Resp.* di no, poiche più tosto questa collatione la fa per medicina, che per sustentare, & alimentare la natura. Ma il consiglio sicuro sarà quello, che coloro, che non possono, deuesi far dispensare dal Superiore, & far quello, che può, poiche l'intentione di S. Chiesa è, che tutti si saluino, & niuno perisca, & fare con licenza del Superiore alcuna altra opera pia, nè si deue presumere, far bene, il far collatione la sera in qualunque modo si uoglia, perche come è detto di sopra nella dichiarazione del digiuno, che cosa sia; dirassi esser senza dubbio, frangimento del digiuno, & non è digiuno per niun modo.

Coro. 1. par. de gala. c. 1. Rio. 4. di. 15. art. 1. Nen. c. 2. 1. n. 12. & 21. Ger. 2. 2. P. 147. ar. 6.

11 Si dimanda: Vno ne' giorni comandati da S. Chiesa digiunaua, ma la sete l'offendeva, tanto che da li o tre, o quattro hore, in su l' hora del padire, gl'era forzato per smorzarla, beuere molte uolte, nè meno la poteua smorzare, onde era forzato a fare

S. Tho. 2. 2. q. 147. ar. 6. Gaiet. in d. art. 6.

- Ca. 1. nu. 11.* **11.** Una sospetta, in questo modo la smorzaua, se rompette il digiuno? *Resp.* di no, perchè questo (e quello, che noi per innanti hauemo detto) per via di medicina, & non per rompere il digiuno, secondo il Nauarro, & se pur peccasse, peccarebbe uenialmente, per il beuere disordinatamente, ma non mortalmente, percioche la sua intentione, è buona, ma ciò fece per semplice medicina, & per non distemperare il stomaco, o la sua buona, o cattiuu complessione in peggiore.
- Nau. ibid.* **12.** Si dimanda: Vno digiunando per precetto di S. Chiesa, mangiò a hora competente, & essendo in compagnia d'alcuni suoi amici a caso si ritrouò in casa d'vno, doue si faceua alcuna carità. Perilche fu inuitato a beuere, & prendere alcuna cosa, se rompette il digiuno? *Resp.* di no, però che ciò non fece per gola, nè meno per dispreggio del digiuno, o di fraudarlo, ma solamente per vna semplice carità, per non mostrare d'esser villano, ma huomo Christiano, ciuile, & caritateuole, perchè realmente egli non rompe il digiuno, poiche realmente vna sol volta ha mangiato. Ma pregato da vno suo amico, o parente a prendere dui, o tre bocconi per beuere, per segno d'amicitia, non si pecca, ma se per gola hauesse desiderato d'esser inuitato a far carità, ouer poteuua con suo honore ciò rifiutare, dirassi, che peccò, secondo l'intentione, ch'habbe.
- S.Th. ibid.* **13.** Si dimanda: Vno ritrouandosi vn giorno di digiuno, il quale deliberò di voler digiunare, & essendo in compagnia così la mattina inanti il digiunare, mangiò in compagnia con alcuni suoi compagni, vn buzzolado, & beuette vn bicchier di maluaia, dicèdo, horsù questa collatione vada, per quella, che debbo fare questa sera se peccò, & se adimpì il precetto? *Resp.* di sì, che peccò, & rompette il digiuno, perchè non è lecito far detta collatione la mattina per la sera, poiche quella della sera è fatta per medicina di poter dormire la notte, & per non patire tanto freddo, si come suole accadere d'Inuerno a vecchi, che andando in letto senza mangiar cosa alcuna, tutta la notte patiscono freddo. Onde quella è stata collatione golosa, & non medicinale, oltre, ch'è stato anco troppo grande. Oh quanti di questi indeuoti digiuni, & diuorantissime gole gli sono, chi s'inganna suo danno.
- S.Th. ibid.* **14.** Si dimanda: Sono alcuni seruitori, che seruono, o per cuochi, o per scalchi, o per credenzieri, o per altra simil cosa, che nel tempo del digiuno, assaggiaranno le minestre, o uiuande de' lor padroni, o fani, o infermi che quelle siano, se rompono il digiuno? *Resp.* di no, etianadio che fosse di carne, & di Quaresima, o altro giorno di vigilia, percioche questo vfficio non lo fanno per gola, o per mangiare, ma solo per seruire, come deuono a lor padroni, essendo che Dio riguarda la loro intentione, & il lor cuore, & non al mangiare, o assaggiare delle uiuande, quando però non gli sia il uitio della gola.
- Ca. 1. nu. 21.* **15.** Si dimanda: Vno conuitò alcuno, il quale era tenuto in quel giorno a digiunare, & ciò esso conuiuante sapèua, & credeua, o dubitaua, che per questo conuitarlo, quello haurebbe rotto il digiuno, che quando non lo hauesse conuitato, non l'haurebbe rotto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, come quello, che fu, o uolse esser cagione, che colui peccasse mortalmente, rompendo il digiuno. Ma se semplicemente egli lo conuitò per cortesia, o per hospitalità, senza sapere s'egli era tenuto a digiunare. o no; o pensando, che egli non fosse così trascurato della sua salute spirituale, ch'accettasse il conuito, non peccò mortalmente. Nè se egli di certo hauesse saputo, che quello non uoleua digiunare, benchè non hauesse priuilegio, che lo scusasse; percioche egli non acconsentì al suo mangiare, di non uoler digiunare.
- Med. lib. 1. c. 14. S. 10.* **16.** Si dimanda: Vno haueua da far un peregrinaggio, a piedi in compagnia, & per la compagnia conueniuua farlo in giorno di digiuno, se non digiunando, peccò? *Resp.* di no, perchè più commodo spirituale riceue, si come si presuppone di questo peregrinaggio, nell'andare a piedi, che digiunare, onde può lasciare il digiuno, & massimamente, quando la compagnia facesse istanza al detto peregrino di mettersi in viaggio, può andare in tempo di digiuno, & non digiunare. Ma fuor di questi casi, quando non gli sia necessità, il peregrinare in giorno di digiuno, peccarebbe, ma uenialmente, per lo ditordine, che ne nasce, si come di sopra hauemo detto, se bene non è, per suo passatempo.
- Ca. 1. nu. 27.* **17.** Si dimanda: Vno senza alcuna giusta causa tolse la dispensa di non digiunare nel tempo

- tempo del precetto della Chiesa, se detta dispensa sia valida, & costui sia tenuto a digiunare, potendo? *Resp.* che quanto alla dispensa è ualida, o che giustamente, o ingiustamente l'habbi tolta, & senza alcuna occasione, lui non esser tenuto a digiunare per detta dispensa, ma ha peccato in dimandarla senza cagione alcuna. Et la ragione è, che lui non sia tenuto, per detta dispensa a digiunare, è, perchè essendo questa legge humana, può il Sommo Pontefice, o altri, leuarla, la quale licenza solo il Sommo Pontefice la può dare perpetuamente, ma à tèpo la può dare l'Ordinario, & anco il Curato proprio.
- 18.** Si dimanda: Vno che habbia licenza di mangiar carne nel tempo del digiuno, se costui sia disobligato dal digiuno? *Resp.* di sì, lui esser disobligato. Prima, perchè il non mangiar carne ne' giorni del digiuno, è d'essenza d'esso digiuno. Et poi anco perchè il conceder licenza di mangiare la carne ne' giorni del digiuno, p' l'ordinario, si concede solamente à gl'infermi, liquali p' necessità sono fuori dell'obbligo del digiunare; onde p' istessa ragione, sono fuori d'obbligo di digiunare, quelli, che hanno licenza di poter mangiar carne, & non peccano, percioche obedi alla Chiesa, & è disgrauato p' autorità di quella.
- 19.** Si dimanda: Vno andò dal Superiore, & si fece dispensare dal digiuno, per alcuna sua indispositione, di poter mangiar oua, il quale per la preditta dispensa, in giorni de digiuni mangiava anche laticinii, se peccò? *Resp.* col Medina di no, percioche colui, ch'haurà licenza di mangiare oua, gli è anco concesso poter mangiare laticinii di qualonque sorte? essendo che, poiche gl'è concesso di mangiare oua, può mangiare anche tutte quelle cose, con le quali ordinariamente si sogliono cucinare, & mangiare essi oua. Et in questo auertiseasi di non uolerle cucinare con grasso, si come pare, che uoglio quel Dottore approbato, che probabilmente caua, si possi cucinare anco con il grasso di porco, o persuto; percioche io ho detto con quelle cose, con le quali si sogliono cuocere, & mangiare ordinariamente, con il predetto grasso straordinariamente si cuocono, & si mangiano, per cauarsi gli huomini certe forti di uoglie, & appetiti; però questa cosa è reprobabile, ne se li deue concedere, nè meno mettere in uisio, nè in offeruauza, percioche niuno Superiore questa licenza concederebbe, per ilche, quando uno anderà dal Prelato, o dal Curato per farsi dispensare, non deue dar licenza à quello, in quel modo, che molti sogliono fare, dicendoli, io ui lascio questo sopra il carico della vostra coscienza, ilche io ho sentito dire da molti. Ma essendo lo ro certificati per fede, deue dispensare quelli con autorità paterna, & da Superiore liberamente, se li parerà da esser dispensati, & licentiatati, lo deue dispensare, & non esser dubbio, percioche se non li pareffe licentiarli, li deue mandare à maggior Superiore di lui, nè li deue mandar uia disconsolati, & con seropolo della loro coscienza.
- 20.** Si dimanda: Vno soleua digiunare tutta la Quadragesima integramente, ogni di, & anco le Domeniche, se peccò? *Resp.* col Nauarro, che se ciò fece per certa semplicità, & con buona fede, o ignorantemente, dirassi di no, ma se dopo ne fosse stato auuertito, & ammonito, nè cessò, dirassi di sì; percioche mostrarebbe più tosto una certa presontione, & superstitione, che altrimenti, essendo che detto giorno di Dominica sia priuilegiato, & dedicato particolarmente al Signore Dio, ne S. Madre Chiesa ci lo comanda, nè astrenga. Onde dopo auisato, persistendo, mostra anco un certo dispreggio della Chiesa, & anco dell'ammonitione fattali.
- 21.** Si dimanda: Vno, che si trouaua indispotto di digiunare, per qualche giusta cagione tutta la quaresima integramente, digiunaua vno, 2. o 3. giorni della settimana, si come molti sogliono fare per qualche indispositione giusta, se peccò; & adempia il precetto? *Resp.* di no, che non pecca, & sodisfa ueramente al precetto. Ma però all' hora, questo s'ha da credere, quando per digiunare tutta integramente, à ciò fosse disposto, & che n'hauesse fatto la proua, che quando non fosse à ciò apparecchiato, non sodisfarebbe, anzi peccarebbe. Imperoche se bene il digiuno della Quaresima sia il più antico, di maggior ueneratione, & da osservarsi più strettamente, nondimeno. *Ad impossibile nemo tenetur.* Et per ordinario, per tre cause sono scusi dal digiuno, cioè per l'impotenza, come sono li fanciulli. I uecchi di 60. anni. Et le donne grauide, & balie, perchè sono tenute à pascere se, & li figliuoli, che hanno in corpo, o al petto; le quali peccarebbono, quando digiunassero, se non fossero però tanto robuste che potessero bastatamente mangiare per se, & per li figliuoli. Scusati sono

S. Giv. 7. c. min. 76. dist. Med. ibid. Nau. c. 21. nu. 14. S. Th. 2. 2. q. 7. art. 3. Med. ibid. Med. ibid. Maestro Pistorio. L'Autore. Cap. 11. nu. 21. Gab. 2. 2. q. 98. ar. 3. 2. 2. q. 95. art. 1. S. Ant. 2. p. 12. c. 1. S. 12. Nau. c. 21. nu. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. S. Tho. 2. 2. q. 147. art. 1. in d. ar. 4. Gabr. in 4. dist. 16. q. 3. ar. 1. nu. 14. in fin. anco

Gaet. in d. art. 3. Palud. in 4 dist. 15. q. 4. ar. 2. cdc. 3. Gabr. ibi. Gaet. 1. d. ar. 4. Le cause p le quali s'è scusato dal digiuno q. li. & quan te. Gaet. 2. 2. q. 147. ar. 3 in summa verbo. ieiunium c. 3. Idē vt sup. l. Autore. Nau. c. 21. nu. 17. Nau. c. 21. nu. 17.

Gaet. 2. 2. q. 147. ar. 4

Nau. ibid. nu. 24. Gaet. 2. 2. q. 14. ar. 4.

Cor. 1. par. de gula c. 1

S. Ger. Ep. Agost. L. 2. c. qua sit longa cōuetudo. S. Tho. 2. 2. q. 147. art. 3. ad 3. arg.

anco li paueri, che mal mangiano, & nō mangiano tanto, che basti à un sol pasto. Et infermi, che nō deono mangiare, nè possono magiare. Et quelli, che sono debili di cōpleffione, che per tener uacuo lo stomaco, sentono subito dolor di testa, o per debolezza, o nō si possono scaldare la notte, ouero perdono il sonno. La seconda causa è la necessitā d'hauer à fare alcuna cosa, che repugna al digiuno, o per conseruare la uita, o il suo stato cōueniente, o per schifare qualche dāno norabile, o per fare alcun guadagno necessario, si come alle volte suole accadere. Et anco gli arteggiani, e braccetti, che si guadagnano il pane con i brazzi, per se, & per la sua famiglia, & questo dirassi di quelli, che s'affaticano necessariamente, o siano ricchi, o siano pueri, nè sono obligati à digiunare sotto pena di peccato mortale, liquali i confessori li possono, & deono assoluere, con consigliarli, che facciano elemosine, & altre opere pie, secondo il suo stato, & potere. Et nè anco quelli religiosi, che per uificio, o per obediēza sono tenuti a predicare, & insegnare con parole, o per scriuere, ouero per confessare, o per leggere, & reggere vna cattedra, alla quale egli fosse obligato. La terza causa poi sarà l'opere pie, che scusaranno dal digiuno. Et anco noi aggiungeremo la quarta, che sarà, le donne maritate, ma però all'hora, quando gli loro mariti, gli lo diuertano. Et questo intendasi all'hora, quando per il digiuno nascesse rissa, o qualche discordia fra marito, & moglie, o qualche odio, offcandolo, percioche maggior bene sarà, che fra di loro gli sia la pace, che digiunare, & viuere in compagnia con odio, discordia, & rissa.

22 Si dimanda: Vno s'era obligato digiunare per altri, nè per indispositione potua, se egli sia tenuto, & se non digiunando, pecca? Resp. di nō, che non è tenuto, nè meno pecca. Imperoche, se il digiuno non impedisce le opere necessarie, nè meno impedisce quelle di obligatione. Onde per questo è scusato anco quello, che ha da far viaggio, & che ha da caminare a gran giornate, almeno a piedi. Imperoche essendo a cavallo, & potendo digiunare, o differire il camino, lo deue differire per digiunare i giorni debiti, & instituiti da S. Chiesa.

23 Si dimanda: Vn marito, per il digiuno, non poteva offeruare ciò, ch'egli era debito con sua moglie, ouero lei col marito, se non digiunando, peccano? Resp. di nō, imperoche niuno è obligato a lasciare per li digiuni, l'opera alla quale egli è obligato, il che alcuni non possono fare, digiunando, si perche la natura se indebolisce, & si fa impotente, & anco perche la carne si macera, per laqual maceratione, la moglie non può parer bella al suo marito, & al marito gli toglie la lena.

24 Si dimanda: Vn padre di famiglia, o maestro di casa, ouero vn'hoste apparecchio la mattina da mangiare, o la sera nel giorno del digiuno a suoi figliuoli, o famigli, o a forestieri, o ad altri, de' quali esso haueua cura, o a coloro, che ueniūano all'hostaria, tali cibi, per liquali haurebbono rotto il digiuno senza cagione, ouero ne dubitaua, o doueua dubitare, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche gli aiutò a seguire il conceputo peccato: Ma non già quando hauesse visto in essi cagione non sufficiente, per non digiunare, o per esser assai giouane, o vecchio, o donna grauida, o lattante ouero altra cagione legitima occulta, ouero senza scandalo d'alcuno.

25 Si dimanda: Essendo che in alcuni luoghi di Spagna, s'usa nelli giorni del digiuno mangiare oua, & latticinij, & il Sabbatho l'interiori de gli animali. Sono alcuni di quel paese, che si ritrouano in Italia, & uiueuano nel predetto modo, se peccano? Resp. che veramente, nel giorno del digiuno la Chiesa Catholica comanda, che non si mangi carne, nè oua, nè latticinij, nondimeno in alcuni luoghi lo permette (dall'uso della carne in fuori) a quelli, che stantiano, & habitano in detti luoghi, per la consuetudine, laquale offeruanza per 40. anni la Chiesa ciò sapendo, e tollerando, è fatta legge. Ma fuori di detti luoghi, chi tal'usanza offeruarà, non è dubbio, che peccarà mortalmente, & romperà il digiuno. Onde quelli mentre, che stanno in Italia, usando la consuetudine di detti luoghi di Spagna, dicefi, che peccano. Et ciò dicefi nelle uigilie, & quattu Tempora, imperoche di Quaresima in niun luogo si concede l'uso del butiro, fuorchè in Bertagna, per la penuria grande dell'oglio. Et questo, perche non si conceda la Quaresima, e per l'imitatione di Christo, acciò ci disponiamo a celebrare li misterij della nostra Redentione, a premeditare la sua semplice humanità, per nostra salute da lui assorta, & mostratoci, & ussuto per nostra salute, come semplice huomo.

Ma

Ma par che nel Bergamasco questa permissione del butiro, sia permessa, per la penuria, dico, dell'oglio. Di maniera, che doue da S. Chiesa sarà concesso, o permesso, è lecito, nè si peccano.

26 Si dimanda: Vno nel tempo del digiuno, mangiò all'hora conueniente al digiuno, ma la sera faceua un poco di collatione, o con pane, o con alcuni frutti, se costui habbi offeruato il precetto della Chiesa? Resp. il digiuno ueramente è di gran strettezza, massimamente quello di quaresima, & deue essere di un sol pasto al giorno, per tanto dirassi, colui, che può, quando si digiuna, di andare a dormire senza gustare cosa alcuna, fraudando il corpo dal suo solito nutrimento, sarà di maggior merito, ma chi non potesse riposare la notte, per la vacuità del stomaco, senza pigliare alcuna cosa, o per non poter pigliar sonno, o per non potersi scaldare, o per la debolezza del stomaco, & della natura, o perche gli pare non poter continuare tutta la Quaresima, o altro impedimento lecito, & giutto senza fare un poco di collatione, possono pigliare alcuna cosa, che non sia di gran nutrimento, ma non già il pane, per esser cibo di nutrimento, & anco può beuere, per cauar la sete, senza le predette necessitā. Perilche pigliando pane, il digiuno, non è perfetto, ma uano; Eccetto non hauesse il stomaco discoracio, ma all'hora, se in quel luogo gli sarà consuetudine, lo potrà mangiare, altrimenti in conto alcuno il pane, non è lecito. Et se questa collatione solamente sia fatta, per intrattenere il spirito, per riparare l'imbecillità, acciò l'huomo non si infaclisca tanto, che poi non possa più seguitare il digiuno. Et quando si farà detta collatione auuerticali di non passare la misura, acciò non si perda il merito del digiuno. Et questo è quello, che dicono tutti i Theologi. Eccetto Panormitano, che uole, che uno, che digiuna, possi mangiare più d'una uolta al giorno in diuerse hore. Eccetto che non la uollesse intendere insieme con S. Tomaso, per modo di medicamenti, & non per mangiare, & nutrire il corpo. Di maniera, che dirassi, doue non sarà questa necessitā de' medicamenti, nè anco la consuetudine, può assicurare l'huomo dal peccato. Perche la cōsuetudine è fondata sopra la ragion predetta cioè che cio si fa, sia per modo di medicina. Et questo è quello, che vuol dire Panormitano con S. Tomaso, & il Gaetano, & altri Dottori, che trattano de' casi di coscienza; per che la coscienza è troppo netta, & delicata, & però delicatamente si deue trattare, laqual cosa mi pare, che il Nauar so in questo caso la passa troppo leggermente, dicendo, che i digiuni di Christiani sono introdutti per legge humana, con alcuna ragione uole, e prescritta consuetudine, perilche si possono allargare, & restringere. Il che è contra la dottrina di S. Tomaso, & d'altri. Ma io mi riporto alla più pia, & catholica opinione. Ma i Parochiani, deono far sapere, & conoscere alli semplici, & idioti, a che fine si facci la collatione la sera; imperoche se loro non lo fanno, saranno (facendola) scusi, & i Parochiani porteranno la pena per loro; però non si la possono (gli prego) così grossamente, come io di uera scienza sò d'alcuni, che non gli auuertiscono.

27 Si dimanda: Vno digiunaua in qualunque tempo, nè haueua padito il cibo del desinare, & fece collatione, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & ha rotto il digiuno, perche ciò ha fatto in fraude del digiuno, imperoche essendo il digiuno instituito à pena, & facendo collatione senza hauerne alcuna necessitā preditta nel precedente capitolo, può esser l'eccesso tanto grāde, & fraudolente, che farà, che sia mortale. Però in questo (replio ancora) auuerticali molto bene di non usare detta collatione, se non, come è detto, nel precedente caso. Se uogliono merito, & hauer fatto il digiuno fruttuoso.

28 Si dimanda: Vno digiunando, ilquale, per non smagrirsi troppo, o per non uoler patire un poco di fame, senz'altra necessitā predetta, fece collatione, se peccò? Resp. di sì, & ha rotto ueramente il digiuno, poi che quella fece in fraude del digiuno, essendo quello penale. Et colui, che crede digiunare, & non vuol patire la fame, ma soccorrerla per questo mezzo, & simile, pecca, & può essere, che sia tanto eccesso, come alcune gentildonne fanno, che mangiaranno una grande scudella di panata, che sarà digiuno mortale. Et alcuni, che io di uera scienza sò, mangiano merzapani, pignocchate, buzzoladi, & simili, dicendo questo non è pane, lo possiamo con buona coscienza mangiare. Deh pauerini.

29 Si dimanda: Vno, per non andare in letto la sera uoto col stomaco, faceua una piccola

Cor. ibid.

S. Th. Gaet. Per. de Pa. Sil. Naua. & altri. 4. sen. d. 10 In rubrica de obseruatione ieiunij.

l. Autore.

Cor. ibid. de gula l. par. c. 1.

Cor. ibid.

Cor. ibid.

cola collatione la mattina, per poter durare, senza mangiare, tutto il giorno, se rompette il digiuno? *Resp.* di sì, & è fraudato, nè lo scusa il dire la natura non farà priuata dell'ordinario, cenando così la sera in cambio di desinare a hora consueta del digiuno, imperoche senza cagione legittima, non sarà lecito, ma quando hauesse ad affittuare negotij importanti, che non si potessero differire, ne per poter attendere al mangiare all' hora conueniente del digiuno, all' hora dirassi, che potrà pigliar qual cosa la mattina, per intrattenere il spirito, che non venga meno, fin' alla sera, ma non per soddisfare alla fame, & poi cenare, ordinariamente la sera. Onde in questo auuertiscasi bene, acciò lor medemi non s'ingannino.

Cor. ibid. 30 Si dimanda: Vn mercante ritrouandosi intricato in alcuni negotij di mercantie, il quale non poteua spedirsi fin' a sera, onde la mattina prese vn poco di bozzollato, con mezzo bicchiero di maluasìa, se rompette il digiuno? *Resp.* quando ciò hauesse fatto per sostenere il spirito, per esser di debole complessione, ouero per parerli non poter durare fin' a sera, dirassi essergli lecito a mercanti, che sono intricati tutto il dì in negotij di mercantie, ciò fare. Imperoche è da metter in cōsideratione, che nō potrebbero durare, quando però ciò non lo faceffe per soddisfare alla fame, perche all' hora peccarebbe, per la rottura del digiuno. Ma auuertiscasi, che questa tal licenza non si fa, se non si fa tollerare per ogni minima occasione, percioche ingannarebbe se medemo, & il diuolò rideria.

31 Si dimanda: Vno, per non soffrir la fame in quel giorno del digiuno, dopò che haueua desinato, alle volte pigliaua per ricreare il stomaco, hora dui fichi, hora vn pero, hora due cerefe, & simile, se rompette il digiuno? *Resp.* di nō, perche questa è vna medicina, ingannando il stomaco in questo modo, che appetiua il cibo, per ilche lo rinfrescaua, & non fraudò per questo fine il digiuno, nè prese detti frutti per golosità, nè molta quantità, perche la quantità eccessiua, & l'intentione cattiuua, farebbe l'atto uitiuoso, & da quello ne verria il peccato.

Cor. ibid. 32 Si dimanda: Vno digiunando, nè essendoli lecito far collatione la sera, & hauendo fame, beuette, vna, & più volte, per passar via la fame, poiche dalla Chiesa non gli è diuietato il bere, se costui rompe il digiuno? *Resp.* di sì, per l'intentione di soddisfare alla fame. Imperoche il bere, per smorzare la sete, quante uolte si vuole, o acqua, o uino, nō rompe il digiuno, & anco per aiutare la digestione, & cōseruare la sanità, à chi per natura, è uso bere sul mezzo giorno, o più tardi, o più à buon' hora, percioche il bere, assolutamente non è diuietato dalla Chiesa, essendoche il bere propriamente non sia ordinato à nutrire, ma ad alterare, & rinfrescare, benche alquanto nutrisca, non facendolo (dico) per fraudare il digiuno, & pascer la fame; perche se per questo fine rompesse il digiuno, peccaria.

S. Th. vi. su pra.

Cor. ibid.

33 Si dimanda: Vno digiunando, & essendo in fine del desinare, ò della cena, si leuò da tauola, per alcun suo seruitio, o d'altri, & stette un pezzo con intentione di ritornare à tauola, per finire di desinare, se rompette il digiuno? *Resp.* di nō, perche si leuò con intentione di ritornare à finire di mangiare. Ma quando si fusse leuato con intentione di non mangiare più, dopò essendo posta in tauola alcuna uiuanda, o frutti, & che fusse tornato à mangiare di nouo, per cercare quelli, all' hora dirassi hauer peccato, & rotto il digiuno. Imperoche in simili casi si guarda l'intentione. Poiche la uolontà in tenotta è quella, che fa, che simili atti siano diuisi, & la uolontà continua fa, che siano uniti. Et l'istesso dirassi di quello, che hauesse finito di mangiare, & stesle à tauola à ragionare, nè haueua più intentione di mangiare altro, dopò essendo portato alcuna altra uiuanda, mangerà, dirassi, che rompe il digiuno; ma non lo romperebbe, se fosse per poca cosa, come un pero, o confetti, o fichi, o simili.

Cor. ibid.

34 Si dimanda: Vno vecchio essendo d'età decrepita, la sera nell'andare in letto, prima faceua collatione, se peccò? *Resp.* come è detto di sopra, quando per qualche legittima cagione, ciò fece, dirassi di nō; imperoche questa cosa v'è certa, circa i vecchi, che vno di 70. anni, nō sia tenuto, & che è assoluto dall'obbligo del digiunare. Circa d'altra età (come altroue è detto) secondo, che è di natura forte, & robusta, perche l'imbecillità del calore, nella età senile, ha bisogno di spesso, & frequente ristoro, perche non possono digerire vn pasto sufficiente tutto insieme, Onde questa è la natura de' vecchi

Rica. 4. sen.

ma.

magiar poco, & spesso, & dormire assai, & perche sono pieni di schinelle, dico, di molti difetti. Et per questo dice il Profeta. *Dies annorum nostrorum, septuaginta anni, & si eorum amplius, labor, & dolor.* Di maniera, che vedesi vn vecchio di 70. anni robusto, & forte, & alcuni di cinquanta anni, sarà talmente debole, come s'hauesse sessanta, & più anni. La onde di questi deuesi fare quel giudicio, che si farebbe delli difettosi, d'imbecilli, deboli, conualescenti, & finalmente che si farebbe di quelli, che patiscono vertigine, o che non possono dormire, o scaldarsi in letto. Per il stomaco uoto, & simili; La cui sinderesi, & coscienza può esser giudice, se ciò sarà, per uera necessitā, o per pietā. Si come sogliono far molti, che io conosco, che per ogni minimo timore di non patire, o di non smagrarli, & estenuarsi, pigliano occasione di farsi dispensare. I quali in questo ingannano se medemi, & non gli Superiori. Ciascun dunque.

S. al. 89.

Probes seipsum, etc.
35 Si dimanda: uno uoleua digiunare, ma per pouertā, o per necessitā non poteua, lasciò il digiuno senza licenza del Superiore, se peccò? *Resp.* di nō, imperoche questi ueramente sono scusati dal digiuno, poiche non hanno tanto, che possono fare un pasto sufficiente, come sono mendicanti, bracceti, & quelli, che ueramente non hanno tanto, che possono comprarsi da fare un desinare, essendoche, quando hanno il pane, non hanno il uino, & se hanno questo, non hanno un poco di minestra, o altra cosa, per accompagnar il pane. Essendo che, *Non in solo pane uiuat homo*, disse il Saluatore Christo, però sono scusi dal peccato, quando per dispregio di non uoler dimandare licenza, ciò non farà. Percioche ogni dispregio, è peccato mortale, & anche certe negligenze crasse.

Cor. ibid.

S. Math.

36 Si dimanda: Vno si ritrouaua esser solo, nè haueua, chi gli facesse un poco di minestra da desinare, per il digiuno, o altra cosa, Et lui non si conosceua esser atto di poterla fare, per esser persona non atta a seruirsi, ma d'esser seruito, poiche tutti non sono atti a cocinare, & c. Ouero bisognaua, ch'attendesse ad alcuni negotij, per guadagnarsi il uiuere, che non haueua tanto tempo, quando fosse stato atto da poterla fare, nè comprarsi di cotto, se peccò? *Resp.* di nō, & esser scusato per tal incommodità, poiche bisognaua, che mangiasse in piedi, come fanno Corrieri, o come fanno Cacciatori, & li Stampatori, che per necessitā, conuiene mangiare, & componere, o tirarsi col torcolo i fogli, alli quali ho grande compassione, nè sò, come possano durare in uerità. Per non hauere, chi gli cocina alcuna cosa, o per non hauere, che cocinare, per la pouertā, che in loro è. Et così quelli, che hanno da far camino lungo, o da caualcare per più giorni, nè possono differire il uiaggio, nè mangiare fin' a sera, si come è stato detto al caso 18, che ritrouandosi in uiaggio, & sopragionti, dalla Quaresima, sono scusati dal digiuno. Quando però, questo uiaggio dico, fosse necessario, & non per spasso delizioso, o morbido, ouero che facessero uiaggio, per cōseguire qualche loro desiderio di peccato, perche peccariano doppiamente.

Cor. ibid. de gula 1. par. cap. 1.

37 Si dimanda: Sono alcuni giouani, che hanno posto l'ordine d'andare a caccia, o a pescare, o a correre, o a fare altri simili exercitij in giorno di digiuno: & andorno, nè per la fatica potero digiunare, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, essendo però quel digiuno di precepto, o di uoto, percioche tali uiaggi, & exercitij si possono, o si deuono differire. Ma questo non si intenda de' Corrieri, perche non lo potrebbero già differire i Corrieri ordinarij, nè straordinarij. Le donne grauide; le Balie, gli impotenti, & simili. Ma intendasi di quelli, che per puro, & mero solazzo ciò fanno, & non d'altri, li quali hanno preso, & tengono per loro Dio i solazzi, & spassi, i giuochi, & il seguito di peccati, questi tali, dico, peccano per il pretesto di honestā, come si dice al caso 44.

Cor. ibid.

38 Si dimanda: Alcuni fabri, o murari, o maestri di legname, o lauoratori, o altri operatori, che sono ricchi, & possono uiuere commodamente, senza lauorare, che s'assentono con questa licenza d'essere operatori per non digiunare, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperoche quelli, li quali faticano sopra li lor beni proprij, o per spasso, o per necessitā, ma non per estrema necessitā, & che poteuano differire senza loro danno, l'opera ne i tempi del digiuno, dirassi, che peccano; Ma non peccariano quelli, che uiuono di quell'arte, o industria faticosa, essendo che con quel-

Cor. ibid.

S. Thom. 4. sen.

Giardino de' Sommisti, Parte Prima.

E c la pro-

Extraneag. di Papa Eugenio 4. Et ius coe.

la prouedono alle cose necessarie per la sua famiglia. Ma essendo ricchi, & che possono uiuere senza laouare, non faranno scufati dal peccato, poiche cosa più pia, & salutifera è il digiunare a questi tali, che non è il laouare, massimamente senza necessità.

Coro. ibid.

39 Si dimanda: Vna donna uoleua digiunare, & incominciò, ma il marito gli diuietò, che non digiunasse, se la peccarà, non digiunando? Resp. di no, per essere a quello sotto posta, & anco quando per fare a suo modo, ne douesse seguire alcun scandalo, o questioni, inquietudine della casa, biasteme, bastonate, & simili scandali dalla parte del detto suo marito. Et se per sorte n'hauesse di ciò: alcun scropolo, deuesi consultare col suo Confessore, & consolarsi, perche non è tenuta, & in questo caso, è assoluta, & più presto dicefi, che peccaria, uolendo digiunare. Ma dirassi bene, che esso marito peccaria, diuentando, & sforzando quella a non digiunare, massime, quando non ne seguitasse cosa in pregiudicio di lui.

Siluest. & Nau.

40 Si dimanda: Vn Predicatore, o Lettore publico, o Scrittore, uoleua digiunare, ma per lo studio, non digiunò, se peccò? Resp. di no, quando però, ciò faccia per loro ufficio, o pur costi comandatoli dal Superiore suo. Ma se per particolar guadagno suo, & senza necessità ciò liberamente facesse, diuasi, non essere scusato, eccetto però, che ciò non lo facesse, per alcuna opra di misericordia spirituale, o temporale, & che non la potesse differire per altro tempo, non gli fosse altro, che ciò far potesse, ma auuertiscafi, che non faccia per salario, o per non uoler digiunare, ma per questo principal fine di carità, & poi secondariamente per il salario, sarà lecito.

Coro. ibid. Quate cose si ricercano nel digiuno & quali siano. Gaiet. 2. 2. q 147. ar 8

41 Si dimanda: Vno digiunaua, & per alcuna cagione non lecita, rompette il digiuno Quaresimale, quanti peccati essui habbia commessi? Resp. Nel digiuno, tre cose se li richiedono. Cioè, se mangiò più d'vna volta, ouero inanzi l'ora, vn sol peccato hauerà commesso, ancorche quel giorno mangiasse, dieci uolte, & resta obligato per l'altro giorno. Ma se hauerse mangiato cose prohibite, carne, oua, o laticinij, dirassi, che che tante uolte haurà peccato, quante uolte l'haurà mangiate in detto tempo di digiuno. Perche il diuietare, della carne nel tempo del digiuno, è precetto assoluto della Chiesa nel tempo del digiuno. Et però in ogni hora, e tempo, che l'haurà mangiato, haurà peccato mortalmente, perche questo è precetto negatiuo; Ma il mangiar più d'vna volta il giorno, o inanzi l'ora, non è precetto della Chiesa, se non inquanto rompe il digiuno; talche rompendosi per vn pasto superchio, è fatto vn sol peccato, per quel giorno uiolato, & però non accascarà più per quel di cōtenerfi; per simil conto del digiuno.

Lib. I. c. 14. §. 10.

42 Si dimanda: Il Papa mandò vn Giubileo, che tutti quelli, che lo vorranno conseguire debban digiunare, i tali tre giorni della tal settimana. Vno ritrouandosi hauer una bolla priuilegiata di poter mangiare oua, & altri laticinij ne' tempi de' digiuni di Quaresima, uigilie, & quattro Tempora, per il qual priuilegio, costui mangiò le predette cose ne' detti tre giorni del Giubileo, se conseguì detto Giubileo? Resp. col Medina di si, percioche esso Giubileo sona in questo tenore, che si digiuni tali tre giorni della tal settimana, onde il mangiar dell'oua, & laticinij, non è d'essenza d'esso digiuno, nè meno de iure communi, si come haueremo ciò prouato nel capitolo del Voto; perilche dunque dirassi, colui che haurà priuilegio di poter mangiare oua, & laticinij, quando ne mangierà in essi giorni, di digiuno una sol uolta al di, & osserua esso precetto di S. Chiesa in esso tempo di Quaresima, & de gli altri digiuni, dirassi, che adempisce ancora quelli d'esso Giubileo, & conseguisce esso indulto, & gratia d'esso Giubileo, come conseguiscono gli altri fideli, che mangiorno cose quadragesimali, poiche il Giubileo comanda solo, che si digiuni. Et questo è il santo costume di S. Chiesa perpetuo, la quale non fa differenza da questi giorni de' Giubilei, a quei de' gli altri quadragesimali, eccetto a quelli, che haueranno la bolla priuilegiata di poter mangiare altri cibi, non quadragesimali; Et colui, che detto priuilegio particolarmente non haurà mangiando altri cibi, non quadragesimali, non adempierà il precetto di S. Chiesa in essi tempi de' digiuni, nè meno ne' tempi de' Giubilei conseguirà esso indulto, o gratie, o remissione de' suoi peccati, che detti Giubilei concedono. Ma a questi tali se li concedono detti priuilegi per grande necessità.

43 Si dimanda: Effendo che al confessore gli sia cosa necessaria sapere, per qual causa si leui a un penitente l'obbligo del digiunare. Per tanto diremo, che per quattro cagioni se gli leua, cioè per la impotenza, per la necessità, o per la pietà, o per dispensa. Per la impotenza, gli giouani, che non toccano i 21. anno, non sono tenuti, per l'aumento, & accrescimento naturale. Vno dunque, che sarà minore di 21. anno entrato nella religione di S. Francesco, che l'obliga sotto precetto a douer digiunare certi giorni, se costui sarà obligato a digiunare innanti, i 21. anni? Resp. di no, perche la legge ecclesiastica non l'obliga, onde molto meno l'obliga la legge della religione, perche la legge naturale resta nella sua forza, & uigore. Ma l'opinione di S. Tomaso, con la commune auole, che uno effendo di complessione gagliarda, sia tenuto, & obligato al digiuno, al quale opinione io me aderisco, & laudo. Percioche la S. Chiesa uolendo da' fideli quello, che si può, seguita, che colui, che non può, non sia tenuto.

M. di lib. 7. c. 14. §. 10.

De iniurio in supplem. L'Autore.

44 Si dimanda: Effendo che uno facci un'aggio a piedi, no sia tenuto di digiunare, uno caminaua per suo diporto, o per passar uia il tempo, o anche per andare a uedere l'amica, se costui sia tenuto per lungo camino, & stracchezo a digiunare, & se nel digiuno peccò? Resp. di no, perche il precetto Ecclesiastico comanda il digiuno a quelli, che non sono affaticati, & che possono. Ma diremo bene, che peccarà sotto l'altro precetto, che gli comanda, che sia honesto. Onde no pecca per la transgressione del digiuno: peccarà dunque mortalmente per la dishonestà, & non per ro per il digiuno. Ma se costui prendesse questo mezzo di caminare, per non digiunare, dal quale segue il restar stracco, & debbole di maniera, che non può digiunare, o ueramente di giuocare alla balla, la quale non è prohibita, peccarebbe mortalmente, perche allhora usò fraude, & cattiuo inganno contra la legge del digiuno. Et così dell'andare a caccia, & dopoi si troua molto debilitato, dico, che se non è per fraude, non esser tenuto, nè pecca, se non uerualmente, ma se per fraude, pecca per la malitia, che usa per non digiunare, mortalmente. Però guardarsi non ingannarsi, & arrisicarsi in questo.

Medi. li. 1. c. 14. §. 10.

45 Si dimanda: Vno per non esser tenuto a digiunare, mangiua carne, o oua, o laticinij, se peccò? Resp. se la consuetudine della Chiesa nel dispensare, che fa, & all'intentione di quella, perche si moue a dispensarlo, effendo che per diuerse cagioni si dispensa, così anco il modo di dispensare sarà diuerso. Diremo dunque di no, che non li farà lecito, & peccarà. Imperoche a un uecchio si dispensa solo, per difetto del calore naturale, a un giouane inanzi li 21. anni, per l'aumento, che fa, nelli braccenti, & lauoratori, per non poter sostenere la fatica, & simili, di maniera, che basteralli di poter mangiare quanto, e quando li piace, & se l'oglio gli fa male, mangi de gli oua, & laticinij, ma non carne, poiche la loro necessità non ricerca più inanti.

Coro. I. p. de gula. c. 1.

46 Si dimanda: Vno non digiunò i giorni ordinati da Santa Chiesa, cioè la Quaresima, le quattro tempora, & l'altre uigilie comandate dalla legge commune senza giusta cagione, ma hauerua fatto da se qualche altra opera pia, con hauer fatto elemosina, & altro, se costui peccò? Resp. di si, & mortalmente, nè lo scusa qualonque opera pia, che hauerse fatto, imperoche la licenza della ricompensa, ha da essere per l'impotenza di non poter digiunare, & no il non uolere digiunare, percioche ha transgredito gli ordini, & il precetto della Chiesa, & della legge commune, che ogn'uno debba digiunare in detti giorni, ouero non porendo farsi dispensare, & non dispensarsi da sua posta. Ma allhora ciò gli faria permesso, quando non potesse andare, o mandare dal Superiore a tuor licenza, & che l'estrema necessità, & bisogno l'incalzasse, in questo caso, allhora gli sarebbe lecito, ma con intentione sempre di cercare d'hauerla, & di confessarsi di questa transgressione, che da lui si fa.

Nau. c. 2. l. 11. 22.

47 Si dimanda: Vno deliberò di digiunare, & andò a tauola nell'ora competente, & mangiò, dopò si partì di tauola con proposito di non mangiar più, dopò ritornò di nuouo a mangiare, se costui digiunò, & habbia peccato? Resp. di si, che ha peccato, nè s'intende hauer digiunato. Imperoche è un' hauer mangiato più d'una uolta nel giorno del digiuno, & romper esse digiuno, & colui, che finì di mangiare, & si leuò co questo proposito di non uoler mangiar più in quel pasto, tornando a mangiare, uiene a mangiare più d'una uolta. Onde dirassi ancora l'abuso, che si costuma nella uigilia di Natale da molti, liquali hauendo già mangiato a mezzo giorno, fanno poi collatione

Nau. ibid.

2. 2. q. 147. ar. 3. & in sum. uer. ieiunij c. 3. L'Autore.

disordinatamente, o gustano, & mangiano da li a un' hora cedronato, o mandolato, o simili cose, o la sera, cose di zucchero, si che in effetto cenano, o mangiano più d'una uolta al giorno, onde peccano mortalmente, nè s'intendono hauer digiunato in simil giorno. Et anco l'istesso dirassi di quelli, che inanti di fare l'istesso fanno. Et anco in altri giorni di digiuno, eccedendo la collatione, che s'usa in quella terra, che in effetto haurà fatto una piccola cena, & non digiuno integro, nè dimidiato.

Nau. c. 21. num. 25. Durando. in 4. di. 15. Silu. ieiun. q. 8. di. 4.

48 Si dimanda: Vno haueua digiunato, dopò rōpette il digiuno cō ritornare à māgiare nel dì medesimo un'altra uolta, o con nuoua uolontà di romperlo, ancoreche poi non lo rompesse, se costui peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & questo tante volte peccarà, quante volte haurà uolontà nel ditto giorno romperlo, ma rompedolo una uolta sola, haurà peccato mortalmente una uolta sola. Et questo sarà la prima uolta. Ma non dirassi già, ch'una sol uolta peccò colui, che māgiò carne, o oua, o cacio nel giorno del digiuno, imperoche tante uolte mortalmente peccò, quante uolte egli mangiò senza licēza del Superiore. Et se fu per dispregio, o per crassa negligēza, tātō più grauemēte peccò.

Nau. c. 21. nu. 26. Palu. in 4. di. 15. q. 4. art. 5. S. 2.

49 Si dimanda: Vno haueua uolontà di digiunare, ma inauerentemente, o per ignoranza, laquale veramente lo scusaua di nō digiunare, mangiò; onde restò di digiunare, mā quando altre uolte in quello giorno, se costui essendo restato di digiunare, peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche egli non rompette il digiuno, per quel mangiare inauerentemente, o per ignoranza, perche lui poteua digiunare, come se mangiato cosa alcuna non haueffe, & anco poteua all' hora sua solita mangiare. Ma se ditta inauerentia, o ignoranza fosse stata tale, che non l'haueffe scusato di peccato, nè di essa rottura del digiuno, dirassi, in quel giorno lui non esser tenuto più altrimenti à digiunare, nè anco un' altro giorno, in ricompensa di quello.

Nau. c. 21. nu. 37. S. Tho. 2. 2. q. 147. ar. 7. S. Anto. 2. par. tit. 6. c. 2. S. 10. In. in rub. de obserua. tione ieiun.

50 Si dimanda: Vno haueua uolontà di digiunare, & nel giorno del digiuno, antichi praua il tēpo, & l' hora consueta, del costume suo & di quella terra di mangiare, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche egli rōpette il digiuno senza ragioneuole causa, anticipando l' hora consueta del mangiare, ma non gli pecca se ragioneuolmente anticipasse l' hora, perlaquale si rōpessè il digiuno. Come per esēpio, in quell' hora del mangiare, s'ha da ritrouare nel tal luogo, ouero ha da far camino, o ha forestieri in casa, & simile. Ma il tardare quātō si vuole, nō rompe il digiuno, pur che non si faccia per sospitione, o fraude alcuna. Ilche s'usa in Venetia, la uigilia di Natale à mangiarsi la sera dall' Aue Maria in drieto. Nè meno rōpono il digiuno quelli, che mangiassero inanzi uesprou della mattina nella quaresima, & nelli altri dì del digiuno, prima che si dica nona. Ma quelli, che dicono l'ufficio diuino, non deuerbbono, come Religiosi, mai mangiare, prima del mezzo giorno.

In 3. casu scilicet par. vis. sub die 21. Martij. 1581. Ca. cū dilecti, de dolo, ac conuicta oia. Et glo. ac doc. Ibidem. Arg. ca. Ex. maram de. aulhet. us. tal. et. l. si. d. am. ff. de. serui. urb. praed.

51 * Si dimanda: Vno nō poteua digiunare tutto il tēpo di Quadragesima, si come uolue, e comāda S. Chiefa; Perilche tolse licēza dal medico, e dal parochiano di nō esser tenuto à digiunare. Et anco si fece dar licēza di poter mangiare oui, & lattecini, & anche carne, nè pur un giorno uol digiunare, se peccò? Resp. con il Teologo del Card. Paleot, nelle risposte de' suoi casi, doue tratta del Digiuno, che potendo lui digiunare, ouer 2. o pur una uolta alla settimana, nè, digiunò, di sì, che peccò. Et anco, se lui non poteua digiunare in alcun giorno, & si poteua sōstentare, senza pericolo della sua uita con cibi quadragesimali, senza il mangiare oui, o latte, o carne, & con tutto ciò uolse questi cibi mangiare, dirassi anco hauer peccato mortalmente; Et tante uolte, quante non digiunò, & mangiò detti cibi, Imperoche il precetto di Santa Chiefa, quando non si può dal Christiano seruarlo in tutto, si deue almeno offerualo in parte, quale si può offeruare, si come si ha p. il testo, perche li Precetti morali, moralmente sono quanto alla sua effecutione, così da esser interpretati, come buona costume, che sia offeruato in effecutione di quelli, quanto si può; perchoe si come l'impotenza scusa il Christiano dal digiuno, così doue questa impotenza non sarà, resta il precetto nella sua fortezza, di digiunare se può tutta esse quaresima, o qualche giorno, ne mangiare cibi diuierati da Santa Chiefa, potendo sōstentarsi con i cibi quadragesimali, ne farsi di spensare. Perche il precetto quadragesimale astrengē l'huomo à quello, che può, & non à quello che non si può, essendo che la S. Chiefa ci sia madre, & nō madreigna, Ma diremo esser quello, che dice il padre S. Agostino. Non est pro infirmitate ieiunare, sed pro

sed pro gula ieiunare, nō uelle. Di maniera che per cōcludere questo caso dirassi, che se uno sarà dispensato dal digiuno, però non si deue fare dispensare di poter mangiare oui, e lattecini; Et essendo dispensato di poter mangiare oui, & lattecini, non deue farsi dispensare di poter mangiar carne, potendo sōstentarsi co i cibi quadragesimali, ouero con oui, e lattecini, altrimenti facendo sempre mortalmente pecca, & sia di qual si uoglia età giouenile, o uirile, o senile. Et anco, se non può digiunare tutta essa quadragesima intieramente, è tenuto digiunare quei giorni, che l'huomo può, uno, o più giorni della settimana; Et à questo modo sodisfarà al precetto di S. Chiefa. Perche la necessitā, o la giusta causa, che scusa dal digiuno intiero, escusa ancora da ogni parte di quello, di modo dico, che è tenuto all' offeruanza del digiuno, come può, si come dichiara Santo Anto. il Gaeta. & il Nauarro. Nè uale farsi la conscienza grossa appressò Dio, & à suo modo, benche sia scusato appressò il mondo.

Case. 2. 2. 7. 147. ar. 7. Et in summa uerbo. ieiunium. Ca. a ieiun. ni. excus. Gab. in 4. di. 16. q. 3. Nota. 5. reg. 1.

52 * Si dimanda: Vno non poteua digiunare, perche la sua natura, e complessione, ouero la età non lo poteua sopportare. Perilche si fece dispensare dal digiuno, si delle uigilie precettiue, 4 tempora, si anco della quadragesima; per la qual dispensa, lui mangiava in detti tempi, et andio li cibi prohibiti in essi tempi, se peccò? Resp. con il predetto di sì, & mortalmente. Imperoche se bene è dispensato per l'impotenza di non digiunare, però non è dispensato di poter mangiare cibi prohibiti in detti tempi, perche la causa, che lo scusa dall'uno, non lo scusa dall'altro; Essendo che. Ois recessus à iure communi, sit odiosus, sit semper restringendus. Per tanto dirassi, che hauendo ottenuta la dispensa di non digiunare, & mangiare 2. o più uolte al giorno, non per questo si estende detta dispensa di poter mangiare cose prohibite, se altra causa giusta non gli sarà in contrario; Et questo sia detto à bastanza, circa il digiuno precettiuo.

L. Papiamus exuli. ff. de minor. Et c. ad Audientia. de deci. 2. par. tit. 7. c. 2. S. 7. In summa uerbo. ieiunium. ca. A ieiun. excus. Et 2. 2. q. 6. 147. ar. 6. In Manua. c. 21. de precep. Eccles. nu. 2. o. 21. 22. & 23.

Della Dilettatione morosa, o carnale, o d'altra cosa. Cap. CXCVII.

Vedi anco Matrimonio Impedito. Basci. Et Toccamenti.

S O M M A R I O.

- Dilettatione morosa, che cosa sia, & quello, che si deue considerare.
- Dilettatione morosa, quando sia peccato.
- 1 Colui, che pensa à qualche atto carnale, benche per lungo tempo, come, & quando non pecca.
- 2 Colui, che pensa à qualche atto di qualonque cosa, nè lo scaccia via da se, & si confida non consentirli, pecca.
- 3 Colui, che si dilettava di comporre cose lasciuie, o studiare quelle, quando pecca, & come.
- Colui, che per passar via la malinconia, legge cose lasciuie, come peccano.
- 4 La donna uedea, ch'alle uolte pensa à gli atti matrimoniali, quando, & come pecca.
- 5 La donna, che si lascia solleuarli da pensieri à qualche atto, o moso carnale, & che se ne dilettava, pecca, benche fosse con suo marito.
- 6 Colui, che si piglia diletto col pensiero in qualche atto con qualche donna, che desidera, o vuole per moglie, pecca, & perche.
- 7 Il Chierico, che morosamente pensa, & si dilettava in alcuna donna, benche in atto matrimoniale, pecca, & perche.
- 8 Colui, che astenemente pensa, o si dilettava col desiderio di ritrouarsi con la consorte, non pecca, & perche.
- Quando all'huomo maritato sia peccato il delectarsi col desiderio di ritrouarsi con la moglie.
- 9 Colui, che uede la donna bella, & si dilettava in quella, quando pecca, & perche.
- Quando l'opera pensata sia mortale, o ueniale.
- 10 La persona, che si ricorda della copula carnale matrimoniale passata, & ne piglia piacere, & li dispiace non hauerla ancora, non pecca.
- Quando si pecca, pigliando piacere della copula carnale, ricordandosi di quella.
- 11 Come, & quando si pecca, o nō si pecca, ricordandosi della copula carnale lecita, mētre si stà a stēta.
- 12 I sposi, che se godono per le parole, o per li baci, o toccamenti, innanzi, che siano sposati, come non peccano, & quando peccano.
- I sposi, che con uolontà si uorrebbono copulare inanzi il sponsalizio, peccano, come, & perche.
- Li toccamenti, che si fanno da i sposi nelli membri genitali, quando, & come sia peccato.

Arm. de de
le Statione
uorosa. n. 1



lettatione carnale, o morosa di qualunque cosa, altro non è se non quella della quale la persona, sì huomo, come donna si dilettarà, cioè d'alcuno atto cattiuo pensato, ma però senza volontà di fare tal'atto cattiuo. Et deuesi considerare. Prima rispetto all'atto, che è l'obietto, il quale se sarà mortale, o veniale, così sarà esso diletto di tal'atto. Il secondo rispetto al consenso secondo la verità d'esso consenso deliberato, percioche se di quell'atto del quale si penserà, si dilettasse, & che à quello pienamente acconsentisse, all'hora direb, besi, sempre esser mortale. Il quale diletto mortale, per il più suole accadere in quelle persone, che sono assuefatte, & habituate nel mal fare, essendo che a questi tali molto piacciono le male operationi, perche non hanno il timore di Dio casto, nè anco quello del mondo.

Arm. ibid.
nu. 2.

1 Si dimanda: Vno ritrouandosi esser in certi pensieri d'alcuni atti carnali, o d'alcuni altri, ne' quali longo tempo dimorò, se peccò? *Resp.* se nel pensare a ditto atto carnale, qualunque sia, se ne diletto, ma però non auerti a quello, di cui si dilettaua, nè l'approuò, et andio che vn giorno, o due, o più in quello sia stato, dirassi di no, che no peccò mortalmente, no hauendo a quel diletto acconsentito, col consenso della ragione. Ma se deliberatamente, et andio per poco spatio di tempo acconsentì al diletto con la ragione, peccò mortalmente, non cercando di scacciare tal diletto, percioche mentre non lo cerca scacciarlo, & in quello si dilettà, & dilettandosi, viene acconsentire, dirassi, che per ditto consenso, pecca.

Arm. ibid.

2 Si dimanda: Vno si dilettaua in alcun pensiero, o atto, o del furto, o di homicidio, & simili, & dimorò in questa dilettatione vn pezzo, dopò si auerti di questa compiacenza, ma confidatosi in se stesso, & nella sua ferma volontà, non temendo punto di cascarse in quella, non la volse discacciare da se, se peccò? *Resp.* di sì, ma venialmente, per il dispreggio, & negligenza usata, di non hauerla estirpata, mettendosi al pericolo d'acconsentirui. Ma se con il consenso ragioneuole deliberatamente gli hauesse acconsentito, all'hora faria mortale. Percioche con ragione deliberata gli acconsentì, onde per questa deliberatione, gliè fatto peccato mortale.

Arm. ibid.
S. Tho. 2. 2.
q. 74. ar. 8.
De verb. 9.
15. art. 8.
Gaie. Silu.
Ric.

3 Si dimanda: Vno dilettandosi di studiare, & comporre alcune cose lasciue, molto si dilettaua in quello, & attendeuagli continuamente, se peccò? *Resp.* secondo l'intentione, che haueua, & il diletto che predeua, se senza dilettarsi in quelli atti di tali cose lasciue, o altre cose simili, ma solamente per lo studio semplice, dirassi di no, perche no si dilettà d'alcuno atto tristo. Perilche questo pensiero, o atto, non è moroso, onde conseguentemente, non è peccato, & se pur è, sarà veniale, & no mortale. Onde quelli, che così per passar via il tempo, o la malinconia, leggono alcune cose cattiuie, no peccano, se non secondo il consenso, che gli presta, & la dilettatione, che ne piglia.

Arm. ibid.
nu. 3.

4 Si dimanda: Vna donna, essendo rimasta vedoa alle volte pensaua a gli atti passati del matrimonio hauuti con suo marito, se peccò? *Resp.* di no, mortalmente, perche il diletto di quelle opere, all'hora gli era lecito. Ma mentre stesse in questi pensieri, & si auerti di qualche pollutione, che soprastesse, all'hora peccaria mortalmente, quando non si rimouesse da tali pensieri, & cercasse di scacciarli via da se, & questo è il vero consiglio, & rimedio di scacciarli via, di non dimorarli. Percioche il demonio, è sottile, & vecchio, per ilche è facil cosa, che possa inciamparsi.

Ibid.
L' Antore.

5 Si dimanda: Vna donna essendo restata vedoa, alle volte gli veniuano in pensiero gli atti carnali, matrimoniali, col marito, per ilche alle volte, si solleuauano in lei alcuni moti carnali, per liquali se gli presentaua sensualmente nella imaginatiua il suo caro marito, & li pareua conoscerlo carnalmente, col quale ella molto si dilettaua, se peccò? *Resp.* con l' Armilla di sì, percioche, come a donna vedoa, ciò non gliera più lecito immaginarsi, eccetto però, che ciò non l'hauesse riferito a esso atto matrimoniale, al quale alcuni vogliono, che gli sia permesso. Ma io non so, che altro dire, se non che mi par dura cosa questa permissione, però lascio questa opinione a più periti.

Arm. ibid.
nu. 4.

6 Si dimanda: Vno desideraua lecitamente di pigliar diletto carnale con alcuna donna, quando però quella fosse stata sua moglie, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, qu

uolontariamente acconsentì a questo diletto, non ostante, che la dilettatione uolontaria che egli piglia, & di presente da quell'opera pensata, cò ditto donna, la desidera come moglie, perche tal presente diletto non si inferisce con conditione, ma si ha de facto, senza conditione scusa il desiderio del futuro, ma non della presente dilettatione.

Arm. ibid.

7 Si dimanda: Vn chierico uide una donna, con la quale desideraua hauer diletto carnale, dilettandosi in questo pensiero, dicendo, se quella donna fosse mia moglie, io la goderei uolontieri, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per che questa dilettatione è uolontaria di quell'atto carnale pensato; essendo, che quella conditione di hauer ditto quelle parole, se la fosse mia moglie legittima, la goderei uolontieri, lo scusi del desiderio del futuro, ma non del desiderio della presente dilettatione, percioche per la presente dilettatione, à lui gliè peccato graue, come à persona non conueniente tal desiderio carnale, ma solo deue pensare alle cose spirituali.

Caie. in sù.

8 Si dimanda: Vna donna, essendo maritata, o uno homo, hauendo moglie, & trouandosi assente, si dilettaua nelli atti carnali del matrimonio, così assentente, desiderando ritrouarsi in quelli, se peccò? *Resp.* di no, perche questa tale dilettatione non è morosa d'alcun atto cattiuo, essendo che quell'atto per allhora gli sia lecito. Ma quando poi auertentemente s'espone a qualche pericolo di pollutione, allhora sarebbe peccato mortale, non cercando di rimouere da se ditto pensiero, o diletto.

Arm. de

9 Si dimanda: Vn huomo uide una bella donna, ouero una donna uide vn bell'huomo, della quale uista molto si dilettaua, se peccò? *Resp.* se la dilettatione della uista non fu uenerea, dirassi di no, poiche essa dilettatione di tal bellezza non è mortale. Ma se la fosse stata uenerea, faria mortale, o ueniale, secondo l'intentione uolontaria, & consenso, che se gli prestò, tal sarà ancora, essa dilettatione di uista. Perche questa è regola ferma, per concludere, che se l'opera pensata non è mortale, ne meno esso pensiero (formalmente parlando) sarà mortale. Imperoche il peccato potrebbe generarsi d'altronde, o per conto del pericolo, o altrimenti. Onde se esso pensiero sarà mortale, o ueniale, così sarà anco esso peccato, ma sempre dirò, che si deue fuggire il pericolo.

Arm. ibi.
nu. 5.

10 Si dimanda: Vna persona uedoua, o huomo, o donna, che sia, alcuna uolta, si ricorda uia della copula carnale passata, c'haueuano in esso matrimonio, & ne pigliua piacere, d'hauerla hauuta, & d'essersi dilettato in quella, & gli dispiaceua non hauerla ancora, se peccò? *Resp.* di no, quando però questa dilettatione non nasca di presente, & che nasca, da quella memoria, nella quale hora si dilettà, perche non è lecito hauer di presente dilettatione, che nasca da quella memoria nella quale hora si dilettà.

Nau. c. 16.
nu. 19.

Gae. in 2. to
mo de dele
Statione mo
ro. dub. 1.
p. 2.

11 Si dimanda: Vn essendo assente da sua moglie, & in lontan paese, quella spesso uolte si ricordaua delle copule matrimoniali passate, hauute con suo marito, o quello si ricordaua con lei, ricordandosi della lecita copula passata, o futura di sua moglie, o di suo marito absente. Per ilche si sentiua nascere, & crescere dilettatione nella sensualità, ancorche niuno la tocchi, se peccò? *Resp.* nell'istesso modo, ch'è stato detto nel precedente caso, per esser l'istesso caso.

Nau. ibid.

Gae. ibid.

Ca. 16. nu.

12 Si dimanda: Marito, & moglie ritrouandosi essere sposi, per parole de futuro, i quali a certe hore si parlauano insieme; hauendo per il detto parlare quel diletto, & piacere, baciandosi, & abbracciandosi anco, & toccandosi cò atti, ma pudichi, solo in ciò prendendo quel diletto, & piacere, che da ditti atti nasceua, se ciò sia lecito, quando, & come? *Resp.* col Nauario, di sì, che gliè lecito, quando però non gli sia altra sorte di volontà, di passare più inanti, imperoche quando gli hauesse volontà di copularsi, & conoscersi, ouero che per gli detti atti, ne seguisse alcuna pollutione, ouero gli fosse probabile pericolo d'incorrerui, o d'acconsentirui, se non attualmente, almeno cò l'intentione, prima che esse nozze non fossero fatte perfettamente, dirassi, che peccaria, il quale per esser principio di nozze matrimoniali dirassi esser lecito di prendere i preditti diletti simili, matrimoniali. Ma ahime, che questo da pochi è osseruato, percioche quando insieme si ritrouano soli, & in secreto, mi raccomando, nè di ciò ne' tempi della confessione, si confessano. Per laqual cosa, a quelli dunque, ch'è data questa guardia, aprano gli occhi, nè concedano dette commodità, fin' a nozze finite, secondo il precetto di S. Chiesa. Et quando essi tocamenti fossero dishonestamente nelli membri genitali, per modo alcuno non si deue acconsentire d'esser toccati, ma fuggi-

Ca. 16. nu.

12. 13.

Gae. 2. 2.

153. ar. 4.

re, o diuetarlo, & se fosse bisogno anco gridare, per leuar via detta occasione, gridare, & forte. Et questo sia detto non solo per schifare il peccato, ma anche per qualche infamia, che ne potesse seguire, sì all'vno, come all'altro.

Della diligenza de' padroni in ver li seruitori. Cap. CXCVIII.

Vedi negligenza.

Della Diligenza de' Vescovi in ammettere li Confessori, benchè di buona vita. Cap. CXCIIX.

Vedi Confessione sacramentale al caso 15. 16. 17. 18.

Del dimandar danari a gl'infermi. Cap. CC.

Vedi Confortare infermi al caso 6.

Della dimenticanza. CCI.

Vedi Obluione. Et Scordanza.

Della diminutione d'amicitia. Cap. CCII.

Vedi discordia.

Della diminutione della penitenza. Cap. CCIII.

Vedi Penitenza. Conmutatione della Penitenza. Et Penitenza ingionta.

S O M M A R I O.

- 1 Il peccatore, che non vuole accettare la penitenza conueniente data dal confessore, & gli la diminiisce, non pecca, nè l'vno, nè l'altro, & perche, & quando deueli diminuire.
- 2 Il confessore che confessa alcun peccatore, & lo troua poco contrito, & grande peccatore, gli deu dare poca penitenza, & perche.
- 3 L'aspra penitenza a molte volte siouole causare morte al penitente, & non vita, & perche.
- 3 Il penitente, che mostra gran segno di contritione, nel fare la sua confessione, non se li deu imporre gran penitenza, et perche.
- 4 Il confessore, che impone molta penitenza al penitente fiacco per qualunque indispositione, & grande peccatore fosse, non pecca, & fa bene, & perche, massime quando quello non la può fare.
- Il confessore, che impone per penitenza al penitente le sue fauche, o buone opere, che fa in questa vita presente, o la morte, non pecca, & fa bene, & perche.
- 5 Il confessore, che dà mite penitenza al peccatore, perche conosce probabilmente, quello non esser per farla, o con grande difficoltà, o con pericolo, non pecca, et perche.
- Il penitente, che conosce non poter compire, o fare la penitenza, se la deu fare commutare, o diminuire da qualunque confessore.
- 6 Il Prelato, che impone conueniente penitenza al penitente, et da quello si accetta, ma dopo auuertito, non poterla fare, o farla con pericolo, et se la fa commutare, non pecca, come, quando, et perche.
- 7 Il penitente, che accetta qualche graue penitenza dal Prelato, dopo auuertito non poterla fare tutta, o con pericolo, et se la fa diminuire dal proprio Parochiano, senza riconfessarsi, non pecca, quando, come, et perche.

Ca. 26. n. 2.
Per quali
ragioni il
Confessore
posse dimi-
nuire la pe-
nitenza, et
per quale.



Si dimanda: Vn penitente, dopo confessato i suoi peccati proprii al proprio confessore sacramentalmente, il confessore gli impose la conueniente, & giusta penitenza, la quale quello non volse accettare, benchè giusta, & conueniente fuisse, per ilche esso confessore gli la diminiui, se quello peccò per non hauerla accettata, & esso confessore per hauergliela diminiuita?

Resp. col Nauaro di no, perche per molte cagioni il confessore giustamente può dimi-

diminuire la penitenza, & particolarmente per sei ragioni, come intenderassi ne seguenti casi. Ma due diremo in questo caso, cioè, Prima farà, quando esso penitente non vuole accettare, o fare la giusta penitenza. Per la seconda cagione farà, quando esso penitente si offerisce fare per penitenza tutte le opere, che egli farà in tutta la sua vita. La terza notasi nel seguente caso.

2 * Si dimanda: Vn confessore hauendo confessato vn penitente, gli impose (dopo vdi-
ta la sua confessione) che douesse fare la tale penitenza, la quale veramente pareua fosse giusta, & conueniente alla qualità de' suoi peccati, il quale non la volse accettare. Et esso confessore conoscendo quello, che era gran peccatore, & mostrando anco di essere poco contrito, gli la diminiui, se peccò? Resp. con l'istesso di no, perche in questo caso, per non lasciar partire il penitente scandalizzato, & sconfolato, è tenuto diminiuirgliela, & questa è la terza causa accennata nel precedente caso, per la quale licitamente si può dal confessore diminiuire essa penitenza. Imperochè, la gran penitenza (benchè giusta, & conueniente fosse) potrebbe ammazzare esso penitente in cambio di vificarlo, non altrimenti, che fanno le molte legne poste in vn picciol fuoco. Ma notasi la quarta cagione.

3 * Si dimanda: Vn confessore dopo, che hebbe vditò la confessione di vn suo penitente, nella quale mostrò esteriormente gran segno di contritione, per il qual segno esso confessore gli diminiui la penitenza giusta, che gli douea dare, secondo la qualità della grauezza de' suoi peccati, se peccò? Resp. con l'istesso di no, anzi farebbe stato indifcreto, quando non gli l'hauesse diminiuita, imperochè per la contritione si scancellà gran parte, & alle volte tutti i peccati, poiche quella è vna di esse tre parti di questo sacramento, & conueniente fosse) potrebbe ammazzare esso penitente in cambio di vificarlo, non altrimenti, che fanno le molte legne poste in vn picciol fuoco. Ma notasi la quarta cagione.

4 * Si dimanda: Vn confessore hauendo vditò vn penitente vecchio, ouero debole, o infermo, ouero che patia alcuna altra indispositione, per la quale non poteua finire di fare la penitenza, che giustamente hauerebbe meritato, per ilche fu alquanto, o totalmente mite, diminiuendogli quella, che giusta, & conueniente gli haurebbe data, se peccò? Resp. con l'istesso di no, ma sempre a questi tali deu essergli dare la giusta, che loro possono fare, perche vna picciola penitenza di questa vita vale più, che vna grande fatta nell'altro mondo. Et questo auertimento deueno hauere li confessori, che dopo, che egli ha da passare gran fatica in questa vita, gli deu dall'hora in poi ordinare tutte esse fatiche douer patire, per questo effetto della penitenza giusta, che egli li douerebbe imponer, per i suoi peccati commessi, & anco ben fatta cosa sarà, darsi per penitenza la medesima morte, ch'egli ha da patire, & che fuggire non può, o ch'essa morte sia naturale, ouero accidentale, la quale non solamente l'aiuterà a sodisfare per i suoi peccati commessi, ma anco gli farà, per passar quelli con più consolatione, o almeno con manco tristezza. Ma notasi questa sesta cagione.

5 * Si dimanda: Vn confessore hauendo scoltato la confessione d'vn suo penitente, gli dette menor penitenza, che non douea, & meritaua la grauezza de' suoi peccati, perche conosceua, o li pareua almeno di conoscere, che quello l'haurebbe fatta con difficoltà, o con pericolo di non compirla, se peccò? Resp. con l'istesso di no, anzi quando gli l'hauesse imposta, gli la poteua diminiuire ancora, quando gli fosse parso, che'l penitente non l'hauesse potuta fare, ouero che l'haurebbe fatta con difficoltà, o con pericolo. Anzi dirassi di più, che quando se fosse conosciuta questa difficoltà, o pericolo da altro confessore, che da quello istesso, che gli l'impose, da lui gli l'haurebbe potuta diminiuire, & commutare, quando però non hauesse hauuto esso proprio confessore, che detta penitenza gli l'impose, benchè fuisse confessore menor del proprio. Et notasi questo seguente cap.

6 * Si dimanda: Vn Prelato superiore hauendo confessato vno, & hauendogli imposto la giusta, & conueniente penitenza, & da quello anco accettata, dopo vedendosi essere molto aggrauato, nè bastandogli l'animo di poterla fare, ouer parendoli douerla fare con pericolo, o non copirla, andò dal Prelato inferiore, & se la fece diminiuire, al quale re co pericolo, o non copirla, andò dal Prelato inferiore, & se la fece diminiuire, al quale quello

Ibid.

Ibid.

Glo. solem-
ni d.c. m. n.
Iura.

Ibid.

Ibid. nu. 22

Ibid. n. 22.
Cap. se porta
plenitudi-
nis 26. 9.

7 in Clem.
2. de penit.
9. 2.
In c. ac. fi.
de ud. S. 1.
Ibidem.
L' A. 2. 1. 1.
In summa
de penit. S.
An possit
in p. a
no proprio
sacerdote.
Silu. uer. cō
fessio. 1. S.
17.
Rosel. uer.
confessio sa
cramenta-
lis. S. 11.
Arg. c. 1. ne
sed. vacan.
lib. 6.

quello molto gli la diminui, se pecco? Resp. di nò, con l'istesso, & secondo la Glosa singolare, ma però con questa cagione, quando (dico) egli non la potesse fare, o fosse per farla con pericolo, o non compitamente, ouero per qualche altra legitima, ragione uole. & conueniente cagione, per poterla mutare, secondo il Cardinale, & Decio, che sono di questa opinione, & io l'approbo.

* Si dimanda: Vn penitente, essendosi confessato da un Vescouo, & hauendo accettata la penitenza, laquale dopò accettata, gli pareua, non poterla fare, per alcuna ragione uole cagione, Perliche se la fece diminuire dal proprio parochiano, senza tornarsi a confessare de' medemi peccati, se peccò? Dice il Nauarro di nò, il che a me pare dura cosa, non tornando a confessarsi de' medemi peccati, come nel cap. della commutatione ho già detto ancora, pure io mi riporto a chi hauesse migliore opinione di me. Imperoche non tornando a confessare de' medesimi peccati, per liquali ha ricercato la predetta penitenza, pare medicina inconueniente questa diminutione, o permutatione. Et in questo adduce l'opinione anco di Monaldo. Et questo suol far si per schifare pericolo, infermità, o caduta spirituale, & che non si può così facilmente ricorrere, a chi gli l'ha imposta, & che lo può assoluere. Ma dice bene anco questa ragione, che cosa più giudiciosa sarebbe differire di compirla di fare, per insino, che si potesse hauer copia di quello confessore, che hauesse potestà di permutarla. Di maniera ch'è quasi con corde con la nostra opinione, imperoche per questa ragione esso Nauarro si può saluare, & è da presumere, e da giudicare, che così habbia uoluto intendere.

Delle Dimostrationi. Cap. CCIII.

Vedi Dispregio. Tragedie. Comedie. Et Representatione.

Del dire la Corona. Cap. CCV.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che dice, o recita la Corona, per uoto o per penitenza, o per diuotione, integra, o interpollatamente, quando sia più grata a Dio, & che sodisfacci.
Colui, che per qualunque obligo, è tenuto dire la corona, & dice la Decade interrottamente, pecca, & non sodisfa, & perche.
Il chierico, che comincia a dire l'ufficio, a qualunque hora, & non la continua, o la dice interrottamente, pecca, & non sodisfa all' obligo, & perche, oltre il peccato.
Colui, che dice la corona, & dice la Decade interrottata per qualunque suo obligo, oltre il peccato, non sodisfa, nè merita, & perche, ne si possono dire interrottamente.
Le poste, o Decade della corona, si possono dire interpollatamente, in diuerse hore, o tempo, ma non interrottamente, & senza peccato, & quando interrottamente.
- 2 Colui, alquale è dato per penitenza, che donesse dire la corona ogni dì, & la dice interpollatamente, non pecca, & perche.
- 3 Il confessore, che dà per penitenza ad alcuna persona il dire della corona, laquale dice interpollatamente le Decade, non pecca.
Colui, alquale pare non hauer sodisfatto, per hauer detto le Decade, o poste della corona interpollatamente, & se piglia con seggio con il suo confessore, deue fare quello, che li dice il suo confessore, & perche.
- 4 La persona, che per occuparsi del continuo in colloquio con la Vergine Maria, dice per ogni hora una posta della corona, molto merita, & perche.
Coloro, che per disobligarsi dall' obligo del dire la corona, la dice tutta in un fiato, poco merita, o niente, & particolarmente, se con poca, o niente d'attenzione, & per. he.
- 5 Colui, che è tenuto dire la corona, & dice le poste, o Decade interrottamente, o con parlari in conuenienti, o profani, et che renda l'attione imperfetta, non sodisfa all' obligo, et pecca.
Colui, che dice la corona interrottamente con ragionamenti imperinenti, pecca, come, et perche.
Colui, che recita la corona, per fuggire la fatica, et non per acquistare diuotione, ne per occupare il tempo in miglioranza, non merita, et è uizio, et perche.
Colui, che recita la corona a poco, a poco alla uolta, et con attenzione, mostra hauer in memoria, sempre essa Vergine beata, et chi diceffi immitate.

Si



Si dimanda: Vna donna, per pura sua diuotione, ouero per uoto, o per penitenza impostali dal suo Confessore, era tenuta ogni giorno, o per un'anno, o per un mese a dire la corona, laquale ueramente si sforzaua dirla ogni dì, per sodisfare a quanto era tenuta, ma la diceua interpollatamente, cioè la mattina diceua un Pater noster, & dieci Aue Marie, a hora di Terza, un'altro Pater noster, & altre dieci Aue Marie. A hora di Sexta un'altro Pater noster, & altre dieci Aue Marie, &c. Et così potrà il diuoro Christiano dire tutta la sua corona in un solo giorno in diuersi tēpi, o hore. Di maniera, che in un giorno intero, così interrotta la diceua, se costei habbia sodisfatto a quāto doueua? Resp. col Teologo del Cardinale Paleotto di sì, & molto più diuotamente, che se tutta intieramente l'hauesse detta in un subito, & in un fiato, come sogliono fare molti, che non uedono l' hora hauerla detta; imperoche lasciando stare tutte le risposte, che in contrario alla nostra sposta si potessero fare. Diremo risolutamente, che la predetta donna hauendo detto la corona, così interrottamente, parte per parte, o uogliamo dire una decade per hora, ouero ogni meza hora una, senza interrompere detta decade, o parte, hauer compitamente sodisfatto alla sua diuotione, ouer uoto, ouer penitenza, & molto maggiormente più, che se l'hauesse detta tutta intieramente, senza interpollatione alcuna. Ma diremo bene questo, che se lei hauesse detto la predetta decade interrottamente, cioè, che l'hauesse detto una Aue Maria, o due, o tre, con qualche ragionamento, o cō altro negotio, allhora dirassi, che non haurebbe sodisfatto, & haurebbe peccato, & sarebbe tenuta dirla un'altra uolta, si come un chierico, che incominciasse l' hora di Prima, ouero di Terza, & non la finisce intieramente, o perfetra mente, faria tenuto a ridirla, & non sodisfarebbe, & non ridicendola, peccaria, così questa donna peccaria, non altrimenti, che se non l'hauesse detta. Et se per sua diuotione in detto modo interrotte le poste, la dicesse, non meritaria: Imperoche le poste della corona, sono sei, si come le hore dell'ufficio sono sette. Et ogni decade si può dire in diuerso tempo, & non continuamente. Di maniera che essendo tenuta a dire ogni dì la corona, & l'haurà detta in diuerse hore, non peccò, & molto più meritò, che se l'hauesse detta continuamente, le ragioni poi, perche leggassi essi casi del Teologo del Cardinale Paleotto, & li seguenti casi, che lo intenderanno, & questa è l'opinione anco del Nauarro nelli Comentarj. De indulgentijs, super S. in Leuitico de penit. Et d'altri Dottori. Et l'istesso intendasi del Rosario. Imperoche, *Quamuis sit unus actus, tamen non est unitate simplicitatis, & indiuisibilitatis, sed est compositus ex pluribus partibus quarum, & si quælibet sit in completa, & imperfecta in comparatione ad totam coronam, est tamen perfecta, & completa in ratione decadis, & in comparatione ad alias decades Aue Maria.*

In casu 3.
habito sub
die. 22.
Maj 1588
2. par.

Dis. 1. no.
32. nu. 41.

In Enchiridion de oratione, & hora can. c. 10 n. 27. S. tercio principia luer quegro. Ibidem.

Ibidem. c. 3. de re in di. relati. de t. stamens. l. sum. perso. n. e. ff. de uolige. & sup. fran.

- 2 * Si dimanda: Vn Confessore dette per penitenza a una donna, che ogni dì dicesse la corona della Madonna, laquale, per non hauer tempo oppo tu o la diceua, ma tutta continuamente, & perche una uolta la disse nel modo predetto interpollatamente gli parue hauer quasi peccato, nè la puote più dire, se sodisfecce? Resp. di sì, percioche con maggior diuotione si dice nel predetto modo interpollatamente una decade per uolta, in diuersi tempi, che quando si dice continuamente, percioche più spesso parla con essa B. Vergine, & con maggior diuotione dicendola a poco, a poco, più che tutta in una uolta sola al giorno. Onde concludo col Nauarro, & cō l'istesso Teolog. del Card. la predetta donna hauer sodisfatto alla sua penitenza.
- 3 * Si dimanda: Vn Confessore dette per penitenza a una donna, che donesse dire ogni giorno la corona, laquale disse, ma così diuifamēte, come è detto di sopra, & perche gli pareua nò hauer sodisfatto, lo disse al confessore, ilquale gli la tornò a dare di nouo, dicēdo, che ueramente lei non sodisfecce, se sia tenuta a farla? Resp. con il predetto Teol. del Card. di nò, che non è tenuta a farla in loco della predetta penitenza, percioche lei ueramente ha già sodisfatto; imperoche questa nostra opinione a cretēcie, & fauorisce la religione, & la pietà. *Et qua ad multiples in die habendos orationis actus, animum excitat, ergo est fouenda hæc oratio hic dicenda.* Ma essendosi confessata, deue esser auertita di hauer sodisfatto, & lei poi deue obedire il confessore.
- 4 * Si dimanda: Vna dōna o altra persona era tenuta a dire la corona ogni dì, laquale a posta fatta diceua per ogni hora una posta, ouer decade, ne per altro fine, se non per

Ibidem.
L. 1. 2. 3.

per pigliar maggior consolatione nell'animo suo per dirla con più diuotione, & per occuparsi tutto il giorno in colloquio con la Vergine Maria, se habbi sodisfatto all'obbligo? *Resp.* con l'istesso di sì, & molto più, che non fanno quelle persone, che la dicono continuamente, le quali mangiano in un fiato tutta, non vedendo l'hora per sperdirse, & disobligharsi, per fare li suoi negotij, o buoni, o cattiu, che quelli siano, li quali se per male operare cercano spedirse non meritano; & se continuamente la disse per fuggire la fatica, & stare in otio, *Amen dico uobis, mercedem suam receperunt.*

Ibidem.
L. 1. 2. 3.Ibid. 2. c. 10.
2. 2. 9. 53.
27. 14.

* Si dimanda: Vna persona, essendo tenuta a douer dire la corona della Madonna ogni di la cominciua, & mai la finiu, ma la interrompeua con termine indebito, o con parlar profani o con fare le sue faccende, o con ragionare hora con questo, hora con quello, di maniera che l'attione era imperfetta, dicendo meza decade, o posta di quella, & poi la lasciaua, & de li a meza hora, o più, o meno, seguitaua, se sodisface all'obbligo? *Resp.* con l'istesso di no, percioche questo recitare è ueramente uitio; & se gli haurà mescolato ragionamento non conueniente, non solamente pecco, ma non merito, nè sodisface all'obbligo. Et se l'haueffe detta a poco a poco, cioè una decade per uolta, a tempo per fuggire la fatica, & non per acquistare maggior diuotione, & consumare il tempo meglio. Et colui, che così a poco, a poco, & spaffo, & frequentemente orauano, *ut sapius uideo conuersarentur,* si come dice Cassiano, & S. Tomaso, citando S. Agostino ad Probam. Di maniera concluderemo, che *Recitatio Corona numeris omnibus, que fit per suas partes, non qua seum que, sed denarias, est perfecteissima, et absoluta, cum per diuersas noctis, et dies horas explentur.*

Del dire la Messa. Cap. CCVI.

Vedi anco celebrare Messa. Consecratione. Eucaristia. Simonia. Et Effigie mortorie.

S O M M A R I O.

Dire, o celebrare Messa, che cosa sia, & da chi si possa dire, quando, & fin a che hora del giorno. Per non peccare nel dire la Messa, a che cosa si deue attendere, & la consuetudine, che si deue osservare.

- La Messa quante uolte al giorno si possi celebrare, & come.
- 1 Il sacerdote, che celebra senza hauer prima detto matutino, pecca, & perche.
 - 2 Il sacerdote, che permette, che dalla donna gli sia risposto alla Messa, pecca. Niuna donna, deue seruire all'altare, & perche. Niuna donna può far cosa pertinente a chierici. Il sacerdote, che celebra senza amito, o stola, o altra cosa pertinente, a ditto officio scientemente, pecca mortalmente. Il sacerdote, che inauerientemente celebra senza l'amito, o altra cosa, pecca uenialmente. Il sacerdote, deue più presto non celebrare senza amito, o altra cosa.
 - 4 Il sacerdote, che celebra, recitando la Messa senza Missale, pecca, et perche.
 - 5 Il sacerdote, che celebra con la beretta in capo, o col capo coperto, pecca. Quelli, che scoltano la Messa, particolarmente l'Euangelo sol capo coperto, o stanno a sedere, peccano, et perche.
 - 6 Il sacerdote, che lascia di dire alcuna cosa nella Messa, pecca mortalmente, et quando. Il sacerdote, che inauerientemente lascia qual cosa nella Messa, non lo deue ritornare a dire, et quando, eccetto non fosse della consecratione, & perche.
 - 7 Il sacerdote, che cominciò la Messa, et non la finì, pecca, et quando non sia tenuto, et chi sia tenuto finirla, & quando. Il sacerdote, che cominciò la Messa, & non la seguita, se inanti la consecratione, può lasciarla senza peccato. Il sacerdote, dopo c'haurà incominciato il Canone, deue finire la Messa tutta, lui, o un altro, & quando.
 - 8 Il sacerdote, che nel sumer del calice gli uedeffe alcuna cosa stomacosa, non deue sumerlo, & quello, che deue fare, per far perfetto il sacrificio, & d'esso uino.

- Il sacerdote, che haueffe trouato qual cosa nel calice, dopo la consecratione, deue ripigliare dell'altro con l'hostia, & di nouo offerire, & consecrare.
- 9 Il sacerdote, che dopo la consecratione dell'hostia, s'accorse di non hauer posto il uino nel calice, quello, che deue fare, & se peccò.
 - 10 Il sacerdote, che s'accorse, dopo la consecratione, non hauer posta l'acqua nel calice, quello, che deue fare, & perche.
 - 11 Il sacerdote, dopo consecrato il calice, s'accorse, che la materia non era uino, quello, che deue fare, & se peccò.
 - 12 Il sacerdote, dopo cōsecrato, & sumto il calice, trouò no esser uino, se peccò, & quello, che deue fare.
 - 13 Il sacerdote, dopo communicatosi, trouò il uino esser acqua, quello, che deue fare.
 - 14 Il sacerdote, che s'accorge nella consecratione hauer smarrita l'hostia, ouer non esser di frumento, quello, che deue fare se peccò, & perche.
 - 15 Il sacerdote, che nella consecratione s'accorge l'hostia esser difetosa, ne può hauer altra hostia, quello, che deue fare.
 - 16 Il sacerdote, dopo communicatosi, s'accorge, l'hostia non esser di frumento, o esser stata difetosa, quello, che deue fare.
 - 17 Il sacerdote, che dopo la consecratione, non si ricorda d'hauer dette le parole della consecratione, quello, che deue fare, & se peccò.
 - 18 Il sacerdote, che li cascasse l'hostia di mano, dopo cōsecrata, quello, che deue fare, et se peccò.
 - 19 Al sacerdote, che per negligenza gli fosse mangiata l'hostia, mentre celebra, da qualche animale, pecca, & quello, che deue fare.
 - 20 Il sacerdote, che scientemente consacra l'hostia non rotunda, ouero rotta, pecca, & perche, & se sia consecrata.
 - 21 Il sacerdote, che dopo fisa la purificatione, sumerà fragmenti dell'hostia, non pecca, & perche.
 - 22 Il sacerdote, che è tenuto a celebrare ogni di, non celebrando, quando possa, pecca, & più grauemente se non celebrerà il giorno della festa. Il sacerdote tenuto a celebrare, non potendo, deue far celebrare, altrimente pecca, & perche. Il sacerdote, che legitimamente non sia impedito, & non celebra, pecca grauemente, & perche. Il sacerdote beneficiario, che s'obliga celebrare ogni di, & non celebra, non pecca, & perche. Il sacerdote, che s'obliga dire ogni di alcuna Messa particolare, ne la dice, non pecca, & perche, & quando peccaria, & perche. A i morti tanto gioua la Messa d'alcun Santo, quanto quella de' morti, & come.
 - 23 Il sacerdote beneficiario, che s'obliga celebrare in alcuna Chiesa, o capella, non celebrando, ouero dicendola altroue, pecca, non sopplendo, come, & quando. Il sacerdote obligato a dir Messa ogni di, & che per solazzo tralascia, pecca, & perche.
 - 24 Il sacerdote, che s'obliga ad alcuno di celebrare per lui ogni di, celebrando per un altro, come, & quando pecca. Il sacerdote, che uoglio celebrare per molli, come possi, & deue sodisfare a tutti. Il sacerdote, che in un sol giorno, s'obliga ad alcuno di dire la Messa de' morti, o della Madonna, o d'altro, ne la dice, come sodisfatti, senza peccato. Come si possi sodisfare da un sacerdote, che in un giorno da molli si uoglio diuersa Messe, senza peccato. Il sacerdote, che promette ad alcuno tutto il sacrificio, pecca, quando ne partecipasse ad altri, & perche.
 - 25 Il sacerdote, che celebra sopra l'altare con una sola toaglia, pecca, ma non se fosse doppia.
 - 26 Il sacerdote, che senza qualche cosa de' paramenti sacerdotali celebra, pecca, & quando mortalmente, con obligo di farne la penitenza.
 - 27 Il sacerdote, che celebra di scalzo, quando pecca mortalmente, & perche.
 - 28 Il sacerdote, che s'obliga dire alcuna Messa uotina particolare, & non la dice, pecca, benchè un'altra ne dicesse, & perche. Quanto sia ualido il sacrificio della Messa a colui, che particolarmente fa dire alcuna Messa uotina. Da colui, che si ordina al sacerdote, che sia detta alcuna Messa, dell'istesso se celebra, & offerisce, & come. Come deue il laico ordinare la Messa al sacerdote, che la dica p' lui, acciò gli sia molto ualida.

- 25 Il sacerdote, che riceue elemosina per alcuna Messa uotina, da dirsi in alcuno altare, non dicendola, pecca, & è tenuto alla restituzione, & quando.
- Il sacerdote, che per qualche impedimento non può celebrare, done quella gli uiene ordinata, & la celebra altrove, quando, & come sodisfa, & perche.
- Il sacerdote, al quale sarà ordinato à douer dire la Messa de' morti, & non la dirà, quando non pecca, & perche, & l'ordinante è sodisfatto, come, & perche.
- Il sacerdote, che dice alcuna Messa uotina ne' giorni, ch'esso fosse obligato, non sodisfa, & pecca, & perche.
- Il sacerdote, ch'è solito à dire Messa per se, o per altri, doue è obligato, quando non sodisficia, & perche.
- Il sacerdote, che s'obliga dir Messa à particular signore, o à alcuna capella, come deue sodisfare. Colui, che ordina al sacerdote à douer dir Messa per lui, qual giudicio deue hauere, per esser sodisfatto senza peccato del sacerdote.
- Il sacerdote, che haurà beneficio, come deue dire Messa ogni giorno, per sodisfare, & come s'intenda.
- 26 Al sacerdote sarà lecito farsi dar più elemosina, per andare à celebrare in luogo lontano, che a un luogo uicino, & perche causa.
- 27 Il sacerdote, che lascia alcuna cosa da dirsi per precetto, o la Gloria, o il Credo, quando pecca.
- 28 Il sacerdote, che promette à darsi dire in un giorno alcune Messe uotine, & ne dice se non una, sodisfa à un solo, benchè possi esser scusato in molti modi.
- Il sacerdote, che promette dire alcuna Messa uotina, nè la dice, grauemente pecca, & merita castigo, se non fa sopplire, & a chi douere.
- 29 Il sacerdote, che da alcuno gli fosse ordinato à dir Messa per maleficio d'alcuno, dicendola, pecca grauemente, facendolo.
- 30 Il sacerdote, che è preparato, à dir Messa, & gli sarà data ancora altra materia, o l'istessa, come deue consacrare quella.
- Il sacerdote, che non ha intentione di consacrare indistintamente qualonque materia sia, non sarà consacrata tutta altrimenti, se non parte, & quale.
- 31 Il sacerdote, essendo all'altare, & principia la Messa, & si ricorda non esser digiuno, o essere in peccato, deue seguir la Messa.
- Il sacerdote, che auenti prima della consecratione, mentre è all'altare, essere in peccato, deue partire da quello, se può senza scandalo, altrimenti, no.
- 32 Il laico celebrando Messa, non altrimenti, che fa il sacerdote, non può consacrare, & perche, nè è consagrato, nè fa sacramento, benchè celebrasse compiamente, & perche.
- Il popolo, che ascolta la Messa d'un laico, credendo sia sacerdote, & adora il sacramento della Elevatione, non pecca, & perche.
- 33 Il sacerdote, che celebra senza esser digiuno, grandemente pecca, & il sacrificio valido, & è consagrato, & perche.
- Il sacerdote, che dopo principia la Messa si ricorda non esser digiuno, deue seguir di dir la, con intentione di dir Messa, & consacrare, & perche.
- 34 Il sacerdote, che dopo vespro dicesse Messa, consacra, ma pecca grauemente.
- 35 Il sacerdote, che s'accorge esser alcuna cosa nel uino, dopo la consecratione se non sarà uenosa, la deue sumere, ouero bruscicarla, & consacrare dell'altro uino, & come.
- 36 Il sacerdote, che s'accorge dopo consacrati molti communicanti, finita la Messa, uno essergli cascato in terra, lo deue torre & sumerlo, benchè fosse dubbio, se sia consagrato, & perche.
- 37 Il sacerdote, che celebra, essendo in qualche censura, o peccato, grauemente pecca, & incorre in noua irregolarità, habbia celebrato per qualonque causa, si uoglia, & in qualonque giorno feriale, o festiuo, & perche.
- 38 Il sacerdote, che sia tenuto celebrare ogni dì, per obligo particular, & s'obliga à dire Messa uotina ad alcuno, come sodisficia, & se pecca.
- Valore mezo di lei, quello, che uoglia dire, nella Messa, & quanti siano i ualori della Messa, & quali.
- Quale sacerdote sia tenuto dire una Messa per un particular, & non per più, & quando sodisfa à molti.
- Il sacerdote mai deue obligare liberamente à riuno, nè promettere particularmente tutto il valore

- valore della Messa, & perche, & come deue promettere.
- Il sacerdote, ch'è ricercato douer dir Messa particolare ad alcuno, come gli deue rispondere, & promettere.
- Il sacerdote hauendo molte mansionarie, o beneficij, mai deue promettere ad alcuno il particular ualor della Messa.
- Il Christiano mai deue astreggere il sacerdote à douer dire Messa particolare; di tutto il ualor di quella, & perche.
- 39 Quel sacerdote, che riceue da alcuno l'elemosina per qualche Messa, & la fa dire da altro sacerdote, come sodisfa.
- 40 Il sacerdote, che celebra per maleficio d'alcuno grauemente pecca, nè deue celebrare.
- Il sacerdote, che celebra per la conversione di alcuno, non pecca.
- 41 Il sacerdote, che recita la Messa à mente, pecca, benchè benissimo quella sapesse, & particularmente il Canone, sia per qualonque cosa, & perche.
- 42 Il sacerdote, che celebra senza uestimenti sacerdotali, o non benedetti, pecca, & grauemente, & quando.
- 43 Il sacerdote, che s'auerte, dopo sumesta l'hostia, quella non esser stata conueniente, & ne consacra un'altra, in che modo, non pecca.
- 44 Il sacerdote, che celebra senza lumi, o che l'hostia non sia di grano di frumento schietto, o con uino agro, o d'agreste, & simile, pecca mortalmente.
- Il sacerdote, che pone più acqua, che uino nel calice pecca, et non è sacrificio, et perche.
- Il sacerdote, che non pone l'acqua nel uino del calice, pecca, et è sacrificio.
- Il sacerdote, che celebra inanti l'aurora, quando pecca, et perche.
- 45 Il sacerdote, ch'una uolta l'anno celebra, benchè non sia obligato, pecca, et perche.
- 46 Il sacerdote, che celebra, non gli è più lecito partirsi dell'altare, sumere i fragmenti, et perche.
- 47 Il sacerdote, che distacca con il dito l'hostia, che gli fosse attaccata nel palato, pecca, et come la deue distaccare.
- Et a paricola, che si mette nel calice, quando restasse in quello, come la deue il sacerdote ridurla, et somerla.
- 48 Il sacerdote, che troua nel calice, mentre si comunica, il uino essere acqua, o ueramente aceto, o agreste, quello, che deue fare.
- 49 Questo caso uedasi al capitolo della Oratione al uaso 5.
- 50 Il sacerdote, che comincia à dire per obligo le Messe di San Gregorio, et le dice interpollatamente, come pecca, et quale siano esse Messe, et quante siano, et come non pecca, et perche.
- Il sacerdote, che s'obliga à dire le Messe con patto pattuito, le conditioni, che deue hauere esso patto, o conuentione, et come non si deuono dire.
- Il sacerdote, che dice le Messe di S. Gregorio, sempre non è tenuto dire quelle di morti, et continue, come, quando, et perche.
- Il sacerdote, che consacra il venerdì Santo, pecca, et perche, et come s'intenda il dire le Messe di S. Gregorio.
- 51 Colui, che per legato lascia il dire Messa ogni dì de' morti, et s'obliga dirle, come, il sacerdote non pecca, et perche, non dicendole.
- 52 Il sacerdote, che si obliga à dire Messe continue ogni dì, et non può per legitimo impedimento, ouero le fa celebrare ad altri, non pecca, et quando.
- Il sacerdote, che s'obliga dire Messa à qualche altare particularmente, nè gli la dice, come non pecca, et pecca, et perche.
- 53 Il sacerdote che s'obliga dire ogni dì dire Messa, di morti, ouero una colletta, nè la dice, nè pecca, come, quando, et perche, et quando et perche peccaria.
- Il sacerdote, che s'obliga dire ogni dì Messa di morti, quando sia tenuto dirla, benchè se sia obligato, et quando, et come sia obligato.
- 53 Il sacerdote, che si obliga dire alcuna Messa uotina, ne i tempi priuilegiati, o prohibiti, pecca, ouero non merita.
- 54 Il sacerdote, che dice Messa il venerdì Santo pecca mortalmente, et perche.
- 55 Il sacerdote, che celebra il giovedì Santo, o il sabato Santo à particulari, come, et quando pecca.
- 56 Il sacerdote, che mentre dice Messa, et spesso in quella si riposa, pecca, come, et perche.
- 57 Il sacerdote, che celebra in luogo di Monache, et in più luoghi dell'altare mostra nella leuati
- ne il

ne il corpo di Christo a quelle, pecca, & perche.

58 Il sacerdote, che è tenuto dir Messa in alcun luogo, & riceue altra limosina da particolari, con obligo di dirli alcuna Messa uotina, come pecca, & non pecca.

Il sacerdote, che particolarmente s'obliga ad alcuna per consueto stipendio, & riceue altra limosina da alcuno altro, come pecca, & non pecca, & perche.

Colui, che uole, che'l Sacerdote applichi tutto il Sacrificio a lui, ne dare a quello il suo uinere honesto, e giusto, & il sacerdote peccaria, et perche.

I fedeli, che fanno dire Messe, tanto beneficio sentono di quella, quanto sarà la quantità dello ro affetto, ch'hanno in quella, et secondo la loro diuotione a quella.

59 Il sacerdote, che s'obliga ad alcuno di dire Messa, et da quello habbia il suo uinere, et accetta altra limosina da altri, per qualche Messa uotina, come, et perche pecca, et non pecca.

Il sacerdote, che toglie da cento, o più persone limosina in un giorno, come possi sodisfare a tutti, et quando no.

Armil. de Missa, num. 1.2.



Ire, o celebrare Messa, ouero Messa, altro non è, ch'una trasmissione, che si fa dal popolo a Dio, col mezzo del sacerdote, nella quale s'offerisce Christo, ouero il sacrificio del mediatore Christo, la quale da niuno altro può esser detta, fuor che dal sacerdote canonicamente ordinato, & consagrato. Et deuesi dire dal principio dell'aurora, fin'a hora di nona, non dimen-

Deff. 22. de cre. de offer. ma. & celebra. Missa.

no pare anco rispetto a qualche necessità urgente, si possi anche anticipare, & ritardare il celebrare di quella; Ma per non peccare, deuesi sempre attendere alla consuetudine di S. Chiesa moderna, percioche quando si contrafaceffe, si peccarebbe mortalmente, attento che, si farebbe contra la generale consuetudine di quella, doue si celebra. Et questa consuetudine deuesi offeruare, secondo i luoghi; nè si deue celebrare più d'una uolta il giorno; Et quando più si uolesse celebrare, uedasi il Concilio di Trento, che terminatamente tutto insegna. Et anco deuesi sapere, che da quel sacerdote, che uol celebrare, deuesi prima hauere almeno detto matutino.

Ibid. num. 3.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrò inanti ch'hauesse detto Matutino, se peccò? Resp. con l'Armilla, di sì, percioche ha fatto contra l'ordinaria, & approuata consuetudine di santa Chiesa, quando però non fosse restato, per fuggire qualche scandolo, ouero qualche altra ragione uole, & maggior cagione. Et anche deuesi sforzare dire Prima, se possibil sia, ma almeno Matutino. Onde se restò per negligenza, peccò mortalmente. Et uolesse Dio, ch'io diceffe la bugia, poiche molti negligentemente, uanno a celebrare senza mai dirlo, nè inanti, nè dopo, benche copia di tempo quelli habbino la sera inanti, ouero la mattina, quali lasciano più presto di dire, & fare il loro officio, che tralasciare i spassi, gli illeciti folazzi, o i ridotti; ne però restituiscono i frutti malamente presi, & accettati. Oh Reuerendi confessori, come confessate questi tali?

Armil. ibid. num. 28. & 31. Arch. in c. proposuit de fil. p. sb. Cap. sacramenta. d. 2. Et cap. hoc quoque de cond. d. 1. Armil. ibid. num. 6.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando Messa, fece ch'una putta gli rispondesse Messa, per non esserli così copia d'alcuno huomo, ch'è quella rispondesse, se peccò? Resp. di sì, quando hauesse hauuto alcuno huomo, che a quella rispondesse, ma hauendo fatto, che una putta risponda per estrema necessità, per non sapere alcuno de' circostanti rispondere, massimamente non hauendo ciò fatto per dispregio del precetto, che comanda, che niuna donna serua all'Altare, per non potere quella ministrare, nè portare incenso, nè fare altra cosa pertinente a Chierici, non peccò, se non uenialmente. Si come molte uolte questo suole accadere nelle uille, doue non è così copia di Chierici, o Laici, che sappiano rispondere, perche i rustici si uergognano molto di fare l'ufficio dell'Angelo.

Sum. Ang. in uer. Missa. S. 37.

Si dimanda: Vn sacerdote douendo celebrare in giorno di festa, doue era congregato molto popolo, & hauendo ogni cosa in preparazione, s'aucedde, che gli manca uia la stola, o l'Amito, o altra cosa; Perilche non restò di celebrare per esser conuenuto molto popolo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, per hauer celebrato scientemente, che quando ignorantemente, per non esserfene accorto, farebbe ueniale. Onde in tali occasioni, più presto deue stare senza celebrare, che celebrare senza alcuna cosa pertinente all'habito sacerdotale; ancorche fosse giorno festiuo, & conuenuto tutto il popolo. Ma non però diuentò irregolare, per non essere ciò auuertito nella legge. Et questa è la opinione di tutti Dottori.

Si

Si dimanda: Vn sacerdote douendo celebrare, nè hauendo il Messale, celebrò senza quello, recitando la Messa a mente, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche gli è la prohibitione, oltre poi che s'ha posto a pericolo di errare nel Canone, et guardando nel Messale; però prego quelli Sacerdoti, che si guardino di celebrare a mente, nè si arrifichino con la presonione di sapere.

Arm. ibid. Arch. Flor. & S. An. gel. h. uerb. Missa. S. 37

Si dimanda: Vn Sacerdote celebrando, celebraua con la beretta in capo, o col capo coperto, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando ciò hauesse fatto senza ragione uole causa. Onde quelli, che presuntuosamente cotrafarano a questi ordini di S. Chiesa, sono in quel luogo priui della comunione, ilche non farebbe fatto senza grā scandalo.

Arm. ibid. num. 7. Cap. nullus Episcopus. de cod. d. 1. C. Aui hori tate Apostolica de cod. d. 1.

Et l'istesso dirassi ancora, quando si legge l'Euangelio, tutti deueno stare in piedi col capo scoperto; & facendo altrimenti senza urgente necessità, peccano. Oh Dio quanti di questi tali gli sono; non si marauigliino dunque se le loro orationi non sono effaudite.

Si dimanda: Vno celebrando, lasciò nella Messa alcune cose, cioè l'oratione, o il Credono, o l'Epistola, o altro, se peccò? Resp. se scientemente, peccò mortalmente, si come dicono tutti li Dottori, & massimamente se lasciasse qual cosa, nella consecratione, che non solo, quando inauuertentemente la lasciasse peccarebbe, ma commetterebbe idolatria, pche la consecratione non si farebbe. Ma se d'altra cosa, & dopo se n'accorgesse, & che fosse passato q'l luogo, nè la potesse replicare senza biasimo, o scandalo, non deue ritornare a dirla. Eccetto che non fuffe, dico, di quelle della consecratione; imperoche allhora deue ritornare a dire quelle, & non lasciarle, accorgendosene.

Et S. An. geli. uerb. Missa. S. 8. Armil. ibid. num. 8.

Si dimanda: Vno essendo sano, celebrando Messa, come hebbe fatta l'elevatione, non la uolse finire, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando ciò hauesse fatto senza giusta, & ragione uole cagione, oltre che darebbe grā scandalo, & e scomunicato. Ma se con qualche ragione uole cagione, o di qualche accidente, che gli fusse uenuto, o altra cosa simile, sarà scusato dal peccato. Et vn'altro deue supplire, essendo digiuno. Ma se non fusse arriuato alla consecratione, non accaderia compirla per altra persona. Et se lasciò quella, dopo cominciato il Canone, deue un'altro ricominciare là, doue lasciò, & seguire, essendo (dico) digiuno, se non deue seguire, etianedio che non fusse digiuno, quando non gli sia altro Sacerdote digiuno; il resto delle altre cose più sottili, abundantemente uedasi l'Armilla. Verbo Missa.

Armil. ibid. num. 9. 11. 12. Sil. in uer. Missa. S. 4. Ca. nihil 7. q. 1. S. Thom. 3. p. q. 83. ar. 1. ubi ad 1.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, & uolendosi comunicare, fumette l'hostia, & uolendo sumerc il sangue, uidde, che nel calice gli era alcuna cosa uenenosa, offensiva, o prouocatiua al uomito. Perilche non la fumette, se peccò, & se sia sacrificio? Resp. di no, che non peccò, nè si deue sumerlo, ma metterlo in qualche uaso, & conferuarlo. Che non sia Sacrameto poi l'hostia sola, dirassi di sì, che l'ema affine, che il sacrificio sia perfetto, si deue pigliare dell'altro uino nel calice, di nuouo; & incominciare, un'altra uolta dalla consecratione del sangue, & poi sumerlo. Ma più sicuramente, accio si facci sacramento perfetto, quando esso sacerdote hauesse pigliato esso corpo, già consagrato, deue un'altra uolta pigliare un'altra hostia, & del uino nel calice, & di nuouo consagrarlo tutto, & seguitare, & comunicarsi perfettamente con l'hostia di nuouo tolta, & consecrata, & col uino tolto di nuouo consagrato.

Armil. ibid. num. 14. S. Th. us su pra, nu. 3.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, dopo la consecratione dell'hostia, s'accorse non hauer posto il uino nel calice, o l'acqua, se peccò? Resp. se ciò scientemente fece, non esser dubbio, di sì, & di subito gli lo deue ponere, & consecrarlo. Ma se si fusse accorto dopo la consecratione dell'hostia, non gli hauer messo l'acqua, non deue altrimenti tornare a metterla, ma deue seguitare, & fare senza; perche l'acqua, nel sacramento, non è di necessità, come quella, che denota il popolo, essendo che Christo habbia fatto il popolo, & non il popolo Christo. Onde quando se gli mettesse, seguitaria qualche corruzione.

Armil. ibid. num. 15.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, dopo consecrato il calice, s'accorse, che non gli era uino, quello, che lui consecrò, ma lissia, o altra materia, se peccò? Resp. di no, quando ciò non hauesse fatto scientemente, però inanti che il summa deue buttar uia q'l liquore, & ui ponga uino, & acqua, & consacrilo, & dopo lo summa, Ma se di ciò s'accorse dopo, che l'hebbe preso, deue (come ho detto al caso ottauo) ripigliare un'altra

Armil. ibid. num. 15. & 16. S. Th. us su pra ad 4.

hostia, & del uino, & consacrarli, & pigliare poi ogni cosa, non ostante, che habbia preso quell'altra hostia consecrata, & quell'acqua. Et questo si fa acciò si offerui il debito ordine della perfectione del sacrificio. Se bene alcuni altri Dottori uogliono altrimenti. Ma questa è la più probabile. Et l'istesso dirassi, se gli fosse acqua, & non uino, deue buttare uia detta acqua tolta in bocca, & buttarla nel calice, tollendo quella particola dell'hostia, & buttare uia detta acqua in sacario. Et deue ripigliare altra uino, & un'altra hostia, & consacrare tutto, & dopò sumere tutto con detta particola.

11 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando messa, s'accorse nel uoler consecrare l'hostia, quella essergli stata rapita dal uento, o che non era di frumento, o che l'era marcia, o c'haueua altro difetto notabile, il quale nè pigliò un'altra, & seguìto, doue lasciò, se peccò? *Resp.* di nò. Ma questa saria più sicura, tornare a cominciare dal Canone. *Te igitur.* &c. Et se per sorte non hauesse potuto hauere altra hostia, che quella, o di simile sorte marcia, deue lasciare ogni cosa, nè seguitare più inanti, imperoche si farebbe ingiuria al sacramento, nè si potrebbe in quella guisa consecrare, perche nella consecratione gli bisogna, che gli sia la perfectione, & l'integrità del sacramento. Ma se dopò preso il sangue, si fosse auuisto del difetto dell'hostia, deue pigliare un'altra migliore, essendogli, & anco del uino, & un'altra uolta consecrare, incominciando dal *Te igitur.* ouero da *Qui pridie.* Et sumere tutto. Et se per caso, non si potesse hauere un'altra hostia migliore, deue pigliare il sangue solo, accioche il calice non resti così col sangue solo, senza l'hostia.

12 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, non si ricordò, dopò la consecratione hauer detto le parole di essa consecratione, o le altre cose necessarie a detto sacramento, il quale le tornò a dire, se peccò? *Resp.* se era solito dir quelle bene, & cò consideratione, & si certificò ueramente non hauele dette, & hauele lasciate, dirassi di nò; Et deuenissi ripigliare dalla forma della consecratione, & seguitare tutte le altre cose, come se è detto di sopra, acciò non si mutasse l'ordine del sacrificio. Ma quando si hauesse lasciato quelle altre cose, non necessarie, non si douea ripigliare, ma seguitare la messa, secondo l'ordine.

13 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, dopò la consecratione, gli casò la hostia consecrata nel calice, se quello deue finire la messa? *Resp.* di sì, ancorche non potesse finire esso sacrificio col debito ordine; Imperoche per questo non restarà, che quella hostia, non sia sacramento, nè si deue reiterare il medesimo altrimenti, con alcuna altra hostia, ma deue seguitare la messa; poiche questo non è di necessità del sacramento, ma solamente appartiene alla significazione di esso sacramento, & se ciò fece per trascuraggine, o negligenza, peccò, & ne deue far penitenza.

14 Si dimanda: Mentre un sacerdote celebrava, senza che se ne accorgesse, uno animale gli mangiò la hostia consecrata, se peccò? & quello, che si deue fare? *Resp.* di sì, che peccò, & ogni uolta che interuenisse alcuno di sopradetti scandali, o inconueniente scientemente, o per negligenza crassa, o per ignoranza, sempre si peccarà mortalmente, con pericolo di scomunica, o de irregolarità. Perche tutti sono tenuti in una cosa di tanta importanza (che maggiore non può essere) hauere una cura diligentissima, per ilquale accidente si deue pigliare quello animale (potendofi) & suentarlo, & cavar fuori quella hostia, & riponerla in luogo honesto, finche da sua posta naturalmente si consumerà, nè si deue mettere altrimenti in piscina, nè abbrusciarla, perche farebbe gran sacrilegio; Ma deuesi anco abbrusciare quello animale, dopò che l'haurà suentato, & poi abbrusciarlo, & riponere le cenere di quello in piscina.

15 Si dimanda: Vno sacerdote celebrando, consecrò la hostia rotta, ouero non rottonda, se peccò? *Resp.* se ciò fece scientemente, o inauuertentemente senza ponerli cura, dirassi di sì, per non hauegli usato quella cura diligentissima, che si gli conueniu; Ma per ciò non restarà, che detta hostia nò sia consecrata, per detta rottura, & figura. On de deue molto bene auuertire quel sacerdote, che uà a celebrare, di hauere la materia proportionata, per il scandalo del popolo, di far sì, che sia tonda, & senza rottura.

16 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, dopò che si hebbe comunicato, & fatta la purificatione, o l'ablutione, uide nel corporale, o nella patena alcuni fragmenti, & gli prese, se peccò, per non esser più digiuno, & per hauer preso la purificatione? *Resp.*

di nò, perche quelli non si possono serbare congruamente. Et anco per un'altra ragione, perche il sumere di qlli, si fa incontinentemente in una sola celebratione; Perilche si reputa, come digiuno. Et anco perche il precetto del digiuno è fatto, per la riueranza d'esso sacramento, onde nel pigliare detti fragmenti, si mostra maggior riueranza, che lasciargli in quel modo. Ma non dirassi, che potesse detto sacerdote un'altra uolta celebrare, nè consecrare un'altra hostia, perche si guasterebbe il rito, & l'ordine della Chiesa.

17 Si dimanda: Vno sacerdote, c'haueua cura d'anime, essendo tenuto per l'amministrazione di quelle, celebrare ogni giorno, & non celebrò, se peccò? *Resp.* di sì, & se non hauesse almeno celebrato le feste, tanto maggiormente haurebbe peccato, per il precetto, & se non hauesse uoluto celebrare, era almeno tenuto far celebrare, per sodisfare al popolo, & quelli poi, che non sono legittimamente impediti, molto più graueamente peccano, & massime la festa, o in quelli giorni, ne i quali li diuoti Christiani sono soliti comunicarsi. Oh quanti di questi tali, gli sono, hoisù gli taccio, che se pur celebrano, gli pare di andarsi annegare.

18 Si dimanda: A un sacerdote fu dato alcun beneficio, con obligo, che deuesse celebrare ogni giorno, ilquale non celebrava, se peccò? *Resp.* di nò, imperoche intendesi celebrare ogni giorno, più spesso, che lui potrà, che quando non potesse, per qualche accidente, o infermità, o altra cagione ragionevole, come se detto beneficio non fosse sufficiente, & bastate da dargli da uiuere honestamente, dirassi non esser tenuto, saluata però sempre l'honestà sua debita diuotione del sacramento.

Et l'istesso anco dirassi, quando s'obligasse a dire ogni dì la messa di morti, o altra messa peculiare, perche in questo caso, potrà dire anco ogn'altra Messa, o di Santo, o di feria, &c. con l'oratione de morti, o di detta messa peculiare, o nel Memento, & con haueere intentione di sodisfare all'obligo. Essendoche tanto gioua a morti la messa del santo, per rispetto del sacrificio, quanto quella di morti, ma per rispetto dell'oratione, più qlla de'morti. Ma sopra'l tutto gioua più la diuotione d'un santo, che l'oratione d'un mào diuoto, che celebra p un morto, perche quel santo intercede p qll'anima.

19 Si dimanda: A uno sacerdote fu dato un beneficio, con obligo d'officiare ogni giorno, nella tale Chiesa, o capella, ilquale mancò dell'obligo, celebrando altrove, se peccò? *Resp.* di sì, perche si obligò particolarmente in quel luogo, onde se lui non potesse, deue far supplire. Altrimente mancando, non sodisfà al debito suo, & alla promessa, onde poi pecca, quando però non fusse per giusta causa impedito, cioè d'infirmità, o necessità di viaggi, & simili, ma non già per altri spassi, o solazzi, & è tenuto alla restituzione de' frutti, o della limosina da tali, per questo conto.

20 Si dimanda: Vn sacerdote era tenuto celebrare per uno, se celebrando per più, peccaria? *Resp.* se lui promesso hauesse tutto'l merito di quella messa, direbbe di sì, ne sodisfarebbe all'intentione dell'altro, che l'hauesse, dopò il primo, ricercato. Ma se nò hauesse promesso tutto il merito a quello solo, o 2. o 10. o più, che fossero quelli, che l'hanno ricercato, dirassi di nò, che non peccaria, & sodisfarebbe a tutti; & etiandio a molti altri, che gli soprauenissero, & che uno di qlli uolesse, che in un giorno uno uolesse, che se li dicesse la messa de i morti, lo altro del Spiritosanto, lo altro della Madonna, &c. di tutti può accettare lo obligo, & a tutti potrà sodisfare. Imperoche una messa di qualonque sorte sarà detta dal predetto sacerdote, uale a tutti, secondo la diuotione di colui, che offerisce. Essendoche tutti quelli, che danno, o che offeriscono alcuna limosina, offeriscono (come è detto) ancora loro il sacrificio dello altare. insieme con esso sacerdote celebrante, dica qualonque messa si uoglia di quelle, che gli sarà stata ordinata in qlla mattina, da una, o da più persone, benche differenti fossero, poiche un solo Christo si offerisce, & un solo sacrificio, sia benche differente sia la lettura di essa messa. Per laqual cosa in questo deueno essere molto cauti, & circospetti i sacerdoti di guardarsi di non mai promettere specialmente ad alcuno tutto il sacrificio (etiandio che quello uolesse) tutto il merito della messa, ma dicagli, *Io pregherò Dio per noi;* Et si risalui nella sua intentione, sempre di pregare Dio anche per gli altri, che gli soprauenessero, imperoche altrimenti facendo, lui peccaria, nè sodisfarebbe, & farebbe tenuto alla restituzione di quelle limosine, che hauesse riceuute, poi che farebbe, come un fraudarli, & hauegli rubate della propria borsa.

Armi. in c. trib. de còd. dif. 2. In ca. olim d. 1. de rest. spol. in Gl. Armi. ibi. num. 27. Cap. quotidie. de còd. di. 2.

Armi. ibi. num. 28. & 31. Pan. in c. significati & preb. Et cò sului de celebr. Missa. Ca. quidam de celebra. Missa. S. Thom. 4. sen. dif. 45. 2. articu. 3. quol. 1. ad 3.

Armi. ibi. nu. 33. Nota ben questo caso.

Ca. non me diocrii ex. & conse. 1. Caso 31.

Siluestri. l. Sum. Ang.

L'Autore.

Num. 6.

Archi. Flo. & Palud.

Ibidem.

Ibidem.

Armi. de i. suffragij. num. 6.

Per. de Tab.

Num. c. 25. num. 140.

Palud. in 4. dif. 41. q. 2. art. 2. Ibidem.

L. Autore.

21 Si dimanda: Vno celebrò sopra un'altare con una sola touaglia longa, ma piegata in due, se peccò? Resp. con l'Armilla, de Missa, che le touaglie deuono essere tre, ma almeno due, di modo che hauendo celebrato con una sola, benchè doppia, pare di sì, ma alcuni uogliono di nò, & a questa opinione. Io m'accosto, purchè una sola sia, essendo che non sia d'effenza, che quelle siano di due pezzi diuise, di maniera che diremo di nò, che non peccò, quando non ne habbia potuto hauerne due separate, & che quelle siano di tanta longhezza, & larghezza, che habbia coperto l'altare, duplicatamente, & che siano state monde, & nette, & non sporche, come in alcuni luoghi uede si, che parono pezze di cocina, si come al capitolo de i corporali dicesi.

22 Si dimanda: Vno celebrò Messa, ma senza lo amito, o manipolo, o stola, o corporale, o l'anima di quello, o purificatore, o patena, o con una sola touaglia, o Messale, & simile, se peccò? Resp. con il predetto, quando ciò scientemente, o per dispregio, o per non hauertene curato, o per negligenza, & simile, dirassi di sì, & mortalmente, ma se casualmente, per non esserlene auueduto, dirassi, che peccò uenialmente, & è tenuto farne penitenza. Et questa è la opinione di tutti i Dottori.

23 Si dimanda: Vno celebrò essendo discalzò, senza haner calciamenti ne i piedi, se peccò? Resp. quando ciò lo hauesse fatto per dispregio, dirassi di sì, & mortalmente, per ciò che in ogni cosa, doue interuiene il dispregio, regna anco il peccato mortale, ma se celebrò, per nò hauerne hauuto, dirassi di nò, & in alcuni luoghi, coloro, che non ne hanno, usano portare le pianelle in cambio di calciamenti.

24 Si dimanda: Vno ordinò una Messa, p l'anima de i suoi morti a un sacerdote, il quale nò disse la Messa de i morti, ma disse quella di alcun santo, o uotiuua, o altra, se peccò? Resp. se colui, che comandò la messa, gli hauesse ordinato, che la douesse dire, nè l'hauesse detta, secondo la sua intentione, dirassi di sì, ma però non importa cosa alcuna il dire la Messa de i morti, o del sato p suffragio de i morti, come è detto di sopra nel 20. caso. poiche a qlli tanto gli è di suffragio qlla, quanto qsta, & molto più gli farà ualida, quanto farà la diuotione di colui, che pga, & offerisce, poiche qlo, che ordina, che sia detta la Messa, ancora lui celebra, & offerisce. Però questo sia dato per consiglio a qsti tali, che fanno dire Messe, douer dire al sacerdote, Prendete, & dite per me quella Messa, che uoi haute più diuotione, ouero quella, allaquale io ho diuotione, laquale uale solamente a colui, per cui si dice, quanto alla liberatione della pena.

25 Si dimanda: Vno haueua detto a un sacerdote, gli douesse dire tante, & tali Messe in quel luogo, doue lui gli haueua ordinato, ilquale non le disse, secondo l'ordine datoli da quello, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & hauendo riceuuta la elemosina, è tenuto restituirila. Se però nò fosse restato, p qualche giusto impedimento, come se il Rettore, o Curato non hauesse uoluto, che nella sua Chiesa le dicesse, per alcun suo rispetto. Et che il detto sacerdote le hauesse dette altoue, haurebbe sodisfatto ueramente allo obligo, ma non alla intentione di colui, che gli le ordinò a douerle dire nel tal luogo. Et se gli hauesse ordinato douer dire ogni giorno la messa di morti, & gli hauesse promesso dirla, & nò la disse, in alcuni giorni di festa doppia, o sollène, o di dominica, non peccò; Imperoche se ha da celebrare, secondo l'ordine di santa Chiesa, & costume del luogo, & caso, che l'ordinate si scandalizasse, s'ha da farlo capace cò la ragione, Imperoche lui non è defraudato, essendo che cò una, o 2. collette, si supplisce alla sua intentione, & anco particolarmente nel Memòto. Ma se la dicesse i giorni, che esso sacerdote fosse obligato di dire messa, & nò ogni dì, come colui desidera, & gli ha ordinato, nò sodisfarebbe, & peccaria. Et colui, che s'obliga dire certe messe a uno, non si deue obligare a celebrare per altri, sinche non a haurà sodisfatto prima a quello.

Et colui, che è solito dirla ogni dì per se, o per altri, donde è costume di dire ogni dì messa, non sodisfarebbe, con dirla i giorni, che comodamente egli potesse.

Et quelli, che sono Capellani di alcune capelle, o de collegij, o de particolari Signori, hāno da offeruare i patti fatti fra di loro. Ma questo è da norare, colui, che fa dire qste forti di messe, sia circonspetto, di giudicare, se quel sacerdote, che le dice, possi uiuere con quella elemosina, che lui gli dà, non hauendo quello altra sustentatione di poter uiuere, per ciò che altrimenti sodisfarà secondo pot. a, & secondo uorrà, & che come ho detto nel precedente caso 18. al sacerdote se li deue dare da uiuere;

Ma

Ma diciamo di colui, che haurà beneficio, & che haurà carico congiunto a quello, di colui, che lo tiene, che debba celebrare ogni giorno, dirassi, che se ben dice ogni giorno, non s'haurà da intendere però, che habbia da celebrare ogni giorno, quotidianamente, ma solamente quelli giorni, ne quali più frequentemente egli può, saluando la sua honestà, & debita riuerenza, & diuotione al sacramento. Ma dirassi, che il carico, & obligo, che uno habbia da dire Messa ogni dì, per se, o per altri, s'ha da intendere di tutti i giorni.

26 Si dimanda: Vno era per far dire una, o più Messe fuori della città 2. o 3. o più miglia, se a esso Chierico ch'andarà p dir qlla così lontano 3. o 4. miglia gli sia lecito tuor di più, di qlo, che nò torrebbe nella città? Resp. di sì, & senza scropolo della sua coscienza, con ragione, & senza peccato può torre più, che non torrebbe a casa, o nella uilla, doue sta, o nella città, doue habita. Ma però con intentione, per sua fatica del lungo uiaaggio, o d'altra incommodità, che potesse patire per andare a dire quella, in detto luogo, o per il nolo del cauallo, o della barca, & simile, & non per prezzo di essa Messa, imperoche sarebbe simonia, se per altro fine, o intentione.

27 Si dimanda: Vno celebrando Messa, & essendo tenuto dire la Gloria, la lasciò, se peccò? Resp. secondo l'Armilla de Missa, di sì, & mortalmente, quando ciò lasciato hauesse scientemente, o per prescia, o negligenza, o dispregio, o per ignoranza, credendo nò si douesse dire, o che hauesse lasciato il Credo, o altra parte di quella, nè la puote replicare senza scandalo, in questo caso deue lasciarla, ma se fossero parole della consecratione, per niun modo deue lasciarle, che deue tornarle a dire, poiche secretamente si dicono, & sono necessarissimi.

28 Si dimanda: Vn sacerdote promise di dire la Messa, a tre. Cioè a uno del Spirito Santo, all'altro della Madonna, all'altro de'morti & c. a uno per uno separatamente, doue nò non la celebrò altrimenti per tutti tre, o per più, se una Messa sola, sodisfecce? Resp. di nò, ancorche in molti modi possi essere scusato. Prima, perche esso sacerdote deue celebrare, secondo l'intentione del suo Prelato. Secondariamente, secondo la consuetudine, & massimamente quando egli la sà. Terzo, che sodisfa nelli altri suffragij, o pure se egli hauesse tanto affetto a qualunque de'tre, o di più, quanto gli sarebbe tenuto hauerne ad uno. Ma la più sicura, & retta è, che si facci, come haueuo detto ne' precedenti casi. Ma dirassi ben questo, che quando alcun sacerdote hauesse promesso ad alcuno di celebrare in alcun luogo, o la Messa del Spirito Santo, o della Madonna, o d'altra sorte, & che non la dicesse, peccarebbe graumentemente, sarebbe un'infidèle, & in conto alcuno non sodisfarebbe all'obligo suo. Et quando che ciò hauesse promesso, & che lui non potesse sodisfare, deue far, sopplire almeno per altro sacerdote di più buona uita, che possibil sia, perche ual più una Messa d'un buon sacerdote, che prega in persona di tutta la S. Chiesa, come suo instrumento, che d'un cattiuo; ma circa al sacrificio in se, sono tutti uguali, imperoche non è dubbio, che quanto migliore sarà l'instrumento, tanto migliore sarà ancora l'opera.

29 Si dimanda: Vn sacerdote fù pregato a douer celebrare, & pregare Dio, che ruina se alcuna persona, ilche fece, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, essendo che la natura del sacrificio della Messa sia per giouare, & non per nuocere. Nondimeno alcuni uogliono, che sarebbe scusato dal peccato mortale, quando ciò si facesse contra qualche nemico della Republica, ouero che fusse di tal qualità, che non sarebbe per liuore di uen detta il desiderargli la ruina, o altro male, ma per giustitia, & per conseruatione del ben publico, & commune. In questo caso non gli uoglio mettere niente del mio, & lascio la diffinitione a i curiosi, & a i più dotti di me, riportandomi sempre a i sacri Dottori, & a santa Chiesa.

30 Si dimanda: Vn sacerdote essendo all'altare per celebrare, portando cò se qlo, che gli faceua bisogno, cioè il calice cò l'hostia, dopò gli uene portato alquanti comunichini cò un'hostia sotto qlli, dicendo, Padre Reuerendo tolete, & consecrate qsti comunichini, senza fargli mentione dell'hostia, se detta hostia sia consecrata? Resp. se detto sacerdote hauerà hauuta intentione di consecrare indistintamente ciò, c'haueua dinanzi, dirassi di sì. Et così ritrouandomi in una Cōgregatione nel Territorio Triuigia, no, nel tempo del Renernd. Vescondo di Parenzo, & essendone dimandato particolare Giardino di Sommisti, Parte prima. Ff 3 mente,

Num. in c. rolario. 13. ne' commentarij de cābij. m. 15. Inn. in cap. quoniam. de simon.

Num. 8. uer. Missa. 5. 8.

Arm. ibid. num. 34. 35. Per. de Palud. Archi. Flo.

Nota bene.

5. sent. dist. 15. q. 9. art. 1. quol. 5.

Armi. ibid. num. 27. Arc. quicquid que. 26. q. 5.

Art. 1. q. 2. c. si autem Deus.

L'Autore.

mente, io così dissi, & fu abbracciata la mia opinione, essendo in qlli giorni successo questo caso, se bene ciò fosse stato fatto malitiosamente, che gli fosse posta detta hostia sotto gli comunichini, senza hauerne fatta mentione alcuna a detto sacerdote. Ma se detto sacerdote haueffe hauuto intentione di consecrare solamete detti comunichini, non auerendo, o non pensando, che sotto gli fosse altra hostia, ma che tutti fossero comunicati, io dissi, & direi di no. Et così fu abbracciata la mia opinione, & approbata, & hora di nouo da tutti Teologi è abbracciata. Ma però sempre in questo, & in altro mi rimetto a chi sa più di me, in conformità di quello, che vuole, & tiene santa Chiesa.

Armil. de
Miss. nu.
13.
S. Th. 4. s. e.
d. 8. q. 2. ar.
si. 4. uol. 2.

31 Si dimanda: Vno dopo che hebbe cōsegrato, si ricordò non esser digiuno, o essere in peccato mortale, o scomunicato, & non esser cōsegrato, & seguitò il dir Messa, se peccò? Resp. di sì, ma non deue p modo alcuno partirse dall'altare, ma in questo caso deuesi seruirse della cōtritione, & finire il sacrificio. Ma se si n'accorgesse, prima della consecratione, & che si potesse leuare dall'altare senza scandalo, deue partirsi, & ricōciliarsi, benchè haueffe incominciata la Messa, & ritornare; Ma io dico, che la più sicura per il scandalo, farebbe seruirsi della contritione, benchè fosse irregolare.

S. Margari-
ta. 577.

32 Si dimanda: Vno già puochi anni andò in una Chiesa, & si apparò da sacerdote p uoler celebrare, & anco celebrò, & nel fine della Messa fu conosciuto per secolare, se costui puote consecrare? Resp. di no, benchè usasse le parole della consecratione, impero che questo ufficio solo alli sacerdoti è cōmesso, si come essa S. Chiesa cāta, dicēdo. *Sic sacrisacrificium, istud instituit, cuius officium cōmitti uoluit, sibi is presbyteris, ut sumant, & dent ceteris.* Perilche se bene quell'hostia dalli circostanti fu adorata, nondimeno non peccò esso popolo, stando egli con quella buona fede, Ma graueamente peccò quel temerario, & meritarebbe gran castigo, ilquale scampò uia, & si saluò.

S. Chiesa.

L'Autore.

Medi. li. 1.
c. 12. S. 42.
L'Autore.
Nau. c. 25.
num. 75. et
76. Angel.
uer. Euch.
2 S. 6. Silu.
uerb. Euch.
1. S. 7.

33 Si dimanda: Vn sacerdote hauendo destinato una mattina a buon' hora, dopo esser do ricercato da alquanti Signori a douer dir Messa, andò, & celebrò, non ricordandosi mai d'hauer destinato, se non nel fine, se peccò? Resp. di sì, & graueamente, ma però quell'hostia è ueramente consecrata, benchè habbia fatto contra l'uso, & costume di santa Chiesa laquale (come altrove diremo in questo istesso capitolo) vuole, & offerua, che si celebri a digiuno, & la mattina sin'allhora di mezzo giorno. Questi casi io gli pongo, perche sono successi nel mio tempo, & non sono molti anni. Et se ben anche si ricordasse d'hauer destinato, nel principio d'essa Messa, deue seguirarla per il scandalo, nè per modo alcuno, deue restare di non dirla, ma finirla, & consecrare, perche doppio peccato farebbe, per il scandalo, che darebbe non piccolo.

L'Autore.

34 Si dimanda: Vno sacerdote, essendo una sera menato fuori da alquante persone, le quali nauigando tutta notte, & māgiando, & beuendo bene, a posta fatta imbroiacorno ql sacerdote, ilquale haueuano ricercato, & pregato a douer dire Messa il giorno seguente, ch'era la festiuità del corpo di Christo. Et l'imbroiacorno d'una maniera, che puenuti alla uilla la mattina nell'alba, il sacerdote per l'imbroiacozzo si ferrò in camera, & dormì tutto il giorno, fino à 22. hore, & il popolo non uedendolo, stette senza messa; Ma qlli nobili dopo l' hora di uespro, a caso battèdo in la sua camera, qlla s'aperse, & trouò che'l sacerdote ancora dormiua, ilquale fuegliatolo, gli dissero. Misericordia ringratiamo della Messa, che n'hauete detta, & qllo ricordandosi benissimo della pmessa, andò & suonò Messa, & uestitosis apparò, & andò all'altare a celebrare, & essèdo in fine, fu auuertito dell'errore fatto, se peccò? Resp. di sì, & graueamente, nondimeno quell'hostia è consecrata, benchè sia stato, dopo mezzo giorno molte hore; perche andò con intentione di celebrare, & consecrare; Et molto più graueamente peccorno quelli laici, che non lo fecero auuertito.

Num. 14. S.
S. Thom. 2.
sent. dist. 8.
q. 2. ar. 4.
qual. . et i
c. nihil. 77.
q. 1.

35 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, dopo la consecratione, gli cadè nel calice una mosca, o altra cosa non uenenosa, nè prouocatiua al uomito, perilche non uolse, sumer qllo, se peccò? Resp. che lui prima douea tor uia detta cosa calcata, secondo l'Armilla de Missa, dopo sumer il calice, dopo abbruscir qlla, & gettare la cenere, & la lauanda nel sacario. Percioche dette cose non sono uenenose, perche allhora (come è detto altrove) deue tutto buttare in sacario, & pigliare dell'altro uino, & consecrarlo, & sumerlo, come è detto altrove.

36 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, fece, & consecrò molti comunichini. Dopo detto

detto Messa, s'auede, ch'un comunichino gli era calcato in terra, nè sapeua se fosse cōsecrato, o pur no, per non sapere, quando gli sia calcato, o inanti, o dopo se peccò, o se si deue torre di terra, come cosa sacra? Resp. che ueramente peccò, per la poca cura, & per il scandalo. Onde deuesi torre di terra con ogni sorte di riuerenza, come cosa sacra, benchè fosse cosa dubbiosa, se sia sacra, ma però deuesi sumere senza metterlo altrimenti in luogo, doue è solito saluarsi il santissimo Sacramento, percioche lui hebbe intentione di consecrare tutta quella materia, presentatagli dinanti.

37 Si dimanda: Vn sacerdote ritrouandosi esser scomunicato, o irregolare, o suspeso, o in altro peccato mortale, ne fece prima la penitenza, & andò a celebrare, per esser così ricercato, ilquale per non dare scandalo, nè fare sapere ad altri li suoi difetti, celebrò, se peccò? Resp. di sì, & non è dubbio esser incorsò in nuoua irregolarità, habbia celebrato per qualonque cagione si uoglia. Ma però essendo all'altare; deue seguirare la celebratione, & ricordandosi d'alcun peccato mortale, potendo reconciliarsi, deue reconciliarsi, quando no, finirla, con hauer contritione, & dolore, con proposito subito di confessarsi, & li basterà per allhora per cagione del scandalo, & poi confessarsi in fatti, & farne la penitenza.

38 Si dimanda: Vn sacerdote era obligato a dire ogni giorno Messa ordinariamete per altri, per una, o più officature, o mansionarie, che quello teneua, uno gli dette una elemosina, dicendo douesse dirli la Messa uotiuua della Madōna, o altra Messa, se costui soddisfà a questo uno, che gli dette quella Messa uotiuua? Resp. se detto sacerdote non applicò a colui tutto il ualore d'essa Messa, che si chiama ualor Mezo di lei, & che haueffe applicato anco parte di detto ualore ad altri, dirassi, che peccò mortalmente, percioche una Messa detta per molti, non uale tanto à uno di loro, come qlla che si dice per quel solo. Et per essere io inteso più facilmente da quello, che non è così doto, quello, che uoglia dire ualore mezo di lei. Dico, che tre sono gli ualori della Messa (come di sopra hauemo detto) cioè ualor generale, mezo, & speciale. Il ualor Generale, deuesi generalmente applicare, à tutta S. Chiesa, & à tutti. Il ualor mezo, deuesi applicare à tutti quelli, per liquali detta Messa, si dice per obligo. Il ualor Speciale, si può applicare poi à colui, che la dice solamente, o solamente ad altri, o à esso, & ad altri, come piacerà à esso sacerdote, che la dice, o che ui aggiunga più collette delle debite collette, & ordinarie, che deue, o no. Et questa è l'opinione di Scoto, & de' Parisini. Benchè S. Tomaso, con Siluestro, & cō il Gaetano uogliano il contrario, con occasione d'alcun male, ch'alcuni hanno pigliato da quello à nostri tempi. Percioche colui (dicono) ch'è obligato a dire una Messa a uno particolarmente, perche gli l'ha promessa liberamente, ouero peche pigliò da quello la elemosina p dirgliela, però non uole che soddisfa, dicendola anco per l'altro, se però tacitamente, o espressamente colui, che ha dato la detta elemosina non acconsentisse à questo. Et però mai liberamente deue il sacerdote promettere tutto il ualore, o merito d'essa Messa ad alcuno, ma sempre (come ho detto nelli precedenti casi citati) deue dire, io pregarò Dio per uoi uolontieri, & non altro, percioche essendo che Christo saluator sia morto per tutti in generale & in particolare, non dicendo altro, che pregarò Dio per uoi uolontieri, colui che farà dire detta Messa mostra acconsentire, se non espressamente, almeno, tacitamente. Poiche tutti unuersalmente homai fanno, che non gli è sacerdote, di qualonque grado, che non sia obligato à dir Messa, o per la cura, che lui tiene, o per obligo di mansionarie, o d'officiature, allequali sono obligati, & che molti pigliano una, o più mansionarie, per il suo uiuere. Percioche se così alcuni non facefsero, morirebbono di fame. Onde à questo modo (credo) che si uèghi à soddisfare à Scoto, à Parisini, à S. Tomaso, & à tutti gli altri sagri, & Eccellentissimi Dottori, & Teologi. Onde il Concil. di Trento, santissimamente ha prouisto à questa discrepanza di Dottori, circa il dire delle Messe, per uno o per più, per obligo, o per deuotione. Essendo che tutti quelli, che danno, o offeriscono (dico) alcuna elemosina, offeriscono ancora loro il sacrificio dell'Altare istesso proprio, secondo la diuotione d'esso offerente, come di sopra hauemo detto ancora, al caso. 18. 19. & 20.

39 Si dimanda: Vn Piuano, o sacrestano, o altri tolse danari da uno, che uoleua fare dir Messa, ilquale ritenne tutti per se, facendo dir Messa poi ad altri se peccò? Resp. con Soto di sì quādo quel sacerdote habbi altro obligo in quella Chiesa, ma se non haueffe

Nau. c. 25.
nu. 75. &
76.
Ange. uer.
Euch. 2. S.
6.
Sil. uer. Eu-
char. 2. S. 7

Nau. c. 25.
nu. 91.

Caso. 18. 19
20. 1. 2.
& 23.

Maior. 74.
di. 5. q. 2. ar.
vic. 4.

In colibeto.
quol. 20.

S. Tho. 3. p.
q. 79. ar. 5.

Silu. Miss.
1. q. 9.

Gaer. 3. Th.
q. 2. de cele.
Miss.

Naua in c.
non medio-
criter. Et c.
uisum.

3. par. q. 9.
Sil. Missa.
1. q. 6.

Nau. c. 25.
num. 92.

Sess. 2. 5. c. 4

Caso 20.

L'Autore.

Fi 4 obligo,

obbligo il Nauarro, con Parigini, vuole di sì, perche commette ingiustitia, ecetto però colui, che fece dire la Messa, haueffe lasciato, di più dico, che ordinariamente si vuol dare, o che in quella Chiesa non gli fosse quel costume.

Nau.c.25.
num.93.

40 Si dimanda: Vno sacerdote andò a celebrare, o per se, o per altri, con pregare Dio, che facci perire il suo nemico, o emulo, & simile, per odio, che à quello portaua, o per altro suo fine cattiuo, o secondo la uolontà di colui, che gli fa dire detta Messa, sapendo molto bene effo sacerdote la uolontà, & fine di quello, se peccò? Resp. di sì, & graue- mente, percioche ogni uolta, che si celebra con cattiuo fine, & intentione per se, o per altri, sempre mortalmente si pecca. Ma quando si celebrasse per beneficio publico, o della Republica, o di colui, o d'alcuno de' suoi parenti, & amici, o di effo proprio, ilquale offerisce, o celebra, o prega, & che il beneficio fosse salutare, honesto, & lecito, o perche colui non facci più tanto male, & che si conuerta, o perche ingiustamente lo trouaglia, & simile, dirassi non peccare, perche il fine, l'intentione è lecita, giusta, & santa.

Nau.c.25.
num.84.

S. Am. 73.
par.ii.13.c.
6.5.6.

Gae. 2. 2.
q.69. ar.4.

Nau. ibid.
S. Am. ibid.

Gae. ibid.
Sec. & Ric.
ibid.

Nauar. 19.
et Angeli.
et uer. Mis.
sa. S. 15.

Et aliri.

Nau.c.25.
num.85.

S. Am. ibid.
Gae. ibid.

Nau.c.25.
num.89.

S. Th. 3. pa.
q.82. ar. 10.

Nau.c.25.
num.90.

Palu. in 4.
di.9. q. 1. in
fin.

41 Si dimanda: Vn sacerdote andò a celebrare senza Messale, recitando la Messa à mente, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche dato, che tutta effa Messa la sappi benissimo à mente, nondimeno il Canone. *Te igitur &c.* Fin' alla comunione non si deue dire à mente, se ben fosse giorno festiuo, & che fosse forzato & ammazzato, non la deue recitare à mente. Oltre poi, che si pecca, per fare contra la consuetudine, e rito di santa Chiesa, & contra il suo precetto. Et celebrando volontariamente, per alcuna sua ignoranza crassa, merita seuerio castigo.

42 Si dimanda: Vn sacerdote uolontariamente per ignoranza crassa, andò a celebrare con i uestimenti non benedetti, uero senza alcun uestimento, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, ma non però farà irregolare. Ne anco peccarebbe, quando celebrasse col cordone non benedetto, secondo Scoto, & Ricardo, poiche non è in uso il benedire lo, ma non già senza li altri uestimenti sacerdotali, che non fossero benedetti, perche peccaria, & graueamente.

43 Si dimanda: Vno celebrando, & hauendo sumesto l'hostia, trouò, & sentì, che detta hostia non era conueniente, ilquale tolse un'altra conueniente, & la consagrò, incominciando dal Canone. *Domini noster Iesus Christus. Qui pridie quam pateretur,* per infino à *similimodo*, & dopò la sumette, senza dire altro, se peccò? Resp. secondo l'Armilla de Missa, & altri Dottori di nò, & fece bene, seguitato poi la Messa, doue lasciò, & fece sacramento perfetto.

44 Si dimanda: Vn sacerdote celebrò senza lumi, ouero col vino solamente, senza l'acqua, o con pane misturato, che non era di grano schietto, o della maggior parte, ouero col pane, che era corrotto, ilquale haueua perso la sostanza naturale del grano. Ouero con uino agro, o forte, o agrestoso; ouero pose nel calice più acqua, che uino, di modo, che haueua perso quasi la sua sostanza, o inanzi l'alba, se peccò? Resp. in qualunque di detti modi, il sacerdote haueffe celebrato, senza alcun dubbio mortalmente sempre peccò, & graueamente, & doppiamente, & se effo pane, o uino haueffe perso la loro sostanza, detta consecratione non sarebbe valida, & sarebbe idolatria. Ma se malitiosamente senza ponerui l'acqua peccò mortalmente, ma però la consecratione è valida, bêche fosse il vino senza l'acqua. Et anco quando haueffe celebrato inanti l'alba, peccò, se però la consuetudine del luogo, non fusse altrimenti, come s'è detto nel primo caso.

45 Si dimanda: Vn sacerdote, staua senza celebrare da vna Pasqua all'altra, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche ogni sacerdote deue per almeno celebrare tre, ouer quattro uolte à l'anno, almeno nelle feste principali, et andio, che non fosse tenuto celebrare, per altro rispetto, nè di cura, nè per beneficio, che quello non haueffe, se però non restasse per qualche giustissima cagione, o rispetto, di qualche giusto, & ragionevole impedimento.

46 Si dimanda: Vn sacerdote, dopò celebrato, uiddo nella patena alcuni fragmenti, o nel calice, liquali (benche haueffe preso la purificatione) sumette, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando però sia entrato qualche interuallo di tempo, percioche se mentre si ritrouaua all'altare, o mentre si spogliaua in sacrestia, & che di quelli si fosse accorto, gli era lecito sumerli in quello instante. Ma se dopò alquanto interuallo, se

ne fosse

ne fosse auuisto gli deueua mettere in saluo per riceverli poi il giorno seguente.

47 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, dopò communicatosi l'hostia se gli attaccò nel palato, & con la lingua non la poteua distaccare, perliche con la cima del suo dito la distaccò, & dopò l'inghiottì, se peccò? Resp. di sì, imperoche non è lecito, dopò sunta, toccarla più con i diti, ma deue pigliare del uino nel calice, o acqua, & con questa materia distaccarla. Et questo tante uolte deue fare, & sumere, finche distaccherà, dopò inghiottirla. Et se quella particola, che fù posta nel calice, dopò rotta l'hostia, restasse nel calice, in questo caso deue col dito, tirarla nella bocca del calice, & pigliarla innanti, che riceua effa purificatione, dopò sumere la purificatione.

48 Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, mentre si uolse comunicare, & sumere il sangue, trouò, & sentì, che era acqua, ouero aceto, o agreste, & che non era uino, perliche lo sumette, se peccò, & se sia sagrato? Resp. di sì, che peccò, ma però, quello non fu sangue, onde in questo caso, quando al sacerdote questo accasasse, deue prendere più celatamente, che puote, & cò prestezza, poi andare al corno dell'altare, come se uollesse torre la purificatione, & pigliare dell'altro uino, & tornare à mezzo all'altare, dicendo. *Simili modo postquam ceratum, &c.* Et seguitare fine, *Vnde, & memores nos serui tui, &c.* senza dire altro, acciò il popolo non si accorga dell'errore, p' qlla tanta tardanza, & generi scandalo, & dopò con reuerenza lo deue ricevere, come uero sangue. Et se per caso fosse per questo fatto turbato, non sapendo lui istesso quello, che si facesse, nè haueffe di nouo consecrato altro uino, per questo dirassi, che non peccò mortalmente, nè si deue turbare altrimenti; poiche sua intentione non è stata di fallare.

49 Questo caso vedilo al cap. dell'Oratione, al caso 5.

50 Si dimanda: Vno lasciò 10. ducati per testamento à un religioso, che dopò la sua morte, gli fossero dette le Messe di S. Gregorio, & che li fosse dato 10. o più ducati, per limosina, ilquale religioso incominciò à dirle, ma interpollatamente, & non ogni dì, & hora diceua la Messa de i morti, hora del Santo corrente, hora della Madonna, &c. Se questo religioso peccò, & habbia sodisfatto all'intentione del detto testatore, & se questo sacrificio torni à salute dell'anima di quello? Resp. con il Teolog. del Cardinale Paleotto, ilquale chiaramente dice, & dichiara, quali siano esse Messe di S. Gregorio, nel citato luogo in margine. Però diremo, che ueramente pare, che detto sacerdote habbia peccato, quando à ciò se sia particolarmente obbligato, si come hauemo p' l'autorità de i sacri Dottori. Nondimeno noi col predetto Teologo dell'Illustrissimo Cardinal, & altri Dottori, diremo, non hauer peccato altrimenti, & hauer sodisfatto all'intentione del predetto testatore defonto, ogni uolta però, che effo sacerdote hauerà hauuto intentione virtuale, ouero attuale di ricordarsi del predetto defonto nel Memento, mentre lui haurà celebrato le predette Messe di S. Gregorio, quali (si dice) esser 30. & offerire p' il detto defonto testatore, benche quelle proprie non haueffe detto, & che haueffe detto altra sorte di Messe, qualonque fossero, o siano di morti, o siano del Santo corrente, o siano uotiuue, pur che 30. (dico) per quello defonto haueffe celebrato, & ricordatosi di lui nel Memento particolarmente, o con l'intentione virtuale, o attuale. Et acciò gli animi de i defonti restino sodisfatti, dirò anco la ragione, perche io habbia citato di sopra quel cap. de pactis. Prima diremo, che quando si uole obligare uno con patti, bisogna, che effo patto, o conditione, habbia 3. cose. Cioè, che il patto, & obligo sia honesto. Secondo, che sia lecito. Et Terzo, che sia possibile, si come ben dice san Tomaso, di sopra citato. Prima dunque dirassi, che le predette Messe di san Gregorio, erano nel Missale vecchio, lequali hora dopò il Concilio di Trento sono tolte uia, nè sono altrimenti nel Missale nouo approbate, nè da dirsi continuamente ogni dì, dopò cosa indecente faria, & absurdia, che nel tempo di quadragesima, doue che ogni dì corre la propria Messa, del tempo quadragesimale, s'haueffe à dire la Messa della Resurrectione, o dell'Ascensione, & simile. Oltre di questo poi, essendo che ciascuno ogni dì festiuo sia tenuto udire Messa, ma non però è tenuto udirla tale, o tale per necessità, ma per congruità, dirassi esser tenuto udire la Messa del Santo corrente, si come per l'autorità de i Dottori hauemo, nè effo sacerdote celebrante altrimenti; è scusato dal peccato, lasciando la propria Messa corrente, per dirne un'altra uotiuua particolare. Et questi tali sacerdoti dice il Dottor Soto con altri insieme, meritano riprensione.

Ma dire-

Nau.c.25.
num.91.

Rosel. uerb.
Esch. 3. S.
22.

Scoto. in 4.
di.8. q.3.

Nen. ibid.
A. lri. in 4.
de sac. E. u.

car. col. 25.

En celsu 2.
sub di. 20.

Isid. 1. 81.
1. 241.

Cap. 1. de
p. t. et c.
iuramenti.

22. 7. 5.

S. Tho. 2. 2.
7. 1.

L. A. store.

22. 7. 11.

Arg. in ca.
Quilam
laicoru de
celebr. Mis.
sa.

Ang. missa.
S. 33. et uer
bo feria. S.

42.

Lib. 4. sent.
dist. 13. q. 2.

2. ar. 1. S. q. d.
assem.

S. Th. 4. s. d.
dist. 15. q. 2.

ar. 3. glo. 1.

ad 7.

Cap. 2. de ce
leb. Missæ.
ver. Missæ.
Eo. S. 4.
Eo. S. 28. et
32.
Eo. nu. 48.
E. 52.

De consecr.
di. 2. c. quo
tidie.
Cap. consul
tisti. de ce-
leb. Missæ.
verbo Mis-
sa n. 44. p.
1. tit. 10. c.
2. S. 3.

Nau. c. 25.
nu. 100.

l'Autore.

Car. Pallè.
Ibidem.

Ibidem.

De consecr.
Et verb. fe-
ria.
Ang. verbo
missæ. S. 23
Et verbo fe-
ria. S. 42.

Ma diremo bene, che giouano molto più le Messe del Requiem. Ma possono in essa Messa corrente dire vna, o più orationi, o siano per defonti, o siano votiuue, le quali vngualmente giouano dalla parte del sacrificio offerto dal sacerdote, tato per li viui quato per li morti, sia detta qualouque Messa si voglia, o sia della Dominica, o sia del Santo, gioua alli defonti, come se si dicesse quella de' morti istessa, almeno per la intercessione di quel Santo. Ostinense dice, che il Cardinale Vgone era solito dire, celebrando della Domenica, faceua celebrare per i morti. Et così anco dice il Rossella. Siluestro, l'Armillà, & il Tabiena. Secundariamente poi si proua, che lo dire le dette 30. Messe continuamente ogni dì, non è di necessità; percioche colui, che s'obliga ogni dì alla celebratione del dir Messa, deuesi intendere, secondo quel cap. Significatum de preben. honestà sempre, & la debita riuerenzà, & deuotione a esso sacramento; Percioche altrimenti faria cosa illecita l'infirmità della Messa, come quella, che pareria, che desse materia di peccare; essendo che sempre l'huomo non si troua disposto a riceuer tanto sacramento. Et questo è quello, che Agostino santo non loda, & non vitupera ogni dì comunicarsi. Et Panormitano, la Tabiena, S. Antonino, & altri tutti, questo dicono concordemente. Percioche seguitaria vno, che incominciassè le dette trèta Messe, passata mezza Quadragesima, douesse dire Messa anco il Venerdì Santo, & il Sabato santo, & il dì di Pascha con la Ottaua. Il che faria cōtra l'ordine, & rito di S. Chiesa, essendo che consecrare il Venerdì Santo sia peccato mortale, hor quato maggiormente il celebrare, come si fa gli altri giorni; Poiche nella settimana Santa, non si celebra, se non vna Messa il Giouedì santo, & il Sabato santo. Onde per risolvere tutta questa diceria, che hauemo fatto, diremo, che il dire le 30. Messe ai san Gregorio ogni dì, intenderassi in questo modo moralmente, Cioè, che se dicano più frequente, & più presto, che si può, & che non gli sia impedimento di indeuotione. Et così anco ra quando non si possa dire la Messa de' morti, nè meno la oratione particolare. Pro defunctis, basta l'applicazione del sacrificio nel Memento, essendo che la ragione d'applicare la Messa particolarmente a viui, o a defonti, & il nominare quelli per li quali esso sacerdote celebra, tutto consiste nel Memento. Onde basta, & tofficientemente, che il sacerdote celebrante applichi la sua intèrione a quel defonto, per il quale è obligato a douer dire Messa. Et questo perche, nella Messa non gli sono alcuni altri preghi da aggongerli, se non quelli, che ordina essa S. Chiesa, in essa celebratione; Percioche scommunicati sariano tutti quelli, che altrimenti facessero, per la bolla del Motu proprio, che si ha in esso Missale nuouo da Pio V. che dice. *Mandante omnibus, &c.* si come poi intenderassi per questi altri casi seguenti più minutamente molte altre cose degne da saperli da' fideli, che piamente desiderano viuere, & che non vogliono diuersare dal rito di santa Chiesa.

51 * Si dimāda: Vno lasciò vinticinque, o trenta, o piu ducati in vna Chiesa, acciò fosse celebrato ogni dì Messa de' Morti in la tale Chiesa dal tale sacerdote, il quale veramente, quando lui poteua con buona conscienza, che si trouaua disposto, la dicea, ma alle uolte non diceua Messa de' Morti, particolarmente la Dominica, le feste principali, & altre solennità, o di festiuu, Ma nondimeno, sempre nel Memento, si rico: daua del detto defonto, o virtualmente, o attualmente, & sempre intendeva celebrare per lui, se peccò, per non hauer celebrato ogni dì, & la Messa de' Morti, secondo l'intentione p-messa, & obligo fatto, & accettato? *Resp.* come di sopra è detto con il predetto Teologo dell'Illustriss. Cardinale, di nò, che non peccò, & todissèe per le predette ragioni, & cause antedette. Et di piu, che può essere, & così è da credere, che per intercessione di quel santo, la Messa a honore del quale è detta, possi essere ricompensato di più all'obligo, che lui era tenuto, essendo che nella Messa s'implora il suo suffragio, dicendo, l'oratione di quello in essa Messa, ouero per la molta diuotione, che può esser i detto sacerdote celebrante, percioche chiaro si ha, in quello, *Arg. in c. Quādam laicorum de celebratione Missæ.* che la Messa propria della feria, ouer del santo corrente, non deue esser tralasciata per la Messa di deuotione speciale. Ma coloro che voranno, che gli sia cantata qualche Messa votiuua, de nono vdir le Messe correnti dell'istesso dì per la salute, s' di viui, come di morti. Percioche si prohibisce per il predetto capitu. che per le Messe particolari, o uotiuue, il popolo non deue esser attratto dalle publiche solennità delle

delle Messe, nè sono scusati dal peccato quelli sacerdoti, che quelle celebrano.
52 * Si dimanda: Vno lasciò alquanti danari, acciò dal tale sacerdote fossero dette le Messe di S. Greg. ogni dì nel tale altare, ch'è posto nella tale Chiesa, il quale le disse molti giorni, ma non pot endo seguitare, per esser indisposto, o impedito per qualunque causa, le fece dire per altro sacerdote, acciò fosse adempito l'intentione d'esso testatore, il quale voleva, che fossero continuate trenta giorni continui, senza interpolatione se peccò? *Resp.* di nò, percioche così è da intendere l'intentione di quello lui vuole, che siano ueramente dette le predette 30. Messe ogni giorno continuamente, ma però nò intende di volere obligare alcun sacerdote particolarmente, ma vuole, che quando detto sacerdote, lui non possa dirle continuamente, che faccia sopplire per vn'altro, & nell'istesso altare; Imperoche questo sacerdote solo non sodisfaria altrimenti all'intentione di quello, per voler dire Messa più spesso, che lui si sentisse di dirla, o che lui potesse dirla; Ma dirò, che quando particolarmente fosse lui solo obligato, nè potesse ogni dì celebrare, nè potesse far sopplire per altro sacerdote, & che allhora moralmente deuesi intendere di celebrare più spesso, ch'è lui può, & in detto altare particolarmente, & non altroue. Imperoche è gran differenza del celebrare d'vn sacerdote, & altra cosa è in vn particolar luogo. Perche nel luogo non gli può nascere frequente indispositione, come nel sacerdote, nè meno si desidera l'industria della persona, ma la Messa quotidiana. Per tanto dunque diremo per resolutione chiara di questo caso, esser questa, che l'obligo di celebrare ogni dì nel tale altare, ouer capella, non si riferisce indeterminate persona, ma in essa Messa, alla celebratione della quale, se vn sacerdote sarà impedito, potrà qllo far sopplire, p un'altro, si come ben dice Siluestro, & la Tabiena.
53 * Vn sacerdote hauendo un beneficio, o mansionaria con obligo, che ogni uolta, che dice Messa, sia tenuto sempre dire la Messa de' morti per l'anima di colui, che ha lasciato detto beneficio, ouero non dicendo la Messa, debba dire una colletta, ouero oratione particolare per quello, & con questo obligo, quello accettò detto beneficio, il quale quando da S. Chiesa si ordina, che si dica più d'una colletta, lui ueramente ne diceua una particolare per il predetto defonto, ma nelle feste doppie, & solenne, non la diceua, percioche S. Chiesa comandaua, non se ne dicesse, se non una, come è di Pascha, di Natale, & simili, se peccò? *Resp.* di nò, con l'istesso Teologo del Cardinale. Percioche non è di necessità dire in quelle Messe l'oratione per il defonto, & massimamente ne' giorni, ne' quali è ordinato, e descritto, che sola una, o più orationi si debbano dire in essa Messa, & così specialmente è assegnato, nè dice essa rubrica a libito del sacerdote, che se ne dica una, o più altre orationi; Perilche dirassi, che all'intentione, & legato del predetto defonto, & a salute dell'anima sua, & a satisfatione della consciēza d'esso sacerdote, basta solamente, che dal detto sacerdote si facci commemoratione di quello nel Memento, & applicarli tutto, o parte d'esso sacrificio, secondo l'obligo, che lui ha fatto. Percioche non si deue aggongere altre prece, nè orationi nella celebratione delle Messe, di più di quelle, che da S. Chiesa s'ordina, & s'approba; percioche per la bolla di Pio V. aggonjendo, o minuendo alcuna cosa s'incoire in scommunica maggiore; Dicendo *Mandantes omnibus, &c.* Onde per conclusionem diremo, che ogni uolta, che specialmente si deueno dire speciali orationi, & non se ne pone alcuna ad arbitrio del sacerdote, quello non può, nè deue aggongere, nè sottrarre alcuna altra di più di quelle, che sono assegnate, & ordinate. Ma solamente allhora potrà, & deue dire essa Messa, ouero una, o più orationi, quando sarà ad arbitrio di esso sacerdote, di dirle, o non dirle. Nè si deue glosare da alcuno quello, ch'è determinato in un Concilio, & in quel cap. *De consecratio. dist. 1. cap. Visum, ut omnibus, pro spiritibus defunctorum loco competenti in Ecclesia ad Dominum deprecatur.* Dicente B. Augustino. *Quod non sinit pretermittenda supplicationes pro spiritibus mortuorum quas faciendas pro omnibus in Christiana, & Catholica societate laudamus.* Percioche questo non osta a quello, che noi diciamo, anzi più tosto esserci fauoreuole. Perche noi non negamo, che non si debba pregare Dio per i morti in tutte le Messe, ma diciamo, che si deue pregare per quelli, ma nel Memento, & non cò il uolere aggongere collette, o orationi, si come molti fanno, che io per scienza lo sò, & di uedura, & di udito. Percioche la glosa sopra questo predetto cap. citato, & Concilio, dichiarandolo, dice. *Idest in secreta Missæ.* Et così ancora dice

Teologo del
Card. Pall.

Ibid.

Verbo Mis-
sæ 1. q. 2. in
fin eo n. 41

Teologo del
Card. Pall.
Ibid.

Nau. c. 25.
nu. 100.

Gabilon.

Offic. lib. 4.
cap. 25.

- Card. Pal. Ibid.* 54 * Si dimanda: Fu ordinata a un sacerdote, che douesse dire nel tempo di quaresima, la messa della Resurrezione, o della Ascensione, il quale la disse, se habbi peccato? *Resp.* che ueramente in detto tempo non è lecito, nè ben fatto dirlo; onde se non peccò, dirassi, che non meritò, & è degno di riprensione. Et se la disse per l'auaritia di quella limosina, che gli è stata data, & per principal fine, dirassi, che peccò. Oh quanti ne conosco, che nelle Chiese parochiali proprie, non solamente dicono le predette messe, ma anco la Domenica istessa dicono ogni sorte di messe, & della Madonna, & del Spirito Santo, & della Croce, & anco de' morti, & non solo quella messa del giorno della depositionsione, ma messa de' morti priuata, per uno, o per una defonta. Et questo lo dico di scienza. Onde questi tali sacerdoti non solamente peccano, ma meritano riprensione, & castigo non poco, per fare contra l'ordine di Santa Chiesa, per l'auaritia, & per il scandolo, che danno. Et particolarmente quelli, che fino al Giobbia santo dicono l'oratione di morti.
- Card. Pal. Ibid.* 55 * Si dimanda: Vn sacerdote essendo stato ricercato, che douesse dir la messa il Venerdì Santo, la disse, se peccò? *Resp.* secondo il predetto Canone che ueramente peccò, & mortalmente, perche ha fatto contra il rito, & ordine di S. Chiesa, poiche in detto giorno non si deue consecrare, non che celebrare per priuata persona.
- Card. Pal. Ibid.* 56 * Si dimanda: Vn sacerdote celebrò ad instantia de uno la messa il giouedi, o il sabbato santo, se peccò? *Resp.* se detto sacerdote celebrò con la facoltà del Prelato, concessali per qualche giusta causa a quello narrata, di no, si come lo istesso Teologo del Cardinale dice, & anco il Dottor Scoto distintamente dichiara, che doppo la messa solenne si possi celebrare senza peccato. Ma quando celebrasse senza l'autorità del Prelato, & senza giusta causa, peccaria mortalmente per far contra l'ordine, & rito di S. Chiesa, laquale ordina, che si celebri solennemente sola una messa, & non più.
- 4. sent. dif. 13. q. 2. art. 2. 2. partes in casum sub die 22. Maij 1581. Lib. 6.* 57 * Si dimanda: Vn sacerdote diceua Messa leggendo, il quale come quello haueua finito la Gloria, o la Epistola, si riposaua alquanto, stando in piedi, o a sedere, & l'istesso faceua quando haueua finito il Prefatio, & il Pater nostro, se costui peccò, & sodisface alla Chiesa, & al sacrificio? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale, che peccò per il scandalo dato alli scoltanti, perche (come haueuo detto nell'altra nostra opera del Tesoro dell'Anima) la messa deue essere detta secondo le prin e quattro littere dell'Alfabeto, cioè A, alta, B, breue, C, corretta, & chiara, & D, diuota; Di maniera, che nel modo, che detto sacerdote l'ha detta, non è Breue, ma tediosa, essendo che il sacrificio della messa non deue essere tedioso, ma grato, & pio alli scoltanti, nè interromperla così in publico, poiche tutti li diuini officij, e particolarmente il sacrificio della messa deue essere spedito, & perfetto, il che tutto questo raccogliessi per quel cap. *Missa, quod nihil Ecclesia minister officia Ecclesie imperfecta presumat omnino relinquere.* Perche un solo atto deusi fare in un sol tempo, & senza alcuna interuotione. *Vt patet in stipulatione, & testamento, l. 1. §. l. continuus de verb. oblig. & l. Harredes palam, §. fin. ff. de testam. et l. Hac consultiissima, C. eo. iij. La messa dunque essendo un solo atto, deue esser detta continuata, non pausata, non tediosa, & non interrotta.*
- L'Autore.* 58 * Si dimanda: Vn sacerdote diceua messa in un monasterio di Monache, alle quali per mostrarli il corpo del nostro Saluator G I E S V C H R I S T O, quando quello le uaua, gli lo mostraua in mezzo d'esso altare, & dopò al corno, dell'Epistola, & dopò al corno dell'Euangelio, acciò quelle commodamente l'hauessero da uedere, di maniera, che gli lo mostraua fuori del corporale, doue portaua pericolo, che cascando qualche frammento in esso altare in qualor que luogo, cascava fuor di esso corporale, se peccò? *Resp.* che peccò, & ha usato grande imprudenza, fuor di ogni rito, & ordinè di S. Chiesa. Et se ciò faceua per gratificarse a quelle, dirassi maggiore imprudenza hauer usato, & se per qualche cattiuo fine, secondo esso fine, così peccò. Et se quelle poteuano uederlo senza che lui ciò si sforzasse fare, molto piu imprudente si è mostrato. Et se di questa sua imprudenza, ne fosse stato auisato, allhora dirassi hauer peccato mortalmente per la mostrata pertinacia, quando non se ne sia uoluto correggere, & astenersi.
- 58 * Si dimanda: Vn sacerdote era tenuto dir Messa in una capella ogni giorno, & se

- gli daua l'elemosina consueta ogni mese inanti, o dopò finito il mese detto P. N. hauendo da far dire una Messa, o piu per l'anima de i suoi defonti in detta Chiesa, o Capella, o altare, dette mezzo giulio, o un giulio, o più al detto sacerdote, acciò quello disse la messa, in detta capella, o altare, il quale accettata l'elemosina disse la Messa impostali, se peccò, & se ha supplito all'obbligo di detto N? *Resp.* col Teologo del Cardinal Paleotto, se detto sacerdote s'obligò particolarmente celebrare, & offerire per il stipendio consueto, che se gli daua da P. dirassi di sì; ma non hauendo obligato tutta l'obligatione del sacrificio al detto P. dirassi di no, che non peccò, & ha supplito ad ambedue. Et particolarmente, quando detta limosina non sia bastate al suo uiuere quotidiano; Imperoche come dice l'Apostolo S. *Qui altari seruit, de altari uiuere debet.* Oltre poi che non si dà, nè si deue riceuere detta elemosina per esso sacrificio, essendo che il sacrificio non sia apprezzabile, ma si deue dare, & riceuere per l'alimento del sacerdote. Oltre poi anche per la tenuta d'essa elemosina, se gli contiene un certo consenso di colui, che la dà, tacito, che gli sia detta, & offerta, secondo l'intentione, & giudicio d'esso sacerdote celebrante. Onde dirassi colui, che uolesse, & dimandasse douersi applicare a lui tutto il sacrificio dell'altare, Nè uolesse dare al sacerdote, tanto che honestamente, & commodamente potesse uiuere, direbbesi essere cosa ingiusta. Oltre di questo il ualore della Messa è infinito, quanto alla sufficienza, onde il sangue sparso da G I E S V C H R I S T O, è idoneo, & sofficiente a sodisfare a infiniti mondi, se tanti fossero. Per la qual cosa colui, che farà dire una Messa, pensi, & stima esser sodisfatto lui, & tanti, quanti gl'hauranno ordinato a douer dire Messa per loro, in esso sacrificio, per ragione di quell'atto speciale, che hanno circa tal sacrificio, & niuno potrassi dire essere defraudato. Et di quà S. Chiesa fa, che dica in esso Canone esso sacerdote celebrante. *Tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta, &c. Memento Domine famulorum, famularumque tuarum, &c. Pro quibus tibi offerimus, uel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, &c.* Et quando dice in quel Canone. *Pro redemptione animarum suarum.* Quella parola *Redemptio*, niente altro significa, che satisfattione, *Per modum solutionis uelut Christus nos redemit, soluendo pretium Deo Patri.* Onde il sacerdote, che offerisce il sacrificio per i Principi del mondo, & per coloro, che gli pagano le decime, benchè pochi fossero, non meno gioua a un solo specialmente, che a molti, & a tutto il mondo, benchè l'intentione d'esso sacerdote offerente sia finita. Per la qual cosa alla deuotione sola del sacerdote deuesi attendere, & alla deuotione anco di quelli, che fanno dire essa Messa, come altroue habbiamo ancora detto in questo istesso capitolo, di modo che secondo la quantità dell'affetto, che i fedeli hauranno alla Messa, così riceueranno la misura per quell'infinito sacrificio, & la quantità della satisfattione insieme, & questo a me pare a bastanza da dirsi in questa materia, concludendo con Soto, non douersi curare se per uno, o più dal sacerdote si celebri, ma alla pura deuotione della Messa, essendo che per l'intentione del sacerdote, & applicatione non perda il ualor di quella, per la dispositione di quelli, per li quali s'offerisce; di modo che tanto conseguisce, quanto la deuotione di ciascuno capisce, ne l'uno toglie all'altro. *Immo si infiniti accedant, omnibus sufficit.*
- 59 * Si dimanda: Vno daua a un sacerdote commoda, & honesta prouisione di poter uiuere, & lautamente tutto tempo di sua uita, acciò quello fosse tenuto a dire Messa per lui continuamente ogni giorno, il quale nondimeno, quando se gli daua qualche elemosina da alcuno, che desideraua qualche Messa uotina l'accettaua, se peccò? *Resp.* come ancora s'è detto ne' precedenti casi, se lui a questo solo s'obligò, & dopò s'obliga ancora ad alcuno altro, dirassi di sì, & è tenuto alla restitutione dell'uno, o dell'altro, quando dico, habbia obligato ad alcuno tutto esso sacrificio. Ma se hauesse detto all'uno, o ad ambedue, lo pregarò Dio per uoi, non peccò, & a tutti sodisfa, benchè dall'uno habbia il suo uiuere commoda, & lauro, & dall'altro accidentalmente qualche elemosina pouera, o lauta anco che fosse. Et questa è la più sicura opinione, acciò esso sacerdote non rompa la fede, & la promessa, ch'egli fa, che mai a niuno deue obligare tutto esso sacrificio. Ma sempre dire, io uolontieri pregarò Dio per uoi;

In 3. causa 2.
parris sub
die 15. Maij
1581.

1. Cor. 9.

Canon meo
diocesis de
consecr. di-
st. 5.

In tract. de
instit. sacer-
dotum lect. 17.

Ibid.
L'Autore.

In 4. di. 45.
q. 2. cōcl. 5.
Verb. resti-
tutio. S. ult.
In Thesau-
ro sacerdo-
sali. in 3. p.
ci. de iurru-
to. & mili-
tate Missa.
fogli. 43.

uoi; Et se mille al giorno gli uoleffero far dire Messa, à tutti mille nello istesso modo de ue rispondere, & non dire altrimenti, io uolontieri vi dirò la Messa; perche tacitamente intendesi la Messa, che da quello uiene ordinata gli l'habbia da dire, & applicare tutta à lui, nè si potrebbe applicare ad altri, & in questo modo se peccaria. Et se da alcuno fosse il sacerdote richiesto douerli dire trenta Messe, deue rispondere lui uolontieri pregarà Dio per lui in esse trenta Messe, & senza scrupolo di coscienza sodisfarà. Mà questo dal sacerdote deuesi auuertire, che da quello, che hauerà competente limo- fina di poter uiuere, che nelle altre Messe, & suffragij indirizza speciale intentione à quello, ricompensando con più messe quello, che per una era tenuto, Perche. *Nihil re- fert, quid ex equipollentibus fiat.* dice il Palude, la Tabiena, & Francesco Samaritano.

Del Dire, ò Recitare l'ufficio diuino.

CCVII.

Vedi anco Recitare l'Vfficio. Et Hore Canoniche.

S O M M A R I O.

- Vfficio diuino, che cosa sia, perche sia stato instituito, in quante hore sia diuiso, & come siano chiamare.
- 1 Colui, che sarà in ordine sagro, ò beneficiato, & lascia l'himno, ò alcun salmo, ò cosa simile, quando & come peccò.
 - Il Chierico, che con attenzione, ò intentione non recita l'ufficio, non sodisfa al precetto.
 - Il Chierico, il quale mentre dice l'ufficio pensa, ò parla alcuna cosa, non sodisfa.
 - Colui, che non raccoglie la sua intentione, con l'attenzione, mentre dice l'ufficio, non sodisfa, & perche.
 - Colui, che recita l'ufficio, dice cose profane, grauemente pecca, & perche.
 - Colui, che mentre dice l'ufficio, alle uolte gliè distratta l'attenzione, non pecca, & perche.
 - Attenzione vera nel recitar l'ufficio, qual sia, & di quante sorte.
 - La vera principale, & ottima intentione, qual sia nel recitar l'ufficio.
 - Quel, che si deue considerari, mentre si recita l'ufficio, & con chi si parla.
 - Colui, che studia, ò scrive, ò scolta comedie, ò cose vani mentre dice l'ufficio, non sodisfa.
 - Colui, mentre dice l'ufficio, si veste, ò spasseggia, ò si lava le mani si peccina, sodisfa.
 - 3 Colui, che è tenuto ad alcuna Chiesa, non sodisfaccia à quello con l'ufficio, pecca.
 - 4 Il Chierico, che per spedir se più presto nò recita l'ufficio, secondo l'ordinario, pecca, & quando.
 - Il Chierico, che postpone l'hore della mattina per la sera, quelle della sera per la mattina, quãdo pecca, & perche.
 - 5 Il Chierico, che lascia di recitar l'ufficio d'alcun giorno, pecca, nè sarà tenuto recitarlo nell'altro giorno, & perche.
 - 6 Il Chierico, che rimette l'ufficio del giorno, che nò lo recitò, non demerita, & perche nò sodisfa.
 - 7 Il Chierico, che per negligenza differisce il recitar dell'ufficio, pecca, & come.
 - 8 Il Chierico, che è in Chiesa, mentre si recita l'ufficio in choro, non lo recita altramente, pecca, nè sodisfa, & è tenuto di nuouo à recitarlo, & perche, & quauo.
 - Il Chierico, che per superbia, ò per grandezza non recita in choro l'ufficio, pecca grauemente, & è tenuto alla restitutione de' frutti.
 - 9 Il Chierico, che anticipa il tempo di recitar l'ufficio, non pecca, anzi meglio fa di quello, che lo postpone, & perche.
 - Il Chierico, che anticipa di dir l'ufficio, per dormire, ò fare altri negotij di letteruoli à lui, pecca.
 - 10 Il Chierico, che recita l'ufficio in compagnia, ouero solo, & che lascia alcuna parola ò sillaba, ò lettera, ò versetto, pecca.
 - Il Chierico, che comincia il suo versetto, inanti che l'altro sia finito di recitarlo, pecca.
 - 11 Il Chierico, che propostera vn' hora prima dell'altra, ouer lascia alcũ salmo, ò altra cosa, pecca.
 - Il Chierico, che per giusta cagione non arriuu in choro con gli altri, deue recitar l'ufficio con quelli, dopò finito ripigliar quel che ha lasciato.
 - Il Chierico, che per giusta cagione si parte di choro, dopò ritorna, deue recitar per ordine l'ufficio, che dalli altri si recita, dopò rimetter quello, che lui lasciò nella sua pazienza.
 - 12 Il Chierico, quando non sia tenuto à dir l'ufficio, mentre stà infermo.

Il chie-

- Il Chierico infermo, che non dice l'ufficio, ma per recreatione parla, ò tratta di cose allegre, non pecca.
- Il Chierico infermo non è tenuto farsi recitar l'ufficio, per terza persona.
- 13 Quando sia l'obbligo, & coso dell'ufficio da douersi recitare.
 - Il Chierico, che non recita l'ufficio, essendo beneficiato, è tenuto a restituire i frutti, & a chi.
 - Quando sia lecito al Chierico lasciare di recitar l'ufficio, & perche.
 - 14 Il Chierico, che non haurà breuiario, lasciando l'ufficio, come pecca.
 - Il Chierico, che sarà dispensato dal Papa, non douer recitare l'ufficio, non pecca.
 - Il Chierico, che non haurà beneficio alcuno, come pecca, lasciando l'ufficio.
 - Il Chierico, che haurà beneficio, lasciando l'ufficio, è tenuto alla restitutione de' frutti, & distributioni, & deuesi partire tra quelli, che il dicono.
 - 15 Il Rettore, che dispensa, ò permette a non douersi recitare l'ufficio in choro, doue è l'obbligo, pecca, & anco i Chierici.
 - Il Prelato può dispensare, che non sia recitato l'ufficio in choro.
 - 16 Il Chierico, che si parte di choro, ò non arriuu a tempo a dire l'ufficio, pecca, nè deue riceuere alcuna distributione.
 - Il Chierico, che per giusta cagione si parte di choro, ò non arriuu a tempo, non pecca, & deue riceuere le distributioni.
 - 17 Il Chierico, che con l'assistenza stà in choro, & non recita l'ufficio, ò canta con gli altri pecca, & è tenuto alla restitutione de' frutti.
 - Il Chierico, che senza necessità recita l'ufficio inanti il tempo, pecca, & merita riprensione, particolarmente quando ciò fece, per guardare, ò uagheggiare, ò fare altra cosa illecita.
 - Il Chierico, che non dice l'ufficio in choro con gli altri, consuma il suo beneficio con la bocca.
 - Il Chierico beneficiato, deue seruire per se stesso, & non per terza persona.
 - Il Chierico, che con la presenza sola senza dir l'ufficio crede sodisfare al debito suo, pecca, & è tenuto alla restitutione delle distributioni.
 - 18 Il Chierico, che si confessa di non hauere detto l'ufficio, & il confessore gli lo fa dire duplicato, non sodisfa all'obbligo di quello, & perche.
 - 19 Il Chierico, che anticipa l'ufficio per giusto impedimento, non pecca.
 - 20 Il Chierico, che non recita l'ufficio corrente, secondo l'uso di Santa Chiesa, ò della diocesi, non sodisfa, & è tenuto alla restitutione de' frutti, oltre il peccato, benchè sodisfacci all'obbligo generale.
 - 21 Il Chierico, che fece uoto di recitare l'ufficio d'alcun santo, non sodisfa à quello della Chiesa, & come sodisfarà à l'uno, & l'altro.
 - Il Chierico, che per deuotione, ò uoto recita li salmi con gli altri, & l'orationi, & altre cose diuersamente, pecca, et non sodisfa, nè alla Chiesa, nè alla deuotione, ò uoto.
 - 22 Il Chierico, che recita l'ufficio, et si occupa in alcuna cosa, pecca, nè sodisfa, et grauemente pecca, se in cose illecite.
 - Il Chierico, che mentre recita l'ufficio si occupa in seruiij manuali, pecca, et non sodisfa, benchè leciti fossero, et perche.
 - Il Chierico, che mentre recita l'ufficio, pensa a cose uane, et li consente, pecca, et non sodisfa, et quando.
 - 23 Colui che possiede la semplice prebenda, non è tenuto a dire l'ufficio, quando, et perche.
 - 24 I Chierici d'ordini minori, non sono tenuti a dire l'ufficio grande, et perche, ma son tenuti a dire quello de' i morti.
 - 25 I Religiosi, che non sono sagrati, non son tenuti a dire l'ufficio, et quando siano tenuti. Et l'istesso dicest della Monache.
 - I Gesuati, et Romini, et altri simili, quali siano tenuti a dire l'ufficio.
 - 26 I Chierici scammunicati, quali possono dire l'ufficio, come, & quando, et doue, et perche.
 - 27 Le lectioni, ò altra cosa, che da un solo si deue dire, se tutti siano tenuti ridirle, come, et quãdo.
 - 28 Il Chierico, che per dimenticanza se scordò dire l'ufficio di hieri, hoggi non è tenuto ridirlo, nè meno pecca mortalmente, ma deue confessarsene.
 - Colui, che si conturba per alcuna cosa, mentre recita l'ufficio, non pecca mortalmente, non recitandolo di nuouo.
 - 29 Il Chierico, che non dice l'ufficio uocalmente, ma solo nella sua morte, pecca, et non sodisfa.

30 Il

- 30 Il chierico, che nel recitare l'ufficio, dice vn versetto per un'altro, peccà, & come.
 Il sacerdote, che nella Messa, o nell'ufficio dice una cosa per un'altro, come peccà.
- 31 Il chierico, che mentre recita l'ufficio, stà con la mente astratta, quando peccà.
 Il chierico, che mentre recita l'ufficio, si pone a fare alcuna cosa, o a pensare, o a parlare, non sodisfà.
- Quello, che consiène hauere, per sodisfare all'obbligo del recitare l'ufficio.
 Colui che cosa sia necessaria hauere, per sodisfare all'obbligo dell'ufficio.
 Se l'attenzione habituale basti all'obbligo di sodisfare l'ufficio.
 Ricordo saluifero dell'Amore per sodisfare all'obbligo dell'ufficio.
 A che cosa deue pensare il chierico, mentre recita l'ufficio, et non pensandogli, che cosa lui sia.
- 32 Quel chierico, che serue, come giouane in alcuna Chiesa, se sia tenuto dire l'ufficio.
- 33 Il chierico, che in diuerse hore, dice l'ufficio più piamente sodisfà, che quelli, che continuamente perche, et quando.
- 34 Il chierico, o altri, che per sua commodità, et per stare più occupato nel colloquio diuino, dice le hore a poco, a poco, per ogni hora, molto merita, et perche.
- 35 Il chierico, che è tenuto dire l'ufficio, et lo dice tutto in una, o due uolte al giorno con fine di spedir se presto, per fare altri negotij, come sodisfà, et poco merita.
- 36 Il chierico, ch'è tenuto dire l'ufficio, et lo principia, né mai, o poche uolte lo finisce perfettamente, o lo finisce con colloquij, non sodisfà, come, et perche, et quando peccà.
- 37 I chierici, o altri, che mentre si canta con musici alcuna hora, et da quelli interpollatamente si dicono i Salmi da lor posta, o non si scoliano essi canti musicali, ma si ragiona, mentre si canta, peccano, o poco meritano, et perche.

Coro. de recitatione officij ca. I. nu. 34.



Dire, o Recitare l'ufficio, per altro non è stato instituito, se non per lodare Dio, delli tanti beneficij da quello riceuti, & che ogni dì si riceuono. Et è diuiso in sette hore, secondo le parole del Profeta, che dice *Septies in die laudem dñi tibi*. La prima hora chiamasi Matutino, cò le laude, laquale si deue dire la notte. *Media nocte surgebam ad constituendum tibi*. La seconda hora chiamasi Prima. La terza, Terza. La quarta, Sexta. La quinta, Nona. La sesta, Vespro. Et la settima, Compieta.

1 Si dimanda: Essendo, che la Chiesa santa, per precetto, comandi sotto peccato mortale, che colui, che sarà in ordine sacro, o che haurà beneficio Ecclesiastico, debba recitare gli officij diuini, o le sette hore Canoniche, & con attenzione, secondo il tempo, & ordine del suo Ordinario, & tutto quello, che per santo, & lodeuole costume è stato introdotto fra persone sante, & timorose di Dio. Vno lasciò, non dico tutte sette hore Canoniche, ma lasciò l'himno, o l'inuitatorio, o qualche salmo, se peccò, & se habbi adempito l'obbligo, di recitare l'ufficio? *Resp.* di nò, mortalmente, per si poca cosa, quando non si lasci per malitia, o per dispregio, ma peccarà solo uenialmente. Ma se lasciò vn' hora Canonica integra, peccò, & anco l'ufficio de i morti, o quello della Madonna, benche non vi sia legge ecclesiastica, che comandi, che si recitino i detti officij, ma per essergli costume inuiolabile, obliga tanto, quanto essa legge, intendendosi però giusta la forma del breuiario nuouo. Ma è ben vero, che dopo la riforma del breuiario Romano, sono in certo modo liberi coloro, che recitano l'ufficio d'esso breuiario Romano, si come si contiene nel breuiario.

Medi. lib. 5. c. 14. S. 11.

Medi. lib. 7. c. 14. S. 11.

È Attentione in quante maniere sia no, et quali.

2 Si dimanda: Essendo, che gli officij diuini, per precetto di santa Chiesa, deouono esser detti con intentione, per sodisfare, & con attentione, vno che con proposito pensa ad altra cosa, o parlaua, se sodisfece? Et colui, che alle volte non raccoglie la sua intentione con l'attentione, se peccò? Et colui, che fece qualche opera non compatibile, col recitare, se sodisfece? *Resp.* colui, il quale pensa, o parla, mentre recita l'ufficio, ueramente non sodisfà, & quando parlasse, o pensasse cose profane, & dishoneste, doppiamente peccarebbe, per non sodisfare, & per pensare, o parlare di si fatte cose. Colui, che non raccoglie la sua intentione, ueramente peccà, & non sodisfà, perche non gli è l'attentione accompagnata. Ma accioche sia conosciuta questa attentione. Diremo quella esser uera attentione, quando si ha da principio intentione di sodisfare all'obbligo della Chiesa, & quando si raccomanda a Dio, senza distrazione di mente.

Et

Et se bene vna, o due volte si diuertè, non importa, nè si peccà, & si sodisfà, tornando a raccogliere però la sua attentione. Et acciò meglio sia conosciuta questa uera attentione, diremo essere in tre maniere, cioè vna circa le parole di non far Latino falso, o discordanza, o barbarismo, & questa chiamerassi grammaticale. La seconda sarà del senso con studiare la dichiaratione de' salmi, & delle lettioni, & Orationi laquale chiamerassi curiosa. La terza sarà considerate, doue si stà, con chi si parla, & quello, che da noi si dimanda. Et questa chiamerassi diuina, & essere la uera, & principale attentione. Essendo che noi douemo considerare, doue stamo in Chiesa, ch'è casa di Dio, con chi parliamo, essendo che noi parliamo con Dio. Et quello, che noi gli dimandiamo, ch'è la gratia sua, la remissione de' peccati, & il Regno de' Cieli. Et colui, che nel recitare l'ufficio farà qualche opera non compatibile, nè meno sodisfà, come l'uno (per dire con esemplo) mentre studia, o sciene, o lauora in horto manualmente, o stà a uedere comedie, o buffoni, & simil sorte d'operationi, ueramente non sodisfà. Ma se l'opera non impedisse, come mentre dice l'ufficio, si uestisse, o spalseggiasse, o si lauasse le mani, o si pettinasse, & simile, sodisfà, & non peccà.

L'Attentio
 ne in quante
 re maniere
 siano, et
 quali.
 Quello che
 si dimanda
 a Dio men
 tre si dice
 l'ufficio.

3 Si dimanda: Vn Chierico essendo tenuto dire l'ufficio in choro, fece che un'altro lo dicesse per lui, se sodisfece all'obbligo? *Resp.* che uarie sono l'opinioni; Ma io direi di sì, pur che l'obbligo non fosse personale, per rispetto alle distributioni quotidiane, per la longa consuetudine, o legge, o statuto, o legato. Ma rispetto alla sodisfattione della Chiesa, io direi di sì che si possa sopplire per altri, eccetto che ciò non facesse per consuetudine, quando lui ciò non facesse per non potere per giusta cagione sodisfare personalmente. Ma però quando non sia in choro, lo deue dire da sua posta.

L'Autore.

4 Si dimanda: Vno per espedir se più presto, hoggi doueua dire l'ufficio, secondo l'ordinario di feria, & lo recitò d'un santo, senza alcun bisogno, se costui per hauer fatto contra la Chiesa, che comanda, che si facci l'ufficio nel modo, che mette l'Ordinario & costume della Diocesi, se peccò? *Resp.* ueramente hauer peccato, ma uenialmente, ma se con bisogno, in alcun modo non peccò, come se l'hauer fatto hauuto da predicare, o da leggere, & simile. Et l'istesso diremo di quelli, che antepongono, o postpongono le hore, come dire matutino la sera, ouer la mattina, ch'è obligato a dirlo la notte, secondo il suo tempo, & così delle altre hore Canoniche, però con la debita attentione antedetta, non peccà, se non uenialmente, per lo disordine, che iui si fa. Et questo perche non è sostentiale.

Med. lib. 7. c. 14. S. 11.

5 Si dimanda: Vno lasciò il dire l'ufficio diuino d'un giorno, se sia obligato dirlo nell'altro giorno, & se peccò? *Resp.* di sì, che peccò, & mortalmente, & tanti peccati mortali commetterà, quante hore haurà lasciare, & se è beneficiato, è tenuto a rata portione della restititione de' frutti & darli per l'amor di Dio. Ma non sarà tenuto a dirlo in vn'altro giorno, perche non gli è ualido, ma sarà bene obligato a farne penitenza.

Naz. c. 12. nu. 54.

6 Si dimanda: Vno era obligato a dire l'ufficio diuino, & lasciò di dire quello un giorno, se lo possi rimettere l'altro giorno senza peccato? *Resp.* di nò, che nò è obligato a dirlo un'altro giorno. Et sette uolte mortalmente haurà peccato. Ma se lo dice, non de merita, perche, *Nihilum bonum irremuneratum*. Perche la Chiesa comanda il dire dell'ufficio, come obligo congiunto di quel giorno, si come ben dice il Nauarro, trattando di questa materia.

Cap. 25. nu. me. 100.

7 Si dimanda: Vn Chierico per negligenza, & pigrizia mancata in alcuna parte del recitare l'ufficio diuino, con lasciare alcuna circostanza, debito, & obligo, come a dire, mancò di dire le hore al tempo conueniente, & come doueua, & quando differendo il tempo da hora in hora, se peccò? *Resp.* di sì, & chiamerassi peccato d'omissione, quale è effetto della negligenza, facendolo mancare in quello, ch'è tenuto, o in tutto, o in parte, & questo debito non solo si estende nelle leggi, & cose diuine, & spirituali, ma ancora nelle temporali, & humane, & se per qualche contento, o dispregio, tato più grauemente peccarà.

Cor. de Ac cidia. 1. par. u. c. 1.

8 Si dimanda: Vn Chierico, o altra persona, essendo obligato in choro con gli altri a dire l'ufficio, diceua il suo uersetto, che gli toccaua sotto uoce, quando gli altri quello diceuano fortemente, se costui per hauerlo detto piano, sodisfece all'obbligo del recitare l'ufficio? *Respond.* di nò, anzi peccò mortalmente,

Arm. de ho ris canonic. nu. 2.

Caet. et Ta
bis. 16. S.
ubi.

Ca. 5. nu.
97. 98. 99.
et 123.

Quol. 5. et
6. ar. 2. 8.
Panor. c. 1.
de celebra.
Missi.
Nau. ibid.

De recit. of.
Palu. 4. d.
15. 9. 5. ar.
2. concl. 5.
Nau. ibid.

Ca. 25. nu.
100. 101.
120. 121.
122. 123.
Hof. c. 1. de
celebr. Mis.

Ibi. de reci.
officij.
Maio. in 4.
d. 12. q. 6.
24.

quando da lui non sia di nuouo recitato. Percioche p dire detto versetto, cosi con sommissa uoce, non conferisce, nè conuiene, nè participa con gli altri nel Choro. Onde cò seguentemente nõ sodisface all'obbligo del dire l'ufficio in choro, come da S. Chiesa è stato ordinato. Eccetto però, per qualche giusto impedimẽto, & legitimo di nõ poter parlare, o cantare forte, & altro. Ma se per grãdezza, o superbia, & riputatione ciò fece, o per negligẽza, pecca, & grauemẽre, nè sodisfa, & è tenuto alla restitutione de' frutti.

9 Si dimanda: Vno Chierico promosso a gli ordini saggi, ouer beneficiato, ouer Monaco, o Monaca obligato al choro, a douer recitare l'hore Canoniche, lasciò q̄ile, senza alcuna giusta cagione, ouero cò pposito di dirle, ouero nõ le disse cò q̄ila debita attentione, che si doueua, se peccò? *Resp.* di sì, & quante hore lasciò di recitare, tanti peccati commise, dice il Nauarro. Et se deliberò non recitarle ne' tempi debiti senza giusta cagione, peccò anco. Et colui, che per qualche giusta cagione, non le puote dire ne' tempi debiti, & l'hauesse ditte inanti, preoccupando il tempo, nõ pecca; percioche meglio è dirle inanti il debito tempo, che sarà prouidenza, che dirle dopo il debito, che sarà negligẽza. Onde non sarà peccato recitare il matutino la sera inanti, per la notte seguente, nè l'hore tutte la mattina, per il suo tempo debito, percioche meglio è anticipare il tempo di lodare Dio, dopò attendere alli suoi leciti negotij. Ma se ciò poi facesse per qualche suo diletto d'andare a certa sorte di spassi illeciti, o per giocare, o per uolere dormire, o altra cosa simile, peccaria, & più, & meno, secondo il fine, come essò S. Tomaso dice. Et se deliberò non uolero dire, grauemẽte peccò.

10 Si dimanda: Vn Chierico lasciò, mentre recitaua l'ufficio alcune parole, ouer sillabe, o lettere, ouero q̄ilo lo recitaua rãto iprescia, che lo mãgiama, ouero incominciãua il suo uersetto, inãti che gli altri hauessero finito il suo, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, & mostrò dirlo cò poca attentione, & meditazione, ma se poco, o niẽte hauesse ecceduto, sarà ueniale,

11 Si dimanda: Vn chierico lasciò inauuentemente, o per dimenticanza, o per trascuraggine alcuna hora canonica, ouero qualche particella di quelle, o l'himno, o il capitolo, & simile, ouero preposterò essò ordine di recitarlo, o per suo commodò, ouero per non essere arriuato a hora debita in choro, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona, col Palude, Soto, Innocenzo, & altri dottori, se per qualche giusta cagione, peccò uenialmente, & se non arriuò a tempo in choro, deue senza incominciare da principio & seguirare quello con gli altri, & dopò finito ripigliare quelle, che doueua dire, & che lasciò, ma se per trascuraggine, peccarà più grauemẽte. Et se per caso fosse chiamato fuori di choro per giusta causa, dopò tornò, deue seguirare l'ordine del choro, & nel fine riassumere quello, del quale mancò, ma non intendesi questo riassumere, quando l'hora fosse interrotta che deue principiare dal principio di essa hora.

12 Si dimanda: Vn chierico si ritrouaua esser infermo, per laquale infermità lasciò il recitare dell'ufficio, se peccò? *Resp.* col Nauarro, quando l'infermità fosse pericolosa, o febre continua, di nõ. Ma quando fosse leggiera, ouero che la fosse a tempo per hore, o quartana, che da lui non fosse stimata, nè temuta, ouero che'l male non gli impedisse il parlare, o il praticare i suoi negotij con i suoi amici, non sarebbe scusato. Ma lo scusarebbe bene, quando da quelli si parlasse, o trattasse di cose lecite, allegre, o di recreatione, & simile. Et colui, che non lo potesse dire per l'infermità, non se lo deue far recitare da altra terza persona, nè meno dire altre orationi mentalmente, percioche essa infermità pericolosa, o greue lo scusa.

13 Si dimanda: Vno recitaua l'ufficio del giorno inãti, dopò mezza notte del giorno seguente, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona di sì, nè sodisface all'obbligo, percioche l'obbligo, & corso del recitare l'ufficio, è da una mezza notte all'altra, di maniera colui, che recitasse l'ufficio, dopò mezza notte della Domini ca, la notte seguente, uenendo il lunedì, pecca, nè sodisfa, & è tenuto, quando per negligẽza, & non per giusto impedimento, o altra cagione lecita a restitutione de' frutti. Et quello dirassi esser giusto impedimẽto, quãdo alle uolte in un subito bisogna la sciarlo, per qualche scãdalo, o peccato. Come p esempio, p intrromtersi a fare una pace, laquale non si può fare senza la psona d'esso chierico, & in quell'hora, & simile, ouero peche li conueniua studiare la p̄dica, laquale nõ la poteua lasciare, tenza scãdolo, ouero perche li conueniua leggere alcuna lettione, o peche li bisognaua studiare qualche peccato, o cõclusionẽ &c.

Si

14 Si dimanda: Vn chierico lasciò l'ufficio, perche non haueua il breuiario, ouero per esser dispensato dal Papa, ouero perche non haueua beneficio, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona, colui, che per colpa sua, ouero di altri, lo lasciò, per non hauer breuiario, & che n'haueua dolore, & haueua intentione di dirlo, sarà scusato dal mortale. Et così quello, che sarà dispensato dal Papa, o che non haueua beneficio nè semplice, nè curato, per non hauer alcuna cosa di Chiesa. Ma haueudo alcun beneficio, ne lo recitasse, dopò sei mesi, che l'haueua hauuto, oltre il peccato mortale, sarà tenuto a dispensare essi frutti, nella fabrica della Chiesa, & a poveri, come frutti ingiustamente da lui posseduti. Perilche dirassi, colui, che haueua beneficio sēplice, o curato, & lascerà di recitare l'ufficio vn mese, o vnã settimana, o un giorno, sarà tenuto a dispensare essi frutti p rata portione. Et le distributioni quotidiane, mentre non attenderà dirlo in choro, doue è solito vfficiarsi, nè deue esser priuo, & deuesi dispensare fia a quelli, che lo recitano presentemente, si come per l'Extrauagante di Pio Quinto si dichiara, laquale incomincia in questo modo. *Ex proximo Lateranensi concilio, pia, &c.*

15 Si dimanda: Vn Prelato, o Rettore, o Prouano, o altra persona ecclesiastica, alla quale apparteneua fare vfficiare la sua Chiesa collegiata in choro, fece, o permise, che non si recitasse esso ufficio, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando ciò hauesse fatto senza licenza del Prelato, o senza ragione uole cagione, percioche dispensando quelli senza giusta cagione, mancò del suo ufficio, & debito, facendo contra le constitutioni. Et essi chierici ancora loro peccorno mortalmente, nè con buona coscienza possono godere esse distributioni. Et se ciò fecero per dispreggio, o superbia, molto più grauemẽte peccò, oltre poi, che deue esser deposto. Ma se esso Prelato dispensò quelli per giusta, & ragione uole cagione, potrà dispensarli, quando però almeno saprà, che quelli lo dicono priuatamente, ilche è tenuto anco d'inquirere, & di saperlo.

16 Si dimanda: Vn Chierico, o Sacerdote, o prete, che dir uogliamo, andò tardi notabilmente in choro, ouero notabilmente uscì da quello, inanti che l'ufficio si finisce, senza alcuna legitima, & giusta cagione, & piglio le distributioni, che s'haueuano da distribuire di quell'ora, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo di restituire, quando dalli colleghi non gli sia rimesso il difetto, & donatagli, per cortesia, quella distributione. Ma quando con qualche giusta cagione fosse andato tardi, o uscito da q̄ilo, & senza scãdolo de gli altri, non sarà peccato, nè illecito, & anco non fosse tanto poco, che nè anco nõ fosse peccato ueniale, ouero che non fosse per infermità, o necessitã corporale, o per utilità della Chiesa, o altre cose simili.

17 Si dimanda: Vno era obligato al choro, ilqual staua in choro personalmente, se per la sola assistenza, sodisfaci al debito suo, senza recitare l'ufficio, o cantare, o leggerlo con gli altri? *Resp.* di nõ, & è obligato alla restitutione de' frutti, & della distributione quotidiana, oltre il peccato mortale; & gran ripressioni si deueno fare a quelli, che senza necessitã alcuna, recitano l'ufficio in casa inanzi il tempo, acciò poi quando, assisto no in choro possino uagare hor quà hor là, & ucellare questa, & quella con l'occhio, & anco cianciare con questo, o quello secolare, in choro, in Chiesa, o in Sagrestia, per intendere i loro ragionamenti, o negotij, o mettere ordine d'alcuna cosa illecita, o negotio, mentre, & finche si dice dalli altri l'ufficio, questi tali contumano il lor beneficio con la bocca, imperoche con la medesima bocca, non sodisfano a quello, recitando l'ufficio in choro, come è loro debito, almeno con uoce bassa, quando non possono con uoce alta eguale a quella de gli altri. Et questo tutto appare per una dichiarazione d'una Extrauagante di Papa Pio V. che incomincia. *Ex proximo Lateranensi Concilio, pia &c.* Et notasi questo, che deue seruire per se stesso, & non per sostituto, si come comanda, & dice il sacro Concilio di Trento. Ne basta dirlo in camera la sera, o la mattina, o in altro luogo, è tempo, & poi comparire solamente in choro, per sodisfare con la presenza, acciò si ueda la bella presenza di Monsignor N. Ma gli dico, che questa presenza non sodisfa al debito suo, perche bisogna che s'ufficia la Chiesa, & bisogna cantare con gli altri in choro, per ilche quanto a Dio, che uede il tutto si reputa, come non ui fosse presente, & pecca mortalmente, & è tenuto alla restitutione (come ho già detto) de' frutti delle distributioni delle offerte, delle elemosine, che dare si sogliono in esse Chiesa.

G g 2 Si

De horis canonicis n. 21. in d. cl. 192. dist. c. ul. per d. c. fi.

Nau. c. 25. nu. 133.

Gabriel. in 4 di. 5. q. 8. ar. 2. concl. 2.

Sum. Coro. de recit. officij 1. par. c. 1.

Seff. 24. c. 12.

- Sum. Coro. de recitatione officij.* 18 Si dimanda: Vno non haueua detto l'ufficio del giorno precedente, per ilche se ne pentì, & se ne confessò, al quale il Confessore gli impose per penitenza, che il giorno seguente, dicesse dui officij, se costui sodisfarà al debito di esso ufficio nõ detto, nel giorno precedente. *Resp.* di nõ, solamente li uarrà tanto, quanto gli hauesse imposto, che douesse dire li sette salmi, o l'ufficio de' morti, & simile, per esso peccato commesso di non hauer detto l'ufficio per sua penitenza, ma non per disobligarsi dal recitare l'ufficio.
- Sum. Coro. ibid.* 19 Si dimanda: Vno haueua da fare alcuni suoi negotij d'imporranza il giorno seguente, per ilche anticipò il dire d'esso ufficio di dimani a questa sera, se peccò? *Resp.* di nõ, quãdo sarà detta anticipatione per cause honeste, imperoche meglio sarà, che sia garbo, & che sappia d'agreste, che di marcio, o che non dirlo, acciò poi commodamente facci alcuni suoi negotij leciti, & honesti, & forsi gioueuoli, che lasciare l'un per l'altro. Ma non faranno scusati quelli, che forsi lo dicono, per non discomodarli la mattina, acciò quello spensieratamente se ne possi stare in letto a dormire, o per leuate a buon' hora, & andarvene a spasso, o per attendere a qualche uanità, & curiosità. Et questo intenda si circa il dire del Matutino, & non delle altre hore, che intenderassi da Compieta indietro, eccettuando però, quelli delle diuotioni, come sono quelli del Corpo di Christo, & per l'ortana, & della Settimana santa, iquali per molta diuotione del popolo, se dicono straordinariamente inanti la bruna.
- S. Thom. in quolib. Silu. uerb. Hora.* 20 Si dimanda: Vno Chierico era obligato a dire l'ufficio, secondo che dal breuiario, o dall'Ordinario si comandaua, & ordinaua, & si doueua dire l'ufficio di feria, & lui disse l'ufficio d'alcun santo, se sodisfece? *Resp.* di nõ, & è come, se non l'hauesse detto. Et andio se ciò l'hauesse detto per inauertenza, & dopò accortose a tempo, che lo puote ritornare, & non tornò a dire, peccò, & non sodisfece. Nè basta dire in quel modo, ch'uno mi rispose, dopò che l'hebbi auertito, lui hauer fallato, che hoggi non si fa del tal santo, ma si fa dimane, & lui mi rispose dicendomi, che quel d'hoggi lo dirà, dimane, poiche quello di dimane, l'ho detto hoggi. Costui non sodisfece altrimenti, ne per hoggi, nè per dimane, & è tenuto alla restitutione per rata portione di quello, che haurà d'entrata, o di guadagno in quei dui giorni. Et questo appare per l'Extrauagante di Pio V. Sopra la reformatione del nouo Breuiario, dopò il Concilio di Trento, doue che dice si offerui la uisiformità. Et l'istesso dirassi di colui, quando il Breuiario ordinasse, che si facesse l'ufficio semplice d'alcun santo, & lui lo farà, Semiduplex, per scurtarlo, o per non dire gli salmi della feria, non sodisfece, benchè si sodisfa all'obligo grande della Chiesa, non al particolare, quando si dice altro ufficio del corrente.
- Som. Coro. ma. ibid.* 21 Si dimanda: Vn Chierico haueua fatto voto di celebrare, & dire l'ufficio di quel tal santo, che occorrerà in quel giorno, che lui uscì d'alcun traualgio, o per hauer ottenuto alcuna gratia, o beneficio da Dio, per intercessione d'alcun Santo, & simile, se dicendo l'ufficio di quel tal santo, il quale fosse semplice, o facendosi de feria, o della Madonna in sabbato, sodisfacci? *Resp.* di nõ, imperoche per sodisfare alla Chiesa, & al voto, bisogna, che ne dica dui, vno della feria per l'obligo della Chiesa, & l'altro del Santo, p il voto fatto. Et l'istesso dirassi di colui, ch'hauesse qualche deuotione d'alcun santo; Et andasse in choro, & dicesse li salmi delle hore in compagnia del choro, & poi al dire delle Antifone, delli capitoli, uersetti, & dell'orationi, dicesse quella di quel santo, che lui hauesse in diuotione, dirassi non sodisfare all'obligo comune della Chiesa, nè a essa sua diuotione, o uoto.
- Som. Coro. ibid.* 22 Si dimanda: Essendo che per un capitolo de' sacri Canonici, che principia, *Dolentis.* Espressamente si comanda, che l'ufficio diuino, che si recita in choro, o fuori di choro, si deue dire con deuotione, & attentione; però un Chierico mentre, che recitaua l'ufficio faccua alcuna cosa mortale, o alcuna altra cosa, che fosse contraria a essa diuotione, & attentione, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & esso recitare dell'ufficio è nullo, & nõ gli gioua, come se nõ lo dicesse; il quale se nõ lo ritorna a dire, si etiãdio un'altro peccato mortale di nuouo. Et anco se metre dice l'ufficio, s'applicasse a opere manuali, come io ho uisto, che molti fanno, mentre dice l'ufficio, o solo, o in compagnia per

per le quali opere si toglie l'attentione, & toltu uia l'attentione, si uiene a torre anco la diuotione, & la distrattione, & uagatione della mente, che da se non faranno peccati mortali, nè faranno, che recitandosi in questo modo, si pecchi mortalmente; Ma diremo bene, che non sodisfarà al precetto, & a l'obligo del recitare esso ufficio, per ilche non ritornandolo a dire, all'ora farassi un peccato mortale. Et anco dirassi, che se mentre si recita esso ufficio, si penserà qualche lasciua, o uanità, & che gli acconsenti; Ma se per forte detto consenso non sarà tanto gagliardo, che l'possa distrahere da essa attentione, almeno dalla attentione della lettera; ouero mentre, che lo recita, o canta hauesse qualche uanagloria del suo cantare, dirassi, che sodisfarà quanto aspetta alla sostanza di esso precetto, nè sarà tenuto ritornarlo a dire; ma dirò bene, che peccerà mortalmente, per quel pensiero, & per quella uanagloria; Oh poueri questi tali. Et questo basta, senza che io dica più altro.

- Arm. de heris canonis, nu. 25.* 23 Si dimanda: Vno haueua, & possedeua una semplice prebenda, senza alcuna cosa spirituale, se sia obligato a dire l'ufficio? *Resp.* di nõ, imperoche non essendo annessa ad alcuna cosa spirituale, se si ol dare simil prebende ad alcune persone, per alcuni suoi meriti, ilche non solamente si sogliono dare a maestri in Teologia, quali sono stipendiati dalla Chiesa, per conto dell'ufficio matricolare, & simili, ma etiãdio a laici, se non sono però sagrati. Imperoche questi tali non sono chierici, nè si riceuono in choro.
- Arm. ibid. nu. 3.* 24 Si dimanda: Vno haueua gli ordini minori soli, se sia tenuto a dire l'ufficio per altri, il quale quelli siano tenuti? *Resp.* di nõ, imperoche il dire dell'ufficio, è un'opera personale; Ma diremo bene, che possono fare officiare le loro Chiese da un'altro, hauendo loro giusta mente cagione di non officiarle. Et sono obligati a dire l'ufficio de' morti, il quale si dice ordinariamente in quelle Chiese, nelle quali sono beneficiati, o siano sagrati, & nõ.
- Arm. ibid. nu. 4.* 25 Si dimanda: Sono molti, che sono religiosi professi nè sono sagrati, se siano tenuti a dire l'ufficio? *Resp.* di nõ, doue non sia particolare consuetudine, ma nè per legge, nè per la professione, nè per il uoto sono tenuti, perche questo se gli deue, per esser dedicati al perpetuo seruitio di Dio, benchè alcuni Dottori uogliano di sì, ma però non adducono alcuna proua di legge. Ne meno i conuersi, nè del terzo ordine. Et l'istesso dirassi delle Monache, che de' Religiosi professi, perche pare, che non siano tenute, se non per la consuetudine. Ma i Gieruati, Romiti, & simili, ancora che habbiano il uoto, nè possono senza peccato ritornare al secolo, non sono però tenuti, come quelli, che non sono sagrati, se ben sono professi, eccetto (dico) per consuetudine. Ma la Tabiena tiene il contrario, che siano tenuti; Et fariano anco tenuti, quando fossero in ordini sagri, & sacerdotali.
- Arm. ibid. nu. 12.* 26 Si dimanda: S'uno scomunicato sia tenuto dire l'ufficio in choro con gli altri, o da sua posta priuatamente? *Resp.* quelli, che sono scomunicati di scomunicazione minore, & che sono tenuti, lo possono dire con gli altri, ma non già quelli, che sono di scomunicazione maggiore, non lo possono dire con gli altri, nè in Chiesa, nè con persona, che stia nel suo ufficio, ma lo deuono dire per modo d'ordine, & senza *Dominus uobiscum*, perche la scomunica, per questo non lo libera dall'obligo del dire esso ufficio, etiãdio che fosse degradato dalli ordini sacri. Ma un beneficiato senza ordeni, è tenuto sin' a tanto, che terrà il beneficio, perche il dire dell'ufficio, è obligo per li ordeni, & per i beneficii, & non è grado d'honore.
- Arm. ibid. nu. 15.* 27 Si dimanda: Vno lasciò nel mezzo dell'ufficio, o nel principio, o nel fine alcuna cosa, se sia tenuto a ricominciarlo tutto, che non peccò? *Resp.* di nõ, ma solamente sarà tenuto a ridire quel tanto, che lasciò, se però malitiosamente non l'hauesse lasciato, perche oltre il peccato, sarebbe tenuto a ricominciarlo. Ma se hauesse lasciato alcuna cosa notabile, lo deue ricominciare, per scampare il peccato mortale. Et dicendosi da uno le lettioni in choro, o antifone, o l'epistola della messa dal Suddiacono, o l'Euan-gelo dal Diacono, non fa bisogno dirlo, o replicarlo, ma solamente con attentione deue scoltarlo, se però non si esercitasse in alcuna cosa in choro, che a dette lettioni non potesse attendere, all'ora dirassi esser obligato a replicarlo.
- 28 Si dimanda: Vno chierico, per dimenticanza, lasciò di dire l'ufficio di hieri, & hoggi
Giardino de' Sommisti, Parte prima. Gg 3 gi li

gi si è ricordato, hieri non hauerlo detto, se hoggi sia tenuto dirlo? *Resp.* di nò, nè peccò mortalmente, se la causa della dimenticanza sarà ragionevole, ma solo uenialmente, non hauendolo lasciato per malitia, ma sarà tenuto confessarsene, & farne la penitenza salutare. Nè meno colui, che si conturba per alcuna cosa, sarà tenuto dirlo, nè per questo peccarà mortalmente.

29 Si dimanda: Dui sacerdoti beneficiati diceuano l'ufficio, ma uno con lingua uocalmente lo recitaua, proferendo le parole, & l'altro lo recitaua con la mente, senza mouer lingua, nè labri, senza proferire le parole, così nella sua mente, se costoro hanno sodisfatto all'obbligo? *Resp.* se quello, che proferiu le parole, lo recitò con attentione, & intentione di sodisfare all'obbligo di S. Chiesa, dirassi lui ueramente hauer sodisfatto pienamente, alche non sodisfece quello, che nella sua mente sola diceua senza proferire parole, ò sia in Chiesa, ò sia in casa, ò per strada. Quello, che proferì, sodisfece, dicendolo piano, ò forte, in qualonque modo, pure che almeno dalle sue orecchie sia stato inteso, ma quello, che non proferì le parole, non sodisfece altrimenti all'obbligo di S. Chiesa, & è tenuto à ridirlo.

30 Si dimanda: Vn Sacerdote, mentre diceua l'ufficio, per una certa negligenza, ò pigritia, ouero trascuraggine, recitaua un uersetto, ouer responso, ò altra cosa per un'altra, ilche tutto nasceua, perche non sapeua le predette cose à mente, ouero per non uolere quella poca di fatica, ò di discommodo di ricercarlo nel breuiario, e simile, se peccò? *Resp.* di sì, che ueramente peccò mortalmente, nè sodisfece all'obbligo, quando per certa consuetudine, & usanza ciò fece, ma se per certa accidenza, peccò uenialmente.

Et l'istesso dirassi di quel sacerdote, che hauesse detto un graduale, per un uersetto, ò per un'altra, ouero un'offertorio, per una post communionem, & simile.

31 Si dimanda: Vn Chierico, mentre recitaua l'ufficio, con proposito di recitarlo con attentione, & intentione, che l'obbligo ricerca, nondimeno la mente inauertentemente andaua uagando col pensiero, hora pensando à una cosa, hora à un'altra, & saltantaua da esso ufficio, se peccò, e sodisfece all'obbligo? *Resp.* con l'Armilla, se non si mutò d'animo, nè hebbe contraria intentione, nè meno intelligenza di uolersi allontanare dall'obbligo d'esso ufficio, benchè uolontariamente la mente fosse astratta da quello, dirassi, se pur peccò, sarà uenialmente, perche la sua intentione, & animo era dirlo, come l'obbligo ricerca d'esso ufficio, & di sodisfare, con ogni diligenza attentione, & intentione. Ma quando attualmente la sua intentione fosse stata rimossa da non uolere più attendere à recitare esso ufficio, ouero che si pose à fare, ò à dire alcuna cosa, per la quale totalmente si poteua distorre da quello, come se cominciò à contare danari, & recitaua l'ufficio, ouero diceua cose giocose, ò dishoneste, ouero che staua ad ascoltare cerretani, ò comedie, ouero egli era in alcuna sua fabrica, ò giardino, & ordinaua alcune cose, dicendo farai la tal cosa, & la tale, & simili, oltre il peccato mortale, non sodisfece, per hauer fatto contra il debito, alquale è tenuto. Però dunque, per sodisfare, conueniene hauer l'attentione attuale, laquale con difficoltà, da chi si occupa in negotij mondani, si può hauere, nè è molto necessaria, ma necessarissima sarà hauer l'attentione uirtuale; poiche con diuotione deuesi dire, & auuertire di non errare, & dire un uersetto per un'altra, & attendere al senso delle parole, con applicare l'affetto, con quello, che significa con quelle uoci, ouero applicarlo alla gratia, che da noi à Dio si dimanda in essa oratione, come hoggi detto poco inanti, & simile; O almeno hauere l'attentione habituale, ma questa sola non basterà né ci ualerà, perche non basta hauere l'intentione di uoler dire l'ufficio, & poi non dirlo. Oh poveri alcuni Chierici & religiosi. Però attendasi almeno à questo mio ricordo, se si desidera sodisfare all'obbligo, del recitare l'ufficio, quale è questo. Quando da alcuno si uorrà incominciare à recitare l'ufficio, habbia sempre alcuna intentione attuale di uoler recitarlo, per sodisfare all'obbligo, nè si distraha uolontariamente da essa intentione attuale, cò uolersi occupare à qualche negotio, ò esercizio, che gli habbia da occupare la mente molto, acciò per ditto esercizio, ò occupatione lui istesso non sappia poi quello che habbia detto, ò ch'habbia da dire. Et quando conoscerà la sua mente essere astratta, subito sforzi riuocarla, & scacciare uia ogni altro pensiero contrario alla prima intentione attuale; ilche sarà cosa molto facile, perche uolendo recitare

Armil. ibi.
nu. 16.

L'Autore.

De houis ca
non. nu. 1.9

L'Autore.

recitare l'ufficio, & parlare con Dio senza peccato, deue alle uolte pensare alquanto à quello, che lui è per fare, o dire, ouero dimandare, allaqual cosa non pensandoci, con uerità altro non potassi dire, se non che quel chierico, o altri, che si affere vn pazzo, & priuo d'intelletto. Essendoche, *In uanum os laboras, si cor non orat.*

32 Si dimanda: Vn chierico, ilquale non era ordinato d'alcuno ordine, nè meno era beneficiato, ma seruiua in una Chiesa per zago, ilquale non diceua mai l'ufficio, nè grande, nè piccolo, se peccò? *Resp.* di nò, perche non sono tenuti per precetto à dire alcuno ufficio, nè meno per consuetudine, come dice l'Armilla, & io acconsento alle sue ragioni, benchè il Pan. tenga di sì, ma è solo in questa opinione.

33 * Si dimanda: Vn chierico era tenuto à dire l'ufficio; Perche lo diceua ogni dì, ma diceua diuisamente le hore, cioè in diuersi tempi, cioè prima la diceua la mattina, terza la diceua de li a vn' hora, & simile, & non lo diceua continuatamente, come molti chierici, & la maggior parte fanno, Di maniera che un giorno integro diceua tutto l'ufficio, se sodisfece all'obbligo? *Resp.* col Teologo del Card. Paleotto di sì, & molto piu piamente di quelli, che continuatamente (fuori però del choro dicendolo) lo dicono, Et particolarmente, quando ciò lo faceffero, per stare più spesso in colloquio con il Signore Dio, come nel seguente intenderassi. Perche le hore Canoniche, che continuatamente si dicono una dopo l'altra in Chiesa, si dicono per sodisfare alla diuotione de' fedeli, liquali sono diuoti, & in quelle li gratificano. Et questa essere la uera, & pia oratione, che soleuano fare li antichi Padri di Egitto, & le loro consuetudini. Orare spesso, & frequentemente, poco, & attentamente, ma frequentemente, per stare spesso in colloquio con Dio, si come riferisce Cassiano. Et S. Agostino ancora con S. Tomaso ad Probam.

34 * Si dimanda: Vn chierico essendo obbligato à dire l'ufficio, ogni dì lo diceua, ma à poco à poco per ogni hora quasi tutto il giorno, nè per altro fine, se non perche diceua lui pigliare gran consolatione nell'animo suo, come quello, che lo diceua con più comodità sua, con più diuotione, & per occupare tutto il tempo d'essa giornata per parlare con Dio; se costui per questo fine habbia sodisfatto al suo obbligo? *Resp.* di sì, & piamente, & santamente, più di quelli, che continuatamente lo dicono, liquali non uedeno l'hora di spedirle, per andar poi à fare le sue faccende, & andare à spasso.

35 * Si dimanda: Vn chierico essendo obbligato à dire l'ufficio, lo diceua tutto in una uolta, ouero in due uolte, o tre al più, con fine di spedirle dall'obbligo, & andare à negoziare, o à cacciare, o à spasso, o à giocare, o per prender solazzo con li compagni, ò con altri, ò per leuarsi speditamente quello obbligo, se sodisfece all'obbligo, & se meritò? *Resp.* con l'istesso, che ueramente sodisfece, quando l'habbia detto con intentione, & attentione almeno uirtuale, & meritò, ma poco, & secondo il fine, perche desiderò spedirle nel predetto modo, perche se per male operare, doppiamente peccò, & niente, o pochissimo meritò; & ha sodisfatto così, così me si vuol dire. Et se lo disse, per fuggire la fatica, è uitio.

36 * Si dimanda: Vn chierico essendo tenuto à dir l'ufficio, lo cominciua & mai perfettamente lo finiu, cioè in cominciua prima, o terza, nè mai la finiu, se non con qualche ragionamento, o colloquio buono, o cattiuo, tagliando per mezzo li salmi, & altre parti dell'ufficio, se costui habbia sodisfatto all'obbligo di quello? *Resp.* con l'istesso di nò, perche questa sorte di recitare l'ufficio, è ueramente uitio, non finendolo quando l'ha incominciato, che l'hauerà interrotto con termine indebito. Et se gli hauerà melcolaro cattiuo operatione, o parlamento, non solamente, non meritò, & non ha sodisfatto all'obbligo di quello. Perche dicefi, & così esser la uerità. *Qui psalmos recitat, & uerba Dauidica trunat, Non plus indeferet, quam si sua lingua taceret.* Di maniera che per concludere la resolutione di tutti questi casi predetti, diremo, che. *Perseuerantissima est diuini officij recitatio, cum per diuersas noctis, & diei horas expletur. Et hoc in urbanitate, aut in ciuilitate attribui minime debet, sed magis (inquam) deuotioni, & meritorum augmento, Quia non aperitur pectus hosti, immo tanto magis clauditur, quo omni corpori, & ciuilitati aditus intercluditur, ut capta assentio, et deuotio, que forte tota illa praeuentione lassaretur, et tepesceret, horarum illa interruptione accrescat, et nono charitatis igniculo inflammetur.*

De hore ca
non. nu. 6.

In casu. 3.
2. p. r. is ha
bito die 22
May 1581

Li. 2. c. 10.

2. 2. 7. 83.
ari. 14.

Idem.

Ibidem.

Ibidem.

L'Autore.

Ibidem.

L'Autore.

*Pet. de Pa
lude in 4.
di. 45. q. 2.
Nana. de
orat. et ho-
ris cano. c.
10. i. 3. que
fito.*

L'Autore.


37* Si dimanda: Dicendosi in una festa solenne d'alcuna Chiesa Vespro, o alcuna altra hora con musici, & suoni, si come far si suole in alcune Chiese. Alcuni chierici, mentre si diceua il Salmo dalli musici, loro lo diceuano, quelli legendo pianamente da loro posta, dopò ragionauano di cose loro, o buone, o cattiuue, dopò finito quello da Musici, & di sonare; Et dicendo l'altro Salmo, essi chierici diceuano nel modo predetto ancora loro quello, & così tutti, Di maniera che dissero tutto il vespro nel predetto modo, senza stare attenti à quelli che si cantauano da Musici, & sonatori, se sodisfecero allo detto uespro, o ad altra hora, che quella fosse? *Resp.* che sodisfecero all'obbligo, benchè interrottamente, ma con pochissimo frutto, & merito; Percioche loro l'hanno detto rottamente, & con ragionamenti, senza prestare l'attenzione à quello; perche loro erano tenuti di stare attenti al detto Vespro cantato, ouer finirlo tutto, così leggèdo continuatamēte, dopò ragionare, se li pareua, benchè nè anche stia bene, di ragionare, mentre si lauda Dio, poiche si stà alla sua presenza col spirito, & con quello parliamo, & si rappresentano le lode, & colloqui Angelici con Dio, nella celeste patria. Et se li ragionamenti loro fossero stati illeciti, & non conuenienti, peccorno. Effendoche brutta cosa sia ragionare inàti d'alcun Prencipe di cose non conuenienti à religio, si, & amici d'esso Prencipe, poiche li Christiani, & religiosi sono amici del Prencipe Dio.

Del Dire: o portare parole sagre, o consagratore sopra donne di parto, o infermi d'ogni sorte. Cap. CCXIII.

Vedi anco Portar parole. Euangelij. Et Orationi.

S O M M A R I O.

1. Dire parole sacre, o consagratore sopra donne di parto, o a liva persona, esser graue peccato, & perche.
2. A che fine siano state instituite le parole consagratore, & da chi, & sopra che cosa si deueno dire, & perche.
3. Quando, & à che effetto siano state instituite le parole consagratore da Gesu Christo.
4. Le parole sagre, o consagratore, non è lecito portarle addosso, & perche.



I dimanda: Ritrouandosi una donna grauida in ponto di partorire, nè potendo quella, ouer stentando à partorire la raccogliatrice, o altra persona ricordo à douer far dire sopra di quella, o sopra altra persona inferma, & oppressa da alcuna infermità le parole consagratore, o altre parole della Messa, o della sagra scritte da alcun sacerdote, accio con facilità potesse partorire, ouero accio guarisse da qualche male Perilche un sacerdote semplice, o idiota le disse, se peccò? *Resp.* di sì, & graue, & maggior castigo merita esso sacerdote di tutti gli altri, percioche le predette parole sono instituite, & insegnate da Gesu Christo di fare, & consagrar il pane, & uino nel suo sacratissimo corpo, & sangue, & non per fare altro effetto, & medemamente da S. Chiesa sono state ordinate le altre parole, che si recitano nella Messa, per commemorazione della passione di Gesu Christo, & non per altro effetto, percioche per simili effetti gli sono stati ordinati altri remedij, altre parole, & diuerso medicine. Onde tutta la sacra scola di Dottori, quando gli occorre parlare, o fare commemorazione, o citare dette parole, mai esplicano tutta essa quantità di parole, ma solo parte, cioè. *Hoc est enim, &c. Hic est enim calix, &c.* percioche sono, per la uerità, parole troppo uenerande, & troppo diuine, instituite (dico) dalla diuinità istessa, & non sono parole da esser dette da ogni persona, da ogni tempo, in ogni luogo, & sopra ogni particolar cosa, o materia, nè così facilmente, ma solo (dico) dal sacerdote, per far sacramento d'esso pane, & uino, & transubstantiarlo con le predette parole, & sciatoci da Gesu Christo nel suo uero corpo, & sangue, & chi altrimenti l'usarà, oltre che graue peccarà di peccato di sacrilegio, graue anche ancora de ue esser punito, & anche deposto; & se ciò non sapèua, era tenuto saperlo, & dimadailo.

2. Si dimanda: Vno portaua sopra la sua persona alcune parole sagre, ouero alcune orationi, o breui, o parole consagratore, che gli sono date da un semplice, o da un idiota

L'Autore.

L'Autore.

idiota sacerdote, ouero da altra persona, o pure scritte da lui, se peccò? *Resp.* di sì, & graue, percioche (come è detto nel precedente) esse parole consagratore non de ueno esser dette, nè operate in alcun altro modo, o per niuna altra cosa, fuori, che da esso sacerdote nel tempo, luogo, & materia conueniente, & opportuna, per fare esso sacramento, instituito, & insegnato da Gesu Christo. Circa poi altre sorte di parole, o di orationi, n'è detto ne' suoi luoghi altroue, & nel capitolo delle Orationi, come sia lecito portarle, o dirle, quando, & da chi.

Del Dir mal del prossimo, o di se medemo. Cap. CCIX.

Vedi Infamiare, o Dir Villania, con tutti gli capitoli adherenti, Et Conuitare al caso. 4.

Del Dir villania al prossimo. Cap. CCX.

Vedi anco Detractione. Infamiare con tutti gl'altri capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

1. Il dir villania al prossimo per correzione, quādo, & come non sia peccato, & quādo si deue fare. Il prossimo, quando deuesi correggere, & la sorte di correzione, & villania, che se gli deue dire. Impropere alcuna cosa al prossimo, come, & quando sia peccato, & perche.
2. Il Prelato, che dice villania al suddito, quādo, come, & in che modo pecca. La villania di parole, esser peccato mortale, perche, & quando. I peccati di villania di lingua, che sorte di peccati siano, & perche.
3. I Superiori, et padri, quādo, et come deueno pigliare la correzione i uerfo i sudditi, et figliuoli.
4. Villaneggiare una persona vile, & semplice, esser peccato, quando, come, & perche.
5. Colui, che per burla, o per schernire alcuno, o per turbarlo, dice villania, o per mauerlo in barcha (come si suol dire) quando pecca. Il burlare vn'huomo da bene, è un'infamiarlo, & però se pecca. Far turbare, o albeuare alcuno per burla, è peccato, & perche.
6. Colui, che dice villania al prossimo, quando sta tenuto chiederli perdono per essa villania, & perche.
7. La villania, quando torna in danno dell'anima, non si deue soffrire, & perche.



I dimanda: Vno disse uillania al suo prossimo, ma però non con intentione di uillaneggiarlo, ma per correggerlo, dicendogli quello, che in quello non era, se peccò? *Resp.* quando con colera, o ira, & che l'ira fosse la principal causa, dirassi col Nauarro di sì, & mortalmente, & questa correzione, dice San Tomaso, deuesi fare di raro, quando si possa fare senza peccato, & allhora si farà senza peccato, quando il prossimo, che s'ha da correggere, sia per emendarli, con dirli solo il nome di quel uizio, nel quale sarà incorso, & non altro uizio, percioche dicendogli altro, lui mentirebbe, per la qual mentita, peccaria. Et quādo poi gli dicesse altre parole ingiuriose, per infamiarlo, oltre il peccato d'essa contumelia, peccarebbe nel peccato della Detractione. Et quādo gli dicesse uillania, p' improperio di qualche difetto naturale, o d'alcuna pena, che gli hauesse patita, come à un gobbo, dicendoli del suo, à un zoppo, zoppo, à un che fosse stato frustato, scoppa piazze, o strade, & simile, ouero gli improperasse qualche beneficio fatto à quello, peccarà, p' improperio di tutte le predette cose. Et se p' caso ciò gli improperasse, uillaneggiasse per fargli qualche notabil dāno o sia p' ira, o pur p' colera principale, ouero per maleuolenza, sempre pecca mortalmente. Oh Dio, quanti di questi tali gli sono, che per consuetudine dicono uillania al prossimo, & burlano, & con sacerdoti, senza alcuna auertèza, particolarmente i laici, facendosi compagni d'essi sacerdoti, senza alcuna riuerèza, & la burla l'usano forsi per infamiare, che se per infamiarli, peccano mortalmente. Però scizzasi con i fanti, & si lasciano itare i Sati, perche *Sunt sacerdotes Dei.*

Si dimanda

Ca. 18. 1140. 13.

2. 2. q. 2. 1141. 13.

Sila. uerba. contumelia. S. 2.

Med. lib. 1. c. 14. §. 35.

S. Th. ibid. & Gaer. supra S. Th.

Si dimanda: Vn Prelato disse uillania a un suo suddito, o per correctione, ouero p mostrare almeno, che ha usata detta uillania per correctione, se peccò? Resp. che la uillania di parole, chiamasi ueramente contumelia, laquale è peccato mortale. Et così anco questo è da sapere, che tutti i peccati di uillania di lingua faranno mortali, o ueniali, essendo che habbiano tutta la lor malitia dalla intentione, o dalla materia, secondo, ch'essa contumelia più, o meno graue, ma se per ignoranza crassa, sarà mortal sempre. Per laqual cosa dicono i Dottori, che se bene a Prelati, a padri, o ad altri Superiori sia permesso usare questa tal licenza di parole contumeliose, uel so i loro sudditi, o figliuoli, o altri inferiori, per correctione di qualche uizio, però non se la deueno pigliare tanto libera, ma di raro, & quasi mai la deuebbono usare, nè in altra occasione ne la deuebbono usare, se non (come è detto nel precedente) quando colui, che s'ha da correggere, sia per emendarli, percioche se bene esso corretto, affondato, resterà hu mile esteriormente, nondimeno interiormente resta trafitto, & con male animo; onde detta correctione fatta, o ditta con uillania, torna più presto in danno, che in giouamento, & che in emendatione. Et però deuesi usare rarissimo, essendoche se per uso, dall'uso nasce poi il peccato.

Lib. 1. c. 14. §. 35.

3 Si dimanda: Vno uillaneggia, o fece altro oltraggio al prossimo, che per sua natura era uile, per laqual uillania (benche fosse puerile) si uergognò grandemente, & restò affrontato, come se gran uillania gli hauesse detta, o di grande importanza, & detto correttore benissimo conosceua la uiltà di quello, se peccò? Resp. col Medina, & con i sacri Dottori, di sì, & mortalmente, poiche conobbe la facil uergogna, o uiltà di quello, & massimamente essendone auuertito, benche sia stata la uillania puerile, & friuola. Ma quando detta uergogna fosse nasciuta da timore, o balordaggine, non peccò mortalmente, ma se quello era huomo da bene, peccò mortalmente, & tanto più grauemente, quando lo uillaneggia, per farlo ueramente uergognare, notabilmente, o come dice il Nauarro, per farlo turbare grauemente, & notabilmente.

Ca. 17. nu. 15.

4 Si dimanda: Vno così per burlare, o per schernire, o per trauagliare alcuno, o per turbalo, & mettere in barcha (come si suol dire) alcuno. Come per essempio, uno sapendo, un religioso essere ueramente huomo da bene, & semplice, perche lo uide parlare con una donna giouane, li disse alcune parole burlesche, per lequali detto chierico si turbò, come innocentissimo, & alieno da ogni pensier cattiuo, & hauendolo uisto così facilmente turbato, più lo trauagliaua, se peccò? Resp. con l'istesso Medina, & Nauarro di sì, & mortalmente, percioche se bene burlaua, il burlare un huomo da bene, un dotto, un sacerdote, è un infamiarlo a torto. Del poueri molti, che ad altro non attendono, nè si accorgono del peccato, & se si nauedono, però non restano di burlare, & fare alterare, & burlare grauemente il prossimo, per ilche grauemente peccano, come ben dice Soto, & altri, & particolarmente i sacerdoti, & le persone uirtuose, & qualificate, & questa licenza pare, che li nobili se la facciano lecita. *Uhe illis.*

Ibidem.

Lib. 5 de in sti. & iur. 7. 11.

5 Si dimanda: Vno uillaneggia, o fece alcuno oltraggio per alcuna teza persona al suo prossimo, se peccò? Resp. con l'Armillà di sì, & non essendo quello, suo Superiore, o padre, sarà tenuto chiederli perdono, o farglielo chiedere, acciò esso ingiuriato resti sodisfatto, quando senza detto perdono, quello non gli perdonasse, & in quel modo deueglielo, o farglielo chiedere, che Phaurà uillaneggiato, ma però interdasi, questo caso in questo modo, quando essa ingiuria fosse publica. Et questa è cosa notabile, quando detta ingiuria ritornasse in danno dell'anima d'esso ingiuriato, non la deue soffrire in modo alcuno, ma quanto poi alla preparatione dell'animo, sarà tenuto a soffrirla, ma non mai (dico) dell'anima. Hor con questi essempi, chi si può guardare, si guardi, perche ui prometto, che anche così burlescamente andarete a casa del diauolo.

De costume l'ys. num. 3.

Della Discordia. Cap. CCXI.

S O M M A R I O.

- Discordia, che cosa sia, e quando sia peccato.
1 Colui, che per farsi amico d'alcuno, et cerca diminuire l'amicitia d'alcun'altro, pecca.
Colui, che diminuisce l'amicitia uirtuosa di due, o più, pecca.

- 1 Il diminuire, & separare l'amicitia di uirtuosi, esser uirtuoso, ne si pecca.
2 Discordare d'opinione, quando sia peccato, & doue consista la discordia, & se la concordia si possi turbare, et quando.
Colui, che mette discordia, doue è amore di carità, et di natura, pecca.
Tutte le cose, che se fanno contra la carità, esser peccato, et è la più odiosa cosa, che sia appresso Dio.
3 Vn consigliere, o altri, che antepone il ben suo proprio al commune, pecca, come, et quando.
Colui, che disse contra la fede, pecca d'heresia, et perche.
Colui, che troppo si confida in se stesso, nè si riporta a chi sa più di lui, pecca, et perche.



Discordia, altro non diremo, che sia, che un dissentire, o fare dissentire, & esser differente dall'opinione altrui, con discrepare, o fare discrepare, & non seguitare l'opinione altrui. Et allhora questa discordia dirassi esser peccato, inquanto che mette discordia, & si oppone, o fa opponere a quella concordia, che nasce dalla carità. Essendoche la carità fa congiungere con amore i cuori humani in un medesimo uolere. Ouero diremo breuemente. La Discordia esser una contrarietà di uolontà ostinata, perche ostinatamente, sempre uole dissentire da gli altri.

Cor. 1. par. alla discor dia, c. 1.

1 Si dimanda: Vno desideraua farsi amico di alcuno, che era amico di un'altro, il quale non potendo farsi intrinseco amico, cercò di diminuire l'amicitia di quello, che era infra di loro due, se peccò? Resp. quando questa diminutione fosse senza nemicitia di alcuno delli due amici, di sì, che si può fare, secondo il Nauarro, poiche in altro modo non se lo può fare amico, senza diminuire alquanto quella di colui, che era amato dall'altro. Ma io a questa opinione non mi pare accontentire, essendoche cosa impossibile mi pare diminuire l'amicitia di alcuno di due (essendo però uirtuosa) senza peccato, poiche non si può diminuire quella di uno, senza porui qualche discordia, con dir male, o tacitamente, o espresamente mal di quello, con fare conoscere gli suoi difetti, essendo all'amico coperti, e tenuto da lui, quello per huomo da bene, onde con seguentemente è peccato. Ma quando detta amicitia fra detti due fosse dannosa, o uirtuosa, allhora io riputarò prudenza la diminutione di quella, & anco merito. Et a questa mia opinione accontente anco la Summa Corona. Percioche non mi pare cosa lecita, scoprire un'altare, per coprirne un'altro, che per gratificarli lui uoglia diminuire (dirò in qualunque modo) quella di altri.

Ca. 18. nu. 14

L'Autore.

Soto lib. 5. de in sti. es. 11. q. 11.

Cor. ibid. us supra.

2 Si dimanda: Erano due, che disputauano sopra alcuna cosa, per ilche nacque fra di loro alcun disparere, fuori della loro propria intentione, tenendo l'uno una opinione, l'altro un'altra, se peccorno? Resp. se la discordia era senza mala uolontà, dirassi di no, percioche ciascuno di loro tiene, che la sua opinione sia buona; & la discordia non consistesse solamente nel spofare la sua opinione diuersa da quella delli huomini, ma consistesse nell'atto delle uolontà, quando propriamente cerca o pporli alla uerità, & al bene commune, particolare, essendoche per il più, uedano più molti, che un solo; perche la concordia si può turbare, & togliere del tutto, o per se, o per alcun'altro accidente. Per se, allhora si turbarà, quando con propria intentione, uno scientemente, & uolontariamente uolesse dissentire dalle regole diuine; laqual cosa allhora accascar suole, quando non si consentisse alla uolontà del prossimo, ilqual seguita li precetti, & regole diuine, o di santa Chiesa, o la commune opinione, ouero allhora quando discordasse dalla buona uolontà del prossimo, allaquale fosse tenuto obedire, o uero quando seminasse alcuna discordia tra coloro, che sono uniti in amore, & carità (si come ho detto nel precedente) & allhora sarà peccato mortale di propria natura, poiche direttamente uel contra essa carità, & tutte quelle cose, che sono fatte contra la carità, dirassi esser peccato mortale. Et questa è quella cosa, che dir uolse il Sauiò in quelle sei cose, che Dio sommamente ha in odio, & la settima essergli molto abominuole. Che è la discordia, che da maluagi huomini fra amici, & beneuoli si semina, il che è peccato enormissimo, nè può esser assoluto, & è anco tenuto a i danni di quello, & all'interesse.

Cor. ibid.

S. Th. 2. 2. 7. 37. ar. 5.

3 Si dimanda: Vn Consigliero, o altra persona, che sia, ritrouandosi in un consiglio d'alcuna uniuersità, ilquale inordinatamente amando se stesso, antepone uel commune il suo proprio commodo, ouero non uoleua esser concorde con gli altri, per non dargli

Cor. ibid.

dargli alla sodisfattione, se peccò? Resp. se ciò fece p prendere alcuna uanagloria, ouero che fu con danno d'essa uniuersità, o d'altra particolare psona, dirassi di sì, & mortalmente, & secondo il fine. Ma se ciò fece p un moto di superbia, con essersi slegnato a lasciare la propria opinione, per douer seguire gli altri, peccò in superbia. Et se p un certo moto leggiero, senza alcuno affetto, o d'ano, peccò uenialmēte, p essere stata imperfettione humana. Et se detta dissetione fosse circa le cose della fede, saria heresia, essendo che nelle cose della fede, niuno deue lasciarsi trasportare dalla propria opinione, nè confidarsi in se stesso, ma sempre rapportarsi a chi sà più di lui. Ma quando poi alcuno seguisce la sua opinione ppria, dissentendo da gli altri cō qualche ostinatione, o ptnacia indebita, allhora il peccato sarà di colui, che discordando, impedisse il bene particolare del pssimo, ouero ambedue peccarano, quando ciascuno d'essi p qualche ppria, o partidolare affettione, o interesse, seguisse la sua opinione, dissentendo dalla comune opinione, o particolare, p il ben comune. Per ilche poi ne causasse alcun danno, o peccato, o dishonore, & simile, si come speffe uolte ciò accascar suole.

Della Disobedienza. Cap. CCXII.

Vedi Inobedienza. Et Dispreggio.

Della Dispensatione d'alcuna cosa, come de' casi riservati, de' Voti, del Digiuo, del Matrimonio, & simili altri. Cap. CCXIII.

Vedi anco Collatione de' beneficij. Beneficij. Et Beneficiati.

S O M M A R I O.

- Dispensatione, che cosa sia, chi possi generalmente, & particolarmente dispensare. Se'l Papa possi dispensare i diuini precetti, & gli humani, & perche, & quali.
- Dispensatione, & commutatione, che cosa sia.
- 1 Il Papa può dispensare il matrimonio non consumato, & perche, & se mai alcuno ne sia stato sciolto, da chi, & quando.
- Matrimonio non consumato, & perche, & se mai alcuno ne sia stato sciolto, da chi, et quando.
- Matrimonio non consumato, & consumato, che cosa significhi.
- 2 Colui, che si fa dispensare d'alcun uoto, senza cagione pecca, & anco colui, che lo dispensa. Et la dispensa essere inualida.
- Le uere cagioni p ottenere la dispensa, quali deueno essere, & quali sono dette uere, et quante.
- Il Prelato pecca, quando per giusta cagione, non dispensasse.
- 3 In una subita, & impronisa necessitã, ciascuno può dispensare, & quando, & perche.
- 4 Colui, che fa alcun uoto per sua diuotione, può esser dispensato dal Vescouo, & perche, & di qual uoto.
- 5 Colui, che fa uoto di castità, con paura, quando possi essere dispensato dal Prelato ordinario. Il uoto di castità fatto da alcuno a tempo, può essere dispensato dal Vescouo.
- 6 Colui, che fece uoto di non maritarsi, dopo si marita, può essere dispensato dal Vescouo.
- Colui, che fa uoto di non dimandare il debito alla parie, può essere dispensato dal Vescouo.
- Colui, che per cōio di parità non potesse dimandare il debito, può essere dispensato dal Vescouo.
- Il Vescouo può dispensare ne' gra di prohibiti al matrimonio, & quanto.
- Colui, che fece uoto, & consumò matrimonio, può essere dispensato dal Vescouo.
- 7 Il scommunicato, o concubinario notorio, o d'altra censura, non può ottenere, nè hauere alcuna dignità, prima che non sia dispensato.
- 8 Colui, che ottenne alcuna beneficio con simonia senza sua saputa, fin'a quanto lo possi godere, & quando deue rinocerlo con i frutti, & in mano di chi, & perche.
- 9 Colui, che con patto ottenne alcun beneficio di rinocerlo a terza persona, se lo possi godere, benchè non lo rinocesse, & come lo possi godere.
- 10 Colui, che possiede molti beneficij semplici, o mansonarie, benchè con dispensa, se li possa godere, come, & quando.
- 11 Colui, che per farsi Chierico, & hauer beneficio, essendo spurio, o irregolare, si fa dispensare, quando

- quando sia ualida la dispensa, & non pecca, & come per far la ualida.
- 12 Il chierico, che ha il figliuolo spurio, & lo fa dispensare dal Vescouo per farli ottenere beneficio, quando, come, & perche.
- 13 Colui, che si ritroua in censura, & che si facci assoluere prima, che la causa sia conosciuta, la dispensa è inualida, & perche, & quanto.
- 14 Il Principe, che dispensa alcuno dalle leggi da lui fatte esser ualida, bēche senza cagione, et pche. Vno Superiore inferiore non può dispensare alcuno dalle leggi fatte da alcun suo Superiore.
- 15 Colui, che riceue con buona fede la dispensa da un Superiore, che non la possi dare quando, & fin'a quanto sia ualida.
- 16 Colui, che sorreuitamente ottiene alcuna dispensa, quella essere inualida, & perche. La supplica della dispensa, o d'altra cosa, tanto la uale, quanto essa supplica contiene uerità.
- 17 Colui, che si marita con parenti senza dispensa, per. a, & in che modo. I debiti, che impediscono il matrimonio, quanti, & quali siano.
- 18 Il Prelato, che dà licenza à suoi Curati di potere assoluere da i casi riservati, non si può dispensare da sua posta, senza altra particolare licenza, & perche.
- 19 Colui, che cō scuse non giuste, o friuole si fa dispensare d'alcun uoto, o d'altra cosa, pecca, et pche. Colui, che dispensa alcun uoto con scuse non legittime, grauemente pecca.
- 20 Colui, che dubitando di non potere adempire alcun uoto, & lo uiola, senza la dispensa, pecca.
- 21 Il chierico, che uolontariamente commette l'homicidio, & per difesa, non può essere dispensato, se non dal Papa. Et quando potra'si dal Vescouo.
- 22 Il chierico, che è assediato, & per sua difesa ammazzà alcuno di quelli non è irregolare, & può essere assoluto dal Vescouo.
- 23 Il chierico, o altro secolare, che conosce alcuna donna, & quella sia ammazzata, è fatto irregolare, ne può esser dispensato dal Vescouo, ma solo dal Papa, & perche. Il chierico, o secolare, che è fatto irregolare per la morte d'alcuno come possi essere dispensato dal Vescouo, & ottenere beneficio.
- 24 Colui, che non può resistere ad alcuna tentatione di qualunque peccato, & fa uoto di farsi religioso, per non incorrere più in quel peccato, & dopo ancora l'incorre, come possi esser dispensato, o commutato per uigor di qualche Giubileo.
- 5 Colui, che fa uoto per l'incontinenza della carne di farsi religioso, dopo si fa dispensare, o commutare il uoto, per qualche Giubileo, non si pecca, & perche.
- 16 Colui, che per incontinenza fa alcun uoto, dopo per impotenza si fa dispensare dall'Ordinario, come possi quello assoluere, o dispensarlo, & come il Papa. Colui, che fa uoto per qualche pena, & non per propria uolontà, & ferma, & si fa assoluere, o dispensare, non pecca, & perche.
- 27 Colui, che per incontinenza fa alcun uoto, & che sia dispensato à termine in altro atto, o opera, nè l'adempie tempo, pecca, come, & perche. Come l'huomo si deue obligare al uoto, quando, & perche.



Dispensatione d'alcuna cosa, altro non è (secondo i Canonisti) ch'una rilassa-tione fatta dalla legge, laquale chiamasi ferita, percioche mentre si dispēsa, o si relassa, cōsa legge uien ferita, & in tutte le cose (dopò Dio) solo il Papa può uniuersalmente, & particolarmente dispensare. Eccetto che li diuini precetti, percioche in quelli consiste la diuina intentione d'esso Sommo Legislatore Dio, nè meno li dodici articoli della nostra fede Christiana, nè i sacramenti della gratia, datici da esso Sommo Dio Christo, nè li precetti di natura, Ma quando ho detto in tutte le cose, intendo uoler dire delle cose, che sono di legge humana, & positina, & non della diuina, come quello, che ha la somma pienezza, & autorità della potestà nella S. Chiesa Catholica Romana, eccetto in quelle cose, ch'ap partengono alla fede (si come ben dice cōsa Armilla) essendo che meramente le cose della fede non siano de iure positiuo.oueramente diremo per maggior chiarezza, Dispensatione, essere un fare alcuna cosa all'opposito di quello, che comanda cōsa legge in bene, ma non però in male. Laqual dispensatione, è al contrario della commutatione, laquale sarà, quando si fa una cosa per un'altra. Come diremo per essemplio, uno, che non potesse digiunare, se gli commuterà, ch'è facci una elemosina, o la tal uisita di Chiesa, & simile, si come a pieno intenderassi nelli essemplij de' casi seguenti.

Armill. de dispensa-tio. m. l. 2. 3. 4. 6. et 7.

1 Si dimanda: Il Sommo Pontefice dispensò vn matrimonio nõ consumato, se Phab-
bia potuto dispensare? *Resp.* varie esser l'opinioni, nondimeno per parlare affirmatiua-
mente dirassi di sì, per instinto del Spirito Santo, per cause urgentissime, essendo che que-
sto sacramento non essendo consumato, non significhi l'unione di Christo con fanta-
Chiesa, se non quando sia consumato, ma significare la cognitione spirituale di Chri-
sto, & dell'anima, la quale è solubile. Onde con l'autorità del Pontefice (come dice an-
co essa Armilla) si può sciorre, si come recita l'Arcivescouo Fiorentino di ueduta, che
già Martino Quinto, & Eugenio Quarto, gli sciolsero. Ma perche questo non è al no-
stro proposito di quello, che noi trattamo, se non per certa curiosità d'alcuni, lo in-
terlassiamo a essi curiosi, liquali uedano le Somme, & i sacri Dottori, che più chia-
ramente lo sapranno.

*Armill. de
nu. 17. 14.
Gaiet. 2. 2.
9. 88.
Arc. c. quã
10. 2. 95.
Pan. in c.
diuersis de
cler. eõ iug.
Inno. in d.
ca. cum ad
monaster.
Ibidem.*

2 Si dimanda: Vno fece un uoto, & si fece dispensare senza ragione uole cagione dal
Prelato, o dal Papa, se peccò? *Resp.* di sì, come senza alcuna ragione uole cagione. Anzi
dirassi, che quelli Prelati, che questi tali dispensassero (sapendolo) & che gli concedes-
sero alcuna dispensa, per allegatione di cause, che non fossero vere, & che si tacesse la
uerità, essa dispensatione essere inualida, & anco saria peccato in cosa notabile, & lo-
ro farebbero dissipatori, & non dispensatori. Et le cagioni, che sono dette uere, & quali
deueno essere, per ottenere dispensa d'alcuna cosa, o uoto, o altro; sono queste, cioè, il
tempo, l'utilità, la qualità della persona, del merito, & della scienza. La necessità, la pie-
tà, il fine della cosa, lo scandalo della moltitudine, & simili. Imperoche essendo in casi va-
ri, & diuersi, non si può dare certa regola ferma in generale. Ma bisogna stare all'arbi-
trio di colui, che dica la cagione, se sia giusta, o nõ. Et essendo la cagione giusta, esso
Prelato peccaria, qñ non lo dispeasfesse. Nè li cõuiene ricercare nelle cose, che sono di
legge positua la cagione, ma basta la sua uolontà. Ma nelli inferiori poi sarà altrimenti.

3 Si dimanda: Occorre un caso d'una cosa subita, & improuisa necessità, per ilche, co-
lui si fece dispensare da ciascuno, che per necessità potesse dispensare, se l'habbia po-
tuto dispensare? *Resp.* con l'Armilla, di sì, & particolarmente, quando non puote hauer
ricorso al Superiore, al quale apparteneua dispensare. Percioche gran consideratione
deuesi hauerne nell'osservanza della legge l'intentione, o esso precetto d'esso legisla-
re, perche altrimenti apparteneria al Prelato.

Ma d'alcuni uoti solo al Papa appartiene, liquali, q non gli descriuo, essendo che sia
no notissimi, come religione, castità, & altri simili, percioche io descriueria per dispu-
ta, & non per decisione risoluta.

*Armill. ibi.
num. 6.
Glo. in d. c.
ex multa.
Pan. in c.
uenies qui
de. uel uo.
Armill. ibi.
nu. 17. 18.
Pan. in ca.
Maiores d.
bap. i prin.*

4 Si dimanda: Vno fece uoto di la dal mare, solamente per conto di diuotione, & nõ
per conto di sussidio di quel luogo, se il Legato lo possi dispensare? *Resp.* che non sola-
mente il Legato questo potrebbe dispensare, ma anco il Vescouo, come s'uno haues-
se fatto uoto per sua diuotione d'andare a Santo Giacomo, di portarli, o offerirli alcu-
na cosa, & simile, dirassi che il Vescouo simili uoti può dispensare, p'esser solo di diu-
otione, benchè dalla commune opinione ne si tenga il contrario; ma di sussidio sola-
mente il Papa. Et anco il uoto semplice, & perpetuo di castità, ma per estrema cagione.

5 Si dimanda: Vno fece uoto di castità con paura non giusta, se il Vescouo possi di-
spensarlo? *Resp.* se detto uoto fù nel principio alquanto con paura; benchè la paura nõ
fusse giusta, & che sopraffesse qualche pericolo di fornicatione, dirassi di sì, poiche il
caso è concesso dalla Chiesa, & non è proibito la dispensatione di quello al Vescouo.
Ma fuori di questo caso, è riservato al Papa. Et anco il uoto di castità fatto a tem-
po, esso Vescouo può dispensare, perche non è caso arduo.

*Armill. ibi.
n. 18. & 19
Sil. uer. di-
spensatio.
9. 9.*

6 Si dimanda: Vno fece uoto di non pigliar moglie, se il Vescouo lo possi dispensa-
re? *Resp.* di sì, per esser uoto meno, che l' uoto semplice di castità, & anco per conto di
chiedere il debito, quando però non potesse per conto del uoto fatto, o per conto di
parentado, che soprauenisse. Et anco il Vescouo può, o qualunque hauesse l'autorità
Episcopale di dispensare in qualunque altra cosa. Et anco nelli gradi prohibiti al Ma-
trimonio, ogni uolta però, che l'impedimento sia occulto, nè si possa hauer ricorso al
Papa. Et che senza gran scandalo, non si possi fare la separatione, come suole accade-
re alle donne conosciute da parenti del marito, prima che'l parentado si concluda. Et
anco in colui, il quale dopò il uoto semplice, consumò il Matrimonio.

Vno

7 Vno per alcuna cosa essendo scõmunicato, ouero essendo concubinario notorio, o
bigamo, o irregolare, o homicida, o altra cosa si nile, cercò d'ottenere, si come ottene,
alcuna dignità ecclesiastica, o Vescouato, o Abbatia, &c. prima che da detta censura
fosse dispensato, se peccò? *Resp.* che non solamente lui peccò, ma stà in continuo pec-
cato mortale, fin tanto, che non si farà dispensare, & assoluere dalla Santa Sedia Apo-
stolica, nè può quella tenere, & è tenuto alla restitutione di tutti i frutti, che fin'all'ho-
ra haurà riceuti.

8 Si dimanda: Vno desideraua hauerne vn beneficio, per ilche alcuni suoi parenti, oue-
ro amici dettero alcuni presentii, di danari, o d'altro a un Vescouo, o d'altri, alliquali
apparteneua quello conferire, senza però saputa d'esso desiderate il beneficio, nè an-
co ciò, s'haurebbe potuto immaginare, se con buona coscienza detto beneficio lui pos-
si tenere? *Resp.* di sì, finche lui non saprà essa simonia commessa da quelli suoi paren-
ti, o amici, ma se dopò, ch'hebbe detto beneficio, lui seppe esser stata fatta alcuna con-
uentione, di fatto, o di parole; o donatitio, o patto, dirassi, che per niun modo, non lo
potrà tenere, & sarà tenuto a renouarlo subito. Et se ditto donatitio sarà fatto a esso
Vescouo, o Abbate, non lo dene altrimenti rinouitiare in mano di quello, benchè lui
gli l'hauesse conferito, & peccò (dico) esse gli inuenuto ditta conuentione, o patto, o
donatitio. Ma sarà tenuto resignarlo in mano del Papa, & non d'altri. Et la restitutione
ne d'essi frutti (poiche lui non ha saputo ditta conuentione, o patto, o donatitio essere
stato fatto dalli suoi) non sarà tenuto altrimenti per ditto tempo, che lui Phaurà pos-
seduto, prima che l'habbia saputo. Ma dopò sapute qlle, nõ lo potrà più cõ buona con-
scienza possedere, se prima nõ si farà dispesare; dal Papa di poterlo ritenere, & godere.
Et se tacitamente anco acconsenti a ditte conuentioni, o donatitio, cõ fingere di nõ
sapere cosa alcuna, sarà anco tenuto renouarlo insieme con la restitutione di tutti
frutti, a beneficio d'essa Chiesa propria, ouero del tutto farsi assoluere, & dispensare.

9 Si dimanda: Vno ottenne un beneficio, con patto, & conuentione, che uolendolo
ad alcun tempo rinouitiare, lo debba rinouitiare a un suo nepote, o fratello, o ad altri,
che da lui, o d'altri per nome suo gli sarà proposto, & preferito, ma però non gli uē-
ne mai uolontà di rinouitiarlo, ma solamente restò il preditto patto con parole, se pec-
cò? *Resp.* che se ditto patto dalla banda sua deliberatamente con animo, & intentione
ciò haurebbe fatto, o uoleua fare; che ueramente peccò, & mortalmente, oltre che non
può, nè anco possederlo con buona coscienza, fin'a tanto, che non procurerà d'hauer
una dispensa, & farsi assoluere da ditta simonia, con obligo di restituire anco i frutti
riceuti fin'a tanto, e' haurà ditta dispensa.

10 Si dimanda: Vno teneua, & possedeua molti beneficij semplici, ouero mansiona-
rie, o altari, o capelle, che dir uogliamo; & li teneua con autorità, & dispensa d'esso So-
periore, delliquali ueramente al suo uiuere, & honestamente, vno gli ne bastaua go-
dere, se costui possi tenerli con buona coscienza? *Resp.* di nõ, benchè sia dispensato,
percioche presumesi ditta dispensa esserli stata concessa senza giusta, & ragione uole
causa, poiche uno, o due gli ne bastaua per uiuere insieme con la sua famiglia, & leci-
tamente. Onde quãto alla sua cõscienza, & appreso a Dio nõ è scuso dal peccato morta-
le. Ma quando uno, o due, non erano bastanti a uiuere, con buona coscienza poteua
godergli. Haimè quanti, & quanti di questi tali gli ne sono? liquali non li possedono
ad uisum, se ad luxum, ad ludu, & ad luxuriam. Oh uoleise Dio, ch'io dicesse la bugia,
che prego esso Christo, gli doni lume, & intellerto, per non dire altro.

11 Si dimanda: Vno desideraua hauerne un beneficio, o farsi religioso chierico, ma per
essere spurio, o irregolare, & simile, cercò di farsi dispensare, acciò si potesse poi ordina-
re, & habilitarsi, per ottenere un beneficio, il quale dopò dispensato, impetrò, & otten-
ne un beneficio sopra la pluralità, se peccò? *Resp.* con l'Armilla, se lui non haurà fatta
mentione alcuna d'essa illegitimatione d'essere spurio, o incestuoso, o d'adulterio, o
d'essa irregularità, dirassi di sì, che peccò, nè può altrimenti impetrarlo, nè ottenerlo.

12 Si dimanda: Vn chierico, o altra persona ecclesiastica haueua un figliuolo spurio,
il quale dal Vescouo fu dispensato, che potesse hauerne vna prebenda, o canonicato, o
alcun beneficio semplice nella sua Chiesa, mentre uiueua il padre, se peccò? *Resp.* con
la preditta Armilla, di sì, percioche ditto Vescouo, non lo poteua dispensare, essendo
quello

L'Autore

*Extrau. eo.
de simonia.
Et c. Nobis
Et Ric. d.
25. artic. 2.
9. 3.
Et c. Nobis.
Et Ric. di.
25. ar. 2. 9.
3.
14. qd. 6. se
res.
Et Extrau.
de res. sp.
gratis.*

*Armill. de
renunciat.
Extrau. eo.
Admoner.*

*Extrau. Es
non est.
Armill. de
beneficij. n.
31.*

*Ibid. n. 33.
In c. cõ de-
core. de fil.
presby.
Ca. cõ au-
dientiã. de
fil. presb.*

L'Autore.
Ses. 29. ca.
15.

L'Autore.

Cor. 1. par.
c. 1. de pec.
cati. nu. 13.

Ca. non est
de uoto. al.
c. quāto. de
iureiur.

Coro. ibid.

C. de leg. 1.
digna uox.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Ca. 2. d. fil.
presb. li. 6.

Coro. ibid.

spurio, nè mentre uincua il padre, nè meno dopò morto: per ottenere, & possederlo ad
cun beneficio, dice l'istesso Dottore, & altri ancora, che suo padre immediatamēte ha-
uesse tenuto, ma se suo padre non hauesse hauuto beneficio, ouero iammediatamēte,
& così anco del Canonico. Benche Goffredo uoglia il contrario, che mai possi
hauere il Canonico, o altro beneficio nella istessa Chiesa, allaquale opinione
io m'accosto, essendo che il sacro Concilio di Trento chiaramente ne parla, & lo
diueta.

13 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcuna scomunica, o irregolarità, o interditto,
& simili, si fece assoluere prima, che la sua causa fosse conosciuta, se ditto dispensa sia
uvalida? *Resp.* di nò, imperoche niuno ha questa potestà in tali casi di dispensare sen-
za causa, per ilche essendo dispensato senza causa ragionevole, non restarà sicuro, quā-
to alla coscienza, come tutti i Teologi dicono, & la glosa. Ma però stando con quella
buona fede d'esser assoluto, & dispensato, dirassi, finche starà in quella bona fede, rimet-
tendosi all'autorità del Superiore, farebbe scusato, insin a tanto (dico) che ditto cre-
dibilità dura. Ma dirassi ben questo, ch'esso dispensatore in questo caso, dispensandolo,
peccarebbe mortalmente, più tosto direbbe di dissipatore, che dispensatore. Et però auer-
tiscano essi Confessori, che non errino, quādo dispensano alcun uoto, per uirtù di qual
che Giubileo, o dispensa, o diploma, di non errare, si come altroue anco hauemo det-
to, & nell'altra opera del Tesoro intorno la cura dell'anime.

14 Si dimanda: Vn Principe fece alcune leggi, dallequali parue a quello dispensare al-
cuni senza alcuna giusta cagione, se quelli siano dispensati senza carico di coscienza?
Resp. che prouerbialmente si suol dire, che colui, che fa la legge, la può anco leuare, cioè
che in queste leggi humane, quella chiamerassi esser giusta dispensatione, che sarà fat-
ta ragioneuolmente, bēche giusta cagione nō hauesse di dispensare alcuno. Imperoche
il Papa, & altri Principi possono dispensare senza giusta causa, ciascuno, circa le loro leg-
gi, essendo (come ho detto) colui, che fa le leggi, le può (come dice la Sōma Corona)
anco distruggere, poiche i Legislatori non sono tenuti, nè obligati alle loro leggi da-
re obseruāza. Di maniera, che colui, che in questo modo sarà dispensato, sarà ben dispē-
fato, nè si pecca in coscienza. Ma dirassi bene, che un' inferiore non potrà dispensare
alcuna legge, senza giustissima, & ragioneuole causa, circa le leggi fatte dal suo Super-
iore, per cioche se dispensa alcuno, essa dispensa resta inualida, nè può, nè deue haue-
re alcuno effetto, etiamdico che quello diceffe hauerlo dispensato, & fatto con giusta ra-
gione, & causa, nè se li deue credere.

15 Si dimanda: Vno ritrouandosi interditto, o in altro delitto, andò dal Superiore, il-
quale disse poterlo dispensare, & li fece una dispensa, per una causa apparente, se que-
sta dispensa à costui sia ualida? credendo, che quel Superiore gli la possa fare? *Resp.* fin
che questa credenza durerà sotto questa buona fede, dirassi di sì. Ma quādo poi saprà,
in coscienza sua, esser falsa, dirassi di nò, & sapendo, che colui gli l'ha fatta apparente-
mente, & lui il sà, così esser la uerità, ditto dispensa non ualerà. Ma credendo esser ben
dispensato, per essersi rimesso all'autorità di quel Superiore, sarà scusato, credendosi
esser giustamente dispensato.

16 Si dimanda: Vno forrettitiamente ottenne una dispensa, per non hauere esposto
la causa del fatto al Superiore, come stana; ma falsamente, & il Superiore gli la fece, se-
condo la supplica, che lui sporte, se ditto dispensa sia ualida? *Resp.* di nò, imperoche il
Superiore dice, se gli è uero quello, che lui espone nella supplica, *Fiat.* Per laqual paro-
la, quella dispensa, tanto uale, quanto essa supplica contiene di uerità, & si deue auer-
tire che circa le leggi humane, quella si chiamerà dispensatione giusta qual si fa giuri-
dicamente, benchè giusta causa non habbia, ilche s'intende, quando ditto dispensatione
sarà fatta da chi non ha Superiore, poiche chi fa la legge la può anco distruggere, ma
un' inferiore non può a suo modo senza giusta causa dispensare circa le leggi del suo Su-
periore, & facendo il contrario, la dispensa non ha ueruno effetto. Ma dirassi bene, che
un Prelato, o Giudice inferiore può dispensare circa le sue leggi, ouero del suo pre-
decessore, o del suo inferiore a suo modo, & la dispensa ualerà, & sarà sicuro in con-
scienza, quanto al foro interiore, & esteriore. Ma non potrà dispensare circa le leggi
del suo Superiore, senza sua licenza espressa, o senza giusta causa.

17 Si di-

17 Si dimanda: Vno essendosi sposato con una sua parente, ilquale sapeua di uera scienza
quella esser sua parēte in terzo grado, ouero in alcun de' sette delitti, che impediscono
il Matrimonio (quali si diranno di sotto) senza dispensa, per ilche dopò ricercò la dispē-
sa, ilquale fu concessa, ma con clausula, che non si mariti poi più, ma dopò morta q̄l-
la, cercò di maritarsi un'altra uolta, senza dispensa, se peccò? *Resp.* che per l'incesto, si ha-
da intendere il peccato con affine, dentro del quarto grado, & non l'incesto, con pa-
renti, benchè sia maggiore peccato; Ma in questo sono uarie opinioni (dice il Nauar-
ro, adducendo molti Dottori) però noi diremo, che in questo caso si offerui la comune
consuetudine, perche mi pare, che doue fosse pericolo d'incontinenza, il Vescouo pos-
si dispensare, & deue dispensare, poiche, *de duob. malis, minus est eligendum.* Ma nell'in-
cesto con affine, pare che'l Vescouo non possi dispensare, benchè molti tengano, che
il uero incesto non induce prohibitione; Ma questa sarà più sicura, che doue farà co-
stume, sapendolo, & sarà tollerato da Prelati, che in niun caso di quelli sette, che im-
pediscono il Matrimonio, s'habbia da ricercare dispensatione per maritarsi, quando
però (dico) sarà pericolo d'incontinenza, ma non essendogli detto pericolo, sarà necessa-
ria, secondo il Palude, S. Antonino, Siluestro, & la Commune, liquali impedimenti so-
no questi, cioè è Primo, quando si cōmette incesto. Secondo uccidere la moglie per tor-
ne un'altra. Terzo pigliare per forza la sposa d'altri. Quarto diuentare padrino del pro-
prio figliuolo, per non rendere il debito alla moglie. Quinto uccidere il sacerdote. Sex-
to per la solenne penitenza datagli per qualche peccato, & hauendola essequita. Et set-
timo, sposarsi con monaca, scientemente. Nè quali ancor che lo sposarsi sia peccato,
nondimeno esso matrimonio è ualido, ma gli fa bisogno la dispensa.

18 Si dimanda: Vn Prelato ordinario dette licenza a tutti i suoi Rettori delle Paro-
chie, o de' beneficij, o a tutti Curati, che douessero dispensare ciascuno di tutti quei ca-
si, che a S. S. erano riseruari, se essi Curati, o Rettori si possono dispensare da sua posta,
non hauendo altra licenza particolare, come per esemplo uno Curato per uechiez-
za, o per alcuna sua infermità non poteua fare Quaresima, se da sua posta si possi in q̄-
sto caso dispensare, di non obseruarla, senza dimandare altra licenza a quello, & se pec-
carà? *Resp.* di sì, che peccaria, poiche se bene esso Prelato ha dato licenza, a essi Curati
p̄ maggiore commodità di suoi Parochiani, senza altra particolare licēza di loro me-
demi, però non gli è lecito torse detta licenza da sua posta, quando però non fossero
includi ancor loro medemi in essa licenza generale, poiche ancor loro sono sottopo-
sti (come principali) al precetto di S. Chiesa d'obseruarla, onde nō dimandandola, mo-
strariano, quasi dispregio d'esso precetto, & se di ciò si scusassero, dicendo che nō lo sa-
peuano, & che per caso p̄sumeuano ciò; così bisognar fare, ouero che fossero auuertiti,
& auisati di ciò, più grauemente haurebbono peccato. Questo caso l'ho posto qui, ri-
spetto, ch'io auerui un Curato, ilqual mi dette questa risposta, colui, che fa gli bocali,
gli può anco rompere, come se loro hauessero dato questo precetto, fatta questa leg-
ge, nè lo riceuessero da suo maggiore Superiore, essendo che il precetto dell'obseruan-
za della santa quaresima, sia molto stretto.

19 Si dimanda: Vno fece alcun uoto, ilquale senza alcuna ragione, o con certe scuse fal-
se, & friuole, si fece dispensare, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, poiche cō falsa ca-
gione, & forrettitiamente si fece dispensare, per ilche è inualida, nè gli è tolto l'obbligo
della legge diuina, secondo il Nauarro, & tutte le glose, Anzi dice di più, colui, che l'ha
dispensato, ha peccato più grauemente, & più grauemente ancora, qn̄ p̄ detta dispēsa, ne
fosse seguito qualche scandalo notabile, non ostante, che alcuni uogliono il contrario.
Ma io m'accosto a esse glose, & a esso Illustrissimo Gaetano, col Dottor Nauarro.

21 * Si dimanda: Vn chierico cōmise un' homicidio uolontario, & nō p̄ difesa, & era bē
beneficiario. Per ilche dubitādo, che nō li fosse tolto il beneficio, p̄ essere incorso in irre-
golarità, si fece dispensare dal Vescouo, ouero dal Metropolitanano, o dal Vescouo più ui-
cino, se costui sia dispensato da detta irregolarità, & possi tenere detto suo beneficio.
Resp. di nò, poiche gli Vescouo non hanno q̄sta facultà di potere dispensare alcuno
chierico, o religioso, p̄ l'homicidio cōmesso uolontariamente, si come si ha p̄ il sacro
Concilio di Trento, ma solo appartiene al Papa, si come ben dice il Teologo del Car-
dinal Paleotto, & il Nauarro nel suo Manuale. Ma allhora potrà bene l'Ordinario di-
Giardino de Sommisti, Prima parte. H h dispensarlo.

S. Anto. &
Silu. Ca. 1.
& c. trans-
mis. de eo,
qui cogno-
uit cōsuxo-
Pan. cōmu.
ibid.

Ca. 2. nu.
76. 77.
Palu. in 4.
di. 34. q. 1.
col. 3.

S. Anto. 3.
par. iii. c. 6.
16. S. 4.
Matrim. 7.
q. 6.

Ca. flauu-
m 27. q. 2.
Ca. de eo.
30. q. 1.

Ca. qui pres-
biterum, de
pen. & re.
Ca. de ijs.
aniqui 33
q. 2. 3. par.
tit. 1. c. 16.
S. 4. uer. in
cessus. S. 5.
l'Autore.

Ca. 12. nu.
58.

S. Th. 2. 2.
q. 8. ar. 1. 2.
l'Autore.

Ca. 12. nu.
25.

Secūda par-
tis. casu pri-
mo. die 23.
Februar.
1581.

Ses. 14. c. 7.
de resor.

Nau. c. 27.
de dispen-
sat. irregu-
laritatis.

num. 239.
Ibidem.

Amil. ibid.
X. au. ibid.

Spensarlo. Ex quocunque delicto occulto, excepto homicidio uoluntario; Come è questo caso. Ma se farà un caso simile à questo che seguirà qui di sotto, dirassi di sì.

22 * Si dimanda: Vn chierico essendo assaltato da certi suoi nemici, impensatamente, & fuori d'ogni suo proposito, ma così à caso, per sua difesa ammazzò uno, o più di quelli, se sia fatto irregolare, & possi essere dispensato da questi per simile irregolarità, secondo il Sacro Concil. di Trento, dice, che. *Homicidium, non ex proposito, sed ex casu, uel uim. ut repellendo, ut quis se à morte defenderet, &c. sed causa cognita & probatis probatis, ac narratis, nec aliter dispensare possit.*

Ibidem.

Ca. conine
batur de ho
mici.

Ca. ad Au
diendam.

Ca. 2. de cle
ric. pugn. in
duel.

Deut. in e.

Art. p. 1. de
ind. nu. 1. 6.

Prim. par
tis. in pri
ma casus

sub die. 2. 6.

Octobris.

1581.

De Iust. &
iur. li. 2. q.

2. art. 2.

Medi in 2.

precepto. 5.

16.

Ibidem.

23 * Si dimanda: Vn Chierico, ò secolare conobbe vna donna, laquale era maritata, ouero era sotto la custodia del Padre. Perilquale adulterio, o fornicatione fu da esso marito, o padre ammazzato, onde esso chierico, è fatto irregolare & inhabile à potere ritenero, o di potere ottenere alcun beneficio. Perilche si fece dispensare dall'Ordinario, se costui sia dispesato? *Resp.* con l'istesso di no, percioche qsta dispesa s'appartiene al Papa. Et se era secolare, & desideraua esser promosso alli Ordini minori, dirassi che il Vescouo ueramete ha potuto dispensarlo, & promouerlo alli predetti Ordini minori, ma no alli sacri, poiche appartiene al Papa. Et anche quanto aspetta di potere ottenere beneficio curato, & di ritenerlo, quando l'haueffe. Ma se haueffe, o uoluffe ottenere beneficio semplice, esso Vescouo lo può dispensare, & habitare di poterlo ritenero, & ottenere. Percioche veramente costui è fatto irregolare, per hauer dato opera à cosa illicita, & propinqua alla morte.

24 * Si dimanda: N. essendo inchinato ad uno, o à più peccati mortali, & facedo ogni sforzo d'astenersi da quelli, nè potendo resistere alla tentatione, bêche fermamente si proponesse nell'animo suo con l'aiuto d'Iddio, di non più cõmetterlo, fece uoto d'entrare in alcuna religione, ouero clericare, se mai più incorreua nel detto peccato, ilquale dopò fatto questo uoto, ancora di nuouo una, o più uolte gl'incorse. Per laqual cosa essedo uenuto un Giubileo amplissimo, nelquale si cõcedua facultà ad ogni Sacerdote approbato dall'Ordinario di poter dispesare da ogni uoto, & di cõmutarli, eccettua do solamente religione, & castità. Onde per il detto Giubileo un sacerdote approbato lo dispesò dal detto uoto, così dal penitete ricercato, & gli lo cõmutò, se questo cõfessore, habbi potuto dispesarlo, & cõmutarlo? *Resp.* con l'istesso Teologo del Cardinale Paleotto ne' suoi casi, ch'essendo i uoti cõditionali penali, & cõditionali puramente, dirassi che colui, che fa uoto, bêche penale, no essere affetto, nè inteto in quello, che promette, come in questo caso presete di costui, che ha fatto uoto di farsi religioso, se più incorrerà nel tal peccato, di maniera che ueramete costui no dirassi hauer fatto uoto, come qllo, ch'ama il tal peccato, ma l'ha fatto, come odiofo del tal peccato, di modo che non dirassi lui hauer fatto uoto direttamete, ma per no far più il tal peccato, o fornicare, o robbare, &c. & l'ha fatto cõ questa pena p se hifarlo, di farsi religioso, à talche direttamente questo no è uoto di religione, ma uoto di no peccare più in tal sorte di peccato. Ma il uoto puramente conditionale, nelquale quello, che si promette, intende si direttamente, benchè sia sotto cõditione, come dice Soto. Di maniera che se detto confessore hauerà dispesato N. dal detto uoto con cõmutatione uguale, o in meglio re cõditione, & no essendo stato questo uoto di N. corroborato, & permanente in ferma opinione di farsi religioso, che detto Sacerdote l'ha potuto dispensare, & cõmutare, poiche questo uoto no è uoluntario proprio, ma uolotario semplice, per l'odio, che N. hà di quello peccato, alquale è inclinato per nigore d'esso Giubileo, nè essere riferuato altrimete al Sommo Pontifice. Ma quando detto N. persistesse, & durasse in comune opinione, saria tenuto adempirlo, & saria riferuato al Papa, nè si potrebbe assoluere, nè dispensare, nè commutare in altra cosa, se non fosse di miglior conditione. Ma notasi questo, che qui sotto descriueremo più chiaro.

25 * Si dimanda: N. per la tentatione della carne, & per non poter resistere à quella, se ee uoto di farsi religioso, o clericare, se più in detto peccato incorresse, nelquale, poco dopò gl'incorse ancora, nè clericò, ma uenuto un Giubileo amplissimo, & narrado ciò al suo confessore, si fece dispensare dal detto uoto, & gli lo commutò à douere pigliar moglie, se detto confessore habbia potuto dispesarglielo, & commutarglielo? *Resp.* con l'istesso, di sì, percioche la dispensatione ricerca sempre causa, che sia giusta,

giusta, & ragioneuole, acciò colui, che ha l'autorità di dispensare, lo possi fare, percioche qsta commutatione è uguale, & buona. Onde come dice S. Tomaso, col Gaetano, il sacerdote in questi casi ha l'autorità di dispensare, & di commutare in si eme, & può parte dispensare, & parte commutare, rimettere il uoto, benchè fosse meno di quanto s'ha promesso nel uoto; Perilche uedeffi che N. questo uoto l'ha fatto per fuggire la predetta tentatione carnale, più tosto che di farsi religioso, onde detta pena se l'ha eletta p l'odio del peccato, & per alienarsi da quello, & questo suo atto non è per suo proprio uolontario, ma uolotario incidentemente, nè ha propria ragione di uoto di castità, nè religione, nè di clericare.

26 * Si dimanda: N. non potendo resistere alla tetatione carnale, fece uoto, la prima uolta, che più gl'incorreua, di farsi frate, o prete, ouero andare in Gierusalème, o a S. Giacomo di Galitia, o a Roma, o altroue, la prima uolta, che più ricascasse in qllo, ilqual di nuouo incorse in simile peccato, nè bastadogli l'animo d'adepire il pdetto uoto, andò dal suo Ordinario, & si fece dispesare dalli detti uoti, se detto Vescouo habbia potuto dispesarlo? *Resp.* con l'istesso che Soto, & Nauarro, sono l'un l'altro contrari, dicendo Soto, che inãti che sia nel peccato incorso può il Vescouo dispensarlo, & il Nauarro dice, che solo il Papa. Ma ben ambedue s'accordano in questo, pilche in qsto modo si deue intendere, cioè dopò ricascato nel peccato, solo il Papa possa dispensarlo, & quando sia adempita la conditione; Percioche posta essa conditione nell'atto, si fa l'obligatione alla religione, per la forza nata dal detto uoto, & corroborata. Nò dimeno sono di molti Theologi, & grauissimi, che hanno p opinione, che simili uoti penali di castità, religione, andare a Roma, in Gierusalème, & a S. Giacomo, ancorche s'haueffe adepito la conditione d'esso uoto, non appartenga altrimenti al Papa, ma essere riferuato all'Ordinario, quado però non s'habbia fatto uoto con uolontà ferma d'adepirlo, ma solo con hauer fatto uoto così per accidente, come a molti spesse uolte suole accadere, & che giudicano cosa facile esser il fare i uoti. Onde questi tali, che fanno uoto di religione, & che semplicemente non uogliono farsi religiosi, anzi per una pena, come pena odiofa, & grauissima, s'allontanariano, da non commettere questo peccato, o altro simile, p hauer terrore; Di maniera che uedeffi qsto atto uolotario di N. esser stato di no incorrere più in simile peccato, & no esser stato atto uolotario da farsi frate, o prete, o adempire altro uoto semplicemente no uolotario. Onde p concludere questo caso i Sommi Pontefici non si riferuano simili uoti di castità, & religione; se non quando sono uolontarij per se, & che hãno la propria ragione del uoto di castità, & di religione, & simili. Et la ragione è, perche quando simili riferue hanno una certa ragione di pena, non sono da esser interpretate, se non strettamente, & da constringersi alli pprii, & formali termini. Et però. *Et sola uota, si mo Põsifici referuatur, que proprie, & simpliciter sunt religionis uoluntatis desiderata, & peregrinationi intentionis, cuius generis non sunt, quando religio, castitas, peregrinatio sacra, &c. huiusmodi, in pãtã, & ut otiosa, ac nõ uolita a uouente pmittuntur.* Et qta è opinione del sapientissimo Medina, onde il Vescouo l'ha potuto dispensare; & anco ogni confessore approbato p nigore di qualche Giubileo, mandato dal Sommo Põtesice, si come spesse se ne uede.

27 * Si dimanda: N. non potendo resistere alla tentatione della carne, fece uoto di farsi prete, & ordinarsi in sacro, o farsi frate, &c. la prima uolta che più in tal peccato cõfessasse, ilquale non molto doppo incorse una, o più uolte, nè uolendo clericare, per ua Giubileo amplissimo uoleua che'l suo confessore lo dispesasse, & gli lo commutasse, ilquale non uolfe commutarglielo, ma gl'impose, che inanti, che passasse un'anno, si douesse far prete, o frate, o maritarsi, ilquale passato l'anno, ciò non fece, ma ciò fece passati i due anni, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, & mortalmente, per la trasgressione dell'impositione data dal confessore, & anco per l'incontinenza usata. Et se detto confessore gl'haueffe imposto, che non facendoli nel spatio di detto anno, douesse dire l'ufficio diuino, & uueffe casto, dirassi che haurebbe peccato anco, per non hauerlo detto, & per hauer fornucato, o altro. Ma se ciò non gli haueffe imposto, non haurebbe peccato, per non hauer recitato l'ufficio, o per non essere entrato nella religione, nè meno per hauer transgredito il uoto fatto, non adimpiendolo, ma haurebbe peccato, per esso peccato commesso, & non per non hauer adimpito

Med. ibid.

Ibidem.

Lib. 7. de
iust. & in
q. 4. art. 3.
Cap. 1. 2. nu
me. 43.

Ibidem.
In li. Inst.
confessorum.

Ibid.

esso uoto, percioche niuno si obliga per uirtù del uoto, se non a quello, che è proprio oggetto di quello uoto; onde costui haurà mancato alla colpa d'omissione, per non hauere licenziato, o maritato si, che l'imposizione l'astrengueua, & non l'osseruanza della castità, o di recitare l'ufficio, o ad altra cosa impostali.

Della Dispensazione d'entrate de' beneficij. Cap. CCXIII.

Vedi anco Beneficij. Beneficiati. Collatione de' beneficij. Ambitione. Accettatori di persone. Dispensazione d'alcuna cosa con gli adherenti. Et elemosina d'errore.

Della dispensazione di potere ottenere più d'un beneficio. Cap. CCXIIII.

Vedi Beneficiati. Et Dispensare.

S O M M A R I O.

- 1 Il chierico, o altra persona ecclesiastica, che dispensa l'entrate de' beneficij in palazzi, o in altro, pecca, & quando.
Il chierico, che compra campi, & case con l'entrate de' beneficij, & l'incorpora con i beni, di patrimonio, pecca.
- Il chierico, che cumula danari de' frutti de' beneficij, pecca, & quello, che ne deve fare.
- 1 Prelati, & beneficiati, che cosa deueno essere, & come deueno fabricare i loro palazzi.
- 2 Il Prelato, o altro chierico, che auende alla crapola con l'entrate de' beneficij, pecca.
- Il chierico, che ueste pomposamente con l'entrate de' beneficij, pecca, come, & quando.
- 3 Il chierico, che non risiede, & che si dà piacere, & buon tempo, & uà uagando, pecca, nè può tenere essi frutti.
- Il chierico, che spende l'entrate del beneficio in compagnie, giuochi, & solazzi, pecca, nè può godere essi frutti.
- L'entrate de' beneficij quello, che sono, & deueno essere a chierici, & perche.
- I chierici, che non risiedono non hanno dominio, nè lo deueno hauere, nè lo possono hauere, con buona coscienza, sopra i frutti de' beneficij.
- 4 Il chierico, che dona il soprano dell'entrate, a suoi parenti ricchi, pecca, & perche.
- Il chierico non è padrone assoluto de' frutti del suo beneficio, & perche.
- Quante parti sia tenuto fare il chierico dell'entrate del suo beneficio, & quali.

Medi. de cō
feβ. li. i. ca.
18. §. 1.



Si dimanda: Vn chierico, o altra persona ecclesiastica, & beneficiata haueua uno, o più beneficij, ilquale dispensaua l'entrate, di quelli in fabricare palazzi magnifici, o in fornimenti di quelli, per congiungerli poi con altri suoi beni patrimoniali, o compraua cāpi, & possessioni cō dette entrate, p' lasciare ricchi i suoi parēti, ouero dispesaua qlli i giuochi, spassi, piaceri, & solazzi, ouero accumulaua danari, p' lasciare memoria di se, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, cō la restitutione, pche tutto, ch'è auazato, & detti beni cōprati, o essi danari incassati, deue dispesarli in beneficio di detta Chiesa, & di poveri di Christo. Per laqual cosa tutti qlli, che ciò nō farāno, daranno grā scandalo, & stāno in cōtinuo peccato mortale, & particolarmente essi Vescou, & Prelati, come qlli, che sono maestri di pfectione, & d'humiltà, che deueno essere, & nō di alti, & magnifici palazzi, fuori della qualità, grado, & stato loro, ma secondo la loro dignità, & grado.

2 Si dimāda: Vn Prelato, o altra persona ecclesiastica, laquale haueua un beneficio con conueniente, & abundante entrate de' frutti di quello, ilquale ad altro non attendeua, se non alla boccolica (come si suol dire) spendendo lautamente in cose mangiarie, & in buoni uini, & simili, ilquale eccedeua in ciò molto più di quello, non se li conueniua. Ouero attendeua molto al uestir pomposo p' se, & per la sua famiglia, o cō ornamenti di casa, & simili, se peccò? *Resp.* col Medina, ogni uolta, che lui eccedeua il suo grado, & stato, o natura, de si, percioche l'entrate, & frutti de' beneficij sono esse ueste, & sangue di Giesu Christo, lequali deueno esser dispensate, secondo li gradi, conditioni, bifogni suoi necessarj, o della sua famiglia.

Ibid.

si

- 3 Si dimāda: Vn chierico hauea una buona, & grossa entrate, ouero mediocre di un beneficio, che lui possedeua, nelquale non resideua, si come era tenuto, ma andaua uagando hor quà, hor là, dispensando ditte entrate in cазze, in spassi, in giuochi, in compagnie, & in altri piaceri simili, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, prima per non risiedere, per ilqual difetto, oltre, che stā in peccato, non può con buona coscienza godere ditte entrate. Secondo perche le dispensa malamente, onde grandemente manca al suo obligo, perche non deue hauere, & non hā alcuna giuriditione, nè dominio in ditti frutti. Essendo che le entrate delle Chiese, deueno essere, & sono p' stipendio di coloro, che a qlle attendono, seruono, & stāno alla continua residenza: Et essi Superiori peccano, sopportando quelli assentarsi, & grauemente dall'ira di Dio si guardino.
- 4 Si dimanda: Vno haueua un beneficio di non poca ualuta, cioè di 500.0 più ducati di entrate, ilquale pigliaua per se, & la sua famiglia quel tanto, che li pareua, & il resto di essa entrate de' frutti donaua a suoi parenti, liquali erano commodi, & ricchi, acciò quelli più commodamente uiuessero in spassi, & solazzi, se peccò? *Resp.* con l'Armilla di sì, & mortalmente, perche per mette, che detti frutti siano dispensati malamente, in solazzi, & spassi, o in pompe, & simili cose molle, efforbitanti, & uirperose, percioche se ditto chierico è padrone di ditto beneficio, non è però padrone assoluto, & padrone delli frutti di quello, ma dispensatore, & deue essere dispensatore uerso i poveri di Christo di tutto quello, che gli auanza, poiche i suoi parenti non sono poveri, & sono commodi & ricchi, ouero a beneficio della sua Chiesa. Essendo che sia tenuto farne tre parte. Prima per se, & la sua famiglia. Secondo per la fabrica delle cose bifognose alla sua Chiesa, Et Terzo dispensarlo a poveri, & particolarmente a poveri della sua Parochia, o Diocese, come altrove hauemo detto ancora.

Arm. de be
neficij. n. 67

Archi. Flo.
3. par. iij.
15 c. 1.

Ibidem. nu.
41.

Del Disperdere. Cap. CCXV.

Vedi Aborso.

Del Dispregio, ouero Sprezzatura. Cap. CCXVI.

Vedi anco Schernire, & Inobedienza.

S O M M A R I O.

- Dispregio, che cosa sia, et come si faccia, et in che, et quando sia mortale, o ueniale.
- 1 Colui, alquale conuene sottomettersi, nè uouole, quando pecca, et come.
 - 2 Il Superiore, che comanda all'inferiore, o al suddito alcuna cosa lecita, non obedendo, pecca, come, et perche.
 - 3 Il Superiore, che ordina, o comanda le cose pertinenti ad alcuno, non obedendo, pecca, et come.
 - 4 Il Superiore, che impone il silenzio in alcun luogo, colui, che nō l'osserua, come, et quando pecca.
 - 5 Colui, che fa dimostrazioni cō habiti, o religiosi, o cō gesti, et parole della scrittura, o comedie, pecca.
- D**ispregio, altro non diremo, che sia, se non quello, che per sprezzatura si fa contra il suo prossimo con la uolontà, o con qualche atto uolontario, che a quello si dia, o si facci offesa, con danno notabile, nella uita, nella roba, o nell'honore, ma se'l dispregio sarà materialmente, non sarà peccato, quando esso prossimo, per esso dispregio non restarà notabilmente offeso, si come in essi casi intenderassi.
- 1 Si dimanda: Vno per necessità, & con ragione era forzato, & li conueniua sottomettersi ad alcuno, ilquale, benche gli faceffe bifogno, mai uolse, se peccò? *Resp.* con l'Armilla, che formalmente di sua natura, ueramente peccò, & mortalmente, percioche ha fatto contra la dilectione di Dio, & anche del prossimo, poiche (parlando del dispregio formale) ha peccato con alcune parole otiose, con non hauer uoluto osseruare i cōsigli diuini, & simili, in questo modo sempre peccò mortalmente, essendo che questo, altro non sia, che non uolersi sottomettere a i consegli diuini, ilche è necessario, se bene poi il seruarli sia a beneplacito, & in arbitrio dell'huomo. Et questo peccato suole accascare in quelle persone, che sono malamente disposte.
- 2 Si dimanda: Vn superiore, o capo, si ritrouaua essere nella sua Chiesa parochiale in Choro personalmente, il quale si allegraua, che un chierico, cantasse, essendo che con armonia dolcemente quello cantaua, ilquale chierico restò di cantare, benche sapesse

Armil. del
dispregio.

Ibid. nu. 20

Ibidem.

S. Th. 2. 2. 7. 18. ar. 9 ad 3. Gaet. in st. ner. Cnm.

l'intentione di esso suo Superiore, o che gli l'hauesse comadato, ma p non dargli ditta contento, restaua di cantare, se questo fu sprezzo? Resp. con l' Armilla di no, quando cio non lo fece per altro, che per non dargli ditta sodisfattione. Ma pero peccò almeno uenialmente, per la disobedienna, & per il scandalo dato alli circostanti, ma pur mi sottometto alli Dottori di Santa Chiesa.

Ibid. nu. 3.

3 Si dimanda: Vn Rettore, o altro capo comandò a un chierico douesse cantare l'Euà gelo, o l' Epistola, ilquale no la uolse cantare, se peccò? Resp. con essa Armilla di sì, almeno uenialmente, e secondo il fine, & intentione, ma quando per uerà sprezzatura ciò hauesse fatto, sapendo lui, che peccaria (non ubidendo) mortalmente, dirassi hauer peccato, si come dice essa Tabiena, percioche dice anco San Tomaso, che quel chierico, o religioso, che per dispregio in quelle cose, che à lui conuengono, & appartengo no alla sua perfettione, benchè da se, & di sua natura non siano mortali, nondimeno per il dispregio, p la disubidienza, e per il scandalo, peccasi mortalmente. Ma colui, che per certe cose finuole, & di poco momento contrafa al suo Superiore non dispregia semplicemente, o assolutamente, ma solo (dico) per un certo che, perciò peccò uenialmente, & non mortalmente per la modificatione, & limitatione di cosa minima come intendassi in questo.

Ibid. nu. 4.

4 Si dimanda: Vn superiore, o Capo impose il silentio, o in Sagrestia, o altroue, per la constitutione, ilquale da alcuni non era obseruato, se peccò? Resp. con la detta Armilla, quando ciò quelli hauessero fatto per qualche dispregio, o poco rispetto uer quello, dirassi di sì, & mortalmente, ma se come cosa minima, & non per dispregio, ma per leggerezza, credendo non peccare, nè anco uenialmente, hauranno peccato uenialmente, poiche è stato per semplicità, & non per dispregio; nè per disubidienza. Ma quado poi alcuna cosa fosse fatta contra qualche precetto diuino, sempre farà mortalmente perciò che il dispregio diuino, è altrimenti, che lo humano, essendo che vedesi per questo dispregio, mostra non stimare l'huomo esse Dio, come faria tenuto, & deurebbe fare.

S. Tho. quaest. 15. ar. 5. ad 2.

Lib. 1. c. 14 §. 28.

5 Si dimanda: Si doueua rappresentate da alcune persone certe comedie o tragedie, o altre dimostrazioni secolari, & mondane, nelle quali mescolorno alcune cose sagre, o della scrittura santa in alcuni propositi, & accadenze d'amore, o d'altre cose profane, & buffonesche, con cegni, o giesti, o sacrificij finti, imitando i diuini, & ecclesiastici, o con uestimenti ecclesiastici, o religiosi, con maschere, o per rappresentate alcuna cosa, ouero per ridere, o treppare, o buffoneggiare, o per scherno, & simile, se peccor no? Resp. col Medina di sì, & mortalmente, & quando fosse stato ueramente per scherno, farebbe caso del Santo officio. Percioche cose appartenenti à cose ecclesiastiche, o alla religione non si deueno mescolare con cose carneualesche profane, & in buffonarie, nè per modo alcuno, questi tali da Confessori si deueno assoluere, quando ciò s'è fatto per scherno, per imitatione consuetudinaria, o per altro abuso, ouero che dette dimostrazioni profane si rappresentasserò in alcuna Chiesa, o in altro luogo sacro, o ecclesiastico dedicato al culto diuino.

Del Disputare circa le cose della Fede. Cap. CCXVII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che dubita in qualche cosa della fede, et cerca disputarla, pecca, et perche, et quando sia lecito, et tra dui si deue disputare.
2 A laici, per modo alcuno non esser lecito disputare della fede, et perche.
3 Colui, che disputa l'opinioni de Filosofi, et le sostentano, et di chi particolarmente, et sopra qual cosa, et perche.

1 *

Dell' abisso 14 nu. 1.



1 dimanda: Vno haueua qualche dubbio della fede; Perilche sempre cerca ua disputare di qlla, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, & mortalmente, quando ueramente da lui si dubitasse in qualche cosa di quella; Imperoche colui, che dubita, diccsi essere infidele; Ma quando la disputa si facesse per confutare gl'errori, ouero per essercitio, & che non gl'intervennga scandalo, o pericolo delli scoltanti, dirassi essere lecito; Come, quando si disputa

puta tra persone dotte. Ma dirassi bene, che non si deue disputare tra persone semplici, perche tra queste gli nascerebbe, senza alcun dubbio, pericolo, & scandalo, & peccato non poco graue, & tanto piu graue, quanto il pericolo fosse maggiore. Hora intendasi, a chi sia lecito?

S. Th. 2. 2. q. 10. ar. 7.

- * Si dimanda: Alcuni laici dotti per loro essercitio, & con buon fin e spesso, quando si ritrouauano insieme disputauano della fede, o di cose pertinenti alla fede, se peccor no? Resp. con l'istesso di sì, & essere anco scomunicati; Percioche non è lecito a qual si uoglia laico disputare della fede, & piu grauemente quelli laici peccaranno, quando questa prohibitione sapessero contrafacendo.
* Si dimanda: Vno disputaua le diuerse opinioni di Filosofi, & al tutto le sostentaua, se costui peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche è prohibito (come dice l' Armilla) il sostentare l'opinione di quelli, & particolarmente quella d'Auerroe, dell'unità de gl'intelletti, & dell'infinità del tempo; onde tutti quelli, che contra fanno, peccano mortalmente, per essere diuertamente contra la fede. Et il sacro Concilio Lateranense mortalmente lo prohibisce.

Ibidem. In c. quicquid que de heret. S. in hibe. mus. lib. 6. Gaet. in st. Ibidem.

Seff. 8.

Del Dissentire dal ben fare, & dall'opinioni buone altrui. Cap. CCXVIII. Vedi anco Discordia.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che è tenuto a prouocare, o incitare alcuno a douer bene operare alcun a cosa buona, nè lo prouoca, pecca, come, & perche.



1 dimanda: Era ufficio d'una persona inuitare, & prouocare; ouero aiutare, & incitare un'altro a douer fare alcuna buona operatione, o qualunque altra cosa buona, laquale di suo genere, & natura era ueramente lecita, & giusta; nondimeno mai quella persona ciò uolse fare, nè acconsentire a uolere inuitare, o incitare quello a detta buona opera, se peccò? Resp. di sì; Percioche si come ueramente è peccato in fare, & operare, o prouocare al curo ad alcuna cattiuu operatione (dice esso Teologo del Cardinal Paleotto) così non altrimenti è peccato non uoler consentire, o a prouocare a fare esse buone operationi.

Cap. 1. In casu sub die 19. Decembrii. 1581.

Della distribuzione de Beneficij ecclesiastici, o quotidiane d'altri beni, o d'officij. Cap. CCXIX.

Vedi anco Furto, al caso 22. & 23.

Vedi anco Accettatore di Persone. Beneficij. Beneficiati. Collatione di beneficij. Ambitione. Vacanza. Et Rinonza di Beneficij.

S O M M A R I O.

- Il fin dell'Autore, perche habbi fatto quest'opera, così semplice, facile, e risoluta.
La distribuzione de beneficij, a chi appartenga, da chi sia stata prima instituita, quando, come, et perche.
Beneficio, che cosa sia, et sua diffinitione, che cosa in esso si scuopra, et come.
Nella distribuzione de beneficij, che cosa si deue considerare, dalla parte di chi dà, et da chi riceue, come, et perche.
Distribuzione de beneficij, a chi si deue fare, come, quando, et perche.
Distribuzione de beneficij, da chi deue farsi, a chi, et perche.
1 Il chierico, che riceue alcun beneficio, con patto fatto da terza persona senza sua saputa, quando, come, & perche non pecca, nè meno il Vescouo.
2 Il chierico, che sarà eletto da molti in un beneficio, a quali sia stata donata alcuna cosa da terza persona, come non pecca, benchè lui il sapesse, et perche.
3 I chierici, che fanno conuentioni pattuite di rinonziarsi i beneficij l'un l'altro, ouero ad altri, con licenza del Vescouo, peccano, come, et perche.

H h 4 Quello,

Quello, che facci vacare da sua posta i beneficij.

Colui, che rinontia alcun beneficio, con certa speranza sua, o d'altri, non pecca, & perche.

4 Il Chierico, che sà d'esser censurato, & ottiene beneficio, pecca, & esa collatione è inualida.

Colui, che sia in peccato mortale (dice il Panormitano) non può ottenere beneficio.

5 Il Chierico, che desidera hauer beneficio, con qualche donatino, mentalmente quando pecca, & perche, & quando gli concorra simonia.

Il Chierico, che ottiene beneficio con simonia mentale, o conuentionale, non sarà tenuto a signarlo, & perche.

Il beneficio, che s'ottiene cō simonia reale ipso facto vaca, et il Chierico è scomunicato, et pche. Tra tutte le simonie, quale sia la peggiore, & perche.



Distribuzione, ouer Collatione di beneficij ecclesiastici; o di qualonq; sorte esser si voglia, laquale, dopò il Somo Pontifice, appartiene à gl' Illustriss. & Reuerendiss. Prelarij, & Ordinarij, instituita da Gesu Christo; allhora principalmete, quādo disse à Pietro. Tu es Petrus; & sup hanc petram edificabo ecclesiam meam. Et successiuamente confermata da tutti i Sommi Pontefici, & da sacri Concilij, seguitando l'ordine dato da esso Saluatore Christo, come già sempre s'ha uisto, si uede, & uedraffi perpetuamente. A chi poi, come, & perche si deue dare, leggasi essi sacri Concilij, per uolere noi parlare in questo luogo, cō breuità, & decisi one, & non per disputatione, & con prolissità, doue chiaramente uederanno l'ordine, che s'ha tenuto, & che si tiene, & ultimamente per il sacro Concilio di Trento. Per tanto dunque, hauendo noi da trattare d'essa distribuzione de'Beneficij particolarmente ecclesiastici. Di chiararemo prima, ciò, che sia Beneficio, perche si conferisca, come, & a chi, diffinendo ancho questa parola Beneficio, secondo esso Dottore Angelico S. Tomaso, che dice. Beneficium, est donum, siue datum, per actum beneuolentia, procedens ab habitu amicitia, qua est idem, quod charitas, uel amor. Per la qual diffinitione, si diffinisce anco essa Amicitia, Beneuolenza, & Beneficēza, Dicendo l'istesso Dottore. Amicitia, est habitus uoluntatis. Beneuolentia, est actus eius interior. Beneficentia, est actus interior. Et Beneficium est effectus eorum. Di maniera, che in questo nome di Beneficio; scuo presi l'amicitia, la beneuolenza, & il bene, che si uole, & si porta all'amico, per la collatione d'esso beneficio, uerso esso amico, ilquale prima, che si riceua, quello, che lo deue riceuere, deue essere amico di colui, dal quale desidera hauere il beneficio. Dopò, che sia amato da quello; Et vltimamente, per l'amore, che se gli porta, mediante essa amicitia, & essa beneuolenza, quello se gli conferisce. Et questo beneficio, intendasi d'ogni sorte di beneficij; o essercitio, che dall'huomo amico all'altro huomo si fa; o sia beneficio ecclesiastico, o sia beneficio in far seruitio, sì di parole, come di fatti, che torna in beneficio, o in utilità dell'altro huomo, essendo che ogni opera collocata nell'huomo, cō fatti, o di parole si chiami Beneficio, benchè la nostra intentione sia di parlare de'beneficij ecclesiastici. Per ilqual beneficio (come dice il Dottor Ang.) ouero per essa a ttione dell'amico, che da, si dà allegrezza à esso amico recipiente. Ma in questa distribuzione de'Beneficij due cose (dice) esso S. Tomaso, deue si hauere i cōsideratione. Prima, che mētre alcuno dà qualche beneficio, gli sia l'affetto di colui, che dà, ilquale è habitō della beneuolenza, ouero d'essa amicitia, che sarà atto interiore, o esteriore di quelli, che danno (come dice anco essa Tabiena). Ilquale atto poi, consiste particolarmente nel modo del darlo. Percioche in esso modo del dare il beneficio, se li conosce esso affetto del dare, o allegramente, o prontamente, & simile. Secondariamente deue si considerare in essa distribuzione de'beneficij, l'affetto, ch'è in esso dono, o beneficio, conferito, nel quale colui, che dà, sempre principalmente dà l'amore. Onde scuopresi, che dalla parte di colui, che dà, prima gli sia l'amore, dopò per seconda consideratione, dalla parte, di colui, che riceue, bisogna, che gli sia la bontà delle virtù, o delli meriti; laqual bontà in un huomo virtuoso, si mostra da sua posta, per essa uirtù, & li meriti, si mostrano con la seruitù, che giornalmente si fa. Dice Seneca, che alla persona giusta, & uirtuosa, se gli deue conferire esso beneficio subitamente, per debito morale, perche ueramente (dice) esso Seneca, questo esser il proprio del benefattore. Libenter, & cito dare, & qui libenter, & cito dar, bis dat. Al meriteuole poi, se gli deue dare, secondo l'opportunita, & l'occasione. Et questo sia detto à bastanza, sopra questo discorso della distribuzione de'beneficij di qua

S. 7. c. 1.
2. 3. & seq.
sess. 24. c. 12.
& sess. 25.
per totam.

I. 2. 9. 106.

Verbo beneficii pri mo.

Ibid. 2. de beneficijs.

qualonque sorte sia, o ecclesiastico, o di parole, o di fatti cō opera, che torni dico, in beneficio, & utilità dell'altro huomo amico, o familiare, o parente, o seruo, che qllo fosse. La diffinitione poi de'beneficij ecclesiastici, di quante sorte siano, lasceremo da parte, per nō essere al proposito del nostro ragionamento, poi che qlli si possono riceuere da chierici secolari, & regolari, da uno, o da più, si come per essi sacri Concilij si determinano. Et questa distribuzione di beneficij ecclesiastici, deue essere fatta regolarmente per l'Ordinario, o suo Delegato dopò il Papa: Et per seguitare questo nostro ordine, acciò questa distribuzione sia fatta senza labe di Simonia, laquale in tre modi si fa, (si come al suo logo dirassi) cioè, *Munere, obsequio, & prece*. Poneremo q sotto alcuni casi, & prima.

1 Si dimanda: Vno haueua alcuni suoi parenti, ouero stretti amici, liquali desiderauano che costui hauesse un beneficio. Per ilche andò dall'Ordinario, come quello, che era suo amico, & fecero, che un tal sacerdote donesse rinontiarlo à questo loro parente, col quale erano conuenuti, senza saputa d'esso Ordinario, & d'esso loro parente, che doueua riceuerlo, di darli un tanto; Perilche l'Ordinario acconsentì, per gratificarli, come amico, se peccò? *Resp.* Quando lui cosa alcuna non seppe di detta lor conuentione, nè meno esso recipiente con detto prete rinontiante, dirassi di nō, dopò fatti li debiti essamini, che dal sacro Concilio si ordinano, poiche senza loro saputa, detto accordo, o conuentione è stata fatta; Ma dirassi ben qsto, che tantosto, che dal detto recipiente detta conuentione, o patto in qualonque modo fatto, si sapesse, & che nō lo rinontiasse à esso Ordinario, ignorante d'essa conuentione, dirassi, che peccaria mortalmente, quando questa conuentione (dico) sia fatta, inanti ch'egli hauesse in esso beneficio alcuna ragione, ma se dopò, ch'hebbe il beneficio, nè esso recipiente à ciò acconsentì, dirassi nō hauer peccato, nè meno esso Ordinario; ne ciò imaginatosi, poiche loro espressamente nō seppe per cosa alcuna d'essa conuentione, o patto, o donatino, nè tacitamente nè espressamente.

2 Si dimanda: Si doueua fare vna elettione, o un titolo, da molti Elettori, ad alcuni de' quali, fu da alcuni parenti d'un Chierico donata alcuna cosa, o roba, o danari, a detti elettori, senza saputa d'esso Eletto, o concorrente. Perilche ottene detto beneficio, benchè à tutti non donasse, se lui peccò? *Resp.* col Nauarro, di nō, che da esso eletto non si peccò, poiche non fu cagione di detta elettione, o prouisione, nè hauer saputo tal donatino. Nè meno haurebbe peccato, etandio che hauesse saputo, che detti suoi parenti hauessero ciò fatto, poiche probabilmente sapeua, che la maggior parte d'essi Elettori, o Presentatori, o Collettori, senza niun presente lo uoleuano eleggere, o presentarlo, o conferirglielo, o ueramente, perche colui, alquale fu donato alcuna cosa, sapeua, che non si moueua principalmete ad eleggerlo, per detto donatino de' suoi parenti, o amici, quantunque li fosse donato, ma solo per semplice beneuolenza, o per qualche merito di quello, & non per altro.

3 Si dimanda: Vn prete s'accordò con un'altro, di rinontiarli il suo beneficio, quando egli uorrà rinontiare il suo ad un suo parente, o amico, alquale promise, dopò presentatosi inanti all'Ordinario, gli contornò questo loro accordo, alquale accordo esso Ordinario acconsentì ancor lui, se detto Ordinario peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, insieme con essi Preti; percioche ufficio suo era castigare ambendue essi Preti, & priuargli immediatamente d'essi beneficij, per esso accordo fatto tra di loro simoniacò, & anco dargli qualche punishmente corporale, o nella borsa, per essempio de gli altri, & essi beneficij da sua posta sono uacati. Percioche il patto, la conditione, & la conuentione cagionano simonia: Ma non incorreria in simonia colui, che rinontiasse il suo beneficio ad alcuno suo parente, o ad un'altro, con speranza, ch'egli faccia similmente rinontia, del suo beneficio à un suo parente, senza però patto alcuno, ma solo dico, con speranza sola, che sarebbe più tosto da chiamarsi permutazione fidele, ch'è altrimenti.

4 Si dimanda: Vn Chierico si ritrouaua essere incorso in alcuna censura, o fatto irregolare, o sospeso, o scomunicato, o interdetto, o racitamente, o espressamente, ne restò di ricercare d'hauere alcun beneficio semplice, o curato, o altra dignità ecclesiastica, se lui peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente, sapendo d'esser censurato, per la qual censura esso beneficio ottenuto, o titolo, o altra dignità ecclesiastica, che quella sia, non è ualida, & è di niun ualore, & essa collatione fatta in lui, si può impetrare senza peccato. Et anco di più dice il Panormitano, etandio che fosse in un solo peccato

Nau. c. 25.
num. 213.

Ibidem.

Ibid. nu. 17.

Ibid.

Ibid. n. 130.

In d. c. s. c. c. lebrat.

In e. dile-
cto. de ex-
cep. col. 3.
In 2. d. 44.
q. si col. 3. et
in 4. dist. 18.
q. 4. col. 1.

Ibi. nu. 112

e. si. de sim.
Extrav. 2.
de Simon.
Castod. in
dec. 5. de cō
stit.

peccato mortale, ma questo dottore, noi diremo, che parla troppo strettamente, per-
cioche la sua opinione è sola; essendo che il Nauarro proua altrimenti, & anco il
Dottor Fellino, & Parigi tutti, che quando ciò fosse, credo che quasi nessuno potre-
bbe ottenere beneficio alcuno, poiche si tratta quasi dell'impossibile, ch'alle volte non
si ritroui in qualche peccato mortale. Questa opinione dunque non la metteremo in
consideratione, piu che tanto in questo caso, pur che (come è detto) non sia censurato
d'alcuna censura ecclesiastica, come quella, che liga l'huomo, acciò non possi essere ha-
bile ad ottenere beneficio alcuno, o altra dignità Ecclesiastica. Et perche altroue haue-
mo parlato à bastanza di questo, come si dice in principio del Capitolo, & in tutti quei
altri capitoli; Per tanto poacremo questo altro caso, dopò parlaremo d'altra materia.

Si dimanda: Vn Chierico desidera hauer un beneficio, per ilche mentalmente si
proponcua per ottenerlo, douer donare alcuna cosa all'Ordinario, o ad altri, che gli
l'hauesse uoluto rinouare, se peccò? Resp. che effettuando questo suo pensiero, dirassi
si di sì, benchè poi non gli desse cosa alcuna, & anco mortalmente, perche l'intentione
è quella, che cagiona il peccato mortale, per essere volontario; ma non essendogli cor-
so l'effetto, nè patto, nè conuentione, nè conditione, non gli farà corso nè anco la
scommunica della simonia, nè meno farà tenuto rassignarlo. Nè meno se l'hauesse
ottenuto per simonia conuentionale, quando però essa conuentione, non habbia hauu-
to l'effetto. Ma quando fosse stato ottenuto, o per se, o per altra persona per simo-
nia reale, non solamente haurebbe peccato mortalmente, ma anco faria scommunica-
to, e faria tenuto rinouarlo, & alla restititione de' frutti, perche con questa simonia
reale, non solamente si vuole, & si contratta espressamente, o tacitamente, ma anco si
termina di ambedue le parti. Et questa sorte di simonia è peggiore di tutte l'altre, poi-
che può essere scōmunicato esteriormente, si può anco punire esteriormente, & imme-
diatamente perde il beneficio, & i frutti riceuuti. Le quali cose tutte, chi minutamente
desidera saperle, legga il Nauarro, che sottilmente tutto gli dichiarerà, poiche cō breui
tà, & decisioni, noi ci sforzamo di parlare, & proponere migliaia di casi di cōscienza.

Del Diuinare. Cap. CCXX.

Vedi anco Indiuinare. Superstitione. Et Augurij.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che fa professione di saper le cose future, quando pecca mortalmente, come, & perche.
- 2 Colui, che per certi segni vede, & annuncia il futuro, quando non pecca, può peccare, et perche.
- 3 Colui, che fa professione di predire le cose future, dicendole affermativamente con la ruota di
fortuna, o di Pittagora, quando pecca grauemente.
Colui, che indiuina senza aiuto del diavolo, come, quando, & perche pecca.
- 4 Colui, che presta fede à libri diuinatorij, o delle sorti deliberatamente pecca, & è caso d'inqui-
sitione, & perche.



Diuinatione, per quanto importa la cognitione delle cose future, o passate,
o presenti di suo genere, sempre è peccato mortale, in quanto si accosta
tacitamente o espressamente all'aiuto del diavolo; ilche allhora conoscer
si può, quado che con alcuna cosa, o cō parole, si sforzano, e' habbiano ef-
fetto sapendosi, che non hanno virtù ad effetto tale, nè diuina, nè naturale.

Si dimanda: Vno faceua professione di esser indiuino, di saper predire le cose futu-
re, o presenti, o passate, se peccò? Resp. di sì, quando predicasse le cose, le quali dipendo
no solamente dal libero arbitrio, & grauemente, perche usurpa per se l'ufficio, che so-
lamente acconuene à Dio, con uolersi far Profeta. Onde colui, che non solamente fa-
rà questa professione, ma anco solamente diceffe, lui hauer questa scienza, o arte, pec-
ca mortalmente, & sà d'heresia, percioche si tratta dell'impossibile, considerandole
per le ragioni naturali, che lui vede, o sente alcuna cosa di saper annouciare quello,
che deue essere.

Si dimanda: Vno per alcuni segni naturali, che uedeua, annouciaua, quello che do-
ueua essere, se peccò? Resp. con essemplio. Vno per certa sorte di segni da lui offeruati,
mostraua douer essere buon tempo, o cattiuo tempo, o secco, o humido, per il tale se-
gno da lui molte uolte offeruato, d'hauer uisto dell'altre uolte, o in cielo, o in terra,
percioche questa offeruanza non deroga all'honore, & ufficio conueniente à Dio, di-
rassi questo non esser peccato mortale.

Medi. li. 1.
c. 14. S. 2.

Si dimanda: Vno, che faceua professione di essere indiuino, predisse alcune cose fu-
ture, dicendo così douer succedere nella ruota di fortuna, o di Pittagora, & simili, se
peccò? Resp. se ciò lui hauesse ditto, senza essersi appoggiato all'aiuto del diavolo, con
qualche sorte di parole, che hauessero virtù à simil'effetto, che ueramente si sà, poi non
essersi uirtù à simile effetto, nè diuina, nè naturale, dirassi di sì, & grauemente. Ma quā-
do l'atto fosse stato imperfetto, che non ui fusse interuenuta alcuna inuocatione dia-
bolica, nè tacita, nè espressà, o pur se fosse interuenuta, non si sà, o pur non gli hauesse
prestato credenza, nè l'haurebbe fatto, quando ciò fosse stata la uerità, all'hora pare,
che sia ueniale, & più presto una certa uanità, come fanno quelli, che indiuinano, o
nell'aprire d'alcun libro, o delle sorti, o d'altre cose simili per giuoco, & solazzo.

Medi. ibid.
Medi. ibid.

Caie. in sic.
Et infra
uer.
super. si. S.
3. & sorte
S. 2.

Si dimanda: Essendo, che gli siano alcuni libri diuinatorij, fra liquali uno chiama-
to il libro delle sorti, ritrouato per solazzo, & spasso, alcuni guardauano in quello, &
parendoli, che ueramente gli habbia detto la uerità nelle cose passate, li prestò ancor
fede, così douergli dir la uerità, delle cose future, se peccò? Resp. quando deliberatamen-
te, & con fermo proposito, ferma fede, & deliberata intentione, dirassi di sì, & è caso
d'inquisitione, per l'ordinatione nouua fatta da Sisto V.

L'Autore.

Del Diuortio. Cap. CCXXI.

S O M M A R I O.

Diuortio, che cosa sia, come si facci, come si toglia, chi à quello siano sottoposti, come si scioglia,
quando, & perche.

- 1 Il diuortio tra marito, & moglie, doue interuiene il pericolo dell'anima, è lecito farlo, &
per quante cagioni si possi fare, & come.
- 2 Il diuortio sarà lecito, ad alcuna delle parti all'hora farlo, quando sia per fornicatione,
d'heresia notoria, per ragione, & fauore della fede.
- 3 Colui, che sarà maritato, & desidera farsi religioso, come possi far diuortio, senza peccato.
- 4 Colui, che con consenso della moglie, entrò in alcuna religione, dopò richiamata da quella,
per esser incontinente, se possi uscire fuori, come, quando, & perche.
- 5 La persona maritata dopò il uoto fatto, & uoglia fare diuortio, per alcuna causa, come il
possa fare senza peccato, & se esso diuortio sia lecito, & ualido.
- 6 La donna maritata non è tenuta a stare col marito, quando stà con pericolo della sua ui-
ta, & perche, & come.
- 7 La donna, che una uolta sia stata con pericolo d'essere morta, o maltrattata dal marito, &
dimanda il diuortio, non pecca, separandosi da quello, quando, & come.



Diuortio, altro non è, ch'una legittima separatione, che si fa tra il marito,
& moglie, laqual separatione, non si fa senza legge, & ragione. Et si fa
da ambe le parti, o da una sola, & alle uolte si toglie in parte, & alle uol-
te in tutto, per conto di adulterio, o per l'ingresso della religione, dopò
la copula carnale. Et tanto il marito, quanto la moglie in questi casi so-
no sottoposti ad un medesimo giudicio. Et si scioglie il matrimonio fatto cō le paro-
e di presente inanti la copula, o per la morte naturale, o ciuile, o per l'ingresso d'alcu-
na religione approuata. Ma dopò consumato il matrimonio, non si può sciogliere in
modo alcuno, eccetto che tra infideli. perche Quod Deus coniunxit, homo non separet.

Artil. de
diuortio. n.
1.

Si dimanda: Marito, & moglie fecero uoto ambedui, di comun consenso d'offer-
uare castità, dopò che furono congiunti in copula matrimoniale, parendogli interueni-
re alcun pericolo dell'anima, il marito non uolse più habitare con la moglie, & si se-
parò,

Armil. ibi.
num. 3.

pard, se peccò? *Resp.* di nò, doue interuiene il pericolo dell'anima per il uoto di comun consento fatto da ambedue. Et dall'uno, & l'altro per quattro cagioni, si può fare questo diuortio del matrimonio consumato, quanto alla conuersatione coniugale. Primo, per l'adulterio. Secondo quando uno si sforzasse tirare l'altro al peccato mortale. Terzo quando uno di loro fosse heretico. Quarto per l'ingresso della Religione, o per voto, perche ambedue, di comun consento possono far uoto, & separarsi anco, per il pericolo dell'anima, dal letto maritale.

Armil. ibi.
num. 8.
Pan. in c.
de conuer.
coniuga.

2 Si dimanda: Vna persona essendo maritata, laquale, per esser la sua compagnia heretica, entrò contra la volontà di quella, in alcun monasterio, se peccò? *Resp.* di nò, perche questo diuortio sempre farà lecito ad alcuna delle parti, farlo per esser questa cagione fornicatione spirituale, ma all'hora intendasi, quando ditta Eresia sia notoria, & questo è fatto in fauor della fede, perche colui, ch'è innocente da questo delitto, per non macchiarsi, gli è lecito, & permesso. Ma l'altro non potrebbe, per infino alla sentenza specificata, & data del diuortio publicamente.

Armil. ibi.
num. 11.

3 Si dimanda: Vno, essendo maritato, desideraua esser Vescouo, o Religioso, & simili, ilquale essortò sua moglie à douere entrare in alcuna religione, laquale non uolse, ma dette licenza à quello douersi ordinare, & farsi Vescouo, o Prete, o frate, se lo poteva fare, senza peccato? *Resp.* che certamente bisognaua, che sua moglie entrasse in alcuna religione, & che quella hauesse fatto prima professione, dopò farsi promouere à gli ordini, & fare diuortio. Ouero che sua moglie, per promouersi, quello à gli ordini si fosse contentata, & gli hauesse promesso d'esser continente; quando però conoscesse, quella potere essere continente; Imperoche, quando la conoscesse essere sospetta d'incontinenza, non può far diuortio, nè promouersi ad alcuno ordine, se non con l'ingresso d'alcuna Religione, & professa.

Pan. in ca.
1. de conuer.
coniug.

4 Si dimanda: Vno, essendo entrato, con consento della moglie in alcuna Religione, & anco ordinato, ma essendo quella debole, & fragile, fu da lei richiamato, se peccò? *Resp.* hauendo ciò fatto con licenza, & permissione sua, dopò essendo richiamato, per esser quella fragile, & non potendo stare continente, & uolendo ritornare à quella, lo deue fare con licenza del Superiore, o del Papa. Ma dopò la morte di quella, deue ritornare à Chiericare, o à monacare, essendo professò, & ordinato. Perche dopò il consento di quella, egli è veramente Chierico, o Religioso, nè può più stare laico.

Armil. ibi.
num. 11.

5 Si dimanda: Vna dōna fece un uoto semplice di castità, in tempo d'una sua certa infermità, o d'alcun nauaglio, o pericolo, laquale, dopò alquanto tempo, con una certa occasione, si maritò, laquale essendo stata alquanto tempo con suo marito; parendogli non piacerli più la sua compagnia, o per esser quello fastidioso, o per altro lecito, o illecito rispetto, cercò, & effetto di disfare il matrimonio, per questo capo del uoto, da lei fatto, innanti il matrimonio, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè detto diuortio, o separatione, o assolutione può esser ueramente ualido, nè meno da esso Ordinario, quando giustamente gli sia narrato il caso nel precedente modo; Liquali stando separati, starà la donna in continuo peccato mortale, non essendoli altro giusto, & ragioneuole impedimento.

In secundo
casu sub
dic. 15. In
nij. 1582.
prime par.
tis.

ca. literas
de res. spo.
precipius
12. 7.

6 Si dimanda: A. essendo maritata con N. dopò alquanto tempo, che quelli si conobbero, N. non potèdo più sopportare A. (per esser quello homo precipitoso) cercò d'ammazzarla, o d'attossicarla, o in altro modo farla morire, laquale dicendola al padre, & quello uolendo prouedere alla salute della figliuola, cercò di fare diuortio, Perilche N. l'ammazzò da traditore; Onde la figliuola tanto maggiormente cercò separarsi. Et accusò il marito dell'homicidio del padre, ilquale posto in prigione, & purgata la sua innocenza con la tortura, fu assoluto, & totalmente liberato, faccndo ostaculo al diuortio, che non si facesse. Perilche essa A. con molta più istanza lo dimandaua, non fidandosi di detto N. suo marito, se detta A. pecca, per non uolere habitare con detto suo marito? *Resp.* col Teologo del Cardinale Paleotto di nò, quando quella si sotmetta al giudicio di santa Chiesa; imperoche quella non è tenuta uiuere in sieme col marito, con pericolo della sua morte. Si come si ha per quello cap. doue dice. *Si iama est uiri sania, ut mulieri irrepidanti non possit sufficiens securitas prouideri, non solum nò habet illi resisti, sed ab eo potius amoueri.* Et questo istesso diceci in quello altro capitolo.

Et

Et particolarmente all'hora, quando più d'una uolta hauesse tentato d'ammazzarla, o hauesse fatto morire alcuna altra sua moglie, o probabilmente hauesse sospitione, che egli hauesse ammazzato, o fatto fare morire suo padre, o altro suo parente, benchè quello non fosse stato couinto dalla giustitia per tormento alcuno. Nondimeno questo tormento gran sospitione generaria, perche fa che vaglia, come se legitimo testimonio fosse; si come dice Gabrielle, Palu. & Soto. Oltre poi di questo la legge, che è, *De seruand. in 4. di. 35. da vita, est lex diuina naturalis atinens ad bonum proprium, sed lex cohabitationis vxoritiæ, q. 1. art. 2. & de non faciendo diuortio, est diuina positua atinens ad bonum alterius.* Di maniera che offerendo il marito probabile pericolo alla moglie, *Potest illa ab eius consortio disungi.* Et acciò possi schifare il scandalo, che potesse nascere, quando per se non si possa schifare, *Debet beneficio iudicis, aut Ecclesiastici, aut civilis iur.* Et questo si conferma, perche non minore obligo è nel matrimonio à rendere il debito coniugale, che lo habitare in sieme. *Sed non tenetur quis reddere debitum cum probabili sui corporis periculo.* Si come ben dice l'Angelico Dottore. Et il Gaetano, infime con Sant'Antonino, & altri Sommisti, *Verbo debitum coniugale.* Di maniera che A. dirassi non esser tenuta stare con suo marito, con pericolo probabile della sua uita. Ma notasi questo altro caso.

7 Si dimanda: N. hauendo una uolta uoluto ammazzare in qualonque modo A. sua moglie; perilche quella dimandando alla Chiesa il diuortio, & N. ostado, offerendoli dare sicurtà idonea della uita, quella per niun modo uoleua più habitare con quello, se peccò? *Resp.* con l'istesso di nò, quando sia fatto con sentenza del giudice, come nel precedente è detto. Perche A. hauendo sempre per sospetto l'animo del marito, & prouata alquante uolte la crudeltà, & cattiuo animo di N. suo marito, si per la minacciata morte à lei una, o più uolte, o per hauer tentato una, o più uolte, o per hauer morto, o fatto morire suo padre, o altro suo parente, quella dirassi non esser tenuta à crederli, ma può con facilità della giustitia fare diuortio, come si ha per quel testo singolare.

in 4. di. 35.
q. 1. art. 2.
conclu. 6. in
respon. ad 1.
Ead. distin.
in 4. di. 36.
q. 1. ar. 3. in
1. dub. circa
1. concl.
In 4. di. 32.
in summa
uer. matr. 1.
c. 2. 3. par.
tit. 1. c. 20.
S. 6.
Ibid.
cap. literas
S. fin. de res.
spo.

Del Dolo, cioè Inganno. Cap. CCXXII.

Vedi Inganno.

Del Dolore de' peccati altrui. Cap. CCXXIII.

Vedi Attritione. Et Heresia.

Del Dolore de' peccati commessi, quanto deue essere.

Cap. CCXXIII.

Vedi anco Contritione. Attritione. Essere in gratia d'Iddio. Et Speranza per ottenere gratia da Dio.

S O M M A R I O.

- 1 Il dolore, ouero dispiacere de' peccati commessi, in che modo si possi conoscere, & sua diuisione.
- 2 Colui, che odia la nemica inmensamente senza rispetto del precetto diuino, come pecca, & non pecca, & perche.
- 3 Colui, che ama l'amico, con affetto d'animo, come se stesso, o più, come pecca, et nò pecca, et pche. Colui, che haurà peccato, & haurà dolore con perdere se stesso, o le sue facultà, come riceua la gratia sacramentale, & come non la riceua, & pecca, & perche. Il dolore, che l'huomo haurà del peccato à comparatione a' ogni gran perdita, per non perdere la gratia di Dio, esser sufficiente dolore contritionale, & perche.
- 4 Colui, che per non perdere la roba, o l'honore, commette qualche peccato, con intentione poi di cōfessarsene, non è contrito, ne auo à riceuere la gratia diuina, ne sacramentale, & perche. La penitenza graue, che si deue imporre à quelli, che non stimano perdere la gratia di Dio, & che peccano con intentione poi di confessarsi, & perche. Il dolore del commesso peccato, tanto deue essere per riceuere la gratia di Dio, quanto deue essere l'amore, col quale amiamo esso Dio, & perche.
- 5 Colui, che permette al figliuolo alcuni peccati, rispetto, che non muora, & se duole di questa sua permissione, & peccati, che da quello si commetta, non è dolore sufficiente per riceuere la gratia.

- gratia di Dio, o sacramentale, & perche.
 Colui, che antepone l'amor carnale a quello di Dio, non è degno di gratia, & perche.
 6 Colui, che ha più dolore delli beni persi della fortuna, o della perdita d'alcuno suo parente, non ha dolore, ne è degno della gratia sacramentale, & perche.
 7 Colui, che ammazza il suo nemico, o fa altra vendetta, & dopo gli rincresce, ma si compia se d'essa vendetta alquanto per ricuperatione dell'honore del mondo, non ha dolore sofficiente ne se si deue assoluere, & perche.
 8 Colui, che è costituito dal Giudice a dire la verità, & la niega con giuramento, dopo se pette della falsità, ma non troppo, non ha dolore sofficiente, per riceuere la gratia sacramentale, & perche.
 Colui, che per compiacere a se stesso, o per tenere più conto della roba, o dell'honore, o d'alcuna persona, & discompia ce a Dio con falsità, o altro, benchè pensiri, non ha dolore.
 9 Colui, che haurà commesso alcun delitto, et propone fermamente quando fosse astretto dalla giustizia, più tosto morire, che negare la verità con giuramento, dopo nega, & poi confessa per forza di tormento, esser auuto, se non convinto, & perche.
 10 Colui, che è posto in pericolo di perdere la vita, o la roba, se non commette vn peccato, & si propone più tosto morire, che d'offendere Dio, ne fugge l'occasione di peccare, non è degno di gratia, ne ha dolore sofficiente.



Volendo noi parlare del dolore de' peccati commessi, quanto deue essere, a fare che quello sia dolore sofficiente, per riceuere la gratia sacramentale nella confessione. Dirassi che per intendere questo dubio, conuien distingaue esso dolore, ouero di spiacere, il quale è di due forti, o modi, ouero bisogna che sia assolutamente, che farà allhora quando esso atto della uolontà sia intenso, & forte, ouero odium quid, quando sarà remesso, & lento, come in tenderassi ne' seguenti casi. Et prima.

- Nella terza parte c. 3. de reiteratione confessionis.*
 2 * Si dimanda: Vno haueua tanto in odio il suo nemico, ouero tanto fortemente amaua un suo amico, che più tosto uorrebbe uedere il diauolo istesso, che lui, ouero si cõtaria di perder se stesso, & tutto ciò, che ha al mondo, che priuarli di detto suo amico, se costui peccò? *Resp.* con la Somma Corona, & dice si, o che questo odio, o amore farà grande, & con affetto d'animo, o per comparatione, se questo odio, o amore sarà intenso, e forte, & che odiasse con questo il suo nemico, o amasse il suo amico più che se stesso dirassi di sì, perche mostra odiare quello, senza hauer rispetto al precetto diuino, & anco amare quel suo amico con tanto affetto, che li postpone l'amore d'Iddio. Ma se questo odio, o amore fosse poco, alhora direbbesi esser lèto, & rimesso, & questa sarà l'intelligẽza d'un delli due modi. Ma se quello odiasse, o amasse per comparatione alle altre cose, il che speffe uolte si suole usare questa sorte di parlare, attento che auuiene allhora, quando l'atto della uolontà, si dice più, o meno grande, per rispetto della cosa, che riguarda, si come suole auuenire, ch'uno amerà, o odierà più una cosa, ch'un'altra, allhora questo odio, ouero amore, dirassi esser più grande uerso questo, che uerso quello, & se intea famẽte, e così fattamente odierà, dirassi hauer peccato. Onde per questo essempio, dico che si debba intendere d'esso dolore, del dispiacere, ouero tristitia del peccato.
 3 * Si dimanda: Vno hauendo commesso un peccato mortale; haueua vn dolore tanto grande, che più tosto haurebbe uoluto perdere ciò, che possiede al mondo, & anche esser più presto morto, che hauer quello commesso, se a costui sia sofficiente questo dolore, per riceuere la gratia diuina, o uogliamo dire sacramentale? *Resp.* cõ l'istesso, se questo dolore sarà stato per hauer offeso Dio, dirassi di sì, per esser dolore forte & intenso, il quale prouiene dalla propria uolontà, che fa, che'l peccato sia odiato con tutto quel uigore, che può. Ma l'hauer questa sorte di dolore, pare, che non possa stare, & che sia cosa impossibile, perche la possanza, & grãdezza dell'odio, nasce dall'oggetto, come quello, che muoue la potẽza, & le cose sensitiue muouono più fortemente l'appetito sensitiuo, che non muouono le cose spirituali la uolontà, & nasce dalla nostra uiticiata natura. Di maniera, che conuien confessare, & credere che'l dolore della perdita della roba tutta, o parte, o dell'honore, sia più intenso, e forte, che sono nell'appetito sensitiuo, che non sarà il dolore de peccati nella uolontà, per liquali si perde l'amicitia di Dio. Hora di questo dolore così fatto, per acquistare la quantità della contritione, io non intendo uoler parlare in questo luogo, basta dire quello, che Christo ci dice. *Qui amat patrem, aut matrem plusquam me, non est me dignus.*
 Per la

S. Mat. 10.

Per la qual cosa diremo cõ S. Tomaso, che questo dolore, o dispiacere de' peccati, il quale sarà quel proprio atto della uolontà, deue essere grande per comparatione all'altre cose, in maniera tale, che l'huomo deue fuggire il peccato, che per niuna cosa temporale, per gratissima, che quella fosse, deue quello commettere. Et questo è quello uero proponimento, che l'huomo deue fare, di non uoler peccare per cosa alcuna del mondo, qual richiede la contritione, si come diffusamente hauemo detto nel suo capitolo, & in quello dell'Attritione.

- 4 * Si dimanda: Vno, se non commetteua un peccato mortale, perdeua tutta la sua facoltà, che si ritrouaua al mondo, laquale non era poca, ouero era il più dishonorato huomo del mondo, ilquale per non perderla, lo commesse, a cõpiacenza d'un suo amico, o pure di se stesso, dicendo poi me ne confesserò. Et ciò lo commesse cõ grandissimo suo dolore, se costui habbi dolore sofficiente di poter riceuere la gratia sacramentale? *Resp.* con l'istesso di no; perche l'huomo deue hauer più dispiacere d'hauer, o uolere offendere Dio, & perdere la sua gratia, & amicitia, che della perdita di qual si uoglia sorte di roba, o d'honore mondano, per ilquale s'è indutto a fare peccato. Et a questi tali molto bene bisogna auuertirgli, & imponerli grauissime penitente. Et la ragione è questa, che essendo la contritione un dispiacere dell'offesa di Dio, è atto di carità, con laquale noi amiamo Dio; Per ilche tanto deue essere il dolore del peccato commesso, per riceuere la gratia di Dio, quanto deue esser l'amore, col quale, noi lo douemo amare; Im perche essendo Iddio sommo bene, per ilche si deue amare sopra tutte le altre cose, parimẽte anco essendo il peccato sommo male, si deue odiare sopra tutte l'altre cose.
 5 * Si dimanda: Vno era molto ricco, & haueua un solo figliuolo assai bello, alquale permetteua, che quello godesse tutti quei piaceri, e diletti mondani, che a quello piu aggradiuano, acciò non morisse, stimandolo sopra tutte le cose del mondo. Ma perche uedeua (con questa sua licenza) molti peccati, che quello commetteua, grandemente si doleua, & acciò non gli morisse, gli sopportaua, se questo suo dolore sia sufficiente a riceuere la gratia Sacramentale? *Resp.* con l'istesso di no; Imperoche dice C H R I S T O. *Qui amat patrem, & matrem, aut filios plusquam me, non est me dignus.* Di maniera chi antepone l'amore de' parenti, o de' figliuoli all'amor di Dio, non è degno di riceuere la gratia sua, perche non ama quello, quanto amar lo deue. Oh quanti di questi padri gli ne sono: però essi cõfessori non gli deuono assoluere, se non gli correggono, potẽdo.
 6 * Si dimanda: Vno haueua per alcuni peccati commessi, meno dolore, che non haueua di un danno temporale, o di perdita di roba, o di parenti, o d'altra cosa, per occasione della qual cosa, lui hauea molte uolte peccato, che di essi peccati commessi, se costui habbia dolor sofficiente, per riceuere la gratia Sacramentale? *Resp.* con l'istesso di no, & qualque dolore, minore della perdita di esse robe, che lui haurà, dirassi il suo dolore essere insufficiente, per ilquale resta indisposto di poter riceuere essa gratia Sacramentale.
 7 * Si dimanda: Vno haueua un suo nemico, dal quale haueua riceuuto alcuna ingiuria, o d'importanza, o di poco momento, onde per uendicarsi di questa ingiuria, quello ammazzò, o fece ammazzare. Ilquale dopo ammazzato, pensando a questo fatto, ueramente gli rincrebbe, & n'ebbe gran dispiacere; ma però più tosto in essa uendetta si compiacua a un certo modo, & per un certo che, d'hauer ricuperato il suo honore con la morte di quello, che altrimenti, o per hauerli mostrato al mondo, che lui è ualeroso, o che si sa uẽdicare, & simile, più presto che dolersi di hauer offeso Dio. Se costui habbia dolore sofficiente di poter riceuere la gratia d'Iddio sacramentale? *Resp.* con l'istesso di no; perche lui mostra far più conto dell'honore del mondo, che del l'honore di Dio, & però non ha sofficiente dolore dell'homicidio fatto, & se non si dolerà più forte, & intensamente, si deue auertire, nè assoluerlo, & anco non si deue assoluere, se prima non sodisfarà a' danni del morto, potendo, o promettendo.
 8 * Si dimanda: Vno fece un delitto, ilquale dopo fatto, essendo stato esaminato dal giudice, sopra esso delitto; Et essendo lui tenuto a dire la uerità, per esser stato esaminato giuridicamente, & datoli il giuramento, giurò, & falsamente. Dopo pensando a questa falsità giurata, per hauer offeso Dio, non ne fece quel conto, che doueua, come della vita propria, o più della roba, che haurebbe potuto perdere per detto conto, se hauesse detto la uerità; se costui habbia sofficiente dolore di poter riceuere la gratia

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

gratia sacramentale? *Resp.* con l'istesso di no, perche ha mostrato tenere più cōto del la perdita della uita, o della roba, o d'altra cosa, che di offendere Dio, o di perdere la sua gratia, & amicitia, per saluare la sua roba, l'honore, gli parenti, o per cōpiacere à chiun que sia, che hauer detto la uerità per cōpiacēza di Dio. Si seguìti à uedere in quel loco la Somma Corona. Hai me quanti di questi falsarij sono al mondo.

9 * Si dimanda: Vno fece alcuni delitti, per liquali (sapendosi) dubitando di essere esaminato con tutte quelle giuriditioni pertinenti all'effame, nel quale, (dicendo la uerità) senza alcun dubbio sarebbe morto, per alquanto tempo pensato sopra ciò. Finalmente si risolse più tosto uoler morire, che giurare il falso in offesa dell'anima sua, & dell'honore d'Iddio, il quale passati alquanti giorni, fu posto prigione, doue molto bē pensando a' casi suoi, sempre stette fermo, & saldo in detto proposito, di uoler dire la uerità, benché douesse morire. Nondimeno dopò essendo esaminato una, o più uolte, sempre negò la uerità. Ma al fine per forza di tormenti confessò la uerità, se costui habbi hauuto dolore sufficiente di ricuere la gratia Sacramentale? *Resp.* con l'istesso, che l'huomo non deue fare attualmente le comparitioni (come è detto nel primo caso) quando si ritroua con tormento auanti al Giudice col giuramento datoli; di più tosto uoler morire, che dire la bugia; perche gli huomini uolgari, e timidi non hanno questa consideratione; Effendoche le cose sottoposte al senso, mouono, senza alcun dubbio, più il senso, che la ragione istessa. Ma dirassi bene, che questo suo atto di hauere uoluto più presto morire, che dire la bugia con giuramento in offesa di Dio, essere atto ueramente di perfettione; benché non si possi alle uolte resistere al moto del senso, alli qual moti (dice l'Apostolo Santo.) *Quis me separabit a charitate Christi, nisi diuitias, an fames, an gladius, &c.* Imperoche può stare, che uno haurà questa legittima contritione, ma quando se li proponerà questa comparatione, vacillerà con l'animo, come dice Soto. Onde per resolutione di questo caso, dirassi costui ueramente, se ha hauuto proposito di hauere questa buoua, & legitima contritione di uolere più tosto morire, che di offendere Dio, ma però haurà peccato per la fragilità sensuale, dirassi, che se non è contrito, almeno essere attrito, quasi perfettamente.

4. sent. dist.
17. q. 2. ar.
4.

Ibid.

10 * Si dimanda: Vno fu posto in pericolo di perdere la uita, ouero la tal sorte di roba, o tutta la sua facultà, ouero di fare alcuna cosa in offesa di Dio, il quale si propose più tosto di uoler morire, o di perdere tutta la sua sostanza, che di far cosa in displicenza, & offesa di Dio, ma però non si propose nell'animo suo di uoler fuggire ogni occasione, per non venire, & mettersi al predetto pericolo, se costui habbia sufficiente dolore, & proponimento, per ricuere la gratia sacramentale? *Resp.* con l'istesso di no, perche colui, che non ha questo fermo, & santo proponimento di fuggire anco l'occasione, per la quale si può indurre ad offendere Dio, dirassi non hauere sufficiente dolore, & consequentemente, non si potrà dire essere disposto al riceuimento della gratia sacramentale, per le quali propositioni, ciascuno molto bene può esaminare la sua conscientia, in qual stato si ritroui, & questo basta, circa questo dolore sufficiente.

Del Dolore sensitio. Cap. CCXXV.

Vedi anco Contritione. Et pentimento.

S O M M A R I O

- 1 Colui, che sensitiuamente mostra dolergli più la morte di alcun suo parente, o amico, che'l peccato, come, & peccchi, & se pecca.
*Al penitente contrito quello, che gli basta per esta contritione, & perche.
Come sia maggiore il dolore della morte di alcuno, che del peccato, & non si pecca.*
- 2 Colui, che per dolore del peccato commesso si affligge austeramente, come quando, & perche peccchi.
- 3 Se fa bisogno hauere singular contritione d'ogni peccato mortale, & perche.
- 4 Per scancellare molti peccati mortali, quanto facci bisogno, che la contritione si estenda.
*La sentenza del Profeta Ezechiele. In quacunque hora ingenuerit peccator, &c. come si deue intendere.
Se l'huomo sia tenuto à portare à memoria tutti i peccati d'ogni specie, & aborrirli.*

4 Colui,

- 7 Colui, che molti peccati mortali ha commessi, nè piange, nè sospira per quelli, non esser necessario per la contritione, & dolore, & perche benché sia utile.
- 8 Il penitente, che sensitiuamente si duole più della morte d'alcun suo parente, che del peccato mortale, non pecca, & perche.
- 9 Il penitente, che continuamente s'affligge per i suoi peccati, il dolor non deue esser troppo eccessiuo, & perche, & quale deue esser esso dolore, & penitenza.
- 7 Colui, che per dolore d'hauer fatto alcun peccato mortale, cerca d'offendere alouno, o fare altro peccato per dolore, pecca più gravemente, & perche.
- 8 Colui, che fa alcuna penitēza uolontaria, per i peccati commessi, non pecca, nè per quella contritione, nè esser uero dolore, & contritione, & perche.
- 9 Colui, che è inchinato à fare alcun peccato, & ne fa penitēza uolontaria, nè s'astiene dal peccato, nè fugge l'occasione, pecca, & non è dolore, nè contritione.
Non basta al penitente hauer dolore del peccato, & hauere uolontà di non più commetterlo, quando non schiua l'occasione di commettere il peccato.



I dimanda: Vno per essergli morto il padre, o altro parente, o amico, per la morte del quale amico piangeua, & lagrimaua sensitiuamente, & per hauer commesso un peccato mortale, o molti, non piangeua, ne lagrimaua, ancorche intensamente si dolesse d'hauer peccato; nondimeno mostraua con tal forte di dolore, dolergli più la morte di uno di questi suoi parenti, o amici, che d'hauer perso la gratia di Dio; mostrando, rincrescergli assai più la morte d'uno di questi sensitiuamente, se peccò? effendo che il peccato mortale, sia offesa grandissima, & maggiore, che non è l'hauer perso uituperosamente padre, & madre, & anco tutto il modo insieme? *Resp.* Costui non peccare altrimenti, perche questo dolore sensitiuo, non è necessario alla contritione, ma solamente basta à un penitente il pentimento, dal quale ne nasce il dolore uolontario rationale; perche il dolor sensitiuo, non è in nostro potere di hauerlo, se bene sia utile il piangere, & il dolersi sensitiuamente, o desiderarlo di hauerlo più per il peccato commesso, che per qual si uoglia altro danno, o perdita. Et questo desiderio, non si deue hauere per debito di obligatione, ma di conuenienza, & di utilità. Onde per questo rispetto, non è cosa conueniente, che il penitente si doglia più sensitiuamente della morte di suo padre, o amico, che del peccato commesso, perche, questo dolore è, secondo la sensualità, & il dolore del peccato è, secondo la uolontà rationale, quale deue essere, & è, maggior di qual si uoglia altro dolore. Onde basta, che dal penitente se stimi più il male del peccato, & di perdere, o d'hauer perso Dio, che la morte di suo padre, & anco di se stesso, ancor che più intensamente senta, & pianga la morte di suo padre, che non fa per il peccato commesso, & nondimeno uorrebbe non hauere offeso Dio, prima che la uita di suo padre, & sua propria, o di qual si uoglia altra cosa cara.

Nau. ca. de
contri. nu.
23.

S. Th. in 4.
di. 17. q. 2.

Di. n. 7 de-
clarando il
la uerba,
(grandissi-
mo) postio
in diffinitio-
ne, & Ma-
ior. 4. dist.
14. q. 2.

Nau. c. de
contri. nu. 24
d. c. non me
diocriter.

de conse. d.
5. traditio
S. Th. in 4.
di. 17. q. 2.
articu. 3.

Et in 3. p.
q. 87. ar. 1.
et in 4. dist.
17. articu. 2.

96.
Nau. c. de
contri. nu.
25. & 26.

- 2 Si dimanda: Vno per il commesso peccato mortale, hauera tanto gran pentimento, che non solamente piangeua, & s'affliggeua, & si doleua sensitiuamente, ma dormiua in terra, digiunaua austeramente, & faceua altre sorti d'afflictioni, per acquistare il dolore del pentimento, & più di quello, che non comportaua la sua natura, se costui peccò, & fece bene, o male? *Resp.* che dette austerità, veramente non hanno da essere così eccellue, che se ne distrugga in modo la buona dispositione corporale, che s'habbiano da perdere le forze necessarie, per operare ciò, che all'huomo fa bisogno, & è obligato di fare per seruitio di Dio, secondo il suo stato, & conditione, & qualità, perche esso huomo si deue appoggiare nell'amor di Dio, sopra ogn'altra cosa, effendo che Dio non cerca così sottilmente se fatto eccesso, o sì eccellue afflictioni, ma sopra il tutto cerca la buona uolontà, & dispositione di non peccar più, onde eccelluamente ciò facēdo, peccaria.
- 3 Si dimanda: Effendo, che un sol peccato mortale ne condanni alle pene dell'inferno, & ci facci perdere la gratia di Dio, & per scancellarlo facci bisogno, che tanto lia il pentimento col dolore, quanta è stata la dilettatione in quello, onde consequentemente si ricerca, se sarà bisogno, che per ogni peccato mortale, s'habbia d'hauer particolare, & singular contritione? *Resp.* di no; Imperoche ne seguiria, che chi hauesse commesso mille peccati mortali, & non hauesse più d'un quarto d'ora di uita da pentirsi, non potrebbe

cap. 23. ve
laum. in c.
ponderet.
50. di qua
cunque ho-
ra ingemue-
rit, &c.
d. contra c.
I. de pen.
di. & con-
tra Exe. c.
in 4. 17. q.
I.
Gaietan.
quod l. 2. et
in 3. par. 9.
87. ar. 1.

Ibid. nu. 27
et in 4. dis-
17. q. 2.

In 4. d. 17.
q. 1. ar. 5.
Ibid. et nu.
7. declaran-
do illa uer-
ba (gradif-
fimo) posita
in dispen-
satione
Major. in
4. d. 14. q. 2.

Ibid. nu. 24

Autore.

hauere singolare patimento d'ogni peccato mortale in uita sua, onde consequentem-
te non si potrebbe saluare. Per laqual cosa diremo, che per scacciare tutti mille peccati,
basti, che il dolore della contritione si estenda tanto, che coprenda tutti i peccati mor-
tali, che si ricorda, & non si ricorda, almeno uirtualmente, di hauer peccato, & di hauer
proposito non uolere (uivendo) piu peccare mortalmente, & di confessarsi, & commu-
nicarsi, & questo pentimento generale, (dico) bastare, ouero quando, che incomincia
à ricordar se gli, per confessarli, o pure nel fine, o nel mezzo, o in qual si uoglia altro te-
po, o momento. Et questo ueramente credo che Ezechielle uolse intendere, quando disse.
In quacunque hora, ingemuerit peccator, &c. Per che lasciando da banda tutte le altre ragio-
ni, se l'huomo si douesse pentire singolarmente d'ogni peccato mortale, seguirebbe,
prima che morisse, si trouarebbe fuora di ogni stato di salute. Et questa è l'opinio-
ne anco de i Parisini contra quelli, che tengono, & affermano il contrario. Questo pen-
timento dunque diremo, sia, che alla persona gli sia perdonato la colpa di tutti i pecca-
ti, ma non la libera, che alli tempi debiti non habbi d'hauere à memoria, & abhorrire
tutti i generi, & specie di peccati, in che ella ha peccato, col numero uerisimile di essi,
& dico in genere, & in specie, perche l'huomo non è obligato a portare in memoria
tutti i peccati d'ogni specie, & abhorrili indiuiduamente, & singolarmente, non se
ne ricordando.

4 Si dimanda: Vno commise alcuni peccati mortali, delli quali ueramente n'hauera
dolor grande, ma però non piangeua, nè sospiraua, se ueramente lui habbia uero dolo-
re? *Resp.* che il dolore sensitiuo del piangere, o sospirare, non è necessario à far un dolo-
re uero, ma basta solamete, ch'habbia pentimento, & che da detto pentimento naschi il
dolor della uolontà rationale, si come ben dice esso Nauarro, essendo che questo do-
lore sensitiuo, non sia in nostro potere, come dice S. Tomaso, benchè sia utile il pian-
gere, & il dolersi sensibilmente, facendo detto pianto, per il peccato da lui commesso,
& hauer sempre intentione non uoler piu peccare, & schifare l'occasione.

5 Si dimanda: Vn penitente commise alcuni peccati, per il quale peccato, molto sen-
sitivamente si doleua, ma perche gli morse suo padre, piangeua molto piu sensitiuam-
mete la morte di quello, che'l peccato commesso, se peccò? *Resp.* di no, perche il do-
lore sensitiuo, come dice esso Nauarro, non è debito obligatorio, ma di conuenientia,
& utilità, onde non è cosa inconueniente, che un penitente si doglia piu sensitiuam-
te della morte di suo padre, o anco di qualche suo amico, o d'altra sua infermità, o di-
uerità, che del peccato commesso, poiche questo dolor dirassi esser secondo la sensua-
lità. Onde, questo dolor sensitiuo, noi diremo, non deuer essere piu di qual si uoglia al-
tro dolor della uolontà rationale, o d'altro male. Per ilche gli basterà, ch'egli stimi
piu il male del peccato, & della perdita d'Iddio, per esso peccato commesso, che ogni
altra sorte di perdita, qualunque ella sia.

6 Si dimanda: Vno per penitenza de' suoi peccati, uolontariamente dormiu sopra
una tauola, o in terra, continuamete digiunaua, mangiando pane, & acqua, & sitalli,
se peccò? *Resp.* che'l dolor sensitiuo, per penitenza de' suoi peccati, non deue essere co-
si eccessiuo, che se n'habbia, per simil sorte di penitenze, à distruggere la buona dispo-
sitione corporale, che se n'habbia poi da perdere le forze necessarie, per questa penit-
za così aspra, perche, l'huomo è tenuto di fare, secondo il suo stato, conditione, &
qualità, alimamente peccaria mortalmente, poiche nell'amore di Dio sopra ogni altra
cosa si appoggia, essendo che esso Dio non ricerca da noi (come dice l'istesso) così ec-
cesso fatto, & sì aspre penitenze.

7 Si dimanda: Vno hauendo offeso in alcun modo il padre del suo prossimo, ne sen-
tiu tanto dolore, & in tal modo si doleua, che di, & notte piangeua, per il dolor sensi-
tiuo, che sentiu del padre di quello, per ilche non stimò d'ammazzare ditto offeso-
re, se peccò? *Resp.* di sì, & doppiamete. Prima, perche haticua piu dolore dell'offesa fat-
ta al padre, che d'offendere Dio con l'omicidio. Et secondo, per l'omicidio fatto,
per hauer trasgredito il precepto diuino, che gli dice: *Non occides.* Et se pure n'haurà do-
lore, non si appoggia nell'amor di Dio, sopra ogni altra cosa, come quello, ch'è
secundario.

8 Si dimanda: Vn penitente, per hauer fatto alcuni peccati mortali, uolontariamete si
batteua il petto, ouero à ginocchi nudi diceua i sette salmi, & similiter edendosi che
per

per questo dolore solo, gli sia cosa bastante al perdono di quelli, se peccò? *Resp.* non
peccò, ma diremo bene, che molto longamente s'ingannò, poiche qsta, non dicefi ef-
fer contritione, essendo che bisogna, p consequir pdono, un pentimento intenso, ge-
neroso, & qualificato, perche la contritione (come ben dice il Nauarro) non è propria-
mente dolore, ma cagione d'esso dolore, perche il dolore, che comunemente chiama-
si dolore, si ha da intendere, quanto all'effetto, perche la contritione è pentimento,
dal quale pentimento poi nasce il dolore, concorrendoni quello dolore, ch'è più ne-
cessario, & che non ti interuenga (come dice Scotto) impedimento, & questa opinione
è approuata da S. Tomaso, & da tutti.

9 Si dimanda: Vno essendo inchinato à fare alcun male, d'alcun peccato carnale, ne sen-
tiu in uero gran dolore, & uolontariamete digiunaua spesso, & piangeua questa ma-
la inclinatione, con uolontà di patire tutti i mali, piu presto che di peccare piu, ma
però non cercaua di schiuare l'occasione di fare il male, o altro peccato, se costui pec-
cò? *Resp.* di sì, perche non basta questa buona uolontà, quando non timoua il pec-
cato, o l'occasione di peccare, perche può esser, che uno hauesse un proposito, o uolon-
tà generale di uolere piu tosto patire tutti i mali, che peccare, quando non uenga co-
me dice l'istesso) al particolare, di patire questo, o quel tormento, & alla rimotione
della causa, per la quale possa nascere il male.

Del Donare, o Donatione, o Donatiui fatti. Cap. CCXXVI.

Vedi anco Restitutione in Commun. Affittare. Et Comprare, & Vendere.

S O M M A R I O.

- Donatione, che cosa sia, di quante sorti, & come si faccia.
- 1 La donatione, che si fa fra marito, & moglie, è nulla, & si può rinocare, & quando ne si può
ridimandar in uita, senza peccato.
 - Il Re o Regina può donare, & perche, & come.
 - Colui, che per la donatione non diuenia povero, può donare, perche, se per la poverità, fa via
alrimente.
 - Il marito, o la moglie può fare donatione all'altro, dopo la morte.
 - La moglie può donare al marito, acciò da quello se conseguischi qualche honore.
 - Colui, che dona le cose male acquistate in qualunque modo, pecca, & perche.
 - Colui, che riceue alcun donatino notabile, sapend'essere di male acquisto, è tenuto alla resti-
tutione, a chi, & perche.
 - La donatione fatta in fraude e danno del creditore, s'è tenuto alla restitutione, & perche.
 - Colui, ch'è sotto tutore, o curatore, non può donare, sin'alla perfectione della età, perche, & co-
me possa donare.
 - Colui, che riceue alcuna cosa notabile da pupilli, è tenuto alla restitutione, quando, & perche.
 - Colui, che riceue dalla donna maritata alcuna cosa, è tenuto à restitutione, quando, & perche.
 - Colui, che riceue alcuna cosa notabile dal prodigo, che sia sotto curatore, è tenuto alla resti-
tutione, & perche, oltre il peccato.
 - Colui, che riceue alcuna cosa notabile da ribelli, o da Eretici, sono tenuti alla restitutione, per-
che, & quando.
 - Quello, che fa il pitoccho, ouero povero forsante, riceuendo per limosina alcuna cosa notabi-
le, non hauendo bisogno, è tenuto alla restitutione, & perche.
 - Il donatino che sarà fatto à qualche ambasciatore, quando lecitamente quello lo possa godere.
 - Il donatino fatto da alcuno in punto di morte specificado la ualuta, et trouandola di piu, o di
meno, non esser tenuto à restitutione del soprapiu, et perche.
 - Il padre, che dona ad altri in preiudicio de' figliuoli, le sue facultà, la donatione si può rinocare
senza peccato, perche, et quando.
 - Colui, che in punto di morte dona il suo, con giuramento di non rinocare piu la donatione,
dopo uiuendo, renocandola, pecca.
 - Il figliuolo, ch'è sotto cura del padre, & dona il suo, a chi li piace in punto di morte, quando,
& perche lo possa fare.
 - Colui, che per suoi misfatti, è condannato a morte, confisca tegli li beni, non può donare, et
perche

Ibid. n. 16.
& 17.

In 4. di 4.
& 16.

Ibid. nu. 22

perche, & quando sia ualida.

15 Colui, che dona dopo morte alcuna cosa notabile in pregiudicio della moglie, non è ualida perche, & quando, & come sia ualida.

16 Colui, che riceue alcun donatiuo, accio da lui non si commetta alcun delitto, come sia tenuto a restituitione, & come non sia tenuto, & perche, & a chi, & quando.

17 Colui, che astrenghe, o persuade alcun matto, o ad altra persona, allequali è prohibito il donare, la donazione non è ualida, & perche, oltre il peccato.

Le persone alle quali è prohibito il poter donare il suo, sono di 22. sorte, & quali, & perche.

Armil. de donatio.



Donatione, altro non diremo che sia, se non quel dar liberale, & inrendibile, che si dà senza obligo d'alcuna ricompensa. Et è di due sorte, una si fa Inter uiuos, & l'altra Tempore mortis, Quella Inter uiuos, si usa a farsi conditionatamente, & è assoluta. Colui, che anco poi può donare, Vedi l'Armilla, laquale distintamente lo descriue; Et chi non possa si ponerà nel caso 17. in questo capitolo.

Nau. c. 17. nu. 49. & 150.

Arm. de do. na. nu. 2. 1.

1 Si dimanda: Il marito fece donazione a sua moglie, o la moglie al suo marito, dopo contratto matrimonio de uerbo de presenti, o prima, ma però q̄l tēpo, che già sarà contratto, se il marito, o la moglie possa dimandarla l'uno a l'altro senza peccato? Resp. che ditra donazione non ual nulla, & il donatore la può riuocare prima, che lui muoia, q̄n li piacerà, ancorche fosse fatta p terza p̄sona, & p uia di remissione di debito. Eccetto q̄n l'Imperatore, o il Re donasse all'Imperatrice, o alla Reina, o q̄lle donasse a loro. Et ancora q̄n colui, che dona, desse danari p rifarsi delle cose, che bruciarono. Et anco q̄n, chi donasse, non si facesse più pouero p q̄lla donazione, benchè colui, che la riceuesse, se ne facesse più ricco. Et q̄n colui, che riceuesse, non si facesse più ricco, se ben colui, che donasse si facesse più pouero, & anco q̄n si donasse p il tēpo, nel quale il matrimonio finisce, cioè, ch'allhora sia del marito, o della moglie, ch'è dopo la morte d'un di loro. Et anco q̄n la donazione si facesse p cagione della morte, accio colui, al quale è fatto il dono, l'hauesse dopo la morte sua, pur che però non si priui della facultà di riuocare detta donazione in uita. Et anco q̄n la moglie donasse al marito, p cōseguirne alcuno honore, o dignità. Et q̄n il marito rilascia alla moglie tutta la dote promessa, o una parte d'essa, mentre dura il matrimonio. Ma la rilasatione d'altri debiti non uale. Et quando anco il marito assegna alla moglie un tanto al mese, o l'anno, o per tutta la uita, il uitto di lei, de' suoi figliuoli, seruitori, & massare, cioè, che non ecceda la ualuta de' frutti della dote.

Coro. de restituitio. in comuni 2. p̄r. c. 4. nu. 6.

Coro. ibid. l. omnes. §. Lucius. ff. eod. tit.

Coro. ibid. Nau. c. 17. nu. 106.

Nau. c. 17. nu. 105.

2 Si dimanda: Vno essendo usuraro, o ladro, & simili, quale altro non possedeva al mondo, che q̄llo, che malamente guadagnaua, & haueua d'usura, o di latrocinio, o furto, costui donò molte cose notabili, p esser tenuto magnifico dal mondo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, peche simili sorte di p̄sone non possono donare q̄llo, che non è suo, attento ch'è tutto di male acquisto, nè è suo, & coloro, che riceuono (sapendolo) sono tenuti alla restituitione, & non all'usuraro, o al ladro, ma a chi sapeffe, di chi fusse quella roba, ouero distribuirla a poueri, quando non sapeffe il retto padrone.

3 Si dimanda: Vn mercante, o banchiero, ilquale si teneua per fallito, nè potena risponder, ilquale donò, o fece donazione di molte cose notabili, se peccò. Resp. di sì, & è tenuto in coscienza, a restituirle. Et così finalmente diremo d'ogni dono, o donazione, & uniuersalmente, d'ogni alienatione, che sarà fatta in frode delli creditori, & accio più cautamente si parli, diremo, se pur non sarà fatta con tale intentione, & che ne potesse però risultare frode, o danno a quelli, (dico) creditori, sarà mal fatta, con obligatione di restituirle.

4 Si dimanda: Vno, che era rimasto herede d'alcuni beni d'età di m̄co di 25. anni, che erano sotto tutori, & curatori notabili, se puote donare? Resp. di no, se però dopo auuati li 25. anni, o passati, non hauesse ratificata ditra donazione, imperoche uno, che sia di minore età, non può donare, & chi riceuesse, sarebbe tenuto alla restituitione, se però (dice il Nauaro) l'ignoranza probabile non lo scusasse, & sapendo, ch'era sotto tutori, & curatori.

5 Si dimanda: Vna donna maritata, laquale donò alcuna cosa notabile, p amoreuolza ad alcuna sua parte, o ad altri, se puote, & sia tenuta a restituitione? Resp. di sì, che

È tenuta a restituitione, ogni uolta che q̄lla non hauesse alcuna forte di beni parafernali, & che hauesse solamēte la sua dote, & che l'hauesse fatto senza cōsenso espresso, o tacito del suo marito, quādo il marito a ciò non fosse obligato. Et in questo (dice il Nauaro) si possono quasi includere li otto casi già detti altroue, ne quali è loro lecito.

Nau. ibid. nu. 106.

6 Si dimanda: Vn prodigo, ch' haueua Curatore, donaua molte cose notabili, senza licenza del suo Curatore, se chi riceuette ciò, (sapendolo) sia tenuto a restituitione? Resp. di sì, peche l'ignoranza probabile non lo scusa, sapendo che colui non poteua, attento che haueua il suo Curatore, & che per la sua prodigalità; il donare gli era prohibito. Onde oltre, che lui (dico) è tenuto alla predetta restituitione, per esser quello pupillo, & poi prodigo, & sotto Curatore, peccò anco mortalmente, & la giustizia del foro, potria anco ragioneuolmente castigarlo.

Nau. ibid. nu. 206.

7 Si dimanda: Alcuni, li quali erano ribelli d'alcuna Republica, o diuentorno heretici, o traditori della sua patria, & simili, liquali, per li loro delitti, furono priui de' loro proprii beni dalle leggi, fecero donazione ad alcuni, di ditti suoi beni, se puotero, & chi riceuette siano tenuti a restituitione? Resp. di sì, sapendolo, ma dirassi bene, che possono tenere detti beni donati, fin' alla sentenza dichiaratoria.

Nau. ibid.

8 Si dimanda: Vno vedēdo alcuno, che faceua il pitoccho, mostrādo d'esser pouero, nè hauer ha uiuere, ouer rāto, quāto gli sia a bastāza, alquale da alcune buone persone gli fu donata alcuna cosa notabile, ma veramente lui non haueua bisogno, se sia tenuto alla restituitione? Resp. di sì, peche cō finzione ciò fece, & però gli fu donata detta elemosina, o donatiuo, che dir uogliamo, p la sua forfantaria, che mostrò, ouero ipocrisia, & è tenuto alla restituitione. Percioche quādo l'hauesse conosciuto p tale, non gli l'hauebbono data, nè la deue restituirle a chi gli la donò, ma a poueri, peche già quelli hanno cōseguito appresso Dio la loro mercede, p hauer hauuto intentione di fare elemosina.

Nau. ibid. num. 107.

Scoto. c. nu. recepius. in 4. d. 15. q. 2. Adria. 4. de restit. q. 15. de donatio. nu. 7. Nau. ibid.

9 Si dimanda: A un'Imbasciatore fu donato, mentre stette in vfficio d'ambasciaria, un donatiuo di notabil cosa, se con buona coscienza quello lui possa ritenere? Resp. con l'Armilla, se detta cosa gli fu donata, per cōto della sua persona, senza peccato la può godere, & ritenere, ma se gli fu donata, per cōto del suo ufficio dell'Ambasciaria, senza alcun dubbio, deue esser del suo Principe, che l'ha posto in tal'ufficio. Et se di ciò ne fosse dubbioso, peche gli sia stato fatto questo donatiuo, sempre deuesi riguardare alla qualità d'esso dono. Percioche se gli sarà donata una ueste, ouer collana d'oro, & simile, non si deue mettere in dubbio, che non sia della sua propria persona, come conueniente alla qualità del dono, & della persona. Ma se per caso gli fosse stato donato un Leone, o altra cosa simile, deuesi giudicare, senza dubitare, quello douere esser del suo Principe, & così dirassi d'ogni simile caso.

10 Si dimanda: Vno essendo in ponto di morte, lasciò in testamento, oltre la sua dote, un fil di perle, specificando la ualuta di cinquecento scudi, & anche donò una possessione ad un suo amico di mille scudi, & simile, dopo morto, fu trouato, che le perle ualeuano più, cioè mil' e scudi, ouer meno, & così anche la possessione, se con buona coscienza possa tenere questo donatiuo? Resp. di sì, nè sarà tenuto restituirle quel più, che ualerà, o a rifare quel meno di più, che non ualerà, quando (dico) la cosa sia stata donata con specificatione, o con qualche segnale, e simile.

Armilibi. nu. 8.

11 Si dimanda: Vn padre hauendo tre figliuoli, & anco molti beni stabili, & mobili, delliquali nè donò molti a certi suoi parenti, o amici, di modo tale, che alli figliuoli a pena gli restò tanto, che potessero uiuere, se questa donazione, da detto donatore può essere riuocata, d'essi figliuoli, poiche è fatta in dāno loro? Resp. di sì, percioche per molte cagioni si può nuocere la mera donazione, & prima questa sarà una, che per cagione della priuatione senza cagione alcuna donò in danno de' suoi figliuoli, come ueri heredi, le altre poi molte sono, lequali uedrassi nella Somma Armilla, doue diffusamente trouerassi tutte le cagioni, & perche.

Armi. ibi. nu. 11.

al nu. 11.

12 Si dimanda: Vno essendo in punto di morte, lasciò, & donò a certi suoi parenti, o amici, o seruitori, tutti li suoi beni, presenti, & futuri, con giuramento di non riuocarla, dopo soprauiueno, riuocò detta donazione, se peccò, stante il giuramento? Resp. di sì, & moralmente percioche, prima doueua farsi assoluere dal giuramento, peche il detto giuramento, per detta donazione fatto, è a quello un legame d'ini-

Armi. ibi. nu. 18.

quità, ma dopò fattosi assoluere, lecitamente la può riuocare. Et quelli sono obligati à rilasciarli. Et detto giuramento farà inualido, in questo caso per l'assolutione.

Arm. ibid. nu. 19.

13 Si dimanda: Vn figliuolo di famiglia fece nel ponto di sua morte testameto, donando ogni cosa à un suo seruitore, se lo potena fare senza peccato? *Resp.* di sì, quando suo padre gli l'haurà permesso, percioche senza permissione di quello, non potrebbe fare alcuna donatione, nè causa mortis, nè meno inter uiuos, per essergli prohibito. Et colui, che può fare testamento, può anche fare donatione in qualonque modo. Chi possa fare poi questa donatione, leggasi la Somma Armilla, che chiaramente gli lo dirà.

Arm. ibid. nu. 20.

14 Si dimanda: Vno commise un peccato capitale, dico, che fù sententiato à morte, per il suo misfatto, ilquale fece donatione di tutti i suoi beni presenti, & futuri, se lo potena fare? & se sia valido? *Resp.* di no, percioche, essendo che'l testamento si rompa, così anche si rompe la donatione, poiche i suoi beni diuengono al fisco & al publico. Ma se la donatione fosse stata fatta inanti il delitto alla moglie, o ad altro, teneria, & sarà ualida, ma dopò il delitto, non tiene.

Arm. ibid. nu. 21.

15 Si dimanda: Vno uoleua donare à un suo amico, dopò morto ducento ducati, ilquale accettò, ma lo pregò, che questa donatione, la douesse fare à sua moglie, se sia ualida, & la possi tenere con buona coscienza? *Resp.* che veramente non tiene, percio che non altrimenti è questa donatione, come se detto marito gli donasse lui à sua moglie, laqual donatione sia marito, & moglie non tiene, nè è ualida, si come detto ha uemo di sopra. Ma se detto marito gli ordinasse, che per uia di testamento detti ducento ducati gli douesse lasciare, alhora detto testamento è ualido, nè sarà tenuto à restitutione alcuna, ma per la donatione sì, essendo che il dominio nò si trasferisce, come nella donatione, ancora in causa mortis, benchè ella si possi riuocare.

Al caso. 1. L. 2. ff. eo. ii. de don. inter uir. & uxor.

In casu 1. habito sub die 26. Decembris. 1581. 1. par. 11.

Adria. in 4 de res. q. 19.

Ant. & Pa. mor. c. dilectus de simonia.

L. ut puta. § de condi. ob uirp. causam.

Soto de ins. st. in li. 4. q. 1. ar. 1.

Nau. c. 17. nu. 1.

Soto ibid. De Do. ar. nu. 3. et 6.

In clo. si sit riosus, de homi.

In l. 1. ff. de cur. furio. c. si. maio. si. r. bal. ult. ff. de dona. l. si quis. a. m.

16 Si dimanda: P. uoleua commettere uno homicidio, o altra sceleraggine, laqual cosa saputa da N. suo amico, cercò di rimouerlo dal detto delitto; alquale, esso P. mai uolse di ciò copiacerlo; onde esso N. nò potèdo ottenere al gratia dal detto suo amico P. gli donò 25. o 50. scuti cò promissione anco di donargliene altre tati, se dal detto delitto si astenerà, ilquale tolse detti 25. ouer 50. scuti, nè cōmese detto homicidio, o altra sceleraggine, se sia tenuto alla restitutione, essèdo che ciascuno p legge diuina sia tenuto à uiuer bene, & non far male? *Resp.* secondo il Teologo del Card. Palotto, & dicei bēche quello sia tenuto à restitutione de' detti 25. o 50. scuti à N. essendogli richiesti da quello, & bēche per legge diuina non deue fare detto delitto, & che esso N. quelli gli li habbia dati cōtra il suo uolere, acciò P. non cōmettesse detto homicidio; nò dimeno di rassi, di nò, che detto P. non è tenuto alla restitutione, ma dirassi bene, che nò li può di mādare con buona conficiēza, nè senza obligo di restitutione, quando potesse astrēgere N. à douerli dare gli altri; che gli ha promesso; ma quelli, che gli ha dato, nò è tenuto à restitutione; perche lui nò ha astretto detto N. à douerglieli dare, & benchè lui fosse tenuto p legge diuina, (si come ho detto) à non cōmettere tal homicidio, & che per gratificare N. lui se ne sia astenuto, & benchè anco detto N. gli li potrebbe richiedere, & astrēgerlo à farseli dare indietro; poiche gratis gli li ha donati. Ma questo intēdasi, nò esser tenuto à restitutione, fin' à tātò che da N. nò gli fossero ridimādati, o in giudicio, o fuori di giudicio; Percioche in qualonque modo uia uolta sola gli ridomādasse, sempre saria tenuto alla restitutione. Ma non ridimandandoglieli, si uede, che liberamente gli li dona per la gratia, che gli ha fatto, di nò hauer cōmesso detto homicidio. Hora il Cōfessore in questo lo deue essortare, che detti 25. scuti li debba dare per amor di Dio, & quando non uolesse darli, non deue però restare di non assoluero.

17 Si dimanda: Vno essendo marro, o quasi marro, & priuo di ceruello, essendo da alcuni suoi parenti, o amici persuaso à douerli fare donatione del suo, quello cò tutto che nò fosse integro del suo ceruello, nò dimeno rifiutò p molte uolte di non uoler donare il suo; Al fine fu tanto persuaso, che accōsentì, & li fece donatione di tutto il suo, o d'una parte, ma con patto, & obligo à douerli fare le spese, & così fecero l'istromento; se questa donatione sia ualida? *Resp.* secondo l'Armilla, che ciascuno, che habbia il dominio retro della cosa, o la proprietā, & non gli è prohibito dalle legge, dirassi, che può donare; ma à questo, che nel presente caso si descrine, uedesi chiara mente esserli prohibito dalla legge; Percioche dice essa Armilla à 22. forte di persone esser

esser fatta la prohibitione di poter donare le cose sue, benchè sue proprie siano, & che habbia il retro dominio. Lequali 22. forte di persone qui sotto poneremo. Et prima a tutti quelli, che sono priui, o mancano di ceruello. Secondo alli prodighi, che non tengono conto della sua roba. Terzo a tutti quelli, che non sono in età, almeno di 25. anni. Quarto a figliuoli di famiglia, ma però non a tutti; percioche quelli, che sono posti in dignità, che sono ministratori, o che hāno beni peculiari, o castrensi, o quasi castrensi, possono donare, & disporre le cose sue, come proprie. Quinto a quelli, che non hāno di proprio, come sono a seruitori, a Religiosi, & simili, ma con licenza de' suoi superiori possono. Sesto a gl' Abbati, & a Prelati, quando non siano in amministrazione. Percioche parlando in generale à niuna persona ecclesiastica è lecito, nè permesso poter donare beni alcuni doni preciosi. Settimo alle mogliere, che non hanno cosa alcuna, se non la sola dote. Ottauo è prohibito a tutti quelli, che hanno commesso alcun crimine *Lesæ maiestatis*. Nono è prohibito a gli Eretici, come a persone, delle quali i beni uanno al fisco. Decimo è prohibito a gl'incestuosi, cioè tra gli ascendenti, & descendenti, o con collateralì, & altri inutili, & nozze prohibite, perche questi de iure perdono il dominio de' loro beni. XI. a quelli, che tascano in alcuna cosa in commesso, subito mancano d'essere di quelli tali, ch'hanno commesso il crimine. XII. a quelli, ch'hanno commesso alcun delitto capitale, per ilquale delitto li suoi beni si publicano, nè possono più donare p essa publicatione; ma prima che siano publicati, possono donare. XIII. alli militi, iquali nò possono donare alle cōcubine, & alle meretrici, si iquali militi intendesi, i Chierici, i Dottori, & gl' Auocati; perche questa parola Militè, nò s'intende per opera, giuoco, o delicatezza, o dignità. XIII. Alli maritati, cioè il Marito alla moglie, nè la moglie al marito. XV. Alli padri, pche il padre nò può donare a figliuoli, essendo che siano giudicati una cosa istessa; ma però alle uolte questa regola in alcuni falla. XVI. A' ladri; percioche qlla robba nò è sua; ma di altri. XVII. La donatione è prohibita p qualonque cagione illecita, laquale possi esser punita dalla legge; come p l'Adulterio, o altro simile peccato. XVIII. A quelli, che nò hanno autorità di poter donare più di 50. soldi, ma in purassai cose questo falla. XIX. A qlli, che per donare il suo, restano poveri, & impotēti di poter pagare i debiti. XX. A quelli, che donano à Giudici, à Presidenti, o ad altri ufficiali, che sono salariati, per cōto di qualche beneficio nel tēpo, donando occultamente. Eccetto cose mangiatine, che si consumino in pochissimi giorni. XXI. A qlli, che uogliono donare à Visitatori, o a' loro seruitori. XXII. & ultimo, à quelli che per statuti delle Città è prohibito; eccetto che non donassero cò un certo modo. Di maniera che à quello, che nel principio del caso è posto, è totalmente prohibito, & oltre il peccato, non lo può godere, & quando bene gli mantenessè quello, che gl'ha promesso, cioè di farli le spese, o altra cosa, non lo deue, nè lo può godere con buona coscienza, senza espresa licenza de' Superiori; & quando gli mancasse di quanto gli ha promesso, molto più grauemente peccarebbe, & è tenuto alla restitutione della cosa donata, & anco de' frutti riceuuti.

Imoc. in c. Gandi. de suppl. negl. prela. li. 6. & d. l. filius fam.

Non dicatis. 12. q. 1. in d. l. fil. fa. & 12. q. 1. quia capit. sua de his. & c. et sup. Alie. S. 6. Infra uer. limusina. S. 6.

L. si cad. l. iul. ma. c. secundum legem de her. res. lib. 6. In d. c. secū dum leges. L. post contra. ff. de don. & supra Aliq. S. 20.

L. 2. C. de dona. inter uir. et uxo. per not. in l. miles. ff. de sen. et re. in. et Cyn. in d. l. 2.

Della Dote, che si dà in matrimonio. Cap. CCXXVIII.

Vedi anco Furto, che si fa tra marito, & mogliere.

S O M M A R I O.

- Dote, che cosa sia, perche si dà, quanto dura, et perche, come si dà, et perche si dà dalli padri alle figliuole.
- 1 La figliuola, che si marita senza consenso del padre, non è tenuto douerla, perche, et quando.
 - 2 Il marito, che toglie per moglie alcuna donna, senza consenso del padre, è tenuto nourirla, et alimentarla, et perche.
 - 3 La donna, che si marita senza licenza del padre, può dimandare la sua dote, quando, et perche.
 - 3 Il Chierico, che non marita sua figliuola, o altra sua parente stretta, potendo, pecca, et quella gli può dimandare la dote, et perche.

- 4 Colui, che uoglie moglie senza dote, sarà tenuto dotarla, come, quando, & perche.
- 5 La donna, che scientemente si marita con alcun Eretico, pecca, & perche, & perde la sua dote, perche, & quando.
- 6 Colui, che tolse moglie con promissione di dote, ne l'haurà hauuta, è tenuto nutrire quella, & perche, ne la può rifiutare.
- 7 Colui, che troua probabilmente la moglie in adulterio, non è tenuto rendergli la dote scacciandola da se, & quando.
La moglie, che di sua propria uolontà, se parte dal marito, quello non è tenuto renderli la dote. Il marito adultero perde la sua donazione fatta alla moglie, perche, & quando.
- 8 La moglie, che commette adulterio non può ridimandare la dote, benché prouasse detto matrimonio, non esser ualido, & perche.
- 9 La moglie, che uà nel bagno con alcuno huomo, o l'huomo con altra donna, perde la dote, & lui perde l'azione di quella, & perche.
- 10 Il marito, che sia bandito, o confiscati i suoi beni, o impouerito, o se indebitò, o malamente quelli consumò, la moglie si può assicurare sopra de quelli primis, & perche.
- 11 La moglie, che si marita a un pouero, et che quello malamente usa le sue cose, non può ridimandare la dote, et perche.

Artil. de dote.

Canmist. in c. Raynu. de test.

Artil. ibi. num. 6.

Panon.

Ibidem.

Artil. ibi. num. 7.



Ote, altro non diremo, che sia, se non tutto quello, che dà la moglie, o altri per suo nome al marito, nè per altro, se gli dà, se nõ acciò qllo possi soffrire il peso del matrimonio. Laqual dote, è proprio patrimonio della donna, & tanto quella dura quãto dura esso matrimonio; percioche sciolto, che quella sia, anco la dote resta libera. Et fa bisogno, acciò sia detta dote che'l Matrimonio sia fatto secondo la legge, & di fatto. Et sia dà questa dote dalli padri al le lor figliuole, acciò quelle non habbiano più attione, ne' beni paterni.

1 Si dimanda: Vna figliuola si maritò senza cõsenso del padre, inanti li 25. anni, se quello sia tenuto dotarla? *Resp.* se quella si maritò senza cõsenso del padre à qualche persona indegna, di brutta indignità, & non di dignità, & conditione, secondo la sua qualità, allhora non sarà tenuto dotarla, & se la doterà gli può dare minore dote di quello, che gli haurebbe dato, se la fusse maritata con qualche suo pari, secondo la conditione della persona. Onde il padre non può esser sforzato, ancorche ella hauesse promesso à quello di dargli dote, & il marito in questo caso è tenuto nutrirlo; & alimentarla. Ma se si maritò con suo uguale, il padre è tenuto alimentarla, percioche in queste cose spirituali, la donna non è tenuta, nè sottoposta alla potestà del padre. Et poi secondo le leggi, & usi de' luoghi.

2 Si dimanda: Vna figliuola hauendo 25. o più anni si maritò senza hauere hauuto il cõsenso di suo padre, perche probabilmente uedeua, quello non pigliaua alcun pensiero di uolerla maritare, se quello sia tenuto dotarla? *Resp.* con l'Artil. di sì, quando quello non habbia causa probabile, & ragione uole, per la quale si potesse lamentarsi di quella, massimamente hauendo tardato più, che non se li cõueniua. Per laqual cosa, è tenuto sotto pena di peccato dargli la dote, o gli alimenti, per conto di detto matrimonio, benché l'habbia maritata senza suo cõsenso cõ ogni honestà, & che da dõna da bene uiua, essendo che (come ho già detto) ancora in queste cose spirituali, quella non sia sottoposta ad alcuna potestà paterna, onde sarà tenuto dotarla, essendo che il merito della dote, sia più fauoreuole, che la causa delli alimenti, & particolarmente allhora sarà tenuto, quando sarà maritata con alcuno suo uguale.

3 Si dimanda: Vn Chierico haueua una sorella, o figliuola o altra parente, la quale era in età di douerla maritare, nè la maritò; Perilche quella si maritò da sua posta, senza cõsenso, se sia tenuto dotarla? *Resp.* se il Chierico, lui predica la carità ad altri, tanto maggiormente lui è tenuto usarla à sua figliuola, o sorella, o altra parente, che quella fosse, secondo però la possibilità del suo stato. Et se non hauesse altra sorte di beni, se non quelli della sua Chiesa, sarà tenuto con quelli fargli la dote, potendo, & cauato il necessario suo uiuere prima da par suo.

4 Si dimanda: Vno tolse per moglie una donna senza dote, o sia con cõsenso del padre suo, o di quella, se sia tenuto dotarla, potendo? *Resp.* di sì, & è tenuto (potendo) dotarla, innanti

la, innanti che il matrimonio si faccia, ma dopò fatto, non sarà tenuto, se già un plebeo non pigliasse per moglie alcuna nobile, acciò nõ para che la dote per ricompensa della ignobiltà. Et se non sarà nobile, & che la pigli senza dote, sarà tenuto nutrirlo. Et se lui morisse, prima con figliuoli, e tenuto lasciargli la quarta parte de' suoi beni per almeno, ma non già, se non lasciasse figliuoli.

5 Si dimanda: Vna donna scientemente contrasse in matrimonio con alcuno, il quale era heretico, se costei peccò? *Resp.* di sì, perche la donna non si deue ponere à pericolo, cõsi importante. Onde quando il marito fosse conuinto, o condannato, perderebbe la sua dote, & anco la mancipatione meno li ualerebbe, doppo ch'hauesse commesso il delitto, affine che fossero scusati.

6 Si dimanda: Vno prese moglie, al quale fu promesso dargli di dote mille ducati. Et hauendo menato quella à casa, non gli dette dote, se la può scacciare da se? *Resp.* di nõ, che sarà tenuto nutrirlo, non altrimenti che sua moglie, percioche ella gli ha già dato la sua persona, nè meno la potrà rifiutare, ogni uolta che la richederà della solutione del debito coniugale. Ma se non l'haurà menata à casa, la può scacciare, non pagandogli la dote promessa, essendo che la dote si dà (come ho detto) per poter soffrire i pesi matrimoniali.

7 Si dimanda: Vno hauendo trouato sua moglie in adulterio, la scacciò, per uia del foro Ecclesiastico, da se, se sia tenuto dargli la dote? *Resp.* di nõ, in foro Poli, ma il foro secolare uole di sì. Et se di sua propria autorità la discacciassè, essendo però l'adulterio in essere, & notorio, non sarà tenuto nè anco dargli la dote, perche lui la guadagna; Et anche medesimamente, quando quella di sua propria uolontà si spartisse da quello. Et così di esso marito si può dire l'istesso, quando quello fosse adultero, perde la donazione fatta, *Propter nuptias*, quando però non si fossero riconciliati, o che ambedue fussero adulteri, benché secretamente.

8 Si dimanda: Vna essendo maritata, commise adulterio. Perilche perdette la sua dote, la quale per non perderla, prouò, che detto matrimonio, non era ualido, per qualor que cosa, che sia impedimento, se lecitamente potrà ricuperare la sua dote? *Resp.* di nõ, che per modo alcuno non la può ricuperare, perche ella non doueua uiolare, & far torto à esso matrimonio, nè alla specie del matrimonio, percioche in tutti i modi ella è fatta adultera, sia quello ualido, o inualido.

9 Si dimanda: Vna donna essendo maritata entrò in alcun bagno con un'altro huomo; ouero il marito entrò con un'altra donna, perilche gli fece peidere la sua dote, se la possi ricuperare? *Resp.* di nõ, percioche ueramente ella non gli ha più attione; Et il marito perde la sua donazione delle nozze; Ma quando quella hauesse figliuoli, quelli deueno hauere la sua dote, quanto alla proprietà, & gli altri beni della madre.

10 Si dimanda: Vna donna essendo maritata con un'huomo pari suo, il marito fu per suo difetto proprio bandito; ouero haueua tanti debiti, che la sua facoltà non bastaua à sodisfare la dote, nè à pagare i creditori; ouero quello si gouernaua tanto male, che à poco à poco diuentò pouero, ouero che malamente consumaua la sua sostanza, il quale era ricchissimo, se la sua moglie può in alcuni di qsti casi richiedere la sua dote, o farsi assicurare? *Resp.* di sì, & non solamente per li predetti casi richiedere la sua dote, ma ancora può dimandare la donazione *Propter nuptias* & è tenuta per cõscienza farlo, per cagione sua, & anche della prole, l'un'e l'altro.

11 Si dimanda: Vna donna si maritò à un pouero, ouero à uno che euidentemente si uedeua andare impouerendo, o che malamente usaua le sue cose, se costei dopò maritata può richiedere la sua dote? *Resp.* di nõ, che non la può richiedere, perche una uolta sola ha approuato li suoi costumi; benché sia opinione contraria, che come douana, nõ si possi fare pregiudicio per patto tacito, percioche lo restare integra la sua dote, è pubblica utilità della donna. Et questa opinione à me ueramente piace, percioche molte restariano nude quando questa legge, o opinione non gli fosse in fauor loro.

Artil. ibi. num. 8. & 9.

Artil. de heresia. nu. 5.

Artil. ibi. num. 11.

Artil. ibi. num. 14.

Artil. ibi. num. 15.

Artil. ibi. num. 1. In And. in c. plen. que. Artil. ibi. num. 24.

Artil. ibi. Bar. l. si cura stante. ff. de lit. matr.

L' Assouo.

S O M M A R I O.

- 1 Colui che sarà Dottore in sufficienza, pecca per hauerli fatto Dottore, & perche, & coloro, che lo denotano peccorno più grauemete.
- 2 Il Dottore, che fa allegatione in qualche consiglio decisivo, o sentenza, pecca, & perche.
- 3 Quel Dottore, che ricerca alcuno honore per sua utilità, non essendone idoneo, pecca, & perche.
- 4 Il Dottore in Theologia, leggendo in peccato mortale, pecca, & in quale.
- Il Dottore in Theologia, che legge, presene alcuno scomunicato, sapendolo, pecca, & perche.
- Il Dottore, che permette li suoi scolari si esercino in cose dishoneste, pecca, & perche, & quando.
- 5 Il Dottore, che legge cose sotili, senza utilità de' scolari, pecca, come, quando, & perche.

Amil. del Dottore.

Amil. del Dottore.



dimanda: Vno si fece, o fu fatto Dottore di non molta sufficienza, per la quale in sufficienza, gli altri Dottori restauano offesi notabilmente, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche nel dottorato, particolarmente della Medicina, & della Teologia, gli sopraffà il pericolo, & la salute dell'anima, & del corpo, perche oltre che peccano per il pericolo, peccano ancora, perche confituedesi, commettono una bugia perniciosa. Ma negli altri Dottori di legge non ui concorre un pericolo tale, perche non così uniuersalmente peccano. Ma diremo bene, che coloro, che gli fanno, o gli ammettono, non si possono sculare dal peccato mortale, facendo detti Dottori di legge, sapendo, che da questa cagione ne sopraffà con pericolo a clientoli.

Am. ibid. num. 21.
Panor. 2. c. uestra de co hu. cler. & mul. in c. si em nobis.
Ami. ibid. Et ne caueat.

- 2 Si dimanda: Vn Dottore essendo ricercato a douer fare una allegatione in un consiglio decisivo, o in una sentenza, la fece, se peccò? Resp. di sì, perche in un consiglio decisivo, o in alcuna sentenza, non deueno i Dottori fare alcuna allegatione. Ma potrà bene, in un consiglio dimandato dalla parte, perche nel primo è approuata la fede del consultore, ma non già nel secondo consiglio.
- 3 Si dimanda: Vn Dottore dimandaua alcun grado principale, per honore, & utilità sua particolare, con ogni sorte di mezzo, & instanza, ne era idoneo, a quel grado, se peccò? Resp. di sì, perche il principal fine deue essere ambizioso, per communicatione della sapienza ad altri, la quale non ha, perche questa communicatione s'appartiene alla carità. E: e presentione desiderarla per questo fine, & allhora più graue sarà, quando non si conoscesse atto, & idoneo all' insegnarla, ouero quando per superbia, o per ambizione, o per mero guadagno, hauesse questo desiderio, o per altro cattiuo fine.
- 4 Si dimanda: Vn Dottore di sacra scrittura, o Teologia il quale leggeua publicamente, come stipendiato, in peccato mortale, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, essendo però in qualche peccato publico. Et anco quando lui leggeffe, & che sapesse essergli alcuno, che fosse scomunicato, & che lo permettesse, perche mostraria acconsentire a detto peccato. Et l'istesso dirassi, quando sapesse, & sopportasse, che gli suoi scolari si esercitassero in cose dishoneste, ne gli riprendesse de' detti loro mali costumi, o atti dishonesti, peccaria; perche mostra partecipare con quelli, & tanto più grauemete peccaria, quando lo sopportasse in publico, per il scandalo.
- 5 Si dimanda: Vn Dottore, ouer Maestro leggeua, o insegnaua alcune cose più presto sottili, che utili, per le quali fece alli scolari più presto alcun danno, che altrimenti, se peccò? Resp. di sì, & più grauemete, quando il danno fosse stato notabile, o nell'honore, o nel corpo, o nella roba, o nella fede, o nell'anima, alliquali era tenuto insegnare cose utili a tutte le predette cose, & a questo doueua ponere il suo principal fine in insegnare, per auanziare a Christo, & non perdere. Et se per gloria del modo insegnò, o predicò, o disse Messa. Amen dico uobis recepit mercedem suam.

Nau. c. 25. num. 55. et 56.
S. Amo. 2. par. iii. 5. c. 2. S. 10. et 2. par. ii. 3. c. 5. 6.
Nau. ibid. Ang. verb. honor. 5. 7. Distib. c.

Della dubietà del cōfessore circa il terminare i peccati, come deue fare. Cap. 230.

S O M M A R I O.

- 1 Il confessore, che sia dubbioso d'alcun peccato se sia mortale, o ueniale, come deue risoluersi per conoscerlo, & giudicarlo, & quello uenire fare, per non peccare.

- 2 Il cōfessore, che non si fa risoluere d'alcun peccato, et cōsiglia il penitente a tornare da lui, et uolle essere assoluto, & l'assolue, non pecca, come, & perche, & quale consiglio, deue dare a quello.
 - 3 Il penitente, che per consiglio del cōfessore si cōsiglia con più dotti di lui, et quelli sono tra di loro di scire più d'alcun peccato commesso, all'opinione del cōfessore, essere assoluto, come, quando, et perche.
 - 4 Il penitente, che per consiglio del cōfessore si cōsiglia con più dotti, d'alcun peccato dubbioso, & persiste nella sua opinione, & si fa assoluere, il cōfessore pecca assoluendolo, & perche.
 - 5 Il penitente, che disputa d'alcun peccato dubbioso, & per consiglio d'alcuni dotti quello assolue, o per la ragione d'esso penitente, è assoluto, ne pecca, & perche.
 - 6 Il cōfessore, che disputa col penitente, & non si fanno risoluere d'alcun peccato, quello si deue fare da l'uno, & l'altro, quando, & come.
 - 7 Il cōfessore, che assolue alcuno, che sia tenuto a restituitone, o a sodisfare, ne l'induce a farlo, pecca, come, quando, & perche.
 - 8 Il cōfessore, che assolue il scomunicato, senza farlo giurare, o sodisfare, o farsi dare piegiarria, pecca, come, & perche.
 - 9 Il cōfessore, che è dubbioso di dare questa o quella penitenza, pecca, come, & perche.
 - 10 Il cōfessore, che assolue il penitente senza darli alcuna penitenza, pecca, & perche.
- Il cōfessore, che perdona l'offesa del penitente a Dio, o li dà poca penitenza, non è amico di Dio, & perche, & si fa partecipe d'essa offesa.



La dimanda: Vn Confessore hauendo confessato un penitente, dal quale intese alcun peccato, ch'ei non sapeua risoluersi, se quello era mortale, o ueniale, quello che deue fare? Resp. con il Nauarro, che'l Confessore, che si ritroua in dubbio d'alcun peccato, dal mortale al ueniale, non così facilmente deue giudicare per peccato mortale più, ch'ei non saprà certo, particolarmente, quando l'opinioni fossero diuerse, acciò non legghi il penitente; imperochè lui non è tenuto a determinare di tutti i peccati, ch'egli ascolta, se quelli siano, o non siano mortali, ma solamente è tenuto a determinare di quelli, che chiaramente gli costa esser tali, cioè o mortali, o ueniali. De gl'altri poi basta, che egli ne dubiti, & se cōsigli poi cō i più piti di se, & è buona cosa dire al penitente, ch'egli torni un'altra uolta a lui, fin tanti giorni, & si mile.

- 2 * Si dimanda: Vn confessore hauendo udito un penitente, non si seppe risoluere, ne determinare d'uno, o più peccati, che quelli fossero o mortali, o ueniali; Perilche disse al penitente, che douesse tornare a lui, un'altra uolta, & ciò gli lo disse per uolersi consigliare con più periti di lui; A quale il penitente disse non uolere, o non poter tornare; Perilche l'assolse, benchè non sapesse terminare reitramente, & affermatiuamente, se peccò? Resp. con l'istesso di no, & ha fatto bene d'hauerlo assoluto; Ma lo deue auuertire, che del tale peccato, & dubbio, se debbia consigliare con qualche dotto, o col tale dotto in spetie, o in genere, & che faccia poi ciò, che da quello dotto, o dotti gli farà consigliato; & quello penitente, che sarà apparecchiato a fare questo, dirassi esser sufficientemente contrito, per poter ricuere dal detto Confessore l'assolutione; quando però non gli sarà altra cosa, che repugni alla detta assolutione.
- 3 * Si dimanda: Vn penitente si confessò de' suoi peccati, & perche il confessore non si seppe risoluere d'uno, o più peccati, se quelli fossero mortali, o ueniali, consigliato, & auuertito dal detto suo Confessore ancora, che di ciò si douesse consigliare cō uno, o con più dotti di lui, o col tale dottore, ilche fece; Ma li predetti Dottori, erano contrarii all'opinione del detto Confessore, & anco esso penitente era contrario; se esso penitente sia assoluto da detto peccato? Resp. col predetto, se esso confessore tiene chiara, & dimostratiua ragione della sua opinione, è tenuto dirlo al penitente, il quale, benchè non sia tenuto credere al cōfessore, però non dirassi, che non sia tenuto credere alla sua dimostratiua, & insolubile ragione. Ma però dirassi di sì, ch'è assoluto. Ma notasi questo.
- 4 * Si dimanda: Vn penitente doppo confessatosi d'alcuni peccati dubbiosi, se gli erano mortali, o pur ueniali, & accettò il consiglio del suo confessore di douersi pigliar con figlio sopra di ciò da un'altro più dotto di lui, & dal detto più dotto fatto capace d'una dimostratiua, & resoluta ragione, non però uolle acquetarsi, & ritornò dal confessore, per farsi assoluere, & insolubile ragione. Ma però dirassi di sì, ch'è assoluto. Ma notasi questo. con l'istesso di sì, perche non doueua, poiche detto penitente non ha uoluto mutare la sua opinione, & credere a più sicura, a più salda, & risolubile della sua. Ma notasi

1 *
In manua-
le al c. 26.
num. 3.
Ang. verbo
confessio. 4.
S. 3.
Silue. ibi. q.
26.

Ibid.
Ang. i. uerbo
de confess.
4. S. 3.

Silu. uerb.
confessio. 5.
20.

Ibid. nu. 4.
Adria. 5. 4.
de confess.
q. 5. dub. 11.

Ibid. nu. 4.

Ibidem. Et in cap. si quis autem de pen. dist. 7. nu. 66. In 4. de conf. quas. 5. dub. 7. col. 5. Ibi. num. 5. 6. Arg. et Sil. ne. ubi supra al. caso 2. In c. si quis autem. n. 9. Ibid. Ibi. nu. 7. In cap. 1. in prin. de p. ni. di. 6. nu. 34. c. ex tenore. c. de cetero. de sen. ex. com. c. ex parte. de uera. sig. et ca. solet de sen. exc. lib. 6. Ibi. nu. 15. c. falsum. appellat. in c. falsas. de pan. d. 5. Super 18. cap. Math. 9. 49. circa sa. Ibidem. De satisf. S. ex predi. Etis. f. 160. in 4. de cla. rib. col. 6. Maior. i. 4. d. 20. col. 3. In c. falsas. num. 11. de pen. dist. 5. Sess. 4. sub Iul. 3. c. 8.

notasi questo altro ancora seguente.

Si dimanda: Vn penitente si confessò, & dopò disputa to d'un peccato con il suo Confessore, se gl'era mortale, o ueniale; Et il Confessore essendone dubbioso, & anco consigliatosi vò un'altro più dotto di lui, nondimeno essendone ancora dubbioso, nè hauendo sopra di ciò chiara, & insolubile ragione, solamente credendo per ragioni probabili; ouero dubitaua, o uedeua, che'l penitente con alcuna ragione si accostaua all'opinione d'alcun Dottore notabile, l'assolse, se peccò? Resp. con l'istesso di nò, imperoche in questo caso lo deue lasciare alla sua conscienza, & assoluerlo, si come anco dice Adriano.

Si dimanda: Vn confessore dopò confessato un suo penitente, & udito un certo peccato, dopò disputato tra esso confessore, & penitente, se gl'era mortale, o cosa lecita, & l'un, & l'altro restando in dubbio sopra di qllo; nondimeno il confessore l'assolse, se peccò? Resp. in questo caso con l'istesso, che standosi tra l'uno, & l'altro così in dubbio, sempre si deue eleggere la parte più sicura, & anco l'istesso deue fare esso penitente. Ma questo intendasi però all'hora, quado è, s'egli è, o non è, obligato a fare la tal cosa, si, ouero nò, o darla, o non darla, o patire pena; pche in qsto il confessore, ha da eleggere l'opinione più benigna; Percioche quando esso confessore, o esso penitente credessero esser uera la sua parte, uedesi in questo, che non dubita, ma esser uera.

Si dimanda: Vn confessore hauendo confessato uno, che era tenuto a fare alcuna restituitioe, o a sodisfare ad alcuno, circa certi beni corporali, o dell'honore, o della robba, ilquale dopò udito lo, non usò l'ufficio d'indurlo a restituire, o a sodisfare, potendo, o almeno con proposito di restituire, & sodisfare più presto, ch'egli potrà, o quanto, o quando potrà. Nè meno l'auisò, che dilatando di souerchio esso penitente di ciò fare, peccaria mortalmente, & perdèria la gratia d'Idio, che per la confessione, & assolutione, ha conseguito, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche ha mancato al suo ufficio di fargli fare quello, che per legge giustamente è instituito, & si comanda. Et anco era tenuto ricordarli, se nella confessione passata ha promesso di restituire, o di sodisfare, & non l'ha fatto, non lo deueua assoluerlo, per insino a tanto ch'egli non restituiscè, potendo però restituire, che quando non potesse faria altrimenti.

Si dimanda: Vn confessore hauendo udito un penitente, ch'era scomunicato, il quale hauendo l'autorità di farsi assoluere, quello l'assolse, ma non lo fece giurare, come doueua, & era tenuto, di obedire al comandamento di santa Chiesa, nè di farlo sodisfare alla parte, laquale era offesa, o il debito era manifesto, o nelle spese, se la contumacia era tale, potendo però, ouero, che doni, & lasci pegno, o piegiaria di sodisfare, quando potrà, & simile altre cose necessarie a questo atto di scomunica, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche in tutte le predette cose, il confessore, che ha l'autorità di potere assoluere è tenuto farlo, & se non fa tutte le predette cose pertinenti a lui, non si metta a fare tal'ufficio di confessare.

Si dimanda: Vn confessore dopò udito un penitente, gli dette la penitenza, ma però non giusta, nè conueniente a i peccati commessi da quello; Perche era in dubbio, se li doueua dare questa, o quella penitenza, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche deuesi applicare la medicina, secondo l'infermità. Et questo è quello, che dice San Gregorio, la penitenza, che non è giustamente data, & conueniente, la chiama falsa penitenza. Ma però non dice, che non sia utile, & che l'assolutione non uaglia, ma perche ella può ingannare il penitente, dandoli occasione di credere, che con essa si compisce. Et però affermatiuamente dice l'Albulense, che quello confessore, che impone la penitenza, che li uiene alla uolontà, senza considerare la qualità, & specie de peccati, pecca. Et a questo proposito un'altro bello caso ponemò.

Si dimanda: Vn confessore, dopò udita la confessione d'un penitente, l'assoluette senza imponerli alcuna penitenza, se peccò? Resp. con l'istesso, cioè Nauarro, S. Gregorio, & Albulense, di sì, & mortalmente, dellaquale opinione, è anco il Concilio Coloniense, che molto parla sopra questo fatto. Imperoche dice anco Adriano, che quello sacerdote, che perdona l'offese fatte a Dio, o senza molta discretione, o con poca penitenza, mostra di non essere uero amico di Dio. Et a questo anco si Concilio Tridentino

dice che'l Confessore che non impone penitenza conueniente, o molto leggiera a graui peccati, si fa partecipe di quei peccati. Onde per concludere dirassi, che quelli Confessori, che impogono picciola penitèza, o uolontaria, uò finiscono co qllo, che deueno.

Del dubitare d'alcuna cosa.

Cap. CCXXXI.

Vedi Credere. Cose dubbiose. Opinione. Credere implicito. Et: Erefia. Del duello. Cap. CCXXXII.

S O M M A R I O.

- Duello, che cosa sia, & è sempre peccato mortale, & perche, & è sempre proibito.
1 Quel Principe, che concede duello, pecca, perche, & quando.
2 Coloro, che acconsentono, o aiutano, o fauoriscono, o consigliano i duellanti, peccano.
3 Il chierico, che combatta, o faccia combattere, o consenta in duello, è irregolare, & chi lo possa dispensare, e quando.
4 Colui, ch'è forzato a entrare in duello, pecca, & come.
5 Il duellante morto dentro il duello, può esser sepolto in sagrato, & quando.
6 Colui, che muore nelle giostre, o tornamenti, quando non pecca.
7 Colui, che è accusato a torto, e condannato a morte, e sfida il suo nemico in duello, comò pecca.
8 Quei signori, che combattono con giusta guerra, ne la possono finire, come gli sia lecito finirlo in duello, & perche senza peccato mortale.

Duello, dirassi, esser quello, che si propone, o si accetta per la manifestazione della uerità, o per mostrare brauura, o per conto di spettacolo, o per ributtare qualche dishonore, o per terminare alcuna lite ciuile, o criminale, il quale sia per qualonque cagione si uoglia, sempre il duello dirassi essere peccato mortale, essendo che in quello si facci electione, della percossione del prossimo, senza cagione, per qualonque sia, perche niuna dirassi esser sufficiente, come gli interuenerà l'offesa del prossimo. Et siano dui, o 4. o 10. per parte, o più, mossi da simili cagioni, sempre peccarano. Et il Concilio Tridentino al tutto gli ha prohibiti.

Si dimanda: Vn Principe essendo ricercato da lui, a douer diffinire alcune sue differenze, o lite con la spada in mano, quello gli lo concesse, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche come è detto, fa còtra la terminatione del sacro Concilio Ma in duelli amicabili, & tornamenti giusti, & nelle lecite giostre, & giuochi pmisui, nò pare, che sia peccato mortale, ma nelli inimicabili, & piccolosi dirassi, che al tutto sono prohibiti.

Si dimanda: Dui, o più, erano ferrati in duello, p diffinire alcune sue differenze, alli quali molti prestauano aiuto, o consigliauano, o fauoriuano, se questi, che dauano questi consigli, o aiuti, o fauore, peccorò? Resp. di sì, & mortalmente; Imperoche loro potriano per proprio ufficio prohibire, & non fauorire, nè aiutare, & non lo fecero. Percioche questo è contra quel precetto diuino, che dice. Non tentabis Dominum Deum tuum. Et anche di più dirassi, che non solamente peccorò quelli, che hanno aiutato, o fauorito, o consigliato, ma anche tutti coloro, che sono stati, o stanno per dilettatione a guardare, ma se ciò gli dispiaesse, non peccarano.

Si dimanda: Vn chierico si condusse a duello con alcuno altro, o fece combattere un'altro per se, per difesa del suo honore, o altra cosa ragioneuole, se peccò? Resp. di sì, & non solamente pecca mortalmente, ma è fatto anche irregolare, & deue esser deposto. Et solo il Papa lo può dispensare, quando gli sia interuenuto morte, o mutilatione. Ma se ciò non gli farà interuenuto, lo potrà dispensare il Vescouo, quando quello, non hauesse cura d'anime. Perche essendo curato, è fatto caso Papale.

Si dimanda: Vno essendo stato molto puocato, & essendo sospetto al suo emulo d'alcun delitto, forzatamente entrò in duello; perche se nò gli entrava, al tutto lo uoleua ammazzare; Onde p forza, p saluarli la uita, dopò fatto il presto, chiamando in testimonianza di quel delitto, gli entrò, se peccò, poi che egli entrò p saluarli la uita? Resp. di sì, benche non così grauemente, come se spontaneamente gli entrasse, percioche in niun modo, non è lecito duellare, sia per qualonque causa si uoglia.

Si dimanda: Vn essendo entrato in duello, p qualoq; cagione, fu dall'altro ammazzato, ilquale

Armi. del Duello. Sess. 25. cap. 19. Ar. nil. ibi. nu. 1. N. 26. c. 15. nu. 7. Maxima. chi. c. 2. q. 5. c. 1. & 2. Ar. nil. ibi. nu. 3. Ar. 1. c. 1. c. Maxima. chi. c. 2. q. 3. N. 26. ibid. Ebrau. 1. & 2. Ar. nil. ibi. nu. 4. Cap. 1. de cle. pug. in duello. In c. 2. c. 2. Ar. nil. ibi. nu. 5. S. Ato. 4. vi. 4. cir. fa. S. Tho. 2. 2. q. 99. circa fin. Ar. nil. ibi. nu. 6. Passor. in c.

de torneam...
N. 15. c. 15.
num. 19.

Ca. 15. m. 9.
Cais. 2. 2.
9. 95. ar. 8.
Autore.
Armil. ibi.
nu. 4.

Ibidem.
Cais. ibid.
Silu. uerb.
duellum 3.

ilquale, inanti che morisse, mostrò alcun segno di contritione, se possi essere sepolto in sagrato? Resp. di sì, hauendo mostrato segno di contritione, altrimenti no, percio che tal gratia non deue esser negata, se non à quelli, che muoiono, ne torniamenti, per che le pene non si deueno estendere in questi, ne meno in quelli, che muoiono nelle gioire, mostrando segno di contritione.

Si dimanda: Vno, hauendosi da fare alcuni duelli, grandemente desideraua, che si facessero, ouero, deliberatamente, con piacere, e diletto, quello miraua, stando con molta attentione, alquale fu prohibito di stare à vedere, sotto pena di peccato mortale, ne però uolse per questo restare di no vederlo. Ouero per vedere lui quello, fu cagione probabile, che detto duello si facesse, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Ma fuori di questi tre casi faria ueniale, eccetto però, quello non fosse Chierico, o Religioso, essendo che à questi il vedere gli è scandalo, & peccato mortale.

Si dimanda: Vno fu accusato da uno più potente di lui inanti la giustitia, & uenne condannato ingiustamente, onde per detta condannagione, fu forzato entrare in duello, & finirlo con la spada in mano con quello, che à torto l'accusò, come quello, ch'haueua ragione, douendo esser priuo della propria vita à torto, o d'algun membro, se peccò? Resp. secondo il Nauarro di no, mortalmente, ma io non intendo distaccarmi dal sacro Concilio di Trento, ilquale omninamente gli prohibisce, pure io mi riporto, per che certamente à tutti i modi, gli è l'offesa del prossimo, ma, come ho detto, nel precedente, dirò ben questo, che peccò meno grauemente.

Si dimanda: Due Principi, o Signori, & simili, faceuano guerra, uno de quali haueua ueramente ragione di farla, per alcune sue ragioneuoli, & giuste cause, laqual battaglia, & guerra non si poteua diffinirli, benchè per molto tempo haueuero guerreggiato, perliche si risolsero uolerla diffinire col duello, acciò tate persone più in essa guerra no morissero, se peccorno? Resp. col Nauarro, essendo che questo sia un fine buono, & esser qillo, che ciò propose dalla parte della ragione, & del giusto, & meno potente del suo nemico, dirassi di no mortalmente, ma solo uenialmente.

Della Ebrietà. Cap. CCXXXIII.

Vedi anco Mangiare. Et Bere. Gola. Danno nella persona; Et Immonditia.

S O M M A R I O.

Ebrietà, che cosa sia, quando sia peccato mortale, il suo effetto, et quãdo no lo scusa dal peccato.

1 L'huomo, che accidentalmente s'embriaca, come pecchi, & se sia scusabile, & quando, & quello, che deue fare, per non embriacarsi.

2 Colui, ch'una uolta sola s'embriaca, pecca, quanto quello, che molte uolte, come, & perche. Colui, che frequentemente s'embriaca, frequentemente pecca.

3 Colui, che cerca embriacare il prossimo per solazzo, pecca, benchè non succedesse, & perche, & maggiormente se fosse chierico, o religioso.

Colui, che cerca embriacare il prossimo per medicina salutare, pecca, come, & quando.

4 Il chierico sacerdote, che s'embriaca, pecca, & deue esser deposto, nè deue bere più di tre uolte al passo.

Il chierico no sacro, embriacando, deue esser priuato della comunione, oltre il peccato, che commette.

Il Soldato embriacandosi, deue esser priuato dalla militia.

Colui, che s'embriaca, deue esser priuato di maritarsi, oltre il peccato, & perche.

5 Colui, che per debilita, o per natura gentile facilmente s'embriaca, ne gli remedia, pecca.

6 Colui, che per fatica, o per ardente sete, molte uolte beue, non pensando embriacarsi, non pecca, & perche.

7 Colui, che inauerentemente, per la natura del uino s'embriaca, non pensando embriacarsi, pecca uenialmente.

8 Coloro, che ne conuitti, per il farsi de' brindisi, s'embriacano, peccano, & perche, benchè inauerentemente.

9 Colui, che per diletto, o per uolontà, o per negligenza, o colpa, o inauerienza crassa s'embriaca, pecca.

Colui, che farà materie di peccato, mentre è embriaco, quando pecca mortalmente, & perche.

Colui

Colui, che farà materie, mentre è embriaco, che non sia di peccato, non pecca, & perche.

Colui, che si conoscerà facile ad embriacarsi, nè se modera, o astiene, pecca mortalmente.


10 Colui, che conoscerà il uino alterarlo, benchè non s'embriacasse, o li farà greue la testa, pecca, & quando, & perche.

11 Colui, che si ritroua in infermità, ilquale per ricuperare la sanità, s'embriacherà, quãdo pecca.

12 Colui, che per ricouere spasso, farà embriacare alcuno in qualonque modo, pecca mortalmente. Et anco il paziente, di propria uolontà accosente, et perche, et maggiormente, se fosse sacerdote.

13 Colui, ch'è solito embriacarsi, nè si astiene, & ammazza alcuno, è fatto homicida.

Colui, che accidentalmente s'embriaca, & ammazza alcuno, non sarà detto homicida.



Brietà altro non è, che un'immoderato bere, o per diletatione, o per l'immoderato guffo del uino, o d'altra cosa, che possa inebriare, & quando sarà per diletto, o uolotario, sempre sarà peccato mortale, essendo che toglie à l'huomo l'uso della ragione, ma se accidentalmente, o per cagione di medicina, sarà ueniale, & scusabile, pur che non sia anteuisto, perche quell'huomo, che saprà la sua conditione, deue prouederli in maniera, che tolendo l'occasione, fugga la commissione, quãdo sarà ebrio; percio che quando l'Ebrietà è colpebile, non scula dal peccato, benchè lo faccia alquanto più leggiero.

2 Si dimanda: Vno, una uolta sola se inebriò uolontariamente, se peccò mortalmente tanto, quanto quello, che spesso uolte? Resp. di sì, ma non però la prima, nè seconda, nè terza uolta sarà mortale, ma quando scientemente ui incorrerà, dirassi di sì. Ma la commune opinione de Dottori è, che colui, che frequentemente s'inebria, peccchi mortalmente, percioche si presume, che colui, che frequentemente s'inebria, debba conoscere la uirtù, & potenza del uino.

3 Si dimanda: Vno essendo in compagnia d'alquanti suoi compagni, cered embriacare uno di quelli, per hauer solazzo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, etian dio che ciò non l'hauesse fatto, acciò quello commettesse alcun peccato, perche fece ingiuria al prossimo, & parè che acconsentata al peccato. Et se cercò embriacare alcun chierico, o religioso, molto più grauemente peccò, benchè l'effetto non fosse seguito, perche, Sum Saerdotes Domini, & ministrant sacra. Et quomodo ministrabunt, si ebrii facti sunt? Et se cercò per consiglio del Medico, percioche lo deue fare per consiglio del Medico, & per semplice carità medicinale deue farlo, acciò quello ne conseguiti la sanità, altrimenti peccaria, & quando aaco non hauesse usato prima gli altri rimedij.

4 Si dimanda: Vn Chierico essendo che per precetto, se gli comanda, che solo tre uolte al passo debba bere, per hauer più se imbricò, se peccò? Resp. di sì, che peccò, & deue, essendo in sacro, esser deposto, ma se in minori, deue esser priuo della Communione, & il soldato della militia, & se detto chierico hauesse beuuto p dispregio, doppiamente, peccò mortalmente, percioche dal dotto Panormitano fu pposito questo dubbio, che quel chierico, che più di tre uolte beuerà, se pecchi? Onde fu concluso, che sempre il chierico deue bere temperato, & particolarmente il Curato. Per ilche contrafacendo à questo dubbio del Panormitano, & embriacandosi, grauemente molte uolte pecca. Et se è laico, no può maritarsi cõ buona coscienza, nè può cõcludere matrimonio, pcioche no può hauere libero l'assenso della ragione, come qillo, che è impedito dal uino.

5 Si dimanda: Vno haueua la testa tanto debole, o il stomaco, ouero la sua natura era tanto gentile, che ogni poco di uino, che beueta, gli faceua male, o l'embriacaua, se no temperandolo, o pare assidatamente ciò faceua, & non se n'accorgeua, se pecchi? Resp. di sì, sapendo la sua natura, & non gli prouidde con l'acqua, & continuando il bere, nè la sua complessione (per esser debole) potena soffrirlo, percioche da questa assiduità, ne cessariamente è forza, che gli sia il diletto, o la compiacenza.

6 Si dimanda: Vno haueudo una ardente, & gran sete, per essere stanco, o per fatica, o per il longo uiaaggio, o per il gran caldo del tempo, o per hauer mangiato cibi troppo salati, & simili, ilquale, per estinguerla beuette molte uolte, & spesso, etian dio temperato, & s'imbriacò, no pensando, per beuer temperato, douersi imbricare, se peccò? Resp. di no, quando non habbia potuto soffrire la sete, & essendo la sua principale intentione di estinguer la sete, & non di imbricarsi; Ma dirassi hauer peccato uenialmente per la inauerienza, & esser stato poco ritenuto, & moderato in esso bere.

Armil. de Ebrietate.

Armil. ibi. nu. 3.

Armil. ibi. nu. 4. & 5. Gaer.

Arch. Flo. 2. par. xi. 6. c. 3. §. 2.

Arm. ibi. nu. 6.

Cor. de gula 1. parte. c. 1.

S. Tho. 2. 2. q. 15. o. ar. 2.

Cor. ibid. S. Tho. ibi.

Si diman-

- Cor. ibid.* 7 Si dimanda: Vno beuendo alcuna sorte de uino gagliardo, o fumoso, ouero altra sorte, la uirtù del quale non era stata conosciuta da lui, parendoli più presto bere acqua, o simile perche inauertentemente s'embriacò, se peccò? *Resp.* di sì, ma uenialmente, non essendoli però iteruenuto alcuna negligèza dalla sua parte. Et di qua è, che il grà padre Noè s'imbriacò, per non hauer conosciuto la uirtù del uino. Lequali cose ancora spesso uolte sogliono accadere nelli conuitti, & banchetti, per la uarietà de' uini, onde, per questa negligèza senza pensamento, l'huomo se inebria, & pecca uenialmente.
- Gene. 9.*
- Cor. ibid.* 8 Si dimanda: Ritrouandosi alcuni in un conuito, doue erano molte sorte di uini, li quali incominciano à farsi de' brindisi, & risponderli, perche molti inauertentemente s'imbriacarono, se peccarono? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche doue uano auertiti, sapèdo molto bene, che q̄sta era cagione potentissima da inebriarsi. Et se fossero stati auertiti, & nò curandosi, o peccò, ouero beuendo à suo modo per la dolcezza, & diletatione della bontà del uino, più grauemète peccarono, poiche uolontariamète beuettero, & se inebriano, priuandosi dell'uso della ragione, cò hauer còmessio qualche errore. Et q̄sto intendesi etiã di q̄lli, che due, o tre, o più uolte continuano l'uso del uino, bêche inauertemète si inebriassero, sapèdo loro esserè facili, & pronti, percioche mostrano più tosto una uolontà di inebriarsi, che una astinenza del bere tal sorte di uini.
- Cor. ibid.* 9 Si dimanda: Vno hauendo beuuto troppo s'embriacò, & mètre sette embriaco comise molti peccati, se peccò? *Resp.* se l'imbriachezzo cagionò per colpa sua, per diletto, o per uolontà, o per negligèza, & inauertenza crassa, dirassi di sì, & mortalmente, benche le materie, che da quello furno fatte, non siano state commesse di suo proprio consento, & uolontà, nondimeno dirassi esser uolontarie nella sua propria causa. Ma se la fù senza sua colpa, o pur con colpa ueniale, ciò che in esso embriachezzo fu fatto, sarà anco ueniale. Et se sarà senza alcun peccato, ciò che fece, non fù peccato alcuno. Et colui, che conoscerà la sua natura pronta, & facile all'embriachezzo, & non si modera, peccarà sempre mortalmente, massimamente quando fosse per diletatione, o per dolcezza d'esso bere, & che l suo fine ponesse nel bere.
- Cor. ibid.* 10 Si dimanda: Vno beuendo moderatamente alcuna sorte di uini, non s'embriacaua, ma più tosto s'alteraua alquanto, & gli faceua greuèla testa, ma non gli faceua perdere à fatto il suo uero giudicio della ragione, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando ciò souentemente sia solito fare, con sua notabile negligèza, per non considerare il male, che gli ne potrebbe alcuna uolta succederete, per si spesso alteratione, essendo che per questa frequentatione à poco à poco si facci da sua posta di se medesimo homicidiario, con cagione di fare, che egli commetta anche di molti graui peccati, & infami, guastandoli il ceruello, & la memoria, con farlo calcare in qualche graue morbo d'ipoplezia, o di altro male d'importanza non picola.
- Cor. ibid.* 11 Si dimanda: Vno ritrouandosi infermo, per consiglio del medico, spesso uolte s'embriacaua di propria uolontà, per recuperare la pristina sanità, se peccò? *Resp.* quando, per altri rimedij prouati, non l'hauesse potuta recuperare, & che per questo rimedio solo (bêche illecito) per ultima proua, lo facesse, dirassi di nò, pur che non si facci però pazia alcuna notabile, & dannosa al prossimo, o à se stesso. Percioche altrimenti, dirassi, che sempre mortalmente peccaria. Et questa è opinione di tutti i Dottori.
- Armil. ibi. p. sup.*
- Cor. ibid.* 12 Si dimanda: Vno per hauer spasso, & solazzo, fece, o dette commissione, che uno fosse embriacato, per ridere, o con consenso, o contra la uolontà del paziente, ouero inganno, o fece ingannare alcuno, con ponere, o far ponere, nel uino alcuna cosa, o sale, o altro, acciò quello bene s'imbriacasse, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, etiãndio colui, che acconsentì à questo fatto, o esso paziente accettò il beuere, o procurò d'embriacarsi, benche dopò non ne seguisse effetto alcuno, perche procurò di far danno notabile al prossimo, o lui si procurò à se stesso farli danno da sua posta, & farsi homicidiario, o procurarsi qualche infermità. Et se questa proua d'embriacare fù fatta nella persona di qualche religioso, molto più graue, & mortalmente peccò. Et esso religioso acconsentendo, deue esser punito, oltre il peccato mortale.
- Cor. ibid.* 13 Si dimanda: Vno, che era solito embriacarsi, nè si uolse astenere. Perilche mentre fu embriaco, ammazzò alcuno, se peccò? *Resp.* cò l'Armillà di sì, & mortalmente, percioche, se bene non fù quello ammazzato per propria uolontà d'esso embriaco, nondimeno, perche

Equod ff. de reb. cred.

3. Anso. 2. par. iii. 6. c. 4. §. 6.

Nau. c. 23. nu. 127.

Car. in sù. per. gula.

- perche non si astenne dall'embriachezzo, nè si ha uoluto guardare da quello, se i mpeti a lui stesso, & se li deue imputare meritamente a peccato, accompagnato anco col castigo, & dirassi esser fatto homicidiario del suo prossimo. Ma qñ accidentalmente si fosse embriacato, nè hauesse potuto fare di meno d'embriacarsi, peccò, ma nò sarà fatto homicida, peche nò è stato di sua ppria uolontà, nè cò còsèso, nè era solito embriacarsi.
- 14 Questo uedilo al capitolo del danno, nella persona del prossimo, incomincia. Vno per embriachezzo ammazzò.
- 15 Questo uedilo al caso 3. del capitolo dell'Immonditia. Incomincia. Et l'istesso anco. **Del edificare, o fabricare, o far miglioramenti. Cap. CCXXXIII.**
- S O M M A R I O.
- 1 Colui, che fabrica, o fa alcuna cosa nel suo proprio luogo con nocumento del prossimo, quando, & perche non pecca.
- 2 Colui, che fabricarà nel suo luogo proprio con offesa del prossimo, benche non potesse far di meno, quando, et come pecca.
- 3 Colui, che fatto buona fede fabrica nel luogo altrui, il padrone sarà tenuto bonificarli, come, et quando.
- 4 Colui, che edifica, o fabrica cò i beni di Chiesa nel luogo altrui, quando se pecca, chi, et perche.
- 5 Colui, che fabrica con danari d'altri nel suo terreno proprio, quando possi esser suo, con buona conscientia, et come.
- 6 Colui, che edifica sul uino del mare per suo diporto, la può possedere, quando non sia impedito.
- 7 Colui, che fabrica nel luogo altrui, senza nocumento del diretto padrone, non pecca.
- 8 Colui, che fabrica nel suo luogo proprio in pregiudicio del prossimo, pecca, et perche.



- Si dimanda: Vno edificò, o fabricò, o fece alcuni miglioramenti in un suo proprio luogo, ma con nocumento del prossimo, se peccò? *Resp.* di nò, qñ però non l'abbia fatto con animo d'offenderlo, perche qñ con questa intentione hauesse edificato, o fabricato, o fatto alcuni miglioramenti, etiãndio nel suo pprio, & giuridico luogo, p fare offesa al suo prossimo, sempre peccaria, ma se p ac-comodarsi, benche con danno di q̄llo, non peccaria altrimenti, nè sarebbe tenuto ad alcuna cosa, nè si presume, che gli habbia fatto ingiuria. Ma se facesse (dico) con animo d'ingiuriarlo, può quello farlo chiamare in ànti la giustitia, oltre poi il peccato, che cominetta.
- 2 Si dimanda: Vno fece alcun edificio nel terreno, o altro luogo altrui, senza licèza del proprio padrone, & scientemente, ma con buona fede, che'l proprio padrone gli hauesse da menar buoni detti miglioramenti, se nò menandoglieli, pecca? *Resp.* se sotto buona fede quello edificò, o fabricò, dirassi di sì, che sarà tenuto, o uendergli detto terreno, o luogo, purchè ueramente colui l'abbia fatto con buona fede, ouero pagargli le spese d'essi miglioramenti, ad arbitrio di persona da bene, & perita. Quando però esso padrone del luogo questo lo possa fare senza suo danno, perche altrimenti la cosa sarebbe dubbiosa, & per conscientia è tenuto esso padrone menarli buoni i miglioramenti fatti, & che detti miglioramenti restino in beneficio d'esso padrone ancorche li fosse alcuna legge, statuto, o parte in contrario d'esso attuale, o fabricante.
- 3 Si dimanda: Vn chierico, o altri edificò una casa in alcuni beni di N. con danari, & entrate di alcuna Chiesa se peccò? *Resp.* se l'edificio fu fatto senza saputa, & consentimento d'esso N. dirassi di sì, perche niuno deue edificare in q̄llo d'altri, senza licenza del padrone, tacita, o espressa. Perche se gli fa ingiuria, ma se con suo consentimento in quel fatto, per essere di beni di Chiesa, deue hauere esso, che edificò l'edificio, ma deue essa Chiesa, però pagare il terreno.
- 4 Si dimanda: Vno edificò con danari, o altra roba d'altri una casa, sul suo proprio terreno, se detto edificio con buona conscientia possi essere suo, d'esso edificatore? *Resp.* cò l'Armillà di sì, ma se sarà condannato, deue restituire il doppio. Et secondo la legge, de ue restituire, quanto detto edificio sarà stimato, & così ancora in conscientia.
- 5 Si dimanda: Vno si dilettaua di pescare, per laquale diletatione edificò una casa sul lito del mare, per suo diporto, & solazzo, se la possa possedere con buona conscientia? *Resp.* di sì, & deue essere sua, finche quella durerà, secondo l'Armillà.

Armil. de ignorantia. num. 10.

Armil. de edificatio. ne.

l. ff. de in

Armil. ibi.

Supra uer. chiefa. §. 6. nu. 5. et l. Adeo qdè. S. cū in suo. ff. de acqui. re. do. et in d. §. ex diuerso. nu. 6. et l. ianm. ff. de re. diuiso. Armil. ibi. nu. 7.

Ang. de A. rec. inf. de la fissa ca. 201. etc. de ferui. et aqua l. A. quam

Si dimanda: Vno edificò sù quel d'altri, senza far dispiacere, o nocumeto alcuno, ad altri, se lo può fare con buona conscienza? Resp. di sì, ma se fosse con nocumeto d'altri, haurebbe peccato. Et l'istesso dirassi di quelli, che uolesero fabricare sul suo proprio, quando l'edificio fosse in pregiudicio, o nocumeto del uicino, o d'altri, particolarmente, quando non gli sia di giouamento, & che facci dispiacere, o nocumeto ad altri, non deue edificare, perche la legge della natura c'insegna, & ne dice. Quod tibi non vis, al teri ne feceris. Ma uolesse Dio, che questa legge della madre natura fosse offeruata, perche che molte cose si fanno in pregiudicio del prossimo, che non si farebbono. Perilche rare uolte, o mai fallerà colui, che si regge, & gouerna, secondo la legge di natura.

Delli Effetti della contritione. Cap. CCXXXV.

Vedi Contritione. Et Infidelità.

Della Elemosina. Cap. CCXXXVI.

Vedi Fare elemosina à parenti de'beni Ecclesiastici. Et Elemosina fatta per errore con li adherenti capitoli.

Della Elemosina fatta per errore. Cap. CCXXXVII.

Vedi anco Restituzione della robba altrui. Donatione. Accettatori di persone. Elemosina. Et fare elemosina à parenti di beni ecclesiastici.

S O M M A R I O.

- 1 Fare elemosina à vna persona, per vn'altra, colui, che la riceue equiuocante, sarà tenuto alla restituzione, perche, & è fatto errore della persona.
- 2 Colui, che fa elemosina ad alcuno, credendo sia di buona uita, sarà tenuto à restituzione, perche è fatto errore di costumi.
- 3 Colui, che fa elemosina à vn sano per un'infermo, sarà esso recipiente tenuto alla restituzione, per essere errore d'infermità.
- 4 Colui, che dispensa, o fa dispensare alcuna limosina legataria, come pecca, non dispensandola secondo l'intentione del Prencipe, o comunità, o d'altri, che danno le sue sostanze per fare limosina. Il Curato, che non dispensa l'elemosina, secondo l'intentione del Prencipe grauemete pecca, et perche. Il Curato, o altri, che dispensa l'elemosina per amicitia, o broglio, o per altro fine, come, & quanto pecca.
- 5 Colui, che dispensa l'elemosine da darli cò alcuni segnali, et li darà à certi, pecca, come, et quando.
- 6 Colui, che dispensa i danari del Prencipe da darli à poveri à certe persone, & à quali pecca, come, & quando.
- 7 Colui, che va mendicando con fraude d'infermità, o di sanità, o d'altra cosa, per guadagnare e ciuanciare, pecca, oltre la restituzione, & a chi, & perche.
- 8 Coloro, che remunerano i seruitori, o altri con limosine preparate a pie cause, o poveri, peccano, oltre, ch'è tenuto a restituzione.
- 9 Colui, che fa limosina per cosa illecita, pecca, & perche si deue fare limosina.
- 10 Colui, che può, nè souiene, & aiuta il povero posto in necessità, è fatto homicidiario del suo prossimo, et perche.
- 11 Colui, che per limosina dispensa le più triste cose al povero, pecca, come, et perche.
- 12 Colui, che nel tempo de' carestia dispensa pane, non conueniente a poveri come pecca, et perche.

Coro. de restit. in c. 2. par. c. 4. m. 8.



Si dimanda: Vno facendo alcune limosine, & desiderando farle à persone bisognose, gli fu ricordato alcuni poveri, alliquali fece allegramente limosina, credendo essere ueramente bisognosi, secondo la sua intentione, li quali erano bisognosi, ma non erano in estrema necessità, in quel modo, che gli fu dato ad intendere, & che lui desideraua, se sia tenuto alla restituzione? Resp. di sì, inperche lui ha creduto di fare elemosina à N. che era posto in estrema necess-

ma necessità ueramente, & non à P. che non era in estrema necessità, come N. che non ueneua d'altro che di limosine, di modo tale, che se colui hauesse saputo questo, non gli l'haurebbe fatta. Et questo sarà errore di persona, a una per un'altra, & per questo errore, esso P. sarà tenuto restituirla à esso limosinario, ouero à N. per nome di quello.

Si dimanda: Vno fece limosina à un religioso, o ad altra persona, che fosse, la quale si credeua fosse persona di buona uita, & costumi, ma dopò seppè, che era un tristo, & un'hipocrita, se sia tenuto alla restituzione? Resp. di sì, oltre il peccato mortale, perche l'intentione di colui, è stata di donare la limosina à una persona di buona, & santa uita, & non à un'hipocritone, & ad un scelerato, perche non gli l'haurebbe donata, quando ciò hauesse saputo. Et è tenuto à darla à uno, che sia di buona, & santa uita, & è errore di costume, di broglio, di pratica, di seruitù; di rispetto, & per dispetto, senza, che io passi più innanti, & uolesse Dio, che io mentisse. Amen dico uobis receperunt mercedem suam.

Coro. ibid.

Si dimanda: Vno fece limosina ad uno, che si credeua, che fosse pouero & infermo, nondimeno la fece, a uno, che era sano, se costui peccò? Resp. di sì, oltre, ch'è tenuto alla restituzione di quella à uno, che ueramente sia pouero, & infermo, perche questa è stata l'intentione di colui, che fa, o uà, o fa dispesare la limosina. Imperche altrimete non l'haurebbe fatta, quando hauesse saputo, che colui non fosse ueramente infermo, o atropiato, nè haurebbe donato ad un'huomo sano, qual fingeva esser tale. Hor tutti questi tali, & simili sono tenuti alla restituzione, come, s'è detto, & è errore d'infermità, & peccano coloro che l'amministrano, & dispensano.

Coro. ibid. Scoto. in 4. dif. 15. Gaer. in q. 187. art. 5. Nau. c. 17. nu. 107.

Si dimanda: Vn Prencipe, o altro signore, ogni anno, o per legato, o per diuotione, o consuetudine faceua dispensare del publico per limosina cento ducati, ouero stara di farina, o carri di legne, & le sue contrade a più poveri, dando il carico a curati delle Parochie, in compagnia d'uno, ouer più cittadini d'essa contrada, sopra la lor conscienza, i poveri della qual contrada descritti da esso curato, & ballottatione eleggeuano a chi li douesse dare, riportandosi alla descrizione d'esso Rettore, come qllo, che si presumeua conoscere benissimo li poveri di detta sua parochia, nondimeno si distribuua detta elemosina ad alcuni, ch'erano meno bisognosi de' ueri poveri, quanto a lor giudicio, o uolontà pareua, se detti dispensatori sono tenuti a i danni di qlli, che ueramente sono poveri, alliquali non distribuino, ouer poco, & non secondo il loro bisogno, & l'intentione d'esso Prencipe? Resp. con la Somma Corona di sì, oltre il peccato mortale, & esser stati accettatori di persone, amici di broglio, & d'utilità propria, & qñ detta distribuzione, non possano ribauere, sono tenuti a essi poveri ueramente bisognosi, & pazienti, delle loro proprie sostanze, & facultà. Et particolarmente esso curato; al quale qlli si sono reportati, & qlli, qñ probabilmente non hauessero saputo la uerità de' poveri, erano tenuti loro istessi a fare la descrizione, nè totalmente riportarsi a esso curato, poiche hāno accettato tal carico, secondo l'intentione d'esso Prencipe, nè rimettere a fatto la lor conscienza (in simil fatto) in conscienza altrui, benche sia paroco, essendo che: Omnis homo mendax. Essendo obligati ancora hauer questo giudicio, che le dependenze di qualche seruitù, cheli Parochiani fanno al Curato, qual che propria utilità di quello, & simili altri i rispetti indecenti, che per non dare scandalo, si tacciono. Et questo basta. Et se fuori di contrà, per riporro d'esso Curato, detta distribuzione sarà fatta, tanto più grauemete peccorono, quando ciò hauessero saputo, o presumesse ma deouono saperlo. Ma dirassi bē questo, se ciò era per loro arbitrio da dispensare, à chi loro pareua, non saranno tenuti altrimenti ad alcuna restituzione, Ma se per limosina di legati, o di borse particolari, sarà altrimenti, & secondo l'intentione d'esso Legatario, o d'altri ch'habbia l'arbitrio libero di dispensare, o far dispensare dette limosine. Hor su uoglio tacere quello, che con uerità potrei dire Ma intendami chi ha orecchie, & deue intendere.

Ibidem.

L'Autore.

Si dimanda: Vn Prencipe, o altro Signore, o Comunità soleua per legato, o per consuetudine antica fare distribuire alquante centenara di mii d'oglio, o per elemosina à più poveri della sua città, dando il carico (come è detto nel precedente caso) alli Curati con altri, & detta distribuzione era, che gli fosse data in uendita, per tanto manco la libra, di quello, che ualer sogliono nelle piazze, cò un certo segnale particolare, acciò, con detta uendita à tutti non sia data per simil prezzo minore; Perilche il detto Curato,

L'Autore.

o altri dettero detto segnale a persone non pouere; secondo l'intentione d'esso Principe, se siano tenuti detti distributori d'esso segnale, & li recipienti di quello, a quali è stato dato, non secondo l'intentione d'esso Principe alla restituzione, & danno d'essi poueri? *Resp.* di sì, non altrimenti, ch'è stato detto nel caso precedente, & essi Parochi, & distributori, sapendo l'intentione del Principe, tacitamente, o espressamente faranno tenuti loro principalmente, dopò anco essi, che per poueri s'hanno fatti conoscere alla restituzione, & danni di ueri poueri, secondo l'intentione d'esso Principe.

6 Si dimanda: Vna Comunità, o alcuni Principi soleuano dispensare cento o più ducati per amor di Dio a poueri più bisognosi, dando il carico a quelli, ch'è detto ne' precedenti casi, liquali ueramente dispensarono a ueri poueri, secondo l'intentione di essi Principi in certi tempi dell'anno di Natale, & di Pascha, ma fra questi poueri, nè dispensò anco a molti, che non erano ueramente poueri, ma per essere stati, o per essere alcuni suoi seruitori, o affittuali, o lauoratori, o amici, p' alcuna cosa, o serue, o balie, & simili, liquali non erano in quel bisogno, che'l Principe intendeuà, perche erano atti a guadagnarsi da uiuere, oueramente se'l guadagnauano con industria lecita, & molto utile, & arte, & peccorno, & siano tenuti alla restituzione? *Resp.* come è detto ne' precedenti di sì, per hauer fatto contra l'intentione d'esso Principe, nè possono esser assoluti, poiche certa malitia erassa se li scuopre, o di seruità, o d'amicitia, o d'altra dipendenza simile, forsi non lecita, & basta, alliquali non haurebbono dispensati, se ciò non fosse stato. E così dirassi d'ogni caso simile. Ma quando poi fossero del publico, da dispensarsi da loro a lor modo, come cosa loro, sarà lecito, non essendo legati lasciati a poueri, perche se fossero lasciati a poueri particolarmente, farebbe altrimenti da essere dispensati. Et ho posti questi casi, pche so qual cosa in questo fatto, nè uoglio passare più inanti; ma solo questo dirò, che sono tenuti a danni di ueri poueri, & alla restituzione de' loro beni, p'prii a essi poueri, oltre il peccato, nè possono, nè si deuono assoluere, se prima non haurano restituiti.

L'Autore.

Armi. da 7
Resp. um. 45.

Si dimanda: Sono alcuni, che uanno mendicando sotto spetie d'infermità, o di pouertà, o di vecchiezza, o di fantità, con intentione di hauer limosine, & guadagnare, se sono tenuti alla restituzione? *Resp.* di sì, oltre il peccato mortale, & le deuono dare, non a quelle persone, che gli l'hanno date, ma ad altri poueri; Perche fanno, & fingono questa loro forfantaria con fraude, & rogliono quelle a ueri poueri di Christo, ilquale dettò la mercede a quelli, a quelle persone, che han no fatto dette limosine. Et se ciò hauefero fatto per una uanagloria, non saranno tenuti a restituzione, ma solamente deuono fare alla diuisione di coloro, che le dettò.

L'Autore.

7 Si dimanda: Vn seruitore, o serua, serui uno molto tempo, per spatio di tre, o sei, o dieci, o più anni, ilquale non lo pagò, ma cercò, & usò ogni diligenza con amicitia, o broglio di fare sì, che quella fosse maritata con elemosine, che da certi luoghi, o di Scuole, o di Comunità, che si soleuano fare infra anno, a certi tempi a poueri bisognosi. Perliche operò tanto, che fece con il suo fauore, & amicitia, o broglio, che furono dati alla detta tanti danari d'una casa, o al detto seruitore, tanta ualuta di alcuna cosa, o d'ufficio, o altro, che gli parue d'hauerli discaricato del debito del salario, che a quelli doueua dare, per hauerli fatto hauere alcuni beni stabili, o mobili, che erano preparati da darsi, o che si soleuano dare, e distribuire a pie cause, se detto padrone sia discarico, & sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, che è tenuto alla restituzione, oltre il peccato, nè hauere altrimenti discaricato la sua coscienza, o il debito, che tiene con gli detti, poiche alcuna cosa del suo non gli ha data, & detti beni, & elemosine erano da darsi ad altri ueri poueri bisognosi, secondo l'intentione d'essa Comunità, o Principe, & però esso padrone, seruitore da detti, non sarà sicuro nella coscienza dal peccato, di douer pagare quelli delle sue facultà, & detti beni, o beneficio farlo restituire a chi, gli lo concesse, per douersi dar a ueri poueri di Christo. Ma quando questa sorte di beni fossero del publico, da distribuirsi fra loro Cittadini a loro modo, in beneficio di chi a loro pareranno, non sarà peccato, & dirassi hauere discaricato le loro coscienze, ma se come legati da darsi a poueri, sarà altrimenti, & chi s'inganna, uerrà tempo, che si uorràno discaricare, & non potranno.

L'Autore.

Si dimanda: Vno uoleua conoscere una donna, laquale soleua praticare cò un'altra, che era pouera, allaquale pouera lui fece limosina, per far poi amicitia con quella, acciò hauesse

hauesse a fare alcuna imbasciata a quella giouane, se detta limosina sia a quello ualida? *Resp.* di no, perche l'ha fatta mezzana di cosa illecita, oltre che peccò, essendo che non si deue dare limosina ad alcuno, per riceuerne mercede da quello, o altra sorte di seruitio, benchè lecito fosse, ma aspettare la mercede da Dio, poiche ad honor suo si ha da fare, & non far la lenona per parlar con questa modestia. Onde se uorrà, che detta limosina gli gioui, sarà tenuto di nouo farla, altrimenti, *Receperunt mercedem suam.* Et in altro luogo ci ripareremo.

S. Matt. 6.

L'Autore.

10 Si dimanda: Vno uedeua, e probabilmente sapeua, che uno era in estrema necessità, e lo poteua senza alcun suo discommodo, ouero con poco, souenirlo, & aiutarlo, nè l'aiutò, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, oltre che, se quello fosse morto per necessità, farebbe fatto homicidiale, perche siamo tenuti, come dispensatori delli beni paterni souenire, & distribuire quelli a gli bisognosi, *Sic uos existimet homo* (dice l'Apostolo Santo) *ut ministros Christi, et dispensatores ministeriorum Dei, etc. Et quid habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis.*

I. Cor. 4.

11 Si dimanda: Vno haueua molte uesti, & era commodo di facultà, ilquale haueua in cassa molte uesti uecchie, che lui più non le usaua, per non conuenirsi al suo grado, o stato, perliche le più uecchie è triste, o poco buone, donò per amor di Dio, a certi poueri chierici, o religiosi, o ad altri, alli quali non erano conuenienti per esser quelli sacerdoti, & le migliori, che a quelli farebbono state conuenienti, le fece uendere, se peccò? *Resp.* che la elemosina meritoria deue esser fatta di quella conuenienza, che s'acconuiene al grado del pouero, potendo, e non darli quelle cose, che non sapeua, che far d'esse, nè haurebbe tolte p' se pprio. Però se peccorno, faccino loro istessi il giudicio.

L'Autore.

12 Si dimanda: Vn ricco essendo in tempo di carestia grande di pane, e d'altre cose necessarie all'huomo, haueua molto formento da uendere, e uino, & altra roba; Costui ogni uolta, che si faceua pane in casa, faceua far del pane di semolelli, per dare a poueri di qualonque sorte indifferentemente, ilqual poteua senza suo discommodo, o poco, far miglior pane, nè lo fece fare, se peccò? *Resp.* che poco merito, se lui dette quello, che non poteua forsi dispensare in altro modo, benchè gli hauesse potuti forsi uendere. Et tanto meno merito, quando dell'istesso pane dette a certe persone qualificate, e non rozze, nè solite mangiar quella sorte di pane, benchè, nella detta estrema necessità, lo mangiassero, quando però questo tale non facesse detta elemosina di semolelli, per poter aiutare maggior quantità di poueri, & maggior numero, che non haurebbe fatto, quando hauesse dispensato miglior pane, che d'essi semolelli, soli. Allhora non haurebbe peccato, ma più presto meritato, & santamente haurebbe fatto, quando l'hauesse fatto con questo fine dico, di dispensare, o fare che la distribuzione sia fatta per souenir molti.

Della elezione di due mali i quali. Cap. CCXXXVIII.

Vedi Consigliare alcuno.

Della elezione ne' Beneficij, o Ufficij, o altra cosa. Cap. CCXXXIX.

Vedi anco Beneficij. Beneficiati. Effecutione de' Testamenti, o di Legati. Ambitione. Ordini clericali. Effequie mortorie. Rinōtia di beneficij. Et Distributione di Beneficij. S O M M A R I O.

- 1 L'elettore, che per broglio fauorisce alcuno, che non conosca di che qualità, che sia, pecca mortalmente, perche, & quanti.
- 2 L'elettore, che si lascia astrengere da fauori nell'elezione del men degno, pecca, & più grauemente, quando per negligenza restarà d'informarsi.
- 3 Colui, che trasgredisce l'intentione del Testatore in alcuna elezione, quando pecca, & quando adempisca l'intentione di quello.
- 4 L'electo, che indegnamente sarà stato electo, sarà tenuto alli danni.
- 5 Colui, che per tema di non esser punito d'alcuna cosa, non farà l'elezione per coscienza ragionevole, pecca, oltre la restituzione de' danni.

Giardino de Sommiti, Prima parte.

K k 3

Colui,

- 5 Colui, che seme, ouero opera, non si elegga persona degna, o atta a correggere li viuij, & estirparli, pecca.
- 6 Colui, che non eleggera quello, che ueramente sarà giudicato degno in alcun beneficio, o ufficio, pecca, & grauemente, & perche.
- 7 Colui, che conferisce alcun beneficio, o ufficio, o altra cosa, ad istanza d'alcuno, pecca, & quanto grauemente.
- 8 Colui, che impedisce il concorso della electione al più degno, pecca, oltre il peccato, & obligo della restitutione de' danni.
- 9 L' electione fatta da molti elettori, quando la minor parte d' elettori pecca, per non hauer acconsentito alla electione, perche, & come.
- 10 Colui, che fauorisce, o elegge alcuna persona, che si ritroui in peccato mortale notorio, & probabile, in alcun beneficio, o dignità, o ufficio, pecca, come, quanto, & perche.
- 11 Colui, che per broglio sciememente fauorisce, & elegge alcun indegno, in alcuna dignità, o ufficio, o beneficio, pecca, oltre il peccato dell'ingiuria fatta al più degno, & perche.
- 12 Gli elettori astretti dal broglio, & dall'amicitie a fauorire il men degno, apparente buono, peccano, & secondo il fine, & intentione.
- 13 L' eletto, che opera illecitamente con gli altri elettori a non douer fauorire uno per qualche odio, o uendetta, in quanti modi pecca.
Colui, che s'opera per qualche discordia, che sarà fra gli concorrenti, & gli elettori, che non sia eletto per la indegnità, non pecca.
- 14 Colui, che per mezo d'amicitia, cerca d'ottenere alcun beneficio, dignità, ordin e, o ufficio quando, & come, & perche pecca.
- 15 Colui, che per coscienza non douer fauorire, ne eleggere alcuno, per le sue mali qualità, e pochi meriti, & che per amicitia, & donatini di danari, o d'altra cosa lo fauorisce, o elegge grauemente pecca & in molti modi, & perche.



Si dimanda: Vn Prelato, o altri elettori, haueuano da fare vna electione d'un sacerdote di buona uita, degno, & idoneo a douer ministrare, & essercitare cura d'anime. Perilche fu astretto da vn suo amico con giuramento, a douer eleggere, o fauorire col suo uoto N. il quale dal detto Elettore non era conosciuto, ma solamente lo conobbe per il mezo del broglio, o d'amicitia, alquale furono usate queste parole, tra molte altre: Se tu mi farai qsto fauore, io ne terrò obligatione perpetua con tutta casa mia, & tutti gli miei insieme con i posteri, & lo con oseremo da uoi solo qsto fauore, o disfauore, & simile. Perilche lo fauorì, benchè p sua coscienza, nō lo uoleua, non parēdoli atto a tal cura, se peccò? *Resp.* che ueramente lui peccò, & grauemente, poiche fece contra la coscienza. Et in qsto caso gli sono due proposizioni, una p il giuramento, l'altra p hauer fatto contra coscienza. Quāto al giuramento, ueramente, hauēdo giurato, lui ha peccato, & grauemēte, poiche giurò senza essere astretto da necessitā, ma solo da compiacenza dell'amico, ilquale non gli era uero amico, poiche sēza necessitā l'astresse a giurare, p ilquale giuramēto (bēche habbi peccato) lui nō era tenuto osservarlo, sentēdo altrimenti p coscienza. Onde p hauer fatto contra coscienza, grauemente peccò, & non essēdo atto, molto più grauemente, con restitutione anco de' danni.

L'Autore.

- 7 Si dimanda: Hauendosi da fare una electione in una Chiesa curata d'uno, o più curati. Ouero d'alcun beneficio, o titolo semplice, allaquale due, o più concorreuano. Vno de' quali era molto fauorito dal broglio, o dalle amicitie, benchè essi elettori niuno di loro conoscessero, se non che haueuano animo di fauorire, a chi l'animo suo era inchinato, ilquale non era così atto, ouero perche il broglio, o l'amicitie lo stringeua, & lo fauorì & l'eleste, lasciando quello, che era più meritenole, se peccò? *Resp.* di sì, & esser anco tenuto alla danno di quello più degno, perche nelle electioni di tutte le cose, & specialmente della salute dell'anima, l'elettore deue prima diligentemente informarsi deue fauore, & se sia degno esser fauorito, della sua buona uita, della sufficienza, & dell'attitudine, nē lasciarsi uincere dal broglio di alcuno. Onde essēdo restato per qualche sua negligenza di prendere detta informatione, e uinto dal broglio, nō sodisfa alla coscienza, & sarà tenuto al danno di quello, che era più degno, dopò.

dopò, che ne sarà uenuto in cognitione. Oh quanti di questi errori si fanno, nē rifanno i danni, & uanno a casa del diuolo per li loro brogli, poiche si lasciano sforzate dal broglio, & essi imbrogliatori li seguiteranno dietro di loro a casa del diuolo.

- 3 Si dimanda: Hauendosi da fare electione in un beneficio semplice, o mansonaria posta in alcuna Chiesa d'un prete, che sia di buona uita, è di età di 40. o più anni, che non habbia altro beneficio, & non d'alcuno, che sia, o che sia stato Frate; essēdo che così uoglia il Legatario, & così ha lasciato per testamento, con obligo di tanti di alla settimana. Perilche i commissarij, a quali apparteneua fare detta electione, uinti dal broglio, & offeruato l'ordine d'esso Testamento per alquanti anni, dopò uno de' Commessarij alquanto, o molto arrogante con parole, fece l' electione fosse fatta a suo modo, senza offeruare esso ponto del testamento, in uno, di minore età, & che haueua altro beneficio, & simile, se detta electione sia ualida, & se detti Commissarij peccorno, benchè sforzati? *Resp.* benchè il testatore così habbia lasciato, con tutte le sopraditte conditioni, nondimeno quando a essi Commissarij fosse parso di fare altrimenti per le loro conscienze, ouero per altro degno rispetto, presumeli, & così deuesi credere, che hanno sodisfatto all'intentione di esso Testatore. Ma se altrimenti haueffero fatto, ò come subornati dalle amicitie, e da fauori, ò da parentela, & haueffero eletto alcuno, che non fosse troppo degno, o che facesse mercantia de' beneficij, o di mansonarie, o che sia stato sfratato, dirassi ueramente non hauer sodisfatto al Testatore, nē alle loro conscienze. Onde essi Elettori saranno tenuti alli danni a quello, ch'era degno d'essere eletto. Et esso Eletto indegnamente possiede esso beneficio, & con peccato, ma più grauemente poi peccò colui, che arrogantemente sforzò essi altri Commessarij a douersi fare detta electione.

L'Autore.

- 4 Si dimanda: Essēdo uacata una dignità ecclesiastica, & hauendosi da eleggere, una persona, laquale ueramente era degna, sufficiente, & atta, ma nelle cose della giustitia, era feuerio. Perilche eleffero un'altra persona men degna, perche temeua la feuerità di quella, persona sufficiēte, & degna, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona di sì, & mortalmente, perche la electione deuesi far per coscienza, & per salute dell'anime, & non per timore. Onde oltre il peccato, sarà tenuto ad ogni danno, che potesse seguire al publico, ò al particolare, per ditta mala electione, ò non troppo buona, poiche ha rifiutato la persona degna per la sua feuerità, & eletta la persona non degna, o meno degna.

In 1 parte de inuidia. Cap. 1.

- 5 Si dimanda: Hauendosi a fare electione d'un Abbate, o Priorato, o d'altra dignità ecclesiastica in alcuna Chiesa, in un monasterio d'una persona molto atta al culto diuino, & a reprimere, & correggere alcuni uiti di quella Diocese, o Parochia, o monasterio, nondimeno uno de gli Elettori non lo uolle fauorire col suo uoto, ma anzi con industria fece, & s'operò, che si haueffe a fare electione d'uno non troppo degno, & lo conosceua, che haurebbe compatito alla sua fragilità, o malitia, se peccò? *Resp.* con la somma Corona di sì, & mortalmente, con obligo di restitutione de' danni, tanto spirituali, come temporalij, che ne potessero seguire a quello.

Ibidem.

- 6 Si dimanda: un Prelato conferì, & eleffe in un beneficio una persona indegna, & inhabile, lasciando uno, ilquale ueramente era degno, & habile di quello, se peccò? *Resp.* con la somma Corona di sì, & mortalmente, ma però non sarà tenuto a restitutione d'alcuna cosa a quello, che n'era degno, per i suoi meriti, ò altre uirtù, ma solo gli sarà tenuto di prouederli un'altro beneficio. Et sarà tenuto dritto Prelato a Dio, & alla ditta Chiesa, & al popolo di quella, per la giattura a quella fatta, per ditta mala electione di ditta persona. Et se per caso fosse beneficio curato, molto più grauemente peccò, perche li frutti di quella Chiesa, o d'esso beneficio si danno da esso popolo, accioche dal Prelato gli sia dato un Curato degno, idoneo, & sufficiente, per ilche Dio gli dirà, *Sanguine eorum de manu tua requiram.*

L'Autore.

- 7 Si dimanda: Douendosi fare electione in un beneficio d'una persona, fu ricordato da un signore, d'una persona da bene, degna, idonea, dotta, & sufficiente. Per ilche esso Prelato, ò altri Elettori in quello, ad istanza di un'altro signore, lo conferì a un'altro, nō così degno, nē dotto, per persuasione, & preghi del ditto Signore, & se peccò? *Resp.* con la ditta somma Corona di sì, per le ragioni preditte nel precedente caso, ma non però sarà tenuto ad alcuna restitutione. Et anco dirassi grauemente hauer peccato esso signore, che pregò, ò persuase esso Prelato, ò altri Elettori a douerlo dare a quello,

Ibidem.

& torlo all'altro, ch'era più degno, & habile. Ma se ditto signore piegò l'animo d'esso Prelato, o d'altri Elettori con qualche malignità, o fraude, o timore, o bugia, con haue re infamiato quello, che n'era degno d'alcun uitio, dirassi in questo caso esser tenuto ad ogni danno, che quello patisce, o sia per patire, con la restituitone della sua fama, nell'istesso modo, che l'haurà infamiato, etiandio che haueffe anco proposito persona più degna, & meriteuole, per la uiolatione dell'honore di quello, con mezzi indebiti, & fuori d'ogni ragione, dirassi hauere offeso la giustitia.

9 Si dimanda: S'hauera da conferire alcuni beneficij per ditto, & concorso, secondo certe leggi, & statuti, con clausula, da esser dati alli più degni, & qualificati. Alcuni cō corsero ad un certo tempo determinato, secondo il statuto, & esse leggi, uno impedi, in qual si uoglia modo, che nō fossero dati alli più degni, che legitimamente cōcorse ro, in termine, & à tēpo, se peccò? *Resp.* di sì, oltre poi, ch'è tenuto ad ogni dāno fatto à qlli, pche offese il prossimo, & se, p mezzi indebiti, come è detto, sarà tenuto, anco all'honor di qlli. Ma auertiscasi à qsto, che se ditto priuatione, era p esser solamēte esso benefi cio fermato, essendo in procinto, si può dire quasi p fatto. Onde si deue cōdēnare un poco meno, & se nō era ancor fermato, deue cōdēnarsi ancora māco. Ma se già n'era inuestito, & posto in possesso, sarà tenuto di tutto il dāno à colui, che nē fū spogliato.

9 Si dimanda: Douendosi fare elezione d'una persona in un beneficio, o altra sorte di beni in un capitolo, al predetto, o alla scuola, che apparteneua dar quello, ouer alla Comunità, o Vniuersità, o Cōgregatione, & simile, deliberorno p la maggior parte d'eleggere tra due, o più, che cōcorreuano la psona d'uno, & rifiutando l'altro, se la minor parte, che fauorì l'espulso cō sentēza, o elezione iniqua, cōtra cōscienza, fatta contra d'esso, seguitando questa elezione o sentenza, sarà tenuta al danno d'esso espulso, benchè sia stata contra l'electo, come indegno ueramente, & inhabile, & fauoreuole à esso espulso, ilquale era ueramentē degno, & meriteuole, & fauorito dalla ditta minor parte? *Resp.* con la preditta somma Coro. & dicefi, se in quel Capitolo, o Congregatio ne, o altro, che sia, fosse costume, ch'i suffragii, o sentenze, o elezione, che quelli hano, si possono dall'istessi autori riuocare, & emēdare, cō mutare opinione, & che la minor parte, d'esso Capitolo, o Consiglieri, o Elettori contradicesero, giudicādo che per questa cōtraditione, gli altri della maggior parte mutarebbono la lor sentenza, o opinio ne, se non cōtradicesero, & seguitassero la loro sentenza d'essa maggior parte; all' hora dirassi di sì, che farebbe essa minor parte d'Elettori tenuta ad ogni danno, che ne se guisse, perche hāno accōsentito nel male. Ma se probabilmente essa minor parte giudi cassè, che ditto maggior parte nō sia per mutare la lor sentēza, o opinione, ancorche gli cōtradicesero, quāto si uoglia, per esser uenuti deliberatamēte di uoler sentētiare, o eleggere quello, che già hanno eletto, & che così ueramente hanno cōcertato, quādo essa minor parte seguitasse i loro uoti, dirassi, che peccariano, ma non farebbe tenuta ad alcuna restituitone d'alcun dāno, che ne potesse seguire. Ma se si mostrasse contra ria, & dispiaeuole alla ditta maggior parte, & che così fosse, nē che per niun modo si potesse nē anco riuocare, dirassi, che farebbono assenti anco dal peccato, ma quādo seguitasse l'opinione loro mal uolentieri, & che non se gli mostrasse apertamente con traria, & dispiaeuole, all' hora dirassi, quella non essere assenti dal peccato.

10 Si dimanda: Vn Prelato, o altri Elettori haueuano da fare una elezione, d'un Ret tore in alcuna Chiesa, o si haueua da eleggere un Vescouo, o Abate, o Canonico, o altro Curato, per ilche fū eletto uno, ilquale si ritrouaua essere in alcun peccato mortale probabile, & notorio, se essi Elettori peccorno, per hauer eletto questo tale? *Resp.* con l' Armilla di sì, perche sono tenuti ciascuno in sua coscienza di fare elezione d'una persona, che sia, o almeno si presume, che sia, senza peccato mortale notorio, & usare diligenza, & congetturare che quello sia huomo sofficiente a esso carico, & officio, che se gli ha da dare, o cura, o dignità, o beneficio, che quello sia, & che fra tutti essi concorrenti, quello, che gli parrà essere il migliore, & il più da bene, & atto a ditto elezione. Et facendo altrimenti, peccano, etiandio, che quello fosse huomo da bene, & haueffe lasciato quello, che fosse stato migliore, & più atto, & idoneo. Percioche facendo, dico, altrimenti, si farebbono mostrati d'essere stati accēt tatori di persone.

11 Si

11 Si dimāda: Douendosi fare elezione d'un ufficiale, o laico, o ecclesiastico, o d'un Po restā, o Cōsule, ouero d'un Arciprete, o Decano, o d'un Guardiano di alcuna Scuola, & simile, per ilche frā molti, che cōcorreuano, uno scietemēte ouer negligemēte fauorito da alcuni, fū eletto, ilquale nō era molto sofficiente, & idoneo à tale officio, o dignità, se peccorno? *Resp.* cō l' Armil. di sì, & cō il R. Gaetano, & anco mortalmēte, p il dāno fatto nō otabilmēte alla Repub. o alla Cōmunirà, o Parochia, o a d'altra Vniuersalità, ouero Cōfraternità, & simile, oltre poi, l'ingiuria fatta à qlo, che era più degno, & atto di lui, & alla giustitia diffributiua, laquale uouole, & comāda, che sēpre s'habbi da fauorire, & dare la uoce, & uoto suo, al migliore, & al più atto, & sofficiente, sotto pena di peccato mortale, eccetto però non fosse scusato dall'imperfectione dell'atto.

12 Si dimāda: Era per farsi, in un capitolo d'alcuna Chiesa collegiata, elezione d'un ti rolo, allaquale cōcorreza, molti cōcorreti forno, de' quali, uno era meriteuole, e degno. Alcuno meriteuole, degno, & di buona vita, & dotto. Alcuno nō era meriteuole, nē de gno, nē di buona vita, & nō appresso molti apparentemēte. Per ilche; detti Elettori era no affretti dall'amicitie, & dipendēze, o brogli leciti, ouero illeciti à douer fauorire qll men degno, per esser quello mē degno, loro cōpagno, o amico, offeruitore, o parente, o uicino, o cōpatriota, o per qualche seruitù in qualōque modo da quello riceuuta, lecita, o illecita, & à quelli, che non uoleuano promettere, per nō uolerli priuare della sua libertà, & della sua cōscienza, (bēche forsi lo doueuan fare p alcuni oblighi, & seruitij riceuuti da detti fautori) gli minacciavano. Per ilche fū uno, o più affretto, p uiuer quieto, fauorirlo, se peccò? *Resp.* di sì, & se fosse stato eletto, faria tenuto à i danni di quello, ch'era miglior del detto; che n'è stato priuato, & anche essi fautori insieme, che hanno coartato la uolonta d'essi elettori. Hor guardifi questi imbrogliatori dall'ira di Dio, perche à tempo, & luogo, se n'accorgeranno, non sapendo il perche.

13 Si dimanda: Douendosi fare in una Chiesa collegiata elezione di un titolo d'alcuno, uno d'essi elettori conoscēdo douer esser eletto uno, che nō era troppo suo bene uolo, o però cō gli altri Elettori, à nō fauorirlo, proferendo à qlli danari imprestito, & offerte d'altre cose, se peccò? *Resp.* che essēdo lui mosso per zelo di uendetta, peccò per essa uēdetta, & anco di simonia, p l'oblatione de' danari, o d'altra cosa proferta, o dona ta. Percioche è da presumere, che nō gli haurebbe fatta la preditta oblatione, quādo nō haueffe uoluto da qlo ditto suo fauore à sua instāza, p uēdetta, o p loro discordia. Ma se p la preditta discordia, si fosse operato di fare uno più degno di lui, più att o, sofficiē te, & dotto, nō peccò, se nō per l'atto, della uēdetta, & della preditta specie di simonia.

14 Si dimāda: Vno per ottenere una dignità, o prelatura, o beneficio, o per essere ordi nato, & sagrato, operò alcuni mezzi d'amicitia, & di brogli, se peccò? *Resp.* se ditto per sona fū assenta à ditto prelatura, o dignità, o fū sagrato canonicamente, dirassi di nō, benchè haueffe usati detti mezzi, quando però nō habbi usato presenti, o doni, o altra cosa, o pattuito, o fatti seruitij illeciti; perche haurebbe peccato in simonia, & farebbe scomunicato, oltre poi che farebbe anco tenuto alla restituitone de' frutti, & rassi gnarlo, ma se ciò fosse stato mentalmente, sarà tenuto farne la penitenza.

15 Si dimanda: Douendosi fare una elezione d'un titolo, o māsionarie, o d'altro benefi cio, in una Chiesa collegiata, & essendo molti cōcorreti, alcuni si mossero à fauorire uno, ilquale nō era in troppo buona gratia d'essi Elettori, per certe sue qualità di uita, & parti nō cōuenienti, liquali suoi amici trouorno uno, o più d'essi Elettori, & si faceua promettere sopra la sua fede, à douergli dare il suo uoto; à uno de' quali anco parti colarmēte, che molte uolte l'accōmodaua di non pochi danari in prestito, & anco in dono, dicēdogli, Reuerendo mio, se uoi nō mi li potrete rendere, pregate Dio per me, ch'io resto pagato, & sodisfatto da uoi. Per ilche detto Elettore fauorì quello, non uera mente forzato per le sue cattiuē qualità, ma solo, per l'amoreuolezza, & offerta, & per compiacere à ditto persona fautore di quella, se peccò? *Resp.* se ditto persona era solita fargli del bene le altre uolte, & che non l'habbia fatto con intentione, & fine, per ha uere il uoto suo, à fauore di quello, da lui raccomandatogli, dirassi di nō, ma se per que sto sine peccò, & dirassi essere specie di simonia, nē esso Eletto può tenere detto tito lo, o beneficio per modo alcuno, per essere in peccato mortale, & scomunicato, per la predetta simonia, con la restituitone de' frutti. Et esso Elettore in molti modi più

Ibidem.

Ibidem.

L'Autore.

L'Autore.

Coro. Ibid.

In 2. p. de
uesti. in par
ticular. c. 5
nn. 4.

Gast. in sū.
verb. resti
tutio.

Nam. 72.
num. 21.

De electio
ne canonu.
nn. 3.

Ext. elect.
I. S. 13. Et
Tabie.

più graueamente peccò, poiche per cōscienza non sentiuua favorirlo, nè d'leggerlo, & nè deue far graue penitēza, poiche ha uēduta la sua cōscienza, & per cōpiacere ad altri cōtra sua uoglia, o per beneficij riceuti, o che tuttauia riceue dalla detta persona, che gli ha proferto molte uolte danari & anco donatogli. Percioche se detta persona non gli haueffe donato, non l'haurebbe favorito. Secondo per la simonia commessa à dare il suo uoto. Tertio se di detto titolo quello n'era indegno. Et quarto, ch'è tenuto à i danari di colui, ch'era miglior di lui, col quale conorse, quando sia seguito l'effetto,

Dell'Embriachezzo.

Cap. CCXL.

Vedi anco Ebrietà.

S O M M A R I O.

- 1 L'hoste, o altra persona, che da à bere ad alcuno, quanto vuole, & s'embriaca, come, quando, & perche, nè si deue assoluere.
- 2 L'hoste, che sà, o uede, che ad alcuno fa male il bere, & gli dà a bere, pecca, come, & perche, nè si deue assoluere.
- L'hoste, o altro, che conosce & sa la natura d'alcuno, che se non s'embriaca, è ammalato, & gli dà da bere, pecca, come, & perche.
- Si come l'huomo nō è padrone de' suoi mēbri, così nō è padrone di posesti embriacare, et perche.
- Tutti coloro, che danno alcuna occasione di far alcun male, o aiutano, o tormentano, o acconsentano, ne proibiscono, o impediscono, o con fatti, o con parole, peccano, come, & perche, nè si deueno assoluere.
- Tutti coloro, che direttamente, o espressamente fa alcuna cosa induttina a peccare, pecca, come, & perche.

Casu. 3. sub
die. 30.
Apr. 15. 81.
2. paris.
S. Ant. 2.
p. tit. 1. ca.
24. S. II.
Arg. cap.
notandum.
2. q. 1.

Ibidem, ut
supra.

Rom. 1.
c. 1. d. off.
deleg.
S. Tho. 2.
2. q. 62. ar.
7.



Si dimanda: Vn'hoste sapeua, che uno, o molti spesso andauano à bere nella sua tauerna, o bettola, ilquale beueua tanto; che per ogni uolta, o spesse uolte s'embriacaua, & esso tauerniero sapeua, & uedeua tutto questo, & li daua del uino quanto ne uoleua, se peccò? Resp. con il Teologo del Car. Paleotto di sì, percioche è, non altrimenti, che se haueffe dato l'arme à uno, che si uollesse ammazzare da sua posta. Così esso hoste sapeua, che colui andaua alla sua bettola, per beuere, senza bisogno naturale, ma per embriacarsi, peccarà ogni uolta mortalmente, quando gli ne darà in gran quantità, benchè gli lo dimandasse, per ilche non si può scufare d'ignoranza. Onde sapendo ciò, & uendendolo, è causa del suo embriachezzo, & però pecca, come ben dichiara S. Tomaso. Et maiore, & tutti li Dottori. Per ilche questi tali non si deueno assoluere, se non uia ogni occasione di far peccare per se, o per altri, effectiuamente.

Si dimanda: Vno hoste sapendo, & conoscendo la natura d'un suo amico, o d'altra persona, ilquale, come ogni dì nō se embriacaua una uolta, se ammalaua, p portar così il suo uolere naturale, pilche gli uēdeua il uino, quāto ne uoleua, acciò q̄llo s'embriacasse, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, & mortalmente, percioche l'uso della ragione nō è il bene uolontario, ma il ben naturale, come è l'occhio, la mano, il piede, & simili beni naturali. Onde si come uno, che priuasse se medemo di questi beni, è come homicidaiale di se stesso, perche l'huomo non è padrone di questi suoi beni naturali, che si possa priuare da sua posta di quelli, o farsi priuare da altri, quando egli uole: così dirassi non esser padrone di se stesso d'embriacarsi, per cascare in qualche infermità a tempo, o perpetuamente. Nè meno alcuno deue dare occasione di fare embriacare alcuno. Onde non solamente pecca colui, che dà occasione, che alcuno s'embriachi, o facci altro male, ma anco tutti quelli ancora, che acconsentono, aiutando, o non impedendo (potendo) o con parole, o con fatti. Si come dice l'Apostolo Santo. *Non solum, qui faciunt, sed & qui facientibus consensuum.* Onde dirassi, che esso hoste peccò ogni uolta, che egli uende a questi tali tanta quantità di uino; per ilquale conoscerà, & saprà, che alcuno si uoglia embriacare, o fare, che altri s'embriachino; perche non gli lo douerebbe dare, nè uendere; nè lo scufa, dicendo, se lui non gli haueffe uenduto farebbe

farebbe andato da un'altro hoste, & se l'haurebbe fatto dare, ancorche alcuno altro gli l'haueffe uenduto. Nè scufa costui, che un sartore, o altro artista, per fare una ueste à una meretrice, la fa parer bella, o per altra cosa, che p ornamento, o bellezza li deffe. Per che ciò quello non fa direttamente, per indurre, o giouare quelle à fornicare; si come fa esso hoste, che uende il uino à quello, non solo tacitamente per embriacarlo, ma per il più gli lo uede espressamente, & direttamente l'inuita, & aiuta ad embriacarlo, & cōsentite all'embriachezzo. Onde dice quella distinctione. *Error dicitur, quod facientis culpam habet, qui quod potest corrigere, negligit emendare.* Et Gabrielle dice. *Nec caret scrupulo confessionis occulta, qui manifesto facinori, desinit obuiare.* Percioche detto hoste dandoli gran quantità di uino à chi è solito embriacarsi, pecca, benchè non sia prima causa del peccato, ma è causa dell'atto; per ilquale si effequisse il peccato. Onde questo non si deue assoluere, se prima non promette con effetto non dar piu occasione di peccare.

Dell'Eresia. Cap. CCXLI.

Vedi anco Infidelità, Heresia. Et Seomunica al caso 121. 122.

S O M M A R I O.

- 1 Quel Christiano, che fermamente crede, & tiene la nostra Fede esser buona, & santa, & che se lui ne trouasse vn'altra migliore della nostra, la lascierebbe, deuesi denunciare p heretico.
- 2 Colui, che si ritroua in posere d'infideli, & che esteriormente nega, pecca, benchè interiormente credesse, nè sarebbe heretico.
- 3 Colui, che saprà vno essere heretico, deue denunciarlo, & non correggerlo, & perche, benchè fosse segreto, se però probabilmente lo sapeffe.
- 4 Colui, che crede senza poner in scritto alcuna cosa contraria alla Fede, sarà heretico.
- 5 Colui, che crede secretamente alcuna cosa contraria alla fede, ma dopò, che si seppe fosse per emendarsi, pecca, & come sia heretico.
- 6 Colui, che è in età adulta, & ha discrezione, nè se cura di sapere le cose della Fede esplicitamente, pecca, & come.
- Colui, che è nelli anni della discrezione, & crede implicitamente solo, dopò la uenuta di Christo, & non esplicitamente, pecca.
- Colui, che non sà, che cosa sia Fede implicita, o esplicita, nè cerca saperlo, & impararlo, pecca.
- 7 Colui, che crede alcuna cosa erronea, per semplicità, & ignoranza semplice, come pecca.
- 8 Colui, che tiene le cose terminate per li Concilij, essere inualide, come sia, o non sia heretico.
- 9 Colui, che non crede affermativamente le cose della Scrittura, o le ambigue non determinate ancora da S. Chiesa, come non sia, & sarebbe heretico, & perche.
- 10 Colui, che nella sua mente, senza espressione, crede, che nell'hostia sacra non sia il sangue di Christo, è heretico, ma non scomunicato, & sarà scomunicato, quando esprimeffe da sua posta, & perche.
- 11 Colui, che dubitasse con l'assenso della ragione, lo Spirito santo non procedere dal Padre, & dal Figliuolo, sarà heretico.



Si dimanda: Vn Christiano credeua, & teneua per cosa ferma, & certa, la nostra fede Christiana esser buona, ma nondimeno ancorche li pareffe buona, disse con fermo proposito, che se ne trouasse un'altra migliore, lascierebbe questa, & piglierebbe quell'altra. Se costui sia Eretico, & deuesi denunciare? Resp. di sì, perche nō ha la formale ragione della Fede poiche nō crede, perche Dio gli lo dica, ma perche le ragioni della nostra Fede, lo cōuincono, & nō ha q̄lla pia affettione di uolontà, che ricerca in un buon fidele, anzi questa è quella fede, che tengono i Demonij istessi, liquali credono esser Dio, & essere onnipotente.

Si dimanda: Vno si ritrouaua nelle mani di Vgonotti, ilquale era forzato cō minacci, e pene credere q̄llo che credeuano loro, & negare i sacramenti di S. Chiesa, & tutto ciò, che crede essa S. Madre Chiesa, ilquale per minacci, & p tormenti, negò esteriormente essa fide, ma interiormente staua saldo, & credeua tutto quello, che crede essa S. Romana Chiesa; se costui sia heretico, & peccò mortalmente? Resp. che nella pena

Med. lib. 1.
c. 14. §. 2.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 2.

pena dell'eretico, nō incorre, chi non è uero, ma finto infidele, ma dirassi bene, che uera- mente costui pecca mortalmente, perche, *Non coronabitur, nisi quis legitime certauerit.*

S. Grego. in 3 Evangelio. Luc. c. 14.

Si dimanda: Vno sapeua ueramente alcuna persona essere heretica, benchè forsi se- cretamente lo sapeffe, se sia obligato denonciarli subito, o se sia tenuto farli la corre- tione fraterna prima? *Resp.* che sapendosi probabilmente alcuno essere heretico, di subi- to ogn'uno farà tenuto denonciarli, etianco che secretamente, & anco che per giura- mento lo sapeffe, eccetto che non lo sapeffe in confessione. Nè bisogna farli altra cor- rectione fraterna, perche all'heretico (si tiene per cosa certa) non giouarli mai correctio- ne fraterna, se non la publica, da S. Chiesa.

Medi. ibid.

4 Si dimanda: Vno credeua senza dare, o mettere in scritto, o dirlo con parole, ouero senza hauere dichiarato cō opere questa sua credenza, o alcuna cosa heretica, se peccati? *Resp.* di sì. Ma quando credesse con parole, o con scrittura, o dichiarare con qualche operatione qualche heresia, o credenza sua, non solamente peccarebbe, ma sarebbe he- retico, & scomunicato, ancorche a nessuno l'hauesse detto, o riuclato, o mostrato, fuor che a se stesso, quando pertinacemente, percioche se per simplicità, o per ignoranza credesse alcuna cosa sinistra, & che fosse presto a lasciare questo suo errore, non è scom- municato, percioche per l'atto solo interiore, non si comunica.

Nau. Cre- do in Deū, c. 11. nu. 17. Gaet. ut ui- dere est in 3. par. Ant. ti. 24. c. 72. Et la 1. ius in c. 27. Nau. ibid. Gaet. 2. 2. q. 11. art. 4. Sil. in rep. ca. nouit. de iud. nu. 41. Nau. ibid. nu. 18.

5 Si dimanda: Vno credeua alcune cose cōtra la S. Chiesa, o contra gli articoli della fe- de. Ma dopò, che si seppe, disse, che nol sapeua, & ch'era apparecchiato per emendarli, se costui peccati? *Resp.* di sì, ma inanzi a Dio, quando però così ueramente sia, nè sarà, heretico, nè scomunicato, se ueramente nol sapeua, o credeua implicitamente. Ma ap- presso la Chiesa è ueramente heretico, & per heretico sarebbe dato, ancor ch'egli dicet- se, ch'era presto per emendarli, & che in apparenza pareffe essersi emendato, & che esteriormente faceffe uita Christiana.

S. Tho. 2. 2. q. 1. art. 3.

6 Si dimanda: Vno era in età, & discretione conueniente, ilquale non si curaua espli- citamente, & particolarmente sapere, che si troua un solo Dio, che gouerna tutto il mōdo giustamente, & ch'è una sol sostanza, & tre persone, cioè Padre, Figliuolo, & Spi- rito Santo, ch'è la Santissima Trinità, se costui peccati? *Resp.* di sì, & mortalmente. Per- cioche se bene inanzi la uenuta di Christo bastaua credere, ch'era un solo Dio, remune- ratore de' buoni, & punitore de' cattiu, dopò l'Euangelio, non basta credere così im- plicitamente, quantunque egli haueffe generale, & implicita fede di tutto ciò, che cre- de la Santa Madre Chiesa Romana. Et anco deue cercare di sapere tutto quello, che crede essa Chiesa Santa; & che è di nostra salute. Perilche gran carico si deue dare, & hanno li Padri di famiglia, & Curati, & confessori tutti, che hanno così poco pen- siero di nō fare, che si conosca questa fede esplicita. Ma odo molti, che mi dicono, Re- uerēdo mio fratello, io nō sò, che cosa sia fede implicita, nè esplicita. Alli quali carita- tiuamente rispondo, maggior pena haurete, poi che haurete il carico, & le dignità p- l'entrate, & non per cura, & salute dell'anime. Però uedete il capitolo della fede, & cre- dere implicito, che ue lo dichiaro, & lo saperete.

Nau. Credo 7 in Deum c. 11. nu. 18. Inno. ca. fir- miter de sū- ma Trin.

7 Si dimanda: Vno semplicemente, & per semplice ignoranza credeua il Padre esser più uecchio del Figliuolo, il Figliuolo più che lo Spirito Santo, o che il Padre e' Fi- gliuolo habbia figura d'huomo, o d'altra cosa corporea, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, ma lo potrebbe forsi questa simplicità scusare di non essere heretico, come anco di non incorrere in censura, ma dal peccato non lo scusarebbe, ma se dopò fatto capace, in que- sta opinione poi persistesse, dirassi peccare per heresia, & merita castigo.

Dell' Here- sic nu. 2.

8* Si dimanda: Vno teneua, che le cose determinate per li Concilij della scrittura fos- sero inualide; se costui sia heretico? *Resp.* che se ciò credeua così semplicemente senza esser pertinace, o per una certa ignoranza semplice, dirassi di nō, secondo che dice l'Armilla, ma dirassi bene, che era. Ma quando, fosse in ciò pertinace, senza dubbio al- cuno, sarebbe poi heretico, & scomunicato.

Ibid. nu. 1.

9* Si dimanda: Vno non credeua affermatiuamente nelle cose della scrittura, lequali ancora da S. Chiesa erano tenute ambigue, & non chiare in essa scrittura, se costui sia heretico? *Resp.* secondo l'Armilla di nō, quando non se aggiungeffe una pertinacia tale, che ancorche la Chiesa santa determinasse, non le crederebbe, in questo caso, es- sendo così pertinace, sarebbe heretico.

Si diman-

10* Si dimanda: Vno credeua nella sua mente, senza esprimerlo con alcuna persona, che nell'Hostia consecrata dal sacerdote, non gli sia li realmente il uero sangue di Christo, ma solo il corpo, & morto, se sia heretico? *Resp.* di sì, quando afferma tiuamen- te questo credesse; Percioche nell'Hostia consecrata dal sacerdote, c'habbia in rectione di con seccare, gl'è ueramente & realmente il corpo, & sangue di Christo uiuo, & uero. Ma però dice l'Armilla, che costui non è scomunicato, quando ciò sia solamente cō- cetto nella sua mente, perche la Chiesa non giudica l'atto nudo nella mente; Ma allho- ra sì, quando se gli aggiungeffe alcuno atto esteriore, ancorche parlasse da sua posta a se stesso, sarebbe scomunicato in cena Domini, oltre l'esser heretico.

Ibi. num. 14. Et 19. Gaet.

11* Si dimanda: Vno credeua, che lo Spirito santo procedesse dal Padre, & dal Figliuo- lo, ma gli pareua cosa dura il poterlo credere fermamente, essendo che così creda, & tenga la Santa Chiesa procedere dal Padre, & dal Figliuolo, onde staua in dubbio, se ciò possi essere, & come possa ciò essere; & in questo dubbio staua con l'assenso della ra- gione, se sia heretico? *Resp.* di sì, stando così pertinace dubbioso con l'assenso della ra- gione, perche oltre il peccato mortale, l'esser dubbioso nelle cose della fede, è chiamato infidele. Deue dunque il Christiano (come dice anco l'Armilla) esser fermo nelle cose da credere; nè deue dubitare per modo alcuno.

Ibid. nu. 14. Et 17. Ga. dubio 20.

Dell'errare, ouero errore.

Cap. CCXLII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che non saprà le cose pertinenti al suo ufficio, o cose necessarie alla sua salute, pecca, ca- più grauemente il sacerdote.
2 Colui, che a caso si ritroua a qualche misfatto, et sia punito dalla giustizia, quello pecca, quan- do, et come.



rrore, altro non diremo, che sia, se non pensare quello, ch'è uero, sia falso. Perilche quando uno errasse in alcune cose, quali lui è tenuto di sape- re, nè le saprà, nè cercò saperle, sempre dirassi, lui peccare. Et particolar- mente in quelle cose, lequali egli è tenuto, o non può esercitare il suo at- to, come nelli seguenti casi intenderassi.

Armil. de errore.

1 Si dimanda: Vn sacerdote non sapeua quelle cose, ch'a lui, o al suo ufficio sacerdotale apparteneuano, ouero un Christiano non sapeua il Pater nostro, l'Aue Maria, il Credo, & altre cose, che a un Christiano appartengono, & alla fede Christiana, & altre cose ne- cessarie pertinenti alla salute, se peccò? *Resp.* di sì, percioche le cose prinēti alla fede, alla salute sua, & al suo ufficio, è tenuto saperle, & non sapendole, deue cercare di saperle. Et a quelli sarà peccato mortale, qñ siano nella debita età adulta, all'uso della mēte, & che gilla sia sana, & libera. Et oltre il peccato, deue essere anco punito. Ma molto mag- giormente deueno essere puniti i sacerdoti; & sopra tutti gli altri, i curati, come quelli, che sono padri di famiglia, nè gl'insegnano, mancando in questo del suo ufficio.

Armil. ibid. S. Tho. 2. 2. q. 74. ar. 2. Concil. Ma- guntino. c. 25. constava posest.

2 Si dimanda: Vno essendosi ritrouato in un misfatto a caso, & preso dalla giustizia, & condannato con tutti gli altri malfattori, benchè lui non haueffe acconsentito al p- detto misfatto, o delitto, se essa giustizia peccò? *Resp.* di sì, percioche essendosi ritroua- to a caso, nè acconsentito, benchè la legge uoglia, & dica che *Agentes, et cōsentientes, pari- pena puniantur.* Ma costui non è stato attore, nè consentiente. Perilche, come dice essa Armilla douerebbe essere assoluto dalla pena per detto errore, o delitto, poiche dalla parte sua nō gli è stato (dico) commesso errore, nè p'stato consenso a errare. Eccetto, che per qualche giusto, & probabile indicio, detta pena non gli haueffe data.

Ibi. 36.

Della erubescenza, ouer uergogna. Cap. CCXLIII.

S O M M A R I O.

- Erubescenza, et uergogna, che cosa sia, et la differenza, ch'è tra l'erubescenza, et uergogna.
1 Colui, che per timidità, si uergogna di fare cose pertinenti alla salute, et all'honore, pecca.
2 Colui, che per timidità si uergogna di confessare i suoi peccati, pecca, et la cōfessione non è ualida.
3 Colui, che si uergogna di confessare pubblicamente le cose pertinenti alla fede, pecca.

Erube-

Armi della cruce- senza.

2.2.9.144
Arf.2.



Rubescenza, ouero vergogna, altro non è, ch'un certo timore di fare, o d' hauer fatto alcuna bruttura uitiuosa, per cōto di qualche uizio, o scelerag gine. Ma questa differenza gli è, che l'erubescenza, è una cosa brutta da farsi, & la uergogna, è un certo timore, che si ha d'alcuna cosa mal fatta.

Si dimanda: Vno era tanto timido per natura, che si uergognaua d'andarc a Messa, o alla predica, o fare altra cosa salutarifer, per essere in quella, tanta moltitudine di gente. Perliche mai andaua a Messa, se peccò? Resp. di sì, perche in quelle cose, che sono pertinēti alla necessitā della salute, niuno deuesi uergognare, perliche perseverando, stā in stato di dannatione, nē lo scusa essa uergogna, poiche non fa cosa, che nō sia degna d'honore, & salutarifer all'āia, & all'honore, & di esēpio al mōdo.

Si dimanda: Vno hauendo fatto un peccato carnale, o altro, si uergognò di confessarlo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & sempre starā in stato di danuatione, mentre non se ne confesserā, come dice l'Armilla. Et il Gaetano, & S Tomaso, nē essa confessione è ualida per modo alcuno.

Et l'istesso, dirassi di colui, che si uergognarā di confessare, alla presenza d'alcuni glie cose, che apparteneuano alla fede Christiana, & alla salute dell'anima sua, o del suo prossimo, particolarmente quando fosse in qualche articolo della fede, ma nelle altre cose peccaria uenialmente.

Dell'essamina de' Chierici. Cap. CCXLIII.

S O M M A R I O.

- 1 L'Archidiacono o altra persona, che presenta alcuno dinanzi al Vescouo p ordinarsi, et gli afferma con clausula quello esser degno, non pecca, & quando, & come, & perche peccaria. A colui, che la coscienza dettasse alcuno essere indegno d'alcuno ordine, quello deue fare, per non peccare, come, & quando.
- 2 Colui, che si fa ordinare senza essere esaminato, come, quando, & perche non pecca, & peccaria, & deue essere deposto.
- 3 Colui, che desidera clericare, & promouersi a gl'ordini, nē è senza delitto, o colpa, o con quelle conditioni dell'Apostolo descritte, come pecca, & non pecca. Le conditioni dell'Apostolo quali, & quante siano, et come si deueno intēdere dal chierico p poterse ordinare, senza peccato. Et se si deue intendere, d'ogni mancamento, colpa, & delitto. Colui, che inanti fosse battezzato haurā hauuto due, o più mogliere, ouero una inanti, & l'altra dopò, o ambedue dopò, ha peccato, & perche.
- 5 Colui, che è dedito al bere, o all'embriachezza, & si promoue a gl'ordini, pecca.
- 6 Il chierico, che si fa promouere a gl'ordini sagri, essendo imprudente, pecca, & di quante sorte di prudenza deue essere dotato, & quali.
- 7 Il chierico, che si dileta dell'ornamento esteriore, & poco dell'interiore, & si fa promouere a gli ordini sagri, pecca & grauemente.
- 8 Colui, che si fa chierico, per hauer qualche beneficio, & arricchirse, pecca, & perche. I beni ecclesiastici tutti deueno essere dispensati a pueri, benche castini fossero, & perche.
- 9 Il chierico, che non è casto, pudico, et conuinente, et si fa promouere a gl'ordini, pecca, et peccaria. Il chierico deue non solamente esser casto col corpo, ma anco con la mente, & come deue tener gli occhi, la lingua, &c. & perche.
- 10 Colui, che si ritroua essere ignorante, & si fa promouere a gli ordini pecca, & di qual sorte di dottrina almeno deue esser dotto, & perche.
- 11 Colui, che si fa promouere a gli ordini, & fa professione di soldato, o è manesco, come, et quando, & perche pecca, & come non peccaria, & perche.
- 12 Colui, che è liuigioso, & si fa promouere a gl'ordini, pecca, come, & perche. A liuigiosi per le cause esserli proibito il promouersi a gli ordini, per quali, & perche.
- 13 Colui, che è dedito all'auaritia, & si fa promouere a gli ordini, pecca, & perche.
- 14 Colui, che non sà genouere se stesso, & sia disregolato, & si fa promouere a gli ordini, pecca, & perche gli sia proibito a questi tali.
- 15 Colui, che è nuouo nella fede, & si fa promouere a gli ordini pecca, & perche gli sia proibito il promouersi. Colui, che si uol promouere a gli ordini sagri, deue essere immuno da ogni irregolarità publica, & secreta.

Si



Si dimanda: Essendo che all'Archidiacono, come occhi, che sono de' Vescoui, & che a loro appartēgono l'essaminare coloro, che si vogliono promouere a gl'ordini sacri, se bene il sacro Cōcilio di Trento hora uoglia, che alcuni Essaminatori siano cōstituiti a fare questo officio, per tanto dirassi, ch'un' Archidiacono, ouero alcuno Essaminatori presentorno un o al Vescouo, che teneua ordinationi, acciò quello douesse promouere al Sacerdotio, ouero ad altro ordine; Et essendo dimandati dal Vescouo, se quello era degno? Resp. di sì, & faceua testimonianza di ciò, quello esser veramēte degno del tale ordine. *Quantum humana fragilitas nosse sinit, o sinunt.* se peccorno? Resp. che per la predetta risposta di nō, pur che non habbiano parlato contra la lor propria coscienza; Imperoche colui, che non sapesse, alcuno essere indegno, deue presumere esser degno. Ma se per sorte à esso Archidiacono, o ad altri, che fossero, la coscienza lo rimordesse, quello essere indegno, deue secretamente dire al Vescouo, inanti che uēga al Scrutinio del l'ordine, quello essere indegno, & astentarsi da lui; quando però esso Vescouo non uollesse restare d'animerlo; & ordinarlo; potēdo però ciò fare cō qualche bel modo, senza scandalo. Et quando senza scandalo ciò non potesse fare, deue dire le parole come ministro della Chiesa, laquale non giudica le cose occulte, effendoche per niun modo deue publicare il difetto del suo fratello.

Si dimanda: Vno uolendo esser promosso a qualunque ordine sacro, si fece ordine re senza essere esaminato, se costui peccò? Resp. che se lui era degno, & conosciuto d'esser degno, dirassi di nō, però *Seruatis seruandis*. Perche questi tali non accade, nē si deueno essaminare. Ma se fosse indegno, bēche fosse conosciuto, chi fusse, deue esser deposto, perche il suo difetto non gioua. Et l'istesso ancora dirassi se fosse degno, ma non conosciuto. Ma però questo intendasi. *De graue crimine, quod impedit promotionem, nel executionem.*

Si dimanda: Essendo che uno, che uole, & desidera clericare, & promouersi a sacri ordini, deue ueramente essere secondo il precetto Apostolico, *Sine crimine*, cioè, sia senza delitto, mancamento, & colpa; per tanto uno andò per esser promosso ad uno ordine sacro, ne senza delitto, o mancamento, o colpa si ritrouaua essere, nō dimeno uolse farsi ordinare, se peccò? Resp. che se uoleno intendere le tredecim conditioni, che si comandano dall'Apostolo S. Paolo quali sono queste, cioè. *Ordinandus sit sine crimine, unius uxoris, sobrius, prudens, ornatus, hospitalis, pudicus doctor, non sit percussor, non liuigiosus, non cupidus, sit domui suae bene dispositus, nō sit Neophilus.* Ma questo notasi, che sempre, non si deue intendere questa parola *Sine crimine*, d'ogni sorte di crimine, cioè di mēca mēto, delitto, o colpa, perche niuno si potrebbe ordinare, effendoche *Septies in die cadat instus*. Ma qsto notar si deue, che quādo l'Apostolo disse *Sine crimine*, bisogna intēdere questa parola, che colui, che uole esser promosso ad alcuno ordine, non sia degno di depositione, o che nō sia irregolare, o homicidiario publico, o fornicario, o concubinario, o adultero notorio, & simile; perche quādo fosse tale, peccaria, & anco esso Ordinario, cioè sapēdo, ilquale è tenuto intēdere & sapere inanti, che l'ordini del suo stato, qualità, conditione, uiuere, professione, e patria, & se sia di legitimo matrimonio nato. Et nō si deue intēdere d'ogni *Crimine*, dico d'ogni peccato, mancamento, delitto, o colpa, effēdo che qsto *Crimine* alle uolte intēdesi d'un peccato mortale, & alie uolte d'un ueniale. *Iuxta illud, Nemo sine crimine uiuit.* alle uolte p l'infamia, &c. Per tato dirassi, colui che uole esser promosso ad ordine sacro, che nō cōmetta un tal mancamento d'adulterio, &c. ma che ne anco accōsenta alcun mancamento tale, o delitto, o colpa, a chi comettere uollesse. Et questo è quanto alla prima conditione, la seconda sarà questa.

Si dimanda: Vno desideraua esser promosso ad alcuno ordine sacro, ilquale inanti che fosse battezzato, hebbe due o più mogliere, ouero una inanti, & l'altra dopò, ouero ambedue, dopò battezzato, di maniera che era bigamo, & fu promosso, se peccò? Resp. di sì; perche la bigamia non uien tolta per il battesimo; particolarmente del diaconato, & del Sacerdotio, effendoche in questi due ordini gli sia il Sacramento dell'unitā, & hauendo lui diuiso la sua carne in più mogliere, ha fatto contra il precetto Apostolico. *Vnius uxoris sit.* Ilche intendesi negatiuamente, cioè di non più d'una

Ses. 24. ca. 18.

L'Autore.

De presb. c. dudum.

Eod. tit. c. 1.

Hosie. li. 1. rub. r. 2. § 6

4. dist. c. nul

lus. et corp. uita. c. ex-

posuisti.

4. dist. c. ult.

66. dist. c. 1.

Thi. c. 3.

Tito. c. 1.

25. ca. unū.

S. nomina autem criminis.

Dis. 83. per totum, et precipue

c. nemo. es

c. error.

Dis. 84. c. proposuisti.

D. 7. 26. c. acutius. et

deinde.

Conci. Tri. Ses. 23. ca. 17.

Al cap. del Embriacozzo. Exiv. de in reiu. c. et se Christus dif. 35. c. ante omnia. Dif. 44. ca. cleric.

S. Thom. 1. par. 1. ar. 6. Dif. 36. per totum. Dif. 38. S. Math. c. 5. S. Luc. c. 6. S. Io. c. 5. S. Mar. c. 8. P. sal. 131. dif. 40. S. 1 et per totum c. p. simonia di. ead. Con cil. Tri. sess. 14. de refor. c. 6. S. Matt. 25 36. q. 1. quoniam. S. Matt. ib. di. 42. c. quoniam.

di. 45. S. 1. S. Th. 2. 2. q. 157.

di. 43. S. 1.

9 * Si dimanda: Vno si dilettava tanto del beuere, & li piaceua tanto il uino, che alle uolte s'embriacaua, & perche li piaceua il chiericare, si promosse all'ordine sacro, se peccò? Resp. di sì, quando lui nò habbia dato opera all'astinenza del beuere; Imperoche à chierici è prohibito la superfluità del uino, ne, come altroue hauemo detto, deue il Chierico, & particolarmente il Prelato, beuere più di tre uolte al pasto; Imperoche p il spesso beuere, spesso s'incore nell'ebriachezza, & essendo l'ebrietà fomite, & nutrice di tutti i uitiij, al Chierico nò còuiene, pche il uino sempre incita l'huomo alla libidine, & gl'impedisce la deuotione à Dio, & anco la discretione, & la uoracità del uino dissolue ogni buona opera. Anzi dirassi di più, che totalmente è prohibito à Chierici l'andare all'hoftarie, per mangiare, beuere, e giocare, se non allhora, quando si ritrouarà in necessitā di peregrinaggio, la quarta conditione sarà.

6 * Si dimanda: Vno conoscendosi essere grandemente imprudente, nò li bastaua l'animo di promouersi ad ordine sacro; ma per essere in ordine de' quattro minori, uolse cò tutto ciò, che fosse imprudente promouersi al sudiaconato, & anco à gli altri seguenti, se peccò? Resp. che il Chierico deue essere dotato di tre sorte piudenza, cioè della sacra scrittura, essendo che nelle sacre lettere grandemēte riluce la sapiēza. Per tanto il Chierico deue essere perito nelle sacre littere. La seconda deue hauer la peritia cōpetente de' Canonij, cioè delle cōstitutioni ecclesiastiche. Per tanto dicci in quel capitolo Ignorantia. Sciam Sacrydores scripturas sacras, & Canones. Et la terza prudēza deue hauer la peritia, cioè l'industria de' negotij seculari; Imperoche come si dice in quell'altra dist. Per totum. Quod prelati debent subditis, non solū spiriualia, sed etiā carnalia subsidia ministrare. Et qsto per l'esēpio del Saluatore Christo, ilquale nò solamēte insegnaua le turbe. Per bo, sed & uiuente sanabat. Et corporalibus alimentis satabat. La quinta sarà qsta sequēte.

7 * Si dimanda: Vno si promosse à gli ordini sacri, ilquale si dilettaua molto d'essere ornato esteriormente, ma poco, & quasi niente interiormente, per essere spogliato quasi di tutte le uirtù, se peccò? Resp. di sì, percioche il Chierico ueramente cōuiene l'essere ornato esteriormente, ma sopra il tutto deue essere ornato interiormente, ilquale ornamento interiore cōsiste nelle uirtù come dice il Profeta Dauid. Sacerdotes tui induan iur iustitiam. & c. Et questa era la figura nel testamento uechio, per li uarii ornamenti del Pontifice. Et anco deue essere ornato il sacerdote esteriormente, ma d'habito, di nito, & camminare graue, & condecēte, che non uesta, come uede si in tal chierico d'habito sporco, lordo, & canuciato, con le ninfe al collo, lauoriero alle mani, giopponc intagliato, & simili, ma deue uestire d'habito positiuo, secondo il suo grado, & non più oltre. Hora diremo della sesta conditione.

8 * Si dimanda: Vno si promosse à gl'ordini sacri, & si fece chierico per hauerne buono, & ricco beneficio, con intentione di farsi ricco, & non per dispēsare quelle entrate à poveri, se peccò? Resp. di sì, percioche il chierico deue essere hospite, acciò sia nel numero di quelli, che Gesu Christo ci dice, Hospes eram, & collegistis me. Per le quali parole, la casa de' chierici deue essere cōmune à tutti, imperoche colui nò potrà mai essere esortatore di hospitalità, che serrarà la casa sua propria à essi hospiti, percioche tutto quello, che hanno, & possedono i chierici, deue essere di poveri. Ma però intendasi di quelli poveri, che ueramente sono in estrema necessitā, benche non fossero troppo boni, perche. Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis. dice Christo. La settima sarà.

9 * Si dimanda: Vno essendo chierico, ma poco casto, o continente, & pudico, & si promosse à gl'ordini sacri; se peccò? Resp. di sì, percioche il chierico, particolarmente cōstituito in Sacris, deue sempre essere, & mostrarsi timoroso d'infamia, & particolarmente delle cose veneree, & d'ogni suo segno, & atto; Per laqual cosa il chierico deue non solamente essere casto col corpo, ma anco cò la mēte, deue tenere gli suoi occhi bassi, la lingua raffrenata, honesta, & casta, & anco il cuore, ne sia sfacciato, haime intendami chi ha orecchie, & può, quello, che uoglio dire. Ma che diremo della ottaua cōditione.

10 * Si dimanda: Vno si fece promouere à gli ordini sacri, ilquale era dotto, come un finale, se peccò? Resp. di sì, percioche colui, che si uuo' promouere à gli ordini sacri, deue essere dottore, cioè tale almeno, che sappia insegnare, & predicare ad altri, le quali due dottrine consistono in due cose, cioè, In sermone correctionis, ut corrigat uiam subditorum, et cum charitate. Come dice la Glosa. Et in sermone predicationis, cioè che sappia

pià predicare, ò almeno sermoneggiare. Ma quanti gli sono di questi.

11 * Si dimanda: Vno fù promosso à gli ordini sacri, ilquale facua più tosto professione di soldato, che di chierico; Imperoche à chi daua, & à chi prometteua, se peccò? Resp. di sì; Percioche il chierico non solo non deue percotere alcuno attualmente, ma nè anco con il parlare, essendo che due percossioni, dellequali vna è spirituale, che sarà quando si percore alcuno con l'indiscreto parlare, ò correctione, & l'altra è corporale, che è quella, che si fa con le mani, per essere temuto, ò per altro fine indiscreto. Ma se fosse per correctione faria l'una, & l'altra lecita, hauendo però potestā sopra di quella persona. Per laqual cosa coloro, che sono cōstituiti in dignitā, come sono Vescouij, Abati, & simili non gl'è lecito, ne deueno battere alcuno, & particolarmente promosso in Sacris. Hor ueniamo alla decima.

12 * Si dimanda: Vno era continuamente per li palazzi, à far lite, & dopò promosso à gli ordini, più che mai gli attendeua, se peccò? Resp. di sì, percioche i litigiosi sono spergiuari, falsi, calonniatori, adulatori, detrattori, & feminatori di discordie fra fratelli. Per laqual cosa per tre cause alli litigiosi gli è prohibito il promouersi à gli ordini sacri. Vna che gli litigiosi sono tanto arroganti, che non fanno humilmente insegnare à i sudditi. La seconda, che sono disseperati ne' costumi, sono adulatori, traditori, detrattori, maledici, inuidi, buffoni, & prōti al uēdicarsi. La terza causa sarà, che vno, che sia litigioso, cōseguētemēte sarà prouocatore alla discordia, nè si possono qsti tali accomodare alla cōcordia, ilche son tenuti à farlo per l'officio, & professione, che fanno.

13 * Si dimanda: Vno era tanto auido, & auaro, che haurebbe uenduto suo padre, & fatto ogni cattiuu operatione per danari, & roba, ilquale si fece chierico, & sacerdote, se peccò? Resp. di sì, percioche à questi, che cupidi, & auari sono, gli è prohibito l'ordinarsi in sacris. Quia cupiditas deseruiunt, & cupiditas est radix omnium malorum. Onde il chierico deue essere candido, & hauerela mente libera dalle cose terrene, & attendere alle celesti. La 12. sarà.

14 * Si dimanda: Vno era tanto disordinato, & disregolato, che per modo alcuno nò sapeua governare casa sua; Nondimeno uolse ordinarsi per governare vna Chiesa, se peccò? Resp. di sì, percioche vno, che non sappia governar casa sua, meno saprà governare vna Parochia, nè diuertirla da' uitiij, nè con parole, nè con essempio, per laqual cosa à questi tali per due cause gl'è prohibito l'ordinarsi; vna perche non può hauer fronte di riprendere altri, quando non sappia corregger se stesso, & gli suoi proprii, & l'altra, perche se presume essere negligente: Et l'ultima?

15 * Si dimanda: Vno era nuouo nella fede, ilquale si fece promouere à gli ordini sacri, se peccò? Resp. di sì; percioche à questi, che sono nuouo, per due cause gl'è prohibito, l'una, acciò non s'inluperbiscano, stimādo che la fede Christiana molto bisogno habbia di loro; l'altra perche non può essere esperto del stato della Chiesa, alche non saprebbe conformarsi così facilmente, & per concludere queste 13. conditioni poste dall'Apotolo, colui deue essere immune da ogni irregolarità publica, & secreta.

Dell'Esaminare. Cap. CCXLV.

Vedi Manifestare i suoi secreti, ò difetti.

Della Essecutione della Giustitia, ò d'alcuna sententia. Cap. CCXLVI.

Vedi anco Bugia.

Dell'Essecutione de' Testamenti, ouero di Legatarij. Cap. CCXLVII.

Vedi anco Dir Messa. Electione ne' beneficij. Et Legati Beneficiati.

S O M M A R I O.

Essecutione, che cosa sia, & da chi si possa essequire.
1 Colui, che lascia in testamento donarsi restiuiue ad alcuno alcuna cosa, dopò sodisfatto, auanzandone, si deue dare a poveri.

Giardino de' Sommisi, Prima parte. L1 Colui,

Glo. di. 45. S. 1.

di. 86. c. nò liceat. Et di. 45. c. cū beatus.

di. 93. ca. 1. per totum.

1. Thim. c. 6. Et exiv. de consil. c. Nā cōcludi scientiam.

di. 47. S. ne cesse. di. 81. c. di. Etum.

- 2 Colui, che lascia alcuna cosa da esser dispensata a beneplacito del Commissario, non si deve dispensare da questo in altro modo, che in elemosine, & perche.
- 3 Colui, che non eseguisce l'intentione del testatore, o la differisce, pecca, quando, come, et perche. La dilazione de' legati grandemente nuoce al defunto, & perche. Colui, che differisce l'esecuzione de' legati, sono homicidiarij, & perche, e si devono scomunicare, & anco punire.
- 4 Colui, che per negligenza differisce l'esecuzione di testamenti, pecca, come, & perche.
- 5 Colui, che non eseguisce la uolontà del testatore in qualche elezione pecca.
- 6 Colui, che non provvede al disordine, acciò sia ufficiata alcuna mansionaria, o beneficio, o altre, pecca.
- 7 Colui, che altera l'ordine del Prelato, nè obedisce a quello, pecca, et è scomunicato.
- Il defunto, che lascia si debba dir Messa ogni dì, per l'anima sua, & il Prelato minuisce detto obbligo, il defunto ricene l'istesso beneficio, & colui, ch'è a quella sua terminatione non obedisce, è scomunicato.

Armi. de
executione.



Executione, propriamente esser quella, la quale è essequita, o condotta à fine da colui, che è lasciato Erede, o Commissario, ouero dal Giudice. Et ciascuna non può essere esecutore, sia laico, o religioso, & anche donne.

Ibid. m. 12

Si dimanda: Vno lasciò in testamento, che fossero restituiti mille ducati à suoi creditori, per còto d'alcune cose da lui mal tolte à quelli, sotto prohibitione, che in altra cosa, non siano effettuati, che p restititione, la quale executione fù fatta dal suo Commissario, ma auanzò anco 200. ducati, che non si sapeua à chi si douesse restituire, per ilche esso Commissario gli dette alli suoi heredi, se peccò? Resp. cò l'Armi. di sì, per ilche l'intentione di quello fù, che fossero dispensati alli suoi creditori tutti, & per restititione. Onde per non peccare li doueua dare à poveri, poiche si presume, che di tutti quelli danari gli sia debitore p còto de' danni fatti da esso Testatore, ancorche nel suo legato, ciò non habbia specificato, ma solamente hauer detto, siano dispensati detti mille ducati à suoi creditori da lui dannificati, & non ad altro effetto.

Si dimanda: Vno lasciò per testamento al suo Commissario, cento, o più ducati, da esser dispensati da lui in quel miglior modo, che à lui parerà, liquali dispensò, ma non à poveri, se peccò? Resp. con l'Armi. di sì, per ilche si presume, che lui intendesse, douersi dispensare à poveri, essendo che questo sia quel miglior modo, che un Testatore uoglia intendere, o in altre opere pie necessarie à laude di Dio, on de peccò; Essendo anco, che questa intelligenza di dispensarli in quel miglior modo, l'habbiamo anco per la regola, che così si deve intendere, onde se altrimenti haurà fatto, dirassi hauer peccato grauemente, & è tenuto à dispensarli ancora.

Armi. ibid.
m. 16.
Glos. in cle.
m. de re
fam.
S. Th. quol.
6. q. 4. ar. 1.
23. q. 2. ca.
qui oblatio
ne lib. 1.
Io. de Nea-
poli, in quo
lib.

Si dimanda: Vno in pòto di morte, fece testamento, & lasciò alcuni legati da esser dispensati dalli suoi Eredi, o Commissarij, liquali differiscono l'esecuzione di quelli, se peccano? Resp. di sì, & mortalmente, quando per loro negligenza, o malitia, o crassa ignoranza restorno, per ilche la dilazione d'essa executione, nuoce grandemente à quel defunto, perche non se gli applica il rimedio, poiche i suffragij, che sono rimedij salutiferi à quello, non se gli applicano, per la dilazione d'essa executione; per ilche assai poveri, & essa Chiesa Santa mediante quelli suffragij eccitarebbe à fare orationi per lui, Onde questi Commissarij, o pure Eredi meritamente si possono chiamare homicidiarij di bi sogni, grauemente peccano per questa loro tardanza, negligenza, o auara, o maligna. Anzi deueno essere scomunicati, perche fanno contra la giustitia, perche non eseguendo, come deurebbono, & contra la carità del prossimo, potendolo liberare dalle pene, & non lo fanno, onde peccano ancora per l'obbligo. Ma se per sorte ritardassero per cagione ragionevole, farebbono scusati.

Armi. ibid.

S. Tom. II.

Si dimanda: Vno lasciò per testamento alcuni legati per l'anima sua, liquali i suoi heredi, o commissarij ritardano d' eseguirli, se peccano? Resp. se per notabile negligēza (come è detto di sopra) ciò fecero, dirassi di sì, ma se per ragionevole causa, come pche uoleno uendere bene le sue robe, per farne poi copiose elemosine, ouero per non poter distrigare le sue cose così in un subito, saranno scusati; Onde il prudente esecutore, o commissario, deve bene considerare questa dilazione di tempo, & anche la conditione della persona che si ha, da liberarli, o più presto, o più tardi, & l'augu-
mento

mento d'essa elemosina, dopò fare cò quella prestezza, che lui potrà, acciò quel defunto sia aiutato, & solleuato dalle pene, nellequali forsi si ritroua.

Si dimanda: Vno lasciò un legato in una Chiesa, cioè una mansionaria, o officatura di 25. o più ducati perpetuamente à l'anno, acciò in quella da un sacerdote, ogni dì gli sia celebrato una Messa p l'anima sua, & che detto Sacerdote sia di buona uita, & costumi, & che detta electione sia fatta dalli suoi heredi, liquali fecero il còtrario, per ilche si còpiacèza d'alcuni, non hāno broglio, & amicitia la còferirno in uno, che non era secondo l'intentione d'esso Testatore, se peccano? Resp. di sì, & non hāno sodisfatto, per ilche sono tenuti à fare altra electione, & non facendola, stāno in peccato, quādo detto sacerdote non mutasse la sua uita, oltre poi, che hanno fatto contra la lor còscienza, ch'è più graue peccato, quando non hāno usata quella diligenza, che si conueniua à fare tale electione, essendo che molto più grato sia il sacrificio, ministrato da un buon sacerdote, che da un cattiuo, come è detto nel capitolo del Dir la Messa; Per ilche coloro, che hāno eletto esso mē degno per broglio, & che per broglio hāno lasciato il più degno, oltre il peccato, farāno tenuti, anco à i danni di quello più degno, che hanno rifiutato.

L'Autore.

Si dimanda: Vno fece un legato di 25. ducati à l'anno in una Chiesa, acciò perpetua mēte sia detto per un da bene sacerdote, personalmente, & perpetuamente due Messe alla settimana. Ilche fù eseguito, ma il Rettore di qlla Chiesa, disse al detto sacerdote eletto. Reuer. se uoi non potete officiare, perche siate obligato altroue, io farò officiare per uoi, laqual cosa sepperio essi esecutori, nè prouidero, se peccano? Resp. di sì, per ilche non adimpriuo la uolontà d'esso Testatore. Et se esso Rettore non hauesse fatto dire la Messa, rāto più grauemēte peccano, & sono tenuti loro, alla restititione, & dāno, & interesse del patrimonio di quel defunto, poiche lui per difetto loro, non è suffragato, & aiutato, nè possono essere assoluti, se prima non haurāno sodisfatto à quāto sono tenuti di prouedere. Et tutto quel tempo, che sarà stato interlasciato di far dire dette Messe, loro del suo danaro proprio saranno tenuti di far supplire di tutto il tempo difettato.

Si dimanda: Vno lasciò 25. ducati per legato in alcuna Chiesa, che perpetuamente da un buo sacerdote eletto da suoi heredi debba dire ogni giorno Messa in qlla per l'anima sua. Ilche è stato eseguito, ma soprauenendo dopò molti anni gran penuria di uiuere, esso sacerdote non potendo uiuere con detti 25. ducati soli, andò dal Superiore, & si fece dispētare di douerla dire due, o tre dì alla settimana solamēte, secondo parebbe a qillo, acciò potesse ottenere più beneficii, per poter uiuere appresso qillo altro. Allaqual domanda esso Superiore acconsentì, & lo dispesò, & gli lo còcessè, per uirtù della terminatione del Concilio di Trento, alla qual cosa essi Esecutori non uolsero acconsentire, nè meno, il Rettore di quella Chiesa? se peccano? Resp. di sì, quando si oppongano alla terminatione d'esso Ordinario, il quale l'usa per uirtù di esso Concilio, come quello ch'ha autorità di crescere, & minuire l'obbligo, secondo l'entrate, si come è detto nel capitolo del dir della Messa, doue si dichiara, comes' intēda il dir Messa ogni dì. Et come la uolontà del Testatore si sodisfaccia, benche oblighi nel suo legato, douersi dir Messa ogni dì, & sente quel beneficio istesso esso Defunto, che setiria, se si dicesse Messa ogni dì, secondo la sua intentione; essendo che lui se sia riportato à tutto quello, che essa madre Chiesa ordina, & fa: Nè li suoi Còmessarij, o Esecutori peccano; anzi all' hora peccariano, quando à essa terminatione del Superiore ostassero in qualonque modo, come preuaricatori d'esso Concilio, & anche chi prestasse aiuto, fauore, o consiglio, per ilche faria un dar legge alla Chiesa santa governata dal Spirito santo.

L'Autore.

Dell'Essequie Mortorie, o pompose. Cap. CCXLVIII.

Vedi anco dir Messa. Furto al caso 19. & 25. Et Simonia al caso 60.

S O M M A R I O.

Essequie mortorie, che cosa siano, & perche se faccino, & chi non le sà, quando non facci contra la libertà ecclesiastica, ne pecca.

Colui, che ordina l'Essequie con poca pompa, quando pecca, et che cosa sia essa pompa sonuosa.

L. 1. 2. Essequie

Armill. de. exequijs 4. sen 9.2. ar. 3. in c. Ani. ma. 1. 5. 9. 2. Per. excō.

ESsequie mortorie, ouer pompose, lequali si fanno sopra i morti, o cadaueri, sono più presto (come dice l'Armilla) conforti, & sodisfattione de' uiui, che solleuamento de' morti. Per laqual cosa, qlli, che ordinano circa gli essequij di morti, che non si debba portare, se non tante croci, tante torze, & candele di tanto peso, con tanti preti, & simili, non fanno contra la libertà ecclesiastica, come dice anco S. Tomaso, nè meno sono scomunicati, perche per detto ordine, non fanno contra la libertà ecclesiastica, benchè l'opinioni de' Dottori siano uarie. Ma qlli, che offeressero, o cercassero offender la ditta libertà, peccariano, essendo che questo, per sua propria natura, non sia contra essa libertà, nè meno esso consiglio, o terminatione.

Si dimanda: Douendosi fare un'essi quio, uno cōseglid, o determinò, o ordinò, che non si douesse torre, se non due, o tre, in preti, & anco torze di tanto peso, ouero senza torze, ouero non si pagassero altrimenti le decime alla Chiesa, o non si desse la sua elemosina a chierici, o che se gli douesse dare solamente un tanto, anzi alcuni dissero, che bisognaria imporre a essi preti, daci, & gabelle, o altro grauame, & simili, se peccò? Resp. di sì, & anco è scomunicato, percioche questo uoler grauare le persone ecclesiastiche, & i benefici, e per sua natura contra la libertà ecclesiastica. Ma se ciò fuisse stato ordinato, così accidentalmente, haurebbe peccato solamente, ouero dirassi, anzi non pecca, in terminare la copia, & fontuosità delle torze, di croci, e di preti, perche appartiene alla pompa temporale, & non è contra essa libertà ecclesiastica, come bene dice essa Armilla, con gli altri predetti Dottori.

Ibid.

Dell' esporfi a pericolo.

Cap. C C X L I X.

Vedi anco pericolo. Fede. Et Duello.

S O M M A R I O:

- 1 Colui, che si espone ad alcun pericolo di sacrilegio con parole, o con lettere ad alcuna monica, pecca grauemente, benchè l'animo suo fosse alieno, et perche.
2 Quel sacerdote, che si pone a pericolo con arme, pecca, benchè fosse prouocato, et doppiamente, et perche.
3 Vedilo al cap. dell' Ipocrisia, al caso. 1. Et dell' irregolarità al. caso 1 2 7.

Autore.

Si dimanda: Vn laico, o religioso, il quale prese amicitia con alcun monasterio nella città, di N. con licenza de' suoi superiori, nellaqual città, particolarmente anco prese amicitia con una monica, strettamente, & molte uolte si parlauano amicabilmente, & per la molta dimestichezza, alle uolte ragionauano di cose amatorie, costui partito dal detto luogo: si scriueuano amatoriamente l'uno l'altro, ma detto religioso, o altro, era alieno da ogni cosa illecita, quanto all'animo suo, & molte uolte per lungo tempo così si scrissero, se peccò, per essersi esposto a pericolo di peccato? Resp. che come quello, s'è esposto a pericolo di cadere in qualche peccato di sì, benchè l'animo suo fosse alieno, tuttauia presupponendo, & arrogandosi troppo nelle sue forze, per questa prefontione, dirassi, che peccò ancora per prefontione.

Autore. 2

Si dimanda: Vn sacerdote curato hauendo operato molte buone, & utili cose in beneficio della sua Chiesa, lequali (benche buone, & honorate) nondimeno di spiaceuano ad alcuni, per essere opere contra il loro uolere, o sen sualità. Perilche lo minacciò no sopra la uita, o con parole, o per terza persona, o per lettere, auuertendolo, che se l'haueffero trouato di notte, haurebbono fatto, & detto. Laqual cosa intesa dal detto sacerdote, incominciò a fare animo, nè puto si sbigottì, anzi di notte incominciò a praticare, doue quelli praticauano, & molte, & spesse uolte faccendosi anco conoscere esser lui, nè mai cosa alcuna da i detti gli fù detta, nè da altri, per nome loro, se peccò, per essersi quello esposto a tal pericolo? Resp. di sì, & grauemente, percioche, come sacerdote doueua esser prudente, & fuggire il pericolo, & non cercarlo, & se andò amato, tanto più grauemente, & se andò in compagnia, molto più grauemente per il pericolo, che a quelli pose, & che loro poteuano patire per sua colpa. Et se fosse successo cosa alcuna, tanto più grauemente peccò, & farebbesi fatto irregolare.

Del.

Dell' Essere in gratia di Dio.

Cap. C C L.

Vedi anco Contritione. Et Attritione.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che subito fatto il peccato, si pente, essere in gratia, bêche di subito non se confessi, et perche. Anuertimento, che deueno dare i confessori a penitenti, per non perdere la gratia di Dio, di subito fatto il peccato; & persuaderli di subito hauerne contritione.
2 Colui, che haurà commesso alcun peccato, & se ne pente, ma non qualificatamente con deliberare non uolerli far più, o con hauerlo in odio, ne guardarsi di peccare, non essere in gratia, & perche, & quando gli farebbe.
Per qual sorte di penitimento Dio dia la gratia sua al peccatore, & perche.
Colui, che dimada l'absolutione con penitimento de' peccati commessi, ne si riguarda da quelli, peccati.
3 Colui, che ha penitimento del peccato, per qualche suo effetto dannoso di pena, o dell' honore, &c. & non per l'offesa fatta a Dio, non ha la remissione di quello, benchè sia ben fatto, et perche.
4 Colui, che si pente del peccato, & determina non più peccare, ma non concepisce l'odio al peccato, non conseguise la gratia, & perche cosa li basta per dimandarla, & riceuerla senza peccato, & come.
5 Colui, che haurà fatto il peccato, et n'è contrito, imanti che si confessi, et sia assoluto, essere in gratia, et perche.
6 Colui, che si confessa essendo attrito, et con dolore imperfetto, o per suo difetto, o del confessore, o d'altri, non riceue la gratia, et perche, et morendo in questo stato, è dubbioso della sua salute, et perche.
Colui, che muore senza la gratia giustificante, non ha parte con Dio, et perche.
7 Colui, che si comunica, doppo confessarsi con l'attritione bene qualificata, o disposto, riceue la gratia per la comunione, et perche.
Colui, che si comunica cō la sola attritione, et mal disposto, perde totalmēte la gratia, et perche.
L'huomo, p' riceuere la gratia sacramentale, quello deue fare, inā si si uadi a confessare, et perche.



Si dimanda: Vno haueua per costume di subito fatto vn peccato mortale, pentirse, & grā dolore hauer di quello; Ma però non si confessaua subito, p' ogni volta, ch'haueua fatto esso peccato, ma solo alli tēpi debiti; presumendosi, che per qsta contritione, lui non perderebbe la gratia diuina, se ueramente costui sia in gratia? Resp. con il Nauarro, ueramēte questa esser gran prudēza, & tanto consiglio, d'haure qsto pētimēto, di subito fatto il peccato pentirsi di qllo, bêche non se ne confessasse di subito ogni uolta; Percioche con qsto pētimēto, inanzi alla confessione, si ritorna subito in gratia d'Iddio, di maniera, che se bene uno haurà peccato mortalmente cento giorni, o più uolte in diuerse parti, & tēpo dell'anno, ogni uolta, che di subito si pente, quādo qllo l'haurà commesso, dirassi lui non ritrouarsi fuor della gratia d'Iddio, & non dico cēto giorni, ma nè anco mezzo un giorno di esso tēpo dell'anno. Onde qsto santo auuifamento deueno dare i Confessori a essi semplici penitēti, liquali pensano subito fatto da lor il peccato mortale, di star sempre in esso peccato, fin che se ne confessano. A qsti semplici dunq; deueno d'ico dirli, & instruirli, che p' ufcire di peccato, li basta il pētimēto qualificato (come è detto nel cap. della cōtritione) ma cō obligo di confessarsene, quāto prima, o almeno a tēpi debiti. Et a questo deue persuaderli, che si confessino almeno quattro uolte à l'anno, le Pasche, la Madōna dell' Assonitione, & il Natale. Et persuaderli, che subito procurino la cōtritione; Percioche p' qlla non si pdono le buone opere, che da loro si fanno, mētre sono cōtriti, prima che si confessino, lequali ueramēte pderiano, se non l'haueffero, peche le opere fatte in peccato mortale, bêche moralmente fossero buone, si pderiano, & farebbono morte, quāto pd all'effetto di meritare la grā diuina, & la gloria.
2 * Si dimanda: Vno commesse alcuni peccati mortali, de' quali ueramēte haueua penitimento imperfetto, & non circōstatiato, & qualificato nel modo, ch'è detto nel cap. della cōtritione. Cioè si pentì d'hauerli fatti, nè li vuol fare più, ma però non deliberò del tutto di guardarsene, ouero si pentì d'haure peccato, & determinò di non più peccare, senza però cōcipere odio al peccato, più che ad ogn'altra cosa abborreuoile; & senza guardarsene Giardino de' Sommisti, Parte prima. L1 3 come

Nel M... nuale c. 10. nu. 33.

Arg. c. no. iū 2. q. 1. & c. de off. dele. ca. si. cui uibus gradib. de pan. d. 1. et c. sed p'sare dum. 6. d.

In reper. S. in leuitico, de pen. d. 1. not. 18. n. 5.

Cap. nihil de cōse. d. 5. glo. ca. quod quidam de pan. & remif.

Ibid. nu. 36

In 2. tom.
q. 1. de con-
tri. & q. 5.
de confes.

Ibi. nu. 37.

Ibid. in 2.
tom.
Ibi. c. 1. nu.
37.

Mat. 3.
Luc. 3.
Exech. 33.
Decreto de
sacra. in 4.
sess. sub
Iul. 3. c. 4.

1. par. de rei
terazione
confessionis
c. 1. nu. 3.
Execc. 33.
ca. podere.
di. 5.

Assoluzione
retamente
data dal
confessore.

come di cosa più enitabile al mondo, se costui sia in gratia d'Iddio attēto, che questa sia attritione, & nō cōtritione? *Resp.* cō l'istesso di nō, ne per la prima, ne per la seconda. Ma dirassi bene esser in gratia q̄llo, che si pēte delli peccati, come di cosa più abborre- uole, & che determina d'euertarli, come cosa più enitabile. E s'ēdo che q̄sta sorte di pēti- mēto sia una specie d'attritione, scōdo il Gaet. finche Dio p̄ sua misericordia sopraue- ne cō la sua gratia, & si chiama cōtritione informē; per laqual sorte di pētimēto sēpre (come dice la cōmune da noi seguita) Dio, per sua misericordia dà la gratia sua, & cōst l'huomo, che ha questo pentimento, mai si ritroua senza d'essa. Come dice esso Na- uarro. Ma q̄llo (dico) che si pente d'hauer fatto il peccato, nē lo vuol fare più; ma però nō delibera del tutto guardarsene, non li basta, per hauer la remissione, & per esser in gratia, nē p̄ se sola, nē per se, nē per l'assolutione. Anzi dirassi, che pecca, chi dimanda

3. Assolutione con questa attritione, ouero la riceue.

* Et l'istesso dirassi di quello, che si penisse del peccato solo, ouero si pentisse d'hauer fatto alcun peccato, per il danno dell' honore, ouero del suo riposo, o per qualche uti- lità temporale, o per qualche timore, o danno, o per la pena temporale, o eterua. & nō per offesa d'Iddio, dirassi che questo pentimento non ha la totale remissione, nē rice- uere la gratia; Bēche dirassi, che hauere tale pētimēto, nō è peccato, nē essere opera car- tina, ma essere pētimēto lodabile, eccetto quādo, che cō tale uolōtā, si cōcipe, che se nō fusse p̄ enitare q̄l dāno, o timore, haurebbe a piacer d'hauer peccato. Percioche mostra- si cō q̄sto pētimēto d'hauer piacere del peccato; poiche resta di cōmetterlo, p̄ qualche dāno, dishonore, timor, utilità, o riposo, & simile. Ma notasi q̄sto altro caso più chiaro,

4. * Si dimāda: Vno fece alcuni peccati mortali, de' quali si pentì hauerli fatti, & deter- minò di nō più peccare, per esser il peccato offesa di Dio, ma però nō cōceppe l'odio al peccato, nē guardarsi di più farlo, se costui possi cōsequir la remissione, & stia in gra- tia d'Iddio, hauēdo l'assolutione di quello? *Resp.* con il Gaetano di nō, che nō gli basta questo pentimento per perdonare i peccati, nē per se solo, nē meno per essere accōpa- gnato con l'assolutione sacramētale. Ma dirassi bene, che li basterà per dimandarla, & riceuerla senza peccato, & anco ualerà, acciò l'assolutione uaglia, si che l'huomo nō sia più tenuto a reiterare la confessione, & anco per conseguire l'effetto del Sacramento, quando (dico) si haurà il predetto pentimento. Ma in questo io m'acosterò al Nauar- ro; Percioche è una opinione troppo dura questa del Gaetano; poi che nissuna scrittu- ra sacra dice essere cosa necessaria abborrire il peccato più, che ogni altra cosa aborribi- le. Percioche dice Christo benedetto. *Penitentiam agite. Penitemini. In quacunq̄ die cō- uersus fuerit peccator, eius iniquitatum non recordabor amplius, &c.* Et i sacri Concilij ci consolano molto; particolarmente il Fiorentino sotto Eugenio 4. Et il Tridentino, do- ue dicono essere cosa necessaria dolersi de' peccati commessi, cō proposito di nō peccar più, & cō la sperāza del perdono, senza tate riflessioni, & tante cōparationi difficili, & da pochi sapute, & da meno vsate. Onde à q̄sta nostra cōsolatione il R. P. F. Frac. Vittoria, & il Soro cō esso Cōc. Tri. ci ha molto cōsolati, & q̄sto sia detto per hora à bastāza.

* Si dimāda: Vno hauendo commesso alcuni peccati mortali, de' quali n'era contri- to, inanti che s'andasse à cōfessarsi, se à costui siano rimessi quelli, & sia in gratia d'Iddio, prima, che se sia confessato, & ch'habbi riceuuta l'assolutione? *Resp.* con la Som. Co- rona di sì, & l'assolutione, che se gli dà, è per confirmatione di quello, che ha fatto Iddio, & per comandamento, & precetto ecclesiastico. Ma si dice con questo.

* Si dimāda: Vna persona andò à confessarsi solamente, essēdo attrito, & con do- lore imperfetto, & con impedimento di non poter riceuere l'assolutione, o per difetto d'esso penitēte, ouero d'esso cōfessore, o altro, se costui riceua la gratia? *Resp.* con l'istesso di nō perche l'attritione è un dolore imperfetto, mediante prima il sacramento del la penitēza d'attrito, diuien contrito, il tutto si compie con l'assolutione retamente data dal cōfessore, della quale non essendone capace per alcun impedimēto, ne anco ri- ceue la gratia, per ilche se per caso, mētre così si ritroua, morisse in questo punto, se du- bitaria dell'anima sua; benche alcuni uogliano, che sarebbe saluo. Ma io nō gli uedo co- me possi essere per legge cōmune d'Iddio; Imperoche questa è cosa chiara, che chiun- que muore senza la gratia, qual giustifica l'huomo, non può hauer parte nella here- dità de gli figliuoli di Iddio. Percioche essa gratia lui nō l'ha p̄ l'attritione; Poiche quel

la

la non basta à giustificarlo, per non esser diuenuto contrito? Non per il sacramēto del la penitēza, perche gli manca l'assolutione, & gli manca anco quel uero dolore de i peccati, per esser solo attrito, & nō diuenuto contrito; Per tanto dirassi, la confessione, che lui ha fatto, è stato vn raccontate li suoi peccati, senza hauere la remissione, onde morendo muore in disgratia di Dio. Ma leggasi questo altro più chiaro.

* Si dimāda: Vno s'andò à comunicarsi, dopò confessatosi con una attritione assai bene circōstantionata, o uogliamo dire assai ben disposto, per la quale sorte d'at- tritione, si credeua essere ueramente ben contrito, se costui riceua la gratia d'Iddio, per mezzo d'essa ricettione d'ella santissima Eucaristia? *Resp.* con l'istesso di sì, imperoche ogni huomo, che uà a comunicarsi attrito, cōst fattamente, per uirtù d'essa santissi- ma Eucaristia diuene d'attrito, perfettamente contrito, essendoche tra gl'altri molti effetti, che si fa questo santissimo Sacramēto è che tal' hora cōferisce la prima gratia giu- stificante, come dice esso S. Tomaso. Ma se costui fosse andato à confessarsi con una at- tritione nōra, cioè da lui conosciuta, e mal disposto, & che parimente si fosse commu- nicato in si fatto modo, dirassi che questa cōmunionē nō gli gioua cosa alcuna. On- de cōseguentemente, nō solo non recupera essa gratia diuina per se per i cōmessi pec- cati, ma totalmente la perde, per ilche seguita, che morendo in si fatto stato, muore in eterna dannatione. Et però notasi questo l'huomo, inanti che si uadi à confessare, co- sa utilissima saria, disporri in modo tale, che u'andasse con sofficiente dolore, e contri- tione de i suoi passati errori, acciò, se per caso l'assolutione del cōfessore hauesse alcun difetto, esso penitente resti senza sospetto appresso Dio, poiche dalla sua banda non gl'è impedimento tale, che gli possi impedire quella.

Dell' Effortatione à gl' infermì, acciò riceuino i santissimi Sacramenti, & dispongino le cose loro. Cap. CCL I.

Vedi Confortare ammalati. Et Modo di sapere confortare gl'infermi.

Dell' Estrema Ontione. Cap. CCL II.

Vedi anco Olio Santo. Et Vntione.

S O M M A R I O.

1. Il sacerdote, che darà l'Olio Santo dubbiosamente all'infermo, che non sa se sia uiuo, o morto, pecca, et come deue darlo.

2. Il sacerdote, che mentre dà l'Olio Santo, non dice anco le parole. pecca, et perche.



Il dimāda: Vn sacerdote andò, p̄ dar l'Olio Sāto à uno, ilquale si giudica- ua più presto morto, che uiuo, & cō tutto ciò, gli lo dette, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche q̄sto sacramento, è ordinato à fortēzza d'in- fermi, & nō de' morti, ma se si dubitasse, se fosse uiuo, o morto, se gli può dare conditionamente, cioè, *Si adhuc uiuis, per istam sanctam unctiōnem, et suam pijsimam, &c.* Ma essēdo morto in modo alcuno, non se li deue dare, & hauen- do incominciato à dargli lo, dopò morisse, mentre se li dà, non si li deue finir di dare, ma fermarsi, nē seguire piu oltre.

* Si dimāda: Vno daua à un' infermo l'Olio Santo, dopò dato, diceua le parole, ouer prima diceua le parole, dopò ongeua, cioè *Per istam sanctam unctiōnem &c.* se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche mentre si onge, si deueno dire esse parole, ordi- nate da S. Chiesa, (si come hauemo detto nel capitolo del Battesimo) perche non ba- sta ongere prima, & poi dire le parole, ò dirle, & dopò ongerlo. O quanti io di scienza ueramente sò, che peccano, & erano in questa ministratiōne, & tanto più grauemēte, perche si presuntino sapere, & non fanno, & per hauer usato l'opera della carità, in far li auuertiti, m'hanno poi uoluto male. Et così dicei dell'amministratiōne delli altri sa- cramenti, alliquali, prego Dio, dia lume, & intelletto, & buona amministrazione.

Dell' Euangelo. Cap. CCL III.

Vedi anco. Dire Messa. Et Vdire Messa.

L1 4

S O M M A

della qua-
le nō essen-
doni capa-
ce per alcū
impedimen-
to, ne anco
riceue la
gratia.
Ibid. nu. 4.
75.
in 3. par. q.
79. art. 3.

Nauic. 220.
nu. 14.

- Euangelo, che cosa sia, & da chi la prima uolta ne si dazo, et da chi ne sia stato predicato.
- 1 Colui che ode la Messa col capo coperto, quando pecca, & come si deue udirlo.
- 2 Colui, che porta scritto l'Euangelo sopra la sua uita, quando si pecca, & perche, et come si deue portare.

La fine del mondo, quando sarà, come, et perche.



Vangelo, altro non è, se non un buono annuntio, datoci la prima uolta dalli Santi Angioli nella notte della Natiuità del nostro Saluator Giesu Christo o dopo da lui a noi predicatoci, per nostra salute. Et qui erubescit Euangelium non est perfectus. Per tanto ogni Christiano, che fa professione esser perfetto, liberamente deue predicare, e difenderlo.

Armi. de Euangelio.

Si dimanda: Vno scoltando la messa, teneua il capo coperto, ouero staua in genocchioni, o sedeuo, se peccò? Resp. che le predette cose, non sono di precetto, ma di consiglio, però non peccarà; Ma ueramente, mentre si scolta l'Euangelo, essendo quello parola di Christo, si deue scoltare con attentione grande, col capo scoperto, gli huomini debbono stare in piedi, & non a sedere, come molti fanno. Et questo per ordine delle sacre constitutioni, lequali uogliono, che per honorare (come deuesi) magginmente esso buono annuntio, & che con attentione s'habbi da scoltare; & da stare in piedi, & difenderlo contra quelli, che uolessero contradire.

In c. Apo- stolica de consec. dist. 1.

Si dimanda: Vno portaua sopra di se scritto l'Euangelo di S. Giovanni, o d'altro Euangelista, se peccò? Resp. Esser ueramente cosa lecita il portar l'Euangelo, così scritto adosso sopra di se, ma però senza alcuna superstitione, ponendo la sua speranza in Dio Santo, & immortale, & non nelle parole scritte, percioche quando la sua diuotione fosse nelle parole scritte, se peccaria almeno uenialmente; Et queilo, che si dice dell'Euangelo, si dice anco delle altre orationi. Ma nondimeno S. Tomaso uole, che le parole dell'Euangelo Santo in scrittura, ch'habbia uerità, & uirtù saluifera, si come apparue a S. Barnaba, che per mezzo di quello curaua gl'infermi. Et S. Agostino uole, che quando l'Euangelo sarà predicato, o uogliamo dire, che tutti crederanno a quello, allhora sarà la fine del mondo, secondo l'Euangelo, che dice *Fiet unus ouile, et unus Pastor*. Ma notasi, che il confessore due cose deue ricercar da quelli, che portano li breui addosso, cioè, prima saper che parole siano in essi, & che sorte di caratteri, o figure, secondo, cò quale intentione, & offeruaza qlli le portano. Et anco che li còcorrono queste 5. conditioni. 1. che li nomi siano conosciuti, & intesi, & siano nomi di Sati, come nomi, o parole dell'Euangelo, della Sacra scrittura, o d'alcuno altro santo huomo, & cò licenza de' Superiori. 2. che in essi breui non li siano alcuni caratteri, o figure, o segni, se non il segno della croce, o altra cosa sacra. 3. che in essi breui non sia alcuna cosa falsa, o uana, nè inuocatione di demonij espressa, o tacita. 4. colui, che li porta, non pòga alcuna speranza nel modo del scriuerli, o ligarli, o d'altra offeruaza superstitiosa, laquale non serua a laude di Dio, nè ad altro effetto naturale. 5. che non ponga certa fiducia in portar qlli, che creda nissun male esserli per uenire, ma tutte le cose douerli prosperamente succederli; perche simili breui, nè per uirtù naturale possono operare tali cose, come si uede; essendo che non siano le cause naturali, nè per ordinatione diuina, nè ecclesiastica, habbino forza a tali effetti da prodursi. Essendo che non siano essi breui sacramenti, nè cose sacramentali, onde conseguentemente hauer fiducia in essi breui, è una offeruanza uana, che spetta a patto tacito col demonio. Et però io darò questo ricordo, non si fallerà mai, quando si uorrà portarli, mostrarli a' Superiori, & torre licenza da quelli.

Armi. ibi.

Ad Roma. li. 6. col. 1. § 2. fi. c. 22. q. 67. art. 4.

Dell' Eucharistia. Cap. CCLIIII.

- Eucharistia, che cosa sia, come si faccia, con che, da chi, et in che modo.
- 1 Il sacerdote, che consacra materia preparata a corrompersi, pecca, et sarà consecrata, et perche.
- 2 Il sacramento dell' Eucharistia, non si deue fare con amido, et perche.
- 3 Il sacerdote, che consacra il pane non cotto, ma in pasta, o poco cotto, pecca, et perche.
- 4 Il sacerdote, che consacra pane fermentato, pecca, et perche se deue cò nsegrare in pane azimo.

- 1 Il sacerdote Greco, che consacra il pane azimo, pecca, et perche.
- Christo quando habbia instituito questo sacramento dell' Eucharistia, et perche.
- 2 Il sacerdote, che consacra il pane non fatto con acqua naturale, pecca, et non è sacro, et perche.
- 3 Il sacerdote, che consacra hostie grandi per comunicare le gemi, et non communichini, pecca, et perche Christo habbia instituito questo sacramento.
- 4 Il sacerdote, confitesso per necessità a dir Messa, et p non haueere uino consacrerà il mosto fatto di subito, da vn grappo d' uua, non pecca, et è sacramento, ma fuor di necessità, pecca, ne fece sacramento, et perche, et perche non fa sacramento con uua.
- 5 Il sacerdote, che per necessità consacra l' uua per fare sacramento nella Messa, pecca, ne sarà sacramento, et perche.
- 6 Dui sacerdoti, o più, che consecrassero una sola hostia in due Messe, o più, non peccano, perche, come, et quando, ma non si deue usare.
- 7 Il sacerdote, che determinatamente ha intentione di consecrare tutta la materia postagli inanzi, benchè numerata l'hauese, tutta sarà sacramento, et perche.
- 8 Il sacerdote, che celebra, et ha intentione di consecrare tutta la materia postagli dinanti, sarà consecrata, ma non quella, che sarà sotto il corporale, et perche.
- 9 Per fare sacramento reale, bisogna, che'l sacerdote ueda o tocchi essa materia, ouero sappia ueramente che detta materia sia nel luogo, doue intende consecrare, et perche.
- 10 Il sacerdote, che a caso gli resta alcuna goccia di uino, fuori del calice, quella non esser consecrata, et perche.
- 11 Il sacerdote, che scientemente consacra il uino agghiacciato, esser sacramento, et perche.



Vcharistia, altro non è, se non il uero corpo reale di Giesu Christo, transfantato dal Sacerdote, & non da altra persona, & è sacramento dell' Altare, & deuesi far di pane di frumento, & di uino di uite, & non d'altra materia, benchè alcuni uogliono, che si possa anche fare d'altra materia, cioè di spelta, di farro, & di legala, perche dicono che sono spetie còtenute sotto il genere di frumeto. Et che in alcuni luoghi si costuma anco qsta materia. Ma noi seguiremo S. Tomaso, & l'uso della S. Chiesa Eccetto, che non fusse poca specie, perche il poco, è tenuto p niente, & significa buona gratia. Et si fa cò qlla forma di parole, che Giesu Christo ci ha lasciato, & insegnato in S. Matt. c. 16. cioè *Hoc est. n. &c. Hic est enim &c.*

Si dimanda: Vno consecrò alcune hostie fatte di frumento, ma s'incominciauano a corrompere, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, ma però sono consecrate, perche ancora egli è pane, & non è corrotto però la specie, ma peccò per la irreuerenza, percioche questo sacramento dell' Eucharistia deuesi fare di pane non corrotto, che quando ciò seguisse, seguirebbe anco, che si potesse anche consecrare in Amido, il quale è pur di frumento, ma corrotto, per laqual cosa, nissuno si deue mettere a questo pericolo, perche peccaria grauemente, & faria male.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, consecrò l'hostia in pasta cruda, o meza cotta, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, essendo che, se bene quella sia di frumento, nondimeno, non dirassi però, che quello sia pane, poiche non si mangia pasta cruda, non essendo costume de gli huomini usare pasta cruda per cibo, ma se si cuocerà, all' hora sarà pane, nè anco essendo meza cruda, & fece irreuerenza a si alto sacramento, nè dirassi esser sacramento, poiche esso Christo non lasciò, che si consecrasse in pasta, ma, dico, in pane cotto, & stagionato.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando consecrò in pane fermentato, secondo il costume Greco, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche Giesu Christo consecrò in pane azimo, & non fermentato, onde ragioneuolmente la Chiesa santa tien questo costume, poiche quello secondo l'Euangelo santo, che dice, *Prima autem die azimorum, &c.* Onde deuesi seguitare questo ordine. Et essi Greci peccariano ancor loro, celebrando secondo il Latino, poiche così se gli permette dalla Chiesa santa. Ma la Latina Chiesa celebra anche, per vn' altro rispetto in azimo, cioè perche il corpo di Christo fu concetto di Vergine, senza alcuna corrottione, & Christo institui questo sacramento nelli giorni delli Azimi, & in azimo, per mostrarci incorrottile, & sempre puro.

Si dimanda: Vn sacerdote non ritrouandosi acqua naturale, impastò la farina con acqua

Alberto Magno, 2^o Pah. in 4^o send. II. q. 1. ar. 4. § 2^o 2. conclus. S. Thom. 3. p. 7. 73. ar. 1. et 3. 3. p. 9. 7. ar. 3. ad 2. An. l. de Euch. n. 3.

Armi. ibid. nu. 4. S. Thom. 8. Scoto.

L'Autore. Armi. ibi. nu. 5. S. Mat. 2. 6^o In c. literas de cel. Mis. S. Tho. 8. Scoto.

Armi. ibid. nu. 6.
L'Autore.
Athenes, & L. n. nao. contra Armi. libi. nu. 12.

acqua rosa, o d'altra conditione, & consecro detto pane, se peccò? *Resp.* di sì, & gravemente, nè è uero corpo di Christo, benchè alcuni Dottori dicano di sì, Ma noi seguiranno S. Tomaso, & Scoto con la maggior parte, che dicono di no, & anco Innocenzo in un certo suo Decreto allegato da S. Tomaso, che è cosa necessaria a far questo sacramento, che gli sia la commistione dell'acqua naturale, & non d'altra acqua, perche Christo è in quel pane naturalmente, & realmente trãostantiato, & nõ artificialmente.

Si dimanda: Vn sacerdote consecrò molte hostie grandi, per comunicare le genti, per un suo cattiuo fine, & non communicarini, se peccò? *Resp.* di sì, & secondo il fine, percioche questo tanto sacramento, è stato instituito da Christo à buon fine, & per nostra salute, & non per alcun fine cattiuo, ne però resta, che non siano consecrate, hauendo l'intentione di consecrare, benchè cattiuo sia per il fine cattiuo, che lui ha.

Armi. ibid. nu. 8.
C. si necess. de conse. dist. 2.

Si dimanda: Vn sacerdote di uilla, essendo costretto à dir Messa, non hauendo uino, essendo nel tempo di Settembre, che l'uua era matura, prese un graso d'uua, & la spremette, & fece mosto, & andò à celebrare, & consecrò detto mosto, posto nel calice, colui di fresco, se peccò? *Resp.* di no, quando però fu costretto dalla necessitã, ma non già fuori di necessitã, perche farebbe cõtra il precetto d'esso Christo, che l'institui in uino puro, & non in mosto. Nè meno farebbe sangue, quando da un sacerdote si uoleffe consecrare il calice con l'uua dentro, (benchè per necessitã) perche l'uua non si può bere, ma si bene mangiare, & Christo disse, tolete, & beuete di questo calice tutti, doue mostrò nel calice essergli posto il uino, & non uua, nè mosto ancora non fatto, ma uino purgato, & perfetto, poiche non si fu usato, nè s'usa dare à bere nelle messe mosto, ma uino perfetto maturo, & fatto.

Armi. nu. 16.
Palu. 4. 5. 13. 9. 4. ar. 1.
3. par. q. 2. ar. 2.
L'Autore.

Si dimanda: Erano due sacerdoti, che ambedue uoleuano dir Messa, nè gli era più d'un'hostia, di modo, che ambedue cõsegrorno una sola hostia, se sia consecrata, & se peccò? *Resp.* di sì, che consecrorno, uno la metà, & l'altro l'altra metà, anzi dirassi, che non solamente due, ma anco più sacerdoti, ciò poteuano una sola hostia medema consecrare, hauendo tutti intentione di consecrare, conformando tutti l'intentione à quella del principale consecrante. Et quista è opinione di S. Tomaso, d'Innocenzo III. di Pietro di Palude, & d'altri infiniti Dottori, ancorchè alcuni tẽgano il contrario, p'esser contra l'uso della Chiesa Santa; & nondimeno è pur uera, ma io dirò, che non si deue mettere in uso, nè meno douersi fare queste proue, perche deue un solo sacerdote celebrare, & consecrare, & l'uno udire la Messa dell'altro, & comunicarsi con quella sola ambedue, o più che fossero, & questo sia detto anco per cagion del scandalo.

Armi. nu. 17.

Si dimanda: Vn sacerdote celebrando, haueua inãti di se cento communicanti, quali teneua per consecrati, contandoli per cento, nondimeno, haueua intentione di consecrare quanti n'haueua inãti, & consecrò; doppò trouò ch'erano cento uinti, se siano cõsegrati, per hauerne lui contati solo cento? *Resp.* di sì, percioche se bene lui doppò consecrati, nè contò 20. di più, nondimeno hebbe intentione di consecrare quanti gli n'erano inãti, & essendo questa la sua intentione determinata, tutti sono consecrati, ma quando fuisse stata di consecrarne solo cento, dirassi, come è detto di sopra non esser consecrato alcuno, poiche lui hebbe la sua intentione indeterminata fin'à cento.

Armi. ibid.

Si dimanda: Vn sacerdote andò per celebrare, & consecrare tutte quelle hostie, che si ritrouaua hauere inãti, & consecrò, doppò finita la Messa, trouò sotto il corporale alcune particole, ouero sotto la touaglia, se siano consecrate tutte? *Resp.* di no, percioche lui non hebbe quella intentione, non sapendo, che sotto gli fossero altre particole, onde dirassi non esser consecrate altrimenti, perche bisogna in essa consecratione, che gli sia, o il ratto, o la uilla ouero l'intentione di quelle, che non si uedeno, di uolerle consecrare, & sapere, che lì in quel luogo, doue intende uoler consecrare, gli sia ueramente detta materia, che non si uede.

Armi. ibid.

Si dimanda: Vno celebrando, & mentre pone il uino nel calice, una goccia di uino restò fuori del calice, che lui non se n'accorse, se non doppò consecrato, se quella goccia sia consecrata? *Resp.* di no, perche non hebbe quella intentione, nè s'accorse di quella, per poterla hauere, acciò poi potesse, o leuarla, o consecrarla, che quando sene fosse accorto, nè l'hauesse leuata, hauebbe peccato, perche non si deue ponere à pericolo di consecrar quello, ch'è pericorioso spandesi.

Si dimanda

Si dimanda: Vno celebrando, se li agghiacciò il uino nel calice, inãti che consecrasse, & se n'auuide, nondimeno così agghiacciato uolse consecrarlo, se sia cõsegrato? *Resp.* di sì, percioche, non è differente dalla specie del uino, benchè agghiacciato, & quista è l'opinione d'alcuni, nõ dimeno, io mi riporto à quella di più faui, percioche essendo che il giaccio nõ sia beuibile, si come il graso dell'uua, però nõ sia ne anche sacramento, onde la più sicura farà non consecrarlo, & pigliare dell'altro uino, hauendolo, & non metterli à questo pericolo, poiche con mano, o altra cosa bisognarebbe fumerlo, & per il scandalo, ouero usare diligenza col calore, farlo disfare, doppò fumerlo.

Della lettera. F.

Del fabricare, o far miglioramenti.

Vedi edificare.

Cap. CCLV.

De fallimenti di cambij, e di mercanti.

Vedi restituzione d'usure.

Cap. CCLVI.

De falsarij di scritture, e monete.

Vedi anco lettere.

Cap. CCLVII.

S O M M A R I O.

- Falsario, che cosa sia, chi sia. Et quante cose facciano bisogno, p'cõdenare la colpa della falsità.
- Colui, ch'apre lettere altrui, & le legge, pecca, & è falsario, quando, & perche.
 - Colui, che apre lettere p' qualche sospetto proprio, come, quando, & perche, pecca, & non pecca.
 - Colui, che scientemente apre lettere, & le mostra all'auerfario, pecca, e merita castigo, oltre all'obbligo del danno.
Il notaro, che mostra alcuno instrumento all'auerfario, in pregiudicio della parte pecca.
 - Colui, che presontuosamente apre alcun testamento, pecca, & è falsario.
Colui, che a caso trouasse alcun testamento chiuso, non lo deue aprire, come, & quando poi lo deue aprire.
 - Colui, che a caso troua alcuna scrittura pertinente al prossimo, & la bruscia, è falsario, oltre il peccato, & la restituzione del danno.
 - Colui, che troua lettere, o scritture, & l'apre, quando pecca.
 - Colui, che per burla, & spasso apre lettere altrui, come non pecca.
 - Colui, che scientemente spende monete false per buone, pecca, & perche, benchè lui l'hauesse riceuute per buone, oltre l'obbligo della restituzione, & perche.
Colui, che riceue monete false per buone, & le spende per buone, pecca, benchè fosse in suo danno, nè gli è scusa, che lo rilienia.
 - Colui, che falsifica le monete in qualunque modo, è falsario, oltre il peccato, & l'obbligo della sodisfattione.
Colui, che spende monete false per buone, sotto buona fede, fin'à quando, non pecca.
Colui, che tosa le monete, o con artificio le minuisce, è falsario, oltre il peccato, & l'obbligo della sodisfattione.
 - Colui, che si serue di scritture false, è falsario, oltre il peccato, & l'obbligo del danno, benchè fosse per cause ragionevoli.
Colui, che dà danari al notaro, o prega a douer fare alcuna scrittura falsa, benchè fosse per giuste cause, pecca, & anco il notaro, & è falsario.
Colui, ch'imita l'altrui mano, per seruirse di quella scrittura, pecca, benchè fosse per giusta causa, & rapionevole, & perche.
Colui, che falsifica le bolle Papali, benchè d'un ponto solo, è scomunicato.
 - Contri, che cõ due misure cõpra, & uende, è falsario, oltre il peccato, & l'obbligo di restituzione.
Colui, che falsifica segni, sigilli di qualunque sorte, & da ciascuna persona, pecca, & è falsario, oltre l'obbligo di sodisfattione.
Colui, che asconde, nè rinela le scritture pertinenti al prossimo, è falsario, oltre il peccato, & l'obbligo della sodisfattione del danno.

Falsario colui diremo essere, ch'è tenuto per il peccato falsario, ouero che accetta, & accõsenta, & farà il delitto de falsarij. Ma quiste tre cose farà bisogno, che interuenghino, p' poter cõdannare una di queste colpe falsarie, cioè la mutatione della uerità, l'inganno, e'l danno, nè si commetta falsità nella scrittura, che non fa fede.

Armi. de falsario. Host. Pan. in c. quãra de iurciu.

Si

- Armi. ibid. nu. 4. Pan. in c. cum olim.* 1 Si dimanda: Vno essendogli capitato nelle mani alcune lettere, spontaneamente le aperse, & lesse quelle, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & di più dirassi, che merita anco punitione, come falsario, se però ciò non hauesse per qualche ragione uole cagione fatto, stimando, che colui, a chi andaua, ne fosse contento, ouero, che inauertentemente ciò hauesse fatto, & senza malitia, ouero per esser lettere di poco momento, o che sapeffe probabilmente in quelle contenersi la sua morte.
- Armi. ibid.* 2 Si dimanda: Vno essendogli capitato nelle mani alcune lettere d'un suo nemico, ilche dubitò, o sospettò d'alcuna cosa, che in quelle si cōtenesse alcū grā male cōtra di se stesso, p ilqual sospetto, l'aperse, & lesse, se peccò? *Resp.* di sì, ma in q̄sto caso, solo uenialmente, pche nō fece cōtra la carità del prossimo, poiche ciascuno è più obligato a se medesimo, che ad altro, massimamente, q̄n ciò fece p il semplice sospetto proprio, & non per curiosità, o dannificare il prossimo, ne habbia dannificato il prossimo.
- Arch. Flo.* 3 Si dimanda: Vno hauendo riceuuto alcune lettere, o peruenutoli nelle mani in qualche modo, le quali aperse, & uide, che in quelle si cōteneuano alcune cose prinēti all'auerfario d'esso, che le scrisse, & gli le mostrò, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & due esser anco punito, come falsario, & è tenuto ad ogni dāno, & interesse. Et l'istesso dirassi di quello notaro, o altro, che mostrasse gli istromenti all'auerfario, peccaria mortalmente.
- Armi. n. 7. Pan. in c. cum olim.* 4 Si dimanda: Vno hebbe ardimento d'aprire un testamento chiuso, se sia falsario, & peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & deue esser punito, come falsario. Et anzi dirò, che se a caso trouasse alcun restamēto chiuso, non lo deue aprire. Et se p sorte sperasse, che in quello fosse alcuna cosa prinēte a lui, se dopo aperto nō trouasse p utilità sua alcuna cosa, lo deue in tal maniera serarlo, e conciarlo, che pareffe non fosse stato aperto, & non farne cegno con alcuno, come se sotto sigillo di giuramento, l'hauesse riceuuto, perche altrimenti meritaria castigo, come falsario, oltre il peccato.
- Armi. n. 8. Io. de Imo. in c. quāto. de iure in.* 5 Si dimanda: Vno essendoli peruenuto nelle mani alcune scritture publiche, o priuate, appartenenti ad altri, le quali abbruciò, o dissipò, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, come falsario, & deue esser punito, & oltre la pena, è tenuto anco alla restitutione de tutto l'interesse, percioche con uerità di si può, hauer dato notabil danno, & cagione sofficiente al prossimo di tutto il danno.
- L'Autore.* 6 Si dimanda: Capitorno nelle mani d'alcuni, certe scritture, ouer lettere, le quali senza pensamento alcuno, l'aprirno, prima che le rendessero, a chi haueua il retto dominio, credendo uenessero a loro, o pur per una certa curiosità, se peccorno? *Resp.* col Nauarro di sì, ma uenialmente, quando però non habbino hauuto intentione alcuna di dannificare notabilmente il prossimo, ouero che non credeuano, nē dubitauano, nē erano per credere, che al prossimo douesse uenire danno alcuno.
- Ca. 18. nu. 54.* 7 Si dimanda: Essendo capitate alcune lettere, o scritture d'uno nelle mani d'un suo amico, ilquale p ridere, e pigliarsi spaffo, e piacere, l'aperse, & perche, probabilmente sapeua che quello goffamēte dettata, se peccò? *Resp.* col Nauarro di nō, pche non ha fatto cōtra la carità di Dio, nē del prossimo, ma solo p pigliarsi quel spaffo di ridere della dettatura di quello, così goffa, & inelegante. Ma quando la sua intentione fosse stata di sapere alcuna cosa, che fosse contenuta in quelle, credendo, o douendo credere, & dubitando dannificarlo, faria da esser punito, come falsario, oltre il peccato mortale.
- Nau. c. 17. nu. 167.* 8 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer riceuuto alcune monete false, nō sapēdo, che q̄le fossero false, ma le riceuette p buone, pilche cercò spēderle, & darle uia, se peccò, hauēdo dopo saputo, q̄le esser ueramēte false? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre l'obligo della restitutione del dāno, bēche a lui fosse di danno, nō douēdo spēderle, se però la falsità, fu nella sostāza, p̄cioche al dāno della forma, nō faria tenuto, poiche in q̄sta falsità nō si dānifica il prossimo, ma nella sostanza del metallo, & falsità del peso, sì Ne lo scusa il dire hauerle riceuute in suo danno così da altri, percioche questo suo errore, non deue essere nociuo ad altri, poiche sà quelle esser false. Ma se per sorte non lo sapeffe, & che le spen desse, dirassi, che finche dura essa ignoranza, essere scusato, ma non farà scusato dopo, che lo seppe, & se n'accorse, benché quello, alquale lui dette l'hauesse speso p buone, essendo di molto ualore, p̄cioche il poco è tenuto per niente.
- Nau. c. 17. nu. 168.* 9 Si dimanda: Vno falsificaua le monete, o in istanza, o in peso, o nella forma, ouero le spendeua per false, sapendo quelle esser false, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, COR

- con obligatione di restituire, & sodisfare à i danni, & interessi, benché colui, alquale lui le dette, l'hauesse spese con buona fede per buone, & dubitante questa sua ignoranza di questa buona fede, non sarà tenuto, ma se dopo l'hauesse saputo, farebbono inolidū obligati ambidue alla sodisfattione del danno. Et l'istesso dirassi di quelli, che tolgano le monete, o che l'assortigliano con acque forte, o in altro modo, peccano mortalmente, con obligo di restituire.
- 10 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcun suo bisogno, si seruì d'alcune scritture false, per suo beneficio, in certe cause ragioneuoli, ouero dette danari al notaro, o prolongo, che gli facesse q̄sta scrittura, o testamento, o imitò la mano d'alcuno notaro, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente insieme col notaro, cō obligo di sodisfattione & di restitutione d'ogni danno che ne seguiffe. Et se le lettere erano Papali, farebbe scomunicato, & l'assolutione appartiene al Papa, bēche leuato hauesse un sol ponto, o uergola, o coma, non che una, o più lettere, o sillabe, o parole, nē mutasse la sustanza di quelle.
- 11 Si dimanda: Vno haueua due sorte di pesi, o due misure, o due statere, cioè con una cōpraua, ch'era grossa, & con l'altra, uendea, ch'era scarfa, se peccò? *Resp.* senza alcū dubbio, & grauissimamente con obligo di restituire, & sodisfare à tutti i dāni. Et così colui, che falsificarà segni, sigilli, di qual si uoglia persona, o Republica, o Comunità, ouero, che ascondono, o celano, nē riuclano, scritture pertinenti al prossimo, cō obligo di restituire, & di sodisfare à danni, & interessi seguiti, o da seguire.

In c. quanto de iure iur. Armi.

Nau. c. 17. nu. 168. Ca. ad falsariorum. de crim. fal. Armi.

Nau. c. 17. num. 169. Cap. 2. de emptio. & uend. Armi. S. Thom. 2. par. iiii. r. c. 13. §. 7.

Della fama.

Cap. CCLVIII.

Vedi detractione, infamia di se stesso. Et restitutione della fama.

Della famiglia.

Cap. CCLIX.

S O M M A R I O.

- 1 Il padre di famiglia, che fa patire (potendo) la sua famiglia di cose necessarie, sì della uita, come dell'anima, & delle creanze, pecca. Il padre di famiglia, che non educa la sua famiglia, oltre il peccato, deue si tenere per infidele. Colui, che non ha cura de' suoi domestici, oltre il peccato, deue esser tenuto, come un rinegatore della fede, & perche. Il padre di famiglia, che non è esemplare alla sua famiglia, & domestici, pecca.
- 2 Il padrone, come sia tenuto aiutarlo il seruitore, nel tempo della sua infermità. Il padrone, non deue farsi rifare il tempo dell'infermità del seruitore, ne meno esso seruitore esserli tenuto rifarlo, & perche.



- Si dimanda: Vn padre di famiglia, ilquale haueua figliuoli, & nepoti, o altra famiglia per il seruitio suo, & delli altri, fece patire quelli delle cose necessarie, nō solamente alla uita, ma anche alla disciplina, & creanza, se peccò? *Resp.* quando haurà potuto, ne ha uoluto, dirassi di sì, pche non solamente è tenuto con l'essere esemplare, ma anche con le parole, p̄cioche altrimenti facendo pecca mortalmente. Et è tenuto anche all'educatione delle cose corporali, pche altrimenti non seruandole, farebbe un'infidele. Et q̄n non hauesse cura di suoi domestici, faria come un negare la fede, percioche ogni Christiano, deue esser pieno di carità, di pietà, di religione, & fare al suo prossimo quello, che si uorrebbe per se stesso, per dottrina, & precetto di natura. Onde secondo il fine, & intentione, così peccarà.
- 2 Si dimanda: Vn padrone haueua un seruitore, ilquale se gli ammalò, & era in estrema necessitā, se sia tenuto, alle sue gran spese necessarie, aiutarlo? *Resp.* esser obligato, come prossimo, ma non come padrone al seruo, ma come a pouero, per precetto della carità, per amor di Christo, nē è tenuto salarlo, perche la sua infermità libera qllo dall'obligo della mercede. Nē meno esso seruitore sarà tenuto per quel tempo, che sarà stato ammalato, rifargli il tempo d'un'anno, ch'ha promesso di seruirlo, per il tempo, che lui è stato ammalato. Essendoche così ha piaciuto a Dio.

Armi. de familia. me. 1.

L'Autore.

Armi. nu. 2. et 3.

Del Fare assente alcun dal suo obligo. Cap. CCLX.

Vedi Furto al caso 20.21.22.

Del Fare contra Conscienza. Cap. CCLXI.

Vedi Conscienza. Et Mettersi a pericolo. Esporsi a pericolo, con altri adherenti.

Del Fare elemosina a parenti, o ad altri, de' beni Ecclesiastici. Cap. CCLXII.

Vedi anco Elemosini. Et Elemosina per errore, con li altri adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Il chierico, che ha più d'un beneficio, benché semplici, et con pia intentione, per aiutare i suoi poveri parenti, non esser lecito, come, quando, et perche. Come si deve sostenere i parenti con i beneficij Ecclesiastici, senza peccato, et perche.
- 2 Il Chierico, che tiene, o ricerca hauere più d'un beneficio, p il semplice viuere, nō pecca, et perche.
- 3 Il chierico, che possiede molti beneficij per viuere laicamente, o per tehorizare, pecca, benché fosse con dispensa del Papa, et perche, et quando. Il chierico, che per tener copia di serui, o per esser tenuto ricco, possiede molti beneficij, pecca, et perche, et quando non peccaria, et come.
- 4 Il chierico, che ha molti beneficij diuisi in titolo, et uno gli basta al viuere, suo, ouero gli ha senza dispensa, o gli possiede per consuetudine giusta, non li può tenere, benché il superfluo dispensasse a poveri, et perche. Il chierico, che tiene molti beneficij uniti in titolo, o ammessi non pecca, et perche.
- 5 Il chierico, che ha beneficio, et permette, che i suoi beni se dissipino, pecca, come, et perche, oltre la restitutione, et rifacimento.

I *
Theologic.
Cardin.
Pal. in ca.
suo 2. habi-
to die 21.
Octob. 1581
2. par. Sess.
24. c. 17.



Si dimanda: Vno haueua molti beneficij semplici, alquale uno gli bastaua, per il suo viuere comodo, & conuenientemente, secondo la qualità della sua persona. Nondimeno per maggior suo comodo, & per aiutare alcuni suoi parenti, n'ottenne dui, o tre, o più altri senza altra dispensa Papale; se costui possi tenerli con buona conscienza, benché habbia questa buona intentione, & più di far bene, & aiutare i suoi poveri parenti? Resp. secondo il Concilio

Trid. ilquale assolutamente prohibisce hauere molti beneficij, benché cōpatibili siano, oltre quelle cose, che honestamente bastano, & che sono cōuenienti alla sostentatione della uita; onde per questa assoluta causa, & ragione, dirassi nō esser lecito hauere dui, o più beneficij, bēche habbia pia intentione di nutrire, & aiutare i suoi poveri parenti. Dicendo ancora l'Apostolo. *Nemo suis stipendijs militat unquam.* Et Deuteron. *Non alligabis os boni trituranti.* Questa sentenza intender si deue per li chierici. Perilche dirassi, che i beneficij non si deueno dare, se non per essi chierici, che esser citano il suo ufficio, essendo che solo i chierici sono quelli, che seruono alla Chiesa, & nō li poveri parēti; acciò siano souenuti nella lor povertà, & bisogno; Percioche si deueno dare i beneficij, acciò siano in utilità, & comodo d'esso beneficiato, & del culto diuino ecclesiastico. Il souenire dūque all'inopia de' parēti, nō è causa, che redōdi in utilità della Chiesa, & in augmēto del culto diuino. Et di questo totalmēte il Concil. Trid. & omninamēte l'interdice a tutti quelli, che ottengono beneficij ecclesiastici, tanto seculari, quāto regolari, che nō attendano accrescere, & fare ricchi i suoi parenti, o famiglia ri; & anco esso Apostolo Santo lo dice. Ma se pure haueranno parenti poveri, deueno soccorrerli, & pstarli aiuto, come a poveri, & non gli arricchischino, & alienino li beni, & entrate de beneficij per causa d'aiutare quelli, come molti fanno. Ma deuesi aiutare quelli, non altrimenti, che si fanno uerso li poveri non parenti del superfluo, che gli auanza, sempre per uia d'elemosina, & non per arricchirli. Onde concluderemo con la glosa, colui, che ha più d'un beneficio, alquale uno bastaria, per il suo viuere, non ne deue tenere più d'uno, perche non può senza peccato mortale. Etian dio che habbia pia intentione d'aiutare i figliuoli, o nepoti, o altri propinqui carnali, & simili.

Cor. 1. c. 9. c.
25.

De descrip.
c. fin.

Sess. 25. c. 1
Nau. c. 23.
nu. 15. c. 2.
25. n. 128.
129. c. gl.
in c. Dudū
de elec. S. re
uere.

simili. Ma questa opinione pare inanti il Concil. Trid. che si potesse sostentare, & esser licito, & parena cosa assai pia, ma hora non è consona alla uerità.

* Si dimanda: Vno haueua due, o più beneficij, con liquali uiueua assai commodamente, ne per altro ricercò hauerne più d'uno se non perche un solo non li poteua dare da uiuere, se li possa tenere senza peccato? Resp. veramente con l'istesso Teologo del Illustrissimo Paleotto di sì, quando siano semplici, & che gli tenga p q̄sto puro, & semplice fine di uiuere; etian dio che qual cosa di più del uiuere auanzasse ancora, & che non ricercassero ciascheduno di quelli, come dice il sacro Concil. di Trento parti colar. residenza personale.

* Si dimanda: Vn chierico ottēne, & possedeua molti beneficij semplici, per viuere con maggior fausto, & pompa, ouero p tehorizare, & accumulare molti danari, se con buona conscienza q̄lli possa tenere? Resp. con l'istesso di nō, etian dio che fosse con la dispensa del Papa, q̄n lui q̄lli possieda però, o uoglia conseguirli, & ottenerli con tale animo, & intentione per viuere con maggior fausto, o pōpa, o p hauere comitiua grā de di seruitū, o p esser tenuto ricco dalle genti, & simile. Ma q̄n non hauesse hauuto, o non haurā simile intentione, & che gli possede con dispensa della santa sede Apostolica, dirassi di sì, che gli può ritenere, & con buona conscienza. Nē meno tanti beneficij potrebbe ritenere con buona conscienza, quando non fosse con la dispensa (dico) del Papa, etiam che del soprauanzo del suo viuere lo uolesse dispensare a suoi parenti poveri, o ad altri poveri, che non fossero suoi parenti. Percioche colui, che farà dispensato, è scusato dal peccato. *Donec satis noverit eam non fuisse sic datam.*

* Si dimanda: Vn chierico haueua molti beneficij diuisi in titolo, de' quali uno decētemente bastaua al suo conueniente stato. Ouero quei haueua senza alcuna dispensa, o pure gli haueua, & possedeua per una certa giusta consuetudine delle entrate sopra bondanti de' quali lui le dispensaua a poveri, o a suoi parenti, se con buona conscienza gli possa tenere? Resp. col Nauarro di nō, anzi pecca mortalmente hauendo q̄lli senza dispensa, etian dio che gli tenga p giusta consuetudine, & che il soprabondante lo dispēsi a poveri. Ma se q̄i titoli fossero uniti, farebbe altrimēte, ouero se q̄lli fossero annessi.

* Si dimanda: Vn chierico haueua un beneficio, ilquale permetteua, & lasciaua, che la casa, o possessione, o altri suoi beni di quello fossero dissipati, o defraudati, o per negligenza andassero di male, se peccò? Resp. con l'istesso Nauarro di sì, & mortalmente anco, io dico di più, oltre che è tenuto anco di rifare, & restituire, si come ben dice anco l'Hostiense, in sum. de pen. c. remiss.

Del fare la forfantaria. Cap. CCLXIII.

Vedi elemosina fatta per errore. Et donazione al Cap. 8.

Del fare la penitenza. Cap. CCLXIII.

Vedi udire Messa.

Del fare lettere, o scritture false. Cap. CCLXV.

Vedi falsarij di scritture, & di monete.

Del fare lite. Cap. CCLXVI.

Vedi litigare.

Del far miglioramenti. Cap. CCLXVII.

Vedi edificare.

Del fare oltraggio o dispetti al prossimo. Cap. CCLXVIII.

Vedi dir uillania. Et in famia.

Del fare oratione. Cap. CCLXIX.

Vedi orare. Et beneficiati.

Del fare paura. Cap. CCLXX.

Vedi spauento.

Del fare Sacramento dell'Altare. Cap. CCLXXI.

Vedi anco dir Messa. Celebrare. Difetti, che si cōmettono nella Messa. Et Euchari.

S O M M A

Ibid.

L'Autore.

Sess. 24. c. 2.

17.

2. Ibid.

L'Autore.

Abbate in

c. conquerē

te, de cler.

non respd.

Ca. 28. n. 8.

125.

L'Autore.

Cap. unio.

9. 3.

Cap. cū ue-

nissent. de

resp. spol.

Ibid. c. n. 8.

124. S. qui-

bus. ner. 1.

- 1 Il Sacerdote, che consacra communicchini, cacciati in terra, come pecca, & se li deue cōsegrare, & perche non li deue cōsegrare.
 - 2 Il Sacerdote, che crede ueramente l'hostia esser consecrata, come subito sia oblata, pecca, ne è ueramente consecrata, & se con quella comunica, più grauemente pecca, et fa commettere idolatria, & merita grauissima penitenza.
- Il Sacerdote ch'hauesse cōmunicato con hostie non consecrate, per ignoranza crassa, pecca per omissione, ma non è scomunicato, ne irregolare, quando non sia pertinace, & deue farsi assolvere dall'Ordinario.
- L'Hostia oblata, non essere cōsegrata, ma disposta, & quando ueramente sia consecrata.
- Il Sacerdote, che simili errori commette, pecca grauemente, ma non è scomunicato, & quando sia scomunicato.

Si dimanda: Vn Rettore, o Curato disse a un suo collega dotto, & pratico, che douesse far sacramento, al quale mentre era all'altare a celebrare, gli mandò alquanto numero indeterminato di communicchini, per un chierico adulto, al quale mentre gli sporgeua, gli caccorno in terra, dal quale Chierico, dopò tolti di terra gli li presentò nel corporale, per ilche esso sacerdote non uolendogli cōsegrare per qualche scandalo, o naua, c'hauesse potuto dare alli circostanti, ch'erano per comunicarsi dicendoli, douesse portagliene de gli altri. Et esso Prouano dotto, come un bufalo, non uolse altrimenti, che se gli portasse de gli altri, benché molti n'hauesse ancora, commettendo a esso sacerdote in presenza di tutti i circostanti, mentre era lì all'altare, douesse cōsegrare quelli: il quale per non far maggiore scandalo, cōsegrò, se peccò? Respondo che non gli sia alcuna legge, nè diuina, nè meno canonica in questo caso, dirassi di no, restaua p il scādalo, & naua, & esso sacerdote comandato, se non gli hauesse consecrati, nō haueua peccato, poiche haurebbe potuto dare a essi circostanti, & anche per la irreuerenza, essendo che sia detto sacramento dell'Altare Hostia pura, Hostia santa, Hostia immacolata, ma mortalmente dirassi hauer peccato esso Prouano, o Curato per la irreuerenza, scandalo, & naua, & molto più grauemente peccò, quando sia stata per una certa ignoranza crassa, o supina, o per auaritia, per cioche non essendo affretto da necessitā della materia, hauendo quello altri communicchini, doueua torre uia quelli caduti, & fare che fossero cōsegrati i nuoui, che haueua in sagrestia, o almeno dopò riportar gli stessi con mostrare, & dire quelli essere altri nuoui communicchini, & non essere quelli caduti all'altare, o altroue. Onde non essendo affretto da necessitā (come ho detto) per non haueuer altra materia, essendo per comunicare forsi qualche infermo, o in giorno di Pascha, & simile, mai non doueua ciò comandare, nè permettere.

- 3 Si dimanda: Vn sacerdote in giorno di Pascha di Resurrettione, come è per precetto di santa Chiesa, comunicaua molti fedeli Christiani, che sono ubidienti a S. Chiesa, & essendoli mancato il sacramento, pigliò 100. o più communicchini, & li portò all'altare ad un sacerdote, che in quello principiaua la Messa, acciò quelli douesse cōsegrare, al quale promise cōsegrare. Dopò c'hebbe esso celebrante ditto il Prefacio, & a pena incominciato il Sacro Canone, Te igitur Clemenissime Pater. Il predetto sacerdote, chiamato N. che cōmunicaua essi fedeli, andò riuertemēte col torzo acceso, & cō un Chierico a ritorre detti communicchini, credendo probabilmente, & ueramente quelli essere cōsegrati, al quale dal predetto sacerdote celebrante, fù detto lui ancora non haueuer consecrati quelli, ma con tutto questo auertimento, quello Pre N. che comunicaua, non uolse restare di non torli, & portarli con riuerenza al luogo preparato, da comunicare senza aspettare, che fossero cōsegrati, & con quelli comunicò molte persone fedeli, se peccò? Resp. col R. Padre regente della molto R. casa de' Frā Minor di Venetia di sì, & grauemente, & fece commettere idolatria, ma, però essi fedeli, mentre stanno con questa buona fede, non peccano, credendo essi ueramente essere Corpo sacro di Gesu Christo, & sono ueramente comunicati. Ma esso Reuerendo Pre N. quando questo errore non habbi fatto per commissione, o per dispregio, o per pertinacia, peccò per omissione, & per ignoranza crassa, credendo ueramente sin'a quel termine della Messa essere cōsegrati, non sapendo conoscere, nè discernere, nè distinguere, quando sia uera-

M. Aurelio
Nauarino.

ueramente l'hostia consecrata. O pouerino, per cioche l'hostia, benché sia oblata, però non dirassi essere consecrata, ma dirassi essere preparata, & dispositua a consecrarsi, & allhora dirassi quella hostia essere consecrata, qñ con l'intentione d'esso sacerdote celebrante, faranno dette le formali parole d'esso Gesu Christo, che ci ha insegnate, cioè, Hoc est enim, &c. Percioche fin che dette parole, non saranno prolate, mai dirassi, quella hostia essere corpo di Gesu Christo. Et andio dopò dette queste parole. Qui pridie, quam pateremur, accepit panem gratias agens, fregit, & dixit, accipite, & manducate. Fin' hora dico, non dirassi essere consecrata quella, o quelle hostie. Ma dopò dette queste parole, cioè, Hoc est enim, &c allhora (dico) faranno tutte esse hostie consecrate, hauendo esso sacerdote la predetta intentione, di uoler consecrare quelle, & che ueda, ouer tocca essa, o esse hostie; essendo ch'una di queste due cose gli faccino bisogno. Onde esso sacerdote grauemente peccò, & è tenuto andare dall'Ordinario, o dal suo delegato, & farsi assolvere, & farsi graue penitenza. Ma però non sarà scomunicato, nè irregolare, qñ, dico, ciò non l'habbia fatto per pertinacia, o dispregio, per cioche farebbe altrimenti, dico farebbe heretico, & consequentemente scomunicato, & irregolare. Nè meno sarà scomunicato, se dopò hauesse anco esercitato il suo ufficio, o ordine quando (dico) non l'habbi fatto per pertinacia, o dispregio.

Del farsi dispensare dal Papa, o d'altro Superiore d'alcuna cosa. Cap. 272.

Vedi dispensare, o dispensatione. Et beneficiati.

Del fare ueste, o altra cosa a meretrice. Cap. CCLXXIII.

- 1 Quelli artisti, che fan ueste, o altro lauoro a meretrice, nō pecca, et perche, benché li ricordasse qualche bella, et noua foggia.
- 2 Colui, che affitta i suoi stabili a meretrice, per accrescieri le sue entrate, senza altro fine, non pecca mortalmente, nè meno colui, che ricorda. Et quando peccaria.
- 3 Colui, che per innuare la sua hostaria, o furattola, o per guadagnare ueste a meretrice, o le tiene, pecca, come et quando, et perche.
- 4 Colui, che fa l'hostaria conigua appresso l'habitationi di meretrice, senza prestarli ueste, o senza altro fine cauuto, non pecca, et quando peccaria.
- 5 Colui, che nel tempo de i festini inuua meretrice, et persone a ballare cō quelle, per guadagnare con il loro mezzo, peccano, ne può tenere detto guadagno, et perche.

Si dimanda: Vn sartore, o un calzolaro, o altra persona simile fece, o lauorò, o tenne dette alcune ueste, o altra cosa ad alcune meretrice, acciò quelle fossero, & pareste ro belle, & ornate, per ilqual fine ciò quelle fecero, o si fecero fare, & lauorare, se peccò? Resp. di no, per cioche lui fà detta arte per seruire tutti quelli, che uanno alla sua bottega, la quale tiene aperta, p guadagnare indifferemēte da tutti, & nō da particolari persone, nè ciò li fece, o lauorò, o uendette per quello effetto, si come anco ben dice esso Teo. del Card. Paleotto, essendo che queste tali persone non inducono, nè agiutano direttamente per quelle ueste, o altro, acciò quelle habbiano a fare male. Et andio che esso sartore gli ricordasse quella bella foggia nuoua più uaga di quella, che esse meretrice gli hauessero ordinato, per cioche fà per essi poueri artisti di ricordare, o insegnare cose nuoue, per mantenere in piedi la bottega loro, & per guadagnare, & sostentarla, per cioche indirettamente lo fanno, acciò quelle commettano alcuni atti dishonesti. Ma quando ciò direttamente aiutasse, o giouasse, faria altrimenti.

- 1 * Si dimanda: Vno hauendo alcune case, o altri stabili, liquali egli affittaua poco, da uno gli fù ricordato, che douesse affittare qñle a meretrice, dalle quali molto più fitto, & utile ne cauarebbe, allaqual cosa costui gli pssò l'orecchie, & gli l'affittò, & ueramente cauaua molto più fitto, se peccò p hauerglielo fittate, & qllo p hauergli dato questo ricordo? Resp. cō l'istessa resolutione d' precedete caso, che se ciò lui fece, p cauare più utile da detti suoi capi, o beni, & non p dare occasione a qlle, & ad altri di cōmettere peccato

Giardino de' Sommisti, Parte prima.

M m alcuno,

L'Autore.

L'Autore.

* Teolog. Cav
din. Pal. ca
su. 3. sub
die 30. A-
pril. 1581.
2. par.

L'Autore.

L'Autore.

alcuno, dirassi di nò, che nò peccò mortalmente, nè meno colui, che ciò gli ricordò; Ma se per altro fine, o per qualche loro commodità particolare, o per dare anco commodità a qualche suo amico, o parente, acciò quelli più commodamente, & più securi s'accòmodo al diletto del peccato, dirassi essere altrimenti.

3 * Si dimanda: Un'hoste non potendo inuiare li forestieri alla sua hostaria, se nò pochi, uedendo che un'altro hoste suo competitore haueua condutte alcune meretrice appresso, o dentro la sua hostaria, & a gile etianadio gli daua, & accomodaua ueste, acciò quelle più belle paressero; fece l'istesso ancor lui, per inuiare la sua hostaria, se peccò? Resp. di sì, percióche Qui causam damni dat, damnum dedisse uidetur. Perche lui fa questo per guadagnare, & il guadagnare in questo modo, è come un guadagnare illecito, & dishonesto, & così ambedue essi hosti mortalmente peccano, per l'occasione, che danno a passaggieri di peccare, & per la commodità, che a quelli prestano. Ma se essi hosti hauesero cercato d'haueere, & fare la loro hostaria contigua all'habitatione d'esse meretrice, nè gli prestassero ueste, nè cosa alcuna simile, sarebbe altrimenti. Ma prestadogli ueste, o altra cosa per adornarle, acciò alli passaggieri parino belle, & peccchino con quelle, peccaranno etianadio che a caso fossero andati a fare l'hostaria li contiguo, & uicino a quelle.

4 * Si dimanda: Vno o più persone nel tempo di carneuale, o d'altra stagione trouorno una casa uicina ad alcune meretrice, lequali inuitassero le persone a ballare, & con intentione anco di guadagnare alcuna cosa, per il mezo d'esse meretrice, alle quali loro comprauano alcune cose, acciò quelle paressero belle, se peccorno? Resp. di sì, per haueuer questa intentione di far peccare, & operare il lor mezo, & prestarli la commodità della casa per peccare. Et detto guadagno con buona coscienza non lo possono godere, & lo deue dare a poveri, o a luoghi pii.

Del Favorire Heretici. Cap. CCLXXIII.

S O M M A R I O.

1 Colui, che in qualonque modo fauorisce heretici, o alcuna persona, che si presenisse d'heresia, o in fatti, o in parole, o con consigli, o aiutarli, o con preghi, pecca. Colui, che s'è alcuna persona, qualonque sia, che non sentisse bene della fede, nè lo denotia, puca, et perche.

Amil. de fauori de heret.

Per. de Pa. lud. 4. sent.

Si dimanda: Vno uidde ch'una persona, laquale a lui pareua esser huomo da bene, disse esser ingiusta cosa, agitare d'heresia d'alcuna cosa, contra il tale, perche è huomo da bene, se peccò? Resp. certamete contra questo tanto officio per il quale si tratta il bene spirituale, uoler parlare, dirassi di sì, o sia fauoreuola a questi tali con le parole, o con l'amministrazione d'alimenti, o con l'omissione, che potendogli pigliare, nè uolsero; ouero non uolsero, che fossero pigliati, con darli impedimento, o che tenessero compagnia cò loro, o gli uisitassero, o dessero ricetto, o dessero aiuto alla fuga, o pregassero per loro, acciò nò siano puniti, & simile, sempre peccano, & sono anco scomunicati, quando ciò fa cesserò scientemente, perche se gli dà occasione di peccare più audacemente. Però non si può fallare ubidire alla Chiesa santa, lasciargli stare, nò parlar di loro nè bene, nè male, & sono tenuti denociargli, se fosse ben anche suo padre.

Della Fede. Cap. CCLXXV.

Vedi anco Credere implicito. Et Opinione.

S O M M A R I O.

1 Colui, che si espone a pericolo della uita, per pusillanimità di confessare il nome di Christo, pecca, et perche. 2 Colui, che per confessare il nome di Christo, uien tormentato, et morto, non pecca, ma merita. 3 Colui, che per non uoler negar la fede di Christo, ammazza alcun infidèle, che lo tormenta, quando, et come pecca. 4 Colui, che per timore nega Christo, et mostra apparentemente in publico esser infidèle, pecca, ben che interiormente uinisse da Christiano.

Si diman-

Si dimanda: Vno mentre nauigaua su assalito da Corsari, per il che si buttò in mare, per non esser preso da quelli, perche dubitaua, mentre fosse suo schiauo, non li facessero rinegar la fede, onde, p non bastargli l'animo di star saldo alli tormenti, si buttò in mare, sperando col notare di scapolar la uita, se peccò? Resp. che per essersi esposto a detto pericolo d'annegarsi, di sì, per essersi fatto homicida di semedesimo, & s'ha diffidato dell'aiuto diuino, con questa sua pusillanimità. Percióche gli era lecito fuggir la rabbia di quelli, ma non mettersi a probabile pericolo della uita, benché forsi sapesse notare, perche forsi non haurebbe potuto durare alla fatica di esso noto, o per altro impedimento accidentale del ranfo, o d'altra cosa.

L'Autore.

2 Si dimanda: Vno assalito da infideli, fu tentato, che douesse rinegar la fede, il quale per esser fermo, & costante, mai a ciò uolse acconsentire. Per il che detti infideli lo tormentorno fortemente, & dopò l'ammazorno, se peccò? Resp. di nò, anzi meritò la corona del martirio, e se doche Christo ci dica. Qui me confessus fueris coram hominibus, confitebor, & ego eum coram patre meo. Et se altrimenti hauesse fatto, haurebbe peccato, nè haurebbe conseguito merito alcuno.

L'Autore.

3 Si dimanda: Vno preso da infideli, & tentato con tormenti, & con promesse a douer negare la fede di Christo, il quale mosso da colera, e sdegno, mai a ciò uolse acconsentire, per il che ammazzò uno, o più d'essi infideli, se peccò? Resp. se detto moto di colera fu accidentalmente, o senza intentione d'offendere quello, nè per uendetta di se stesso, dirassi di nò mortalmente, per esser stato caso fortuito; per sua difesa, ma se li contor se animo di uendetta propria, peccò mortalmente. Percióche non douemo offendere il pssimo, che non offende, potendo altrimenti saluare la nostra uita, ma uoltargli l'altra guanza, p adempire il consiglio di Christo, che te l'insegna.

L'Autore.

4 Si dimanda: Vno ritrouandosi schiauo di Turchi, & tentato molte uolte da quelli con parole, & con tormenti, & anco con molte promesse a douer rinegar la fede, morto finalmente acconsentire a ciò, per non esser più tormentato, ma però interiormente, lui non intendea altrimenti uolerla rinegar, ma solo esteriormente, per essere in libertà, & anco con animo una uolta liberarsi da loro, & secretamente lui oraua, & faceua altre cose appartenenti al Christiano, ma in publico mostraua uiuere alla Turchesca, se peccò? Resp. di sì, percióche ha tenuto più le minaccie, e tormenti de gli huomini, che l'ira, & castigo di Dio, poiche l'ha negato alla presenza de gli huomini, nè l'ha uoluto confessare, per il che ha peccato.

L'Autore.

Del ferire. Cap. CCLXXVI.

Vedi danno dato nel prossimo.

De' fideicommissi. Commessi, ouer legati. Cap. CCLXXVII.

Vedi legati.

Della fideiussione, specie d'usura. Cap. CCLXXVIII.

S O M M A R I O.

Fideiussione, che cosa sia, et come si facci. 1 Colui, che assicura alcuno d'alcuna cosa, se non gli presta, non pecca, et perche. 2 Colui, che presta, ne vuole assicurare, se non ha una scurtà, o che dia a lui il danaro, pecca.

In corola. 6. ne' commensarij de' cambij. num. 7.

Si dimanda: Vno tolse assicurare un mercante d'alquanti danari, o d'alcuna mercantia, o di qualche cosa, a un tanto per cento, se peccò? Resp. se lui non prestò a quello, se lui tolse assicurare danari, o altra cosa, dirassi di nò, percióche lecito tamete può torre esso fideiussore alcuna cosa lecita, per la predetra assicurazione, ouer scurtà, che dir uogliamo, & fa quello, che fa colui, che assicura alcuno d'alcuna cosa, benché esso assicuratore togli da colui, nel fauor del quale s'assicura, per quello, ch'è lui conuene, & sarà senza alcun serupolo di coscienza, come ben dice esso Nauario ancora, quando non gli interuenga però alcuna fraude; come più facilmente intendetasi nel seguente caso.

M m 2 Si

ibidem.

2 Si dimanda: Vno dimandò in prestito a un suo amico cento, o più ducati, al quale ne go, se prima non gli daua per fideiussione il tal mercante, o altra persona, con la quale lui haueua intelligenza secreta, di douergli torre poi un tanto per quelli danari, che lui gli haurebbe prestato, dopò partir fra di loro il guadagno, ouero che debba dare a lui detti danari, acciò l'habbia da liberare dalla detta sicurtà, se peccò? *Resp.* col detto Nauarro di sì, & è usura palliata, per il che sono tenuti alli danni, & alla restitutione, altrimente il diuolo gli porterà ambedue all'inferno.

De figliuoli, ouer soccorso, & offeruanza de figliuoli in uerso i loro genitori, & altri parenti. Cap. CCLXXIX.

S O M M A R I O.

- 1 Il figliuolo, che non aiuta i loro progenitori (potendo) o altri parenti, peccano, et perche.
- Il figliuolo, che se uergogna hauer padre, et madre poveri, pecca, et perche.
- Il figliuolo, che usa irreuerenza, o sia disobedieme, o beffa, o non vien conto di parenti pecca.
- Il figliuolo, che aspramente parla col padre, o madre, pecca grauemente.
- Il figliuolo è tenuto amare i suoi genitori non solo intrinsecamente, ma anco esteriormente, altrimenti pecca.
- Il figliuolo, che non si sforza esser dolce nel parlare a lor genitori, pecca.
- 3 Il padre, è tenuto souenire, et aiutare il figliuolo, che studia, quando ueramente possa, et che quello studia ueramente.

De filijs.

In summa.

Si dimanda: Vn figliuolo con la sua industria, & fatica guadagna molti danari, & lecitamente, ma perche suo padre era povero, lui non tenuta molto conto d'esso, nè meno l'aiutaua, nè soueniva a suoi bisogni necessarii, se peccò? *Resp.* col' Armilla di sì, & anco mortalmente, poiche nelle cose necessarie, particolarmente i figliuoli sono tenuti souenire i loro genitori, potendo (dico) souenirli, & aiutarli. Perliche iniquamente peccano, non riconoscendo quelli, come ben dice esso Illustrissimo Gaetano. Oltre poi, che peccano anco, perche si uergognano d'hauer qlli p genitori, per esser poveri di facultà, altri loro parenti. Et anco dirassi di più, se i detti figliuoli uferanno uerso quelli alcuna irreuerenza notabile, empivamente peccaranno, & mortalmente. Et se gli faranno inobedienti, o li beffassero, ouer non tenessero quel conto di loro, che si deue nelle cose, ch' à quelli sono sottoposti, massimamente di cose importanti, peccaranno mortalmente, & grauemente.

Armit. ibi. nu. 22.

2 Si dimanda: Vn figliuolo era tanto apro, uerso suo padre, o madre, che sempre, mentre parlaua con quelli, pareua gli uolesse mangiare, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche i figliuoli son tenuti amare i suoi genitori, non solamente intrinsecamente col cuore, ma anco col segno estrinsecò; Ne sono scusati qlli figliuoli dal peccato mortale, che mai mostrano alcun segno d'amore uerso qlli, o con le parole, o con fatti, & etianio che, essi fussero duri nel parlare p natura, sono tenuti, dico, sforzarsi d'esser dolci, uerso i lor genitori, perche altrimente non sono scusati dal peccato, parlando duramente con quelli, parendo per le lor parole, semper portarli odio, nè uolerli udire, o se pur gli odono, mal uolontieri, & con sprezzo, perche fa contra la carità, & la pietà paterna, & l'obbligo dell'essere, che gli han dato. Onde disse quel santo. Rendi figliuolo il cambio dell'amore a chi tanto te n'ha dato.

S. Hiero. li. 6. de honore parentu. Armit. li. 23.

3 Si dimanda: Vn figliuolo incominciò a studiare, o con licenza tacita, o espressa del padre, se quello sia tenuto souenirlo, & aiutarlo nel studio? *Resp.* di sì, potendo, massimamente nelle cose necessarie pertinenti al studio. Quando però, quello ueramente studiassè, ma quando non studiassè, ouero che non fosse atto al studio per la debolezza, & grossezza dell'ingegno, non farebbe tenuto, massimamente quando non potesse, o che con industria si guadagnasse il uiuere per se, & per li altri suoi figliuoli. Ma se senza cagione alcuna, non lo souenisse, peccaria mortalmente, particolarmente, quando non aiutasse quelli figliuoli, che sono atti a studiare molto, & che si uedono essere inclinati alle lettere, che sono quelle, che molto ci fanno conoscer Dio, & che il-
lustra la casa.

Della

Delle figure.

Vedi honore, che si deue fare alle figure.

Cap. CCLXXX.

Della finzione.

Vedi anco simulatione. Ipocrisia. Et bugia.

Cap. CCLXXXI.

S O M M A R I O.

Fingere, che cosa sia, & quando sia peccato mortale, & quando ueniale. Colui, che finga confessarsi ad altri confessore, p qualche fine, come, et quando pecca, & perche. Non è cosa lodabile, nè saluifera fingere per alcun fine nelle cose sacramentali, & perche. Christo perche finse d'andar più lontano con i suoi Apostoli.

Fingere, altro non diremo che sia, se non mostrare una cosa per un'altra, o col fatto, o col detto, quello essere, che in uerità non è. Et è un peccato spetiale, contrario alla uirtù della uerità, quando però si faccia con questa intentione. Il quale può essere peccato mortale, o ueniale, secondo l'intentione di colui, che finge, & il danno, o nocimento, che si fa a se, o al prossimo, & fingere nelle cose sacramentali, oltre il peccato mortale, è sacrilegio.

Si dimanda: Vno per alcun suo disegno buono, o cattiuo, che quello fosse, finse di confessarsi dal suo curato, o da altro confessore, se peccò? *Resp.* se questo suo disegno, è stato per mala intentione, o cattiuo fine, senza dubbio peccò mortalmente, & comise sacrilegio, ma se fosse stato con fine di mettere qualche pace, con questa occasione sia ditto confessore, & il suo prossimo, o con se medemo, o per fare altra opera pia, attento che non poteua con altra uia, nè in altro modo, o mezzo, acciò questa buona opera succedesse, qsto non faria così graue peccato; Ma tengo p la più sicura, che non si debba usare questa finzione ne' sacramenti, p il pericolo, effendo, che la passion è, & interesse proprio alle uolte faccia traudere, & parere spesso uolte qsto, che male, sia bene, però io non consigliaria mai alcuno, che usasse qsta arte, sia p qualoq; causa si uoglia. Ma se con uerità poi fusse, & p salute dell'anima, o sua, o del prossimo, fuori del sacramento, non essendo contra la uerità, iio poi la permetteria, perche come non è contra la uerità, conseguentemente non è peccato; Et questa finzione fu quella di Giesu Christo, & anco alle uolte fanno i predicatori per commouere, & rimouere alcuni da' peccati.

Della forma dell'assoluzione della scomunica, & d'altri peccati. Cap. 282.

Vedi anco assoluzione.

S O M M A R I O.

- 1 Il sacerdote, che assolue alcuno scõicato, che non habbia sodisfatta alla parte, pecca, et perche.
- Il Prelato, che leua, o assolue alcuno scomunicato, prima non habbia sodisfatta alla parte, pecca, et fa torto alla parte lesa. (bolla, fa male.)
- 2 Il confessore, che assolue alcuno, che habbia priuilegio, senza prima considerare il suono d'essa.
- Il sacerdote deue assoluere il penitente, ch'haurà data sodisfazione idonea, et quando la parte quella non uolesse, per non esser a suo modo, non pecca.
- Il penitente, che darà alla parte lesa sodisfazione finta, o con apparenza di parole, non deue esser assoluto, benchè habbia il priuilegio.
- Il penitente, che desidera esser assoluto, deue prima dare una sicurtà idonea, di pagare sin'a tanto tempo.
- Il penitente, che con giuramento dice non trouare sicurtà, et promette pagare il creditore, sin certo tempo, deuesi assoluere.
- Il penitente scomunicato, o usurario, come si deue assoluere in ponto di morte.
- Il penitente scomunicato, che promette in ponto di morte, (guarendo) presentarsi al Prelato, et non si presenta, ricade nell'istessa scomunica.
- Il penitente scomunicato, ch'haurà priuilegio di farsi assoluere una uolta in uita, et l'altra in morte, non deue presentarsi al Prelato.
- 3 Colui, che sarà scomunicato per qualche debito, ne paga, se non dopo scomunicato, et da chi si deue fare assoluere.

Giardino de' Sommisti, Parte prima.

M m 3 il

Armit. de finzione. S. Thom. 4. sent. dist. 4. q. 4. art. 2. quol. 2. ad 1. Simul. S. 2. Armit. ibid.

L. Anore.

- Il sacerdote, che si presume, o si piglia autorità d'assolvere di tutti i casi, usà a casa del diavolo.
- 4 Il sacerdote, che assolve per penitente con la forma plurale, pecca, ma l'assoluzione è valida, & perche
L'effetto, che dal sacerdote si fa, mentre quello assolve, che con la forma plurale.
- Il Confessore, che assolve alcuno de' peccati contriti, & non attriti, l'assoluzione è inuvalida, & è tenuto a rifare la confessione, & perche.
- Il Confessore, che assolve il penitente con la forma d'assoluzione condizionata, delli peccati, che si ricorda, non è assoluto delli oblii, & perche, & non è valida.
La forma dell'assoluzione, acciò sia ualida di tutti i peccati, come si deue fare.
Nell'assoluzione non si perdona un peccato solo mortale, se non si perdonano tutti, & il confessore peccarà, facendola in altro modo.
- 6 Il sacerdote, che assolve delli peccati confessi soli, condizionatamente non è valida, & perche.
- 7 Il sacerdote, che assolve il penitente delli peccati soli, de' quali ha dolorè condizionatamente, & con proposito d'emendarli, pecca, & fa grande errore, & perche.
Parti della Contritione, quali, & quantii siano.
- 8 Il confessore, che assolve il penitente con la condizione di restituire la roba d'altri, pecca, & perche.
Il confessore deue assolvere secondo il proposito, & intentione d'esso penitente, & perche.
- 9 Il confessore, che assolve con la condizione d'hauer l'uso della ragione, quando pecca, & perche.
Quando si deue usare la conditione, se sia peccato, o no, quello, che il penitente con fessò, & perche.
L'assoluzione non si deue dare, doue non è la materia de' peccati, & perche.
La materia della penitètia, che cosa sia, & non essendogli materia, non si deue assolvere.
- Il sacerdote, che assolve con la forma della conditione delle cose future, pecca, & sospende l'uso dell'assoluzione, & perche.
- Il sacerdote, ch'assolve, mentre le conditione sia in essere, l'assoluzione sarà valida.
- 10 Il confessore, che assolve vn penitente, dopò l'assoluzione, il penitente torna a ricordarsi d'alcun peccato, & di nouo l'assolve, pecca, & perche. Et come in questo caso, quello deuesi assolvere.
- 11 Il confessore, che molte volte reuera l'assoluzione sopra gli istessi peccati confessati molte volte non pecca, & perche.
Il confessore, che reuera l'assoluzione in una istessa confessione, de' peccati molte volte confessati, pecca, & commette sacrilegio, & perche.
Materia propinqua, & remota nella confessione quale sia.

Medi. li. 2. num. 12.

Si dimanda: Vno, che haueua potestà ordinaria d'assolvere dalla scomunica vn penitente, che non sodisfece alla parte lesa, se peccò, per hauerlo assoluto? Et se c'è l'assoluzione sia ualida? Resp. di sì, che peccò, & mortalmente. Come per esempio vn Vescouo scomunicò N. perche haueua rubato 1000. scuti a uno, & dopò senza, che N. habbia sodisfatto, alla parte lesa, l'assolve. L'assoluzione ueramente uale, & così si come il Vescouo, o altro pose la scomunica, così anco la può leuare. Ma farà torto, alla parte lesa, laquale è stata robbata, & il detto Vescouo, o altro peccò mortalmente, & quello è assoluto, finche starà in detta buona fede d'essere assoluto. Percioche se lui sapèua, o conosceua douer restituire l'altrui rubbato, farebbe altrimenti.

Medi. li. 2. num. 12.

Si dimanda: Vno assoluette vn penitente, pche lui haueua la potestà priuilegiata, nè considerò il suono d'esso priuilegio, se detta assoluzione sia ualida? Resp. di no, perche sempre il confessore deue uedere, & considerare il suono, d'esso priuilegio, & secondo, detta consideratione, & suono, deue assolvere. Perche se diceffe il priuilegio, che ogni sacerdote possa assolvere quello di qual si uoglia scomunica, sodisfatta però la parte dirassi non potere assolvere esso penitente, se prima non haurà sodisfatta essa parte, & se l'assoluesse, ditta assoluzione sarà di nissun ualore, & esso confessore peccarà mortalmente. Et se diceffe, Padre io non ho il modo, di sodisfare, ma quanto prima podrò, io sodisfarò. Alcuni Dottori uogliono, che non si possa assolvere altrimenti, & particolarmente Soto. Perche non offerua il suono della bolla, che dice sodisfatta la parte. Ma la commune opinione ueramente è, che restandosi per impossibilità, si possi assolvere, perche la bolla si deue intendere, & così vuole, quando si possa. Poiche *Ad impossibile nemo tenetur*. Ma se il penitente desse all'ingiuriato uera, & sufficiente sodisfazione, & che la parte non uolesse accettare, si deue assolvere, perche dalla parte sua, esso

Soto.

esso ingiuriante ha fatto, quãto egli era tenuto, & era apparecchiato per sodisfare alla parte, se l'haueffe uoluto: ma non ha uoluto, & per lui non è restato, però deue essere assoluto. Ma quando la sodisfazione fosse stata finta, & solamente con le parole, si come per l'Ordinario si suole il più delle uolte fare da alcuni per modo alcuno, non si deue assolvere. Et deuesi tenere nell'assoluzione la forma ordinata da Santa Chiesa si come ho già detto, & notata nell'altra opera del Lume, & Specchio di penitèti. Ma deuesi bene auuertir questo, che in certi casi particolari, non si deue assolvere esso penitente, se prima non sodisfarà. Come per esempio. Vno haurà da dare a un'altro 100. scuti, & dirà nõ hauer il modo di pagare, a qsto se li deue far dare una scurtà idonea, di pagare in termine di tanto tẽpo. Et se diceffe, & che ueramente così fosse, non trouar scurtà, farlo promettere di pagar fra tanto tempo, & così lo potrà assolvere, altrimenti nõ. Et questo s'intenderà in caso particolare, quando si cõfessa, che sia scomunicato, o sia qual che usuraro publico, come si è già detto nel capitolo delle usure. Ma quando uno fosse in ponto della morte, & non l'assolui per priuilegio, o per Giubileo, se deue assolvere con qsta conditione, con dirgli, se tu guarirai, che tu t'habbi a presentare al Prelato, acciò mostra segno di se stesso di essere obediante a precetti del Prelato, ma non perche gli dia l'assoluzione, perche già lui è assoluto. Però non presentandosi ricadrebbe per la inobediencia. Ma se fosse assoluto per priuilegio, o per qualche bolla, che diceffe, che si possi fare assolvere una uolta in uita, & un'altra in morte si deue assolvere senza conditione, di presentarsi al Prelato, quando sarà guarito, perche così dalla bolla gli è cõcesso. Et in articolo di morte s'ha da considerare l'autorità, che dà il priuilegio, & colui, che l'haurà scomunicato, & secondo quello gouernarsi.

Cap. 110.

3 Si dimanda: Vno farà scomunicato p non hauer pagato 100. scuti a un'altro al quale era debito. Dopò scomunicato, gli pagò, se costui sia più scomunicato, & se si deue fare più assolvere, & da chi? Resp. di sì, che resta scomunicato, & si deue fare assolvere, da chi l'haurà scomunicato, ouero da chi quello haurà dato l'autorità, se altrimenti non s'ha se non le parole della scomunica. Et in questo auuertiscasi, perche da molti in questo caso si fa errore. Et io ne sò qualche uno p scienza, & p hauer glielo detto, si son fatti beffe delle mie parole. Ma in questo s'haono auuertiti gli Curati, a i quali appartiene questo carico, percioche sento, che mi dicono, io hauer del goffo, alliqua li rispondo, & dico loro hauer la coscienza diabolica.

Med. lib. 2. ca. 12.

4 Si dimanda: Molte uolte si uole accadere, che per semplice ignoranza, o crassa d'alcuni sacerdoti, che l'assoluzione resta inuvalida, si come una uolta un sacerdote fece che assoluendo un penitente, l'assoluette in plurale, dicendo (mentre parlaua con una sol persona) *Ego absoluo uos, &c.* se sia ualida? Resp. di sì, ma esso Confessore peccò per non hauer seruato l'uso della Chiesa santa, mutando le parole, si fece come anco un'altro, che disse, *Ego absoluo te a peccatis iuis, de quibus habet contritionem*. Percioche questo confessore, con questa forma di parole, mostrò assolvere colui solamente de peccati, delli quali era contrito, & non delli attriti, essendo che alle uolte s'assolua un penitente, che haurà attritione, & non la contritione, si come forsi potrebbe essere nel predetto, che fosse stato attrito, & non contrito, Onde peccò mortalmente, & se colui fosse stato attrito, & non contrito, (si come in la maggior parte accader suole) non sarà altrimenti assoluto, poiche l'assoluette solamente delli peccati contriti, & non attriti. Et è tenuto a rifare quella confessione.

Medi. ibid.

5 Si dimanda: Vno confessore assoluette un penitente in questa forma, dicendo. *Ego absoluo te a peccatis, quorum memoriam habes, &c.* Se peccò, & sia ualida questa forma? Resp. di sì, che peccò, & colui è assoluto solamente di quelli peccati, che lui confessò, & che si ricordò, & non delli oblii, essendo che l'assoluzione deue farsi ancora delli oblii, percioche questo è da sapere, che non si perdona un sol peccato mortale, se non si perdonano tutti. Però auuertasi, come si usa questa forma, acciò sia ualida, & che si faccia senza peccato, perche sempre esso confessore peccarà, facendola in altro modo, che nel modo detto alouo.

Medi. ibid.

Lume, & Specchio di penitenti.

6 Si dimanda: Vn sacerdote hauendo cõfessato un penitente, l'assoluette in questa forma, dicendo. *Ego te absoluo a peccatis tuis, quæ mihi confessus es, &c.* se sia ualida? Resp. di nõ, percioche alle uolte, necessariamente s'assolue ancora da quelli peccati, de' quali

Medi. ibid.

M. m. 4 per

per ragioneuole causa (si come hauemo detto nel capitolo delle circostanze de i peccati) necessariamente si tacciono, per una; o più circostanze, per non scoprire qualche terza persona. Onde questa conditione si deue lasciare, & assoluere liberamente, se detto penitente deue essere assoluto. Et esso sacerdote è un' ignorante, & liga il penitente a casa del diavolo.

Med. ibid. 7 Si dimanda: Vn sacerdote, dopò confessato un penitente, l'assoluette con questa conditione, dicendo. *Ego absoluo te a peccatis tuis, si habes dolorem, & propositum emenda, &c.* Laqual conditione turbò molto l'animo di quel penitente, hauendo inteso quella conditione, & se non era consolato da esso confessore, si partiua tutto inquieto, & confuso, se detta assoluzione sia valida? *Resp.* di sì, ma lui peccò, & anco l'è dubbiosa, peche se colui non hauesse hauuto il dolore, ma solamente l'attritione, è un' hauerlo lasciato legato, per la detta conditione, & un' hauerlo turbato, & postolo à pericolo, perche le parti della contritione sono il dolore de' peccati commessi, & il proposito di non uoler più peccare: onde in questo auuertiscano essi confessori, percioche mi dubito, che molti non sappiano quello, che si facciano. Et io sò quello, che dico, & perche lo dico.

Med. ibid. 8 Si dimanda: Hauendo un sacerdote confessato un penitente, ilquale haueua alcune robe d'altri, lequali promise al confessore di restituirle, & mentre l'assoluena disse, *Ego absoluo te, si restitueris rem alienam, famam, &c.* se peccò? *Resp.* di sì, percioche il sacerdote non può, nè deue sospendere l'effetto del sacramento. Et anco perche lui è tenuto assoluere esso penitente, secondo il proposito, & intentione, ch'egli hà, senza esplicar si da esso, essendo che in questo atto della confessione, lui istesso, il penitente sia accusatore, & testimonio della sua uolontà. Imperoche si come nell'adoratione del santissimo Sacramento dell'Altare, basta al Christiano la certezza morale, laquale è sufficiente, così ancora si deue assoluere il penitente senza conditione del futuro, percioche basta, che dal penitente s'habbia la certezza morale, laquale si dà dal penitente al confessore del proposito, & uolontà, che lui hà.

1. Anore. 9 Si dimanda: Vn sacerdote confessò un putto; ilquale assoluette quello con questa conditione, dicendo. *Ego absoluo te si habes usum rationis, &c.* se peccò? *Resp.* secondo l'opinione del Gaetano di sì; che è lecito usare questa forma, all'hora quando si dubita se, quello habbia l'uso di ragione, o no. Ma a me pare cosa dura, perche di questa opinione, io non totalmente mi sodisfo. Ma direi bene in questo altro, sodisfarmi più, quando si confessasse alcuna persona, laquale fosse naturalmente tanto buona, & tanto timorata di Dio, che quasi à pena si potesse conoscere se l'habbia alcù peccato, così colui, che totalmente per la sua semplicità, non mostrasse hauere quella ragione, che si ricercaria. Ma direi ben questo che allhora a me pareria, douere usare questa conditione, *Ego absoluo te, si hac qua consieris sumi peccata.* Et dir queste parole anco piagnamente, per non dare scandalo, & noia al penitente. Percioche se non gli fosse la materia, non se pouia applicargli questa forma assolutoria sacramentale, percioche (si come nel capitolo dell'assoluzione hauemo detto) li si deue applicare, & dare il sacramento, doue sia la materia, nellaquale possa cadere, & stare esso sacramento, perche se costui non hauesse la materia, non se li deue n'anche dare l'assoluzione, essendoche, li peccati siano la materia della penitenza. Però dunque auuertiscasi bene di mai usare la forma dell'Assoluzione del futuro dicendo, *Ego absoluo te, si in solueris decem aureos, quos abstulisti,* ouero *Rem alienam, o famam,* ouero, *Si tu non oderis fratrem tuum, &c.* Percioche questa conditione del tempo futuro, sospende esso atto; per fin' al tempo dell'adempimento di dette conditioni. Nè meno si deue assoluere con conditione del presente, dicendo. *Ego absoluo te, si promiseris restituere, &c.* ouero se tu te presenterai al Prelato, o farai la tale, & la tal cosa, & simili. Ma dirassi bene, che quando l'assoluzione fosse data, & la conditione fosse in essere, quella teneria.

Med. ibid. 10 Si dimanda: Vn sacerdote, hauendo confessato un penitente, l'assoluette, dopò fatta l'assoluzione, esso penitente si uenne a ricordare d'alcun peccato mortale, per ilche esso Confessore, tornò a soluerlo un'altra uolta anco de' peccati, prima confessati in quella istessa confessione, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche fece ingiuria a esso sacramento, essendoche gli sacramenti, non deueno essere reiterati, sotto pena di peccato mortale. Ma quando uengono di questi casi, deue dire. *Iterum absoluo te ab his peccatis*

peccatis, qua nuper mihi confessus es. Et non tornare a fare l'assoluzione un'altra uolta tutta di nouo. Oh quanti gli ne sono di questi tali Sacerdoti, che reiterano essa assoluzione. Et io sò qual cosa. A chi tocca dunque di prouedere, proueda, a me basterà sola mente hauerlo fatto auuertito. Et chi non gli uede, Dio gli presta lune, & chi non gli vuol uedere. (Imperoche di questi parlo) Dio gli perdoni. Deh poueri, & miseri uoi Sacerdoti idioti, & particolarmente quelli di crassa ignoranza.

11 Si dimanda: Vn Sacerdote molte uolte rinouò l'assoluzione sopra alcuni istessi peccati, confessati piu uolte, & raccontati in diuerse confessioni, se peccò? *Resp.* di no, perche dice esso Medina, che i peccati sono materia remota. Ma però auuertiscasi, che allhora questo s'intende, quando la forma dell'assoluzione si dà nelle confessioni distinte, percioche allhora già essa materia propinqua, cioè la confessione, esser distinta. Ma quando poi l'assoluesse in una medema confessione de' medesimi peccati molte uolte, allhora peccaria mortalmente, & commetterebbe sacrilegio.

Della Fornicatione.

Cap. CCLXXXIII.

Vedi anco Concubinato. Adulterio. Et Affittare, al caso 13.

S O M M A R I O.

Fornicatione, che cosa sia, di quante sorte, & quali.

La semplice fornicatione, in che cosa consista, vedi al caso 8.

1 Colui, che ua a fornicare, & che per qualche impedimento molte uolte reuera il peccato, ma sol peccato commette, benchè proua, & non effettui, & perche.

Tutti gli atti, che si fanno per effettuare l'atto carnale, qualonque sia, sono tutti ambasciatori, & camino à detto atto carnale.

Il peccato esser tanto più graue, quanto sarà più diuurno, peche, & come, bēche non si effettuasse.

2 L'infermo peccatore, che per necessità ricerca, o accetta aiuto da chi gli è stato cooperatore al peccato, quando non pecca, & pecca, & quando si deue assoluere, & ammettere alla comunione, & perche.

3 Colui, che conosce alcuna meretrice, credendo non peccare, non è scusato dal peccato mortale, & perche.

4 Colui, che va per conoscere donne, dopò viene impedito, et ancora torna, tanti peccati commette, quante uolte sarà impedito, ouero che si pente, & torna, & perche.

5 La donna esposta a meretricare, la quantità di peccati, che commette, come, & perche.

6 Colui, che deuia alcuno dal maggior peccato, con fine d'esorlo da esse peccato, & l'inuia, o aiuti in un altro minore, non pecca, & perche.

7 Il chierico, che commette fornicatione con meretrice, non solo commette fornicatione, ma anco sacrilegio, benchè sia meretrice.

8 Colui, che conosce alcuna infidèle, o schiaua, non commette fornicatione, ma infidelità.



ornicatione, altro non è, che conoscere donne solute, & libere. Et di tre sorte peccati di fornicatione. Primo intendesi per ogni peccato. Secondo intendesi per l'idolatria, si come ben dice il santo Profeta Gieremia. Et il Terzo intendesi per ogni sorte di coito illecito. Delquale io intendo parlare, e decidere per molti esempj. Et ciascuno di questi peccati fornicarij, separa l'anima dell'huomo, dal regno del Cielo, come chiaramente n'insegna l'Apostolo Paulo scriuendo à Galati.

1 Si dimanda: Vno andò à una dōna soluta per conoscerla, ma per certa sorte d'impedimento non la puore conoscere, nè effettuare il suo desiderio; benchè per lungo spazio di tempo. Questo suo effetto desiderò effettuare con l'opera attuale, & anco molte uolte, in quella sol uolta cercò, & prouò effettuare questa sua praua uolontà, & desiderio, & benchè con l'opera esteriore molte uolte prouasse, nondimeno, non puote compitamente operare effettivamente. Quanti peccati costui commisse? *Resp.* vn sol peccato. Imperoche se bene quello reiterò il peccato, prima, che per l'opera sia compiuto, per qsto nō si moltiplica, se bene dura detta opera esteriore, & che a sai uolte la uolontà interiore rinouò, nondimeno un sol peccato essere stati tutti gli atti esteriori, & interiori.

1. Anore.

Med. ibid.

Cap. 3.
La fornicatione di quante sorte di peccati sia, & quali.

Nan. de cir
cumstantijs
peccati. c. 6.
nu. 16.

In dist. I. nu. 48.

teriori, liquali sono stati camino, o messaggieri d'un sol peccato, ma continuato ben- che sia stato interrotto. Come sono li passi, le lettere, che se scriuono, i bacci, & li ab- biacciamenti, & simili altri atti, tutti detti atti, dico, sono ambasciatori, o camino, à d'una opera illecita, alla quale, essi uanno innàzi. Ma dirò bẽ questo, esser questo pecca- to tãto piũ graue, quãto piũ diuturno sarã. Ma se finisse quell'opera esteriore in un su- bito, che allhora egli lo uolse fare, & attẽda ad altri negotij, che nõ sono camino di essa opera fornicatoria, & torna un'altra uolta poi alla medesima sola mala uolõtã, o à quella di fare altre opere simili estriori, o dissimili dall'altra, p cõseguirne il suo mal fine, farã un'altro peccato, & sempre sarã tenuto cõfessarne tanti, quanti interrõpimẽ ti, & renouationi, egli haurã fatto, aggiongẽdoui l'assolute male uolontã d'hebbe, sen- za che habbia effettuato l'opere esteriori, per impotenza, o per altri impedimenti leci ti, o illeciti, ma se gli fosse per impedimenti illeciti, tanto piũ grauemente, dirassi ha- uer peccato, senza che quelli, io esplichì, quali siano questi impedimenti illeciti.

L'Autore . 2

Si dimanda: Sono due meretrici, lequali stauano insieme in una istessa stãza, una del le quali s'ammalò, & era pauerissima, nè hauena cosa alcuna d'aiutarla, & si dispõse al la cõfessione, laquale contrita, & pẽtita si cõfessò, & nẽtre era così ammalata, & dispo sta alla cõfessione, un suo amante, o due, o piũ gli andorno in casa, & gli sõministra- uano alcune cose, per aiutarla, & souenirla. Se costei deue essere assoluta, & ammessã al la cõmunionẽ? Resp. di sì, essendo in così estrema necessitã, ouero per non hauere vera- mente alcuna persona, o altra cosa d'aiutarla, che gli faccia alcuno seruitio, nè gli dia alcuno aiuto, secondo il bisogno, che ricerca quella sua infermitã. Ma quãdo quella ha uessẽ da souenirsi, & seruitũ necessaria al suo male, & ricettasse detta sõministra- tione di detti suoi amanti, dirassi di nõ, nè si deue assoluere. Et l'istesso dirassi d'alcuno suo Bertone, che per aiutarla, essendo in necessitã, o di souenimento di cose necessarie, o di seruitũ, per non hauere altra sorte di seruitũ, si deue confessare, & comunicare, essendo però ueramente contrito, & con promessa di uoleirsi emendare, & lasciare la concubina, subito guarito; percioche lo Spirito Santo con la buona dispositione, & mezzo dell'aiuto humano opera alla conuersione.

Armil. de concubinat. nu. 4. Et de fornicat. n. 2.

3 Si dimanda: Vno conobbe una meretrice carnalmente, non pẽsãdo fuisse peccato, se detta ignoranza scusi costui dal peccato mortale? Resp. di nõ, perche l'ignoranza del la legge naturale, & diuina in un caso tale, così manifesto, & publico, non itucusa alcu- no, poiche niuno puõ esser tanto ignorante di questa cosa, ch'è tanto chiara, senza una grandissima, & quasi impossibile negligenza, poiche la legge naturale gli l'intẽgna. Onde tante uolte peccò, quante s'accolse à essa meretrice, & mortalmente.

Cap. 6. nu. 16. & 17.

4 Si dimanda: Vno andaua a meretrice, o ad altra donna di rispetto, per conoscerla, ilquale mẽtre andaua, s'incontrò in un suo amico, & lo deluio, & anco lo fece mutare di proposito, p alcuni seruitij, che di cõpagnia fecero, ilquale dopò fatti quelli, di nuo- uo andò uerso detta dõna, per effettuare detta sua uolõtã, & l'effettuò, quãti peccati co stui habbi cõmessi? Resp. col Nauarro, hauer commessi due peccati mortali, per quella interpositione, o impedimẽto, che gli fece mutare proposito, di non uolere, o non po- tere dare effetto perfetto a esso peccato, ouero che li fosse penitito, o per altro rispetto, dopò hauere de li a poco tẽpo, o molto, effettuato detto suo pensiero, & proposito. Et questo anco intendasi per tante uolte, quante hauesse prouato d'effettuarlo, nè l'hauef se potuto effettuare, per qualonque impedimento, o proposito murato.

Ca. 5. n. 15. Et in d. ca. considera. Gaet. in q. 3. de cõfes. Armil. de tiranno. S. Th. 2. sen. dist. 54. & Gaeta.

5 Si dimanda: Vna dona era stata per 10. o piũ anni meretrice, & publica, ouer secre- ta fornicaria, con ogni stato, o conditione, di persone, con essere sempre stata apparec chiata a questo carnuo effetto, se un sol peccato, o molti commise? Resp. che ueramẽ te molti, & infiniti peccati commise. Ma bastarã confessarsi da questa (come ben dice il Nauarro) la quantità del tẽpo, che a così dishonesti, & brutti usi, si espõse, quando non si ricorderã il numero certo, di 10. o piũ anni essere stata continuamente espõsta al peccato mortale, per ogni sorte, & stato di persone.

6 Si dimanda: Vno ritrouandosi hauer commercio con una donna maritata, laqual cosa sapendo un suo compagno, o amico, o patẽte, lo riprese, & lo consigliò a douer lasciare questo peccato di adulterio, & che se pure non si hauesse potuto assentare da questo peccato della carne, che piũ tosto peccallẽ fornicariamẽte con qualche donna soluta,

Soluta, se costui, che dette questo consiglio peccò? Resp. di nõ, essendo però colui per ogni modo determinato di peccare con donna, benchè l'uno, & l'altro sia peccato, ma lo consigliò al minor peccato, essẽdoche la fornicatione sia minor peccato assai del- l'adulterio. Si come detto hauemo ancora della giustitia del tiranno; & in esso capito- lo dell'adulterio.

I. par. c. 18 de luxuria

7 Si dimanda: Vn chierico conobbe una meretrice, o altra donna soluta, & libera, se egli commise fornicatione? Resp. che non solo commise fornicatione, ma anco sacri legio, che è maggior peccato della fornicatione, & ne deue fare penitenza maggiore, come dice la Corona.

Coro. ibid.

8 Si dimanda: Vno peccò con una schiaua, o Giudea non battezzata, se commise forni- catione, benchè fosse soluta, & libera? Resp. che non commise semplice fornicatione, ma anco infideltã, percioche la semplice fornicatione consiste in una congiun- tione tra il maschio, & la femina estranea, che siano soluti d'ogni uincolo di matri- monio, & di parentela, di uoto, di religione, di ordine sacro, & d'infideltã.

- Della forza dell'assolutione. Cap. CCLXXXIII. Vedi forma dell'assolutione della scomunica, & d'altri peccati.
- Delle frage, ouer scuole. Cap. CCLXXXV. Vedi contratti di compagnie di scuole.
- Delle fraterne, ouer scuole. Cap. CCLXXXVI. Vedi contratti di compagnie di scuole.
- Della fraude. Cap. CCLXXXVII. Vedi inganno.
- Della fuga. Cap. CCLXXXVIII. Vedi anco carcere. Et prigionieri.

S O M M A R I O.

1 Colui, che sarà fugato dalla giustitia in qualqz modo, quãdo gli sia lecito il fuggire, et come.

2 Colui, che sarà carcerato, quando gli sia lecito il fuggire, & come. Si dimanda: Vno essendo cercato, p esser preso dalli ufficiali della giustitia, o giu- stamente, o ingiustamente, se fuggendo sia peccato? Resp. di nõ, purchè non ci interuenga la uiolenza contra gli ufficiali, percioche loro per obligo sono tenu ti per giustitia, & per rispetto di colui, che fugge, & è ingiustitia, & però è pecca to mortale usare uiolenza contra gli ufficiali. Et non solamente colui, che facesse uiolenza, peccaria, ma anco chi gli prestasse aiuto, essendo però p giustitia pso, o fugato.

Armil. de fuga.

2 Si dimanda: Vno si ritrouaua incarcerato ingiustamẽte, per ilche cercò molte uolte di fuggire, & fuggì, se peccò? Resp. di nõ, purchè non sia (dico) da quello usato uiolenza, contra essi ufficiali, anzi esser tenuto a cercare di fuggire per scapolare la uita, etiãdio che il Giudice lo tenesse incarcerato, & non per conto di morte, nè di mancamento di membri, ouero per cose ciuili, ma non è lecito, & peccaria fuggendo, quando fosse incarcerato per maceratione, & castigo, & simile.

S. Tho. 2. 2. q. 69. ar. 4. Gaet. car. cer. 34. Henric. de Gand. quob. 9.

- Del fuggire le dilettioni sensibili necessarie. Cap. CCLXXXIX. Vedi insensibilitã.
- De' funerali. Cap. CCXC. Vedi cõsequie mortorie. Furto al caso 19. & 25. Et Simonia.
- De' furti. Cap. CCXCI. Vedi anco. Furto restitutione della roba. Restitutione furtiua. Gabella. Gioco. Et cõse trouate.
- Del furto. Cap. CCXCII. Vedi anco restitutione furtiua. Gabella. Et gioco.

S O M M A R I O.

Furto, che cosa sia, di quante sorte, come sia diuiso, che sia furto.

Quanti

- Quanti furti si ritrouino, & quali, & chi non siano tenui alla restituzione.**
Colui, che robba poco, p non poter robbare il molto, robba pur a sai, et pche, et pecca grauemete.
Ogni furto qualonque sia, di suo genere, è peccato mortale, grande, o piccolo che sia, & perche.
Quante cose deueno concorrere nel furto, acciò non sia peccato. Vedi al caso 28.
Quanti siano i furti, di quante sorti, & quali. Vedi al caso 8.
Le cose del furto, che scusa dal peccato mortale, & quali, & quante siano.
- 1 Colui, che uede robbare, nè acconsente, o difende, non pecca, & chi s'intenda. colui, che acconsente, & come.
 - 2 Colui, che robba poca cosa, quando, & come pecca, & perche.
Colui, che robba alcuna cosa, credendo non far di piacere al padrone, come, & quando pecca.
 - 3 Colui, che robba ascosamente, benchè poco, & il padrone il sa, pecca, & perche.
 - 4 Colui, che robba, p non poter ribaure il suo dal prossimo, come, quando, & perche non pecca.
 - 5 Colui, che robba alcuna cosa per estrema necessitá, non pecca, & perche, ma peccará, essendo in necessitá, & perche.
 - 6 Colui, che robba al pouero poca cosa, pecca mortalmente, & perche.
 - 7 Colui, che robba a un Re, o a un ricco, secondo la qualità di quello, come, quando, & perche pecca, o non pecca, o pecca poco.
 - 8 Colui, che robba a persone commode alcuna cosa, pecca, & perche.
 - 9 Colui, che robba poca cosa per uolta, a una psona p farsi ricco, come, quando, & perche pecca.
Colui, che robba a molte persone poca cosa, per farsi ricco, come, & quando pecca.
Il furto piccolo, che nasce dalla uolontá inierrotta, non sarà peccato mortale, & perche.
Coloro, che uendeno robe, & poca cosa, per uolta, robba in essa uendita, pecca, & è tenuto alla restituzione, benchè poca cosa sia.
 - 10 Colui, che robba molti danari, p esser posto in estrema necessitá, come pecca, quando, et pche.
 - 11 Colui, ch'ha in guardia alcuna cosa, et la uede robbare, & tace, come, quando, & pche pecca.
 - 12 Quel Principe, che uede, o sa, che nella sua città alcuna seditione sia per farsi, & tace, quando, & come non pecca.
 - 13 Colui, che uede scalare, o robbare alcuna cosa, & non impedisce, pecca, & perche.
 - 14 Colui, che robba alcuna cosa, con intentione di restituirla, pecca, nè si deue assoluere, quando, & perche, & come si deue assoluere.
 - 15 Colui, che spáde p altri, et p ogni uolta li robba alcuna cosa, pecca, bêche poca cosa, et perche.
 - 16 Colui, che uende, & nel peso scharsezza poco niente, come sarebbe una noce, un pomo, & simili, pecca, & è tenuto alla restituzione.
Colui, che uende, o compra con misure non giuste, o con artificio illecito, pecca, benchè per poca cosa, & perche.
 - 17 Colui, che spenge, o persuade a robbare, pecca, & è tenuto alla restituzione, & perche.
 - 18 Colui, che sa, doue sia alcuna cosa robbata, nè la riuela al proprio padrone, pecca, oltre ch'è tenuto alla restituzione.
 - 19 Colui, che quel retore, che ne funerali dice 10. presi, o più, & non ha se non la metà, & si conuiene con quelli, pecca, & è furto, oltre alla restituzione, ch'è tenuto.
Quel retore, che inuisa alcuno prete nelli funerali, nella sua Chiesa, per esser ancor lui inuisato, quando, come, & perche pecca.
 - 20 Quel retore, che s'accorda con mansionarij, a far dir Messe per loro sopplimento, per non potere quelli sopplire, pecca, & è furto, oltre alla restituzione, ch'è tenuto fare, & a chi.
 - 21 Quel retore, che assenta li sacerdoti a non douer celebrare, per non essere più bisogno nella sua parochia, pecca, quando, & perche.
I mansionarij, che non celebrano per non esserci auditori, peccano, & son tenui alla restituzione de' frutti insolido.
 - 22 Quel retore, che dà occasione alli suoi preti d'assentarsi dalla parochia, per qualche sua maggiore utilità, pecca, oltre l'obbligo della restituzione a quelli, & perche.
 - 23 Quel curato, o altri, che leua alcuna buona usanza di alcuna Chiesa, per utilità sua propria, in pregiudicio di collegi, pecca, & perche.
 - 24 Quel curato, che ha cura di dispensare le cose del Principe in beneficio de' poueri, nè fa secondo l'intentione di quello, pecca, et perche, & è tenuto alla restituzione.
 - 25 Quel curato, che sforza i padroni de' funerali, o suoi ministri con si repiti, acciò più cere, o da

- nari gli diano, pecca, quando, perche, & come.
- 26 Colui, che sa, o uede alcun ladro douer robbare, & accetta presenti da quello, acciò taccia, pecca, & è tenuto alla restituzione del suo proprio, & alli altri danni.
Colui, che consente al furto, & accetta alcuna cosa, benchè poca, pecca, & è tenuto alla restituzione di tutto esso furto, & perche.
 - 27 Colui, che robba sotto specie di sanità, & molte uolte essere stato assoluto, per non poter restituire, & persevera nel furto quello, che si deue fare.
 - 28 Colui, il quale è robato, nè può hauere il suo, in qualonque modo lecito gli venga, et per ogni uia, & modo vuole esser pagato, & che gli sia dato il suo, come gli sia lecito inuorsi, quello in qualonque modo & luogo.
 - 29 Colui, che robba ad alcuno, ch'è in procinto trafficare, con intentione di restituire a qualche tempo, pecca, come, & quanto deue restituire.
 - 30 Molti, che robbano in una uigna l'una, di modo che tutta, o quasi tutta la tolgono, come pecora, ne siano tenui à restituzione, & perche.
Molti, che robbano una uigna, o altro luogo, l'uno spento dall'altro, & con notabil danno, ciascuno separato, & insolido, è tenuto alli danni oltre il peccato.
 - 31 Colui, che robba poco, benchè un pero, con animo di robbare molto più, oltre il peccato, è tenuto à i danni, & perche.
Colui, che robba alcuna cosa, benchè picciola, ad alcuno, per la quale ne sia per ricouer danno, o infamia, pecca, & perche.
Colui, che robba un'ago à un sartor, come sia peccato, quando, & perche.
 - 32 Colui, che scientemente cōpra robba robbata, per uil prezzo, come, & quando pecca, et perche.
Colui, che cōpra roba robbata da alcuno, p uil prezzo, p vederla al padrone, non pecca, et pche.
Colui, che robba alcuna cosa robbata da qualche ladro, per venderla al padrone, come, quando, & perche non pecca.
 - Il feruore, o altri, che robbano instrumēti da robare a ladri, non peccano, quando, come, et pche.
Colui, che robba carte, o dadi al publico giuocatore, acciò non si giuochi, non pecca, et perche.
 - 33 Colui, che occultamente robba alcuna cosa, benchè poca, o di natura, et che piaccia al diretto padrone, che gli l'habbia robbata, pecca, et perche.
Colui, che robba alcuna cosa ad alcuno, per il che dubia, o crede offendere il padrone, benchè di poca cosa, pecca.
Colui, che dubia p hauer robbata alcuna cosa per picciola, che sia occultamente, pecca, et pche.
Colui, che hoggi robba un poco, dimane un'altro poco, et così di di in di, pecca, et perche, benchè pochissimo.
 - 34 Colui, che ha uolontá di robbare poca cosa, come, et quando, et perche pecca.
Colui, che forzatamente robba, et non per far danno, non pecca, et perche.
 - 35 Colui, che sa alcun ladro douer robbare, ne l'impedisce, anzi impedisce colui, che quello uole impedire, che non habbia da robare, pecca, oltre ch'è tenuto alla restituzione de' danni del prossimo danneggiato.
 - 36 Colui, che robba dannari, o grano, o altra cosa, ch'era preparata a douer guadagnare, o fruttare, pecca, oltre il danno, ch'è tenuto di tutti gli interessi, et perche.
 - 37 Il chierico, che robba alcuna cosa di Chiesa, o d'altri, grauemente pecca, et in che cosa.
 - 38 Colui, che troua alcuna cosa, ne la fa denominare, per restituirla al uero padrone, pecca, oltre, che commise furto.
 - 39 Colui, che robba alcuna cosa, et la bonifica, non deue ridimandare il bonificamento, ma restituire la roba col pentimento.
 - 40 Colui, che consiglia, o fa ch'el ladro non restituisca, commette maggior peccato, et furto d'esso ladro, et perche, et è tenuto alla restituzione.
 - 41 Colui, che robba, con animo d'essere ratificato dal complice, l'uno et l'altro pecca, oltre l'obbligo della restituzione.
 - 42 Colui, che si ritroua in guerra, et roba alcuna cosa, quando, et come, et pche non pecca, o pecca.
 - 43 Colui, che per inimicitia, permette il danno del prossimo, essendo in suo arbitrio, bonificarlo, et dannificarlo, pecca, et perche.
 - 45 Vedi al cap. delle cose trouate al caso 8.



Furto, altro non diremo, che sia, se non quella roba, che furtiua, dico, a sc...

Cap. 10.

S. Gir. c. 2 cum fur, de fure.

Ca. fin. cau. fa 10. quan. 26. qua. 6.

Na. ne co. men. de fur. 20. n. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 2. 96. 70. ar. 1. Rom. 1.

Na. ibid. n. 7. 11. S. Tho. 1. 2. q. 20. ar. 3. Gaet. 2. 2. q. 66. ar. 6.

Armi. de furto. n. 2.

Armi. n. 4.

lo, che si commette con la uolontà di commetterlo, o deliberatamente volerlo comete...

Si dimanda: Vno vidde alcuno, che robbaua alcuna cosa, al quale furto non acconsen...

Si dimanda: Vno robbo alcuna cosa di poca valuta, se peccò? Resp. se la sua intèrio...

Si dimanda: Vno Seruitore robbaua molte uolte alcuna cosa al suo padrone, la qual...

Si dimanda: Vno non poteua rihauere alcuna sua roba, perche si dispose volerla...

Si di.

Si dimanda: Vno si ritrouaua in estrema necessit , n  poteua prouedere al suo bi...

Si dimanda: Vno tolse a un pouero dui soldi, o mezz'un pane, & simile, se peccò? Resp...

Si dimanda: Vno tolse a un ricco mezo scuto, & a un Re 25. scuti, se peccò? Resp. in...

Si dimanda: Vno rubbò ad alcuna persona, che non era pouera, n  ricca un giulio, se peccò? Resp...

Si dimanda: Vno hauendo inteso a dire da un sacerdote, che il robbare poca cosa, non   peccato mortale...

Armi. n. 9

Pan. in c. quonia. de simo.

Cor. 1. par. ca. 1. de peccati. nu. 7. Silu. uerbo furth. S. 6. Solo li. 5. de usur. Nau. c. 17. nu. 3.

Coro. ibid.

Solo, et de. na. ut sup. Coro. ibid.

3. di. 6. c. sta.

Coro. ibid. Solo ut sup.

L. Autore.

glia

glia moltiplicati, & insieme considerati, mai s'agguagliarano a un mortale, così parimente, questi simili furti minimi, nascendo da una uolontà interrotta, che uno non sia indirizzato all'altro, nè tutti insieme a un fine; quantunque considerati fossero tutti insieme in una quantità notabile, mai faranno un furto notabile, che possi fare, che sia peccato mortale, & però non obbliga a restituzione alcuna, essendo che sempre restano nella sua natura, cioè ueniali, per la poca quantità, o robbasi sempre a un'istessa persona, o a diuersi. Imperoche mai alcuno uedessi arricchirsi per questa uia, perche seguirebbe, colui ch'arriuasse ad alcuna gran somma, direbbesi, & così farebbe, non potere essere senza continua malitia, & corrotta uolontà, & continua, di robbare più, & ogni uolta, che se gli presenterà l'occasione, che se per allhora resta, resterà, perche non potrà, si come sogliono fare questi pizzicaruoli, & uenditori di piazze. Ouero resterà, acciò non siano conosciute, & scoperte le lor furbarie, per potere poi più commodamente continuare alli latrocinij. Hor questi tutti, allhora saranno tenuti alla restituzione, perche oltre il peccato del robbare, gli è la malitia, & la praua intentione & desiderio, che tutto questo fa, che sia peccato mortale.

Coro. ibid.

10 Si dimanda: Vno si trouaua in estrema necessità di uiuere, ilquale per uiuere ueramente, effendoli uenuta l'occasione di robbare diece ducati, gli rubbò, per sostentare se, la moglie, & li figliuoli, se peccò? *Resp.* quanto alla prohibitione, che s'hà nella seconda tauola della legge, ueramente dirassi di sì, perche l'attione da se stessa, è prohibita sotto pena di peccato mortale, ma perche in tempo di necessità estrema, tutte le cose, per legge di natura, sono communi, il diuenta ueniale, con obbligo di restituire, quando farà a miglior fortuna, di modo che diremo, costui hauendo fatto questo furto per necessità, dirassi di no, che non peccò mortalmente, quando lui non l'habbia però tolto a un pouero più di lui: o uguale a lui; pche peccarebbe, essendo che qsto dire, qsto è mio, qsto è tuo, è stato introdotto dalle leggi humane, quali non possono derogare alla legge di natura, mentre la ragione naturale stà in piedi, & ci sforza alla sua offeruanza. Et però disse quel santo. *Esuientium, panis est, quem tu deines, nudorum indumentum est, q tam recludis, miserorū redemptio, & absolutio est pecunia, quam tu in terram desodis.* Per tanto, concluderemo, che se costui robbò, etianio che non fosse stato in estrema necessità, se non lo scusa totalmente del peccato, lo scusa almeno dal mortale, & dalla ingiustitia, perche tolse quello, che li toccarebbe per legge di natura, & che per auaritia del possessore si deteneua. Et se non li toccasse per legge di natura, il Canone non l'assolue rebbe dalla restituzione.

Si ob turpē. ff. de condi. ob tua. §. porro.

Decr. cap. si quis ext. de iur. Et si qz propter necessitatem famis.

Coro. 2. par. de restit. in particulari §. nu. 20.

Ibid.

11 Si dimanda: Vno essendo guardiano d'un giardino, o d'altra cosa, uedeua, che alcuni ladri gli robbaua alcune cose, & lui staua cheto, senza dire cosa alcuna, non gridando, nè brauando, se peccò? *Resp.* di sì, & è anco tenuto alla restituzione del danno, come principale malfattore, perche poteua diuertire senza alcun suo danno, o pericolo, & non diuertì, onde questa è regola infallibile, che quelli che tacciono, accōsentono, essendo che p il loro ufficio, siano tenuti a parlare. Ma se probabilmente si dubitasse che facendo un poco di strepito, con parlare, o gridare, o fare altra sorte d'impedimento, che n'haurrebbe patito alcun danno, o pericolo, allhora farebbe in parte scusato.

Ibid.

12 Si dimanda: Vn Principe, o altro Superiore uedeua robbarsi, ouero leuarsi una seditione nella Città, & in tal modo, che se egli faceffe alcuna resistenza di riparare, porterebbe pericolo alla sua uita; per ilche non fece alcuna resistenza, se peccò? *Resp.* di no, nè meno per il suo tacere (dice la Somma Corona) sarà tenuto ad alcuna cosa. Ma se senza suo gran danno, cioè poteua impedire, nè impedi, poiche era suo ufficio, & tacque, oltre il peccato, sarà tenuto anco a tutti i danni generali, & particolari.

13 Si dimanda: Vn uedeua robbare alcuni, o scolare una casa, ilquale, come uicino, o altra persona, che quella fosse, poteua aiutare, & diuertire detto danno, col gridare, o con parole, o con altro terrore, nè lo fece, ma staua a guardare, & a mirare, & taceua con alcuni altri, che erano in sua compagnia, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona di sì, & mortalmente insieme con tutti quelli che erano in sua compagnia, poiche han fatto contra la carità del prossimo, quali senza lor danno poteuano giouare, & aiutare.

14 Si dimanda: Vno rubbò alcune cose con intentione di restituire, se peccò? *Resp.* di sì, nè deuesi assoluere, se prima non haurà restituito, potendo, ma se per allhora non potesse

resse, & hauendo quello buona uolontà di uoler restituire, quando sarà in miglior fortuna, deuesi assoluere, ma prima che l'assolua, gli deue protestare, che subito, che potrà debba restituire, essendo che non basta hauer la buona uolontà sola, ma gli bisogna ancora l'effetto.

Suma peccatorum. q. 133.

15 Si dimanda: Vno era spenditore salariato di alcun Signore, o nobile, ilquale per ogni uolta, che andaua a spendere, gli toleua hora un soldo, hora un quattrino, o più, o meno, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè a lui paresse poco, ma non si riguarda (come ho detto in principio del capitolo) alla poca quantità, ma alla cattiuua intentione, percioche posti insieme tutti detti soldi, o quattrini, robbati in tanto tempo, fa un pur assai, & accompagnati con la cattiuua intentione, fa un grā peccato, & più peccati mortali, per la reiteratione dell'effetto, & della cattiuua uolontà, & è tenuto alla restituzione.

Coro. 1. par. ca. 1. de peccati. nu. 7.

16 Si dimanda: Sono molti uenditori di piazze, o di botteghe, liquali mentre uendono, sempre cercano di scarfizzare, con ritenersi sempre per ciascuno persona, che vada a coprare, o pomi, o peri, o noci, o qualunque altra cosa, che quella sia, laquale giuridicamente uà con quel peso d'esso copratore, ouero vendendo con misure scarfe, o scarfizzano con qual ch'effetto della mano, o con pesi, o pur vendendo più del giusto prezzo tassato, bēche poco, & simili, se peccano? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè pochissimo fosse, percioche l'atto, & l'intentione è prauissima, & è tenuto alla restituzione. Et se tu mi dimandi a chi? Io ti rispondo, all'istessi, quando ritornano a comprare, con farli senza scandalo buona misura, & quella di forestieri, a poueri.

Coro. ibid.

17 Si dimanda: Vno persuadeua a un'altro a douer robbare, o pur gli lo comandò, o spense per forza, & colui, che robbò, non haueua la commodità, & possibilità di poter restituire, se detto persuasore, o impulsore sia tenuto lui a restituire? *Resp.* di sì, percioche, *Qui causam damni dat, damnum dedisse uideur.* Anzi oltre il peccato, & l'obbligo della restituzione, merita anche d'esser castigato, & punito seueramente, & imponerli anche graue penitenza.

18 Si dimanda: Vno uide robbare alcuno, ouero sapena, doue fu fatto il furto, & doue fu posto, ilquale essendo ricercato di questo furto dal proprio padrone, & dimandato, ouero da altri, per nome di quello, o dalla giustitia, & negò non sapere cosa alcuna, nè lo uolse palefare, doue fusse saluato, nè chi sia stato, con simulare, & marauigliarsi di tal fatto, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, oltre il peccato mortale, & non ritrouandosi detto furto, sarà tenuto l'equivalenza della sua robba, o danari proprij, percioche per la simulazione & marauiglia noua fatta, che poteua senza suo pericolo manifestarlo, percioche colui, che comanda, che sforza, che persuade, che consiglia, che consente, che loda, che ricetta, o il furto, o esso furto, che aiuta, che partecipa, che tace, & che non impedisce (potendo) o con parole, o con opere, o con auiso, & essendo tenuto farlo, nè lo fece, o manifestò, peccò mortalmente, & è tenuto alla restituzione, al danno, & all'interesse.

19 Si dimanda: Essendo che il mal'uso alle uolte facci diuentare, l'huomo ladro, però si suole usare in alcuni luoghi l'essequeie funerali pomposamente, & si ricercano dalli ministri di alcun funerale tanti Preti, o Frati, & che siano di Chiesa propria. Dal Rettore della Parochia, ilquale si ritrouerà hauerne realmente 10. se dirà hauerne 15. o 20. & ilquale processionalmente li farà anche andare in mostra, ma darà a quelli qualche mercede, secondo l'uso del luogo, & se auanzerà alcuna cosa per se, se detto auanzo sia furto? *Resp.* di sì, & è tenuto alla restituzione, nè lo scusa il mal'uso introdotto nel detto luogo; percioche questa consuetudine è malamente introdotta in pregiudicio del prossimo, essendo che si facci contra uolontà di quello, ilquale dimanda tanti Religiosi, che siano di quella Chiesa propria, & non siano medicanti, nè inuitati, per esser inuitati ancor loro, nelle loro Chiese, quando se li presenta l'occasione. Ma quando hauesse ordine di uoler tanti religiosi, & che nella sua Chiesa non gli ne fossero tanti, allhora in questo caso potrà chiamare quelli, che a lui piacerà. Ouero quando dal Prelato questa usanza, & consuetudine fosse permessa. Ma basta assai questa rappresentatione di questo caso.

L'Autore.

20 Si dimanda: Essendo che in alcune Chiese gli siano molti beneficij seplij, o capelle, Giardino de' Sommisti, Prima parte. N n o altari,

L'Autore.

o altari, o officature, con le quali si aiutano alcuni poveri sacerdoti per il loro viuere; alli quali sarà permesso dall'Ordinario tenerne per suo viuere 2. 3. 4. & più. Et perche ad le uolte non potrà sodisfare all'obbligo, che lui hà, di dir personalmente Messa, poiche non potrà sodisfare in un giorno in due, o più luoghi. Onde il Rettore di quel luogo, uedendo che quel tale Religioso non potrà supplire, gli dice Reuer. lasciate, ch'io ui farò supplire, acciò uoi sodisfaciate al uostro obligo, io farò dire Messa p uoi, senza altro uostro fastidio. Et quel Rettore non fece sodisfare, si come li promise, o pur solamete la parte, & riceuette l'elemosina per tutto il supplimeto, se sia furto? *Resp.* di sì, & oltre il peccato, è tenuto all'obbligo di far sodisfare, & alla restituzione. Et se esso beneficiato ciò seppe, o doueua sapere, sarà ancor lui tenuto alla restituzione d'essi frutti, oltre il peccato, & al patimeto dell'anima di colui, che lasciò detti beni, nè rettamente può esser assoluto. *Et manduca sibi iudicium.* Ouero che sodisfaci, & supplisca alli difetti, o p causa sua propria, e di esso Rettore auaro, ingordo, & senza coscienza. Ma è da presumere, che di questi tali, non gli ne siano, poiche predicando loro ad altri, si presumo loro esser buoni, ma si pògono tutti questi casi p detti, più presto p rispetto, che altrimenti.

L'Autore.

21 Si dimanda: Vn Curato hauedo il carico di far dire Messa, & di fare officiare la sua Chiesa, per solleuameto di quelle anime, che detti beni hanno lasciato, secondo l'obbligo, che a ciascuna è dato d'una, o due, o più mansionarie, o capelle, o altari, secondo l'obbligo, che gli è dato per i testameti, o per esso Prelato, secondo l'ordine del sacro Concilio di Trento, rimesso a essi Ordinarij. Perilche, dicedo con essemplio. Vn Rettore, o altro Curato, era tenuto far celebrare ogni giorno quattro Messe, o dieci, o più, o meno, bêche quato al concorso del popolo, e sodisfattione della contrada bastauano due, ouero tre Messe, per ilche ogni mattina, ouero alle uolte licetiua alcuni sacerdoti, & li assentaua dall'obbligo loro, & suo, dicendo, per quella mattina bastati quelle due, ouero tre Messe, se peccorno, & sia furto? *Resp.* che ueramete essi sacerdoti mansionarij, prima di tutti essere obligati alla restituzione de' frutti, per rata portione de' giorni, ne quali hanno manca: o, & ueramete con buona coscienza non gli possono riceuere per non ha uere sodisfatto all'obbligo, che loro hanno della limitatione datagli dal Prelato ordinario, & alla uolontà d'esso Testatore, onde consequentemente, peccano mortalmente, quando essi siano obligati a celebrare per beneficio di quelli. Ma se furono lasciate per sodisfattione della contrada, non peccorno, poiche dal Curato furono licentiati. Et esso Prouano, o Curato è nella medema pena di restituzione in solido con essi mansionarij, & quando quelli haueffero uoluto celebrare, & che esso Curato non haueffero uoluto, lui solo sarà tenuto alla restituzione d'essi frutti, & al patimeto di quelle anime. Chi ha d'hauer questo pensiero dunque il piglia, intendasi però, quando questo abuso non fosse permesso, & sopportato dal Prelato ordinario, perche altrimenti haurebbe del furto.

L'Autore.

L'Autore.

22 Si dimanda: Vn Rettore, ouero Curato, uededo, che nella sua chiesa colleggiata gli era qualche utilità d'alcuni incerti, per riceuere lui solo ditta utilità, alle uolte, & spesso, daua occasione alli suoi colleghi, cò liquali doueua quella partecipare, d'assentarsi dalla Chiesa, & dal loro obligo, che per la loro residenza in Parochia, doue uano riceuere, ragioneuolmente cercar occasione di fare strepito, & rumore con quelli, acciò uolontariamente si assentassero da lor posta, per non mostrate, che lui gli haueffero licentiati, & fattoli assentare, se peccò? *Resp.* di sì, & è ancor manifesto, & notorio ladro poiche se quelli per uiuere quieti, & con animo pacifico, si assentarono, contentandosi più tosto perdere ditta utilità poca, o molta, che quella fosse che p carità da' fedeli gli era data, mentre residueuano, dirassi, che se essi colleghi peccorno, sarà ueniamete. Per ilche dirassi, che esso Curato, oltre il peccato graue, che commette, è tenuto ancor alli detti danni, & interessi di quelli, nè può essere assoluto, se prima non haurà sodisfatto potendo. Percioche questo è una specie di furto palliato, per essere lui causa del danno, quando però non sia dispensato, o permesso per consuetudine dal Prelato.

L'Autore.

23 Si dimanda: Soleua essere usanza in alcune Chiese tutte le distributioni quotidiane metterli in una cassa di ciascuna sorte, sì di Messe uotine, sì d'altra sorte d'offerte, dopò a certo tēpo si soleuano distribuire fra tutti i colleghi. Perilche un Curato, o altro collega, o Canonico leuò deframete (p sua ppria utilità d'alcuna cosa di più) questa buona usanza, se peccò, & sia furto? *Resp.* di sì, & è ancor furto manifesto, oltre il peccato mortale

ale, & l'obbligo c'ha di douer restituire, per rata portione a ciascun di quelli, massimamente doue qsto sarà per longa consuetudine, essendo che sia Chiesa colleggiata, che si come alle fatiche essi colleghi, o canonici sono tenuti in compagnia, & solleuamento d'esso Rettore, o cura to, così deueno partecipare d'esse utilità tutte, & anche di essi sacerdoti mansionarij, ouer capellani, doue è però longa usanza di distribuire fra questi ancora, o per qualche legge, o constitutione, o ordine del prelato.

L'Autore.

24 Si dimanda: Soleua essere costume d'alcun Prencipe, che in certe solennità dell'anno distribuua, o faceua distribuire alquanti danari, per amor di Dio, o farina, o legne, o altra sorte di robe alla pouertà, particolarmente a qlli poveri, che sono in estrema necessitā, & pche ueramente non poteua saperli da lui, chi fossero questi poveri posti in estrema necessitā, dette il carico alli curati delle parochie in compagnia d'alcuni altri della parochia a douer con diligenza, & con uerità ricercare, & sapere quali fossero questi tali poveri. Perilche detti curati andorno per la loro contrada, & scrissero detti poveri, mettendo in detta poliza anche alcuni suoi beneuoglianti, & amoreuoli, non troppo poveri, o niēte poveri, o persone infame, o ueramente poveri di fuori della sua parochia, & dette a uno, o a due, o a tre, o a più, & meno a qlli nel modo preditto, che si soleua distribuire, contra la uolontà d'esso Prencipe, o sua intentione, se sia furto? *Resp.* di sì, & manifesto, poiche lui distribuì dette elemosine a suo modo. Et oltre il peccato mortale, è tenuto all'interesse di qlli poveri della sua parochia, & se l'haueffero distribuite a persone infame, tanto più grauemente peccò, come quelle, che sono indegne di tali elemosine, & non è intentione tale d'esso Prencipe, nè denesi assoluere, se prima non restituirà, potendo. Et tian di o, che a quelli, che distribuì fossero in maggiore pouertā, & miseria, per non hauer sodisfatto all'intentione del Prencipe.

L'Autore.

25 Si dimanda: Suole essere usanza, & consuetudine in alcuni luoghi, che p accompagnare alla sepoltura alcuni funerali, dare al Curato del luogo alquante cere, oltre il danaro, che si conuengono di patto, così concessoli dalla santa sede Apostolica, p non riscuotere quelli chierici decima, nè quartese, p il loro particular uiuere della cura delle loro anime in detta Parochia, ogni uolta, che alcuno moriuo, gli daua tanta cera, p accompagnare il corpo nella sepoltura. Onde sapeua ueramente, esso Curato essere a bastanza a quel clero tante librē di cera, & anche soprabondantemente, p laqual quantità quel Curato non si contentaua, che nè uoleua ancor più, liquali ministri d'esso funerale non le uolendo dare, finalmente sforzati dargliene ancora per importunità, p non sentire rumore, o strepito, se questo sia peccato & furto? *Resp.* di sì, & oltre il peccato, sarà tenuto alla restituzione di quel soprapiù, quando però non gli sia la libera uolontà sua di douer dimandare, o farsi dare quanto a lui piace, ma solo tante, quante bastano a compagnare detto funerale alla sepoltura, o poco più, quanto a essi padroni del funerale piacerà, per debito d'honestā, & per loro cortesia, o a suoi ministri, o si facci donare detto soprapiù da detti ministri, o padrone per discarico delle loro coscienza, se però altro priuilegio particolare, o generale, o per consuetudine permissua, lungo tempo non haueffero questa ragione.

Cor. 2. par.

c. 5. m. 10.

26 Si dimanda: Alcuni marioli robbando una casa, un uicino di quella uedeua, & sapeua di detti ladri. Perilche accortose essi ladri, ch'eran uisti da ditto uicino, acciò qsto tacesse, nè gli haueffero da accusare, gli dettero prima, che robbassero, alquanti danari, li quali accettò, & tacette, se sia tenuto a restituzione di detti danari, & roba robbata da quelli? *Resp.* di no, circa la restituzione, perioche lui non era tenuto, per obligo, far la guardia alla casa del ditto suo uicino, se non per carità prossimale, ma diremo bene, che peccò mortalmente, per hauer fatto contra la carità, poiche col gridare, o impedire in altro modo poteua, senza suo pericolo al danno del prossimo, & non lo fece, nè sarà tenuto alla restituzione di quelli danari, essendo che di loro spontanea uolontà gli li dettero. Ma se haueffero accettato alcuna cosa della ditta roba robbata, sarebbe tenuto non solamente alla restituzione della poca riceuuta, ma anche di tutta la roba robbata, & non riceuuta, & retenta da essi ladri.

27 Si dimanda: Vn mercante teneua un garzone, ilquale apparentemete pareua buono, & fidele, & tato maggiormete, quato che frequetaua la Chiesa, & spesso si confessaua, ma fatto qsta finta diuotione, robbaua molta roba al suo padrone. Per ilqual furto, il pouero padrone si uedeua essere in ruina, nè sapeua immaginarsi, da qual bada fosse q

Autore.

sta sua ruina, il quale garzone, dopo assoluto molte volte, co' pmissione di mai piu' rob...

Le conditio ni, che duo mo concorre...

Nau. ca. 1. nu. 52. 53. me comm. resolu. de usur. Gae. 2. 2. q. 78. ar. 2.

Nau. ca. 1. 7. nu. 130. et 131.

- 28 Si dimanda: Vno essendo robato da uno, o piu', o intertenutoli la sua roba, o mercede...
29 Si dimanda: Vno robbo mille ducati, ouero altra roba ad un' altro, che uolena trafficare...
30 Si dimanda: Molte persone erano insieme, & entronno tutte in uua uigna, senza che l'un sapesse dell'altro...

Ma non sono tenuti a restituzione, se non ogn'uno per la sua portione, di cio, che ciascun di loro pigliò.

- 31 Si dimanda: Vno rubbo un pero, con animo ueramente, & intentione di robbare, se costui peccò mortalmente?
32 Si dimanda: Vno copio da un ladro alcuna roba, la quale ueramente sapeua, che era robata da quello...
33 Si dimanda: Vno tolse alcuna cosa a un' altro occultamente, al quale piaceua, che gli l'habbia tolta...
34 Si dimanda: Vno haueua sempre uolontà di togliere alcuna poca cosa, se peccò?

Nau. ca. 1. 7. nu. 3. S. Thom. S. An. 2. p. 1. c. 15. S. I. Sylu. in ro. sa aurea, casu 18. S. Cor. in c. 14. q. 4.

Sylu. in ro. sa aurea, casu 38.

Nau. ca. 1. 7. nu. 5.

S. An. Arg. gl. fin. c. inf. genitib. 1. d. Et de i. s. Inn. in cap. olim. de res. s. i. pol.

Nau. ca. 1. 7. nu. 139. et 140.

Gae. in s. uer. fur. pag. 21. Adv. in 4. de res. s. i.

Nau. ca. 1. 7. nu. 140.

L'Autore.

Cor. 1. par. c. 1. de pec. casu. nu. 7.

Nau. c. 17. m. 140.

Medi. in. de restit. in fol. 39.

Nau. ca. 1. m. 52. nel commen. re solu. de usu.

Del furto. m. 8. In c. cu non ab homine, de indi. & cap. ma de pan. It. l. nu. 6. Pan. in d. c. Ex litteris.

nu. 15. nu. 1.

Ibid. nu. 17

Ricar. 4. S. 7. m. 15. c. 1. 2. q. 1.

L'Autore.

Ibid. nu. 17

L'Autore.

con obligo di restituire la cosa robbata, & il dano per quella seguito, o che ne seguirà. Si dimanda: Vno sapeua, che un ladro uoleua andare a robbare, ilquale ladro fu impedito da un'altro, che non robbasse. Per ilche, colui che sapeua ditto ladro douer robbare, & impedito da uno, acciò non robbasse, operò, che da quello non fosse più impedito a ditto latrocinio, che era ditto ladro per commettere, & robbò, se colui, che ditto ladro sapeua uoler robbare, nè robbò, per essere stato impedito, dopò da quello leuò l'osta colo, se peccò, & sia tenuto al danno? Resp. di sì, percioche per causa sua colui, che cercò impedirlo, non ha potuto ostare tanto, che ditto ladro non robbasse. Onde mortalmente peccò, & è tenuto in solido con esso ladro alla restitutione, & danno del prossimo danneggiato, perche lui non ha impedito il ladro, che non robbà, anzi ha impedito colui, che cercò d'impedire ditto ladro, acciò hauesse a robbare.

36 Si dimanda: Vno haueua apparecchiato alquanti danari, per trafficare, senza hauerne più, ouero grano, che egli teneua per scinarlo, senza hauerne più, per fare tale effetto, un ladro gli li rubbò, ouero alcuno per forza, o per timore gli li tolse, o lo costrinse a darglieli, & gli operaua in mercantia, & gli trafficaua, se sia obligato a restituirgli il guadagno, & interesse patito? Resp. di sì, imperoche più ualeua a colui ditti danari, che teneua per trafficargli, che non farebbe ualuti ad un'altro, che ne haueua, senza trafficarli. Onde lui è tenuto di restituirgli di più, oltre la forte principale. Et lui; quello di più lo può torre con buona coscienza, nè esso ladro deue essere assoluto, se prima non haurà sodisfatto la forte principale, & l'interesse della perdita, o guadagno di colui potendo, se non almeno con obligo quando potrà.

37 Si dimanda: Vn Chierico tolse alcuna cosa notabile ad una Chiesa, o ad altra persona, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, oltre che commise anco sacrilegio, & per penitèza deue essere deposto, & incarcerato, come b. dice essa Armilla, & altri per sentenza della ragione Canonica. Imperoche ueramete è gran peccato il furto a un secolare, ma molto maggiore a un Chierico, & robbare robe di Chiesa, et andio di poca cosa.

38 Si dimanda: Vno trouò alcuna cosa notabile, nè la fece denontiare, per ritrouare il uero padrone, se commise furto? Resp. di sì, percioche lui sapeua ueramente, quella roba non esser sua, nè la può tenere appresso di se con buona coscienza, però deue farla denontiare ne luoghi pubblici, & soliti della città, acciò uenga a notizia del proprio padrone, perche altrimenti, come dice essa Armilla, è tenuto a sospetto di furto.

39 Si dimanda: Vn ladro robbò alcune cose, sopra lequali egli fece alcuna spesa, se egli possa dimandare, & chiedere al padrone di quelle cose robbate dette spese da lui fatte? Resp. che le spese non uengono sotto nome de' danni, o interessi, & però dirassi, che chi rimette l'uno, non rimette l'altro (dice essa Armilla) parlando del furto, & delle spese, & assai farà, se lui restituirà essa cosa robbata col pentimento, & col danno, se però non fosse dannato per sentenza.

40 Si dimanda: Vno robbò alcuna cosa notabile, dopò pentito, la uolse restituire, ma da un suo amico, o compagno, fu consigliato a non douere restituire, ouero non uolse, che restituisse, se colui, che consigliò, o non uolse che restituisse, peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & commise furto più di quello, che rubbò, poiche non uolse, o consigliò, che non douesse restituire & sarà (come dice l'Armilla, & tutti gli altri Dottori) lui tenuto alla restitutione, o alla ualuta di quella.

41 Si dimanda: Vn ladro rubbò alcuna cosa, presupponendosi che N. suo compagno l'haurbbe ratificato, altrimenti non l'haurrebbe fatto, se detto N. sia tenuto a restitutione? Resp. che l'opinioni sono uarie, percioche dice l'Armilla, & crede di no, ma solamente deuesi imputare al ladro. Ma io dirò, che se erano soliti per il passato a robbare di compagnia, che sarà tenuto ancora lui in solidum; percioche se la giustitia giudiciale gli haurà ambedue nelle forze, ambedue gli appiccherà, poiche. Agentes, & consentientes pari pena puniri debent. Onde tutti due saranno tenuti alla restitutione, oltre il peccato.

42 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcuna guerra, robò molte, o alcune robe, se peccò? Resp. se quella guerra era giusta, dirassi di no; ma se era dubbiosa, & che ciò lui non hauesse saputo, quella esser dubbiosa, cioè che fosse giusta, o ingiusta, dirassi pur di no, ma se sapeua quella esser ueramente ingiusta, peccò mortalmente, & è tenuto a restitutione.

43 Si dimanda: Vno essendo nemico di N. li beni del quale era in suo potere di fare, che ne fosse da un ladro priuo, o gli restasse ilquale per essere suo nemico, fece, che di q. li fosse priuo, se peccò? Resp. di sì, & è propriamente, come se a quello gli li hauesse robbati, percioche per esser suo nemico, fece, che di quelli fosse priuo, ilche non haurebbe fatto, quando non gli fosse stato nemico, ouero poiche era in suo arbitrio di ridonarglieli, per ilche non haurebbe fatto contra giustitia.

Del Furto de' beni Castrensi, o quasi Castrensi del padre, contra i figliuoli. Cap. 293.

S O M M A R I O.

- 1 Il padre, che toglie, o usurpa al figliuolo i beni da lui guadagnati, pecca, oltre ch'è tenuto alla restitutione, come, & perche.
- Il padre, ch'usurpa al figliuolo i suoi beni auentitij, pecca, come, & perche.
- Il padre, o fratelli, che riceue l'usufrutto de' beni castrensi, o auentitij, nè dannifica la proprietà del figliuolo, non è tenuto alla restitutione, & perche.
- 2 Il padre, che induce i figliuoli a farsi religiosi in qualunque modo, & che gli rinoncia la sua legittima, o contentarsi solo della dote, pecca, & perche.
- Il padre, che fa che i figliuoli entrano in monasterio, acciò li rinonciano la legittima, pecca, et perche, quando habbia effetto.

Si dimanda: Vn figliuolo soggetto al padre, si ritrouaua hauer de' beni Castrensi, o quasi Castrensi, cioè guadagnati in guerra, o in alcun'ufficio publico, o per dono di Re, o di suo ingegno, o beni di beneficij ecclesiastici, secondo l'Hostiense, il Panormitano, & la Comune: il padre gli li toglie, ouero gli li usurpa, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è anco obligato alla restitutione d'essi al detto suo figliuolo. Et anco se gli usurpasse i suoi beni auentitij, quanto alla proprietà, uendendola ad altri, o occultandola, per toglierla. Et et andio se l'hauesse lasciata perdere per malitia, ouero che ne riceuesse o che non ne riceuesse l'usufrutto peccò, & è tenuto alla restitutione. Et dirassi dopò la morte di esso suo padre, li altri fratelli, come heredi d'beni paterni, restano obligati a douer sodisfare al predetto danno, quando si diuidono le facultà. Ma quando il padre n'hauesse hauuto l'usufrutto, nè dannificò, la proprietà ma solamente i frutti, nè il padre, nè i fratelli non sono altrimenti obligati a restituire, ma se egli non ne haueua l'usufrutto, sono obligati alla restitutione.

2 Si dimanda: Vn padre indusse una sua figliuola, o figliuolo per forza, o per riuerentia, ch'ella gli portaua, o per inganno, a renonciare la sua legittima, & anco a giurare, che si debba contentare solamente della sua dote, che fu meno della sua legittima, & che non debba hauer ricorso a i beni di suo padre, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è anco obligato alla restitutione. Imperoche se non fosse stata ingannata, nè fatto glielo fare per forza riuerentiale, ella non l'haurrebbe mai renonciata, perche in altra maniera, che l'hauesse fatta fare, che per inganno, o per forza riuerentiale, non sarebbe peccato, se ben u'interuenisse il danno chiamato enorme, o enormissimo nel foro della coscienza, ma non nell'esteriore. Onde per questo danno, che u'interuenne, si presume, che ui sia inganno, & la profonzione cessa nel foro della coscienza.

3 Si dimanda: Vn padre fece entrare una sua figliuola, o figliuolo in un monastero, ilquale dopò messa, fece che rinonciasse la sua legittima, se peccò? Resp. di sì, nè detta rinoncia uale, nè meno l'obligatione fatta, prima che non haurà fatto la professione, ancor ch'ella fosse stata fatta con giuramento, ouero anco in fauore di qual si uoglia cosa pia, eccetto di licenza del Vescouo, o del suo Vicario due mesi inanti, nè anco ha effetto, se non dopò la professione. Si come chiaramente dichiara il Concil. di Trento.

Del Furto, che si fa tra marito, & moglie de' Beni Parafrenali, o Auentitij, o Peculiari. Cap. CCXCIII.

L'Autore.

Auth. pref. biteros. C. de epis. & cle. Nau. c. 17. nu. 151. Ang. uerb. peculium. §. 24. Sil. eo. iii. q. 15.

Nau. c. 17. num. 152. Pet. Anc. in cons. 38. & in reg. access. foris. de regu iur. li. 6. et late Dec. consil. 180. & cons. 16. & 128.

Nau. ibid. Sess. 25. c. 1.

- 1 Il marito, che toglie alla moglie alcuna cosa notabile de' suoi beni Parafrenali, oltre la dote, pecca, & è tenuto alla restituzione, & perche.
- 2 Il marito, che toglie, o usurpa le cose della moglie a lei donate da suoi parenti, oltre la dote, pecca, come, & perche.
- 3 La moglie, che dona ad alcuno de' beni del marito, benché fosse parente di lei, pecca, & perche. La moglie, che gioca, o dissipa beni del marito, pecca, oltre alla restituzione, ch'è tenuta, et perche. La moglie, non può senza licenza del marito fare limosina di quello del marito, quando, & perche, & come la possa fare, & per quante cagioni. La moglie, per quante cagioni, possi fare limosina de' beni di suo marito, senza peccato.
- 4 La moglie, che robbia alcuna cosa notabile al marito de' suoi beni, non pecca, per esser prodigo, ouer dissipatore, & perche.
- 5 La moglie, o altra persona, che robbia al marito, o ad altri alcuna cosa notabile per restituirla, non pecca. La moglie, o altra persona, che robbia alcuna cosa al ricco, & usuraro per darla a poveri, quando, & perche non pecca.

Nau. c. 17. nu. 153.

L. si ergo S. Doris. ff. de iure dot.

c. 17. n. 166

Nau. c. 17. num. 154. § 55.

S. Anto 2. par. tit 11. c. 19. §. 1.

1. Reg. c. 27. l'essempio d' Abigail. Palude, in d. 15. q. 3. ar. 6. cōcl. 2. Barrol. in l. Caio. ff. de alim. & c. in leg.

Nau. c. 17. nu. 156.

SI dimanda: Vno marito tolse a sua moglie alcuna cosa notabile, de' suoi beni, che quella haueua oltre la sua dote, chiamati Beni parafrenali, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche questa è una usurpatione de' beni altrui contra la legge. Percioche ella ha dato quei beni Parafrenali riterbatosi per se, oltre la dote, al marito per suo mantenimento, & per il peso matrimoniale. Perliche è tenuto alla restituzione.

2 Si dimanda: Vno essendosi maritato, & hauendo li parenti della moglie donate a quella alcune ueste, o gioie, il marito si appropriò quelle a se, se peccò? Resp. col Nauarro di sì, & mortalmente, & è spetie di furto, con obligo di restituire, percioche tutto quello, che da suoi parenti di lei, a quella uien donato, è suo di lei, & non del marito.

3 Si dimanda: Vna moglie dette de' beni del marito in notabil quantità a suoi parenti, oueramete gli giocaua, o gli consumaua in solazzi, & spassi, o in cōfettione, o in altre cose simili, cōtra la uolontà del marito, se peccò? Resp. di sì, & mortalmete, & è obligata a restituzione. Imperoche ella non può donare de' beni di suo marito, o comuni senza sua licenza, etianadio per conto d'elemosine, eccetto che non facesse elemosina per qualche estrema necessitā, senza pregiudicio notabile del marito. O per questi altri seguenti casi, cioè secondo, che in quella terra fosse usanza, che la moglie possi far elemosina di pane, & uino, ancorche il marito gli lo prohibisce; percioche si presume, che il marito ciò faccia, acciò essa nō doni di soperchio. Ma quādo ella credesse, che suo marito gli lo prohibisce, acciò ueramente nō doni cosa alcuna, nō lo deue dare, nē lo può dare senza peccato. Terzo, la moglie può far limosina per pregare Dio, acciò liberi suo marito dal tal pericolo, o dāno spirituale, ouero accioche Dio l'illumina, & lo riduca a penitēza, ma però moderatamete, & senza scādalo di lui. Quarto, quādo il marito fosse priuo di giudicio, & scempio, o matto. Quinto, quando il marito fosse lontano, imperoche allhora il gouerno della casa, appartiene a lei, quando però non hauesse da lui, o dal Superiore altro ordine. Ma non hauendo altro ordine, non deue dare più quello, che in questi dui casi, è solito darli da suo marito, essendo sano, o presente. Sesto, quando ella risparmiassè di quello, che suo marito gli assegnò per uitto, per farne elemosine, della quale nē può far ciò, che li piace. Settimo, può fare elemosine de' suoi beni Parafrenali, secondo la sua uolontā, s'altra legge, o patto, non gli osta. Ottauo, può fare elemosine, & ciò, che a lei piace delle sue fatiche, come curare, tessere, o lauare, & simile, quando però habbia hauuto dote sofficiente, & senza mancare alla debita seruitù del la casa. Et pur che la sua famiglia non patisca, ne habbia bisogno. Imperoche per rego la di carità. *Charitas incipit a proximis.*

4 Si dimanda: Vna moglie haueua il marito, ch'era prodigo, & dissipatore, per li quali difetti, ella nascondeua de' beni del marito, o comuni, contra la uolontà del suo marito, se peccò? Resp. di nō, quando quella ciò habbia fatto, per poterli in tempo di necessitā

necessitā prouedere a i loro bisogni d'ambedui, & delli figliuoli, & dell'altra famiglia commune di casa. Et se bene anco il suo marito gli commandasse, che gli debba dare tutto quello, che essa ha, & tiene, ella non è tenuta obedirli, ne pecca altrimenti, per suadendosfi, che si consumarebbe.

5 Si dimanda: Vno tolse alcuna cosa a un usuraro, ouero a un ricco auaro, per restituire quella robba al proprio padrone, ouero quella dell'auaro, per darla a poveri, se peccò? Resp. di nō, nē meno è furto, la qual cosa loro erano tenuti fare, quando però questo sia fatto per questo fine, & senza scandalo d'alcuno, & in buona forma. Percioche allhora s'essequisse l'obligo dell'usuraro, & del ricco. Et questo non solamente sarà lecito farlo a una moglie, ma etianadio ad altra persona straniera.

Ang. uerb. fur. §. 3.

Armin. l. 1.

Del furto, fra figliuoli, padre, madre, et fratelli, et delle cose depositate. C. 295. S O M M A R I O.

- 1 Il figliuolo, che toglie beni notabili al padre, quando, & perche pecca, oltre l'esser tenuto alla restituzione, & quando.
- 2 Il figliuolo, che toglie al padre de' suoi beni peculiari, o auuentii, pecca, quando, & come.
- 3 Il fratello, che in uita del padre scote, o toglie alcuna cosa de' frutti, o d'altra, è tenuto dopo la morte del padre comunicarla con i fratelli, come, quando, & perche.
- 4 Il padre, che souiene alcun figliuolo d'alcuna cosa alla sua professione, sarà tenuto dopo la morte del padre, diuiderla tra gli altri fratelli, come, quando, & perche.
- 5 Il padre, che aiuta, & souiene d'alcuna cosa di fraterna commune, dopo morto il padre, è tenuto consegnarla, ma non stimarla quel tanto, che fu comprata, & perche.
- 6 Il padre, che aiuta di uita le cose un figliuolo, ch'alla sua professione bisogna, quando quello possi essere uolto in parte della legittima, et perche.
- 7 Il figliuolo, che toglie al padre, mentre uiue, danari, o altra cosa in peculio profertio, è tenuto diuiderli con i fratelli, dopo morto quello, et perche, et quando.
- 8 Il padre, che dà al figliuolo danari da trafficare, è tenuto dopo la morte di quello metter tutto in fraterna, et perche.
- 9 Tutto quello, che uien donato a un figliuolo per amor del padre, quello è tenuto, dopo morto il padre, metterlo in fraterna, et perche.
- 10 Il padre, che manda il figliuolo a studiare, o ad altra cosa, et fa debiti, è tenuto a la fraterna a pagarli a portione, et perche.
- 11 Il figliuolo, che in uita del padre scuote alcuna entrata de' frutti, o d'altra cosa, come sia tenuto a distribuirli in fraterna, dopo la morte.
- 12 Il padre, che manda a studio, o altroue il figliuolo, et fa debiti, dopo la morte del padre, benché con i fratelli, non fosse dimiso, quelli non sono tenuti a pagarli, et perche.
- 13 Il figliuolo, che con danari del padre guadagna, dopo la morte di quello, è tenuto partirlo, come, et perche.
- 14 Il figliuolo, che riceue danari dal padre, per fare alcune spese, dopo gli gioca, è tenuto dopo la morte di quello diuiderli, et perche.
- 15 Il padre, che nelle nozze del figliuolo farà alcune spese, quando, come, et perche deue esso figliuolo menarle bone alla fraterna.
- 16 Il padre, che per recuperare, farà lite, et spenderà, i figliuoli sono tenuti tutti dopo la morte del padre contribuire in fraterna, perche, et quando.
- 17 Il figliuolo, che uà per trafficar li danari da ili dal padre, et guadagna molto p le sue qualità, o amicitia, senza li danari del padre, non è tenuto metterlo in fraterna, et perche.
- 18 Il figliuolo, che è a studio, o in altro luogo, et è aiutato dal padre con danari, o altra cosa, et li dissipa, come sia tenuto ponerli, et distribuirli in fraterna, dopo la morte del padre.
- 19 Il figliuolo, che per delitti è condannato dalla giustitia, et il padre paga la condannagione, il figliuolo come sia tenuto distribuirli in fraterna.
- 20 Il padre, che fece spese nelle nozze del figliuolo, dopo la morte, quando sia tenuto menarle bone in fraterna, et perche.
- 21 Il marito non può disporre delle cose donatine alla moglie, senza sua particolare licēza.
- 22 Il figliuolo, che robbia alcuna cosa al prossimo, non restituendola, il padre è tenuto, quando, come, et perche.

Colm.

- 23 Colui, che tiene in deposito alcuna cosa del prossimo, usandola pecca, & è furto, quando la possi usare, come, & perche, & qual sorte di roba.
- 24 Colui, che robbia, per dare a poveri pecca, & è tenuto alla restituzione.

Nau. c. 17.
num. 157.

Si dimanda: Vn figliuolo tolse al padre, o alla madre alcuna cosa notabile, de' suoi beni di loro, p' tener quella, mentre loro son uiui, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando l'habbia tolta contra la sua uolontà espressa; o tacita; impero che il figliuolo non ha potestà alcuna nelli loro beni, mentre quelli uiuono, se non da esserne alimentato, eccetto non fosse delli suoi beni castrensi, o quasi castrensi, si come già è detto. Perilche esso figliuolo tutto quello, che haurà tolto, lo deue restituire al padre, o almeno dopò la morte sua, lo deue mettere in commune per rata portione, di ciò, che tocca a ciascuno. Se però il padre inanzi, che morisse, non gli donasse, ouero, se lui non fosse figliuolo solo, ch'allhora li deue restituire al padre, o alla madre, se non haurà altra autorità, o ordine. Etiandio che gli hauesse tolti, per farne elemosina in estrema necessitā. Imperoche in questo caso può souenire, con solo prestar glielo. Ouero conoscesse per congerure ragionevoli, ch'il padre sarebbe contento, per fare ciò, che a lui pare; o con compagni, o in studi; o altre simili cose, lequali gli altri della sua qualità sogliono fare.

S. Anton. 2.
par. iii. l. c.
15. §. 1.

Nau. c. 17.
num. 158.

Si dimanda: Vn figliuolo tolse al padre de' beni suoi donati in peculio, o profettitij, ouero de' frutti de' gli auuentitij, che apparteneuano al padre con sua uolontà, ma più di quello, che li poteua dare giustamente suo padre, per eccedere la sua legitima, & di ciò, che il padre poteua dare, o lasciare a qual si uoglia strano, se peccò? *Resp.* di sì, & se dopò la morte del padre non uolesse comunicare, & partecipare quel di più con suoi fratelli, peccaria mortalmente, & è tenuto alla restituzione di quel superchio. Et l'istesso dirassi, qñ lui prendesse più della sua legitima, p' la donazione, che suo padre gli hauesse fatto, laquale probabilmente è inualida, non ui essendo alcuna ragione noua.

Nau. c. 17.
num. 158.

Si dimanda: Vn figliuolo mentre uiueua suo padre gli tolse, o scosse de' frutti d'alcuna possessione di qñlo, senza sua saputa, & dopò la morte di suo padre, non gli ciò con gli altri fratelli, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Perche è tenuto di tutti quelli frutti, che lui ha scossi, & raccolti d'alcuna possessione, mentre era uiuo suo padre, dopò la morte di qñlo comunicarli, & farne partecipi con gli altri suoi fratelli heredi, se però il padre, mentre è uiuuo, o p' testamento, o donazione, non gli li hauesse lasciati, con intentione di pagarli la seruitù fattali cō essi frutti, da lui riceuti, ouero gli li hauesse donati, ma però, che non ecceda ciò, che poteua donarli, perche quando eccede di quello, che gli poteua donare, saria tenuto a restituzione a essa fraterna.

Bar. in tra.
de duobus
frat. nu. 1.
& 6.

Nau. c. 17.
num. 159.

Si dimanda: Vn padre haueua quattro figliuoli, uno de' quali studiava ouero, era soldato, & simile, alquale il padre comprò cose pertinenti a lui, o libri, o arme, ma però non li consegnò, mentre lui uiueua, bēche fossero libri, o arme, o altre simili cose, se dopò la morte del padre sia tenuto mettere dette robe in diuisione fraterna? *Resp.* di sì, & non diuidendo dette robe con suoi fratelli, che il padre gli cōprò, & non gli le consegnò in uita, pecca mortalmente, & è tenuto alla restituzione. Imperoche non essendo stati cōsegnati in uita di qñlo, restano del tutto beni paterni, & deuesi diuidere fra tutti i fratelli. Ancoche in uita del padre, qñ gli comprò dette cose, esso figliuolo fosse già dottoro, o fatto huomo militare. Ma qñ dal padre gli fossero state consegnate in uita sua, se rebbono stati beni castrensi, o quasi castrensi, & tutte sarebbono state del figliuolo, si quanto alla proprietà, & si quanto all'usufrutto. Et il medesimo intenderassi de' libri, che il padre hauesse comprato a qñlo, mentre studiava, & consegnati al figliuolo, stādo allo studio, se esso figliuolo non si fosse dottorato, o mancipato dal padre, hanno da esser diuisi in fraterna, percioche questi non diuentarono altrimenti beni castrensi, p' non essersi dottorato, o mancipato, benché gli siano stati consegnati.

Nau. c. 17.
num. 160.
In l. illud c.
de collatio.

Si dimanda: Vn figliuolo, ilquale studiava, & dal padre gli furono comprati molti libri, nè gli li consegnò, mentre esso uisse. Perilche morto il padre, esso figliuolo era obbligato a comunicargli, & diuidergli con gli altri fratelli, se si deueno stimarli, & pagarli per quel prezzo, che costano, qñ furono comprati? *Resp.* secondo la Glosa da tutti approbata, di no. Nè meno esso figliuolo deue riceuerli in pagamento quel di più, se il

il ualore de' libri fosse accresciuto, secondo il Raffaello. Ma a Lodouico Romano pare il contrario, & io son quasi del medesimo parere, che si debbia pagare essi libri per quel prezzo, che in essa diuisione fraterna corre.

6 Si dimanda: Vn padre haueua un figliuolo, del quale non haueua cosa alcuna, & mentre che detto figliuolo studiava, il padre gli spendette ciò, che a qñlo fece bisogno, se esso figliuolo possi esser tolto in parte della legitima di ciò, che il padre spese per lui nel studio? *Resp.* se il padre hauesse in suo potere il peculio castrense, o quasi castrense del figliuolo, sarà obligato tuorlo in parte della legitima di ciò, che il padre spese p' lui nel studio; Imperoche si presume, che il padre spendesse, come ministrante de' beni del figliuolo.

7 Si dimanda: Vn figliuolo tolse a suo padre alcuni danari, per tenerli in peculio profettitio appresso di se, dopò morto il padre, nō gli uolse diuidere cō fratelli, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restituzione, & anco gli deue prederne in parte della sua legitima, se però qñli nō gli hauesse hauuti da suo padre in pagamento della seruitù, che hauesse fatta a qñlo. Et il medesimo intenderassi qñ un padre comprasse alcuna cosa in nome del figliuolo, ilquale gli l'haueua meritato con le sue fatiche.

Nau. c. 17.
num. 160.
Bar. in tra.
de duobus
frat. l. 1.
16. arg. c. de
doc. promi.
Nau. c. 17.
num. 161.

8 Si dimanda: Vn padre dette alcuni danari a un suo figliuolo, con iquali danari del padre, esso figliuolo guadagnò alcune cose, se dopò la morte del padre esso sia tenuto mettere detto guadagno in fraterna, & diuiderlo? *Resp.* di sì, imperoche qñ non uolesse diuidere tutte qñle cose, che con qñli danari guadagnò, peccaria mortalmente, & è tenuto alla restituzione. Eccetto qñla parte, che guadagnò, che per sua fatica, & industria meritarebbe, si come l'haurebbe meritato ogni strano. Perilche non s'ha da diuidere con gli altri, per esser di sua fatica, & industria.

Nau. c. 17.
num. 161.

9 Si dimanda: Venne donato a un figliuolo, uiuendo il padre, o lasciato alcune cose, o case, o campi, che siano da una persona strana, per amor di suo padre, se dopò morto il padre, costui sia tenuto metterli in fraterna, & diuiderli? *Resp.* di sì, perche questo dono, o lascito, è peculio profettitio. Ma se li fossero stati lasciati, o donati per rispetto suo di lui, & non di suo padre, nè di altri, o in tempo, che era mancipato da suo padre, dirassi non esser obligato diuiderli altrimenti. Et se non si conoscesse per quale de' sopradetti rispetti, gli siano lasciati, o donati, si ha da conietturare dalla qualità delle persone, & dalla conditione, con la quale gli siano lasciati, & da altre simile cose, le quali si hanno a giudicare ad arbitrio d'un huomo da bene.

Nau. c. 17.
num. 166.

20 Si dimanda: Vn padre mandò a studio un suo figliuolo, o a mercantare & simile, ilquale mentre era in studio, fece alcuni debiti, se gli altri fratelli, dopò la morte del padre, costui tenuti pagarli? *Resp.* di sì, & non pagando la loro portione, pecca mortalmente, & sono tenuti alla restituzione. Ma seguitando questo lor fratello il studio, dopò la morte del padre, non sono loro tenuti a contribuire alle spese del suo studio, che egli uol continuare, dopò la morte di suo padre.

Nau. c. 17.
num. 162.

21 Si dimanda: Vn figliuolo, mentre era uiuo suo padre si serui, & tolse molti frutti, p' suo proprio uso d'una sua possessione, o alcuni fitti di case, & simili, ilqual dopò la morte del padre, non uolse comunicarli, nè distribuirli con gli altri suoi fratelli, se peccò? *Resp.* che oltre, ch'è furto, peccò mortalmente, quando però il padre non gli li hauesse donati, mentre uisse, & che essa sua donazione, non habbia ecceduta la ualuta, di quanto lui ragioneuolmente gli hauesse potuto donare, imperoche, quando questo nō gli fosse, saria tenuto alla restituzione, & è ueramente specie di furto.

Nau. c. 17.
num. 158.
Bar. in tra.
de duo fra.
nu. 1. & 9.

12 Si dimanda: Vno padre di famiglia haueua due, o più figliuoli, uno de' quali studiava in Padoa, o altroue, ilquale uiuendo il padre, fece alcuni debiti honesti pertinenti al studio, o al suo uiuere, dopò morì il padre, i fratelli non uolsero far buoni nelle partitioni ditti debiti, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, cō obligatione (come dice il Nauarro) di restituire, & è specie di furto. Ma però non faranno quelli tenuti a contribuire alle spese del studio, ch'egli uol continuare, dopò la morte del padre, benché nō fossero diuisi, percioche il studio è suo particolare, & non delli fratelli, così anco deue esser sua particolare la spesa, o debiti, che in quello farà.

Ca. 17. nu.
162.
L. sed iulia:
nus. §. pen.
ff. ad Macc.

13 Si dimanda: Erano due fratelli, uno de' quali mentre uiueua il padre, guadagnò com'alquanti danari, che suo padre gli dette, mentre uiueua, molte cose, lequali non uolse diuidere con l'altro, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente, & è specie di furto, impero-

Ca. 17. nu.
161.

Es sup. es. c. facit. l. fi. c. de colla.

Ibi. nu. 164

L. illud. c. de collat.

Ibi. n. 161. l. 3. S. ff.

Nau. c. 17. nu. 163.

Bar. in tra. tra. de duobus frat. n. 22.

Nau. c. 17. nu. 164.

Nau. ibid. Gloss. & la. com. l. illud. c. de collat. Nau. c. 17. num. 165. Bal. de duobus frat. nu. 31.

Nau. ibid. Bar. in tra. tra. de duobus frat. n. 20.

l. ex parte. S. filius. c. i. glo. ff. fam. 221.

imperoche è tenuto diuidere tanto, quanto guadagnò, cauato ne però prima la parte, che per sua fatica, o industria meritaua, come l'haurebbe meritato ogni strano, onde questo non si ha da diuidere, per esser sua parte propria.

14 Si dimanda: Vn padre haueua due figliuoli, a uno de' quali dette alcuni danari, per fare alcune spese honeste, ilquale senza saputa di suo padre gli giuocò, & spese in altre cose dishoneste, nè le uolse menar buone, dopò la morte di suo padre all'altro fratello, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, & mortalmente, & con obligo di restituzione, & questa è la commune opinione di chi sopra ciò scriuono.

15 Si dimanda: Vn padre nelle nozze d'un suo figliuolo, fece alcune spese, con animo di scōtargliela nella sua legittima, ilquale dopò la morte di quello, non uolse scontarle & menarle buone nella sua parte della legittima, se peccò? Resp. secondo l'istesso di sì, & mortalmente, con obligo di restituzione. Ma se egli haueffe fatto dette spese senza hauer alcuno animo di scontargliela, non sarà tenuto, & se fù in dubbio, si presume.

16 Si dimanda: Vn padre fece una lite, per ricuperare alcuni beni auuentitij, o d'alcuni beni, che risultauano in perpetua utilità de' suoi figliuoli, uno de' figliuoli, dopò la morte del padre, nò uolse scontare la sua portione della lite a qllo, fatta nella sua legittima, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente con obligo di restituire. Imperoche, suo padre fece dette spese cō animo di ricuperarle, che quando non fosse stato con questo animo di ridomandarle, non farebbe tenuto, & se tal'animo non cōstasse, si presume (se sono poche spese,) che le fece con animo di donarle. Ma se sono molte, ch' eccedan o il ualor de' frutti, non si presumono donate. Ma se le spese non fossero state necessarie per li medesimi beni, ne meno fossero risultate in utilità perpetua di essi beni, ma solo in utilità de' frutti, che'l padre raccogliua, mentre uiueua, il figliuolo non è obligato a scontarli, dopò la morte del padre cō la sua legittima, perche tutte le spese, che risultano in utilità de' frutti, appartengono al padre, & non a i figliuoli, poiche esso n'ha l'usufrutto.

17 Si dimanda: Vn padre dette a un figliuolo alquanti danari da trafficarli in mercantia, ma uenne l'occasione, che detto figliuolo trafficò, & guadagnò con un Signore, o con altra qual si uoglia persona, per l'amicitia, che era fra di loro, molto più, se detto figliuolo sia tenuto comunicare detto guadagno con gli altri fratelli? Resp. di nò, perche questi sono beni sui auuentitij. Ma se detti danari datili da suo padre, lui gli trafficò, & negotiò in mercantia, è tenuto, sotto peccato mortale, & obligo di restituzione, perche gli furon dati per cagione di mercantia; perche è tenuto comunicare, & partecipare con gli altri suoi fratelli.

18 Si dimanda: Vn figliuolo andò al studio, & da suo padre li furono comprati libri, & altre cose necessarie, ilquale gli uedette, mentre uiueua suo padre, & si dette alli giuochi, a meretrice, & ad altre cose simili dishoneste, si come suole accadere. Morto il padre i fratelli uennero alle diuisioni, costui non uolse scontare quei beni del padre comprati per studiare, malamente in simil cose spese, nella legittima sua, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restituzione, con scontarli nella sua legittima; quando però non fosse fatta altra mentione di dono da suo padre.

19 Si dimanda: Vn figliuolo sottoposto al padre, fece un delitto, per ilquale fù condannato, nè egli puote pagare; il padre per li statuti, & ordini della città, fù sforzato a pagare della legittima del detto figliuolo, & pagò. Morto il padre, gli fratelli uennero alla diuisione, detto figliuolo non uolse scontare detta pena nella sua legittima, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è tenuto a restituzione, & a pagarla, per li ordini, & statuti della città. Ma quando il padre non fosse stato sforzato da tal ordine, & statuto, che si fosse mosso a pagarla per pietà paterna, & naturale, non sarebbe tenuto a restituire, nè peccarebbe.

20 Si dimanda: Vn padre haueua molti figliuoli, de' quali uno si maritò, & il padre fece alcune spese pertinenti alle nozze. Morto il padre, gli fratelli uennero alla diuisione, & uolsero, che detto fratello scontasse dette spese, fatte nelle nozze sue, ilquale non uolse, se peccò? Resp. quando il padre haueffe fatte dette spese con animo di scontargliela, peccaria mortalmente, non scontandole, & sarà tenuto alla restituzione. Ma quando il padre haueffe fatto tali spese, senza animo di scontarle, detto figliuolo non è tenuto, nè peccò, come i dubbio si presume. Ilche si deue cōgetturare daue' attioni del padre, mentre

mentre uiueua, o per non hauer fatto alcuna mentione, ouero per hauerla fatta.

21 Si dimanda: Vno si maritò, alla moglie del quale da i parenti di lei fono donate molte cose, come quelle, che i suoi parenti gli offeriuano, lequali cose questo suo marito se le appropriò a se, se costui peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restituzione. Imperoche tutto ciò, che da' suoi parenti di lei, gli è donato, è suo di lei, & anco tutto ciò, che da' suoi parenti di lui, a quella fosse donato, dirassi anco esser suo di lei, nè può disporre di quelle senza sua licentia particolare.

22 Si dimanda: Vn figliuolo di famiglia rubbò alcuna cosa al suo prossimo, se sia tenuto a restituzione? Resp. di sì, etianchio che suo padre non uollesse, essendo la cosa in essere, & che si possi fare senza scandalo. Ma se non la fosse in essere, o che la fusse messa in seruitio della casa, ouero che esso figliuolo, se n'haueffe seruito per suo uso proprio in vestire, il padre sarà tenuto alla restituzione della ualuta di quella de' suoi proprii beni, se bene esso padre non uollesse. Ma se detta cosa inutilmente l'haueffe spesa, o consumata, o in uanità, o in giuoco, o in altra dishonestà, & simile, se detto figliuolo haueua del suo, sarà tenuto alla restituzione del suo proprio, perche se restituisse di quello del padre contra la uolontà di quello, peccarebbe, & farebbe furto.

23 Si dimanda: Vno depositò alcuna cosa in casa d'un suo amico, perche esso depositario l'usò senza licentia del padrone, perche credeua se gli l'haueffe dimandata a esso padrone, non gli haurebbe concesso l'uso di quella, se peccò? Resp. di sì, & tanto più se l'haueffe deteriorata con l'uso, & se fosse stato robba di peso, o di misura, o numero, senza prohibitione, saria lecito, ma se haueffe detto, io non uoglio, che sian toccate, non le deue toccare, etianchio che fossero danari.

24 Si dimanda: Vno robbò alcune cose con intentione di darle a poveri, se sia lecito? Resp. di nò, se non quando che lui non haueffe, & tolesse ad alcuno, che haueffe per seruire alcuno, ch'era posto in estrema necessitá, perche non è lecito robbare ad alcuno, per dare a poveri, che non siano posti in estrema necessitá, & far limosina di quel d'altri, perche farebbe furto, & saria tenuto a restituzione. Imperoche se desidera fare elemosina, facciala del suo, & non di quello d'altri, perche se sarà impiccato, lui ricuerà la mercede degna del furto.

Del furto reale, & mentale, & sua restituzione. Cap. CCXCVI.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che robba alcuna cosa a quelli, che con detta cosa si guadagnano il uiuere come, quando, & perche peccano, & come deue restituire.
- 2 Colui, che robba alcuna cosa, quando sia posto in estrema necessitá, dopò uenuto a miglior fortuna, non è tenuto a restituzione, & perche.

Si dimanda: Vno rubbò a un pouero calzolaro una subbia, ouero a un fattore un ago, con iquali instrumenti si guadagnauano il uiuere, perche non potero più laurare per un giorno, o più, per non hauer altra subbia, o ago, di quello, se peccò? Resp. col Nauarro di sì, & mortalmente, con obligo di sodisfattione al danno di detta giornata, quando però detto danno sia notabile, & secondo la qualità di persone. Ma se danno alcuno non gli haueffe dato, ma solo l'ebbe a male, benché colui non haueffe hauuto animo robbargli cosa maggiore, dirassi per il detto dispiacere, & che quello hebbe, peccò mortalmente, poiche detto atto non gli ha dispiaciuto, essendo che non si stima il furto, ma l'atto, & la uolontà, ch'ebbe di robbare, & per quella cagione, che dette del danno notabile, perche gli è differenza dalla cosa picciola, & dalla uolontà di robbare.

2 Si dimanda: Vno, ritrouandosi in una estrema necessitá, tolse alcuna cosa ad uno, dopò piacque a Dio, che uenne a miglior fortuna, se sia tenuto alla restituzione del detto mal tolto? Resp. di nò, poiche in estrema necessitá quello non commise furto, essendo che in detta necessitá, non si presume, che si togli alcuna cosa di quel d'altri, ma tolse quello, che per legge di natura, se li conueniua, poiche in tempo di necessitá, per legge naturale tutte le cose sono commune, si come hauemo ancor detto nel cap. del furto, al caso 5. & 6. Et tanto meno sarà tenuto, quando quello, che tolse, l'haueffe

Nau. c. 17. nu. 166.

Armil. de furto. nu. 14. C. de furto. l. in ciuilem rem.

Armil. de furto. nu. 4. L. qui furtum. ff. de cōdi. fur.

Armil. nu. 18.

Ne' commē. varij del furto num. 7. c. 11. Siluest. uer. fur. q. 5. Soro. li. 5. de iusti. & ini. q. 2. ar. 3.

Armil. de furto. num. 10.

usato in suo seruitio estremo, & fosse consumato. Eccetto però, colui, che ha tolto dette cose, non l'hauesse tolte ad alcuno, che fosse posto ancor lui in estrema necessità, perciò che in questo caso, sarebbe tenuto alla restitutione al detto pouero, & haurebbe peccato mortalmente, perche la conditione di chi possiede, deue esser sempre migliore, onde però non è lecito, torre a chi sarà posto ancora in essa estrema necessità.

Della lettera G.

Della Gabella, ouer Dacij, o Pedagogij, o Taglioni, & simili. Cap. CCXCVI.

Vedi anco scomunica al caso 109. 110. & di Giuramento al caso 87.

S O M M A R I O.

Gabella, che cosa sia, in quanti modi si chiama, et perche, quando sia giusta, et ingiusta, et quando lecitamente si deue pagare.

Le circostanze delle gabelle, o Dacij, quanti siano.

- 1 Colui, che non paga la gabella imposta giustamente da un Signore, pecca, ma non già da un Tiranno, & perche.
- 2 Condurre roba per proprio uso, non è lecito pagar la gabella, & quando se sia tenuto.
- 3 Colui, che non paga le gabelle imposte con le sue giuste conditioni, pecca, & perche, in quanti modi, oltre la restitutione.
- 4 Colui, che fa pagare gabella a Chierici, o a religiosi, pecca, massimamente delle cose per suo uso.
- 5 Colui, che fa, o scuote gabelle ingiuste, quando, come, & perche, pecca, & più grauemente, quando si esponesse ad alcun pericolo della uita, o della robba.
- 6 Colui, che per commissione del suo Principe scuote le gabelle ingiustamente poste, pecca, benchè ciò facesse per obediènza, et perche.
- 7 Colui, che contra il precetto del Principe, caua, o conduce robe dalla città, come, quando, et perche non pecca, mortalmente, et quando peccaria.
I Principi non deueno hauere intentione di costringere i sudditi a pagare la Gabella, cò pena di peccato mortale, et perche, ma solo con la colpa, et perche.
- 8 Il mercante, che conduce, o caua robe senza pagare dacio a scosamento, senza strepito, come, et perche non pecca mortalmente, benchè facci contra la legge del Principe, et quando peccaria.
- 9 Colui, che in qualonque modo non paga tutta la quantità della gabella, posta dalla legge defraudando alcuna cosa, come non pecca, et perche.
Le gabelle imposte ingiustamente, non pagandosi, non si pecca mortalmente, et perche.
- 10 Il chierico, che conduce robe per proprio uso, non pecca, et perche.
Il non pagare la gabella al Principe, quando gli è di danno, si pecca, et non essendoli danno, non si pecca, et quando.
Coloro, che per forza trasportano le robe senza pagar la gabella, peccano mortalmente.
Colui, che giura a gabellieri portare una robba, et esser l'altra, pecca, et è tenuto alla restitutione, et perche.

Arm. della gabella. 7. et 10. et del pedagio. Silue. uerb. gabella. 1. in princ. Gac. in uer. ueffigal.

Gabella che latinamente si chiama *ueffigal*, altro non diremo, che sia, se non un riscuotimento delle cose, che sono portate da un luogo all'altro. Et in molti modi è chiamata, cioè Gabella, Dacio, Pedagio, Taglione, Palata, Collette, Pensione, Censi, Prestanze, Impositione, Dogana, Angaria, & Perāgaria. Ma questi due ultimi nomi, mi pareno, che siano gli suoi ueri, & proprij nomi, poiche è un peso, che da tutti mal uolontieri è portato, essendoche tutti mal uolontieri la pagano. Et alle uolte sarà giusta, & alle uolte ingiusta, & iniqua. Et però alle uolte lecitamente si deue pagare, & alle uolte no. Et gli giustamente le possono imporre, ch' hanno iusū, & merū imperiū, nè riconoscono alcun Superiore temporale, come è il Papa, l'Imperatore, un Re, o altro Principe, o Republica, o Comunità, o città. Et infinite sono le circostanze, che si ricercano, acciò la gabella, o dacio sia giusto, & però meritamente molte sono dannate.

Si dimanda: Vn Signore, che haueua del Tiranno opprimua molto i suoi popoli con le gabelle, perche ciascuno, quando poteua portaua nella città, o fuori tutte le loro robe di contrabando, senza alcun riguardo, non temendo n'anco la pena temporale, se peccorno? *Resp.* se detto Signore era giuridico, & che dette gabelle lui imponena per manteni-

mantenimento del suo stato, non potendo per altro modo quello mantenere, ouero per altra giusta cagione, per mantenere i suoi sudditi, & simili, dirassi di sì; ma se ciò faceua per tirannia, & che lui fosse ueramente Tiranno, nè hauesse hauuto questa autorità di imporre gabelle, o dacij, dirassi di no, che non peccorno. Et anco s'hauesse hanta l'autorità, & che troppa grauezza hauesse imposto, non seruando l'equalità della proportion, essi sudditi non haurebbono peccato. Ma se per giustizia, esso Signore facesse, che tutti uniuersalmente pagassero, per essere imposta da chi giustamente si può imporre, quādo quella non si pagasse, si commetterebbe furto, nè possono essere scusati dal peccato, oltre la pena, che sarà tenuti pagare, dopò condannati, ma non saranno tenuti pagare quelle de' Tiranni.

2 Si dimanda: Vn Signore impose alcune gabelle di condutture di grani, o uino, o altre entrate, o frutti, o comprati. Perilche certi condussero alcuni grani, o altra cosa, per suo uso di contrabando, se peccorno? *Resp.* cò l'Armilla, se ditta gabella era giusta, & equi ualente, & ad utilità del Signore, o del publico beneficio, & per mantenere il stato, come è detto nell'altri, dirassi di sì. Ma alcuni vogliono, che quando si conduce alcuna cosa per proprio uso, & uiuere, che non sia lecito, pagarla, nè peccano in coscienza, ma a me pareria per beneficio publico, che si doueria pagare per ogni conto, ma se pre mi rimetto.

3 Si dimanda: Vn Signore, douendosi rifare alcune muraglie della città, o ripararle da acqua, o per alcuna guerra giusta, o per simile altro beneficio publico fece, che si scotesse alcune gabelle sopra alcune cose, per bonificare ditti luoghi publici, & simili, per ilche alcuni non la uolsero pagare, se peccorno? *Resp.* di sì, ma dopò cessato ditto beneficio, ouero non mettendosi dette gabelle in beneficio de' detti muri, o acque, o d'altro, che s'ha detto di fare, non esser tenuti, perche cessando la causa, deue cessare anco detta gabella. Ma io dirò il mio parere, essendoche li secreti, & cose de' Principi non si possono sapere da tutti, però a me pareria, che non si può fallare ubidire a quelli, poiche loro uegliano per i suoi popoli, & luoghi, a beneficio uniuersale, però l'ufficio de' sudditi sarà di ubidire, & aiutare i Principi, & non sindacarli.

4 Si dimanda: Vn Signore fece riscuotere alcune gabelle, per beneficio necessario, cò le conditioni pertinenti a esse gabelle, le quali alcuni non le uolsero pagare, se peccorno? *Resp.* essendo esse gabelle imposte con le debite, & giuste conditioni dette di sopra, di rasi di sì, che peccorno, perche si fa danno a essa Republica, oltre il peccato della inobediènza, & della transgressione della pena posta, perche, essendo per sostentamento della Republica, sono giuste, & ragionevoli, oltre poi, che sono anco tenuti alla restitutione del danno a gli, che l'hanno còprate, etiādiò, ch'essi gabellieri tacessero, & p qualche loro rispetto lo pmettessero. Percioche nè anche Giuda non fu scusato da questa sorte di gabelle, per hauer uenduto Christo Saluatore nostro, benchè esso Christo lo sapeffe. Onde diremo dunque tutti coloro, che fraudano la giusta gabella, sono tenuti alla restitutione, nè possono essere assoluti. Et questo uolse intendere Gesu Christo, quando disse, *Ueh homini illi, per quem scandalum uenit.* Percioche, oltre il peccato del tradimento, che si fa a chi compra esse gabelle, dà scandalo, & fa torto anco al Principe, che è giusto, & cerca con quelle di aiutare i suoi popoli.

5 Si dimanda: Vno uendette a un religioso alcuna cosa, per 100. ducati, & perche gli era il statuto della Città, che si douesse pagare da tutti uniuersalmente 10. per 100. esso uenditore pagò, perche sapeua, che le religioni, & pnone ecclesiastiche sono assenti da ogni dacio, o gabella, onde fece il uenditore, per non pagare esso dacio, che ditta casa fosse pagata per prezzo di cento, & dieci ducati, acciò si pagasse esso dacio, senza pre giudicio d'essa Religione, & della Comunità, o Repub. per non uolere egli pagare ditta gabella tutta, o parte, se peccò? *Resp.* con l'Armilla di sì, perche è cosa chiara, che li religiosi, o chierici non sono tenuti a pagar dacio, senza espressa licenza del Papa. Onde ditta comunità usando ditto statuto in pregiudicio della religione, è scomunicata, con obbligo di restitutione a quella, perche douerebbe dichiarare, & specificare l'essentione d'essa religione. Et colui, che uendette ancor lui peccò, poi che uendette ditta casa più di cento, per pagare con quel di più esso dacio a costo d'essa religione a posta fatta, non ualendo quella più di cento, & la fece pagare cento, & dieci.

6 Si dimanda: Vno riscuoteua alcune gabelle, o dacij posti ingiustamente per commissione

Arm. ibid. num. 2. Cap. de ueffig. Gac. uerb. ueffigal.

Ibid. nu. 2. et 3.

Arm. ibid. num. 4. L'Autore.

L'Autore.

Arm. ibid. num. 6.

L'Autore.

Ibid.

Ibid. nu. 10

Quantum de cens. lib.

L'Autore.

In 1. casu. 7 sub die 20. Apr. 1581 1. par.

Rom. c. 13.

1. Cor. c. 9. c. in penis, de reg. iur. li. 6. c. 1. si. interpretatione. ff. de pan. cap. 9.

L'Autore.

Ibidem.

fioffe, & peccato del suo Preceipe, se peccò? Resp. cò l'Arm. di sì, & mortalmente; etiandio, che ciò hauesse fatto p' obedire, a q' llo, quando però ueramente lui sapeua quelle essere ingiustamente poste, & q' hauesse potuto far di meno di non scuoterle, senza suo pericolo. Et se ciò dubbioso ne fosse stato, se ueramente erano giuste, o ingiuste, sarebbe quasi scusato dal peccato mortale, quando però (dico) l'hauesse scosse p' obediènza, senza alcun suo pericolo della uita, o facoltà, perche quando con questi pericoli l'hauesse scosse, si farebbe esposto a pericolo di peccato mortale. Ma q' sto giudicio (diremo) se dette gabel le erano giuste, o ingiuste, non deue esser fatto da sudditi altrimentente, poiche il loro debito è d'obedire, & non di giudicare, & sindacare, per esser le cose (dico) de' Principi secrete, & anco i loro bisogni sono occulti, poiche alle uolte, loro medesimi nol fanno per il gran carico, che hanno.

* Si dimanda: Per legge del Principe è stato prohibito, che niuno eui fuori della città, o conduchi grani, biauè, frutti, o uino, oglio, & simile, se prima non paga la gabella, sotto la tal pena, ammissione di robe, nè palese, nè ascosamente? Nondimeno N. condusse alcuna cosa ascosamente, senza pagare la predetta gabella, se peccò? Resp. col Teolog. del Card. Paleotto, ne' suoi casi di no, mortalmente, q' si sia fatto per suo uso ascosamente, & senza pagar gabella. quando non habbia fatto resistenza alle guardie, nè q' lle uio lètemente sforzato, non ostante che i tributì giustamente siano imposti, & còcessi l'ure diuino a' Principi, quali sono p' le parole dell' Apostolo, ministri d' Iddio, dicèdo: *Ministri. Dei sunt. in hac ipsa seruiantes; Reddite ergo oibus debita, cui tributum, tributum, cui uelligal, uelligal, &c.* Ma q' sto intendasi però p' mātènere essi Principi, acciò q' lli possino sostētare essi popoli, & gouernarli: p' mātènere la giustitia. Si come dice l'istesso, scriuendo a' Corinti. *Quis pacis gregem, & de lacte eius non edidit?* per tātò dirassi in risoluzione di q' sto caso, che l' P. ceipe nō ha intēriore, nè di cōstringere i sudditi alli tributì cō pena di peccato mortale, ma cō la pena tēporale, sola, perciò che quādo ciò grauasse cō pena di peccato mortale, faria in poter suo di aggrauare i popoli, quātò li piacesse, & farli andare tutti a casa del diauolo, & però il Preceipe deue fare la legge, manco penale, che possibile sia, & non ordinar la colpa, ma solo la pena, nè si legge, che alcun Principe ne pagano, nè Christiano habbia mai obligato alla pena eterna in simil cōto, il che molto bene proua Alfonso de Castro nel primo libro De potestate legis penalis. La quale puramente impone la pena, ma non la colpa. Onde cōcludemo, che N. non habbia peccato mortalmente, p' hauer portato robbe magiatue per suo uso, & di casa sua particolare, perciò che transgredisce la legge penale fatta dal Principe, che non obliga a pena eterna, & q' sta è l'opinione di grauissimi Dottori, Ma i q' sto io metterò la mia opinione, che se bē N. non pecca, p' portare le robe per uso, dirò, che pecca in qualche modo, per transgredire la legge del Principe, al quale tutti sono tenuti in q' sto cōto però di obedire; poiche da noi non si sa la sua intentione d' esso Principe, nè sia tenuto a dirla, se non quanto aspetta al l'utile gouerno del suo popolo, & deue esser apparecchiato il Principe ad hauer sempre danari, & in grāde quātità p' ogni euento di guerra, o d'altra occasione, che accadere potesse in suo, & in nostro dāno; p' tātò non si può mai fallare obedire alle leggi costituite, alle quali non obedendosi si pecca; & se p' dispregio, & poca riuerenzia si pecca tanto più grauemente, di maniera che concludo N. in tutti modi hauer peccato, bēche habbia portato dette robe p' suo uso, & di casa sua, & se detta gabella è stata uēduta a particular p'sona, sarà tenuto alla restituitone del dāno dato a q' lla, poiche il Preceipe ha fatto la legge p' tutti uniuersalmente. Et il particolare l'ha cōprata. Ma mi rimetto però alla uerità.

* Si dimanda: N. era mercante, il quale p' auanzare alcuna cosa di più in detta sua mercantia, soleua condurre alcune merze da un luogo all'altro ascosamente, senza pagare gabella alcuna, & senza fare strepito, nè uiolenza con i guardiani, & gabellieri, transgredendo però le leggi, & il comandamento del Principe, sottomettendosi al pericolo della pena d' esso comandamento, il quale dice, colui, che contrafarà, habbia da perdere esse merze, o altre robe, che quelle fossero, & pagar 25. ducati di pena, & essere posto un'anno in galea, o simile, se peccò? Resp. secondo l'istesso di no, etiandio che non sia per suo uso, poiche questa legge condanna alla pena temporale, & non all'eternale, nè alla colpa. Imperochè essendo questa consuetudine che sempre da principio del mōdo, pare che gli huomini le siano dilettati di trasportare robe, nè mai altra co

la habbino temuto, se non essa pena temporale, imaginandosi, & interpretando l'intentione del Principe esser tale, che lui sappia gli huomini essere consueti esse gabel le defraudare, nè da alcuni confessori essergli fatto scrupolo di coscienza a douer restituire. Oltre poi di questo esso N. ha esposto se stesso, & le robe alla fortuna di perdere tutte, & pagare la predetta pena minatoria, per guadagnare essa poca gabella che doueua pagare, non altrimenti, che si sono esposti essi gabellieri, p' guadagnare essa poca gabella di maniera che tanto esso N. defraudante, quanto esso Principe, che l'ha imposte, & essi gabellieri, che l'hanno comprate, fanno le conditioni d' esse gabel le, che se sottopongono alla fortuna. Per tātò si come essi gabellieri, che trouano quelli, che non pagano, ritengono in loro coscienza quelle merze, come per legge condannate; così quelli, che non pagano, ritengono quella portione debita della gabella, come dalla legge, ouero dal contento tacito del Principe sia permessa. Et però è da presumere. *Quod uelint sibi inuicem donare, prout notat Panor. in simili cap. Clerici 2. de uis. et hon. cler.* Oltre di questo si può presumere, che, *Possumus etiam aliqui se supponere forum in communi consensu, ut sibi inuicem donent id, quod accipiunt, secundum forum.* Oltre di ciò ancora si può presumere, che se tutti fossero tenuti a pagare esse gabelle in coscienza, mai li Principi imponeriano tanto grande gabelle, che la metà bastaria a fare quello, per il quale i Principi l'impongono. Ma io dirò quello istesso, che nel precedente caso ho già detto, che sicurtà cotā è l'obedire, & fare quello, che dal giusto Principe viene ordinato; & comandato, però sempre si peccaria, quando giustamente le gabelle, o l'impositioni non si pagaranno.

* Si dimanda: Vno comprò non so che merze, o altre robe, o fossero p' suo uso, o p' fare mercantia di quelle, & p' sostentarsi cō detta mercantia, & uiueri, & di tutte soleua pagare la sua gabella, ma non con q' lla realtà, che la legge comandaua, non uoleuò sottoponere alla fortuna; però defraudaua alcuna cosa, circa un terzo d' essa gabella, accondondone solo la metà, o li due terzi, se peccò? Resp. con l'istesso di no mortalmente, bēche habbia defraudato alcuna cosa, nè realmente habbia manifestato tutte esse merze, o altre robe, che fossero; imperochè dice esso Theol. che i Principi fanno manifestamente, che gli sono de' gli huomini che quelle defraudano, nè accusano tutta essa quātità di robe, che cōducano da un luogo all'altro, & che q' sta è la loro consuetudine, nè meno dalli confessori se gli fa scrupolo di coscienza d'ouer restituire attualmente. Essendo che quasi tutte le gabelle, circa la quātità, & qualità siano dubbie da si giustamente: Et adduce l'autorità di Siluestro in q' lla q' stione, come si debbano gouernare in q' sto i confessori. *pecc. dice potior est conditio possidentis.* Onde q' sto sapèdo i Principi, & q' lli, che cōprano esse gabelle, si presume, p' il cōsenso tacito, *Quod uelint sibi inuicem donare.* Come nota anco Panormitano in simile (ca. clerici. el. de uis. & hon. cler.) Onde cōclude, che se tutti fossero tenuti a pagare tutte le gabelle in coscienza, che mai i Principi imponeriano tātò gran gabelle, Essendo che la metà bastaria a quello; perche furno imposte: Perliche i Principi peccariano a scuotere più di q' llo, che non si deue pagare. nè però gli impone la pena della coscienza, sotto pena di peccato, & di restituitone. Di maniera che, q' lli le gabelle siano imposte ingiustamente, non esser peccato mortale, hō pagarle, o pagarne parte solamente, come dice l'Armilla; Et anco q' n' fosse dubbio, se siano poste giustamente sì, ouer no, come pare, che hoggi di s' usa, nè i confessori deueno astrenere alcuno de' penitenti alla restituitone. *Quia exponerent se periculo surripienti a penitentia, & d' sum. c. 11.* Et particolarmente delle cose che sono necessarie all'uso della sua uita, & della sua famiglia, per il quale uso non si deue pagare p' modo alcuno, nè uale che gli sia la consuetudine in contrario, come dice Hostie. Et Ber. d'oro, Medina, & S. Tōmaso. Anzi la legge vuole, *Vniversi c. de uet. decapitari debere, q. de reb. a d' propriu usu, & nel grātia iuris colendis, uel ad se defendendū, emptis, uel delatis, exigit pedagium; Et pierca in his fraudatēs nō peccant.* Ma noi diremo la nostra opinione, che quantunque tutte le predette ragioni siano ualide, & gagliarde, nondimeno diremo, come è detto ne' precedenti altri casi, che si peccano, nè da confessori deuesi pmettere, poiche i segreti de' Principi sempre restano appresso di se, & fanno quello fa bisogno, per sostentamento de' suoi popoli, ne altri chiaramente lo possono sapere, nè è ufficio de' sudditi ricercarlo; & ma l'ufficio suo deue esser solamente quelli d'aiutare, per loro proprio beneficio; &

Insi. d. de dim. pertra diuane.

L'Autore. Ibid.

Verb. gabe. 3. S. 14.

Verb. gabel. nu. 18.

Cap. super qbusda ces. 3. de iust. & iur. 5. art. 7. q. 2. 36. ar. 4. L'Autore.

Ca. 23. nu. 3 usque.

non d'essi Principi soli, i quali inuigilano per i suoi sudditi, nè mai io permetteria, che fossero assoluti, nè g'assolueri. Et di questo uedasi il Nauarro, che uedassi la uerità del tutto, particolarmente delle mercantie, perche per l'uso proprio farebbe altrimente.

Ibidem.

10 * Si dimanda: Vn chierico condusse nella città da qualonque luogo alcune robe, nè consegnò tutta la qualità, & quantità di quelle, per essere condotte da lui per proprio uso, se peccò, per non hauer pagato giustamente tutt'essa gabella? Resp. con l'istesso, che Panormitano dice, doue parla in qllo cap. *In nouamus decens. ubi querit, nunquid clericus possit libere fraudare pedagium.* di nò, essendo che mostri, che non solamente il chierico nò pecca a defraudare essa gabella per suo uso, ma che anche, *Omnes extranei licite defraudant, seu non soluunt, ex quo non legitime impostum, quia non cadit proprie hoc casu frans, sed potius, quis euinat grauenam, precipua, cui legitime non sit impostum, & qui bus imponi non debet.* Di maniera che dirassi, non hauer peccato, nè dato d'ano a colui, che haurà comprato essa gabella, percioche questo è da imputarsi all'un' & all'altro, che così trasportano le robe, per suo uso, & che le portano cò pericolo della perdita di quelle, & d'altre pene temporali, & d'essi gabellieri, che le comprano con questa conditione stanno ancor loro d'essere defraudati, perche si come loro in uigilando, guadagnano per se la roba, che uiene asportata furtiuamente senza pagare essa gabella, così parimente se non stanno uigilanti, il danno sarà medemamente suo. A talche; *expantunt uiriq; se fortune. Ementis* (dico) *sciunt si quidē, qđ multi non soluunt, etc.* Et non dimeno le uogliono còprare con speranza, che se le troueranno, non solo di fargli pagare tutta essa gabella, ma anco la pena. Et così all'incontro colui, che fraudava essa gabella, se espone all'istesso pericolo. Di maniera che pare, *Quod uelint sibi inimicem donare ex legis presumptione.* Onde non pagandosi le gabelle, quando sia in gran danno al Principe, dirassi esser peccato. Ma non essendogli di danno, & pagando alli Principi quello, che è giusto. *Ad alendum, et sustentandum in suo statu, principes defraudare, non est se peccati.* Perche loro impongono la pena temporale, & non dichiarano la loro intentione di trattare della pena eterna, & della conscienza. Oltre di questo poi, *Vt lucro pna suppleant damnum gabelle, relaxates tacite hanc, ut acquirant illud, unde qui fuga, uel blandis uerbis, uel alio licito modo, absque ulla ui, & armis, gabellas defraudant, non inuidentes legi naturali controuenire de debitis principum alimentis. Et ideo consensus tacitus, & per pœnam impositam, expressus efficit, ut non teneantur ad ulla restitutionem.* Ma quando poi per forza, o con arme se trasportassero, saria in questo caso peccato mortale, & saria tenuto alla restitutione. *Nam qui resistit iuste aggressi, peccat, & tenetur ad damno, como dice Barr. Et Gaei.* Et anco giurando alli guardiani, o a gabellieri portar si fatta roba, & essere altrimenti, esser pergiuro, & e tenuto alla restitutione, come si ue de al capitolo del giuramento nel caso.

pan. in ca. clerici cl. 2 de ui. & bon. cler.

L. ut uim. ff. de in. & iur. 2. q. ar. 4. ad 2.

Della Giattanza.

Cap. CCXCVIII.

Uedi anco Gloria del mondo. Iprocrisia. Et Vanagloria.

S O M M A R I O.

- 1 Giattanza, che cosa sia, come sia, di chi sia figliuola, & che sorte di specie sia.
- 2 Colui, che si giatta essere in lui alcune uirtù, & non hauerle, come, & perche pecca.
- 3 Colui, che si giatta d'alcuna cosa, che in lui e, pecca, secondo il moto, & secondo la cosa, della quale si giatta, così sarà il peccato, & perche.
- 4 Colui, che si giatta delle bugie, o di cose, p' seminar discordia, pecca, per il fine, & p' l'intentione.
- 5 Colui, che si giatta di cose friuole, o peccati ueniali, per pigliarsi diletto, come pecca.
- 6 Colui, che si giatta di cose mal fatte, con infamare il prossimo, & di cose non uere, grauemente pecca, perche, & quante uolte.
- 7 Colui, che si giatta d'esser una qualità di persona, & non è, come pecca, & perche.
- 8 Colui, che pone il suo fine nella giattanza, o per consuetudine, pecca, et perche.
- 9 Colui, che si giatta della bugia, per occenere alcuna cosa, pecca, oltre l'esser tenuto alla restitutione, hauendo quella conseguita.

Giattanza



Giattanza altro non è, ch'una certa Eccellenza, per laquale l'huomo inalza se stesso, con parole piene di uanagloria, o per fatti, che lui habbi fatto, o p' detti. Et è una delle figliuole della Vanagloria, o della Superbia, & è specie di bugia, & è peccato, secondo la specie della bugia, o p'niciosa, o gioiosa, o officiosa.

Cor. 1. p. 40 dell. uanagloria. ca. 1. S. Th. o. 2. q. 112. Coro. ibid.

1 Si dimanda: Vno raccontaua ad un suo amico le sue uirtù, & qualità, della qual cosa si inalzaua, & se ne uanagloriava, dicendo, con un certo affetto d'animo, se peccò? Resp. questo inalzarsi, per modo di giattanza, in dui modi può farsi, se ueramente le uirtù, & qualità, che costui raccontaua, le contraua essere in lui, per manifestare quelle, acciò sapute che fossero, se ne potesse uanagloriare, o per inalzarsi, peccarà uenialmente. Ma se ueramente in lui non erano, & ciò hauesse detto per esser tenuto più di quello, che egli non era, per opponerli alla uerità, quato all'atto esteriore, ha quasi del peccato mortale, & secondo l'intentione, che hauesse per dannificare alcuno, o per giouare a se per questa uia, benchè ingiustamente, come se non fusse per auaritia, dirassi esser ueniale, ma se per dannificare mortale, & farà figliuola della superbia. Et anco sarà mortale, quando sarà considerata, quanto alla sua causa, cioè quato alla superbia, e uanagloria, dallaquale tiene l'origine, & q'to secondo il moto d'essa supbia, o uanagloria.

Coro. ibid.

2 Si dimanda: Vno si giattaua d'alcuna cosa, laquale non era, se peccò? Resp. secondo il moto, se si considererà in se stessa, come bugia, ch'è contra la carità di Dio, o del prossimo, p' pregiudicare alla gloria di Dio, si come hauemo in Ezechia, parlando in p'sona del Re di Tiro, *Elenatum est cor tuum, et dixisti, Deus ego sum.* Questa è bestemmia, & peccato graue. Ma se si fosse giattato d'alcuna uanità ueniale, sarà ueniale, & se d'alcuna cosa uana, che fosse mortale, sarà mortale, pigliandosi diletto, & gusto di tal giattanza, si come far sogliono alcuni giouani, qn' haurano commesso alcun peccato, mostrarsi d'hauer fatto da giouane prudente. O che sia contra la carità di Dio, o del prossimo, giattandosi per guadagnare d'alcune bugie, per le quali nè può uenire alcuna uina, o infamia del prossimo, o giattandosi per desiderio di guadagnare cò inganni.

Cap. 18.

3 Si dimanda: Vno si giattaua d'alcune cose per seminare discordie, risse, & contentione, se peccò? Resp. ogni uolta, che l'hauesse fatto, o che si farà con tale intentione, dirassi, sempre hauer peccato mortalmente. Ma se ciò hauesse fatto senza offesa di Dio, o del prossimo, sempre sarà ueniale, come se si giattasse d'hauer ricchezze, & facoltà molte, per qualche suo dissegno, senza pregiudicio del terzo, o p' giattarsi d'essere della tal famiglia illustre, o per guadagnare, ma senza ingano, o fraude, & simili, sarà ueniale, etiamdi che poi ne seguisse alcuna infamia, o còtesa, ma però che sia fuori della sua intentione, essendo che lui auuertì molto bene di non hauer parlato a quel fine, nè cose tali, che nè hauesse sperato, o dubitato poterne seguire alcuna rissa, o contesa.

Coro. ibid.

4 Si dimanda: Vno si giattaua d'alcune cose friuole, o peccati, iquali erano ueniali, se peccò? Resp. se ciò fece per pigliarsi diletto, & piacere per questa tal giattanza, così in raccontarli, dirassi di nò, se non uenialmente. Ma se hauesse posto tutto il suo fine, per il pericolo di poter incorrere in qualche peccato mortale, o per farsi consuetudinario in questa sorte di giattanza, & di peccati ueniali, o per habituarli, sarebbe mortale, si come ben dice la Somma Corona nel principio del primo capitolo, doue tratta de' peccati. Et così dirassi di tutte simil sorti di giattanza.

Coro. ibid.

5 Si dimanda: Vn'huomo era tanto uanaglorioso, sì del bene, come del male fatto, o nò fatto, ch'era solito uanagloriarsi di molte cose, fra lequali diceua hauer hauuto còmercio cò la tal gentildōna, nè era la uerità, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, oltre il peccato dell'infamia, pilche è tenuto alla restitutione della fama, & cò quate p'sone, & quante uolte di ciò si uantò, tante uolte mortalmente peccò, & mentirassi per la gola con colui, o coloro, con liquali si farà uantato, altrimenti non si deue assoluere.

Med. lib. 1. c. 14. S. 35.

6 Si dimanda: Vno Religioso si uantaua molto d'esser figliuolo del tal gentil'huomo, o del tale Signore, o parente, & simile, nè era la uerità, se peccò? Resp. se q'sta uana gloria, o giattanza fosse in biasimo dell'habito, dirassi di sì, & mortalmente, benchè nò para, ma peccò almeno per la bugia, dicendo quello, che nò era, & pigliandosi piacere, & diletto di quella, con biasimo dell'habito religioso clericale. Et più graue sarebbe, quado tutto il suo fine potesse nella giattanza, o nel uantarsi, o lo facesse, per la consuetudine,

Med. ibid.

Medi. ibid.

fiuetudine, pche faria peccato mortale, ma se fosse per una certa uanità, faria ueniale, Et se'l uanto fosse con bugia dannoia, di se medesimo, o del prossimo, faria mortale.

7 Si dimanda: Vno per ottenere alcuna dignità, honore, o beneficio fece alcune pratiche, o amicitie, o biogli, con hauersi uantato lui esser benemerito di quella Repubblica, o Principe, o Città, o Chiesa, per la si fatta cosa, ouero che lui era un grã dotto cõ hauer cõposto molti libri, o gli tali, & tali libri, & simile, & non era la uerità, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, pche ha detto la bugia, & inganò colui, con hauerlo sforzato con questi suoi ingani a darli qllo che meritamente a un'altro peruenua, essẽdo ueramente benemerito, & degno. Et se per questo mezo haueise acquistato roba d'altri, farebbe tenuto alla restitutione, p essere stati mezi ingiustii, bu giardi, & fraudolenti.

Del Gioco di qualonque sorte. Cap. CCCXCIX.
Vedi anco Restitutione del Gioco, & Scommesse, & Scommunicatione,
S O M M A R I O.

Gioco, che cosa sia, & perche sia ritrouato, & se si deue esercitare, & da chi è.
Il gioco esser atto di uirtù, quando, & come, & perche sia stato ritrouato, & come si chiama.
Il gioco, per quante cause sia, che si rifiutisca, & si fucci peccato, & illecito, & perche.
Il Confessore non deue assoluere il giuocatore, che non uollesse restituire il guadagnato, & a chi, & perche.

- 1 Colui, che fraudolentemente uince, & dopò ancor lui sia uinto con fraude, se si deue fare la restitutione, come, quando, & perche.
- 2 Colui, che riceue danari in prestio nel gioco, nõ è tenuto alla restitutione, bẽcha cõ patto, &
- 3 Colui, che gioca per uincere, & non per recreatione, pecca, perche, & quando.
Colui, che gioca con amici, per guadagnarli, gli fa torto, & pecca, & perche.
- 4 Colui, che gioca a qualonque gioco, benchè prohibito, quando, come, & perche pecca.
Colui, che di festa gioca, per passar uia il tempo, come pecca uenialmente.
- 5 Colui, che per il gioco, lascia le cose pertinenti alla salute, & alla sua famiglia, pecca.
- 6 Colui, che gioca meglio d'un'altro, & lo fa auerito, non pecca, & perche.
- 7 Colui, che gioca con scommesse, come pecca, & perche.
- 8 Colui, che finge non saper giocare, per uoler giocare con qualche inesperto, pecca, & perche.
- 9 Colui, che viene ridutti di giochi, pecca grauemente, & perche.
Colui, che uine l'arteficio di giochi, & di ridotti pecca, & perche.
- 10 Colui, che gioca con usurari, o ladri, & simili, pecca, oltre la restitutione.
Colui, che gioca con persona sopra robe, che uiene in deposito, pecca, & perche, & con quali.
- 11 Colui, che uolenta alcuno a giocare, quando si vuol leuar dal gioco, quando pecca, & perche.
- 12 Il religioso, che gioca a carte, quando, come, & perche pecca.
I Prelati, che giocano, come, quando, & perche peccano.
- 13 Colui, che gioca con il suo prossimo mal forata nel gioco per uincerlo, pecca, & perche.
Colui, che gioca contra la prohibitione delle leggi, pecca, et perche.
Colui, che gioca ne' luoghi, et tempi prohibiti, come, et quando pecca.
- 14 Colui, che uolenta alcuno a giocare, come, et perche pecca, et l'error grande, che commette.
- 15 Colui, che permette, o fa caccie di tori, o altre giostre, come pecca, et perche non pecca.
- 16 Coloro, che giocano a giuochi illeciti, prohibiti, et di danno, come peccano, et perche.
- 17 Il figliuolo, che gioca contra l'ordine paterno il danaro a quello dato, come pecca, et perche.
- 18 Colui, che giuoca, et perde, sarà tenuto pagare, come, quando, et perche. (non pecca.)
- 19 Il religioso, che giuoca con laici, o altri religiosi a giuochi pericolosi d'alcun male notabile, pecca, et perche.
- 20 Il sacerdote, che giuoca al pallone, come pecca, et perche gli sia prohibito.
- 21 Il gioco in quanti modi, et a quante cagioni si renda illecito, uedasi al cap. della irregolarità al caso. 103.

Coro. de res. si. in communi. 2. f. 6. q. 4. m. 17.

Giuoco, altro nõ è, se nõ un'atto fatto, o detto p recreatione dell'ano humano, il quale può essere esercitato, & si deue esercitare solo p recreatione, & senza peccato mortale, & d'ogni sorte, eccetto, che qllo de' dadi, ne deuesti, usare da chierici, o religiosi, nõ è i luoghi cõuienti alle Chiese, & ne' cõpi. phibiti da tanta Chiesa. Et ueramente il giuoco di sua natura, è atto, & effetto di uirtù, quãdo sia esercitato senza ingano, fraude,

fraude, & con quei debiti mezzi, & fini, con i quali, sono stati ritrouati, & instituiti. Et chiamasi dal filosofo Eutropelia, che altro non vuol dire, che Buona Conuersatione. Et in quattro modi s'è tenuti alla restitutione, come si dirà.

Il Gioco in molti modi si fa peccato, ilche è tenuto per il suo genere. Prima qñ si dicono per gioco alcune parole, cõ fatti brutti, qñto p la sua specie sarà peccato, o mortale, o ueniale. Secõdo quando cõ giuocar, si fa danno notabile al prossimo, o sia di parole, o sia in atto, & sarà sempre qñto mortale. Terzo quando cõ parole, o cõ detti, o moti, o cõ fatti de' santi ci seruiamo p passar tẽpo, & sarà semp mortale, pche si deue scherzar con i sanri, & lasciar stare i Santi per l'offesa, che si fa a Dio, & a suoi Santi. Il Gioco si rende illecito, & sarà peccato mortale, in sette modi, per cagione delle circostanze. Prima, quando per il gioco non ci curiamo d'alcuno, nè delle cose diuine, nè humane pinenti alla salute. Secõda, quãdo il gioco non sarà cõdecete alla qualità della persona. Terzo, qñ si fa in luoghi prohibiti, come sarà in Chiesa, o li d'auanti, o ne' cõpi contigui alle Chiese, & simile. Quarto, qñ l'huomo lascia le cose diuine in giorno di Festa, come molti fanno, che lasciano il Vespro per giuocare, & simile, & particolarmente artisti, che se ben sono inanti la Chiesa, & sentono dir Vespro, lo lascieranno, per giocare, o stare a ueder giocare, & è peccato, essendo che tutto il giorno della Festa, siamo tenuti a consumarlo nel culto diuino. Quinto, quãdo i giuochi sono, phibiti, & a certe qualità di persone, come a Chierici, il gioco delle carte, dadi, & delle tauole, p i dadi, & simili. Setto, qñ che ne' giuochi si giura falso, o cõ fraude. Settimo, quãdo si cõuerte esso giuoco in mercãtia, & arte, o pessione, essendo che sia ritrouato, di co, p recreatione, come è detto di sopra. Hor in tutti questi p'detti modi, i giochi si rẽ dono illeciti. Et quãdo alcuno uincesse alcuna cosa, o poca, o molta, p mezo del giuoco prohibito dalle leggi, deue restituire, & dare a pueri, per guadagno turpe, ma però, non sarà cosa necessaria darla a pueri. Et in questo auuertiscano essi Confessori, che quando alcuno non lo uollesse dare a pueri, non deue restare di non assoluere esso giuocatore, poiche non è tenuto per precetto, ma per consiglio, essendo che la restitutione de' giuochi fatta per legge, sia tolta uia, per la contraria consuetudine, per cioche non si dà più audienza a colui nel foro ciuile, & giudiciale, & di raro si dà sentenza. Ma notasi questi presenti casi.

- 1 Si dimanda: Vno giuocaua con N. il quale fraudolentemente gli guadagnò 10. ducati, & esso N. il giorno seguente fece l'istesso ancor lui, cioè con fraude gli guadagnò altri dieci ducati, nell'istesso mō. se detto N. sia tenuto à restituirglieli? Resp. con l'Armilla di sì, p essersi fatto il giorno seguẽtemẽte, ma se ciò fosse fatto nell'istesso giorno, & col medemo gioco, o in qñl'instãte nõ sarebbe tenuto, per cioche si suol dir p pro uerbio, qñto essere il guadagno, che si riporta al fine d'esso giuoco. Ma io dirò, che quãto all'equità della cõsciẽza, nõ si deue restituire, quãdo lui probabilmẽte sapeffe, quel lo hauerlo ingannato il giorno inanti, o a un giuoco istesso, o si a diuerso, ma se di più gli haueffe guadagnato, direi di sì, che gli douesse restituire quel soprapìu.
- 2 Si dimanda: Vno prestò alquanti danari a uno, che giuocaua, cõ patto, che li debba dare la metà della uinceta, o un terzo, & simile, p ilche dopò giocato, colui nõ gli uol se restituire esso danaro prestatogli, se peccò? Resp. con l'Armilla di nõ, quanto aspetta all'opinione di tutti i Dottori, & alla legge, che vuole nõ sia tenuto, ne gli uale l'accordo fatto tra di loro, perche dicono, che in questo nõ gli può esser lre, oue interuene la calunnia espresfa.
- 3 Si dimanda: Vno si dilettaua giocare indifferentemente ad ogni gioco lecito, ma più tosto per il guadagno, che per recreatione, se peccò? Resp. col Nauaro di sì, attẽto che quello l'abuso, poiche per recreatione, & passar uia il tempo è stato ritrouato. Et tãto più grauemente, quando con amici haueise giocato per simil fine, a quali più tosto deuesti donare, che togli nel gioco, come cosa di recreatione. Oltre poi, che s'usano ad auentare i loro proprij beni, & ui perdono il tempo non poco, dando occasione alla sua famiglia, più tosto dissipare le sue facultà, & distruggere il molto, che conferuare il poco. Et douerebbe ciascuno ricordarsi, che del gioco pochi s'arricchiscono, & che dette ricchezze gli durino. Oltre poi le molte mariolarie, che in quello s'imparano, quando giocano per detto fine di uincer molto, nè per altro fine giocano, che per

Giardino de' Sommisti, Parte prima. 003 uince.

Aristo. 1. 7. Ethic. S. Tho. 2. 2. q. 168. ar. 2. Armil. del Giuoco.

Il giuoco per quanti modi si renda illecito, & quali.

Scot. 4. sen. dif. 16.

Ibid. nu. 7. & 7. L'Autore.

Ibid. n. 16.

Pan. ind. c. cleri.

Ca. 19. n. 1. Gaet. 2. 2. q. 16. ar. 3. Et in sum. uer. Ludus.

vincere, guadagnare, & auanzare. Ma giocando poi, etiandio con detto fine nè le uia fraude, o inganno, quasi molti uogliono, non si pecca mortalmente.

Lib. 1. c. 14. §. 28.
 4 Si dimanda: Vno giocaua alle carte, o a dadi alte uolte per passar uia il tempo, & per semplice ricreatione, se peccò? *Resp.* col Medina: quando non habbia lasciato alcun peccato, pertinente alla salute dell'anima, & sia il gioco statuto usato (come è detto) per semplice, & pura ricreatione, dirassi di nò mortalmente, benchè secondo il fine, haurebbe peccato uenialmente. Ma se per detto gioco di semplice ricreatione, hauesse lasciato l'udir della Messa, la predica, & altre cose pertinente alla propria salute dell'anima, dirassi di sì, & mortalmente, & se fu in giorno di festa, peccaria più grauemente, essendo che le feste di comandamento siano instituite per lodar Dio, per pensar alla nostra redentione, haure per timore de i peccati commessi infra settimana, & simile, dopò fatto questo, p' passare il tempo, peccaria uenialmente, quando però uia sia eccorso, che quãdo nò gli fosse eccorso, per cioche allhora per cagione dell'oggetto, faria peccato mortale, & anche per il modo, quando gli interuenisse inganno, o fraude, come sono alcuni, che conoscono le carte, o come quelli, che si faranno accordati insieme di far perdere alcuno, tolendo in mezzo quello, & simile, ne quali modi, tutti sono tenuti alla restitutione.

Ca. 19. n. 2
 5 Si dimanda: Vno era tanto dedito al gioco delle carte, o a dadi, che ad altro non attendea giorno, & notte, se peccò? *Resp.* col Nauarro, qñ costui habbia lasciato le cose pertinenti alla propria salute, & alla cura pertinente alla sua arte, o professione, o famiglia, & che a quello assiduamente habbia atteso, dirassi di sì, & mortalmente, poiche tutto il suo studio pose in quello, essendo che'l gioco, sia nò altrimenti, che come colui, che mette troppo sale nelle uiuande per ilquale le rende troppo saporose, così il troppo giocare a tal'uno, & a tutti, il burlare, buffoneggiare sopra chio, treppare, & simile, & sia qual'que gioco si voglia, che al fine troppo stà per nocere, & il sopra chio rompe il copercchio, per ilquale si genera il peccato mortale, si come anco sarà comandamento (come dice S. Tomaso, & Cicerone) con esser cosa lodabile il non giocare alle volte, con tali, & quale persone, per certa semplice ricreatione.

Nau. c. 19. nu. 15.
 6 Si dimanda: Alcuni si conuennero di uoler giocare ad alcun gioco, fra iquali, gli n'era uno, che sapeua giocare meglio d'un'altro; onde gli altri p'deauo per detto gioco ineguale, se peccò? *Resp.* col Medina di sì, quãdo auerti saper giocare ueramente meglio de gli altri, nè gli fece partito equale, cò auertirlo lui saper meglio di loro. Ma qñ ciò hauesse auertito, & che uno, o piu d'essi erano ostinati, nò stimandolo in alcun còto, & uoler al tutto giocare, dirassi nò hauer peccato, nè esser tenuto a restitutione alcuna del guadagnato, poiche lui giocò con la uerità, & realtà, & quello con la ostinatione, & balo: dirà, che forsi è da presumere, che lui haueua animo, per questa uia, uolerli donare quello, che con lui perdeua disauantaggiatamente.

Medi. ibid.
Nau. c. 19. nu. 18.
 7 Si dimanda: Due giocorno una scommessa sopra uno, che era andato a star fuori della Città per alquanti giorni, uno de' quali disse hauer uisto hieri N. esser andato fuori, alquale l'altro rispose, non esser la uerità, dicendo hauerlo uisto questa mattina, & mentre in detto modo per un pezzo còtra storno, & poseto gioco d'un pegno, d'un tanto con quello, ch'era ostinato d'hauerlo uisto la mattina, & ch'era certamete nella terra, dopò uerificato della uerità, uouorno essere andato, & esser ancor fuori, per ilche lo guadagnò, se sia tenuto a restitutione? *Resp.* di nò, per cioche lui lo sinesse cò la uerità, quello essere fuori, & ha giocato con la uerità, & non con l'ostinatione, & così dirassi di tutti gli altri simili. Ma quando alcuno gioca di scienza contra alcuno, che ueramente non sà, o non li par di sapere, guadagnandolo, & facendosi pagare, peccaria, & faria tenuto alla restitutione.

2. par. d' re. Rit. in còe. c. 4. nu. 17.
 8 Si dimanda: Vno essendo inuitato a giocare, quello disse non saper giocare, ciò fingendo, ouer malamente, con laquale sua finzione, fece ch'uno ueramente inesperto nel gioco giocasse, & lo guadagnò, se peccò? *Resp.* con la Somma Coro. di sì, oltre che è tenuto alla restitutione, per cioche questo è stato più presto un robbare, che un giocare, poiche gli è stato l'inganno. Et l'istesso di assì di colui, che metterà alcuna scommessa sopra alcuna cosa, fingendo non sapere cosa alcuna, ouero mostràdo d'esserne dubbio, ouero giocando con carte false, o dadi. O. de. per tutte queste false, & fraudolose finzioni,

finzioni, per tirare alcuno a giocare, sempre sarà tenuto alla restitutione, oltre il peccato mortale, & la punitione, che meritaria, per essere sperie di furto. Et essendo usati a questo, & uiuendo con questo sono totalmente del diauolo.

9 Si dimanda: Vno teneua alcuni ridutti, nelli quali molti si riduceuano tutto il tempo dell'anno continuamente, o interpollatamete, molti, che si dilettauano di giocare, alli quali lui prestaua, o accomodaua carte, dadi, iumi & ciò che al gioco si conueniua, uiuendo questi con questa arte, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente, se li giochi erano di peccati mortali, se lui tali commodità a quelli non hauesse dato, non si haurebbe giocato; oltre poi gli inganni forsi, che gli son usati, le fraudi, & qualche altra sorte di uitij, & dishonesta, bestemmie, & altro, soppondo le scientemente p' uiuere con questa mala arte, oltre poi forsi la ruina di qualche famiglia. Onde alle uolte detti ridutti si proibiscono, & con pene graui, dalla qual pena comprender si può, che sono illeciti, infami, & turpi.

Nau. c. 19. nu. 14.
 10 Si dimanda: Vno dilettandosi di giocare, indifferentemente giocaua con tutti, & per il più con persone usurare, & ladri, & gli guadagnaua, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona di sì, oltre ch'è tenuto anco alla restitutione del guadagnato, ma non però lo deue altrimenti restituire a quelli istessi, che guadagnò, ma è tenuto darlo a poveri, & dispenarlo a pie cause, per cioche quello, che loro giocorno, & da lui fu guadagnato, non era suo, ma di diueri, a quali robborno.

Cov. 1. par. c. de peccati. nu. 7.
 L'istesso dirassi di quelli, che giocano con persone, che sogliono tener robbe in deposito, i quali sogliono giocare sopra quelle, & gli le guadagnano, li quali quando probabilmente loro fanno detti depositarij, non haure alcuna cosa di beni di fortuna, sempre saranno tenuti alla restitutione, poiche non hanno guadagnato alcuna cosa d'essi depositarij; ma de' depositanti, alli quali deueno restituire, oltre poi il peccato mortale; Ma se detti depositarij hauessero beni, non saranno tenuti ad altra restitutione; per cioche essi depositarij potranno pagare del loro, ouero dare l'equiualeza della ualuta d'esse robe depositate a esso giocatore, che haurà guadagnato, & lui farà tenuto accettare detta equiualeza, & restituir li pegni guadagnati in giuoco.

Cap. 19. nu. 55.
 11 Si dimanda: Erano alcuni, che giocauano, uno de' quali non uoleua giocare, ma fu tanto uiolentato per l'importunita, che giocò ancor lui, & guadagnò, ilquale si uolse leuar dal gioco, & la parte non uoleua, che si leuasse, ma che tenesse gioco, per ilche fu forzato ancor giocare, contra sua uolontà, se peccorno? *Resp.* col Nauarro, di sì, per la uiolenza contra sua uolontà. Ma se solamente l'hauessero inuitato, senza uiolentarlo, nè farli alcuna paura, non peccorno, benchè poi giocasse contra sua uolontà, o per non restare in uergogna, o per esser persona qualificata d'honore, o per non esser tenuto da poco, & inetto, & simile, non peccariano, benchè quello (dico) giocasse contra sua uolontà.

S. Tho. 2. 2. q. 32. art. 7. Med. ibid.
 12 Si dimanda: Vn Religioso soleua giocare speffe uolte, & per usanza, & consuetudine alle carte con altri Religiosi, o con Laici, se peccò? *Resp.* di sì, & tanto più grauemente se fosse Vescouo, o altro Prelato, rispetto alla qualità della persona, & se dette scandalo, tanto più grauemente, per dispenfare malamente l'entrate del suo Vescouado, o del suo beneficio, o delle mansionarie, o delle pensioni, o d'alcuna distributione, come beni ecclesiastici. Ma se era solito così alle uolte giocare per ricreatione, & non per consuetudine, & senza auidira alcuna d'anaritia peccò uenialmente.

Lib. 1. c. 14. §. 28.
 13 Si dimanda: Erano alcuni, che soleuano giocare per defraudare, & uincer la robba del compagno, ilquale sapeua, ch'era mal sortato nel gioco, & che sempre perdeua, o giocauano a giochi illeciti, & prohibiti dalle leggi, & a certi tempi, & in certi luoghi, non conuenienti, se peccorno? *Resp.* col Medina di sì, & mortalmente, oltre ch'è tenuto alla restitutione. Et se li detti giocatori erano figliuoli di famiglia, ouero maritati, & che per detto gioco malamente trattauano la moglie, & figliuoli, o che robbauano la robba di casa, per giuocarla con patimento della sua famiglia, sempre peccorno, oltre che sono tenuti alla restitutione.

Et l'istesso dirassi di quelli, che giuocano con persone, che non hanno facoltà, ne robba, come sono alcune donne maritate, che altro non hanno, che la lor dote, della quale non sono padrone, come sono Chierici, Religiosi, figliuoli sottoposti a lor genitori,

ritori, o tutori, & scolari, alliquali solo è pronisto semplicemente delle cose a loro necessarie, oltre il peccato, son tenuti di tutti i pdetti alla restituzione a loro maggiori.

24 Si dimanda: Vno non era solito giocare, & se pure alle uolte giocaua, era per semplice ricreazione d'animo. Perilche accadè, ch'una uolta si ritrouò in una cōpagnia, la quale era solita giocare, per nō trouare passatempo più diletteuole al loro afo, che effo gioco, & inuitò costui, ilquale disse non uoler giocare, o non saper giocare, o non haer danari da giocare, & simile, perche la sua intentione era di non uolere per niun modo giocare. Alquale uno disse parole non troppo honeste, acciò hauesse a giocare, se peccò? *Resp.* col Medina di sì, percioche hauendolo fatto giocare contra sua uolontà, è stato non altrimenti, come se gli hauessero posto alla gola un pugnale, & tolto gli la borsa, poiche per niun modo uoleua giocare, nè restaua per auaritia, nè per dappocaggine, nè che non li bastasse l'animo, & che non fosse galant'huomo, come gli dissero, ma solo, perche forsi allhora in quel ponto, non si sentiuua di giocare, o lui non haueua ueramente danari, o n'haueua pochi, liquali gli saluaua per la sua famiglia, o per fare altro negotio importante, & simile.

Lib. 1. c. 14.
§. 28.
Nau. c. 19.
num. 15.
Coro. 1. par.
de peccati.
num. 7.

25 Si dimanda: Vno era solito fare alcuni giochi d'animali, cioè in far correr tori, o caccie di Lupi, d'Orsi, Leoni, & simili, doue alle uolte se gli lascia la propria uita, se peccò? *Resp.* col Medina, ch'i Principi, & altri Signori temporali permettono, & concedono spesse uolte detti giochi bestiali, ma con fine, che i cauallieri, iquali sogliono entrare in queste giostre, & giochi s'habbino da effercitare per allhora, quando farà tempo d'alcuna guerra giusta, per beneficio commune. Onde mortalmente dirassi, non haer peccato, essendoche il ben commune deuesi sempre anteporre al priuato, onde se detti giochi bestiali faranno concessi, dirassi, secondo il fine, così sarà il peccato, percioche ogni gioco qualonque sia, dirassi esser lecito, o illecito. Et allhora dirassi essere illecito, quando uno tutto il suo affetto ponerà in quello, spendendo tutto il tempo dell'anno, facendo di notte giorno, & di giorno notte, con lasciare le cose necessarie alla salute, con trattare malamente la sua famiglia, mogliere, & figliuoli, con non uoler pagare i suoi debiti, con renderli impossibile a se stesso, per giocargli, non stimando honore, nè meno uergogna alcuna, & simili.

2^a Autore.

26 Si dimanda: Molti religiosi giouani giocauano in tempo, che in terra cascò molta neue, tirandosi quella in palle l'un'all'altro, senza alcuna auuertenza d'offenderli, nè honestà per tutte le parti della uita, p ilche alcuni erano offesi nella testa, nel uiso, nel petto, &c. con doglia, alle uolte, secondo il colpo, doue era tirato, o con palle dure, o mē dure, se peccorno? *Resp.* I giuochi p molti capi alle uolte diuentano illeciti, & p il più, come di sopra è detto, come è questa della neue per l'oggetto, & materia, & qualità di persone, ueramente dirassi di sì, massimamente essendo q̄lle in facio, & se fosse stato in luogo publico, o quasi publico, p il scandalo, & se in detto gioco gli erano secolari, tanto maggiormente, & senz a alcun riguardo di modestia, & dell'honestà a loro conueniente. Et se detti religiosi erano clauitrali, tanto più grauemente peccorno, & per il scandalo. Percioche se essi giochi sono dishonesti, illeciti, graui, & mortali, ouero offensiui ancora, effo atto, & effercitio sarà p sua natura l'itesso, onde si causa poi il peccato, o mortale, o ueniale. Onde concludendo diremo ogni uolta, che in essi giuochi, concorrerà alcun pericolo offensiuo di danno, o di morte, o di dishonestà, dirassi esser prohibiti, & peccato, o sia con neue, o sia con pugni, o con bacchette, o con legni, benchè scherzeuolmente tra compagni, & amici, farà sempre peccato mortale, o ueniale, secondo l'oggetto, dico, delle cose predette, per il pericolo della morte, o di ferite, o d'altro danno notabile, & infermità, per mettersi a probabile, & manifesto pericolo, & tanto più graue sarebbe a religiosi, & ne' luoghi prohibiti, o sacri, o ne' monasterii, & simili, come luoghi sacri, dedicati al culto diuino.

Lib. 1. c. 14.
§. 28.

27 Si dimanda: Vn padre mandò un suo figliuolo a studiare nella città di N. alquale consignò per suo uiuere cento, o più ducati a l'anno con facultà, che possa spenderne 20. per ricreazione con i suoi compagni, a dargli da mangiare qualche uolta, ma detto figliuolo spendeua detti 20. ducati nel gioco, per maggior tuo diletto, & ricreazione, o forsi con auidità di guadagnarne dem altri, se peccò? *Resp.* col Medina, che deuesi credere, la uolontà interpretatiua di suo padre, sia stata q̄tta, che q̄lla quantità di più

delli

delli uinti ducati, che gli dà, oltre li ottanta per il suo uiuere, & altre cose necessarie al studio, o haueglieli dati a douerne fare quello, che a lui fosse tornato più comodo, & diletto, beche cō particolari parole gli habbia detto, douersi mangiare cō i suoi cōpagni, onde lui può seza scropolo alcuno dispesarsi in q̄llo, che più li diletta, o sia in mangiare, o sia i giocare, o in altra simil cosa, che a lui sia di sodisfattione lecita, & honesta, pche di q̄lli 20. ducati, lui è assolutamente padrone, & signore, li quali gli può donare & giocare, come a lui più piacerà, poiche nō può pdere, nè guadagnare a effo gioco più di 20. ducati, a lui cōsegnati, p suo diletto. Et q̄n fosse in giuoco, & gli fosse fatto di resto, di quāto si ritrouaua ināti, & n'hauesse guadagnati altri uinti. Dopò ancora inuitasse il resto di 40. ducati, & anco guadagnasse altri 40. di maniera, che farebbe 80. Et così tante uolte multiplicasse, dirassi q̄sto, esser gioco lecito, nè guadagnarebbe più di q̄llo, che poteua pdere, cioè de' detti 20. ducati, pche gli altri 60. che ha guadagnati sono suoi. Et il medemo dirassi, quando che hauesse giocato con tre, o 4. o più scolari, & a tutti hauesse guadagnato 60. ducati p uno, esser tutti suoi, & esser gioco lecito, pche egli non guadagna a quelli, nè a ciascuno di loro particolarmente più di quello, che ciascuno di loro può perdere, o giocare. Et queste tante uolte, quante uolte giocarāno. Onde dirassi non haer peccato, per haer giocati detti dieci ducati, benchè anche gli hauesse persi, nè meno quelli, che gli li hauessero guadagnati, per conto dell'esser suo.

28 Si dimanda: Erano due soldati, o scolari, o altre persone, che giuocorno alla balla, de quali uno era libero, & l'altro sotto posto all'obediēza paterna, ditto libero perdetto da 50. ouer cento ducati, liquali finito di giuocare, non hauendo da pagargli, disse a quello, per il tal tempo te li darò, hora non mi ritrouo hauerne. Perilche esso creditore gli credette, ma uolte un scritto di sua mano, o d'un Notaro, o d'altri, che apparese detti danari nō esser di gioco, ma di puro imprestito, alquale gli lo fece, & acciò che hauesse colore, così essere d'imprestito gli dette esso creditore 10. ducati, alla presēza del Notaro, & di testimonij per resto, & saldo di detti 50. ducati, alquale dopò gli restituì, per essere così d'accordo. Venuto il tēpo determinato, che dal scritto si chiamaua, esso debitore non lo pagò; perilche lo fece citare, & agitò questa causa per un suo Procuratore, & fece che la Giustitia lo facesse pagare, sapendo probabilmente, esso Procuratore, & essa Giustitia detto debito non esser di puro imprestito altrimenti, ma ueramente esser per conto di giuoco, se peccorno, agitādo essa causa, & essa Giustitia a farglieli pagare? *Resp.* com'è detto nel precedente di nō, per le predette ragioni, quando detti danari siano stati guadagnati, & uinti senza fraude, o ingāno alcuno, & esser tenuto detto debitore pagarli, & essa Giustitia lo deue astreggere, & far che gli paghi, potendo, se però l'altro in euento, che hauesse perso, hauesse potuto pagare.

L'Autore.

29 Si dimanda: Vn sacerdote, con alcuni giouani secolari, andò a giuocare al padollo, ouer lippa, che dir uogliamo, hauendo fatto partita con quelli due, ouer tre per banda, & mentre giuocauano, a caso, non uogliando, nel battere, che fece, quel pandollo, o lip pa percosse in testa, o nel uiso uno del giuoco, o pur fuori di giuoco di q̄lli, che stauano a uedere, se sia irregolare? *Resp.* di sì, percioche dette opera a cosa illecita, & non cōueniēte a chierici, nè a sacerdoti. Et se gli hauesse fatto sangue, faria anco scōmunicato, etiādio, che fosse fatto accidentalmente. Et se per sorte quello p ditta botra morisse, faria scōmunicato di scōmunicato maggiore, riserua al Papa. Et se da esso secolare fosse ferito il ditto sacerdote, o altro chierico, nelli predetti modi a caso col detto pandollo, ancor lui sarebbe scōmunicato di scōmunicato maggiore, o minore secondo la percossa, o ferita, che fosse stata mortale, ouer ueniale. Anzi è cosa phibita a chierici di stare anco a uedere simili giuochi, per il pericolo, che può occorrere, sotto pena di peccato.

L'Autore.

30 Si dimanda: Vn Sacerdote giuocaua al pallone, con il bracciale nel braccio, cō alcuni secolari, o altri chierici, & mentre giuocaua, uolendo ribattere esso pallone, a caso, dette col bracciale in testa a un de' cōpagni, o ad altri circostati, & lo ferì, se sia irregolare? *Resp.* di sì, percioche a chierici questo è giuoco illecito, e diuietato, & se l'hauesse morto, faria scōmunicato di scōmunicato Papale. Et se l'offensore fosse itato un secolare, ilquale hauesse a caso offeso esso sacerdote, o altro Chierico, sarebbe ancora lui scōmunicato, come nel precedente è detto, & quel Chierico haurebbe peccato più grauemente, quando troppo fosse stato sotto esso gioco, p il pericolo, alquale era sotto, o sotto.

L'Autore.

Del

Vedi anco Assoluzione sacramentale. Forma dell'Assoluzione. Et Indulgenza poste nel principio del Secondo Tomo, doue si tratta ancora di esso Giubileo più pienamente.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per uirtù d'un Giubileo si può fare assoluere da qualche graue censura, & che nella confessione se la dimentica confessarla, esser ueramente assoluto, & perche, ma sarà tenuto un'altra uolta confessarla, ricordandosiene.
- 2 Colui, che nel tempo del Giubileo, uoglia la gratia di quello riceuere, nè compiamente facci quello, che dal Giubileo si ordina, se lo riceua, & perche.
- 3 Colui, che per strettezza di tempo, & non per negligenza, non fa tutto quello, che nella bolla del Giubileo si contiene, se riceua la gratia, & perche.
- 4 Colui, che si ritroua in viaggio, nè può arriuare a tempo, per riceuer la gratia del Giubileo, lo può riceuere in detto luogo, doue si celebra, & perche.
- 5 Colui, che si ritroua in viaggio, nè può riceuere in alcun luogo la gratia di quello, la può riceuere per camino, doue si ritroua, & perche.
- 6 Colui, che si ritroua essere irregolare, & che per qualche Giubileo si facci assoluere dalle censure, & dalla irregolarità, quando non sia, & sia assoluto, & dispensato, come, & perche.



Si dimanda: Il Papa mandò un Giubileo amplissimo, nel quale concedeuo ad ogni Sacerdote approvato dall'Ordinario di potere assoluere di qualonque caso, riseruatò etianio in cena Domini, & alla Sede Apostolica per enormissimo che fosse, & da ogni sorte di censura; vno ritrouandosi essere scomunicato d'alcuni casi, andò, & si confessò da un sacerdote approbato dall'Ordinario, il quale era anco dotto, & di buona uita, & dopò fatta la confessione di tutti li peccati particolari, fece anco la generale, dimenticatosi d'un caso riseruatò al Papa, & fu dal detto sacerdote assoluto; Ma dopò spirato il tempo di detto Giubileo si ricordò di detto peccato riseruatò al Papa, il quale andò dal predetto sacerdote ancora per confessarlo, & gli lo confessò, & l'assolse, se il detto penitente sia assoluto, & se il detto sacerdote l'habbia potuto assoluere, essendo che sia spirato il tempo dell'autorità del detto Giubileo? *Resp.* che ueramente per questa secdaria confessione fatta dal detto penitente, & per essa secdaria assoluzione fatta dal detto sacerdote, che haueua solamente questa autorità, mentre duraua detto Giubileo, ueramente lui non essere assoluto, ma essere bene assoluto per la prima confessione fatta, & per l'assoluzione, mentre era detto Giubileo, benchè per dimenticanza fosse lasciato, & non per malitia. Poiche nell'assoluzioni si ufa la forma dell'assoluzione di tutti i peccati, tanto confessi, come obliati, dice d'osi. *Absoluo te ab omnibus peccatis tuis mihi confessis, & obliatis, etc.* Ma se per malitia fosse lasciato alcun peccato p' minimo, che quello fosse stato, per niun modo da niuno saria assoluto, si come al capitolo dell'Assoluzione detto hauemo. Anzi di più dice si essere stato assoluto dal detto peccato, di cui s'era dimenticato, perche, se mai di quel peccato li fosse souenuto, & ricordato di quello, sarebbe stato anco assoluto da Dio, come quello, che penetra, & vede il tutto, e però ricordatosi, & di nuouo ritornato alli piedi del sacerdote, dice si essere stato assoluto in virtù del predetto Giubileo nella confessione precedente, & non della suffequente.

- 2 Si dimanda: Nostro Signore mandò un Giubileo plenario, non altrimente, che quello dell'anno Santo, assoluendo d'ogni caso riseruatò a sua Santità, & anche di quelli in cena Domini, commutando etianio uoti d'ogni sorte, e cetto quello di castità, e di religione, dando l'autorità ad ogni qualità di sacerdote approvato dall'Ordinario. Et vno fra molti, che lo tolse, uisitò le Chiese statuite, facendo in quelle elemosina, & digiunò, ma in uno di detti giorni determinati, mancò d'alcuna cosa, cioè, che non uisitò una di dette Chiese, o non digiunò, per dimenticanza, per le molte facende importanti, che lui hebbe da fare, ma ueramente non restò per dispregio, nè meno per poca cura, o negligenza, se costui habbi cōseguito detta gratia del Giubileo? *Resp.* credere

L'Autore.

L'Autore.

dere si deue di sì, percioche è da presumere, che nostro Signore uoglia dal Christiano quello, che si possa, non essendogli la malitia, o la negligenza, o di spregio, si deue però considerate la lettera della bolla.

- 3 Si dimanda: Nostro Sig. mandò un Giubileo: Vna persona uolendo pigliar quello, (Ma il tempo essendo curto & stretto di douersi confessare, perche odo il suono delle parole della bolla bisognaua essersi confessato per il mercore di per visitare, confessato, ie Chiese.) per la penuria de confessori non puote confessarsi in detto tempo, ma si confessò il Giovedì, o il Venerdì, dopò uisitata detta Chiesa, per potersi poi comunicare la Dominica seguente, se costui habbia conseguito detto p'dono? *Resp.* di sì, poiche non restò per suo difetto, & negligenza, percioche uede si la contritione, la uolontà, e la disposizione, & la confessione, benchè non attuale, onde dirassi lui essere in stato di gratia per detta disposizione; Et anche è da presumere, che nostro Signore habbia uoluto così dichiarare, & prononciare; poiche si restaua per la strettezza del tempo, per non hauer copia di confessori, & non per negligenza del disposto Christiano.

Si dimanda: Vno essendo della città di N. o d'altro luogo, doue era peruenuta la notizia d'un grandissimo Giubileo, & vno, o molti della p'detta città, ritrouandosi in viaggio, & arriuati nella detta lor città l'ultimo Venerdì, o Sabato, in un subito si cōfessorno, per potersi cōmunicare la seguente Domenica, & cōseguire la gratia del predetto Giubileo, se costui la possi cōseguire non hauendo digiunato il mercordì precedente, secondo il tenore d'esso Giubileo, o fatto altre debite cose, per esser stato lontano, nè hauendo hauuto notizia di quello, se non dopò peruenuto nella sua città? *Resp.* di no, per non hauer seruatò la bolla, per la disposizione, & buona uolontà, & per altre sorte di beni fatti, di sua propria uolontà, o del suo confessore, perliche non comprendendosi negligenza, o dispregio, dirassi hauer meritato molto.

- 4 Si dimanda: Vno ritrouandosi in viaggio, nè potendo arriuare a tempo in alcun luogo, doue era peruenuta la notizia d'un Giubileo, & uolenteroso di cōseguire la gratia di quello, ouunque si ritrouaua lui fece le predette cose ordinate secondo il tenore di detto Giubileo, confessandosi; & contritamento cōmunicandosi, con altre opere pie, in quello contenute, se conseguisca dette grante? *Resp.* di sì, per la disposizione, & buona uolontà. Et anco dirassi in caso, che non si potesse confessare, o comunicare, per l'impedimento del uiaaggio, o per la penuria di Chiese, o di confessori, o per non potere digiunare per l'impotenza del camino, lui hauer conseguito detta gratia facendo un'altra uolta, secondo che souente si dice nella bolla, & anco gl'infermi.

Si dimanda: Vno incorse in irregolarità; Et hauendo mandato il Papa vn Giubileo, conforme a quello dell'anno Santo, si confessò di questa sua irregolarità; & il confessore l'assolue: te da tutte le censure, nel quale era incorso, per uigore d'esso Giubileo, & anco lo dispensò dalla irregolarità; se costui sia ueramente assoluto, d'esse censure incorse, & dispensato da essa irregolarità? *Resp.* con il Theologo del Cardin. Paleotto, nelle risposte di suoi casi di coscienza, di sì, che è assoluto da quelle censure; Ma non però può esser dispensato dalla irregolarità; quando esso Giubileo non facci mentione, & non dia autorità particolare a qual'vno di poter dispensare, etianio dalla irregolarità. Percioche quella facoltà, che il Papa dà nel Giubileo di potere assoluere da qualunque peccato, & da tutte le censure, non però concede facultà di poter dispensare dalla irregolarità. Perche l'irregolarità come ho detto, nel Lume, e specchio di penitenti, non uiene dal nome della censura, come quella, che propriamente non ha ragione di pena: essendo che possa accadere alle uolte senza alcuna colpa, come sono nelle persone difettose di qualche membro del corpo, ne Bigami, & altri difettosi, che sono per difetto naturale, i Giudici, i testimoni, gli Accusatori, & altri simili, che sono causa di qualche sentenza sanguinolenta, liquali non possono esser dispensati da alcun confessore, per uigore di Giubileo, se non dal Papa proprio. Oltre di questo poi uede si lo stile della Corte Romana, che non mai per general facultà, che quella dia d'assoluere dalle censure, s'intende dar potestà di potere dispensare dall'irregolarità, se non si nomina & si esprima specialmente, & specificatamente, si come si ha per un certo dotto, il quale dice che alle uolte si esprime. Ancora per un'altra ragione, dirassi perche il Papa intende nelle bolle, & Giubileo, che li penitenti siano assoluti da quelle censure che

L'Autore.

L'Autore.

L'Autore.

In 2. caso die 19. Martij 1581. 2. parte.

Villadieg. de irregol. col. 43.

de iust. & iur. li. 5. q. 1. art. 4. in fine.

Ca. 27. m. me. 192. et 250.

che impediscono l'assoluzione da' peccati, & l'effecutione del Giubileo, & per questa causa si concede la facultà d'assoluere. Di modo che (come di sopra è detto) essendo che niuna irregolarità impedisca l'assoluzione da' peccati, ne osta l'effecutione del Giubileo, ciascuno può essere in gratia di Dio, & se li possono rimettere le pene debite alli peccati; benchè non possono essere idonei di prendere gli ordini sacri, o esercitare quelli, si come ben dice Soto, & il Nauarro nel suo Manuale.

Del Giudaizare.

Cap. CCCI.

S O M M A R I O.

Giudaizare, che cosa sia, & perche al Christiano non sia lecito.

- 1 Colui, che offerua, & solennizza il Sabato, pecca, come, & perche.
2 Colui, che honora il giorno del Sabato à honor di Maria Vergine, non pecca, & perche.
3 La donna, che latta i figliuoli Hebrei, pecca, nè meno il Vescouo la può dispensare, perche, & quando lo possa fare, & come.
4 Il Christiano, che fa mercantia con Hebrei, quando lo possa fare senza peccato, giustamente, & come.
5 La dōna, che per fare familiarità con Hebrei, latta i suoi figlioli, pecca, et quādo gli sia lecito.
6 L'infermo, che per necessità toglie medico, & medicine da gli Hebrei, non pecca, non ci essendo altri, & perche, & come pecca.

Artil. de Giudei. Et Gae. in sua Summa. Artil. & Gae. ibid.



Artil. ibi. m. 3. & 4. Hostien. Pan. in ca. Iudei. 50.

Giudaizare, altro non è, che obseruare i costumi di Giudei, o il Sabato, o altre ceremonie di quelli, come cosa contraria al culto diuino, p la nuoua legge riceuuta dal uero Messia, Christo Salvatore di tutto il mondo.

Si dimanda: Vno guardaua il Sabato, obseruandolo, come di festiuo, se peccò? Resp. di sì, quādo l'hauesse guardato per rito, & obseruanza Giudaica, & mortalmente. Ma se per mera diuotione della beata Vergine, applicando l'honore à quella, dirassi di nò, percioche la Santa Chiesa permette che detto giorno sia guardato, & obseruato a honore di essa beata Vergine; si come anco molti lo digiunano a honore di essa Vergine.

Si dimanda: Vn Christiano haueua grādissima familiarità con Giudei, cioè magiua con essi, si lauaua, & habitaua insieme, operādoli nelle sue infermità, tolendo medicine da quelli, facendo notare i suoi figliuoli, seruirli, mangiando i loro azimi, & simili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche tutte predette cose sono diuierate à Christiani. Ma quando un Christiano mangiasse con essi, mentre mangiando d'ogni cosa, senza far differenza de' cibi, sarà lecito, & anche in caso di necessità, quādo quelli facessero differenza di cibi, sarà lecito. Ma fuor di necessità nò, perche peccarebbe mortalmente. Et se fosse Chierico, deue essere deposto, & scomunicato, eccetto o (dico) che in estrema necessità; & in questo caso mangiando de' loro azimi, deuesi mangiare, come pane materiale fermentato, & non come azimo. Perche in tempo di necessità non gli è legge appresso Christiani, che gli diuieti, non mangiarlo.

Si dimanda: Vna dōna Hebraea hauendo partorito una creatura, nè trouando balia Hebraea, tosse in casa una Christiana p nutrire, & lattare quella creatura, se peccò? Resp. cò l'istesso, di sì, nè meno fuor di casa cōtrahendo cò essa Hebraea troppo familiarità, nè meno il Vescouo può dispensarla, eccetto nò fosse p qualche estrema necessità naturale, essendo che la necessità nò sia sottoposta ad alcuna legge, particolarmente in q̄sta del latte, poiche ueramente nò si trouaua alcuna, ma deuesi fare con licēza dell'Ordinario.

Si dimanda: Vn Christiano faceua mercantia con Giudei, se peccò? Resp. quando non ci sia pena, che lo diuietasse, dirassi di nò, purchè la sia giusta, & senza molta familiarità, percioche la troppa familiarità, è diuierata à Christiani con loro, della quale colui, che ne fusse auertito, nè si uolse astenere, peccaria mortalmente, perche pare, che dispreggi la prohibitione Ecclesiastica, & questo dispregio causa il peccato, essendo che il dispregio in tutte le cose sia dannabile.

Si

Si dimanda: Vna donna andò per Balia, o nutrice, o Nena con un Giudeo, per lattare un suo figliuolo, o in casa di quello, o fuori, se peccò? Resp. se ciò fece per contrahere familiarità con quello, dirassi di sì, & mortalmente, quando non si consegue familiarità, sarebbe lecito in caso di estrema necessità naturale, poiche la carità ci sforza a far ciò. Percioche la necessità naturale non ha legge, ma fuor di necessità, & in casa loro, non è lecito, nè anche uole, che il Vescouo possi dispensarlo.

Si dimanda: Vn Christiano, essendo infermo, chiamò alla sua cura un Medico hebreo, & anche tosse medicine da illo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando gli fosse stata altra copia di Medici, & medicine, & che gli fosse la prohibitione, o legge, ma quando non gli fosse altro Medico, ouero nò così buono, in questo caso, se gli permette, & anche quando in alcuna speciaria di Christiani, non gli fossero medicine così perfette, nè chi così bene le sapessero pparare; ma però, che si fugga sopra il tutto la familiarità di quelli, quanto sia possibile, nè gli sia il dispregio della legge, o della prohibitione di douer praticare con quelli, o farsi medicare da quelli.

Del Giudicare, tanto in civile, come in criminale. Cap. CCCII.

Vedi anco Fama. Danno, interesse, Governo de Giudici. Giudicij temerari. Giustitia. Et Homicidio.

S O M M A R I O.

Quante sorte di giudici possino essere, & quali, & chi non deue, nè può giudicare, & perche. Giudicio, che cosa sia, di quante sorte, & quali siano, & a quali sorte di persone sia prohibito il giudicare, & perche.

- 1 Il Giudice, che giudica senza essamina de' testimonij, come, quando, & perche pecca, benchè giustamente hauesse giudicato. Quello si deue obseruare ne' giudicij, come, & perche.
2 Il Giudice, che fa la sua sentenza senza proue, pecca, benchè lui sapesse di scienza, essa causa, qualonque sia, perche come, & quando.
3 Il Giudice, che assolue alcun reo per amicitia, pecca, & perche, & quello si fa reo di tutti i mali fatti, & da farsi.
4 Il Giudice, che giudica alcuna causa ordinaria senza l'Attore, pecca, come, & quando. Il Giudice, che giudica alcuna causa straordinaria senza l'Attore, non pecca, & perche. Il Giudice, che giudica alcuna causa straordinaria senza l'Attore, non pecca, & perche. Il Giudice non può astreggere le parti a compositione in alcuna lite, essendo quella troppo longa, quando, & perche.
5 Il Giudice ecclesiastico, che ricerca alcuna cosa per le sue faciche, pecca, & quali possa accettare, perche, & quando possa ricevere. Il Giudice, ordinario secolare può accettare alcuna cosa per le sue faciche, & perche, & se può accettare di più, & perche.
6 Il Giudice, che accetta alcuna cosa dal litigante, acciò lo fauorisca, non fauorendolo, non è tenuto restituirla, nè lui la può richiedere, & perche, & ambedue peccano, & perche. Il Giudice ecclesiastico, che accetta alcuna cosa, o fauorisce per brogli, o alcuna parte, pecca, & è sospeso, & se lo fa in cose sacre, è fatto irregolare.
7 Colui, che ha ragione in alcuna causa, & dà danari al Giudice, per hauere la sentenza presta, & in fauore, non pecca, & perche.
8 Il Giudice, che fa la sentenza in fauore d'una parte, nè condanna l'altra nelle spese, pecca, come, & perche, & è tenuto alla rifazione del suo proprio.
9 Il Giudice, che perdona in parte della pena ad alcun reo, per haueu confessato, non pecca, perche, & quando. Il Giudice, quando può accrescere alcuna pena al reo, perche, quando, & come.
10 Il Giudice, che assolue il querelato a torto, & condanna il querelante non pecca, & perche. Il Giudice, che non può far di meno a condannare l'innocente, come deue fare.
11 Il Governatore, o altri, che sa, o presene, e douersi fare, alcun male nella sua città, nè pronoude, pecca, et è tenuto a i danni tutti in qualonque modo, et perche.
12 Il Principe, o altri, che presene, o sa alcuni tristi fito del male, et finge non saperlo, o non si curare, pronoude, pecca, oltre ch'è tenuto a i danni.

Artil. 5. Artil. n. 8. Pa. in ca. ad hac. de Iud. da.

Artil. m. 9. Vgo. Glo. in d. e. nullus. L'Autore.

13 Il

- 13 Il Principe, o altri, che permetta i suoi ministri opprimere alcuno, per qual on que causa, pecca, oltre l'esser tenuto a i danni.
- 14 Il Giudice ecclesiastico, che richiude alcuna cosa, per l'assessore, pecca, & perche, & non lo sapendo, quello che deue fare.
Il Giudice delegato, che s'abisoogna d'assessore, può chiedere il salario per quello, & quando. Et anco può dimandare il salario per il Notaro, & perche.
- 15 Il Giudice, che giudica per sospitioni, pecca, & perche, & quando possa, per sospitioni, giudicare. Il Giudice, come deue fare la sua sentenza, & giudicare rettamente senza peccato.
- 16 Il Giudice, che giudica secondo la ragione, & non secondo la legge, non pecca.
- 17 Il Giudice, che giudica, & sentenza alcun pupillo, pecca, benché fosse citato, & perche.
- 18 Il Giudice, che condanna alcun reo per alcun delitto, nel quale lui sia immerso, pecca, & perche, & come non peccaria.

Armede in dice.

Quare forze di giudici possono essere & quali. Et chi non deue, nè possa giudicare, & perche.

Ibid. nu. 2.

Ibid. nu. 31

Ibid. nu. 3. & 4. In l. 1. ff. de no. op. num.



Ciò tutti i R. curati, come Giudici, che loro sono, rettamente possono giudicare, benché tutti gli huomini possono giudicare, qñ però non gli sarà proibito. Per tanto diremo, quattro sorte di Giudici essergli, cioè Ordinarij, Arbitri, Delegati, o sotto delegati. A. muti poi, a sordi, a furiosi, a chi non sia in età, a dōne, a serui, a scomunicati, a parcati del reo, al nemico dell'attore, a sospettosi, a ignoranti, & ad imperiti, che non sono molto dotti, nè letterati, a tutti questi è diuietato il far giudicio, per gli molti falsi giudicij, che potrebbero fare. Et perche in molte cose, i Giudici possono peccare, non sapendo molti, ciò che uo glia dire Giudicio, il quale, altro nō vuol dire, che diffinitione d'alcuna cosa giusta, ò ingiusta, o per legge positua, o naturale, ouero diremo essere una legitima discettatione, o disputa, o contesa, che si fa fra due, o tre, persone inanti al Giudice, come intendarassi ne' seguenti casi.

- 1 Si dimanda: Vn Giudice essendo molto bene instrutto d'una causa, la giudicò, & giustamente, ma senza hauere esaminato i testimonij sufficienti, & simili, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, perche in tutti i Giudicij, deuesi osseruare l'ordine delle leggi, & de' Statuti, particolarmente nelle cose essenziali, & d'importanza, et andio, che rettamente esso Giudice giudicasse. Onde questo Giudicio, oltre il peccato, patisce ecceptione, per questo Capo, per non hauere esaminato i debiti, & sufficienti testimonij, che nella causa si ricercauano, & che l'ordine delle leggi uoleua.
- 2 Si dimanda: Vn Giudice haueua una causa per le mani, la quale non si poteua prouare, per certe cose occulte, che lui le sapeua, nondimeno fece la sua sentenza senza proue, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, perche i Giudicij deueno esser fatti per allegata, & approbata, ouero con indicij probabili, o notorij, & manifesti, o per publica voce, & fama, come è detto nel Capitolo della Restituzione della fama, & dell'honore, & anco della confessione giudiciale, al caso 25. 26. 27.
- 3 Si dimanda: Vn Giudice haueua un reo nelle forze, ouero fuori, che meritaua alcuna pena capitale, o pur a tempo, o incisione di membri, per alcuni misfatti, o di latrocinij, o d'homicidio, o per alcuna altra cagione; alquale per esser stato pregato da amici di qllo, ouero per certa auaritia d'alcuni presenti fattoli, & simili, li perdonò, se peccò? Resp. con l'istessa Armilla, di sì, & mortalmente, per l'offesa fatta alla Giustitia, & al dāno della Republica, ouero ad altra particolare persona. Per la quale rimessione, o infufficienza, ouero indiscreta misericordia, colui è fatto reo di tutti i mali, che si fanno, o si farāno. Et per tutti i sopradetti modi, esso Giudice peccò mortalmente, perche per non fare giustitia, la lascia, la quale in suo genere è peccato mortale, per hauer fatto cōtra la legge diuina, humana, & naturale, per ilche uedesi, che da ingiusti Giudici deriuano molti mali, & si fanno molti peccati, secondo le cause, che da loro sono agitate, e giudicate, essendoche il Giudice non può rilasciare la pena in tutto, & per tutto al reo, si come largamente dichiara essa Armilla.
- 4 Si dimanda: Vn Giudice hauendo alcuna causa ordinaria, quella giudicò senza l'attore, se peccò? Resp. con l'istessa Armilla di sì, quando l'euidenza del fatto istesso nō l'accusasse, come faria, quādo un Giudice uedesse con i proprij occhi, ò che nell'Inquisitione, l'infamia tenesse il luogo dell'accusatore. Ma non sarà per questo, che non possi giudicare straordinariamente senza peccato. Et se la causa fosse ciuile, non potria esso Giudice,

dice, con buona conscienza, con strengere esse parti alla compositione; quando però essa lite non fosse troppo longa, o perplessa, perche fosse difficile al dargli fine, perche non potria con buona conscienza astreggere, nè indurre esse parti assolutamente alla compositione, quando però le ragioni d'esse parti fossero chiare, perche quando fossero ignote, ò che per altre circostanze lo potesse fare, come se la parte, se ne potesse appellare, & simile, allhora esso Giudice potrà esortare esse parti alla compositione, & dar fine a ditta lite.

- 5 Si dimanda: Vno era Giudice Ordinario, ouer Delegato ecclesiastico, ilquale ricercò per la sua fatica dalle parti, che faceuano lite alcuna cosa, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, eccetto non fosse di certe cose donatiue da mangiare, o da bere, ma cose che non si possono consumare, ueramente non le può riceuere con buona conscienza, che sarà tenuto al la restituzione, nè meno potrà esser libero da quella, per la promissione di colui, che dà, & se la restituise con fine, acciò dopò li fosse ridonata, nō sarà ne anco libero dal peccato, ma quando, che non la restituise cō dito fine, dopò li fosse ridonata, allhora in questo caso, potria accettarla, quando dico sia ridonata dopò fatta la sentenza della giudicatura ciuile, senza intentione fraudolente, & liberamente senza richiederla. Et questo dico, quanto al Giudice ecclesiastico. Perche al Giudice secolare Ordinario, gli sarà lecito dimandare le sue sportule, ouer caratti, ma non altra cosa di più. Eccetto, che non li bisognasse andare fuori di casa, ò fuori della città; perche allhora esso Giudice ecclesiastico lecitamente può dimandare le spese per se, & per la sua famiglia. Et questo non solamente lo può dimandare esso giudice (dico) Ecclesiastico, ma anco essi testimonij, perche niuno si deue sforzare a militare a sue proprie spese, ma auertiscasi, che questa dimanda sia moderata, perche farebbe altrimenti.
- 6 Si dimanda: Versaua una causa inanti un Giudice, alquale una delle parti dette alcuna cosa per corromperlo, il Giudice accettò, nè però fece la sentenza a suo fauore, se la può richiedere, & quello sia tenuto a restituirgliela? Resp. di nō, che non può richiederla, nè lui è tenuto a restituirgliela, perche, & l'una & l'altra parte peccò, & s'esso Giudice l'accettò con animo di fargli la sentenza in fauore, è tenuto darla ad *pias causas*. Ma se essa parte fece quel donatiuo, acciò esso Giudice desse la sentenza giusta, o per conferuare la sua ragione, non peccò, perche ricomprò il suo danno, & allhora potrà richiedere esso donatiuo, perche non s'ha da stare alla presonione, ma alla uerità. Ma se quello dette, acciò quello giudicasse semplicemente, non la può richiedere, perche lui ha perso la sua principal ragione. Et quando un Giudice Ecclesiastico haueise fatto Giudicio in pregiudicio della pace ingiustamente, o per danari, o per amicitia, è sospeso per un'anno, & deue esser condannato a fauor d'essa parte, & ingerendosi in cose sacre, è irregolare, & appartiene al Papa.
- 7 Si dimanda: Vno faceua lite, & la causa era giusta, costui per hauer la sentenza in suo fauore, & cō prestezza, dette danari, o altro donatiuo al Giudice, se peccò? Resp. di nō, perche gli donò a fine, per ricomprare, & riscattare il suo danno, acciò giudicasse rettamente per Giustitia, & non altrimenti; nè meno dirassi esser simonia, perche non dette costui questo tempo tale, per hauer alcuna cosa spirituale, perche ha quella ragione istessa, che ricomprò.
- 8 Si dimanda: Vn Giudice hauendo al suo foro una lite, fece la sentenza in fauore d'una delle parti, ma non condannò l'altra parte auuerla nelle spese, per ilche da essa parte fu ricercato, che gli fossero rifatte ditte spese, se ditto Giudice peccò, per non hauer sentenziato, che quella fosse rifatta delle sue spese fatte in ditta lite legittimamente? Resp. con l' Armilla di sì, & è tenuto a fargli le rifare, poiche dalla parte fauoreuole è ricercato, perche altrimenti, faria tenuto pagare quelle del suo proprio, poiche non deue essere in pregiudicio d'essa parte, quando quella non gli le uoglia donare, ma dirassi bene, quando essa parte fauoreuole non gli le uolesse lasciare, & che non fosse ricercato, non farebbe tenuto ad alcuna restituzione.
- 9 Si dimanda: Vn Giudice, costituendo un Reo, ch'era nelle sue forze, spontaneamente quello confessò alcuni misfatti a lui imputati, per laqual confessione esso Giudice gli rimise in parte della pena, che lui meritaua, se peccò? Resp. con l'istessa Armilla di nō, quando però esso Reo non habbi confessato, per timore d'alcune proue, ouero che

Io. And. in c. f. de irra.

Ibid. nu. 6. & 8. De viz. & hone. cler. cap. cum ab omni. Io. And. ea Panor. Gl. in c. nota licen. 1. q. 3.

Armi. ibid. num. 1. et 12. In d. c. statum. Pan. in d. c. cum ab anni, in glo. 1.

Ibi. nu. 14. Pan. ibid. Gl. in c. uera dentes. 3. q. 1. et supra. S. 11.

Ibid. nu. 17. C. de iud. & sancimus. Et Gl. 1.

Ibid. nu. 32. 33. et 34. Hostien.

Aug. 1. Aut
Jofia. ff. de
pen. 9. fin.
S. Tho. 2. 2.
q. 6. art. 7.

Ibid. n. 36.
S. Tho. 2. 2.
q. 67. ar. 2.
Et q. 64. ar.
tic. 4.
Caieta. 2. 2.
q. 27. ar. 2.
super beati
immacula-
ti.

Coro. 2. p. de
vesti. in par.
ticulari. ca.
3. num. 11.

Ibid.

Ibid.

De iudicio.
nu. 10.
In d. c. sta-
tutum.

che non gli interuenga qualche pericolo pertinet all'anima, o alla Chiesa, perche non
sarebbe altrimenti. Et anche esso Giudice potrà accrescere la pena, per spaurirlo dell
altri rei, che fossero inclinati nell'istesso delitto, ouero farla indistintamente. Ma quando
il Giudice accrescesse la pena al reo, ouero gli la mintuisse, in alcuni casi, ch'a lui non
fossero concessi, peccaria, & sarebbe obligato alla comunità, o all'accusatore, quando
apparterrà a lui di fare, che dritto reo fosse punito. Et se gli accrescesse la pena, acce-
scendogliela, senza cagione ragioneuole, sarebbe tenuto a esso.

10 Si dimanda: Vn Giudice hauena uno nelle forze, ilquale ueramente lui conosciua
esser innocente, benché i testimonij prouassero, & l'Auersario instasse, che quello fosse
punito, esso Giudice anco conoscendo l'innocenza di quello, lo condannò, se peccò?
Resp. di no, anzi è tenuto seguitare gli ordini della legge, che sono per instrumenti, &
testimonij, più presto che attendere a quello, ch'egli sa, come persona priuata. Ma deue
procedere più cautamente, con inuestigare la causa più modestamente, & quando ciò
non gli riuscisse, lo deue rimettere al suo Superiore hauendolo, & se non l'hauesse, o no
potesse, & ch'esso querelante gli facesse istanza grande, lo deue condannare con casti-
go mite, perche hauendo fatto tutto quello, che può giuridicamente per saluarlo; & no
potèdo, essendogli fatta l'istanza dal querelante, lo può condannare, & ideo allegata,
& approbata, ma è tenuto assolutamente rifiutare il giudicio, & l'officio che tiene.

11 Si dimanda: Vn Governatore, o altro Superiore, o Giudice temporale, o Ecclesiastico,
o Ministro publico antiueua, o presenti, che si preparaua farsi un homicidio nella
sua Città, o in altro luogo, o altro simile eccetto, o scandalo di non poca importanza;
delche poco si curaua, né se pigliaua fastidio, né alcuna provisione gli faceua, che facil-
mente haurebbe potuto prouedere, & ostare, né impedire, o rimediare, accio non succedesse,
se peccò? & sia tenuto al danno, che dopò seguì? Resp. di sì, come persona publica, che
lui era, & che doueua vegliare, per custodia, & conseruatione de' suoi popoli, o sudditi,
essendo che con uerità dir si possa, per cagione sua tutto il danno, il male, il scandalo,
o pericolo seguito, & simile è seguito, per lui, poiche non cercò prohibire, & rimedia-
re, dopò che lo presentò, o seppe, con hauer fatto quelle provisioni cōuenienti, ch'a det-
to male, ch'era p seguire, si cōueniuano, & fare ouuiare l'occasione, & hauer rimediato cō
quel miglior modo possibile, che hauesse potuto. Et tato più grauemente peccò (essen-
do però questo suo ufficio) quando poteua farlo senza alcun pericolo, o danno di lui, per-
cioche quando fosse stato con suo pericolo, o danno, sarebbe stato scusato in qualche
parte, secondo il pericolo.

12 Si dimanda: Vn Principe, o altra persona publica, presentò, o conosciua, o sapeua, che
alcuni marioli, o assassini, o altri simili, che faceuano alcuni mali di non poca importan-
za, ilquale fingeva, o poco si curaua di saperli, di conoscere la uerità di simil cosa, tole-
rando quelli, con la sua culpabile negligenza, permettendo così uia là, senza farli alcun
provisione, se peccò? Resp. con la Somma Corona di sì, & mortalmente, oltre poi l'es-
sere tenuto al danno, & interesse, essendò che a lui apparteneua per l'ufficio, che teneua
espulsare, e punire questa sorte di cattiuu homini, & dismorbarli dalla città, & da altri
suoi luoghi a lui soggetti, come tristi, disutili, & malfattori, & uagabondi.

13 Si dimanda: Vn Principe, o altra persona publica, permetteua, che i suoi ministri, qua-
lunque quelli fossero, opprimessero alcuni suoi Cittadini, o popoli, & che ingiustamē-
te danificassero quelli, per stare, & conseruare l'amicitia d'essi uicciali, per certi subì par-
ticolari comodi, o guadagni, o per altri suoi disegni & pensieri, se peccò? Resp. cō l'istef-
sa Corona di sì, & mortalmente, oltre l'esser tenuto a tutti i dani fatti, & interessi a quel-
li, percioche lui, come persona publica, doueua aiutare, & difendere quelli da ogni sor-
te d'ingiustitia, per ilche uedesi lui esser cagione d'ogni lor male, poiche sopportaua
quelli, & permetteua, che ciò facessero, & che i suoi Cittadini fossero oppressi, & tiranizzati.

14 Si dimanda: Vn Giudice Ecclesiastico Ordinario chiedette per l'ascensore il salario,
se peccò? Resp. con l'Armilla di sì, & mortalmente, percioche come Giudice era tenuto
sapere i Canoni, de' quali si tratta alla sua presenza, per laqual cosa s'egli no gli sapeua,
doueua almeno prouedere del suo. Ma dirassi bene, ch'un Giudice delegato hauendo
lui ueramente bisogno d'ascensore, lui può chiederr detto salario per quello, quando pe-
rò non gli sia fraude, percioche quando con qualche fraude, per detta sua dimanda,
oltre

oltre il peccato mortale, saria tenuto alla restituzione; Ma dirassi bene, che potrà di-
madare la mercede, per il Notaro, ma però ch'egli non sia partecipe del guadagno; per-
che quando quello fusse partecipe di detta mercede, non sarebbe dubbio alcuno che pec-
caria, né la può riceuere giustamente.

15 Si dimanda: Vn Giudice hauendo una causa di non poca importanza, per alcune leg-
gieri sospetioni, quella giudicò, & senentò, se peccò? Resp. con l'Armilla di sì, & mortal-
mente essendo che per certi giudicij esteriori, niun Giudice deue far giudicio, né proce-
dere in quella, così leggiermente; percioche è cosa più tosto temeraria condannare al-
cuno per sospitione leggiera, o fare altra sentenza temeraria, ciuile. Eccetto che detta
suspitione non fosse uiolente, & gagliarda, percioche in questo caso, saria permissua ef-
sa sospitione, & essa sentenza, quando però fosse ufo a giudicare; percioche, quando
non fosse ufo, saria altrimenti, & peccaria, essendo che'l giudicio deue esser fatto, secon-
do le leggi scritte, come quelle, che dichiarano l'una, & l'altra legge positua, & natu-
rale, altrimenti farebbono ingiuste. Ma questo deuesi auuertire, per il più delle uolte, di
non giudicare sempre secondo le parole precise d'esse leggi, ma alle uolte secondo l'in-
tentione di colui, che le fece, & scrisse, con hauer ricorso sempre ad una certa equità ra-
gioneuole, poiche la ragione è l'anima d'essa legge.

16 Si dimanda: Vn Giudice fece una sentenza, piu presto secondo la ragione, che secon-
do la legge, se peccò? Resp. con l'Armilla di no, percioche allegare la legge, doue è la
ragione, non dirassi, che sia altro, che una confusione di mente; ma però non sempre
deue il Giudice partirsi dalla legge scritta, per causa dell'equità. Percioche non deue ef-
fer il Giudice più clemente della legge; Ma quando che non fosse scritta; né la legge,
né meno l'equità, allhora in questo caso, il Giudice sempre deue offeruare l'equità, poi-
che è in arbitrio d'esso Giudice, di seguitare l'uno, o l'altro. Et se ritrouasse scritto sola-
mente uno di due, quella si deue offeruare. Et se l'uno, & l'altro, si deue offeruare l'equità.
Se scritta in specie, si serui la legge, percioche la specie deroga al genere. Et se l'uno, & l'
altro sarà scritto egualmente, l'equità deuesi prima anteporre. Et questa è commune
opinione di tutti i Dottori. Et ueramente è santissima, né si può fallare a seguitarla.

17 Si dimanda: Vn Giudice, di qualonque sorte, fece giudicio, & sententiò un pupillo
benche fosse chiamato, & citato in giudicio, se peccò? Resp. con l'Armilla di sì, percio-
che necessariamente una uite giouane ha dibisogno d'un palo per suo aiuto, benche
non fosse uite, che facesse una buona, per non saperli ancora la qualità del suo frutto,
hor quanto maggiormente una creatura humana, laquale ancora non ha totalmen-
te il discorso, il giudicio, & ragione naturale; però se quello non fu difeso da alcuno,
quel giudicio è inualido, & deue di nuouo esser giudicato.

18 Si dimanda: Vno essendo Giudice, condenna uno, molto rigorosamente d'un delit-
to, nel quale esso Giudice si ritrouaua esser immerso sin alla gola, se peccò? Resp. col Me-
dina, Quando da lui sia stato condannato quello con rigorosità, per mostrare al mon-
do, che gli dispiace il delitto, nel quale lui ancora era immerso, dirassi di sì, & mortal-
mente. Ma quando con certa pietà, & con fine, non per castigare quello, ma per fare l'
ufficio suo, come Giudice, non peccarebbe; se non almeno uenialmente. Eccetto che uo-
ni fosse qualche scandalo, cioè p hauer fatto impiccare un ladro, nelqual difetto, per ef-
fere lui istesso più ladro di quello, per andare tutta la notte con scale di corda a scalare
questa, o quell'altra casa solo, & anco forsi in compagnia di due, o tre, o più, allhora di-
co, grauemente peccarà, per hauerlo fatto impiccare, per il scandalo dato a quelli, che
lo conosceuano, & che conoscono lui essere un ladrone a comparatione di quello. Al-
quale dice l'Apoltolo, o huomo ricordati, che per l'istesso peccato, per loquale tu giudi-
cui un'altro huomo, & lo condanni, per l'istesso tu resti giudicato, & condannato, poiche
sei nel medesimo peccato.

De' Giudicij temerarij. Cap. CCCIII.

S O M M A R I O.

1 Colui, che giudica temerariamente il suo prossimo, che sia di buona uita, ne sia spergiuo, pecca.
Colui, che non sia spergiuo, et sia ribello del suo stato, è più sopportabile.
2 Colui, che sospetta temerariamente del suo prossimo di cose infami, et con iudicij poca sufficienti
pecca ne malamente, come, & perche, ma se deliberatamente, pecca mortalmente.

Giardino de' Sommisti, Rijna parte. Pp Colui,

De iudicio.
num. 9.

S. Tho. 2. 2.
q. 6. art. 3.
et c. Dicis
dominus.
32. q. 1.

Ibid. nu. 30
Bar. in pro-
em. ff. Soluti
conf. 33.
Ang. Pan.
in cap. ff. de
transf.
Aut. in au-
th. de in. S.
oportet. col.
6.

Inno. in c. 1.
de conf.
Ibi. num. 5.
L. conuina-
cia. ff. de ve-
iud.

Lib. 1. c. 142
S. 37.

- 3 Colui, che sospetta d'alcuno, che sia in peccato mortale, non pecca, & perche. Colui, che deliberatamente sospetta, o faccia giudicio del suo prossimo di cose leggieri deliberatamente pecca.
- 4 Colui, che sospetta con sospetioni del suo prossimo con indicij friuoli deliberatamente, quando pecca, come, & perche.

Lib. 1. c. 14.
§ 37.



Si dimanda: Vno haueua una certa opinione del suo prossimo buona, & anche per questa buona opinione faceua gran stima di lui, nondimeno dopo per certi indicij, (bèche leggieri) hebbe qualche sospetto di lui in alcune cose gravi, del che faceua certi giudicij determinati, sopra ciò, se peccò? *Resp.* coi Medina di sì, per le ragioni, che si diràno ne' seguenti casi. Et tanto maggiormente quanto quello non era pergiuro dell'anima sua, ne meno del prossimo, onde quello poco si curaua, che'l mondo facesse giudicio di lui, ancor che per ribello del suo stato fosse stato. Ma questo auuertisca si, che questo caso appare, che si conceda, quando da quelli, si pecca mortalmente, quando però haueffero opinione d'alcuno altro per indicij non sufficienti, come per effempio, alcuno stimaua più d'esser spergiuo, che ribello, il quale cò altre ragioni, appresso, che dir potressimo, gli peccano mortalmente, che per indicij non sufficienti sospettò del prossimo d'alcuna cosa, come se giudicassero quello esser un spergiuo dell'anima sua, o del suo prossimo, essendo che questo peccato del spergiuo, sia molto più graue, che esser ribello del suo stato. Perilche potassi raccogliere, ch'essendo la sospetione di simili forte, peccato mortale, maggior debba essere il credere, & giudicare una cosa per uera non essendo, poiche il giudicio, & la credenza è più graue, che lo sospettare.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 37.
regola 1.

Man. c. 18.
num. 12.
Tom. 2. 2.
q. 5 c. ar. 1.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 37.
regola 2.

Si dimanda: Vno sospettaua, o dubitaua d'un'altro, ma non così deliberatamente, & più presto di male, che di bene, & sospettaua con indicij non troppo sufficienti, & di cose infami, & abominuoli, se costui peccò? *Resp.* di sì, ma uenialmente, perche non dubita, ne sospetta deliberatamente, ma stà così sospeso, liquali atti sono imperfetti, le quali sospetioni, molte uolte sogliono nascere da tentatione del demonio, o da fragilità humana; per il che dirassi, doue non è deliberatione, non essergli nè anco peccato mortale, onde con gran difficoltà ci possiamo liberare da questi giudicij, & atti imperfetti. Ma quando si giudicasse per giudicij leggeri, & non bastanti indicij, o segni, si in giudicio, come fuori di giudicio, fermamente, si pecca mortalmente, come se un'huomo, che è di buona fama, fosse uislo parlare con una donna in luogo honesto, & honestamente, giudicasse, che uoglia peccare con lei peccaria mortalmente.

Si dimanda: Vno sospettaua d'un'altro deliberatamente con indicij sufficienti di cose leggieri, benchè siano in sua specie mortale, se costui peccò? *Resp.* di sì, ma uenialmente, perche in tutti i peccati, quando la materia è leggiera, per cagione della quale, non si fa molta ingiuria al prossimo, nè farà se non peccato ueniale, se ben la cosa, della quale si sospettasse, d'un'altro, fosse peccato mortale. Come per effempio, giudicare d'un concubinario, che sia innamorato, l'esser concubinario, è peccato mortale; ma perche, io credo, che egli si rallegra d'esser tenuto per tale; io non peccarò per questo giudicio temerario, se non uenialmente, se bene io m'ingannasse, che costui si rallegrasse d'esser tenuto per tale, perche io per questo giudicio non gli leuo l'honore, nè riputatione alcuna, poiche per tal cosa egli stima se stesso, & altri simili a lui.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 37.
reg. 3.

Si dimanda: Vno ch'hauesse in buona opinione un'altro, & per certi indicij, non troppo sufficienti, stà sospeso deliberatamente, che così sia, se costui peccò? *Resp.* se lui stà sospeso di cose graui, pecca ueramente mortalmente, se ben quella cosa graue in sua specie, nò sia peccato mortale (come per effempio) io tengo che N. non sia troppo buon Christiano, & questo per hauermelo detto un'altro, se bene, non è di troppo autorità la persona che me l'ha detto, io nondimeno stò sospeso deliberatamente, che così sia, & per questo peccarò mortalmente, & doppiamente. Prima, che gli leuo la riputatione, & la buona fama, & la stima, ch'io faceua di lui. Secondo perche lo disprezzo, & Terzo, perche gli leuo l'honore, & la fama, ch'io haueua cò lui. Onde se bene è uero, ch'io nò sono obligato ad hauere buona opinione d'un'altro, nondimeno, dato, ch'io l'hauesse, nò ho da leuargliela per cagione leggiera. Et l'istesso diremo del dubbio, & dell'imaginazione.

Del

Del Giuramento Aseruato, Conditionato, Confermatario, Diuoloso, Infame, Illecito, Permissorio, Promisorio, Finto, Semplice, Dubbiofo, Et per li falsi Dei. Cap. CCCIIII.

Vedi anco eletioni ne' beneficii. Imprecatione. Acculare. Giudicare. Giustitia. Reo. Et obliuione.

S O M M A R I O.

Giuramento, che cosa sia, perche sia stato introdotto, chi s'adduce per testimonio quando si giura, che atto sia, come si facci, & quando si deue fare, & osservare.

Conditioni del giuramento interiori, & exteriori, quali, & quante siano, acciò quello tenghi, & le fraudi, che si possono commettere nel giuramento, uedilo al caso 24.

Quando si giura per alcuna cosa creata, per chi si giura, & perche.

L'huomo, che giura alla fede, in uerità, & simili, per chi si giura, & perche.

Giuramento, donde sia desto, come si facci, di quante sorte sia, & se sia lecito giurare sempre, & quando, & perche.

1 Colui, che si ritroua in prigione per la uita, et giura al giudice, che lo lasci fuori in libertà, di ritornare, se non ritorna, pecca, & quando più grauemente.

Il reo, che giurò tornare in prigione, quando non sia tenuto tornargli, & perche.

2 Il marito, che dà il giuramento alla moglie, quando quella non sia tenuta a giurare, ne a dirgli la uerità, & perche.

3 Colui, che toglie alcuna cosa giustamente, & essendo dimandato, se ingiustamente, con giuramento può giurare non hauevta tolta, & senza peccato, & perche.

4 Colui, che a particular persone ha giurato negare alcuna cosa a tutti, & astretto dalla giustizia con giuramento, a douerla dire, è tenuto dirlo, & non pecca, & come pecca.

5 Colui, che haurà promesso di fare alcuna cosa, con intentione di non farla, & giurato grauemente pecca, & è bugiardo.

6 Colui, che giura d'alcuna cosa, con animo di non adimpirla, pecca, & se per poca cosa, più grauemente, & perche.

Colui, che giura ad alcuno, per fuggire alcun scandalo, pecca, come, & perche.

7 Colui, che giura per burla di fare alcuna cosa, pecca, come, & quando non pecca, et perche.

8 Colui, che giura còtra i consigli di Dio, di nò uoler fare il tal seruizio al tale, come, pecca, et perche.

9 Colui, che giura di fare alcuna cosa buona, et uile, dopo non la fa pecca grauemente, & perche.

10 Colui, che con uerità, & per giustizia giura, senza necessità, pecca, & perche.

11 Colui, che è sforzato con giuramento da persone particolari a douer dire la uerità, ne la dice, come, quando, & perche non pecca.

Colui, che è astretto a douer dir la uerità con giuramento, secondo l'ordine delle leggi, è tenuto dirlo, sotto pena di peccato.

Colui, che uolontariamente s'offerisce dire la uerità con giuramento, ne la dice, pecca grauemente, & perche.

12 Colui, che per usanza, o costume giura alla fede, per Dio, & simile, pecca, come, e quando, nè si deue assoluere, se non quando, & perche.

13 Colui, che è astretto di giurare al Giudice di cose non prouate, o senza indicij, non è tenuto a giurare, ma dirgli la uerità, et perche.

14 La donna, che non stà con suo marito per alcuna causa, et in punto di morte giurerà ad alcuno uoler gli stare, nè gli stette, come non pecca, et perche.

15 La madre, che per acquetare il figliuolo, che piange, gli promette, et giura douergli dare alcuna cosa, dopo non gli la dà, pecca, et perche, et quando non haurebbe peccato.

16 Colui, che sofisticamente giura di fare alcuna cosa, imendendo farne un'altra diuersa da quella, pecca, et perche.

17 Colui, che giura di pagare alcun debito, perfissamente, quando, come, et perche pecca, o nò pecca.

18 Colui, che toglie danari a usura, et promette con giuramento pagarli l'usura, ne gli la paga, pecca, perche, come, et quando.

19 Colui, che fa lite, et con giuramenti cerca uincerla, come, quando, et perche pecca.

Colui, che per uincere alcuna lite giusta, usa istrumenti falsi, come, et quando pecca.

- 30 Colui, che promette al suo prossimo di tacere alcuna cosa di peccato, dopo la dice, o l'accusa, pecca, perche, come, & quando.
- 31 Il soldato, che con giuramento promette fare alcuna cosa cattiva, o in danno del prossimo, con tempo prefisso, dopo non la fa, pecca, & perche.
- 32 Colui, che lascia sua moglie con qualche sospettione d'alcuno, & interrogata di quello, et con giuramento nega non hauergli parlato, intèndendo a' alcuna altra cosa non pecca, & perche.
- 33 Colui, che con giuramento nega alcuna cosa ad alcuno, che gli compete, ne risponde secondo la sua competenza, pecca, altrimenti no.
Colui, al quale si è dimandata alcuna cosa, ne la vuol prestare, et nega con giuramento non ha uerità, come non facci peccato, & come dene giurare.
Come l'huomo possi giurare senza peccato il falso, et a chi, et perche per non uoler grauitare alcuno.
- 34 Colui, che giura deliberatamente uoler fare alcuna cosa, nè la farà, pecca, perche, et quando. Le cose interiori, et esteriori, che deueno interuenire nel giuramento, accio quella tenghi, quali, et quante siano.
Doue sarà la uera intentione di giurare, benchè non si fosse l'intentione di promettere, ne di adempire la promessa, gli resta l'obligatione della coscienza, et perche.
- 35 Colui, che giura di douer dire la uerità di peccati occulti, quando, et come pecca, et come si è tenuto a dire la uerità, et a i quali peccati.
La compagnia della uerità, quale sia, et quale quella del giuramento.
- 36 Colui, che con giuramento fa professione in alcuna religione d'osservare tre uoti, ma nell'anno suo intende non uolerne osservare uno di quelli, pecca, et perche.
- 37 Colui, che giura di fare alcuna cosa, senza hauer animo di farla, pecca, ma non è tenuto alla promessa, et perche.
- 38 Colui, che giura di fare alcuna cosa dubitando adempirla, non adempiendola, pecca, et uà a casa del diavolo con la sua promessa, et proverbio uolgare nel giuramento falso, et diavolo, quale.
- 39 Colui, che giura per li falsi Dei, come pecca, perche, et quando.
- 30 Colui, che alcuna cosa promette con giuramento inconsideratamente, ouero per paura, pecca, & perche la materia del giuramento, quale dene essere, et perche.
Colui, che promette con giuramento assolutamente di non fare alcune cose, che non sono buone, nè cattive, pecca, et perche, ma non è tenuto osservarlo, et perche.
- 31 Colui, che promette dar botte, o fare altra cosa per correzione, & con giuramento, pecca, quando, & come.
La donna, che promette battere il figliuolo, & giura, nè lo batte, come pecca, & perche.
Colui, che per creanza giura di non passare inanzi a' suoi maggiori, o d'iniuriarli, & simile, come pecca.
Colui, che giura di non uoler fare dette cose per creanza cortegianesca, & altro intende nel suo cuore, pecca mortalmente, non osservandole.
Colui, che giura fare alcuna cosa, ma per non acconsentire la parte, non l'osserva, come pecca.
- 32 Colui, che toglie danari a usura, & gli promette pagarla, nè la paga, non pecca, ma se gli promette con giuramento, pecca non pagandolo, come, & perche.
- 33 Colui, che impegna alcuna cosa con giuramento di non ridimandarla, se prima non gli dà li suoi danari, dopo la ridimanda, pecca.
- 34 Colui, che induce a giurare alcuno infidele per i suoi Dei, sapendo che giura falso, pecca, benchè siano Dei falsi, et perche.
- 35 Colui, che giura fare alcuna cosa, che tiene per cattiva, & è buona in se, pecca, & perche, con obligo d'osservare il giuramento, & perche.
Colui, che giura fare alcuna cosa, che in se è cattiva, & la tien per buona, pecca, & non è tenuto osservarla, & perche.
- 36 Colui, che giura d'andare, o stare in alcun luogo, dopo si pète, dubitando morirne, come pecca, et Colui, che dice, et giura non uoler più l'amicitia d'alcuno, dopo la tiene, pecca, & ne uole, et perche.
- 37 Colui, che resta cò giuramento di fare alcuna cosa uile, o d'aneuole al publico, o al privato, come Colui, che con giuramento dice non uoler fare cose uili al publico, pecca, et perche. (pecca)
- 38 Colui, che giura osservare alcune leggi inique, dopo non l'osserva, non pecca, et perche.

- Colui, che forzato di giurare d'alcune cose impossibili, et illecite, pecca, osservando il giuramento.
- 39 Colui, che fa uoto con giuramento di uolere andare in pellegrinaggio, dopo si pente, et entra in una religione, se pecca, et perche.
- 40 Il marito, che giura non uolere pagare il debito alla moglie, o la moglie a lui, dopo lo paga, non pecca, et perche.
Il marito, che giura di non ricercare il debito alla moglie, dopo lo ricerca, pecca, et perche, et così la moglie.
Il marito, et la moglie, che hanno giurato di non dimandarsi il debito, dopo se lo dimandano per l'incautienza, possono esser dispensati, et perche.
- 41 Quel chierico, che con giuramento aliena i beni di chiesa di non uolergli ripetere, pecca, ne è tenuto a osservare il giuramento, et perche.
- 42 Colui, che per tenerezza d'amore, promette ad alcuno cosa alcuna con giuramento, et sia cosa dannuole al prossimo, non pecca, ne è tenuto a mantenere il giuramento, et perche.
Herode, che giurò a sua figliuola di dargli la metà del regno, et per mantenergli il giuramento, permise, che fosse ucciso S. Giouanni, peccò, et perche.
David, che giurò di fare ammazzar Nabal, dopo a' prieghi d'una donna, non lo fece uccidere, non peccò, et perche.
- 43 Colui, che promette ad alcuno con giuramento fare alcun male, non osservandolo, non pecca, et perche.
Colui, che con giuramento promette alcuna cosa lecita, dopo promessa diuenta illecita, non si dene osservare, et perche.
- 44 Colui, che giura dare alcuna cosa conditionatamente ad alcuno, mancandogli, et quando, non pecca, et perche.
- 45 Colui, che con giuramento promette ad alcuno fare in suo seruizio conditionatamente, nè lo fa, non pecca, et perche.
La promessa fatta da alcuno con giuramento a tempo, quando non se sia tenuto osservarlo senza peccato
- 46 Colui, che giura a particular persona, per ricuperare la sua roba, secondo l'intentione sua, et non del debitore, che gli dimanda il giuramento, quando lui non pecca, et perche.
- 47 Colui, che giura conditionatamente, dopo è adempita la conditione, senza sua saputa, o interuenio, non è tenuto più a osservare il giuramento, et perche.
- 48 Colui, che giura uoler fare alcuna cosa come faranno gli altri, et uno, o più non uoleua farlo, come si è tenuto osservare detto giuramento, et perche.
- 49 Colui, che finalmente compra alcuna cosa, benchè con istromento di cosa lecita, giurando, pecca, et perche.
- 50 Colui, che non uolle donare il suo, et che giura achi non può dir di no, d'hauerlo donato, o uenduto finalmente, giurando, pecca, et perche.
- 51 Coloro, che per godere alcuna cosa con fraude, et con instrumento, giurano esser ueramente uenduta, pecca, per esser cosa finta.
- 52 Colui, che fa alcuna cosa per terza mano, per fraudare il datio, o altra cosa, et giura così esser la uerità, pecca, oltre, ch'è tenuto alla restitutione di tutta la fraude commessa.
Il Monaco, o religioso, che fa, che altri compra per suo nome con i suoi danari alcuna cosa, et giura non hauer comprato, grauenente pecca.
- 53 Colui, che riceue beneficio da alcuna chiesa, et promette con giuramento seruire a quella, per spazio di tempo, dopo si pente, et perche pecca.
- 54 Colui, che è debitore ad alcuno, al quale ancor lui è debitore, et giura pagarglieli a tempo, ma si ricompensa, come non pecca, o pecca.
- 55 Colui, che giura, non conoscer più una donna, dopo la toglie per moglie, et la conosce, per quanto non pecca, et perche.
- 56 Coloro, che giurano di fare alcun male, et partire la preda, et l'uno manca all'altro, pecca, benchè in cosa illecita, et perche, et quando non pecca.
- 57 Colui, che senza necessità giura, quando, et come pecca.
- 58 Colui, che per consuetudine giura per alcun Dio falso, o per alcun membro di Dio, pecca, quando, come, et perche.
- 59 La donna adultera, che giura all'adultero di non essergli infidele, dopo conosce il proprio marito,

- mario, non pecca, et perche.
- 60 Colui, che per saluare la uita ad alcuno, giura falso, grauemente pecca, et perche.
- 61 Colui, che giura non hauere il modo di pagare il suo creditore, & l'ha, pecca, ancorche lo faccia per componersi, & perche.
- 62 Colui, che giura sopra alcuna cosa, credendo quella esser cosa sacra, & giura il falso, pecca, benchè non fosse detta cosa sacra, et perche.
- 63 Colui, che giura sopra alcuna cosa, doue sia scritto di feuiti, de' quali è imputato, nè ciò lui sà, et giura secondo, che in detta scrittura si contiene, per esser innocente, non pecca, et perche.
- 64 Colui, che giura d'alcuna cosa falso, per credenza, che sia la uerità, benchè ne sia auuertito, pecca, come, et perche.
- 65 Colui, che giura d'alcuna cosa p' falsa, et non essere, & così tiene, che non sia, pecca, & perche.
- Colui, che con giuramento afferma alcuna cosa, c'habbia uita dire, per uera, come se l'hauesse ueduta, pecca, benchè fosse la uerità, et perche.
- 66 Colui, ch'è debitore ad alcuno, et nega d'esser debitore di quella quantità, per hauergliela dimandata di più, pecca, et perche.
- 67 Colui, che giura alcuna cosa falsa per uera, perche così crede essere, come, & perche pecca.
- 68 Colui, che ignorantemente giura il falso per uero, come pecca, & perche.
- 69 Colui, che prouoca alcuno a giurare, sapendo, che giura il falso, pecca, benchè fuori di giudicio, & perche.
- Il Giudice, che fa giurare alcuno, che p'abilmente sà, che giura il falso, non pecca, & perche.
- Colui, che fa giurare alcuno, per paura, o amicitia, & simile, pecca grauemente, sapendo, che giura il falso, & perche.
- 70 Colui, che giura falso, per saluare la uita sua temporale, & corporale, o per saluare la uita, o l'honor d'altri, pecca grauemente, & è fatto homicida dell'anima sua, & perche.
- 71 Colui, che giura di fare alcun male, con intensione deliberata d'effettuarlo, nè lo effettua, pecca, & perche.
- 72 Colui, che p' ogni bagatella giura, & è fatto consuetudinario in esso, pecca grauemente, et perche.
- 73 Colui, che giura per alcun membro di honesto di Dio, o di Santi, sempre pecca, benchè fosse con uerità.
- Colui, che giura per alcun membro di Dio per consuetudine, o falsamente, pecca, & perche.
- 74 Colui, che giura di fare alcun peccato ueniale, con intensione di non farlo poi altrimenti, pecca, & perche, & fa che diuenza mortale, per il giuramento.
- 75 Colui, che giura di non riuolare alcuna cosa detagli in secreto, come, quando, perche non pecca, & perche.
- 76 Colui, che giura di fare alcune limosine limitate, nè le fa, pecca mortalmente, et perche.
- Colui, che giura di fare alcun atto uirtuoso, nè lo fa, pecca mortalmente, & perche.
- Colui, che giura di non partirse da alcuno, se prima non fa la tal cosa, nè la puote fare, non pecca, et perche.
- 77 Colui, che si riuolona in prigione, et giura di non fuggire, et fugge, pecca, benchè fosse per la uita.
- Colui, che giura fare alcuna cosa in certo spacio di tempo, nè la fa, sarà tenuto farla, altrimenti pecca, come, quando, et perche.
- 78 Colui, che giura entrare in alcuna religione, o fare altra cosa buona, nè la fa, pecca, et perche.
- Colui, che giura fare alcuna cosa buona, ma con intensione di non farla, pecca et è tenuto a farla, et perche.
- 79 Colui, che giura di pagare i suoi debiti, prima, che se parti da qualche luogo, o di fare altra cosa lecita, dopò non la puote adempire per causa d'altri, non pecca, et perche.
- 80 Colui, che dice nel suo parlare, per non giurare, s'io, per mia fede, Dio lo sà, et simile, non pecca, et perche, et quando pecca, et perche.
- 81 Colui, che giura favorire alcuno col suo uoto, ne lo favorisce per trascuraggine, pecca, et perche.
- 82 Colui, che promette con giuramento favorire alcuno col suo uoto, per mostrarli gratificatione, ma con animo di non favorirlo, pecca grauemente, et è fatto pergiuro, et perche, benchè non fosse stato, nè anco meriteuole.

Colui

- 83 Colui, che promette con giuramento di non uoler più fare alcuna cosa, senza esprimere altra conditione, o circostanza, pecca, ma non è tenuto osservarlo, & perche.
- 84 Colui, che per uolere d'alcun pericolo, promette con giuramento fare alcuna cosa, o pagare, nè dopò l'osserva, pecca, come, & perche.
- 85 Colui, che giura dubbio, di fare alcuna cosa, non sapendo seguirà con uerità, e con bugia, pecca, & perche, & quello, che deue fare.
- Colui, che giura indifferenemente di fare alcuna cosa, o buona, o cattiva, pecca osservandola, & non osservandola, & perche.
- 86 Colui, che ad istanza d'alcuno principale in qualche negotio, gli dà forza di commodarsi, per non commodarsi, giura tornarsi con modo, o uolere alcuna cosa per suo proprio uso, che potrebbe fare di meno, non pecca, nè giura falso, & perche, benchè dopò commodasse alcuno altro.
- 87 Colui, che vende, o conduce robe, & per fraudar la gabella, giura non essere la tale qualità, & quantità di roba, pecca, & è tenuto alla restituitone, come, & perche. Et senza giuramento come non pecca mortalmente, & perche.
- 88 Colui, che giura in sua coscienza, o p' l'anima, una cosa p' un'altra, pecca doppiamente, et perche.
- 89 Colui, che induce alcuni infideli a giurare per i falsi suoi Dei, pecca, & perche.
- 90 Colui, che fa giuramento di non prestare più danari ad alcuno, o di fare altra sorte di seruitio uile al prossimo, come, & perche pecca, prestandoli, o non prestandoli, & qu'ello deue fare per non peccare.



Iuramento, altro non diremo, che sia, se non addurre alcuno per testimonio, & perche, come dice il Profeta, 'Omnis homo mendax. Et altroue. Or eorum locutum est mendacium. Onde per maggior uerità di quello, che l'huomo uole, & desidera, che gli sia creduto quello, che lui dice, poiche non si può sapere l'intrinseco dell'altro huomo, è stato introdotto il giuramento, come testimonio di quello, che uno dice, o sia uerità, o sia bugia, per confirmazione del suo detto. Onde giuramento, altro non diremo, che sia, che chiamare per testimonio esso Dio, o suoi Santi, delle sue parole, come quello, che è Autore della uerità, accio confermi il suo detto, tale, quale, quello sia, o uero, o falso, & è atto di latria, cò la quale noi honoriamo Dio. Per laqual cosa, diremo essere una affermatione, o una negatione d'alcuna cosa fatta, o ditto, o da farsi, o da dirsi, con l'inuocatione, & testimonianza d'alcuna cosa sacra. Et si fa questo giuramento, o con la bocca, o con l'opera. Et come, quando si toccano le lettere, se ben non si parlasse, & farà giuramento. Et sempre il giuramento, deuesi offeruare, purche non torna in danno della uita eterna.

Et quando alcuno giurasse per qualche creatura, intendasi nondimeno principalmente giurare per Dio, inquanto, che in essa si manifesta la sua uirtù diuina. Et giurando per la fede, per l'Euangelo, o Santi, intendesi esso Dio, la cui uerità contienesi nella fede, nell'Euagelo, & ne' Santi, perche credertero in lui, Et dicesi giuramento, quasi cosa introdotta per legge. Et fatti il giuramento, per effecutione, o per una semplice attestatione. Et è di due sorti, cioè, o assertiuo, o promissiuo, si come uedrassi per l'esempio de' casi. Et questo sappiasi, che il giuramento, inquanto a se è lecito, & honesto, percioche gli è stato introdotto, mediante la fede, per la quale gli huomini credono, Dio essere infallibile, & anco è stato introdotto à giustificatione dell'huomo, & per finire le lite, & le contentioni. Et colui, che giurasse male, gli tornarebbe danno, & anche à chi giura senza necessità, & cautela.

Si dimanda: Vno si ritrouaua esser in prigione per la uita, il quale impetrò dal Giudice, d'andare fin' a casa sua, per accommodare i fatti suoi, & gli promette con giuramento tornare il giorno seguente, & benchè lui sapesse giustamente essere ritenuto, o pur ingiustamente, se sia tenuto ritornare, & mantenere ditto giuramento, & non ritornando, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, massime quando giustamente fosse stato condannato, se però la prigione non fosse ingiuriosa di qualche ladrone, o tiranno, o di giudice incompetente, o pur competente, ma che procedesse contra di lui, senza ordine di legge, & se lui giurò di tornare con animo di non uoler tornare, peccò per il giuramento, che fece. Ma la Somma Corona nel quinto dubbio, che fa del giuramento, uole, che non sia tenuto, quando che giustamente fosse detenuto, prouandolo con quel ca-

P p 4 pitolo

Arm. de iur. iuramento.

S. Agost. S. Girol. su. per Math.

Soto li. 8. de iust. et iur. q. 1. ar. 1.

Armil. de sponsa. nu. 11.

Promissiuo.

Soto lib. 8. Ibid.

Gae. 2. q. 89. artic. 7. ad 4.

Nauic. 12. nu. 18.

Pan. in c. se uero. de iur. iur.

Giuramento
p[ro]fano.

pirolo primo, che dice, *Quod metus causa*. Ma io lascio questo a migliore giudicio.
Si dimanda: Vno era maritato, & uoleua andare in lontan paese, pregando sua moglie a essere casta, & continente. Dopo alquanto tempo, essendo tornato, dimandò sua moglie, se ella era uiuuta casta, constrengendola con giuramento a douergli dire la uerità, laquale con giuramento giurò essere uiuuta casta, benchè giurasse il falso, come quella, che molte uolte commise adulterio, ma perche sapeua la terribilità, & intentione del marito, che l'haurebbe ammazzata, & però giurò, se peccò? *Resp.* che ella non era tenuta a giurare, a suo marito, per esser quello giuramento uolento, nè dato da persona, che hauesse publica autorità.

L'Autore.

2.2. nu. 8.
c. 17. nu.
116.

Si dimanda: Vno tolse alcuna cosa, & giustamente, ilquale essendo dimandato con giuramento da molti, s'egli sapeua cosa alcuna, chi l'hauesse tolta ingiustamente, ilquale le rispose di no, se peccò? *Resp.* col Nauaro di no, nè meno peccaria, quando etiamdio che fosse stato interrogato semplicemente, & risposto di no, ma però, che lui sempre intendea, d'essere stata tolta ingiustamente, di colui (dico) che giustamente l'hauesse tolta sempre perche a persone private non è tenuto dar risposta, secondo la loro intentione, ma se fosse inanti a qualche Giudice, o altra persona publica, & fosse stato interrogato, secondo la forma delle leggi, sarebbe tenuto.

Giuramento
promissorio

L'Autore.

M. Guido
Barolucci.

Giuramento
promissorio,
& franco
dolente.

Cor. de iur.
promissio-
nis p. 2. c. x.
S. Agostino
in li. Psal.
Domini est
terra.

2.2. q. 1. c. 1

Medi. lib. 1.
c. 14. S. 4.
Coro. ibid.
Soc. li. 8. de
iur. & iur.
q. 1. art. 7.

Si dimanda: Vno tolse a stare con se alcuna donna, o per serua, o in altro modo, & perche era tenuto huomo da bene, appressò o gli huomini, disse quella donna, poiche ci uolemo conoscere insieme, voglio che tu mi giuri non dire alcuna cosa di questo nostro commercio ad alcuna persona, eccetto che al tuo confessore, laquale giurò di così fare. Accadette che fra poco tempo la giustitia in qualoq; modo hebbe cognitione di questo loro commercio, formò processo, & esaminò detto concubinario, ilquale giurò, & negò la uerità, o ueramente confessò. Dopo esaminò essa donna, con giuramento douer dire la uerità, laquale giurò, & negò la uerità, o uero confessò ueramente haueuero hauuto commercio con detto huomo, se peccò? p[er] hauer giurato al detto huomo, non mai confessarlo ad alcuno, eccetto al confessore, dopo con giuramento l'ha confessato anco alla giustitia? *Resp.* che per hauer confessato la uerità alla giustitia, come quella, che era così stretta da quella, per il giuramento fatto a quello suo huomo non peccò per detto giuramento fatto al detto suo huomo, p[er]che detto giuramento ligò quella con particolari persone a non douer dire la uerità, & non la ligò con la giustitia, laquale è Superiore a tutti, & può comandare alle nostre uoluntà, & anche obligarle con giuramento. Et dato, ma non coccò, che detto giuramento di detto suo huomo, che è giuramento particolare fosse stato etiamdio di douer negare questo loro peccato alla giustitia, detta donna dirassi meno esser tenuta offeruarlo p[er] l'offesa, che haurebbe fatta alla giustitia, che è padrona del particolare, & generale.

Si dimanda: Vno giurò, con promessa di fare alcuna cosa, al suo prossimo, ma con intentione di non farla altrimenti se peccò, & sia tenuto al danno del prossimo, alquale promise, se per non hauerlo atteso, peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, Et se fosse cosa per tinente alla salute del prossimo, o all'honore, deue offeruargli, quanto gli ha promesso, quando però sia senza l'offesa dell'honore di Dio, nè si deue assoluere, se prima non haurà adempito la promessa fatta al suo prossimo. Percioche giurando, senza hauer intentione d'offeruare la promessa, chiama Dio per testimonio della cōfermatione della sua promessa; però per adempimento di quello, che si promette, & senza peccato, s'habbia da giurare, d'ue si offeruare queste tre conditioni. Cioè giurare con uerità, con giustitia, & con necessità, perche colui, che giurasse in bugia peccaria mortalmente, come quello, che inuoca Dio, per testimonio della sua bugia, & falsità, o di peccato come se per malitia. Et se dubbiosamente giurasse la uerità, sì, ouer no, mortalmente peccarà, perche si mette a pericolo d'inuocare Dio per testimonio, di cosa, che potrebbe esser bugia. Essendo che. *In dolo per iurat, qui aliter promittit, quam facturus est* dice S. Agostino.

Si dimanda: Vno giurò falsamente, di alcuna certa cosa leggiera, ouer graue, & d'importanza, con animo di non adempirla, se peccò? *Resp.* di sì, in qualunque modo, & per ogni uolta che si giurará in bugia. Ma più graue peccato sarà stato quello, che sarà per poca cosa, & per cosa leggiera, o senza alcuna importanza, o necessità; che non sarà il giurare d'alcuna cosa graue, & d'importanza; quando però si farà per fuggire qualche gran scandalo, o per scusare alcuno, senza offesa dell'altro prossimo. Percioche

secondo

secondo l'importanza, così sarà il peccato, o grande, o piccola, che detta cosa sia, ma sempre sarà mortale, in qualunque modo si giurerà, poiche s'inuoca Dio, per confermatore della sua bugia. Etiamdio, che fosse p[er] scapolare la morte a qualche sia, non deue mai giurare in bugia, p[er]che s'offende Dio, ma deue con quel debito modo, che può usare altri modi, & mezzi, p[er] saluargli la vita, ma non mai deue giurare falso, i off. sa di Dio, & dell'anima sua.

Si dimanda: Vno così burlando, giurò di fare una cosa, laquale non era peccato mortale, ma ueniale. Come p[er] esempio, di dire qualche parola ociosa, o qualche ingiuria leggiera, & simile con intentione ancora d'offeruarlo, se costui peccò mortalmente? *Resp.* il giuramento solo è peccato ueniale, p[er]che l'obbligo d'offeruarlo, o di non offeruarlo, è di cosa leggiera, onde l'offeruarlo, diremo, che sarà solamente peccato ueniale, ma il non offeruarlo, sarà virtù. Percioche questa sorte di giuramenti, non obliga mai alcuno a peccare, ma (dico) che p[er] hauer giurato, esser peccato ueniale, p[er] l'irreuerenza, che ha fatto a Dio, obligandosi con giuramento a cosa non buona, & effectuandola, si mette a pericolo di peccato mortale.

Si dimanda: Vno giurò contra i consigli di Dio, dicendo (per esempio) io faccio giuramento, p[er] questi Santi, &c. che mai più voglio prestare danari ad alcuno, ouero la tal cosa, o il mio cavallo, o spada, & simili, ouero giurare di non uoler fare più la tal cosa, o il tal seruitio al tale, &c. se peccò? *Resp.* col Medina di sì, imperoche se ben nessuno è obligato a seguire detti consigli, ma si bene sotto pena di peccato mortale, i suoi precetti nonime no, l'huomo, che si uole obligare a non gli uoler seguire, si mostra essere ueramente ingrato a Dio, & molto più, quando s'obliga con giuramento, & uolerlo mantenere. Et colui, che si scusa poi, dicendo che il giuramento l'obliga, & però non gli può fare questo tal seruitio, o non può fare la tale, & la tal cosa, pecca mortalmente, & dice una bestemmia.

Si dimanda: Vno giurò di fare una cosa, laquale era lecita, buona, & santa, nè era contra i comandamenti, o consigli di Dio, & poi non la fece, nè la offeruò, se peccò? *Resp.* col Medina di sì, & dirassi, che peccò per se mortalmente, perche chiamò Dio per testimonio, & confermatore della falsità, & inganni suoi, perche gli mancò la uerità, che è compagna del giuramento. Et se hauesse giurato d'alcuna cosa illecita, ui mancherebbe la giustitia.

Si dimanda: Vno giurò, con uerità, & con giustitia solamente, ma senza necessità, o bisogno, se peccò? *Resp.* essendo che il giuramento, come di sopra è detto, bisogna che sia fatto con tre conditioni, diremo ueramente esser peccato, ma ueniale, perche la sostanza del giuramento, altro non è, che chiamare Dio per testimonio di uerità, la qual se s'offerua benchè si manchi di modo, di tempo, & di riuerenza, che riducano alla necessità, sarà solamente ueniale.

Si dimanda: Fu dimandato uno, a douer dire la uerità di quello, che lui sapeua, & fu anco sforzato con giuramento, ma non giurò, secondo l'intentione di quello, ma secondo la sua propria, se peccò? *Resp.* col Nauaro di no, ogni uolta che non gli sia stato imposto, & comandato dal suo Giudice competente, astrengendolo a douer giurare, secondo le leggi, ouero quando, che lui s'offerisse da se senza esser gli comandato, uolontariamente giurare, perche faria tenuto in questi due casi giurare, secondo l'intentione di colui, che gli ricercasse il giuramento, & non secondo la sua propria intentione, poi che uolontariamente s'è offerto di giurare, senza esser stato astretto, ne uolentato. Ma quando fosse astretto a giurare, contra l'ordine delle leggi, o da persona priuata, ouero forzatamente, o per qualche altra sorte d'importunità, allhora, in questi casi, potrà giurare la uerità, secondo la sua propria intentione, & non secondo l'intentione di colui, che lo sforzò a giurare, o che lo fa giurare. Ilche così fece quel gran Patriarca del Beato Francesco, ilquale essendo dimandato da certi, che perseguitaua no un homicida, che era in quello passato li appresso di lui, & il detto S. Francesco cacciò la sua mano in una manica della sua tonica dentro, & disse. Di qua non è passato, uolendo intendere esso Santo Patriarca, secondo la sua propria intentione, che per quella manica della sua tonica, non era passato, per ilquale esempio, così ciascuno, che così sarà dimandato, o simili, potrà equiuocamente rispondere, che non sia, cioè, che intenda non saperlo, secondo la sua dimanda di così uoler rispondere, che non lo sa in quella maniera, che sia obligato a rispondere, & dirgli la uerità, secondo che lui desidera.

Si dimanda

L'Autore

M. di lib. 1.
c. 14. S. 4.

Illicito.

Lib. 1. c. 14.
S. 4.

Li. 1. c. 14.
S. 4.
Sum. Coro.
de iuram.
Med. lib. 1.

Ca. 12. nu.
8. c. 17.
nu. 116.

Isido. lib. 2.
sem. c. 3. 1. c.
Quacunque
aria. 22. q.
5.

Tho. 2. 2. q.
89. arti. 7.
ad 4.

Ca. huma-
na auer.

11. q. 5.
Adria. 5. in
rep. c. inter
uerba. 11.

q. 3. n. 767.

in 4. de cora
fess. dub. 10

col. 3. et in
4. lib. 1. li
sera CC.

L. i. c. 14. S. 4. & 5.

12 Si dimanda: Vno giuraua per una certa usanza, & costume, senza alcun bisogno, una similitudine di giuramento alla fede, in uerità, se Dio m'aiuti, & simile, se peccò? Resp. col Medina di no, ancor che il costume sia male abituato, non può esser peccato, poi che per questo habito fatto non meritiamo, nè demeritiamo. Il che si uede, per cioche uno, ch'haueua per una certa sua usanza di giurare; si conuertè a Dio, & entra in qualche religione; resta ancora col medesimo habito nell'anima sua, nè pecca, perche non giura più. Ma questo intendasi di quelli però, che mai giurano in bugia, benchè giurino senza necessità, il che farà sempre ueniale. Ma quando poi giurasse, o dicesse una bugia, & la confermasse con il giuramento, allhora dirassi bene, che sempre faria peccato mortale, & così anco quando giurasse per una certa usanza senza mirare, se dice la uerità, o pur la bugia, sempre sarà peccato mortale, ancorche alle uolte dicesse qualche uerità, per cioche uedesi, che lui giura indifferentemente, tanto in bugia, quanto in uerità in l'uno, & l'altro modo, senza alcun ritegno. Il Confessore dunque deue procedere con questi tali, quando gli uerrano inanzi, & gouernarsi in questo modo, di non assoluergli, almeno p' alquanti, & molti giorni, acciò che ueramente habbiano da poner giù, & dismettere questa sua usanza, qñ ch'una, o due uolte l'haurà confessata, nè mai si faranno quelli emendati, con effortarli, che si raccomandino a Dio, acciò si possa leuare di questo pessimo habito. Ma in questo deue esser il confessore molto circonspetto, ne quando 3. o 4. uolte, si fosse di questo mal'habito confessato, & che ueramente quello mostrasse gran dolore, & si mostrasse pronto d'emendarsi, io direi, che si douesse assoluere, pche euidentemente scuopre questo peccato di questo mal'habito, esser più tosto nella prontezza della lingua, che nel cuore. Ma quando poi fosse tato abituato, in questo prauo costume, che alle uolte, per il detto cattiuo habito fatto, io ho sentito alcuni nell'istessa confessione, mentre mi'erano inanti giurauano, hor questi ueramente effortarci essi Confessori, che non gli assoluessero per allhora, ma in a qualche tempo, dopò che di quello hauranno fatto qualche tentatiuo; & p' dua.

Autore.

Ca. 11. n. 9. Adria. fin d. rep. c. inter uerba. n. 7. 9. post Thom. 2. 2. q. 70. art. 1. Pbi Gaet. et Maior. in 4. di. 15. q. 18.

Nau. ibid. Panor. post Host. et com mu. in c. literas. n. 20. de rest spo. et c. humana. 2. 1. q. 5.

Nau. c. 12. nu. 11. Gaet. 2. 2. q. 89. art. 7.

Nau. c. 12. nu. 13.

13 Si dimanda: Vn Giudice dimadò una terza persona sopra un certo delitto, che non era notorio, nè meno mezzo prouato, nè uera infamia, nè indicij prouati, nè meno per tacere seguiraua pregiudicio al prossimo, benchè ne seguisse l'interdetto d'esso accusatore, se costui sia tenuto a dire al detto Giudice la uerità, secondo la sua opinione, & intentione d'esso Giudice? Resp. col Nauario di no, ma basta solamente rispondergli ciò, ch'è la uerità, secondo la sua propria intentione d'esso giurante, & non secondo l'intentione d'esso Giudice, ma non deue mai dirla con giuramento, perche non è lecito affermare la bugia con giuramento. Et in questo dica pur quanto li piace alcuni Dottori, perche la più ragione uole, e sicura, mi pare che non si debba mai chiamare per testimonio Dio, se non di cose di uerità, & non di bugiarde.

14 Si dimanda: Vna donna haueua un impedimento secreto, per il quale non uoleua, nè poteua uiuere col suo marito. Onde non uiuendo con lui, se scomunicata; la uenue in ponto di morte, la quale per essere assoluta, bisogno, che giurasse, che uiuetà, & starà con suo marito, se non facendolo, peccarà? Resp. che lei giurando di farlo, per quanto potrà farsi senza peccato, & così con questa intentione sua, giurando, guarendo, & non ritornando altrimenti a uiuere, & stare con suo marito, dirassi lei non peccare al trimente, nè esser spergiura, perche giurò, secondo la sua intentione di lei, per quanto potrà farsi senza peccato, lei non può stare col marito, senza farsi peccato, per l'impedimento secreto, che l'hà, però non ritornando, benchè habbia giurato non pecca.

15 Si dimanda: Vna madre haueua un figliolino, il quale piangeua, & la madre, per acquetarlo, gli diceua, taci figliuolo mio, taci, tuò questo pero, & gli giuraua darglielo, tuò che per Dio te lo donò. Et il fanciullo tacque, ma lei non gli dette il pero, se costei peccò? Resp. di sì, non dādoglielo, perche ha inuocato Dio per testimonio, che gli l'haurebbe dato, se starà cheto. Onde dia la colpa a se stessa, che ha inuocato Dio per testimonio in sì picciola cosa, ma se l'putto non si fosse acchettato, non hauebbe peccato, quando non gli l'hauesse dato, perche giurò conditionalmente, nè essendo adempita la conditione, non peccò.

16 Si dimanda: Vno giurò di fare una cosa a un'altro, ma giurò sofisticamente, cioè con inganno di fare alcuna cosa d'importanza, intendendo di un'altra diuersa da quella,

che intendeva colui, per cui lui giuraua senza giusta ragione, & senza cagione d'usare quella duplicità, se costui peccò? Resp. disi; & doppiamente mortale; perche non adempi, secondo l'intelletto sano, & commune di colui, per cui egli giurò. Imperoche, quando colui, che giura, usa ingano all'altro, il giuramento si deue adempire, secondo la intentione sana, & commune di colui, per cui si giura. Ma quando colui, che giura, ma con buona fede, & l'altro no, per cui si giura, usa ingano, colui, che giura, deue giurare, secondo la sua intentione, & non di colui, per cui si giura principale, dirassi, costui non peccare, benchè non adempisce il giuramento, per esser egli indotto a giurare con inganno; Quando però l'inganno fosse stato tale, che s'egli l'hauesse nel principio conosciuto, non l'haurebbe giurato; Percioche, il giuramento non obliga fuori della intentione di colui, che giura in buona fede; o che generalmente giuri; che farà ciò, che l'altro uouole, ouero che sia particolarmente, che farà la tale, & tal cosa. Nè Dio riceue tal giuramento fatto con buona fede, se non secondo ch'ei procede dal cuore.

17 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer un debito, il quale giurò al suo creditore di uolerglielo pagare, termine un mese, passato il mese, costui per pouertà non pagò, se ha peccato? Resp. che quando lui ha usato tutta la sua diligenza, & fatto tutte le sue forze, nè bastarono, non peccò, credendo però fermamente, secondo li suoi calcoli, poterlo al sicuro pagare. Ma quando lui haueffe creduto non poterlo pagare, & haueffe giurato affermatiuamente uolerlo pagare in detto termine, peccò mortalmente. Se egli non pagasse, però passato il termine più presto, ch'ei potesse, peccarebbe. Et è pergiuro.

18 Si dimanda: Vno tolse alcuni danari a usura, & perche colui, che gli dette non si fidaua, che gli l'habbia da dare, lo fece giurare di douergliela pagare, & costui giurò pagargliela, se non pagandola, peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è tenuto pagarla; se però non si fa rimettere il giuramento da esso usuraro, ouero dal Prelato. Ma non essendo gli rimesso, egli deue prima pagarla, & poi ridimandarla in giudicio.

19 Si dimanda: Vno faceva lite, o civile, o criminale, o auuocaua, o procuraua, & era essa lite giusta, la quale, per uincerla, usaua molti giuramenti, se peccò? Resp. se gli giuramenti saranno falsi, non è dubbio alcuno, che peccarà mortalmente per essa falsità, se bene la causa sarà giustissima. Et anco se usasse per uincerla, quantunque sia giusta istrumeti falsi, o testimonij falsi, peccaria, ma non faria tenuto ad alcuna restituzione. Et usando in quella delle bugie senza giuramento, peccarà solamente uenialmente.

20 Si dimanda: Vno sapeua, che uno suo prossimo era per fare, ouero fece un peccato, & gli promise con giuramento di tacere, & non accusarlo, nondimeno lo disse, ouer l'accusò, se peccò? Resp. col Nauario di sì, & mortalmente, per il giuramento, & per la promessa fattagli in confidenza. Ma allhora, gli sarà stato permesso, è lecito accusarlo, quando detto peccato fosse stato in danno del prossimo, o nel corpo, o nel spirito, circa l'anima, ouero della Republica, o Comunità. Imperoche il danno, faria commune; ma per altra causa, non gli sarà lecito; ne meno è cosa lodabile rompere il giuramento; perche chiamasi Dio per testimonio, per ogni uolta che si giura. Onde anco questo altro peccato ha fatto, per hauer chiamato Dio per testimonio nella bugia, della qual sorte di giuramenti, hoggi di n'è pieno il mondo, & senza fine, come compagni del Diualo se ne fanno a bizzeffe.

21 Si dimanda: Vno soldato era di guardia in tempo d'notte in una città, il quale giurò, che il primo, che si trouerà, dopò il segno della campana, uolerlo accusare, o prenderlo, o farlo prendere, dopò il segno, trouò uno, & non lo prendette, nè lo fece prendere, ne meno l'accusò, per esser suo amico, o parente, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è pergiuro, ma non sarà tenuto alla restituzione della pena, che l'accusato, o il preso hauebbe pagato, quando fosse stato accusato, o preso; Ne meno s'haueffe riceuuto dall'accusato, o dal preso qualche presente, accioche non lo prendesse, o non l'accusasse. Ma quando haueffe ueduto alcuno che dannificasse alcuno altro, & non lo riuelasse a esso dannificato, o alla corte, per la promessa, o giuramento fatto a esso dannificante; per ragione dell'ufficio suo, che lui tiene, non solamente peccaria mortalmente, ma sarà tenuto anco a sodisfare al dannificato.

22 Si dimanda: Vno lasciò sua moglie, per alquanti mesi, libera, per esser a lui accaduto d'andare fuori, per spatio d'un'anno, & gli raccomandò il suo honore, & la sua pudicitia,

Gaet. 2. 2. q. 89. art. 7.

Innoc. cum communi in c. uenit. de iur. iur. S. Tho. 2. 2. q. 98. art. 7. ad quartum.

Nau. c. 12. nu. 22. Syl. uerb. iuramentis 4. q. 25. Ca. querela de iur. iur.

Nau. c. 17. nu. 246.

Nau. c. 25. nu. 32.

Ca. 25. nu. 32. & 33. Innoc. in c. Qualiter de accus. Pan. in c. dilectus. de excel. prel.

Nau. c. 25. n. 34. c. 23. nu. 53. et c. 17. nu. 32. Bernardino Sylu. in uer. restitutio. q. 6.

Som. Coro. de iuram. 10.

Ibid.

L'Autore.

Lib. 3. sent.
cap. 31.
L'Autore.Sum. Cor.
de iura. in
li. Psal. Do
mini est ser
ua. 2. q. 2.
c. 1.
San. Tho.
lib. 2. sent.
2. q. 5. c.
quacunque
arte iurbo
rñ. 2. 2. q.
89. ar. 7.
Conditioni
che deuono
concorrere
nel giura
mento, qua
li, et quan
te.

dicitia; dopò tornato gli dimandò, & inuestigò da quella per sapere s'haueua cōmesso adulterio, laquale negando, la dimandò con giuramento, s'haueua mai parlato col tale, effendo che di lui haueua qualche sospitione. Et ella rispose di nò con giuramento, ma diceua dentro di se mai hauerli parlato di cosa alcuna per conto di mercantie. Se peccò, per hauer giurato così falso, & per non hauer rispetto all'interrogatione di suo marito? Resp. di nò, imperoche q̄llo gli dimandò cosa ingiusta; & impertinēte, nè doueua dirlo, etiandio, che hauesse cōmesso alcuno adulterio, si come è detto anco di sopra.

23 Si dimanda: Vno dimandò a un suo uicino alcuna cosa impresto, alquale per non prestargliela, mentì con giuramento, & disse non hauerla, se peccò? Resp. con la Somma Corona, & con le sue precise parole, che se la cosa competeua a colui; che la dimandò, hauendo giurato con mentira, non secondo l'intentione del dimandante, di sì; Ma caso che non gli hauesse competitua, o perche nò gli era tenuto dargliela, o prestargliela, o perche nò gli piaceua gratuirlo, & disse nò hauerla cō giuramento di lingua, quādo nel cuore disse poi, io non l'ho per prestarla, o darla, o gratuirlo a te; In questo caso (essendo importunato, nò uolendo gratificarlo, dice, poter giurare la uerità, secondo che esso intende, di non uolerlo gratificare, & anco poter detto giuramento applicarlo all'intentione d'esso dimandante. Et vuole essa Corona questo poter si fare uniuersalmēte in ogni caso, & anco in giudicio, & fuori di giudicio, quando però non si fosse obligato dire la schietta, & mera uerità a quello, che dimanda, per cagione di fuggire quella molestia, con detta cautela, ma però, che siano vsate simili cautele con qualche necessitā. Laquale opinione a me pare, non dico dura, ma durissima, per il pericolo, che in quelle può occorrere d'essere spergiuato. Percioche l'opinione d'Isidoro, che dice, che l'huomo, che parlerà con qualo que arte si uoglia, giurando, o nominando il nome d'Idio, in testimonio della sua conscienza, che apprende esse parole, secondo l'intentione di colui, alquale si giura, o in mano del quale si giura. Però a me pare, ch'essendo così, come dice questo Dottore, non cade, ch'alcuno uoglia coprire la sua conscienza, dicendo, altra cosa è giurare con astutia di parole, & altra cosa è esprimere semplicemente l'intentione sua; nè rispondere con parole dubbie, uolendo intendere altra cosa nella sua mente con uerità, per non giurare il falso; Et in questo si fatto giuramento, & si fatta intentione uoler querare colui, che alcuna cosa gli dimanda, o sia competente, o nò. Per laqual cosa, io non lodo questa opinione, poiche tutti non sono atti a fare mātelli sopra una mentira, senza peccato, doue, dico (entra) il giuramento. Però in questo caso, dica quello, che gli piace essa Somma Corona, allaquale faccio riuerenzia somma mente, perche questa sua opinione a me non piace. Percioche non solamente l'huomo pecca, giurando il falso, ouero contra conscienza in qualunque modo, ma anco pecca mortalmente, quando fusse per giurare, & non giurasse.

24 Si dimanda: Vno giurò deliberatamente di voler fare alcuna cosa, ma con animo però, di nò volerla adempire, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & fece pergiuro. Perche dice S. Agost. *In dolo periuratur, qui aliter promittit, quam facturus est.* Imperoche fecò do q̄ste parole, & anco secondo q̄lle di S. Isidoro, bēche colui, che giura, nò hauesse animo di obligarsi, nòdimeno, p̄ il giuramento è tenuto, q̄n sia con inganno, & dāno del prossimo; Et massime q̄n gli concorrono tutte sei q̄lle cose, che vuole il giuramento promessorio, del quale parliamo; cioè tre cose, che si cōuengono di fuori, & tre di dentro. Le tre cose di fuori, acciò il giuramento tenghi, faranno la promissione, il giuramento, col quale si conferma la promessa, & la esecuzione della promessa. Allequali corrispondono le altre tre, che sono di dentro, che faranno l'animo, o la intentione di colui, che giurò, promettendo; Colui, che giura; & la intentione di colui di adempire quello, che col giuramento promise. Ma per essere inteso, diremo con esempi, con li quali s'intenderanno anco le tre forti di fraude, che nel giuramento si possono commettere; che faranno mentre vi mancasse la sola intentione di adempire quello, che si promette, si come con li esempi si mostrerà. Mentre vi mancasse l'intentione di giurare. Et mentre vi fosse l'intentione di giurare, ma poi vi mancasse l'intentione di promettere, come vedesi in coloro, liquali benchè giurano veramente di fare alcuna cosa, nondimeno nel lor cuore, non hanno uero animo di promettere, ma con parole bugiarde, fingono di promettere, per ilche se bene è contra l'opinionē

di Siluestro. Verbo iuramentum 4. Nondimeno io m'aderisco al nostro Dottor Soto. Et dell'illustrissimo Gaetano, che doue farà la uera intentione di giurare, ancorche nò si fosse l'intentione di promettere, nè di adempire la promissione, dirassi, ch'è forza, che ui resta in ogni modo anco l'obligatione nella conscienza, essendo che si come la calidità seguita la natura del fuoco, cosa anco naturalmēte l'obligatione seguita il giuramento. Imperoche si come il fuoco nò può esser senza calidità, così anco il giuramento (se farà uero giuramento) non potrà esser senza l'obligatione. Et questa sia la conclusione (parlando di cose lecite) che se ueramente giurò, colui resta anco obligato alla promessa, benchè nò hauesse hauuto animo di promettere. Et quello che loro potrebbero addurre non essere tenuti alla promessa, farebbe l'autorità di San Gregorio, che dice: *Humanæ aures talia uerba nostra iudicant, qualia foris sonant. Diuina uero iudicia, talia foris audiunt, qualia ex inimis proferuntur.* Ma queste parole del moral Dottore, si de uono intendere (a mio giudicio) doue non interuenga fraude, & inganno, dalla bāda di colui, che giura, nè sia pregiudicio dalla banda di colui, alquale fa il giuramento, parlando (dico) di cose lecite, perche delle cose illecite, se nò toccherà altroue, doue si parlerà della giustitia, che nel giuramento si richiede. Hor poniamo l'esempio della prima forte del giuramento fraudolente, mentre ui mancasse l'intentione sola di adempire quello, che si promette.

25 Si dimanda: Essendo dimandato uno da un Giudice, a douer dire la uerità di quanto egli sà delli tali delitti publici, ouero occulti, che quelli fossero, o pur particolari, che fossero generalmente, liquali lui sapeua, se dicèdo essa uerità, peccò? Resp. col Nauarro, se costui detti delitti sapeua in secreto, sotto confidenza, o che secretamente gli hauesse intesi per altra uia, ouero che secretamente gli hauesse veduti fare, nè si poteuano prouare, dirassi di sì, & mortalmente (quando però non siano delitti, o secreti, cōtra la fede, o la Republica, o certa sorte di peccati perniciosi) perioche, benchè lui habbia giurato dir la uerità di quello, che lui sà, potèua dire, lui non saperli senza timore di mentire, o di pergiurare, intendendosi però dentro nel suo cuore, lui non saper cosa alcuna, con obligo di douerlo manifestare.

26 Si dimanda: Vno fece professione in alcuna Religione cō giuramento, doue si promette li tre uoti essenziali, & costui nell'animo suo non pretendèua osseruare continēza, ma di uolere uiuere carnalmente, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Imperoche colui, che ueramente promette con intentione di nò uolere adempire la promessa, pecca mortalmente, & oltre di questo è sempre tenuto osseruare questo giuramento. Imperoche in questo giuramento, vi manca la uerità, che è compagna del giuramento, si come per Santo Agostino si proua. *In dolo periuratur, qui aliter promittit, quam facturus est.* Et anco è tenuto a osseruare il giuramento, perche il difetto della uolontà in non uolere adempire quello, che promette, non toglie uia per questo il legame, & obligo di esso giuramento, & è come se questa iniqua, & praua intentione ui sopragiongesse, dopò fatto il giuramento.

27 Si dimanda: Vno giurò con finzione, senza hauere animo di giurare, & fare alcuna cosa, se costui peccò, & sia tenuto al giuramento? Resp. di sì, & mortalmente, ma non è tenuto alla promessa del giuramento. Imperoche ueramente nò è giuramento. Ilche da molti si fa, che mostra di giurare, & proferiscono parole, con lequali pareno, che giurano, ma non pretendono, per dette parole giurare, eccetto che fingono con parole bugiarde di giurare. Et però peccano, per questa fraudolente. Imperoche, se con i termini della legge conuenienti fossero richiesi, & che liberamente giurassero nel detto modo, con dette sole parole esteriori, uengono a tirare il prossimo con parole fraudolenti, dicendogli una bugia pericolosa, laquale è non solamente contraria al uero giuramento, che si fa di dentro con l'animo, ma anco a quello, che si fa di fuori con le sole parole, mentre pare, che giuri, ma ueramente non giura, ilche non si può fare, senza grande irreuerēza mortale, per inuocare, & attestare il nome di Dio sopra una bugia, o cosa finta, ilche è atto di seruitù. Et è giuramento fraudolente della seconda parte, perche gli manca l'intentione di giurare.

28 Si dimanda: Vno promise con giuramento di fare alcuna cosa, laquale credeua probabile, però cō dubbio, che uenuto poi il tempo di adempirla, non poter adempirla,

Lib. 3. de
iust. & iur.
ars. 1. q. 7.
L'Autore.S. Tho. 2. 2.
q. 89. ar. 7.Lib. 26. mo.
ualium.Cap. 18. nu.
61. & in c.
inter uer-
ba. nu. 766
& nu. 801.Sum. Coro-
na de iura.

2. 2. q. 2. c. 1.

Sum. Coro-
na de iura.
men.Soto li. 8. de
iust. & iur.
q. 1. ar. 7.Sum. Cor-
na de iura.
ibid.

ne l'adempì, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è pgiuro, perche in qsto giuramēto, ni m'acò la uerità, si nel promettere, come nell'effeguire. Laqual cosa molti mercati, & il uolgo ignorate, hoggidi qsto sogliono usare, dicēdo anco *Promittō, & is, ita p* promettere, & nō attēdere. Et anco usano un'altro puerbio pncioso, dicēdo. *Promittō, & is, ita* PER PROMETTERE, ET NON DARE, PER QVESTO NON SI RESTA SVA FIGLIA DI MARITARE. Et anco dicono IL PROMETTERE, E COSA DA MERCANTE, ET IL MANTENERE E COSA DA FORFANTE. Oh anime negre & diauolose. Hor tutti quelli dunque, che in questo modo giurano, & promettono, non è dubbio, che sono pergiuri. Ma quādo ueramēte lui hauesse creduto di poter sodisfare nel termine promesso, & usato ogni diligenza di sodisfare, & poi hauesse m'acato a lui il disegno, che haueua fatto, per sodisfare, farebbe quasi scuso dal peccato. Ma se staua in dubbio di poterla m'atenere, & giurò, peccò mortalmente, & è pergiuro, perche in questo m'acò il giudicio; Imperoche doueua fare la sua diligenza inanti, che promettesse, se poteua adimpire sì, ouer nò.

29 Si dimanda: Vno era solito giurare per gli falsi Dei, al corpo d'Iddio Baccho, di Santa Naffisa, & simili con uerità, & con bugia, se peccò? *Resp.* con l'Armillà, che quāto alla forma d'esso giuramento, ueramente peccò, ma nò quanto all'affermatione, & promessa, perche in essa forma gli interuiene il nome di Dio, quale mai deuesi nominare uanamente, particolarmente mescolandolo cō quelle cose, che sono false, & create, ma quando poi hauesse giurato, senza alcuna necessitā, ouer cagione, se in esso giuramento hauesse detto la uerità, o la giustitia, sempre non faria peccato mortale.

30 Si dimanda: Vno promise alcuna cosa con giuramento inconsideratamente, o per non pensarli più che tātō, o per grā paura, se peccò? *Resp.* di sì, poiche ui mancò il giudicio, che doueua pentargli. Et l'istesso dirassi di colui, che promette, & giura assolutamente di nō fare alcune cose indifferente, che nō sono nè buone, nè cattive, come di nō uoler passar per la tale strada, di stare un mese, che non uole aadare in piazza, di nō uoler farsi più ueste della tal sorte, & simile. In qsto, p il giuramēto si pecca, ma nō è tenuto a offeruarle, come cose uane, & stolte. Imperoche la materia del giuramēto, deue esser atto di uirtù, & nō di uanità, & di stolitia, ma qn si facesse p qualche utile intētionē, di nō passare, o di nō andare alla piazza, p nō uedere alcū peccato, o fomēto di peccato, o la tal dōna, & simile, è tenuto offeruarlo finche dura tal occasione piccolosa.

31 Si dimanda: Vna donna con ira promise dare delle botte a un suo figliuolo, se non faceua la tal cosa, & con giuramento, dopò non lo battette altrimēte, ancorche nō hauesse fatto quella tal cosa, se peccò? *Resp.* se ueramente giurò con animo di non batterlo altrimēte, peccò mortalmente, per la ragione detta di sopra; ma se con impeto d'ira, o inconsideratamente, ouero hauesse giurato con uerità, di batterlo ueramente, ma dopò per tenerezza d'amore, non l'adempì, peccò uenialmente, si come è detto di sopra nel caso 15.

Et l'istesso dirassi di quelli, che per creanza giurano di non uoler passare dinanti a lor maggiori, o di cederli il luogo, ouero giurando, s' inuitano a far banchetti l'un l'altro peccarano uenialmente. Ma se nel cuore hauessero altra intētionē, di quello, che dicono con la bocca, come sogliono fare alcuni cortesani, & mangioni, peccano mortalmente. Ma se giurassero, con animo di offeruare a quanto promettono, se poi non l'adempiscano, perche l'altro non acconsente, o perche sono cose di poco momento, sono scusati dal peccato mortale. Et così in molti altri simili casi, l'istesso dirassi.

32 Si dimanda: Vno gli bisognaua 100. ducati, & ricercò un suo compagno con promissione di pagarli l'usura un tanto promettendogli così semplicemente, nè la pagò, se peccò? *Resp.* se per la sola promissione non la pagò, dirassi non esser tenuto; ma se con ditte promissione gli giurò, & nō la pagò, è fatto pergiuro, per il quale pergiuro, è incorso in peccato mortale, per rispetto del sacramento del giuramento. Eccetto però, che fosse restato per necessitā, che quasi sarebbe scusato dal peccato, se dopò, che l'hauesse pagata, lo può fare conuenire, innanti la Giustitia, & ripeterla.

33 Si dimanda: Vno impegnò una possessione per 2000. ducati, & giurò al suo creditore, di non ridimandarli ditte possessione, nè meno darli alcun fastidio, se prima nō gli renderà

renderà li suoi 2000. ducati, al quale gli prestò. Ma dopò hauuto li 2000. ducati, costui gli dimandò i frutti di quella in ricompensa del debito, che gli deue di 2000. ducati a bon conto, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto pergiuro, imperoche prima deue restituirgli li suoi 2000. ducati, & poi dimandare i frutti e ricompensarli al debito, senza uiolare il giuramento, & anco il pegno, cioè la possessione, che gli sia data, per pegno, per li 2000. ducati, & li frutti riceuti da quella, o che haurebbe potuto riceuere.

34 Si dimanda: Vno induse un pagano a giurare per li suoi falsi Dei, il quale sapeua, che giuraua falso, se peccò? *Resp.* di sì, perche è un'indurre quello a peccato, benchè il suo giuramento sia per li falsi Dei, perche noi ci potemo ben feruire del peccato d'altri, ma non potemo indurre alcuno a commetterlo, si come fa colui, che pigliarà ad usura da uno, che è apparecchiato dare ad usura.

35 Si dimanda: Vno giurò di fare alcuna cosa, che ueramente in se era buona, ma lui credeua esser cattiuā, & per questo giurò di farla, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per la mala uolontā, che lui hebbe, & è obligato a offeruare, & adempire il giuramento, per riuerenza del sacramento di esso giuramento, nè peccarà offeruandolo, anzi peccarebbe, non offeruandolo.

Et al contrario farà di colui, che giurò di fare alcuna cosa, illecita, e cattiuā, non sapendo, che la fosse illecita, & maligna, credendo anzi la fosse buona; però si potrà offeruare il giuramento, quando ditte cosa sia senza peccato, & danno del prossimo, altrimenti non deue offeruarla.

36 Si dimanda: Vno giurò di stare in uilla tutta una estate, doue sapeua, che era in ditto tempo cattiuo aere, & andò per starui, dopò temendo di non morirui per il cattiuo aere, se pentì esserui, ne gli uolse stare, se peccò? *Resp.* che se ueramente lui fosse di tal dispositione, e complessione, che a giudicio di sauij certamente gli morirebbe, restandoui detto tempo, dirassi di nò, non esser tenuto offeruare tal giuramento. Imperoche essendo contra la propria salute corporale, non è tenuto offeruarlo. Quando però questo auenisse direttamente contra la propria salute, & non per qualche occasione di fuori, (come ho detto nell'esempio) percioche non lo scusarebbe dal giuramento, essendo doche tal cosa non accasca sempre, eccetto però (come ho detto) non fosse di tal dispositione, o complessione, che a giudicio di medici (standoui) morirebbe. Et l'istesso dirassi di uno, che io ho sentito a dire, così burlando, per Dio, che io non uoglio più l'amicitia de' giouani, perche adesso i paperi menano a bere l'ocche, nondimeno tuttauia teneua l'amicitia di quelli, costui sempre pecca, mentre tiene la loro amicitia, se non si farà assoluere dal giuramento.

37 Si dimanda: Vno restò di fare alcuna cosa, che era di grande utilità al publico, & anco errore grande, restandoui di farla, & giurò non uolerla fare, se peccò, & se sia tenuto offeruare ditto giuramento? *Resp.* di nò, imperoche se uno hauesse giurato non qrelare un ladro, che facesse pur assai danni al publico, ouero che souertesse le persone d'alcuna falsa opinione contra la fede peccarebbe, nè è tenuto offeruare ditto giuramento, perche per utilità commune, o della propria salute, o che fosse dannoso, & molesto alla Republica, o al suo Superiore al prossimo particolare, peccarebbe.

38 Si dimanda: Vn Principe fece alcune leggi, o patri iniqui, per offeruanza delle quali uolse, che tutti i suoi sudditi giurassero di offeruarle, se detti sudditi quelle non offeruassero, peccano? *Resp.* di nò, che non peccano, anzi offeruandole, peccarebbono, percioche ditto giuramento non è di ualore, & ditto Principe, se uollesse per vigore di dette leggi, che quelli pagassero l'usura, o dire non possino più ripetere quelle dinanti alla Giustitia, & simile, non sono tenuti per modo alcuno offeruarle.

Anzi dice si di più, che è cosa da pazzo, offeruare l'impossibile, a stretto d'offeruarlo con giuramento, & offeruandolo, o giurando d'offeruarlo, ne deue fare penitenza, essendo doche la materia del giuramento, deue essere atto di uirtù, & non di falsità, e di uicio, inanti che col giuramento si prometta alcuna cosa. Per tanto, le leggi fatte con iniquità, per non esser atto di uirtù, sono uiolabili, insieme col giuramento forzato. Et così quelli, che giurano offeruare l'impossibile, non è uirtù, si come faria, quando si giurasse a un ladro, che gli portasse mille ducati, acciò gli salui la uita, non è tenuto offeruarlo, per esser illecito, poiche è pazzia a donar uia la sua roba con giuramento forzato.

Et a

Hof. et Sil.
uer. iuram.
mēto. 4. §.
18.

Hof. et Sil.
uer. curam.
4. 2. §.

De iuram.
nu. 8.
Giuramen
to di falsi
Dei.

Sum. Coro.
de iuram.

Sum. Coro.
de iuram.

Sum. Coro.
de iuram.
Ca. de iuram.
res. de iuram.

Sum. Coro.
de iuram.

Cap. ad us.
fram. de
iureiur.

Armit. del
iura. nu. 8.

Sum. Coro.
de iuram.

Ca. quanto
ueruamē
de iureiur.

Eodem. c. §.
si uero.

Sum. Coro.
de iuram.

Ca. se non li
cer. 2. 3. 9. 5.

Situ. uer. iur.
ram. 4. §. 7.

Sum. Coro.
de iuram.

Ca. quoad
modū. Sil.
lud. auiem.
de iureiur.

Cl. de usu.
c. ex graui.

Et a colui, che la riceve, è cosa dannosa all'anima sua, per riceverla contra ogni douere, & uolontà del proprio padrone.

Sum. Coro. de iuram. Cap. peruenit. 2. de iur. iurando.

39 Si dimanda: Vno giurò di uolere andare in Gierusalemme, o altroue; dopò gli uene uolontà d'entrare in alcuna religione, o altra simil cosa buona, ma per il giuramento, non gli puote entrare, se sia tenuto offeruare ditto giuramento, & non offeruandolo, se peccò? Resp. di no, nè meno peccò, imperoche entrado in alcuna religione, non rope la promessa, essendo che la comuta, che egli fa, sia in una cosa molto più migliore della prima.

Sum. Coro. de iuram.

40 Si dimanda: Vn marito giurò di non uoler pagare il debito matrimoniale alla moglie, dopò gli lo pagò, se peccò? Resp. di no, imperoche è fatto questo giuramento in pregiudicio della moglie, per il debito del matrimonio, per ilche ditto giuramento non tiene. Ma se giurasse di non cercarlo, quasi sarebbe ualido. Ma se la moglie hauesse lei fatto questo giuramento, sarebbe ualido, & sarebbe tenuta offeruarlo, perche ella può rinonciare alla sua ragione, che ha da dimandare il debito, nè per qsto si dà impedimento al matrimonio dalla parte del marito, che lui non possa ricercare, quando li piaccia. Ma se si facesse dal marito, non è tenuto d'offeruarlo. Ma la donna sì, perche le donne hanno uergogna, & credo, ch'elle mai ricercarebbono i lor mariti, se il marito non potesse ricercarlo, ilche sarebbe poi fraude del matrimonio in pregiudicio della donna, & incendofo di qualche adulterio. Onde per cautione, sarebbe tanta cosa dimandare l'assolutione dal Vescouo di esso giuramento, & se ambedue hauessero giurato, di non ricercarsi, dirassi, che se possono usare continenza, l'usino, se non si possono cotenere, torni l'obligo l'uno all'altro acciò non si cometta adulterio, ma però con licenza del Prelato.

Sum. Coro. de iura.

41 Si dimanda: Vna persona ecclesiastica beneficiata, alienò alcuni beni ecclesiastici della sua Chiesa con giuramento, di non mai più ripeterli, nè ricuperarli, se peccò, & se sia tenuto offeruare il giuramento? Resp. di sì, che peccò, & il giuramento non è ualido, & adempiendolo, peccarebbe, imperoche è fatto in pregiudicio della Chiesa. Et tanto maggiormente quando hauesse giurato nella sua inuestitura di non alienare, & l'aliena to ricuperare, & far tutto quello, che sarà utile alla Chiesa. Onde, anco per qsto primo giuramento, il secondo cade, & sarebbe pergiuro, & se incautamente hauesse giurato, ne deue fare la penitèza, si come appare. Et così in simili altri casi, che siano in pregiudicio, o di Giudici, o della Republica, o della Cōmunità, o d'altra persona particolare.

cap. sicut no fris de iur. etc. neniates. de iure iur.

42 Si dimanda: Vno promise a un suo amico, ilquale amaua cordialmète, & per l'amor grade, che li portaua, gli giurò anco di fare tutto qllo, che da lui gli farà comandato, dal quale gli fù comandato, che douesse uccidere un suo nemico, perche (dicendo) così ha uer fatto anco Herode, per mantenere la promessa fatta a sua figliuola, se sia tenuto mantenere ditto giuramento, & promessa? Resp. di no. Imperoche, la dimanda deue essere di cose lecite, & honeste, ancorche lui incautamente habbia giurato, & indifferente mente. Onde hauemo per il Concil. Eliberitano. eo. tit. Diffinitio incauta laudabiliter soluenda est, nec est prauaricatio, sed temeritatis emendatio. Nè deue essere lecito imitare Herode, perche tali promesse sono uane, & pazze. Et le dimande sono ingiuste, & inique. Ma deuesi imitare quel gran Re Dauid, ilquale giurò d'uccidere Nabal, ch'era huomo mal uagio, e tristo, nõ dimeno a persuasione poi d'una donna, rimesse la uendetta, mancò del giuramento, nè per qsto fù spergiuo, perche conobbe la promessa essere stata stolta. Et l'istesso dirassi di colui, che semplicemète & assolutamète giurato hauesse di stare al comandamento altrui, alquale, quando fosse comandato cose inique, illecite, & ingiuste, nõ è tenuto obedire, nè eseguire la promessa del giuramento a quel fatto.

Sum. Coro. de iuram. c. Est etiam. 22. q. 4.

ca. Quinta uallis. de iur. iur. et seq. c. Quemadmodum. de iur. iur.

Sum. Coro. de iur. iur. et nu. 28. Cur.

u. si diligenti, de fo. cõ. pe. et c. inter cetera. 22. q. 4. et nu. 23. q. 1. c. paratus. S. Ago. lib. de bono con. p. g. ali. c. 4.

Si dimanda: Vno ricercò un suo compagno, & amico a douer andare, & essere con lui, & l'obligò con giuramento, a douergli promettere, che se gli fosse fatto alcuna uolentà, o offesa, douerlo difendere, & anco amazzare colui, che lo uolèssè offendere, costui gli promise, & giurò, così uoler fare, se gli fosse accascato l'occasione, se sia tenuto offeruare ditto giuramento, & promessa? Resp. di no, imperoche, tal giuramento nõ deue essere ligame di cosa iniqua, nè illecita. Questo giuramento dispar essendo fondato, per la conditione, sopra patto iniquo, & ingiusto; nõ deue essere exercitato, si per non essere homicidiale, nè meno, senza proposito, cercare di farsi amazzare. Onde, non è tenuto, nè anco d'andar con lui, per aiutarlo. Et così dirassi in ogni caso simile, quando la cosa principale non obliga, nè anco quello, che dipende da detta causa. Essendo

(come

(come ho detto) che bisogna, che la materia del giuramento sia atto di uirtù. Et l'istesso anco dirassi d'una promessa lecita, che dopò promessa, diuenisse illecita, non deue offeruarsi, nè obligarsi a mantenerla. Et l'istesso dirassi di due, o più, che si promettono l'un l'altro di accompagnarli a far alcun mis fatto, se giurano, fanno un giuramento dannabile, & se l'adempiscono, faranno cosa peggiore. Per ilche, più tosto si deue lasciar stare (ancorche s'habbi giurato) & tornare a far bene.

Sum. Coro. de iuram.

44 Si dimanda: Vno doueua dare cento ducati a uno, & gli giurò darglieli qn il tale gli haurà cõsignati; dalquale poi nõ gli furono altrimète cõsegnati, se colui, che promise cõ giuramento, gli può macare senza peccato, essendo che a lui qlla speranza di colui, che gli li doueua cõsignare, gli sia macata? Resp. di sì, che può macargli senza peccato; Imperoche in tal caso, quella speranza nella sua mente era tacita conditione, di uolerglieli dare quando gli faranno cõsignati, non essendoli stati ancora cõsignati, non è tenuto darglieli, finche la conditione, non sia adempita dalla parte di colui, che gli uoleua dare, per darglieli poi a quello. Et questo è il senso di quella regola, che dice, Frangenti fides, fides frangitur eidem. Ma però intrèder si deue di cose notabili, come è già detto. Imperoche, nõ si è tenuto adempire la promessa, fin'a tanto, che la conditione nõ sia in essere, laquale poi essendo in essere, nõ offeruandosi in cose lecite, si pecca mortalmete.

Glosim dic. loc.

45 Si dimanda: Vno mi promise d'andare alla Madõna di Loreto qsta Pasqua, & mi giurò, ueramète uolermi andare, qn io gli darò 25. ducati per il uiaggio, alquale per qual si uoglia necessitã, & impotèza gli danari nõ li furono sborfati, se colui sia tenuto andar ui? Resp. di nõ, se prima nõ gli darò li 25. ducati p il uiaggio, che gli ho promessi. Imperoche, qsto è da sapere, che, colui, a chi si giura, qn non adempisce la conditione, che tocca dalla sua parte, per qualche impotenza, che ui sopragiongesse, non farà mai tenuto adempire il giuramento, come è, per l'essempio del presente caso, ilquale è fatto a tempo indeterminato, cioè d'andare a Loreto qn gli darò li 25. ducati, p il uiaggio, imperoche, finche nõ gli darò i danari, non è tenuto andarui. Ma se la promessa farà a tẽpo determinato, in dui casi soli (nõ adempiendosi la conditione) nõ sarà tenuto il giuramento, di adempirlo. Cioè, qn la cosa giouasse alla cosa promisea, come è detto in qsto essempio, & il secondo, qn nell'animo suo, in conto alcuno, non pretendesse obligarsi, non adempiendosi la conditione, per qual si uoglia causa. In ogni altro caso, eccetto in questi dui, es si necessitã, nè essã impotenza, che sopragiongesse di non adempire la conditione, non assolue l'huomo dal giuramento, & dalla promissione fatta, però a tẽpo determinato, nel foro della cõscienza; Se bene alcuni dicono, che se l'impotenza, non sarà causata dalla uolontã, o dalla negligèza di colui, a chi si giurò, uogliono, che il giuramento oblighi, se bene la conditione non fosse adempita. Et particolarmente il Gaetano tiene indistintamente, cioè per qual si uoglia cagione, che la necessitã uenisse, & l'impotenza di non poter adempire la conditione, uouole, che si debba offeruare il giuramento fatto.

Sum. Coro. ibid.

L'Autore.

In c. peruenit. 2. de iur. iur.

L'Autore.

46 Si dimanda: Vno prestò diece ducati a uno, senza scrittura, o testimonio, ilquale gli negaua alla presenza di persone, per ilche dal prestatore si usò un artificio, fece ascon dere dui, in alcun luogo, ilquale poi accortosi, confessò douerglieli, & uolerglieli dare, & li fece una scrittura, ma con giuramento di esso prestatore, che non douesse dire cosa alcuna a nessuno, alquale giurò p hauer la scrittura, ilquale dopò hauuta, lo disse a molti, cioè a N. a P. a Z. a M. &c. se peccò? Resp. di nõ, perciòche, esso prestatore intese di non dire niente a nessuno, ma non di non uolerlo dire alli preditti, N. P. Z. & M. per ilche nõ gli macò di fede, nè il disse a nessuno, ma si bene a N. a P. &c. imitando il gran Patriarca San Francesco, che giurando, con tenere la mano in manica, disse niuno essere passato per di là, cioè per la manica, però deuesi fuggire questa equitocati one.

47 Si dimanda: Io ho giurato d'andarere a Roma, per uedere se per sorte li trouasse un mio fratello, & anco per scuotere 100. ducati. Ma dopò hebbi auuto, che mio fratello era andato in Frãza, & quel mio debitore gli pagò li danari, se io son tenuto andare più a Roma p il giuramento fatto? Resp. di nõ, imperoche, io ho giurato andarui, per far l'un, & l'altro effetto, cioè per trouar mio fratello, & per scuotere li 100. ducati, ma non essendoli mio fratello, & essendo pagati li detti 100. ducati, io non gli ho più che fare. Ma quando io hauesse giurato per uedere mio fratello, & per uisitare le sette Chiese, ancorche mio fratello non gli fosse, io sarei tenuto andarui, per uisitare le predette sette

Sum. Coro. de iuram. Giuramento conditionato.

Sum. Coro. de iuram. Giuramento indifferente.

Chiefe di Roma, se bene gli farà questa altra condizione di mio fratello. 48 Si dimanda: In un capitolo di alcuna Chiesa, s'haueua da proporre di rifare essa Chiesa di nuouo, vno giurò di fare quello, che gli altri faranno. Dopo fatta la proposta di cinque, che sono in capitolo, tre uolsero, & uno no, se colui, che giurò, sia tenuto adempire il giuramento, attento, che tutti non hanno uoluto, e lui ha detto di fare quello, che gli altri faranno, & non ha detto di fare, quello, che la maggior parte degli altri faranno? Resp. se l'intentione di colui, che giurò, è stata a fine di non obligarsi, etiamdio che uno, ciò fare non uoglia, dirassi non esser tenuto offeruare il giuramento, ma farà quel tanto, che li parerà. Ma se colui non auerti a questo di non obligarsi, & che la sua intentione non si possi sapere, farà cosa più sicura offeruare il giuramento. Et così dirassi nelli altri casi simili, o di Communità, o di Vniuersità, o d'altra compagnia, che uolesse fare alcuna cosa con conditione, essa conditione deue esser intesa, o specificata.

Sum. Coro. de iuram. Giuramento finto.

49 Si dimanda: Vno uoleua affittar una sua casa, doue staua un'altro, a un suo amico, & uoleua cacciar uia l'affittuale, e' hora staua in quella, perche uedeua chiaramente, che gli la mandaua in ruina, & non poteua; perche colui, che sta dentro, non uolle cederli. Onde, per cacciarlo uia, finse hauer uenduta la detta sua casa, & li giurò così esser la uerità. L'affittuale fece citare il compratore, inanzi al Giudice, acciò giurasse, se ueramente ha comprato ditta casa, doue lui hora staua, se giurando, peccò, ancorche così esso padrone, & esso compratore finiti, se siano conuenuti? Resp. di sì, & mortalmente, perche la finzione, è senza consenso d'ambidue le parti, se bene è sopra cosa lecita, & con giusta cagione, per schifare quel trauaglio di esso affittuale; onde, questo giuramento apparente non obliga, perche gli manca il consenso d'ambidue le parti, & affermando, ha uerla comprata con giuramento, di uien pergiuro, etiamdio che appare il contratto per man di Notaro.

Sum. Coro. de iuram. Giuramento amoroso.

50 Si dimanda: Vn Principe uiddè, ch'un suo uafallo haueua un bel cauallo: alquale gli lo dimandò, & uoleua pagarglielo per giusto prezzo; il patrone delquale, per non priarsene, finse hauerlo donato a un suo fratello, o amico, quale non era suddito di esso, & stipulò anco l'istromento con giuramento, se ditto giuramento obliga questo suo fratello, alquale è fatta la donazione del ditto cauallo. fintamente? Resp. di no, che non l'obliga a suo fauore, perche uedesi ditto giuramento essere apparente (come è detto nel precedente caso) perche gli manca il consenso d'ambidue le parti, onde giurando detto suo fratello donante, peccaria, & diuenteria pergiuro, dicendo, ditto suo fratello esser uero patrone del cauallo, alquale è fatta una finta donazione, benchè sia di cosa lecita, per non donar ditto cauallo al predetto Principe.

Sum. Coro. de iuram. Giuramento illecito.

51 Si dimanda: Vno hebbe sborsato 1000. ducati sopra una casa a lui data in pegno, ouero a godere, fingendo comprarla, con patto di retrouenderla, acciò possa guadagnare li frutti d'essa casa, ma nè l'uno, nè l'altro hebbero intentione di alienare, nè di ueramente comprare, ma finsero ciò con un contratto: essere un'altro, giurando esser uero tutto quello, che si contiene nel contratto finto, se peccano? Resp. di sì, & mortalmente, & sono fatti anco pergiuri, imperoche il contratto è di cosa proibita, & usuraria, ne con buona coscienza può guadagnare li frutti di essa casa. Ma se l'uenditore di essa casa haueffe giurato tacitamente, di non manifestare essa finzione del contratto, ma offeruare ditto contratto, come a pignoratitio per certo tempo, secondo, che trà di loro secretamente si conuerranno con altre scritture a parte, sarà tenuto offeruare ditto giuramento, come che giurasse pagare l'usura, per li danari, e' ha da lui riceuti.

Sum. Coro. de iuram.

52 Si dimanda: Vno per fiandare il Dacio, o gabella, che dir uogliamo, fece, che un religioso comprasse una casa con i suoi danari proprij, ma però lui gli li dette; & si fida uia di lui, & giurò, che ueramente era così, che ditto religioso ha comprato ditta casa con i suoi danari proprij, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche ha ingannato il dacio, alquale è tenuto alla restitutione, & è fatto pergiuro, & de fraud. ia Republica, & pecca doppiamente anco esso Religioso, sapendo questa fraude.

Et l'istesso anco dirassi di quel Monaco, che desideraua comprare beni stabili, per donarli a un suo nepote, fingeva, che detto suo nepote comprasse de' suoi danari, ma il Monaco gli li dette, peccò, per esser in fraude del monasterio, & è tenuto alla restitutione a detto suo monasterio, & è fatto pergiuro, perche tutto quello che il Monaco acquista, non

non è suo, ma del monasterio, perche la finzione uedesi essere dalla parte di chi compra, che ha altro nel cuore, perche compra ad istanza d'altro, & di moneta aliena.

Sum. Coro. de iuram.

53 Si dimanda: Vno hauendo riceuto un beneficio da una chiesa, come memore di quel beneficio, giurò a Dio di uoler far seruitù a quella, per un'anno di bando, & parlò col Priore, l'accettò a quel seruitù, & mentre si ritrouaua a tal seruitù, quel Priore non gli daua da poter uiuere, per ilche costui si penò di fessire, se peccò non serueno? Resp. se mentre costui fece ditto giuramento, lo fece co' animo d'hauere le spese da detta chiesa, o da'altra banda; per seruire a quella, nè gli erano date, egli resta libero di seruire. Ma se giurò di uoler seruire a sue spese, o quelle le potena fare, o no, mentre giurò, se lui se potena farsele, dopò gli fosse entrato tato intervallo di tempo, che fosse diuenuto pouero, dirassi non esser tenuto, mentre durarà detta sua impotenza, essendo di conditione tale, che non patisse, nè può guadagnarsi da uiuere. Ma se fosse di tal conditione, che col me dicare, o lauorare di qualche esercizio, & arte, lui potesse guadagnarsi da uiuere, dirassi esser tenuto d'adempire il giuramento. Et se mentre giurò, lui si conosceua non esser atto a mantenersi da uiuere, deue seruire, & guadagnarsi il uiuere, come faceua prima, inanti che giurasse. Et cato, che nè l'uno o l'altro potesse fare, perche la sua conditione non lo patisce, bisogna immaginarsi, fare alcuna altra cosa, che sia possibile, che lui la possi fare, in luogo di detta seruitù, acciò non si faccia ingiuria al sacramento del giuramento. Per ilche l'uomo inanti, che giura, o prometta, deue molto ben considerare il suo stato, grado, conditione, & qualità, perche non ual poi dire, oh io non ho pensato tanto inanti.

Sum. Coro. de iuram.

54 Si dimanda: Vno essendomi debitore di cento ducati, ilquale giurò semplicemente, di uolermeli pagare al tempo, nelquale tempo lui pretendeva douer hauer da me altri cento, se costui potrà senza peccato di pergiuro ricompensare detti danari, con quelli, che io gli debbo? Resp. se il debito, col quale lui pretendeva di uoler compensare col mio, che gli debbo, sarà liquido dice, il Panormitano di no, che non può, perche il giuramento deue offeruare in specie, in quel modo, che se gli promette, & se gli giura, perche non fa ricompensa, se bene quanto all'effetto pare, che si paga. Ma Bartolo uolò di sì, che si possi ricompensare, senza darli altramente li cento ducati, poiche io gli son debitore a lui. Ma per dichiarare questa cosa, noi diremo, se colui, che giurò, pensaua nell'animo suo di far ricompensa, & per questo lui con giuramento si obligò, potrà ueramente far ricompensa, perche quel giuramento deue esser inteso, secondo l'intentione di colui, che giurò, & s'obligò, poiche detta obligatione è, come una tacita conditione. Ma se quando lui giurò tal cosa, non pensato haueffe, eccetto che così semplicemente disse, & giurò uolermeli pagare, me gli deue pagare, senza ricompensare il mio debito a lui, per non contrauenire al giuramento, & dopò ricercarli il suo credito: Et se per caso, lui non potesse pagarmegli, credendo dopò giurato, essere ricompensato, deue aspettarlo, finche potrà, imperoche durando l'impotenza, non è tenuto. Essendo che, Ad impossibile nemo tenetur. Et se per sorte, il debito mio non fosse liquido a lui, non può, in conto alcuno, esser ricompensato, ma prima (potendo) deue pagarmi li detti cento ducati, & poi liquidare il suo credito con me, & rimandarli. Et in questo modo deuesi procedere: In foro conscientie. Imperoche. In foro fori, pare che si proceda in altra maniera.

L'Autore.

Sum. Coro. de iuram.

55 Si dimanda: Vno molti anni sono, teneua, & godeua una donna libera per sua concubina, ilquale uenuto in corroccio, o tocco dal Spirito Santo, gli giurò di non uoler più uiuere con quella, dopò alquanto tempo mosso d'amore, la tolse per moglie, se sia diuenuto pergiuro, attento che giurò di non uoler più conoscerla? Resp. di no, impero che, quel giuramento deuesi intendere, quanto all'atto fornicario, fatto, per fuggire il peccato, ma non, che l'habbia fatto, quanto all'atto lecito matrimoniale. Eccetto però, che lui non haueffe giurato, o inteso nell'animo suo tacitamente, di non uoler più conoscerla in conto alcuno nè come concubina, nè meno come moglie, perche sarebbe tenuto a l'horà offeruare il giuramento. Onde diremo, che il giuramento di promissione, o di confirmatione, esser simile al uoto.

Magist. Sen. tenia.

56 Si dimanda: Sono dui lighali hanno giurato l'un' all'altro di essere insieme per robbare una casa, & di uedere fra di loro la preda ugualmente. Dopò robbata, uno negò di dare la parte all'altro compagno, se costui pecca, & sia spergiuo, non dandola? Resp. di sì, qñ non gli dia la sua parte, & è anco mancatore di fede, & disleale, & anco pido,

Sum. Coro. de iuram. nu. 28. Cur.

N. 28. Cur. Nym. 7. S. Thom. 3. Sen. dist. 39. q. 2. ad 3.

Sum. Coro. de iura.

Sum. Coro. de iura. nu. 28. Cur.

Cap. mulier 22. q. 4.

Sum. Coro. in c. de usura, de prestantia. c. primum. ca. faciat. 2. q. 2.

perche giurò di far mala cōpagnia, & uiola il giuramento, aggiungendo peccato, sopra peccato. Ma se per forte non li uoleffe dare la parte, perche s'è pentito d'hauer fatto tal atrocino, & pretende restituire ditta roba robbata tutta al padrone, non è fatto altrimenti pergiuro, essendo che uno, che s'emenda, non è detto mancator di fede, perche s'emenda dell'errore, & torna al ben fare.

57 Si dimāda: Vno giurò senza alcuna necessitā, o cagione, se peccò? Resp. se ui era la uerità, o la giustitia (dice l'Armilla de giuramento) di nò, non esser sempre mortale, perche non è contra quel precetto, che dice, *Non assumes nomen Dei in uanum*. Ma quando ciò fosse per la troppa consuetudine, o per il pericolo del spergiuo, & altre simili cagioni, che ui potrebbe interuenire, peccaria.

58 Si dimanda: Vno per cōsuetudine, p non giurare falsamente il nome di Dio, nè alcun suo mēbro, sempre giuraua alcun falso Dio, dicendo al sangue di dio baccho, p il corpo di dio Marte, & simile, se peccò? Resp. non solamēte non esser lecito giurare falso, per alcun membro di Christo, come Dio uero, ma nè anco p alcun Dio falso, o in bugia, o in uerità, con attribuire l'honore, che a Dio uero si acconuene, a qlli che nò sono Dei, nè degni di tale honore. Essendo che (come ho già detto) il giurare sia atto di religione, e di seruitù, p la quale si dona a Dio una grandissima riuerēza, come ad insalabile uerità. Onde S. Giouanni Grisost. dice, *Idolatriā se facit oīs, qui p aliud, a Deo iurat*. Et S. Agostino. *Verūamen, sine ulla dubitatione, minus malū est iurare per Deos falsos uaciter, quā per Deū uerū fallaciter*, &c. Et massimamente allhora qñ vsarāno quello a qualche mal fine, & illecito, per ilche diremo, manco male esser il giurare la uerità per i falsi Dei, che giurare il falso, per Dio uero, & santo. Et qñ uno giura per i Dei falsi, mirat si deue due cose, cioè la uerità, o falsità, che si dice, & l'idolatria, che nel giuramento mischia, mentre darā l'honore ch'appartiene a Dio, alli demonij, però disse bene S. Agostino *Verūamen &c. Et quanto id, quod iuratur, &c.* Intendendo, quanto alla ragione del pergiurio. Imperoche se nel giuramento si uorrā considerate, quello, che s'inuoca, mentre si giura, uedraffi inuocare falsi Dei, attribuendo a quelli, che sono demoni, l'honore, che si deue dare, & attribuire al uero, & Dio eterno. Onde dirassi esser peccato grauissimo il giurare in tal modo, per esser pergiuro, ilche appartiene alla ragione del pergiurio. Per ilche, diremo (s'è lecito) che quasi māco male farebbe il dishonorare la sua uerità, Dio, con dire la bugia, che offendere la sua diuina maestā, & essenza, tolendoli l'honore suo, con detto giuramento, che è specie d'idolatria, comē dice san Giouanni Grisostomo citato di sopra.

59 Si dimāda: Vna donna maritata commise adulterio, & per il grande amore, che portaua all'adultero, gli giurò offeruargli la fede, se mediante questo giuramento, lei peccata, usandō col proprio marito, senza uiolare il giuramento? Resp. di nò, tornando col proprio marito, ne farà uiolatrice del giuramento altrimenti. Anzi dirassi, che negando il debito al marito, per offeruare la fede all'adultero, pecca mortalmente, & tante uolte, quante gli lo negarā. Et molto più ancora peccarā, s'ella si congiungerā con un'altro secondo adultero, oltre il primo, alquale giurò d'offeruargli la fede, perche oltre il peccato dell'adulterio, che col secondo commette, diuien pergiura, per la fede, che a qllo ha promesso d'offeruargli, con giuramento. Et per l'adulterio commesso, ella non può dimandar più il debito al marito, senza peccato, per ogni uolta, che dimandarā. Per il quale effempio, infiniti altri simili, se nē potrà conoscere.

60 Si dimanda: Vno ritrouandosi in prigione per la uita. Et essendoli dato le difese, pregò un suo amico a douer giurare la tal cosa, da lui non esser fatta, benche fatta l'hauesse, ma per saluargli la uita, debba giurare ciò, non esser la uerità, benche fosse anco la uerità, se peccò, per hauer giurato il falso, per saluare la uita al detto suo amico? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche non è lecito giurare il falso, non solo per saluare la uita a un'huomo, ma ne anco per saluare tutto il mondo, nè anco cento mondi.

61 Si dimanda: Vno era debito 100. ducati a uno, ilquale essendo astretto dalla giustitia, a douergli pagare, giurò di non hauer il modo (benche realmente l'hauesse) ma giurò per componerli per uolerne dare uenticinque, o trenta, solamente, se peccò? Resp. di sì, & oltre, ch'è fatto spergiuo, è tenuto pagarli tutti cento, & non pagandoli, sempre starā in peccato mortale.

Si

62 Si dimanda: Vno fece giurare ad alcuno sopra una pietra, dicendogli esser sacra, laquale era coperta o con tela, o altra cosa, laquale non era altrimenti sacra, acciò gli dicesse la uerità d'una cosa; & colui giurò, credendosi di giurare sopra una pietra sacra, ouero dicendo, per questi euangelij, & giurò il falso, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è pergiuro, per la praua, & cattua intentione, che lui hebbe; se bene colui, ilquale lo fece giurare, ciò hauerse fatto, non con intentione di obligarlo a giurare di ciò, che pretende, & questa sua intentione, effo, che giurò non lo sapēua, che io faceffe a questo fine.

63 Si dimanda: Vno essendo innocente d'hauer fatto alcuna cosa, dimandato cō giuramento sopra una scrittura, doue era scritto, lui hauē cōmesso la tal cosa, & lui giurò in questo modo per purgare la sua innocenza, dicendo. Così sono io cliente di questa cosa, & di questo peccato, si come si contiene in questa scrittura, credendosi costui, che detta scrittura fosse quella, doue egli haueua scritto la sua innocenza per giustificarli, se peccò? Resp. di nò, nè fu pergiuro, perche l'iddio non pretende quello, che nella scrittura si troua scritto, ma prende quello, ch'è in mente di colui, che giura.

64 Si dimāda: Vno, inauuertemēte, essendo dimandato d'alcuna cosa, giurò il falso, credendosi esser uera qlla cosa, dellaquale era dimandato, & teneua p cosa certa, che qsta tal cosa si sapeffe, etiādio che ne fosse stato auuertito di qno, che lui ha detto, & giurato essere falso, cō tutto ciò, hauebbe in ogni modo detto, esser la uerità, & teneua qsta opinione, & staua pertinace, che sia uero, & non falso qllo, che lui ha detto, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, per la negligenza usata in saper la uerità, p la mala dispositio ne, laquale dipēde dalla tua mala intentione; talche quella inauuertēza, non lo scusa, n'è cagione, che basti a deluiarlo da quel pergiuro, ma più tosto li farà compagna, che li uā appresso, & però in modo alcuno non lo scusa dal peccato del pergiuro.

65 Si dimāda: Vno rubbò ad alcuno 100. ducati. Et uno giurò (perche così teneua esser la uerità nell'animo suo, che colui nò gli habbi robbati altrimenti,) che gli ha robbati, ma dico, che però teneua per cosa ferma nell'animo suo, che non gli habbia robbati altrimenti, se ben giurò di sì, perche in uero non lo sapēua, se gli habbia robbati, & nondimeno giurò di sì, che gli ha robbati, se bene ha per opinione di nò, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche, se bene dice la uerità materialmente, quanto al fatto in se, nondimeno è pergiuro formalmente, quanto alla praua intentione.

Et l'istesso dirassi, colui esser pergiuro, ilquale saprà una cosa, per bocca d'altri, d'udito, quantunque sia huomo da bene, & degno di fede, & che lui l'afferma se così esser la uerità, & l'afferma se con giuramento lui saperlo, come se l'hauesse lui proprio uista con li suoi occhi proprij, ancorche, giurando, sia la uerità quello, che lui dice, pecca. Se però la fede del proprio, non lo scusa in parte.

66 Si dimanda: Vno era debito ad alcuno 50. ducati, ilquale negando douerglieli dare, fu costretto dal Giudice giurare, & dire se lui sia debitore ad alcuno 50. ducati, ilquale negò, se peccò? Resp. di sì, imperoche, se gli è falso, per conto della quantità, non è però falso, per conto, che egli non gli sia debitore. Onde lui era tenuto confessare quaraata; imperoche, chi dimanda il tutto, dimanda anche la parte; nè fondarsi con ragione sofistica, dicendo essergli ueramente debitore, ma solo di 40. & non di 50.

67 Si dimanda: Vno giurò, & affermò una cosa falsa per uera, perche così lui si credeua senza hauer animo alcuno d'ingānare il prossimo, o di occultare il uero, se peccò? Resp. se lui usò la debita diligenza, per sapere la uerità, non peccò; Ma se inauuertemente, o sciocamente haueffe giurato, senza hauerli usata alcuna diligenza, il Corona uole, che pecca uenialmente. Ma io direi, che peccasse mortalmente per l'ignorāza crassa.

68 Si dimanda: Vno, con giuramento, affermò il falso, esser uero, così per ignoranza, se peccò? Respon. o che la ignoranza era del fatto, o della legge; Et quello dirassi essere della legge, che si fa contra la legge; & quello del fatto quando si farà una cosa, etandio che si sappia quello che fa essere proibito, anco per legge, laquale comanda, che non si faccia, se l'haurā dunque fatto, essendogli proibito dalla legge, peccò mortalmente, perche è obligato sapere le cose, che si comandano dalla legge; eccetto, che quella tal cosa non si permettesse dalla legge, nè obligasse tutti. Ma se l'ignoranza fu del fatto, & usò la debita diligenza, per saperlo,

Giardino de Sommisti. Parte Prima.

Q9 3 di-

Abb. ca. sup. eos, de usur.

L'Autore.

Sum. Coro. de iura.

Cap. ecce dico, 22. q. 5.

Cora. ibid.

Nam. c. 12. num. 6. Cora. ibid. Gaet. 2. 2. q. 89. ar. 3.

Sum. Coro. de iurament. 10.

C. homines. eo. iur. interest, quemadmodum.

Artil. de confessione iudiciali. n. 10. Panorm in capi. u. i. de plus poti.

Sum. Coro. de iuramē. Cap. homines. cod. iur. & glossa.

Sum. Coro. de iuram.

Sum. Coro. de iuram. Cap. si quis iurauerit. 22. q. 5. Et ille qui c. si quis conuersus. eo. iuu. Ca. qui exigit eod. iuu. Soto. de iust. & iur. li. 3. q. 2. ar. 3. Nau. c. 12. num. 5.

Cap. neesse est. 22. q. 4. Sum. Coro. de iuram. S. Ago. libr. contra mendacium. Et super illud. perdes eos, qui loquuntur mendacium. 22. q. 2. sciat. Et. Ne quis. Giuramento illicito. Medi. lib. 7. cap. 14. S. 4.

S. Thom. Armill. de iura. nu. 3. Cap. considerat. 22. q. 1. Cap. in ergo. 22. q. 1. In cap. sicut Christus de iur. iur. ibi. num. 5.

dirassi di no, che non peccò. Ma se non hauesse ufato la debita diligenza di saperlo, haurebbe peccato mortalmente, per l'ignoranza crassa. Et se pure hauesse ufato qualche poca di diligenza, ma non tutta quella, che douea usarli, p' saperlo, haurebbe peccato uenialmente.

69 Si dimanda: Vno dette, o fece dare giuramento a uno, ma fuora di giudicio, il quale sapeua, che giuraua il falso, ouero lo prouocò a douer giurare, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, però fuora di giudicio; imperoche in giudicio, quando dal Giudice, o si fa giurare, esso Giudice non pecca altrimenti; perche, come Giudice, ad istantia della parte, lo fa giurare, secondo l'ordine della legge. Ma fuora di giudicio, colui, che fa giurare alcuno, sapendo, che giura il falso, pecca mortalmente, facendolo giurare.

Et l'istesso dirassi di colui, che sforzarà alcuno, che giuri il falso, o lo stimolarà, o lo farà giurare per amicitia, o per paura, o per danari, peccerà mortalmente, & doppiamente, per il doppio pergiuro; imperoche ammazza l'anima sua propria, & anco quella del suo prossimo. Ma se facesse giurare alcuno, il quale non sa probabilmente se giura il falso, nè meno dubita, che habbia da giurare il falso, non pecca, o pur pecca uenialmente.

Et questo sia per cosa chiara, che il giurare, o far giurare il falso, sempre sarà peccato mortale, o sia in cose d'importanza, o sia in cose frivole, & da niente, perche non è bugia tanto leggiera, che non sia peccato mortale, essendo congiunta col giuramento. Et andio che sia bugia giocosa, & ridicolosa, o per leggerezza d'animo, o per scusarsi, & simile: si come molti scempi fanno, che per ogni parola giurano, dicendo per Dio, al cospetto, per li fanti, &c. per l'anima mia, se Dio mi guarenta i miei figliuoli, in coscienza mia, in verità, se Dio m'aiuti; & simili, in qualunque modo sia, giurando il falso, si pecca mortalmente.

70 Si dimanda: Vno giurò falsamente, per saluare la uita a un suo parète, il quale era in prigione per ladro, se p' saluar la uita a quello, habbi peccato? Resp. di sì, & mortalmente, imperoche uera mente diremo esser cosa lecita, & santa di fare ogni sforzo, per saluar la uita all'huomo, ma senza offesa di Dio, & dell'anima sua, & dell'altro prossimo, & non giurare il falso, perche non si deue anteporre la salute corporale di alcuno, alla propria salute dell'anima, cōtra l'ordine della carità. Et se per il latrocinio, o homicidio, o altro delitto hauesse parte, farebbe tanto peggio, si che non si deue nè anco p' saluare la uita a tutto il modo, giurar falso, perche non douemo col nostro peccare, soccorrere l'altrui salute, & offendere Dio, & noi stessi, col giurar falso. Nè meno per scampare se stesso da qualche male, perche non deue l'huomo uccider l'anima sua, per saluar la uita temporale.

71 Si dimanda: Vno giurò di fare alcun male, o sia homicidio, o furto, o altra cosa illecita cōtra il suo prossimo, & cō intentione d'effettuarlo, nè l'effettuò, se peccò? Resp. di sì, come quello, che si chiamò Dio, per cōfermatore della sua malitia, & maluagità, per ilche peccò mortalmente, per la uolontà, che lui ha hauuto di uoler fare il male, qualunque fosse, & peccò p' il giuramento fatto, di uoler fare cosa ingiusta, Pensandosi, Dio essergli obligato a douer mantener quello che lui giurò di fare; ilche è anche gran biasime; percioche Dio non è obligato, nè mai farà per obligarsi a douer consentire, che alcuno facci male. Onde in questa sorte di giuramenti, tre sorte di peccati se gli commette, l'homicidio, o altro male, che hauesse fatto il giuramento, & la blasfemia. Et però santa cosa farà, non giurare in alcun modo, poiche esso Dio ce lo comanda ancora dicendoci, *Nolite iurare, neque per calum, neque per terram, &c. Sed sermo uester, sit, sic, sic, non, nō, &c.*

72 Si dimanda: Vno giuraua per ogni bagatella, & s'haueua fatto il giuramento p' una consuetudine, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche si pone a pericolo di spergiuoro; & pare, che porta poco rispetto all'honor di Dio. Onde colui, che l'usa fuor di necessitā, & senza debita cautela per lieue cosa, che quella fosse, dirassi, che pecca; perche anco è stato introdotto il giuramento, per schifare l'idolatria. Onde l'huomo, ogni uolta, che giura, deue giurare cō riuerenzā, & per certa utilità giusta, perche per il mezzo di questo giuramento, la persona gioua a se medemo, & al prossimo. Onde allhora sarà proibito il giuramento, quando si giurará fuor di necessitā ragioneuole, & senza utilità giusta, o di se proprio, o del prossimo.

73 Si dimanda: Vno era solito p' ogni uolta, che giuraua, di giurare p' alcun membro dishonesto di Dio, o d'alcun Santo, se peccò? Resp. con l'Armill. di sì, & mortalmente, benchè giurasse cō uerità, & lecitamente, & cō necessitā, prima p' attribuire a Dio quello che in lui

lui non è, & per nominarlo con membri dishonesti, ma se con giurarlo cō membri honesti, benchè membri in lui non sia, se non come huomo, ch'è stato, per nostra salute, & cō giuramento ueriteuole, pare che sia permissiuo, quando non sia per consuetudine, o per dispregio, & irrequerenzā di suoi santi membri humanati, ouero, che giurasse per bestemmia, o per pergiuro, o con falsità, ouero dubbiosamente con intentione di non uoler osservare quello che promette con giuramento, sempre in detti modi sarà peccato mortale.

74 Si dimanda: Vno giurò di fare un peccato ueniale, come farebbe di uoler dire una bugia officiosa, ma però haueua intentione di non farla altrimenti, anzi di fare il contrario, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche egli haueua nell'animo lo spergiuoro, onde giurò d'una cosa ueniale, & si la fece diuentar mortale; la qual cosa sempre farà mortale, ben che si possa fare senza dispregio.

75 Si dimanda: Vno riuolè alcuna cosa a un altro, facendosi giurare di non dire alcuna cosa a nessuno, al quale giurò; ma non gli offeruò il giuramento, che la manifestò ad altri, se peccò? Resp. qñ si pmette alcuna cosa ad uno, è da presumere, che si pmette sepre, se quella cosa, che deuesi tener secreta, sarà cosa honesta, peccò che, se la sarà nociua ad altri, non è tenuto, nè peccarà in ueladola, ma se gli era cosa honesta, è tenuto sotto pena di spgiuro.

76 Si dimanda: Vno uisitando alcune Chiese, giurò di dare un danaro per uno a tutti i poveri, che gli dimandassero limosina, il che non fece, imperoche, hauendogli dimandato l'elemosina un povero solo, non gli la dette se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, benchè sia di cosa minima, imperoche non peccò, per il ualore della cosa, ma per il giuramento. Et così dirassi di tutti quelli, che giurano di fare alcuna cosa, o atto uirtuoso, & non l'offeruaranno, come quello, che giurò di dire per ogni uolta ch'entrasse in Chiesa, una Aue Maria, nè la disse, dirassi hauer sempre peccato mortalmente.

77 Si dimanda: Essendo in compagnia due, uno giurò all'altro di non mai spartirsi da lui, se lui non anderà a cena con esso lui, doppo lasciandolo, perche non uolse cenar seco, si partì da lui, senza che quello andasse a cena con lui, se peccò? Resp. di no, percioche non giurò cō animo deliberato, di non partirsi da lui, ma intendeva di far tutto quello, che lui poteva, acciò quello andasse a cena con esso. Ma haurebbe ben peccato, quando non hauesse hauuto questo animo, che quello gli andasse, o che non hauesse uoluto.

78 Si dimanda: Vno ritrouandosi essere in prigione, giurò di non mai fuggire di quella, benchè la fosse ingiuriosa, ingiustamente, & che lui fosse per la uita, & nondimeno fuggì, se peccò? Resp. di sì, per il spgiuro, percioche gli era lecito il fuggirla, poiche era ingiusta, & ingiuriosa; Et così colui, che giurò di fare alcuna cosa in un certo termine, o spatio di tempo, il quale poi uenendo, non puore offeruare il giuramento, sarà tenuto, quando potrà, in un altro tempo (se già non fosse qualche cosa di male) accioche non rompa il giuramento; perche nelle cose illecite non si deue offeruare il giuramento, ben che si pecca, per hauer fatto il giuramento.

79 Si dimanda: Vn giurò d'entrare in alcuna Religione, o di fare alcun altro bene, ma però non haueua animo d'offeruarlo, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente; perche giurò di fare cōtra la uerità della mente, ma però in coscienza non è tenuto ponerlo in esecuzione, s'egli però non intendeva uolerlo fare, altrimenti faria, se poi l'hauesse inteso, perche farebbe spgiuro, come ho detto, se non hauesse inteso d'offeruarlo. Onde sempre peccaria mortalmente.

80 Si dimanda: Vn Chierico andò a studio, cō licenza del suo Prelato, per uoler studiare, & fece alquanti debiti, per ilche giurò di non si partire in fino a tanto, che non hauesse sodisfatto alli suoi creditori. Et in questo mezzo accasò, che'l Prelato comandò a tutti i suoi sudditi, che douessero andare alla lor residenza, sotto pena di scomunica latae sententiae, infra tanto tempo, per ilche andò, se peccò? Resp. di no, percioche quel giuramento non era sui iuris, attento che era tenuto obedire al suo Prelato.

81 Si dimanda: Vno nelli suoi ragionamenti era solito dire in uerità sì, o no, per mia fede, no certo, Dio lo sa s'io mento, & simili, nè haueua intentione di giurare, se costui peccò? Resp. di no, perche queste parole non sono giuramenti, poiche non ui è addotto Dio, nè implicitamente, nè esplicitamente in testimonio. Ma se hauesse hauuto animo, col dire qñte parole, di giurare, & che per quella parola in uerità, egli intendesse Dio, ouero la fede, la quale è una uirtù theologica, sarà giuramento, perche non è necessario espi

Cap. si quis per capillu. 22. q. 1. si per uer. bla sphe. S. 1.

Armill. n. 9.

Armill. n. 25.

Panorm. in c. Ego.

Armill. n. 12.

Armill. n. 11.

Armill. n. 13.

Gaict.

Armill. n. 14.

Armill. n. 31. Pan. ca. re nientes. do iure iur.

Armill. n. 32.

Panorm. in cap. si Christus. eo. iuu.

mere la parola. Et questo sappiasi per concludere, che ne' giuramenti, secondo la forma della legge, non si deue giurare sofisticamente. Et deuesi giurare secondo l'intentione di colui, che dà il giuramento.

81 Si dimanda: Vn Sacerdote essendo del corpo d'un capitolo, o d'alcuna confraternità, o congregazione, & hauendo promesso a uno di favorirlo, & d'elleggerlo con giuramento, ilquale nel ballottare, hauendo il pensiero altroue, e non a essa ballottazione, pote in fallo non uolendo, la balla nel bosolo di nò, se costui habbi peccato, di giuramento falso? *Resp.* di sì, percioche doueua haüere l'attentione ancora nel ballottare, & nò gli basta hauere hauuta l'intentione solamente; Et se colui fosse stato degno di detto titolo, o beneficio, & che fosse cascato per la sua balla, datagli in fallo, peccò anco più grauemente, & faria tenuto anco alla restitutione de' danni ad arbitrium boni uiri. Et se con giuramento gli promise, dopò non gli dette la balla in fauore, è fatto spergiuro, & se egli era meriteuole, & degno, tanto più graue.

L'Autore.

82 Si dimanda: Vno essendo affretto per uia di broglio a douer fauorire con il suo uoto un prete, o altro, & per essere quello sicuro di douer' esser fauorito, l'afresse per uia di giuramento a douergli dare il suo uoto, ilquale per gratificarli a quello gli giurò di uolergli fauorire. Ilche lui non haueua animo di farlo; & nel ballottare, non lo uolse fauorire altrimenti, mostrando poi, & dando ad intèdere a detto suo amico, o padrone, d'hauerlo fauorito, & di nuouo gli giurò, acciò l'hauesse a credere? *Resp.* di sì, & è fatto spergiuro toties, quoties, gli giurò, etiandio che non fosse stato quello meriteuole, nè lo fauorì, tanto più grauemente spergiurò. Hor quanti di questi tali gli ne siano, credo, che la terra sia piena, però guardinsi dall'ira d'Iddio, chi s'ha da guardare.

L'Autore.

83 * Si dimanda: Vno fece giuramento di mai più uoler parlare cò N. senza ponergli altra circostanza, se sia tenuto osservarlo? *Resp.* cò il Teologo del Cardinalé Paleotto, doue si tratta di questa materia nelle risposte de' suoi casi, che essendo questo giuramento di cose indifferenti, nò obliiga più di quello, che obliiga il uoto fatto nell'istesso modo; percioche simile giuramento, altro nò è, che una confirmatione della cosa promessa, o del uoto fatto. Di maniera che si come detto hauemo i esso capitolo del uoto) q'llo nò obliiga, così meno obliigarà il giuramento d'una istessa cosa. Percioche hauer giurato di non parlar più cò N. senza aggiongerli la circostanza del perche: è giuramento uano, p nò ridondare all'honore di Dio, nè meno alla salute dell'anima. Ondè dirassi, costui ueramente hauer peccato per hauer giurato uanamente, ma però questo giuramento non afstenge, anzi senza altra dispensa fare còtra di lui, quando si crede detto giuramento essere stato uano, come ueramente uedesi essere stato, perche la materia uana nò è foggetto del giuramento, nè meno dirassi essere capace d'obligatione. Imperoche si come a qllo, alquale si ha promesso di non uoler parlare, o non entrare più in casa sua, & simile (quando però non gli sia, dico, altra circostanza materiale) niente importargli questa sua promissione, & così a Dio, menò importa questo suo giuramento uano. Et però dice l'Ecclesiastico, *Utraque promissio dicitur Deo displicere, scilicet infidelis, & stultia.*

In 2. par. 2. casus, sub die 16. Decembris, 1581.

84 * Si dimanda: Vno essendo stato assaltato da certi ladri di notte, ouer di giorno, nè potèdo uscire sano della uita, se nò gli prometteua cò giuramento di darli una certa somma di danari, quale lui nò si trouaua aduoso, ilquale p' saluar la sua uita, se gli hauesse hauuti in q'lla cattura, gli Phaurebbe dati. Ilquale giurò uolerglieli ueramente dar p' il tal tēpo; il quale dopò ch'uscì fuori delle lor mani nò gli li dette, se peccò, & sia tenuto a tal giuramento? *Resp.* col p'detto di sì, che peccò, & è tenuto osservare la promessa fatta a quelli p' il giuramento. Percioche q'sto giuramento caeca sopra certa materia, che è di qual che momento. Imperoche il pagare a quelli li danari promessi, è cosa utile, & comoda, & perciò, come tale di sua natura è materia del giuramento, o che sia (come è detto nel precedente) fatto uolontariamente da se, ouero che sia fatto fare per forza dalli ladri, per la riueranza del nomē di Dio si deue adempire come dice Soto, & altri detti di sopra.

Ibid.

85 * Si dimanda: Vno fece un giuramento di fare, o di nò fare tal cosa, o pur giurò falso, ouero cò malitia, o pur nò sapendo ueramente, se giurò cò uerità, o cò bugia, se peccò, & se costui sia tenuto osservare detto giuramento? *Resp.* col p'detto, che hauendo giurato falso, ueramente ha peccato mortalmente, & se giurò di fare alcun bene, sarà tenuto osservarlo, & se giurò di fare qualche male, peccò mortalmente, p' hauer giurato di fare cosa iniqua,

Ibid.

iniqua, & adduto Dio p' testimonio dell'iniquità, nè è tenuto osservarlo, bēche habbi giurato. Et se ha giurato cò malitia, dirassi l'istesso, che nò si deue adempire, bēche la falsità, & la malitia sopponga il ualore del giuramento, ma p' esser giuramento di cosa uana, o indifferente giuramento, dirassi non esser ualido. Ma se haürà giurato di cosa dubbia, cioè se la cosa giurata, sia utile, o fruttuosa, ouer nò; Dirassi in q'sto caso, che esso giurante così dubbiamēte, debba procurare la dispensa del giuramento; essendo che in simili casi sempre deuesi procurare la parte più sicura, che è (dico) il procurare la dispensa.

86 * Si dimanda: P. staua in una casa ad affitto, ilquale hauendo un luogo vuoto, l'affittò ad un'altro, per restare in manco fitto chiamato N. nelqual luogo ditto N. habito molti anni. Accadette che ditto N. fece parole cò il proprio padrone, ouero disse lui hauere alcune ragioni in detto luogo, o p' altra cā, per laqual cosa disse esso proprio padrone al primo affittuale pche affittaua a detto N. che p' ogni mō douesse mandare uia di detto luogo esso N. altrimenti, che haurebbe madato uia lui, laqual cosa increbbe a P. nè uolèdolo mādare uia, lo lasciò ancora cōtinuare in la sua habitatione. Ilche uedendo esso proprio padrone per uia di giustizia dette licenza al detto P. della sua casa. P. affretto da q'sta licenza del padrone, fu forzato licentiar ditto N. ilquale nò uolendo andar uia, ancor lui usò còtra N. li termini della giustizia; Et pche in detta città il statuto uoleua, che nò si possi licentiar alcuno, nè mādare uia, se non si vuol fabricare, ouero si uogha per se proprio, o per suo uso, & ciò si fa con giuramento. E'sso P. fu forzato per restare in casa, essendo che molti li tornaua comodo la detta casa, & grā dando, discommodo & interesse il partirse, nè potendo mandar uia detto N. nè farli suo dare detto suo luogo, ilquale ancora a lui tornaua comodo affai, & utile, ditto P. giurò, uolergli per suo uso proprio, & comodo, bēche nò fosse, & che potesse fare di manco, ma p' nò essere scacciato dalla predetta casa, & per far piacere al proprio padrone solamente, licentiaua N. & giurò uolergli per se, se peccò, & giurò falso? *Resp.* di nò, che non peccò, nè meno giurò falso, poiche ueramente giurò uolergli per suo uso; percioche intendere si deue essere ueramente per suo uso, poiche il partirsi dalla predetta casa, era a lui discommodo, danno, & interesse, & è per suo uso, per nò esser discacciato dalla predetta casa; Oltre poi, che quella habitaua, & operaua, per luogare le cose sue, o al cuno de' suoi, & se ne seruua. Ma etiandio, che non se ne fosse seruito, & che dopò hauesse affittato il predetto luogo a qualch'uno altro, dirassi non hauer giurato falso, poiche il mandar uia N. potassi intèdere essere per sua utilità, & proprio uso, scacciarlo, & tenere quello luogo vuoto, poco, o molto tēpo, o subito affittarlo a qualch'uno altro: Fuor che a esso N. Essendo che l'habitare del predetto N. in detto luogo, dispiciua al proprio padrone della casa, & tornaua danno al predetto P. per andar così esso proprio padrone. Però è ben fatto astenersi da' predetti giuramenti in simili casi, per esser il giuramento materia troppo importante.

L'Autore.

87 * Si dimanda: Vno uedendo o conducendo alcune robe da qua onque luogo nella città, & trouato dalli guardiani della gabella, gli detteno giuramento a douerli dire la uerità, del prezzo o della qualità, & quantità d'essa roba, o merze, che lui conduce in la città, il quale giurò, ma non manifestò pienamente la uerità, se peccò? *Resp.* col Theologo del Cardinalé Paleotto ne' suoi casi di sì, & mortalmente, & ha commesso spergiuro, & anco è tenuto alla restitutione di tutto qllo, ch'haurà defraudato alla giustizia, che appartiene a essa gabella, si come il Medina proua. Ma se non hauesse accettato il giuramento, come meno era tenuto accettarlo, nè giurare, non peccò mortalmente. Ma hauendo giurato, & detto lui hauere, o uoler pagare ciò, che è tenuto di gabbella pagare, & defraudando alcuna cosa del prezzo, o qualità, o quantità di roba, o di merze, pecca, & è tenuto alla restitutione. Et se hauesse detto non uoler giurare, ma uoler pagare tutta essa gabella, & hauesse defraudato alcuna cosa, o poco, o molto, dice si non hauer peccato mortalmente, nè esser tenuto ad alcuna restitutione, *Cū nemini iniuriā inuulerit.* Et q'sta è l'opinione d'esso Theologo, & di Angelo, della Tabiena, quali dicono; *Illi, qui non solunt gabellas, sed ut dicitur eos defraudantes, sine gabellis sine iustis, sine iniustis, nisi inueniantur portantes, uel exigantur ab eis, non tenentur ad restitutionem, nec peccant mortaliter.* Et Nauarro in manua: *Qui debitor gabellę, &c.* Et Gacta, nella sua summa, & Matteo Mattei nella suoi notab, & altri.

Coā. de res. lit. de reb. res. 7. 13.

Verbopeda. g. 5. 6. Eo. uer. S. 8. conclus. 3.

Et

Ca. 17. si. de
pec. circa in
va. et tribu
ta regia. S.
cost.
Verboueci
ga. not. 78.
Casu. 3. sub
die. 3. c. Ap.
1. 8. Secū
de parisi.
S. Ag. c. mo
uet. 2. 2. q. 1
Soto d' iust.
et iure. li.
6. q. 1. ar. 5.
Vid. D. Tho
mam 2. 2. q.
78. ar. 4. in
Cor. et Ga.
ibid.
S. Aureo.

88 * Et l'istesso intendesi anco di quelli, che giurano in sua coscienza, o per l'anima essere tenuti a pagare, & non pagando peccano, oltre il spergiuro. Hor quanti di questi tali gli ne siano, che dicono in coscienza mia, per Dio, in uerità esser così, & non esser così altrimenti; lo nō gli deseruierò, poiche credo il mondo essere pieno, & se lo fanno lecito per longa, & habitata consuetudine.
89 * Si dimanda: Vno hauendo alcuni negotij con uno infidele, lo costrinse a giurare per il suo Dio, sapendo che lui ueramente giurerebbe, si come ueramente giurò se colui, che l'indusse a giurare per li falsi Dei peccò? Resp. cō il Theologo del Cardinal Paleotto di sì, benchè gli sia lecito dimādare da qllo, che li debba offeruare il patto fatto nō lo deue far giurare (p falsi Dei) poiche tenerebbe ad esibire à quelli (cōmunicando nel giuramento con l'infidele con farlo giurare) quella riueranza che solo conuene a Dio; Altrimente si dirà se solo si seruissse della fede dell'istesso infedele qual giura per li falsi Dei, non ad malum sed ad bonum, purchè non l'induca a giurare.
90 * Si dimāda: Vno hauendo prestato molte volte danari ad alcuni de' quali stentò riscuoterli, ouero gli perse, per esser quelli morti, & simili, per il che mosso da dolore, giurò non uoler mai più prestare danari, o non fare seruitio gioueuole più a niuno, o simile altra cosa, che torni in beneficio del prossimo; Al quale un giorno occorre, che gli fu richiesto da uno un seruitio, ne lo uolse fare per non rompere il giuramento, se peccò, per non hauer seruito il prossimo di cosa a quello gioueuole, o saluifera, & lecita, bēche habbia giurato? Resp. di sì, che peccò, perche ha fatto contra il precetto della carità, di non seruire il prossimo di quello, che lui poteua, & era in sua liberrā; & anco se l'hauessse seruito, haurebbe peccato, per hauer fatto contra esso giuramento, hauendo chiamato Dio per testimonio falso, & fatto spergiuro. Per laqual cosa dirassi, che seruendolo, o non seruendolo, in tutti i modi pecca. On e per non peccare, deuesi fare assoluere, & dispensare del giuramento, & seruire il prossimo; poiche. Non nobis ipsis na si sumus, Et homo homini Deus, & non homo homini lupus.

Della Giustitia. Cap. CCCVII.

Vedi anco Giudicare, con tutti gli altri adherenti capitoli.

S O M M A R I O.

Giustitia che cosa sia.

- 1 Il giudice, che per broglio, o amicitia, o per presensi non punisse il Reo, pecca a grau emene, & perche.
- 2 Il Prelato, che dà la sua autorità, o giuriditione sotto annual censo, pecca di simonia, & de uene far peniuenza.
- 3 Colui, che per legittima causa, o per maggior giouamento publico, non ristede, deue esser più tosto soffragato, ch' astreito alla residenza, & perche, massimamente quando la cura sia poca, & di manco entrata.

Giustitia, altro nō è, ch' un habito dell'animo, per seruare la cōmune utilità, dando a ciascuno quello, ch' è suo, premiare i buoni, & punire i tristi.

Si dimanda: Vn Giudice, di qualunque qualità, haueua un Reo notorio, e publico, nelle forze, il quale ueramente meritaua la morte, o Galera, o altra pena corporale, essendo nociuo à tutti, & era in procinto, per giustitia, condannarlo corporalmente, ma essendo stato pregato da alcuni suoi amici, ouer parenti, mosso dal broglio, ouer da qualche donatij, lo cōdenndò in danari, o bādi, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & se fu giudice ecclesiastico maggiormēte peccò, & sarà tenuto ogni Giudice alla restitutione, ma però a poveri, & non a esso Reo, ne a chi donò; oltre che sarà tenuto anco a i danni, che potessero succedere per la libratione, & libertà di quello, & se l'assoluette del tutto, tanto maggior peccato commisse, & gran conto deue rendere a Dio. Ma se per pietā, & forzo di broglio, & d'amicitia ciò fece, peccò, ma non così grauemente.

Si dimanda: Vn Giudice ecclesiastico commise, & dette la sua autorità, ouer giuriditione a certi, sotto annual censo, se peccò? Resp. di sì, & anco commise simonia, del qual peccato, ne deue fare graue penitēza, & anco merita graue punishmente. Onde, s'alcuno

Ange. uide
simon. 3. S.
28.
Ric. 4. di.
25. ar. 3.
Extran. no.
prelator. 6.
Sim. ca. 1. et
seq.

uno di questi tali gli ne fossero, guardisi dall'ira di Dio, & se hauesse qualche intentione di farlo, si facci scampare la uolontā, essendo che non possi, nè deue fare della sua giuriditione censo, benchè pouero fosse.

Si dimanda: Vno si ritrouaua hauere vn beneficiotto curato con 50. o meno anime di cōmunione, il quale per si poca cura teneua vn prete per capellano, dando a quello cōueniēte mercede, cioè due terzi d'essi frutti, essendo quello di ualuta al più di 90. ducati, al quale daua 60. senza certi altri pochi d'incerti, & lui era nella città, ch' attendeua a maggiore utilità commune, o per le sue virtù, e lettere, o studio, & simile, se peccò? Resp. Per opinione di molti, di nō mortalmente, nè meno esser tenuto alla restitutione d'esso terzo di frutti. Ma il sacro Concilio di Trento, parla chiaro, che sia tenuto fare la residēza, nè fa distinctione alcuna di poca, o molta ualuta, o sia di grande, o poca cura. Ma all' Armilla pare altrimēte, & è cō l'opinione di molti, che se bene continuamente detto Rettore nō residesse, ma che alle uolte uisitasse, & fosse presentemēte in esso beneficio, qualche uolta infra anno, tenere un prete sofficiēte, & di buona uita amnesso dall' Ordinario, al quale dia il suo uiuere, cōmodamēte da par suo, Et q̄sta è anche opinione di molti Dottori. Et ueramēte a me pareria, ch' essendo il Rettore huomo di qualche qualità, che possi essere di frutto, & giouamēto maggiore, per le sue uirtù, o di lettere, o d'altra sorte di uirtù qualificate, lodabili, & fruttuose, possi cō buona cōscienza, nel p̄detto mō, tenere un capellano, & riceuere detto terzo d'essi frutti, per qualche spesa, che fosse bisogno a essa Chiesa, ouero p pagare qualche angaria di decime, o altra sorte di grauezze diuerse, che da Prēcipi si fogliono mettere; acciò nō sia molestato esso capellano. Cō essere però oculato, che detta cura (bēche poca) non patisca dāno, nè scādalo. Et tātō maggiormēte deue essere detto Rettore sopportato, q̄ fosse qualche huomo letterato, & uirtuoso, nè habitasse nella città p diporti, & solazzi (come molti fanno, ch' hāno molta cura, & entrate) che nō risedono, & stāno in esse Città p spasso, solazzo, traffichi di mercātie, o d'altro negotio, sēza dire altro, & basta, in corte di Prēcipi, abādonando la cura di fatto, dicēdo, Lac, & lana sufficui mihi. a questi, dico, douerebbsi prouedere, & non ferrar gl'occhi totalmēte. Pur sempre mi rimetto a esso sacro Cōcilio, & ad ogni Giudicio di Superiore, pche q̄sto p̄siero a me non tocca, nè lo uoglio sostentare. Ma q̄sti tali sacerdoti uirtuosi, deueriano a mio giudicio, & molti altri, essere aiutati, & suffragati per giustitia, & dalla giustitia, essercitā dosi quelli, dico, in uirtù. Ma dirò ben questo, che è da presumere, ch' i Prelati, & Superiori siano sauij, prudenti, & giusti, però a loro appartengono q̄ste prouisioni, & cure.

Seff. 6. c. 1.
De benefico.
m. 40.

Della Gloria humana. Cap. CCCVIII.

Vedi anco Giattanza, Vanagloria, & Hipocrisia.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che desidera alcuna gloria, o lode humana, non pecca, & poche, eccetto nō fosse p uanità.
- 2 Colui, che riceue alcune gratie, o doni da Dio, & reputa hauerli riceuuti per suoi meriti, pecca, & quando mortalmente, et perche.
- 3 Colui, che per parer dotto prepone l'opinione sua della sacra scrittura, pecca, et come.

Si dimanda: Vno desideraua alcuna gloria humana, o d'esser lodato, o honorato, ouero alcuna dignità, se peccò? Resp. di nō, quādo ragioneuolmēte l'habbia desiderata, perciocche la gloria humana, p sua natura nō è peccato, nè male in se; come il desiderare le ricchezze, & altri beni di fortuna, pur che si desiderino (dico) ragioneuolmente. Ma quando, questa gloria humana si desiderasse uanamēte, allhora saria peccato; come quando uno desiderasse la gloria, o l'honore di quello, che lui non haueua, o d'alcuna cosa, che non fosse da gloriarfene, come è del male, si come detto hauemo nel Cap. della Giattanza, & della Vanagloria, & simile. Et quando uno non cercasse ragioneuolmente di essere honorato, peccaria.

Si dimanda: Vno hauendo riceuuto da Dio alcune gratie, o beni di fortuna, o sanità, o prosperità, o altra cosa simile, il che stimò hauerlo riceuuto da per se, o per suoi meriti, se peccò? Resp. di sì, & secondo la stima, così peccò, perciocche è specie di superbia; & allhora maggiormēte peccaria, quando non si riferisce al debito fine, cioè a Dio,

Armilla de
gloria.

S. Tho. 2. 2.
7. 132.

Arm. ibid.

S. Th. ibid.

Dio, o al proſſimo; & all' hora ſaria mortale, quando riputaſſe contra la carità, che ſaria all' hora quando alcuno ſi gloriaſſe di qualche peccato, & ſimile.

Si dimanda: Vno per parer dotto, o più ſauio d'alcuno altro, ſempre proponeua l'opinione ſua, ouer d'alcuno, che a lui, coſi parca, alla ſacra ſcrittura, ſe peccò? Reſp. di sì, quando per ſimile fine di parer dotto, ſimili, & quando che l'ultimo ſuo fine poneſſe in queſta opinione, peccaria mortalmente, perche laſcia, per queſta gloria del mondo, quello, a che è tenuto per precetto di Dio, & del Superiore; ouero, perche fa cōtra tal precetto. Ma concludemo, acciò non ſia peccato, l'huomo, che cercherà la ſua gloria ordinarimente, per il ſuo grado, proſapia, nobiltà, & ſimile, & à fine debito, di raſſi eſſer atto di uirtù, & eſſer tenuto cercarla, nè peccare, & ſe pur peccaſſe, ſaria ueniale, o pur ſecondo l'intentione, & il fine, che lui mira.

Armi. ibi.

Della gola. Cap. CCCIX.

Vedi anco Māgiare, & Bere. Et Embriachezzo. Ebrietà. Immōditia, & Impudicitia.

S O M M A R I O.

Gola, che coſa ſia, quando ſia peccato mortale, & il ſuo effetto. Colui, che probabilmente ſà che alcuna coſa gli nuoce, & la mangia pecca.



Ola, è un certo appetito diſordinato, ouero una dilettatione de' cibi, o di bere. Et all' hora ſarà peccato, quando in tal coſa l'huomo pone tutto'l ſuo fine: come dice l'Apoſtolo. Quorum Deus uenter eſt. Percioche ſi diſprezzare il precetto diuino, & di Santa Chieſa. Et e' uitio capitale.

Si dimanda: Vno ſapeua, che mangiando ſoperchiamente, o alcune coſe al ſuo corpo nociue (benche guſtuoſe alla bocca) gli ne riſultaua gran nocumeto di corpo, o di teſta, o di ſtomaco, o d'altro, o anco dell'anima, ſe peccò? Reſp. ſe ciò mangiando ſcientemente, o probabilmente, diraiſi di sì, & mortalmente, ma ſe di ciò ignorantemente fece, o uero poco danno gli apportaua, in queſto caſo, farebbe ueniale: Ma ſe per troppo mangiare, o bere uomitaſſe, & ſpeſſo li nocette, all' hora poi ſempre farebbe mortale, perche fa contra quello, che la natura non può operare. Et ſe ciò fece per luſuriare, tanto più grauemente peccarà.

Arm. deg. lu. Philip. 3. S. Th. 2. 2. q. 1. 8. Armi. ibi.

Del Governo d'Infermi. Cap. CCCX.

Vedi anco Cura, o Cuſtodia d'Infermi.

S O M M A R I O.

- L'infermo, o altri, che ſà alcun cibo eſſer per offendervlo, mangiandolo, pecca, & perche. Colui, ch' ha cura d'infermi, nè gli cuſtodice, pecca, & e' homicidiario, & perche. L'infermo, che non obediſce a precetti del medico, p parergli, che non gli gioua pecca, & pecha. L'infermo, al quale è prohibito il coito, per l'infermità, benche foſſe maritato, ſe ne deve aſſerenere, altrimenti pecca, et perche. Colui, ch' haurà cura d'alcuno infermo, nè quello cuſtodice, quando ſia in probabile periculo pecca, et quante volte ciò accadeſſe.

Nau. c. 15. nu. 12. Innoc. rece pius in tua de hom. argu. c. ſen. de iur. iur. Et l. Quis occidit. ff. ad l. 1. qm. 2

Si dimanda: Vno era infermo, o ueramente ſano, il quale mangiò, o beuette, o li fu dato a mangiare, o a bere un certo cibo, che lui probabilmente ſeppe quel cibo, o beuanda douergli fare alcun nocumeto, ſe peccò? Reſp. di sì, & ſe non ſapeua douergli fare alcun nocumeto, era ſuo ufficio, & cura, di douerlo cercare di ſapere, ſe gli potua far nocumeto, o altro notabil danno. Et ſe per caſo hauette ſaputo eſſerli ſtato prohibito dal medico, tanto più grauemente peccò: ma ſe l'nocumeto, o danno fu di poco momento, peccò uenialmente. Coloro dunque, che hanno cura d'infermi, habbiano quella cuſtodia, che ſe gli conuiene, perche non altrimenti faranno, che ſe fuſſero homicidiarij, quando non li cuſtodireno, maſſimamente quando ſcientemente faceſſero, che ſe ne muoiono.

Si dimanda: Vno ſi ritrouaua infermo, p il che uedeua, che la dieta nō gli giouaua, inco-

incominciò a fare diſordini cō la bocca, col nō uolere più offeruare li precetti, & regole di Medici, & ſimili, ſe peccò? Reſp. di sì, & mortalmente, perche ſi expoſe al pericolo della uita, propria, & ſi fece homicidiale di ſe ſteſſo, bē che gli ſuccedeſſe bñ, & cō ſalute.

L'Autore.

Si dimanda: Vno eſſendo in alcuna infermità longa, al quale il Medico prohibi il coito; dopò eſſerſi aſtenuto gran tēpo, & uedendo, che ciò non gli giouaua, ſi expoſe a quello, ſe peccò? Reſp. di sì, & mortalmente, etian dio che foſſe ſtato maritato, non era tenuto al debito della parte, benche gli lo dimandaſſe, poiche per conſiglio del medico, gli era ſtato prohibito; Et ſe non era maritato, doppio peccato commiſe, poiche fece anco contra il precetto diuino, per la fornicatione, o adulterio, o altro peccato carnale, che commeſſo haueſſe.

L'Autore.

Si dimanda: Vno eſſendo infermo, al quale molte uolte gli ueniua fantaſia, & uolontà di buttarſi fuori d'un balcone, & eſſendo dato in guardia a vno, o a piu, uedendo coſtui accoſtarſi molte uolte alla ſeneſtra, non lo prohibi, per il che cercò di buttarſi, ma fu intertenuto d'alcuni altri impedimenti, & non da quelli, alliquali era dato la cuſtodia, o cura, anzi più preſto ſe rideuano, & moſtrauano ſegno di compiacimento di ſimili pericoli, ſe peccò? Reſp. di sì, & ſono fatti mentalmente homicidiarij di quelli, & queſto tante uolte, quante accadeſſe.

L'Autore.

Del Governo de' Giudici d'ogni ſorte. Cap. CCCXI.

Vedi anco Danno, che ſono tenuti i Giudici, che giudicano, & ſententiano. Et Giudicare in giudicio.

S O M M A R I O.

- Il Prencipe, o altro Superiore, che permette, o ſà, che i ſuoi ſudditi roglie roba altrui, & non li rimedia, pecca, & perche, & è tenuto alla reſtitutione. Il Giudice, o altri, che condanna alcuno ſenza le diſeſe, o contra le leggi, pecca, et perche. Il Giudice, che comanda, ſententia, che l' ſuddito, o altri ſia morto, o patiſca altra pena, come, quando, & perche pecca. Il Giudice, che condanna alcuno, ſecondo la giuſtitia, pecca, & perche, uedi al caſo 13. della Guerra. Non ſcuſa il Superiore, il dir uolemo l'obediēza, perche, & quando ſi deue obedire. Il Superiore, che comanda, che uno ſia priuo d'ufficio, o beneficio, o altro, come, quando, & perche pecca. Il Giudice, che uede, & ſà alcuno eſſer querelato a torto, & che giudica contra quello, ſecondo le leggi, non pecca, & perche. Il Giudice, che per non ſententiare l'innocente, rimette la cauſa, non pecca, & perche.

Ca. 25. n. 8

Si dimanda: Vn Prencipe, o altro Signore, che foſſe, ſapeua, o pmetteua, ch' i ſuoi ſudditi, & uallati pigliaſſero roba d'altri in qualong; modo, o per furto, o rapina, o riceueſſero preſenti, o in qualong; altro modo illecito, nè lo diuetaua; ſe peccò? Reſp. col Nauarro di sì, & mortalmente, con obbligo anco di fare, o reſtituire del ſuo.

Et iſteſſo intendafi di quei padri, liquali permettono eſpreſſamente o tacitamente, ch' i loro figliuoli alle uolte, o ſpeſſo portino roba a caſa, non ſapendo come l'habbino hauuta, eſſendo che deueriano ſapere, come l'hanno hauuta, ouero ſe aſolutamente o dubbioſamente credeſſero, che l'hauueſſero hauuta con modi illeciti, peccano grauemente, & ſono tenuti alla reſtitutione, perche ſono obligati intendere con diligenza come l'habbino hauuta, & maſſimamente quando ſoſpettaſſero.

Ca. 26. n. 9 S. Th. 2. 2. q. 67. ar. 2. Gaer. ibi. in ſum. uer. homicidium. La ſententia giudicaria per quante cauſe ha da naſcere, & quali.

Si dimanda: Vn Re, o altri, che foſſe, condennò uno, ſenza prima intenderlo, o dargli luogo di poterſi difendere, ouero dopò, che lo intefe, & lo ſapeua, ſenza proua publica, come perſona priuata, ſe peccò? Reſp. col Nauarro di sì, & mortalmente, & tanto più grauemente peccò, quando ſia ſtata in cauſa criminale, perche la ſentenza, la quale è atto publico, ha da naſcere da queſte tre cauſe; Prima dalla poteſtà. Seconda c'habbia da ſapere il giuſto, & la uerità, & Terzo, che ſ'intenda dalla uolontà publica, & non dalla priuata. Perche queſta publica è legge naturale, che comanda, niſſuno ſia condennato, ſe prima non ſarà intefo, o chiamato giuridicamente, & che prima ſiano intefe le ſue ragioni, & diſeſe, che uoleſe adurre.

Si di-

3 Si dimanda: Vn Re, o altro Giudice sentitò, e comandò, ch'un suo suddito, o altri, che fosse venuto secretamēte, o ammazzato, & simile, prima che al ditto Reo fossero date le sue difese, & intendere le sue ragioni, nè meno potesse pigliare procura giudiciale, per quello che lui sapeua, o intēdeua, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente, p̄cioche la sentenza deue si fare nel modo sopradetto, essēdoche possi essere in potere di ciascuno cattiuo animo, d' accusare alcuno falsamente, o per odio, o uendetta, o per altro loro fine cattiuo. Nè lo scusa il dire, volemo l'obediēza da nostri sudditi, percioche q̄i fosse comandato alcuna cosa, che tornasse in pregiudicio dell'anima particolarmente, nissuno è tenuto obedire. Ma quādo fosse per conto di ribellione di stato, o d'Eresia publica, che ueramente s' hauesse per contento, & notorio, all' hora faria quasi lectio, percioche è da presumere, che non gli sia Principe, o Giudice alcuno, così iniquo, che ciò facesse, senza cagioni ragioneuoli, o proue giuidiche.

4 Si dimāda: Vn Signore, o altra persona, comandò, che vno fosse priuato d'ufficio, & beneficio, o d'alcuna dignità, o d'altri beni, senza hauer voluto intēdere la cagione, nè fondò la sua sentenza, o atto publico di condannagione in scienza publica, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, & mortalmente per le ragioni preditte. Ma se ciò fece per quello, che è stato allegato, e prouato, non peccò, benchè fosse ditto Giudice, o Signore persona priuata, & particolare, che di scienza, & veduta ciò hauesse fatto, et andio, che fosse di cose criminali, & mortali, & che quello fosse condannato per allegata, & probata, dopò c' haurà usata ogni diligenza, come persona anco particolare, & non come Giudice, acciò quello fosse liberato, per saper lui la verità della querela, come persona particolare, che ha uisto, & sà di scienza, chi sia stato il Reo. Et per non s' imbrattare le mani in cosa, che lui conosceua non esser uera, di quanto colui sia stato querelato, & hauesse rimessa la causa ad altro Giudice, non peccò; benchè per allegata, & probata la douesse giudicare. Ma ditassi bene, che quando un caso fosse in maniera notorio, non si li conuiene difesa, perche il caso, è notorio al Giudice di scienza, & anco publicamente a tutti, o a molti, non fa bisogno dar proue, nè meno giuridicamente chiamarlo, nè meno quel Giudice peccarà, quando per qualche giusta, & ragioneuole cagione non uolesse, che si citasse, o si facesse chiamare la parte, non ostante, che per la parte assente si facesse allegare, protestare, & prouare, quanto si potesse, & il contrario di quello, che si dice, & è notorio.

Ibid.
Ca. 1. domini.
Gac. ibid.
Ibid. n. 10.
S. Th. ibid. ar. supra.
Gac. infra glo. fin. c. Ca. pellan. de ferijs.
S. Th. 2. 2 q. 67. ar. 2.

Del Guadagno. Cap. CCCXII.

Vedi Acconcentite. Et Consenso,
Del Guadagno de figliuoli, con i beni paterni de figliuoli, al padre.
Cap. CCCXIII.

Vedi Furto.
Della Guardia, o Custodia d'alcuna cosa tolta. Cap. CCCXIII.

Vedi Roba del danno. Et interesse. Et Depositare.
Della Guerra, ouer Militia. Cap. CCCXV.

Vedi anco Compagnia, nel mal fare. Governo. Et Homicidio.
S O M M A R I O.

- 1 La guerra, acciò sia giusta, quante condizioni deue hauere, & quali.
- 2 Il Principe che ha buona intentione, chi sia.
- 3 Far guerra, di cose ragioneuoli, esser lectio, & perche.
- 4 Guerra giusta, qual sia, & quando si deue fare.
- 5 Il Principe, che per beneficio uniuersale, fa guerra, & per schifare il male, non pecca, & per che, ma non per odio, o uendetta, ma solo per giustizia.
- 6 Coloro, che combattono in guerra ingiusta, peccano, et son tenuti a saperlo, nò essendo sudditi.
- 7 Coloro, che uanno alla guerra, nè ricercano se sia giusta o ingiusta, peccano, benchè forestieri.
- 8 I sudditi, che guerreggiano in guerra ingiusta, peccano, & perche. (siano.)
- 9 Coloro, che uanno alla guerra, & che fanno ingiuria a combattuti, peccano, & perche.
- 10 Quel Principe, che s' apparessa a far guerra, & che dall' auerario se gli uolle soddisfare il torto fatto gli, & danni suoi, con spese, & interesse, nè uolle acquiescere, pecca, & perche.
- 11 Quando la guerra sia principata, o mezza fatta, & che si rifiuta l'oblazione del risarcimento de' danni

- 12 de' danni patiti, non s'è tenuta accettarla, et perche.
- 13 Il Principe, ch' all' impropria è assaltato dall' inimico, è lectio a religiosi tutti d' aiutarlo, nè se pecca, quando che sia per gran timore del danno della patria, et perche.
- 14 Il Pontefice, che moue guerra contra ribelli, scismatici, et infideli, non pecca, et a tutti è lectio aiutarlo, et perche.
- 15 I soldati, che uanno a guerra giusta, gli è lectio saccheggiare la città, et perche, et quando peccano, et perche.
- 16 Coloro, che a caso si ritrouano a guerra ingiusta, et si mouono, peccano, et perche.
- 17 Colui, che scientemente uà alla guerra ingiusta, pecca, et se andò per ammazzare il suo nemico, tanto più grauemente.
- 18 Colui, che sia stato in alcuna guerra, nè ferì, nè ammazzò alcuno, nè meno fu cagione di morte, o danno d'alcuno, non peccò, et può esser promosso a ordini sacri, et perche.
- 19 Il chierico, che uà alla guerra, pecca, benchè giusta, et perche, et è tenuto alla restituioue della preda, et si fa irregolare, et quando.
- 20 Il chierico, che uà alla guerra, et che da altri soldati gli si dà preda, la può riceuere, quanto.
- 21 I soldati, che uanno alla guerra, et che ammazzano gli nemici particolari, peccano, benchè sia guerra giusta, et perche.
- 22 I soldati, che sono alla guerra, et pongono la città a sacco, non peccano, quando, et perche.
- 23 I soldati, che depremano persone ecclesiastiche, o loro beni, ouero peregrini, peccano, benchè la guerra fosse giusta.



Ciò una guerra sia giusta, deue hauer queste tre conditioni; Cioè l' autorità del Principe, di poterla fare. La cagione giusta, & ragioneuole del combattere. Et la buona intentione di quelli, che combattono. Et quello dirassi esser Principe d' hauer autorità di poter fare guerra, che non haurà Superiore. Cioè il Papa, un Re, un Signor libero, & simili. Et il far guerra di cose ragioneuoli, è cosa lecta, p̄che il defenderli, è cosa attinente alla giuridictione naturale. Et è lectio scacciare da se un' altra forza, & anche da suoi compagni, ma senza biasimo, & con moderanza. Et quella dirassi esser guerra giusta, & hauer causa di guereggiare, quādo si farà uendetta delle offese, le quali il popolo, o la città haurà usata ne gligenza nel uenficarle, o quando i popoli si fanno contumaci, o ribelli della Chiesa, o all' Imperio, & simili.

- 1 Si dimanda: Vn Principe ha uena intentione di far guerra, per uolere acquistare il bene, & schiuare il male, se peccò? *Resp.* q̄lla ueramēte dirassi esser retta, & buona intentione d'un Principe, q̄i haurà simile intentione, nè, che uoglia guerreggiare p̄ alcū odio, o p̄ alcuno liuore di uendetta, o d'auaritia, o d'ambitione, ma p̄ semplice zelo di giustizia, nè peccarà. Ma macādo tutte q̄ste cose cose p̄ dette, o qualch' una, sem pre q̄lla guerra dirassi essere ingiusta, p̄ sua natura, e peccarà mortalmente, se però nò fossero scusati da vna legitima ignoranza, ma ritrouando si poi ro be al presente, non sarà scusati di non douerle restituire subito, come quelle, che sono illecite. Et se uolesse guerreggiare, non per la Republica, ma perche vuole costi, i uasalli non son tenuti ubidirlo.
- 2 Si dimanda: Alcuni soldati, ma non sudditi andorno ad alcuna guerra, la quale ueramente sapeuano non esser giusta, se peccorno? *Resp.* con l' Armilla di sì, quando sapeuano, & per fermo credeuano quella non esser giusta, ma se erano dubbiosi, che la fosse giusta, o iniusta, non haurebbono peccato. Ma s' i detti soldati fossero sudditi, hauerò d' aiutarlo, & fauorito il Principe, dal quale gl' era stato commesso la militia, son tenuti obedirlo. Percioche a loro non appartiene ricercare, se quella sia giusta, o ingiusta, & l'ubidienza gli scusa. Ma quando fermamente hauessero creduto quella essere ingiusta, haurebbono fatto contra coscienza; onde consequentemente haurebbono peccato, ne sono tenuti obedire, essēdo loro però sudditi, percioche non essēdo sudditi, faria altrimenti, come in questo seguente intendrassi.
- 3 Si dimanda: Alcuni soldati forestieri hauēdo inteso, che dal tal Principe si daua danari, p̄ far guerra contra il tal Signore, andorno a quello, senza dimandare, se ditta guerra era giusta, o ingiusta, nè meno nolsero ricercarlo, nè saperlo, se peccorno? *Resp.* con l' Armilla di sì, & sono in stato di dānatione: percioche loro, come quelli, che non erano uasalli, erano tenuti ricercare la giustizia, o l'ingiustizia. Et anco se fossero stati sudditi,

Conditioni della guerra acciò sia giusta quali sia. Armi. de bell. Cap. Domini nos. 23. q. 2. In. c. olim. d. 2. de rest. spol. Cap. signi. fici. el. 2. de homici. Armi. nu. 3. q. 11. Arch. El. 3. par. 11. 4. ca. vlt. Ibid. m. 4. Ibid. Gac. Qui. culpatur. 23. q. 1.

Idditi, & haueffero saputo quella essere ingiusta, erano tenuti partirsi. Et anco deuefi tenere per cosa certa, le cose, che si fossero acquistate in ditta guerra, nō poterfi ritenerle lecitamente. Ma è da presumere, che i Prencipi Christiani non ricercano, nè comādano cosa a suoi sudditi, che non sia lecita, giusta, e Christiana.

Arm. ibid. 4
num. 12.

Si dimanda: Alcuni soldati ritrouandosi in alcuna guerra, o giusta, o ingiusta, liquali fecero ingiuria, o alcuna cōtumelia ad alcuno, se peccorno? Resp. di sì, & mortalmente, p̄cioche si deueno cōtentare delle loro paghe, senza caluniarlo, o fare ingiuria ad alcuno, nè aggravare i cōtadini, o terrazzani, cō uolere alloggiare a discrezione, & cōmettere altri latrocinij. Imperoche nō sono scusati dal peccato, nè meno del dāno fatto, etiādio, che nō corressero a q̄lli le paghe, nè meno li scusarā l'auttorità del Capitano, se però nō fosse fatto tal dāno a q̄lli in pena, come se fossero ribelli, o cōtumaci, & simili.

Num. 18.

Si dimanda: Douendosi fare una guerra, un Duca haueua in essere tutto il suo esser cito. Ma la parte auersa, che si conosceua hauer il torto, mādō a offerire a esso Duca, inātī che si douesse fare la giornata, la piena sodisfattione, nō solo rispetto dell'ingiuria fatta a quello, & delle sofitaze, & poteri, ma anco d'esse spese fatte per essa guerra, Laquale oblatione esso Duca rifiutò, ne uolse per modo alcuno riuocare essa guerra, se peccò? Resp. cō l'Armilla di sì, etiādio che profeguiffe q̄lla con obligatione de' danni, & interessi, poiche gli è macato l'occasione di far guerra, & ch'essa sodisfattione, sia in essere, per laquale si faceua lecita guerra, laquale gli è fatta illecita, per hauer rifiutata essa sodisfattione. Ma se per caso essa guerra fosse principiata, o meza fatta, & che dall'una parte, & dall'altra, ui fosse stata mortalità, & occorressero altri dāni, l'auerfario nō farà più tenuto, nè meno esso Duca, quando da se non uolesse usargli misericordia, essendoche, in questo caso, lui sia non come parte interessata, ma come Giudice, & deue all' hora, in questo caso, procedere, secondo la giustitia uendicatiua, come si fa contra quelli, che sono disturbatori della Republica.

Gaet. ins. uer. bellū.

Ibid. num. 19
33.

Si dimanda: Vn Prencipe fu assaltato all'improuisa da un suo auersario, & ritrouandosi senza ordine di soldati, per ilche il timor fu tale, che tutti quelli, ch'erano atti a cōbattere, furono in fauore, & in aiuto d'esso Prencipe, Chierici, & religiosi, & ogni sorte di persone, se questi Chierici siano fatti irregolari? Resp. con l'Armilla di nō, p̄cioche in simili casi tutti sono tenuti aiutare il suo Prencipe, & difendere la lor patria. Ma se'l timore non fosse stato così, tale, & tanto, non gli sarebbe lecito, p̄cioche è prohibito a Chierici il combattere manualmente fuor di necessitā, ma in tempo di necessitā, & bisogno, tutti sono tenuti, benchè diuentassero irregolari.

Num. 21.

Si dimanda: Il Pontefice mosse guerra contra un Re Heretico, o scismatico, o infidele, ouero cōtra alcuno altro, ilquale s'vsurpaua le giuriditioni di S. Chiesa, p̄ ilche i suoi uasalli non lo uolsero aiutare, se peccorno? Resp. di sì, p̄cioche tutti son tenuti aiutare la S. Chiesa, particolarmente quādo è giusta la guerra, come era questa. Ma non saranno tenuti i uasalli d'esso Re, nè altri forestieri dargli aiuto, benchè cō giuramento gli haueffe astretti a douerlo aiutare. Perche in questo caso iniquo, sono assoluti tutti da ogni giuramento, & promessa. Ma ciò non è da presumere, che alcuno haueffe ardire di non aiutare la santa Chiesa, o altro Prencipe, che combattesse per quella.

Armi. n. 8. S. To. 2. 2. 9. 66. ar. 8. ad 1.

Hesl. et Archi. in c. dominus 24. 9. 2.

Arc. 1. ins. gen. dist. 1. Armil. de. sorniam. n. 2.

Sil. uer. homicidii. 56.

Si dimanda: Alcuni soldati andorono ad alcuna guerra giusta, liquali succheggiorono una Città, o più, se siano tenuti a restititione? Resp. di nō, p̄cioche in una guerra giusta, tutte le cose, che si tolgiono, sono di coloro, che le pigliano, auenga che alle uolte peccino mortalmente, come sono quelli, che per principal fine le pigliano, & non le pigliano per giusta guerra, ma o per cupidigia, o per odio, o per altra cattiuā & praua intentione. Ma se la guerra fosse stata fatta ingiustamente, o per rispetto dell'auttorità, o della cagione, & simile, esso Prencipe sarà obligato ad ogni dāno, & interese delquale gli fu cagione sufficiente, come è la rapina.

Si dimanda: Vno a caso si ritrouò in una guerra ingiusta, per ilche ui fu ammazzato, se peccò? Resp. di sì, benchè casualmente ui si fosse abbattuto, o fosse a posta fatto andato a uedere, ma se potria sepellire in sagrato, essendo però p̄tito. Et se p̄ caso ui fosse solamente ferito, nō potria essere promosso ad alcuno ordine, p̄che sarebbe fatto irregolare, come quello, che si è accostato a cosa ingiusta, dannata, & reprobata. Ma però quando uolse esser promosso ad alcuno ordine, il vescouo la potria dispensare. Si di-

Si dimanda: Vno andò alla guerra, laquale ueramente lui sapeua essere ingiusta da quella parte, che lui seguittaua, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & peccò anco, per non hauer cercato di sapere prima, se era giusta, o ingiusta, ma si mosse solo per il templice guadagno, & della paga. Et se anco per forte fosse andato con intentione d'ammazzar qualche suo nemico, o per ruinarli la robba, & simile. Ma però dirassi col Nauarro, & col Gaetano, non esser tenuto a i danni, & a restititione, quando gli haueffe rinata, & dissipata detta sua robba, perche la guerra non è per causa sua, benchè lui gli facesse più danno de gli altri soldati.

Nau. c. 19. num. 15. Gaet. in sū ma bellum. par. 2. Et 2. 2. 9. 40. ar. 1. col. 3.

c. quid cul. p̄tur. 23. 9. 1.

Arm. de bel. lo. num. 17. Reim in c. ult. 15. 9. 1. Arm. de bel. lo. num. 38. 40.

Si dimanda: Vno andò in alcuna guerra giusta, o ingiusta, che fosse, nellaquale ui morì molta gente da una parte, & dall'altra; Ma egli ueramente non ferì nè uccise alcuno, nè meno fu cagione, che alcuno si ammazzasse, o ferisse, se costui sia irregolare, & possi essere promosso a ordini sacri? Resp. di sì, & anco senza alcuna dispensa, purchè sia sofficiente del resto. Ma se haueffe ferito, o stroppiato, o ucciso alcuno, non può esser promosso senza dispensa, etiādio che non haueffe dato cagione alcuna.

Si dimanda: Vn Chierico andò a una guerra giusta, doue dipredò alcuna cosa, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è anco tenuto alla restititione al proprio padrone, sapèdo chi sia, & nō sapèdo chi sia, è tenuto darla a poveri. Imperoche, si come a un Chierico nō è lecito andare alla guerra p̄ giusta ch'ella sia, così ne anco gli è lecito depredare, & torre alcuna cosa, etiādio che'l Signore gli haueffe dato licenza di depredare. Et haueffe ammazzato, o ferito alcuno, o sia stato cagione di ferire, si fa irregolare. Ma se per sorte d'altri soldati gli fosse dato alcuna cosa, che essi haueffero depredata giustamente, potrà ritenerla. Et quando fosse andato con licenza del Papa, non si fa irregolare, perche è di legge positua la irregolarità.

Arm. de bel. lo. num. 41.

Si dimanda: Sono molti soldati, che sono andati ad una guerra giusta, & ragioneuolmente, & anco per auctorità, & precetto di chi giustamente la mouette, Doue valorosamente combatterono, & ammazzorno molti nemici, ma non per zelo di giustitia, ma solo per desiderio di uendetta, & d'odio, se peccorno? Resp. di sì, & mortalmente, & anco tenendo i loro beni, & peccano non altrimenti, & che fa alcun Giudice, che ammazzi, o faccia ammazzare un Reo, ilquale lo farà ammazzare, secondo la Giustitia, ma non secondo il zelo di essa Giustitia. Ma i beni, che loro hauranno tolti, non sono obligati alla restititione, essendoche giustamente i loro beni siano dati a sacco. Ma se fosse in guerra ingiusta, farebbono tenuti alla restititione, & alli danni seguiti, & che fossero per se guire in alcun tempo, come guerra ingiusta.

Arm. num. 9. 10.

Si dimanda: Alcuni soldati andorno alla guerra laquale ueramente era giusta, & haueudo preso alcuna città fu data a sacco, se peccino tolendo la robba? Resp. di nō, impetendo in una guerra giusta, a tutti è lecito depredare tutto quello, che si potrà hauere, & sia di cui si uoglia cittadino, bēche fosse innocente, perche la sentenza della giustitia bellica, non è tenuta a riconoscere, & disputare, chi sia innocente, o nocente, poiche si deue presumere, che tutta detta città sia nemica. Ma non si deueno depredare le persone ecclesiastiche, nè peregrini, nè passaggieri, che non stantiano in quella.

Dell' Habitare contiguo, o uicino ad alcuno, o appresso. Cap. CCCXVI.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che opera, che habitino meretrice, o altre persone cattive appresso di se, per far maggior guadagno con la loro arte, pecca, & perche.
- 2 Colui, che per conseguire con l'effetto, o col desiderio qualche suo pensiero cattiuo, uà ad habitare in qualongue modo li uicino alla cosa, che desidera conseguire secondo il fine, & qualità della cosa, così pecca più, o meno graue.

Si dimanda: Vno operò in maniera tale, che alcune meretrice habitassero uicine a casa sua, o d'alcuno altro, acciò gli huomini andassero da quelle per guadagnare qualche cosa ancor lui per la frequentatione delle persone, e a quelle acciò alcuni suoi uicini haueffero cōmercio con quelle. Ouero acciò esso uicino s'haueffe a partire de li, per hauere poi lui quella, o quelle case, o botteghe, facendoli anco ferire in tauola p̄ allettare q̄sti huomini al peccato, se peccò? Resp. cō il Theologo del Giardino de' Sommisti, Prima parte.

Theolo. del Cardi. Pal. casu 3. sub die 30. April. 1581. 2. partis.

Cardinale Paleotto di sì, per hauer dato opera a cosa illecita, o acciò gli huomini peccassero cò quelle, ouero per hauer uoluto scacciare qlli uicini, facendo ad altri qllò, che nò uorrebbe p se: ilche è còtra il p̄cetto naturale, che uedeua. Quod tibi non uis, aliter ne feceris. Et beato il Christianesimo, qñ almeno obedisse al p̄cetto d'essa madre natura, la quale ci dà la legge infallibile, & p̄ idiota, & tōdo, che l'huomo sia, ogn'uno qlla intē de, nè scufare si può alcuno, con dire nò sò leggere, nè scriuere, nò son dottore. Et obedēdo a essa legge naturale, conseguentemēte gli conuene obedire a' precetti diuini, & alle constitutioni humane, particolarmente a quelle di santa Chiesa Romana.

L. Autore.

2. Si dimanda: Vno nò potēdo cōseguire un suo effetto, o desiderio, d'alcuna donna di qualonque sorte, o d'alcuna altra cosa illecita & malfatta, operò sì, che ottenne da una sua stāza ad affitto, o p̄ prestito, p̄ habitare in qlla, finche mandasse ad effetto q̄l suo pensiero, o desiderio, & lo conseguì, ouero nò lo puote cōseguire, bēche fosse andato ad habitare lì cōtiguò a quella p̄sona cò la quale da lui si desideraua effettuare detto suo pensiero, se peccò? Resp. di sì, percioche ogni uolta che si dà opera ad alcuna cosa illecita, & cattiuā, sempre dirassi peccarsi, & secondo l'operatione, & effetto cōseguito, o desiderio, & fine, che si ha, & secondo la qualità anco della persona, con la quale si desidera peccare, imperoche così faria il peccato, o più graue, o meno graue, per la qualità della persona, & secondo le circostanze.

Dell'habito sacerdotale. Cap. CCCXVII.

S O M M A R I O.

- 1. Quel Rettore, che fa uestire d'habiti sacerdotali alcuno, che nò sia in ordine, pecca, qñ, et p̄che.
2. Il Rettore, o altri, che permette, o comanda, in tēpo di processione del sacramento si portino il tabernacolo da laici uestiti in habito di ministri ecclesiastici, pecca, come, quando, et perche.

L. Autore.

Si dimanda: Si suole usare in alcune Città, o Chiese alcuni abusi di non poca importanza, in una Chiesa un Rettore uolena cantare messa solennemente in terzo, apparatamēte con Diacono, & Suddiacono, ilquale Suddiacono nò haueua alcuno ordine, nè minori, nè da Suddiacono, & gli fece mettere la tonicella cò il paramento, senza il manipolo, se peccò? Resp. di sì, & l'un'et l'altro, & se p̄ consuetudine più grauemente peccorno, per fare contra i sacri canoni, iquali uogliono, che quelli, che non sono ordinati in ordine sacri non si ingeriscano nelle cose sacre, ne nell'imisterij di cose sacre, cioè cantare l'Epistola in tempo di solennità, senza gli conuenienti abiti, ma doue è l'uso, che li Superiori sopportassero, mi riporto, ma non mi par cosa lodabile, benchè fosse chierico dedicato a quella Chiesa, & crederò, che sia più tosto abuso de' Rettori, che permissione de' Superiori.

L. Autore.

2. Si dimanda: Si suole usare ancora in alcuni luoghi abusiuamente, mentre si uonà fare una p̄essione, o col santissimo sacramento, o senza, di far uestire cò paramenti sacerdotali benedetti alcuni facchini, o cestaroli, o altra sorte di secolari peccatori, & dishonesti, acciò portino un crucifisso, o altra imagine, & etiam non guardano se habbino le mani nette, o la lor uita, o se siano confessati, o contriti, & senza peccato, se peccano? Resp. di sì, ma molto più grauemente quel sacerdote, che gli lo cōmette o p̄mette, imperoche simili gente non sono dedicate a questo effetto. Et se portassero il tabernacolo, o solaretto col sacratissimo corpo di Christo, o altra reliquia di quel sacramento, molto più grauemente peccano, imperoche q̄sti sono officij da esser dati a chi sono destinati al culto diuino, & non ad ogni sorte di persone, cioè a giouani, che seruono alla chiesa, & che hanno animo di chiericare, & non a laici, che sono atti, o dediti al peccare.

Dell'habito incognito. Cap. CCCXVIII.

Vedi anco mascherare. Adornamento di donne. Ipocrisia. Et infidelità.

S O M M A R I O.

- Il mascherare, o mutare habito, è proibito, quando, a chi, & perche.
Mutatio ne dell'habito, che cosa sia, e quando sia peccato.
La donna, che per usanza si straueste, pecca, & deuesi scomunicare.

Il

Il Vescouo è tenuto ammonire, & prohibire il trauestirse, & anco scomunicarli.

- 1. Chierici, che si trauestono con habitii laicali, peccano grauemente.
2. Il chierico, che per honesta recreatione si muta d'habito, per andare al bagno, non pecca, perche, quando, & come ciò deue fare.
3. Il chierico, che per andare uagando, si muta d'habito, deuesi deponere, & perche.
4. Il monaco, che si ueste d'habito pretesco, pecca, quando, & perche, & quando con habito laicale, molto più grauemente, & i Superiori più grauemente.
5. I laici, che si ammafchcrano con habitii religiosi di qualonque sorte, grauemente peccano, quando, come, & perche.
6. I buffoni, o histrioni, che per rappresentare cose illecite, & profane, si trauestono con habitii religiosi, grauemente peccano, & sono scomunicati, & è caso d'inquisitione.
7. I laici, che si ammafchcrano con habitii religiosi di qualonque sorte, per uedere in habito religioso i buffoni, & histrioni, peccano, & grauemente.



A mutatione dell'habito ueramente è cosa, che dispiace molto a Dio, poiche lui ce lo prohibisce, poiche si legge, sia scomunicata quella dōna, che uestirà d'habito uirile, ma però, quando si farà per superstitione, o per lusingia, perche è sempre peccato mortale, ma non già quando si muta per una certa leggerezza, & uanità, come suole essere nel far delle maschere, & nelle rappresentazioni. Et altro non è il mutare habito, se non occultare il proprio uolo, o habito, che Dio gli ha dato, ilche è contra la ragione, o straordinario a quella. Et però è peccato, per ogni uolta, si come leggesi nel Deuteronomio.

Arm. de ha. biu.

Cap. 22.

- 1. Si dimanda: Vna donna haueua per usanza il strauestirse, & andare in habito uirile, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, nè si deue da alcuno sopportarla. Et il Vescouo la deue auuertire, sotto pena di scomunicata, laquale se dopo ammonita, non s'emenierà, deue senza rispetto scomunicarla, percioche, quando questo fosse tollerato, la dōna si farebbe tanto licentiosa al peccato, che facilissimamente, sempre peccarebbe. Et anche quelli chierici, che usassero l'habito secularesco, & donnesco, poiche a loro è prohibito, sotto pena di peccato mortale. Non induetur mulier ueste uirili, nec uir uiatur ueste feminea; dicit Dominus, Abominabilis enim apud Deum est, qui facit hoc.
2. Si dimanda: Vn religioso andò a i bagni, ilquale si mutò d'habito, se peccò? Resp. di nò, & anco quando ciò fece per certa recreatione honesta, ma subito poi, quanto prima deue riuestirse, ma se ciò hauesse fatto in publico, lasciādo il suo habito, ouero che l'hauesse occultato in tal modo, che non fosse stato conosciuto per religioso, haurebbe sempre peccato mortalmente, & sarebbe anco calcato nel canone. Et quando ciò hauesse fatto, per andare uagando (però quando si mutò, per non esser conosciuto) deue anche esser deposto, però guardisi essi religiosi d'occultar il lor habito.
3. Si dimanda: Vn monaco per non esser conosciuto claustrale, o pur per uergogna, o per uanità & simili, si uestì, & usaua spesso l'habito di pretē, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, hor quanto maggiormente poi, quando si uestono, & usano l'habito secularesco, di maniera che, se li Superiori loro, ciò sapendo, non gli prouedessero, molto più grauemente de' loro sudditi, peccarono, & molto più grauemente quelli Prelati, che lo permettesero, nè gli facessero ammonitione alcuna, o non si curassero.
4. Si dimanda: Alcuni secolari usauano uestimenti religiosi, o di maschi, o di femine, per certa loro recreatione, o per certa leggerezza, o in qualonque altro modo, se peccorno? Resp. quando ciò fosse senza dispregio, o alcuna dishonestà, dirassi di nò mortalmente, benchè uenialmente. Ma se per dispregio, non solamente peccorno, ma deueno anco essere puniti, essendo che gli sia prohibito l'habito religioso, o monacale, massimamente in maschere. Ouero quando lo facessero per scherno, portandolo lasciuiamente in maschera, o in apparenza, sempre senz'altro peccarāno mortalmente, poiche ni si uede una grand'irisione di Dio ne' suoi santi, & deuesi denontiare al santo officio.

Ibid.

Sup. uer. clo ri S. 10.

Deut. c. 22. d. ca. si quis mulier.

Arm. nu. 2.

Caiet. uer. excō. cas. 6 E Silu. ex q. S. 24.

Cle. us perū culosa, ne cle. uel mo.

Arm. ibi.

Arm. nu. 3.

in c. cū deco rem, de ui. & hon. cler.

Aut. de sã. epis. S. ult. col. 5.

Ibid.

Pan in d. c. cū decur.

5. Si dimanda: Alcuni buffoni, o histrioni, liquali esercitauano cose profane, uituperose, & illecite, portauano, & si uestiuano dell'habito religioso, se peccorno? Resp. di sì, & grauemente, & meritano gran punitione, poiche sotto quell'habito raccontano, o esercitano cose in honeste, & illecite, nè douerebbono esser sopportati da niuno, nè meno da' laici, poiche qñ loro se ne pigliassero spasso, per uederli con quell'habito, peccarāno.

Hiano senza altro. Et sono scomunicati, & è caso d'inquisitione, per il sprezzo.

Dell'heresia.

Cap. CCCXIX.

Vedi anco heresia, & infideltà.

S O M M A R I O.

- Heresia, che cosa sia, & chi dirassi esser heretico, & chi scismatico.
1 Colui, che per un'anno sopporta la scomunica, è heretico, quando, & perche.
2 Colui, che si ritroua tra infideli, o mostra fare alcunz cosa infidele, per timore esteriormente, pecca, ma non sarà heretico.
3 Colui, che pratica cō infideli, & heretici ueramente, o gli dà ricetto in casa, quando pecca, & perche non possi praticare con quelli.
4 Colui, che con assenso della ragione dubbia in alcuna cosa determinata da santa Chiesa, pecca, & perche.

Quello, che facci bisogno al buon christiano, circa la fede.
5 Colui, che dubbia, la sacra scrittura accettata da santa Chiesa, non sia buona, è heretico.

Heresia, altro non è, ch'un certo peccato d'infideltà, di pertinacia, e d'ostinatione, & tutti quelli, che si ritrouano in questo peccato, sono scomunicati. Et quelli, che fossero sospetti d'heresia, nè cercaranno d'espurgarsi ad arbitrio del Vescouo, possono anche loro essere scomunicati, & qñ con animo indurato sopportassero essa scomunica, allhora deueno esser condannati, come heretici, ma prima deueno essere ricercati, a douer rispondere specialmente della fede, & espurgarsi di tal sospitione. Et colui diremo chi maris heretico, che non crede alla sacra scrittura accettata dalla santa Chiesa Romana. L'heresia anco è uitio di superbia, & è grauissimo peccato, percioche, p questo uitio si souerte il fondamento d'ogni buona operatione. Et quella dirassi esser heresia, qñ uno ostinatamēte, con pertinacia resiste, o contradice a essa santa Chiesa catholica, & Apostolica Romana nelle cose pertinenti alla nostra fede Christiana. Percioche quando si fosse pertinace ne' costumi, colui direbbesi esser scismatico, ch'è parente stretto dell'heresia.

1 Si dimanda: Vno fù scomunicato, per esser stato contumace in certi casi d'heresia, ilquale per un tempo sopportò la scomunica, se costui sia heretico, & se si deue hauer per conuinto d'heresia? Resp. di sì, & deue esser dannato, come heretico. Ma se per altra cosa, lui fosse stato scōicato, & restò per un'anno scomunicato, non per questo deue esser dannato, come heretico, per molte cagioni si scōunica uno, percioche questa so spitione non è uiolente, ma è solamente pbabile. Et si può purgare canonicamēte, nella quale poi se si macassè allhora, in questo caso, deuesi hauere per conuinto, per che deue presumersi male, & non bene di lui, poiche non si curò della scomunica.

2 Si dimanda: Vno si ritrouaua fra infideli, & essendo in quelle lor moschee, per timore baciaua il sepolcro di Maumetto, ouero usaua alcun segno de' Giudei, o d'essi infideli, & simili, se peccò? Resp. se lui nella sua mente, ueramente non credeua essere così, secondo, che esteriormente per timore mostraua, dirassi hauer peccato, & mortalmente, ma per questo non esser heretico. Et dice si non esser male per cagioni ragionevoli o cultare la fede, ma allhora, quando fosse tenuto scopri si faria male grande. Ma io dirò, che sempre si deue confessare la fede di Christo.

3 Si dimanda: Vno praticaua cō alcuni, ilquale sapeua ueramēte essere heretici, & li daua ricetto in casa sua ppria, se peccò? Resp. qñ questa pratica fosse per cōuersione, & salute dell'anima di qñli, & che nō fosse pericolosa della sua salute, dirassi di nō. Ma per che, par cosa impossibile, che colui, che andarà a molino nō s'infarini, per tato dirassi, buona cosa farà ubidire alla Chiesa santa, & nō hauer cōmercio cō essi, nē raccertarli, poiche è cosa contagiosa. Ma pure a chi bastasse l'animo di non pericolare, non farà male, ottenuta però la licenza da' superiori, & grā merito certo haurebbe a cauare un'anima dalle mani del diauolo, & è tenuto denonciarli al santo ufficio.

4 Si dimanda: Vno era in qualche dubbio delle cose determinate da santa chiesa, circa la fede, e'l ben uiuere, con assenso della ragione, se sia heretico? Resp. di sì, perche il dubbio nella fede è chiamato infidele; onde al perfetto Christiano non fa bisogno esser dubbioso, ma fermo, & costante nelle cose da credere, & approuate da

Arm. de heresia. nu. 1. Et 16. ad abol. de heret. c. excomuni cemus, el 1. de her. li. 6. Armil. nu. 18. Arm. de heresia. nu. 3.

Arm. nu. 4. Sup. in uer. Apost. §. 4. Et in uer. §. 6. Et inf. in uer. in §. §. 1. L'Autore. Armil. ibi. Pan. Extra de her. c. sciscus est. Armil. ibi. num. 17. Ca. dubius. §. illorū li. 6. c. ut commiff.

lanta Chiesa, imperoche colui, che dubitasse, o affermassè pertinacemēte l'opposito di quello ch'è stato determinato, saria heretico.

5 Si dimanda: Vno haueua opinione, che la sacra scrittura accettata da santa Chiesa, non esser buona, o dubitaua di ciò, se peccò? Resp. di sì, & è heretico marcio, perche da questa sua cattiuā opinione, ne seguitaria, che lo Spiritofanto non hauesse parlato p bocca de' Profeti, & de' santi Apostoli. Ouero, che quelli hauessero detto il falso, ouero ch'essa santa Chiesa Romana Catholica, & Apostolica errasse, circa le cose pertinenti alla santa fede Christiana, laqual cosa non può essere, essendo che i sacri Concilij non possono errare perseverantemente in quelle cose, che concernono la fede, & costumi, perche fa bisogno accostarsi alla santa dottrina d'essa santa Chiesa, come a regola infallibile, laqual dottrina, non è altra, che quella del Concilio santo.

Della hipocrisia.

Cap. CCCXX.

Vedi Ipoçrisia.

De' Histrioni.

Cap. CCCXXI.

S O M M A R I O.

L'arte d'histrioni, che cosa sia, et quādo sia peccato mortale, et questa arte esser dānata, et perche. Coloro, ch'essercitano l'arte histrionica, esserli uietata la comunione, quando, & perche.

- 1 Colui, che cerca dare spasso, & applica le parole della sacra scrittura in burla, gravemente pecca, & perche.
2 Colui, che per dare spasso, e diletto, nè ha rispetto alla qualità del luogo, & della persona, pecca, & perche.
3 Coloro, che per hauer spasso, e diletto, danno prouisione a histrioni, peccano, & perche. Coloro, che donano a histrioni alcuna cosa, acciò non gli diffamano, non peccano, & perche.
4 I carresiani, che montano ne' banchi, nelle piazze, peccano, quando, come, & perche.



Arte d'histrioni, altro non è, ch'un dare spasso, & diletto ad altri con parole, o cō fatti, & qñ è dishonestata, allhora sempre sarà peccato, ma qñ sia essercitata con le debite circostanze, non è peccato, si come intende rassi per l'esempio de' casi. Onde uedra si questa arte esser dannata, per rispetto della congiuntione d'alcune cose, & a questi tali gli è diuietata la comunione, quando l'essercitassero con peccato mortale, per il peccato, che commettono, & per stare in continuo peccato mortale.

1 Si dimanda: Vno cercando di dare spasso ad alquanti Signori, o ad altre psone, mentre ragionaua, pigliaua la materia, delle parole della sacra scrittura, o di altre cose sacre, cō metterle in burla, & in buffonerie, ouero diceua alcune cose dispertose, adulatorie, & simili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche fece irrisione di cose sacre, & diuine, cō trattare a un certo modo Dio, o gli suoi sātī, & le cose appartenēti alla sua gloria, & l'honore, per buffone, & nostro domestico in cose non appartenenti a lui.

2 Si dimanda: Vno era desideroso di dare spasso, & diletto ad alcuni Signori, onde nō haueua rispetto, nè al luogo, doue egli era, nè al decoro di cose simili, se peccò? Resp. di sì, percioche sempre bisogna hauere in simili cose, rispetto al luogo, doue s'è, al tēpo, alle parole, che da loro si dicono, alli fatti, & al negotio delle persone, con offeruare se pre il decoro di quelle, nè fare, che questo sia totalmente il suo fine, percioche quando il suo soggetto fosse per natura, & suo genere, sempre è peccato mortale, come gli fosse il dispregio, o interpretare (come è detto) le cose della sacra scrittura in buffonerie, o offesa del prossimo, & simile. Ma quando queste cose non gli interuengano allhora sarà peccato ueniale. Et però quest'arte meritamente è dannata, per simili cose congiunte insieme con quelli, che danno, nè può essere essercitata in questo modo, senza peccato mortale.

3 Si dimanda: Erano alcuni, che dauano prouisione d'un tanto al mese, o a l'anno ad alcuni di qñti histrioni, acciò quando a loro piaceua dessero a quelli diletto, & spasso, se peccorno? Resp. di sì, & mortalmente, per cagione acciò quelli perseverassero in simili arte dānata per li modi illeciti. Ma se per estrema necessitā, gli hauessero souenuti, Giardino de' Sommisti, Prima parte. Rr 3 come

Armil. ibi. num. 16. Et del Concilio. nu. 3. S. Tho. 2. 2. q. 5. art. 4.

Armil. de histrioni. Cap. per dilectionē de consecr. d. 2

Armil. de histrioni. S. Tho. 2. 2. q. 165. ar. 3

Armil. ibi.

Ca. donare dist. 86.

Armil. ibi.

Come prossimo, non peccorno, ne meno quando gli haueſſero dato alcuna coſa per timore, acciò quelli non li diffamaſſero, o per altra ragione uole cagione. Ma però ſe pre nelli modi leciti, acciò che gli non ufaſſero modi illeciti, perche ſempre, qñ quelli eſercitaſſero queſta arte nelli ſopradetti modi, eſſi peccarebbono mortalmente, dando gli alcuna coſa, percioche queſta è opinione, che il dare alcuna coſa a queſti tali, acciò quelli non dichino mal di loro, nè gli uadino infamiando, non è peccato.

Si dimanda: Sono alcuni cerettani, liquali a certi dì, & hore del giorno, ſtano ſù i banchi nelle piazze, o ſtrade publiche, con maſchare, & habiti da zanni, dando ſpaſſo cò parole, o fatti diſhoneſti alle genti, per cauare danari dalle mani a quelle, non riguardando riſpettiauamente alcun giorno, & indifferente mente tanto giorni feſtiui ſolleni, quanto feriaty, ſe peccano? Reſp. di sì, per le parole diſhoneſte, & geſti, & ſcandalo, & per li cattiuu coſtumi, che danno, & inſegnano.

Dell' homicidio caſuale, ſemplice, & anco penſato. Cap. CCCXXII.

Vedi anco uccifione. Danno fatto nella perſona. Et uoto al caſo r.

S O M M A R I O.

- Homicidio, che coſa ſia, & è per ſua natura ſempre peccato mortale, & perche.
- 1 Il Giudice, che condanna alcuno a morte, come, quando, & perche non pecca.
- 2 I ſoldati comandati alla guerra, & ammazzano molti, quando, come, & perche non peccano, benchè ingiuſtamente.
- Il bogia, ch' ammazza uno per ſentenza della giuſtitia, non pecca, benchè ingiuſta, & perche.
- 3 Colui, ch' è aſſaltato dal ſuo nemico, & l'uccide, pecca, perche, & come, & non pecca.
- 4 Coloro, che a caſo prendono, & ammazzano ladri publici, non peccano, & perche. (perche.
- 5 Colui, ch' a caſo ammazza alcuno, mentre ſi difende da ſuoi nemici, pecca, benchè a caſo, &
- 6 Il medico, che prende una cura d'alcuno infermo, dopo lo laſcia, & muore, pecca, & è homicida, & perche.
- Il medico, che per ſuo diſetto muore alcuno infermo, pecca, & è homicida. (perche.
- 7 Colui, che è ſiccuoſo ne ſuuiene il proſſimo in tempo d' infermità, pecca, & è homicida, &
- 8 Colui, che da ladri è aſſaltato, & lo uole ammazzare, ſe non gli dà li danari, & altre robe, quando non ſia tenuto darglieli, ne pecca, & quando ſia tenuto darglieli.
- Colui, che è aſſaltato da ladri, ilquale gli ammazza, mentre ſi difende per la uita, o per la roba, non pecca, quando, come, perche, & a chi ſia licito.
- 9 Colui, che ſ'eſercita in coſe illecite, & ne ſeguita alcun peccato a caſo, pecca, & è tenuto alla parte offeſa, & perche. (perche.
- 10 Colui, che per uccidere il ſuo nemico, uccide il proprio padre a caſo, pecca, & è homicida, &
- Colui, che offeſe il proſſimo, et p mal gouerno del medico ſia morro, pecca, et è fatto homicida.
- 11 Colui, che offende il proſſimo in qualonque modo, et l'ammazza, pecca, et è homicida, beche non l'haueſſe fatto con intentione d'ammazzarlo.
- 12 Colui, che in coſa illecita ammazza il proſſimo, per non potere ſaluare la ſua uita propria in altro modo, pecca, benchè forzatamente l'habbi fatto, et è homicida, et è tenuto a i danni.
- 13 Colui, che per commettere fornicatione, o altro peccato, ſ'arma, e fa altra preparatione, et per non eſſere ammazzato, lui ammazza altri, pecca, et è fatto homicida, et perche.
- 14 Colui, ch' è aſſaltato, et che per diſſeſa reale, ammazza il ſuo proſſimo, che l'offende o l'guaiſta, non pecca mortalmente, et perche.
- 15 Colui, ch' è aſſaltato da ladroni, per ſpogliarlo, nè ſi laſcia ſpogliare, et gli ammazza, non pecca, quando, et perche, benchè ſia per ſaluare la roba, ma come, et quando.
- 16 Colui, ch' a caſo ſi ritroua, quando uno uoglio ammazzare alcun ſuo nemico, nè ſi può ſaluare, et che l'ammazza, non pecca, per eſſerſi trouato a caſo, et perche.
- 17 Colui, ch' è aſſaltato, et ſalua la ſua uita ſenza morte d'alcuno, nondimeno ne uolle ammazzare uno, o più, non pecca, quando, et perche.
- 18 Colui, ch' ammazza alcuno, et nega alla giuſtitia, non hauerlo ammazzato, non pecca, ma come, quando, doue, et perche.
- Colui, che dalla giuſtitia è dimandato d'alcuna coſa, ſotto alcuna conditione, o aſſolutamente, et nega la uerità, come non pecca, et perche.

Colui,

Colui, ch' ammazza il ſuo proſſimo, & nega alla giuſtitia non hauerlo ammazzato, come, e per che non pecca.

29 Colui, che ſi mette a probabile pericolo di far guarire alcuno, cò proua mortale, per uendere la ſua roba, pecca, & perche, benchè molte eſperienze haueſſe fatte.

Colui, che fa eſperienza ſopra la uita, o ſua, o d'altri, per ſperimentare alcuna coſa, pecca, & è homicida, & perche.

30 La donna, che per timor annega, o cerca far morire alcun ſuo figliuolo, pecca, & perche, & è homicidiaria.

31 Colui, ch' ordina, o comanda, ch' alcuno ſia ammazzato, pecca, benchè non lo eſſectuafſe, come, & perche.

32 Colui, che uà alla guerra per ammazzare qualche ſuo nemico, pecca, benchè quello combaſſeſſe contra ogni ragione, & perche.

33 Colui, che ammazza alcun braccante, o qualche gentil'huomo poſto per mediatore, giuſtamente pecca, oltre alla reſatatione de' danni, & più grauemente pecca per hauer ammazzato il mediatore, & perche.



Momicidio, altro non è, ch' una ingiuſta uccifione d'huomini, laquale, per ſua natura, ſempre è peccato mortale, perche ſi fa contra giuſtitia, & contra la carità del proſſimo. Et ſi guaiſta la fattura fatta da Dio à ſua imagine. Onde colui, che notabilmente ammazzarà alcuno, che ſia innocente, ſeprte mortalmente peccarà. Ecce tuando, in queſto ſempre coloro, che per giuſtitia ammazzano, o fanno amazzare, come ſono i Giudici, & i miniſtri della publica giuſtitia, che condannano alla morte per allegata, & probata, ſi come ne' caſi intenderaſſi, con facilità, & chiarezza.

Artil. de homicidio.

Si dimanda: Vn Giudice condanna uno alla morte per allegata, & approbata, & lo fece morire, ilquale lui ueramente ſapeua in conſcienza, ch'era innocente, ſe peccò? Reſp. di no, imperoche ſe bene lui era innocente in ſua conſcienza, non per queſto è tale, nel foro eſteriore, & appreſſo gli huomini; onde uogliono che quel Giudice ſia ſcuſato dal peccato, ilche par dura coſa. Percioche anco Pilato diſſe. *Nulla in eo inuenio cauſam, cum multi falſi reſtes acceſſiſſent.*

Artil. ibid.

Si dimanda: Molti Soldati, eſſendo comandati dal loro Precepe a douere andare alla guerra, liquali non ſapendo, ſe era giuſta, o ingiuſta, per ubidienza andorno, non inueſtigando della qualità di quella, come ſudditi, ch'egli erano, & in eſſa ammazzorno molti, ſe peccorno? Reſp. di no, benchè gli ueramente foſſero innocenti della cagione della guerra, ſi come ſuoſe ſpeſſe uolte accadere nelle guerre. Poiche, quando ſono ne' conſtiti, non ſi guarda, neſ'ha riſpetto ad alcuno.

Matth. 24.

Artil. ibid.

Et l'ſteſſo ancor diceſi del Carnice, ilquale eſſequiſce, & eſſectua quello, che dalla Giuſtitia, per ſentenza uiene ordinato, benchè la foſſe ingiuſta, come s'è detto al ſuo capitolo, per ubidienza, & ſuo ufficio.

Gaet. in uer ſec. bellum 5.4.

Si dimanda: Vno eſſendo aſſaltato, ilquale ſi poteua difendere, ſenza ammazzare detto ſuo nemico; nondimeno gli pareua non eſſerſi diſeſo, ſe non l'haueſſe ammazzato, ouer potendoli ſaluare, ſenza offendere quello, ma parendoli coſa uigliacca il ſaluariſi con la fuga, l'ammazzò, ſe peccò? Reſp. di sì, & è ueramente homicidiale, benchè l'ammazzafſe per diſentione ſua, poiche non ſi è contentato d'eſſerſi diſeſo, ſenza ammazzarlo, che lo uolſe anco ammazzare, parendoli altrimenti non hauerſi diſeſo. Ma quando per diſeſa l'haueſſe ammazzato, non peccò, quando che haueſſe inteſo di no ammazzarlo, ma ſolamente diſenderſi.

Artil. ibid. num. 2.

Si dimanda: Vn giudice, o altri faccdo un uiaggio, uidero che alcuni ladroni, o aſſaſſini faceuano danno, o aſſaſſinauano alcuni. Perilche moſtoſi per zelo di giuſtitia, gli perſeguitorno, & gli prefero, & gli impiccorno, ſe peccorno? Reſp. di no, poiche quelli furono trouati in peccato notorio in alcune ſtrade, o boſchi, & ſimili; Percioche in queſto caſo come Giudici l'hanno potuto fare, ſenza formare altrimenti proceſſo, benchè non gli foſſero nè anco teſtimonij, eſſendo che l'atto ſia ſtato publico, che è ſtato in luogo dell'Accuſatore, & de' teſtimonij, ilquale fa publica ſcienza, & proua a la publica uolontà all'atto publico. Anzi dirafſi, ch'hauebbono peccato, quando altrimente haueſſero fatto.

Artil. num. 4.

Re 4 Si diman-

Armil. nu. me. 5. 7 Si dimanda: Vno difendendo se, ouero alcuni altri da certi nemici, o ladri, & in essa difensione, a caso ammazzò un'altro, che era innocente, o con arme, o con pietre, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè a caso, perche doueua auuertire, nè esser così indiscreto. Onde p inauertenza, lui è fatto homicidiario, ma dalla giustitia nel foro deue essere assoluto, quando ueramente consta lui a caso quello hauere ammazzato, & non per alcun odio, o uendetta, o uero con poca pena deuesi condannare.

Armil. nu. me. 6. 6 Si dimanda: Vn Medico, prese la cura d'un infermo, il quale poi lasciò di uisitarlo, o perche quello non haueua più da pagar detto Medico, o per altri suoi negotij, perliche morì, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto homicidiario, perche in questa estrema necessità, è tenuto medicarlo, & anco aiutarlo delli suoi beni proprij, potendo; poiche lui si prese la cura nel principio. Et se per non hauer studiato il suo caso, o per altro suo difetto, sempre mortalmente peccò, & è homicida, & traditore.

Armil. ibi. Supr. uer. Elem. S. 2. 3 7 Si dimanda: Vno hauendo molte facoltà, uedeua, & sapeua uno esser posto in estrema necessità, ne gli pronide di quello, che gli faceua bisogno, in quella sua estrema necessità, perliche morì, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto cagione d'homicidio accidentalmente, qñ lui habbia possuto, & senza, piccolo della sua uita, onde è fatto reo di morte, pche è tenuto liberarlo dalla morte, potèdo, pche la carità lo deuè forzare, hauèdo lui di sopchio.

Armil. nu. me. 9. Gl. in prim. dist. 85. 8 Si dimanda: Vno essendo assaltato da alquanti ladri, & uolendolo ammazzare, se non gli daua certa quantità di danari, o cauallò, o altre robe, se sia tenuto darglieli? *Resp.* di no, quando possi fare di manico, il quale potendosi difendere, & ammazzar quelli no peccarà, se però non fosse Prelato, o Chierico; ouero che quelli fossero in qualche estrema necessità. Et anche lui essendo in qualche caso estremo, che non potesse saluare la uita, se non gli dà detti danari, farà tenuto darglieli, per saluarsi, altrimenti restano per auaritia, faria homicida di se stesso. Et hauendo di soperchio, tanto maggiormente lo deue fare, & non facendolo, tanto più grauemente peccarà.

Coro. de dno in perso nam facto. 2. par. c. 6. 9 Si dimanda: Vno si esercitaua in alcune cose illecite, per le quali ne risultaua alcun peccato mortale, p l'offesa del prossimo, fra le quali, ne seguìto un homicidio, p detta cosa illecita casualmente, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma no pò, sarà così graue, come se esso homicidio fusse stato uolontario, ma però sarà graue, secondo la quantità della cagione data, bêche hauesse usato ogni diligenza, accid detto homicidio no seguisse, p la detta opera illecita, & oltre ch'è tenuto homicida, è tenuto alla parte offesa d'ogni danno seguito, o che ne potesse seguire, pche il peccato s'attribuisce alla cagione data.

Armil. de ignorancia, nu. 7. 10 Si dimanda: Vno uolendo ammazzare un suo nemico, a caso ammazzò il proprio padre, se peccò? *Resp.* di sì, & è homicida, ma non parricida, perche se conosciuto l'hauesse, non l'haurebbe ucciso, ma però non è scusato, per questa ignoranza dall'homicidio, perche doueua guardare, nè operare cosa illecita.

Coro. ibide. Gaet. 11 Si dimanda: Vno semplicemente dette alcune ferite al suo pssimo, o bastonate, pugni, & simili, p le quali ne successe la sua morte, bêche no gli hauesse dato cò tale intentione d'ammazzarlo, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto homicidiario, etian dio che fosse stato mal medicato dal Medico, o p alcù disordine d'esso patiète; bêche dette botte, o ferite da se no siano state mortali, nè cò intentione d'ucciderlo, ma per la detta operatione illecita, come uia dispositiua all'homicidio, & è tenuto alli danni, & interessi della psona, & d'altro dano, che ne potesse seguire, o seguito, p la dispositione, & uia fatta alla morte.

Coro. ibide. S. Ant. par. 3. tit. 5. 12 Si dimanda: Vno essendo innamorato d'alcuna dōna, andaua tutto armato, mentre andaua in casa di quella, per conoscerla, perliche una uolta fu trouato dal marito, o da altro parente di quella. Onde uedendosi posto in tal pericolo di morte, si risoluette più presto d'ammazzar quello, che d'essere ammazzato da lui, & così per saluare la sua uita, l'ammazzò, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto homicida, per la cosa illecita, per hauer tentato far cosa, che era cagione, uia, & dispositione di produrre tale effetto. Nè a questo caso gli è fauoreuole quella regola, altroue da noi addutta. *vim ui repellere licet, &c.* Poiche operaua cosa dishonesta, in dishonor di Dio, & del prossimo, Et è tenuto a i danni seguiti della persona, & dell'interessi seguiti, o da seguire di tutta quella famiglia, con le loro fatiche.

Coro. ibide. 13 Si dimanda: Vno andaua a meretrice, & per sua difesa andaua tutto armato, o p esser così solito, o pur qñ in simil luoghi andaua, s'armaua a posta, per menar poi le mani, facendo

facendo bisogno, ouero andaua semplicemente, come per esser costume di questi tali, che desiderano satiar le sue uoglie, senza hauer alcuna intentione di fare altra sorte di male. Onde gli accadette, che a caso fu assaltato da un Bertone di quella meretrice, perliche trouandosi in questo pericolo d'esser ammazzato, per saluarsi, si risolse amazzar lui, non potendo fare altrimenti per saluarsi, & l'ammazzò, se peccò? *Resp.* di sì, & è fatto homicida, perche uolendo andare a fornicare, o a fare altro peccato, s'armò a posta. Et se semplicemente ui fosse andato, senza uoler commettere altro male, era tenuto auuertire, & a pensare ciò, che ne poteua succedere in simil cosa illecita; poiche era cosa simile da poter seguire. Imperoche colui, che prudentemente prouede a quello, che può succedere, ottimamente si consiglia. Et questo sia detto a bastanza delli homicidij casuali.

Coro. 1. par. c. 1. de pecc. nu. 7. 14 Si dimanda: Vno fu assaltato da un suo nemico, & si trouaua in tal modo ristretto, che se non l'ammazzaua, o stroppiaua, dubitaua fermamente di essere morto, & l'ammazzò, se peccò, per hauerlo ammazzato? *Resp.* di no, qñ probabilmēte si dubitaua di restar morto, o ferito, ma peccaria uenialmente. Perche dice quel prouerbio. *vim ui repellere licet, cum moderamine inculpata tutele.* no potèdo si altramente liberare, perche in questo caso dello homicidio, & anco del furto, la necessità fa, che sia lecito, perche muta la conditione talmente, che in essi dui soli casi, cessa la ragione del peccato, almeno del mortale, laqual cosa non fa nelli altri peccati, o di lussuria, o di odio & simile.

Coro. ibide. Soto. 15 Si dimanda: Vno essendo assaltato da ladroni, & in modo tale, che se lui non menaua le mani, & n'hauesse ammazzato uno, o dui di loro, lo spogliauano di quanto lui si ritrouaua hauere, se peccò per hauerli ammazzati? *Resp.* di no, qñ non habbia potuto ueramente scampare dalle loro mani, senza ammazzarli, nè meno saluare la robba, che gli uoleua torre, con laquale lui sostentaua se, & la sua famiglia, se gli n'haueua. Poiche chi cerca leuare all'huomo il uiuere tutto, pare che gli toglia la uita. Ma se hauesse hauuto da uiuere altronde, non farebbe stato lecito ammazzare vn ladro per robba, senza far peccato mortale, se però gli hauesse saluato la uita. Ma se non haueua altro, o gli uoleua torre la uita, non peccò, & se pur peccò, sarà ueniale, per esser stato necessitato.

Coro. ibide. Soto. ibide. 16 Si dimanda: Vno a caso si ritrouò, che dui, o piu, o uno più potente di quello, ammazzar uoleua un suo nemico, & il poverino non si poteua liberare, nè difendere; perliche mettèdo di mezo, uedèdo l'ingiustitia, ch'a quel poverino si faceua, lo difese, & mentre lo difendeva l'ammazzò, se peccò? *Resp.* di no, se non uenialmente, imperoche non fece ciò, per ammazzarlo, ma ueramente per difesa di quello, non puote far altrimenti, perche come è detto di sopra. *vim ui repellere licet.* Nè meno è caso pensato, che habbia difeso quel poverino, per ammazzar quello, ma se l'ha procurata da sua posta.

Coro. ibide. 17 Si dimanda: Vno essendo assaltato da suoi nemici, in tal modo ristretto, che fu sforzato per sua difesa (come gentil'huomo d'honore) di ferire uno, perliche, qñ fugèdo, costui p suo honore, tenèdo si essere icaricato, li seguìto, & n'ammazzò uno, se peccò mortalmente? *Resp.* di no, mentre lo perseguìto, allhora in quell'istante, & cōflitto medesimo, perche in qsto ultimo caso si permette di perseguirlo, & lenarsi l'ingiuria. Ma se dopo incaricato, qñ si fosse appartato, & saluato, no li sarebbe stato più lecito, imperoche, sarebbe uendetta, & consequentemente peccato mortale. Et questo pare che sia permesso solo a i nobili, l'honore de quali, è di più estimatione, che la uita propria.

Armil. de confessione iudiciali. nu. 10. et 11. Par. in c. 1. de postula. prala. 18 Si dimanda: Vno ammazzò in un campo, un suo nemico, il quale preso dalla Giustitia, è costituito con giuramento, se ammazzò il tale in la tal Chiesa, quello negò, se peccò? *Resp.* di no, perche lui negò non hauerlo ammazzato in Chiesa, benchè tacitamente confessò hauerlo ammazzato altroue, & negò l'homicidio, per cagione della qualità d'hauerlo morto in Chiesa, & non d'hauerlo morto altroue, per la qual negatiua, non fece pregiudicio a esso giuramento.

Et l'istesso dirassi di colui, che fosse dimadato d'alcuna cosa, che fosse uera, sotto quella conditione, & assolutamente. Come, v.g. se p sua difensione fosse dimadato, d'hauer morto il tale, in qsto caso, semplicemente deue rispòdere, di no: poiche confessado, potrebbe anco essere, che no lo potesse puarlo, d'hauerlo ammazzato, p sua propria difensione, onde prouando lui hauer morto quello, per difesa, faria danno a se medesimo.

19 Si dimanda: Vno Cretetano uedeua non so che sorte d'oglio da sanare molte sorte d'infermità. Fra le quali faceua professione, di uoler sanare le ferite in 24. hore di qualunque

Num. c. 1. §. nu. 17.

Coro. 1. par. c. 1. de pecc. nu. 7.

Coro. ibide.

Soto.

Soto. li. 5. de iust. & iur. q. 3. art. 3.

Coro. ibide.

Soto. ibide.

Coro. ibide.

Armil. de confessione iudiciali. nu. 10. et 11. Par. in c. 1. de postula. prala.

L'Autore.

qualunque forte. Nelche ne fece vedere anche la speriēza publicamente, perche uno cō prō di detto oglio, & si feri quasi a morte da sua posta, per fare esperienza sopra di se del detto oglio, & guarì, se peccò, & sia irregolare? Resp. di sì, & mortalmente, & se fu Chierico, o religioso, restò sospeso del suo ufficio, sin'à tanto, che non si fece assoluere, & fattone la penitenza: percioche, nissuno deue tentare Dio, nè fare simili sorte di speriēza a posta fatta sopra di se, nè anco sopra d'altri, & merita anco di ciò punitione corporale; oltre il peccato, & la irregolarità, o sspensione.

20 Si dimanda: Vna serua, laquale si ritrouaua esser grauida d'un seruitore, & uenuto il tēpo del parto, cela tamēte partorì; acciò il suo padrone nō l'hauesse da punire, o castigare, & buttò q̄lla creatura giù p un necessario, p annegarla, & acciò morisse, ma per uoler diuino, nō morì, anzi fortemete gemeua, laquale essēdo sentita da l'altre serue, la significò al loro padrone, ilquale subito, fatta espediente prouisione, fece rōpere detto necessario, & la trasse fuori, & ritrouādosi li un sacerdote Chierico, la battezzò; alquale, p il genere di q̄lla, faceua pietà, & il padrone già haueua dato ordine a un seruitore, che douesse andare a chiamare gli ufficiali della giustitia, p far castigare detta sua empia madre, & esso sacerdote sentito q̄sto ordine dato dal padrone, disse hauete fatto sã tamēte, & fate bene a falla castigare, p esēpio de le altre, se detto sacerdote sia fatto irregolare? Resp. di sì, percioche ufficio suo più tosto doueua essere a douer placare l'ira del detto padrone, che d'accēderlo, ma q̄llo intrēdasi d'essere irregolare allhora, q̄n pō detta dōna fosse decapitata, o morta in alcū modo, ouer mutilata d'alcū mēbro. Ma se nō fosse fatta morire, dirassi di nō, sin tãto, che la giustitia q̄lla nō sentitiarà. Et notasi, che nō può, ne deue ministrare alcun sacramento, ne celebrare, finche nō sarà sentitiata, im perioche aggrauaria essa irregolarità, laquale, finche esso sacerdotē si ritroua in q̄sto termine, secreto, si può fare assoluere, & habitare dall'Ordinario (si come bē dice il Sacro Concilio di Trento) ilche nō potrebbe conseguire, quando celebrasse, o ministrasse alcun Sacramento; ouero che questa sua irregolarità fosse nota, & palese a molti.

Seff. 24. c. 6

Theologo del Card. Pal. casu. 3. sub die 30. April. 1581. Sec. parisi.

21 * Si dimanda: Vn Signore comādò ad alcuni suoi seruitori, che douessero per nome suo fare la uēdetta cōtra di N. & che p ogni modo l'ammazzassero, & ciascu di q̄sti suoi seruitori ciò uolēdo fare, & si sforzauano di ammazzare q̄llo. Nōdimeno uno di loro solo l'ammazzò, se esso signore sia scuso dal peccato, come q̄llo, che non l'habbia ammazzato? Resp. di nō, & che lui primamēte ha peccato mortalmente, p hauer q̄llo, o q̄lli cōmesso tale homicidio per suo comādamento, & più castigo, & maggior punitione merita esso signore, che essi seruitori. Et andio, che q̄lli non effettuassero, per il cattiuo desiderio, & animo, che ha cōtra esso N. per l'odio, che gli porta, & per l'ordine dato.

In 1. casu. 2. parisi sub die. 21. Martij. 1591.

22 * Si dimanda: Vno essendo bandito ouero, senza esser altrimēte bandito, andò alla guerra, laquale ingiustamente era fatta. N. che era nemico di quello, andò ancora lui, ma a essa guerra con animo di ammazzare questo suo nemico, ilquale combatteua fuori d'ogni ragione contra un Principe, che giustamente combatteua, & esso N. era al suo soldo, & l'ammazzò, se esso N. peccò per hauerlo ammazzato cō questo animo iniquo? Resp. col predetto Theologo del Cardinale di sì, perche uedesi che. *Potius illi occidit zelo uindictę, quam Iustitię.* Ma se quello hauesse ammazzato *Sicut qui in bello iusto ipsum hostem, & iniquo animo, non peccasset, neque erit restitutioni obnoxius.*

In 1. casu. die. 21. martij. 1581.

23 * Si dimanda: Vno ammazzò un'artegiano, o braccante, quale con la sua arte, industria, o professione si guadagnaua il uiuere p se, & p la sua famiglia, p alcune differēze, ch'erano tra di loro; Et anco ammazzò un gētil'huomo, ilquale si uolse ponere di mezzo, p pacificarli, se peccò, & sia tenuto alla restitutione, & sostititione della famiglia dell'uno, & dell'altro, cō le sue fatiche, & industria propria? Resp. cō l'istesso Theologo del Cardinale di sì, che peccò, & più grauemēte p hauer ammazzato detto gētil'huomo, che usaua la carità p pacificarli; Ma più deue restituire a esso braccante, cioè alli suoi heredi legitimi, quando lui habbia da restituire, benche ancor lui si guadagnasse il uiuere cō li suoi bracci, o industria, che a gli heredi, di detto gētil'huomo, per quali ragioni poi uedasi al capitolo della restitutione nella roba, al caso decimo, doue sottilmente si dichiara, & trouarassi quanto, come, perche, & per quanto tempo.

Dell'Ho-

Dell' Honore, che si deue fare à Parenti, à uecchij, à precessori, Et ad altre persone. Cap. CCCXXXIII.

Vedi anco Gloria. Contentione. Et Macstri.

S O M M A R I O.

- Honore, che cosa sia, à chi si deue fare, & qual sia il principale. Colui, che non conosce Dio, non conosce ne anco, che cosa sia honore. 1 Il figliuolo, che non honora il padre, & la madre, pecca, benche quelli fossero tristi, & perche. I giouani, che non honorano i uecchi, & i uirtuosi, peccano, et perche. 2 I figliuoli, o giouani, che sprezzano i uecchi, i religiosi, et uirtuosi, peccano, et perche. 3 I giouani, che sprezzano i uecchi di buona uita, peccano. 4 Colui, che honora i uecchi, per esser ricchi, et non di buona uita, pecca, et perche. 5 Il figliuolo, che parla con asprezza al padre, et alla madre, pecca, et perche, benche non gli potasse odio, et anco quando non gli prouocano à ira. I giouani, che parlano con asprezza à Superiori, quando peccano, et perche, et anco quando gli prouocano à ira. 6 Il figliuolo, che querela il padre, e la madre, pecca, et perche, quādo, et in che li possa querelare. 7 Il figliuolo, quando per dispregiare suo padre, et madre, non pecca, et perche. 8 Il figliuolo, che uede suo padre, et madre posti in necessitã, e si ritroua in alcuna religione, nè procura aiutarli, o d'uscir fuori per aiutarli, pecca, et perche.

H Onore, altro non diremo, che sia, se non una certa riuerenza, che si porta à suoi maggiori, & à uirtuosi, & anche à uecchi di buona uita. Ma, il principale honore sarà quello, che l'huomo s'acquista per le sue uirtù ottenute da Dio, & per la buona uita, ch'egli tiene. Et questo, è quello, che Giesu Christo disse à quelli Scribi, & Farisei. *Si ego glorifico mei psum, gloria mea, nihil est. Est pater meus, qui glorificat me, quem uos dicitis, quia Deus uester est, & non cognouistis eum. Ego autem noni eum, &c.* Quasi uollesse dire la mia uirtù, la mia buona uita, è quella, che mi honora, laquale uoi dite conoscere, & fare, ma mentite; perche io ui conosco, & scruto gli uostri cuori, che siate tutti uitiosi, nè conoscete, che cosa sia honore, poi che uoi non conoscete Dio, &c. Et molte cose discorrere potrei sopra questa materia. Ma per non essere questa opera al nostro proposito, lasceremo il discorso, & se guitaremo il ponere de' casi, pertinenti à confessori, & a Christiani penitenti, acciò quelli non inciampino nel loro ufficio, & confessioni.

L'Autore.

Arm. de honore.

Exod. 20. S. Tho. 2. 2. q. 63. art. 3.

Arm. n. 12.

Arm. lib. num. 2.

1 Si dimanda: Vn figliuolo haueua padre, & madre, liquali erano uitiosi, per liquali uirtù, lui non portaua alcuna riuerenza a detti suoi parenti, se peccò? Resp. di sì, p l'essere, che gli hāno dato, & p esser p̄etto di Dio, ilquale ci comāda, che honoriamo li nostri genitori. *Honora patrem tuum, & matrem tuam, ut sis longeuus super terram.* Nè ha fatto distinctione, che siano uirtuosi, o uitiosi, è però uero, che con ogni debito modo, deue cercare che quelli si emendino. Ma però, non si deue restare di honorarli, & riuertirli, & anche i uecchi, come quelli, che rappresentano la uirtù di altri, o perche essi uecchi sono segni della uirtù, Et se essi sono uirtuosi, meritano doppio honore, perche l'honore, è debito della uirtù. Onde coloro, che non honorano questi tali, peccano, però ogni uolta che'l tempo, & l'occasione se gli presenta.

2 Si dimanda: Vn figliuolo, o pure un giouane dispregiaua alcuni uecchi uirtuosi, & di buona uita, & anche sacerdoti, o Precipi, & signori, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche è scritto, *Qui uos spernit, me spernit,* dice Giesu Christo, & se gli hauesse fatto alcun dishonore notabile, o con dispregio di Dio, peccò mortalmente, molto più grauemente, & doppiamente, per il dishonore fatto alla uecchiezza, & alla uirtù, perche almeno sola la uirtù (secondo il Filosofo) doueua essere da lui honorata, & il sacro d'esso sacerdote (benche cattiuo fosse) essendo che chi honora, & fa riuerenza a un sacerdote come tale, fa honore a uno, che rappresenta Giesu Christo nostro Signore.

3 Si dimanda: Certe persone soleuano honorare alcune persone uecchie, o altre ancora, perche erano persone ricche, ma non di troppo buona uita, nè uirtuose, se peccarono? Resp. di sì, almeno uenialmente, perche l'honore si deue fare ueramente alla carità, &

tie, & alle virtù, & bontà della uita, & non principalmente alle ricchezze, onde quelle persone, che sono virtuose, meritano ueramente d'esser honorate, come quelle, che rappresentano esse uirtù, o suoi, o d'altri, ouero che son segni d'essa uirtù, o perche nella Republica, come persone benemerite, & degne tengono il primo luogo, o per la uecchiezza, o per la lor buona uita, o come atti a sostentar carichi, per la Communità, e per fa per gouernare quella, mediante la lor particolar facultà, qñ faceffe bisogno. Per tato dirassi c' honorando quelle per le lor ricchezze, peccano, & sono accettatori di persone.

Cap. 14. n. 12

Angelo.
uer. filius.
S. 22.
Tatic. uer.
filius. S. 6.

4 Si dimanda: Vn figliuolo, ogni uolta, che parlaua con suoi Genitori, o altri parenti, o persone di qualche grado, o uecchie, sempre parlaua con superbia, & con una certa asprezza, nè mai mostraua (per qsto suo parlare) alcun segno d'amore, ouero se mostra ua portare amore a sua madre, nõ lo mostraua a suo padre, & simile, se peccò? Resp. col Nauarro di sì, ancorche non gli portasse n'anche odio, & che ueramente l'amasse, pcioche i figliuoli sono tenuti amare il padre, & la madre, & tutti siamo tenuti amar la Patria, & i nostri Superiori, con effetti, & anco con la dolcezza del parlare. Onde quel figliuolo, ch'aspramente parlerà cõ quelli, quantunque non gli desiderasse male, sempre peccarà mortalmente, secondo il fine, & l'intentione, non altrimenti se gli odiasse.

Nau. ibid.
num. 13.
Ric. in 3. d.
37.
Decio. in c.
2. de off. in.

Et l'istesso dirassi, quãdo quelli gli prouocasse a colera, & ad ira, ouero quãdo elibe ratamente gli rispondesse superbamente, con disprezzo, o gli diceffe parole ingiuriose.

5 Si dimanda: Vn figliuolo era tanto difamoreuole a suo padre, che accusò quello d'alcuni suoi delitti, o per qualõque altra cagione, se peccò? Resp. di sì, & grauemẽte, ilquale, oltre il peccato, merita anco castigo non poco, bẽche il delitto fosse stato grauissimo, eccetto, che non fosse per qualche Eresia, o tradimento contra la propria patria, o del suo Principe. Ma per alcuna altra cagione, mai deue il figliuolo accusare il padre, pcioche nelli predetti dui casi, si tratta dell'honor di Dio, ch'è maggior di quel di suo padre, & del publico bene della patria, laquale è primo, & secondo padre, per questi dui rispetti alle uolte deue accusarlo, anco sotto obligo di peccato mortale.

Ibid.

Arg. c. qua
riur.

6 Si dimanda: Vn figliuolo dispregiava tanto i suoi Genitori, ch'alcun conto non teneua di loro, perliche quelli molto si rammaricauano, & si doleuano, se quello peccò? Resp. col Nauarro di sì, & grauemẽte, quando sia stato fatto da quello per dispregio, o per dishonorarli, pcioche se ciò hauesse fatto p un certo non sò che, & perche quasi gli faceuano pdeie il credito, che lui haueua appresso le persone. Onde se questo atto lui non faceffe, gli ne seguirebbe qualche danno, o altro inconueniente, non haurebbe peccato mortalmente. Et quando essi genitori a questo hauessero acconsentito, tacitamente, o espresamente, non haurebbe peccato, n'anche uenialmente, poiche probabilmente, quando non hauessero acconsentito, euidentemente uedeuano seguiti qualche danno notabile al lor ditto figliuolo.

Cap. 14. num.
mero 14.

S. Tho. 2. 2.
q. 101.

Maior. in
4. d. 3. q. 9.
16.

7 Si dimanda: Vn figliuolo uedeua, che i suoi Genitori erano in gran necessitã, & s'abissognauano del suo aiuto, & soccorso, ilquale entrò in alcuna religione, ouero era in quella, nè procuraua uicirne, per aiutar quelli, se peccò? Resp. col Nauarro di sì, & mortalmente, pcioche il primo honore, che si deue fare al padre, & alla madre, deue essere d'aiutarli, potendo, & anco quando fosse stato professò, è tenuto di procurare d'aiutarlo, benche n'anco fossero in estrema necessitã, il figliuolo è tenuto soccorrere quelli. Et s'entrò in quella, dopò, che gli uide in necessitã, tanto più grauemẽte peccò. Bẽche il Gaetano sia d'altra opinione, & particolarmente contra San Tomaso, di Nicolò di Lira, & de' Parisini, i quali uogliono, ch'entrando in qualche religione, sia tenuto uscir di quella, & lasciarla, per uenir quelli, pcioche questo è obligo precedentente all'entrata d'essa religione, uedasi il Nauarro, & li citati da lui.

Dell' Honore, che si deue fare alle figure, & imagini de' Santi.

Cap. CCCXXIII.

Vedi Imagini. Gloria. Et idolatria, con li capitoli adherenti.

Dell' Hore Canoniche. Cap. CCCXXV.

Vedi dire l'Vfficio.

Delle Hesti. Cap. CCCXXVI.

Vedi anco Digiuno. Conuito; Et fare ueste a meretrice.

504

S O M M A R I O.

- 1 L'hoste, che dà da fare collatione à forestieri, o ad altre persone, qualonque siano, nel giorno del digiuno, pecca, & perche.
- 2 L'hoste, che dà ne' giorni prohibiti del digiuno cibi vietati, quando, come pecca, & perche, & quando gli sia lecito, & a chi, & come.
- 3 L'hoste, che non fa auisari i forestieri, o altre persone, che uogliono mangiare i giorni del digiuno, nè si cura, pecca, & perche.
- 4 L'hoste, che dar à mangiare à ciascuno, senza legitima dispensa, ò licenza de' Superiori, cibi diuietati, pecca.

SI dimanda: Vno hoste conuitò, o apparecchiò la mattina, o la sera nel giorno, che era di precetto di digiunare, a suoi famigli, o a forestieri, o ad altre persone, che ueniuaano alla sua hostaria tali cibi, che per essi cibi, egli probabilmente credea, o dubitaua, o almeno doueua credere, o dubitare, che haurebbono rotto il digiuno, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, pcioche, se bene egli non aiutò à cominciare à rompere, o à peccare, egli nondimeno aiutò ad eseguire il conceputo peccato, quale non era lecito, & era diuietato, o a con tinuarlo; ilche è, come vn'acconsentire nel peccato.

Nau. c. 2. v.
num. 24.

5 Si dimanda: Vn'hoste apparecchiò, ne' giorni del digiuno, à passeggiari, o à terrieri da desinare, ouero da cena, o infra pasto alcuni cibi, che erano diuietati in detti giorni il mangiarne à tutti, & gli inuitaua per guadagnare cõ quelli, & gli daua cagione, acciò non digiunassero, se peccò? Resp. se essi inuitati erano giouani, che nõ fossero tenuti al digiuno, o uecchi impotenti, o infermi, o donne pregnanti, o lattanti, dirassi di nõ, ma se in altro stato, & qualità fuori de' predetti, dirassi di sì, quãdo egli probabilmente nõ hauesse creduto, che qlli hauessero alcuna cagione legitima occulta.oueramẽte, ch' à qlli occultamente gli hauesse dato da mangiare dette cose, o fuori di tempo, senza scãdalo d'alcuno; pcioche altrimenti. *Qui causam damni dai, damnum dedisse uideur.*

Nau. ibid.

Gen. ibid.
Et Maior.

6 Si dimanda: Vn'hoste, o Tauerniero, ilquale era apparecchiato di dare da mangiare di, & notte, nel dì del digiuno, & nelli altri giorni prohibiti, à quanti gli ne dimandauano, & gli ne dette, seza auisarli, che quel giorno, era di digiuno, nè si curò, o che quelli hauessero cagione, o nõ, di non digiunare, o che peccino, o che non peccino, per similitatto, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, come quello, che aiutò ad eseguire il conceputo peccato. Eccetto non fossero passeggiari di camino, ma non terrieri, che stanno nella città, o in altro luogo.

Nau. ibid.
& Gabr. in

4. d. 16. q.
3. artic. 3.
d. 16. c.

7 Si dimanda: Vn'hoste, o tauerniero dette ne' giorni di digiuno à ciascuno, che gli dimandaua da mangiare cibi vietati, senza legitima dispensa, & l'uso del luogo, se peccò? Resp. se ciò da sua posta si fece lecito, dirassi di sì, & mortalmente, anzi meritaria anco castigo, & tato più grauemẽte peccò, quanto fosse stato maggior giorno d'offeruãza, & seza legitima, & ragione uole cagione, si come molti di qlli poltrõcioni fanno, che nõ riguardano più un giorno, ch'un'altro, pur che gli cauano i danari dalle borfcie.

Nau. ibid.
num. 25.

Dell' Humiltà. Cap. CCCXXVII.
Vedi anco Coprimento de' difetti. Infamatore di se stesso. Infamia.

S O M M A R I O.

- Humiltà, quando sia uitiosa, & in quanti modi. uedasi al capitolo, della Conscienza.*
- 1 Colui, che per qualche suo difetto sia fatto diuentare humile, pecca, ma se per inuidia, o altra cosa simile, nõ.
 - 2 Colui, che si ritroua in dignità, ò nobiltà, & simile, & si mostra humile, per non conoscere il suo stato, e grado, quasi pecca, & perche.
 - 3 Colui, che per qualche suo difetto si mostra humile, & basso, come pecca.
 - 4 Colui, che cerca con humiltà alcun grado, ch' à lui pare conueniente, non pecca, & perche.
 - 5 L'huomo, che cerca con humiltà alcun grado, ch' à lui pare conueniente, non pecca, & perche.
 - 6 Colui, che si conosce haue qualche difetto, nè s'humilia, o cerca con pericolo, o lo manifesta, pecca grauemẽte, & perche.

Humiltà,

Coro 1. p.c. 1. del. hu- milita.



Humilita, quando sia difettosa, & peccato, la quale puo esser in tre modi, il- che l'hauemo detto nel capitolo della Conscienza. Et breuemente repli caremo questi 4. casi.

Hierem. 6.

1 Si dimanda: Vno essendo in stato d'alcuna grandezza, o dignita, fu abbassato, & posto a terra, se per esser stato posto in questa bassezza peccato? Resp. se per alcun suo difetto, non gli e dubbio alcuno, che dirassi di si, per suoi de- meriti, o per superbia, o per ignoanza, o per la sua cattiuu uita, & di costumi cattiuu, & simili; imperoche tutto questo puo nascere da superbia, & da ignoranza, ma se per al- cuna maleuolenzia, & emulatione, non haurà peccato. Ma se fusse per suoi cattiuu porta menti, si come fu della superba, ingrata, & ignorante Gerusalemme, questo farebbe pec- cato, & meritamente, conuenirebbe esser humile, con pena, dellaquale diceua quel Pro- feta. Vide Domine, & considera, quoniam falsa sum vilis. Laquale e humilita forzata, & pe- nosa, & non meritoria, ma specie di superbia. Et questo caso basta, quanto al primo modo, perche tutti questi simili e peccato, & però

Coro. ibid.

2 Si dimanda: Vno essendo in alcuna dignita constittuito, o nobilita, o illustrezza, & eccellenza di stato, o conditione sua, ne conoscendo il suo stato, in tutte le sue attioni, si dimostra humile, anzi basso, & vile, se peccato? Resp. piu presto di si, che altrimenti, im- petoche ogni uolta, che l'humilita, non sia atto di uirtu, ma piu tosto sciocchezza, & pazzia, & viltà, ditassi essere piu presto peccato, e specie di supbia, che altrimenti; perche l'huomo deue conoscere il suo stato, grado, & conditione, per vsar poi il suo atto uirtuo- so, che accouiene a quella dignita, che in lui si ritroua, ma sempre riconoscerla da Dio, & rendergliene gratie infinite. Et questo basta, quanto al secondo modo.

Coro. ibid.

3 Si dimanda: Vno si ritrouaua ueramente esser in qualche difetto, & forsi in molti, onde accio quelli no fossero conosciuti, staua, & si teneua basso, & vile, se peccato? Resp. indifferentemente, imperoche alle uolte, quando questa humilita si mostra in nelli segni esteriori solamente, co simulare atti d'humilita con gesti, & parole, questa sarà falsa, bu- giarda, illusoria, & ingannatrice; laquale, come dice quel Dottore, e humilita coperta, & piena d'una gra superbia, perche per questa sorte d'humilita, da lui si desidera d'esse- re inalzato a gloria humana. Et e uera superbia. Ma se questa nascerà dall'interiore del l'animo, come si vidde in Abraamo, parlando col Signore. Loquar ad Dominu meū, cū sim puluis, & cinis? Questa sarà uirtuosa, lodabile, meritoria, & uera humilita, per esser atto co freno dell'appetito della sua uolontà, accio no s'insuperbisca. Et se per sorte l'huomo cercasse alcun grado conueniente a se, & lo facesse, per qsto atto interiore, co ogni som- missione, no mai co fidandosi nelle sue opere, ma solo nell'aiuto diuino. Questa sarà uir- tu contra la superbia, perche la spenge uia con fatti, & parole dal suo petto. Et questo e quello, che uolse dire il sauiο. Ex visu cognosciunt uir, & ab occurſu sacre insensam.

S. Agost. in quedā Epi stola.

Eccles. 19

Coro. ibid.

4 Si dimanda: Vno ueramente si conosceua esser difettoso, & essere in lui alcune imper- fectioni, per ilche non s'ascōdeua, che in lui fosse queste imperfectioni, & difetti, anzi prontamente cōfessaua la sua insufficiēza, se peccato? Resp. di si, quando ciò facesse, senza alcuna giusta ragione, etiandio, che l'hauesse fatto, per fuggire l'ambitione. Ma quando fosse stato ricorato a qualche cura d'anime, o a qualche dignita; in qsto caso, no pec- cō; Poiche no si conosceua habile, & atto. Ma quando l'hauesse fatto p specie d'humil- ta, ritirandosi adietro dal ben fare, o dal debito, alquale lui era tenuto fare, peccō.

Della Iattanza. Cap. CCCXXVIII. Vedi Giuanza con li adherenti.

Dell'Idolatria. Cap. CCCXXIX. Vedi anco Superstitione. Diuinare. Timore. Sortare. & Augurij.

S O M M A R I O.

- Idolatria, che cosa sia, & sempre e peccato mortale. 1 Colui, che per timore commette idolatria, pecca sempre, & perche non sia scusato. 2 Il sacerdote, che per non fare scandalo, comunica con alcuna hostia non consecrata, pecca gra- uemente, benché fosse inauerentemente, & merita castigo graue. Idolatria,



Dolatria, altro non e, che dare il culto pertinente a Dio ad alcuna cosa crea- ta; perche fa essa creatura, come dice l'Armilla, eguale a esso Creatore. Et e una specie di superstitione, & sempre dirassi esser peccato, & grauissimo, per sua natura.

Armil. de idolatria.

Ibidem. S. Tho. 2. 2. q. 84. ar. 1.

Ibidem. S. Th. quol. 5. q. 6. ar. 2.

S. Agost.

- 1 Si dimanda: Vno era tanto timido, che per timore commise idolatria, ma forzatamente, se peccato? Resp. con l'Armilla di si, & mortalmente, habbita commessa in qualonque modo si uoglia, o per timore, o co animo infidèle; percioche in tutti i modi, e cōtra l'ho- nor di Dio, & e bugia perniciosissima; essendo che la bugia, per sua natura sia pernicio- sa, & così anco l'idolatria, secondo se, e peccato grauissimo, & e contra il precetto diui- no, che dice Vnum cole Deum. Nè lo scusa il timore, nè meno l'ignoranza. 2 Si dimanda: Vn sacerdote, non hauendo sacramento dell'Eucaristia fatto, & conuen- doli cōciare un'infermo, che no poteua aspettare fin la mattina seguente, ouero alcuna persona sana all'improuisa, dopo Messa, lo comunicò con un'hostia non consecrata. Quero cōico quello, con un'hostia non consecrata, inauerentemente, se peccato? Resp. con l'istessa Armilla di si, & mortalmente, & ne deue esser punito grauemente, & ne de- ue fare gran penitenza. Ma colui, che la riceuette, non commise idolatria, perche, Man- ducanti, quia credidit, come dice esso Dottor santo. Nè scusa esso sacerdote l'ignoranza, nè il dire ciò hauer fatto, per fuggire il scandalo. Percioche: Non sunt faciēda mala, ut ueniam bona. Essendo che questo sia stato maggiore scandalo, & danno, che se non l'hauesse comunicato, se hauesse dato qual si uoglia scandalo.

Dell' Ignoranza. Cap. CCCXXX.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che no cerca sapere qillo, che sia di salute, potendo sapere, pecca, bēche fosse per ignoranza. Colui, che per stare in alcun peccato non vuol sapere, o conoscere quello, pecca, & secondo l'igno- ranza, così sarà il peccato. 2 Colui, che per natura e huomo di grosso intelletto, & ignorante, per laqual ignoranza, non può imparare le cose perinenni alla salute, non pecca, & perche. Colui, che sia atto ad imparare le cose perinenni alla salute, nè ha chi gl'insegna, no pecca, et poche. 3 Colui, che non sa, nè vuole imparare benché possa, o non uolle procurare, d'imparare, pecca. Colui, che per negligenza lata, cioè ch'è contra quello, che e espresso nella legg e diuina, o natu- rale, pecca. 4 Colui, che non vuole, o lascia per negligenza d'imparare il Pater noster, l'Aue Maria, & il Credo, & altro, pecca, & perche. 5 Colui, che fa alcun peccato proibito, credendo, non esser peccato, non pecca, come, & perche, & quando pecca.

Armil. de ignorantia. l. 2. 3. & 4.

Nau. c. 23. num. 44. S. Tho. 2. 2. q. 72. ar. 2. Caiet. ibid.

Al cap. 23. nu. 44. 45. 46. fin a 50.

Si dimanda: Vno per poter peccare, o per non conoscere quello, ch'era tenuto a co- noscere, non si curaua di sapere alcuna cosa, che lui fosse tenuto sapere, benché po- teua saperla, se peccato? Resp. di si, & mortalmente, percioche restò per ignoranza affettata, di non hauer voluto sapere quello, che lui era tenuto, o sia confessore, o sia Padre di famiglia, o Sacerdote, o Predicatore, come non si curò saperlo, potendo, o per poter peccare senza scropolo, più liberamente, o per negligenza, di sprezzando quel- lo, che lui era tenuto, sempre peccò mortalmente, & s'era necessario alla salute tato più- granemente. Percioche questa ignoranza non lo scusa dalla pena, qual si sia, nè gli alle- gerisce il peccato; percioche non gli minuisce il peccato fatto uolontariamente di non voler sapere, ma anzi gli l'aumenta; poiche la uolontà e tanto intesa al peccare, essendo, che non si habbi uoluto obligare a far bene. Imperoche ciascuno, ch'è sano, peruenuto alla debita età e tenuto sapere le cose comuni della fede, & della legge, & che al suo grado, & ufficio appartenghi. Molte altre cose poi pertinenti a questo caso, uedasi più- sottilmente nel Nauarro, che trouerà, quando sarà scuso, & quando no.

- 2 Si dimanda: Vno era tato grosso di legname, che p modo alcuno no potea imparare le cose pntēti alla salute, se peccato? Resp. di no, qn da lui se sia usato qlla diligeza, che se gli acconueniua, & qsta chiamasi ignoranza inuincibile; Nè peccò, quando fosse stato at- to, & che non hauesse hauuto chi gli insegnasse; Poiche lui non ha potuto per la tanta grossezza dell'intelletto, o per alcuna gradissima difficoltà. Onde qsta ignoranza dirassi esser senza peccato; perche no gli e, chi peccati i qillo, che no può fuggire. Eccettuado però, ch'egli

Armil. 5.

Nam. 23.
nu. 136.

Armi. n. 6. 3
Pan. in ca.
Apostolic.
de sent. ex-
com. mi.
Cap. si quis
oderit. 24.
9. 2. & c. qui
ex. dist. 4.
Cap. 23. nu.
137.
Armi. n. 7.
& 8.
S. Tho. 2. 2.
q. 72. ar. 1.

ch'egli non uoleffe pigliare qualche officio contrario alla sua ignoranza. Ma se egli de liberatamete non le uolse imparare, & era di necessita saperle, & le lascio d'impararle, come sono li 12. articoli, li 10. comandamenti, & cetera, dirassi che pecco mortalmente. Si dimanda: Vno non sapeua quelle cose, lequali communemente da tutti si fanno, lequali puote imparare, & facilmete; ma non procurò di saperle, se pecco? Resp. di sì, ma per essere ignoranza crassa, o supina, & scusato almeno d'alquanto, se non del tutto; ma non però dal peccato mortale, quando sia per coto de' precetti della legge diuina; o naturale, come è detto. Et questo farà, qn la negligenza sia lata, cioè quando sia contro quelle cose espresse in essa legge diuina, o naturale non fortimente, o reduttiamete. Si dimanda: Vno lascio per negligenza, o non uolse imparare il Pater nostro, l'Aue Maria, & il Credo, se pecco? Resp. di sì, perche tutti i Christiani sono tenuti saperli, almeno (come dice il Nauaro) per legge humana uniuersale, o particolare, scritta, o non scritta, di costume, dirassi, che peccara, secondo essa negligenza. Si dimanda: Vno fece alcuna cosa per ignoranza, probabilmente, credendosi, non esser peccato, benchè fosse prohibita, se pecco? Resp. se non fu contra la legge diuina, o naturale, & che essa ignoranza non sia stata affettata, o crassa, & che da lui non sia restato di saperla, con essersi affaticato con tutte le sue forze di sapere tutte quelle cose, che sono necessarie alla salute, o se gli era cosa prohibita, dirassi di no, benchè prohibita fosse. Percioche questo auuertiscasi, che colui non sempre pecca attualmete, che non sa, ma all' hora dirassi non essere scuso dal peccato, ch'era atto, & debito di potere imparare, nè uolse imparare, restando per omissione. Onde per concludere diremo, che l'ignoranza inuolotaria, o inuincibile scusa al tutto dal peccato, essendo però di quelle cose, che niuno è tenuto saperle. Ma la volontaria, o la crassa, o la supina, o l'affettata non scusa l'huomo mai dal peccato mortale, ma l'affettata sempre accresce il peccato.

Dell'Imagini. Cap. CCCXXXI.

Vedi anco Idolatria con tutti quei capitoli adherenti. Et oblationi.

S O M M A R I O.

Quali siano quell'imagini, o figure che si deuono adorare, e di quale adorazione, e perche. Adorazione, che cosa sia, & in quanti modi adoriamo Dio.

L'Adorazione, quando si cominciò a usare, da chi, & chi ce l'habbia imparato, & quando.

- 1 Adorare tutte le croci, con l'Hiperdulia, quando, & perche, quali, & come la Latria come la Dulia, & come la Hiperdulia.
- 2 Coloro, che scolpiscono, o fanno scolpire croci, non esser lecito, & perche.
- 3 Adorare Dio in tre persone, esser uera adorazione, & conueniente a Dio solo.
- 4 Colui, che adora alcuna imagine di Christo di adorazione Latria, non pecca, & perche. Colui, ch'adora i Santi co la Dulia, ouero Hiperdulia, non pecca, ma con la Latria, pecca, et perche. Perche se tegano l'imagini, o figure di Christo, e de' Santi in casa, o fuori, & perche se facciano.
- 5 Colui, ch'adora l'immagine di Maria Vergine, & de' Santi d'adorazione Latria, pecca, et perche.
- 6 Colui, ch'adora l'hostia consecrata dal Sacerdote, con conditione attuale sola, pecca, et perche, & come si deue adorare.

De imag. et de adorazione.

S. Tho. 2. 2. q. 85. ar. 1. & 2. per 10 num.

L'Vso dell'Imagini, (rimossa però sempre ogni superstitione) non sarà peccato. Et alcune imagini deuefi (come dice l'Armilla) adorare di oratione Latria, si come è la Santa + di Gesu Christo, nellaquale fu conficcato. Questa deuefi adorare con l'istessa adorazione, che si fa uerso sua diuina maestà; Essendo che ci rappresenta esso Christo. In quanto poi, ch'ella sia una certa cosa, ch'appartiene a Christo, deuefi adorare co l'Hiperdulia, & non con la Latria, perche quella non rappresenta la persona del Verbo di Dio; essendo che adorazione, altro non sia, che dare honore ad alcuna cosa, p la sua eccellenza, perche in dui modi adoriamo Dio, cioè con l'intentione della mente, & con l'humiltà somnessa del corpo; ilquale uso di adoratione, quando sia principiato, da chi, & chi ce l'habbia insegnato, vedi qui di sotto al caso 4. Et perche si tengano queste imagini, o figure da Christiani.

- 1 Si dimanda: Vno, come uedeua una croce l'adoraua con l'Hiperdulia, & quante ne uedeua, di qualonque sorte, se pecco? Resp. con l'Armilla, che la Croce, di qualonque sorte si ueglia, deuen ueramente adorare. Et anco ogni altra cosa pertinente a Gesu Christo,

Christo, come è la Corona di spine, i Chiodi, la Lancia, &c. Percioche tutte simili cose ch'hanno toccato quel Sacratissimo corpo deuefi adorare, per rappresentare esso Gesu Christo. Lequali adorationi, accio dal Christiano siano conosciute, come deueno adorate, diremo l'adoratione esser di tre sorte, cioè Latria, Dulia, & Hiperdulia.

L'adoratione Latria, dirassi essere qlla, che s'accouiene solo a Dio, & ch'ha per oggetto, & fine essa Diuinità; laqual parola è greca, ch'altro non vuol dire in nostra lingua, che culto supremo, & Diuino. Perilche colui, che fa contra questo precetto, commette Idolatria, laquale, che cosa sia, uedasi al suo cap.

L'adoratione Dulia, sarà qlla, che si dà a i Santi, & alle loro imagini, la quale altro non è, ch'una certa riueranza, & culto esteriore dato dalli huomini a queste creature, si come leggesi di Bersabea, che Adorauit Regem Salumorem, cioè di questa riueranza, & adoratione Dulia.

L'hiperdulia poi, sarà qlla, che si riferisce a una creatura eccellente, come è la beata, & immacolata uergine Maria, come creatura più cōgiota, & propinqua a Dio, delle altre.

Si dimanda: Perche uedeui, che per tutti i luoghi, & in ogni luogo (bèche indecenti) si fanno, o si scolpisce la Croce, se sia lecito scolpirla in pietra, o in altra materia, che siano poste in terra? Resp. che ueramente quelle, che sono per ponerli in terra, non si deueno scolpire in terra, percioche pare, che sia peccato mortale, & la legge punisse, chi altrimete fa. Onde mal fatta cosa è quella, che da molti si fa, liquali fanno le Croci sopra le sepulture, che sono poste in terra, & mi marauiglio de' Sacerdoti, che permettono, poiche loro hanno la legge nelle mani, ma io lasciarò la cura a chi la deue hauere.

Si dimanda: Vno adoraua le tre persone della Santissima Trinità, Padre, Figliolo, & Spirito Santo, le Relationi, gli attributi, & tutte l'altre cose, che si cōuengono, e sono in Dio con una sola adoratione, se ueramente, & christianamete costui adorò? Resp. cō l'Armilla di sì, percioche come dice anco S. Agostino, in Dio solo essendo una cosa medesima, solo a Dio deuefi dare l'adoratione, & il sacrificio, & a lui solo in Trinità deuefi attribuire; come anco ben dice esso Dottore Angelico S. Tomaso.

Si dimanda: Vno haueua una imagine di Christo in casa, o la uedeua in Chiesa, o altroue, & l'adoraua cōe christiano, di adoratione Latria, se pecco? Resp. di no, cōe adoratione a Christo, ma deuefi adorare p la medesima ragione, p laquale si deue adorare Christo, cioè di Latria, pche è un medesimo mo in nell'immagine, & nell'imaginato. Et l'imagini de i Santi, si deueno adorare cō la Dulia, ouero cō la Hiperdulia, cōe è detto. Et qsto uso dell'adoratione dell'imagini, è uenuto dalli Apostoli, liquali l'haueuano imparato da Christo, all' hora qn esso Christo madò la sua imagine ad Abagaro, si come si riferisce da Damasceno, & da Eusebio. Et Sà Luca non dipinse l'immagine della Madre di Gratia? Perilche qsto uso di poi fu approuato da molti Cōcilij sacri, & da molti Sōmi Pōtefici. Onde si tengono qste imagini da Christiani, per ammaestramento de' rozzi, in memoria di Christo, & de' Santi suoi, per eccitare li huomini alle uirtù. Percioche se bene facciamo l'imagini de' Santi, non le facciamo, perche adoriamo quelle, o quelli per Dei, ma dico per memoria, & ammaestramento, perche saria contra il primo precetto. Vnum cole Deum, quando s'adorasse, come ueri Dei; Onde quando alcuno ciò facesse, se gli torrebbe dette imagini, accio quello non commettesse tale idolatria.

Si dimanda: Vno adoraua l'immagine della Vergine Maria, come madre di Christo, uero figliuolo di Dio, di adoratione Latria, se pecco? Resp. di sì, percioche si deue adorare di adoratione Hiperdulia; ma cōsideratola poi in se, deuefi adorare cō la Dulia, nè mai cō la Latria. Et così gli Angioli, & le reliqe de' Sati dirassi adorare pur cō la Dulia.

Si dimanda: Vno adoraua l'hostia consecrata dal Sacerdote, solamete con conditione attuale, se pecco? Resp. di sì, percioche non deue essere solamente adorata con detta conditione attuale, ma basta, che la conditione sia in habito. Percioche se noi non credessimo, che quella fosse consecrata, noi non l'adoraremmo mai. Laqual cosa benissimo dichiara il Concilio di Trento, & i citiosi lo uedano in esso Concilio.

Dell'Imbriachezzo. Cap. CCCXXXII.

Vedi Ebrietà. Et Embriachezzo.

Dell'Immonditia. Cap. CCCXXXIII.

Vedi anco impudicitia,

Giardino de' Sommisti, Parte prima.

sf

SOMMA

Ibi. 110. 7.
S. Th. 3. 5.
d. 9. q. 1. ar.
2. quod. 1.
et 3. par.
q. 25. art. 4.

Armi. del
l'Imagini
nu. 5.

Nu. 3. 4. 12.
10. de cinir.
2. 2. q. 84.
ad 3. & ad
primum.

Armi. nu.
5. & 6.

Armi. nu.
8. S. Tho. 3.
sent.

Armi. n. 9
S. Th. 3. 5.
dist. 9. q. 1.
art. 2. q. 6.
& ad 3.
Sess. 13. c. 5

1 Colui, che per diletto si prouoca il vomito, pecca, et quando più grauemente, et quanti peccati commetta.

2 Colui, che va à mangiare con le mani sporche, pecca, et perche. Colui, che si diletta hauere il suo viso, o altre parti sporche, pecca, et perche.

3 Il Sacerdote, che ministra le cose sacre con le mani sporche, o altre parti, pecca mortalmente, et perche.

Il sacerdote, che con i vestimenti sporchi, ministra le cose sacre, pecca.

Si dimanda: Vno per diletatione voluntaria spesso si prouocaua il vomito, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, & mortalmente, poiche non fu per necessitá di salute corporale, ma per diletatione. Et quando ciò fece, per rimangiare, o ribeuere, tanto piú grauemente dirassi hauer peccato, poi che l'immonditia, & la crapola di sua natura è peccato; oltre poiche peccò nel peccato anco del scandalo dato di se, à chi lo vidde, & anco molti peccati fece, se molti lo viddero. Poiche quante persone lo viddero, se scandalizzorno. Et anco peccò, perche si espòse à notabil pericolo di qualche infermità, o altro male corporale, ouero speciale. Perche si mostrò in qsto caso, che totalmte lui ha posto l'ultimo suo fine nel vizio della gola, laquale p ogni volta, che non abilmente sia, & con pericolo, sempre dirassi hauer peccato mortalmente.

2 Si dimanda: Vno spesse volte, & quasi sempre mangiava, o andaua à tavola per mangiare senza lauarsi le mani, benchè sporche fossero; ouero mai si lauaua il viso, o altre parti decenti del suo corpo, benchè si potesse lauare, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, perche fece contra la ragione, & la ciuità. Et quando alcuno v'fasse questa immonditia, contra le cose sacre, peccaria mortalmente, per l'irreuerenza, che mostraria verso quelle euidentemte, per esser cose diuine, laquale è totalmte proibita.

3 Et l'istesso anco dirassi di colui, che sporcamte veste (potendo però, & nò volendo esser netto) pecca, si come è detto nel capitolo del dir della Messa, & dell'Impudicitia; Allaquale immoditia, sura vfficio de' Prelati essere oculati, verso quelli sacerdoti, che per inettitudine, negligenza, & ignoranza affettata, nò vogliono lauarsi, nè esser modisti (forse) nè dero, nè suoi, delli quali alcuni vano à qll'altare dell'immaculato Agnelo Christo, che parono veramente habbino nettati i codorti cò le baue del vin per la barba, & p le veste, scòdo ch'escano da' magazeni, foratole, & hostarie. Et di quelli Rettori embriachi, o Curati, che in molti luoghi vedesi, & sagrestani, che diremo? poi che tēgono anco le cose sacre pertinenti (particolarmente) il sacrificio della Messa, che parono strazze di condotti, & di cocina? cò tanto poca moditia, ciuità, politezza, & riuerenza? che alle volte fanno stomaco à vederle, non che à toccarle, o vfarle? à questi prego Dio presta lume, coscienza netta, & intelletto, se pur ve ne sono.

Dell'impedimento del Matrimonio. Cap. CCCXXXIII.

Vedi Matrimonio impedito. Affinità. Et dispensatione d'alcuna cosa.

Dell'impegnare. Cap. CCCXXXV.

Vedi Contratti de Retrouendendo al caso. 14. Et Pegnorare.

Dell'imposizioni. Cap. CCCXXXVI.

Vedi Gabella.

Dell'imprecationi. Cap. CCCXXXVII.

Vedi anco Scongiuro, & Giuramento, con gli altri adherenti capitoli.

1 Colui, che per amor s'impeca, quando pecca mortalmente, et perche, et come.

Colui, che per alcuna cosa s'impeca, come, e quando pecca mortalmente, et perche.

2 Colui, che in alcuna electione, o in altra sua actione s'impeca, et scongiura, pecca, et se equiuocantem, per non essere inteso, come, et quando, et perche pecca.

Coloro, che vramente, et in ogni finele azioni s'impecano, peccano, et perche.

Si dimanda: Vuò essendo innamorato d'una donna, senza pensier di pigliarla p moglie, mētre era cò lei, p mostrar gli amor gráde, che gli portaua, gli diceua parole amatorie, & simili, dicēdo ancora di più. Vedi vira mia, prego Dio, che qsto nostro amore habbia da durar lōgo tēpo, ouero prego Dio, che tu mi uogli bene, o che tu mai mi lasci, o ch'io nò t'habbia mai da lasciare, o che uiuiamo lōgo tem.

Armil. De immoditia.

Tabie. Ibid. nu. 2.

In c. Relin. quide cust. Et. et sup. in v. Res. corp. S. 5.

L'Autore

no tempo insieme, & simili, parlari, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando ciò de liberatamente hauesse peccato, perche pregaua Dio, che lo facesse perseverare longo tempo nel peccato, facendo, & operando Dio in cose illecite di peccato, & come amatore, & fauore di peccatori. Ma quando, ciò hauesse peccato con certo animo leggiero, o finto, per mostrare a quella uolergli gran bene, dirassi simil precatone essere quasi più presto ueniale, che mortale, o uanità, ma più tosto partecipare del mortale, perche non si deue seruirsi dell'imprecationi diuine in cose uane, dicendoci di sua bocca. Non assumes nomen Dei in uanum. Et così intendasi d'ogni sorte d'imprecatione, le quali saranno simili al giuramento, o con peccato, o senza, o ueniale, o mortale.

2 Si dimanda: Hauēdosi da fare una electione d'un titolo in un capitolo ouer collegio, & uno delli elettori, non uolendo fauorire uno, proposto alla detta electione, per alcuni suoi interessi, ouero per qualche rissa, ch'era stata fra di loro, e per essere totalmte indegno, & immeriteuole di quel grado, per ilche s'impeccò cò molti scongiuri sopra la sua uita, con giuramenti, & altre imprecationi, che mai gli darebbe fauore uolente il suo uoto, & essendo da molti ricercato con grande instantia a douerlo fauorire, finalmente fu forzato, coatto, & uolentato a promettergli di uolerlo fauorire: per ilche uoltero, che gli giurasse, a iguali equiuocamente giurò, anco di uolerlo, ma non distin guette con qual uoto, & ballottandosi non lo fauori, come quelli desiderauano, ma gli dette la sua balla di nò, di maniera, che non rimase, & per sincerare detti Signori di nouo molte uolte giurò, & s'impeccò hauerlo uoluto, senza far distinctione in qual modo, di maniera, che i detti Signori, quasi credettero, che egli l'hauesse fauorito, se peccò? Resp. di sì, prima per il giuramento, dopò, perche non si mossè a dimietare detto uoto tanto, perche la persona fosse indegna, quanto per la rissa, & odio uer quello, che si facua eleggere, & ne deue fare graue penitenza. Et così intendasi di ciascuno, che perdare ad intedere alcuna cosa, o per fare che alcuni suoi disegni uengano ad effetto, per ogni parola s'impeca, per il che secondo il fine, o intentione, così sarà il peccato graue, o men graue, mortale, o ueniale.

3 Ma che diremo poi di quelli, che non fanno parlare, se non si scongiurano o faccino qualche imprecatione? Et uanamente, per ogni cosa trauola? Dio gli habbia misericordia, & gli dia lume, & intelletto, senza che più altra cosa io dica.

Dell'imprestare.

Vedi prestare.

Cap. CCCXXXIX.

Dell'improprio.

Vedi uillania.

Cap. CCCXL.

Dell'impudicitia.

Vedi anco immoditia.

Cap. CCCXLI.

L'impudicitia, quando sia illecita, & uiciosa, & quando diuenia mortale, & perche.

L'impudicitia esser peccato più graue che non è il pensier moroso, et perche. (perche.)

1 La persona, qualonque sia, che per diletto si tocca alcuna sua parte del corpo, quando pecca, et quando ad alcuna persona non sia lecito uedere, o toccare alcuna parte del suo corpo, et quando gli sia lecito, come, et perche.

2 Colui, che sempre ha in bocca alcune parole dishoneste, pecca, come, et perche.

3 Colui, che si diletta uedere, o toccare alcuna parte del suo corpo, quando, e come pecca, et perche.

4 Colui, che si diletta uedere alcuna bella donna, come, quando pecca, et perche.

5 Colui, che si diletta uedere qualche bella donna, come, quando, et perche pecca.



Impudicitia, allhora dirassi essere atto illecito, & uicioso, quando da alcuno s'attende a certi atti, baci, toccamenti, & abbracciamenti libidinosi, p hauer spasso, & diletatione carnale, & sensuale, liquali, quando non siano fatti da congiugati, per essere atti ordinati alla generatione, sempre, di sua natura saranno mortali, perche sono priui del proprio fine. Et tutti detti atti impudici sono così graui, come sarà il coito consumato, essendogli il cattiuo fine, & l'intentione, con la diletatione morosa, per essere atti più uicini all'atto consumato, & è più graue, che'l pensier moroso, come qllo, che còliste solo nella mē

Arm. de impudicitia.

Gact.

te. Onde p cōcludere, diremo, che tali atti impudici, come nō farāno fatti p mera benz uolēza, come si costuma tra parēti, sēza alcūa itēione cattiuā, sēpre farāno cō peccati.

ibid.

1 Si dimanda: Vna donna maritata, ò d'altra qualità, alle uolte si dilettaua toccarsi al cune sue parti del corpo inhonestamēte, se peccò? Resp. cō l' Armilla, se ciò fece p dispo nerfi all'atto matrimoniale, (essendo donna però maritata) cō suo marito, nē gl'inter uēne pollutione alcuna, fuori del debito atto ordinato al matrimonio, dirassi esser lecito. Ma se detta dōna nō fosse maritata, & che uolse pigliar e così detta dilettauone, spaf so, e piacere nel tatto, o nella uista, dirassi, che peccò, & mortalmente in mollitie, o p ef ferfi esposta al pericolo di peccare auuertētemēte, & deliberatamente, imperochē q̄sta forte di atti carnali, fuori della dispositione matrimoniale, nō è lecito usarli, nē meno esser lecito alla donna maritata, q̄n non sia p̄sente il marito, p uoler consumare l'atto matrimoniale, p̄cioche tra congiugati detti toccamenti, ouer simili altri atti, nō sono sempre peccati mortali, particolarmente (dico) alla p̄sēza della parte maritata, eccetto però, che, per quelli; non nascesse qualche pollutione, fuori del debito uaso naturale.

Gaieta. in uer. mari.

Armil. ibi.

2 Si dimanda: Vno si dilettaua dire parole brutte, & dishoneste, si con huomini, come con donne, se peccò? Resp. per essere gli toccamenti, la uista, & le parole cose, che tutte eccitano il moto della carne, & la concupiscenza, dalle quali si cagiona poi tal diletta uone, pare ueramente, che sia peccato. Ma questo (per cōcludere questo discorso) au uertificasi, che non ogni piccola dilettauone sarà peccato mortale, per cagione dell'im perfettione dell'atto, come ne gli altri peccati.

Ibidem. Tabien. in uerbo ofcu. Et cogit. mo rosa.

3 Si dimanda: Vna p̄sona alle uolte era solito toccarsi la sua uita, e dilettrarsi nella uista di q̄lla, sentēdo alcuna dilettauone, e piacere in se, se peccò? Resp. cō l' Armilla, se detto piacere era tale, che potesse incorrere in qualche peccato, p q̄l tatto, o atti, dirassi di si, q̄n non se sia rimosso, dubitādosi, o sētendosi potere incorrere in qualche peccato, & q̄n a ciò hauesse auuertito, & p̄fettamēte hauesse deliberato uolersi così dilettrare, & cō piacere in detti atti, o tatti uenerci della sua p̄sona, o d'altri, peccò, benché non uoles se consumare alcuno atto. Percioche questa è certa forte 'di dilettauone, che da se è mortale, per esser pericolosa, ma auuertito, & rimosso, non peccarà.

Silu. i uer. delectas.

4 Et l'istesso dirassi, di colui, che si diletterà uedere qualche bella fanciulla di qualōque forte, auuertendo il pericolo del peccato, nel quale potrebbe incorrere, nē rimouendosi, pecca, ma rimouendosi, non pecca, perioche di sua natura il uedere cose belle, diletteuoli, non è peccato, essendo che la uista di sua natura, non è ordinata al uitio, come è il pensargli sù, & il tatto, è gli atti.

Ibidem.

5 Si dimanda: Vno uidde una bella dōna di qualōq; stato, della qual bellezza molto si dilettaua, se peccò? Resp. cō l' Armilla, & cō gli altri istessi dottori citati, che'l dilettrarsi uedere una bella dōna, dilettrādosi solo della sua bellezza così sēplicemēte, sēza passare più ināti col p̄siero, dirassi di nō, & esser cosa lecita, ma q̄n determinasse, nō solo dilet tarfi in q̄lla della sua bellezza, ma, i oltre nella sua mēte, uolesse dilettrarsi anco i q̄lla di dilettauone libidinosa, laqual è di natura, peccato, e si ordina a q̄ll'atto, bēche nō intē desse, ne anco uenire, e uoler fare quell'atto, non restarà, che non peccati mortalmente.

Dell'impugnatione.

Vedi contentione.

Dell'incantationi, ouero incantesmi.

Vedi indiuinare, con tutti quei capitoli adherenti.

Dell'incanti publici, che si fanno per le piazze.

Vedi contratti ingiusti, al caso 7.

Dell'incendiarij.

S O M M A R I O.

1 Incendiarij, chi propriamente siano, & come peccano. Colui, che inauertentemente, dopò usata ogni cura, e diligenza, che non si brusci alcuna cosa del prossimo, & si brusciò, non pecca, & perche.

Colui, che in tempo di uento brucia alcuna sua cosa, & dannifici il prossimo, pecca, ouere, ch'è tenuto a i danni, benché hauesse usata ogni diligenza di non dannificarlo.

Colui, che dannifica il prossimo in alcun modo, benché usata hauesse ogni diligenza di non dannificarlo.

nificarlo, pecca, benché contra sua intentione, ma uenialmente, & perche.

2 Colui, che robba alcuna cosa mentre si bruscia alcuna casa, come, & quando pecca, & perche.

3 Colui, che per paura di fuoco ruina la casa, che tiene ad affitto per timore, et per saluare la robba, non pecca, & come pecca, quando, & perche.



Velli dirassi essere incendiarij ueramente, che con animo cattiuo, & per p̄pria uolontà, o autorità bruciarāno le cose aliene, sia qual si uoglia di cose importanti, & peccano mortalmente, & doppiamente, & grauemente, si per il dispiacere, che fanno al prossimo, come anco per il danno. Oltre poi, che sono scommunicati, nē possono essere assoluti, dopò la denuncia, se non dal Papa. Et quanto alla pena ciuile, deueno esser puniti di pena istessa, cioè di fuoco, & buttato poi il suo corpo alle bestie.

Armil. de id. incendiarij. r. & 3.

2. q. 2. c. 1. de uosiff. mam.

De sen. exo. ca. rna. sup. in uer. ex. cona. §. 23.

Armil. ibi. & nu. 2.

c. se egres. sus de in. iur.

1 Si dimanda: Vno abbruciaua alcuni campi suoi, pieni di stoppie, alquale negotio pose ogni sua diligenza, che nō facesse alcuno altro dāno, ma la disgratia uolse, che si leuò nē to, & trasportò il fuoco più oltre in alcuni campi, che erano pieni di frumento d'altri, se peccò? Resp. di nō, perioche lui attendeua a cose lecite, & ui pose ogni diligenza de bita; perliche, lui largamente uedesi non esser in colpa; ma se quando gli pose il fuoco in dette stoppie, fosse stato uento, & non auuertì, alquale auertimento era tenuto, allho ra saria stato colpeuole, & tenuto alli danni, benché la colpa fosse stata leggierissima, ma però non peccò moralmente, non essendo stata la sua intentione di far danno al prossimo, ma solo sarà tenuto alla restitutione, secondo la legge, ma se non fu colpeuole, non sarà tenuto a cosa alcuna, essendo che non si dia la pena, senza la colpa. Et quan do fosse stato colpeuole, non solo sarebbe tenuto per il danno delle cose bruciate, ma an co per quelle, che per detto incendio sono perdute, come cosa cagionuole, ch'è stato.

2 Si dimanda: Abbruciandosi una casa d'uno, molti rubborno alcuni beni di colui, se siano tenuti alla restitutione? Resp. se q̄lli, che loro tolsero stati fossero dal padrone mes si in abbandono, & per persi, nē si curò d'usare fatica, o diligenza di recuperarli, nē lui, nē meno altri per lui, dirassi di nō, ma se contra la uolontà del padrone alcuna cosa ha uesse robato, saria tenuto alla restitutione, perche la rapirono contra la uolontà del padrone, & del possessore, ilquale era dāneggiato per lo incendio, alquale doueuan da re aiuto a saluargli la robba, e non a robbargliela, & truffarargliela.

Armil. nu. 3.

c. se quis do. minus ds. in iur.

3 Si dimanda: Vno tolse a pigione una casa, & habitando dentro, una casa d'un suo ui cino, per caso, si abbruciò, onde uedendo, che la sua doueua patir danno, saluò le rob be, ch' in quella haueua, & la ruinò, buttandola per terra, temendo, che non la fosse ab bruciata per l'incendio della casa uicina, se sia tenuto alla restitutione? Resp. se la pau ra fu ueramente giusta, & che'l fuoco gl'incominciò a dānificare, dirassi di nō; ma se la paura non fu giusta, sarà tenuto alla metà del danno di quella, perche doueua auverti re beae, nē esser corriuo a far danno al prossimo.

Armil. nu. 4. ff. ad l. Armil. l. ff. quis fumo. §. quod dē. ciur.

Dell'incesto.

Cap. CCCXLVI.

Vedi anco Affinità.

S O M M A R I O.

1 Incesto, che cosa sia, & con quali atti, o gesti s'induca, & perche.

2 Colui, che conosce due sorelle in matrimonio, pecca mortalmente, ma nō d'incesto, quādo, et pche.

3 Colui, che dopò è trasto il matrimonio, conosce sua cognata, fuori del debito uaso, non pecca d'incesto, ma commette più graue peccato, & perche.

4 La donna, che conosce fornicariamente fuori del uaso alcuno huomo, può torre per marito il fratello di quello, nē pecca d'incesto, & perche.



Necesse, altro non è che una commistione carnale tra parenti, & affini senza dispensa, sia in quarto grado, & per esser contra la naturale riuerenza, è peccato tāto più graue. Et li riduce a q̄sto peccato il cōsento, il p̄siero, il tatto, & simili, d'un parente con l'altro, benché non li fosse la uolontà di cōsumare, o la po. ēza naturale, & sēpre sarà peccato mortale, & è caso riferuato all'O. dinario.

Coro. r. p̄a. re. de luxu. c. i.

1 Si dimanda: vn gētū huomo hauea due figliuole, delle quali una tolse p moglie Pietro, & sonobbe

conobbe ella, ma non nel debito uaso, ouero se nel debito uaso non seminò, ouero se lui se
minò, lei non seminò, nè mado fuori alcuna cosa, nè sangue, nè seme, nè parte attina, o
materiale, per le quali si contrahere affinità, (si come detto habbiamo nel cap. d'essa affinità)
laquale poi morì, & conobbe l'altra sua sorella, se habbi commesso peccato incestuoso?
Resp. di no, perche non era già contratta affinità alcuna, benchè habbi peccato mortal-
mente, ma non de incesto, nè meno la può tuor per moglie, per l'impedimeto della pu-
blica honestà contratta nel sponfalitio, ma non restarebbe già per l'affinità di non po-
terla torre, ma solo (dico) restar si deue per la publica honestà del sponfalitio, per il scan-
dalo del mondo, per la carità, & per non usarsi, ne permettersi da S. Chiesa.

Ibidem.

2 Si dimanda: Vno dopo contratto matrimonio, & consumato quello con alcuna don-
na, conobbe anco fornicariamente una sua cognara, ma fuori del debito uaso naturale,
se peccò d'incesto? *Resp.* con la Somma Corona di no, ma dirassi bene, che oltre il peccato
grauo mortale commise maggior peccato, che non è esso incesto, poiche peccò contra
l'uso naturale in qualonque parte del corpo, & in qualonque modo, o forzatamente, o
uolontariamente.

Ibidem.

3 Si dimanda: Vno tolse per moglie alcuna donna, laquale haueua una sorella, do-
po stipolato il contratto del sponfalitio futuro, la conobbe ma sinistramente fuor del ua-
so naturale, o pur nel debito uaso, ma senza seminare, laquale anco inarti, che la sposasse,
& dopo conosciuta nel predetto modo, inanti. Et detto huomo tolse per moglie
quell'altra sua sorella, se per detto secondo matrimonio, habbi commesso incesto? *Resp.*
con la predetta Somma Corona di no, imperoche potrebbe quanto da se, per non ha-
uer seminato nel debito uaso, onde dirassi non hauer contratto alcuno impedimen-
to, ma hauer ben peccato grauemente.

4 Si dimanda: Vna donna libera conobbe un giouane fornicariamente, ilquale haueua
un fratello, laqual donna fu conosciuta dal detto giouane sinistramente fuor del debi-
to uaso, ouer quello non seminò nel debito uaso; Dopo conosciuto in detto modo det-
to giouane, questa predetta donna si maritò, conobbe il fratello del predetto gioua-
ne, se commise incesto? *Resp.* con la predetta Somma Corona, di no, percioche per tali
atti carnali fin'hora in questo stato, in qualonque modo usati, per detto modo, non si
contrahere affinità, si come detto habbiamo in esso capit. dell'Affinità: perilche senza so-
spetto alcuno, lo potrà torre per marito. Et così ancor lui, che conobbe nel predetto mo-
do l'altra sua sorella, ouer sorella, o fratelli. Et questa sorte d'atti fornicarij usati con al-
cuna propinqua, o affine fin'in quarto grado, si chiama incesto, & fu fatta questa deter-
minatione nel Concilio Lateranense, nel tempo d'Innocentio III. Ma hora nel Concilio
di Trento, detta determinatione, è riformata, fin in secondo grado. Et di questo non si
marauigli alcuno, percioche le leggi, & statuti de' sacri Concilij, secondo che si uariano,
così anco si uarierà la ragione di commettere incesto, come bē dice esso S. Tomaso, Impe-
roche dice esso Sommo Pontefice Innocenzo nel predetto cap. La Chiesa S. come quella,
ch'è regolata dal Spirito santo secondo le necessitā corretti, & l'utilità euidenti, la uarierà
de'tēpi, li costumi de' popoli può uariare i gradi, che prohibiscono il matrimonio, cō al-
largargli, o restringerli, come meglio, & più spedire li, parerà, a fine p'diuietare tātū abu-
si, ch'ogni di si commettono; laqual cosa dottamente proba il molto Reu. Dottor Soto.

*Non debet
de cōsangu.
& affin.
Sess 24 c. 6
de reforma
tione.
2. q. 154
art. 9. ad 3.
arg.
Non debet
de 4. d. 15.
40. q. 1. art. 5.*

Dell'Inconsideratione. Cap. CCCXLVII.

Dell'Indiuiduare. Cap. CCCXLVIII.

Vedi Idolatria, con li capitoli adherenti.

Dell'Indugiare. Cap. CCCXLIX.

Vedi Mora.

S O M M A R I O.

1 Colui che inconsideratamente facci alcuna cosa, o pensa ciò, che lui facci, pecca, & quando più
grauemente.

grauemente, & sia tenuto considerarla.
Colui, che dopo considerata alcuna cosa, li successe altrimenti, & contraria alla sua intentione,
non pecca, & perche.

2 Colui che in tutto s'occupa in alcuna cosa illecita, nè considera l'utile, l'honore, o la salute, & il
pericolo del male, che possa succedere, pecca, et quando più grauemente.



Si dimanda: Vno uolontariamente fece alcuna cosa, senza confide-
rare ciò, che lui faceua, se peccò? *Resp.* quando attualmente non
l'habbi uoluta considerare, secondo la qualità, & imporranza
d'essa cosa, dirassi di sì, & mortalmente, perche di sua natu-
ra, l'inconsideratione uolontaria in cose graui, è mortale,
massimamente poi le cose necessarie alla salute, le quali de-
uesi fare, o dire, o desiderare, o schiuare, che sia contraria
a essa salute, effendoche la negligenza notabile sia quella, che co-
cerne l'anima propria, o quella d'altri, eccetto però, che uno non sapeffe alcuna cosa, che
la fosse prohibita, ne la considerasse, non peccaria. Effendoche non sia in poter nostro,
che tutte le cose noi sappiamo. Et quando uno haueffe poi cercato alcuna cosa, & con-
sideratola, & li successe il contrario, non peccò, percioche il peccato mortale, non si può
accostare contra l'intentione dell'huomo, effendoche *Tunc sit peccatum, cum sit uolunt.*

*Arm. de in-
considera-
tione.*

3 Si dimanda: Vno s'occupaua tanto nelle cose uenerce, o nella mercantia, o ne' solaz-
zi, & in simili, che lasciua ogni sorte d'occupationi, che lui haueffe, particolarmente in
quelle, ne quali era tenuto, & obligato hauere a Dio, o alla salute dell'anima sua pro-
pria, ouero al prossimo, se peccò? *Resp.* con l'Armilla di sì, & grauemente, quando confi-
derato non haueffe il fine dell'utile proprio, & quello, ch'era tenuto a Dio, & anco al suo
prossimo, come faria l'udir della Messa, la predica con il considerare il pericolo, nelqua-
le lui s'espose, il cartiuo nome, che di se daua al mondo, & simile altre sorte di confi-
derationi. Percioche la consideratione appartiene al giudicio. Onde per questo il diffet-
to del retto giudicio, si appartiene al uitio dell'inconsideratione.

*Ibi. de ceci-
tate.
S. Tho. 2. 2.
q. 15.
Et 2. 2. q.
54. art. 15.*

Il fine della Prima Parte.